
Nun. 214 GAZZETTA UFFICIALE 1862
DEL REGNO D'ITALIA
TORINO, Mercoledì 10 Settembre
PARTE UFFICIALE

L'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia (1862 - 2012)

Volume I

Documenti d'archivio ed Atti parlamentari

Camera dei deputati
Archivio storico

L'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia (1862 - 2012)

Volume I

Documenti d'archivio ed Atti parlamentari

Camera dei deputati
Archivio storico

Indice

Presentazione

Questa pregevole raccolta di documenti d'archivio, resoconti parlamentari e contributi della più autorevole dottrina giuridica coeva, trae origine dalla ricorrenza del 150° anniversario dell'approvazione della legge istitutiva della Corte dei conti del Regno d'Italia.

Si tratta di un lavoro finora senza precedenti e che per completezza documentale e livello di approfondimento offrirà agli studiosi, agli operatori del diritto ed a tutti coloro che siano interessati a questi argomenti di rilevantissimo interesse istituzionale, un prezioso strumento di consultazione ed approfondimento scientifico.

La legge sull'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia rappresentò il punto di arrivo di un lungo processo di elaborazione giuridica ed istituzionale ed al tempo stesso il punto di partenza, dopo l'epopea risorgimentale, della fase di graduale definizione dell'architettura ordinamentale dello Stato unitario.

La creazione di questa Corte – affermò il Ministro delle Finanze, Quintino Sella, nel suo discorso inaugurale presso la sede della Corte a Torino, il 1 ottobre 1862 – *non solo compie la unificazione di un importantissimo ramo della pubblica amministrazione, ma inizia quella unità di legislazione civile che giova ad eguagliare le condizioni dei cittadini, qualunque sia la parte d'Italia ov'ebbero nascimento o tengono dimora*".

Ciò appare tanto più significativo se si tiene conto che, per il compimento del processo di unificazione amministrativa, occorrerà attendere il marzo 1865; per l'avvio del risanamento del bilancio dello Stato unitario, il 7 luglio 1868; per il nuovo codice penale il 1889 così come per la nuova disciplina dei ricorsi amministrativi ed il 1890 per l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato.

I tratti essenziali della nuova Corte dei conti del Regno d'Italia ripetevano in sostanza quelli dell'esperienza piemontese in cui, già dal 1455, era stato introdotto l'istituto della cd. "interinazione", cioè dell'esame di legittimità e di merito che i magistrati compivano sugli atti del principe, prima di registrarli e renderli esecutivi, sebbene all'epoca non fosse ancora consentito alla verifica del magistrato d'impedire l'esecuzione della volontà del principe.

Altra caratteristica determinante, riconosciuta fin dal 1522 ai magistrati contabili sabaudi, era quella della prerogativa dell'inamovibilità, attribuita a salvaguardia della loro imparzialità da Carlo III di Savoia.

Con questi requisiti, veniva consolidandosi il ruolo e la figura del magistrato contabile, a cui le successive riforme cavouriane del 1853 e del 1859, intervennero ad attribuire quella che, in gran parte, è l'odierna configurazione.

In particolare, nel 1859, alla nuova denominazione di "Corte dei conti", che sostituiva quella previgente di "Camera dei conti", corrispondeva una più compiuta definizione in senso moderno delle funzioni di questa superiore istanza giurisdizionale, che fino ad allora aveva peraltro esercitato anche funzioni di "Tribunale supremo del contenzioso amministrativo".

Sostituita l'antica concezione amministrativa del foro privilegiato, *ratione personae*, con quella nuova, di matrice francese, di giurisdizione *ratione materiae*, alla Corte dei conti fu mantenuta l'antica competenza giurisdizionale sulla responsabilità dei contabili ma soprattutto il potere di sindacato sugli atti e sulla gestione economica dello Stato.

Con la graduale estensione degli ambiti d'intervento economico dello Stato nella vita pubblica, l'esigenza di controllo "*sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*" divenne fonte di ampliamento dell'ambito d'incidenza delle antiche competenze del magistrato contabile, attestandone nel tempo la perdurante vitalità.

E tale vitalità trovò riscontro anche nella sede dell'Assemblea costituente, dove la dislocazione dei riferimenti costituzionali alla Corte dei conti, annoverata fra gli organi ausiliari (art. 100) ed al tempo stesso riservataria della giurisdizione "*nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*" (art. 103), ne restituisce una configurazione di organo coadiuvante l'opera dell'Amministrazione e di organo ausiliario del Parlamento per l'osservanza delle procedure di gestione del bilancio dello Stato.

In particolare, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, che elenca le funzioni della Corte, si conclude con un periodo - "*riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito*" - che delinea efficacemente il rapporto essenziale che si è inteso creare fra l'organo chiamato a svolgere importantissime funzioni di controllo gestionale e di legittimità e le Camere, sedi della rappresentanza democratica nazionale: un rapporto che richiederebbe, a mio avviso, un investimento anche in termini di valorizzazione delle procedure parlamentari previste a questo scopo nei Regolamenti delle Camere.

Questa fondamentale ed originaria dimensione del rapporto fra Corte dei conti e Parlamento trova peraltro significativa conferma nella giurisprudenza

costituzionale che, nel sottolineare la graduale estensione dell'ambito del controllo esercitato dalla Corte in relazione allo sviluppo del decentramento e l'istituzione delle Regioni, ne ha ribadito la posizione d'indipendenza e di "neutralità" di organo posto al servizio dello Stato-comunità, esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Tutto questo nell'ambito di un sistema che inquadra la Corte dei conti in un tessuto delicato e bilanciato di relazioni istituzionali, che vede agire tanti soggetti in un complesso intreccio ed assicura alle Camere un'autonomia di rango costituzionale, che è a sua volta posta a garanzia dell'equilibrio dei rapporti fra poteri dello Stato e della stessa democrazia.

I primi elementi qualificanti di questo disegno complessivo, risultante dall'evoluzione nel corso di un secolo e mezzo di esperienza di questo fondamentale soggetto istituzionale nella storia del nostro ordinamento, si ritrovano già nelle disposizioni della legge del 1862 ed è estremamente interessante ripercorrerne la gestazione attraverso i dibattiti parlamentari e tornare a riflettere, con la migliore dottrina dell'epoca, sulle conseguenti problematiche applicative evidenziatesi nei primi decenni di quella esperienza.

L'evoluzione delle funzioni della Corte dei conti - specie negli ultimi decenni e fino al decreto-legge n. 174 del 2012 – ha inciso profondamente sul suo ruolo e sulla percezione che di esso si ha nel dibattito politico e mediatico. Sebbene ogni amplificazione tenda a far parte della fisiologia del confronto fra le idee, non dobbiamo dimenticare che il passaggio dalla fase preliminare della discussione e della riflessione alla concreta elaborazione sistematica dei meccanismi giuridici ed istituzionali necessita di interventi ponderati e rispettosi delle procedure formali di garanzia; ciò al fine di sottrarsi all'influenza estemporanea dell'emotività e alle suggestioni demagogiche finalizzate alla ricerca di una "suprema" autorità, che dall'alto della sua tecnicità, tutto controlli e giudichi.

Una riforma del sistema non può essere ipotizzata in maniera impropria né tanto meno essere condotta surrettiziamente, magari a colpi di decreti-legge, ma richiede un vaglio approfondito e responsabile ad opera del Parlamento, nel rispetto delle procedure di revisione costituzionale. E' per questo che personalmente resto convinto che questa riflessione debba partire dalle stesse esigenze, ancora attuali a mio avviso, che a suo tempo sono state poste dai Costituenti alla base del nostro sistema di pesi e contrappesi che caratterizza i rapporti fra i poteri dello Stato, e che credo debbano restare saldi a presidio della nostra democrazia.

Si tratta ovviamente di riflessioni che possono essere qui appena accennate e sulle quali sarà opportuno tornare ad applicarsi nell'ambito della nostra più alta tradizione di pensiero giuridico e politico, specie in questo tempo in cui, forse anche grazie alla circolazione di modelli e di valori giuridici anglosassoni, la cultura puritana della sanzione censoria tende da taluni ad essere prospettata come sommo presidio di libertà.

L'autorevolezza ed il prestigio istituzionale della Corte continuano a trovare primario fondamento nel rispetto delle sue funzioni come configurate nell'ordinamento, in coerenza con il sistema disegnato dai Costituenti, che richiede di preservare l'equilibrio dei rapporti fra organi e poteri e fra sedi della rappresentanza democratica e soggetti titolari di funzioni di controllo.

In tale prospettiva, i documenti d'archivio ed i testi raccolti nei tre volumi di questo lavoro offrono una grande opportunità per approfondire queste tematiche e per comprendere, alla luce di una più articolata riflessione di carattere storico-giuridico, il valore ed il significato istituzionale dell'affermazione del Ministro Quintino Sella, che nel suo già ricordato discorso inaugurale del 1 ottobre 1862 considerò "*questa Corte come una delle più provvide e sapienti deliberazioni che la Nazione debba al suo Parlamento in questa memoranda ed imperitura sessione del 1861, in cui esso tanto operò per la Patria, e tante prove diede di virtù, di senno e di patriottismo*".

Antonio Leone
Vicepresidente Vicario della Camera dei deputati

"*L'unità di massime e di direzione, tanto necessaria in ogni pubblica o privata amministrazione è condizione vitale quando si tratta di maneggio di pubblico denaro conflato dall'obolo frequente del povero come dalle pingui, ma più rare, prestazioni del ricco; ed ora che le tasse sono alte, frutto spesse volte di sacrifizii e di dolorose privazioni*".

Con queste parole il senatore Cibrario – illustre costituzionalista – nella seduta del 15 febbraio 1862 perorava una sollecita approvazione del progetto di legge per l'istituzione di un'unica Corte dei conti per il, da poco proclamato, Regno d'Italia.

Un'unica Corte dei conti, prosegue la citata relazione, "*che fosse ad un tempo giudice della legalità e regolarità di ciascuna spesa nell'atto che viene ordinata e prima che sia eseguita, e dei conti finali delle spese fatte*".

L'appassionata perorazione prosegue con un monito, con un auspicio che conserva, a distanza di tempo, tutta la sua importanza ed attualità: "*La Corte dei conti per bene adempiere l'alta e salutare sua missione debbe essere tanto nei capi quanto nei precipui suoi ufficiali fortemente e sapientemente organizzata*". I Ministri dovranno farvi deputare il fiore degli impiegati amministrativi. I direttori capi d'ufficio, infatti, "*hanno essi pure un grave compito, e a soddisfarlo degnamente vi vogliono uomini probi, laboriosi attenti e capaci, e delle leggi di finanza e di contabilità peritissimi*".

***

A 150 anni di distanza è utile ed importante riflettere su queste parole, su questi auspici, sul ruolo, sulle funzioni, sulle prospettive future della Corte dei conti, che ha, con il tempo consolidato – mi sia consentito dirlo – proprio grazie alla professionalità, alla integrità morale, ed al lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, un ruolo di garanzia imparziale degli equilibri di finanza pubblica e delle modalità con le quali viene speso il pubblico denaro.

Ruolo tanto più importante allorché gli obblighi imposti dall'appartenenza all'Unione europea ed all'area della moneta unica, nonché gli effetti della crisi economica, impongono dolorosi, ma necessari, sacrifici, da ripartire con equità fra tutti i cittadini.

Rappresenta allora un importante riconoscimento di tale ruolo, doveroso ma non scontato segno di considerazione istituzionale – che accolgo, a nome della Corte tutta, con viva gratitudine, ma anche con legittimo orgoglio e soddisfazione – l'iniziativa degli archivi della Camera dei deputati di raccogliere nei tre volumi che ho l'onore di presentare, i documenti relativi al dibattito parlamentare per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia, unitamente ad un ricco florilegio dei migliori contributi della dottrina giuridica coeva.

Il dibattito parlamentare appassionato, vibrante, ricco di speranze e di fiducia nel futuro, rappresenta un forte monito per uno svolgimento responsabile delle attività di vigilanza occhiuta, talvolta giustamente severa, ma utile, nella consapevolezza dell'importanza della funzione per la vita democratica del nostro Paese.

***

Kirchmann, noto filosofo tedesco dell'ottocento, era solito affermare che basta un tratto di penna de legislatore per mandare al macero intere biblioteche, per rendere inutili e superati tanti dibattiti tanto approfonditi.

Per fortuna non è così.

Rileggere o leggere per la prima volta i classici del pensiero giuridico non è un pedante esercizio intellettuale da eruditi, da effettuare, nei ritagli di tempo, da parte di chi è quotidianamente impegnato nella interpretazione e nella applicazione del diritto vivente, delle norme positive.

Si tratta viceversa di un indispensabile confronto con le nostre radici più autentiche, per ritrovare, nell'evolversi dell'ordinamento, i valori fondanti di una missione, la sua essenza più vera.

Non si vola alto, non si guarda lontano se non riflettiamo sulle nostre origini, sulla nostra semenza.

***

Ha scritto Italo Calvino che ci deve essere un tempo, in età adulta, dedicato a rivisitare le letture più importanti della gioventù, perché i classici del pensiero cambiano di significato alla luce di una prospettiva storica mutata. Ogni rilettura è un rinnovato incontro, un avvenimento diverso, che ci consente di evitare il rischio che l'attualità, le circostanze contingenti, divengano il nostro unico padrone.

Rileggere i classici del pensiero giuridico, ma anche – ed è un invito ai giovani – leggerli per la prima volta. Perché il compito del giurista non è solo

quello di spiegare e commentare l'ultima legge approvata, ma rigoroso approccio metodologico, analisi linguistica, classificazione degli istituti, creazione di categorie logiche, evidenziazione di analogie e dissonanza. Attività senza le quali la giurisprudenza degraderebbe a mera ricostruzione di atti mutevoli di volontà e sarebbe confinata nella categoria delle discipline empiriche, relativamente alle quali non trova cittadinanza l'applicazione del metodo scientifico.

***

Ma non è solo questo il motivo per leggere o rileggere i testi sapientemente selezionati dall'iniziativa degli archivi parlamentari.

I diversi contributi si caratterizzano, infatti, non solo per il severo rigore della ricostruzione scientifica, ma sono pervasi da un intimo afflato di passione civile, dalla voglia di condividere il proprio sapere, di confrontarsi con altri studiosi, di tenere alto il livello del dibattito culturale, oggi, purtroppo, condizionato dai nuovi mezzi di comunicazione che impongono tempi brevi e frenetici e privilegiano affermazioni apodittiche, immediatamente efficaci, spesso a scapito di più pacati approfondimenti e riflessioni.

Il mio auspicio allora è quello che i tre volumi della Camera abbiano la più ampia diffusione possibile e che iniziative del genere non siano esclusivo appannaggio di solenni anniversari istituzionali, in modo tale che il confronto con il passato divenga metodo comune, pratica quotidiana per tutti gli studiosi, gli operatori del diritto ed i magistrati in particolare.

Solo in tal modo si riscopre quella necessaria umiltà che fece dire a Newton "Io sono un nano che ha avuto il privilegio di salire sulle spalle dei giganti che mi hanno preceduto e, così facendo, ho potuto guardare più lontano di loro".

Luigi Giampaolino
Presidente della Corte dei conti

Documenti d'archivio

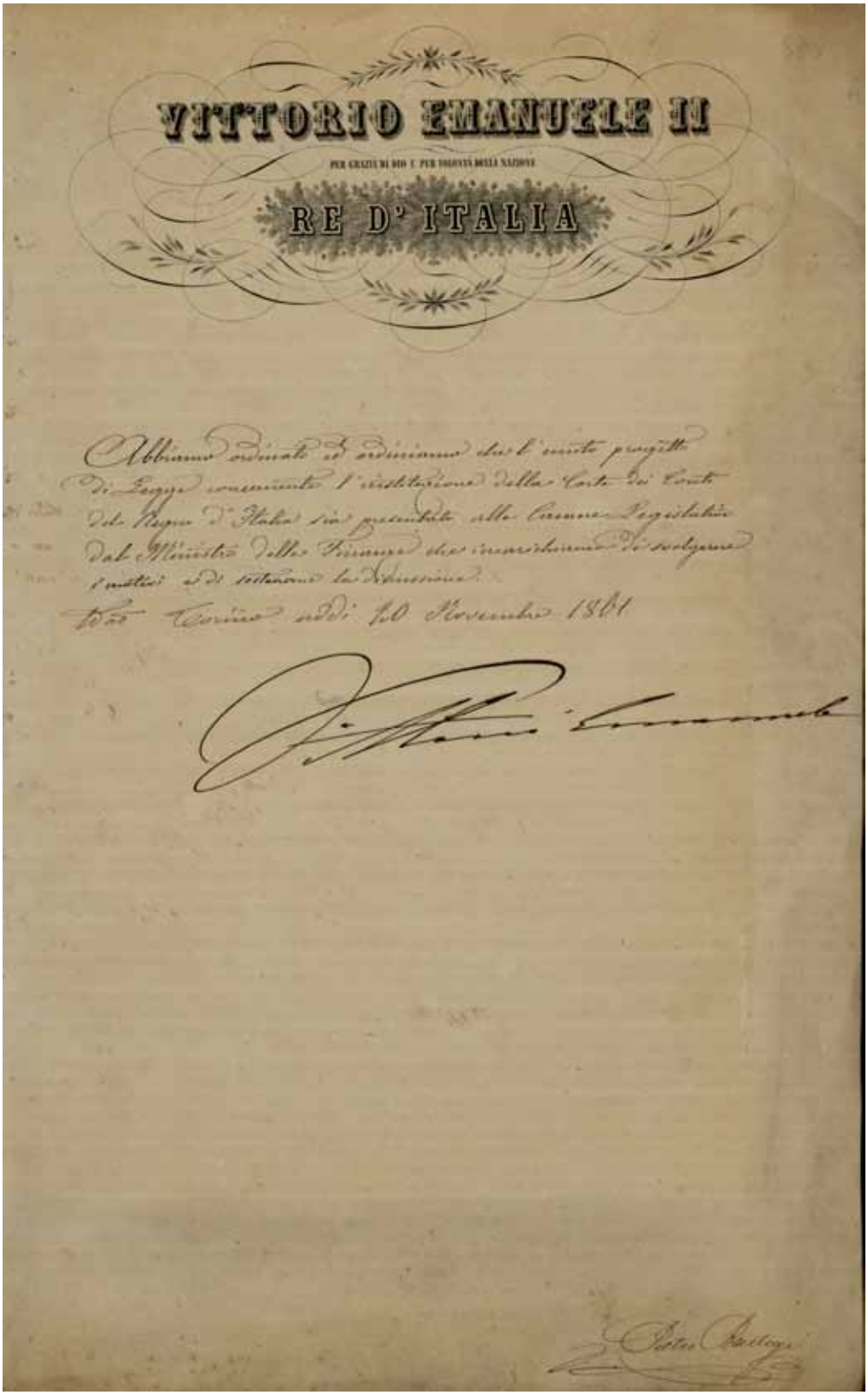

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge concernente l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro delle Finanze che incariciamo di sostenerne i motivi ed di sostenerne la discussione.

Dato Torino addì 20 Novembre 1861

Vittorio Emanuele

Pietro Bertolè-Viale

Regio decreto di presentazione al Parlamento del progetto di legge d'istituzione della Corte dei Conti, 20 novembre 1861

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge concernente l'instituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenerne la discussione.

Torino addì 20 Novembre 1861

Vittorio Emanuele

Ministero delle Finanze

Signori Deputati,

Giraud Z

L'istituzione della Corte de' Conti del Regno è parte principalissima dell'ordinamento delle finanze; perocchè questo Magistrato dev'essere, rispetto all'Amministrazione, il vigile custode delle leggi, e rispetto agli agenti che maneggiano il pubblico tesoro, il giudice de' loro conti.

A presentarvi il disegno di una nuova legge mossemi il convincimento che una sola debba essere oggimai la Corte de' Conti, affinchè essa corrispondesse all'unità politica ed amministrativa del Regno.

Creando una sola Corte non appariva conveniente istituire delle Sezioni di essa là dove si abolivano le antiche Corti. Con quelle sarebbe stato arduo, per non dire impossibile, conservare l'uniformità de' principj che la Corte deve seguire nel sopravvegliare

Testo della relazione al progetto di legge, 21 novembre 1861

Ministero delle Finanze

Signori Deputati,

L'istituzione della Corte de' Conti del Regno è parte principalissima dell'ordinamento delle Finanze; perocché questo Magistrato deve essere, rispetto all'Amministrazione, il vigile custode delle leggi, e rispetto agli agenti che maneggiano il pubblico danaro, il giudice de' loro conti.

A presentarvi il disegno di una nuova legge mossemi il convincimento che una sola debba essere oggimai la Corte de' Conti, affinché essa corrisponda all'unità politica ed amministrativa del Regno.

Creando una sola Corte non appariva conveniente istituire delle Sezioni di essa là dove si abolivano le antiche Corti. Con quelle sarebbe stato arduo, per non dire impossibile, conservare l'uniformità de' principi che la Corte deve seguire nel sopravvegliare

al procedimento dell'amministrazione e alla tutela de' diritti dell'erario.

Difatti, se le Sezioni si componessero di magistrati pari a quelli della Corte, nè da lei dipendessero, sarebbero esse stesse altrettante Corti.

Quando poi ne fossero dipendenti, la revisione delle loro sentenze e del loro sindacato non ridurrebbe a meno la somma del lavoro della Corte, e nuocerebbe assai alla speditezza de' servizi pubblici.

Perciò si è reputato più sano consiglio quello di dar facoltà alla Corte di avere impiegati e uffizi di riscontro da essa delegati, per mezzo de' quali possa nelle varie parti del Regno esercitare non già le sue attribuzioni giudiziarie, ma solo alcune delle sue incumbenze non contenziose, quelle cioè che riguardano il riscontro delle spese dello Stato, il debito pubblico e le officine monetarie. In tal modo si evitano gl'inconvenienti che seguirebbero dalla istituzione delle Sezioni della Corte, e si consegue nella spesa un grande risparmio.

Nel compilare il disegno di legge

al procedimento dell'Amministrazione e alla tutela de' diritti dell'erario.

Difatti, se le Sezioni si componessero di magistrati pari a quelli della Corte, né da lei dipendessero, sarebbero esse stesse altrettanti Corti.

Quando poi ne fossero dipendenti, la revisione delle loro sentenze e del loro sindacato non ridurrebbe a meno la somma del lavoro della Corte, e nuocerebbe assai alla speditezza de' servizi pubblici.

Perciò si è reputato più sano consiglio quello di dar facoltà alla Corte di avere impiegati e uffizi di riscontro da essa delegati, per mezzo de' quali possa nelle varie parti del Regno esercitare non già le sue attribuzioni giudiziarie, ma solo alcune delle sue incombenze non contenziose, quelle cioè che riguardano il riscontro delle spese dello Stato, il debito pubblico e le officine monetarie. In tal modo si evitano gl'inconvenienti che seguirebbero dalla istituzione delle Sezioni della Corte, e si consegue nella spesa un grande risparmio.

Nel compilare il disegno di legge

ha preso in accurato esame le leggi delle Corti de' Conti degli antichi Stati d'Italia e quelle della Francia e del Belgio; ed ho quindi posto ogni studio perchè la Corte de' Conti del Regno possa soddisfare a' bisogni della nostra Amministrazione, e rispondere al fine a cui per le nostre politiche istituzioni dev'essere indirizzata.

Stabilito il principio della <u>inamovibilità</u> di questo magistrato, affatto indipendente da qualunque potere ed autorità che non sia l'autorità e il potere della legge, e ristretto, quanto era possibile, il numero de' componenti della Corte, appariva chiaro come per le sue molteplici relazioni coll'Amministrazione dello Stato, e per la grande estensione delle sue facoltà giuridiche in tutto il Regno, fosse indispensabile conferire l'ufficio del pubblico Ministero ad un Procuratore Generale. Egli, a nome della Corte, vigila l'esatta riscossione delle pubbliche entrate; egli è l'autorità intermedia tra il Governo e la Corte, egli richiede la

ho preso in accurato esame le leggi delle Corti de' Conti degli antichi Stati d'Italia e quelle della Francia e del Belgio; ed ho quindi posto ogni studio perché la Corte de' Conti del Regno possa soddisfare a' bisogni della nostra amministrazione, e rispondere al fine a cui per le nostre politiche istituzioni d'essere indirizzata.

Stabilito il principio della inamovibilità di questo magistrato, affatto indipendente da qualunque potere di autorità che non sia l'autorità e il potere della legge, e ristretto, quanto era possibile, il numero de' componenti della Corte, appariva chiaro come per le sue molteplici relazioni con l'amministrazione dello Stato, e per la grande astensione delle sue facoltà giuridiche in tutto il Regno, fosse indispensabile conferire l'ufficio del pubblico Ministero ad un Procuratore Generale. Egli, a nome della Corte, vigila l'esatta riscossione delle pubbliche entrate; egli è l'autorità intermedia tra il Governo e la Corte; egli richiede la

applicazione della legge ne' giudizii su' conti degli agenti della pubblica Amministrazione.

Voi vedrete inoltre, o Signori, come siasi intese a ben determinare le attribuzioni della Corte.

Posta a custodia delle leggi finanziarie, la Corte vigila che le spese dello Stato non eccedano le somme stanziate nel bilancio, non sieno mutate l'impiego, e sieno giustificate ne' modi prescritti dalle leggi.

Per adempiere questo ufficio riveede e registra, prima che sieno eseguiti, gli atti e i Decreti che emanano dal Governo; e fa esame e riscontro di tutte le spese dello Stato.

Questo riscontro commesso ad una autorità indipendente dal Governo, e fatto in guisa da non restringere la responsabilità de' Ministri, era già un notevole progresso nella legislazione amministrativa del Belgio e delle antiche provincie dello Stato.

Conveniva soltanto trovar modo perchè questa importante ed utile istituzione, allargata a tutto il Regno, non arrecasse ostacolo al celere procedi-

applicazione della legge ne' giudizii su' conti degli agenti della pubblica Amministrazione.

Voi vedrete inoltre, o Signori, come siasi inteso a ben determinare le attribuzioni della Corte.

Posta a custodia delle leggi finanziarie, la Corte vigila che le spese dello Stato non superino le somme stanziate nel bilancio, non siena mutato l'impiego, e sieno giustificate ne' modi prescritti dalle leggi.

Per adempiere questo ufficio rivede e registra, prima che sieno eseguiti, gli atti e i decreti che emanano dal Governo; e fa esame e riscontro di tutte le spese dello Stato.

Questo riscontro connesso ad una autorità indipendente dal Governo, e fatto in guisa da non restringere la responsabilità de' Ministri, era già un notevole progresso nella legislazione amministrativa del Belgio e delle antiche provincie dello Stato.

Conveniva soltanto provare modo perché questa importante ed utile istituzione, allargata a tutto il Regno, non arrecasse ostacolo al celebre procedi

mento dell'Amministrazione. E a ciò si provvede non solo dando abilità alla Corte di esercitare questa attribuzione per mezzo di delegati o di uffizi di riscontro, ma puranche ordinando che il riscontro debba precedere al pagamento di quelle spese soltanto che non traggono origine da cause permanenti e necessarie; perocchè delle altre non occorre verificare la regolarità ognqualvolta si fanno. Sicchè al pagamento della maggior parte delle spese iscritte nel bilancio non sarà posto il menomo indugio; e non sarà scemata l'efficacia del riscontro, il quale succede spesso immediatamente al pagamento, e sempre innanzi al termine dell'esercizio.

Era poi necessario conferire alcune determinate facoltà alla Corte de' Conti per vigilare la riscossione delle pubbliche entrate; intorno alla qual cosa nulla è stabilito nelle leggi degli antichi Stati Italiani, e in quelle della Francia e del Belgio.

Altre attribuzioni non contenziose sono date puranche alla Corte de' Conti.

Essa è incaricata di far esame

mento dell'Amministrazione. E a ciò si provvede non solo quando abilita alla Corte di esercitare questa attribuzione per mezzo di delegati o di uffizi di riscontro, ma puranche ordinando che il riscontro debba precedere al pagamento di quelle spese soltanto che non traggono origine da cause permanenti e necessarie; presocché delle altre non occorre verificare la regolarità ogniqualvolta si fanno. Sicché al pagamento della maggior parte delle spese iscritte nel bilancio non sarà posto il menomo indugio; e non sarà scemata l'efficacia del riscontro, il quale succede spesso immediatamente al pagamento, e sempre innanzi al termine dell'esercizio.

Era poi necessario conferire alcune determinate facoltà alla Corte de' Conti per vigilare la riscossione delle pubbliche entrate; intorno alla qual cosa nulla è stabilito nelle leggi degli antichi Stati Italiani, e in quelle della Francia e del Belgio.

Altre attribuzioni non contenziose sono date puranche alla Corte de' Conti.

Essa è incaricata di far esame

del diritto e della quantità delle pensioni di ritiro o di riforma, prima che siano da' varî Ministri sottoposte all'approvazione del Re.

Essa deve inoltre verificare i conti de' Ministri e quello dell'Amministrazione generale delle Finanze, prima che siano presentati all'approvazione della Camera de' Deputati; ed in questa occasione espone le sue osservazioni intorno a' conti, e quelle che reputerà opportune intorno alle varie parti della pubblica Amministrazione.

Finalmente la Corte non solo esercita autorità e vigilanza sugli agenti dell'Amministrazione; ma è il giudice competente de' loro conti. - I suoi giudizî, ne' quali il Pubblico Ministero è sovente volte attore e sempre dev'essere sentito, procedono colle forme e colle guarentigie che sono richieste per la retta amministrazione della giustizia.

Io non ho bisogno d'intrattenervi su questa parte del disegno di legge, che risguarda le attribuzioni giudiziarie della Corte; perocchè le disposizioni in essa contenute sono l'applicazione

del diritto e della quantità delle pensioni di ritiro o di riforma, prima che siano da' vari Ministri sottoposte all'approvazione del Re.

Essa deve inoltre verificare i conti de' Ministri e quello dell'Amministrazione generale delle Finanze, prima che siano presentati all'approvazione della Camera dei deputati; ed in questa occasione espone le sue osservazioni intorno a' conti; e quelle che reputerà opportune intorno alle varie parti della pubblica Amministrazione.

Finalmente la Corte non solo esercita autorità e vigilanza sugli agenti dell'Amministrazione; ma è il giudice competente de' loro conti.

I suoi giudizi, ne' quali il Pubblico Ministero è soventi volte attore e sempre dev'essere sentito, procedono colle forme e colle guarentigie che sono richieste per la retta amministrazione della giustizia.

Io ho bisogno d'intrattenervi su questa parte del disegno di legge, che risguarda le attribuzioni giudiziarie della Corte; presocché le disposizioni in essa contenute sono l'applicazione

di principii a' quali hanno renduto omaggio le leggi di quasi tutte le nazioni presso le quali è una Corte de Conti.

Signori! Le poche cose per me brevemente esposte spero varranno a dimostrare come colla legge, della quale vi presento il disegno, si ebbe a scopo quello di dare al Regno una istituzione necessaria a costituire l'unità dell'Amministrazione finanziera.

Di questa legge la necessità è pari all'urgenza; poichè la Corte de' Conti dee cominciare ad esercitare le sue attribuzioni al principio del nuovo anno, cioè nel tempo stesso che comincierà l'esercizio di un solo bilancio per tutto il Regno.

Quando voi avrete dato favorevole, siccome mi auguro, il vostro suffragio, un altro gran passo si sarà fatto nell'opera, così giustamente attesa, del riordinamento e dell'unificazione dell'Amministrazione dello Stato.

di principii a' quali hanno renduto omaggio le leggi di quasi tutte le nazioni presso le quali è una Corte de' Conti.

Signori! Le poche cose per me brevemente esposte spero varranno a dimostrare come colla legge, della quale vi presento il disegno, si ebbe a scopo quello di dare al Regno una istituzione necessaria a costituire l'unità dell'Amministrazione finanziaria.

Di questa legge la necessità è pari all'urgenza; poiché la Corte de' Conti dee cominciare ad esercitare le sue attribuzioni al principio del nuovo anno, cioè nel tempo stesso che comincerà l'esercizio di un solo bilancio per tutto il Regno.

Quando voi avrete dato favorevole, siccome mi auguro, il vostro suffragio, un altro gran passo si sarà fatto nell'opera, così giustamente attesa, del riordinamento e dell'unificazione dell'Amministrazione dello Stato.

N 129.

Progetto di legge per l'unità delle Amministrazioni delle finanze in Sardegna.

Presentazione alla Camera dei Deputati

Seduta del 21 novembre 1861.

N. 129

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze Bastogi

Istituzione della Corte de' Conti

Seduta del 21 novembre 1861

Progetto di Legge

per la istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia

Titolo 1°

Della istituzione e composizione della Corte dei Conti

Art. 1°

È istituita la Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Art. 2°

La Corte dei Conti avrà sede nella Città capitale del Regno, sarà divisa in tre Sezioni e composta di

un Presidente;
tre Presidenti di Sezione;
dodici Consiglieri;
un Procuratore Generale;
un Sostituto del Procuratore Gen.le
un Segretario Generale;
venti Registranti
tre Segretarj di Sezione

Testo del progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, il 21 novembre 1861

Progetto di Legge
per la istituzione della Corte
dei Conti del Regno d'Italia

Titolo 1°
Della istituzione e composizione della Corte dei Conti

Art. 1
E' istituita la Corte de' Conti del Regno d'Italia.

Art. 2
La Corte de' Conti avrà sede nella Città capitale del Regno;
sarà divisa in tre Sezioni e composta di
un Presidente;
tre Presidenti di Sezione;
dodici Consiglieri;
un Procuratore Generale;
un Sostituto del Procuratore Gen.le
un Segretario Generale;
venti Ragionieri
tre Segretari di Sezione

Art.° 3.°

La Corte proporrà al Ministro delle Finanze il ruolo degl'Impiegati nei suoi Uffizj.

Il numero degl'impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli stipendii saranno eguali a quelli stabiliti per gli Ufficiali di pari grado dell'Amministrazione Centrale.

Art.° 4.°

Il Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, il Procurator generale e il sostituto del Procurator Generale, saranno nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le nomine e le promozioni del Segretario Generale, de' Ragionieri, de' Segretarii di Sezione, e di tutti gli impiegati saranno fatte per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle Finanze in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

Art.° 5.°

Il Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione e i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Art. 3

La Corte proporrà al Ministro delle Finanze il ruolo degl'Impiegati nei suoi Uffizi.

Il numero degl'impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli stipendii saranno eguali a quelli stabiliti per gli Uffiziali di pari grado dell'Amministrazione Centrale.

Art. 4

Il Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, il Procuratore generale e il sostituto del Procuratore Generale, saranno nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le nomine e le promozioni del Segretario Generale, de' Ragionieri, de' Segretarii di Sezione, e di tutti gl'impiegati saranno fatte per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle Finanze in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

Art. 5

Il Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione e i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che affermano l'ufficio.

Essi non potranno essere rimossi o altrimenti allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente, de' Vice Presidenti del Senato, della Camera de' Deputati e del Consiglio di Stato.

Il Presidente e i Vice presidenti del Senato e della Camera de' Deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il Presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'Ufficio del Ministero pubblico presso la Commissione sarà commesso a un Consigliere di Stato e a un Referendario prescelto dal Ministro delle Finanze.

Art. 6.

Il Segretario Generale, i Ragionieri, i Segretari di Sezione e tutti gli Ufficiali non potranno essere rimossi o altrimenti allontanati dal servizio se non che a proposizione della Corte.

Art. 7.

Il pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal Procuratore Generale e dal sostituto del Procuratore Generale.

Essi non potranno essere revocati, o altrimenti allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente, de' Vice Presidenti del Senato, della Camera de' Deputati e del Consiglio di Stato.
Il Presidente e i Vice presidenti del Senato e della Camera de' Deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il Presidente del Senato presiederà alla Commissione.
L'Ufficio del Ministero pubblico presso la Commissione sarà commesso a un Consigliere di Stato o a un Referendario prescelto dal Ministro delle Finanze.

Art. 6

Il Segretario Generale, i Ragionieri, e i Segretari di Sezione e tutti gli Uffiziali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7

Il pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal Procuratore Generale e dal sostituto del Procuratore Generale.

Art. 8.

La Corte dei Conti è pari negli stipendj, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato, e tra le cose immediatamente dopo di Esso nelle pubbliche funzioni.

Art. 9.

Sono pari per grado e stipendio il Procuratore generale al Presidente e il Sostituto del Procuratore generale ai Consiglieri.

Art. 10.

La Corte delibera separatamente per Sezioni.

Delibera a Sezioni riunite nei casi determinati per leggi e per regolamenti, e quando il Presidente le reputi opportune.

Art. 11.

Per le deliberazioni di ciascuna Sezione è necessario il numero di ~~[illegible]~~ votanti.

Per le deliberazioni della Corte in Sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le Sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 8
La Corte dei Conti è pari negli stipendi, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato, e ha posto immediatamente dopo di Esso nelle pubbliche funzioni.

Art. 9
Sono pari per grado e stipendio il Procuratore generale al Presidente e il Sostituto del Procuratore generale ai Consiglieri.

Art. 10
La Corte delibera separatamente per Sezioni.
Delibera a Sezioni riunite ne' casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il Presidente li reputi opportuno.

Art. 11
Per le deliberazioni di ciascuna Sezione è necessario il numero di cinque votanti.
Per le deliberazioni della Corte in Sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.
La Corte e le Sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.
Nel caso di parità prevale quello del Presidente.

Art.° 12.°

I Ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto, di quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai Consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Titolo 2.do

delle attribuzioni della Corte de Conti

Capitolo I.

Disposizioni Generali

Art.° 13.°

Le attribuzioni della Corte sono le seguenti

a.° fare il riscontro delle spese dello Stato;

b.° vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c.° deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte alla approvazione Reale;

d.° giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio

Art. 12
I Ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto, de' quali sono relatori.
Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai Consiglieri che sieno assenti ed impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Titolo 2°
Delle attribuzioni della Corte de' Conti

Cap. I
Disposizioni Generali

Art. 13
Le attribuzioni della Corte sono le seguenti
a: fare il riscontro delle spese dello Stato;
b: vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;
c: deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte alla approvazione Reale;
d: giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbano rendere tutti coloro che hanno maneggio

di danaro e di altri valori dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

e il accertare e confrontare i conti dei Ministeri con quello generale della Amministrazione delle Finanze prima che siano presentati alle Camere;

Art.° 14.°

La Corte dei Conti esercita, rispetto alla Amministrazione del Debito pubblico del Regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti

Essa vigila in conformità delle leggi e dei Regolamenti le officine monetarie del Regno.

Art.° 15.°

La Corte vigila che siano date le cauzioni dagli agenti ai quali esse l'obbligo

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni date.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art.° 16.°

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni e agli Agenti che da essa

di danaro e di altri valori dello Stato e della Pubblica Amministrazione.
e: accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello generale della Amministrazione delle Finanze prima che sieno presentate alle Camere.

Art. 14
La Corte dei Conti esercita, rispetto alla Amministrazione del Debito pubblico del Regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.
Essa vigila in conformità delle leggi e dei Regolamenti le Officine monetarie del Regno.

Art. 15
La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali corre l'obbligo.
Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.
Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia posto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni e agli Agenti che da essa

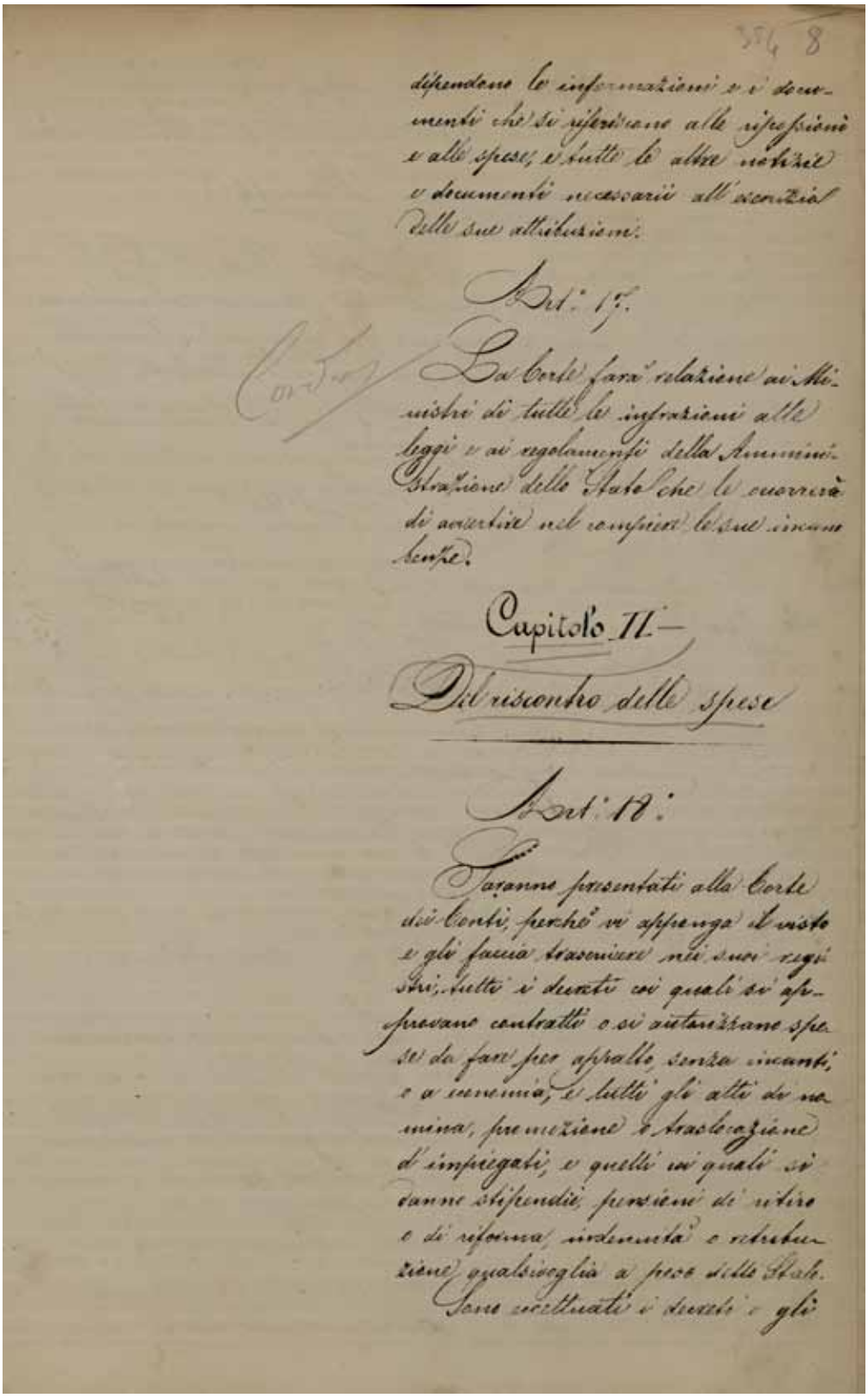

dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle ispezioni e alle spese, e tutte le altre notizie e documenti necessarii all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 15.

La Corte farà relazione ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti della Amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incumbenze.

Capitolo II.

Del riscontro delle spese

Art. 18.

Saranno presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da farsi per appalto, senza incanti, e a cumulo, e tutti gli atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendii, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli

dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscano alle riscossioni e alle spese, e tutte le altre notizie e documenti necessarii all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17

La Corte farà relazione ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti della Amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

Capitolo II
Del riscontro delle spese

Art. 18

Saranno presentati alla Corte dei Conti, perché vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti, o a economia, e tutti gli atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli i quali si danno stipendii, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli

atti, ai quali si concedono indennità e retribuzioni per una sol volta.

Art. 19.

Tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè ne apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20.

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto esporrà ai Ministri con ispetti le ragioni del rifiuto le quali saranno prese in esame dal Consiglio de' Ministri.

Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso e la Corte non sia paga delle spiegazioni ad essi il Consiglio abbia date registrerà e apporrà il visto con riserva.

Art. 21.

La responsabilità de' Ministri non viene meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

atti, coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta.

Art. 19

Tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perché ne apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto esporrà ai Ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto dei quali saranno prese in esame dal Consiglio de' Ministri.
Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date registrerà e apporrà il visto con riserva.

Art. 21

La responsabilità de' Ministri non viene meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

355 9

Art. 22.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel Bilancio e questi si applichino alle spese prescritte perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese siano conforme alle leggi e ai regolamenti.

Art.° 23

I Mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte di Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo de' Riferiti da essa dipendenti e dei suoi delegati.

Art. 24.

Quando la Corte ricusa di registrare e apporre il visto a un mandato esporrà al Ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto le quali

Art. 22

La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel Bilancio e queste si applichino alle spese prescritte perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conforme alle leggi e ai regolamenti.

Art. 23

I Mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte de' Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi, nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo di Ufizii da essa dipendenti o dei suoi delegati.

Art. 24

Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato esporrà al Ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto le quali

saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e fiene il visto con riserva.

Art.° 25.°

Il Procuratore Generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio richiedendo ove occorra la Corte e i Ministri dei necessarii provvedimenti.

Capitolo III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate

Art.° 26.°

I Ministri trasmetteranno dopo verificati dalle Amministrazioni progetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'Amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto ne' termini da stabilirsi per regolamento.

saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri; se questo insiste per pagamento sotto la sua responsabilità e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto con riserva.

Art. 25

Il Procuratore Generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente Capitolo, ma vigila perché proceda speditamente il pubblico servizio richiedendo ove occorra la Corte o i Ministri dei necessarii provvedimenti.

Capitolo III
Della vigilanza sulla riscossione delle entrate

Art. 26

I Ministri trasmetteranno, dopo verificati dalle Amministrazioni prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'Amministrazione nel corso dell'esercizio.
Questo invio sarà fatto ne' termini da stabilirsi per regolamento.

1035

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degli Ispettori, o di altri Ufficiali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna Amministrazione nel rendere il conto annuale delle sue entrate espone le cause del resultamento di esso.

Art. 28.

La Corte ha facoltà di chiedere notizie, e documenti ai capi delle Amministrazioni, agli agenti, agli ispettori, e agli Ufficiali incaricati del sindacato.

Art. 29.

La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli Ufficiali da essa dipendenti la verificazione delle basi.

Potrà ordinare verificazioni e ispezioni straordinarie.

Art. 30.

La Corte vigila perchè presso le varie Amministrazioni finanziarie siano Uffizj di Revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31.

Le incombenze date alla Corte

Art. 27
Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degli Ispettori, o di altri Uffiziali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna Amministrazione nel rendere il conto annuale delle sue entrate espone le cause del resultamento di esso.

Art. 28
La Corte ha facoltà di chiedere notizie, e documenti ai Capi delle Amministrazioni, agli agenti, agli ispettori, o agli Uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29
La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli Ufiziali da essa dipendenti la verificazione delle Casse.
Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30
La Corte vigila perché presso le varie Amministrazioni finanziarie sieno Ufizi di Revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31
Le incombenze date alla Corte

per le disposizioni contenute nel presente Capitolo sono esercitate per mezzo del Procuratore Generale.

Capitolo IV

Dello esame della liquidazione delle pensioni

Art. 32.

I Ministri trasmetteranno alla Corte dei Conti uniti ai documenti i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro e di riforma a favore d'impiegati civili e militari, e delle loro vedove, e degli Orfani, e di altri aventi diritto.

Art. 33.

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto, e della quantità della pensione.

Essa darà il suo avviso, e sentirà il Procuratore generale allorquando per la importanza del caso e delle questioni le crederà opportuno, o quando venga richiesto da un Ministro.

per le disposizioni contenute nel presente Capitolo sono esercitate per mezzo del Procuratore Generale.

Capitolo IV
Dello esame della liquidazione delle pensioni

Art. 32

I Ministri trasmetteranno alla Corte de' Conti uniti ai documenti i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto, e della quantità della pensione.

Essa darà il suo avviso, e sentirà il Procuratore generale allorquando per la importanza del caso o delle questioni lo crederà opportuno e quando venga richiesto da un Ministro.

Capitolo V.

Del giudizio de' Conti

Art. 34.

La Corte de' Conti giudica con giurisdizione contenziosa de' conti dei Tesorieri, de' Ricevitori, de' Cassieri, e degli altri Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, de' comuni, delle opere pie, e degli Stabilimenti pubblici.

Art. 35.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza de' conti de' tesorieri, dei ricevitori, de' cassieri e degli altri agenti della Amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni de' Consigli di Prefettura intorno a' giudizii de' conti di loro competenza.

Art. 36.

La presentazione del conto costituisce l'Agente dell'Amministrazione in giudizio.

Capitolo V
Del giudizio de' Conti

Art. 34

La Corte de' Conti giudica con giurisdizione contenziosa de' conti de' Tesorieri, de' Ricevitori, de' Cassieri, e degli altri Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, de' comuni, delle opere pie, e degli Stabilimenti pubblici.

Art. 35

La Corte giudica in prima ed ultima istanza de' conti de' tesorieri, de' ricevitori, de' cassieri e degli altri agenti della Amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni de' Consigli di Prefettura intorno a' giudizii de' conti di loro competenza.

Art. 36

La presentazione del conto costituisce l'Agente dell'Amministrazione in giudizio.

Il Giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte dietro istanza del pubblico Ministero nei casi

a) di cessazione degli Agenti dell'Amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'Amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge e per regolamento.

I capi delle Amministrazioni dalle quali dipendono gli Agenti obbligati a rendere il conto potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Art.° 37.°

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'Amministrazione ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo a cagione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendii, degli agi, e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendii, di agi, e d'indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi

Il Giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte dietro istanza del pubblico Ministero ne' casi
a: di cessazione degli Agenti dell'Amministrazione dal loro ufficio;
b: di deficienze accertate dall'Amministrazione;
c: di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
I capi delle Amministrazioni dalle quali, dipendono gli Agenti obbligati a rendere il conto potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Art. 37

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'Amministrazione ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo a cagione della mora ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendii, degli agii, e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di agi, e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore a L 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi

12 356

sospenderlo dalle sue funzioni, e proporne la destituzione al Ministro, dal quale dipende.

Nel caso che l'Agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'ufizio a spese dell'Agente.

Art.° 38.°

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'Agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza per mezzo del capo dell'Amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizii della Corte.

Art.° 39.°

Se nell'esame del conto la Corte opera che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del Procuratore Generale al Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello da cui dipende l'Amministratore o l'Agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

sospenderlo dalle sue funzioni, e proporne la distituzione al Ministro, dal quale dipende.
Nel caso che l'Agente persista nella sua resistenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'ufizio a spese dell'Agente.

Art. 38

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'Agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza per mezzo del Capo dell'Amministrazione da cui dipende.
Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizii della Corte.

Art. 39

Se nell'esame del conto la Corte osservi che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del Procuratore Generale al Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello da cui dipende l'Amministratore o l'Agente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art.° 40.°

I giudizii sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale o dal suo sostituto.

Art.° 41.°

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'Agente dell'Amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione ove occorra della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'Agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art.° 42.°

L'Agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

Non si + opposizioni allorchè la condanna risguardi partite del conto, alle quali si riferiscano le osservazioni notificate all'Agente nel modo indicato all'Art.° 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della

+ ammettono

Art. 40

I giudizii sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale o dal suo sostituto.

Art. 41

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'Agente dell'Amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione ove occorra della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'Agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42

L'Agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
Non si ammettono opposizioni allorché la condanna risguardi partite del conto, alle quali si riferiscano le osservazioni notificate all'Agente nel modo indicato all'articolo 38.
Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della

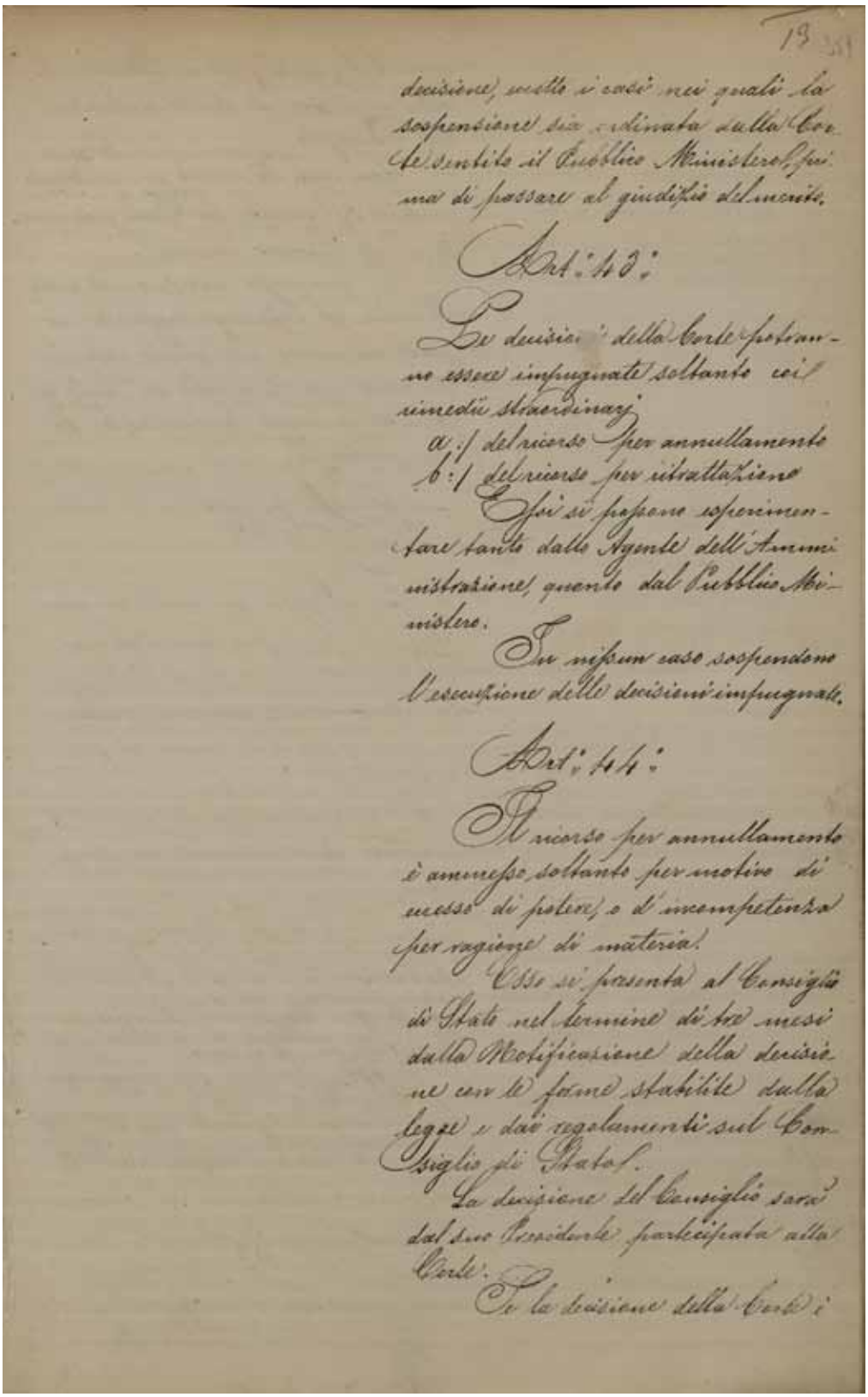

13

decisione, metto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 143.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedii straordinarj

a.) del ricorso per annullamento

b.) del ricorso per ritrattazione

Essi si possono esperimentare tanto dalle Agenti dell'Amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In niun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 144.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla Notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è

decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedii straordinari

a: del ricorso per annullamento

b: del ricorso per ritrattazione

Essi si possono esperimentare tanto dallo Agente dell'Amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è

annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in Sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata.

Art. 45.

L'Agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di sei anni dalla notificazione della decisione quando

a.) vi sia stato errore di fatto e di calcolo

b.) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione:

c.) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ammissione o doppio impiego.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre precedutto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico Ministero.

Art. 46.

Nei casi e nel termine

annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.
In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in Sezioni riunite.
E' ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45
L'Agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni dalla notificazione della decisione quando
a: vi sia stato errore di fatto o di calcolo
b: si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione
c: per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ommissione o doppio impiego.
Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico Ministero.

Art. 46
Nei casi e nel termine

indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddizione dell'Agente.

Dopo il termine di tre anni il Procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel caso in cui si scuopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero al Ministro dal quale dipende l'Agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48.

Spetterà ai Magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione emanati dalla decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49.

La Corte dei Conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli Agenti dell'Amministrazione per riduzione, trasporto,

indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddizione dell'Agente.
Dopo il termine di tre anni il Procuratore Generale potrà fare istanza perché sia ritrattata la decisione nel caso in cui si scuopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47
Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero al Ministro dal quale dipende l'Agente, affinché ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48
Spetterà ai Magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione esattiva della decisione della Corte.
Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49
La Corte dei Conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli Agenti dell'Amministrazione per riduzione, trasporto,

o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

Capitolo VI.

Dell'esame de' Conti dei Ministri

Art.° 50.°

Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere saranno dal Ministro delle Finanze trasmessi alla Corte de' Conti.

Art.° 51.

La Corte verifica i conti

Essa riscontra il conto di ciascun Ministro e quello dell'Amministrazione generale delle finanze e ne confronta i resultamenti, tanto per le entrate quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i resultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna Amministrazione, e di ogni Agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

pone a riscontro i resultamenti

o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

Capitolo VI
Dell'esame de' Conti dei Ministri

Art. 50

Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esecizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle Finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere saranno dal Ministro delle Finanze trasmessi alla Corte de' Conti.

Art. 51

La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun Ministro e quello dell'Amministrazione Generale delle finanze e ne confronta i resultamenti, tanto per le entrate quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i resultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna Amministrazione, e di ogni Agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

15

Verifica, quando le riputi necessario i varj articoli e le partite dei conti e dimanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art.° 52.°

La Corte trasmetterà al Ministro delle Finanze i conti colla sua debita relazione. Ei unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'atto definitivo del bilancio.

Art.° 53.°

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre:

a.° le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati, e ad altri atti:

b.° le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

c.° le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei Regolamenti sull'Amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art.° 54.°

La verificazione e l'accertamen-

261

Verifica, quando lo reputi necessario i vari articoli e le partite dei conti e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52

La Corte trasmetterà al Ministro delle Finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto diffinitivo del bilancio.

Art. 53

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre:
a: le ragioni per le quali ha posto con riserva il visto ad alcuni mandati, e ad altri atti;
b: le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;
c: le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei Regolamenti sull'Amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 54

La verificazione e l'accertamen-

to dei conti dei Ministri e del conto dell'Amministrazione generale delle finanze e la relazione sul progetto di legge per l'assesto diffinitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in Sezioni riunite in Camera di Consiglio.

Titolo III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 55.

Con Regio Decreto a proposizione del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei Conti saranno stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizii della Corte;

b) le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento di conti dell'Amministrazione.

Art. 56.

Il Presidente della Corte, sentito il Procuratore Generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli Uffizi e della Segreteria della Corte, agli Alunni, alle spese d'Uffizio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle

to dei conti dei Ministri e del conto dell'Amministrazione Generale delle finanze e la relazione sul progetto di legge per l'assesto diffinitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in Sezioni riunite in Camera di Consiglio.

Titolo III
Disposizioni generali e transitorie

Art. 55

Con Regio Decreto a proposizione del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei Conti saranno stabilite:
a: le forme del procedimento nei giudizii della Corte;
b: le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento de' conti dell'Amministrazione.

Art. 56

Il Presidente della Corte sentito il Procuratore Generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli Ufizi e della Segreteria della Corte, agli Uscieri, alle spese d'Ufizio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle

sue attribuzioni non contenziose, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge.

Art.° 57.

Dal 1.° Gennajo 1862 la Corte dei Conti di Firenze, la Gran Corte dei Conti di Napoli, e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge date alla Corte dei Conti del Regno.

Art.° 58.

Con Decreti Regii a proposizione del Ministro delle Finanze saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861. e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizj anteriori a quello del 1860. i quali sono di competenza della Camera de' Conti sedente in Parma.

sue attribuzioni non contenziose, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge.

Art. 57

Dal 1° gennaio 1862 la Corte dei Conti di Firenze, la Gran Corte dei Conti di Napoli, e quella di Palermo cesseranno di avere le incombenze date con questa legge, date alla Corte dei Conti del Regno.

Art. 58

Con Decreti Regii a proposizione del Ministro delle Finanze saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscano agli esercizi anteriori a quello del 1860 i quali erano di competenza della Camera de' Conti sedente in Parma.

Atti parlamentari

Atto Camera n. 129

1

SESSIONE 1861

N° 129

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

Presentato dal ministro delle finanze

(BASTOGI)

nella tornata del 21 novembre 1861

Istituzione della Corte dei conti.

SIGNORI,

L'istituzione della Corte de' conti del regno è parte principalissima dell'ordinamento delle finanze; perocchè questo magistrato dev'essere, rispetto all'amministrazione, il vigile custode delle leggi, e rispetto agli agenti che maneggiano il pubblico danaro, il giudice de' loro conti.

A presentarvi il disegno di una nuova legge mossemi il convincimento che una sola debba essere oggimai la Corte de' conti, affinchè essa corrisponda all'unità politica ed amministrativa del regno.

Creando una sola Corte, non appariva conveniente istituire delle sezioni di essa là dove si abolivano le antiche Corti. Con quelle sarebbe stato arduo, per non dire impossibile, conservare l'uniformità de' principii che la Corte deve seguire nel sopravvegliare al procedimento dell'amministrazione e alla tutela de' diritti dell'erario.

Diffatti, se le sezioni si componessero di magistrati pari a quelli della Corte, nè da lei dipendessero, sarebbero esse stesse altrettante Corti.

Quando poi ne fossero dipendenti, la revisione delle loro sentenze e del loro sindacato non ridurrebbe a meno la somma del lavoro della Corte, e nuocerebbe assai alla speditezza dei servizi pubblici.

Perciò si è reputato più sano consiglio quello di dar facoltà alla Corte di avere impiegati o uffizi di riscontro da essa de-

legati, per mezzo de' quali possa nelle varie parti del regno esercitare non già le sue attribuzioni giudiziarie, ma solo alcune delle sue incombenze non contenziose, quelle cioè che riguardano il riscontro delle spese dello Stato, il debito pubblico e le officine monetarie. In tal modo si evitano gl'inconvenienti che seguirebbero dalla istituzione delle sezioni della Corte, e si consegue nella spesa un grande risparmio.

Nel compilare il disegno di legge ho preso in accurato esame le leggi delle Corti de' conti degli antichi Stati d'Italia e quelle della Francia e del Belgio; ed ho quindi posto ogni studio perchè la Corte de' conti del regno possa soddisfare ai bisogni della nostra amministrazione, e rispondere al fine a cui per le nostre politiche istituzioni dev'essere indirizzata.

Stabilito il principio della *inamovibilità* di questo magistrato, affatto indipendente da qualunque potere ed autorità che non sia l'autorità e il potere della legge, e ristretto, quanto era possibile, il numero de' componenti della Corte, appariva chiaro come per le sue molteplici relazioni coll'amministrazione dello Stato, e per la grande estensione delle sue facoltà giuridiche in tutto il regno, fosse indispensabile conferire l'ufficio del pubblico ministero ad un procuratore generale. Egli, a nome della Corte, vigila l'esatta riscossione delle pubbliche entrate; egli è l'autorità intermedia tra il Governo e la Corte; egli richiede l'applicazione della legge ne' giudizi sui conti degli agenti della pubblica amministrazione.

Voi vedrete inoltre, o signori, come siasi inteso a ben determinare le attribuzioni della Corte.

Posta a custodia delle leggi finanziarie, la Corte vigila che le spese dello Stato non superino le somme stanziate nel bilancio, non siano mutato l'impiego e sieno giustificate nei modi prescritti dalle leggi.

Per adempiere questo ufficio rivede e registra, prima che sieno eseguiti, gli atti e i decreti che emanano dal Governo, e fa esame e riscontro di tutte le spese dello Stato.

Questo riscontro commesso ad un'autorità indipendente dal Governo e fatto in guisa da non restringere la responsabilità de' ministri, era già un notevole progresso nella legislazione amministrativa del Belgio e delle antiche provincie dello Stato.

Conveniva soltanto trovar modo perchè questa importante ed utile istituzione, allargata a tutto il regno, non arrecasse ostacolo al celere procedimento dell'amministrazione. E a ciò si provvede non solo dando abilità alla Corte di esercitare questa attribuzione per mezzo di delegati o di *uffizi di riscontro*, ma pur anche ordinando che il riscontro debba precedere al pagamento di quelle spese soltanto che non traggono origine da cause permanenti e necessarie; perocchè delle altre non occorre verificare la regolarità ogniqualvolta si fanno. Sicchè al pagamento della maggior parte delle spese iscritte nel bilancio non sarà posto il menomo indugio, e non

sarà scemata l'efficacia del riscontro, il quale succede spesso immediatamente al pagamento e sempre innanzi al termine dell'esercizio.

Era poi necessario conferire alcune determinate facoltà alla Corte de' conti per vigilare la riscossione delle pubbliche entrate; intorno alla qual cosa nulla è stabilito nelle leggi degli antichi Stati italiani e in quelle della Francia e del Belgio.

Altre attribuzioni non contenziose sono date pur anche alla Corte de' conti.

Essa è incaricata di far esame del diritto e della quantità delle pensioni di ritiro o di riforma prima che siano da' varii ministri sottoposte all'approvazione del Re.

Essa deve inoltre verificare i conti de' ministri e quello dell'amministrazione generale delle finanze prima che sieno presentati all'approvazione della Camera de' deputati; ed in questa occasione espone le sue osservazioni intorno a' conti e quelle che reputerà opportune intorno alle varie parti della pubblica amministrazione.

Finalmente la Corte non solo esercita autorità e vigilanza sugli agenti dell'amministrazione, ma è il giudice competente de' loro conti. I suoi giudizi, ne' quali il Pubblico Ministero è sovente volte attore e sempre dev'essere sentito, procedono colle forme e colle guarentigie che sono richieste per la retta amministrazione della giustizia.

Io non ho bisogno d'intrattenervi su questa parte del disegno di legge che risguarda le attribuzioni giudiziarie della Corte; perocchè le disposizioni in essa contenute sono l'applicazione di principii a' quali hanno renduto omaggio le leggi di quasi tutte le nazioni presso le quali è una Corte de' conti.

Signori! Le poche cose per me brevemente esposte spero varranno a dimostrare come colla legge, della quale vi presento il disegno, si ebbe a scopo quello di dare al regno una istituzione necessaria a costituire l'unità dell'amministrazione finanziaria.

Di questa legge la necessità è pari all'urgenza; poichè la Corte de' conti dee cominciare ad esercitare le sue attribuzioni al principio del nuovo anno, cioè nel tempo stesso che comincierà l'esercizio di un solo bilancio per tutto il regno.

Quando voi avrete dato favorevole, siccome mi auguro, il vostro suffragio, un altro gran passo si sarà fatto nell'opera, così giustamente attesa, del riordinamento e dell'unificazione dell'amministrazione dello Stato.

(129)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

TITOLO PRIMO.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È istituita la Corte de' conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte de' conti avrà sede nella città capitale del regno: sarà divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un sostituto del procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri;
Tre segretari di sezione.

Art. 3.

La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degl'impiegati nei suoi uffizi.

Il numero degl'impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'amministrazione centrale.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale, saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il segretario generale, i ragioneri, i segretari di sezione, e tutti gli impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

Art. 5.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera de' deputati e del Consiglio di Stato.

Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera de' deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze.

Art. 6.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli uffiziali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7.

Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale e dal sostituto del procuratore generale.

Art. 8.

La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato; e ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni.

Art. 9.

Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

Art. 10.

La Corte delibera separatamente per sezioni.

Delibera a sezioni riunite ne' casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 11.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 12.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

TITOLO SECONDO.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I — *Disposizioni generali.*

Art. 13.

Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

e) Accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Art. 14.

La Corte dei conti esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Essa vigila in conformità delle leggi e dei regolamenti le officine monetarie del regno.

Art. 15.

La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali corre l'obbligo.

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da essa dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO II — *Del riscontro delle spese.*

Art. 18.

Saranno presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti, o a economia, e tutti gli

atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta.

Art. 19.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20.

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta, le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, registrerà e apporrà il visto *con riserva*.

Art. 21.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 22.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conforme alle leggi e ai regolamenti.

Art. 23.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o dei suoi delegati.

Art. 24.

Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto *con riserva*.

Art. 25.

Il procuratore generale non prende parte all' esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda spedita-

mente il pubblico servizio richiedendo, ove occorra, la Corte o i ministri dei necessari provvedimenti.

CAPITOLO III — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.*

Art. 26.

I ministri trasmetteranno, dopo verificati dalle amministrazioni, prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, espone le cause del risultamento di esso.

Art. 28.

La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agl'ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29.

La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30.

La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31.

Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

CAPITOLO IV — *Dell'esame della liquidazione delle pensioni.*

Art. 32.

I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33.

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro.

Art. 34.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie e degli stabilimenti pubblici.

Art. 35.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 36.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del pubblico ministero, nei casi

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Art. 37.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a cagione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, sospenderlo dalle sue funzioni e proporne la destituzione al ministro dal quale dipende.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte ad instanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'uffizio a spese dell'agente.

Art. 38.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei

(129) termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizi della Corte.

Art. 39.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art. 40.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

Art. 41.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per ritrattazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni dalla notificazione della decisione quando

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;

c) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46.

Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddizione dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48.

Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49.

La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

CAPITOLO VI — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 50.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 51.

La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputi necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52.

La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

Art. 53.

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti;

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art. 54.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di consiglio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 55.

Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite

a) Le forme del procedimento nei giudizii della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 56.

Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose,

e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. (129)

Art. 57.

Dal 1° gennaio 1862 la Corte dei conti di Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno.

Art. 58.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei Conti del Regno colle forme stabilite dalla presente legge.

Atto Camera n. 129-A

SESSIONE 1861

N° 129-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BERTI-PICHAT, MASSARANI, FABRIZJ, MACCHI, CASTAGNOLA, LANZA G., BORROMEO, SINCO, BERARDI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 21 *novembre* 1861

Istituzione della Corte dei conti.

Tornata del 13 dicembre 1861

SIGNORI,

Intento il Governo ad ottenere, insieme colla più completa unificazione politica del nuovo Stato, anco il suo più uniforme ordinamento amministrativo, ci ha presentato un progetto di legge per cui venga instituita pel prossimo anno una sola Corte dei conti in tutto il regno d'Italia.

Parve a taluni che, se rilevanti vantaggi debbonsi attendere dalla più concentrata unità di sindacato e controllo creato con questa legge all'amministrazione finanziaria di tutto lo Stato, ne potessero dall'altra parte derivare non lievi ostacoli a quel più diretto e più sollecito disbrigo degli affari, che è tanto desiderabile. Ma ad evitare, od almeno a scemare, per quanto è possibile, siffatti inconvenienti, se col prossimo gennaio le diverse Corti dei conti di Torino, di Firenze, di Napoli e di Palermo cesseranno d'avere quelle incumbenze che con questa legge si conferiscono alla Corte dei conti del regno, in Torino (dove per ora avrà sede la nuova Corte) continuerà senza interruzione la trattazione degli affari già in corso, e nelle altre città non solo si istituiranno Commissioni temporanee per la revisione dei conti arretrati, ma saranno immediatamente creati quegli officii di riscontro che varranno a portare l'occhio del revisore e del controllore più vicino alle

persone od alle cose che debbono essere controllate. Ed è appunto per assicurare l'immediata esecuzione di tali officii che la vostra Commissione non ha creduto superfluo che nella legge stessa, all'articolo 57, fosse aggiunto un alinea, per dire che a Firenze, a Napoli ed Palermo *saranno immediatamente posti in vigore gli officii di riscontro.*

E notate, o signori, che a rendere più sollecito, e a dir così, più locale il pubblico servizio, oltre a codesti officii di riscontro, si apriranno *officii delegati* in ogni città dove si trovi una tesoreria. È bensì vero che a cotesti officii delegati, e di riscontro, non si poterono stabilmente conferire anco le attribuzioni giudiziarie e le incumbenze contenziose, perchè altrimenti si sarebbe sconvolto tutto il disegno della legge, e resa anzi illusoria la sua efficacia. Ma la vostra Commissione riconobbe che non è lieve beneficio quello che da essi può trarsi col riscontro delle spese dello Stato, e colla immediata vigilanza sul debito pubblico e le officine monetarie.

Più gravi parvero, a prima vista, le difficoltà per ciò che riguarda la liquidazione delle pensioni. Credevan molti che, lasciando questo còmpito esclusivamente alla gran Corte centrale, ne avessero a soffrire troppe molestie e troppi ritardi gli interessati, massime delle più remote provincie. E perciò, quando si studiò e si discusse la legge nei nostri officii, parecchi opinarono si potesse estendere la facoltà di liquidare le pensioni anco agli *officii di riscontro*. Ma un più attento esame della legge stessa valse a dissipare ogni dubbio ed a provare come giovi, anzichè nuocere, agli aventi diritto il lasciare che le pensioni vengano liquidate da quella Corte che ha sede presso il potere esecutivo, cui in ogni modo bisogna ricorrere, prima per la trasmissione dei necessarii documenti, e poi per il conseguimento dell'indispensabile decreto reale.

Questa legge accorda alla gran Corte dei conti una larghezza ed una indipendenza d'azione che, mentre fa onore al ministro proponente, a taluno parve persino soverchia. Per il che non mancò chi propose di restringere la facoltà lasciata all'articolo 6 alla Corte istessa di proporre, dopo il primo impianto, le ulteriori nomine e promozioni dei propri impiegati, e di ritardare di qualche anno il privilegio, sancito nell'articolo 5, dell'inamovibilità. Ma la vostra Commissione, pensando come officio speciale della Corte sia quello appunto di esercitare un assiduo e minuto controllo sul potere esecutivo, d'onde possono nascere, e nascono infatti, assai frequenti conflitti, riconobbe essere di gran giovamento al pubblico servizio che la Corte dei conti sia circondata dal prestigio della più grande autorità e dalle prerogative della più sicura indipendenza: per cui non trovò opportuno di ammettere in proposito modificazione di sorta. E ciò tanto più dacchè non viene per questo a cessare od a scemare in nessun caso mai la responsabilità ministeriale richiesta dal vigente Statuto. Solo limitossi la Commissione ad aggiungere la parola *presidente*

del Consiglio di Stato nel secondo alinea dell'articolo 5, onde rimuovere l'equivoco che a comporre la Commissione giuridica per esso instituita debbano intervenire anco i *vice-presidenti* del Consiglio di Stato, mentre in questo Consiglio vice-presidenti non esistono. (129-A)

Più lungo e più grave discorso si fece in seno della Commissione intorno all'articolo 11. Opinavano alcuni dei vostri commissarii che meglio fosse lo stabilire, non il *minimum*, come fa la legge, ma un numero fisso e stabile di votanti, per rendere valide le deliberazioni di ciascuna sezione, e delle sezioni riunite, come appunto si usa nei nostri tribunali. Altri poi stimavano soverchia l'autorità data al presidente di far prevalere, in caso di parità di voti, il proprio consiglio; stimavano esorbitante la facoltà concessa ad una sola persona di avere doppio voto. Ma, ben ponderate le ragioni pro e contro, fra i molti rimedii che a siffatti inconvenienti le si affacciarono, la vostra Commissione non seppe ravvisarne alcuno che non presentasse altri inconvenienti, ed anco più gravi; per cui deliberò di proporvi tal quale l'adozione dell'articolo.

A supplire ai consiglieri assenti od impediti, la legge lascia facoltà al presidente di chiamare in seno alle sezioni, con voto deliberativo, i ragionieri. La quale facoltà, se dall'una parte provvede all'economia dello Stato, porgendo modo di dar corso ai molteplici affari, senza tenere in stipendio appositi consiglieri *supplenti*, potrebbe dall'altra scemare credito ed autorità alle deliberazioni della Corte, ogniqualvolta nelle sezioni il numero dei ragionieri fosse superiore a quello dei consiglieri. Per il che la Commissione unanime decise doversi aggiungere all'articolo 12 un alinea con cui venga stabilito che *il numero dei ragionieri non possa mai essere maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.*

Sta bene che la Corte dei conti giudichi con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e delle provincie, com'è prescritto all'articolo 34. Ma che tale giurisdizione, in così rigida forma ed in sì minuti e molteplici casi, sebbene esercitata in seconda istanza, abbia ad estendersi eziandio ai comuni, ed a tutte indistintamente le opere pie ed i pubblici stabilimenti, si riconobbe proprio eccessivo. Ond'è che la vostra Commissione, se per ciò che riguarda ai comuni dovette limitarsi a far voti perchè sul serio vi si provveda quando avrassi tra breve a rifare la legge comunale, volle fosse stabilito fin d'ora che la giurisdizione della Corte dei conti fosse applicata soltanto a quelli tra i pubblici stabilimenti e tra le opere pie, *la cui vigilanza sia già dalla legge sopra questa materia devoluta allo Stato.*

Coll'articolo 37 vien conferita alla Corte la facoltà in certi

casi di sospendere, in certi altri di proporre al ministro la destituzione degli agenti della amministrazione. E i vostri commissarii, temendo che la facoltà di sospendere addirittura un funzionario potesse turbare talvolta il buon andamento della cosa pubblica, vi propone di modificare quest'articolo per modo che anco la sospensione, come la destituzione, sia soltanto proposta dalla Corte, e decretata poi dal ministro.

Essendo ancora diversi i modi con cui si fanno le legali notificazioni nelle varie provincie del nuovo Stato, si trovò necessario aggiungere al primo alinea dell'articolo 58 un periodo che stabilisca tali notificazioni doversi fare in *conformità delle leggi vigenti*.

La vostra Commissione trovò infine che, se il diritto dell'agente di ricorrere alla Corte per ritrattazione deve essere perento subito dopo il termine di tre anni dalla ratificazione della sentenza, quando si scopra esservi stato errore di fatto o di calcolo, così limitato termine potrebbe riescire oltremodo ingiusto, ove si tratti di revocar la sentenza per essersi rinvenuti nuovi documenti. Troppo facile e troppo comune è il caso che i documenti provanti la giustizia e la verità rimangano nascosti agli aventi diritto, senza loro colpa, e solo per ragione di forza maggiore. Ed è per ciò che l'articolo 55 venne modificato in modo che, in quest'ultimo caso, il termine incominci a decorrere dal giorno in cui si rinvengono i nuovi documenti, salvi sempre gli effetti della prescrizione trentennaria.

Esposte così in breve alcune fra le precipue ragioni che suggerirono le poche modificazioni od aggiunte introdotte in questa importante legge, alla vostra Commissione non resta che raccomandarvene la più sollecita sanzione, dovendo essa aver vigore col principio dell'anno imminente.

MAURO MACCHI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO PRIMO.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È istituita la Corte de' conti del regno d'Italia.

Identico al qui contro sino all'articolo 5.

Art. 2.

La Corte de' conti avrà sede nella città capitale del regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un sostituto del procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri;
Tre segretari di sezione.

Art. 3.

La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degl'impiegati nei suoi uffizi.

Il numero degl'impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'amministrazione centrale.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale, saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione, e tutti gli impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

Art. 5.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati

Art. 5.

Il presidente della Corte, ecc., *come contro.*

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati

6

dal servizio, se non per decreto reale preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera de' deputati e del Consiglio di Stato.

Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera de' deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze.

Art. 6.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli uffiziali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7.

Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale e dal sostituto del procuratore generale.

Art. 8.

La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato; e ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni.

Art. 9.

Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

Art. 10.

La Corte delibera separatamente per sezioni.

Delibera a sezioni riunite ne' casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 11.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 12.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

7

dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato. *Come contro sino all'articolo 12.*

Art. 12.

I ragionieri, ecc., *come contro.*

Possono essere, ecc., *come contro.*

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. *Come contro sino all'articolo 26.*

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I — *Disposizioni generali.*

Art. 13.

Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

e) Accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Art. 14.

La Corte dei conti esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Essa vigila, in conformità delle leggi e dei regolamenti, le officine monetarie del regno.

Art. 15.

La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali ne corre l'obbligo.

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da essa dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO II — *Del riscontro delle spese.*

Art. 18.

Saranno presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti, o a economia, e tutti gli

8

atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta.

Art. 19.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20.

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà e apporrà il visto *con riserva*.

Art. 21.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 22.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conforme alle leggi e ai regolamenti.

Art. 23.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o dei suoi delegati.

Art. 24.

Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto con *riserva*.

Art. 25.

Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda spedita-

mente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte o i ministri dei necessari provvedimenti.

CAPITOLO III — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.*

Art. 26.

I ministri trasmetteranno, dopo verificati dalle amministrazioni, prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, espone le cause del risultamento di esso.

Art. 28.

La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agl'ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29.

La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30.

La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31.

Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

CAPITOLO IV — *Dell'esame della liquidazione delle pensioni.*

Art. 32.

I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33.

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro.

9

Art. 26.

I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti, ecc., *il resto dell'articolo come contro.*

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Come contro sino all'articolo 34.

CAPITOLO V. — *Del giudizio dei conti.*

Art. 34.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie e degli stabilimenti pubblici.

Art. 35.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 36.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Art. 37.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a cagione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, sospenderlo dalle sue funzioni e proporne la destituzione al ministro dal quale dipende.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad instanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'uffizio a spese dell'agente.

Art. 34.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia devoluta allo Stato.

Art. 35.

Identico al qui contro.

Art. 36.

Identico al qui contro; l'ultimo alinea soppresso.

Art. 37.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a cagione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2,000. Potrà per anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende, la sospensione, ed anche la destituzione.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Nel caso che, ecc., *come contro.*

Art. 38.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizi della Corte.

Art. 39.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art. 40.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

Art. 41.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per ritrattazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

11

Art. 38.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del, ecc., *come contro sino all'articolo 43.*

12

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni dalla notificazione della decisione quando

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;

c) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46.

Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddizione dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48.

Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49.

La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

Art. 45.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni quando

a) Vi sia stato errore di fatto, o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la sentenza.

Nei primi due casi, il termine decorre dalla notificazione della decisione: nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentenaria.

Art. 46.

Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddittorio dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel solo caso in cui, ecc., *il resto come contro sino all'articolo 53.*

CAPITOLO VI — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 50.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 51.

La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti, tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputi necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52.

La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

Art. 53.

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti;

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art. 54.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di consiglio.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 55.

Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

Art. 53.

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti, o decreti.

Come contro sino all'articolo 57.

14

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 56.

Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge.

Art. 57.

Dal 1° gennaio 1862 la Corte dei conti di Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno.

Art. 58.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno colle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 57.

Dal 1° gennaio 1862 la Corte dei conti di Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno; e contemporaneamente saranno posti in vigore gli *uffici di riscontro*.

Art. 58.

Identico al qui contro.

Camera dei deputati
Resoconto stenografico della seduta del 16 dicembre 1861

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Domande di urgenza di petizioni. = Comunicazione del ministro pei lavori pubblici circa il biglietto di libero percorso sulle strade ferrate pei signori deputati. = Congedo ed omaggi. = Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze sulle privative sui sali e tabacchi. = Relazione sul disegno di legge per l'occupazione di case religiose. = Discussione del disegno di legge per l'istituzione di una Corte dei conti — Approvazione di 52 articoli — L'articolo 53 è approvato dopo qualche osservazione del deputato Panattoni — Emendamento del deputato Castellano all'articolo 45, oppugnato dai deputati Macchi, relatore, Minervini e Nisco — È rigettato — Emendamento del deputato Panattoni all'articolo 55, oppugnato dai deputati Scialoia, Castagnola, Tonello, Nisco, e De Cesare, ed appoggiato dai deputati Minervini, e Mazza — Proposta del deputato Broglio — Si emenda l'articolo 56 — Proposta del deputato Leopardi per intitolazione di articoli, non approvata — Si approvano gli altri articoli — Aggiunta proposta dai guardasigilli all'articolo 8 — Osservazioni del deputato Abatemarco e proposta del relatore Macchi — Opposizioni dei deputati Depretis, Michelini, e Lanza Giovanni — Proposte dei deputati Capriolo, e De Cesare — Si approva la questione pregiudiziale su quelle proposte. = Comunicazione del decreto di nomina del commendatore Duchoqué a regio commissario per sostenere le proposte di legge sulle tasse di bollo e di registro, sulle società industriali, ecc. = Votazione ed approvazione dell'intiero schema di legge.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

MISCHI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

7670. Fonzioni Stefano, da Massa Carrara, domanda l'esenzione dalla leva militare di quest'anno a favore di suo figlio secondogenito, per aver tuttora il primo in Bassano al servizio dell'ex-duca di Modena.

7671. La Giunta municipale di Rapallo, circondario di Chiavari, rappresenta i vantaggi che deriverebbero nell'eseguimento della strada ferrata ligure, ove si eseguisca il tracciato proposto dalla società concessionaria da Recco a Rapallo.

7672. Diciotto cittadini, rappresentanti le popolazioni di Vaccarile e di Porcozzone nelle Marche, protestano contro l'aggregazione di quegli antichi comuni ai capoluoghi di Montalboddo e di Ripe.

7673. Ottantasei cittadini di Solferino domandano di essere indennizzati dei danni sofferti dalla guerra del 1859 in una misura maggiormente equiparata alla loro gravità.

7674. Il Consiglio comunale di Bitonto, provincia di Bari, chiede che nella prossima attuazione della nuova organizzazione giudiziaria si abbia riguardo ai bisogni di quella popolazione.

7675. La Giunta municipale di Turi, provincia di Bari, rappresenta la necessità di destinare ad uso di pubbliche scuole il locale attualmente usufruito da pochi frati mendicanti riformati.

7676. Russo Rosa, di Santa Maria di Capua, figlia del fu Gennaro, condannato per reati politici a lunga prigionia, chiede un mensile sussidio.

7677. Isola Giovanni, di Carrara, professore di architettura e direttore dell'accademia di belle arti in Massa, espone le ragioni per le quali non crede debba suo figlio far parte degli iscritti della leva militare di quest'anno.

7678. Escalona Raffaele, da Napoli, fa istanza per essere ricollocato nell'amministrazione generale dei dazi indiretti, dalla quale venne distolto e destinato presso il municipio di quella città.

ATTI DIVERSI.

LACAITA. Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione 7674, presentata dal Consiglio comunale di Bitonto.

(È ammessa l'urgenza.)

MELEGARI LUIGI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7673.

In essa parecchi abitanti di Solferino domandano efficaci e solleciti provvedimenti per essere indennizzati dei danni sofferti nella guerra del 1859.

(È ammessa l'urgenza.)

MINERVINI. Prego la Camera a dichiarare l'urgenza sulla petizione 7675.

Trattasi che il comune di Turi in provincia di Terra di Bari, dimostrando la necessità della pubblica istruzione in quel municipio, la mancanza di locali e dei mezzi municipali a sopperirvi, chiede che sia a tale pubblica utilità addetto il locale ora occupato da pochi frati mendicanti riformati, i quali possono essere distribuiti in altri monasteri di mendicanti. Epperò l'urgenza pare si raccomandasse di per sè, e confido che la Camera voglia degnarsi di pronunziarla.

(È ammessa l'urgenza.)

MASSARI. Prego la Camera d'aver la compiacenza di accordare lo stesso favore alla petizione segnata al n° 7106, colla quale Giuseppe Giulia, capitano di fanteria in riposo, chiede provvedimenti speciali a suo benefizio.

(È ammessa l'urgenza.)

LACAITA. Prego la Camera di voler accordare lo stesso favore di dichiarazione d'urgenza alla petizione 7652, presentata da Valenti Tito, ricevitore delle contribuzioni, il quale domanda che gli esattori e percettori siano esenti dalla tassa del decimo di guerra e da ogni altra ritenzione.

(È ammessa l'urgenza.)

POLTI. Prego la Camera ad accordare lo stesso favore alla petizione 7634, colla quale i coniugi Luigi e Maria Rusconi, di Vendrogno, provincia di Como, chiedono che, in conformità della legge, sia dato il congedo al loro figlio Luigi dal servizio militare, essendo tornati a tale scopo infruttuosi già due ricorsi presentati al Ministero della guerra.

(È decretata d'urgenza.)

NISCO. Domando l'urgenza per la petizione 7624 del comune di San Nazzaro e Calvi, per la quale quel comune si fa a dimandare che sia costruita la strada già decretata e tracciata, ed ora rimasta sospesa per essere il comune di San Nazzaro passato dalla provincia di Avellino a quella di Benevento. E qui si rileva la grande importanza che venga pubblicato ed applicato nelle provincie napoletane l'articolo 241 della legge del 1859, intorno all'ordinamento comunale e provinciale; e su di ciò ripeto le mie istanze all'onorevole ministro dell'interno.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. La Presidenza ha ricevuto la seguente lettera:

« Torino, 15 dicembre 1861.

« Il Municipio e l'Accademia filarmonica di questa città, desiderosi di offrire ai membri delle due Camere un luogo di sociale ritrovo, hanno incaricato i sottoscritti di pregare la S. V. illustrissima di voler partecipare ai signori deputati che è posto a loro disposizione un biglietto d'invito, coll'esibizione del quale avranno in tutti i giorni, dalle ore 9 del mattino, libero l'ingresso nelle sale dell'accademia suddetta durante l'attuale Sessione parlamentare, nonchè nel primo periodo di quella del 1862.

« *Firmati*: per l'Accademia filarmonica, il presidente BLACHIER, e per il Municipio, il sindaco DI COSSILLA. »

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del ministro dei lavori pubblici in data 14 dicembre:

« Per dichiaratone smarrimento, e per altri accidenti, potendo capitare che alcuni biglietti di circolazione gratuita sulle strade ferrate dello Stato, e di libero percorso su quelle sociali del regno e sui piroscafi postali, di cui erano provvisti i signori deputati, siano caduti in mano di persone capaci di abusarne, e di introdursi, essi mediante, nei convogli, con pericolo eziandio dei viaggiatori, questo Ministero ha adottato lo spediente di dichiararne senza più la invalidità, ai medesimi sostituendo libretti aventi scontrini di diverso colore, i quali valgano per le une e per le altre ferrovie, sciolti i provvisti dalla necessità, altrimenti inevitabile, di aver sempre con sè libretti di due specie.

« Trovandosi ora in grado di far luogo a regolare sostituzione di quei libretti, e disporre affinchè i nuovi siano esclusivamente tenuti validi dalle singole ferrovie, a datare dal 25 di questo mese, il sottoscritto, mentre si fa a pregare l'illustrissimo signor presidente della Camera dei deputati a favorirgli la distinta esatta dei signori membri di cotesta Camera, per norma di questo Ministero nella sottoscrizione e numerazione dei libretti medesimi, gli si professa sin d'ora molto riconoscente, se vorrà far loro palese l'adottata misura, unicamente intesa a prevenire non improbabili inconvenienti nei convogli e nei piroscafi, ed a salvarne la disciplina, alla quale cosa potrà contribuire senza dubbio moltissimo la accurata diligenza con cui i titolari vorranno custodire i loro libretti. »

Fu trasmesso al signor ministro l'elenco nominativo dei deputati.

Il deputato Amilcare Anguissola, dovendo recarsi in Napoli, domanda un congedo di tre settimane.

(È accordato.)

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Sacchi Giuseppe da Milano — Memoria intorno al nuovo ordinamento della statistica nel regno d'Italia (una copia).

Dal prefetto di Novara — Atti del Consiglio provinciale, Sessione ordinaria del 1861 (5 esemplari).

Dal deputato Zanolini — *Considerazioni sulla legislazione delle miniere* (450 esemplari).

Dal signor Gualterio Gabbionetta — Opera di Roberto Mohl *Sulla scienza dell'amministrazione secondo i principii dello stato legale*, tradotta dall'offerente e dedicata ai Consigli comunali e provinciali (18 esemplari).

Dal signor Orlando Filippo, sostituito procuratore generale presso la gran Corte civile di Palermo — *Sui mali dell'enfiteusi e sui rimedi che vi si dovrebbero apportare* (300 copie).

Dal signor Piantanida Giovanni da Milano — *Delle vere sorgenti della scienza* (un esemplare).

Dal signor Cappello Ottavio, dottore di medicina e chirurgia in Napoli — *Progetto di organamento del servizio sanitario della marina militare*.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLE PRIVATIVE DEI SALI E TABACCHI.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulle privative dei sali e tabacchi.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Il deputato Capriolo ha facoltà di parlare per la presentazione di una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'OCCUPAZIONE DI CASE APPARTENENTI A CORPORAZIONI RELIGIOSE.

CAPRIOLO, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione della Giunta sul progetto di legge per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Essendo già dalla Camera decretato d'urgenza questo progetto di legge, sarà posto all'ordine del giorno per domani.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo schema di legge che s'intitola: *Istituzione della Corte dei conti*.

(*S'incomincia la lettura del progetto.*)

VALERIO. Chiedo di parlare.

Proporrei che si prescindesse da questa lettura e si leggessero soltanto gli articoli di mano in mano che si mettessero in discussione.

PRESIDENTE. Pur troppo la Camera non è in numero, e se si dovesse deliberare, occorrerebbe sospendere la votazione. Finchè si procede alla lettura è sperabile che la Camera raggiunga il numero sufficiente.

(*Si ripiglia e si termina la lettura del progetto.*)

Si apre la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« TITOLO PRIMO. DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI. — Art. 1. È istituita la Corte de' conti del regno d'Italia.

« Art. 2. La Corte de' conti avrà sede nella città capitale del regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

« Un presidente;

« Tre presidenti di sezione;

« Dodici consiglieri;

« Un procuratore generale;

« Un sostituto del procuratore generale;

« Un segretario generale;

« Venti ragionieri;

« Tre segretari di sezione.

« Art. 3. La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degl'impiegati nei suoi uffizi.

« Il numero degl'impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

« Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'amministrazione centrale.

« Art. 4. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale, saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione, e tutti gli impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

« Art. 5. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato.

« Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera de' deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

« L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze. »

Interrogo il ministro delle finanze se accetta gli emendamenti che sono stati fatti dalla Commissione, incominciando da quest'articolo.

BASTOGI, *ministro per le finanze.* Accetto tutti gli emendamenti fatti dalla Commissione.

(L'articolo 5 è approvato.)

PRESIDENTE. « Art. 6. Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli uffiziali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale e dal sostituto del procuratore generale. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato; e ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

MACCHI, *relatore.* Domando la parola.

La Commissione ha creduto opportuno, senza alterarne il senso, di modificare un po' la dizione di quest'articolo affinchè esso riesca più chiaro. Esso sarebbe così modificato:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa a quelli del Consiglio di Stato. La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo esso nelle pubbliche funzioni. »

Voci. Va bene.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

BASTOGI, *ministro per le finanze.* Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 così emendato.

(La Camera approva; e sono approvati del pari senza discussione i cinque articoli seguenti):

« Art. 9. Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

« Art. 10. La Corte delibera separatamente per sezioni.

« Delibera a sezioni riunite ne' casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

« Art. 11. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

« Nel caso di parità prevale quello del presidente.

« Art. 12. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

« Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

« Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

« TITOLO II. DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI. — CAPITOLO I. *Disposizioni generali.* — Art. 13. Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

« *a*) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

« *b*) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

« *c*) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

« *d*) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

« *e*) Accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello

generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

« Art. 14. La Corte dei conti esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

« Essa vigila, in conformità delle leggi e dei regolamenti, le officine monetarie del regno. »

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MACCHI, *relatore.* La Commissione venne a sapere che per la vigilanza delle officine monetarie il ministro per l'agricoltura e commercio attende a preparare una legge apposita, per la quale sarebbe a lui deferita questa vigilanza. Essa vi propone dunque la soppressione del secondo capoverso di quest'articolo 14.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

RASTOGI, *ministro per le finanze.* Sì, accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo colla soppressione di quest'alinea.

(La Camera approva; e sono parimenti approvati senza discussione i diecisette articoli seguenti):

« Art. 15. La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali ne corre l'obbligo.

« Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

« Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

« Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da essa dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17. La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

« Capitolo II. *Del riscontro delle spese.* — Art. 18. Saranno presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti, o a economia, e tutti gli atti di nomina, promozione o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta.

« Art. 19. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano e qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

« Art. 20. Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

« Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà e apporrà il visto con *riserva.*

« Art. 21. La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

« Art. 22. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

« Art. 23. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

« Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o dei suoi delegati.

« Art. 24. Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato, esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto con *riserva.*

« Art. 25. Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte o i ministri dei necessari provvedimenti.

« Capitolo III. *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.* — Art. 26. I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

« Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

« Art. 27. Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento di esso.

« Art. 28. La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agl'ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

« Art. 29. La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

« Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

« Art. 30. La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

« Art. 31. Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

« Capitolo IV. *Dell'esame delle liquidazione delle pensioni.* — Art. 32. I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

« Art. 33. La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

« Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro. »

PANATTONI. Chiedo di parlare.

Le pensioni equivalgono a ricompense di diritto, guadagnate dagl'impiegati coi lunghi loro servizi. Pertanto, onde assicurare la giustizia della liquidazione delle pensioni, alcune leggi, fra le quali la legge toscana, stabilivano che venisse agl'impiegati notificato il giorno della liquidazione della

pensione, e così venivano ammessi a proporre le loro ragioni.

Se altrettanto non si facesse nel nostro regno, potrebbero moltiplicarsi i reclami e le cause di appello dalle risoluzioni ministeriali intorno alle pensioni. Ho visto finora che al Parlamento s'inoltrano a tal riguardo molte petizioni, le quali poi sono rinviate all'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Per evitare tali inconvenienti, e per dare maggiori guarenzie a cotesta liquidazione, domanderei (se il signor ministro e la Commissione non lo contestano) che venisse dato avviso agl'interessati dell'esame che sta per farsi davanti alla Corte dei conti delle questioni sulla loro pensione. Potrebbero così gl'interessati recare i loro schiarimenti, e potrebbero prevenirsi gli equivoci e le ingiustizie; oltre di che vi sarebbe un molto minor numero d'appelli e molto maggiore soddisfazione ed economia di tempo e di borsa per gl'interessati.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni favorisca mandarmi la sua proposta per iscritto.

La Commissione accetta?

MACCHI, *relatore*. Sentiremo meglio che cosa propone; mi pare questione di regolamento.

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Se non ho frainteso, mi sembra che la proposizione che farebbe l'onorevole Panattoni sia una questione che debb'essere risolta dal regolamento; è cosa di procedura, ma non appartiene punto alla legge organica della Corte dei conti.

PANATTONI. Quando il signor ministro crede di poter provvedere alla notificazione degl'interessati con un regolamento, non ho interesse ad insistere.

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Sì, precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 33.

(È approvato.)

« CAPITOLO V. *Del giudizio dei conti*. — Art. 34. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia devoluta allo Stato. »

Avverto che la Commissione ha sostituito la parola *commessa* alla parola *devoluta*.

BASTOGI, *ministro delle finanze*. Desidererei che si dicesse: *commessa alle cure del Governo*.

MACCHI, *relatore*. Vuol dire lo stesso.

La Commissione ha creduto che dicendo lo *Stato* fosse come dire il *Governo*.

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Lo Stato ha un Governo. Accetto la correzione, ma vorrei si dicesse: *commessa alle cure del Governo*.

MACCHI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che l'articolo sia così emendato:

« ..... opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia commessa al Governo ».

MACCHI, *relatore*. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 34 così modificato.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti):

« Art. 35. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

« Art. 36. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi

« a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

« Art. 37. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a cagione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e d'indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di L. 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende, la sospensione, ed anche la destituzione.

« I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

« Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad instanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'uffizio a spese dell'agente. »

« Art. 38. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizi della Corte.

« Art. 39. Se nell'esame del conto la Corte osservi che sieno ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

« Art. 40. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

« Art. 41. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronunzia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

« Art. 42. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia or-

dinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

« Art. 43. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto cui rimedi straordinari

« a) Del ricorso per annullamento;

« b) Del ricorso per ritrattazione.

« Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

« Art. 44. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrettrattabile la cosa giudicata.

Art. 45. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni quando

« a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

« b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

« c) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la sentenza.

« Nei primi due casi, il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria. »

MACCHI, *relatore*. Domando la parola.

Per un errore di stampa si è omesso l'ultimo alinea dell'articolo tal quale è nel progetto proposto dal Ministero; per cui la Commissione propone che vi sia aggiunto in questi termini:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

CASTELLANO. Nella lettera c) dell'articolo 45 la legge apre l'adito al ricorso per ritrattazione nel caso che *si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la sentenza*.

Io credo che sia insufficiente questa indicazione, e non corrispondente alle norme generali del diritto. Il ricorso per ritrattazione si apre, è vero, nel caso che nuovi documenti si sieno rinvenuti; ma qualora però concorra pure una doppia circostanza, cioè che i nuovi documenti siano *decisivi* e *sottratti* dall'avversario, e la ragione ne è molto semplice ed evidente.

Non si può dare a qualsiasi parte litigante il dritto di rinnovellare il giudizio senza che un motivo sufficiente consigli a farlo, ad onta della pronunziazione già passata in giudicato.

Nel caso in esame è dunque necessario che i nuovi documenti non siansi potuti prima produrre per fatto non imputabile a colui il quale avrebbe dovuto produrli; se per contrario la non produzione gli è imputabile, essa equivale a tacita rinunzia dei medesimi, e non dà luogo a tardivo pentimento.

Per conseguenza io credo che la Camera dovrebbe tener conto di questa osservazione, ed emendare la lettera c) dell'articolo 45, nel senso che si apra il giudizio di ritrattazione, nel caso che i documenti nuovi, rinvenuti dopo pronunciata la sentenza, siano decisivi, e non abbiano potuto presentarsi prima indipendentemente dalla volontà di colui che li allega in conforto dello straordinario rimedio al quale ricorre per convellere l'autorità della cosa giudicata.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

MACCHI, *relatore*. Questo è precisamente il senso della legge. Il signor Castellano potrà trovare nella relazione che appunto si tratta di documenti trovati per essere stati smarriti, o rimasti giacenti, o nascosti per ragione di forza maggiore. Per cui, solo col leggere la relazione, si comprende che i documenti nascosti per dolo, o comunque siasi per mala fede (cui accenna il deputato Castellano), non sono quelli contemplati dalla legge e non possono quindi valere a far ritrattare il giudizio.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. La ritrattazione pei giudizi sopra contabilità è ben diversa dalla ritrattazione nei giudizi d'altra materia, ond'è che la ritrattazione comune va soggetta alla condizione che i documenti novelli siano stati perduti per forza maggiore o per colpa dell'altra parte; ma in quanto si tratta di esame di carte, siccome ogni conto mal fatto può rifarsi, e l'errore non è mai elemento morale perchè uno perda e l'altro guadagnasse, nelle leggi d'amministrazione contabile non ci è la ritrattazione secondo le norme del diritto comune; conseguentemente non è da volere adottare le condizioni richieste in quel diritto per le materie contabili.

Quindi io credo che è bene stia la redazione del progetto della Commissione e del Ministero, e pregherei la Camera a non allontanarsene. Sotto questo rapporto non posso dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Castellano, perchè, se egli vede la differenza che passa fra il giudicio dei conti e quello sulle altre materie che non riguardano cifre, mi consentirà, spero, di rimanere nella mia, e di non poter seguire la sua opinione nella materia. Un grande principio di morale d'altronde non consente a chicchessia di giovarsi dell'errore di calcolo.

CASTELLANO. Non mi arrendo alle osservazioni presentate dall'onorevole Minervini, perchè, trattandosi d'amministrazione del pubblico danaro, credo si debba procedere, se non con maggior rigore, almeno con rigore eguale a quello solito ad usarsi nelle questioni che si agitano semplicemente nell'interesse privato. Infatti, nessuno disconverrà che nell'esercizio de' suoi diritti lo Stato non debba tenersi da meno di ogni privato cittadino, e se bisogna porre un termine alle liti, tanto più bisogna far sì che l'azione della Corte dei conti proceda sceverata affatto da impacci, perchè non ne soffra la pubblica amministrazione. Non si dovrebbe adunque aprire indeterminatamente l'adito a questo rimedio straordinario delle ritrattazioni, che sarà sempre meglio circoscrivere nei casi riconosciuti dal rito ordinario.

Persisto quindi nel mio emendamento.

MINERVINI. Questa ragione appunto è dalla legge perfettamente ritenuta, perchè vi dice che il termine decorre dal giorno in che si sono trovati i documenti e si sia pronunziato sul conto; sicchè la ragione più severa che l'onorevole Castellano vorrebbe nella materia dei conti non parmi seriamente da ritenere; in fatto di giustizia di conti è la matematica che dovrebbe decidere, e questa sta tutta per le

avviso che ho avuto l'onore di esporre. Ma, se la legge prevede il termine entro il quale la ritrattazione nella soggetta materia debb'essere proposta, non è vero che siasi lasciato un indeterminato. E poi la ritrattazione è conceduta del pari all'agente del Pubblico Ministero ed al contabile; sicchè hanno uguali diritti. Nè il signor Castellano col suo principio vorrebbe che al Pubblico Ministero fosse vietato far ritrattare il giudicato erroneo solo sotto le condizioni della ritrattazione per diritto comune. Non è quindi consistente quell'assurdo, come l'onorevole Castellano avrebbe asserito; io non avrei mai sognato di dire che la ritrattazione avesse ad essere ammessa sempre (comunque moralmente la si dovrebbe per altro). Io attaccava le condizioni per la ritrattazione in materia di conti, e non che la si dovesse indeterminatamente ammettere.

Dunque non è vero che il mio argomento menasse alle conseguenze cui l'onorevole Castellano voleva spingerlo, esaminandolo. È per ciò ch'io insisto a pregare la Camera ed il Ministero a stare alla proposta, senza ammettere l'emendamento Castellano.

NISCO. Io precisamente volevo osservare, di contro a quello che ha detto l'onorevole Castellano, ciò che è stato già osservato dall'onorevole Minervini.

La legge, col determinare il tempo in cui si decade dal diritto di domandare la ritrattazione, viene a stabilire il termine in cui non c'è più luogo a lite.

Io non ammetto la distinzione fatta dall'onorevole Castellano intorno a' diritti che riguardano gli individui e quelli che possono riguardare lo Stato. Lo Stato e gli individui, dai quali questa sintesi famosa si compone, hanno gli stessi diritti, per forma che non si deve procedere con maggior rigore quando si tratta di assicurare i diritti che ad esso si appartengono. Laonde, essendo stato stabilito che trascorso il termine di 30 anni non vi è più diritto a giudizio per ritrattazione, si è implicitamente stabilito il tempo che chiude l'adito ad ogni lite.

Ma se prima di questo tempo fosse stato rinvenuto il documento da cui si rileva che il conto fatto non è giusto, per essere stata nel conto omessa una partita, è debito dello Stato, come di ogni individuo, di non arricchirsi con l'altrui, e quindi si debbe dar luogo a giudizio di ritrattazione per nuovi documenti rinvenuti. Bisogna moralizzare la società con l'esempio ed uscire dal sistema dei privilegi e prerogative per parte dello Stato.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Castellano è proposto in questi termini:

« Se dopo pronunciata la sentenza si siano rinvenuti nuovi documenti decisivi o la cui non presentazione anteriore non sia imputabile a chi li presenta. »

Il signor ministro accetta?

BASTOGI, *ministro per le finanze*. Io divido l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè letto, del signor Castellano.

(Non è approvato.)

Resta dunque l'articolo 45 coll'alinea proposto dal Ministero, cioè all'articolo della Commissione si aggiunge anche l'ultimo alinea del progetto ministeriale, così concepito:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

« Art. 48. Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

« Art. 49. La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

« Capitolo VI. *Dell'esame dei conti dei ministri*. — Articolo 50. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine d'ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

« Art. 51. La Corte verifica i conti.

« Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti, tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputi necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

« Art. 52. La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

« Art. 53. Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre

« *a*) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti o decreti.

« *b*) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

« *c*) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro. »

VARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VARESE. Questa parola *riserva* riguarda il secondo alinea degli articoli 20 e 24, ed ha tratto ai casi in cui la Corte dei conti non è soddisfatta delle spiegazioni avute dai signori ministri.

Io desidererei sapere dal signor ministro per le finanze qual portata abbia questa parola *riserva*, cioè se sia lettera morta, una semplice formalità, oppure se vi sieno casi in cui possa essere invocata.

MACCHI, *relatore*. La legge ha previsto il caso. Per lasciare alla Corte dei conti la più completa indipendenza volle che ogni mandato di pagamento abbia il suo visto. Però, affine di lasciare che il ministro, il quale ha la responsabilità, possa dar passo ai pubblici affari anche quando la Corte dei conti non è dello stesso parere, la legge ha disposto che, udito il Consiglio dei ministri, si possa fare eseguire il mandato anche senza il consenso della Corte. Nel qual caso la Corte deve apporre il visto *sotto riserva*. Ma nella legge si stabilisce altresì che al fine d'ogni anno la Corte faccia un rapporto, nel quale esponga le ragioni della sua *riserva*. Questo rapporto deve essere presentato al Parlamento, ed allora il Parlamento decide se ha ragione la Corte d'aver apposta la riserva, od

il ministro a non tenerne conto, facendo assegnamento sulla propria responsabilità. E quando il Parlamento creda che la ragione stia dalla parte della Corte dei conti, può chiedere al Ministero severo conto del suo operato.

PRESIDENTE. Il deputato Varese non propone emendamento?

VARESE. Siccome il Parlamento sarà chiamato a dare l'ultima ragione, io non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 53 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 54. La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di consiglio. »

(La Camera approva.)

« TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. — Art. 55. Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

« *a*) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« *b*) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione. »

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Il signor ministro ritiene egli che la disposizione sulla notificazione agli interessati per le pensioni sia compresa nell'alinea *a*), cioè nelle forme dei giudizi o avvisi della Corte dei conti?

MACCHI, *relatore*. Io credo che l'osservazione del signor Panattoni tornerà più acconcia all'articolo 57, dove si parla delle competenze a lasciarsi agli uffici di riscontro; seppure non ho male intesa la sua proposta. Nel qual caso lo pregherei a spiegarsi più chiaramente.

PANATTONI. Le liquidazioni delle pensioni non si mandano agli uffici detti *di riscontro*, in virtù di questa legge, ma si mandano invece alla Corte dei conti; perocchè la legge dice che si richiede il parere della Corte dei conti nelle questioni che potessero insorgere sul progetto di liquidazione del Ministero.

Era per questo che, pochi momenti sono, ho domandato che il progetto sia notificato anche all'interessato, affinchè si prevengano quelle ingiustizie che diversamente potrebbero succedere; ed il signor ministro non si è opposto, ma ha favorito rispondermi che, a parer suo, questo riferivasi alla procedura. Ora siamo all'articolo, nel quale si determina che la procedura della Corte dei conti sarà retta da un regolamento relativo ai giudizi da farsi davanti alla medesima. Domando pertanto, in via di schiarimento, se le forme di quei giudizi si avranno a praticare anche per la liquidazione delle pensioni.

MACCHI, *relatore*. Il signor Panattoni consentirebbe ad un emendamento, con cui si dicesse: *data notificazione alla parte avente diritto?*

SCIALOIA. Se le forme nel procedimento dei giudizi, che sono certo di un'importanza molto maggiore, sono lasciate ad un regio decreto sulla proposizione della Corte dei conti, non so perchè in quelle che riguardano un semplice avviso non debba procedersi in egual modo.

CASTAGNOLA. L'onorevole deputato Panattoni domanda se l'obbligo dell'avviso da darsi a coloro pei quali si deve liquidare la pensione, e che il signor ministro ha promesso d'inserire nel relativo regolamento, trovi la sua sede sotto la lettera *a*) di quest'articolo della legge che attualmente si discute, dove sta scritto: « con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite le forme dei procedimenti nei giudizi della Corte. »

Dice l'onorevole deputato Panattoni, se non erro: dappoichè voi dovete con regio decreto stabilire le forme del procedimento de' giudizi, egli è in questo provvedimento che dovete inserire questa disposizione, per cui sarà data notificazione alle parti interessate.

Io farò un'osservazione a questo riguardo.

Non crederei che sia questa la sede acconcia per inserire detta disposizione, giacchè qui si tratta della forma del procedimento nei giudizi della Corte de' conti, la quale, rispetto alle pensioni, non dà un giudizio, ma emette un avviso.

In questa legge noi abbiamo il capo V, il quale riflette il giudizio dei conti, e noi vediamo che non è sotto la rubrica del giudizio dei conti che si comprende la liquidazione delle pensioni; essa è compresa in un capo a parte, cioè il capitolo 4°, dove sta scritto: *Dell'esame e della liquidazione delle pensioni.*

Perciò io credo che quest'avviso che si ha da dare alle parti interessate che sono state ammesse a far valere i diritti alla pensione non sia il caso di comprenderlo nel procedimento della forma dei giudizi, perchè la forma dei giudizi è una cosa separata e tutta diversa.

Ciò non ostante porto avviso che il signor ministro possa inserire nel regolamento questa disposizione, perchè il Governo, senza che gli si dia una delegazione per legge, ha sempre il diritto di far regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Forse il signor ministro ha creduto conveniente, anzi necessario, d'inserire esplicitamente in quest'articolo che con decreto regio saranno stabilite le forme di procedimento dei giudizi della Corte, perchè generalmente la procedura dei giudizi è stabilita per mezzo di legge. Infatti, vediamo che i Codici di procedura penale e civile sono sempre fra le leggi più importanti che vengono votate dal Parlamento. Ad antivenire ogni dubbio il signor ministro chiede adunque la delegazione del Parlamento; e sta bene che gli si conceda questa facoltà; nè so come potremo fare altrimenti, se vogliamo che la Corte dei conti cominci a funzionare col primo di gennaio. Lo ripeto ancora: questa facoltà che si conferisce al ministro di fare un regolamento pel procedimento dei giudizi della Corte dei conti non ha menomamente che fare coll'altra facoltà che non abbiamo bisogno di delegargli, poichè risiede naturalmente nel Governo la facoltà di far regolamenti per l'esecuzione delle leggi; ed è precisamente in tal regolamento che si potrà mantenere la promessa, fatta dal signor ministro delle finanze, d'inserirvi una disposizione, per cui debbano sempre essere avvisati coloro che vengono ammessi alla pensione.

MINERVINI. Credo che non trattandosi di rito o di processura, si debba provvedere per legge e non per regolamenti, non essendovi di peggio che un fusso di regolamenti nei paesi di libere istituzioni.

Insisto tanto più in questo, che, se si riconosce da tutti l'utilità dell'emendamento Panattoni, la quistione è di forma, ed io prescelgo per garanzia la legge, e non il regolamento.

TONELLO. Chiedo di parlare.

MINERVINI. Trattandosi di guarentire i diritti dei cittadini, è meglio farlo con una legge, anzichè abbandonarne le sorti ad un regolamento. Domando quindi che a tal riguardo si proceda per legge, modificando, secondo l'emendamento Panattoni, od altro equivalente, l'articolo, acciò rettamente il cittadino sia guarentito per il dritto che ha di giustificare la sua carriera in fatto di pensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Tonello.

TONELLO. Ho chiesto di parlare per fare osservare che al desiderio dell'onorevole Panattoni soddisfa l'articolo 56, dove è detto che il presidente della Corte dei conti, sentito il procuratore generale, provvederà con un regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio, alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Qui parliamo d'un'attribuzione non contenziosa. Sarà dunque provveduto con questo regolamento al modo con cui la Corte dovrà procedere alla liquidazione.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io premetto l'avvertenza che tutti siamo di accordo sul diritto degli interessati di essere informati di ciò che va facendosi intorno alla liquidazione delle loro pensioni.

Osservo per altro che il nostro concetto mancherebbe di concretazione, quando ciò che ha detto il ministro non si scrivesse nella legge, ma si lasciasse al beneplacito del presidente della Corte dei conti, al quale spetta di dettare le disposizioni di disciplina interna.

Infatti, se nulla si fosse deliberato in proposito, si rimarrebbe in un'incertezza troppo vaga e troppo eventuale. Insisto adunque perchè il § a) dell'articolo 55 sia compilato così:

« Le forme del procedimento nei giudizi della Corte e degli avvisi o risoluzioni delle questioni sulla pensione. »

PRESIDENTE. La frase così concepita: *Gli avvisi sulla liquidazione delle pensioni*, forse non corrisponderebbe all'opinione dell'onorevole deputato. Egli anzi intenderebbe che sia dato un avviso anteriore alla liquidazione delle pensioni, di quel progetto di liquidazione che viene dal Ministero alla Corte dei conti.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Messa la questione in questi termini e trattandosi di assicurare colui, il quale ha diritto alla liquidazione della pensione, che questo suo diritto sia accertato, e che non possa consumarsi nessun fatto a suo danno, io credo giusto che la parte sia avvertita, e sappia quello che si fa nel suo interesse.

Ma bisogna osservare che la Corte dei conti, nel caso di liquidazione di pensioni, non dà un giudizio; è chiamata soltanto a dare un avviso; indi il Ministero fa la liquidazione; infine la liquidazione viene accertata con un decreto.

Il pensionista, allorchè ha la comunicazione del decreto, cioè ha la comunicazione ufficiale dell'essersi eseguita la liquidazione nel suo interesse, ha il diritto di poter portarne gravame al Consiglio di Stato. Dunque nella legge stessa è insita la partecipazione alle parti, e ciò con la partecipazione del decreto; sicchè parmi dunque che sia superfluo quanto chiede l'onorevole Panattoni, cioè che si dia avviso alla parte di quello che la parte deve necessariamente già sapere, essendogli notificato nel decreto.

E qui prego il mio onorevole amico di por mente che un decreto di liquidazione non è una sentenza definitiva, bensì un attestato dell'operazione del ministro, un titolo contro al quale si può produrre gravame in Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole deputato Nisco pretende che la proposta dell'onorevole Panattoni sia superflua, perchè, dice, la Corte non giudica in proposito alla liquidazione delle pensioni; essa non fa che dare un avviso; la parte poi, alla quale è comunicata la decisione del Ministero riguardante la pensione, se non è contenta di questa decisione, ha aperto dalla legge il ricorso al Consiglio di Stato. Per conseguenza, egli conchiude, la proposta dell'onorevole Panattoni che si dia avviso alle parti quando è per aprirsi la liquidazione delle loro pensioni, è superflua; le parti sapranno, quando loro convenga, rivolgersi, per avere intiero quanto loro spetta, al Consiglio di Stato.

Ma io noto all'onorevole Nisco, che, se la parte debbe aspettare la decisione del Ministero, sentita la Corte dei conti, quando creda opportuno di averne l'avviso in proposito; se, dico, la parte deve aspettare quest'avviso, essa dovrà aspettare un tempo ben lungo.....

NISCO. Domando la parola.

MAZZA. ... mentre, se avesse avuto anteriormente l'avviso della liquidazione, potrebb'essere che l'appello al Consiglio di Stato le si fosse risparmiato, con notevole guadagno di tempo e di spesa.

Io appoggio per conseguenza la proposta dell'onorevole Panattoni, e faccio istanza perchè tale disposizione sia inserita nel regolamento, là dove si crederà più opportuno.

BASTOGI, *ministro per le finanze.* Domando la parola.

BROGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per le finanze.

BASTOGI, *ministro per le finanze.* Se attentamente si esamina l'articolo 55 si vedrà che esso riguarda il contenzioso; ora ciò che è relativo alle pensioni non fa parte del contenzioso. Mi pare poi che il successivo articolo 56 provveda ad ogni cosa. Esso dice:

« Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio, *alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose*, » ecc.

Egli per conseguenza provvederà con regolamento a quanto occorre per quelli che avranno interesse alla pensione. Questo dunque riguarda il regolamento.

Mi permetto intanto di esporre un'osservazione. La lunga esperienza fatta alla Corte dei conti a Torino ha provato come di cento pensioni una o due al più diventino questione contenziosa; in questo caso si ricorre al Consiglio di Stato. Se venisse per tutte le pensioni che si vogliono liquidare posto l'obbligo di dare l'avviso alla parte, si andrebbe incontro ad una spesa soverchia, mentre il caso d'una pensione contrastata è rarissimo. Per conseguenza io crederei che non si dovesse alterare quanto è stato detto all'articolo 55.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

BROGLIO. Io proporrei alla Camera una redazione la quale mi sembra soddisfare al desiderio dell'onorevole Panattoni, e nello stesso tempo migliorare la forma.

Io propongo che all'articolo 55 si dica:

« Saranno stabilite:

« Le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, dell'esercizio di tutte le sue attribuzioni, » ecc.

Con questo rimarrebbe soppresso l'alinea 6, e rimarrebbe pure soppresso il membretto nell'articolo 56: « alle forme colle quali la Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. » Il quale membretto mi parrebbe anche discretamente fuori di posto in quell'articolo, perchè è strano che il presidente della Corte, che debbe provvedere alla disciplina ed al servizio interno dell'ufficio della segreteria e degli uscieri, alle spese d'ufficio, debba poi an-

che provvedere alle forme colle quali la Corte ha da procedere in tutte le attribuzioni non contenziose.

Questa è una cosa molto più grave, e che non è più in relazione col complesso dell'articolo 56.

Per conseguenza io credo che la proposta che io faccio, di concentrare tutto questo in un alinea solo, e dire: «Saranno stabilite le forme del procedimento del giudizio della Corte, e, in genere, nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni,» mentre soddisfa al desiderio dell'onorevole Panattoni, migliora anche la redazione della legge.

NISCO. L'onorevole deputato Mazza ha detto che, trattandosi di una liquidazione, la parte dovrebbe sapere che cosa si facesse nel suo interesse, e quindi essere chiamata a presentare i documenti opportuni onde la liquidazione abbia luogo secondo giustizia.

In tutta la legge che ora da noi si discute non evvi a tal riguardo alcuna disposizione, perciocchè il come debba procedersi alla liquidazione delle pensioni, quali ne sono gli ufziali incaricati, per qual guisa si richiede la lista de' documenti, quando il richiedente può presentare tali documenti unitamente alla dimanda, sono tutte cose che formano parte di uno speciale regolamento, e diversi finora ne sono stati in vigore ne' diversi Stati d'Italia. A me adunque sembra che l'onorevole Mazza non abbia tenuto innanzi agli occhi della sua mente l'esistenza di tal regolamento, che esisteva anche presso i Governi più dispetici e spogliatori, siccome quello de' Borboni, ed abbia insistito che vi fosse. Io convengo con lui; ma penso che un tal regolamento non entra punto neanche per cenno in questa legge che è dell'organamento della Corte de' conti, e non della liquidazione delle pensioni.

In quanto poi al giudizio definitivo, non si può avere per tale se non quando il decreto di liquidazione sia stato accettato dal pensionista; perciocchè il decreto non contiene altro che la determinazione del Ministero sull'avviso della Corte dei conti, e sui documenti presentati dalla parte. Così con la comunicazione di questo decreto, giova ripeterlo, si ha completamente la partecipazione della determinazione, e se evvi diritto a reclamare si procede innanzi al Consiglio di Stato. Non vi ha dunque, a mio avviso, altra cosa da aggiungere. Certamente, quando sarà fatto un regolamento generale per la liquidazione di tutte le pensioni che dovranno pagare le finanze del regno d'Italia a coloro che per l'esercizio di un loro uffizio vi hanno acquistato diritto, allora senza dubbio in questo regolamento saranno consacrate tutte le condizioni essenziali per assicurare l'interesse delle parti richiedenti. Io convengo e sostengo che il diritto ad una pensione è un diritto sacro e di proprietà come ogni altro, che si acquista da un pubblico uffiziale sullo Stato, come si potrebbe acquistare su di un particolare, se a tale condizione si assumesse il compiere per un determinato tempo un servizio particolare. Anzi a questo proposito posso assicurare l'onorevole Mazza e l'onorevole Panattoni che sarebbe stata mia intenzione di fare esperimentare un tal diritto, come si esperimentano tutti gli altri, se non fossi stato trattenuto dal considerare il danno reale che sarebbe derivato per coloro che si fanno a chiedere le pensioni, sovente in momenti non felici.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta un istante; prima darò lettura dell'emendamento del deputato Broglio, il quale consiste nel sopprimere i paragrafi *a*) e *b*) e scrivere invece: «Con regio decreto saranno stabilite le forme del procedimento nei giudizi della Corte e in generale nell'esercizio di tutte le sue attribuzioni non contenziose.»

SCIALOIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato De Cesare.

DE CESARE. Una Gran Corte dei conti, e sopratutto la Gran Corte dei conti italiana, come risulta dalla presente legge, è un corpo sovrano, indipendente, e il regolamento interno se lo deve far essa, e in questo regolamento porterà la condizione d'invitare le parti quando avrà bisogno di lumi, di consigli, di documenti.

Non si deve assolutamente dettare un regolamento alla Gran Corte dei conti dopo che le avete dato tutte le attribuzioni contemplate in questa legge. Voi le scemereste non solo l'influenza morale, non solo il prestigio, ma anche l'importanza. Ora, come avete fatto questa legge, e con tutte le attribuzioni che date alla Gran Corte dei conti, non potete scemarle il prestigio.

Il regolamento interno se lo deve fare la Gran Corte dei conti medesima, ed è in questo regolamento che essa stabilirà del come le parti debbono essere avvisate ed i documenti che debbono presentare.

SCIALOIA. Io voleva appunto dire le cose che ha ora avvertite il mio amico deputato De Cesare. Aggiungerò che tra le attribuzioni non contenziose, o signori, vi è il riscontro preventivo, vi è il sindacato quotidiano e perenne della Corte al potere esecutivo.

Ora non è logico che il potere esecutivo dica a questa Corte, la quale è incaricata del sindacato suo perenne, il modo in cui deve fare questo sindacato. Sarebbe in qualche modo infievolire l'importanza di questo sindacato, lasciando al potere esecutivo di fare il regolamento che deve stabilire le norme del procedere a questo sindacato medesimo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 55, emendato dal deputato Broglio. Prima però domanderò al signor ministro se accetta.

RASTOGI, *ministro per le finanze*. No! no!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 55 come è emendato dal deputato Broglio, avvertendo che l'emendamento non è accettato dal ministro.

BROGLIO. Il ministro insiste sulla redazione della Commissione?

RASTOGI, *ministro*. Sì, precisamente.

BROGLIO. Allora ne verrà la conseguenza che tutte le forme di procedura negli affari non contenziosi si potranno stabilire dal presidente della Corte dei conti; cosicchè, mutandosi il presidente, si potrà mutare la procedura di tutti gli atti non contenziosi. Io prego la Camera ad avvertire al grave sconcio che ne può derivare.

Lo accomunare in quell'articolo 56 le attribuzioni relative agli uscieri, alle spese d'ufficio, a tutto il servizio colla procedura degli atti non contenziosi, mi pare cosa men conveniente e decorosa.

CASTAGNOLA. L'osservazione dell'onorevole Broglio mi pare assai fondata, perchè, com'egli dice, chi fa il regolamento non è la Corte, ma il presidente; lo che significa che ad ogni cambiamento di presidente noi potremo avere un nuovo regolamento che varii l'interna procedura e disciplina della Corte dei conti.

Di più osservo che parmi pure quest'osservazione consona a ciò che dicevasi dall'onorevole deputato De Cesare, a cui il deputato Scialoia pure aderiva. La Corte dei conti, egli diceva, è una Corte sovrana, quindi non è conveniente che la medesima venga assoggettata al potere esecutivo in modo che questo possa imporle quelle norme che a lui piacciano; con che ne verrebbe in parte scemata la sua autorità. Io ammetto pure la giustezza di questo raziocinio, ma avverto che non per questo si confuta la ragionevolezza dell'obbie-

zione sollevata dal deputato Broglio; giacchè, secondo il progetto ministeriale, è il presidente, e non la Corte, quello che forma il regolamento.

A me pare che vi sia un mezzo di combinare le due sentenze, e sarebbe di dare la facoltà di fare il regolamento alla Corte stessa, invece di darla al solo presidente.

Voci. Sì! sì!

RASTOGI, *ministro per le finanze*. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ritira il suo emendamento?

BROGLIO. Sì.

PRESIDENTE. Allora non resta più che a porre ai voti l'articolo 55, come era proposto.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì!

PRESIDENTE Perdonino; ora non si tratta che di votare l'articolo 55. L'emendamento verrà poi nell'articolo seguente.

Pongo dunque ai voti l'articolo 55, come era prima proposto.

(La Camera approva.)

Domando ora al deputato Broglio se intende di dividere l'articolo 56, cioè che debba essere fatto dalla Corte dei conti quel regolamento che riguarda le forme, colle quali essa Corte deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

BROGLIO. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'articolo 56 allora potrebbe essere così concepito:

« La Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alle forme, colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. »

Quindi vi sarebbe quest'alinea:

« Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. »

Voci. Sì! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo in questi termini.

(È approvato.)

« Art. 57. Dal 1° gennaio 1862, la Corte dei conti di Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno; e contemporaneamente saranno posti in vigore gli *uffici di riscontro*. »

(È approvato.)

« Art. 58. Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo, per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Torino.

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno colle forme stabilite dalla presente legge. »

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LEOPARDI. Faccio una semplice osservazione.

Il titolo dice: *Disposizioni generali e transitorie*. I due primi articoli sono disposizioni generali, gli altri due sono passeggieri. Io chiederei che si separassero, che se ne facesse per ciascuno un titolo a parte.

Le disposizioni generali sarebbero comprese nel titolo terzo, e le transitorie nel titolo quarto.

Queste ultime rimangono perpetue nella legge, le transitorie possono non essere più necessarie. Perchè dunque farne un titolo solo, massime quando si dice: *Disposizioni generali e transitorie*? Ma le disposizioni generali sono anche transitorie? Credo di no. Dunque è necessaria questa distinzione.

MACCHI, *relatore*. Sono due cose distinte. Si tratta, in questo capitolo, di due diverse disposizioni. Le une sono generali, le altre transitorie. Ora, essendo assai breve questo capitolo, chi propose la legge, avendo messo nei due primi articoli le disposizioni generali, e negli altri due le disposizioni transitorie, non ha stimato necessario farne due capitoli distinti.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Leopardi che oramai non sarebbe più possibile porre ai voti la sua proposta, perchè il titolo III, *Disposizioni generali e transitorie*, è già votato, e non resterebbe più a votare che l'ultimo articolo.

Pare adunque che oramai questo titolo debba formar parte della legge, e non si possa più ritornare sopra questa deliberazione.

LEOPARDI. Io non domando altro se non che siano separate le disposizioni generali dalle disposizioni transitorie.

MACCHI, *relatore*. Si tratta sotto il titolo III di porre prima *Disposizioni generali* cogli articoli 55 e 56, e poi *Disposizioni transitorie* cogli articoli 57 e 58.

Questa è la proposta del deputato Leopardi.

PRESIDENTE. È questo che domanda il deputato Leopardi?

LEOPARDI. È precisamente questo, io domando niente altro.

Gli articoli 55 e 56 sono generali, e si indichino come tali; gli articoli 57 e 58 sono transitorii, e si indichino come transitorii. Ecco quello che domando.

PRESIDENTE. Ella dunque intende che di questo titolo III se ne facciano due; che il titolo III comprenda le disposizioni generali cogli articoli 55 e 56, e che il titolo IV comprenda le disposizioni transitorie cogli articoli 57 e 58?

LEOPARDI. Così è.

PRESIDENTE. Domando se la Camera accetta questa proposta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 58.

(La Camera approva.)

MIGLIETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo la parola.

D'accordo col ministro delle finanze, prego la Camera di voler fare una dichiarazione in proposito dell'articolo 8.

In quest'articolo sta scritto:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato.

« La Corte ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

Io credo che con quest'articolo siasi voluto unicamente determinare la prerogativa della Corte dei conti in rapporto al Consiglio di Stato, ma che non siasi voluto in nessun modo detrarre alle prerogative della Corte suprema di cassazione.

In tutti indistintamente i paesi ove esistono queste tre istituzioni, Consiglio di Stato, Cassazione e Corte dei conti, la Corte di cassazione, nelle pubbliche funzioni, ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato e precede la Corte dei

conti, e la Camera con quest'articolo 8 non ha certamente voluto adottare un diverso principio. Io la prego perciò di volerne fare esplicita dichiarazione.

MACCHI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo 8 dice *immediatamente*.

MACCHI, *relatore*. Si sopprima la parola *immediatamente*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Abatemarco.

ABATEMARCO. Anch'io divisava di fare quest'osservazione. Se il Consiglio di Stato è giudice delle decisioni della gran Corte dei conti, le è superiore, e sarebbe adunque una anomalia che i giudici inferiori fossero equiparati ai giudici superiori.

In tutti i paesi d'Europa l'ordine è stabilito a questo modo: Consiglio di Stato, Corte di cassazione e Corte dei conti.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se all'articolo ottavo debba farsi la variazione proposta, per cui esso sarebbe nei seguenti termini:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato.

» La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo la Corte di cassazione nelle pubbliche funzioni. »

Voci. « E dopo il Consiglio di Stato. »

Dal banco dei ministri. È lo stesso.

MACCHI, *relatore*. Proporrei che si dicesse:

« I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi ed ogni prerogativa al Consiglio di Stato. » Poi, se non si può fare altrimenti, in un articolo speciale si dica: « La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quelle del Consiglio di Stato e di cassazione. »

Del resto, non parmi sia il caso di dare soverchia importanza alla cosa, considerando essere assai raro il caso in cui possa nascere questo conflitto di precedenza o di competenza, mentre una sola debb'essere la gran Corte dei conti, ed una sola è quella di cassazione; e l'una ha sede in una città, e l'altra in un'altra. Sarebbe peccato, per sì lieve cosa, tornar da capo a discutere una legge che dovrebbe essere posta in vigore col primo giorno dell'imminente anno.

MIGLIETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Qualora la Camera credesse di poter cancellare le parole: *ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni*, io mi terrei abbastanza soddisfatto.

DEPRETIS. Mi spiace dover interrompere la discussione, ma debbo fa osservare alla Camera che l'articolo 8 è votato, e che perciò non vi si può tornar sopra nè per modificarlo, nè per rischiararlo, e nemmeno per migliorarne la redazione. Non vale il dire che trattasi di uno schiarimento e di cosa assai poco importante. Questa volta sarà cosa di nessuna conseguenza; ma, signori, quando avremo stabilito un precedente, io non so se un'altra volta i cambiamenti o gli schiarimenti non si verranno a proporre anche sopra disposizioni essenziali. Una volta che la Camera ha pronunziato, il suo voto deve rimanere intatto, altrimenti non è più possibile una seria discussione.

Io prego quindi la Camera di non introdurre nelle nostre discussioni questo precedente, che sarebbe assolutamente pessimo.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CAPRIOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io mi associo perfettamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Depretis, ed aggiungo che in 12 anni di vita parlamentare non è mai accaduto che si sia aggiunto o tolto ad un articolo di già votato, la qual cosa potrebbe riuscire pericolosissima.

Nell'ufficio III, al quale appartengo, io aveva proposto la soppressione delle parole: *ed ha posto dopo di esso nelle funzioni pubbliche*, perchè io credo che i corpi dello Stato e le magistrature non debbano intervenire a funzioni di sorta. Parlasi continuamente di libertà dei culti, di separazione della Chiesa dallo Stato, e poi si vuole che i magistrati vadano in processione. Parmi che l'ufficio approvasse la mia proposta, e mi spiace che non sia stata propugnata dal commissario ed accolta dalla Commissione, perchè non ci troveremmo in questo imbroglio.

Checchè sia, non essendosi i ministri messi d'accordo prima della votazione dell'articolo 8, allo stato in cui sono le cose non si può più cambiare quell'articolo.

Se il Senato crederà opportuno di cambiarlo, e forse ne cambierà degli altri, allora sarà emendata la legge ritornando in questo recinto.

Ma ora l'articolo deve stare com'è, qualunque ne siano le conseguenze, le quali del resto non potranno mai essere gravi, trattandosi di cosa di lievissimo momento.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Capriolo.

CAPRIOLO. Io sono d'accordo coll'onorevole Depretis, che essendosi votato l'articolo 8, ed anche i successivi, non convenga di venire a modificazioni di sorta alcuna. Ma parmi che vi sia un facile rimedio per assecondare i desiderii dell'onorevole guardasigilli.

Abbiamo le *Disposizioni generali*, possiamo aggiungere un articolo ultimo, l'articolo 59, e dire: « Quando ad una pubblica funzione col Consiglio di Stato interviene anche la Corte di cassazione, in tal caso questa precede la Corte dei conti. »

Così non vi è più contraddizione, è un articolo aggiunto, che racchiude una disposizione speciale per un determinato caso.

MACCHI, *relatore*. La Commissione accetta quest'espediente.

CAPRIOLO. Nè può muovere difficoltà la parola *immediatamente* che sta scritta in esso articolo ottavo, perciocchè viene ad essere chiaro che nell'articolo ottavo parlasi del caso in cui nella funzione non intervengano che due soli di quei corpi, cioè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; in questo caso dispone l'articolo ottavo che la Corte dei conti tien dietro *immediatamente* al Consiglio di Stato. Qualora poi, ed è un altro caso, oltre a quei due corpi, intervenga anche la Corte di cassazione, in questo speciale caso la Corte dei conti deve lasciare il posto alla Corte di cassazione, e per questo speciale caso disporrebbe il nuovo articolo 59. E così riuscirebbe tolta ogni difficoltà ed ogni contraddizione.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Quando non vi fosse altro espediente, io aderirei di buon grado al temperamento dell'onorevole Capriolo; ma mi credo in dovere di fare una osservazione. Allorquando, prima d'andare al voto definitivo, si propone un semplice schiarimento, io credo che l'adozione di questo non urterebbe direttamente col principio costituzionale. Per regola generale, io sono del parere di coloro i quali credono e tengono ed hanno giusta ragione di tenere per fermo che, quando l'Assemblea sopra qualsiasi proposta ha deliberato, non si possa tornare indietro. Ma, se sopravviene il semplice bisogno di una dilucidazione o schiarimento su cosa non con-

templata, nè discussa, io credo che l'Assemblea possa benissimo integrare e spiegare il suo concetto, poichè non ritratta ciò su cui non aveva portato attenzione.

Ora la richiesta fatta dall'onorevole guardasigilli per me non implica una contraddizione, in quanto si riduce soltanto ad una spiegazione. Siccome la nostra Camera non ha posto a confronto la Corte dei conti con quella di cassazione, e non ha inteso di offendere le prerogative di questa, io credo che si potrebbe aggiungere nell'articolo 8 lo schiarimento che il signor ministro propone. Ma qualora di quest'avviso non fosse la Camera, parmi che si potrebbe accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Capriolo.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. A me non pare che qui si tratti di un semplice schiarimento, ma sibbene di modificare veramente l'articolo 8.

L'articolo 8 dice chiaramente:

« La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato, ed ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

Ora, noi sappiamo che, secondo la gerarchia stabilita dalle attuali leggi e regolamenti, il Consiglio di Stato ha la precedenza sulla Corte di cassazione; dimodochè, se noi qui uguagliamo affatto la Corte dei conti nelle prerogative, nelle onorificenze al Consiglio di Stato, ne avverrà che anche la Corte dei conti debba avere la precedenza sulla Corte di cassazione.

Quindi si tratterebbe di adottare una disposizione, la quale sarebbe in aperta contraddizione coll'articolo 8.

Ora io credo che questo sarebbe un grave sconcio nella legge; oltre di che stabilirebbe, come osservava l'onorevole Depretis, un pessimo precedente, che non si deve ammettere.

Con tutto ciò io non rinuncio alla speranza che in altra occasione la Camera possa emendare quest'articolo, giacchè mi pare molto difficile che l'altra parte del Parlamento approvi integralmente tutte queste disposizioni, trattandosi di una legge la quale contiene grande quantità di articoli.

Non aggiungo di più, nè vorrei esprimere più chiaramente il mio avviso a questo riguardo; mi limito ad osservare soltanto che questo articolo avremo probabilmente occasione di variarlo.

Ad ogni modo poi, al punto in cui siamo, non si può più fare questa mutazione senza andare incontro ai gravi inconvenienti che ho accennati. Quindi io mi opporrei a che con una disposizione posteriore si venisse a modificare un articolo già stato dalla Camera approvato.

PRESIDENTE. I deputati Depretis, Lanza Giovanni e Michelini oppongono la questione pregiudiziale contro la proposta del deputato Capriolo, di modificare la massima stabilita all'articolo 8, aggiungendo un alinea.

Il deputato Capriolo ha la parola su questa questione pregiudiziale.

CAPRIOLO. Io non credo che vi siano tutte le difficoltà opposte dall'onorevole Lanza. Egli diceva che, essendosi nell'articolo 8 la Corte dei conti dichiarata uguale in grado, in stipendi e in prerogative al Consiglio di Stato, resta di necessità stabilito che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato. Io non vedo che questa sia una conseguenza necessaria; vi sono tre corpi eguali in grado, in stipendio e in prerogative, il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione e la Corte dei conti; su questo non vi è contestazione, l'articolo 8 lo dice chiaramente. Quello che è necessario di risolvere è il caso di un comune intervento in qualche pubblica funzione; allora necessariamente qualcuno dovrà andare innanzi, altri tener dietro; comunque siano uguali in grado e in prerogativa, è pure inevitabile che l'uno preceda e l'altro venga dopo.

Si tratta di determinare l'ordine nel quale tutti e tre debbano procedere.

Nella legge, all'articolo 8, è detto che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato, perchè in questo articolo non si tenne conto che di questi due corpi, e troppo probabilmente non si tenne conto che di lor due, perchè oggidì, dove risiedono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, non risiede anche la Corte di cassazione. Pertanto, sino a che le cose staranno come sono oggidì, l'articolo 8 avrà sempre la sua intiera esecuzione. Ma nella legge importa avvertire anche un'altra condizione di cose, importa avvertire che vi è un altro caso possibile, ed è che in avvenire nelle pubbliche funzioni può intervenire anche la Corte di cassazione. Or bene io credo che siamo benissimo in tempo a dichiarare che in questo special caso l'*immediatamente* dell'articolo 8 non muova più ostacolo, e dietro al Consiglio di Stato debba venire la Corte di cassazione, e ciò si possa senza contraddizione determinare nel proposto articolo 59.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor De Cesare.

DE CESARE. Credo che sia stato provvidenziale quando la Camera ha respinto la proposta dell'onorevole mio amico Leopardi, perchè il titolo terzo dice: *Disposizioni generali e transitorie*. L'emendamento che propone l'onorevole Capriolo non dovrebbe aver sede sicuramente tra le disposizioni transitorie quando cade benissimo tra le disposizioni generali, e ciò, a parer mio, senza punto offendere l'articolo ottavo, ove la Corte suprema entra quando non è che questione di funzioni. Ove la Corte suprema interviene a queste funzioni pubbliche, allora precederà la Gran Corte dei conti.

Quindi io credo che l'emendamento Capriolo sia accettabilissimo; e, siccome abbiamo votato l'ultimo articolo della legge, si può benissimo aggiungere fra le disposizioni generali una disposizione a questo riguardo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata proposta la questione pregiudiziale, io debbo porla ai voti.

Chi intende di accettarla è pregato di alzarsi.

(È adottata.)

Si passa alla votazione per iscrutinio segreto sul complesso della legge.

NOMINA DEL COMMENDATORE DUCHOQUÉ A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LE LEGGI D'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Avverto i signori deputati che dopo questa votazione avrà luogo la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, riguardo al quale debbo dar lettura del seguente decreto reale del 24 novembre, con cui si nomina il commendatore Augusto Duchoqué, procuratore generale presso la Corte dei conti di Firenze, a regio commissario per sostenere nel Parlamento nazionale la discussione del progetto di legge relativo alla tassa di registro, di bollo, sulle società industriali, sui beni dei corpi morali e manomorte, ed altre analoghe, presentate alla Camera dei deputati nella tornata del 4 luglio 1861.

Risultato della votazione:

Presenti	217
Votanti	215
Maggioranza	109
Voti favorevoli	190
Voti contrari	25
Si astennero	2

(La Camera approva.)

Non essendovi più speranza che la Camera si faccia in numero, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Tassa di registro;

2° Occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose.

N. 100.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, presentato dal Ministro delle Finanze (BASTOGI) *nella tornata del 23 dicembre 1861, adottato dalla Camera elettiva il 16 stesso mese (V. stamp. num. 129 e 129 A.).*

SIGNORI SENATORI;

Mi reco ad onore di presentarvi un disegno di legge già approvato dalla Camera elettiva per la istituzione della Corte dei conti del regno.

Io non ho bisogno d'intrattenervi sulla importanza e sulla necessità di questa istituzione, senza la quale non si potrebbe avere un solo bilancio, nè recare ad atto un sistema uniforme per l'Amministrazione del pubblico danaro e pel rendimento dei conti dell'Erario.

Le ragioni che hanno mosso la Camera dei Deputati ad approvare la legge, varranno, spero, ad indurvi a dare collo stesso favore e colla stessa urgenza il vostro suffragio.

Oltre all'importanza giudiziaria della Corte, essa è destinata a costituire sopra salde basi l'unità dell'Amministrazione finanziera, e ad assicurare il regolare procedimento dei servizi pubblici.

Perciò molte o frequenti saranno le relazioni tra la Amministrazione attiva e la Corte, affinchè questa possa vigilarne il procedimento, seguirne le operazioni e sottoporle senza indugio al suo sindacato.

Ciò vale principalmente rispetto alla vigilanza che la Corte deve esercitare sulla riscossione delle pubbliche entrate.

Negli Stati, ove il riscontro (detto con straniera parola *controllo*) dell'Amministrazione finanziaria è commesso ad uffizii e ad impiegati dipendenti dalla stessa amministrazione, esso non si restringe solamente alle spese, ma riguarda pure le entrate.

Presso di noi, se il riscontro delle spese è fatto dalla Corte dei conti, è consentaneo alla ragione medesima delle cose che la Corte eserciti ancora la vigilanza necessaria sul procedimento della riscossione delle pubbliche entrate.

Se non che il riscontro delle spese non potendo disgiungersi dall'esame dei mandati e degli atti dei Ministri è fatto dalla Corte come magistrato indipendente; e la vigilanza sull'andamento dell'Amministrazione in generale, in ispecie sulla riscossione delle pubbliche entrate, è esercitata dalla Corte collo scopo di rischiarare il Governo o di porlo in grado di fare, sia per generali disposizioni, sia per particolari ed anche eccezionali provvedimenti, ciò che sia richiesto per l'esatta osservanza delle leggi e per la moralità e la disciplina degli agenti dell'Amministrazione che hanno il maneggio del pubblico danaro.

La Corte non giudica, nè amministra, ma solamente invigila.

Il Governo le fornisce i mezzi e gli elementi necessarii a tal fine, e riceve da essa le indicazioni e le proposte che meglio conferiscano ad assicurare gli interessi dello Erario.

Nel progetto di legge che io vi presento sono indicati con precisione i mezzi che sono dati alla Corte per esercitare quella vigilanza. La legge piemontese del 30 otto-

bre 1859 e quella del Belgio del 1846, mentre conferivano alla Corte la facoltà di vigilare sulle entrate, nulla stabilivano intorno al modo con cui quella attribuzione, non meno importante dello stesso riscontro delle spese, dovesse essere esercitata.

Voi vedrete quindi, o signori, come a buon diritto sia commessa questa vigilanza al Procuratore generale, quasi intermediario tra il Governo e la Corte e mezzo pel quale la Corte esercita più la sua autorità che la sua giurisdizione.

Di fatti l'ufficio del Procuratore generale è tanto più necessario, quanto sono maggiori le incumbenze della Corte.

Ed è poi evidente che presso un Collegio il quale estende la sua giurisdizione ad un gran regno, le funzioni del Ministero Pubblico nei giudizi sui conti, invece di essere affidate ad un ragioniere come presso la Corte del piccolo Piemonte, o ad un consigliere come presso la Corte del Belgio, sieno più convenientemente esercitate come in Francia da un Procuratore.

Io non aggiungerò altre parole per dimostrare che la instituzione di una sola Corte dei conti è necessaria per poter recare ad atto a cominciare dal 1 gennaio 1862 un sistema uniforme per l'Amministrazione del pubblico danaro in tutto il regno, e per poter provvedere al regolare andamento dell'Amministrazione pubblica, non solo per rispetto alle spese, ma ancora e principalmente per ciò che concerne la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate.

PROGETTO DI LEGGE

—

TITOLO PRIMO.

Della istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1. È istituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2. La Corte dei conti avrà sede nella città capitale del Regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un sostituto del procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri;
Tre segretari di sezione.

Art. 3. La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

Il numero degli impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'Amministrazione centrale.

Art. 4. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale, saranno nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione, e tutti gl' impiegati saranno nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de'ruoli normali, saranno fatte per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

Art. 5. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non per Decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presi-

dente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato.

Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un Consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal Ministro di finanze.

Art. 6. Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli uffiziali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7. Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale o dal sostituto del procuratore generale.

Art. 8. I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato. La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato nelle pubbliche funzioni.

Art. 9. Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

Art. 10. La Corte delibera separatamente per sezioni.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 11. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 12. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de'quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei Conti.

CAPITOLO 1.

Disposizioni generali.

Art. 13. Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

e) Accertare e confrontare i conti de'ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Art. 14. La Corte dei Conti esercita rispetto all'amministrazione del debito pubblico del Regno le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 15. La Corte vigila che sieno date le cauzioni dagli agenti ai quali ne corre l'obbligo.

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni e agli agenti che da essa dipendono le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17. La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi e ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO II.

Del riscontro delle spese.

Art. 18. Saranno presentate alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti o a economia, e tutti gli atti di nomina, promozione, o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta.

Art. 19. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano o qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20. Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso delibera che l'atto o il decreto debba avere corso e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà e apporrà il visto con *riserva*.

Art. 21. La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 22. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

Art. 23. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizii da essa dipendenti o dei suoi delegati.

Art. 24. Quando la Corte ricusi di registrare e apporre il visto a un mandato esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto con *riserva*.

Art. 25. Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte o i ministri dei necessari provvedimenti.

CAPITOLO III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Art. 26. I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

Art. 27. Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 28. La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agli ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29. La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30. La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31. Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

CAPITOLO IV.

Dell'esame della liquidazione delle pensioni.

Art. 32. I ministri trasmetteranno alla Corte dei Conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle

pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33. La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro.

CAPITOLO V.

Del giudizio dei conti.

Art. 34. La Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia commessa al Governo.

Art. 35. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra agli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 36. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 37. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro, da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'uffizio a spese dell'agente.

Art. 38. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 39. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'Amministrazione o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art. 40. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il pubblico Ministero rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

Art. 41. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'am-

ministrazione, pronuncia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte sentito il pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per ritrattazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal pubblico Ministero.

In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio, sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni proferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto, o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ommissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull' ammissione del ricorso, sentito il pubblico Ministero.

Nei primi due casi, il termine decorre dalla notificazione della decisione: nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 46. Nei casi e nel termine indicati all' articolo precedente il pubblico Ministero potrà fare instanza che sia ritrattata la decisione in contraddittorio dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a cura del pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48. Spetterà ai magistrati civili l' esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l' esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49. La Corte dei conti, sentito il pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

CAPITOLO VI.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 50. Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell' amministrazione delle Finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal Ministro delle Finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 51. La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti tanto per le entrate quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputi necessario, i varii articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52. La Corte trasmetterà al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per la approvazione dei conti e per l' assesto definitivo del bilancio.

Art. 53. Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre:

(*a* Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti o decreti.

(*b* Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario.

(*c* Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull' amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 54. La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze, e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di Consiglio.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 55. Con regio decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte:

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per lo accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 56. La Corte dei conti, sentito il procuratore generale, determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il Presidente della Corte, sentito il procurator generale, provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge.

Art. 57. Dal 1 gennaio 1862 la Corte dei conti in Torino, quella di Firenze, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro.

Art. 58. Con decreti regii, a proposizione del Ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Il Presidente
U. RATTAZZI.

N. 100 bis.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Relazione dell'Ufficio Centrale, composto dei Senatori PERNATI, CEPPI, QUARELLI, DESAMBROIS *e* CIBRARIO, *sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia.*

SIGNORI SENATORI,

L'unità di massime e di direzione, tanto necessaria in ogni pubblica o privata amministrazione, è condizione vitale quando si tratta del maneggio del danaro pubblico, conflato dell'obolo frequente del povero come delle pingui ma più rare prestazioni del ricco; ed ora che le tasse sono alte, frutto spesse volte di sacrifizii e di dolorose privazioni.

Perciò ben fece il Ministero a proporre che unica esser dovesse per tutto il Regno d'Italia la Corte de'Conti; e ch'essa fosse ad un tempo giudice della legalità e regolarità di ciascuna spesa nell'atto che viene ordinata dai

Ministri, e prima che sia eseguita, e dei conti finali delle spese fatte (1).

Oltre a questa lode si vuol rendere al Ministero anche il merito non tanto comune, che, nel definir le incumbenze di questa importantissima Magistratura, non ha esitato ad attribuirle tutte le guarentigie d'indipendenza colla più larga libertà d'azione, cosicchè non v'è da dubitare che se la scelta de'principali funzionari sarà fatta tra gli ufficiali più distinti per probità, capacità ed esperienza degli ordini amministrativi, senza cedere nè a pressioni di partiti, nè ad altre influenze, l'esame ed il giudicio sarà sicuro, severo ed efficace.

Nondimeno la seria discussione che intorno a questa legge ebbe luogo negli ufficii del Senato impose all'Ufficio Centrale il dovere di esaminare:

Se l'ordinamento del personale proposto dal Ministero fosse il meglio addattato alla qualità delle incumbenze attribuite alla Corte dei Conti, ed al modo di esercitarle.

Se fra queste incumbenze ve ne fosse taluna che potesse comparire o malagevole ad esercitarsi, od aliena dalla speciale giurisdizione della Corte, e che quindi fosse miglior consiglio sopprimere.

Intorno alla prima quistione l'Ufficio osserva, che la Corte dei Conti non è un Corpo giudiziario, che decide collegialmente le cause che gli vengono deferite dalle parti, ma un Corpo di sindacatori, senza la cui approvazione

(1) In Inghilterra questi due ufficii sono ancora distinti; s'occupa del riscontro preventivo l'Ufficio dello Scacchiere che esamina e rende validi i mandati emessi dalla Tesoreria: del riscontro finale dei conti s'occupa l'ufficio degli Auditori. Ma illustri uomini di Stato hanno già fatto notare la convenienza di riunire all'ufficio degli Auditori le incumbenze dello Scacchiere, affinchè i due riscontri si connettano e si dian la mano con gran risparmio di tempo e di impiegati, e con notabile aumento di regolarità, come ha fatto prima di tutti il Belgio.

niuna spesa può farsi legalmente, e niun Agente contabile può ottenere definitiva liberazione per le spese fatte, e pei fondi in materie amministrati. Ma l'approvazione per le spese da farsi non si dà che in rarissimi casi, collegialmente; vale a dire quando si riconoscono irregolarità, ed il Ministero avvertito non si piega ad emendarle. Nella massima parte dei casi, l'esame dei mandati di pagamento non può farsi che individualmente.

L'approvazione delle spese fatte, cioè dei conti consuntivi si fa invero collegialmente.

Ma il lavoro si prepara individualmente. Il Sindacato del conto nella maggior parte dei casi è già compiuto quando il consigliere od il ragioniere ne riferisce alla Corte, e propone un'approvazione che non può quasi mai essere contraddetta, perchè egli solo conosce perfettamente i particolari del conto che ha esaminato e che riferisce, e gli altri seguono in questo la sua fede e s'associano alla sua risponsabilità.

I casi nei quali un Agente contabile, sorvegliato come debb'essere, rimane debitore di qualche somma, o indugia a presentare il suo conto, sono rari e pur sono i soli nei quali la Corte viene ad assumere veramente l'aspetto di Corpo giudiziario. Quindi si può conchiudere che l'opera più costante della Corte sta nel lavoro individuale; che il voto collegiale non è richiesto fuorchè in rari casi; che, se il senno direttivo de' suoi lavori si dee riconoscere negli alti funzionarii che stanno a capo della Corte e ne compongono il collegio, la forza operante sta nei numerosi ufficii che ne dipendono, e che preparano i lavori. Tanto gli alti funzionarii quanto gli impiegati inferiori sono ufficiali dell'ordine economico; ma i primi solamente rivestono in certi determinati casi la qualità di giudici.

Perciò parve all'Ufficio che, il problema da risolvere per semplificare e utilizzare sempre meglio questa gran macchina indagatrice e regolatrice dell'applicazione legale dei bilanci, fosse d'avvicinare il più che si possa il senno direttivo alla forza operatrice, dare ai Consiglieri l'alta dire-

zione degli ufficii che istituiscono gli esami ed i confronti; e toglier di mezzo la classe incaricata della relazione dei conti consuntivi, chiamati un tempo *maestri uditori*, poi *maestri ragionieri* ed ora nella nuova legge con vocabolo troppo umile *ragionieri*.

Questa legge aveva ragion d'esistere nell'antica Camera de'Conti Piemontese, la cui precipua e quotidiana incumbenza era di giudicare con autorità suprema; prima del 1848 le cause demaniali, poi fino al 1860 quelle del contenzioso amministrativo; e che una volta al mese udiva la relazione dei conti consuntivi degli Agenti contabili fatta dai maestri uditori, insieme coi quali deliberava sull'approvarli o non approvarli.

Aveva allora, diciamo, ragione d'esistere la classe degli uditori, perchè i Consiglieri Camerali eran giudici legali e attendevano a spedir le cause, perchè i soli uditori procedeano all'esame del conto, che era lungo e minutissimo, essendo il riscontro preventivo separato dal consuntivo.

Ma ora che la Corte dei Conti non s'occuperà che di corti, ora che le due specie di riscontri s'esercitano dallo stesso dicastero perchè si manterrebbero due classi di Consiglieri, sotto nome diverso, l'una per occuparsi del preventivo, l'altra del consuntivo? Perchè moltiplicare le risponsabilità che debbono possibilmente concentrarsi in poche persone se non hanno da esser fallaci! Perchè insomma non attribuir quest'incarico ai Consiglieri?

Si potrà forse porre in campo il timore d'aggravare soverchiamente i Consiglieri?

Ma, senza parlare dell'aumento di tre che l'Ufficio Centrale ha proposto, è da notarsi che, essendo riunito nei medesimi uffici il riscontro preventivo e l'esame dei conti consuntivi, a praticare quest'ultimo non è più come prima necessario di verificare le singole partite raffrontandole coi documenti giustificativi, ma basta riconoscere se i mandati hanno il visto della Corte per sapere che la spesa era legale, e non si tratta più che di appurare se il danaro si è speso e se si è dato a chi si doveva dare nel modo, all'epoca e nella quantità prefissa.

Al postutto giova di bel nuovo avvertire che coteste lunghe e materiali verificazioni fannosi coll'aiuto degli uffiziali subalterni; che il Consigliere vigila, rivede le operazioni, risolve le difficoltà che gli sono proposte dal direttore capo d'ufficio, ovvero le adotta e le riferisce alla sezione cui appartiene affinchè sieno risolte collegiamente.

I direttori capi d'ufficio della Corte dei conti sono essi pure ufficiali di molta importanza, hanno essi pure un grave còmpito, e a soddisfarlo degnamente vi vogliono uomini probi, laboriosi, attenti e capaci, e delle leggi di finanza e di contabilità peritissimi.

E qui sentiamo un'altra volta il bisogno di ripetere che la Corte dei conti, per bene adempiere l'alta e salutare sua missione debbe essere tanto nei capi quanto nei precipui suoi ufficiali fortemente e sapientemente organizzata, essendo certissimo che se i Ministri, invece di farvi deputare il fiore degli impiegati amministrativi, provetti, se si vuole perchè sieno ammaestrati da lunga sperienza, ma non logori, vi verseranno, quelli che per difetto di scienza, di prudenza o d'attività ravvisano meno atti alle incumbenze amministrative, gente neghittosa e dappoco, nè l'inamovibilità nè la estesa giurisdizione, nè gli onori, nè le laute provvisioni la salveranno dal cadere ben presto in una deplorabile atonia, dal trasformare la vigile e severa ma utile censura che le è affidata nel triste uffizio di dar timidi consigli e suggerire espedienti al Ministero; ma se le scelte saran buone la Corte diventerà ben presto una fortissima e saluberrima istituzione.

I Presidenti ed i Consiglieri, i quali, secondo il disegno di legge ministeriale, non s'occuperebbero che delle quistioni da risolversi collegialmente e dei *visto* da apporsi ai mandati, e perciò sarebbero pochissimo occupati, formerebbero, secondo il nostro voto, il gruppo direttivo dei molti uffici fra i quali sono spartite le incumbenze della Corte; assumerebbero in faccia alla Corte ed al pubblico quella risponsabilità che i direttori capi d'ufficio hanno in

faccia a loro; non sarebbero stranieri a niuno dei lavori preparatorii degli ufficii di cui avrebbero l'alta sorveglianza; costituirebbero infine cogli uffici stessi un Corpo omogeneo ed uno.

Il desiderio di non moltiplicare gl'impiegati senza necessità ha consigliato l' Ufficio a sopprimere i segretarii di sezione che non avrebbero avuto sufficiente occupazione e che saranno utilmente surrogati dai direttori capi d'ufficio.

Invece si è creduto conveniente di creare un vice-segretario generale destinato a coadiuvare il segretario generale, il cui ufficio è tanto importante ed a sostituirlo in caso d'assenza o d'impedimento.

Un Pubblico Ministero è necessario presso la Corte dei conti, postochè qualche volta ella assume carattere di Corpo giudiziario. Ma nacque dissenso sulla quistione se dovesse incaricarsi di tali funzioni uno dei Consiglieri, come si pratica nel Belgio, ovvero se dovesse deputarsi perciò un ufficio apposito composto di un procuratore generale e d'un sostituito.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale (quattro contro uno) stette per la negativa, perchè rarissimi sono i casi nei quali la Corte assume vero carattere di Tribunale, rare perciò pel Ministero Pubblico le occasioni di esercitare le sue incumbenze. Vi sarebbe dunque un alto funzionario, lautamente retribuito e perfettamente inutile, come in Francia.

Si osservava in contrario che in Francia appunto il procuratore generale presso la Corte dei conti è antico quanto la Corte medesima (1807), fu conservato sotto tutti i governi, ed ha omai 55 anni di esistenza.

Se fosse inutile, si diceva, qualcuno dei Ministri o dei Deputati che andavano a caccia di risparmi ne avrebbe promosso la soppressione: ma è ben lungi dall'essere inutile, meno poi ancora appresso a noi che in Francia.

Importa al Governo d'avere, presso ad un Corpo inamovibile e indipendente, unico per tutto un regno di 22

milioni, un funzionario che lo rappresenti e possa all'uopo sostenerne i giusti interessi. Importa più ancora nell'interesse della legge che vi sia un' autorità specialmente istituita a ricordarla ed a mantenerla in osservanza. L'occhio vigile e censorio d'un uomo rivestito di dignità quasi uguale a quella del capo della Corte gioverà a stimolare la attività e lo zelo della medesima, che appunto nei Corpi indipendenti ed inamovibili sono soggette ad intorpidire.

Ma replicava la maggioranza dissenziente: che la Corte stessa ha per unica missione di far osservare la legge, e che sotto questo aspetto ha quasi un carattere di Ministero Pubblico; che non può rifiutare nè un *visto* ai mandati, o ad altri provvedimenti, nè un approvazione di conto, senzachè si fondi sopra una violazione della legge; che la sua inamovibilità, la sua indipendenza non ha tratto alla politica, non è minacciosa pel potere esecutivo, ma tende unicamente a mantenerlo nelle vie dell'ordine e della regolarità; che non vi può esser pericolo che il suo zelo intorpidisca, perchè gli affari di cui si occupa non ammettono dilazione, portano con sè la necessità d'esser prontamente spediti; sarebbero anzi ritardati dall'intervento del Procuratore generale. Trattarsi di quistioni di fatto, e di cifre, che non possono dar luogo a lunghe consulte. Non esservi probabilità che la Corte si renda indebitamente molesta al Governo con soverchie esigenze; poichè valido freno è l'obbligo di riferire annualmente alla Camera dei Deputati le cause de' mandati spediti con riserva, vale a dire tutti i dissensi occorsi tra i Ministri e la Corte.

Per queste considerazioni, la maggioranza dell'Ufficio Centrale opinava non doversi mantenere, nello schema di legge di cui si tratta, l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore generale, lasciando le attribuzioni del Pubblico Ministero al Consigliere più giovane.

Soggiungiamo ancora che nell'antica Camera dei conti Piemontese, incaricata di funzioni giudiziarie, e ad un tempo dell'approvazione dei conti consuntivi, il Procura-

tore generale, non dava mai conclusioni motivate intorno all'approvazione dei medesimi. In fatti che cosa avrebbe potuto dire quando il Mastro Auditore affermava che aveva verificato il conto in ogni sua parte e l'avea trovato regolare? O seguirne la fede, e questo non è ufficio di Pubblico Ministero, o chieder comunicazione del conto e ripigliarlo in esame, e in tal caso i conti di quell'epoca lontana non sarebbero forse ancora approvati al giorno d'oggi.

La Corte dei conti è senza dubbio uno dei primi e più importanti Corpi dello Stato. Non per questo parve all'Ufficio di poterle dare la precedenza sopra la Corte di Cassazione, precedenza che gli sarebbe stata implicitamente attribuita dall'art. 8 del disegno di legge ministeriale. Gli usi dell'Europa civile l'hanno considerata come il terzo gran Corpo dello Stato, dandole luogo immediatamente dopo la Corte di Cassazione, alla quale del resto è pari negli stipendi e nel grado; nè v'era motivo d'innovare cosa alcuna in questa materia.

Nell'art. 11 dello schema ministeriale l'Ufficio ha creduto che bastasse alla validità delle deliberazioni di ciascuna sezione il numero di tre votanti. In una materia che ricerca tanta sollecitudine non conveniva esporsi al pericolo che in tempo di vacanze o di epidemia una sezione non potesse deliberare per difetto del numero legale di votanti. La stessa ragione ha consigliato l'Ufficio a ridurre a sette il numero legale dei votanti della Corte in sezioni riunite.

L'art. 10 del progetto dell'Ufficio Centrale conferma la importanza che debbono avere, secondo il nostro concetto, i direttori capi d'ufficio, come primi e più efficaci aiuti dei Consiglieri, e ne autorizza in certi casi l'intervento alle adunanze delle sezioni per chiarire le questioni di fatto, non per consultare.

Le variazioni operate negli articoli seguenti fino al Capo III, sono o effetti di principii già precedentemente adottati, o mirano solamente a introdurre un ordine migliore negli articoli separando le incumbenze giudiziarie

dalle economiche; ovvero ad una maggior proprietà di vocaboli. Parve fra le altre cose che un Magistrato indipendente ed inamovibile, costituito in censore dell'amministrazione superiore, dovesse *avvertire* i Ministri delle *infrazioni* alle leggi ed ai regolamenti che avrà riconosciute e non semplicemente *riferirne*.

Maggiori modificazioni si sono introdotte nel Capo III. Sta bene che per causa della vigilanza che le è attribuita sulla riscossione delle pubbliche entrate la Corte abbia diritto di farsi consegnare tutti i documenti che ragguardano i fondi che dovevano entrare e quelli che sono realmente entrati nelle casse: sta bene che possa farsi dare dai Ministeri tutti gli schiarimenti de'quali abbisogna; che vigili perchè la legge sia osservata. Ma non è conveniente che partecipando essa medesima direttamente all'amministrazione, attenda a far sì che gli uffici di revisione presso le varie casse adempiano regolarmente le loro funzioni; ed è meno conveniente ancora ch'essa deputi ufficiali incaricati di verificazioni delle casse, o d'ispezioni.

Non è, diciamo, conveniente: perchè la Corte non debbe pigliar parte attiva nell'amministrazione, non debbe, esercitando incumbenze di tal natura scemare, se non in diritto, certamente in fatto, la risponsabilità ministeriale. Il Ministero deputa gli ufficiali di riscontro, egli stesso dee sorvegliarli.

La legge attribuisce ai Ministri ed ai Capi delle provincie il dovere di far praticare verificazioni di cassa. Eseguiscano queste varie autorità il loro mandato, rispondano della loro negligenza, non s'imponga alla Corte dei conti un incarico il quale altera la mirabile unità delle sue naturali incumbenze, turba l'ordine delle rispettive risponsabilità, e, dall'altro lato, o riescirebbe lettera morta, o non potrebbe esercitarsi fuorchè mediante una nuova legione d'impiegati.

Le varie incumbenze indicate nel Capo III dello schema ministeriale dovevano esercitarsi per mezzo del Procuratore generale. Senza ripetere i motivi che ci hanno con-

sigliato di non ammettere la creazione di questo alto funzionario, noteremo che tutte le disposizioni, o le richieste che può far la Corte non debbono avere altro organo fuor quello del Presidente della medesima, il quale, non essendo obbligato a presiedere le sezioni, potrà bastare alle gravi incumbenze e della direzione della Corte, e della molteplice corrispondenza coi diversi dicasteri.

Per la considerazione già accennata di sopra di conservare l'unità di giurisdizione della Corte dei conti, l'Ufficio ha soppresso il Capo IV dello schema ministeriale, non parendo neppur decoroso, che la Corte si trasformi in ufficio di liquidazione delle pensioni, il cui operato è ancora soggetto all'approvazione del Ministro.

La liquidazione delle pensioni ricerca la massima sollecitudine, e deve farsi da una Commissione nominata dal Consiglio dei Ministri. La Corte eserciterà poi il diritto di revisione sul decreto di concessione della pensione, come lo esercita sopra tutti gli altri decreti.

La modificazione introdotta nell'art. 35 del progetto ministeriale tende a determinare più chiaramente fin dove si stende la giurisdizione della Corte dei conti nella materia giudiziaria.

Si è poi nell'art. 43 e seguenti sostituita la parola di *rivocazione* a quella di *ritrattazione*, che parve meno usata nello stile legislativo. Si è esteso nell'art. 44 il ricorso per annullamento ai casi di violazione di legge, siccome è stabilito nella legge francese e in quella del Belgio.

Quasi tutte le altre variazioni proposte dall'Ufficio Centrale sono di pura forma sino a quella di cui nell'art. 57 ministeriale che trasferisce al 1 di aprile l'epoca nella quale la legge andrà in vigore e che non ha d'uopo d'essere giustificata.

L'Ufficio Centrale non ha mancato di comunicare verbalmente all'onorevole Ministro delle finanze le modificazioni che s'era creduto in dovere d'introdurre nel disegno di legge ministeriale, accennandogli i motivi delle mede-

sime; e poscia si è fatta premura di comunicargli la legge stessa, quale era stata dall'Ufficio modificata.

Dal contegno del signor Ministro potendo arguire che egli sia risoluto di mantenere il suo schema di legge ta quale era stato rassegnato alle deliberazioni del Senato, non rimane all'Ufficio altro dovere fuor quello di conchiudere, che piaccia al Senato di approvare la legge come è stata dall'Ufficio stesso emendata.

Addì 15 febbraio 1862.

CIBRARIO, *relatore.*

N. 100 ter.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Nota di emendamenti, ossia aggiunte proposte, durante la discussione.

Proposta del senatore VIGLIANI *per un nuovo articolo da collocarsi dopo il 3.° del progetto dell' Ufficio Centrale.*

Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionarii amministrativi o giudiziarii che contino 25 anni di servizio, e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di Consigliere di Stato nell' ordine amministrativo o di Consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

I Presidenti di Sezione saranno parimente scelti fra i funzionarii amministrativi o giudiziarii aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di Consigliere della Corte medesima, o di Presidente di Sezione di Corte d'appello.

I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle Sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionarii amministrativi

o giudiziarii che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, oppure un grado non inferiore a quello di Direttore Capo di Divisione in un Ministero, o di Consigliere d'appello congiuntamente a 15 anni di servizio.

Nel primo ordinamento della Corte la nomina dei Presidenti sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei Consiglieri si farà dai medesimi Presidenti.

VIGLIANI.

Emendamento all'art. 3 proposto dal Relatore.

Il Presidente della Corte, e i Presidenti di sezione ed i Contiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei Consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei presidenti di sezione della Corte; e ciò anche nella prima formazinne.

CIBRARIO, *relatore.*

Emendamento al 1 alinea dell' art. 4 proposto dal senatore De Cardenas da intercalarsi dopo le parole d' una Commissione composta del Presidente.

Dei presidenti o di chi ne fa le veci del Senato, e della Camera dei Deputati, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere.

L. DE CARDENAS.

Aggiunta del senatore De Cardenas al 2 alinea dello stesso articolo 4.

Dopo la parola *intervallo* si aggiunga: delle legislature, a meno per ciò che riguarda la Camera dei Deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita.

L. DE CARDENAS.

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 24 febbraio 1862

XC.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti — Discorsi del Senatore Colla, e del Ministro delle finanze a confutazione delle modificazioni introdotte nel progetto dell'Ufficio Centrale — Osservazioni in risposta ai medesimi del Senatore Farina — Considerazioni del Senatore Vacca in appoggio del progetto ministeriale — Riassunto del relatore Senatore Cibrario — Parole dei Senatori Vacca, Colla e Cibrario a schiarimento di alcune loro osservazioni — Discorso in merito del Senatore Gallina — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle finanze e più tardi interviene eziandio il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Lo stesso legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3063. Il Collegio dei Notai di Torino per deliberazione del 21 febbraio corrente sottopone al Senato alcune modificazioni che ravviserebbe opportune che vengano introdotte nella legge sulla tassa di registro.

Presidente. Si darà ora comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** legge la lettera del Senatore Dragonetti, colla quale per affari di famiglia domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro degli affari esteri di due esemplari del 1° volume del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura di quel Ministero;

I Prefetti delle province di Alessandria, di Cremona e di Palermo di alcune copie degli *atti di quei Consigli provinciali dell'anno* 1861;

Il Sindaco del comune di Piobesi Torinese di due copie del primo fascicolo dei *Regolamenti* per quel comune.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

(Vedi atti del Senato N. 100)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la instituzione della Corte dei Conti del regno d'Italia.

Credo che il Senato trattandosi di legge molto lunga, vorrà, come altre volte fece, esimere il Presidente dal dar lettura dell'intero progetto.

Apro quindi la discussione generale su questo progetto di legge, e dò la parola all'onorevole signor Senatore Colla.

Senatore **Colla.** Signori.

Finchè non ebbi in mano la relazione dell'ufficio centrale del Senato intorno al progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, io pensava dovermi astenere dalla discussione e dalla votazione di questa legge per giusti riguardi che il Senato avrebbe senza dubbio apprezzati.

Ma dopo il diligente studio ch'io feci della relazione dell'ufficio centrale e degli emendamenti coi quali egli vorrebbe trasformare secondo i suoi disegni il progetto di legge adottato dalla Camera dei Deputati, e fondare la nuova Corte dei Conti su basi assai diverse da quelle che furono stabilite colla legge del 1859, sostituendo alle proposte del Governo altre che farebbero venir meno l'importanza e l'indipendenza della Corte, e così pure la efficacia dei suoi riscontri, è nato nell'animo mio il

convincimento che ad altri riguardi maggiori, anzi a un dovere coscienzioso, io dovrei rimproverarmi di aver mancato, se non recassi al Senato il frutto della mia lunga esperienza, ed insieme una breve esposizione degli studi che hanno preceduto, sia la legge del 1859, sia la compilazione del progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Quantunque già nel 1853, mentre si provvide al riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato, si annunciasse prossima la istituzione di una Corte dei Conti, alla quale si affiderebbe non solo la revisione giudiziaria dei conti, delle amministrazioni e dei loro agenti, allora competente al magistrato della Camera, ma altresì l'incarico del riscontro preventivo che era dato all'ufficio del controllo generale, tuttavia il sapiente Ministro che immatura morte ci tolse, rimase per alcuni anni peritante intorno al modo di costituire saldamente la Corte e di determinare le attribuzioni; e certo la esitanza non procedeva nè da pochezza d'ingegno, nè da mancanza di ardire nell'operare le riforme che alla sua mente si palesassero convenienti. Severo censore degli antichi ordinamenti nelle parti che riputava non utili, od inconciliabili colle nostre liberali istituzioni, egli non negava la sua ammirazione ai felici risultati che si erano ottenuti dalle finanze dello Stato mediante la piena indipendenza del controllo, o riscontro preventivo e la intiera di lui separazione dalla revisione giudiziaria dei conti.

Le simili istituzioni già esistenti presso altre nazioni e principalmente quelle della Francia e del Belgio, furono profondamente studiate, non solo sul testo delle leggi e dei regolamenti, ma altresì in Parigi ed in Bruselle da persone intelligenti ed atte a rilevare e riferire i vantaggi e gli inconvenienti dei diversi modi di procedere.

Per buona sorte la legge del 30 novembre 1859, affidando alla Corte dei conti anche il riscontro preventivo, come semplice incarico di rappresentare al Governo, e se occorre al Parlamento, le difficoltà che si oppongono agli atti amministrativi dei Ministeri, ne mantenne quanto si poteva la indipendenza, e consentì che dalla Corte si abbiano, per siffatto riscontro, Ufficiali pareggiati a quelli dell'amministrazione centrale, e per la definitiva verificazione dei conti un sufficiente numero di maestri ragionieri posti sotto la direzione di una sezione della Corte, altra che quella specialmente incaricata del controllo preventivo, cosicchè si mantenga la desiderevole separazione fra due cose così distinte come sono il riscontro amministrativo, e la revisione giudiziaria, il fare rimostranze ad altro giudice, e il sentenziare definitivamente.

L'onorevole Ministro che ora governa la finanza del Regno espose nella sua relazione al Parlamento essersi da lui prese in accurato esame le leggi delle Corti dei conti degli antichi Stati d'Italia, e quelle della Francia e del Belgio, ponendo ogni studio perchè la Corte dei conti del nuovo Regno soddisfi ai bisogni della nostra amministrazione, e risponda al fine cui deve essere indirizzata. Io posso aggiungere che il Ministro medesimo, a meglio farsi certo della bontà delle sue proposte, ne affidava lo studio ad una Commissione composta di persone ampiamente versate nell'amministrazione finanziaria, le quali, benchè non appartenessero, se non in piccolo numero, alle antiche province, furono unanimi nel riconoscere la convenienza di poco dilungarsi da ciò che recentissimo e lusinghevole esperimento aveva dimostrato convenire agli interessi dello Stato ed alle nostre liberali istituzioni.

Compilato con questo intendimento ed a seconda dei principii dianzi accennati, il progetto presentato al Parlamento dall'onorevole Ministro delle Finanze ed accolto con meritato favore dalla Camera elettiva ha per me il merito grandissimo di essere in gran parte conforme, non senza notevoli perfezionamenti, alla legge del 30 novembre 1859, la quale già ebbe un biennale esperimento, riuscito assai favorevole, malgrado gli avvenimenti straordinari che l'uno all'altro si succedettero sino al dì d'oggi, moltiplicandone le difficoltà. E perciò io affrettava col desiderio il momento, in cui lo stesso progetto fosse dal Senato ammesso con qualche leggera modificazione, facilmente accettabile.

Mi duole che i dotti miei amici, componenti l'ufficio centrale abbiano invece creduto doversi fare al progetto adottato dalla Camera dei Deputati, e perciò anche al disposto dalla legge del 1859, parecchie variazioni importanti, delle quali è almeno dubbia la convenienza, ed alle quali mi sembra mancare il pregio desiderevole della opportunità. Conciossiachè io credo fermamente non essere cosa opportuna, a fronte delle gravi contingenze nelle quali versiamo, il fare, senza vero bisogno, e senza certezza di gran bene, variazioni, che nuovamente perturbino l'ordinato procedere dell'amministrazione centrale dello Stato, della quale fa certamente gran parte la Corte de'conti co'suoi Uffizi di riscontro e di revisione. Questa Corte esercita da oltre due anni le sue attribuzioni, non solo nelle antiche province, ma altresì in molte delle nuove, e già dal principio di quest'anno ha stabilito i suoi uffizi di riscontro nelle province toscane, napolitane, e siciliane, ondechè saviamente operava il Ministro tenendosi lontano da innovazioni non indispensabili.

Allorchè il Senato procederà alla discussione degli articoli, io non tralascierò di espergli alcune osservazioni intorno alle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, e tenendomi per ora dentro i limiti della discussione generale mi permetterò soltanto di aggiungere qualche cenno intorno a quella modificazione che più direttamente e recisamente colpisce il principio della separazione del riscontro preventivo dall'assestamento giudiziale dei conti consuntivi, e che perciò mi sembra meglio appartenga alla discussione generale.

Questa che dicesi modificazione, ed è veramente una assai grave innovazione, un mutamento di principii assai pericoloso, risulta dalla proposta cessazione dei maestri

ragionieri, che la legge del 1859 ha sostituito agli antichi maestri uditori Camerali per la revisione definitiva dei conti, e per la relazione dei conti medesimi al Magistrato che debbe giudicarne. A questa proposta l'ufizio centrale fu indotto dalla persuasione che l'incarico di riferire cotesti conti, meglio che a ragionieri relatori, convenga ai consiglieri che compongono la Corte, i quali rispondano, e perciò si debbano assicurare, dell'accurata loro verificazione.

Ma quantunque io tenga in sommo pregio la dottrina dei Senatori componenti l'ufizio centrale, reputo mio coscenzioso dovere di non celare al Senato l'intimo mio convincimento, frutto di lunga esperienza e di studi coscienziosi, che la proposta innovazione non è atta a produrre alcun bene; e quando pure permettesse di sperarne alcuno per lontano avvenire, riuscirebbe frattanto assai pregiudizievole per mancanza di opportunità.

La Corte dei conti, o signori, è tale magistrato che, sia per l'alta importanza delle sue attribuzioni giudiziarie, sia per la stessa inamovibilità di cui la legge munisce i presidenti e i consiglieri eletti a farne parte, vuol essere composta di uomini provetti, i quali abbiano percorsa a servizio dello Stato una carriera onorevole che li abbia mostrati degni della fiducia del Governo e della Nazione. Uomini così scelti per merito distinto debbono certamente dare gran peso ai giudizi della Corte ed alle osservazioni ch'ella si trova frequentemente in obbligo di indirizzare a tutti i capi dei ministeri e delle principali amministrazioni. Ma puossi fondatamente sperare ch'essi pongano mano con intelligenza e prontezza sopra la quantità immensa di conti e di documenti da cui sono costantemente circondati i relatori dei conti? E si può fondatamente pretendere che quindici consiglieri quotidianamente occupati nell'esercizio del riscontro preventivo sempre urgente, ed in altre incumbenze affidate alla Corte, bastino all'esame, anche poco profondo, de' conti delle amministrazioni e di quelli che si debbono rendere da chiunque ha maneggio di denaro o di robe dello Stato in un regno così vasto come questo? E se i consiglieri potessero o dovessero contentarsi di riferire do, o breve esame i lavori preparati da ufiziali di segreteria, qual bene si avrebbe da che la relazione fosse letta alla Corte da un consigliere men bene informato, piuttosto che da un maestro dei conti, il quale ne abbia fatto profondo studio, e sappia pure di esserne principalmente risponsabile egli stesso? E può credersi cosa convenevole che il consigliere relatore sia, come vorrebbe l'ufficio centrale, costretto a domandare davanti alla Corte il soccorso del capo d'ufizio che si occupò dei conti riferiti? Signori, io credo fermamente che dallo scambio si avrebbe danno; e sono intimamente persuaso che nel modo proposto non sarebbe vantaggiosamente supplito all'opera dei maestri ragionieri, i quali, per molti anni assuefatti a simili lavori, li trovano più facili, e si adattano di buon animo alla loro aridità per la soddisfazione di presentare essi medesimi al magistrato il frutto delle loro fatiche e dei loro studi.

Antichissima è presso di noi, e in altri Stati, la istituzione dei maestri ragionieri, sotto questo od altro nome, ed antichissima è pure nelle province antiche e nuove del Regno la distinzione molto opportuna degli uffici di controllo, o riscontro preventivo, da quelli che sono incaricati della posteriore revisione definitiva dei conti; per la quale distinzione viemmeglio si acquista la certezza di compiuta verificazione. Dovunque, tranne nel Belgio, che si trova in condizione affatto diversa dalla nostra, ed ha tutt'altro modo di provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti, dovunque, sì in Italia che fuori, il riscontro preventivo è separato dalla revisione definitiva: e la convenienza di questa separazione non cessa perchè gli ufficiali di riscontro dipendano dalla Corte, anzichè dai ministeri, ma produce sempre il buon effetto, che conti e documenti passino sotto gli occhi di altri sindicatori, la qual cosa per contribuisce a maggior vigilanza nel riscontro preventivo. Solo utilissimo fine della riunione sotto la stessa Corte quello è di dare maggiore efficacia al riscontro preventivo, mediante la sua indipendenza dall'amministrazione, e di rendere nel tempo medesimo più facile e più sollecita la definitiva verificazione dei conti.

Gran bene ottenuto in grazia della legge del 1859 è quello che si abbiano due sezioni della stessa Corte, poste una a costa dell'altra, ed in continua comunicazione fra loro, le quali provvedono separatamente, una al riscontro preventivo, l'altra alla revisione *post factum*, ed entrambe procedono, a sezioni unite, alle deliberazioni ed agli atti più importanti, cosicchè si ottengano tutti i vantaggi, e si scansino tutti gl'inconvenienti della antica separazione assoluta del Controllo generale dalla Camera dei conti. Il felice esperimento che se ne fece in due anni così difficili, come quelli che trascorsero dopo il 1859, non può essere contestato da alcuno, e specialmente per ciò che concerne la revisione definitiva dei conti, affidata ai maestri ragionieri, merita di essere fatto palese in questa occorrenza, che, quantunque rimasti in assai piccolo numero, essi compirono lodevolmente l'esame di tutti i conti già esistenti presso la cessata Camera, e di tutti quelli che pervennero successivamente alla Corte.

Ma la mole di simili conti sta per crescere enormemente, non solo per lo ingrandimento del Regno e dei bilanci dello Stato, ma altresì per molte rilevanti spese degli anni precedenti, che alcuni Ministeri non poterono ancora liquidare in modo soddisfacente e dalla Corte ammessibile. Laonde si ha sommo ed urgente bisogno di accrescere il numero degli ufiziali superiori esperti e meritevoli di ampia fiducia, i quali siano esclusivamente incaricati della verificazione dei conti e della loro relazione. Il quale incarico non potrebbe essere dato convenientemente a consiglieri pervenuti ad età matura nell'esercizio di tutt'altra maniera d'incumbenze, e non si potrebbe affidare utilmente agli uffi-

ziali superiori incaricati del riscontro preventivo, imperocchè non altro si otterrebbe che di togliere ai revisori e relatori dei conti un titolo speciale che loro è caro perchè li ammette a far parte del Magistrato; non altro si otterrebbe che di confondere senz'alcun risparmio, nè di tempo nè di spesa, incumbenze, che furono sempre con molta saviezza distinte; non altro infine si otterrebbe che una grave perturbazione nel personale e nel materiale negli uffici della Corte, cagione d'inevitabile incaglio al sollecito corso degli affari di cui gli stessi uffici debbono continuare ad occuparsi malgrado l'abolizione del Magistrato.

Il Senato vedrà se sia questo momento opportuno per siffatte innovazioni ad esperimento in uffizi i quali non puonno nè interrompere nè rallentare il corso dei loro lavori senza gravissimo detrimento della cosa pubblica e dei privati interessi. Egli vedrà se gli esperimenti fatti da qualche altro Governo in condizioni assai diverse dalle nostre per ampiezza di Regno e per ordinamento della Amministrazione finanziaria, si possano senza certezza di gran meglio preferire a quelli che abbiamo fatti noi stessi in armonia colle nostre leggi e colle nostre istituzioni.

Quanto a me l'esempio delle leggi e delle istituzioni di altri paesi poco mi persuade, quando non mi sia dimostrato che per esse si ottennero risultati felicissimi, che altrettanto non sia possibile di ottenere colle leggi ed instituzioni nostre, e che le condizioni di questo regno italiano sono eguali anche per altre leggi ed istituzioni a quelle dei paesi che si citano ad esempio.

E qui non posso rimanermi dal far palese il vivo mio rincrescimento perchè l'uffizio centrale non abbia mostrato desiderio di meglio conoscere, come poteva facilmente, il modo in cui gli affari della Corte dei conti procedono in Torino da due anni, molto diversamente da ciò che prima si usava. Egli avrebbe saputo che i consiglieri come i maestri ragionieri, passano ogni giorno dell'anno molte ore negli uffizi, sempre occupati assai dei lavori che loro sono commessi. Egli avrebbe saputo che pel riscontro preventivo, molte operazioni debbono bensì essere fatte per opera individuale d'impiegati inferiori, ma tutte debbono essere controllate dai capi di sezione o divisione, e le osservazioni che occorrono a centinaia ogni giorno sono prima esaminate dai capi d'uffizio, e poscia dai rispettivi consiglieri i quali deliberano collegialmente in sezione per tutto ciò che ha qualche importanza, e per gli affari maggiori ne riferiscono alla Corte a sezioni riunite. Egli avrebbe saputo che il visto e la registrazione dei decreti non è una semplice formalità d'archivio, ma richiede sovente il concorso di una o più sezioni per determinare se si possa concederne la vidimazione, e quali osservazioni sia conveniente di fare ai Ministri. Egli avrebbe saputo che il riscontro delle pensioni, l'approvazione delle cauzioni, lo svincolo delle medesime e la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, nonchè le incumbenze relative al debito pubblico, somministrano gravi occupazioni a due egregi consiglieri, i quali vi danno opera molto lodevole ed utile, e ne riferiscono secondo i casi alle sezioni della Corte separate o riunite. E quanto alla revisione definitiva dei conti egli avrebbe potuto prendere esatta conoscenza delle molte relazioni, elaborate con vera maestria dai ragionieri e discusse prima nella sezione che n'è specialmente incaricata e poscia a sezioni unite per le osservazioni da farsi per l'approvazione dei conti e per la liberazione dei contabili, non già di alcuni solamente, ma di tutti che sono moltissimi, e saranno anche più quando giungano alla Corte da tutte le parti del Regno.

Se queste informazioni sincere ed esatte si fossero desiderate ed avute dall'ufficio centrale, egli certamente non avrebbe asserito che l'esame dei mandati di pagamento non può farsi che individualmente, e l'approvazione collegiale non si dà che in rarissimi casi; egli non avrebbe considerato come minima cosa, quasi operazione materiale, il lavoro de' maestri ragionieri, e non avrebbe asserito che il voto collegiale non è richiesto fuorchè in rari casi quando l'agente contabile indugia la presentazione del suo conto, o rimane debitore di qualche somma; e sopratutto avrebbe risparmiato la non esatta e spiacevole osservazione che mediante l'opera dei maestri ragionieri i Presidenti e Consiglieri della Corte rimangono pochissimo occupati e perciò puonno assumere utilmente l'incarico male appropriato delle incumbenze di ragioniere, col solo aumento di *tre* consiglieri responsabili, cosa più che inopportuna, impossibile.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Signori,

Sarebbe superfluo che io v'intrattenessi della necessità di istituire una sola Corte dei conti in tutto il Regno. Questa necessità è stata già riconosciuta dalla Camera elettiva, dando al progetto ministeriale il suo voto; ed è puranche stata riconosciuta dal vostro ufficio centrale.

Questo progetto fu lungamente studiato da una Commissione composta di uomini distinti per sapere e per pratica delle varie parti d'Italia, a capo della quale stimo mio debito di porre, per riverenza all'ingegno e alla lunga esperienza, l'onorevole Presidente della Corte dei conti delle antiche province.

Dopo l'approvazione della Camera elettiva sottoposi a voi, onorevoli Senatori, il progetto, colla fiducia di ottenere anche favorevole il vostro voto.

Ma il vostro ufficio centrale, mentre mostrava di accettare il progetto ministeriale, l'ha scomposto e variato per modo, che può dirsi esserne uscito fuori un nuovo progetto di legge.

Il Ministero col suo progetto ebbe in mente tre fini:

1. Di dare a questa alta magistratura la più larga libertà di azione, e le maggiori guarentigie di indipendenza;

2. Di costituirla in modo che il suo organamento fosse il meglio accomodato all'esercizio delle sue maggiori

facoltà; quella cioè, del riscontro delle spese del giudizio dei conti e della vigilanza sul procedimento de l'amministrazione finanziaria;

3. Di fare che questo nuovo organamento sia tale da non far temere nè che la Corte, eccedendo i limiti delle sue facoltà, abbia a riescire di ostacolo all'azione dell'amministrazione, nè che abbia a mancare per difetto di energia, al suo importantissimo ufficio.

Parve necessario mantenere l'istituzione dei ragionieri, siccome specialmente deputati alla liquidazione dei conti sottoposti al giudizio della Corte. Questa istituzione è nelle Corti dei conti di quasi tutti gli altri Stati d'Europa, e in tutte le Corti dei conti d'Italia.

Parve necessaria anche l'istituzione del Procuratore generale, sì per l'importanza delle attribuzioni giudiziarie della Corte, le quali debbono esercitarsi col concorso del Pubblico ministero, e sì per evitare il doppio pericolo sopra accennato.

Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Cella, non abuserò del tempo del Senato nel mostrare come il sistema proposto dall'ufficio centrale della soppressione dei ragionieri sia ben lontano dal raggiungere lo scopo che intendesi di conseguire.

Dirò soltanto che il vostro ufficio centrale, mentre riconosce la necessità di liquidare i conti, vorrebbe che questo lavoro fosse condotto non più da *Ragionieri*, ma da *Direttori capi d'ufficio* sotto la direzione dei consiglieri.

Ma i consiglieri i quali fossero o liquidatori o direttori della liquidazione dei conti, non potrebbero non essere pregiudicati nel giudizio che essi stessi debbono poi dare sulle fatte liquidazioni.

E i direttori capi di ufficio, o fanno essi la liquidazione dei conti, e sono sotto altro nome, i *Ragionieri* della Corte; o dirigono un ufficio di liquidazione, e non è difficile di prevedere che il lavoro importantissimo della liquidazione dei conti venga a cadere, per le complicazioni inevitabili di un sistema affatto *burocratico* che si vorrebbe introdurre nella Corte, nelle mani dei più subalterni impiegati.

Io non potrei applaudire al pensiero di abolire i *Ragionieri* che hanno oggimai attribuzioni, doveri e responsabilità ben definite o per regolamento o per lungo uso. Io credo che gravissimi inconvenienti ne deriverebbero, e che ne sarebbe turbata tutta l'economia del servizio e della distribuzione del lavoro interno della Corte.

Signori. Nella relazione del vostro ufficio è detto essere necessario che si dia ai consiglieri una parte più efficace nei lavori della Corte, associando il senno direttivo di essa alla forza operativa dei suoi uffizi.

Ma il progetto Ministeriale vieta forse ai consiglieri, e ai presidenti della Corte di vigilare, e di dirigere i lavori degli uffizi della Corte?

Da una parte non lo vieta, come non poteva nè doveva vietarlo. E dall'altra parte lascia al regolamento di determinare il modo come debbono essere distribuite ed esercitate le incombenze dei componenti della Corte.

E qui permettetemi che io non discenda a ricercare se poca o molta sia l'importanza dei giudizii dei conti *consuntivi*; e se lievi o gravi sieno i lavori oggi affidati ai consiglieri. Io so che il giudizio dei conti, grande e necessaria guarentigia dell'amministrazione del pubblico danaro, è stato reputato di tanta importanza, che si è creduto inevitabile costituire una magistratura apposita, e di innalzarla al grado dei primi Corpi dello Stato. So che il *riscontro preventivo* delle spese non iscema la necessità del giudizio integrale dei conti delle pubbliche entrate; e che questo riscontro lascia ancora tutto intero e non pregiudicato l'esame dei conti degli agenti dell'amministrazione che sono obbligati a giustificare la regolarità dell'effettuazione dei pagamenti a loro ordinati.

Intorno a ciò mi sembra superfluo venire a più minuti particolari.

Non posso però dispensarmi dall'osservare che il vostro ufficio pare abbia talvolta dimenticato il principio che tutta la Corte, e non i singoli componenti di essa, forma la guarentigia che si deve attendere da questa grande istituzione. Rispetto al Governo e alla Nazione non v'ha consiglieri della Corte; ma v'ha la Corte. E voi vedete come sarebbe sconveniente, non dirò nella legge, ma in questa stessa nostra discussione, il volere decomporre e sciogliere questa istituzione nei suoi elementi di organamento interno, e considerare l'opera e il lavoro dei componenti della Corte quasi come distinta dall'opera e dal lavoro della Corte stessa.

Mentre indebolisce quel principio, e riduce l'istituzione della Corte nelle proporzioni dello scheletro di un uffizio di *burocrazia*, l'ufficio centrale non può non prevedere che la Corte facilmente potrebbe cadere in una *deplorabile atonia*, e mancherà allo scopo della sua istituzione. Essa vorrebbe, allora, farne ricadere il biasimo sul Governo, supponendo che la Corte non possa fare cattiva prova, se non per la poco lodevole scelta delle persone, che fossero deputate a comporla.

Signori. Io sento il debito di respingere una censura, se pur si è inteso fare una censura anticipata al Governo. Io non credo necessario che il Governo sia avvertito che nella scelta de' pubblici uffiziali non dee cedere a *pressioni di partito*, nè ad altre *influenze*. Nessun fatto particolare può rendere ragionevole questo ammonimento. Ed io sono certo che il Senato sarà ben lontano dal far sue le parole dell'uffizio centrale.

È stata anche precipua intenzione del Governo quella d'impedire che la Corte cada nella temuta *atonia*.

Nel dar vita ad una istituzione, questa atonia può derivare da vizio del suo organamento, non dal fatto accidentale e transitorio delle persone.

Perciò il Governo si è studiato di costituire la Corte in guisa che non manchi ad essa, come non manca in quasi tutte quelle che sono negli altri Stati, un magi-

strato amovibile, il quale non solo rappresenti il Pubblico Ministero ne' molti giudizii de' conti, ma sia pure il mezzo, pel quale la Corte vigila sugli agenti della pubblica amministrazione, e pel quale la Corte stessa mantenendo il privilegio della sua indipendenza e della sua piena libertà di azione, non cessi di avere col Governo que'rapporti che sono pure indispensabili per l'adempimento delle sue attribuzioni.

I giudizii della Corte debbono essere pubblici; questo principio stabilito nel progetto ministeriale non è stato contraddetto dal vostro uffizio centrale. La pubblicità de'giudizii rende più importante e solenne l'ufficio del Pubblico Ministero. E questa pubblicità stessa non sarebbe una *realtà*, se non si conseguisse principalmente per mezzo del Ministero pubblico rappresentato da un magistrato diverso da' consiglieri inamovibili della Corte. Solamente per questo modo si può ottenere che i giudizii della Corte sieno sottoposti anche essi come gli atti di tutti i poteri dello Stato alla pubblica opinione.

Io credo che solamente per questo modo si possa anche ottenere che gl'interessi della pubblica amministrazione sieno efficacemente sostenuti e difesi in contraddizione de' suoi agenti sia dinanzi alla Corte, sia in via di ricorso. E qui ognun vede come, tra le altre cose, sarebbe poco conveniente che contro le decisioni della Corte avesse a ricorrere uno de' giudici che compongono la Corte stessa.

Aggiungerò che il Pubblico Ministero presso un collegio di giudici inamovibili, come la Corte de' conti, non si limita già a dar pareri ne' singoli casi negli angusti limiti della controversia speciale che si discute.

Ciò avviene presso il Consiglio di Stato, ove si disputa in grado di appello tra due parti contendenti, e il giudizio è limitato alle quistioni discusse da' primi giudici.

Presso la Corte è parte principale dell'uffizio del Pubblico Ministero quello di non disgiugnere dallo esame delle quistioni particolari la fissazione e l'applicazione de' grandi principi del diritto e della pubblica amministrazione; e quello, conseguentemente, di concorrere a stabilire una giurisprudenza, quanto più possibile, uniforme, quasi guida luminosa non solo per la giudicatura de' conti, ma anche più per l'amministrazione attiva.

Questo uffizio, bene esercitato, può quindi divenire un mezzo ed una iniziativa efficace pe' miglioramenti delle varie pratiche, de' varii servizii e dell'organismo delle amministrazioni finanziarie, come sappiamo essere avvenuto in Francia.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. La qual cosa sarà al certo di assai grande ed inestimabile vantaggio non derivante da quella misura di lavoro materiale, nelle cui proporzioni il vostro uffizio ha voluto ridurre l'importanza del Pubblico Ministero.

Non ho poi bisogno di parlare delle altre incumbenze che col progetto ministeriale si danno al procuratore generale, oltre a quelle giudiziarie del Pubblico Ministero. Il vostro ufficio, per esempio, ha riputata utile la vigilanza sulle pubbliche entrate che il progetto ministeriale dà alla Corte, sebbene io non creda convenienti le limitazioni che vi ha apportate relativamente agli uffizii di revisione e alle verificazioni ordinarie e straordinarie delle casse. Nel tempo medesimo però il vostro uffizio, sopprimendo il procuratore generale, priva la Corte del mezzo, pel quale quella vigilanza può essere efficacemente esercitata.

Signori. Altre e importanti modificazioni il vostro ufficio ha pure arrecate al progetto ministeriale.

Senza parlare di ciascuna di esse partitamente, perchè sarà più opportuno discorrerne nella discussione degli articoli, io debbo dichiarare con dispiacere che non posso venire nella sentenza del vostro ufficio.

Tra le altre modificazioni, quella relativa all'esame della liquidazione delle pensioni darebbe origine a gravi inconvenienti, quando venisse ammessa.

Quanto al ricorso per annullamento contro le decisioni della Corte, il vostro uffizio propone che si aggiunga ai motivi del ricorso anche quello in genere delle violazioni di legge.

Io non parlerò della difficoltà immensa di distinguere, massime nei giudizi dei conti, le quistioni di fatto e di convincimento dalle quistioni di puro diritto; e non dirò come per la facile larghezza della giurisprudenza in queste materie si giugnerebbe nel fatto a costituire una seconda istanza nei giudizi dei conti.

Aggiungo essere per sè chiaro come non convenga ammettere ricorso *per violazioni di legge* da un Tribunale *speciale* ad un altro Tribunale, e molto meno da un Tribunale *speciale inamovibile*, come è la Corte dei conti, ad un Tribunale *amovibile*, come è il Consiglio di Stato.

Se la legge del Belgio ammette il ricorso per violazione di legge, ne costituisce giudice la Corte di cassazione, che è pure un collegio di magistrati inamovibili. Ed è noto che in Francia le decisioni del Consiglio di Stato debbono essere approvate dal capo dello Stato.

È quindi da preferire il sistema della legge piemontese del 1850 seguito dal progetto ministeriale, secondo il quale nei casi soltanto di *incompetenza* e di *eccesso* di potere si dà il ricorso per annullamento al Consiglio di Stato, che è per legge il giudice dei *conflitti*.

E qui cade in acconcio di dire, o Signori, che nella compilazione del progetto ministeriale, se si è tenuto presente, ciò che è stabilito nelle leggi di altri paesi, e in quelle degli antichi Stati italiani, non si è seguita nissuna di esse con servile imitazione, ma si è inteso a dare all'Italia una istituzione quale meglio convenga al genio e a'bisogni dell'amministrazione italiana, e quale più corrisponda alle tradizioni delle Corti de'singoli Stati in quanto si accordano in un tipo comune che rappresenta il senno e la prudenza civile dei nostri padri.

Chiedendo al Senato l'approvazione del progetto ministeriale già votato dalla Camera Elettiva, credo mio debito significare che per l'esercizio del bilancio unico

operano già dal primo dell'anno gli uffizi di riscontro sotto la giurisdizione quasi direi virtuale della Corte Italiana, la cui istallazione per siffatta ragione non potrebbe essere senza molta irregolarità, ritardata, nè potrebbero ulteriormente esser tenute più oltre in vita quattro Corti dei Conti, senza collisione fra le respettive giurisdizioni.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Non è mia intenzione entrare fin d'ora nella discussione circostanziata delle varie disposizioni delle quali si occupa la legge. Io voglio solamente rispondere ad alcune accuse d'inopportunità, ad alcuni appunti di meno che convenienza di meglio formulare ed emendare questa legge, che vennero poste in campo sia dall'onorevole Senatore Colla, come dal Ministro delle finanze.

Ed anzi tutto l'onorevole Senatore Colla credeva che non fosse opportuno procurare d'introdurre emendamenti in un progetto di una nuova istituzione; e per qual motivo di grazia? Perchè, egli diceva, ne abbiamo già una che funziona ottimamente in alcune delle province dello Stato.

Ma se, come or ora diceva l'onorevole signor Ministro, le istituzioni vigenti non son generali; e invece colla legge di cui si discute, vogliamo che diventino generali, domando io, quando sarà opportuno di discutere su ciò se non ora?

Invero queste osservazioni mi recarono alquanta meraviglia, e tanto più me la recarono quando intesi che mal sarebbe stato a proposito introdurre sostanziali variazioni nel sistema che funziona per le antiche province.

Ma, Dio buono! le innovazioni sostanziali sono forse maggiori nel progetto dell'Ufficio Centrale che non in quello del signor Ministro? A che si riduce questa gran discussione su i conti saranno piuttosto discussi da maestri ragionieri, o da impiegati, da segretari dipendenti dai singoli consiglieri? In ultima analisi a che si riducè, se non a poco più di una discussione di nomi di coloro che opereranno la formazione dei conti e il riscontro dei medesimi?

Ma invece l'applicazione di un pubblico Ministero alla Corte dei conti non è ella una grandissima, una estesissima innovazione? E questa innovazione non è ella fatta con delle forme così straordinarie nel progetto del Ministero come non hanno riscontro in nessuna legislazione del mondo?

Dal capo terzo della legge non è attribuito prima alla Corte, e poi dopo invece data al Pubblico Ministero una facoltà di amministrare, la quale in nessuna istituzione di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti si trova appo nessun popolo del mondo?

E non è egli singolare di vedere che il Pubblico Ministero incaricato di invigilare la Corte nel disimpegno delle sue attribuzioni venga in sostanza a dover invigilare e sorvegliare se stesso, essendo quello che effettivamente amministra a termini del capo terzo?

Se dunque si vuole che ci stacchiamo poco da quello che abbiamo, sarà precisamente il progetto dell'ufficio centrale che dovremo adottare e non il progetto del signor Ministro, che immensamente più si stacca da quello che attualmente vige in una gran parte dello Stato.

Se non che l'onorevole signor Ministro partendo da dati precisamente opposti da quelli adotti dal Senatore Colla viene invece a sostenere il suo progetto in confronto di quello dell'ufficio centrale, adducendo fra molte ragioni di minor conto la necessità principalmente di far sì che la Corte dei conti provvista dell'istituzione del Pubblico Ministero non cuschi in una specie di atonia.

Ma qui io metterò a confronto le osservazioni del signor Ministro con quelle dell'onorevole difensore dello stesso progetto, il Senatore Colla.

Il Senatore Colla diceva con fondamento, e con piena cognizione di causa che l'attuale Corte dei conti ottimamente funziona da noi, eppure il Pubblico Ministero non esiste; e molto meno potrebbe esistervi con quella fila di attribuzioni che trovansi nel progetto del Ministero.

Soggiunge il signor Ministro che in Francia questo costantemente si fece.

L'istituzione del pubblico Ministero è un istituzione veramente francese e che si collega alla necessità di attribuire una forza, dirò, così, personale alla legge che veniva rappresentata dal Pubblico Ministero presso tutti gli antichi parlamenti di quel Regno.

Quanto i parlamenti francesi tendessero ad arrogarsi funzioni tutt'affatto estranee alle varie attribuzioni loro, quanti torbidi causassero in quel Regno, non vi è niuno che l'ignori; per conseguenza anche quando la rivoluzione francese rovesciò tutte, per così dire, le precedenti istituzioni, si conobbe l'opportunità che onde non si ritornasse agli antichi abusi nati nei Parlamenti di Francia sempre vi fosse presente ad ogni Corte giudicante, per così dire, un rammentatore della legge per far sì che non trasmodassero, non creassero imbarazzi al Governo, e non ricadessero negli abusi, non minacciassero persino la conservazione dell'integrità dello Stato, come gli antichi parlamenti avevano fatto.

Ma se da questa speciale benevolenza per il Pubblico Ministero in Francia, noi passiamo ad altri paesi, noi troviamo almeno in quattro quinti d'Europa stabiliti i Tribunali senza l'istituzione del Pubblico Ministero; onde è che non saprei come la necessità di questa istituzione fra noi qui, e, in una gran parte dello Stato che non ha mai avuto occasione di convincersene, la fosse sorta ad un tratto e così potente da persuaderci ad organizzare il Pubblico Ministero, non solo colle attribuzioni delle leggi francesi, ma con attribuzioni assai più estese, e che impingono nelle varie amministrazioni dello Stato, Ufficio, che diventerebbe a tale riguardo irresponsabile davanti al Parlamento, perchè esercitato da un corpo giudicante e da persone inamovibili dalle funzioni loro. La questione del Pubblico Ministero, o, per meglio dire, di alcune

attribuzioni amministrative date alla Corte de'conti venne agitata anche nel Belgio, ma molto a proposito, si nota nella *Pasinomie*, che venne scartata completamente con una semplice osservazione di cui il più pretto buon senso fa conoscere la giustezza.

L'osservazione si ridusse a queste poche parole: « La Chambre des comptes est un tribunal et ne peut être par conséquent une administration ». Ecco o Signori, come venne scelta al proposito la questione della Camera dei conti, in un paese in cui vigeva come nel nostro il sistema rappresentativo.

L'inconveniente del resto dell'organizzazione originaria della Corte dei conti francese non è sfuggito in Francia, e, nota il Cormenin, come nonostante la presenza del Pubblico Ministero, quel corpo avesse avuto bisogno di essere riformato e messo in armonia colle nuove leggi costituzionali, e coll'istituzione del Parlamento nazionale, poichè, è opportuno a sapersi, o Signori, che la Camera dei conti in Francia è ancora retta dalla legge organica dell'impero del 1807.

Anzi un referendario della stessa Camera, citato dallo stesso Cormenin, stampò un'opera molto accreditata colla quale altamente chiedeva la riforma della Camera per metterla maggiormente in armonia con il regime parlamentare.

A fronte di questi fatti credo che poco opportunamente si voglia copiare un tipo organizzato completamente in vista di un sistema affatto differente da quello che oggi ci regge. Credo invece che si debba molto più opportunamente seguire l'esempio che il Belgio ci fornisce, nel qual paese è vigente quel sistema di costituzione in forza della quale, e le entrate e le spese in definitiva assegnate non dal Governo, ma dal Parlamento sono verificate e controllate.

Io spero pertanto che le ragioni di inopportunità e di sconvenienza da emendare il progetto di legge del Ministero saranno completamente scartate, e dacchè dobbiamo fare una legge organica che governi tutto lo Stato, questa legge sarà e dovrà essere anzitutto in armonia coi generali principii che regolano lo Stato e che sono vigenti in tutto il Regno.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore **Vacca.** Signori Senatori! Ho seguito con attenzione assidua questa grave discussione, e sono lieto veramente che le opinioni ingenerate nell'animo mio dell'esame comparativo del progetto ministeriale e del contro progetto dell'ufficio centrale abbian trovato appoggio e conforto nella parola autorevole e grave del Presidente della Corte dei conti di Torino, dell'onorevole Senatore Colla.

Io non istarò a ripetervi quegli argomenti che or ora egli presentava al Senato per dimostrare da un lato quali e quanti fossero i benefizi da attendersi da codesto novello e rinnovato ordinamento dell'unica Corte dei conti pel Regno italico, e quanti i pericoli, e i disguidi da temersi dalle radicali innovazioni insinuate dall'ufficio centrale per le quali si verrebbero a porre ostacoli ed inciampi alla pronta attuazione di questo novello ordinamento.

Io non starò a dimostrare quanto sia provvida e sapiente l'idea di ordinare la Corte dei conti investita del controllo preventivo sulle spese e sulle entrate, idea, la quale recata in atto renderà veramente a parer mio efficace e sostanziale così la responsabilità ministeriale come l'alto sindacato del Parlamento. Io non vi dimostrerò quanto sia salutare e buona l'idea di ridurre in una tutte le svariate discipline e i moltiplici sistemi di contabilità che dividevano le varie parti d'Italia. Dirò solo che se il sistema unificatore può trovare ragione di opportunità la trova in questa legge; ma appunto perchè noi riconosciamo e ne attendiamo notevol progresso e beneficio, sarebbe, come ben diceva l'onorevole Senatore Colla, una imprudenza forse deplorevole quella di apporvi ostacolo con un controprogetto che turba e sposta tutta l'economia primitiva di una legge, la quale ha di già riportato il suffragio della Camera elettiva.

Riserbandomi nella discussione dei singoli articoli le osservazioni che cadranno in taglio intorno ai varii emendamenti introdotti dall'ufficio centrale, per ora mi limiterò a seguire l'onorevole Senatore Colla rispetto alla questione dei ragionieri che si attiene alla composizione della Corte dei Conti; imperocchè la questione della composizione di questo supremo magistrato è degna per certo di grandissima attenzione, perchè i migliori ordinamenti fallirebbero certamente alla prova quando non fossero raccomandati a buoni e forti congegni. Egli adunque vi dimostrava con quella sagacia e senno pratico che ha attinto dal lungo esercizio delle sue funzioni, come l'ufficio dei ragionieri fosse consigliato e giustificato da evidenti utilità, come sarebbe pericoloso di eliminarlo per introdurre un'innovazione, la quale nei suoi risultati riuscirebbe forse all'inerzia e all'atonia. Imperocchè nel contro progetto si è sostituito all'idea ministeriale l'idea di eliminare la combinazione dei ragionieri per trasferire questo ufficio nei consiglieri stessi, valendosi questi dell'opera degli ufficiali subalterni. Ma si domanda, sarà questa veramente un'innovazione opportuna ed efficace? Io mi associo interamente all'opinione dell'onorevole Senatore Colla e dico che mi pare assolutamente improvvido ed inefficace, imperocchè è certo che i ragionieri costituiti in una posizione di responsabilità, troveranno stimolo maggiore per occuparsi dei lavori pazienti ed assidui attinenti allo esame dei conti. Ma se pel contrario voi ne affiderete il carico ai consiglieri, accadrà quello che puole accadere in casi simili, cioè che quei consiglieri distratti da più gravi cure, impazienti e ripugnanti da quelle cure fastidiose della revisione dei molteplici conti gli affideranno alle persone di commessi o di impiegati; sicchè l'esattezza del lavoro ne scapiterà. E poichè l'onorevole Senatore Colla invocava a sostegno della sua opinione gli esempi e le tradizioni della Corte dei Conti di Torino, siami lecito d'invocare anch'io gli esempi della Corte dei conti

di Napoli. La Corte dei conti di Napoli funzionando nella branca contabile, ebbe sempre a lodarsi, ed a giovarsi con ottimo successo dell'opera dei *razionali* che corrispondono ai nostri *ragionieri*, e mai si è dubitato colà che questa fosse opera supervacanea: ai consiglieri non rimaneva che riferirne collegialmente alla Corte, e così quella vasta mole di contabilità delle province napolitane procedeva spedita, ordinata e con ottimo successo.

A queste osservazioni io mi limito per ora, riserbandomi poscia di presentarne altre speciali intorno all'uffizio del Procuratore generale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Dopo le savie osservazioni dell'onorevole Senatore Farina riesce assai più facile il cómpito del Relatore dell'ufficio centrale.

Prima di tutto, non posso dispensarmi dall'osservare, che il sistema contro il quale si è levata una voce così eloquente com'è quella dell'onorevole mio amico il Senatore Colla, è un sistema che funziona nel Belgio dal 1830. La Camera dei conti del Belgio del 1830 fu confermata tal quale, dopo molti anni d'esperimento, nel 1846.

Là sei consiglieri sono i soli, che si occupano di riferire i conti al magistrato: questi sei consiglieri bastano a tutto, aiutati come sono dagli uffizi, saviamente e con grande raziocinio ordinati per il servizio interno della Corte.

Si dice, che non si può paragonare il piccolo Regno del Belgio al grande Regno italiano: ma questa è questione di numero d'impiegati e non d'altro. D'altronde il numero dei consiglieri che era di sei è portato a quindici: se non basteranno quindici, si porterà a venti. Ma qual è la necessità che vi siano due ordini d'impiegati in uno stesso magistrato incaricato del riscontro preventivo e consuntivo? Un ordine d'alti funzionarii, meglio retribuiti, e di maggior grado per il preventivo, ed un ordine d'altri funzionarii meno retribuiti e di minor grado pel consuntivo?

L'ufficio centrale per quanto abbia esaminato ciò, non ha saputo rendersi ragione di questo fatto.

L'onorevole Senatore Colla fa dipendere le necessità dei *ragionieri* dalla necessità di tenere separati i due riscontri, il preventivo ed il consuntivo.

Io veramente questa necessità la vedo nel servizio interno nel quale naturalmente l'ordine richiede, che vi sia una retta distribuzione di lavoro; ma non la trovo nella legge del 1859, con cui si è riunito il controllo preventivo al consuntivo, locchè è stato considerato come un grande progresso, perocchè l'uno dà la mano all'altro; non la trovo nella legge, nella quale si parla di ragionieri, senza che vi sia pur una parola che assegni ai ragionieri il controllo consuntivo.

L'articolo 3 dice: « I mastri ragionieri istruiscono gli affari che a loro sono commessi dal Presidente o Vice-Presidente, e ne fanno relazione alla Corte, od alla sezione: ciascuno di essi non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore. »

Se i ragionieri hanno continuato nell'uffizio che avevano anticamente i mastri uditori, ciò fu in seguito al regolamento il quale divise la Corte in tre sezioni, e per cui fu affidata alla seconda sezione la verificazione definitiva dei conti, la discussione dei medesimi anche in loro contraddittorio, la compilazione degli atti di liberazione da sottomettersi alla Corte.

Ma lo ripeto ancora, nella legge del 1859 della quale fa meritamente molto caso l'onorevole Senatore Colla, che vi ha avuto gran parte, non si vede che sia stata stabilita questa rigorosa distinzione; anzi nessuna distinzione fu posta fra l'esame preventivo dei conti e l'esame definitivo.

Il signor Ministro per la finanza deduceva la conseguenza di conservare i ragionieri anche dall'esempio delle altre Corti dei conti.

Quest'esempio non serve per le Corti dei conti a cui egli allude, quelle cioè di Firenze e di Napoli costituite sopra basi affatto diverse.

La Corte dei conti di Firenze, non ha, credo, il controllo preventivo: essa è formata si può dire dal Procuratore generale, il quale ha sotto di sè la segreteria della Corte, l'ufficio dei revisori, l'ufficio dei sindacatori e l'ufficio dei ragionieri: ivi si preparano le relazioni e non si va innanzi alla Corte, fuorchè quando tutto il lavoro è compiuto sotto la direzione del Procuratore generale.

La Corte dei conti di Napoli poi è insieme Tribunale supremo del contenzioso amministrativo; là ci sono i consiglieri i quali si occupano esclusivamente del contenzioso amministrativo, e i quali nella loro sezione poi si occupano cumulativamente coi razionali, come li chiamano, per i giudizi dei conti.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**. Vede dunque il Senato che questi due esempi non calzano; d'altronde si è ragionato degli oppositori alle modificazioni proposte dallo ufficio centrale, come se si trattasse di abolire i ragionieri: ripeterò quello che è già stato osservato dallo onorevole Senatore Farina: non si tratta di abolirli, si tratta di mutarne il nome e di chiamarli direttori, capi di divisione, perchè preparino il lavoro; si tratta cioè di fare che non vi siano tante responsabilità una allato all'altra, ma che tutte facciano capo a quella dei consiglieri.

Non voglio credere che la scelta dei consiglieri cada su di uomini già tanto avanzati in età che non possano occuparsi attivamente degli affari. E qui noterò all'onorevole signor Ministro delle finanze, che mai e poi mai l'ufficio centrale ha avuto la menoma idea di far censure al Ministero; ben lontano da ciò, ha indicato la somma convenienza che vi era che funzioni così delicate, così importanti, di tanta indipendenza, funzioni censorie destinate ad assicurare il buon andamento, la buona applicazione del pubblico denaro,

fossero esercitate da uomini che riuniscano la capacità, la probità ed anche il vigore necessario per ben disimpegnarle; ha creduto solamente di andare innanzi a ciò che il Ministero farebbe; e qui si deve rammentare che l'ufficio centrale non ha mancato di rendere omaggio allo spirito liberale del Ministero nel formare questa legge, ed ai concetti che assicurano la totale indipendenza di coloro che sono chiamati ad esercitarne gli uffici.

Si è parlato dal Senatore Colla molto della questione dell'opportunità; si è detto: le modificazioni proposte dall'ufficio centrale potrebbero forse avere qualche risultato fra qualche anno, ma per ora non sarebbe opportuna una legge, non sarebbe provvido di accettare le proposte modificazioni. Ma abbiamo una legge del 1859; se si trova che quella legge sia perfetta e che possa applicarsi a tutta Italia, perchè non si applica? Ma se si propone una legge nuova, è segno che l'antica non basta e che si vuole una legge organica.

Ora l'applicazione di leggi organiche nuove richiede qualche tempo per ben avviarle. Ci saranno da principio alcuni inconvenienti, ma si dovrà rifiutare per ciò quello che l'ufficio coscienziosamente, in seguito anche a osservazioni fatte in vari uffizi del Senato, ha creduto di dovere proporre? Si dovrà, dico, rifiutare per timore di qualche inconveniente che da principio sorgesse nell'abbandonare fino a un certo punto la via che si era tenuta fin qui per prenderne una nuova, che tutta consiste poi nel fare che ci sia una sola categoria di funzionari che abbiano l'intiera e assoluta risponsabilità di tutti i lavori? Io non lo credo.

Resta a parlare della soppressione dell'ufficio del Procuratore generale, contro la quale il signor Ministro ha fatto molte osservazioni, ripetute dall'onorevole Senatore Vacca. Non abbiamo per questo che a citare un fatto, ed è che nella legge del 1859 è stabilito che uno o due maestri ragionieri siano incaricati di far le veci del Pubblico ministero. Questa legge funziona da due anni; e in questi due anni non è accaduto mai il caso che avessero a fare conclusioni.

Come poteva adunque l'ufficio centrale avere il coraggio di sostenere la creazione di un Procuratore generale, e di un sostituto presso un Corpo che rarissime volte ha bisogno dell'opera del Ministero pubblico? Io veramente non saprei come giustificarla.

Si dice: il Procuratore generale è nella Corte dei conti di Firenze o in quella di Napoli. In quanto alla Corte dei conti di Firenze, ho già accennato che il Procuratore generale era tutto e la Corte poca cosa.

La Corte di Firenze era composta di tre impiegati, cioè il Presidente, il Procuratore generale e il Cancelliere. Gli altri erano o consiglieri di Stato o consiglieri di Corte di appello, i quali venivano chiamati secondo i bisogni a sedere e giudicare quando la Corte si radunava per quei casi che erano previsti dalla legge del 1829.

Il Procuratore generale era l'anima della Corte dei conti, imperciocchè egli era capo della segreteria, era capo dell'ufficio dei ragionieri, capo dell'ufficio dei revisori e dei sindacatori, insomma tutto si faceva per mezzo suo, e tutte le corrispondenze della Corte passavano per le sue mani: sicchè, se si toglieva il Procuratore generale, quella Corte non so che cosa sarebbe rimasta. Non sarebbe più rimasto che il Presidente e il Cancelliere.

A Napoli poi, ho già notato che ci erano tre sezioni, una delle quali era pel contenzioso amministrativo, e in conseguenza ci era già una ragione molto più forte di avere un Pubblico Ministero. E ci erano poi due altre sezioni, le quali erano incaricate della revisione dei conti e nelle quali due consiglieri sedevano con due o tre razionali.

Ma c'è un articolo nella legge del regno di Napoli, il quale dice che tutte le corrispondenze della Corte col Ministero saranno fatte dal Procuratore generale.

È evidente che se il Procuratore generale, era, con poco lodevole esempio secondo me, l'origine unica ed assoluta della Corte, la quale non poteva comunicare per mezzo del suo Presidente direttamente coi Ministri, ma unicamente per mezzo del Procuratore generale, era evidente, dico, che il Procuratore generale era persona indispensabilissima.

Dacchè ho la parola noterò ancora alla sfuggita che nella legge del regno di Napoli v'era un articolo curioso, cioè l'articolo 21 della legge del 1817, il quale diceva che: « per il giudizio sui conti del danaro dello Stato, dei banchi e dell'amministrazione del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione, le decisioni della Corte dei conti non sarebbero eseguite senza la nostra approvazione (cioè del Re). »

Si vede adunque a che si riduceva la Corte dei conti di Napoli.

Io non credo di soggiungere altre parole per non abusare della pazienza del Senato, tanto più che ci sarà nella discussione degli articoli nuova occasione di discutere più ampiamente questa materia.

Senatore **Vacca**. Io desideravo di presentare al Senato un semplice schiarimento per rispondere ad una osservazione testè fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Mi è parso ch'egli partisse dal supposto che la nostra Corte dei conti napoletana raccogliesse in una le funzioni contabili, ed il contenzioso amministrativo, sicchè i consiglieri addetti così alle funzioni del contenzioso amministrativo come all'esame dei conti, se ne sbrigassero sui ragionieri.

Ma io osserverò che la nostra Corte dei conti napoletana è partita in due sezioni...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Anzi in tre sezioni.

Senatore **Vacca**... In tre sezioni, lo so bene: ma io parlo della Camera contabile la quale non ha nulla di comune colla Camera del contenzioso amministrativo, per guisa che i consiglieri della Camera contabile esercitano le loro incombenze nella sola parte dell'esame dei conti.

Rispetto poi all'instituzione del Procuratore generale, mi riserbo di parlare quando verranno in discussione gli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Colla.

Senatore **Colla.** Io ho chiesto la parola per rispondere a due appunti; l'uno fattomi dal Senatore Farina e l'altro dal Senatore Cibrario.

Il Senatore Farina mi ha combattuto sopra una creduta mia asserzione, sopra un'opinione mia, che sarebbe di non doversi fare variazione al progetto ministeriale.

Io non ho mai avanzato questa proposta; io so benissimo che il Senato deve esaminare anche i progetti già stati discussi altrove, e che può liberamente farvi tutti quegli emendamenti che crede opportuni.

Io ho detto solamente che mi pareva desiderabile nelle attuali contingenze del nostro paese, nel sommo bisogno di non mettere inciagli agli affari, che gli emendamenti, che s'intende di proporre al progetto ministeriale, si scostassero il meno possibile da ciò che fu stabilito nella legge del 1859, la quale racchiude disposizioni anche contrarie all'attuale progetto ministeriale compresa quella principale dell'instituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Riguardi ben dovuti, e che il Senato comprenderà facilmente, mi trattengono dal prendere parte a questa discussione, e mi tratterranno dal dare il mio voto su di questa proposta.

Solo desidero che, se il Senato crede di poter ammettere l'instituzione d'un Procuratore generale, questa lo sia in modo che il Procuratore generale, non abbia ad essere un ufficio di sindacatore ministeriale, imposto ad un magistrato indipendente, e tanto meno poi comparisca come un sorvegliatore con occhi censorii, come parmi siasi detto nella relazione, il quale svegli, scuota dal sonno il Magistrato, che per suo dovere invigila su tutti gli affari, e vi invigila sicuramente con tutto l'impegno, essendo egli responsabile di tutto il male che lascierebbe fare.

Dunque io non credo d'aver dato ragione al Senatore Farina di ascrivermi l'idea che non debbansi fare osservazioni ed emendamenti al progetto ministeriale: io lo ripeto, desidero solo e vivamente che se ne facciano pochi, e che questi siano facilmente ammessibili, perchè la legge possa avere il suo corso il più presto possibile il che è assolutamente indispensabile.

Il mio amico Senatore Cibrario mi ha fatto osservare che io sostenni l'instituzione dei Maestri ragionieri, e la separazione dei due controlli, come quella che è portata dalla legge del 1859, mentre essa non fa parola di tale separazione.

Io prego il Senatore Cibrario di riflettere che la legge del 1859 assegnò alla Corte dei Conti due classi, due specie diverse di impiegati, l'una, come quelli delle amministrazioni centrali, e l'altra dei Maestri Ragionieri, conformemente a quelli che erano incaricati della revisione dei conti presso la Camera dei Conti.

Ma a che pro far questa divisione?

Tanto valeva dire solamente impiegati corrispondenti a quelli delle amministrazioni centrali.

Se ha parlato anche dei Maestri ragionieri, essa lo ha fatto certamente coll'intenzione, e di questo, son certo e posso assicurarne il Senato, essa ha inteso che questi Maestri ragionieri facessero il servizio, adempissero le incumbenze di cui erano incaricati i mastri auditori presso la Camera dei conti.

Dunque, benchè non sia precisamente scritta nella legge questa separazione, i mezzi che il Legislatore ha dato alla Corte dei conti, abbastanza dimostrano come si è creduto necessario di conservarla, ed io non posso a meno di non propugnarla con tutto l'animo.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Ho chiesto la parola unicamente per soggiungere una breve osservazione a cui mi ha dato occasione sin dal primo suo discorso l'onorevole mio amico il Senatore Colla.

Egli ha parlato dei meriti dei Consiglieri e dei Maestri ragionieri, e del modo con cui funziona la Corte dei Conti.

Io rendo amplissima testimonianza che circa a questo fatto non vi ha il menomo dubbio, ed è evidente che con un sì egregio Presidente quale si è il Senatore Colla, e con sì distinti membri di cui essa Corte si compone, il servizio non poteva a meno di riescire per tutti i versi sommamente lodevole.

Presidente. Se non si domanda più la parola, io interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Intervenendo in questa discussione generale, io non entrerò nelle particolari osservazioni che furono fatte in ordine al progetto di legge, che è ora sottoposto all'esame del Senato. Duolmi anzi assai di avere notato che alcune questioni furono trattate sotto aspetto personale; che altre vennero considerate come appunti di censure e di disapprovazione.

Alieno da sentimenti o di censure o di disapprovazione, non avendo io saputo scorgere nelle carte che si sono sottoposte il menomo indizio di tali sentimenti, prendo essenzialmente la parola per accennare che secondo me queste osservazioni nascono dalla lettera, dalle disposizioni contenute nella legge, e dallo spirito a cui è informata, il quale spirito, credo, non esser stato confaciente nè ai bisogni dell'amministrazione, nè ai tempi che corrono, nè al sistema di governo sotto cui viviamo.

Non vi può essere nè vi fu mai stata associazione di popoli rettisi con una forma qualunque di governo i quali non abbiano dovuto avere progressivamente leggi ora buone, poi migliori e poi più perfette, sia di amministrazione, sia di economia pubblica interna. La storia dà ragione di tutte queste cose senza che sia necessario citare fatti speciali. E più di tutto non può sussistere associazione di popolo retta a Stato più o meno ampio, la quale non abbia bisogno dell'elemento principale di azione che sono le finanze, cioè il danaro che si ricava dalle pubbliche imposte.

Tralascio di parlare delle leggi politiche, le quali verranno dopo nella loro applicazione al sistema di cui ora intendo ragionare.

Così se ricorriamo ai primi tempi, alle prime forme di Governo di tutte le nazioni, noi troveremo leggi organiche amministrative, leggi finanziarie, troviamo naturalmente i tributi e il controllo del denaro che si paga dal pubblico per sovvenire alle spese della società che è costituita dal Governo. In questa materia esaminando il progresso storico dobbiamo riconoscere alcuni punti essenziali i quali ci guideranno nell'esame della legge che discutiamo e dello spirito di essa.

Il primo diritto, la prima ragione della legge costitutiva della società fu in tempi ancor barbari la istituzione feudale. Ora ricorriamo ai documenti di quella istituzione e noi troveremo nel centro delle corti, nel centro delle sovranità i consigli per esaminare le leggi che portano i tributi, consigli per esaminare l'impiego del danaro ricavato, ossia le spese dello Stato, e controlli e Corti dei conti per verificare, accertare e pronunziare la liberazione dei contabili.

Questa cosa era di tanto peso che i corpi istituiti per regolare i conti, per controllarli, sedevano nell'aula del principe, accanto al principe medesimo, ed erano le prime cariche dello Stato.

Successivamente si mutarono le cose. Agli ordini feudali successero altri ordini, e l'ordine monarchico speciale in alcuni luoghi; però la feudalità ebbe un altro sviluppo e fu madre della libertà. Così avvenne nella Gran Bretagna. Nella costituzione degli imperi e dei regni che si reggevano coll'autorità assoluta dei sovrani, videro i principi che la loro autorità può più o meno utilmente esercitarsi nelle cose politiche, ma che nelle materiali, nelle finanziarie, in quelle che costituiscono il nerbo, la vita, il sangue che circola nel Governo, vi era necessità del concorso di uomini probi, di uomini capaci, i quali potessero tenere in freno l'autorità di coloro che volevano arbitrariamente spendere il pubblico danaro, o farne usi ai quali non erano regolarmente destinati.

Sorsero le Camere dei conti; quindi sorsero magistrati i quali avevano il mandato di esaminare le spese. E qui non occorre dire che il relatore del vostro Ufficio Centrale il quale è dottissimo ed espertissimo in questa materia, avrebbe potuto dirvi di aver esaminato profondamente esso medesimo i conti dei castellani e ricevitori del denaro pubblico delle antiche provincie ed in ispecie della Savoia e di avervi trovato le basi dell'instituzione, il modo regolare per provvedere ai bisogni dello Stato, insomma tutte le ragioni, tutti i documenti che potevano guidare ad una buona amministrazione ed alla regolarità del Governo di que' tempi.

Negli Stati monarchici però intervennero modificazioni. In Francia, cui noi siamo soliti di attingere troppi provvedimenti senza sempre badare se uguali siano le condizioni nostre con quel paese, in Francia, dico, la Corte dei conti, ed altra Corte che chiamavasi *Cour des aides* formavano parte del Parlamento di Parigi per provvedere all'interinazione delle leggi relative alle finanze dello Stato ed a quelle indirizzate a mantener l'ordine nell'amministrazione del denaro pubblico, giovando così a metter freno, e correggere gli abusi facili a trascorrere in questa parte del Governo del Regno.

Il Governo monarchico in Francia colle Corti parlamentari raccoglieva in sè tutti questi elementi; e se esso non ha che fare coi governi costituzionali moderni, non è però men vero che abbia avuto la istessa origine quanto alle guarentigie da darsi alla nazione contro gli abusi di ogni specie che nei governi assoluti sono facili ad ingenerarsi, crescere e moltiplicarsi.

Ora vi ha un paese nel quale queste mutazioni di sistemi non accaddero così facilmente e così radicalmente, ma si successero con una certa quale regolarità in mezzo alle frequenti rivoluzioni che lo turbarono, e questo paese è l'Inghilterra.

In Inghilterra, prima che passo a passo e gradatamente si giungesse ad ottenere l'attuazione di una costituzione nella quale tutte le libertà fossero guarentite, tutti i diritti nazionali riconosciuti, e regolati col libero consenso dei popoli tutti i pesi che sopra di loro dovevano cadere per sopperire ai bisogni dello Stato, le leggi riguardanti alla riscossione del danaro pubblico ed al suo impiego nelle spese regolarmente determinate, furono le prime stabilite dai conquistatori Normanni e continuate in vigore con mirabile sistema di guarentigia e di controllo fino in questi ultimi anni, in cui vi si recarono le modificazioni che suggerì la necessità di rendere più semplice e più spedita la distribuzione del danaro riscosso dai contribuenti per le pubbliche spese.

Non è perciò in Francia, o Signori, nè è in altri paesi retti con apparenza, se si vuole, di libera costituzione politica, ma sostanzialmente con regime assoluto che convien ricorrere, bensì piuttosto in Inghilterra dove da tempo antichissimo esistono veri sistemi di controllo sia nel Parlamento sia negli ordini dei pubblici uffizi istituiti a questo fine.

Noi abbiamo seguito, e non da questo momento soltanto, ma da molti anni, le riforme che il Governo francese ha dovuto subire dopo la sua grande rivoluzione, alla quale successe prima l'impero e quindi il governo costituzionale.

Ma il Governo costituzionale francese non si curò troppo di portare la sua attenzione sopra la legge che costituiva la Camera dei conti, e lasciò con qualche modificazione, che questa Camera esercitasse il suo uffizio colle stesse basi, colle stesse leggi ed ordinamenti con cui lo si esercitava sotto l'impero. E perchè il governo costituzionale francese non si occupò di recare maggiori cambiamenti alla istituzione della Corte dei conti? Egli è perchè gli ordini amministrativi dell'impero eransi stabiliti con tale semplicità e vigore di azione e tanta regolarità di procedere che non si sentì

così facilmente il bisogno di ricorrere a maggiori provvedimenti di cautele e di guarentigie per assicurare maggiormente il legale impiego del pubblico danaro.

Io dico adunque che l'esempio della Corte dei conti di Parigi, può essere esempio utile e valido a determinare la regolarità materiale dei conti delle entrate e delle spese dello Stato; ma non basta a supplire al difetto di quelle guarentigie morali che gli ordini costituzionali richiedono per il controllo del pubblico danaro.

In Inghilterra la carica del controllore generale è della più alta importanza: esso è inamovibile, nè dipende da alcuno. In fatto egli controlla (mi si permetta l'espressione che è dappertutto accolta e che corrisponde al senso che il pubblico le accorda e che esprime meglio di ogni altra quelle condizioni che noi ora trattiamo), controlla, dico, sotto l'aspetto anche costituzionale le spese dei ministeri e domanda la regolarità di quelle che non fossero regolarmente fatte. Presso il controllo generale vi ha l'ufficio degli auditori, antichissimo quanto la costituzione del Governo inglese le cui formole sono ancora mezzo latine e mezzo galliche.

Quanto all'instituzione di un Ministero pubblico imitato da quello stabilito presso la Corte dei conti di Parigi, osservo che non essendo pari le condizioni delle due Corti, non vi può essere parità di ragione per un simile stabilimento.

Anche presso noi nelle antiche province del Regno esisteva una Camera dei conti, ed a codesto Magistrato giudiziario era addetto l'ufficio del Procuratore generale il quale sosteneva le parti di quell'ufficio che ora s'intitola col nome di Ministero Pubblico.

L'antica Camera dei conti aveva una giurisdizione speciale, civile e penale, ed era sua attribuzione speciale il pronunciare giudizi e sentenze nelle questioni di sua competenza; era perciò ragionevole che il Procuratore generale vi sostenesse le parti del Pubblico Ministero, tanto nelle cause civili quanto nei procedimenti criminali nello interesse dell'eseguimento della legge.

Oltre a ciò il Procuratore generale del Re era l'avvocato del regio patrimonio ed avanti alla Camera ne patrocinava le cause; cosicchè l'ufficio suo abbracciava molte attribuzioni diverse e bene spesso disparate, colle quali più nulla avrebbero di comune le attribuzioni che il nuovo progetto di legge viene ora ad assegnare all'ufficio del nuovo Procuratore generale presso la Corte dei conti.

L'indipendenza poi della Camera dei conti, sebbene il principio d'inamovibilità non fosse conservato da leggi positive, si considerava praticamente stabilito ed intiero.

Ciò non pertanto avvenne, che nel principio del secolo scorso il Magistrato della Camera dei conti fu dal Re intieramente soppresso; ma poco dopo ristabilito nel suo ufficio, ritrasse dal fatto passato maggiore forza e vigore nella continuazione del compimento de'suoi doveri, e fino a questi ultimi nostri tempi si gloriò di portare ai piedi del trono le rimostranze, che credeva utili e necessarie a guarentigia delle leggi dello Stato, dei regolamenti economici affidati alla di lei vigilanza.

Così nel 1830, quando per la morte del Re Carlo Felice, salì al trono il Re Carlo Alberto, d'onoranda memoria, la Camera dei conti, d'accordo coll'ufficio del Procuratore generale, stimò essere conveniente di riepilogare in una sola rappresentanza tutte le ragioni che ella aveva di lagnarsi dell'inesecuzione delle leggi economiche le quali malgrado le sue rimostranze non erano ben osservate, e questa portava a piedi del trono comandandone la stretta osservanza e la correzione dei seguiti abusi, vale a dire ciò che nella lingua parlamentare francese si chiamava *le redressement des griefs*.

Non è adunque da stupire se l'ufficio centrale, il quale non può scostarsi dallo spirito di quell'istituzione, che abbraccia tutto ciò che di nuovo si presenta, e di più perfetto, non ha potuto dimenticare l'origine di ciò che esiste, e si permise raccomandare, se non erro, la buona scelta degli ufficiali, che dovrebbero far parte della Corte dei conti. Ciò però non già per muovere una censura, non già per diffidenza verso il Ministero da cui queste nomine hanno da dipendere per l'avvenire, ma, perchè la nomina dei controllori dei denari dello Stato, di controllori essenzialmente d'amministrazione finanziaria, non può ragionevolmente venire dal Ministero delle finanze, senza dar origine, non dirò a quei sospetti, ma a quelle osservazioni che all'onorevole Senatore Colla parvero troppo leggiere, e forse troppo avanzate, che cioè il Ministero pubblico presso la Corte dei conti fosse ivi collocato per servire di mano forte al Ministero, per influire sulle determinazioni della Corte medesima, insomma per esercitare un azione, che sicuramente non può essergli attribuita dalla legge medesima.

Ho voluto dire queste cose, o Signori, non già che io creda che l'ufficio centrale abbia bisogno di giustificazione ma perchè volendo il caso che il medesimo trovisi composto interamente d'antichi miei onorevoli colleghi nella carriera camerale, ho creduto di potermi ad essi associare e dare le ragioni di osservazioni che dovevano nascere naturalmente dalla qualità delle questioni che venivano in discussione.

Del resto, se io male mi appongo, nello esprimere la mia opinione sopra questo incidente, gli onorevoli miei colleghi lo ascriveranno al mio buon volere, alle rette intenzioni ed al desiderio di giusta conciliazione.

Ma torniamo alla costituzione nuova della Corte dei conti che si propone.

Io dico costituzione nuova, perchè veramente mi è ignoto altro esempio di una Corte di conti la quale abbia la doppia attribuzione del controllo preventivo delle spese pubbliche e dell'esame definitivo delle medesime.

Non voglio entrare ora in questi particolari, perchè la discussione mi porterebbe molto lontano ed avrebbe bisogno di lunghi schiarimenti, tanto più che questa disposizione di legge relativa al controllo preventivo ed all'esame definitivo dei conti già trovasi aver radice in una legge del 1841 o 1842, nella quale già era stato dato al controllore generale delle finanze la facoltà di presiedere la classe degli uditori nella Camera dei conti.

Io trovo molto appropriata l'organizzazione che si propone di una Corte dei conti divisa in due parti. Ma se volessi scendere ai particolari di quest'organizzazione, avrei molte osservazioni da fare al Senato, le quali troveranno luogo nell'ulterior discussione, se pure sarà il caso di riprendere la parola. Intanto ho voluto con queste osservazioni generali, desunte dallo spirito della legge proposta, comparata collo spirito delle istituzioni antiche sopra questa materia, che si possono dire universali, dimostrare quale differenza passi tra le une e le altre, e come ciò che era appropriato agli antichi ordini di Governo sotto i diversi regimi delle passate monarchie, debba subire essenziali modificazioni dopo l'introduzione del sistema costituzionale nelle materie riguardanti alla riscossione del pubblico danaro ed al suo legale impiego nelle spese dello Stato ed a pubblico benefizio; le quali materie costituiscono una delle maggiori questioni regolate dalle odierne leggi costituzionali.

A fronte di queste considerazioni, non è più il caso di parlare nè dei sistemi di contabilità seguiti in paesi regolati con altra forma di Governo nè di quelli che erano prima adottati nelle diverse province d'Italia; epperciò gli argomenti tratti dall'esempio delle Corti dei conti stabilite in Firenze e in Napoli cadono da per se stessi, giacchè quelle sono istituzioni stabilite in altre condizioni, con uno spirito e secondo principii che non hanno nulla di comune con quelli con cui debbe per l'avvenire governarsi il Regno costituzionale d'Italia.

Spero che da quanto venni esponendo debba nascere maggior fiducia in coloro i quali, colle osservazioni fatte o dall'ufficio centrale, o dagli oratori che parlarono in questa discussione generale, avessero potuto menomamente supporre che si volesse toccare alle persone, od ai principii che dirigono il Ministero, essendo da tutti riconosciuto come larghi e liberali in amministrazione siano i principii professati dall'onorevolissimo Ministro di Finanza e quanto vivo e sincero sia in lui il desiderio dell'ordine nella parte che gli è più specialmente affidata.

Restami a parlare della allegata ragione di necessità di recare il men che sia possibile cangiamenti e modificazioni nella proposta legge per causa dell'urgenza di vedere adottato un provvedimento il quale giovi a far cessare la confusione nascente dai diversi e molteplici sistemi in questa materia ancora seguiti nelle varie province dello Stato, cosicchè debbano gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale essere lasciati in disparte, pel timore che possano ritardarne o complicarne l'esecuzione. Ma il Senato avvezzo da tanto tempo a sentirsi ripetere la medesima osservazione non può all'occasione di una legge così grave e di tanta importanza rinunciare al dovere ch'egli ha d'introdurre nel progetto ministeriale quei miglioramenti di cui è evidentemente suscettivo ed i quali riguardano sostanzialmente ai veri principii ed all'essenza del Governo costituzionale.

Io lascio pertanto che l'ufficio centrale sostenga il sistema di discussione cui si crede vincolato. Io penso che se si vuole finalmente togliere la confusione inerente a tanti sistemi disparati, ed ottenere l'ordine tanto necessario in questa materia, convenga discutere i principii, approfondirli, introdurli nel progetto onde farne un tutto completo ed ordinato.

Ponendo fine per ora alle mie osservazioni in questo punto, mi riservo di farne altre se occorrerà il caso; ma giudico importantissimo che il Ministero si metta d'accordo coll'ufficio centrale perchè trattandosi di una legge di tanta gravità, è necessario che si proceda con norme definitive, chiare, informate allo spirito delle nostre istituzioni e tali da torre alla legge ogni carattere provvisorio, che le resterebbe impresso, ove essa non concordasse coi principii costituzionali i quali ne debbono essere la base ed il fondamento.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuole che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Si passerà agli articoli.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Prego i signori Senatori di non volersi muovere per un momento.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In quanto all'articolo 1 non credo possa presentare difficoltà, essendo l'ufficio centrale d'accordo col Ministero; ma siccome tutta la quistione più importante cade sull'articolo 2, a me pare che sarebbe meglio rimandarlo a domani, perchè sicuramente vi saranno ancora altre discussioni forse più lunghe di quelle che hanno avuto luogo oggi, perchè, ripeto, tutto il nerbo degli argomenti degli oppositori si fonda sopra le variazioni introdotte dall'ufficio centrale a questo articolo.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, si rimanda a domani il seguito della discussione; i signori Senatori poi sono pregati di voler usare qualche sollecitudine, perchè il Senato possa veramente entrare nell'aula alle ore due precise ed utilizzare così un tempo prezioso per il corso dei nostri lavori.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 25 febbraio 1862

XCI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggio — Presentazione di due progetti di legge — Interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze — Risposta del medesimo — Instanza al riguardo del Senatore Di Pollone — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge sull'instituzione della Corte dei Conti — Osservazioni del Ministro delle finanze a confutazione della variante fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 1 — Ritiro della variante — Approvazione dell'articolo primo — Emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo secondo — Osservazioni sull'ordine della discussione del Senatore Colla — Sviluppo per parte del Senatore Cibrario, relatore, dei motivi che informarono la modificazione all'articolo secondo relativa ai ragionieri — Obbiezioni al riguardo dei Senatori Colla e Vigliani, combattute dai Senatori Farina e Cibrario — Considerazioni del Senatore Di Revel in appoggio del progetto ministeriale a cui risponde il Senatore Cibrario — Parole del Senatore Cibrario sull'ordine della votazione dell'articolo secondo — Approvazione dei tre primi incisi — Soppressione dell'inciso 9, relativo ai ragionieri — Osservazione del Senatore Galeagno sull'inciso 4 dell'articolo secondo, combattuta dai Senatori Di Pollone e Cibrario — Adozione dell'inciso 4 relativo al numero dei consiglieri — Osservazioni del Senatore Vacca sull'inciso 5, risguardante il Procuratore generale oppugnate dal Senatore Vigliani — Discorso del Senatore Ceppi a sostegno dell'inciso mentovato — Obbiezioni del Senatore Farina contro il medesimo — Reclami e dichiarazioni del Senatore Colla — Spiegazioni del Senatore Ceppi — Discorso del Ministro di agricoltura e commercio in favore della proposta ministeriale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e della marina, e più tardi intervengono anche il Presidente del Consiglio ed i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

Presidente. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fa omaggio al Senato di un esemplare della dodicesima dispensa testè pubblicata, dell'opera col titolo: *Descrizione delle macchine e procedimenti per cui vennero accordati attestati di privativa in conformità delle leggi 12 marzo 1855 e 30 ottobre 1859.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per una tassa sulle società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto già approvato dalla Camera elettiva per convalidare il decreto del 15 febbraio 1861, col quale venne approvata la cessione allo Stato della Stazione in Firenze delle strade ferrate livornesi.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti, che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI REVEL AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io vorrei pregare il Senato a concedermi la facoltà di muovere al signor Ministro delle finanze una breve interpellanza, o piuttosto domandargli riscontro dell'esito che abbia avuto un ordine del giorno, che il Senato adottò nello scorcio della prima parte di questa sessione.

Se il Senato, me lo concede, io credo che la risposta

Senatore **Di Revel**. Io non poteva conoscere quanto si fosse fatto dal Governo, perchè la maggior parte di questi bilanci non è ancora stata distribuita ai membri del Senato, e in quanto a me credo non averne ancora che due a disposizione mia.

Per altra parte quando io mossi questa interpellanza, dissi che ben sapevo che nei bilanci si sarebbe poi potuto riscontrare gli specchi dei trattenimenti di aspettativa; ma soggiunsi che dovendoli prendere così alla rinfusa e senza norma come per il passato nei varii bilanci, era difficile averne un preciso concetto, e che quindi era conveniente ch'essi tutti fossero riuniti in un solo onde ogni membro del Parlamento potesse raccogliere in un sol colpo d'occhio la mole intera di tali spese.

Dice il signor Ministro delle finanze che ha preso il partito di far inscrivere queste spese in capo a ciascheduno bilancio, e che ha pure adottato il sistema da me accennato di riunirle tutte in un solo fascicolo, onde ogni membro del Parlamento possa d'un tratto vederne l'assieme senza esser costretto a spogliare talvolta volumi grandissimi che non trovansi tutti in relazione diretta sia quanto alla intitolazione delle categorie sia quanto al complesso delle spese.

Mi compiaccio di sentire che il signor Ministro abbia mandato ad esecuzione l'ordine del giorno approvato dal Senato; io punto non ne dubitava; ma siccome dal dì in cui egli aveva assunto l'impegno di presentare tali specchi a quello in cui siamo, trascorsero parecchi mesi, mi era lecito di poter fare questa interpellanza, dipendentemente appunto da un ordine del giorno che il signor Ministro ebbe la gentilezza di accogliere favorevolmente.

Ministro delle Finanze. Sono ben lieto di assicurare il Senato che io non ho mancato al mio dovere, poichè ho già accennato che in uno speciale bilancio, in quello cioè della guerra, trovasi il nome e cognome d'ogni individuo che sta in disponibilità od in aspettativa a carico dello Stato, ed ho pure dichiarato che già venne dato l'ordine che tutti questi specchi che sono in ogni bilancio speciale vengano riuniti insieme acciò la Camera elettiva ed il Senato possano con la massima rapidità di tempo esaminare tutti gli elenchi degli individui i cui stipendi per disponibilità od altro sono a carico dello Stato.

Dirò di più: già fu ordinato che ne siano fatte 600 copie affinchè a nessuno manchi l'agio di considerare questa grave materia, poichè io credo che se da una parte, come ben osservava l'onorevole Senatore Di Revel, noi siamo nella dura necessità d'imporre soverchie tasse per sopperire alle pubbliche spese, dobbiamo d'altra parte pur anche porre maggiore studio per non aggravare di soverchio le nostre popolazioni, cercando di assottigliare quanto è possibile le spese soverchie che per le vicende politiche od altre cause abbiamo incontrate.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Se ho ben inteso l'onorevole signor Ministro, parlando di questi quadri riepilogativi di tutti gl'impiegati in disponibilità, disse che sarebbe sua cura di far segnare il nome, cognome, grado e stipendio.

Riterrei opportuno, onde la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel possa essere compiuta, che fosse anche in una colonna inscritta l'epoca in cui codesti impiegati cominciarono la loro carriera, onde assicurarsi se realmente sono stati posti in aspettativa con qualche diritto, poichè è voce che alcuni di essi, i quali fruiscono stipendi assai copiosi, sono stati in carica per due o tre mesi, e che da 18 o 20 mesi continuano a godere senza ragione il loro stipendio.

Queste circostanze che io desidero di veder specificate, faranno tacere queste voci se non sono fondate, ovvero porranno il Parlamento in grado di domandare al signor Ministro appunto di togliere questi stipendi i quali, come ben diceva il signor Ministro delle Finanze, aggravano soverchiamente l'erario dello Stato.

Ministro delle Finanze. In risposta a quanto desidera l'onorevole Senatore Di Pollone, io debbo dichiarare che il lavoro è già compiuto. Spero che con esso sarà soddisfatto anche il suo desiderio, ma oggimai non potrebbe essere che un avviso per l'anno prossimo, perchè il lavoro essendo fatto non potrebbe rifarsi senza grave disagio.

Spero che in questi specchi (non vorrei dir cosa di cui non fossi ben certo) vi sia pure ciò che fu indicato dall'onorevole Senatore; quando non ci fosse, sarà un avviso o per me o per chi mi succederà l'anno prossimo onde soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Di Pollone, perchè sotto tutti i rapporti io lo trovo giustissimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. Non dandosi ulteriore seguito a questo incidente si passerà secondo l'ordine del giorno alla continuazione della discussione del progetto di legge sull'instituzione della Corte dei conti.

« Art. 1. È instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia. »

Di quest'articolo l'ufficio centrale propone la redazione in questi termini:

« Art. 1. È instituita una Corte dei conti con giurisdizione su tutto il Regno. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Ministro delle Finanze. Io, vedendo, direi quasi, una legge nuova proposta dall'ufficio centrale, non voglio intrattenere il Senato sopra una questione la quale, in quanto a me (mi si permetta il dirlo) è puramente filologica.

Dicendo nell'art. 1. « È istituita la Corte dei conti

del regno d'Italia » noi intendevamo con questa espressione solenne dimostrare come venisse creata la Corte dei conti del Regno d'Italia; che questa Corte sia una sola lo vediamo all'art. 57 per il quale sono abolite tutte le altre Corti, e non rimane che questa.

A me sembra che lo accettare l'una o l'altra dizione è affatto indifferente; ma trattandosi di legge già approvata dall'uno dei rami del Parlamento, ove non sia una vera necessità, ove non si esprima una nuova idea, un nuovo principio, parmi che non occorra di fare una variante.

Per conseguenza, se non erro, parmi che l'art. 1 votato dalla Camera elettiva, potrebbe rimanere qual è.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Insistendo il signor Ministro perchè si mantenga la redazione da lui proposta, e la variazione fatta dall'ufficio centrale non essendo di grande importanza, lo stesso ufficio non ha difficoltà di rinunziare al suo emendamento.

Presidente. L'ufficio centrale avendo rinunziato alla variante di quest'articolo, io porrò ai voti l'art. 1 del progetto ministeriale.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Leggo ora l'art. 2 del progetto ministeriale.

Art. 2.

« La Corte dei conti avrà sede nella città capitale del Regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

« Un presidente;
« Tre presidenti di sezione,
« Dodici consiglieri;
« Un procuratore generale;
« Un sostituto del procuratore generale;
« Un segretario generale;
« Venti ragionieri;
« Tre segretari di sezione. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposto di sostituire un altro articolo in questa conformità.

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni, e composta di:

« Un presidente;
« Tre presidenti di sezione;
« Quindici consiglieri;
« Un segretario generale;
« Un vice-segretario generale.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffici retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti d'impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffici saranno determinati nel modo sopradetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore **Colla**. Domando la parola sull'ordine della discussione di quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. L'articolo secondo come è stato modificato dall'ufficio centrale racchiude in una le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale il primo dei quali accenna alla composizione della Corte, e il secondo tratta degli uffici dalla Corte dipendenti.

Mi pare quindi opportuno, che la discussione per ora sia limitata alla composizione della Corte cioè all'articolo secondo del progetto ministeriale, riservando ogni discussione sugli emendamenti proposti riguardo agli uffici, allorquando si tratterà dell'art. 3 del progetto ministeriale.

Presidente. Se non vi è nessuna osservazione, credo che questo sia il metodo più regolare e chiaro, essendo necessario che nelle votazioni si distinguano le varie categorie o gli incisi e ciascuna di loro sia posta ai voti separatamente. Penso perciò che il Senato aderirà alle osservazioni del Senatore Colla e si terrà questo metodo nella discussione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Le variazioni introdotte dall'ufficio centrale in questo articolo secondo consistono principalmente nella soppressione dei ragionieri e nella soppressione del Procuratore generale e del suo sostituto.

Si è anche proposta la soppressione dei segretari di sezione i quali l'ufficio centrale ha creduto potessero vantaggiosamente, almeno con risparmi di spese, venire surrogati da quei direttori o capi d'ufficio che sarebbero designati dal Presidente.

Si è proposta una variazione nel numero dei consiglieri; ma siccome questa dipende dall'altra questione, della soppressione dei ragionieri, mi permetterò di tornare un momento su questa questione quantunque trattata già ieri, affinchè il Senato si formi un concetto ben chiaro del pensiero che ha regolato la deliberazione dell'ufficio centrale.

Per quanto l'ufficio centrale abbia considerato ed esaminato seriamente gli argomenti che sono stati addotti dagli onorevoli oppositori al progetto proposto dall'ufficio centrale, si è dovuto sempre più convincere che il mantenere in questo momento due classi di giudici diversi per sindacare i conti, sia un anacronismo. Una voce autorevole ha richiamato ieri ai principii dei varii Stati della Monarchia ed alla cura che si ebbe fin d'allora di preporre alcuni magistrati al giudizio dei conti. In tutta la Monarchia ha esistito sin dai tempi

più remoti una Corte o Camera dei conti che non giudicava d'altro che dei conti, composta di persone chiamate diversamente o razionali o consiglieri, od uditori dei conti. Quest'ultima frase era al principio una funzione che si esercitava, perchè il rendimento dei conti si faceva allora in questo modo. Sedevano in un banco gli uditori dei conti; vicino a loro vi era il segretario che leggeva il conto presentato dall'agente contabile: l'agente contabile presente presentava ad ogni partita i recapiti che dovevano giustificare le spese fatte. Dunque quegli Uditori erano Uditori veramente dei conti.

Più tardi, quando nel regno di Napoli, cominciò a prevalere il sistema che si chiamò *demaniale* si volle aggiungere, non subito, ma di lì a qualche tempo, alle antiche originarie attribuzioni della Camera dei conti, che non consistevano, come ho avuto l'onore dire, in altro, che nel mandato di esaminare i conti consuntivi dei varii agenti contabili si volle, dico, aggiungere una giurisdizione legale per gli affari, che concernevano o direttamente, o indirettamente il Demanio e le Finanze.

Allora fu giuocoforza l'introdurre nella Corte dei conti, composta primitivamente di soli giudici dei conti, anche dei giudici legali.

Questi giudici legali si chiamarono con vario nome, o collaterali o consiglieri, o Senatori camerlenghi, e via dicendo, ma di fatto allora le Corti dei conti perdettero la loro primitiva semplicità, ed invece di essere unicamente Corti dei conti, furono ad un tempo, e Corti dei conti, e Tribunali demaniali.

Ora che cosa si è fatto?

Ora si è richiamato l'instituzione della Corte dei conti alla primitiva semplicità perfezionandola coll'aggiunta del controllo preventivo.

Dunque adesso, che si tratta unicamente di Corte dei conti che non dee occuparsi d'altro fuorchè della materia che le dà il nome; che non ha attribuzioni miste, perchè vi porremo due qualità di giudici, due specie d'alti funzionari?

Gli uni con maggior grado e stipendio e con titolo di consiglieri e pienezza di voto?

Gli altri con minor grado, minor stipendio, voto ristretto con titolo di ragionieri?

Perchè questa distinzione?

Si è detto essere importantissimo tener separato il riscontro preventivo dal consuntivo; doversi lasciar il primo ai consiglieri, il secondo ai ragionieri.

Ma se tanto importava che il controllo preventivo fosse separato dal consuntivo, non bisognava affidare l'uno e l'altro alla medesima Corte.

Ora che la giurisdizione della Corte si stende sui due controlli, o riscontri, perchè distinguere i giudici in due schiere, o perchè almeno non farli uguali in grado o in vantaggi? Ha forse maggior dignità l'esame d'una spesa da farsi che l'esame d'una spesa fatta?

Signori! le due specie di giudici convenivano alla Corte dei conti, quando era ad un tempo Tribunale giudiziario, e Corte dei conti, allora avevano ragion di essere i consiglieri, e i mastri uditori, o ragionieri. Ora che non ha altro incumbenze fuorchè di conti, chiamate quegli alti funzionari come volete, ma date loro un solo nome un grado ed uno stipendio uguale. La sola distinzione logica che si potrebbe ammettere quando fosse necessaria, il che non crediamo, è quella di consiglieri, e di referendari, ma referendari nel vero senso d'aiutanti dei consiglieri, senza voto, e colla risponsabilità ai consiglieri del lavoro dei referendari com'è in Francia.

Ma l'ufficio persiste a credere che i direttori capi di divisione in un argomento di tanta importanza e delicatezza adempiranno assai meglio tali incumbenze che non farebbero giovani con poca esperienza, e poco più che al principio della loro carriera, quali ordinariamente sono i referendari.

Senatore **Colla**. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Non volendo abusare menomamente della indulgenza del Senato nell'ascoltare le mie osservazioni, premetterò che io non intendo parlare su tutti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale relativamente all'articolo 2 di questo progetto.

Io mi limiterò ad una breve osservazione in risposta al Relatore dell'ufficio centrale; quindi aggiungerò qualche parola intorno a quella variazione che concerne i segretari di sezione.

L'onorevole Relatore ha fatto un'osservazione la quale mi sembra manchi di applicazione a questa legge, e punto non risponda a ciò che io sosteneva nella discussione generale.

Egli ha cercato di dimostrare che i conti debbono essere giudicati da quegli stessi consiglieri che si occupano del conto preventivo; ed in questo io sono pienamente d'accordo con lui, mentre come accennai, ciò è appunto quanto si fa.

I conti amministrativi sono giudicati prima da consiglieri riuniti in sezione, poscia dalla Corte intera coll'intervento di tutti i consiglieri, e per conseguenza il giudizio è pronunciato sempre da tutta la Corte, da tutti i consiglieri.

Ciò che io domando è che il lavoro preparatorio, l'esame dei conti e la loro relazione, non si facciano dai consiglieri, i quali, o siano male informati, o non abbiamo tempo per occuparsene; ma sia eseguito da uomini abili, da uomini esperti in questo genere di lavoro, e presentino essi stessi questo lavoro, come quelli che ne hanno principalmente la responsabilità.....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Colla** (*proseguendo*)..... e perciò appunto vi mettono tutto l'impegno, sicchè la Corte possa con molto maggior tranquillità riferirsi alle loro osservazioni e giudicare con tranquillità di coscienza.

Saranno sempre i consiglieri che giudicheranno, ma quelli che devono farne la relazione, secondo me, saranno i ragionieri, coloro, cioè, cui incombe di far

questi studi, questi speciali lavori; altri non saranno mai in grado di compiere a quest'uffizio.

Mi era riservato di parlare dei segretarii di sezione...

Senatore **Cibrario**, *Relatore (interrompendo)*. Pregherei l'onorevole Senatore Colla, poichè non si è ancora parlato dei segretari di sezione, di lasciarmi dire due parole in risposta alle testè fatte osservazioni.

Che importa al Senatore Colla che chi prepara il lavoro si chiami più con un nome che con un altro, si chiami ragioniere o si chiami direttore capo di sezione?

Il fatto è che egli teme, che i consiglieri non abbiano l'abilità sufficiente, nè la pazienza necessaria per sottostare ad un simile lavoro; ma io dico: si tratta di scegliere impiegati che abbiano buona volontà di lavorare, insieme alle altre qualità di cui debbono essere forniti per coprire un posto così importante, così eminente, ben retribuito e inamovibile.

Nel Belgio i consiglieri fanno la relazione e ne assumono la responsabilità, la fanno coll'aiuto naturalmente di subalterni che sono nell'uffizio dei direttori delle sezioni e degli impiegati anche subalterni, quando hanno la capacità di poterlo fare. In Francia ci sono vari referendari, come ho avuto già l'onore di dire al Senato, e questi non sono che aiutanti di studio de'consiglieri. Il consigliere, quando il referendario ha fatto la relazione, deve assicurarsi, primo che la abbia fatta egli stesso, in secondo luogo la deve verificare parte per parte, e deve assumerne la responsabilità: ma dunque se in Francia, se nel Belgio i consiglieri assumono questa responsabilità, perchè non potranno assumerla nel Regno d'Italia?

Senatore **Vigliani**. Dalle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale e dall'onorando Senatore Colla mi è sembrato di poter rilevare una cosa essenziale, ed è che una perdita non leggiera di tempo deriverebbe dall'adozione del sistema proposto dall'ufficio centrale.

Sta benissimo ciò che osservò il dotto relatore che non importa che noi ci occupiamo di denominazioni, che nulla monta che si chiami direttore d'ufficio oppure ragioniere quello che debbe preparare la relazione sui conti: fin qui io sono perfettamente d'accordo col medesimo relatore. Ma mi pare che importerà qualche cosa ed anzi non poco, che la relazione sia presentata alla Corte da colui che l'ha studiata e distesa oppure da chi ricevendola da altra mano, la deve rivedere ed appropriarsela per presentarla alla Corte.

Ora, se non isbaglio, mi pare che nel sistema dell'ufficio centrale avverrebbe precisamente questo procedimento.

Il direttore d'ufficio incaricato del primo studio prepara la relazione coll'esame di tutte le carte contabili e di tutti i documenti che siano prodotti dal contabile, e quindi consegna la sua relazione ad un consigliere il quale la esamina, la riscontra e se ne impadronisce.

Voci. No! no!

Senatore **Vigliani**. Quindi ne avviene.... (io sentirò con piacere le rettificazioni dell'ufficio centrale, ma intanto il Senato mi permetterà di esporre il mio avviso) ne avviene, dico, che la relazione distesa da un direttore d'ufficio, sarà presentata alla Corte da un consigliere; ora nello esaminare ed esporre tale relazione il consigliere dovrà naturalmente spendere notevole tempo che si potrebbe utilmente risparmiare.

Può accadere non di rado che la relazione non sia stata fatta con tutta la necessaria diligenza, non sia riuscita ben precisa, e si richieggano dalla Corte nuovi schiarimenti, che il consigliere relatore non sia in grado di dare; prevedendo questo caso il progetto dell'ufficio centrale fa facoltà di chiamare all'udienza della Corte il direttore d'ufficio che è stato incaricato di compilare la relazione.

Ma voi ben vedete, o Signori, che questo caso verificandosi, vi sarà necessariamente una grave perdita di tempo, la quale si eviterebbe, quando il funzionario medesimo che abbia compilato la relazione, la presenti alla Corte e fornisca tosto gli schiarimenti necessari, istruisca pienamente la Corte e agevoli i suoi giudizi definitivi.

Se le cose stanno, come a me sembra risultare dalla discussione, crederei che la divergenza tra i due progetti non essendo grande per ricognizione stessa degli onorevoli contradditori, posciachè essa è più di parole che di sostanza, giovi meglio di adottare almeno come più sbrigativo il sistema che ci viene proposto dal Ministero.

Senatore **Farina**. Io accetto di buon grado le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e solo avevo chiesto la parola per constatare un fatto a mio credere importantissimo a detta di coloro che vorrebbero che lo stesso autore del conto fosse quello che lo riferisce.

Questa cosa, o Signori, è assolutamente impossibile; bisognerebbe moltiplicare all'infinito il numero di queste persone che andassero a riferire in seno alla Corte, perchè la molteplicità e la minutezza delle operazioni dei conti sono tali che ove si volesse che assolutamente quello che ha fatto il conto andasse a riferirlo in seno alla Camera che deve giudicare definitivamente, bisognerebbe, dico moltiplicare queste persone all'infinito. È vero che in Francia vi sono i referendari, ma è vero altresì che quantunque veramente non siano essi che fanno il conto, ma però essendo quelli che vi prendono una parte diretta dirò così di sorveglianza, maggiore di quella che non potrebbe essere quella dei nostri consiglieri, sapete, o Signori a qual numero si è dovuto portare questi individui? Sono ottanta! e di più, non essendo bastati ottanta, ne hanno dovuto ammettere provvisoriamente ancora venti supplementari, di maniera che vi sarebbero cento persone che dovrebbero intervenire alle riunioni della Camera per riferire a turno sopra le varie contabilità, facendosi poi questi stessi, com'è nell'organizzazione francese, aiutare dai cosidetti *aides de comptabilité*. Per conseguenza io credo che sia assolutamente impossibile che quelli che fanno il conto

materialmente, vadano a riferirne nel seno della Camera, ma che solamente possano riferirne quelli che ricevono poi la conclusione fatta sul conto medesimo, e che verificano quei soli punti che cadono in contestazione, epperciò che sia molto più opportuno adottare il sistema dell'ufficio centrale che quello proposto dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. Mi permetto di fare ancora una osservazione in risposta a quanto venne detto dall'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Aveva chiesto la parola il Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non importa, parlerò dopo.

Senatore **Vigliani**. Nel mio ragionamento io aveva dimenticato di far osservare al Senato una circostanza che credo di non lieve importanza. Nel progetto ministeriale all'art. 12 è detto « che i ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori ».

Mi pare che emerga chiaro da questa disposizione che, almeno per regola, i ragionieri che hanno compilato un conto ne debbano fare la relazione; apportando di più il vantaggio, in tale caso, del loro voto deliberativo.

Si osservò dall'onorevole Senatore Farina che questo non si può sempre fare. Io sicuramente non muoverò questione su questo punto di pratica esecuzione della legge e gli accorderò facilmente che non sempre il conto sia riferito dal suo autore, poichè ben veggo che più di una causa potrà concorrere ad avverare col fatto la sua supposizione: ma a me basta che sia regola generale che l'autore del conto ne faccia la relazione alla Corte per poterne dedurre quelle conseguenze che ho esposte al Senato, circa la più pronta spedizione degli affari ed anche circa la maggiore loro maturazione, in quanto che l'uomo stesso che avrà fatto il lavoro, esponendolo alla Corte, ne assume, come voi comprendete una più conscienziosa responsabilità, e fornirà inoltre schiarimenti più sicuri e soddisfacenti alla Corte che deve giudicare.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario** *Relatore*. Io mi riferisco alle osservazioni che già ho fatte intorno all'anomalia di stabilire due specie di sindacatori de'conti....

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In quanto poi all'osservazione dell'onorevole Senatore Vigliani, l'ufficio centrale non ha mai inteso che i consiglieri siano estranei a questa formazione dei conti; se vogliono, possono, anzi debbono pigliarvi parte, ma sicuramente non possono farli da soli, e saranno aiutati.

Aggiungo che quand'anche un conto sia già stato compilato, ci sono modi spediti vi di verificare se è, o non è regolare.

In quanto all'esame dei documenti giustificativi che è ciò che richiedeva così gran tempo nel sistema anteriore, e di cui io sono stato per più anni testimonio, ora è molto semplificato: essendoci il controllo preventivo si fa un segno sui mandati che sono stati vidimati dalla Corte, ed allora tutto questo lavoro si trova già fatto, locchè non è in Francia, ed è la cagione per cui in Francia si esige un così gran numero di referendari; se il controllo preventivo in Francia fosse come è qui riunito al consuntivo, non avrebbero bisogno per il giudizio definitivo dei conti di un sì gran numero di impiegati, nè di tempo tanto lungo. Se poi a qualche membro del Senato non piacesse la facoltà che hanno i consiglieri di chiamare all'udienza per qualche schiarimento di fatto il direttore capo d'ufficio, io non vedo la necessità di mantenere questa disposizione, e credo che in questo non avrò dissenzienti i miei colleghi.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Nella questione che ci occupa io credo necessario che il Senato si faccia un concetto ben chiaro di che si tratta.

Si dice che si tratta d'istituire una Corte dei conti: a prima giunta l'idea d'una Corte dei conti non ha altro scopo che quello di verificare i conti resi onde vedere se siano regolari, e quindi approvarli.

Ma bisogna notare che quando vogliamo instituire una Corte dei conti, non ci limitiamo ad instituire un Tribunale amministrativo, o giudiziario, come si voglia chiamare, che riveda i conti fatti, ma intendiamo altresì di instituire un'amministrazione indipendente dal Governo, la quale si accerti all'epoca in cui si fa la spesa che la medesima si faccia regolarmente; quindi la Corte dei conti ha due scopi: l'uno di controllare, o di riscontrare, poichè questa parola viene di preferenza adottata, le spese al momento in cui se ne fa il pagamento; e questo è un'operazione, direi, di amministrazione, questo è diritto della Corte dei conti, questo è diritto degli impiegati superiori, dei Consiglieri i quali sorvegliano per mezzo dei loro agenti questi pagamenti all'epoca in cui si effettuano; quindi dopo che i pagamenti sono effettuati, e dopochè il contabile li ha pagati, sta al contabile di presentare il suo conto, e lo presenta alla Corte dei conti.

Ma è egli conveniente che la stessa persona, che ha già autorizzato per mezzo dei suoi dipendenti questi pagamenti, li ammetta poi senz'altro nei conti?

Io credo di no, e credo che, se vogliamo fare un vero controllo, bisogna che coloro i quali esaminano il conto siano rimasti estranei al dar passo al mandato quando fu pagato.

Questa condizione di cose si riscontra maggiormente nel progetto del Ministero che non in quello dell'ufficio centrale.

Il progetto del Ministero stabilisce un numero di Consiglieri, i quali giudicano sopra la relazione, che ne fanno i ragionieri, i quali per la loro relazione intervengono all'adunanza della Corte, ed hanno voto deliberativo.

Dunque il maestro ragioniere, o maestro di ragione ha fatto egli l'esame dei conti, e se non lo ha fatto egli

stesso direttamente, lo ha fatto col concorso di impiegati che gli sono addetti, e debbe perciò render ragione di quanto ha operato.

Io trovo che con questo mezzo noi finiamo per fare un controllo, direi, al controllo, cioè un controllo alle operazioni che furono eseguite al momento del pagamento, e controlliamo questo per mezzo del rapporto, o dell'esame, che il maestro di ragione fa del conto: quindi mi pare che lo ammettere che non vi siano che consiglieri, e che non sianvi ragionieri o maestri di ragione, in sostanza che i consiglieri stessi, i quali hanno partecipato, hanno autorizzato, hanno aderito al pagamento, no facciano poi essi il controllo, mi pare, dico, che sarà cosa almeno quasi impossibile, mentre talvolta dovrebbero forse disdire essi stessi quanto hanno già prima autorizzato.

Mi si dirà forse che i maestri ragionieri si trovano in una condizione gerarchica inferiore a quella dei consiglieri: e credete voi allora che un maestro di ragione vorrà fare il controllo a quanto per mezzo d'un Consigliere, od indirettamente per mezzo del Presidente della Corte siasi fatto?

Io credo di sì, perchè non è in queste cose, dirò che si possa riscontrare un'opposizione che abbia un valore tale da incutere paura in chi la voglia fare: si tratta di cose per lo più materiali, od anche morali ma che saltano per così dire agli occhi quando si presentano, e poi, *plus vident oculi quàm oculus*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Colui che ha autorizzato la spedizione di un mandato, forse irregolare, vorrà poi venir egli stesso a scoprirsi, ed a dire che ha errato, che ha autorizzato spese che non si dovevano approvare?

Invece con un mastro auditore, od un ragioniere, che è un individuo il quale non si occupa dell'autorizzazione per dar corso a spese, ma si occupa unicamente per vedere se queste spese siano state bene ammesse, se il pagamento sia stato regolare, io credo che sia ben più facile che la luce si faccia, di quello che non si possa questo scopo ottenere quando chi ha il controllo preventivo, abbia ad un tempo il controllo o per meglio dire la sanzione definitiva.

Quando da una parte c'è l'azione preventiva del pagamento, se essa è sbagliata, noi abbiamo l'azione dell'Auditore, che rivede il conto presentato dal contabile, la quale potrà venire molto opportuna per rettificare, porre in luce la cosa quando un errore fosse sfuggito nella verificazione preventiva.

Quindi per parte mia, ed in questo io darei la preferenza ad una Corte composta di consiglieri, i quali giudicassero dei conti sulla relazione dei ragionieri, e che questi non avessero altro mandato fuori quello di esaminare e riferire sui conti, ma stessero estranei a quanto è della verificazione preventiva.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Di Revel vorrebbe che la Corte dei conti, che è un gran controllo, che esercita sopra tutti i conti del Regno un'azione, avesse poi nel suo seno degli uffizi che si controllassero anche l'un l'altro.

Non so fino a che punto potrebbe valere il controllo esercitato da un ragioniere, il quale è di minor grado, e di minor dignità, quando si trovasse solo contro un Corpo di consiglieri che avessero sbagliato, come per troppo può accadere qualche volta.

Ma del resto, quando già necessaria questa distinzione di sindacato, siccome vedo già essersi fatto, si potranno affidare le diverse incombenze a due diverse sezioni; non si ha in ciò che a continuare nel metodo istituito dall'onorevole Senatore Colla, presidente della Corte dei conti, il quale ha affidato il controllo preventivo alla prima sezione, e la verificazione definitiva dei conti alla seconda.

Dunque si avrebbe lo inconveniente notato dal signor Senatore Di Revel, che il controllo dei ragionieri isolati, e colla poca dignità che loro si concede in faccia ai consiglieri, non fosse per riuscire molto efficace.

Presidente. Essendo esaurita la discussione sui ragionieri, si dovrebbe discutere ora sul numero dei consiglieri, e poi via via le diverse parti di quest'articolo, per metterle poi ai voti separatamente, secondo che si è praticato finora in simili casi. Ma siccome il punto dei ragionieri influisce su quello dei consiglieri, così converrebbe premettere la votazione sui ragionieri.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Sull'ordine della votazione?

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Sull'ordine della votazione.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Mi pare che la questione che influisce sui varii membretti di questo primo articolo sia appunto la questione dei ragionieri, come osservava benissimo il signor Presidente. Quindi credo che adesso si potrebbe mettere ai voti quell'inciso che dice 20 ragionieri; così si osserva il regolamento, e si decide la massima, perchè si saprà poi che cosa si dovrà fare in seguito.

Senatore **Alfieri**. Mi pare che dovrebbero mettersi prima ai voti quelle parti dell'articolo sulle quali non cade contestazione.

Presidente. La discussione si è limitata al membretto che concerne i *ragionieri*; quanto al presidente ed ai presidenti di sezione non si è fatta difficoltà. Quindi queste parti si possono mettere ai voti distintamente.

Comincierò dunque a rileggere la prima parte dello articolo 2: « La Corte dei conti avrà sede nella città capitale del Regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di un Presidente » osservo che l'ufficio centrale ha sostituita la parola *ha*, invece di quella *avrà sede*, ma non credo che occorra di soffermarvisi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non essendo che una variante di redazione, si può passar oltre.

Presidente. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo, chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'altra parte « *tre Presidenti di sezione* » chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Verrebbe la parte che concerne i 12 consiglieri, ma come si è avvertito, sarà bene che si ponga prima in votazione quella relativa ai *ragionieri*.

Metto ai voti il paragrafo: *cento ragionieri*, chi lo approva voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettato)

Si passerà ora al paragrafo: *dodici consiglieri*. L'ufficio centrale li portò a 15 invece di 12.

Se non si domanda la parola metto ai voti il numero di 15 invece di 12, come emendamento dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Io chiamo l'attenzione del Senato perchè veda da qual parte abbia potuto essere lo sbaglio. 20 ragionieri e 12 consiglieri fanno 32. Ora se si riduce questo numero a 15 consiglieri, la differenza è di 17. Mi pare impossibile che vi possa essere questa così grave differenza; forse ciò proviene dal credersi dall'una parte che gli affari siano molto minori, e dall'altra parte invece essere tanto importanti che non si possa sopperire al disbrigo loro senza un numero maggiore d'impiegati. Quindi pare a me che si dovrebbe aumentare il numero di questi 15 consiglieri, onde non ci sia tale sproporzione fra il progetto ministeriale e il progetto dell'ufficio centrale. La mancanza di 17 impiegati dovrà certamente ingenerare gravissime difficoltà nel disbrigo degli affari, e per conseguenza io credo che si debba portare almeno a 20.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Non ho che una sola osservazione da fare al preopinante ed è di pregarlo di leggere l'alinea in cui si dice: « Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffici retti sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Io non aggiungerò parola, il testo della legge essendo abbastanza chiaro a questo riguardo.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Allora dirò che si stabiliscano tanti impiegati quanti bastino a surrogare venti consiglieri.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Mi doleva solamente che l'onorevole Senatore Galvagno non avesse fatto attenzione al paragrafo aggiunto dall'ufficio centrale, nè alla discussione di ieri ed oggi nella quale si è detto chiaramente che le funzioni di ragioniere sarebbero disimpegnate forse meglio da direttori capi d'ufficio; ciò vuol dire che il Ministero avrà cura di prendere tanti direttori capi d'ufficio e tanti impiegati subalterni quanti saranno necessari per preparare il lavoro.

Presidente. Metto ai voti il paragrafo: « Quindici consiglieri. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora il paragrafo quinto, così concepito:

« Un Procuratore generale. »

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca.** Mi sono riservato ieri di presentare al Senato talune osservazioni intorno al mantenere o no la istituzione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Questa quistione venne dibattuta vivamente nel seno dell'ufficio centrale, separando in opposte sentenze i componenti di esso: senonchè prevalse nella maggioranza la opinione negativa, doversi cioè eliminare l'ufficio del Procuratore generale.

Pare a me che gli argomenti della maggioranza potrebbero ridursi a due. Si è creduto che la presenza di un agente del Governo nel seno di un supremo consesso essenzialmente censorio, potesse recare per avventura un pericolo, quasi direi una minaccia alla sua indipendenza, alla sua libertà d'azione. E in secondo luogo si è pensato che in ogni caso la presenza di cotesto Procuratore generale potesse ridursi ad una superfluità; imperocchè si diceva, è la stessa Corte dei conti che assume il carattere di Pubblico ministero esercitando il suo alto sindacato, e però l'intervenzione del Procuratore generale diverrebbe, ripeto, mera superfetazione.

Signori, io credo che questo doppio appunto non abbia consistenza veruna. E dapprima vorrei che si sgombrassero certe preoccupazioni sinistre; certe diffidenze ingiuste rispetto all'uffizio del Procuratore generale.

Sappiasi adunque che l'istituzione del Pubblico Ministero è sapientissima e tutta moderna, non ritrae nulla dal tipo nè del procuratore di Cesare di Roma imperiale nè dell'*actor fisci* dei capitolari di Carlomagno.

Che se l'agente del Pubblico Ministero tiene un mandato dal potere esecutivo, d'altra banda egli si eleva ad una più vasta sfera d'azione rappresentando gl'interessi generali della società: epperò egli è proposto come sentinella vigile a guardia dell'osservanza delle leggi.

La presenza adunque di codesto funzionario non potrebbe apparire un pericolo nè una diminuzione dell'indipendenza di quel supremo consesso. Basterebbe

a farvene persuasi, o Signori, la lettura dell'art. 25 dello schema ministeriale, nel quale è sancito che il Pubblico Ministero abbia a tenersi estraneo a tutte le funzioni della Corte che si attengono all'esercizio del riscontro preventivo. Ma si potrebbe per avventura giudicare vano o di poca importanza l'ufficio del Pubblico Ministero?

Signori, io nol credo. Guardiamolo nel doppio ordine di funzioni sue. In primo luogo l'azione del Pubblico Ministero si stende in un ordine di funzioni certamente importante e vastissimo, quello cioè che riguarda la sopravveglianza sugli agenti contabili. Vero egli è che questo sindacato è avocato alla Corte stessa.

Ma, io domando, sarebbe egli giusto di sottrarre questa suprema vigilanza all'agente del Pubblico Ministero per trasportarla nella Corte? Notate che la vigilanza del Pubblico Ministero si dispiega continua ed assidua sul maneggio del pubblico danaro, sulle operazioni e sulla gestione degli agenti contabili.

Ora, io penso che questa vigilanza la quale dà corpo e movimento al supremo sindacato della Corte dei conti, non ad altri si potrebbe meglio affidare che al procuratore generale. Imperocchè sapete benissimo che i corpi collettivi non potrebbero mai improntarsi di quella forza impulsiva, di quella iniziativa che non appartiene che ad un funzionario individuo.

Ma guardiamo all'altro ordine di funzioni, quando cioè la Corte assume il carattere giuridico. In questo caso l'intervenzione del Procuratore generale è giustificata da altre esigenze: è il Procuratore generale che dà movimento al rendimento dei conti per via d'istanze che promuove; è il Procuratore generale che attacca le decisioni violatrici della legge col rimedio straordinario del ricorso per annullamento. Ebbene! io veggo che lo stesso controprogetto dell'ufficio centrale riconosce questa necessità e l'alta importanza dell'intervento del Pubblico Ministero, solo discorda dal progetto ministeriale in quanto che crede di poterlo, anche con successo, attribuire ad uno dei consiglieri.

Ma io credo che questa sostituzione riescirebbe nei suoi effetti vana ed inutile, imperocchè non è a sperare che un consigliere che non si eleva di rango e di dignità al disopra dei suoi colleghi, voglia farsene il censore e denunziare al Consiglio di Stato gli atti che offendessero le leggi.

Io credo adunque che sia nell'esercizio del sindacato e vigilanza dei contabili, sia nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'intervenzione dell'agente del Pubblico Ministero venga richiesta da gravi considerazioni e che sarebbe un pericolo di trasportarne le funzioni ad un consigliere minore di grado e d'importanza.

Un'ultima considerazione, o Signori. Egli è certo che quando il Governo con ottimo consiglio si è determinato alla creazione di questo supremo magistrato amministrativo rivestito di così lati poteri, e quando gli ha conferito l'inamovibilità dal primo esordire, il Governo ha bene il diritto, non dirò già di una sorveglianza censoria rispetto a questa Corte la cui indipendenza sarà al di fuori di ogni restringimento, ma il diritto bensì di vigilarne le mosse, di impedirne i due pericoli che possono travagliare i Corpi rivestiti di grandi poteri, o l'inerzia, e l'atonia, o il trasmodare dai limiti suoi, ed invadere. Se dunque noi allontaneremo l'intervento del Procuratore generale, se noi terremo di mezzo questo agente del Governo che ristabilisce il vincolo tra il potere governativo e questo supremo Corpo amministrativo, daremo un esempio pericoloso, noi andremo incontro ad inconvenienti gravissimi, verremo a turbare quell'armonico sviluppo di tutte le funzioni e poteri sociali, i quali non debbono muoversi che in una sfera d'azione prefissa mettendo capo nel supremo potere direttivo e governamentale.

Sotto tutti questi rispetti io credo, che mantenendo la istituzione del Procuratore generale non avremo a temere i pericoli che si accennano; avremo soddisfatto a gravi esigenze rendendo compiuto e ben ponderato il nuovo sistema.

Io credo a dir breve che noi faremo cosa degna di questa nuova creazione mantenendo l'istituzione del Procuratore generale senza metterci sulle pedate del piccolo Belgio per cercarvi un esempio poco consentaneo alle nostre presenti condizioni.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola poichè glie la cede il Senatore Farina che l'aveva domandata prima.

Senatore **Vigliani**. Avete inteso, o Signori, un Procuratore generale, l'egregio mio collega ed amico Vacca, sostenere la causa di un Procuratore generale; ora vi piaccia ascoltare la voce di un altro Procuratore generale che non con uguale eloquenza certamente, ma con uguale convincimento prende a combattere la stessa causa. Non vi può essere questione sovra la necessità d'istituire un Ministero pubblico presso la Corte dei conti. Saviamente a questo riguardo l'ufficio centrale nell'elaborata sua relazione osservava che presso la Corte dei conti ha ragione di esistere un Ministero pubblico perchè qualche volta la Corte è chiamata ad esercitare funzioni giudiziarie, ed assume l'aspetto di un Tribunale. Io prenderò le mosse da questo principio, perchè mi pare che sia veramente il modo più esatto di porre la questione.

L'ufficio centrale chiede tosto come questo Pubblico Ministero debba essere costituito, e qui comincia il dissenso. Pare conveniente al Ministero e ad alcuni altri che aderiscono al suo avviso, di costituirlo in modo solenne, pomposo, imponente, di porre a capo di questo Pubblico Ministero un eminente funzionario, che avrebbe grado, stipendio, prerogative corrispondenti a quelli del Presidente della Corte stessa; di dare a questo funzionario una grande importanza con investirlo di parecchie attribuzioni delle quali alcune hanno un carattere amministrativo, altre un carattere giudiziario.

Nella costituzione di questo Ministero pubblico io veggo precisamente quei vizi e quei pericoli che l'onorevole mio amico Vacca ha tentato di dimostrare che non sussistono.

In questa costituzione troppo robusta del Pubblico Ministero trovo precisamente una minaccia, ancora che possa raramente tradursi in fatto, ma una minaccia a quella piena indipendenza della Corte dei conti di cui meritamente il Ministro delle Finanze ci mostrava tenero e sollecito, dichiarando che era intenzione del Governo di lasciare a questo Corpo piena libertà d'azione con tutte le guarentigie d'indipendenza.

Io dubito forte che questo scopo si possa ottenere, quando accanto a quel Corpo, si collochi come capo del Ministero pubblico il funzionario che vi ho descritto.

Le gravi e caute parole pronunciate ieri dall'onorando Senatore Colla, vi avranno fatto intendere facilmente i suoi timori a questo riguardo ed io li credo molto fondati; diventerà facilmente questo funzionario non utile ma incomodo al libero ed indipendente esercizio delle funzioni della Corte.

Ed invero la Corte dei conti, quando ben se ne esamini il suo istituto, qual altra cosa è, nella parte amministrativa, se non, come ben diceva l'ufficio centrale, una specie di Pubblico Ministero?

È infatti il Pubblico Ministero, questa istituzione che meritamente lodava l'onorevole Senatore Vacca, dicendola una gloria moderna, un ufficio di vigilanza, che ha presso i corpi giudiziari la missione di invigilare all'esatta osservanza degli usi, e al buon andamento del servizio della giustizia, e di più quella di promuovere l'esercizio dei diritti e la difesa degli interessi sociali.

Questa seconda missione però appartiene alla parte che è propriamente giudiziaria, e di questa per ora non intratterrò il Senato; mi arresterò alquanto sulle attribuzioni che sono date al Procuratore generale nell'ordine amministrativo.

Seguendo la serie degli articoli del progetto ministeriale dove si descrivono le attribuzioni amministrative del Procuratore generale, voi troverete dapprima nell'articolo 25, che è bensì esclusa dalla sua ingerenza la parte concernente il riscontro preventivo delle spese, ma gli viene anche in ciò attribuita una vigilanza, un'azione indagatrice sul pubblico servizio.

Ora io domando: Questa vigilanza non la deve forse esercitare la Corte, e sopra la Corte il suo presidente?

Questa vigilanza attribuita ad un funzionario che è come debb'essere l'organo del Governo, il suo rappresentante, non è una specie di controsenso, non è una vigilanza che si eserciterebbe da un rappresentante, di chi deve essere vigilato, ossia dal Governo sopra se stesso?

Mi pare che la cosa sia di tutta evidenza, solo che si abbia riguardo allo scopo del riscontro delle spese ossia del controllo.

Questa istituzione ha per oggetto di esaminare, se il Governo nel fare le spese si è attenuto alla misura dei bilanci, ed alle altre leggi amministrative e finanziarie dello Stato; ma invigilare sopra questo oggetto è precisamente l'assunto della Corte dei Conti.

Ora come verrà a porsi di mezzo un'alto funzionario del Governo per esercitare in questa una qualunque vigilanza?

Io vi confesso che questa ingerenza, oltre di essere sempre inutile, diventerà talvolta incomoda e molesta, pregiudicando ed affievolendo quella efficacia e quella potenza che deve avere una vigilanza esercitata da un corpo intieramente indipendente da ogni influenza governativa.

Procedendo ulteriormente, voi incontrate, nell'articolo 31 del progetto, che è attribuita al Procuratore generale in particolare la vigilanza sulla riscossione delle entrate, anzi quel capitolo terzo, dove si descrivono le incumbenze della Corte sopra tale oggetto, si chiude dicendo che queste incumbenze saranno esercitate dal Pubblico Ministero. Ha già osservato l'ufficio centrale che una parte di quelle attribuzioni male si conviene alla Corte dei conti, e che s'appartiene al Governo, ossia tocca al Ministro delle Finanze l'esercitare una vigilanza su tutti gli agenti contabili, sopra tutti gli esattori e tesorieri.

In questa parte io dichiaro sin d'ora che sono perfettamente dell'avviso dell'ufficio centrale; credo anzi che queste attribuzioni siano state collocate in quel capo precisamente per l'influenza che ha esercitato sulla mente dell'autore del progetto l'idea di voler creare pel Procuratore generale qualche occupazione che rendesse ragione della esistenza d'un funzionario di tanta importanza, ma anche questa sorveglianza, confidata a un Procuratore generale, a un uomo del Governo, presenta, permettetemi, o Signori, qualche cosa di anormale.

Che un Procuratore generale, che è inteso essere un uomo di legge, e nel nostro caso anche un alto amministratore sia occupato nello investigare se nelle casse entri regolarmente il denaro, se gli esattori facciano il loro dovere, se siano regolari le riscossioni del pubblico danaro, non mi sembra cosa che corrisponda alla qualità, al grado, all'altezza di quel funzionario.

Nell'articolo 33 si parla della liquidazione delle pensioni, ed in quest'articolo s'impone al Ministero pubblico il carico di esprimere, ove ne sia richiesto, il suo voto. Anche questa funzione non è certamente tale che esiga lo intervento di un alto funzionario quale lo costituisce il progetto; d'altronde questa stessa parte del progetto veniva giustamente dall'ufficio centrale notata come quella che non dovrebbe figurare nella legge sulla Corte dei conti, poichè formerebbe una specie di dualità abbastanza chiara e non comportabile.

E in vero, le pensioni una volta accordate, debbono essere sottoposte all'approvazione, al riscontro della Corte dei conti. Come mai la Corte dei conti preparerà ella medesima il lavoro delle pensioni, proporrà al Governo la quantità, la misura in cui esse debbano esser accordate, e poi sarà chiamata a dare la sua approvazione?

A me pare cosa veramente palpabile che non possa tale attribuzione figurare nella legge sulla Corte dei conti fra le incumbenze di questo Corpo. Ma, ripeto, l'intervento del pubblico ministero avrebbe qui un oggetto così leggero, che non giustificherebbe punto la qualità delle funzioni onde sarebbe investito.

Nell'art. 39 si tratta di frodi, di concussioni, di falsificazioni che venissero scoperte nella revisione dei conti, e si dà incarico al Procuratore generale di avvertirne il Ministro della giustizia ed il Ministro delle finanze, o quell'altro Ministro da cui dipende il contabile sospetto di tali reati, perchè si faccia procedere in via penale. Mi basti l'osservare che questo umile incarico può essere disimpegnato da un funzionario qualunque d'ordine inferiore.

Nell'articolo 47 s'incarica il Procuratore generale dell'invio delle decisioni della Corte al Ministero. Eccovi un'altra funzione che mal si addice a un funzionario elevato, e non ne giustifica al certo la instituzione.

Nell'articolo 49 il Procuratore generale viene incaricato di dar parere sopra le riduzioni, il trasporto e la cancellazione di cauzioni o delle ipoteche date da contabili per sicurezza della loro gestione. Quest'attribuzione è molto somigliante a quella del parere sulle liquidazioni delle pensioni; essa potrebbe essere data convenientemente al funzionario che l'ufficio centrale ci propone di incaricare delle funzioni del pubblico ministero, quando vi fosse necessità di farvelo intervenire, necessità che io credo non sussista, perchè sopra questa materia i consiglieri della Corte possono con piena soddisfazione provvedere. Forse il Governo potrebbe anche richiedere pareri per la prestazione delle cauzioni di cui non fa parola quell'articolo 49, ma sono pareri che si possono ottenere facilmente senza creare per questo oggetto un Procuratore generale.

Finalmente chiude la serie l'articolo 56, in cui è incaricato il Procuratore generale di dare il suo voto per la formazione de'regolamenti di procedura e di disciplina, incarico che si esercita una volta sola; e per cui esistendo già elementi in pronto, poichè non si tratta di cosa nuova, non fa mestieri certamente di creare un nuovo funzionario di elevata dignità e di vasta dottrina.

Questo è il complesso delle attribuzioni amministrative che il progetto ministeriale conferisce al Procuratore generale, ed io credo che la semplice loro esposizione basti a dimostrare facilmente che non vi è ragione sufficiente per costituire l'altissimo funzionario di cui ragioniamo.

Aggiungerò ancora che la partecipazione di un alto funzionario in queste parti del servizio della Corte dei conti potrebbe in alcuni casi suscitare un fatale antagonismo, di cui bisogna assolutamente tener lontano il pericolo in un Corpo qual è la Corte dei conti; poichè essendo esso posto rimpetto al Governo e al Parlamento, sindacando gli atti del primo, rendendone conto al secondo, non deve assolutamente incontrare sulla sua strada altra potenza od influenza che possa inceppare, o deviare, o scemare la sua azione sindacatrice sopra gli atti dell'amministrazione finanziaria del Governo.

Ora passerò ad esaminare, o Signori, le funzioni giudiziarie che verrebbero commesse al Procuratore generale; coll'esame di queste io mi avviso di potervi facilmente dimostrare che sono funzioni così secondarie e poco rilevanti che non esigono certamente l'opera dell'alto funzionario che si vorrebbe destinare al loro adempimento.

La prima di queste funzioni si riscontra nell'art. 36 del progetto ove si incarica il Pubblico Ministero di fare instanze per l'iniziamento del giudizio contro i contabili od agenti delle finanze.

Quest'instanza è un atto di tale natura e facilità che puossi comodamente spedire da un semplice cancelliere.

L'articolo 37 incarica il Procuratore generale di fare istanza per la citazione del contabile che non abbia ancora presentato il suo conto e quindi di promuovere la condanna dei renitenti a fare tale presentazione ad una multa estensibile a lire 2000.

Io domando, se sia, per questi semplicissimi atti, necessaria l'istituzione di un Procuratore generale che sarebbe degno di più nobili e serie cure.

È certo che in affari siffatti il Procuratore generale non interverrebbe mai in persona, e, li abbandonerebbe al suo sostituto, il quale avrebbe appunto un grado corrispondente a quello del consigliere, che l'ufficio centrale proporrebbe di incaricare di tali funzioni.

Aggiunge l'articolo 37 succitato, che qualora occorresse di far compilare il conto non presentato dal contabile negligente, dovrà il Procuratore generale fare instanza alla Corte perchè, a spese del contabile medesimo venga eseguito. Altra funzione, come vedete, di minimo momento.

Arriviamo all'articolo 40 dove il Pubblico Ministero viene incaricato di dare conclusioni sui giudizii di revisione dei conti. È questa certamente la più importante fra le funzioni che gli sono attribuite. Se la revisione dei conti presentasse questioni serie, intricate e frequenti, si potrebbe trovare in esse un motivo plausibile per giustificare l'istituzione del Procuratore generale. Ma svolgendo i fasti della Corte dei conti di ogni paese voi troverete difficilmente che sorgano intorno alla liquidazione dei conti vere contestazioni nè gravi nè leggiere.

Sono rarissimi i casi di quistioni tra il Governo ed i contabili nell'assestamento dei conti. In generale il conto viene approvato senza che occorra materia litigiosa. Allorchè insorgono difficoltà sogliono consistere in quistioni di cifre e di fatti che si appianano ordinariamente con osservazioni e ragionamenti assai più proprii dei computisti o ragionieri che non del giureconsulto; laonde anche in questa parte la quale a primo aspetto si presenta come molto importante, l'ufficio del Procuratore generale non troverebbe campo degno della sua elevazione.

Al quale riguardo, percorrendo la dotta relazione dell'ufficio centrale voi avrete certamente fermata la

vostra attenzione là dove si dice che il Procuratore generale nell'ordinamento antico della Corte subalpina dei conti, giammai dava le sue conclusioni sopra i conti dei mastri uditori, poichè o egli avrebbe dovuto approvare le operazioni dei mastri uditori, deferendo, come ben dice la relazione, alla loro fede, e ciò non sarebbe stato degno del suo ufficio, oppure avrebbe dovuto entrare in minute disamine, avrebbe dovuto esaminare cifre e documenti di contabilità, e ciò avrebbe di tanto protratto le operazioni della Corte che, come soggiunge la relazione medesima, i conti non sarebbero nemmeno al giorno d'oggi approvati. Ora io vi lascio immaginare che cosa avverrebbe, qualora il Procuratore generale volesse darsi la briga di entrare ad esaminare ad uno ad uno tutti i conti dei contabili e i documenti che si producono al loro appoggio.

Nell'articolo 42 si prescrive al Ministero pubblico di dare pareri sopra le domande di sospensione della esecuzione delle decisioni della Corte dei conti in seguito ad opposizioni elevate dal contabile. In massima, queste decisioni hanno la loro esecuzione non ostante qualsiasi opposizione.

Il progetto ministeriale permette alla Corte di autorizzare la sospensione della esecuzione, sentito il Pubblico Ministero; ma anche questa incumbenza è di poca importanza pel suo oggetto e pel modo di adempierla, oltre la rarità dei casi in cui occorrerà di esercitarla. Sopravvengono le istanze per annullamento o per rivocazione delle decisioni della Corte. In questa parte il Pubblico Ministero è chiamato ad assumere la qualità di parte, ma se si tratta delle istanze di ritrattazione ossia di rivocazione, esse hanno luogo per errori di fatto, per ommissioni occorse nei calcoli, pel ritrovamento di nuovi titoli, sono motivi di facile svolgimento e danno luogo a quistioni di mero fatto che si agitano avanti alla medesima Corte, poichè si vuol ritenere che di un errore di fatto si possa far rimprovero a un giudice senza offendere la dignità giusta l'antica massima *factum prudentissimum quemque fallit.*

Per conseguenza tali giudizii, che pure sono rarissimi, non offrono materia che richieda un pubblico Ministero quale il Governo lo propone.

Quanto alle instanze di annullamento il progetto ministeriale le permette per due cause, l'incompetenza o l'eccesso di potere; invece l'ufficio centrale vorrebbe estendere tale mezzo straordinario anche alla violazione di legge e di forme.

Su questo punto io preferisco il progetto ministeriale, perchè non credo che convenga ammettere la troppa estensione dei casi di annullamento.

Ma senza recar pregiudizio a questa questione che non occorre ancora di discutere, dirò semplicemente che anche le instanze di annullamento sono di assai rara applicazione nella pratica, ed avverrebbe facilmente che un Procuratore generale passasse parecchi anni nel suo ufficio senza avere pure una occasione di proporre una di tali domande d'annullamento pei motivi che ho accennato.

Quindi non si potrebbe trovare neppure in questa parte una giusta ragione per dar vita a un Procuratore generale.

Ma il Ministro delle Finanze faceva ieri a questo proposito un'osservazione arguta, e ci diceva: come volete incaricare un consigliere di queste funzioni? Egli che è membro del Corpo dovrà impugnarne le decisioni?

È più speciosa che fondata l'obbiezione, perchè il consigliere che sia investito delle funzioni di pubblico Ministero cessa naturalmente di far parte del Corpo giudicante, assume un'altra qualità, quella d'uffiziale del Pubblico Ministero, ed offre al certo guarentigie sufficienti per esercitare con senno, con dottrina e con piena indipendenza tali incombenze.

La serie adunque di queste funzioni giudiziarie, se vi dimostrano che occorre di avere presso la Corte un Ministero pubblico perchè vi sono cause da promuovere contro i contabili in nome del Governo e nell'interesse dello Stato vi fanno palese ad un tempo, che, non è necessario, non è opportuno d'investire di tale ufficio un alto funzionario, e meglio conviene per ogni riguardo il darne incarico al magistrato meno elevato che vi viene proposto dall'ufficio centrale.

Ritornando per poco alle attribuzioni amministrative io vi ripeterò quel che già vi ho detto. È una specie di controsenso, è uno sconvolgimento dei giusti principii d'ordine il voler creare il censore del censore, il sindacatore del sindacatore, lo che vi rammenterà facilmente il detto del satirico latino: *quis custodiet ipsos custodes?*

Procedendo per questa strana via converrebbe costituire un sorvegliante al medesimo Procuratore generale e così non la si finirebbe mai nel cumulare i censori ed i vigilatori.

Ma l'onorevole Senatore Vacca teme che se non si costituisce presso l'alto consesso della Corte inamovibile ed indipendente, un pubblico Ministero fortemente ordinato, non se ne possa ben dirigere l'azione non si possa avere quella unità di azione ed uniformità di massime che nella materia della revisione dei conti degli agenti delle finanze, si potrebbe soltanto aspettare dalla sapiente e costante vigilanza e cooperazione di un Procuratore generale.

In questo io mi dichiaro francamente che non potrei dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Vacca, poichè la Corte dei conti, qual'è costituita, offre essa medesima la più ampia garantia di scienza e di pratica nella materia speciale ad essa affidata, ed offre di più la somma garantia di una perfetta indipendenza non turbata da alcuna azione od influenza governativa, ci offre pur anche la sicurezza di un procedere ordinato e savio, poichè posta la Corte in contatto continuo col Governo, il quale non può non conoscere appieno i suoi atti e il suo contegno, non ha d'uopo dell'occhio altrui

per sorvegliarne l'andamento: d'altra parte facendo essa capo al Parlamento nei suoi giudizii amministrativi, vi incontra l'ostacolo di tale autorità che non le permette di trascendere od abusare in qualsiasi guisa nell'esercizio delle sue prerogative. È da avvertire che la Corte ben può fare avvertenze al Governo, ma è tenuta di obbedire agli ordini dei Ministri responsabili, apponendo ai loro atti il *visto con riserva*: lo che esclude il pericolo di conflitto tra il Governo e la Corte. Giudice dei loro dissensi sarà poi il Parlamento: ma frattanto la macchina del Governo non potrà mai soffrire alcun inciaglio dannoso. Io non saprei quindi vedere alcuna necessità o convenienza di porre accanto alla Corte una sentinella di un grado così elevato come è quella che il Governo propone.

Io penso invece, come vi accennava, che l'esistenza di questo alto funzionario, ancorchè ciò non sia certamente nel pensiero del signor Ministro delle finanze, può ingenerare facilmente in un paese libero il sospetto che per mezzo di essò si voglia o si possa in qualche modo influire sopra il Corpo della Corte nelle circostanze più gravi e rilevanti. Ciò non sarebbe forse possibile per la forte costituzione della Corte stessa, ma anche il solo sospetto, secondo me, vuol essere con ogni cura dal Governo allontanato.

In conseguenza, senza prolungare di più il mio discorso, già forse troppo prolisso, io raccomanderò caldamente al Senato di non voler ammettere nella legge che discutiamo una instituzione la quale creerebbe, come disse bene l'ufficio centrale, un funzionario, largamente retribuito, e poco o niente utile, almeno per ciò che riguarda la parte amministrativa; si rinnoverebbe il brutto esempio delle *sine cure*, che in tutti i tempi e in tutti i paesi bene amministrati sicuramente sono da evitarsi, ma principalmente sono intollerabili in uno Stato il quale, come poc'anzi vi accennava il signor Ministro della finanza, ha il suo tesoro oppresso fra strettissime angustie (*Bravo, bene*).

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. L'ha pur chiesta il Senatore Ceppi membro dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Allora parli pure il Senatore Ceppi, perchè io ragionerei nello stesso senso del Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è dunque al Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi**. Sebbene l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale abbia già esposto il mio voto, che è quello della minoranza, con un'eleganza e con una precisione che io non saprei maggiore; sebbene, a fronte d'una maggioranza così rispettabile di persone versatissime nella materia, io non presuma di indurre il Senato nell'opinione contraria, tuttavia io mi credo in dovere di dare qualche spiegazione, perocchè anche il mio voto non sarebbe affatto conforme alle proposizioni del Ministero.

Io dirò primieramente che non tengo molto conto dell'instituzione del Pubblico ministero in titolo presso la Corte dei conti per quanto sia all'approvazione dei conti.

Io conosco in pratica questa materia, e so che il più delle volte quando si fa una relazione di conti, sia il Consigliere che l'intende, sia il Ministero pubblico che sente a farla debbono terminare colla conclusione. « Stando alle cose esposte nulla ho in contrario a dare il mio voto favorevole; » ed è perciò che l'ufficio centrale ha voluto insistere acciò che invece di esservi un semplice ragioniere, vi fosse un consigliere responsabile della relazione, e dell'approvazione del conto.

Io non tengo neppure all'istituzione del Ministero pubblico pei suoi rapporti che si volevano stabilire tra la Corte ed il Ministero, quasi che il Procuratore generale dovesse essere un intermezzo.

Io non ammetterei queste cose: io sarei d'opinione che il Presidente della Corte dovrebbe corrispondere direttamente col Ministero, senza essere sotto nessuna dipendenza del Ministero pubblico.

Io escludo poi affatto coll'ufficio centrale che si possano dare a questo Ministero pubblico da lui escluso le attribuzioni, di cui nel capitolo 3, le quali non altrimenti, secondo me, furono introdotte per la prima volta, e come cosa nuova, in una legge della Corte dei conti, se non se per trovar modo di dare a questo Procuratore generale qualche cosa da fare, in cambio delle attribuzioni che gli venivano tolte col capitolo 2 del progetto ministeriale.

A me rincresce a questo riguardo di essere più ministeriale del Ministero stesso.

Il Ministro nel suo progetto ha consentito che per quanto spettava al controllo preventivo fosse esclusa ogni ingerenza di questo Pubblico ministero: io all'opposto vorrei che senza esercitare nessuna pressione, senza prendere parte alle discussioni per interromperle, nè altre cose, che si potrebbero benissimo con regolamento stabilire, egli fosse sempre presente quando si tratta di deliberare dalla sezione collegialmente sulla registrazione con riserva di qualunque provvedimento sovrano sottoposto alla Corte dei conti.

Quando si tratta d'un Corpo così eminente, così importante, così rilevante, investito d'un'inamovibilità così seria, come sarebbe questa che raramente potrà presentare l'esempio d'una rimozione, io credo indispensabile, nel mio modo di vedere, che nell'interesse del Ministro di Finanze, non dirò degli altri Ministri, vi sia a lato di questa Corte un funzionario, che possa almeno riferire se le cose hanno proceduto regolarmente, se non vi sia chi si assenti abitualmente dalla Corte, se non vi sia un'opposizione sistematica, e, lo dico ingenuamente, vorrei che avesse questa specie di censore, si chiami esso commissario regio, o censore, o Ministero pubblico, o come si vuole.

Ripeto adunque, che secondo il mio modo di vedere io crederei che sarebbe necessario di porre a lato di questa Corte, quando delibera sul preventivo, questo Ministero pubblico.

Ben raramente accadrà, che sia la Corte, sia il Pubblico Ministero abbiano ad esercitare il loro ufficio di riserva o di rimostranza contro il Ministro delle finanze, perchè un Ministro delle finanze deve essere più di tutti geloso dell'osservanza delle leggi del bilancio.

Ma un Ministro delle finanze si trova continuamente in lotta cogli altri Ministri.

È impossibile, che vi sia sempre il loro accordo, perchè il Ministro della guerra per adempiere lodevolmente l'ufficio suo non deve pensare ad altro che a moltiplicare i mezzi della difesa, spendendo quello che occorre di spendere, egli può avere un ritegno nelle convenienze, e non altro; ma il Ministro dei lavori pubblici non ha limiti determinati al miglioramento delle comunicazioni, allo stabilimento di strade ferrate egli non deve pensare ad altro, non può sognare altro che la formazione di nuovi lavori.

Gli altri Ministri, quelli dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, pensano sempre ad introdurre miglioramenti.

Ora io vedo benissimo che il Ministro delle finanze potrà sino ad un certo punto nel Consiglio dei Ministri difendersi, ribattere, differire e cose simili.

Ma quando vede che non ha il sopravvento, io crederei della massima importanza che avesse nella Corte dei conti chi potesse esercitare sulle azioni degli altri Ministri questo controllo così salutare che io non so se si possa ottenere da una Corte inamovibile come si vorrebbe stabilire.

In Francia dove i membri della Corte dei conti sono nominati a vita, e solo nel 1852 intervenne la legge per cui si stabilì che a 75 anni, come quelli della magistratura ordinaria, dovessero cessare dall'appartenervi, vi è il Ministero Pubblico, vi ha un Procuratore generale senza sostituti.

Io non vorrei nè sostituti, nè codazzo d'impiegati, nè altro, ma vorrei questo gran funzionario che fosse là per vegliare all'osservanza della legge.

Nel Belgio non vi è questo Ministero Pubblico, ma perchè i membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei Deputati, sono nominati ogni sei anni, non hanno l'inamovibilità, perchè se passati i 6 anni non presentano più la convenienza, non ottengono la conferma.

Era veramente cosa assai delicata lo stabilire un Ministero pubblico presso persone nominate dal Parlamento, ciò non di meno si sollevò nel Belgio in occasione della formazione della legge del 1846 la questione se dovesse o non deputarsi un Ministero Pubblico.

E qui mi rincresce di dissentire dal cenno fatto dall'onorevole Senatore Farina nella seduta di ieri per cui ricorrerò anche io alla *Pasinomie* di cui ha parlato, e ne riferirò questo concetto.

« Dans la séance du 11 mars 1846 M.r Le Beau avait soulevé la question de savoir s'il ne convenait pas d'instituer un Ministère Public auprès de la Cour des comptes.

Différents orateurs prirent la parole sur cet objet, mais comme il n'y avait pas de proposition formelle, la Chambre ne fut pas appellée à émettre un vote.

La même question fut examinée dans le sein de la Commission du Sénat et à la séance du 19 juillet par M.r le baron de Macar. Elle ne reçut pas de solution. »

Ma il motivo per cui non ricevette una soluzione dipende da questa circostanza.

Il Ministro delle finanze non accettava quella proposta perchè anzi proponeva un emendamento per temperare le attribuzioni della Corte dei conti, voleva un emendamento per cui la Corte dei conti non potesse prender ingerenza alcuna nelle cose che si riferivano all'amministrazione.

Si diceva che quella Corte dei conti era troppo rigorosa, che ad ogni piè sospinto richiedeva la convocazione del Consiglio dei Ministri per deliberare sulle sue rimostranze.

Notò in particolare che si andò al punto di fargli osservare che un impiegato da esso posto a riposo non fosse abbastanza infermo.

Il Ministro osservava che egli aveva nelle carte della pratica un certificato del medico che attestava l'inabilità dell'impiegato: la Corte dei conti replicava che era notorio che quell'impiegato godeva buona salute; che era notorio e stato accennato dai giornali che quel medico aveva fatto un favore di condiscendenza.

Ecco, Signori, una giusta idea del punto ove arrivò la Corte dei conti del Belgio che niuno non vede come fosse eccessivo, ma l'emendamento non fu adottato ed il Ministro non ottenne neppure il Ministero pubblico che avrebbe dovuto accettare.

Ora, è mia intima persuasione che se presso la Corte dei conti non si ha un Pubblico Ministero, la Corte dei conti o farà poco o farà troppo. Ho già dato un esempio del troppo nella Corte del Belgio; e mi rincresce di dovere necessariamente addurre un esempio del troppo poco, prendendolo presso noi, ma lo addurrò con tutte le proteste di venerazione non solo al Presidente, ma anche ai membri della Corte dei conti di Torino.

Io parlo di fatto, e spero che niuno prenderà la cosa a male.

Io avrei a caro di conoscere quali e quanti sono i provvedimenti sovrani che nello scorso biennio siano stati registrati con riserva.

Ho qualche motivo di credere, che non si prese riserva alcuna, ma ognuno di noi è persuaso che vi furono non pochi provvedimenti che erano meno legali. Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione delle interpellanze dell'onorevole collega Pareto confessò che vi erano delle cose meno regolari. E chi di noi in queste circostanze eccezionali vorrà fare un appunto al Ministero perchè vi sia qualche cosa meno regolare dal più al meno? Ma dico che la Corte dei conti non ha essa l'attribuzione di dare al Ministero ciò che si domanda altrove bill d'indennità. Non ha ella ragione di dire nelle circostanze eccezionali in cui siamo:

io passo oltre, mediante questo mezzo termine, o quest'altro, se riducete le cose a metà, se fate un'altra economia, con quest'altro espediente io passerò questo provvedimento.

La Corte dei conti non ha questa attribuzione di apprezzare le convenienze politiche e fare tali transazioni e non può averla: essa deve legalmente mettere la sua registrazione con riserva, vedrà poi il Parlamento a suo tempo se ha da accordare, come non dubito che l'accordi, all'occorrenza il *bill* d'indennità.

Ma poichè i Ministri vedono che tutti i provvedimenti camminano senza difficoltà come mai potranno andare le cose? Dunque io credo che sia massimamente nell'interesse del Ministro delle Finanze di avere questo Ministero Pubblico.

Avrei a caro che il signor Ministro delle Finanze dichiarasse se intende veramente di rinunciare alla sorveglianza di questo Ministero Pubblico sul preventivo, perchè allora non saprei veramente se dovrei essere più ministeriale del Ministro. Ma l'intima mia persuasione si è che si deve esigere qualche cosa che metta al sicuro non dirò dall'arbitrio ma da quella elastica autorità di cui usa un Corpo così importante che ha una inamovibilità così seria come la Corte dei conti.

Senatore **Farina.** Se i risultati dei quali faceva cenno l'onorevole preopinante fossero realmente possibili colla creazione di un Pubblico ministero presso la Corte dei conti, io sarei il più gran sfegatato partigiano del Pubblico Ministero nella Camera dei conti. Ma, o Signori, se questo controllo contro l'operato del Governo non lo esercita un Corpo inamovibile ed indipendente, ma, da parte del cielo, come si può ragionevolmente supporre che venga esercitato da uno che domani può esser dal Ministro cacciato via dal suo posto? Questo è un supporre, a mio senso, un assurdo. Si metta un Pubblico Ministero creato dal Parlamento; si inventi qualche cosa che possa frenare l'arbitrio ministeriale e la cui origine sia tutt'affatto indipendente dal Ministero, e allora io acconsentirò volentieri alla proposta dell'onorevole preopinante. Ma creare un impiegato di un Ministro perchè si metta in opposizione col Ministero medesimo, ma da parte di Dio, ripeto, a mio credere, questo tocca il confine dell'assurdo.

Io credo benissimo che molte volte se il Ministro delle finanze potesse frenare le spese dei suoi colleghi lo farebbe volentieri; ma se non lo fa egli, lo commetterà ad un altro? È dato questo dualismo di volontà tra il Ministro delle finanze che si fa rappresentare da un impiegato per fare quello che dovrebbe far lui; domando se ciò è compatibile colla responsabilità collettiva e solidale ministeriale determinata dallo Statuto? Questo è un invertire la legge fondamentale del Regno. La responsabilità è collettiva, se noi ammettiamo che un Ministro per fare quello che non ha coraggio di far lui in urto coi suoi colleghi, nomina un impiegato perchè lo faccia, io non so dove se ne andrà la collettiva responsabilità ministeriale.

Io non entrerò a dire se siasi fin qui fatto tutto quello che si doveva fare dalla Corte dei conti; l'onorevole Senatore Colla che chiese la parola dirà a questo riguardo quello che sarà opportuno; quanto a me osservo che l'onorevole preopinante lodava quello che si fa nel Belgio, lodava l'attività, l'indipendenza di quella Corte eppure in quella Corte questo pubblico Ministero non c'è, dunque non è virtù del Pubblico Ministero; è una virtù inerente al disimpegno coscienzioso delle funzioni che fa la Corte come Corte dei conti indipendentemente dall'azione del Pubblico Ministero.

Dopo ciò io non insisterò nella dimostrazione che la proposta dell'onorevole preopinante Ceppi mal risponde al fine che egli si propone e che non potrei appoggiarla a meno che egli la modificasse proponendo l'instituzione di un Pubblico Ministero nel quale realmente io ravvisassi gli elementi per poter resistere alla pressione che sovra un dipendente necessariamente il Ministro potrebbe esercitare.

Risponderò poche parole ad alcune cose dette dall'onorevole Senatore Vacca; sebbene l'eloquente ed assennato discorso del Senatore Vigliani vi abbia già per la massima parte risposto.

È necessario che il Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei conti, diceva il Senatore Vacca, sorvegli l'impiegato; ma anche qui siamo sempre nelle attribuzioni ministeriali; la sorveglianza degl'impiegati spetta al Ministro ed è sotto la sua responsabilità.

Ora se noi attribuiamo invece questa sorveglianza ad un Corpo come la Corte dei conti che la esercita per mezzo del Pubblico Ministero, lascieremo la responsabilità al Ministero o non la lascieremo?

Tutti gli scrittori di diritto costituzionale si accordano nel conchiudere che la responsabilità ministeriale si estende non solo a quello che il Ministero fa, ma anche a quello che egli tralascia, e che pure dovrebbe fare; e siccome la sorveglianza dei suoi impiegati è necessaria attribuzione del Ministero, dico che non posso ammettere per esercitare tale sorveglianza un' istituzione secondaria alla quale la stessa si attribuirebbe senza saper poi se questa cadesse sotto la responsabilità ministeriale.

L'onorevole Senatore Vacca voleva che il Pubblico Ministero sorvegliasse le *incursioni* della Corte; ma nel registrare, nel verificare i conti, vorrei sapere cosa si può invadere delle attribuzioni di altre istituzioni governative? Io non so immaginarlo; d'altronde non credo nemmeno che il potere esecutivo sia poi un Corpo tanto facilmente inerte da lasciar invadere le attribuzioni sue da un Tribunale.

Dunque anche questa osservazione non mi pare abbastanza fondata.

Restano le conclusioni del Ministero pubblico nella sistemazione dei conti dei contabili; ma, delle due cose l'una; o il Ministero pubblico deve realmente controllare le operazioni dei contabili, e allora dovrà avere un codazzo di ragionieri dietro di sè a un di presso

pari a quello che ha la Corte dei conti, perchè dovrà rifare i conti per effettivamente controllarli, o non li deve controllare, e accetterà i risultati quali sono stabiliti dalla Corte dei conti, e allora queste contestazioni diventano così rare che, come ottimamente osservava il relatore dell'ufficio centrale, in due anni non si è nemmeno verificato un caso in cui l'uffizio del pubblico Ministero dovesse interloquire in una gran parte dello Stato.

È adunque evidente che col creare il pubblico Ministero e dargli le attribuzioni che gli si vorrebbero dare col progetto ministeriale, o si andrebbe, per la parte che risguarda la contabilità pubblica, in opposizione colle prescrizioni del sistema costituzionale, o limitandone l'intervento alla discussione della sistemazione dei conti dei contabili col governo, verrebbe ad avere attribuzioni così ristrette e da esercitarsi così di rado che il creare il pubblico Ministero sarebbe un creare una vera sinecura con grave dispendio dello Stato.

Io quindi credo che sia da mantenersi la soppressione proposta dall'ufficio centrale.

Senatore **Colla.** Nella discussione di ieri io dichiarava che non avrei preso parte alcuna nè alla discussione, nè alla votazione di questo articolo per ciò che concerne la istituzione del Procuratore generale presso la Corte dei conti, e dissi sperare che si sarebbe tenuto conto dei riguardi che mi impedivano di entrare in simile materia.

Quantunque intenda di mantenermi fedele alla mia dichiarazione, non posso per altro tacere quando un membro dell'ufficio centrale accusa la Corte dei conti davanti al Senato di non aver fatto il suo dovere, quando egli fa una dichiarazione che, per discrezione, dirò poco benevola.

Egli domanda quali sono i casi nei quali la Corte dei conti abbia firmato con riserva, o abbia registrato con riserva gli atti del Governo.

Signori, io debbo richiamare alla memoria dell'interpellante, del Senatore Ceppi, che in questo caso io ritengo come un vero interpellante, io debbo ricordargli che nella legge del 1859, come anche in questa che discutiamo, non è imposto alcun dovere alla Corte di firmare con riserva. È data bensì facoltà alla Corte di firmare con riserva tutte le volte che non sarà soddisfatta delle ragioni addotte dai Ministri. La Corte non non ha alcun obbligo di mettere questa riserva, nè ha obbligo di renderne ragione ad alcuno.

Se i Ministri mancano al loro dovere; se fanno cose che non debbano essere fatte, il Parlamento ha diritto di loro chiederne conto, senza tener calcolo della vidimazione della Corte dei conti; ma essa non è obbligata a render ragione del suo operato a chicchessia. Essa è sola giudice delle ragioni addotte dai Ministri; essa si convince se queste ragioni sono buone e registra i loro atti secondo la sua coscienza. Ciò, lo ripeto, non impedisce che il Parlamento possa chiamare i Ministri a renderne conto, e oltre a ciò io posso assicurare l'onorevole preopinante che la Corte dei conti, se non ha firmato con riserva, essa si è sempre fatto carico di rappresentare nelle sue relazioni sui conti che sono presentati al Parlamento tutti gli inconvenienti ed abusi che potessero operarsi, e di proporre i rimedi. Oltre a ciò io posso dire ad onore del vero ed a onore del Ministero che siede qui e di quello che lo precedette, che la Corte dei conti non ha che da lodarsi dei Ministri, i quali spesse volte hanno ceduto alle sue osservazioni.

Occorse molte volte di fare rimostranze a tutti i Ministeri, e si è avuto la soddisfazione di vedere ritirare decreti e mandati a continuia senza neppure un'insistenza.

Quando il Governo si conduce in questo modo, la Corte dei conti non può avere occasioni di far riserve.

Allorquando poi il Ministero non ebbe ad accondiscendere alle osservazioni della Corte, egli ha però sempre esposto alla medesima con lealtà, con molti riguardi i motivi per cui si trovava costretto ad allontanarsi alquanto dalle regole generali, per non compromettere i più cari interessi della Nazione.

Queste ragioni di particolare necessità, di bisogno assoluto sono state frequenti nei tempi che trascorsero e principalmente negli ultimi anni; ed è ben naturale che in certi casi i Ministeri abbiano potuto indurre la Corte a persuadersi che non potevano far altrimenti, ed è naturalissimo per conseguenza che la Corte, sentite queste ragioni, siasi convinta nell'animo suo che sarebbe stato grave pregiudicio l'opporvisi.

Non aggiungerò maggiori parole, perchè veramente io non mi aspettava ad un simile eccitamento.

Senatore **Ceppi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppi.** Non avrei creduto che il Senatore Colla volesse dare il nome di accusa ad una enunciazione di fatto che ho creduto conveniente, e dovetti anzi fare per stabilire il mio assunto, premettendo però come feci la protesta sulla rettitudine delle mie intenzioni sulla Corte cui egli presiede così degnamente.

Mi rincrebbe anche che il Senatore Colla abbia creduto che io abbia rivolto a lui un'interpellanza; io ho detto che avrei desiderato di conoscere se, come mi fu assicurato, non vi era esempio di registrazione con riserva e niuno meglio del signor Ministro di Finanza avrebbe potuto corrispondere al mio desiderio.

Ora dalla risposta che volle darmi il Senatore Colla risulta che non ve ne fu veramente alcuna.

Non voglio aprire maggiormente con esso la discussione sul punto se la Corte dei conti, giusta la legge del 1859, e giusta la legge ora in discussione, abbia l'attribuzione di dare ossa l'assolutoria ai Ministri. Io credo che debba stare alla legalità, debba stare alla legge dei bilanci e se non vi ha fondi, non debba passare oltre. Nel mio modo di vedere la Corte dei conti è l'occhio della legislatura; se vi fosse questa cosa ben stabilita, se vi fossero queste registrazioni

con riserva, non sarebbe succeduto nel Senato, che l'onorevole Senatore Pareto, per fare la sua interpellanza fosse ricorso agli atti del Governo per dire che ve ne era un gran numero di meno regolari e non si sarebbe questionato che la massima parte di quelli non lo erano. Insomma quando si tratta di stabilire la Corte dei conti, che debbe essere l'occhio del legislatore, bisogna stabilirla in modo, che quando un membro del Parlamento voglia assicurarsi, prima di parlare, se tale o tal altro provvedimento era legale, conforme alla legge del bilancio, possa essere in ragione di andare a riconoscere alla Corte dei conti, se si trova la registrazione con riserva. Nel mio particolare non ammetto quelle facilitazioni, o transazioni, non credo che la Corte debba essere giudice delle circostanze politiche e simili. Credo che questo si aspetti al Parlamento; il Parlamento darà all'occorrenza il suo *bill* d'indennità; ma credo che a ciascuno debbano rimanere salve le rispettive attribuzioni.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Signori. Dopo quello che a favore dell'istituzione dell'ufficio del Procuratore generale ha detto l'egregio Senatore Coppi, io non mi arbitrerei di prendere la parola, se non avessi scorto, che egli ha portata la questione in un ordine d'idee veramente importante ma ben diverso da quella su cui lo portava l'egregio Senatore Vigliani, al quale io sento il bisogno di sommettere alcune riflessioni, che mi sono nate intorno alla logica, al criterio del suo ragionamento, contro l'ufficio del Procuratore generale.

È facile che m'inganni, ma a me pare con intima e sincera convinzione, che gli argomenti allegati dall'onorevole Senatore Vigliani pecchino del vizio, che suolsi dire, di provare troppo.

Io non credo, che vi sia alcuno degli argomenti da lui esposti che non possa applicarsi alla sua carica di Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino non possa applicarsi all'uffizio di Pubblico Ministero presso i collegi tutti che esistono nel Regno.

Vediamo, o Signori.

Egli dice, che l'ufficio del Pubblico Ministero, quante volte non sia collocato in luogo subordinato in faccia alla Corte dei conti, affidato ad un consigliere, ad un sostituito, o ad un ragioniere, quante volte insomma sia elevato alla dignità dell'uffizio di Procuratore generale come presso i collegi giudiziari, abbiavi minaccia per la Corte dei conti.

Io vi domando, Signori, perchè la Corte dei conti che ha tutte le garantie e d'inamovibilità, e d'indipendenza quanto può averne qualunque altro collegio, deve sentirsi minacciata dal Procuratore generale che le siede accanto; quando la Corte di cassazione, quando le Corti d'appello non si sentono in conto alcuno minacciate dallo stesso uffizio.

Dice l'onorevole Senatore Vigliani, che l'indole della Corte dei conti è di essere una Corte censoria. Ammetto la distinzione tra Corti pretorie, e Corti censorie come si faceva anticamente.

Ebbene, la Corte di cassazione è una Corte censoria e presso di lei vi ha l'ufficio di Procuratore generale. Non credo in conseguenza, che la qualità di Corte censoria possa in conto alcuno far escludere l'uffizio di Pubblico Ministero presso la Corte stessa.

Il Senatore Vigliani diceva: è la stessa Corte dei conti che può considerarsi come Pubblico Ministero: essa medesima fa l'interesse dello Stato; essa cura quello del Governo, l'interesse dell'amministrazione pubblica.

Mi perdoni l'onorevole Senatore, ma io non so vedere in questo modo l'istituzione della Corte dei conti.

Se la Corte dei conti fosse unicamente instituita per badare come parte dell'amministrazione attiva agli interessi dello Stato, non avrebbe bisogno della sua grande collegialità, non avrebbe bisogno della sua alta inamovibilità.

Se queste guarentigie si sono poste nell'istituzione della Corte dei conti, se se ne è voluto fare un Corpo, sotto tutti i rapporti indipendente dal Governo e superiore all'amministrazione attiva egli è, che la Corte dei conti siede giudice in tutte le materie di contabilità materiale, e giudica pubblicamente, discute e chiama innanzi a se i contabili.

La Corte dei conti ha delle attribuzioni superiori da esercitare: in questo supremo collegio la legge deve inspirare l'abitudine della più grande imparzialità; esso non deve propendere per lo Stato piuttostochè per il contabile; debb'essere giudice tra l'uno e l'altro; in conseguenza la ragione di equilibrio richiede, che sia avanti di essa rappresentato come l'interesse del contabile, così quello della pubblica amministrazione per mezzo di un Procuratore generale del re.

L'onorevole Senatore Vigliani diceva: ma cosa sarebbe adunque questo Pubblico Ministero presso la Corte dei conti? Egli non sarebbe che una dupplicazione della Corte stessa, dappoichè essa veglia su tutti gli uffici di riscontro che le sono subordinati. Il Procuratore generale eserciterebbe quella stessa vigilanza che la Corte esercita.

Io prego l'onorevole Senatore di dirmi se non accade altrettanto presso tutti i collegi che hanno un Pubblico Ministero. A seconda dei regolamenti di disciplina giudiziaria tanto delle varie parti d'Italia come di Francia, la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia e sovra i giudici inferiori è esercitata da un collegio superiore, il che non esclude che contemporaneamente la parte attiva di questa vigilanza non sia affidata ad un Procuratore del re. Il giorno poi in cui questa vigilanza viene a rendersi effettiva, l'uffiziale del Pubblico Ministero è quello che porta la sua requisitoria dinanzi al collegio perchè la giurisdizione disciplinare abbia il suo corso e si renda efficace sopra l'autorità giudiziaria inferiore.

L'onorevole Senatore opponeva poi con un metodo analitico, che nella presente quistione mi sembra molto pregiudizievole alla tesi proposta dal Ministero, i vari

articoli del progetto che indicano parecchie attribuzioni del Procuratore generale. Enumerando questi articoli egli trova tali attribuzioni così poco significanti da non richiedere veramente l'istituzione di un ufficio superiore a cui sarebbero affidate le funzioni di Pubblico Ministero.

Io pregherei l'onorevole Senatore di aprire tutti i regolamenti che esistono in materia giudiziaria, di percorrere i codici di procedura, come certamente egli ha fatto tante volte, in queste materie nelle quali come in tante altre è maestro, e troverà che molte particolari attribuzioni deferite al Pubblico Ministero sono di poca entità e possono tante volte esercitarsi per mezzo di sostituti, ciò che non toglie affatto l'importanza dell'istituzione del Pubblico Ministero.

L'importanza dell'istituzione sta nell'alterza delle sue stesse funzioni, sta nella natura di queste funzioni di cui tutti i casi non sono enunciati nè possono essere enumerati nelle leggi. Ordinariamente nelle leggi si enumerano i casi per cui ci vuole una disposizione speciale, pei quali può esservi dubbio se ci debba o non ci debba essere l'intervento dell'ufficiale pubblico; e tale è stato il caso di cui si è parlato della vigilanza da estendere negli uffizi di riscontro, mentre il progetto di legge la affida alla stessa Corte dei conti. Ma la grande importanza delle attribuzioni di quest'ufficio non istà tanto nei casi enumerati quanto in quelli che non sono enumerati e che non possono enumerarsi, e che consistono nella natura stessa dell'ufficio, nelle qualità che ha il Pubblico Ministero di requisire l'esecuzione della legge in tutti i casi più gravi e più importanti che possono presentarsi, nell'autorità che egli ha di persona che rappresenta il Governo, di delegato del potere esecutivo presso la Corte. Il qual delegato, il qual rappresentante del Governo, lungi dall'incagliare i rapporti che vi possono essere tra il Governo e la Corte, non può che facilitarli.

Noi tutti sappiamo, o Signori, per l'esperienza che abbiamo dei pubblici servizi, che precisamente diventano difficili tra due Corti, tra due autorità diverse, quelle relazioni che si mantengono solamente per corrispondenza, per mezzo di impiegati che scrivono lettere ufficiali, che spesso danno occasione ad equivoci, a cattive interpretazioni e difficultano gli schiarimenti che si vogliono avere. Che se al contrario presso la Corte dei conti vi è un uffizio in cui siede un agente del Governo in cui risiede una persona di tale autorità che possa conferire col presidente della Corte, col vice presidente coi consiglieri stessi, molte quistioni che possono insorgere, sono immediatamente tolte con una breve conversazione, e restano le corrispondenze tra il Procuratore generale ed il Ministero, tra quali non sorge differenza alcuna, perchè mirano entrambi ad un interesse identico, e quindi sono più facili ad intendersi, mentre dall'altro canto le relazioni del Pubblico ministero che sta per il Governo presso la Corte, sono facilitate dalla presenza di un individuo che lo rappresenta presso questo collegio.

Finalmente, o Signori, quest'istituzione che si qualifica quasi come una *sinecura*, io domando a che si riduce? Io credo che il progetto, col portare un Procuratore generale nella Corte dei conti, contribuirebbe in certo modo a diminuire gli affari, verrebbe in certo modo a facilitare le incombenze che ha la Corte per tutto ciò che si può fare dal Procuratore generale istesso. Il Procuratore generale può valere come un consigliere. Sarà dunque un consigliere retribuito di 3 o 4 mila lire di più: ecco tutto l'aggravio sul bilancio, ecco tutto ciò che si qualifica col nome di *sinecura*.

Prima che si possa pronunziare la parola *sinecura*, converrebbe vedere, io credo, a quali persone possa essere destinato quest'ufficio dal Ministero a cui ne competerà la nomina; se queste persone fossero create dal nulla, se non fossero tolte dal servizio amministrativo potrebbe parlarsi di *sinecura*, ma se saranno prese tra coloro che hanno il maggior diritto ad occupare un tal posto, non vi sarà sospetto di favore.

Nell'enumerazione che faceva l'onorevole Senatore Vigliani delle varie attribuzioni che possono appartenere al Ministero pubblico presso la Corte dei conti ve ne erano alcune delle quali egli colla sua sagacia non poteva in conto alcuno dissimularsi la gravità, che cercava però di attenuare alquanto.

Queste tali attribuzioni sono importantissime. Nè giova il dire che in due anni forse il Pubblico Ministero presso la Corte di Torino non ebbe occasione di esercitare le sue funzioni, perchè io non ho nè i dati, nè le qualità per poter giudicare se ciò sia stato col vantaggio eppure col danno del servizio; bisognerebbe entrare nell'esame di tutti gli atti che hanno potuto consumarsi senza l'intervento di quest'ufficiale pubblico, e voi sapete o Signori, per esperienza, come accade negli affari, che se ne trovano molti la cui inesattezza rimane coperta di polvere, perchè non vi è nessuno che abbia reclamato, forse l'instituzione del Procuratore generale avrebbe fatto evitare degli sbagli che io non saprei guarentire che siano accaduti, ma che non è impossibile che esistano.

Mi si permetta ora di ritornare sulla gravità delle funzioni che può avere il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

Possono sorgere, si diceva, delle questioni di competenza; ma che questioni di competenza, osservava il Senatore Farina, volete che sorgano presso la Corte dei conti? La Corte non ha che a registrare delle cifre....

Senatore **Farina.** Io non ho detto....

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Forse sbaglio nel ripetere le sue parole, ma presso a poco diceva questo.

Ed io rispondo, o Signori, che gravissime questioni di competenza possono sorgere presso la Corte dei conti come presso qualunque altro collegio, e che è importante che presso il collegio stesso vi sia un alto funzionario rappresentante il Governo, che possa sollecitare l'applicazione della legge nei casi di invasione come

nei casi di ritiramento, se posso servirmi di questa parola, perchè voi sapete che si fanno anche conflitti negativi. Ma si domanda, quali quistioni di quest' ordine possono sorgere presso una Corte dei conti? Ma presso una Corte dei conti l' erede di un contabile che è erede per ragione di figliazione solleverà la questione di stato, la Corte vorrà pronunziare sovra di essa ..

Voci diverse. No, no!

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Non lo farà; ma è bene che vi sia il Procuratore generale del Re, il rappresentante del Governo per impedirla. Io non parlo della Corte di Torino, nè della Corte di Napoli, nè di quella di Palermo a cui hò appartenuto, ma parlo di ciò che può accadere. Tutti i corpi giudiziari e amministrativi ne hanno dato esempio, gli antichi Parlamenti di Francia, come i nostri Senati e Tribunali. Tutti i corpi tendono ad estendere le loro attribuzioni, ed è bene che ci sia un alto funzionario rappresentante del Governo il quale veda se la Corte si tiene nella cerchia delle attribuzioni dategli dalla legge...

Vi sarà un giorno in cui l' autorità giudiziaria pretenderà di passare oltre a una eccezione pregiudiziale e pronunciare di concussione e di frode sopra l'amministrazione di un gestore non ancora significato dalla Corte dei conti.

Sarà bene allora che vi sia un agente superiore del Pubblico ministero, il quale possa elevare un conflitto, e far conoscere che quella materia è di competenza della Corte dei conti.

Vi sono delle questioni, o Signori, in cui nell' esaminare il fatto di un agente ordinatore, nel giudicare l'obbedienza alla quale il gestore materiale è tenuto in faccia agli ordini dell'agente ordinatore, può sorgere il dubbio sulla validità, sull' interpretazione, sulla legittimità dell'atto dell'autorità amministrativa che ha ordinato; si può dare il caso che la Corte dei conti pronunci incidentalmente sopra tale questione per decidere il conto; ma vi sarà il Pubblico ministero che dirà, arrestatevi là; questa è materia di alto contenzioso amministrativo; questo deve andare al Consiglio di Stato; a suo tempo pronunzierete sul conto, dopo che sarà esaminato, se era legittimo o no l'atto dell'agente ordinatore, se il gestore materiale doveva o no adempiere agli ordini che riceveva.

Insomma presso le Corti dei conti, come presso qualunque altro collegio è necessario che vi sia un alto funzionario che rappresenta il Governo, lo Stato, la amministrazione pubblica; tanto più necessario presso la Corte dei conti quanto più i suoi giudizii riflettono l'interesse pubblico e l' amministrazione del pubblico danaro; tanto più necessario infine presso questa Corte, quanto più fortemente è costituita di consiglieri indipendenti ed inamovibili.

I casi stessi citati dall'onorevole Senatore Vigliani, vale a dire di riduzione d'ipoteche o di cancellazione loro, ovvero di trapassi di cauzione, sono di così grave importanza, che richiedono l'ufficio di giureconsulti, come pure gli altri casi da lui accennati, vale a dire sospensione dei procedimenti, che nascono repentinamente dalle decisioni della Corte dei conti, in cui l'interesse dello Stato può trovarsi in aperta contraddizione con certi riguardi di equità che alla Corte converrebbe usare.

La Corte, la quale ignorerà per esempio, in che posizione si trovano le cose delle finanze, la quale ignorerà quali rapporti vi possano essere di moralità in certi appaltatori, in certi gestori, in certi pubblici amministratori, per riguardi d'equità ordinerà la sospensione di una sua decisione per effetto d'un'opposizione qualunque; ebbene l'ufficio del Pubblico Ministero discuterà la cosa, e rischiaritala inviterà o no la Corte a pronunziare sulla medesima.

Giacchè si è parlato, o Signori, di questione di competenza, permettetemi di sollevarne un'altra in cui non si tratta di conflitto da collegio a collegio, ma si di questione fra il Governo e la Corte dei conti.

È giurisprudenza oramai ricevuta in tutti i paesi, in cui sonvi Corti dei conti, modellate più o meno sopra la Corte francese, che le decisioni di esse non siano che meramente declaratorie, e la parte esecutiva appartenga interamente al Governo, ed è il Ministero di finanze ordinariamente che ne ordina l'esecuzione.

La Corte dei conti pronunzia che vi ha per esempio luogo alla cancellazione d'un'ipoteca, a lasciare una quittanza, uno scarico, ed il Ministro delle Finanze è quello che deve dar corso, esecuzione a questa declaratoria della Corte dei conti.

Se la Corte, ordinando l'esecuzione delle sue decisioni, usurpasse le attribuzioni del Governo, come potrebbe opporsi un ufficiale del pubblico Ministero che non rilevando direttamente dal Governo, e non essendo costituito in altezza di grado, mancherebbe dell'autorità necessaria per questo richiamo alla legge?

Se la Corte è un collegio altamente inamovibile, e per così dire irresponsabile, se essa giudica specialmente degli interessi più vitali dello Stato, io non so come si possa immaginare che un contabile abbia il diritto di farsi rappresentare davanti ad essa, e che non lo possa avere il Governo in una maniera imponente e degna di sè, che per altro non può diventare una minaccia verso i consiglieri della Corte stessa, come non lo è verso i consiglieri di verun altro collegio, presso cui siede un procuratore del Re.

Senatore **Farina.** Nella copia delle cose che venne dicendo l'onorevole Ministro vado a stento raccapezzando quel poco che possa riguardare ciò che ho detto io. Ho sentito a parlare di questioni di competenza.

Io dichiaro che non ho mai parlato di competenza, perchè siffatte questioni, lo sapeva anch'io che era opportuno che venissero discusse con l'intervento del Pubblico Ministero.

Ma avverta qui il signor Ministro che l'ufficio centrale

non ha soppresso definitivamente il Pubblico Ministero, il quale tutte le volte che deve esservi, vi sarà tanto nel progetto dell'ufficio centrale, come in quello del Ministero.

La questione sta nel vedere se queste circostanze che va pescando con molto acume il signor Ministro, sono tanto frequenti da dover creare un ufficio apposito perchè intervenga, mentre invece l'esperienza dimostra che questi casi sono rarissimi.

Quanto poi alle attribuzioni, se possono essere meglio disimpegnate rimpetto al Ministero da un impiegato dipendente da esso o da un impiegato indipendente dal medesimo, dica quel che vuole il signor Ministro, non riescirà mai a dimostrare che saranno meglio disimpegnate e con maggiore indipendenza da un individuo amovibile che da un individuo che dal Ministro non dipenda.

Del resto io non ho mai parlato di conflitto di giurisdizioni, di questioni di competenza.

E quanto all'invasione delle attribuzioni del potere esecutivo, quando effettivamente la Corte dei conti ne commettesse, non so come e perchè non possano vegliare i Ministri ed il Parlamento perchè ciò non succeda.

Nei casi poi immaginati dal signor Ministro, egli ha per lo più dimenticato completamente a mio credere, la efficacia del controllo preventivo, ed ha applicato alla instituzione di una Corte che deve funzionare in un regime costituzionale, gli esempi di quanto si praticò presso i più deplorabili Governi assoluti.

Io non mi estenderò di più. Mi premeva di constatare che di competenza io non ho mai parlato, e che la invasione di un Tribunale in uffici del Ministero è una di quelle chimere che credo non si possa verificare e non si sia mai verificata.

Voci. A domani! Ai voti!

Presidente. Vi sono ancora oratori i quali intendono prendere la parola?

Voci. Ai voti! ai voti!

Senatore **Vigliani.** Se non si passa ai voti, desidererei contrapporre alcune osservazioni alle ingegnose parole pronunziate dal signor Ministro d'agricoltura industria e commercio.

Se si intende di passare immediatamente ai voti, allora vi rinunzio, e consento che si voti sotto l'impressione delle parole seducenti del Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol rimandare a domani la discussione o se crede di passare...

Voci. A domani.

Ministro delle Finanze. Desidererei di parlare per rispondere ad alcune osservazioni dei precedenti oratori.

Presidente. Il Ministro delle Finanze domandando di parlare e l'ora essendo tarda, ed avendo egli diritto di essere sentito, si rimanda a domani alle due il seguito della discussione, e prego i signori Senatori ad essere numerosi e solleciti ad intervenirvi.

La seduta è sciolta (alle 5 1/2).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 26 febbraio 1862

XCII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia — Osservazioni del Ministro delle finanze a difesa dell'inciso dell'articolo secondo relativo al* Procuratore generale — *Considerazioni a confutazione del medesimo dei Senatori Vigliani e Farina — Nuove osservazioni del Ministro delle finanze — Mozione del Senatore Galeagno — Discorso del Senatore Gallina in appoggio del sistema proposto al riguardo dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Corsi — Reiezione dell'inciso relativo al* Procuratore generale — *Adozione di quello concernente il* Segretario generale — *Spiegazione del Senatore Cibrario sull'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale risguardante il* Vice segretario generale — *Parole dei Senatori Cibrario e Di Pollone sull'ordine della votazione — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Adozione dell'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale — Reiezione dell' altro concernente i* Tre segretari di sezione — *Approvazione delle aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale all'articolo secondo colle modificazioni propostevi dal Senatore Colla ed assentite dall' Ufficio Centrale, non che dell'intero articolo 2 — Incidente sull'ordine della discussione dei successivi articoli — Parlano sul medesimo i senatori Cibrario, Alfieri, Farina, Montezemolo, Montanari, Vigliani, Lauzi e Corsi — Adozione della proposta di continuare la discussione sul testo del progetto modificato dall'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Ministro della Marina, e più tardi intervengono anche i Ministri della guerra e di grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà conoscenza al Senato di due domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario* **Arnulfo** legge due lettere, l'una del Senatore Vesme e l'altra del Senatore Negri, colle quali il primo per affari di famiglia e il secondo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la instituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Essa era rimasta all'inciso dell' articolo secondo riflettente il *Procuratore generale*, sul quale avevano, nel finire della seduta, chiesta la parola il Ministro delle finanze ed il Senatore Vigliani che stante l'ora tarda non potè loro essere accordata.

Concedo ora pel primo la parola al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ieri, quando chiesi la parola, l'ora era troppo avanzata. Voleva solo aggiungere poche parole a quelle pronunciate nella discussione generale, benchè mi paresse che ben poco mi rimanesse a dire dopo quanto fu esposto dal mio onorevole collega il Ministro di agricoltura industria e commercio e da alcuni onorevoli Senatori.

Se non presi la parola nella questione dei ragionieri fu perchè nulla avrei potuto aggiungere all'autorità degli onorevoli Senatori Colla, Di Revel e Vigliani, e perchè credevo, o almeno speravo che le loro parole avrebbero trovato favorevole il voto del Senato.

Con dolore vidi che la maggiorità del medesimo nella sua saviezza non approvò la parte dell'articolo secondo del progetto ministeriale che si riferiva ai ragionieri.

Il Senato ora sta per pronunziare il suo voto sulla importante questione del Procuratore generale; e qui

credo debito mio il dire poche cose; tanto più che l'onorevole Senatore Colla, il quale presiedè la Commissione incaricata di preparare il progetto di legge, ha dichiarato di astenersi dal prendere parte alla discussione su questo argomento per motivi che io debbo rispettare, ma che non posso presupporre, come è parso all'onorevole Senatore Vigliani, che derivano da un suo posteriore convincimento contrario alla proposta del Governo.

Signori, quando voi non diate la vostra approvazione alla istituzione del Procuratore generale, la Corte dei conti italiana sarà, se non erro, la sola Corte composta di giudici inamovibili, la quale non abbia presso di sè un Procuratore generale; imperocchè voi ben sapete, come già accennava l'onorevole Senatore Ceppi, che la Corte del Belgio viene eletta dalla Camera dei deputati, e si rinnova ogni sei anni. Sarà per conseguenza, io ripeto, se non erro, questo l'unico esempio di un Tribunale che procede in un modo dove non penetra l'occhio del pubblico o del Governo; dacchè, vedute le cose in pratica, non havvi altro mezzo se non quello di porvi accanto un Pubblico Ministero veramente tale e non quale viene consentito dall'ufficio centrale; e però quanto maggiore è la indipendenza della Corte, garantita dalla sua inamovibilità, tanto maggiormente parmi sia necessario che questa inamovibilità sia giustificata con la pubblicità degli atti della Corte innanzi al Governo, innanzi al Parlamento e innanzi alla pubblica opinione.

Che poi l'istituzione del Procuratore generale sia un mezzo del quale il Governo possa valersi per influire sulla Corte, è argomento, permettetemi di dirlo, che offende e il Governo e la Corte stessa.

Dirò solamente che il retto e spedito giudizio dei conti implica la risponsabilità ministeriale; quindi se il Procuratore generale, rappresentando l'interesse pubblico, rappresenta pur anco l'interesse governativo, non vedo come ciò possa essere un difetto.

Rammentate che il progetto ministeriale, conforme in ciò alla legge piemontese del 1859, stabilisce che gl'impiegati dipendenti dalla Corte non possono rivocarsi senza la proposta della Corte, e questo è giusto corollario del principio della inamovibilità della medesima.

Ora io domanderei come la risponsabilità ministeriale possa essere compatibile con siffatta disposizione, quando tra la Corte ed il Governo non sia un'autorità intermedia che, senza offendere l'indipendenza della Corte, rappresenti anche in questa parte un legittimo interesse del Governo.

Dopo queste brevissime considerazioni, alle quali altro non potrei aggiungere, dopo i dotti discorsi pronunziati da varii onorevoli Senatori, il Ministero sarà ossequente ad attendere le decisioni del Senato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ieri aveva l'onore di chiedere la facoltà di parlare dopochè l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio aveva pronunziato un eloquente discorso in risposta ad alcune osservazioni che io presentavo sulla istituzione del Procuratore generale.

Ora io intenderei di dare esecuzione a quel mio divisamento, e mi duole soltanto di non vedere al banco dei Ministri l'onorevole signor Cordova; però, come la questione riguarda specialmente l'onorevole Ministro delle finanze, il quale ha stimato in questo momento di aggiungere alcuni argomenti in appoggio del suo assunto, io mi farò a sottoporre al Senato le osservazioni che intendo di contrapporre alle ingegnose argomentazioni dell'onorevole Ministro dell'agricoltura, industria e commercio; ma anzi tutto, poichè le cose esposte dall'onorevole Ministro delle finanze sono le più fresche, io prometterò poche parole di risposta.

Osservava l'onorevole Ministro, che quando la Corte dei conti del Regno Italiano si lasciasse senza un procuratore generale, essa presenterebbe un esempio unico nei paesi civili. Non credo che la cosa sussista, perchè, come egli medesimo accennava, abbiamo la Corte dei conti del Belgio la quale ha un Ministero pubblico che è ordinato precisamente in un modo corrispondente a quello che l'ufficio centrale ha proposto, e, a mio modo di vedere, proporzionato ai bisogni del servizio, e conforme all'indole di tale Corpo.

Non vale il dire che il Belgio sia uno Stato piccolo, perchè, come è già stato osservato dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, la piccolezza dello Stato non può influire se non sul numero degli affari, e quindi degli impiegati che se ne debbono occupare, ma non influisce sulla qualità dei medesimi impiegati; la quale vuol essere desunta da un altro criterio, che nel nostro caso è duplice; cioè l'uno sta nella qualità del Corpo presso cui il Pubblico ministero si vuole ordinare, l'altro consiste nella importanza delle funzioni di cui il Pubblico ministero dovrà essere rivestito. Ora la qualità del Corpo, come ebbi già l'onore di osservare, esige che sia rispettata religiosamente la sua indipendenza e libertà di azione; e sebbene io concorra coll'onorevole Ministro nel credere che non nascerà forse mai il pensiero di attentare a tale indipendenza, tuttavia in questa materia, bisogna evitare perfino la possibilità e il sospetto anche il più remoto; le leggi si fanno non per chi vuole il bene, ma per impedire il male. Ora non vi ha punto dubbio che il collocamento di un funzionario così alto locato, e rivestito di prerogative così eminenti porterebbe nel Corpo della Corte dei conti un tal contrappeso che sicuramente potrebbe ridondare a nocumento della libertà d'azione e di quella medesima indipendenza che il medesimo signor Ministro delle finanze con lodevole consiglio dichiarava di volere altamente rispettata.

Invocava in secondo luogo il Ministro l'inamovibilità di cui i consiglieri della Corte saranno rivestiti e ne deduceva la conseguenza che, accanto ad un Corpo

costituito in modo inamovibile ed indipendente dal Governo, sia necessario di instituire un rappresentante del Governo medesimo che ne invigili il regolare andamento. Ma questa, secondo me, sarebbe una violazione del principio medesimo da cui deriva l'inamovibilità e l'indipendenza di cui si vuol circondata la Corte dei conti. Se per rispetto precisamente alle funzioni delicate ed importantissime di cui la Corte dei conti è investita, si vuole che i suoi membri siano inamovibili ed indipendenti, perchè si vorrà istituire accanto ad essi una specie di sorvegliante, di censore, di ispettore, il quale come vi diceva, può sicuramente nell'ordine morale almeno, affievolire l'effetto della indipendenza, e così scemare i benefizi di quella inamovibilità che è accordata ai consiglieri acciò nello esercizio delle loro funzioni rispetto al Governo siano intieramente liberi e sciolti da ogni suggezione o preoccupazione?

Se l'inamovibilità dei giudici nella magistratura ordinaria è ragione per cui si costituisca, sopratutto nei paesi liberi, il Pubblico Ministero in modo forte e vigoroso presso i Corpi giudiziari, lo stesso non si può dire della Corte di cui ci occupiamo, di un Corpo la cui missione non è di giudicare sopra tutti i cittadini, di statuire sopra la loro vita, l'onore e le sostanze, ma si è unicamente di rivedere i conti dello Stato, si è di esercitare un sindacato che è limitato unicamente alla amministrazione del pubblico danaro; nè nell'esercizio di questo sindacato sono da temere, come fu già osservato dall'onorevole Senatore Farina, quegli eccessi e quelle esorbitanze che accaddero nei Parlamenti francesi e che diedero motivo a rinvigorire la costituzione del Pubblico Ministero per porvi un valido riparo.

Esaminate, vi prego, le attribuzioni della Corte, esaminate come essa è obbligata a provvedere nelle sue incumbenze e vi persuaderete di leggieri che non sono da paventare dalla Corte dei conti quegli eccessi che potrebbero derivare dagli abusi di autorità di un magistrato ordinario ed inamovibile che non avesse accanto un pubblico Ministero saldamente costituito. E in vero voi ricordate, o Signori, che la Corte dei conti ha due ordini di attribuzioni: essa è in prima Corpo amministrativo e talvolta è Corpo giudiziario. Più frequentemente procede ed agisce come Corpo amministrativo, e nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione essa non fa che esprimere voti, fare rimostranze le quali, quando dai Ministri non vengano approvate, la Corte è obbligata a sottomettersi agli ordini del Ministero risponsabile, dando corso all'affare, con riserva di sottoporre la quistione al più elevato potere che è il Parlamento.

Ora io domando al signor Ministro se in questo modo di procedere nell'esercizio di tale specie di autorità più monitoria che obbligatoria possa mai la Corte assumere un contegno che imbarazzi od incagli l'azione governativa, per modo che si renda necessario il rimedio dell'azione di quel potente organo governativo che le si vorrà porre allato?

Accade qui precisamente di ripetere col Senatore Farina che le invasioni della Corte dei conti non sono da temere, perchè essa non ha le armi, non ha i mezzi per invadere il campo di altri poteri e ancor meno dell'esecutivo di cui può sindacare non mai arrestare gli atti.

In quanto alle attribuzioni giudiziarie, l'autorità della Corte è tanto limitata pel suo oggetto, è tanto angusta pei suoi mezzi, non avendo neppure la facoltà di far eseguire le sue decisioni, che invero mal si saprebbe immaginare come possa commettere invasioni od eccessi, per cui occorra un ritegno che la contenga nella sua cerchia di giurisdizione; in fatti essa non giudica che sulla materia dei conti degli agenti finanziarii ed i suoi giudizii si agitano soltanto tra l'amministrazione delle finanze ed i contabili. La ristrettezza di questo campo in cui fra i detti contendenti siede giudice la Corte dei conti dimostra abbastanza che se un modesto Ministero pubblico è necessario per rappresentare la parte del Governo e sostenerne gl'interessi davanti alla Corte nei rarissimi casi contenziosi che possono occorrere, non è certamente necessario di sollevare tant'alto questo pubblico Ministero, da renderlo sospetto, pericoloso ed oneroso.

Per ultimo il Ministro delle finanze si appoggiava sulla considerazione che il Governo nella materia dei conti ha un rilevante interesse per la regolare e sollecita spedizione del servizio della Corte ed ha quindi il bisogno di avere presso la medesima un funzionario autorevole che lo rappresenti e invigili l'azione della Corte.

Io non contesterò, o Signori, al signor Ministro, che il Governo abbia un interesse anche grande nelle cose che si trattano dalla Corte dei conti; ma credo di dover contestare la convenienza del modo col quale il Governo vorrebbe provvedere alla difesa di tale suo interesse, di cui la Corte medesima pel proprio istituto dev'essere la zelante tutrice.

Esaminiamo di fatto la posizione della Corte nei suoi rapporti col Governo, e vedremo che tra l'uno e l'altra le relazioni debbono essere dirette e continue in quanto riguarda il riscontro preventivo delle spese, e debbono essere periodiche ossia annue in quanto si riferisce all'assestamento dei conti dei depositarii del danaro pubblico; Governo e Corte sono, a così dire, le due parti che si trovano in presenza: la Corte invigila e verifica gli atti del Governo: il Governo invigila e osserva il servizio della Corte.

Il Governo trasmette i suoi provvedimenti che toccano la finanza e gli annui conti alla Corte; questa esamina, delibera e trasmette al Governo le sue osservazioni o deliberazioni.

Donde appare che il vero sorvegliante del servizio della Corte dei conti in ciò che riguarda l'interesse delle finanze dello Stato è e debb'essere il Ministro stesso delle finanze, il quale obbligato a tenere con essa continui rapporti, sicuramente non ometterà di solleci-

tarne, ove occorresse, le operazioni sì nel riscontro delle spese e sì nella revisione dei conti, acciocchè adempia regolarmente tutte le attribuzioni importanti che le sono conferite. Quindi io penso che anzi che commettere ad un Procuratore generale l'incarico della vigilanza sulla Corte, il Governo lo eserciterà esso medesimo, e la sua azione sarà tanto più autorevole e potente in quanto che sarà più elevata e scevra da ogni sospetto, esercitandosi a distanza in quel modo generale con cui è diritto e debito dei Ministri di invigilare sopra ciascuno dei rami del pubblico servizio dello Stato.

Risulta dalle cose dette che gli argomenti ultimamente addotti dall'onorevole Ministro delle finanze non valgono certamente a dimostrare il suo assunto, cioè che il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti debba essere costituito nel modo troppo vigoroso da lui divisato.

Avendo così risposto nella miglior guisa che ho saputo alle cose dette dal Ministro delle finanze, ora mi farò a rispondere a quello d'agricoltura, industria e commercio. Egli osservava nello esordire che il mio discorso provava troppo, che seguendo il processo del mio ragionamento si potrebbe dimostrare che la carica stessa che io copro, ossia il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali sia inutile come presso la Corte dei conti.

Io credo che l'ingegnoso Ministro abbia avuto ricorso ad uno spediente sottile per isbarazzarsi d'un colpo solo d'argomenti a cui gli riusciva troppo difficile ed anzi non possibile il dare categoriche risposte. Nel dire che le mie osservazioni provano troppo, io penso, che l'onorevole Ministro ha confuso due ordini d'idee, che però io vi ho presentato assolutamente distinte. In quanto concerne alle attribuzioni amministrative della Corte dei conti, io non ho esitato a dichiarare, e ancora mantengo che il Pubblico Ministero non solo è inutile presso la Corte stessa, ma può essere incomodo e lesivo della piena indipendenza di tale Corpo. Questa mia proposizione dimostrata ieri al Senato con molte ragioni, non parmi sia punto confutata dalle osservazioni, che sono state fatte dall'egregio Ministro Cordova; imperocchè egli non è punto entrato ad esaminare le diverse parti del servizio in cui a norma del progetto ministeriale dovrebbe, nell'ordine amministrativo, intervenire il Procuratore generale, come io mi sono fatto coscienzioso dovere di esporvi per minuto: dal quale esame mi sembra riesca dimostrato chiaramente, come nessuna di quelle attribuzioni esigano il concorso del Pubblico Ministero, ed alcune di esse lo escludano apertamente.

Lo escludono al certo le attribuzioni che riguardano il riscontro preventivo delle spese: il progetto ministeriale lo riconosce dichiarando, che il Procuratore generale non vi interverrà; però soggiunge che avrà una sorveglianza anche in questa parte.

Questa sorveglianza, o Signori, permettete che ancora ve lo ricordi, non potrebbe essere ragionevolmente commessa ad un rappresentante del Governo, imperocchè essa si eserciterebbe verso il Governo stesso e sopra i suoi atti da un suo agente; ora chi non vede che ripugna all'ordine naturale delle idee di voler commettere una sorveglianza qualunque a chi ne dev'essere il soggetto?

Altre attribuzioni amministrative nelle quali il Ministero Pubblico sarebbe chiamato a prendere parte, sono così poco importanti, o così poco attinenti alla natura della Corte dei conti, e di un Ministero Pubblico che è instituzione essenzialmente giudiziaria, che l'ufficio centrale ve ne propone la soppressione.

Tal'è quella parte che riguarda la liquidazione delle pensioni; essa non appartiene, come l'ufficio centrale con ragione osserva, alla Corte dei conti, ma piuttosto al Governo, dovendo soltanto la Corte dei conti rivedere il provvedimento del Governo col quale la pensione viene accordata.

Tal'è pure l'attribuzione relativa alla ispezione sulle pubbliche casse: l'ufficio centrale credette che anche questa non possa appartenere alla Corte dei conti, e ve ne propone la soppressione.

Egli è evidente che in questa parte il Governo molto male si rivolgerebbe ad un Procuratore generale per far esercitare funzioni, che incombono più particolarmente al Ministro delle finanze, che impegnano la sua risponsabilità e che meglio da ispettori o verificatori che da un alto magistrato si possono curare.

Distaccandole dal Ministero a cui spettano, si verrebbe a diminuirne la risponsabilità costituzionale e si andrebbe facilmente incontro al pericolo che ne fosse e dal Ministro e dal suo rappresentante trascurato l'adempimento.

Vede adunque il Senato, che nella parte amministrativa il Procuratore generale che si vuol creare o non avrebbe materia propria del suo ministero da esercitare, o troverebbe una materia, la quale offenderebbe i principii che debbono essere salda base all'istituzione della Corte dei conti.

Si è detto, che la Corte di cassazione è pure una Corte censoria, e che nondimeno presso di essa esiste un ufficio di Procuratore generale; che quindi non vi possa essere inconveniente nel costituire in ugual maniera il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti che è pure una Corte censoria. Questo paragone, o Signori, tra i due Corpi menzionati non può reggere perchè la Corte di cassazione esercita larghissima giurisdizione censoria sopra tutti i Corpi giudiziari; esercita giurisdizione civile e penale sopra tutti i cittadini del Regno.

Nella materia penale è assolutamente indispensabile che vi sia un Procuratore generale, come evvi presso le Corti di appello, per promuovere e sostenerne l'azione. Nelle materie civili esso è pur necessario per introdurre e difendere le domande di cassazione nello interesse della legge.

Presso la Corte di cassazione esiste il grado supremo della giurisdizione sulla disciplina giudiziaria nella quale il Procuratore generale è l'agente del Governo, il pro-

motore delle istanze che occorre di fare contro i membri della magistratura che abbiano offesa la disciplina. Di tutto ciò voi non potete trovare traccia alcuna nelle attribuzioni della Corte dei conti.

Ben fece qualche menzione della disciplina di questa Corte l'onorevole Ceppi il quale mi è parso che esprimesse il desiderio che il Procuratore generale presso la Corte medesima fosse anche investito di attribuzioni disciplinarie e che inoltre avesse ad intervenire alle deliberazioni della Corte; ma l'onorevole Ceppi mi permetta di dirgli che sebbene questo suo concetto muova da buon fine, non sarebbe però compatibile coll'indipendenza assoluta che tutti vogliamo mantenere nella Corte dei conti. Come mai potrà il Procuratore generale intervenire alle deliberazioni che la Corte dei conti fosse per prendere contro il Governo, o per fare soggetto di censura e disapprovazione gli atti governativi? Non è assolutamente possibile lo ammettere un tale intervento del Procuratore generale senza imbarazzare l'azione della Corte dei conti, senza ledere la libertà, senza dare occasione a gravi collisioni o ad irritanti discussioni.

La cosa apparirà tanto più enorme a chi rifletta che, nemmeno presso i Corpi giudiziari ordinari, è ammessa la presenza del Pubblico Ministero nelle loro deliberazioni. Questa presenza che era ammessa una volta nelle materie civili, trovasi nello stato della attuale legislazione del tutto esclusa tanto in materia civile, quanto in materia penale.

Sarebbe quindi una singolare anomalia lo ammettere l'intervento del Pubblico Ministero alle deliberazioni della Corte dei conti d'onde vi è maggior ragione di allontanarlo.

Io credo che un esempio molto più calzante che quello della Corte di cassazione, addotto dall'egregio signor Cordova, si presenti nel Consiglio di Stato per la risoluzione della questione che discutiamo.

Il Consiglio di Stato, come voi sapete, è investito di una giurisdizione assai importante, che è quella del contenzioso amministrativo, giurisdizione che quanto alla sua estensione è sicuramente d'assai più larga di quella della Corte dei conti; quanto poi alle difficoltà e alla varietà delle questioni legali che vi si incontrano, tutte le persone pratiche dell'una e dell'altra materia mi accorderanno di leggieri che non sarebbe permesso di instituire un serio paragone tra l'una giurisdizione e l'altra. Or bene presso il Consiglio di Stato sapete voi, o Signori, da chi siano esercitate le funzioni del Pubblico ministero?

Esse sono esercitate non da un consigliere di Stato, ma da referendari che sono inferiori in grado ai membri del Consiglio ed anche ai consiglieri della Corte dei conti.

Se i referendari possono convenientemente esercitare queste funzioni presso il Consiglio di Stato dove le questioni, come ho detto, sono più gravi e più svariate, come mai un funzionario che avrà il grado e le prerogative di un consigliere della Corte dei conti, si terrà insufficiente a esercitare queste funzioni del Pubblico ministero nella più ristretta sfera giuridica della Corte dei conti? Mi pare che il paragone si presenti così calzante, così adatto da non ammettere replica. È vero che l'onorevole Ministro ci diceva che il Procuratore generale sarà in fine dei conti un *Consigliere meno retribuito*. Ma sia esso un consigliere trattato come gli altri suoi colleghi e la cosa sarà più armonica.

Ragionando delle osservazioni da me fatte circa la duplicità che deriverebbe dallo ammettere l'ingerenza del Procuratore generale nelle attribuzioni amministrative della Corte, il medesimo Ministro diceva che la stessa duplicità avviene anche presso gli altri Corpi giudiziarii dove il Ministero pubblico esercita la sorveglianza insieme coi capi dei Corpi medesimi, ossia coi Presidenti.

Io non negherò che presso i Corpi giudiziari ordinari, il capo del Pubblico ministero, ed i Presidenti concorrano nell'esercizio della sorveglianza disciplinare sopra i loro subalterni, ma esistono poi molte attribuzioni, le quali sono esclusivamente proprie del Procuratore generale, e precipua tra esse è quella di promuovere e sostenere l'azione disciplinare. Ma nella costituzione della Corte dei conti le attribuzioni amministrative che sono commesse ai suoi membri ed al suo capo non potrebbero venire esercitate cumulativamente con un rappresentante del Governo senza che l'azione propria della cosa rimanga alterata e turbata, imperocchè tale azione aggirandosi unicamente sopra gli atti del Governo, ne consegue che l'intervento di un alto funzionario che rappresenta lo stesso Governo e in tutto ne dipende, riuscirebbe non pure inutile, ma vizioso e forse anche nocivo, potendo alterare quella potenza ed efficacia di procedimento che deve sempre appartenere all'autorità della Corte dei conti. Non può dunque essere tenuto in verun conto l'argomento del tutto specioso che è piaciuto di derivare dall'esempio della magistratura ordinaria.

Inteso l'illustre Ministro a magnificare la importanza delle attribuzioni che sarebbero commesse al Procuratore generale nell'ordine amministrativo, egli avvertiva che se quelle che stanno scritte nella legge non si presentano molto importanti, ci sono però altri casi non scritti e non enumerati. Egli è appunto in questa rilevante dichiarazione del signor Ministro che si fa più palese il pericolo della istituzione di quest'alto funzionario, che avrà attribuzioni le quali non sono nemmeno scritte tutte nella legge, ma gli verranno secondo le occasioni e le circostanze attribuite dal Governo. E a spiegare il suo concetto lo stesso Ministro ci adduceva l'esempio della corrispondenza tra il Governo e la Corte, la quale egli avvisava che si possa più regolarmente e con maggior frutto tenere col mezzo del Procuratore generale, che unicamente col Presidente della Corte.

Io non posso ammettere in alcun modo quest'opinione dell'onorevole Ministro, perchè le relazioni della Corte

così col Governo come col Parlamento quando occorre, non debbono avere altro organo che il capo della Corte che solo può essere fedele interprete delle intenzioni del Corpo, massime allorchè si tratti di spiegare o spiegare difficoltà o censure proposte intorno agli atti governativi. In questi casi non potrebbe intervenire un organo del Governo senza intervertire evidentemente le parti, poichè il Governo tratterebbe con se stesso trattando col suo rappresentante, e ciò lederebbe di più la dignità della Corte.

Noi non vorremo per certo rinnovare l'esempio che veniva detto poco lodevole e che si potrebbe ben dir biasimevole della Corte dei conti di Napoli dove la corrispondenza tra la Corte e il Governo si faceva esclusivamente per mezzo del Procuratore generale. Questo procedere, io lo ripeto altamente, urterebbe intieramente contro la base sulla quale si vuol edificare la nostra Corte dei conti, urterebbe del pari nei principii costituzionali che informar debbono una tale istituzione, acciocchè corrisponda all'importante suo scopo.

Per formare una specie di piedestallo nella parte giudiziaria alla creazione del Procuratore generale, si è osservato dall'illustre signor Cordova che gravi questioni possono insorgere anche nella materia dei conti, ed egli accennava in particolare a questioni di competenza e anche di stato delle persone, nei casi che morendo un contabile si presentino gli eredi alla Corte per l'assestamento dei conti del loro autore. Questa osservazione è speciosa e non solida, imperocchè la giurisdizione speciale della Corte dei conti non può trascorrere al di là di ciò che riguarda la materia dei conti, e quando insorgessero questioni che toccassero, a modo di esempio, lo stato delle persone od altre simili della competenza ordinaria, dovrebbe precedere la decisione di queste questioni avanti ai Tribunali ordinari e poi si tratterebbe avanti alla Corte di causa dei conti.

Quanto alle questioni di competenza certamente esse possono elevarsi ed avere qualche gravità, ma è noto a tutti coloro che hanno qualche pratica di questa giurisdizione speciale, che tali questioni sono rarissime, passano anni ed anni senza che una se ne presenti alla Corte e che possa occupare il Procuratore generale: ora come fondare si potrebbe sopra tali rarissimi accidenti la grave instituzione di un alto funzionario che rimarrebbe inoperoso ad aspettare questioni degne di occupare la sua dottrina? Le accennate quistioni non sono più infrequenti nel Belgio di quello che saranno nel Regno Italiano, eppure non risulta che nel Belgio il servizio della Corte dei conti abbia mai sofferto nessun incaglio per mancanza del Procuratore generale; non si potrebbe dunque per queste ragioni consentire a sollevare il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti a quell'altezza che il Ministero propone.

Dirò ancora poche parole dei giudizi che riguardano il trasporto, la riduzione delle cauzioni, la cancellazione di ipoteche, poichè è piaciuto al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di attribuire a queste pratiche una gravità che mi riuscì davvero nuova e sorprendente. Ella è cosa certa che in generale tali materie sogliono essere molto piane.

Vi basti, o Signori, il sapere che materie consimili nell'interesse dei privati, quali le donne maritate, i minori, gli interdetti o in quello di Corpi amministrati, quali sono i comuni e le opere pie, appartengono a giurisdizioni subalterne, cioè ai Tribunali di circondario quanto ai privati che ho indicato, ed ai consigli di governo, quanto ai Corpi amministrati soggetti alla tutela governativa. Questo vi dimostri che la spedizione di tali affari non presenta quelle difficoltà, non ha quell'importanza singolare che da questa discussione si è voluta loro attribuire. Un cenno venne pur fatto dall'onorevole signor Cordova delle istanze per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. Queste istanze che si fanno nella fase esecutiva e che tendono a ottenere una mora al pagamento delle somme portate dalle condanne, non hanno quasi mai una importanza che possa essere messa a calcolo, che possa essere posta in bilancia nella questione che discutiamo.

Io ve lo dico con tutta franchezza, queste sono pratiche molto ovvie, per la trattazione delle quali, da parte del Pubblico Ministero, chiamato unicamente a esprimere un voto, offre sicuramente tutta la desiderabile garantia il funzionario cui il progetto dell'ufficio centrale investe dell'ufficio di Pubblico Ministero.

Io non vi tratterrò maggiormente, o Signori, con altri argomenti che potrei facilmente contrapporre per più ampia confutazione alle obbiezioni che vennero poste in campo dall'onorevole ministro Cordova, mi contenterò di aver risposto a quelle osservazioni che mi parvero di maggior rilievo.

Io finirò col raccomandar di nuovo al Senato di voler riflettere che la questione che riguarda il Procuratore generale è una delle più gravi che sorgano in questa discussione, poichè essa intimamente si attiene alle basi della instituzione di una Corte dei conti, vale a dire ai principii di assoluta libertà ed indipendenza che vi debbono presiedere e prevalere a ogni altra considerazione. Guardiamoci, o Signori, dal viziare questa grande instituzione nella sua fondazione, poichè invano il paese attenderà allora dalla sua azione illuminata, libera e zelante tutti quei vantaggi, quei frutti e quegli alti servizii che la nazione ha diritto di aspettarne per effetto della legge che stiamo esaminando.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non intratterrò lungamente il Senato dopo l'eloquente discorso dell'onorevole preopinante; ma non vorrei lasciare senza risposta le ultime osservazioni del signor Ministro delle Finanze, le quali si riferivano all'esempio della Francia.

Or bene in Francia vi è il Pubblico Ministero, ma la Corte dei conti non ha le attribuzioni che le si vorrebbero dare fra noi.

Onde convincersene credo opportuno di leggere l'ar-

ticolo 164 dell'ordinanza del 1838, il quale è così concepito:

« A la fin de chaque année le Ministre des Finances propose au Roi la nomination d'une Commission composée de neuf membres choisis dans le sein de la Cour des Comptes, du Conseil d'État, et des deux Chambres législatives, laquelle est chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances, au 31 décembre, et de constater la concordance des comptes des ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. Il est dressé procès verbal de cette opération et la remise du procès verbal est faite au Ministre des Finances, qui en donne communication aux Chambres. »

Come vede il Senato quest' importantissimo confronto della contabilità finale dello Stato colle spese fatte dai Ministri non è affidato alla Corte dei conti, ma bensì ad una speciale Commissione: ossia quindi il pericolo che in questa importantissima e decisiva questione, relativa al buon andamento delle finanze dello Stato non intervenga nessuno il quale possa colla sua autorità ed influenza scemare la libera azione della Corte dei conti. In Francia questo pericolo non c'è, perchè non è la Corte dei conti ma una Commissione che lo fa; ci sarebbe da noi, perchè la legge attribuisce alla Corte dei conti quelle stesse attribuzioni che in Francia sono attribuite ad una speciale Commissione.

Adduce l'onorevole Ministro delle finanze l'esempio del Belgio, dicendo: badate bene che è vero che là non c'è il Pubblico Ministero, ma che i giudici non sono inamovibili.

E qui io credo che il signor Ministro prenda abbaglio fra due casi diversi.

I giudici della Corte del Belgio sono temporanei ma non sono amovibili da parte del Ministero, e rimpetto al Ministero sono inamovibili, inamovibilissimi; il che constata quel carattere che anche da noi si ha, e conseguentemente fa cessare la pretesa applicazione che il signor Ministro voleva fare del suo principio.

Del resto, si va dicendo, badate che sarà l'unico caso in cui vi sarà una Corte di conti senza che vi sia rappresentato il Ministro da un Pubblico Ministero.

Nelle mie occupazioni qualche volta mi sono messo in testa di vedere un po' come fossero organizzate le finanze nei vari Stati d'Europa; e siccome a miei occhi uno di quelli che presentava maggior materia di studio era la Prussia, perchè colà con un'armata estesissima si era pur riescito ad avere un debito pubblico proporzionalmente inferiore a quello di tutti gli altri Stati di Europa, io mi sono fatto carico di vedere come erano là organizzate.

Ebbene, o Signori, anche là vi è una specie di Corte dei conti, e non vi è Pubblico Ministero, in quasi tutta la Germania vi è pure un'istituzione analoga alla Corte dei conti, e non vi è neppur là Pubblico Ministero.

Io risponderò quindi a mia volta al signor Ministro, che se si ammette il Pubblico Ministero in una Corte dei conti invaricata di spogliare i conti del Ministero stesso, e presentarli al Parlamento, questo sarà il primo ed unico caso in Europa che un'instituzione di questa fatta sarà assistita da un Pubblico Ministero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dirò poche parole.

Innanzi tutto si è detto che un Pubblico Ministero potrebbe essere un mezzo per il Governo onde influire sopra la Corte dei conti.

Se un difetto vi è (e molti ne possono essere nel progetto ministeriale) quello certamente non trovasi che il Governo abbia voluto informare in esso il principio che la Corte dei conti non fosse indipendentissima dal potere esecutivo, e quando vi ha posto opera e studio con una Commissione composta di uomini pratici di tutte le instituzioni del Regno d'Italia (Commissione che il Ministro riunisce perchè, trattandosi oggi di costituire in nazione tutte le varie province del Regno, intendeva che si desse anzi tutto una legge uniforme il più che era possibile, e che più si avvicinasse alle antiche instituzioni, perchè in tanta scossa si sentisse meno momentaneamente l'innovazione) ebbe in mente, come diceva, che la nuova Corte dei conti del Regno fosse affatto indipendente dal potere esecutivo.

E quando, dico, fece i suoi studi intorno al Procuratore generale, vide la Commissione, od almeno così le parve, come il Governo non avrebbe mai potuto per mezzo suo avere influenza sopra la Corte stessa.

Diffatti la Corte, come è stato osservato saviamente, opera in due modi: cioè, come Corpo direi quasi amministrativo e come Corpo giudiziario.

Per la parte amministrativa il Governo, come la Commissione, si soffo ben guardati dal dare alcuna attribuzione al Procuratore generale, ed è quella parte che più può interessare, è quella parte per la quale il potere esecutivo può in certe circostanze, non dico ordinarie, ma straordinarie, desiderare d'avere un'influenza sulla Corte, perchè gli siano accordate facoltà larghe, ed anche perchè è più facile a spendere.

Or quando si tratta di spendere, il Governo non lo può fare senza l'approvazione della Corte dei conti, vale a dire senza il visto.

Egli può benissimo spendere sotto la sua responsabilità quand'anche un mandato non abbia avuto l'approvazione della Corte stessa, ma in questa parte, nella quale potrebbe un Governo qualunque non dirò abusare, ma soverchiamente usare del denaro pubblico, il Procuratore generale, come ben si vede, non può esercitare menomissima influenza.

Per altra parte il Governo ha detto già che istituendo una gran Corte dei conti in tutto il regno d'Italia, dove sono tuttora in vigore tante diverse consuetudini, converrebbe mettervi un occhio vigile per l'interesse generale dello Stato, e perchè tutta la amministrazione pubblica proceda con rapidità e regolarità.

Dico con rapidità perchè la responsabilità ministeriale può essere compromessa anche dalla lentezza nell'esecuzione delle incombenze che possono essere date alla Corte dei conti.

Un Consigliere il quale rivestisse le qualità di pubblico Ministero, essendo egli stesso inamovibile, quand'anche mancasse dallo invigilare con la diligenza necessaria perchè gli affari si spedissero rapidamente, il Governo non avrebbe nessuna facoltà di rimproverarlo, e tanto meno toglierlo dal suo impiego; il che potrebbe fare benissimo quando avesse l'occhio vigile del Procuratore generale per esercitare, dirci così, la disciplina.

Queste furono le semplici considerazioni che nelle condizioni presenti fece il Governo.

Le osservazioni maggiori sorsero contro all'istituzione del Pubblico Ministero, ed io ho ammirato la facondia di tanti dotti Senatori; ma questi stessi Senatori dottissimi sapranno che in tale materia si sono discusse e ventilate quistioni tanto in favore quanto contro: ora mentre nelle antiche province si ritiene come inutile e soverchia una siffatta istituzione, in altre province è quasi opinione universale che il Procuratore generale per una gran Corte dei conti in un paese di 22 milioni sia presso che necessario.

Altre parole non aggiungo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Non domandandosi più la parola da altri oratori, metterei ai voti l'inciso « *un Procuratore generale* » non che quello « *un sostituito del Procuratore generale* » collegando così l'accessorio col principale.

Senatore **Galvagno.** Domando la divisione; perchè io porto opinione che sia necessario un Procuratore generale e non un sostituito del Procuratore generale.

Presidente. La divisione, quando viene chiesta, è di diritto.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Ho domandato la parola per dare alcune spiegazioni sulla quistione, necessarie, a mio avviso, in seguito alle ultime osservazioni.

Senza entrare nei particolari della legge, accennerò semplicemente alle conseguenze che possono nascere dal modo nè abbastanza esplicito, nè chiaro, con cui la legge è fatta, riguardo massime alle diverse attribuzioni che nella medesima sono demandate a quei funzionari, per cui era mio intendimento di non pigliar ulteriormente parte a questa discussione, non potendo approvare il progetto ministeriale, e non ravvisando sufficienti gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale.

Sul punto se presso la Corte dei conti sia necessario un funzionario ministeriale per esercitarvi quella parte che al Ministero Pubblico è affidata, mi pare che ogni ulteriore discussione non possa giungere ad un risultato diverso da quello esposto dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me.

È fuori dubbio che instituendosi una Corte dei conti con giurisdizione, è cosa utile la instituzione di un Ministero pubblico per quanto concerne gli affari contenzioso-legali.

Ciò, ripeto, non può far quistione, non avendo udito alcuno combatterla, nè tanto meno alcuno opporsi a che di queste funzioni sia incaricato un membro della Corte medesima.

Dunque non è quistione di dire, non vi deve essere funzionario pubblico, il quale rappresenti il Ministero Pubblico in queste circostanze.

È nuova, che io mi sappia, non imitata da nessuno, la istituzione di una Corte dei conti con diretta vigilanza sulle spese preventive dello Stato. Questa novità è gravissima e potrebbe dar luogo a molte osservazioni.

E sebbene io non intenda di occuparmi delle difficoltà e questioni a questa relative, non posso tuttavia omettere di osservare che la legge è incompletissima sotto tale rapporto, non avendo determinato il modo con cui questa tale vigilanza, questa azione preventiva sulle spese dello Stato debba esercitarsi.

È dessa un'attribuzione distinta assolutamente dalla revisione, dall'approvazione dei conti, che non dovrebbe perciò esservi amalgamata.

Sarebbe dunque desiderabile che si fosse ben determinata la divisione delle due diverse attribuzioni della Corte dei conti dalla legge demandatele in massa. Quelle che riguardano l'esame, la verificazione preventiva delle spese non essendo da confondersi con quelle che concernono la revisione delle spese medesime; io non so comprendere, lo ripeto, come un funzionario il quale è incaricato dell'esame preventivo dei mandati, dei documenti che vi sono annessi e li abbia approvati, possa venire infine allorquando si tratta di esaminare i conti dei contabili, a rivedere il fatto proprio e a denunziarlo alla Corte nella sua relazione.

Il difetto di tale distinzione, di tale divisione che emerge dal modo con cui è compilata la legge, dirò meglio il cumulo di questi due uffizi, dovendosi eseguire queste due distinte operazioni dagli stessi funzionari, non impedirà l'andamento degli affari; ma questo non potrà aver luogo con quella regolarità, con quella logica, vera, positiva che sarebbe indispensabile in tale materia.

Questo riguardo alla Corte dei conti.

Venendo al merito della questione relativa all'istituzione del Procuratore generale, io debbo anzitutto dichiarare che ho la più ampia fiducia nell'onorevole personaggio che regge le finanze dello Stato; che confido intieramente nei suoi principii liberali, sapendo essere precisa sua intenzione, continuamente d'altronde dimostrata nelle discussioni, che la più grande regolarità presieda nell'amministrazione non tanto di quella che gli è affidata, ma anche di quelle di tutti gli altri suoi colleghi, che per natura del suo ufficio ha esso stesso l'obbligo di controllare.

Il Ministro delle finanze essendo adunque il controllore assolutamente indispensabile delle altre amministrazioni, massime quando si tratta di determinare preventivamente le somme che sono a ciascuna di esse necessarie, le somme che ciascun Ministero propone di portare nel suo bilancio, le quali ove non siano proporzionate alle entrate e lo pongano in difficoltà per sopperirvi, lo spingono naturalmente a far sì che la parte non necessaria sia tolta dai bilanci, e che quella che si può trasportare ad epoca ulteriore, sia trasportata secondo l'opportunità, ne viene che esso è necessariamente interessato nella regolarità delle operazioni della Corte dei conti.

Io non so quindi comprendere come il signor Ministro delle finanze, guidato da questi principii, voglioso dell'intero eseguimento di tutte le guarentigie costituzionali, possa temere difficoltà nell'azione indipendente della Corte dei conti in assenza di un Ministero Pubblico.

A questo riguardo debbo osservare che il Ministero Pubblico, nel modo che lo vorrebbe costituito il Ministro delle finanze, in faccia alla libera, indipendente azione, della Corte non può aver forza; dirò di più avrà la forza di turbare, ma non quella di regolare, perchè è impossibile che un'istituzione composta di centinaia d'impiegati possa lasciarsi comandare, dirigere da un uffiziale che essenzialmente si può considerare come estraneo alla Corte medesima.

Non posso poi a meno di manifestare la mia sorpresa nel vedere l'opposizione che si fa dal Ministro delle finanze all'emendamento al riguardo proposto dall'Ufficio centrale, fatto massime riflesso che esso ha il maggiore interesse di mettere in attuazione questa legge.

Il signor Ministro delle finanze ha invocata la responsabilità ministeriale. Signori, la risponsabilità ministeriale è il più bel quesito del Governo costituzionale, ma fino ora è rimasto insoluto; la risponsabilità ministeriale invocata ad ogni proposito, applicata là dove non si può applicare, è il più grave di tutti gli inconvenienti di un Governo costituzionale.

Si è a pretesto appunto di questa risponsabilità, non facile a determinarsi, che si può dal Governo trasmodare nelle spese ed è perciò che non cesserò di ripetere che la legge ordinatrice del magistrato il quale deve invigilare sopra le spese dello Stato, è la legge che tocca più di tutte allo statuto fondamentale del regno, che non ve n'ha altra che più di questa si colleghi coll'amministrazione di un Governo costituzionale.

Pare dunque a me che il signor Ministro delle finanze, guidato da quei sani principii che in lui conosciamo e che vediamo costantemente raccomandati nella sua amministrazione, debba assentire, e assentire con piacere alla proposta dell'ufficio centrale.

Il Ministero Pubblico deve tutelare e provvedere ad un tempo all'esecuzione della legge, e così presso le Corti giudiziarie egli rappresenta il potere esecutivo, il quale nell'andamento dell'amministrazione della giustizia non può non volere la esatta osservanza della legge.

Ma il Ministero Pubblico nella parte quasi di vigilanza amministrativa che gli verrebbe affidata presso la Corte dei conti, non sarebbe più l'uomo della legge, poichè qui entra il fatto. Non si può chiamare come dicono i francesi *gens du roi*; un magistrato incaricato di simili attribuzioni è un funzionario della nazione.

Per tutte queste ragioni io credo che non possa esservi difficoltà, che debba cessare ogni dubbiezza intorno al principio dell'instituzione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, quando si è provveduto alla parte che il Ministero Pubblico deve avere negli affari contenzioso-legali, non potendo a meno di ripetere ancora che quanto alla parte amministrativa è assolutamente impossibile che un agente intervenga nell'interesse del Governo, mentre esso non può sorvegliare questa parte di servizio, perchè la sua sorveglianza sarebbe inutile; non può dirigerla in nessun modo, essendo tutta speciale, e in cui l'azione che si esercita deve essere assolutamente indipendente, tanto di diritto, quanto di fatto; chè l'indipendenza di fatto è cosa ancora più difficile ad ottenersi, che quella che è stabilita dalle leggi, e sta scritta nei Codici.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Ho seguito con religiosa attenzione tutta la discussione relativa a questa istituzione, che per il Piemonte è nuova, di un Procuratore generale della Corte dei conti; nuova nel senso seguito dal progetto del Ministero; non nuova nel senso del progetto dell'ufficio centrale, essendo che nell'attuale organizzazione della Corte dei conti esiste, nei casi di contenzioso, un funzionario, che fa l'ufficio del Ministero Pubblico ed esercita le funzioni di Procuratore generale o d'Avvocato generale. È questione di nomi.

Ora noi ci troviamo fra due sistemi: quello di conservare la Corte dei conti nel sistema attuale come si propone dall'ufficio centrale, od entrare nell'altra arena dell'istituzione di un Procuratore generale alto locato quasi a formare una dualità col primo Presidente della Corte dei conti.

Io credo, che l'imbarazzo sta nell'alto-locare questo personaggio: che quando si faccia riserva, come io faccio votando l'inciso, un *Procuratore generale*, che relativamente alla dignità e posizione di questo Procuratore generale, non si porterà nell'articolo 9, ma nell'articolo 8: la questione si riduce niente più che ad avere un funzionario che si chiamerà Procuratore generale, il quale non sarà quell'alto-locato, che pare costituisca una dualità col primo Presidente della Corte.

Posto che anche l'ufficio centrale ammette, che uno dei Consiglieri, nei casi in cui è necessario il pubblico ministero, lo rappresenti, ne assuma le incombenze, io credo, e spero possa essere anche un mezzo di conciliazione, debba questo Procuratore generale essere preso, non fra i quindici Consiglieri, ma in fuori, a tal che si abbia un Procuratore generale il quale adempia alle funzioni che gli sono demandate, e non sia quello

alto locato che forma quella dualità che non posso accettare, e che si abbia quel funzionario il quale sia assolutamente dipendente dal Governo, come Procuratore generale amovibile, per tutti gli uffizi, e le ingerenze che il Ministero crede necessarie.

Per conseguenza io dichiaro, che voterò per l'istituzione del Procuratore generale, ma intendo poi nell'articolo 8 riservarmi di fare una proposta circa le condizioni di questo Procuratore generale.

Presidente. Metto ai voti l'inciso « un *Procuratore generale* ».

Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Rigettato).

Ora verrebbe l'inciso un *sostituto del Procuratore generale;* ma credo, che essendo stato rigettato l'inciso un *Procuratore generale*, è inutile di porlo ai voti.

Ora viene l'inciso « un *segretario generale* ».

In questa parte concorda pure l'ufficio centrale. Chi approva quest'inciso voglia sorgere.

(Approvato).

Nel progetto ministeriale viene l'altro inciso « *tre segretari di sezione* » ma debbo osservare che l'ufficio centrale ha posto nel suo progetto un inciso che porta « un *vice segretario generale* ».

Pregherei l'ufficio centrale di voler dire, se questo vice segretario generale si contrapponga *ai tre segretari*, oppure si combini colla disposizione successiva.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Il vice segretario generale è stato proposto dall'ufficio centrale in considerazione delle importanti incombenze che ha il segretario generale, per cui in mancanza o impedimento del medesimo, ha creduto che si dovesse nominare una persona che lo rappresentasse.

In quanto ai segretari di sezione, ha osservato che quest'ufficio, che non darebbe grandi occupazioni, poteva essere lodevolmente riempiuto da quei direttori capi d'uffizio che sarebbero designati dal presidente della Corte.

In conseguenza il vice segretario generale non è per tener luogo dei segretari delle sezioni, ma per supplire il segretario generale.

In luogo dei segretari delle sezioni, egli crede che possano destinarsi i direttori capi d'ufficio.

Presidente. Siccome l'ufficio centrale dichiara che il vice segretario generale non è una sostituzione dei tre segretari di sezione, io pregherei il signor Ministro delle finanze a volermi dire se insiste perchè si voti sull'inciso *tre segretari di sezione*, in vista massime che in seguito alle votazioni avvenute, l'economia del progetto rimane di molto alterata, e che converrà combinare la prima parte di quest'articolo con. . .

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* L'onorevole signor Presidente ha osservato benissimo, che le mutazioni che l'ufficio centrale ha avuto l'onore di proporre al Senato e che sono state dal Senato accettate, inducono una variazione nell'ordine della discussione; perciò tolti i ragionieri, tolto il Procuratore generale, io credo che sarebbe molto più utile e più spedita la discussione, se la medesima venisse continuata sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Senza pregiudicare altrimenti ciò che dobbiamo fare posteriormente, parmi che prima convenga ben determinare l'ordine della discussione.

Abbiamo un emendamento dell'ufficio centrale al progetto del Governo, consistente in un vice segretario; l'ufficio centrale ha dichiarato che colla sua proposta del vice segretario generale, non intendeva che esso avesse da supplire alle incombenze dei tre segretari, quindi nasce la conseguenza, secondo me, diretta che anche i tre segretari di sezione debbono essere votati. Ed a questo proposito, mi fo lecito di fare un' osservazione generale ed è che nessuna delle disposizioni del progetto ministeriale può essere soppressa senza un voto speciale del Senato; che anche coll'adesione del signor Ministro io non credo che potrebbe essere il Senato autorizzato a non votarla, mentre il progetto è stato votato dalla Camera elettiva, per cui, ripeto, è indispensabile il voto del Senato.

Presidente. Il Senato farà ragione delle osservazioni dell'onorevole preopinante, e nel tempo stesso anche delle circostanze per cui il sistema di questo progetto si trova essenzialmente modificato in conseguenza dei due voti che hanno avuto luogo.

Era per questo e a schiarimento della discussione che io aveva pregato il signor Ministro delle finanze a voler dire quello che pensava, in seguito al voto emesso, intorno all' inciso relativo ai *segretari di sezione*. Nel mio modo di vedere era importante che si chiarisse fin da principio questa materia assai complicata.

Ministro delle Finanze. Dopo i voti del Senato il progetto ministeriale è uscito fuori dal suo antico sistema. Ben altro è il progetto che si proponeva. Quindi io non ho alcuna modificazione da accettare intorno al progetto ministeriale. Assisterò con riverenza, come dissi poco fanzzi, a tutte le deliberazioni del Senato, e il Governo in seguito prenderà quei provvedimenti che crederà del caso, come è in facoltà del Senato di prendere quelle deliberazioni che crederà più convenienti per la Corte dei conti.

Dichiaro perciò che non potendo io variare le mie opinioni non posso prendere la parola intorno alle modificazioni che vengono proposte.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del Ministro delle finanze io metterò a suo tempo ai voti l'inciso relativo *ai tre segretari di sezione*, secondo il testo del progetto ministeriale, ed intanto presentandosi come emendamento l'inciso aggiunto dall'ufficio centrale, riguardante un *vice segretario generale*, io lo metto ai voti.

(Approvato)

Pongo ora ai voti l'inciso ultimo dell'art. 2 del progetto ministeriale:

« Tre segretari di sezione. »

Chi l'approva sorga.

(Rigettato)

Ora vengono le aggiunte fatte dall'ufficio centrale all'art. 2.

Dico aggiunte perchè ne hanno la forma, e massime fatto riflesso al luogo in cui sono collocate; ma in realtà sono disposizioni che in parte riproducono quelle del progetto ministeriale, e in parte sono conseguenze delle modificazioni già proposte dall'Ufficio Centrale, ed approvate dal Senato.

Esse sono così concepite:

« Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffizi retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un Regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con R. Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri.

« La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del Regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffizi saranno determinati nel modo sopradetto.

« Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, che saranno a tal uopo designati dal Presidente della Corte. »

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Colla ha la parola.

Senatore **Colla.** Prego l'ufficio centrale di riflettere se non possa dar luogo a gravi inconvenienti ciò che si propone nel primo alinea, cioè che il personale sia composto *d'impiegati il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri.*

Io credo che per l'approvazione di quelle, che una volta si dicevano *piante*, ed in questa legge istessa chiamiamo *ruoli normali*, debba bastare il decreto reale sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta della Corte; ma non crederei conveniente che dovesse essere fatta per mezzo d'un regolamento, perchè siamo in tempi cui è quasi impossibile di poter determinare al giusto quanta sarà la mole degli affari, e perciò come si potrà supplirvi piuttosto con un numero che con un altro d'impiegati. Le circostanze potranno portare frequentemente variazioni, epperciò mi sembra che si potrebbe fare, come si fa per tutti gli altri casi, che cioè le piante, ossia i ruoli normali, siano approvati per decreto reale sulla proposta della Corte e sentito il Consiglio dei Ministri.

Credo poi che sia anche più soggetto a gravità il mettere in queste disposizioni, che ciascuno degli uffizi sarà composto d'impiegati il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto dalla Corte. Io penso che in tutti gli uffizi generali, in tutti gli uffizi di qualche importanza è il capo dell'ufficio che oggi mette quest'impiegato in un posto, domani non credendolo più necessario lo mette in un altro; perciò parmi sia un voler essere un po' troppo rigorosi nello stabilire che un capo d'ufficio non possa cambiare un impiegato senza il regolamento. Io credo che questo debba essere lasciato al giudizio, alla saviezza della Corte, o del Presidente se si vuole, i quali possono vedere e provvedere al momento ai bisogni dell'ufficio; il volere che la composizione di un ufficio sia fatta da un regolamento, mi pare soverchio. Mi rimetto però a quanto verrà deliberato.

Presidente. Il Senatore Colla ne fa oggetto di una proposta speciale?

Senatore **Colla.** Ho pregato l'ufficio centrale di farsene carico, ma per altro potrei anche fare una proposta di un emendamento il quale consisterebbe nel sostituire alla parola *regolamento* quella di *ruolo*.

Presidente. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha difficoltà, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Colla, di sostituire la parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

In quanto all'altra osservazione da lui fatta, farò presente al Senatore Colla che dal modo con cui è redatta la disposizione, sarà sempre in facoltà del Presidente di disporre degli impiegati dei diversi uffici, perchè qui non si tratta che di determinare il numero o la qualità dei medesimi; ma il trasferirli là dove è il bisogno, rimane nel potere discrezionale del Presidente.

Senatore **Colla.** Il dubbio può nascere dal modo con cui è redatta la disposizione aggiunta dall'ufficio centrale.

« Questi uffici saranno composti di impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un regolamento proposto ecc.

Or bene puossi dubitare, che dal momento in cui a questi diversi uffici saranno determinati dal regolamento gli impiegati, questi non si possano più muovere.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Con ciò si vuol dire che vi saranno tanti segretari o revisori di prima classe, tanti di seconda, ma che non v'è inamovibilità da un ufficio all'altro; così il Presidente provvede secondo i bisogni, e può togliere impiegati da un ufficio per trasferirli ad un altro. Qui non si parla che del numero e della qualità in complesso degli impiegati; tutto il resto rimane, come dissi, nell'arbitrio discrezionale del Presidente che è il capo della Corte.

Io spero che l'onorevole Senatore Colla si dichiarerà soddisfatto di questa mia spiegazione.

Senatore **Colla.** Io non pretendo certamente di suggerire quel che si debba fare; ma siccome qui si dice che questi impiegati saranno determinati da un regolamento....

Senatore **Cibrario**, *Relatore (interrompendo)*. Il regolamento, lo ripeto, non sarà che per determinare il numero e la qualità di tutti gli impiegati complessivamente che costituiscono gli uffici pel lodevole esercizio di tutte le incumbenze della Corte; ma sarà sempre lecito al Presidente di destinare un impiegato da un ufficio all'altro a seconda del bisogno.

Presidente. Rileggerò la prima parte delle aggiunte cadenti in discussione, e l'ufficio centrale avrà la bontà di dirmi quale è la parola che intende cambiare.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola che si intende cambiare è quella di *regolamento*, alla quale si sostituirebbe la parola *ruolo*.

Se poi l'onorevole Senatore Colla lo credesse opportuno, ed insistesse, si potrebbe pur aggiungere le parole *in complesso* e dire:

« Questi uffici saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità *in complesso* verranno determinati da un ruolo ecc. » sebbene però l'ufficio centrale non creda quest'aggiunta necessaria.

Presidente. Siccome le parole *in complesso* non mi paiono appropriate, e che d'altronde il Senatore Colla non ha detto di accettarle, così io rileggerò questa parte delle aggiunte colla sola sostituzione della parola *ruolo* a quella di *regolamento*.

« Ha inoltre un personale di segreteria, diviso in uffizi retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffizii saranno composti d'impiegati il cui numero e qualità verranno determinati da un ruolo proposto dalla Corte medesima, ed approvato con regio Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Forse sbaglierò, ma io preferirei la prima dicitura alla seconda.

Naturalmente la Corte dovrà fare il suo regolamento interno: ora se noi diciamo qui un *ruolo*, avremo poi il *regolamento* ed il *ruolo*, e duplicheremo inutilmente gli enti.

Io non vedo disconveniente che il numero degl'impiegati sia determinato nel regolamento, nel quale però sarà pur determinata la divisione delle materie, e più specialmente delle attribuzioni; in somma il modo col quale la Corte eserciterà le sue funzioni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il ruolo sarà annesso al regolamento.

Presidente. Non essendovi proposta formale di variazione, metto ai voti la parte delle aggiunte all'art. 2 testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Rileggerò la parte seconda delle montovate aggiunte per metterla ai voti. (*V. sopra*).

Non credo che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale pensi che la votazione sulla parola *ruolo* influisca sulle parti successive dell'articolo.

Senatore **Di Pollone**. Mi rincresce di prolungare la discussione. Si veggono però tutti i giorni indicate le *piante* degli...

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Ruolo vuol dir *pianta*

Presidente. Non domandandosi più la parola metterò ai voti la parte testè letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rileggo l'ultima parte. (*V. sopra*).

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Vorrei pregare l'ufficio centrale di riflettere che il più delle volte i capi d'ufficio sono lo intero giorno occupati negli affari del controllo, ossia del riscontro preventivo.

Oltre a ciò tutte le richieste vengono loro dirette; sono persone avanzate in età e forse meno assuefatte alla compilazione delle deliberazioni delle varie sezioni, tanto più poi quando si trattasse di raccogliere ed ordinare una certa quantità di documenti, come succede per la parte dei riscontri.

Per tali considerazioni io credo che si potrebbe lasciare al Presidente la facoltà di scegliere anche fra i capi di sezione.

Senatore **Cibrario**. Si potrebbe dire, « *Le funzioni* « ecc. *verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio* « *o dai capi di sezione.* »

Presidente. Leggo la parte dell'articolo coll'aggiunta consentita dall'ufficio centrale: « Le funzioni di segre- « tario delle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio o dai capi di sezione che saranno « a tal uopo designati dal presidente della Corte ».

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso tornerò a leggere il testo del progetto ministeriale. Quanto all'articolo 3 non credo più necessario di porla ai voti, essendo stato tutto ricomposto colle aggiunte dell'ufficio centrale all'art. 2 già approvato dal Senato.

Senatore **Cibrario**. Crederei conveniente che sull'articolo terzo del Ministero, il Senato avesse ad emettere il suo voto.

Presidente. Lo leggeremo e lo metteremo ai voti.

Art. 3.

« La Corte proporrà al Ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

« Il numero degli impiegati sarà determinato per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di pari grado dell'Amministrazione centrale. »

Premessa l'avvertenza che ho avuto l'onore di fare, interrogo il Senato se lo voglia approvare.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non credo che convenga porre ai

voti la parte di questo terzo articolo del progetto ministeriale, la quale è già compresa nelle aggiunte dell'articolo secondo fatte dall'ufficio centrale.

Presidente. L'ufficio ha desiderato che si mettesse ai voti. Io ho fatto sentire che una parte di questo articolo era già stata inserta nell'articolo 2. Tuttavia l'ufficio centrale avendomi fatto questo eccitamento....

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Non posso supporre che l'ufficio centrale abbia inteso di suggerire che si ponesse ai voti la parte di detto articolo che è già stata dal Senato deliberata. Io credo che forse alludeva all'ultima parte dell'art 3 del progetto ministeriale, relativa agli stipendi, sulla quale il Senato non deliberò.

Senatore **Cibrario**. L'ultimo paragrafo dell'art. 3 ministeriale relativo agli stipendi è stato dall'ufficio centrale collocato all'art. 7.

Senatore **Farina**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Da che abbiamo essenzialmente cambiato i principii che informano questa legge è impossibile che tutte le volte che dobbiamo votare un articolo, ritorniamo all'articolo del Ministero, il quale è concepito sopra idee tutt'affatto diverse. Per conseguenza, da che i principii del progetto ministeriale sono stati essenzialmente variati, bisogna per forza, mi pare, adottare il progetto dell'ufficio centrale, se no potrebbe darsi il caso, che cadessimo in contraddizioni gravissime. Per conseguenza io propongo che si sostituisca il progetto dell'ufficio centrale nella votazione al progetto ministeriale, perchè questo dualismo non può che cagionare della confusione, e portare qualche voto inavvertentemente contraddittorio da parte del Senato.

Presidente. Credo che non sia impossibile tenere il metodo che si era detto di seguire; ma sicuramente è difficile, e i pericoli a cui accennava l'onorevole Senatore Farina possono essere frequenti. Tuttavia sarebbe questa la conseguenza del sistema adottato dal Ministro. Il Ministro ha detto che non intendeva abbandonare il suo progetto, e che si rimetteva alla saggezza del Senato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Per me confesso non mi è mai occorso di vedere intralciare la votazione in questo modo. Non credo che questa sia nè nella lettera, nè nello spirito, nè nella possibilità dell'andamento della discussione: per conseguenza insisterei perchè definitivamente si abbandonasse il progetto ministeriale, e si votasse su quello dell'ufficio centrale, perchè avremo un tutto coerente. Ma se ad ogni tratto, ad ogni singolo articolo, ad ogni speciale discussione intralciamo una parte di un tutto di cui sono abbandonati i principii fondamentali, ripeto, incagliamo la discussione, e cadiamo nel pericolo di votare qualche cosa di contraddittorio.

Senatore **Alfieri**. Io credo che forse in questo momento si esageri la conseguenza del principio che a me, come al Senatore Di Pollone pare debba rimanere inconcusso, ed è che quando una legge, sia pur proposta dal Governo ma già stata oggetto di deliberazioni della Camera dei deputati, non si possa più fino dal principio della discussione ripudiare anche quando alcuno dei consiglieri della Corona in questo recinto ne facesse l'abbandono. Questo mi pare un principio dal quale non dobbiamo allontanarci; ma questo principio non porta necessariamente la conseguenza che si debbano mantenere poi per tutto il corso della discussione in vigore due distinti progetti parallelamente.

Quando il Senato ha dato il suo voto sui principii fondamentali di questa legge, egli l'ha dato nel tempo stesso sugli articoli che dipendono da questi principii.

Quindi io credo che esso rigettando l'art. 1 e 2 del progetto ministeriale approvato dall'altra Camera, ha virtualmente e implicitamente rigettato gli altri articoli che ne sono la conseguenza.

All'ora che siamo, non c'è, lo ripeto, inconveniente alcuno a che si segua per testo il progetto dell'ufficio centrale, il quale rimane per noi come conseguenza del primo voto emesso dal Senato.

Senatore **Montezemolo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montezemolo.** Mi unisco perfettamente all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari.** Senza oppormi a quanto venne testè detto dal Senatore Alfieri, non potrei convenire con lui, che siansi già ammessi i principii fondamentali della legge.

Io debbo far osservare al Senato che la legge sta veramente e principalmente nelle attribuzioni che si danno alla Corte dei conti, e queste attribuzioni non sono ancora state discusse. Si è discusso solamente ciò che riguarda la composizione della Corte, e questo parmi molto meno importante delle attribuzioni mentovate.

Presidente. Il signor Senatore Alfieri ha colla solita sua chiarezza formulato un sistema che io credo di avere di già in parte accennato. Credo che questo sistema salvi i principii, vale a dire riconosca il progetto venuto dalla Camera elettiva, come un progetto stante di per sè stesso, sul quale si debba procedere alla discussione quand'anche venisse abbandonato dai Ministri del Re. In seguito mutato il principio con una votazione seguita secondo il metodo di preporre il testo venuto dalla Camera elettiva e poi di mettere ai voti gli emendamenti, credo che a tenore della dottrina dell'onorevole Senatore Alfieri implicitamente venga

ammessa la norma di prendere per testo successivamente il progetto dell'ufficio centrale.

Il signor Senatore Montanari fa osservare che ci sono delle disposizioni gravi che dovrebbero discutersi sulla base primitiva del progetto ministeriale.

Forse il Senatore Montanari si riserverà nel corso della discussione di questi articoli di rilevare queste disposizioni, ed il Senato deciderà se debba allora prendere per punto di partenza il progetto ministeriale, ovvero se debbasi continuare sul progetto dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**. Sebbene nel caso speciale io acconsenta interamente coll'opinione dell'onorevole Senatore Alfieri, non credo tuttavia che il Senato possa ammettere così facilmente in tutta la sua estensione il sistema che il medesimo Senatore ha esposto.

Pensa l'onorevole Alfieri che, anche col consenso dei consiglieri della corona, non si possa evitare di prendere come testo di discussione un progetto proveniente dall'altro ramo del Parlamento. A questo riguardo io mi permetterò di citare due precedenti del Senato di fresca data che non andrebbero d'accordo con questa opinione.

Rammenterà il Senato che in questi ultimi giorni si è discussa la legge per l'introduzione dell'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Il signor Guardasigilli ha acconsentito che la discussione si aprisse sul progetto presentato dall'ufficio centrale abbandonando quello che era stato votato dalla Camera dei Deputati.

Già in quella circostanza l'onorevole Senatore Alfieri cortesemente fece sentire all'ufficio centrale che forse la cosa non era affatto regolare, ma l'incidente non ebbe seguito ed il Ministro della giustizia che fu pure avvertito dell'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri non ne ha tenuto conto.

Lo stesso procedimento si tenne in Senato quando si discusse il progetto di legge per la facoltà di occupare le case di corporazioni religiose.

Anche allora, se non isbaglio, si è preso per tema di discussione il progetto modificato dall'ufficio centrale col consentimento del signor Ministro della guerra, e la cosa procedette senza difficoltà od opposizione. Quindi a me pare che non è ora il caso di discutere sulla massima e che non occorre deliberare relativamente alla facoltà che spetti al Senato di prendere per testo della discussione il progetto ministeriale o quello dell'ufficio centrale, locchè può molto dipendere dalle speciali circostanze dei casi.

Limitiamoci ora a risolvere il caso speciale, e lasciamo all'avvenire la quistione di massima, quando sorga il bisogno di risolverla.

Senatore **Montezemolo.** Crederei che nel caso presente si possano conciliare i due partiti. La legge è divisa in titoli. Le disposizioni che sono contenute in vari titoli sono dipendenti naturalmente da quelle massime che vengono sancite nei primi articoli del titolo primo della legge. In questo primo titolo le cui disposizioni sono dipendenti da quelle due già votate dal Senato, cioè la soppressione dei ragionieri e la soppressione del Procuratore generale, noi potremmo prendere per testo il progetto dell'ufficio centrale senza toccare a tutti quelli argomenti che possono essere principii fondamentali della legge e che sono rammentati dall'onorevole Senatore Montanari.

Quando poi arriveremo al titolo secondo dove si tratta delle attribuzioni della Corte, allora sarà il caso di discutere la massima e di prendere per testo quello dei due progetti che sarà più in armonia colle massime che il Senato avrà adottato.

Senatore **Lanzi.** Domando perdono al Senato se lo occupo per qualche momento, ma mi pare che la discussione a questo punto siasi alquanto intralciata, ed io ho bisogno di rischiarare me stesso prima di dare un giudizio.

A me pare che mettere di fatto in discussione il progetto dell'ufficio centrale sia posto fuor di dubbio per la circostanza che, considerandosi come emendamento, deve secondo il nostro Regolamento avere la precedenza sull'articolo che dovrebbe essere emendato.

La difficoltà sta in ciò, se, dopo che sia ammesso lo emendamento si debba ancor sottoporre alla votazione del Senato l'articolo a cui l'emendamento si riferisce; e in questo mi pare che ottimamente esprimesse il suo giudizio l'onorevole Senatore Alfieri, quando a proposito di quest'articolo osservava che essendo stato emendato non poteva più essere messo in discussione.

Per conseguenza a me parrebbe che tutte le volte che un emendamento corregge, cambia l'articolo corrispondente del progetto ministeriale, se l'emendamento è accettato, non occorre più di mettere in discussione, e nemmeno di dar lettura dell'articolo che è stato emendato; ma il fare per così dire astrazione dal progetto ministeriale, non credo si possa.

Ne darò esempio. Vi sono alcuni articoli del progetto ministeriale che furono soppressi dall'ufficio centrale. Non possiamo disimpegnarci dal metterli ai voti. Non credo che si possa tralasciare la votazione ancorchè sovra alcuni principi fondamentali il Senato abbia adottato delle massime diverse dall'originario progetto e conformi invece a quelle dell'ufficio centrale. Credo poi che questo lavoro possa essere facilitato delle annotazioni che l'ufficio centrale ha avuto la previdenza di porre a fianco del progetto originario, quando di ciascun articolo dice se è emendato o soppresso. Con ciò noi abbiamo già una guida, e non credo che questo lavoro possa riuscire talmente confuso, od indurre a tali contraddizioni da farci abbandonare una pratica conforme alle buone regole stabilite per le nostre discussioni.

Presidente. La norma costante del Senato è stata che si legga prima il testo della legge presentata dal Ministero, quindi si leggano gli emendamenti. Questi si mettono ai voti prima del testo, per la parte che l'emendamento ha modificato il testo; non si vota più il testo, e pel rimanente si vota il testo.

Per una soppressione d'articoli poi, vi è una disposizione formale nel regolamento che non ammette la soppressione astrattivamente presa, ma vuole che si legga la disposizione di cui si chiede la soppressione e coloro che intendono sopprimerla votino contro.

Ma nel progetto attuale prego il Senato d'avvertire che vi è una combinazione di molte materie che sono spostate. Come testè diceva l'onorevole Senatore relatore quanto agli stipendi di cui nell'articolo 3 del progetto ministeriale, si è poi fatta una disposizione in un articolo successivo del progetto dell'ufficio centrale.

In questa complicazione di tutto il sistema della legge deve necessariamente seguirsi una norma. Quando si tratterà di un articolo di cui l'ufficio centrale chiede la soppressione, non vi è dubbio che si dovrà leggere l'articolo del progetto ministeriale, e quindi provocare il voto su di esso; ma quando si tratterà di votare tale o tal altro articolo modificato, nel quale una parte sia intralciata coll'altra, qui sta la grande difficoltà, almeno vi è un gran dispendio di tempo.

Come norma della discussione presente, anche per giungere più presto al fine dei nostri lavori e non esporci al pericolo di contraddizione, io pregherei il Senato di emettere il suo voto sul sistema enunciato dal Senatore Alfieri; cioè se in seguito a quanto si è già votato ed alle modificazioni che si sono introdotte, sia il caso di prendere per testo della discussione il progetto dell'ufficio centrale.

Con riserva però che quando si tratterà di soppressione d'articoli si legga il testo ministeriale, e si pongt questo ai voti; come pure se si tratti di punti che si credano rilevanti da tenersi nella legge e segnati nel progetto ministeriale, dietro l'eccitamento di qualunque Senatore si possa far ritorno al testo del Ministero.

Senatore **Corsi** Mi pare che l'idea, il sistema testè accennato dal Senatore Alfieri, limitato al titolo primo « Della istituzione e composizione della Corte dei conti » sia assolutamente accettabile. Ed è in questo senso che accetto l'osservazione fatta dal Senatore Montanari che non stà vero che noi abbiamo già accettata la variazione di ogni base della legge del Ministero; quelle che hanno subito cambiamento sono quelle relative alla composizione della Corte dei conti soltanto. Per conseguenza io proporrei, che per il titolo primo si procedesse sul testo dell'ufficio centrale in quanto che abbiamo accettate le basi proposte di questo; giungendo poi alle attribuzioni della Corte dei conti io credo che si debba esaminare nuovamente, se si debba ritornare al progetto ministeriale, o se le disposizioni siano talmente variate dall'ufficio centrale, anche relativamente a queste attribuzioni o che anche rigettati e variati i primi articoli del progetto ministeriale si debba seguitare quello dell'ufficio centrale, ed in allora si applicherà lo stesso principio e si seguirà il progetto del medesimo.

Per ora trattandosi del titolo primo io credo che si debba prendere il testo dell'ufficio centrale.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Io non ho inteso sicuramente di dire, la prima volta che ho parlato, che il Senato avesse ammesso, ciò che non ha ammesso; questo solo ho inteso dire, che il Senato col replicato suo voto aveva ammesso un ordine d'idee affatto differente da quelle proposte nell'articolo 1 e 2 del progetto ministeriale.

Siccome poi in tutto il corso della legge pochi sono gli articoli dove non si parli o di Consiglieri, o di Referendari, o di pubblico Ministero, resta in tutta la sua essenza cambiato il sistema sostenuto dal Ministero.

Vi sono molte parti, e parti essenziali, io non lo nego le quali saranno ancora via via sottoposte alle deliberazioni del Senato, ma quello che già fu fatto dal medesimo basta perchè l'economia di tutti gli articoli resti travolta.

Quindi mi pare, che non si possa fare altrimenti che seguire l'esempio già dato in tante altre circostanze dal Senato di posporre il progetto ministeriale, non di sopprimerlo, ma che per traccia di discussione si abbia a seguire il progetto dell'ufficio centrale.

In quanto agli antecedenti cui faceva allusione l'onorevole nostro collega Senatore Vigliani, io dirò, che pel primo dei due, quello cioè relativo allo schema di legge per la facoltà data al Ministero di occupare le case delle corporazioni religiose, non era questione di preferenza piuttosto per uno che per un altro progetto. Si trattava di un cambiamento, che l'ufficio centrale proponeva; e ove questo fosse stato rigettato, sarebbe stato posto ai voti l'articolo del progetto ministeriale.

In quanto alla seconda circostanza cui alludeva l'onorevole Senatore Vigliani, egli stesso già disse, che io mi era permesso di fare un'osservazione analoga a quella fatta oggi; ma siccome non aveva avuto, dirò così, tempo di trattarne innanzi al Senato, mi era limitato a comunicare il mio pensiero ai miei colleghi che stavanmi vicini. Ma io pensava allora quello che penso adesso, cioè, che se si tenesse dietro agli antecedenti nostri, se ne annoverebbero molti in cui si è seguito il procedimento da me proposto, e molti in cui si è fatto il contrario.

Presidente. Pregherò adunque il Senato di voler decidere se per il caso di questa discussione, e come dicono i giuristi, *in subiecta materia*, ci dobbiamo attenere al metodo indicato dal Senatore Alfieri, colla riserva che quando si tratti di soppressione sempre si voti sull'articolo di cui si domanda dall'ufficio centrale la soppressione, e quando si tocca ai principii che si potrà credere doversi mantenere come esistenti e tratti dal progetto ministeriale, questi punti sollevati dai signori Senatori vengano messi in discussione anteriormente in un modo affatto isolato.

Se il Senato crede che si possa per questa discussione senza introdurre una massima, ma soltanto, come dissi deliberando *in subiecta materia*, approvare questo sistema, lo prego di alzarsi.

(Approvato)

Non rimane adunque che mettere ai voti l'intiero articolo secondo modificato dall'ufficio centrale (*V. sopra*).

(Approvato)

Leggesi ora l'art. 3:

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigliani**. Sarebbe mia intenzione di proporre al Senato un'aggiunta a quest'articolo che ha qualche gravità e che esigerebbe uno sviluppo che non sarà affatto breve. Siccome l'ora è alquanto tarda pongo su ciò in avvertenza il Senato per conoscere se sia disposto ad accordarmi la sua indulgente attenzione, oppure preferisca differire questa discussione ad altra tornata.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Se il Senato intende rimandare il seguito della discussione alla seduta di domani, e se non si fanno opposizioni, domani il Senato si radunerà in pubblica adunanza alle ore due per la continuazione di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 27 febbraio 1862

XCIII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conchiusa colla Svizzera — Osservazione del Senatore Lauzi (relatore) alla quale rispondono i Senatori Di Pollone ed il Presidente del Consiglio dei Ministri — Votazione dell'articolo unico di quel progetto, non che di quello del progetto per l'approvazione della convenzione postale conchiusa colla Grecia — Seguito della discussione del progetto sull'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia — Aggiunte all'articolo 3 proposte dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Cibrario — Proposta di rinvio delle aggiunte Vigliani all'ufficio centrale fatta dal Senatore Farina, combattuta dal Senatore Cibrario — Proposizione del Senatore di Pollone — Parole al riguardo dei Senatori Vigliani, Cibrario e Farina — Adozione della proposta del Senatore Di Pollone — Sospensione della discussione dell'articolo 3 — Emendamenti all'articolo 4 del Senatore De Cardenas — Approvazione della proposta del Senatore Gallina in ordine ai medesimi — Considerazioni del Senatore Colla sull'articolo suddetto — Proposta sospensiva dell'articolo 5 fatta dal Senatore De Foresta oppugnata dal Senatore Cibrario — Replica del Senatore De Foresta — Reiezione della proposta De Foresta — Adozione dell'emendamento all'articolo 5 del Senatore Corsi e dell'articolo stesso — Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 6 combattuto dai Senatori Vigliani e Cibrario — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Adozione degli articoli 6 al 9 — Instanze e proposte del Senatore Colla sull'articolo 10 — Ritiro dell'articolo 10 per parte dell'ufficio centrale — Discorso del Senatore Montanari sull'articolo 11 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato).

(Dà quindi lettura di una lettera del Senatore Di Breme con cui per ragioni d'ufficio chiede un congedo che gli è dal Senato concesso).

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI POSTALI CONCHIUSE COLLA SVIZZERA E COLLA GRECIA.

(V. atti del Senato N. 124).

Presidente. Rammenta il Senato che quando in una delle sedute della settimana scorsa si fissò l'ordine del giorno complessivo per i lavori del Senato, si è fatta riserva di dar passo alla discussione di quelle leggi di minor mole, ma per loro natura urgenti, contemporaneamente a quella delle leggi di maggior estensione, che erano portate all'ordine del giorno.

Ora domanderei al Senato la permissione di mettere in discussione nella seduta d'oggi i due progetti di legge relativi all'approvazione delle Convenzioni postali, di somma urgenza, come ha già indicato l'onorevole signor Ministro degli esteri quando li presentava al Senato.

Se non c'è osservazione in contrario darò lettura dell'uno e dell'altro di questi progetti.

Ben inteso che dopo la votazione dei medesimi si ritornerà alla discussione del progetto di legge sull'istituzione della Corte dei conti.

Darò quindi lettura dell'articolo unico del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale conchiusa colla Svizzera:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera, conchiusa in Torino l'8 agosto 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il febbraio 1862. »

Presidente. Il Signor relatore dell'ufficio centrale non insistendo ulteriormente sulla fatta instanza, e d'altronde il difetto di data da lui accennato non essendo altro che un fatto materiale, non può avere alcuna conseguenza, e vi si potrà rimediare coll'apporvi la data lasciata in bianco nel progetto.

L'articolo a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Pollone nella Convenzione fra il Governo di S. M. e il Governo Svizzero, è il 39, concepito in questi termini:

« La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.

« Elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. »

Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale: chi la vuol chiudere, sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggo l'articolo unico della legge (*V. supra*).

Secondo il nostro regolamento trattandosi di un articolo unico al quale non si propose alcun emendamento, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro allo squittinio segreto.

Però, come già accennai, vi ha un altro progetto di legge compreso eziandio in un articolo solo, quello cioè relativo all'approvazione della Convenzione postale colla Grecia, il quale, quando non siavi opposizione, potrebbe per risparmio e di tempo e di incomodo essere messo a partito unitamente al primo, mediante una sola chiamata per l'uno e l'altro squittinio segreto.

Non facendosi osservazione, ritengo il Senato assenziente, e passo a dare lettura dell'articolo unico del mentovato progetto.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia conchiusa in Atene il 17|29 luglio 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 4|16 gennaio 1862. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge sovra menzionati.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione relativamente al progetto di legge per l'approvazione della Convenzione con la Svizzera:

Votanti . . . 79
Favorevoli 78
Contrarii 1

Il Senato adotta.

In ordine a quello per l'approvazione della Convenzione con la Grecia:

Votanti 78
Favorevoli 75
Contrari 3

Il Senato adotta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti. Essa era rimasta all'articolo 3.

Il Senatore Vigliani avendo, sul finire della seduta, domandato ieri la parola, che per l'ora avanzata non gli fu concessa, gliela accordo ora dopo aver data lettura dell'articolo 3.

Senatore **Vigliani.** Intendo di parlare sopra un'aggiunta che propongo all'articolo 3, così se qualcheduno avesse intenzione di fare osservazioni sopra il testo dell'articolo mi riservo di prendere la parola dopo.

Presidente. Rileggerò l'articolo 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Senatore **Vigliani.** La scelta dei soggetti che dovranno comporre la nuova Corte dei conti è cosa, o Signori, della più alta importanza.

È un antico dettato di esperienza che anche le cattive istituzioni coll'opera di buoni magistrati riescono a bene, mentre le istituzioni buone nelle mani di magistrati cattivi falliscono al loro scopo.

È dunque sommamente essenziale che noi fermiamo specialmente la nostra attenzione sopra il modo di comporre la Corte, locchè forma appunto l'argomento dell'articolo 3.

Penetrato il nostro ufficio centrale della gravità di questo argomento, mentre nella dotta relazione rendeva il dovuto omaggio di lode al Ministro delle finanze perchè « nel definire le incumbenze di questa importantissima magistratura, come ivi si legge, non ha esitato ad attribuirle tutte le guarentigie di indipendenza colla più larga libertà d'azione » soggiungeva che non vi sarebbe da dubitare « che se la scelta dei principali funzionari sarà fatta tra gli uffiziali più distinti per probità, capacità ed esperienza e corredo di studi amministrativi, senza cedere nè a pressione di partiti nè ad altre influenze, l'esame e il giudizio sarà sicuro, severo ed efficace. »

Queste parole improntate di molta sapienza, e sceverate di ogni personale allusione secondo le spiegazioni forse anche superflue date dall'onorevole relatore io vorrei che stessero presenti alla mente di ogni Ministro presente e futuro.

Ma ciò che grandemente importa si è che nel comporre la Corte dei conti queste parole non rimangano sterili e vane, lo che avverrebbe quando nella pratica non fosse assicurata, per quanto sia umanamente possibile, l'applicazione del salutare precetto che rinchiudono.

Ora leggendo l'articolo 3 noi troviamo che quanto alle nomine del personale che direi dell'ordine inferiore, sono prescritte alcune norme che ne garantiranno la buona scelta, in quanto che dovrà intervenire una proposta del Corpo medesimo della Corte che è interessato ad essere circondato da uffici composti di funzionarii forniti di tutte le qualità richieste al lodevole disimpegno delle loro attribuzioni. Ma quanto alla parte più elevata della Corte, quanto a quella che è dirigente e che deve in sè raccogliere il senno di codesta istituzione, non troviamo nell'articolo 3 stabilita veruna guarentigia che ci assicuri contro il pericolo che non avvengano, come sgraziatamente nelle scelte dei pubblici ufficiali può facilmente accadere, qualche sorpresa, qualche errore, qualche inganno, onde le scelte da farsi non corrispondano poi all'importanza dell'ufficio.

Voi riterrete, o Signori, che i membri della Corte dei conti, i presidenti ed i consiglieri, appena nominati, nell'ingresso nel loro ufficio diventano inamovibili in virtù dell'articolo successivo; l'immediata concessione di questa prerogativa molto grave ed importante è resa necessaria dalla qualità dell'ufficio di cui i membri della Corte vengono ad essere rivestiti, in quanto esso richiede in chi lo deve esercitare piena indipendenza. Ma ciò non va esente da gravi pericoli pel caso in cui occorra errore nella scelta di tali magistrati inamovibili.

Lo Statuto nell'accordare alla magistratura ordinaria la prerogativa della inamovibilità la sottopone alla condizione di uno sperimento triennale, durante il quale il Governo ha campo di riconoscere se mai siasi ingannato nella scelta e recarvi rimedio.

Questa precauzione viene meno nella nomina dei membri della Corte dei conti, perchè, come dianzi accennava, un'imperiosa necessità di renderli immediatamente liberi ed indipendenti non permetterebbe di applicare loro lo esperimento triennale, nè altro più breve. Converrà dunque far ricerca di altro mezzo che supplisca al difetto della condizione apposta dallo Statuto alla inamovibilità dei giudici dei Tribunali ordinari. Volgendo l'attenzione alla legge sull'ordinamento giudiziario, noi vediamo che essa ha stabilito in tutti gli ordini, a cominciare dall'infimo grado salendo sino ai gradi supremi, certe condizioni, certe qualità, certi requisiti che debbono concorrere nei soggetti da nominarsi alle cariche di giudici. Anche i giudici stessi di mandamento i quali non sono punto inamovibili, ma possono essere liberamente nominati dal Governo, vogliono essere presi in certe categorie d'uomini che abbiano già dato saggio di una certa capacità negli affari giudiziarii non solo mercè la laurea dottorale in leggi, ma eziandio con esercizii forensi.

Maggiori condizioni la legge esige salendo ai gradi superiori, così i giudici di circondario, i consiglieri d'appello, i consiglieri della cassazione, tutti per la loro nomina hanno mestieri di riempire certe condizioni di capacità e di esperienza che vanno crescendo in ragione dei diversi loro gradi nella gerarchia giudiziaria.

Ciò premesso, io vi domando, o Signori, se in presenza di questo sistema tanto savio e tanto logico, sarebbe permesso di lasciare senza alcuna sorta di guarentigia, senza alcuna sorta di limitazione all'arbitrio del Governo la nomina dei membri della Corte dei conti, di questi magistrati che appena nominati diventano inamovibili, e così trovansi sottratti intieramente alla mano dell'autorità che li ha scelti. Per correggere un errore che fosse occorso nella loro nomina, più non vi avrebbe altro rimedio che quello gravissimo e di difficile sperimento di deferire la cosa alla Commissione speciale, politica ed amministrativa che dall'articolo 4 è incaricata di dar voto sopra la rimozione dal servizio dei membri della Corte che fossero meno idonei.

Voi vedete che questo rimedio, oltre di essere malagevole, non vuol essere usato che con molta sobrietà in casi molto gravi.

Conviene dunque rivolgersi ad un mezzo, che dirò preventivo, ad un mezzo che valga a rendere meno possibili le cattive scelte. Al quale riguardo a me pare che si presenti ovvio e conforme all'indole dell'argomento il mezzo di raggiungere lo scopo che accennavo, collo stabilire certe condizioni, certi requisiti che debbono concorrere nei soggetti da nominarsi ai seggi della Corte.

Essendomi specialmente occupato dell'applicazione di un tale mezzo nella legge che esaminiamo, ho preparato una proposta nella quale avrei designate precisamente le qualità che si dovrebbero esigere per le nomine alle diverse cariche dei magistrati componenti la Corte dei conti.

Io sono primieramente partito dal concetto che la Corte dei conti presentando il doppio carattere di Corpo amministrativo e giudiziario, sia conveniente di chiamare a comporla soggetti che provengano e dall'ordine amministrativo e dall'ordine giudiziario. Si avrebbero di tal guisa nella Corte tutti gli elementi che si desiderano pel savio compimento delle sue funzioni di ogni maniera.

Ho osservato in secondo luogo che nell'esercizio delle funzioni conferite alla Corte l'esperienza pratica sarebbe pure un elemento di sommo rilievo; quindi proporrei che venga pur richiesto un certo numero di anni di servizio, i quali assicurino nei soggetti da nominarsi

l'acquisto della necessaria pratica nella trattazione di pubblici affari.

E come nel comporre un Corpo suol essere altresì di grande giovamento il concorso dei membri del Corpo medesimo, i quali sono meglio di ogni altro in grado di apprezzare le capacità e le doti che fanno mestieri pel buon esercizio delle funzioni che formano il quotidiano loro trattenimento, così ho creduto che convenga singolarmente chiamare a parte della scelta dei membri della Corte i lumi del Corpo medesimo.

Seguendo questo ordine di idee io avrei formulato il seguente articolo, o se vuolsi meglio, una serie di paragrafi da aggiungersi all'articolo testè letto.

Ecco il tenore della proposta che sottoporrei alla saviezza del Senato:

« Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionari amministrativi o giudiziarii, che contino 25 anni di servizio e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di consigliere di Stato nell'ordine amministrativo, o di consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

« I Presidenti di sezione saranno pure scelti fra i funzionarii amministrativi o giudiziarii, aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di consigliere della Corte medesima, o di presidente di sezione della Corte d'appello.

« I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionarii amministrativi o giudiziarii, che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, oppure un grado non inferiore a quello di Direttore capo di divisione in un Ministero, o di consigliere d'Appello congiuntamente a 15 anni di servizio. »

Qui mi arresterei se non occorresse di provvedere alla prima composizione della Corte nella quale come il Senato avrà avvertito, le norme che sarebbero prescritte nell'ultima parte della mia proposta non si potrebbero applicare perchè ancora non esiste il Corpo della Corte; quindi per provvedere anche a questo caso che è il più importante, io aggiungerei che le prime proposte dei consiglieri venissero fatte da una Commissione che fosse composta dal Presidente e dai Presidenti di sezione della Corte medesima, i quali sarebbero i primi nominati.

Questi alti funzionarii chiamati a dirigere il servizio della Corte sarebbero, subito dopo la loro nomina, invitati a presentare la proposta degli altri membri ossia dei consiglieri che dovrebbero comporre le sezioni.

In tale senso aggiungerei alla proposta già letta la disposizione che segue:

« Nel primo ordinamento della Corte la nomina del Presidente e dei Presidenti di sezione sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà quindi dai medesimi Presidenti. »

Io amo confidare che la mia proposta non incontrerà, almeno nel suo principio, difficoltà nè presso il Governo, nè presso l'ufficio centrale, giacchè e l'uno e l'altro si mostrano ugualmente solleciti della migliore composizione di quest'importante magistratura.

Signori, assicurando una buona composizione della Corte dei conti, voi ne avrete assicurata la felice riuscita, quando invece per isventura questa parte venisse trascurata, abbandonandola ad un arbitrio illimitato e pericoloso, invano avrete lavorato per fare una buona legge sulla Corte dei conti, perchè, ripeto, la sua sorte, la sua vita, i suoi benefici risultati dipenderanno interamente dalle qualità di coloro che saranno chiamati ad occupare i seggi tanto difficili quanto eminenti.

Presidente. Pregherei il Senatore Vigliani a dire se intende proporre un articolo a parte, oppure una aggiunta all'art. 3.

Senatore **Vigliani.** La proposta essendo un poco lunga sarebbe meglio farne un articolo a parte.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Come il Senato ha inteso, la proposta dell'onorevole preopinante è di grande gravità giacchè tende a determinare le condizioni in forza delle quali venga attribuita l'inamovibilità, e ciò specialmente per le prime nomine che dovranno farsi dei membri componenti la Corte dei conti.

Presidente. Scusi se l'interrompo, ma non ho ancora interrogato il Senato se appoggia questa proposta, per conseguenza conviene sapere se sia appoggiata e se l'ufficio centrale l'accetti.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* L'ufficio centrale non sarebbe disposto ad accettare le categorie perchè è suo avviso che si restringerebbe a questo modo troppo soverchiamente la scelta del Governo e che si potrebbero impedire delle scelte buone. Esso però accetterebbe l'ultima parte della proposta del Senatore Vigliani, vale a dire che dopo che il Governo avrà nominato il Presidente ed i tre Presidenti di sezione della Corte dei conti, questi facciano la proposta al Ministero dei candidati per la nomina dei consiglieri della Corte stessa.

Presidente. Comincierò a mettere ai voti l'articolo 3 come è stato letto.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Potrebbe darsi che lo sviluppo della quistione desse occasione a qualche aggiunta o modificazione in questo articolo, e potrebbe anche avvenire che qualcuno inclinasse a proporre qualche altra restrizione o disposizione che potesse essere inserita nell'articolo medesimo senza rendere necessaria l'aggiunta di un articolo nuovo; ciò stante sarebbe bene di sospendere per ora di mettere ai voti l'articolo 3 per vedere se la mia proposta debbe portarsi come aggiunta di un articolo oppure comprendersi nell'articolo 3.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Ho l'onore di fare osservare al Senato che la proposta Vigliani non è solo una aggiunta, ma è una modificazione dell'articolo 3; di modo che non si può votare la prima parte dell'articolo 3 perchè ivi è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Secondo la parte della proposta del Senatore Vigliani che fu accettata dall'ufficio centrale, la nomina dei consiglieri sarebbe fatta dietro proposta del Presidente della Corte e dei Presidenti di sezione; egli è chiaro perciò che non si può considerare la proposta dell'onorevole Vigliani come semplice aggiunta.

Presidente. La proposta del Senatore Vigliani non essendo stata accettata dall'ufficio centrale che in parte, conviene che per l'altra io interroghi prima il Senato se l'appoggia.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non mi pare che sussista il riflesso fatto dall'onorevole Senatore Cibrario.

La prescrizione delle categorie, da me proposta, non esclude nè la proposta del Ministro delle finanze, nè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, perchè quanto ai Presidenti si farebbe la nomina dal Governo fra certe categorie, e qui certamente la scelta governativa avrebbe largo campo da spaziare; e quanto ai consiglieri siccome verrebbero dalla Corte proposti dei candidati, la scelta sopra i soggetti proposti verrebbe pur sempre ad essere fatta dal Ministro delle finanze e deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Quindi a me pare che la mia proposta si concilierebbe benissimo colla prima parte dell'articolo 3, ma ad ogni modo comprendo che dessa non sia da mettersi la prima a partito al cospetto dell'articolo 3.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Credo, che le quistioni che si sono agitate sono di tale gravità, che sia per lo meno pericoloso l'improvvisare una soluzione sulle medesime.

Non voglio per ora nè appoggiare intieramente, nè intieramente escludere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani; ma mi pare, che se si potessero determinare alcune condizioni che accertassero la consumata capacità delle persone che verranno nominate a questi uffizi, il risultato che si otterrebbe, sarebbe sommamente soddisfacente e desiderabile.

Per conseguenza io penso, che in una materia di così grande interesse, in dipendenza della quale, a mio credere, può risultare o la buona o la cattiva composizione della Corte sia opportuno che le proposte del Senatore Vigliani, e quelle altre aggiunte, che eventualmente venissero poste avanti, vengano rimandate all'ufficio centrale, il quale poi potrà formulare un apposito articolo distribuirlo stampato, se occorre anche prima della seduta, e su cui il Senato avrà poscia a deliberare.

Ciò che propongo non è nuovo: il Senato ha molti precedenti consimili, per conseguenza io chiederei, ripeto, che la proposta del Senatore Vigliani fosse rimandata all'ufficio centrale, il quale dopo un attento esame, verrà a fare al Senato quelle proposte che crederà opportune.

Soggiungerò, che non credo opportuno il restringere le categorie da cui si possono prendere i membri della Corte dei conti, a quelle accennate dall'onorevole Senatore Vigliani, io ne avrei qualche altra che si potrebbe opportunamente aggiungere. Ma fra l'additare tassativamente le categorie nelle quali si debbono scegliere le persone da nominarsi, ed il non prescrivere nessuna condizione per queste nomine, parmi che corra una diversità immensa, diversità che facilmente potrà essere ravvicinata dalla proposta che potrà essere fatta dall'ufficio centrale dopo d'aver presa in considerazione la materia di cui si tratta.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina proporrebbe lo invio all'ufficio centrale....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Vigliani ha avuto la gentilezza di comunicare preventivamente all'ufficio centrale la sua proposta. Esso se ne occupò e dopo maturo esame è venuto in pensiero di accettare solo l'ultima parte della medesima, siccome quella che offre bastante guarentigia. Chi è più interessato ad avere una buona scelta nei consiglieri che il primo presidente ed i tre presidenti di sezione?

Sicuramente quando si tratta di scegliere dei collaboratori, li sceglieranno fra le persone le quali hanno la maggiore probabilità di capacità e di probità e sono dotate di tutte quelle altre qualità che si richiedono per un incarico di così immensa importanza, la quale essendo rivestita del privilegio dell'inamovibilità immediata non darebbe più luogo a pentimento. Pare adunque all'ufficio centrale che questa garantigia sia sufficiente.

Se poi l'onorevole Senatore Farina vuol fare qualche altra proposta che il Senato creda che meriti, come io non dubito, seria discussione, allora l'ufficio centrale non si opporrà al rinvio che il Senato credesse di dover ordinare.

Presidente. La prima cosa da fare, a mio credere, è che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani nella parte che non è stata accettata dall'ufficio centrale.

La rileggo:

(Il Presidente rilegge i tre primi incisi della proposta del Senatore Vigliani. (*V. sopra*).

Tutte queste parti della proposta del Senatore Vigliani non sono state accettate dall'ufficio centrale; quindi è necessario, come accennai, che su di esse interroghi il Senato per vedere appunto se sono appoggiate.

Chi le appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiate).

Quanto all'ultima parte essa è accettata dall'ufficio centrale ed è concepita in questi termini:

« Nel primo ordinamento della Corte, la nomina del Presidente sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei consiglieri si farà dai medesimi presidenti. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Senza voler prolungare questa discussione, mi limiterò a far cenno della gravità delle disposizioni contenute in questa proposta, ed a pregare perciò il Senato di volerne ordinare la stampa e la distribuzione ad ogni Senatore onde poter così procedere alla discussione loro con maggior cognizione di causa.

Sarà forse difetto del mio intendimento, ma io dichiaro che non sarei in grado di poter dare il mio voto sopra una proposta così grave. Vi sarà quindi tempo, sospendendo il voto sull'articolo 3 e sulle aggiunte proposte e continuando la discussione degli altri articoli, a ritornare sull'articolo 3 mentovato, nella seduta di domani o di posdomani.

La stampa di questa proposta non può che esser breve, la distribuzione potrebbe esser fatta a domicilio in questa sera stessa, e domani il Senato potrà prendere quelle deliberazioni che crederà del caso.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Nel riconoscere pienamente l'assennatezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Pollone, mi permetto di far presente al Senato che non credo che convenga di separare la parte della mia proposta che ebbe l'adozione dell'ufficio centrale da quella che non l'ottenne, ancorchè nella conferenza che tenni coll'ufficio medesimo, mi sia sembrato che il principio in astratto della fissazione delle categorie non venisse dall'Ufficio respinto.

Ma ravviso, ripeto, la convenienza che la mia proposta sia per intero stampata e comunicata a ciascun membro del Senato per essere in altra tornata sottoposta a discussione.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Nel caso in cui il Senato ordini la stampa della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, l'ufficio centrale proporrebbe anche la stampa di quella parte della proposta che fu accettata dall'ufficio medesimo la quale sarebbe nel senso di esso concepita così:

« Il Presidente della Corte, e i presidenti di sezione, ed i consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle Finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri ».

« La nomina dei consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei presidenti di sezione della corte, e ciò anche nella prima formazione ».

Senatore **Farina.** La proposizione testè fatta dallo onorevole Senatore Di Pollone è dettata dallo stesso motivo che aveva indotto me a proporne una eguale poco prima.

Però, esaminando la quistione a fondo, io credo che alla proposta del Senatore Vigliani si debba aggiungere un'altra categoria di persone.

Se noi osserviamo ciò che vien fatto in altri paesi ove la Corte dei conti ha l'importantissimo e principalissimo incarico di proporre il lavoro da sottoporre al Parlamento per l'approvazione definitiva della contabilità dello Stato, noi troviamo che a questi Corpi non sono estranei individui presi nel seno del Parlamento. Anzi nel Belgio essi sono totalmente composti di persone tolte appunto dal seno del Parlamento; e ve ne sono che hanno per esempio presieduto sei, sette, otto, dieci anni, la commissione stabile di Finanze e conseguentemente hanno dovuto acquistare per ciò stesso una non comune abilità nell'esame di questa contabilità.

Mi pare quindi che sarebbe inopportuno l'escludere *a priori* tali persone dal seno della Corte dei conti, mentre che quelle le quali hanno disimpegnato siffatte funzioni in Parlamento ben poterono acquistare la necessaria esperienza per seder in essa con profitto.

Per conseguenza io vorrei che anche questa classe di persone venisse considerata, per riconoscere se, dovendo determinarsi delle categorie, non fosse opportuno che anch'essa venisse compresa nello medesime.

Insisterei poi, non ostante la stampa dell'emendamento del Senatore Vigliani, perchè l'ufficio centrale volesse vedere se non fosse possibile di formulare qualche proposta che, senza fare una lunga enumerazione di tutte queste categorie, pure richiedesse nelle persone chiamate a far parte della Corte dei conti, in genere, requisiti tali che soddisfacessero al bisogno di quella pratica, e ciò senza entrare nell'enumerazione di tutti gli uffizi che possono aver coperto.

Presidente. Si è detto di dividere la votazione del contenuto dell'art. 3 del progetto dell'ufficio centrale, dalla proposta del Senatore Vigliani. Si è domandato il rinvio di questa proposta all'ufficio centrale il quale però parmi abbia osservato che ne aveva già preso cognizione e che era venuto nel pensiero di accettarne solo l'ultima parte. L'ufficio centrale ha poi proposto una variante, direi, di redazione di quest'ultima parte della proposta Vigliani.

Non mi pare quindi che vi possa essere difficoltà di ammettere che si stampino queste proposte, perchè tutto ciò che può conferire ad illuminare maggiormente il Senato ed alla maturità delle sue deliberazioni sicuramente è sempre accettabile.

Si tratta perciò di sospendere l'ulteriore discussione e la votazione tanto dell'art. 3 quanto di queste aggiunte le quali verranno possibilmente stampate e distribuite anche di questa sera ai signori Senatori, per riprendere poi domani, se vi sarà tempo, la discussione dell'art. 3 e di queste aggiunte.

Chi approva questo partito sorga.

(Approvato)

Passeremo all'art. 4.

Art. 4.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e Vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato ed un Referendario sarà dal Ministro delle Finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas**. Non è sul primo periodo dell'articolo ch'io intendo di parlare, ma sopra il primo e secondo alinea del medesimo.

Se il Senato credesse di votare intanto il primo periodo dell'articolo io aspetterei a parlare quando sarà domandata la votazione degli alinea.

Presidente. Pare che sarebbe meglio che il signor Senatore esponesse la sua idea; dopo si deciderebbe se il Senato voglia votare separatamente o unitamente.

Senatore **De Cardenas**. La mia idea sul primo alinea sarebbe questa:

Che nominando membri di questa Commissione il Presidente e quattro vice-presidenti del Senato, ed il Presidente e vice-presidenti della Camera elettiva che credo siano quattro, si avrebbero almeno dieci voti presi nel Parlamento contro un numero molto minore di voti composto del solo Presidente e di non so quanti presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Quindi io proporrei che fosse nominato il Presidente o chi ne fa le veci delle due Camere, e due dei vice-presidenti di una Camera e dell'altra. Questa sarebbe la prima proposizione.

La seconda che cade sul secondo alinea sarebbe pel caso di scioglimento della Camera elettiva.

Non so come si potrebbe applicare allora quest'articolo. La qualità di componenti la Commissione dura (secondo le prime parole dell'articolo) anche nell'intervallo delle sessioni delle legislature: io crederei perciò che dovrebbe essere soppressa la parola *delle sessioni*, perchè senza che sia qui detto, si sa che quando la sessione è sospesa i presidenti ed i vice-presidenti continuano nelle loro funzioni.

Negli intervalli delle legislature non si sarebbe poi provveduto con quest'articolo di legge, in cui non è preveduto il caso dello scioglimento della Camera elettiva, ed in questo caso non sarebbero che il Presidente ed i vice-presidenti del Senato, che farebbero parte di questa Commissione, e della Camera elettiva non sarebbevi nessuno.

Su questo punto io provoco l'attenzione del Senato, perchè vi provveda: o quando non si credesse necessario vi siano i rappresentanti della Camera dei Deputati, io avrei preparato gli emendamenti e per l'uno e per l'altro di questi due alinea.

Presidente. Voglia avere la bontà di far passare questi emendamenti al banco della presidenza.

(Il Senatore De Cardenas fa passare i suoi due emendamenti al banco della presidenza).

L'onorevole Senatore De Cardenas propone i seguenti due emendamenti:

Il primo dovrebbesi collocare nel primo alinea dell'articolo 4.

Quest'alinea dice: « Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme d'una Commissione composta » ed a questo punto viene l'emendamento De Cardenas che dice: « dei Presidenti, o di chi ne fa le veci del Senato, e della Camera dei Deputati, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere » e con questo si annullerebbe tutta la rimanente parte di questo primo alinea.

Il secondo emendamento rifletterebbe il secondo alinea:

Questo alinea dice: « Il Presidente ed i vice Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo » e qui vorrebbe il Senatore De Cardenas, che si togliessero le parole *delle sessioni* e si aggiungesse « *delle legislature* a meno che, per ciò che riguarda la Camera dei Deputati, non fosse il tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita. »

Interrogo prima di tutto il Senato per vedere se appoggia il primo di detti emendamenti, di cui ripeto la lettura. *(V. sopra).*

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

Leggo ora nuovamente il secondo emendamento (*Vedi sopra).*

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato)

È ora aperta la discussione su questi emendamenti.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Io proporrei che anche questa proposta di emendamenti fosse aggiunta a quella dell'articolo precedente, stampata e distribuita ai Senatori, e quindi con maturità esaminata e discussa.

Il primo di questi emendamenti si presenta sotto un aspetto più facile a risolversi: il secondo ha una gravità somma, e lo improvvisare sopra il medesimo una decisione mi pare così molto difficile.

Trattandosi di questione così essenziale credo conveniente questa sospensione, onde si abbia spazio a potervi riflettere e quindi scegliere quel partito che si crederà migliore.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla proposta del signor Senatore Gallina, interrogo il Senato se voglia ammetterla, vale a dire sospendere la discussione dell'art. 4, e mandare a stampare i due emendamenti proposti dal signor Senatore De Cardenas.

Chi approva tale proposta, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Colla.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla.** Poichè le disposizioni di questo articolo debbono andar soggette ad un nuovo esame io pregherei l'ufficio centrale di volersi occupare nuovamente della composizione da lui proposta, nella quale sarebbero compresi due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il Ministro delle Finanze nel suo progetto aveva compreso solamente il Presidente del Consiglio di Stato.

Ignoro veramente le ragioni che avessero indotto il Ministro delle finanze a non comprendere nella composizione di questa Commissione i due presidenti di sezione del Consiglio di Stato; ma credo di poter in certo qual modo conoscere questi motivi, e ripeterli in primo luogo da che, essendo cresciuto il numero dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati la Commissione si troverebbe ampiamente composta; in secondo luogo da che si vorrebbe evitare lo inconveniente che i presidenti della Corte dei conti, e forse anche il Presidente capo della stessa Corte fossero giudicati da presidenti o non maggiori in grado, o minori come sarebbe nel caso del presidente di sezione; in terzo luogo poi, e questo mi sembra che onori il Governo, dovrebbe essere stato il motivo di non influire soverchiamente sulla Commissione e non avere a membri della Commissione medesima persone e magistrati distinti, ma non inamovibili: lo che potrebbe far temere che il Governo, per mezzo di membri da lui dipendenti, volesse influire di troppo sulle decisioni di quella Commissione in ordine ai membri della Corte dei conti tradotti davanti alla stessa.

Io credo che questi siano stati i motivi di quella disposizione: desidero solamente che l'ufficio centrale, il quale non sembra che abbia dato ragioni intorno a questa inchiusione dei presidenti di sezione, voglia esaminarla di nuovo e poi decidere come crederà.

Io non proporrò nessun emendamento nè a questo nè ad altro articolo; dirò semplicemente che le dichiarazioni fatte dal Ministro delle Finanze, tanto intorno alle persone che hanno contribuito in qualche modo a compilare il progetto ministeriale, quanto intorno al contegno che egli crede dover tenere, mi pongono nella necessità di prendere qualche volta la parola contro le mie abitudini e contro ciò che vorrebbe la pochezza delle mie forze venute meno dopo 53 anni di servizio non interrotto; prenderò, dico, la parola non per proporre emendamenti, non per discutere, ma semplicemente per far conoscere i motivi, per quanto mi siano noti, che hanno potuto indurre il Governo a proporre il progetto da lui presentato, come pure che potrebbero, dopo gli emendamenti fatti al primo articolo, avere applicazione e far prevalere forse in qualche parte il progetto del Ministero alle variazioni fatte dall'ufficio centrale (*Bravo! bene!*).

Presidente. Posta la sospensione dell'articolo 4, passeremo all'articolo 5.

Art. 5.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori-capi d'ufficio e gli altri impiegati non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte. »

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Mi pare che per gli stessi motivi per i quali si è sospesa la deliberazione sull'articolo 4, si debbà sospendere sull'articolo 5.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Non vi è la stessa ragione; passiamo ad un altro ordine di idee.

Qui è la Corte che giudica se qualcuno di questi impiegati nell'articolo designati merita essere allontanato. Là invece questo giudizio era demandato ad una Commissione; di più vi era una difficoltà anche di ordine politico; insomma vi era una ragione preponderante per rinviare il lavoro all'ufficio centrale.

Esso non ha difficoltà di accettarlo, ma pare, ripeto, che esso non sia necessario, nè utile.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Le osservazioni dell'onorevole Relatore sono sicuramente molto sensate.

Però mi si permetterà di osservare che se il Senato ha rimandato la votazione dell'articolo 4 sino a che siasi votato l'articolo 3, si è a mio credere, perchè ha pensato che secondo ciò che sarà determinato per il modo di comporre la Corte dei conti, potrà anche essere diversamente stabilito per la revocazione dei componenti la Corte medesima.

Può essere che si esiga maggiore o minore precauzione per la remozione o dispensa dal servizio, secondo che saranno maggiori o minori precauzioni nella nomina. La stessa ragione pare a me che sia anche applicabile ai funzionari indicati nell'art. 5.

In ogni caso, per il solo dubbio che nella discussione dei due precedenti articoli possa riconoscersi necessario

di modificare anche questo, il quale, comunque sia, ha indubitatamente qualche relazione con essi, sarà sempre meglio e più prudente di sospenderne la votazione piuttosto che precipitarla senza necessità.

Quindi insisto nella mia proposta perchè si differisca la votazione anche dell'art. 5.

Presidente. Il Senatore De Foresta insiste nella sua proposta e se nessuno fa osservazione la metterò ai voti.

La proposta è la sospensione dell'art. 5 fino a che non sia stato discusso il 3 e 4.

Chi intende di ammetterla è pregato di alzarsi.

(Rigettata).

Rilegge l'articolo per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Non è che per togliere un dubbio. Qui si dice: « Il segretario generale, ecc. ecc. non potranno essere revocati nè allontanati se non che a proposizione della Corte ».

L'art. 8 dice: « La Corte delibera in via ordinaria *per sezioni separate*.

« Delibera a sezioni riunite per legge o per regolamento e quando il Presidente lo reputa opportuno ».

Per togliere ogni dubbio, io aggiungerei *a proposizione della Corte a sezioni riunite*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Io credo che quando si dice la Corte, e non si parla di sezioni separate, si debba intendere l'intera Corte cioè a sezioni riunite.

Presidente. Il signor Senatore Corsi insiste nella sua aggiunta?

Senatore **Corsi**. Io credo di poter insistere perchè quando si dice *dalla Corte* semplicemente, non si sa se sia *a sezioni riunite o separate*. Nella Corte d'appello per es. è sempre la *Corte* ancorchè giudichi per sola sezione e non sezioni riunite.

Non si sa se la Corte dei conti in questa parte voglia prendere una posizione diversa. Del resto vi è l'art. 8 in cui si dice che la *Corte delibera a sezioni separate*, od a *sezioni riunite*, secondo i casi; e qui non sarebbe determinato se in sezione separata od in sezioni riunite.

Io ho gran fiducia nel Presidente della Corte attuale ed in quanti gli succederanno per ordinare la riunione delle sezioni nella specie come pure nelle sezioni anche separate. Ma la cosa è molto seria ed importante tanto più dopo che noi abbiamo fatto ai direttori capi d'ufficio una posizione molto superiore a quella del progetto ministeriale, dacchè abbiamo soppresso i ragionieri e sono divenuti persone tanto importanti da potersi dire essi i *ragionieri*.

Presidente. Il Senatore Corsi propone un emendamento consistente nell'aggiungere dopo le parole *a proposizione della Corte* quelle di *a sezioni riunite*.

Interrogo il Senato se l'appoggia.

(Appoggiato)

Se non si domanda la parola....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Farò una semplice osservazione, ed è, che quando si tratta di provvedere in materia disciplinare, le Corti provvedono sempre a sezioni riunite. Del resto poi è così insignificante che sia messo o che non sia messo.

Presidente. Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Senatore Corsi.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Metto ai voti l'intero art. 5 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 6.

Art. 6.

« Il Ministero pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa, sarà rappresentato dal Consigliere meno anziano. »

Senatore **Chiesi**. Non ostante il voto emesso ieri dalla sapienza del Senato, che porta la soppressione dell'istituzione del Procuratore generale, io non potrei aderire alla disposizione contenuta nell'art. 6 dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ammette la necessità del Pubblico Ministero, disponendo in termini chiari ed assoluti nell'art. 38 che ne' giudizi sopra i conti sarà sempre sentito il Pubblico Ministero; ma per supplire alla persona del Procuratore generale, che nel concetto del progetto ministeriale doveva rappresentare il Pubblico Ministero, ricorre, a mio parere, ad un ripiego.

Questo ripiego consiste nel delegare le funzioni di Pubblico Ministero ad un consigliere della Corte stessa.

Mi pare che questo temperamento non possa ammettersi.

E infatti, i consiglieri della Corte dei conti sono inamovibili, sono indipendenti dal Governo; il Pubblico Ministero invece è essenzialmente amovibile e dipendente dal Governo od indipendente dal Tribunale giudicante Mi pare che queste due qualità siano inconciliabili, e che per conseguenza la proposta che fa l'ufficio centrale non possa accettarsi.

Io proporrei il seguente emendamento: Il Ministero Pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa sarà rappresentato dal procuratore generale della Corte d'appello della città capitale dove ha sede la stessa Corte dei conti o da un suo sostituito.

Io spero che l'onorevole Senatore Vigliani, che nelle passate sedute, con tanta eloquenza ha combattuto l'istituzione del Procuratore generale, non troverà minacciata la indipendenza della Corte dei conti dalla mia proposta; spero altresì che l'ufficio centrale, il quale non volle ammettere il Procuratore generale per non creare un alto funzionario il quale, secondo è asserito nella sua detta relazione, avrebbe poco o nulla da fare, essendo pochi i giudizi contenziosi nella Corte dei conti, vorrà esso pure dare la sua adesione alla mia proposta.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi di vo-

ler deporre al banco della Presidenza il suo emendamento.

(Il Senatore Chiesi fa passare al banco della presidenza il suo emendamento.

L'emendamento che il Senatore Chiesi proporrebbe alla redazione dell'articolo 6 sarebbe espresso in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Poichè l'onorevole mio collega ed egregio amico Chiesi volle pronunciare il mio nome nella sua proposta, io mi credo in debito di far conoscere al Senato il mio avviso sulla medesima. Permettetemi che vi confessi che al primo intendere le poche e cortesi parole che egli mandava al mio indirizzo, io mi sono sovvenuto questi due versi del lepido nostro poeta degli Animali Parlanti:

« Scusami, amico mio, sei troppo ombroso
« E temi ove non son mali e perigli ».

A me pare veramente che una scrupolosità un pò eccessiva spinga l'onorevole mio amico a non volere ammettere che le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nelle ristrette materie giudiziarie che le appartengono, possano essere esercitate da un membro della Corte stessa ancora che inamovibile.

Io comprendo facilmente come il Ministero Pubblico presso la giurisdizione ordinaria non possa essere inamovibile e debba di necessità, essendo l'uomo di fiducia, e l'organo del Governo, dipendere dall'autorità governativa. Ma non dimentichiamo di avvertire qual largo campo si apra d'innanzi alle giurisdizioni ordinarie, dove si trattano non solo affari civili e penali, ma benanche affari politici, cosicchè bisogna che l'uomo che rappresenta il Governo in così vasta sfera di azione dipenda dal Governo medesimo e possa secondo le esigenze del servizio essere mutato. Per questo è e dev'essere amovibile. Ma la scena cambia affatto di aspetto se noi ci volgiamo alla giurisdizione contenziosa che si esercita davanti alla Corte dei conti. Questa è ristretta, circoscritta a pochi affari molto semplici dove si tratta di quistioni consistenti in aride cifre e nudi fatti; in presenza di un campo così angusto e tranquillo, niuno saprebbe immaginare motivo per cui il Governo possa avere alcun interesse di tenere sotto la libera sua disposizione il funzionario che è investito delle parti del Pubblico Ministero.

Niun interesse del pari aver potrebbe la società di adombrarsi, se quel funzionario che esercita il Pubblico Ministero sia al pari dei giudici rivestito della prerogativa dell'inamovibilità. L'indipendenza del suo carattere gioverà anzi a cingere la Corte di maggiore prestigio di piena libertà d'azione.

I giudizi penali più gravi che si possono trattare davanti la Corte dei conti si riducono all'applicazione di una multa che può estendersi a lire 2000.

Mi pare che questo semplice cenno dovrebbe bastare per persuadere il Senato che si può senza inconveniente passare sovra le difficoltà avvertite dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non crede di potere accettare la proposta Chiesi. Questi ha qualificato di ripiego il sistema adottato dall'ufficio centrale senza riflettere che è il sistema in vigore attualmente e che in Francia è la stessa cosa; nel caso di mancanza del Procuratore generale non vi è sostituito, in sua mancanza è nominato e ne fa le veci *le conseiller maître*.

È necessario soggiungere che nel Belgio è un membro della stessa Corte che ne disimpegna le funzioni.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento Chiesi che è stato letto;

Chi l'approva sorga.

(Rigettato).

Metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione; i suoi Presidenti e Consiglieri sono pari negli stipendi a quelli di detta Corte.

« Sono pareggiati negli stipendi il segretario generale della Corte a quelli dei ministeri, il vice-segretario generale e i direttori capi d'ufficio ai capi di divisione, e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi ».

(Approvato).

Art. 8.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il Presidente lo reputi opportuno ».

(Approvato).

Art. 9.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di almeno tre votanti.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di almeno sette votanti.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

« Nel caso di parità prevale quello del Presidente ».

(Approvato).

Art. 10.

« Sull'istanza del Consigliere relatore, il Direttore capo dell'ufficio a cui appartiene l'affare, può essere chiamato

alla seduta per somministrare quelli schiarimenti che occorrano ».

Senatore **Colla**. Vorrei che si sopprimesse quest'articolo, ma ad ogni modo bramerei si sopprimessero le parole *sull'instanza del consigliere relatore*, perchè io credo chè è nella facoltà del presidente e del magistrato di chiamare innanzi a sè i suoi impiegati senza che debba occorrere una instanza per parte del consigliere relatore.

Il mettere questo limite potrebbe riuscire disgustoso per una parte al consigliere e per l'altra anche nocivo al servizio, perocchè può accadere che il consigliere senta ripugnanza a domandare egli stesso che venga un altro ad aiutarlo, o che la Corte si vegga nella necessità di chiamare chi sia in grado di chiarire le difficoltà sottoposte alle sue deliberazioni. Di modo che io proporrei che si tralasciasse intieramente l'articolo, poichè va da sè che la Corte può chiamare avanti sè uno dei suoi impiegati quando lo vuole; subordinatamente poi toglierei la limitazione che si vuole porvi dell'instanza del consigliere relatore.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a sopprimere l'articolo, perchè ritiene che stia quanto ha detto l'onorevole Senatore Colla, che cioè la Corte può chiamare a sè l'impiegato da cui desidera avere schiarimenti: devo tuttavia aggiungere una spiegazione del perchè siasi accennato, che ciò fosse sulla istanza del consigliere relatore piuttosto che su quella del presidente.

Il Senato comprende, che questo si fece per riguardo all'amor proprio del Relatore.

Presidente. L'ufficio centrale in seguito alle osservazioni del Senatore Colla, acconsentirebbe a modificare la redazione dell'articolo 10; io porrò ai voti questo articolo colla soppressione delle parole.....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale acconsente anche alla soppressione dell'intiero articolo.

Presidente. Allora io divido l'articolo in due parti.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Chiesi la parola per dare uno schiarimento: il Senatore Colla ha fatto due proposte: ha detto prima di tutto, io credo, che l'articolo non è necessario, poichè il presidente della Corte ha sempre facoltà di chiamare un impiegato, il direttore capo d'ufficio per esempio, per avere schiarimenti che gli possono occorrere senza che se ne faccia perciò un articolo di legge; subordinatamente ha proposto che almeno non si dica *sull'instanza del consigliere relatore*, perchè è un ufficio che appartiene più specialmente al presidente.

L'ufficio centrale ha dichiarato che se si era messa quella parola « *sull'instanza del relatore* » era unicamente per un riguardo all'amor proprio del consigliere relatore, ma del resto egli è persuaso che si può accettare la soppressione intera dell'articolo, perchè non è necessario.

Presidente. L'ufficio centrale propone emendamento o ritira l'articolo?

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ritira l'articolo.

Presidente. Cessando l'articolo 10 di esistere non è più il caso di metterlo ai voti.

Leggo l'articolo 11.

TITOLO SECONDO

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle Finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Dissi ieri, che a mio avviso il titolo 2 contiene la parte principale della legge; perchè trattando delle attribuzioni della Corte, stabilisce veramente il suo ufficio, la sua essenza, il suo cómpito; quindi io avrei ad esporre alcune idee che io credo non state ancora presentate al Senato in questa discussione. Ma siccome dovrei estendermi alquanto, così essendo l'ora tarda chiederei se mai si volesse rimandare a domani le mie osservazioni.

Voci. Parli, parli ora.

Presidente. Il Senato è disposto a sentirlo.

Senatore **Montanari**. Io diceva che questo titolo per me ha la massima importanza, perchè tratta dell'essenza, del cómpito, dell'ufficio della Corte dei conti. E siccome la legge che ora discutiamo è una delle leggi organiche dello Stato, così deve essere veramente informata dal concetto fondamentale delle altre leggi che il Parlamento statuisce all'Italia.

Or bene: secondo le promesse del Governo, gli atti del Parlamento, il voto dell'opinione pubblica, quale è il concetto organico che deve informare le nostre leggi? Non v'ha dubbio alcuno che risponde principalmente a tre capi: all'*unità*, alla *semplificazione*, al *decentramento*.

Sull'*unità* fissata nel titolo primo tutti siamo d'accordo, mentre se l'ufficio centrale ha modificato la pro-

posta del Governo, il Senato ha votato già che una sia la Corte, e le discrepanze sono intervenute solo intorno alla composizione di essa.

Restano dunque gli altri due punti fondamentali: *semplificazione, discentramento*. Ora io parlerò della semplificazione, mentre del discentramento accadrà di favellare in appresso, quando tratteremo degli uffizi di riscontro e delle delegazioni della Corte.

Semplificazione! Non è alcuno certo fra noi che non riconosca i vantaggi di essa: risparmio di tempo; speditezza d'affari; risparmio di spese allo Stato. Ebbene o Signori! La legge che ci è presentata offre essa la caratteristica fondamentale della semplicità? Se io guardo alle attribuzioni della Corte, sono costretto a confessare di no!

Io veggo che la Corte ha le seguenti attribuzioni. Il riscontro preventivo delle spese: la sopravvoglianza sull'andamento della riscossione delle imposte; la deliberazione sulla liquidazione delle pensioni; ha la giurisdizione del contenzioso; infine la verifica dei conti. Ciò secondo il concetto del Ministero. L'ufficio centrale, è vero, ha ristretto queste attribuzioni perchè toglie alla Corte il deliberare sopra le pensioni, toglie alla Corte l'ingerenza nell'amministrazione, l'ispezione sulle casse e sui dicasteri subalterni.

Ma quand'anco riduciamo la legge ai tre compiti principali che vi lascia l'ufficio centrale, cioè al riscontro delle spese dello Stato, alla giurisdizione del contenzioso, alla revisione dei conti, a me sembra o Signori, che alla Corte sieno imposti tali e sì gravi incarichi da riuscire presso che impossibile che gli affari siano sbrigati con speditezza, e non riesca soverchiamente costosa allo Stato. E infatti ci rendiamo noi conto di ciò che significa il riscontro preventivo? La legge presente è strettamente collegata ad un'altra legge, la quale venne presentata all'altro ramo del Parlamento e non fu ancora discussa. E me ne duole assai, perchè sono due leggi direi quasi gemelle, perchè si collegano strettamente assieme ed una non può stare senza dell'altra. Ebbene o signori Senatori, queste due leggi, come già vi diceva il Presidente della Corte, come già vi diceva il Ministro delle finanze, sono già in attività provvisoriamente, e siccome appunto dai frutti si conoscono le opere, così mi pare che giovi molto che siano in attività, per vederne gli effetti.

Guardiamo adunque qual sia l'andamento delle due leggi che ora sono in esercizio. Pigliamo in disamina l'andamento delle spese, sieno fisse, sieno variabili appartengano alle persone o al materiale.

Trattasi di stipendi? Ponete mente al giro che fanno i mandati: gli stacca questo o quel Ministro, vanno alla Corte dei conti la quale se ha delle osservazioni li rimanda, se non ne ha li registra; dopo la Corte dei conti passano al Ministero delle finanze; da questo sono mandati ai delegati del tesoro della provincia; quando sono giunti nelle provincie passano ad un altro controllo, perchè nelle provincie v'ha l'ufficio di riscontro della Corte dei conti: da questo passano all'agente del tesoro, che ordina i pagamenti ai tesorieri di circondario, e finalmente giungono alle mani del titolare. E voi vedete che dal Ministro al titolare corrono per non so quanti uffizi.

Trattasi di pensioni? Il giro d'ufficio in questo caso è anche maggiore, perchè, chi ha titolo alla pensione, sia un vecchio messo a riposo, sia la famiglia di un impiegato defunto, bisogna prima raccogliere tutti i documenti, i quali devono passare al Ministero speciale da cui l'impiegato dipendeva; il Ministero non risolve, ma li rimette alla Corte dei conti la quale delibera se vi sia luogo o diritto alla pensione; dopo che essa ha deliberato li rimette di nuovo al Ministro, il quale emana il decreto, che egli trasmette a quello delle finanze, da cui passa al delegato del tesoro nelle provincie, e dopo al riscontro locale, e finalmente al titolare. E così quel padre di famiglia, quella vedova, o figli orfani, quando le cose vanno bene, tardano quattro o cinque mesi prima di riscuotere l'obolo loro dovuto per le fatiche proprie, o del marito o genitore!

Trattasi di opere da effettuare? Allora è peggio assai. Il giro è doppio e triplo.

Quando sopravviene ad un capo ufficio il bisogno improvviso di un ristauro bisogna che egli ne scriva al Ministero. Il Ministero relativo ordina la perizia, e se il lavoro ha da aver luogo per contratto privato e passa solo le 5 mila lire, questa è trasmessa al Consiglio di Stato per il suo parere; il Consiglio di Stato la rimette al Ministro il quale, se è approvata segna il decreto del contratto. Il Ministro lo passa alla Corte dei conti perchè venga registrato, e di qui va alla Finanza e quindi poi passa alla provincia, perchè si cominci il lavoro. Inoltrato o finito il lavoro deve essere collaudato dall'ingegnere, e comincia un altro giro, sicchè avanti che si stacchi il mandato occorre moltissimo tempo.

Tale, o signori Senatori, si è l'andamento che ha l'amministrazione colla legge della Corte dei conti e del tesoro che sono provvisoriamente in vigore. E chi non ne scorge gli inconvenienti? Lentezza inevitabile nell'amministrazione, serie numerosissima d'impiegati, e non solo di impiegati della Corte dei conti, ma di impiegati in tutti i Ministeri ed uffici subalterni da loro dipendenti; perciocchè queste operazioni importano una complicazione grandissima di corrispondenze.

Ciò risguarda il pubblico, ma i privati ne risentono un danno non meno lieve. Perciocchè per tal guisa gli stipendi rimangono in ritardo, per cui avviene in parecchi luoghi e presso certi dicasteri, che alla fine di febbraio non sono ancora pagati gli stipendi del mese di gennaio. Per tal guisa il pagamento delle note dei creditori dello Stato sono indugiate assai di più. Non v'ha dubbio adunque che questa lentezza di procedimento ingenera molti danni pubblici e privati, a cui si vuol aggiungere il malumore generale.

Nelle province si addebitano per lo più tali inconvenienti alla negligenza dei Ministri, degli impiegati superiori, alla confusione o disordine degli uffici. Io opino diversamente; la maggior parte della colpa non sta negli uomini, ma nelle cose. Sta nell'organismo, nella complicazione esagerata dell'amministrazione, sta nelle soverchie ruote che la legge della Corte dei conti e del Tesoro coi regolamenti loro hanno posto alla macchina amministrativa: le quali ruote invece di accelerarne, ne ritardano il corso. Or bene, tutto ciò avviene appunto per effetto del riscontro preventivo e del modo onde è regolato.

So che si reca l'esempio del Belgio, e si dice che in Belgio vi è il riscontro preventivo; ma, o Signori, quest'esempio non calza per noi. Dirò primieramente che nel Belgio il sistema è ordinato in guisa da riuscire molto più semplice; aggiungerò poi che il Belgio è un piccolo Stato.

Ma invece io contrappongo un esempio più confacente per l'Italia, l'esempio della Francia. La Francia è una grande nazione, e l'Italia può meglio somigliare alla Francia che non al Belgio, perchè l'Italia conta già 22 milioni di abitanti, e speriamo che presto ne conterà 26 e più ancora.

Ebbene, o signori Senatori, in Francia non v'ha riscontro preventivo. E la Francia non spingeva la centralità al più alto grado? La Francia non è ben amministrata? Il sistema parlamentare che dura colà da 50 anni, e che in certi tempi è stato così rigido inverso il Governo, non ha mai domandato il controllo preventivo.

Ora da noi le difficoltà sono anche maggiori, perchè in Francia vi è l'uniformità di stipendio, di pensioni, di aspettative; mentre invece da noi non essendo ancora avvenuta cotale unificazione, l'impaccio dei dicasteri riesce molto maggiore.

So che si possono muovere obbiezioni; si può dire che in Francia abbiamo veduto, non ha guari, un grande imbarazzo finanziario; che il Governo e le Camere hanno dovuto ora riparare allo sbilancio di centinaia di milioni.

Ma se noi cerchiamo le ragioni vere di quello sbilancio, troveremo che non stanno mica nella mancanza del riscontro preventivo, ma hanno ben altra radice; nè voi ignorate quali siano queste ragioni. Le ragioni stanno nella facoltà che avevano i Ministri di domandare crediti suppletorii, addizionali, e queste facoltà hanno anche in Italia i nostri ministri e ne usano sovente.

Infatti la Francia volendo rimediare all'inconveniente dello sbilancio, non ha già stabilito il sistema del riscontro preventivo ai Ministri, ma è andata alla radice ed ha tolto addirittura ai Ministri la facoltà dei crediti suppletori, limitandoli alle spese contemplate nel bilancio. Ma da noi vi ha l'inconveniente anche maggiore, che da vari anni non si discute il bilancio in tempo debito: da più anni ancora non si rivede dalle Camere l'assesto finale dei conti.

E qui da noi la contraddizione salta maggiormente agli occhi, quando si consideri al rigore usato nelle minuzie delle spese di poche lire o soldi, nell'amministrazione di dettaglio; e poi nella correntezza o mancanza di riscontro serio pei decreti di spese addizionali o suppletorie, che trascendono le decine di milioni.

Signori Senatori! Non vi ha dubbio che il reggimento costituzionale si poggia specialmente sull'equilibrio, sul contrappeso, sul riscontro. Queste sono le basi cardinali del Governo costituzionale. Ma questo sistema può facilmente cadere in due errori, che noi dobbiamo studiarci di evitare.

L'uno sta nell'esagerare la diffidenza; perchè così si sposta la responsabilità dei capi d'ufficio trasportandola ad impiegati subalterni del Governo centrale. Così si ingenera l'umiliazione da un lato; dall'altro si cade nel ridicolo, come quando non si accettano per buone le prove giustificative di minute spese dei direttori degli stabilimenti, se non sono firmate dagli inservienti loro.

Il secondo errore sta nell'occuparsi del dettaglio minuto trascurando il grave ed essenziale. Perchè da un lato si cade nella pedanteria, come quando si ritornano più di una volta le note, per qualche errore di una lira e di pochi soldi. Dall'altro lato si aggrava lo Stato di dispendi enormi per una congerie indispensabile di impiegati. Dopo di ciò, io domando quali sono poi i grandi inconvenienti che nascerebbero da un poco di correntezza, e di fiducia, dall'abbandonare in tutto od in parte il sistema del riscontro preventivo?

Non mi dissimulo, che lo Stato potrà scapitare di qualche partita, può accadere qualche inavvertenza, si può commettere qualche piccola frode. Ma il danno che ne conseguirebbe compensa la spesa? Se mettiamo di fronte la spesa che importa la burocrazia a motivo del controllo preventivo, e non tanto la spesa della Corte dei conti, ma quella altresì degli altri Ministeri, dei dicasteri da loro dipendenti, vedremo che forse la perdita non compensa il guadagno.

Vi hanno, o Signori, tre enormi dispendi del bilancio dello Stato, e sono il *debito pubblico*, l'*armata*, la *burocrazia*. I frutti del debito pubblico non possiamo toccare, perchè di sacro dovere, e vincolati dalla fede internazionale. L'armata è il baluardo della nostra indipendenza; e finchè l'Europa dura nel presente sistema, e noi abbiamo da riconquistare la patria nostra tutta intera, non possiamo raccorciare il costo dell'esercito. Ma non è così della burocrazia. Vogliamo noi estendere o diminuire le spese? Se noi contiamo il numero degli impiegati siano in ufficio o siano in aspettativa o in disponibilità o in riposo, che fruiscano assegni dallo Stato, ci sarà dato di rilevare quanto strabocchevole sia la parte che vive a carico dell'altra parte della popolazione.

L'altro giorno il Senatore Di Revel domandava al Ministro delle finanze lo specchio degli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, appunto perchè voleva farsi ragione del numero grande di essi. Ora che diremo poi

del numero complessivo degli impiegati del Regno d'Italia? Ma se il numero complessivo è già grandissimo; noi con questa legge l'aumenteremo di lunga mano.

Conchiudendo dirò che l'importante per me si è di collocare ogni cosa al suo posto, ogni ufficio al suo rango. Quindi: il grande e solenne riscontro del preventivo e del consuntivo al Parlamento che rappresenta tutti i contribuenti della nazione; la grande risponsabilità dell'amministrazione e delle spese secondo i bilanci votati a tempo, ai Ministri, che debbono per la dignità loro restare indipendenti da controllo minuto e quotidiano, quando hanno l'obbligo del reso conto finale; al Consiglio di Stato la compilazione degli schemi di legge, perchè quando il Consiglio di Stato si occupi di tali compilazioni, credo che le leggi organiche verrebbero al Parlamento molto meglio assestate, ed il Parlamento non avrebbe a ritoccarle ed emendarle in tante guise, e con discapito della sintesi, omogeneità e coerenza loro; alla Corte dei conti il gran sindacato sullo assesto del bilancio, sulla revisione del conto finale.

Ma se invece il Parlamento non esamina il bilancio a tempo opportuno: se i Ministri sono sorvegliati quotidianamente nei dettagli, e poi hanno la facoltà dei crediti straordinari e suppletori; se essi sono sorvegliati nelle spese di pochi soldi e poi hanno facoltà di aprire crediti supplementari di parecchi milioni; se il Consiglio di Stato è condannato a dettagli minuti e parziali dei dubbi e dei quesiti, anzi che occuparsi delle grandi leggi che occorrono al paese; se la Corte dei conti anzichè avere il gran sindacato dei conti si opprime sotto il peso del riscontro preventivo, parziale e minuto; sapete allora in che si risolveranno le garantie, i riscontri, le cautele? In un gran consumo di tempo, in ispese inutili ed enormi a carico dello Stato, in una vera delusione.

Presidente. Il Senato non è più in numero, non possiamo continuare.

Se il Senato lo approva domani al tocco ci sarà riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge stati distribuiti; alle ore 2 seduta pubblica per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 28 febbraio 1862

XCIV.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Presentazione di due progetti di legge — Proposta di aggiornamento delle sedute fatta dal Senatore Montanari — Appello nominale — Adozione della proposta del Senatore Montanari — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti — Proposizione del Senatore Vigliani combattuta dal Senatore Montanari — Reiezione della proposizione Vigliani — Incidente sulla distribuzione degli stampati — Parole al riguardo del Senatore Di Pollone — Dichiarazione e nuova proposta del Senatore Cibrario (relatore) sulle aggiunte del Senatore Vigliani — Spiegazioni richieste dal Senatore Jacquemoud fornite dal Senatore Cibrario — Considerazioni del Senatore Vigliani a confutazione dei riflessi del Relatore — Risposta del Senatore Cibrario — Osservazioni del Senatore Vacca a sostegno delle proposte Vigliani — Appunti del Senatore di Pollone combattuti dal Senatore Vigliani — Sotto emendamento del Senatore Montanari — Nuova proposta in aggiunta alla primitiva del Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Guerra ed il Presidente del Consiglio dei Ministri e più tardi interviene pure il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'abate Filippo Perfetti, di un suo opuscolo intitolato: *Il Clero e la Società ossia Della riforma della Chiesa;*

La Deputazione provinciale di Forlì degli *Atti di quel Consiglio delle sedute straordinarie del* 1861.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, il primo dei quali si riferisce all'estensione in tutte le province del Regno della legge sulle servitù militari stata promulgata nelle antiche province durante i pieni poteri, il 19 ottobre 1859: il secondo è relativo alla conversione in legge di alcuni decreti concernenti spese per fabbricati militari, per la costruzione cioè di magazzini da polveri nelle piazze forti di Casale e di Alessandria, per modificazioni di alcune caserme e per l'erezione di una caserma a Nuoro.

Queste spese erano state portate nei bilanci del 1861 e 62; però, siccome urgeva dar principio ai lavori mentre il Parlamento era prorogato, vi si provvide con il. Decreti.

L'oggetto quindi del progetto di legge si è la convalidazione loro.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati, e distribuiti il primo negli uffizi, ed il secondo alla Commissione di Finanze.

Il Senato non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari.** Giacchè il signor Presidente fa procedere all'appello nominale sul dubbio che il Senato non sia in numero, io prevedendo che se non siamo in numero quest'oggi, lo saremo domani molto più difficilmente, perocchè molti degli onorevoli Senatori che non dimorano in Torino, in questi giorni ameranno di recarsi in seno alle loro famiglie, proporrei che il Senato, seguendo l'esempio della Camera dei Deputati, si aggiornasse fino alla metà della settimana ventura.

Presidente. Interrogherò il Senato sulla sua proposta dopo fatto l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale; nel frattempo sopraggiungono vari Senatori).

Mi venne annunziato che dal registro d'entrata risulta che il numero dei Senatori presenti attualmente è superiore a quello necessario per le deliberazioni. Onde il Senato può dar principio alle sue discussioni.

E in prima lo interrogherò se intende di approvare la proposta dell'onorevole Senatore Montanari che consiste nell'aggiornare le sue sedute a venerdì della settimana prossima, se non erro.

Senatore **Montanari.** Sarebbe per me indifferente che si stabilisse venerdì o giovedì: io non ho precisato il giorno.

Presidente. Mi pare che ella si era riferita a quello che è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento. La Camera dei Deputati si è aggiornata fino a giovedì inclusivamente.

Interrogo dunque il Senato se intende di aggiornare le sue sedute dal giorno di domani fino a giovedì prossimo inclusivamente, vale a dire che si riunirebbe in adunanza pubblica venerdì alle ore 2.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato).

Stando adunque alla deliberazione presa, conforme anche a quanto si è praticato dall'altra parte del Parlamento, domani non vi è seduta, e non vi sarà fino a venerdì della settimana prossima.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Corte dei conti.

Credo che i signori Senatori avranno avuto tutti per tempo la stampa degli emendamenti che ieri furono proposti. Quindi se non si fanno osservazioni in contrario, io riterrò che si possa passare all'esame degli articoli 3 e 4 che erano stati lasciati in sospeso nella seduta di ieri, tenendosi conto degli emendamenti che si sono ai medesimi proposti.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poichè si è cominciata la discussione sul titolo che riguarda le attribuzioni della Corte dei conti, forse potrebbe essere conveniente di proseguirla, salvo a riprenderla poi sopra gli articoli e gli emendamenti lasciati in sospeso; in tal modo si lascierebbe anche maggior tempo ad esaminare le fatte proposte, giacchè debbo dire, che se gli altri miei colleghi ne hanno ricevuta la stampa quando io l'ebbi sebbene non ne avessi bisogno, essi non ebbero guari agio di esaminarle.

Senatore **Stara.** Ed io non la ricevetti: almeno alle 10 e 1/2 non l'aveva ancora ricevuta.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se aderisca alla mozione del Senatore Vigliani, la quale sarebbe di rimandare alla prossima seduta la discussione di questi articoli coi relativi emendamenti.

Senatore **Montanari** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari.** È vero che ieri fu incominciata la discussione del titolo II, ma non si passò alla votazione di nessun articolo e di nessun alinea; quindi io riterrei che, aggiornando il Senato le sue sedute, si ultimasse la discussione del titolo I, perchè così almeno quella parte sarebbe compiuta.

Presidente. Dunque interrogo il Senato perchè deliberi se la discussione sugli articoli 3 e 4 che sono rimasti in sospeso coi relativi emendamenti debba aver luogo nella prossima adunanza, oppure quest'oggi. Chi intende rimandare la discussione di questi articoli ad una prossima adunanza...

Senatore **Montanari.** Avevo detto il contrario.

Presidente. Ha qualche osservazione a fare sull'ordine della votazione?

Senatore **Montanari.** Aveva detto il contrario; aveva detto che, essendo già quasi compiuta la discussione del primo titolo, e non restando che quei due articoli in sospeso, giacchè la discussione del secondo titolo non è ancora incominciata, e giacchè il Senato ha deciso di prorogarsi, io troverei molto conveniente che si finisse il titolo primo, perchè allora la discussione comincierebbe intiera sul secondo titolo dopo la proroga.

Presidente. Vuol dire che è d'opinione differente dal Senatore Vigliani.

Interrogo il Senato se vuole rimandare ad una prossima adunanza la discussione del 3 e 4 articolo cogli emendamenti.

Chi intende di rimandare la discussione, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la discussione non è rimandata).

La parola è al Senatore Di Pollone sull'incidente del ritardo nella distribuzione degli stampati testè avvertito.

Senatore **Di Pollone.** Siccome dipende precisamente dalla Questura del Senato di invigilare a che i servizi dipendenti dal Senato stesso siano puntualmente eseguiti, io dovetti informarmi di quanto era avvenuto relativamente alla distribuzione della stampa che contiene gli emendamenti dell'onorevole Senatore Vigliani, e l'ho fatto tanto più perchè ieri prima di lasciare il Senato, aveva raccomandato caldissimamente che questo servizio fosse puntualmente compiuto.

Ieri sera ad ora tarda lo stampatore depose in Senato tutti gli stampati occorrenti.

Gli uscieri questa mattina si presentarono alle ore sette a ritirarli per distribuirli, ma siccome le chiavi sono confidate alla direzione della Galleria, non poterono

cominciare il servizio prima delle ore otto; e dalle informazioni assunte mi risulta che la maggior parte degli stampati fu distribuita dalle ore 8 alle 9.

Se qualcuno non li ha ricevuti che più tardi, è un eccezione, ma la massa fu distribuita dalle ore 8 alle 9.

Presidente. Siamo rimasti alla discussione degli articoli 3 e 4; credo opportuno di incominciare dal dare nuovamente lettura dell'art. 3 colle aggiunte ed emendamenti che si sono proposti.

L'art. 3 è così concepito:

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministero delle finanze, sulla proposta della Corte ».

Qui viene la proposta del Senatore Vigliani il quale intenderebbe, che s'intercalasse un articolo nei seguenti termini:

« Il Presidente sarà scelto fra gli alti funzionarii amministrativi o giudiziarii che contino 25 anni di servizio e siano rivestiti di un grado non inferiore a quello di Consigliere di stato nell'ordine amministrativo o di Consigliere di Cassazione nell'ordine giudiziario.

« I Presidenti di Sezione saranno parimente scelti fra i funzionarii amministrativi o giudiziarii aventi almeno 20 anni di servizio, ed un grado non inferiore a quello di Consigliere della Corte medesima, o di Presidente di Sezione di Corte d'appello.

« I Consiglieri saranno nominati sopra una lista di tre candidati proposti dalle Sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i funzionarii amministrativi o giudiziarii che abbiano grado di Segretario o Direttore generale di Ministero, eppure un grado non inferiore a quello di Direttore Capo di Divisione in un Ministero, o di Consigliere d'appello congiuntamente a 15 anni di servizio.

« Nel primo ordinamento della Corte la nomina dei Presidenti sarà fatta dal Governo e la proposta dei candidati per la nomina dei Consiglieri si farà dai medesimi Presidenti ».

L'ufficio centrale non aveva accettate le tre prime parti della proposta del Senatore Vigliani ma accoglieva l'ultima parte, che però riformava nei seguenti termini:

« Il Presidente della Corte, e i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« La nomina dei Consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei Presidenti di sezione della Corte; e ciò anche nella prima formazione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha preso nuovamente ad esame la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e si è confermato nell'opinione che ha già espressa ieri intorno alla poca convenienza, che egli ravvisa di restringere soverchiamente l'azione del Governo in queste nomine, mediante categorie, le quali hanno il difetto di escludere certe specialità, che non trovandosi incluse in queste categorie, non potrebbero in nessun caso venire nominate.

L'ufficio centrale ha anche preso ad esame la proposta, che aveva avuto l'onore di fare ieri in Senato, ed ha creduto che la formola con cui è concepita, restringa anch'essa troppo l'azione del Governo, epperò vi aggiungerebbe le seguenti parole, *la quale* (Commissione) *presenterà a quest'uopo una lista di tre candidati.*

L'ufficio non insiste neppure per l'adozione di questo emendamento che ieri ha proposto, e non lo ritira, ma si rimette alla saviezza del Senato nel caso esso preferisse il testo della prima redazione.

Presidente. In via principale adunque l'opinione dell'ufficio sarebbe, che si adottasse l'articolo come sta.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ritira l'emendamento che ha proposto in prima a cui aggiunse le parole *la quale presenterà a quest'uopo una lista di tre candidati*. Esso però si rimette alla saviezza del Senato pel caso, che la maggioranza preferisse la la redazione del testo dell'ufficio centrale che è pur quella del testo ministeriale.

Senatore **Jacquemoud.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Pregherei l'onorevolissimo Relatore dell'ufficio centrale di volere spiegarmi, se nel suo intento, si voglia che il Consiglio dei Ministri non possa nominare a consiglieri della Corte dei conti altre persone che quelle che sarebbero presentate dai tre Presidenti. Quando la Corte fosse istituita, il giudizio dell'intiera Corte, in quest'ultimo caso, offrirebbe sicuramente maggiori guarentigie di una buona scelta, che quello dei tre Presidenti soltanto. Se si tratta poi della prima formazione, la proposta dei tre Presidenti recentemente nominati dal Consiglio dei ministri, quantunque quei personaggi siano molto autorevoli, non m'inspirerebbe uguale fiducia che la scelta del Consiglio intiero dei Ministri, il quale è in maggior numero e da cui emana la nomina dei Presidenti stessi. Tanto più che i tre Presidenti saranno meno in grado che i Ministri di avere informazioni esatte sulle maggiori capacità finanziarie del Regno. Io non potrei rendermi ragione perchè il Consiglio dei Ministri, al quale l'ufficio centrale dà la sua fiducia per la scelta dei Presidenti, cesserebbe di averla per la nomina dei consiglieri. Il Con-

siglio dei Ministri è stato preferito, sia dal progetto della Camera dei Deputati sia da quello dell'ufficio centrale, per la nomina tanto dei Presidenti quanto dei consiglieri, ed io non potrei accettare la limitazione che si vorrebbe fare (col proposto emendamento) alla sola nomina dei Presidenti. Io credo anche che collo stabilire delle categorie non si favoriscano migliori scelte di quelle che si farebbero lasciandole sotto la responsabilità di quelli che ne hanno l'incarico dalle leggi. Motivo per cui io voterò contro gli emendamenti ed i sotto emendamenti proposti.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Quando l'ufficio centrale si è accostato alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani relativamente alla nomina dei consiglieri, si è determinato ad accettarla per la considerazione che chi ha maggior interesse e maggiore cognizione della capacità de' consiglieri da nominarsi, è precisamente la Commissione composta del presidente e de' presidenti di sezione della Corte. Non è questione di fiducia, è questione di avere interesse speciale, l'interesse del Corpo, e di essere in grado per la lunga pratica che hanno di conoscere meglio chi sia fornito de' requisiti necessari per il grado eminente di consigliere della Corte dei conti; di maniera che è evidente, che presentandosi a tal uopo una lista di tre candidati, la scelta del Consiglio dei ministri si aggirerà su questa.

Nel caso poi che non trovasse nessuno in questa lista che potesse meritare la confidenza del Governo, credo che questo sarebbe nel suo diritto di eccitare la Commissione a presentarne una seconda.

Presidente. Faccio osservare al Senato che, secondo il nostro regolamento, i sotto emendamenti debbono nella votazione precedere gli emendamenti, e la proposta dell'ufficio centrale vestirebbe il carattere di sotto emendamento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Comincio dal fare qualche osservazione sopra il riflesso che ha accennato il Presidente: io credo che la proposta che deve essere prima messa ai voti, è quella che si scosta di più dal progetto che si trova in discussione.

Ora, a mio avviso, la mia proposta si discosta molto più dalla disposizione dell'articolo 3 che non quella dell'ufficio centrale, la quale evidentemente è molto più consona a quanto quell'articolo dispone; per questo motivo io crederei che, quando si giungerà a porre la questione a partito, dovrà avere la precedenza, se altra proposta non interviene, la mia proposta sopra quella dell'ufficio centrale; ad ogni modo sopra questo punto occorrerà forse di discutere ulteriormente.

Entrerò tosto ad esaminare la questione. Non è senza un senso di qualche compiacenza che ho inteso enunciare dall' onorevole Relatore dell' ufficio centrale la deliberazione presa sulla mia proposta dal medesimo ufficio.

Badando alle gravi difficoltà di fare una disposizione soddisfacente su questo argomento molto delicato e spinoso, io mi doveva sicuramente aspettare a obbiezioni molto maggiori di quelle che si vengano facendo alla mia proposta.

E invero il Relatore dell' ufficio centrale ha limitato a un sol appunto le sue osservazioni.

Esso ha creduto che la mia proposta pecchi di troppa ristrettezza siccome quella che chiuderebbe la porta ad alcune capacità le quali non si troverebbero comprese nelle categorie che figurano nella disposizione da me formolata. Sicuramente ella è cosa non solo ardua, ma forse impossibile di tracciare tali categorie che vadano esenti dall'una di queste due imperfezioni, o di essere troppo larghe o di essere troppo limitate. Ma in questa materia è da tenersi per migliore quel sistema il quale abbia minori inconvenienti. Si avvera qui il detto del poeta « Optimus ille est qui minimis urgetur maculis. »

Il cercare l'ottimismo in questa materia che non ha nè può avere un tipo assoluto di precisione, non è cosa possibile, non è cosa umana.

Ora io non ho inteso dall' ufficio centrale accennare nemmeno una classe di impiegati, una classe di cittadini, che possa presentare titoli o vocazione in qualche modo ad entrare nella Corte dei conti, e che a termini della mia proposta ne rimarrebbe escluso. Quindi mi sarebbe difficile l'entrare in particolari per combattere l'accusa che viene mossa contro la mia proposta. Epperò tenendomi in sulle generali, dirò che le categorie inchiuse nella disposizione da me sottoposta al Senato comprendono certamente tutte quelle persone le quali possano offerire maggiori guarentigie di capacità, di esperienza, di integrità. Io ho procurato di congiungere in ciascheduna parte dell'articolo da me proposto, due essenziali elementi; l' elemento della scienza l' elemento della pratica. L' elemento della scienza desunto dalla qualità della carica che sarebbe coperta da coloro i quali potrebbero essere chiamati a sedere nella Corte; l' elemento della pratica derivato dal tempo, dacchè essi coprono certi ufficii amministrativi o giudiziari di non lieve momento che darebbero ingresso nella Corte. Sicuramente può accadere che esista un cittadino dottissimo, capacissimo di essere membro, e anche di sedere a capo della Corte dei conti, e che non abbia mai appartenuto ad alcuna delle proposte categorie, perchè non abbia mai coperto pubblici uffizii. Ma se noi teniamo dietro a questi casi rari e straordinarii, ci troveremo sicuramente nella impossibilità di adottare mai una legge nè in questa, nè in altra materia consimile.

Io non sarei sicuramente restio ad ammettere allargamenti o restrizioni di quelle categorie che ho creduto di proporre; ma non mi pare che si possa respingere in massima queste categorie per la generica eccezione che qualche capacità distintissima in esse non si trovi compresa.

Un Neker, un Turget, potrebbero forse, non essendo stati funzionari per un dato numero di anni, non es-

sere compresi in alcuna delle categorie da me indicate; ma in compenso dell'esclusione di qualche distinta capacità, io credo che le mie categorie produrranno il vantaggio molto notevole di chiudere la porta a mille incapacità che sarebbero ammesse dalla legge quale sta scritta nel progetto.

Questo è lo scopo, questo è il grande beneficio del sistema delle categorie; esse assicurano scelte buone, ancorchè non sempre le migliori e le ottime.

Dobbiamo cioè contentarci di stabilire pei casi ordinarii certe norme, certe precauzioni per cui si riesca a evitare le scelte cattive.

Io credo che le categorie che a me sembrarono degne di essere inserite nella legge, raggiungerebbero tale importante scopo.

Non potrei poi aderire alla proposta che venne fatta dall'ufficio centrale, in conformità di una parte dell'articolo da me formulato.

L'ufficio centrale, ammettendo l'ultima parte di quell'articolo con essenziali modificazioni, sostituisce sostanzialmente all'arbitrio del Consiglio dei Ministri responsabili l'arbitrio di una Commissione di persone irresponsabili quali sono i presidenti della Corte dei conti; non impone a questa Commissione nessun vincolo, nessuna restrizione, e così la colloca precisamente nella condizione in cui si troverebbe il Consiglio dei Ministri.

Per verità stando così le cose, io mi sentirei disposto ad inclinare nell'opinione dell'onorevole Senatore Jacquemoud, che il Consiglio dei Ministri può per lo meno meritare la stessa fiducia che meriterebbe questa Commissione, quando la sia lasciata interamente libera nelle sue proposte.

Dirò di più: evvi nell'attuazione di questo sistema un pericolo che non esiste nella proposta che venisse deliberata dal Consiglio dei Ministri; evvi il pericolo che si vada ordinando una specie di consorteria oligarchica da questi pochi funzionari che sarebbero chiamati a fare le proposte al Governo; così che venga a costituirsi un Corpo di tutto loro genio e di tutto loro gusto; e per verità questo sarebbe il massimo degl'inconvenienti che possa introdursi nel modo di comporre la Corte dei conti, poichè essa verrebbe a reclutarsi di persone che in qualche modo formerebbero tra di loro una confraternita, con danno evidente di tutti quegli interessi di pubblico servizio che si tratta di tutelare.

Per moderare alquanto l'inconveniente della sua proposta l'ufficio centrale ha ben consentito di fare un'aggiunta, quella cioè che non esigerebbe proposte singolari ossia di un solo candidato, ma ammetterebbe la proposta di tre candidati nel senso da me progettato. Crederei veramente preferibile questo sistema della presentazione di tre candidati a quello di proporne un solo, perchè la proposta di più soggetti fatta sopra diversi concorrenti lascia al Governo ancora il potere di rimediare in qualche modo a quell'inconveniente ch'io dianzi vi accennava. Ma, non ostante questo temperamento, non parmi che l'emendamento dell'ufficio centrale potrebbe bastare a raggiungere lo scopo a cui mira la mia proposta, che è quello, come diceva, di assicurare per l'ordinario scelte almeno soddisfacenti, e di rendere impossibili le cattive.

Quindi io insisterei perchè il Senato volesse accogliere la mia proposta, dichiarando però che, ove alcuno degli onorevoli colleghi intendesse di proporre modificazioni nel senso di allargare o variare le categorie da me accennate, io sarei ben contento di prendere ad esame tali proposte, e molto facilmente mi risolverei a secondarle nella via della conciliazione.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Vigliani osservò che l'ufficio centrale non ha indicato nessuna delle categorie che sarebbero ommesse nella proposta da lui fatta.

Io potrei accennarne tre: vi potrebbe essere uno scrittore che avesse dato prova di essere profondo nella scienza finanziaria; potrebbe esservi un professore della stessa scienza finanziaria; infine vi potrebbero essere molti uomini parlamentari che hanno fatto prova nell'esame e nella discussione dei bilanci di gran scienza in questa materia. Tutti questi sarebbero esclusi nelle categorie proposte dall'onorevole Senatore Vigliani.

Per contro veggo in esse figurare essenzialmente l'ordine giudiziario.

Io non dubito punto che in questo vi siano persone anche intelligenti in materia economica, anzi tutte avranno chi più chi meno intelligenza della scienza economica; ma non sono egualmente certo se ne avranno abbastanza per poter fare un consigliere della Corte dei conti.

Per ora restringo le mie osservazioni a questa parte perchè mi pare che la questione delle categorie debba, essere decisa prima; parlerò poi dopo degli appunti fatti all'emendamento proposto o per meglio dire accettato dallo ufficio centrale intorno al quale non senza meraviglia ho trovato che il Senatore Vigliani abbia fatte eccezioni, quasi che non si trattasse di cosa presa da lui. Egli ha detto che con ciò si verrebbe ad alimentare lo spirito di consorteria e di confraternità; ma un tale spirito sarà sempre più vivo se la nomina è estesa a tutta la Corte dei conti, e non ai soli capi di essa, come si propone dall'ufficio centrale, modificando in questo senso la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Esprimendo la mia opinione, pienamente consenziente alla proposta del mio onorevole amico Senatore Vigliani, io non aggiungerò parole od argomenti a conforto della sua proposizione che ha svolto con tanta facondia ed acume; dirò solo che a me parve in verità un felice pensiero quello d'insinuare in questa legge certe norme e certe condizioni come a guarentigia della buona scelta di codesto supremo magistrato; e l'onorevole Senatore Vigliani ricordava op-

portunamente come nell'organismo giudiziario, il legislatore fu molto sollecito di circondare di solide garentie la magistratura regolandone le condizioni di eleggibilità e di progresso gerarchico appunto nello scopo di antivenire ogni pericolo di arbitrio.

Ora perchè non si farebbe lo stesso rispetto all'ordinamento di un supremo magistrato amministrativo investito di poteri così larghi? Perchè non imporre anche un freno all'arbitrio ministeriale? Adopero questa frase non già come espressione di diffidenza ma come questione di principii.

In ogni caso pare a me che il sistema suggerito dall'onorevole proponente fosse inteso appunto ad imporre freni all'arbitrio sconfinato, e sotto questo rapporto non parmi che si possa desiderare di più, e veggo con sorpresa come questo sistema, che è quello delle categorie, sia combattuto dall'ufficio centrale sostituendovi una qualche cosa che mal soddisfa allo scopo.

Il sistema delle categorie può, come ben diceva l'onorevole proponente, andar incontro a difetti o per troppa ampiezza, o per troppa restrizione, e potrebbe per avventura lasciar da banda taluna capacità degna d'avvertenza in quel Consesso; ma è pur certo che questo sistema nei suoi effetti imporrà dei freni, circoscriverà il campo della scelta. Sotto questo rapporto io non credo potersi dubitare della convenienza e della efficacia del sistema stesso, il quale ha il vantaggio che trascegliendo gli elementi di composizione da certe classi, non permetterà pertanto che non si tenga conto delle prove, dei servizii prestati e di tutto ciò che può allontanare il pericolo dell'elevazione subitanea di nomini nuovi, i quali non siano circondati di quei requisiti, che sono il frutto, sempre, non solo della scienza, ma anche dell'esperienza, e del maneggio degli affari pubblici.

Ora se noi volessimo seguire il sistema dell'ufficio centrale, quello cioè di mutilare questa proposta, accogliendo la sola parte che riguarda l'iniziativa, di cui si vorrebbe investire la Commissione, o per meglio dire i capi di collegio, ed escludendo il sistema delle categorie, io mi associerei in tal caso pienamente al concetto dell'onorevole proponente, cioè che allora non si tratterebbe che di sostituire all'arbitrio ministeriale, di cui si diffida, un arbitrio di una natura poco diversa.

Aggiungerò un'idea, che laddove il sistema dell'ufficio centrale potesse trionfare, io credo e mi propongo di farne oggetto in questo caso d'un sotto emendamento, che cioè nella parte che contempla le disposizioni transitorie, bisognerebbe pigliar delle cautele, e provvedere a certe esigenze momentanee e transitorie, ma ben gravi.

Ed eccomi a spiegare anticipatamente il mio concetto.

Il Governo nella costituzione di questa nuova Corte dei conti, la quale raccoglierà l'eredità delle quattro Corti dei conti esistenti nelle varie parti d'Italia, e destinate a sparire, il Governo non può dispensarsi dal mettere a tributo gli elementi buoni di queste Corti medesime.

Sotto questo rapporto adunque ognun vede come nel primo impianto il Governo non potrebbe punto passarsi di un riguardo di preferenza inverso quei funzionari meritevoli di considerazione per perizia e buona fama; e se noi volessimo seguire rigorosamente il sistema o delle categorie o dell'iniziativa deferita ai capi di collegio nella prima composizione, nel primo ordinamento, ci esporremmo al pericolo di limitare e vincolare siffattamente la scelta del Governo, da recare l'offesa d'un ingiusto obblio agli attuali componenti delle varie Corti dei conti, i quali sotto tutti i rapporti hanno titoli alla preferenza. Aggiungasi che questa preterizione tornerebbe a detrimento del pubblico erario, in quanto si aggraverebbe dell'onere di funzionari stipendiati, non potendosi questo diritto acquistato manomettere senza il corrispettivo della prestazione di opera.

Mi riserbo di farne apposita proposta nella sede propria delle disposizioni transitorie.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Allorquando il Senatore Vacca pronunziava il suo discorso, diceva queste precise parole, cioè che le categorie venivano a circoscrivere il campo delle scelte da farsi.

Io ho sott'occhio l'art. 6 dello Statuto, il quale dichiara che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. Non intendo veramente di trarre argomento da ciò che dalla formazione di categorie si venga assolutamente a violare il diritto che lo Statuto concede al Sovrano; mi pare però evidente che si pone una gravissima limitazione alla responsabilità ministeriale. Credo che, secondo il nostro regime costituzionale, i Ministri debbono avere la libertà della scelta dei funzionari, poichè essi soli rispondono della buona o cattiva qualità delle scelte medesime; per lo che conchiudo che non si potrebbe convenientemente ammettere le categorie diverse, e che convenga riferirci al testo primitivo dell'art. 3. del progetto dell'ufficio centrale, rigettando la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e quella subordinata dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ancor che mi sembri che il Senato non si mostri guari disposto ad accettare favorevolmente la mia proposta, credo tuttavia mio dovere di purgarmi ancora da alcune imputazioni che mi sono state fatte dallo onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Spiegando meglio il concetto dell'ufficio il dotto Relatore osservò che le mie categorie escluderebbero specialmente due specie di capacità che sarebbero degne di appartenere alla Corte dei conti.

In primo luogo nominava gli scrittori distinti, in secondo luogo i professori illustri.

Io rispetto altamente coloro che stampano buoni libri

e quelli del pari che insegnano dottamente dalle cattedre le materie scientifiche.

Ma mi permetta il Senato di osservare che la Corte dei conti deve essere essenzialmente un collegio di uomini pratici più ancora che di dotti; un collegio dirò meglio, di persone che siano istrutte e pratiche ad un tempo nelle cose amministrative e giudiziarie.

Ora conosce meglio di me l'onorevole signor Senatore Cibrario, come difficilmente concorra l'elemento del senso pratico negli scrittori anche insigni e nei professori anche dottissimi, poichè vivono costantemente nei vaghi campi delle dottrine astratte. Egli tanto più facilmente mi accorderà questo, in quanto che sembra contendere all'ordine giudiziario l'attitudine allo esercizio delle funzioni che si esercitano dalla Corte dei conti, dove pur si tratta, fra le altre cose, di tenere giudizii, di pronunziare decisioni sopra materie contenziose. Per verità, io credo di avere gran ragione di sentirmi vivamente sorpreso nello intendere che si vuol chiudere all'ordine giudiziario l'ingresso in un Corpo di magistratura dove mi pare che abbiano un titolo tanto evidente a sedere degnamente e con vantaggio del servizio. Ma il Senatore Cibrario mi dirà che egli non intende escludere affatto l'ordine giudiziario, ma che vorrebbe soltanto non ammetterlo con troppa larghezza.

Al che io risponderei francamente che non sarebbe nemmeno mia intenzione, comprendendo i magistrati nelle categorie ammessibili alla Corte, di imporre al Governo o a chi deve presentare le proposte, di fare ai magistrati una larga parte, poichè riconosco che la parte più estesa dovrebbe essere concessa agli abili amministratori; ma sostengo ad un tempo con tutta la forza di cui sono capace, che una parte debba pur sempre essere fatta ai magistrati, e dirò di più che, senza il concorso di magistrati capaci e sperimentati, crederei che la Corte dei conti sarebbe sempre un Corpo imperfetto e non abbastanza atto a compiere la sua missione nel disimpegno delle sue funzioni le più difficili, e soprattutto di quelle che consistono in pronunziar sentenze sopra gli affari contenziosi. Quindi io ripeto che a giusta ragione l'ordine giudiziario vi debba avere la sua parte, vi debba figurare in quella conveniente proporzione che sarà definita dal criterio di coloro che dovranno fare le proposte.

Infine l'onorevole Senatore Cibrario manifestava un senso di sorpresa perchè io censurassi l'emendamento dell'ufficio centrale che, a suo credere, corrisponde ad una parte della mia proposta. Mi permetterò di fare osservare all'ufficio centrale ed in particolare al degno suo relatore, che gran distanza corre fra il suo emendamento e la mia proposta.

La disposizione dell'ultima parte della mia proposta non contiene che una regola transitoria da osservarsi per una sola volta nella prima istituzione della Corte, invece questa regola vien resa permanente e trasformata in sistema costante dall'emendamento dell'ufficio centrale.

Disposto ad ammettere per necessità, in un solo caso, un modo particolare di proposta, non l'ammetterei mai per regola, allorchè il Corpo si trovi costituito e divenga possibile un altro sistema più congruo e rassicurante. Nè mi pare difficile lo scorgere quanto lo spirito di consorteria sia assai più da temersi da una piccola Commissione che non da un Corpo intiero; quanto sia più da temersi da una Commissione a cui l'ufficio non impone nessun vincolo, nessuna restrizione, giacchè l'ufficio dà bando alle categorie, che non dà un Corpo numeroso, il quale nel fare le sue proposte non possa vagare a suo piacimento, ma si debba contenere in quella ragionevole cerchia che risulterebbe da certe categorie prescritte dalla legge.

Aggiungerò ancora due sole parole per rispondere ad una difficoltà che sarebbe gravissima, quando sussistesse, e che è stata messa avanti da ultimo dall'onorevole Senator Di Pollone.

Egli pensa o dubita per lo meno, che la mia proposta possa impingere nella disposizione dello Statuto che riserva alla Corona la collazione delle cariche. Io mi permetterò di osservare a questo riguardo che il principio della collazione delle cariche riservato alla Corona non esclude punto che si dettino dalla legge norme per le nomine e che si prescrivano requisiti e condizioni di nomina. Tutti i paesi costituzionali i quali hanno scritta uguale disposizione nella loro costituzione ci presentano esempi di leggi relative alle pubbliche cariche di ogni ramo di amministrazione, le quali stabiliscono norme, requisiti, qualità perchè la Corona possa nominare a certe cariche dello Stato. Aggiungerò ancora che se ci fosse alcuna offesa al principio sancito nell'art. 6 dello Statuto, essa si troverebbe ben più grave in quella disposizione del progetto, cioè nella seconda disposizione dell'art. 3 che discutiamo, dove non pure si prescrivono categorie, non pure si esige la proposta di una terna, ma si richiede precisamente una proposta individuale, dalla quale il Governo non si possa discostare; e la conseguenza di tale disposizione è stata talmente sentita dall'ufficio centrale, che togliendo le parole di *proposte del Ministro delle finanze* vi ha surrogato le parole di *relazione del medesimo Ministro*: cosicchè questo Ministro è convertito in un semplice relatore delle proposte fatte dalla Corte dei conti. Io credo che nemmeno questa disposizione si possa a rigor di termine, dire contraria al detto articolo dello Statuto; ma ripeto se l'opinione, o dirò meglio, il timore manifestato dall'onorevole Senatore Di Pollone ha qualche fondamento, condurrebbe a condannare la seconda disposizione dell'art. 3 redatta dall'ufficio centrale, non mai quella disposizione che prescrive semplicemente norme e categorie da osservarsi nel fare le proposte e le nomine dei membri della Corte.

Rimetto, del resto, all'alta saviezza del Senato il pronunciare il supremo suo giudizio sopra la gravissima questione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Replicherò pochissime parole alle osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani. Io aveva accennato a tre categorie che sarebbero dimenticate nella proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, quelle cioè degli scrittori, professori e degli uomini parlamentari, i quali avessero fatto prova di molta pratica e di molta scienza nell'esame e nella discussione dei bilanci. Ma non occorre certo che io aggiunga che l'ufficio centrale non ha inteso mai di escludere i magistrati e il Corpo giudiziario: egli solo ha inteso dire che non si poteva fare una così larga parte nella formazione della Corte dei conti all'ordine giudiziario.

In quanto alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Di Pollone, l'ufficio accetta pienamente tutte le dottrine emesse dall'onorevole Senatore Vigliani, le quali trovano il loro appoggio anche in molte leggi che si sono fatte, come per esempio in quella dell'ordine giudiziario, in quelle dell'istruzione pubblica, nelle quali non si è mai creduto che il dettar certe condizioni circa l'eleggibilità degli impiegati potesse scemare la prerogativa della Corona assicurata dallo Statuto che noi tutti siamo decisi di rispettare.

Senatore **Di Pollone**. Mi permetta il signor Senatore Vigliani di osservargli che io non ho punto detto che le sue proposte venissero ad impingere nelle disposizioni dello Statuto, io dissi anzi che non credevo che lo stabilire categorie impingesse nel disposto dell'art. 6 dello Statuto, ma che temevo che scemassero la responsabilità ministeriale, locchè nel regime costituzionale, sotto il quale viviamo, era in certo qual modo un'offesa al principio sanzionato dallo Statuto.

L'osservazione poi che il Senatore Vigliani mi attribuiva di convertire un Ministro in un semplice Relatore delle proposte fatte dalla Corte dei conti, non mi venne e non mi poteva venire in mente, perchè un Ministro facendo d'ogni suo atto relazione al Re, è quindi Relatore tuttodì, ma Relatore spontaneo di una sua idea.

Senatore **Vigliani**. Rettificherò una espressione dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Io non ho attribuito all'onorevole Senatore Di Pollone ma bensì all'ufficio centrale di avere surrogato modificando il testo dell'art. 3 alla *proposta*, la semplice *relazione* del Ministro delle finanze.

Dirò tuttavia che anche ciò che ora egli ha sostenuto, cioè si diminuisca colle categorie da me proposte la risponsabilità ministeriale, impingerebbe pure nello Statuto, perchè questa responsabilità vuol essere mantenuta intera; ma essa non potrebbe soffrire nessuna lesione nel sistema da me propugnato: ben la potrebbe soffrire nel sistema più ristretto che rende il Ministro un semplice esecutore di una proposta della Corte.

Quanto agli uomini parlamentari di cui aveva fatto opportuno cenno l'onorevole Relatore, io debbo presentare un'osservazione della quale l'onorevole Cibrario è già pienamente informato. Io ebbi a conferire con esso lui di tale idea, prima che avessi l'onore di presentare la mia proposta al Senato: gli manifestava il pensiero di comprendere fra le categorie precisamente i membri del Parlamento che vi seggano da alcuni anni. Si fu un semplice riguardo di delicatezza verso il Senato che ha suggerito al signor Senatore Cibrario di consigliar me a non parlare di tale categoria, perchè si sarebbe potuto concepire l'idea che volesse il Senato aprire ai suoi membri l'adito ai posti della Corte aprendolo ai membri dell'altro ramo del Parlamento. E siccome allora non era ancora sorto il dissenso tra il Ministro ed i Senato sulle questioni principali che si sono votate, così si era pensato che forse il Governo avrebbe più opportunamente chiesto che si ammettesse la categoria degli uomini parlamentari. Per questo motivo io non ne ho fatto parola. Ma io sono così persuaso che si debba tener conto di quest'importante elemento, nel quale scorgo guarentigie di scienza e di pratica nelle cose del bilancio, che lo ripeto, io l'avevo compreso nel primo concetto della mia proposta e non per altro l'ho passato poi sotto silenzio se non per aderire al consiglio benevolo, da me apprezzato, dell'onorevole Senatore Cibrario. Può dunque il Senato di leggieri comprendere come di buon grado io farei in questa parte ritorno al mio primitivo pensiero.

Senatore **Montanari**. Io volentieri accetterei la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani; perchè lo stabilire categorie e requisiti per la nomina ad una Corte di sì alta importanza, mi sembra certamente ragionevole ed opportuno. Per altro pregherei il Senatore Vigliani a voler modificare le condizioni che egli propone. Desidera egli, oltre il grado e l'ufficio, come guarentigia di capacità anche un periodo di servizi prestati. E domanda 25 anni pel presidente: 20 anni pei presidenti di sezione: 15 anni pei consiglieri.

Io non potrei in questo acconsentire: perciocchè quando vi sieno le condizioni del grado e della carica, mi pare che basti.

Oltre di ciò avrei a fare un'altra considerazione che dirò molto importante. Il Regno d'Italia si estende ora dalle Alpi alla Sicilia, quindi si compone delle antiche e delle nuove province; ebbene egli è certo che nelle nuove, che passarono per mezzo la rivoluzione, altri funzionari tanto dell'ordine amministrativo, che giudiziario, sono per lo più uomini nuovi, mentre i funzionari che erano in carica prima, o fuggirono, o furono dismessi: per conseguenza i funzionari dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo delle province nuovamente annesse, sono per lo più uomini nuovi.

Io non credo che il Senato voglia costituire un privilegio per i soli funzionari delle antiche province, e certamente riuscirebbe un privilegio per i soli piemontesi, ove i funzionari civili o giudiziari delle altre province avessero mestieri di 25 anni e anche di 20 o di 15 di servizio per essere nominati consiglieri alla Corte dei conti.

Presidente. Volendo farne oggetto di un sotto emendamento lo formoli in iscritto.

Senatore **Montanari.** Vorrei semplicemente sopprimere la condizione degli anni di servizio.

Presidente. Domando al Senato se appoggia questo sotto emendamento.

(Appoggiato).

Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Io non potrei accettare, in via principale, come si suol dire, la proposta presentata dall'onorevole Senatore Montanari. Ma quando la mia proposta non ottenesse l'approvazione del Senato, mi ricovererei volentieri sotto l'ombra del suo emendamento siccome quello che stabilisce almeno qualche diga ad un arbitrio sconfinato, che io credo non debba sancirsi in questa vitale parte della legge.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Montanari a riflettere che alla Corte dei conti conviene che concorrano impiegati che abbiano i due requisiti di scienza e di esperienza.

Egli adduce una ragione speciale e temporaria per far togliere la condizione del tempo, siccome quella che, a suo parere, potrebbe impedire che a quel Corpo fossero aggregati i funzionari delle nuove province, i quali possono difficilmente contare una carriera di lunghi anni. A questo riguardo mi permetta il Senatore Montanari di osservargli che questi degni funzionari potranno trovare posto in altre amministrazioni, in altre magistrature, ma che quanto alla Corte dei conti, importa principalmente di provvedere non solo al presente, ma eziandio all'avvenire della sua salda e soddisfacente costituzione. Quindi egli si persuaderà che all'inconveniente dell'esclusione di qualche funzionario di quei paesi ai quali alludeva, dovrebbe sicuramente prevalere la necessità di ottenere da qualsiasi parte del Regno un complesso di uomini che compongano una Corte dei conti degna veramente per ogni riguardo della fiducia della nazione.

Voci. Ai voti. Ai voti.

Presidente. Stanno a fronte due sistemi....

Senatore **Vigliani.** Domando perdono, signor Presidente; vengo ora all'aggiunta per gli uomini parlamentari (*Rumori*) poichè io intendo che nella mia proposta figuri quest'aggiunta.

Presidente. Frattanto osservo come non si potrebbe procedere nè alla discussione sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani, nè tanto meno dare un voto sugli emendamenti e sugli articoli, se non siamo rigorosamente in numero, la questione essendo tale da esigere la più scrupolosa esattezza.

Ho visto con dispiacere alcuni Senatori che qui si trovavano da principio abbandonare l'aula, prego perciò i signori segretari di voler riconoscere se siamo in numero legale, che deve essere di 78.

(Si procede dai Senatori segretari alla verificazione del numero dei Senatori).

Debbo avvertire che il Senato non è più in numero e che con mio rincrescimento sono costretto a rimandare la seduta a venerdì prossimo per la continuazione della discussione.

Venerdì dunque l'adunanza pubblica sarà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 7 marzo 1862

XCV.

TORNATA DEL 7 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Comunicazione di alcune modificazioni del Senatore Vigliani all'aggiunta proposta dal medesimo all'art. 3 — Incidente sulla mozione d'ordine fatta dal Senatore Di Revel — Parlano in proposito i Senatori Lauzi, Farina, Di Pollone e Vigliani — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ed esposizione dei principii politici del nuovo Ministero — Instanza del Senatore Di Revel — Spiegazioni al riguardo del Presidente del Consiglio e dei Senatori Menabrea e Della Rovere — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Dichiarazione ed instanze del Ministro delle finanze — Presentazione di un progetto di legge — Sviluppo per parte del Senatore Vigliani delle proposte modificazioni all'aggiunta da lui fatta all'art. 3, appoggiate in massima dai Senatori Chiesi e Vacca e combattute dal Senatore Des Ambrois (membro dell'Ufficio Centrale) e dal Ministro delle finanze — Risposta del Senatore Vigliani — Considerazioni del Senatore Castelli Edoardo — Osservazioni del Senatore Farina in appoggio dell'aggiunta Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3064. Parecchie Società di assicurazioni aventi sede nel Regno, per mezzo dei loro rispettivi rappresentanti muovono reclami contro alcune disposizioni del progetto di legge relativo alla tassa sulle assicurazioni, e suggeriscono varie modificazioni che, a loro avviso, vi si dovrebbero introdurre.

N. 3055. I Direttori delle Compagnie di assicurazioni marittime stabilite in Napoli, sottopongono al Senato alcune osservazioni onde ottenere che venga in taluna parte modificato il progetto di legge inteso ad imporre una tassa sulle assicurazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Consiglio provinciale di Messina degli *Atti dello stesso Consiglio della sessione di novembre scorso;*

Il Presidente della regia Deputazione sopra gli studi di storia, del 10 volume della raccolta *Monumenta historiae patriae;*

La Deputazione provinciale di Milano di n. 20 copie degli *Atti di quel Consiglio della sessione del 1861;*

Il conte Alessandro Franchi-Verney di un'opera di suo padre intitolata: *Éléments du code Napoléon à l'usage des élèves de la faculté de droit de Turin par J. M. M. Franchi.*

Scorgendo che il Senato non è ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Biscaretti - Borghesi - Cadorna - Cambray Digny - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Cibrario - Colonna Andrea - Concili - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - Deferrari Raffaele - De Gregorio - Della Bruca - Della Rocca - Di Fundi - Di S. Cataldo - Di S. Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Galvagno - Gamba - Ghiglini - Giovanola - Giulini - Gorizadini - Lacony - Lambruschini - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Martinengo - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicini Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Piazzoni - Pizzardi - Poggi - Porro - Princetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Martino - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Spada - Strozzi - Taverna - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. Il nome degli assenti sarà registrato

negli atti del Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la instituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Rammenta il Senato che nella seduta precedente la discussione veniva portata all'art. 3 al quale erasi proposta un'aggiunta dal Senatore Vigliani; ed a questa un sotto-emendamento dal Senatore Montanari.

L'ufficio centrale aveva accettato una parte della aggiunta Vigliani, modificandola in quel modo che risulta dal testo che venne stampato e distribuito ai signori Senatori.

Ora l'onorevole Senatore Vigliani ha deposto sul banco della Presidenza un'altra proposizione.

La discussione, egli dice, che ebbe luogo nell'ultima tornata del Senato sopra l'articolo di cui proposi l'aggiunta nel progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti, mi ha determinato a modificare la mia proposta nel modo seguente:

Articolo « Il Presidente della Corte ed i presidenti di sezione saranno scelti fra i pubblici funzionari aventi un grado non inferiore a quello di consigliere della stessa Corte con 12 anni di servizio, oppure fra i membri del Parlamento che abbiano 6 anni di esercizio ».

« I consiglieri saranno nominati sopra una lista di 3 candidati proposti dalle sezioni unite della Corte a maggioranza di voti, e scelti fra i pubblici funzionari che abbiano un grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione in un Ministero con 8 anni di servizio oppure fra i membri suddetti del Parlamento ».

« Nella prima composizione della Corte la proposta per la nomina dei consiglieri sarà fatta per doppia lista da una Commissione composta dei presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, del Presidente e dei presidenti di sezione della Corte. Potranno in tal caso essere proposti i membri delle attuali Corti dei conti del Regno, ancorchè non contino gli anni di servizio avanti prescritti ».

Se il signor Proponente desidera di sviluppare questa sua proposta egli ha la parola.

Senatore **Di Revel** Domanda la parola.

Senatore **Vigliani**. Poichè all'onorevole Presidente piace di concedermi la facoltà di parlare per esporre al Senato le ragioni che mi consigliarono le modificazioni della mia proposta....

Senatore **Di Revel**. (*interrompendo*). Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Di Revel avea testè domandato semplicemente la parola: adesso dice che si restringe ad una mozione d'ordine; mi permetta il Senatore Vigliani d'interrompere il suo discorso, e di dar la parola al Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel**. Il Senato si trova convocato dipendentemente all'aggiornamento ch'egli aveva preso alcuni giorni sono. In questo intervallo l'amministrazione è cambiata. Il Senato ciò ignora officialmente, ma vede i banchi, ove il Ministero siede, deserti. Io non so fino a qual segno sia conveniente che si riprenda una discussione sovra una legge stata presentata dall'amministrazione che non è più, e che si ignora se sarà accettata da quella che vi succede, tanto più che questo schema di legge cogli emendamenti che vi furono fatti, venne combattuto dall'amministrazione che più non esiste.

In queste circostanze non pare, ripeto, sia conveniente che il Senato riprenda tranquillamente la discussione di una legge senza l'amministrazione che l'ha presentata e senza che vi sia presente la nuova.

Io pongo la questione sotto gli occhi del Senato, ed esso giudicherà come si abbia a procedere.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Alle parole del Senatore Di Revel io debbo aggiungere una cosa soltanto, ed è che finora non è giunta alla presidenza veruna comunicazione officiale dal Governo rispetto alla mutazione a cui egli allodeva.

Questa è la ragione per cui nella pubblicazione che si è fatta dell'ordine del giorno per la seduta d'oggi non si è inserta l'indicazione della comunicazione del Governo.

La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Veramente dopo le cose enunciate dall'onorevole Presidente, crederei inutile di prendere ancora la parola; ad ogni modo, poichè me la concede, per occupare qualche momento del Senato, dirò quello che aveva intenzione di dire. Intendeva di appoggiare le osservazioni del nostro collega Di Revel anche per una speciale considerazione.

Al punto in cui si trova la discussione io crederei impossibile di continuarla senza la presenza del Ministero. Spiegherò brevemente il mio pensiero.

L'onorevole conte Di Pollone promosse il dubbio, giorni sono, se si poteva in qualche modo menomare la prerogativa che lo Statuto accorda alla Corona per la nomina senza restrizione a tutte le pubbliche cariche. L'onorevole Senatore Vigliani rispose a questo dubbio respingendolo colle osservazioni di fatto, che sussistono leggi che pongono realmente alcune condizioni, o, dirò meglio, alcune modalità all'esercizio di questa prerogativa del Governo.

Come è giusta in diritto l'osservazione del Senatore Di Pollone, giusta è pure in fatto quella del Senatore Vigliani. Io credo che queste cose, che in apparenza sembrano contraddirsi, si conciliano per questo motivo che alle leggi le quali appongono qualche modalità all'esercizio del diritto della Corona, interviene necessariamente la Corona stessa per mezzo de'suoi consiglieri, e colla sanzione legislativa che è quella che compie, per così dire, la creazione della legge.

Ora trattandosi appunto negli articoli e negli emendamenti che sono attualmente soggetto di discussione del Senato, di porre delle modalità a questa prerogativa della Corona, mi sembra impossibile che si possa progredire senza sentire se i consiglieri della Corona acconsentono o non a queste deliberazioni, o a taluna di esse, od anche a nessuna.

Noi abbiamo avuto nei giorni scorsi un rappresentante della Corona, il quale ci aveva dichiarato di restare spettatore indifferente della discussione ulteriore di questa legge. Quel personaggio non siede più nei consigli della Corona; noi non sappiamo se il suo successore potrà dividere questo modo di vedere, questo modo affatto passivo di assistere alle discussioni di questo Corpo.

In tali circostanze io ho creduto di appoggiare, sebbene non abbia bisogno del mio appoggio, la proposta dell'onorevole Conte di Revel, che manifesta il desiderio che la discussione sia sospesa.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Sempre sulla mozione d'ordine?

Senatore **Farina**. Sempre sull'incidente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Quando l'onorevole proponente osservava, che la terna che si propone di fare di coloro che dovrebbero essere nominati membri della Corte dei conti, implicherebbe lesione delle attribuzioni della Corona, ho creduto di dover prendere la parola.

Quest'operazione a mio credere, quest'elezione non ha nulla che fare colle attribuzioni della Corona. La nomina dipenderà sempre dal Re, nè questa gli è tolta. Ma abbiamo nelle nostre leggi un recentissimo esempio, una prova manifesta che una proposta che venga fatta alla Corona, non toglie, non vincola, non viola nè punto nè poco il diritto della Corona medesima. Se altrimenti fosse io domanderei ad esempio all'onorevole conte Di Pollone, come egli sedendo a Presidente dell'ufficio centrale relativo alle Camere di Commercio, avesse consentito a far sì che il collegio, dirò così, dei commercianti proponesse una terna dei giudici di commercio che devono essere nominati dal Re.

Questo esempio recentissimo, questa votazione del Senato fatta or son poche settimane, mostra evidentemente come una proposta fatta per nomine alla Corona non tolga nè punto nè poco il diritto della medesima a nominar gl'impiegati, come d'altronde è per sè stesso evidente. Nè occorrerebbe di andare a cercare nelle legislazioni straniere esempi, perchè ne abbiamo nella stessa legislazione francese nella quale, e appunto in quella per la Camera dei conti, i membri vengono proposti dal Presidente della Corte medesima.

Non parlerò della Corte dei conti nel Belgio, perchè là le nomine vengono dal Parlamento, e conseguentemente ne discende una maggior dimostrazione di quello che io andava dicendo, che questa sorta di nomine non implicano punto nè poco i diritti della Corona.

In vista di queste circostanze io non credo che il motivo addotto dall'onorevole conte Di Revel e dal mio amico Senatore Lanzi possa persuadere il Senato a soprassedere da una discussione la quale non implica, ripeto, nè punto nè poco la prerogativa della Corona; e la implica tanto poco, che se realmente l'avesse implicata non vi si sarebbe potuto derogare nemmeno per legge, perchè la stessa essendo determinata dallo Statuto nemmeno per leggi vi si sarebbe potuto derogare.

Per conseguenza io credo che le obbiezioni che si inoltrano sul proseguire la discussione relativa alla Corte dei conti dipendentemente da pretesa implicazione nei diritti della Corona non abbiano fondamento alcuno, e perciò il Senato sotto questo rapporto è libero di fare come meglio crederà.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Ho chiesto la parola non per difendere il dubbio che si è manifestato dall'onorevole Senatore Lanzi e dal Senatore Farina, ma solo per rappresentare al Senato che, nell'impossibilità dimostrata dall'onorevole Senatore Di Revel di discutere una parte della legge, dirò, in contumacia di tutto un ministero, è cosa assai migliore lo sciogliere l'adunanza (*Entrano alcuni Senatori*).

Infatti il numero dei Senatori presenti, se non è variato per pochi Senatori che entrano in questo momento, non era sufficiente, mentre mancavano ancora dieci Senatori per aver il numero legale.

Non veggo poi come si possa discutere una parte della legge senza la presenza dei Ministri, epperciò è mio avviso, ripeto, che si sciolga l'adunanza.

Presidente. È cosa molto dispiacevole sicuramente che la presenza dei signori Senatori si sia fatta questo oggi così lungamente desiderare; e se io non ho proposto al Senato di sciogliere immediatamente l'adunanza, egli è perchè prevedeva che più tardi sarebbero giunti altri Senatori. Questa è la sola ragione per cui ho creduto di sostare alquanto.

Vedendo ora giungere parecchi dei nostri colleghi, ho fiducia che tra poco saremo in numero; credo per conseguenza interpretare il desiderio dei signori Senatori presenti, non procedendo immediatamente allo scioglimento dell'adunanza, come si sarebbe dovuto fare, atteso il ritardo di parecchi dei signori Senatori (*Entrano nuovi Senatori*).

Il numero rigorosamente necessario dei Senatori per la regolarità e validità delle deliberazioni sarebbe ora raggiunto.

Non resta ora che a vedere se, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Senatore Di Revel secondato da altri Senatori, sia il caso di sospendere il corso della discussione che si stava per imprendere; oppure se debba lasciarsi al signor Senatore Vigliani, proponente le modificazioni di cui ho fatto cenno in principio, di svolgere i motivi del suo nuovo emendamento.

Se il Senato crede che nell'assenza dei Ministri non

si possa procedere oltre, io scioglierò l'adunanza, se invece è d'avviso che sia il caso di udire unicamente lo svolgimento dell'emendamento del Senatore Vigliani, si continuerà la seduta.

L'onorevole Senatore Di Revel, è stato il primo a proporre che si sciogliesse l'adunanza. Io chiedo...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non ho fatto alcuna mozione: io non ho che sottoposto al Senato una questione di convenienza, e lascio che esso l'apprezzi come meglio crederà.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni state fatte circa la convenienza che si trovi presente il nuovo Ministro delle finanze per assistere all'ulteriore discussione della legge, di cui ci occupiamo, mi persuadono che veramente io non potrei fare l'esposizione dei motivi della mia modificazione, salvo che il Ministro fosse presente; imperocchè importerebbe di conoscere le intenzioni sue sull'accettazione o rifiuto della mia modificazione, ed il Senato comprende che mal potrebbe il Ministro deliberare, quando non avesse inteso lo svolgimento dei motivi che mi hanno indotto a fare la mia proposta (*Entrano il signor Ave. Commendatore Cordova ed il luogotenente generale Petitti*).

Cordova, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Cordova, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola solo per pregare il Senato di voler attendere ancora un momento, perchè il Presidente del Consiglio sta per arrivare.

Presidente. Avendo udito quello che ha detto il signor Cordova, Ministro d'Agricoltura e commercio, io credo che il Senato non avrà difficoltà di aspettare ancora un poco per quegli ulteriori schiarimenti che ci sono proposti (*Entrano dopo pochi minuti il Presidente Rattazzi, Pepoli, Sella, Depretis e Mancini*).

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di partecipare al Senato la formazione del nuovo Ministero; dolente che per involontaria dimenticanza non siasene d'ufficio dato prima d'ora comunicazione.

Partecipo dunque al Senato che dietro la demissione data dal barone Ricasoli, la sera di venerdì scorso, S. M. il Re m'incaricava della formazione di un nuovo Gabinetto e che il Ministero veniva da S. M. composto nel seguente modo.

Dava a me la presidenza e gli affari esteri, coll'incarico di reggere interinalmente il portafoglio dell'Interno.

Grazia, giustizia e culti, al già Ministro d'agricoltura e commercio il signor avvocato comm. Filippo Cordova.

Guerra al generale Petitti.

Finanze al sig. ingegnere Sella.

Marina al vice ammiraglio Persano.

Agricoltura e commercio al marchese Gioachino Pepoli.

Istruzione pubblica al professore Mancini.

Lavori pubblici al sig. avv. Depretis Agostino.

E quindi ieri nominava a Ministro senza portafoglio il Presidente Poggi.

Signori, nel darvi questa partecipazione, vi prego di permettermi di accennare per sommi capi quali saranno i principii politici, che noi intendiamo seguire, tanto per le relazioni esterne, quanto per l'ordinamento interno.

Quanto alle relazioni esterne, noi cercheremo ogni via di rassodare le alleanze che esistono, di aggiungervene delle nuove, di allargare in una parola le nostre relazioni con tutte le nazioni civili illuminate.

Noi facciamo specialmente assegno sull'alleanza della Francia e dell'Inghilterra, e speriamo pure che mercè i loro autorevoli uffici noi potremo ottenere la ricognizione del Regno d'Italia dalle altre potenze ricognizione la quale potrà tanto più facilmente ottenersi, quando daremo prova di essere atti a stabilirci fortemente.

Ricognizione d'altronde consigliata non meno dallo interesse nostro che dallo interesse delle altre potenze.

Quanto alla questione di Roma io ripeterò quanto ebbi già l'onore dire in un altro recinto, che cioè noi ci atterremo scrupolosamente alle deliberazioni ed ai voti su questo argomento espressi tanto dalla Camera dei deputati, che dal Senato.

Noi cercheremo ogni via, coi mezzi morali e coi mezzi diplomatici, di poter sciogliere questa questione, la quale interessa non meno l'ordinamento civile, quanto anche le coscienze religiose, e noi speriamo pure che la medesima e coll'influenza morale e colla via diplomatica potrà venir risolta.

Quanto all'ordinamento interno noi siamo fautori del discentramento amministrativo, ma discentrando amministrativamente noi intendiamo per anco di mantenere intatto il principio dell'unità politica.

Noi andremo al discentramento ed anche alla libertà dei Comuni, ma fino al punto in cui possa essere conciliabile colla conservazione del principio dell'unità politica.

In quanto alle finanze procureremo di introdurvi tutte le economie che siano conciliabili col servizio; economia nelle spese, economia in ogni parte.

Presenteremo fra non molto il bilancio dello Stato, e lo presenteremo ordinandolo in modo che resti più difficile il caso di dover ricorrere a crediti supplementarii, il cui uso quando sia troppo spinto non può a meno di compromettere lo stato delle finanze del paese.

Noi presenteremo del pari fra breve anche la situazione del tesoro.

Quanto all'armamento daremo opera costante affinchè possa organizzarsi perfettamente, poichè crediamo che nella riunione di tutte le forze vive della nazione stia specialmente il suo avvenire.

Organizzando però queste forze noi intendiamo che la direzione e l'iniziativa dell'armamento spetti, e si eserciti esclusivamente dal Governo.

Quanto alla Marina daremo opera perchè essa s'abbia il più ampio sviluppo possibile, e sarà fra non molto presentato anche al Parlamento un piano organico della Marina militare italiana.

In fine per ciò che concerne i lavori pubblici noi procureremo di conciliare l'economia con l'esecuzione dei lavori che già vennero ordinati dal Parlamento, facendo in modo che, mentre non si trascureranno quelli che debbono eseguirsi nelle parti settentrionale e centrale d'Italia, siano però con maggior celerità spinti quelli che risguardano le provincie meridionali e anche l'isola di Sardegna dove è maggiore il bisogno.

Quanto al commercio ed all'agricoltura sarà nostra cura di dotare il paese di istituzioni di credito, e di fare altresì trattati relativi al commercio con le potenze estere.

Quanto alla istruzione pubblica noi daremo opera a svilappare l'istruzione popolare, specialmente in quei paesi dove di essa non ne risentirono il beneficio.

Questi sono i sommi capi del nostro programma.

Noi cercheremo di compierlo colla più grande sincerità, colla più grande lealtà: e facciamo specialmente assegno sul senno del Senato, perchè voglia concorrere e prestarci il valido ed illuminato suo appoggio nell'opera grandissima che dobbiamo eseguire, l'opera cioè dell'unificazione dello Stato, e della nostra indipendenza.

Senatore **Di Revel**. Non è mia intenzione di muovere osservazioni intorno al programma che brevemente fu esposto dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri; nè tanto meno che si porti la discussione sopra questo punto.

Gli uomini vanno giudicati dai loro atti più che dalle loro parole, e quindi il Senato farà senno aspettando gli atti prima di giudicare le parole.

È mio intendimento invece di far presente, essere nelle abitudini e nelle convenienze parlamentari, e credo anche nell'interesse e decoro del Senato, che sia data conoscenza delle cagioni per le quali noi, nel breve spazio di 8 giorni in cui ci siamo aggiornati, abbiamo in faccia una nuova amministrazione.

Se noi esaminiamo il processo delle cose nei giorni che trascorsero prima dell'aggiornamento delle nostre sedute noi non avremmo per verità, almeno io, saputo trovare una ragione del ritiro della precedente amministrazione. Le leggi che al Senato furono presentate ebbero tutte la sanzione desiderata dal Governo. Alcune subirono qualche modificazione che fu accettata dal Ministero stesso. Una sola, ed è, quella che ancora non è terminata, subì una modificazione di una certa importanza la quale non venne gradita dal Ministro che l'aveva promossa: ma nel dichiarare che non accettava le variazioni, gli emendamenti propostivi dall'ufficio centrale e che vennero accolti dal Senato, egli non manifestò punto che questa quistione potesse essere da tanto da costringere l'amministrazione di cui egli faceva parte a ritirarsi.

Se si porta poi lo sguardo anche in altro recinto non mi pare che vi sia stata neanche là quistione sulla quale il Ministro abbia avuto il sottovento per cui dovesse ritirarsi.

Non è sentimento di curiosità che mi move a fare questa osservazione, ma, lo ripeto, è questione di convenienza, mentre è nelle abitudini, negli usi, nei doveri parlamentari, che quando un'amministrazione si presenta nuova avanti al Senato e che le cagioni per le quali quella che esistera prima non sono note, alcuno dei membri di quell'amministrazione (massime allorquando si ha il vantaggio di avere fra i nostri colleghi membri che ne fecero parte), debba farci conoscere quali sono le ragioni politiche che mossero quell'amministrazione a desistere dall'impegno assunto e lasciare la Corona libera di nominare un'altra amministrazione.

Presidente del Consiglio. Come opportunamente avvertiva l'onorevole Senatore Di Revel, l'osservazione da esso esposta sarebbe piuttosto rivolta ai membri dell'antico Gabinetto, anzichè a coloro che formano il Gabinetto attuale; ma per buona sorte mi trovo in condizione di potergli dare una sufficiente risposta, mentre testè l'onorevole barone Ricasoli Presidente del Consiglio dei Ministri del cessato Gabinetto dava nella Camera dei Deputati le spiegazioni che l'onorevole Senatore Di Revel desidera.

L'onorevole barone Ricasoli dichiarava che egli veniva indotto a rassegnare al Re la sua dimissione, perchè in seguito a molti voti del Parlamento, dietro alcuni atti che erano seguiti, egli credeva che fosse assai dubbia la fiducia che il Parlamento riponeva nella sua amministrazione.

Soggiungeva che nelle condizioni attuali gli pareva indispensabile avere una fiducia franca e sincera; una fiducia dubbia ed ambigua non essergli sufficiente, e che in questo stato di cose ha creduto di rassegnare al Re la sua dimissione e quella de' suoi colleghi e di pregarlo reiteratamente a volerla accettare, ed essere in conseguenza di ciò che il Ministero si è dimesso e che il Re si indusse ad accettare le dimissioni, incaricando altri della formazione del nuovo Gabinetto.

Io credo che questa risposta che veniva data dal barone Ricasoli testè pubblicamente e che l'onorevole Di Revel potrà leggere nel rendiconto ufficiale di quell'assemblea, sia sufficiente per appagare il desiderio e gli eccitamenti, che egli ha fatti.

Senatore **Menabrea**. Poichè l'onorevole Presidente

del Consiglio dei Ministri ha voluto dare le spiegazioni richieste dall'onorevole Senatore Di Revel circa i motivi che indussero la precedente amministrazione a rassegnare i suoi poteri nelle mani di Sua Maestà, poco mi resta ad aggiungere.

Il Senato conosce qual fosse il programma del precedente Gabinetto e quale il cómpito che si era proposto, di procedere cioè alacremente all'unificazione del nuovo Stato; a bene adempirlo gravi difficoltà si presentavano, e queste non si potevano superare senza una piena fiducia del Parlamento. Ogni qualvolta i membri del Ministero in particolare ebbero a sostenere discussioni nei due rami del Parlamento, bisogna dire che riportarono particolari segni di fiducia; ma allorchè si venne a discussioni generali, questa fiducia sembrò essere meno intera, per cui il Ministero non poteva attingere quell'alacrità e quel vigore di cui sentiva aver bisogno.

Egli ha nondimeno la coscienza di aver adempiuto al suo dovere e la certezza che l'amministrazione sua sarà stata non disutile alla unità d'Italia, che tutti desideriamo, dappoichè da noi molto si è fatto e molto si è preparato pel suo avvenire.

Negli otto mesi della nostra amministrazione, abbiamo avuto la soddisfazione di trovarci ne' consigli unanimi nelle deliberazioni, salvo forse in alcune quistioni di minor importanza che si riferivano a cose secondarie in cui però la minoranza finì per unirsi volontieri alla maggioranza.

Tuttavia il Ministero aveva il dovere di completarsi anche secondo il voto emesso dal Parlamento.

Correvano nel pubblico voci intorno alla poca omogeneità del Ministero.

Questa persuasione comunque originata, che i fatti non potevano distruggere, era un ostacolo a che il Ministero potesse in tal condizione di cose perdurare; e siccome il Ministero passato ha sempre preferito ad ogni altra considerazione il bene pubblico, così ha creduto che posto in tali condizioni, non poteva più amministrare abbastanza vigorosamente lo Stato, e adempiendo un dovere di coscienza, rassegnava a S. M. le sue demissioni, onde si degnasse comporre una nuova amministrazione, la quale potesse con maggior successo compiere l'opera che noi abbiamo cercato d'iniziare.

Queste parole concordano, mi pare, con quelle dell'onorevole Presidente del Consiglio, e spero che il Senato ne sarà soddisfatto.

Senatore **Di Revel**. Sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio; che queste poi venissero dalla sua bocca o da altri, per me era cosa indifferente.

Senatore **Della Rovere**. Credo dover dare anche io qualche spiegazione intorno ai motivi che indussero il passato Ministero a dare la sua demissione senza prima aspettare un voto sfavorevole dalla Camera, come molti opinavano.

Il Ministero si trovava in questa singolar condizione; la Camera lo appoggiava con voti ripetuti di fiducia, ma di quella fiducia, che non accennava a lunga durata.

In questa posizione, il Ministero doveva completarsi; ed è uopo avvertire che per completarsi, non aveva bisogno che di un solo ministro, e che questo ministro dovendo però esser uomo di vaglia, certo non avrebbe accettato di entrare a far parte del Gabinetto senza volervi qualche suo collega. Or bene se il Ministero aspettava il voto di sfiducia della Camera, questo voto che da tre mesi si andava minacciando, e mai non avveniva, forse non si sarebbe avuto nemmeno al dì d'oggi, e sarebbesi perciò dovuto prolungare lo stato di cose suaccennato. Credette perciò il Ministero che fosse miglior partito dare la sua demissione e di mantenerla. In questo modo poteva succedere o che la Corona incaricasse nuovamente il Presidente del Ministero demissionario a ricomporre il Gabinetto, e allora avrebbe avuto più largo campo a ricomporlo su basi più sode e più compatte; ovvero affidasse ad altra persona, come fece coll'onorevole Rattazzi, la costituzione di un nuovo Ministero.

Se si aspettava il voto della Camera, forse questo si faceva attendere molto tempo ancora, e se questo fosse accaduto, si privava la Corona della facoltà di fare una scelta, ove lo avesse voluto, fra le persone principali appartenenti al caduto Ministero per comporne un nuovo col concorso di nuove persone. Credette quindi il Ministero di fare opera più costituzionale, ritirandosi, prima che succedesse un voto sfavorevole della Camera elettiva.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. In seguito a queste spiegazioni, non chiedendosi da verun altro Senatore la parola si potrà ripigliare la continuazione della discussione del progetto di legge sull'instituzione della Corte dei conti secondo l'ordine del giorno. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Mi affretto a dichiarare che il Ministero accetta il progetto quale fu modificato e proposto dall'ufficio centrale; solo mi limiterò a chiedere nel corso della discussione alcuni schiarimenti sopra certi articoli, sovra certe dizioni particolari.

Del resto accetto in complesso questo progetto e lo accetto perchè in primo luogo dall'esame e paragone che ho potuto farne con quello del Ministero, mi è sembrato che veramente siano state introdotte importanti migliorie; lo accetto perchè l'opinione degli illustri personaggi che compongono l'ufficio centrale e che sono in questa materia versatissimi, non può a meno di avere grande influenza sull'animo mio: lo accetto finalmente perchè è stringente l'urgenza di avere una Corte, la quale serva ad organizzare l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Il Senato non ignora come già sieno stati stabiliti uffici di riscontro a Firenze, a Napoli, a Palermo, non ignora come le antiche Corti dei conti ivi residenti non abbiano più nulla a vedere sovra la parte finanziaria che si riferisce all'anno corrente, ma si limitano a rivedere quella che si riferisce agli esercizi precedenti: non ignora infine come la presente sia una posizione anormale, e che per conseguenza non vi abbia legge alcuna, la quale permetta alla Corte dei conti di Torino, di estendere la sua azione sovra gli uffici di riscontro stabiliti nelle anzidette città; e quindi importi sommamente il venire alla conclusione, e dare sanzione legale all'operato del mio predecessore che non posso che lodare, imperocchè altrimenti neppure per quest'anno non si poteva venire ad un bilancio unico di tutto il Regno.

Signori, attualmente noi siamo in un periodo legislativo nel quale bisogna essenzialmente edificare.

Se non vo grandemente errato, non vuolsi tanto aver in mente di fare un edifizio bello ed inquietarsi molto se vi sia per avventura, in questo edifizio solenne della legislazione italiana che stiamo elevando, una qualche lacuna; ciò che importa si è che l'edifizio sia solido ed abbia buone basi. Più tardi sarà cura nostra di farlo bello, di riempierne le lacune, di metterne in armonia le parti. Fra tanto questo è il momento di mettere insieme solidamente l'edifizio ed elevarne i pezzi principali, e non badare tanto, ripeto, all'abbellimento ed ornamento; è questa una necessità.

E poichè parlo di necessità, mi permetta il Senato di ripetere ciò che ognuno sa meglio di me, cioè che la condizione finanziaria è veramente gravissima. In generale non sono amico delle frasi; avanti ad un'assemblea come questa, mi parrebbe una vera sconvenienza usar dei parloni. Ma egli è pur gioco forza che dica che il tesoro versa in gravissime condizioni.

Il Presidente del Consiglio ha già detto che sulla bandiera della nuova amministrazione sta scritta la parola economia; e per mia parte, mentre riconosco che nè per la mia capacità, nè per i miei studi, nè per alcun altro modo sono atto all'alto uffizio a cui venni chiamato, debbo dichiarare che solo perchè mi pare di trovar nella mia coscienza tale energia da poter contribuire a che un avviamento di economia sia impresso all'amministrazione, mi sono deciso a sobbarcarmi ad un peso certamente sproporzionato alle mie forze.

La questione finanziaria è per me una delle più vitali.

È evidente che ad attuare il grande compito della liberazione dell'Italia che abbiamo intrapreso, il miglioramento delle nostre condizioni finanziarie è affatto indispensabile; l'armamento, il miglioramento della marina, una guerra, e direi la cacciata degli Austriaci dall'Italia è per me, che forse veggo troppo volgarmente, una questione di finanza.

Mi pare che se ci fossero dei miliardi nelle casse dello Stato si potrebbe dare, in certo modo, all'appalto la cacciata degli Austriaci dall'Italia.

Se le condizioni finanziarie fossero floridi è chiaro che non ci sarebbe difficoltà nell'ampliare immediatamente ed immensamente la marina, nell'accrescere lo esercito, nell'aumentare insomma tutto l'armamento.

Ma, ripeto, la condizione finanziaria è tale, che non basta pensare all'economia, bisogna assolutamente provvedere anche ad accrescere gli introiti nelle casse pubbliche.

Quindi io debbo anzi tutto dichiarare, che non solo ritengo le leggi presentate dal mio onorevole predecessore, che non solo ho incaricato di sostenere la discussione delle medesime, gli stessi commissari, che il mio predecessore aveva nominato, acciò non abbia a perdersi neppur un minuto di tempo, ma che io faccio continuare alacremente gli studi di quelle altre che il mio predecessore stesso con zelo, che non posso abbastanza lodare, aveva fatto allestire.

Attualmente stanno davanti al Senato cinque di questi schemi di legge per tasse, se non erro. Il mio onorevole predecessore si aspettava da queste leggi un prodotto annuo di circa 50 milioni: io mi permetto di porre sotto gli occhi del Senato, che ogni trimestre di ritardo importa per conseguenza una perdita per l'erario pubblico, di circa 13 milioni, e che ogni giorno di ritardo importa per le finanze una perdita di circa 150 mila lire.

In questa condizione di cose io mi prendo l'ardire di pregare e scongiurare il Senato a volere far sì che queste leggi vengano in discussione al più presto possibile; in guisa che ove il Senato creda di doverle in qualche parte ritoccare, malgrado ripeto la seria condizione di cose in cui stanno le nostre finanze, vi sia possibilità che anche dall'altro ramo del Parlamento questi progetti ricevano la debita sanzione nell'attuale sessione.

Infatti egli è inutile il farci illusione: le sedute dell'altro ramo del Parlamento non possono continuare per molti mesi, dacchè già lunga e faticosa riesce la sessione attuale.

Rappresento al Senato queste circostanze, ben persuaso, che il Senato, il quale ha dato in ogni occasione tante prove di patriottismo, saprà tenerle in quel conto che a mio parere esse si meritano.

Presidente. Le parole stringenti e gravi dell'onorevole Ministro delle finanze faranno sicuramente impressione sul Senato il quale d'altronde ben conosceva l'importanza e l'urgenza di queste leggi. Fin dal 18 del mese scorso era stata distribuita ai signori Senatori la relazione sopra il progetto di legge relativo alla tassa di registro; fra poco saranno distribuite le altre relazioni, così che il Senato continuando i suoi lavori, non ci potrà essere intervallo di sorta per passare dalla discussione di un progetto ad un altro; nello stesso tempo che noi tutti siamo unanimi nel proposito di sopperire ai bisogni dello Stato conviene ci facciamo una giusta idea dei nostri doveri.

Le parole dell'onorevole Ministro delle finanze hanno

dimostrato come ci sia pericolo nella mora, e che in ogni giorno che trascorre, abbiavi un danno per le finanze dello Stato; io quindi propongo al Senato di accrescere anche la sua diligenza e la sua sbacrità nella trattazione degli affari, e se lo consente, io direi che fin da domani il Senato debba radunarsi al tocco in seduta pubblica. Immediatamente al tocco, entrerà l'ufficio di presidenza, si procederà all'appello nominale e i nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*. Io credo che tutti i Senatori i quali non sono forniti di legittimo congedo, faranno atto di presenza, perchè mancando al loro dovere di presenza in questi momenti, mancherebbero al loro dovere verso la patria; conseguentemente domani l'adunanza pubblica sarà al tocco, alle 12 ci sarà adunanza negli uffici per l'esame de' progetti di legge che sono stati già distribuiti ai signori Senatori.

La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato un progetto di legge destinato a dar il corso legale delle monete decimali d'oro in tutte le province del Regno; legge già stata sancita nell'altro ramo del Parlamento.

Io pregherei il Senato a volerla dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito: il signor Ministro domanda al Senato che voglia dichiarar d'urgenza questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se concede l'urgenza.

Chi ammette l'urgenza voglia sorgere.

(Approvato).

Credo ora conveniente a maggior chiarezza della discussione di dar nuovamente lettura dell'articolo 3 del progetto di cui si tratta.

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

Questo articolo è quello proposto dall'ufficio centrale sul quale il Senato ha stabilito che seguisse la discussione.

A quest'articolo l'onorevole Senatore Vigliani aveva proposto un'aggiunta stata appoggiata dal Senato.

Oggi si è presentata dallo stesso signor Senatore Vigliani un'altra redazione della sua aggiunta, di cui ho già dato lettura sul principio della seduta.

Avverto che relativamente all'aggiunta primitivamente proposta dal Senatore Vigliani, l'ufficio centrale ne aveva accettato l'ultima parte che formolava però nei seguenti termini:

« Il Presidente della Corte, e i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« La nomina dei Consiglieri avrà luogo sulla proposta di una Commissione composta del Presidente e dei Presidenti di sezione della Corte; e ciò anche nella prima formazione. »

Alla primitiva redazione dell'aggiunta Vigliani il Senatore Montanari aveva proposto un sotto emendamento, che consistera nel togliere il requisito degli anni di servizio.

Darò ora la parola al Senatore Vigliani per lo sviluppo della sua nuova proposta; credo necessario di darne di nuovo lettura (*V. sopra*).

Senatore **Vigliani.** Poche osservazioni basteranno, io penso, a spiegare al Senato i motivi che mi indussero a proporre la modificazione della primitiva mia proposta, della quale è stata data lettura.

Rammenta il Senato, come la mia proposta sembrasse ad alcuni troppo larga, ad altri troppo ristretta; come si osservasse che in essa non fossero compresi alcuni soggetti i quali presentassero chiari titoli di vocazione per sedere nella Corte dei conti; come si notasse che una troppo larga parte fosse per avventura fatta ad una categoria di funzionari cioè ai giudiziari; come si avvertisse che potesse la mia proposta avere per risultato di impedire l'ingresso alla Corte ad alcuni magistrati delle province nuove ai quali riuscisse difficile e forse anco impossibile il riempiere le condizioni che venivano dalla mia proposta richieste.

Io ho desiderato di sopperire a questa difficoltà, di ovviare cioè a queste obbiezioni per quanto fosse possibile, e di avvicinarmi, lo dico schiettamente, agli avversari, o, dirò meglio, a coloro che fecero osservazioni sulla mia proposta. Ho tenuto singolar conto della difficoltà che poteva nascere dalla durata del servizio che nella mia prima proposta era richiesta. A questo riguardo io ho ridotto di molto tale servizio, e così ho reso più facile o meno lontana l'aggregazione alla Corte dei conti dei magistrati appartenenti alle nuove provincie. Non ho creduto di rinunziare intieramente all'elemento della pratica per le ragioni che ebbi già l'onore di svolgere avanti al Senato. Comprendo che l'onorevole Senatore Montanari non si terrà per avventura abbastanza pago, giacchè egli vorrebbe escludere intieramente quell'elemento; ma debbo di nuovo dichiarare al Senato che io crederei di rendere incompleta assolutamente la mia proposta e di non raggiungere lo scopo salutare cui essa è rivolta, qualora io abbandonassi intieramente l'elemento della pratica derivante dal tempo dei servizi prestati.

Quanto all'ordine della magistratura io ho pensato che una locuzione la quale non ne facesse un'espressa e ripetuta menzione, quale si legge nella mia proposta, potesse meglio corrispondere al mio pensiero e non offendere il concetto di coloro i quali non vorrebbero che nella Corte dei conti l'elemento della magistratura venisse per avventura a sovrabbondare. Io mi sono perciò limitato, nella modificazione teste letta, a far menzione dei pubblici funzionari in generale, fra i quali restano sicuramente compresi anche quelli dell'ordine giudiziario.

Ho determinato il grado dei funzionari pubblici che sarebbe richiesto per le diverse cariche della Corte dei conti. Quel grado potrà servire di ragguaglio anche per i magistrati, poichè, come ben sapete, i funzionari dei diversi rami delle pubbliche amministrazioni sono tra loro ragguagliati per lo stipendio, per le precedenze e per le onorificenze di cui godono.

L'osservazione molto grave che era stata fatta circa l'omissione dei membri del Parlamento, venne già da me nell'ultima tornata esaminata e chiarita non contraria alla mia primordiale idea su quest'argomento; ma nella modificazione vi ho dato un appagamento, inserendo una menzione espressa dei membri del Parlamento, pei quali veramente riconosco che possono in determinate condizioni concorrere requisiti ben soddisfacenti per ben adempiere le funzioni di membri della Corte dei conti.

Occorreva singolarmente di preoccuparsi della prima instituzione della Corte dei conti. Per questo caso era stato osservato che la mia proposta era forse troppo restrittiva, ed impediva di tener quel conto, che giustizia ed equità vorrebbero di coloro che compongono le diverse Corti dei conti del Regno Italiano.

Volendo ovviare a questa difficoltà io inserii nella modificazione una dichiarazione la quale ammette precisamente a far parte della nuova Corte coloro che ora appartengono alle Corti esistenti, e lascia ad una Commissione, incaricata di fare le proposte, la scelta da farsi fra questi membri.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Ben comprende il Senato che se nelle Corti dei conti che ora esistono in Italia si troveranno sicuramente molti membri degni di essere conservati nelle stesse funzioni, ve ne saranno pure taluni che o per età o per altri motivi non saranno nelle condizioni presenti rivestiti di doti sufficienti per essere chiamati a continuare nello stesso importante servizio.

Io desidererei grandemente che queste concessioni che ho creduto di dover fare colla presentata modificazione ai miei onorevoli contradditori, loro sembrassero tali da ravvicinare alla mia le loro opinioni, più o meno divergenti. Aggiungerò ancora che per raggiungere lo scopo, da me tanto desiderato, della conciliazione, sarei pure disposto ad accettare quelle ulteriori modificazioni e variazioni che venissero presentate e che fossero di tale natura da non ledere lo scopo principale della mia proposta, quello di assicurare buone scelte per la magistratura di cui si tratta.

Ma mi permetterò di rammentare una cosa al Senato, ed è che si farebbe sicuramente cosa molto grave quando nella costituzione della Corte dei conti non si esigesse assolutamente verun requisito, veruna condizione, veruna guarentigia nella scelta del personale più elevato della Corte, vale a dire pei membri che debbono comporre il Corpo chiamato a rivedere i conti degli agenti del Governo ed a giudicare delle questioni sulla contabilità dello Stato.

Mentre noi ci troviamo in presenza di leggi le quali esigono condizioni per la nomina di quasi tutti i pubblici funzionari; quando un semplice giudice di Mandamento, e dirò di più, un segretario di giudicatura, non può essere nominato se non riveste certe condizioni, dovrà sicuramente sembrare strano al paese, e si potrà difficilmente conciliare colla ragione, il lasciare al Governo un arbitrio illimitato nella nomina dei magistrati più importanti, dei magistrati nei quali l'elemento dell'indipendenza deve esuberare, dei magistrati i quali essendo chiamati ad esercitare funzioni difficili rimpetto al Governo, funzioni di controllo e d'ispezione del Governo medesimo di cui dovranno essere giudici franchi e coscienziosi, di magistrati che debbono sicuramente essere rivestiti di tali qualità personali che li pongono al livello dell'altezza delle loro gravi attribuzioni.

Ora io vi domando, o Signori, se questa elevatezza di qualità verrà guarentita quando nessuna condizione e requisito venga dalla legge che stiamo discutendo richiesto per la nomina di questi importantissimi magistrati.

Io credo che un arbitrio sfrenato nelle loro nomine, ancorchè per la fiducia che ripongo negli uomini che seggono e potranno sedere al Governo, non possa credere che se ne voglia abusare, tuttavia in faccia alla ragione, considerata la questione in astratto, un arbitrio così enorme sarebbe sicuramente un tale fenomeno che farebbe, a mio avviso, ben poco onore alla previdenza della legge che stiamo discutendo.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia il nuovo emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io aderisco in massima all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani. Io convengo con lui che anche i funzionari dell'ordine giudiziario debbono aver diritto ad entrare nella Corte dei conti, in quanto che la Corte dei conti non è solamente un Corpo amministrativo, ma è altresì un Corpo giudicante; e ciò è tanto vero che lo stesso ufficio centrale ha ammesso, sebbene abbia escluso il Procuratore generale, la necessità del Pubblico ministero, ed anzi dichiarò che la costui parte dovesse essere rappresentata da un consigliere della Corte dei conti; ma io non

potrei aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani nella parte, in cui egli esige la condizione della durata del servizio, ed in ciò mi accosto alla proposta di sotto emendamento fatta nell'ultima seduta dall'onorevole Senatore Montanari.

È verissimo che il Senatore Vigliani ha ristretto nella sua proposta presentata oggi la durata del servizio, riducendola dai 25 a soli 12 anni; ma io credo che, non ostante questa restrizione, non si possa in nessun modo tale proposta accogliere, o debba la durata del servizio assolutamente escludersi.

Signori, l'Italia ha compiuto una grande rivoluzione.

Quale è il risultato di questa gran rivoluzione che si è compiuta in Italia?

Il risultato si è che l'Italia è oramai una, e quei principi, che tenevano i loro sudditi sotto la verga del dispotismo, sono stati sbalzati dai loro troni.

Ora, o Signori, questi principi cacciavano nell'esilio, nelle carceri, negli ergastoli gli uomini, che sotto il Governo Piemontese sarebbero stati elevati ad alti posti.

Mettendo noi la durata del servizio per 12 anni, come vorrebbe l'onorevole Senatore Vigliani, si verrebbero ad escludere molti onorandi cittadini, i quali per distintissimi meriti sarebbero degni di sedere nella Corte dei conti, e che non potrebbero esservi ammessi solo per mancanza di lunghi anni di servizio.

Ma, o Signori, ricordatevi che molti di questi uomini se non hanno occupato pubblici impieghi sotto a Governi dispotici, hanno fatto la loro carriera nelle carceri e nell'esilio, e sono benemeriti della patria.

Per queste considerazioni io spero che il Senato non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, ed intanto io dichiaro di appoggiare la proposta del mio onorevole amico Senatore Montanari.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** La proposta del mio onorevole amico Senatore Vigliani si ripresenta ora in tale forma, che soddisfa compiutamente al mio concetto, ed al voto che io esprimeva nell'ultima tornata al Senato.

Io desiderava che accogliendosi il concetto, che informa la proposta Vigliani, quella cioè di tracciare, di ordinare delle categorie, nell'intendimento di circoscrivere il campo della scelta di questi nuovi funzionarii, di circondare codesta scelta di solide guarentie, di imbrigliare l'arbitrio ministeriale, io desiderava, dico, nello stesso tempo che si avesse alcun riguardo alla posizione di quei funzionari, che ora compongono le varie Corti dei conti delle singole parti d'Italia, destinate a sparire per fondersi nell'unica Corte dei conti da ordinarsi con questa legge.

Io non domandava che costoro andassero guarentiti da titoli di preferenza; chiedeva solo che non avessero a sobbarcarsi allo stesso rigore di quelle condizioni richieste dai nuovi da ammettere, perciocchè ponendo gli antichi in parità di condizioni, ciò riescirebbe ad escludere forse i migliori.

Sotto questo rapporto adunque io trovo che la proposta emendata e riprodotta dall'onorevole Senatore Vigliani risponde perfettamente al mio concetto, imperocchè nè si accordano titoli di preferenza agli attuali componenti le varie Corti, nè d'altra parte si sconoscono i diritti acquistati, nè si sobbarcano a quel rigore di condizioni e di requisiti che forse potrebbero nuocere al migliore ordinamento della Corte dei conti.

Sotto questo rispetto, ripeto, io mi associo pienamente al suo emendamento, e mi astengo dal proporre il mio.

Senatore **Des Ambrois.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Des Ambrois presidente dell'ufficio centrale.

Senatore **Des Ambrois.** L'ufficio centrale, sebbene l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani sia stato migliorato, non crede di poterlo accettare.

L'ufficio non ha fede nelle categorie le quali certamente non bastano ad impedire le cattive scelte, e possono invece impedire le buone.

L'ufficio perciò persiste e si riferisce alle sue precedenti dichiarazioni.

Presidente. L'ufficio centrale adunque conserva il suo emendamento?

Senatore **Des Ambrois.** L'ufficio centrale mantiene il suo articolo, con quella parte della proposta del Senatore Vigliani che aveva accettata e modificata, senza però insistere sopra quest'ultima.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Io debbo dichiarare che non mi potrei accostare all'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani per due ragioni:

L'una è politica accennata dall'onorevole Senatore Chiesi e che era già stata elevata in questo recinto (per quello che mi consta dai rendiconti che mi sono fatto un dovere di leggere) dall'onorevole Senatore Montanari.

Evidentemente è cosa grave lo imporre una condizione di servizio di un certo periodo di tempo per il quale non sono nelle stesse circostanze i vari cittadini d'Italia.

In secondo luogo poi non credo di poter aderire allo avviso dell'onorevole Senatore Vigliani, perchè non mi sembra che le disposizioni di questo articolo siano tali da frenare l'arbitrio ministeriale che egli a ragione potrebbe temere.

Infatti che cosa si dice in questo articolo?

Si dice: « Il Presidente della Corte e i Presidenti di sezione dovranno essere scelti fra i pubblici funzionarii aventi un grado non inferiore a quello di consigliere della stessa Corte con 12 anni di servizio, oppure fra i membri del Parlamento che abbiano 6 anni di esercizio ».

Ora io intendo molto bene che un membro del Parlamento che si occupi del bilancio, che attenda a studiare le leggi finanziarie arrivi ad acquistare in queste questioni di cui la Corte dei conti si debbe occupare

tale perizia da rendersi degno di essere fatto consigliere o Presidente della Corte dei conti. Questo io lo intendo perfettamente, ma un membro del Parlamento in generale non si occupa di tutte le leggi presentate; per lo più egli si occupa specialmente di quelle per le quali ei si sente inclinato in virtù dei proprii studi e del proprio genio.

Quindi vi potrà essere tal Deputato, tal membro del Senato il quale non si sarà mai occupato in vita sua di conti, e questo in virtù dell'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani sarebbe eleggibile alla carica di Presidente, o di Presidente di sezione della Corte dei conti.

Vedo che si teme l'arbitrio, la troppa condiscendenza dei Ministri. Ora l'onorevole Senatore Vigliani sa che se si teme e si ha ragione di temere che i Ministri siano troppo condiscendenti, egli è per lo appunto verso i loro giudici; quindi sarebbe precisamente verso i membri del Parlamento che vi sarebbe a temere che i Ministri si lasciassero andare a qualche condiscendenza non conveniente al pubblico servizio.

In materia così delicata, non vorrei dir cosa meno conveniente, ma quest'emendamento mi parrebbe fatto a posta, perchè ad un Deputato o ad un Senatore venga in mente di diventare membro della Corte dei conti ed insista presso il Ministro di finanze per esserlo, malgrado che per avventura non siasi occupato mai di questioni di finanza.

Quindi io non solo non so ravvisare che con questo articolo sia raggiunto lo scopo che l'onorevole Senatore Vigliani si propone, il quale scopo vorrei anch'io che si potesse raggiungere, ma non mi pare che sia questo il mezzo.

Ho detto che il volere che i membri del Parlamento abbiano sei anni di servizio, non mi pare garanzia sufficiente; bisognerebbe dire almeno che si siano occupati di questioni finanziarie. Ad ogni modo mi pare che comunque si cerchi, non si riescirà mai a indicare categorie, le quali, mentre non abbiano per effetto di escludere da questi posti elevati di consiglieri della Corte dei conti quelli che per i loro studi o la loro capacità sono degnissimi di farne parte, giungano per altre a far sì che tutte le persone capaci vi possano essere comprese, e la composizione della Corte sia quale il signor Senatore Vigliani la vorrebbe.

Avrei ancora ad osservare circa la parte transitoria, che si riferisce alla prima composizione della Corte; che quando l'ultima parte di questo articolo fosse redatta come è attualmente ne verrebbe semplicemente questa conclusione, che nessun membro del Parlamento delle nuove province avrebbe qualità per potere essere chiamato a far parte della Corte dei conti, perchè niun membro del Parlamento che provenga dalle nuove province ha sei anni di esercizio.

Quindi, e per ragioni politiche, e perchè lo scopo, che insieme coll'onorevole Senatore Vigliani vorrei potesse conseguirsi, non è in tal guisa raggiunto, mi credo in dovere di unirmi all'ufficio centrale e di non accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Imploro l'indulgenza del Senato perchè mi voglia consentire di presentargli qualche osservazione in risposta a quelle che vennero fatte testè dall'onorevole Ministro delle Finanze. Egli riduce a due le ragioni per le quali dichiara di non potere accettare la mia proposta; l'una politica a suo dire, l'altra intrinseca alla proposta medesima, non riconoscendole sufficienti ad ottenere lo scopo cui è diretta.

Quanto alla ragione politica che già fu accennata dagli onorevoli Senatori Montanari e Chiesi, io non potrei che richiamare alla mente del Senato un riflesso che ebbi già a presentargli, e che mi sembra rispondere abbastanza al timore che è stato espresso che non si faccia parte sufficiente nella Corte dei conti ai magistrati delle province nuove, i quali non potessero riempire le condizioni proposte.

O si tratta di Magistrati che appartengono già alle Corti ora esistenti, oppure si tratta di Magistrati che vi siano estranei. Quanto a quelli che già appartengono a questo servizio e che ne possono avere pratica conoscenza, io introdussi nella mia proposta una disposizione transitoria, la quale apre a questi Magistrati l'adito nella nuova Corte del Regno.

Quanto ai Magistrati i quali sono estranei a tale servizio io non crederei veramente che si possa patrocinare la loro causa per introdurli in una magistratura di cui non possono abbastanza conoscere le attribuzioni. Non credo che nè il Ministro delle finanze, nè gli onorevoli Senatori Montanari e Chiesi dovendo fare la scelta dei membri della Corte dei conti, sarebbero mai per rivolgere la loro attenzione a coloro che fossero del tutto nuovi al servizio della contabilità dello Stato. Io ebbi già l'onore di osservare che per l'esercizio di queste funzioni sono indispensabili due elementi, quello della scienza e quello della pratica. Volendo ammettere che in parecchi distinti cittadini delle province nuove concorra l'elemento della scienza, pure se difettasse quello della pratica, credo che nessuna persona assennata si potrebbe chiamare a sedere nella Corte dei conti, perchè farebbe un cattivo servizio alla Corte, e non le farebbe buono a quei membri che chiamasse all'esercizio di funzioni per le quali non si possono presumere atti. Quindi mi sembra che la considerazione che riguarda i Magistrati delle province nuove, ed a cui si vorrebbe dare carattere politico, sia piuttosto l'espressione di un sentimento di benevolenza verso quei Magistrati che non una solida ragione dedotta dall'intrinseca natura delle cose e da un vero riguardo di giustizia.

Vengo all'altra ragione, la quale mi sembra più grave, ed è quella della insufficienza della mia proposta a raggiungere il proprio scopo.

Osservava il Ministro delle finanze che nella mia proposta sono compresi gli uomini parlamentari i quali ab-

biano un certo tempo di esercizio delle loro funzioni in Parlamento. Egli diceva con ragione che accade spesso nel Parlamento che alcuni membri non si occupino punto della materia del bilancio, e che quelli soltanto i quali abbiano rivolto particolare attenzione a tale materia acquisterebbero attitudine a sedere nella Corte dei conti. In questo io mi trovo perfettamente d'accordo ed è appunto in tale modo che io ho inteso le cose nel fare la mia proposta. E invero pregherei l'onorevole Ministro ad osservare che due sono le specie di cariche per le quali si prescrivono le condizioni nella mia proposta: le une sono elevate, cioè quelle del Presidente della Corte e dei Presidenti di sezione; le altre meno elevate e sono quelle di membri della Corte ossia dei consiglieri. Pochissime sono le cariche superiori e per le nomine ad esse non si richiede nessuna proposta, la scelta sarebbe fatta dal Governo sopra certe categorie. Ma la ristrettezza del numero di quei posti eminenti, la loro qualità esigono di necessità che il Governo nel provvedervi rivolga la sua attenzione a persone che hanno esercitate funzioni pubbliche, poichè non è nemmeno da presumersi che cada in pensiero di chiamare a reggere una magistratura, qual'è quella delle Corti dei conti, soggetti che non avessero pratica di codesto servizio, non avessero già coperte pubbliche cariche.

Quindi non credo che a questo riguardo potrebbe mai insorgere la difficoltà avversita dal signor Ministro, poichè, lo ripeto, quelle altre cariche non potranno essere conferite a chi già non abbia sostenute altre cariche governative che li rendano abili al grave cómpito.

Soggiungerei inoltre, che il Ministro chiamato a fare una proposta alla Corona per la nomina dei presidenti non rivolgerebbe naturalmente la sua attenzione ai membri del Parlamento i quali non consti che si siano occupati dei bilanci dello Stato; ma la rivolgerà sicuramente a coloro i quali abbiano dato nel Parlamento saggi ben chiari di essersi occupati di tale materia, ed abbiano eziandio date prove luminose della loro capacità, in questo caso soltanto potrebbe concepirsi una proposta a favore di membri del Parlamento per le superiori cariche suddette e simile proposta sarebbe certamente degna di approvazione.

Ma quanto alle nomine ai posti di consigliere, la cosa procederebbe diversamente; qui interviene un'altra garantia; qui interviene una proposta di tre candidati per ciascun posto, la quale dovrà essere fatta dall'intiero Corpo della Corte medesima dei conti. Non basterebbe quindi la qualità di membri del Parlamento e l'averli seduto per sei anni per pretendere ad occupare tali posti. Presentandosi essi come concorrenti ad un posto vacante, la Corte che sarebbe chiamata a fare la proposta, esaminerà i precedenti di tutti i concorrenti, ed in tale esame si indagherà se il membro del parlamento che chiede di entrare in quel Corpo, abbia nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, dato non dubbia prova di abilità nelle materie della pubblica contabilità. Se adunque preso da solo l'elemento del tempo di sei anni di esercizio per l'elezione di un membro del Parlamento a membro della Corte dei conti può essere insufficiente quando però si associ colla necessità che intervenga una proposta che emani da persone perite ed interessate a fare buone scelte, parmi che rimane rimosso ogni pericolo che venga nominato un membro del Parlamento il quale non abbia le condizioni sufficienti a ben compiere le sue funzioni.

Le condizioni che sono richieste per la nomina a consiglieri, a tenore della mia proposta modificata, vogliono essere prese nel loro complesso, e non isolate le une dalle altre, poichè se le une prese isolatamente possono offrire insufficienza di garantia, invece prese insieme offriranno sempre una garantia per lo meno di gran lunga superiore a quella che vi presenta la legge, la quale lascia queste nomine all'intiero arbitrio del Ministero, arbitrio di cui, mi piace rendere questa lode all'onorevole signor Ministro delle Finanze, egli medesimo si mostra poco contento. Io sarei ben lieto che l'onorevole Ministro delle Finanze, invece di sforzarsi a respingere la proposta di cui riconosce desiderabile lo scopo, si facesse invece ad aiutarmi a migliorarla ed a renderla tale che possa soddisfare al suo intento ed al mio, perocchè, se non mi illudo, tendiamo ambedue ad una meta comune.

Dirò infine poche cose riguardo alla disposizione transitoria. In essa l'onorevole Ministro trova un difetto ed è che non potrebbero aver parte nella prima composizione della Corte i membri del Parlamento i quali appartengono alle nuove province, perchè non possono riempire le condizioni richieste dell'esercizio parlamentare.

Ma, Signori, non si tratta soltanto di provvedere alla formazione della Corte, ma si tratta di stabilire nella legge tali condizioni, che possano servire di norma costante all'avvenire. Saviamente osservava poc'anzi l'onorevole signor Ministro delle Finanze, che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo elevare il nostro edifizio legislativo, ed avvertiva che non dobbiamo tanto cercare l'eleganza del disegno, la perfezione delle forme, quanto ci dobbiamo occupare di gettare solide basi. Ora io chiederei al signor Ministro, se noi getteremo una solida base dell'edifizio della nuova Corte dei conti, quando per l'elezione dei suoi membri noi non esigeremo nemmeno quelle volgari e semplici condizioni, le quali sono pure richieste per la nomina dei magistrati meno importanti e più modesti dello Stato.

Credo quindi che non debba fare difficoltà l'esclusione momentanea dalla prima costituzione della Corte, dei membri del Parlamento che non possono ancora contare gli anni di esercizio che io propongo di richiedere, poichè quando pure si volessero dichiarare abili alla nomina per la prima volta tutti i membri del Parlamento, io vi domando, se si potrebbe supporre che possano mai essere proposti e nominati coloro che non abbiano ancora dato alcun saggio della loro capacità. Noi escludiamo dunque

coloro che la prudenza più comune non permetterebbe di nominare.

Io credo quindi, che non solo non vi sia inconveniente in tale esclusione, ma che ben vi avrebbe nello estendere la facoltà della nomina anche a quei membri del Parlamento pei quali non potesse constare della loro capacità finanziaria da quel tempo di esercizio che nella mia proposta trovasi prescritto.

Mi sia permesso pertanto di raccomandare nuovamente all'accoglimento del Senato una proposta che secondo la mia profonda convinzione riempirà una grave lacuna del progetto di legge che esaminiamo.

Senatore **Castelli Edoardo**. Secondo l'emendamento del quale si sta occupando il Senato, due condizioni essenziali si richiederebbero per essere nominati consiglieri della nuova Corte dei conti; la prima: di appartenere a certe categorie; la seconda: di essere compresi in una nota tripla di candidati che sarebbe formata dalla stessa Corte dei conti e sulla quale il potere sovrano dovrebbe scegliere il nominando.

La prima condizione è quella di appartenere ad una determinata categoria, ed anche appartenendo a questa determinata categoria, di contare, se si tratta di funzionario pubblico, 12 anni di servizio; se si appartiene al Parlamento, 6 anni di esercizio.

Se in questa prima condizione non si avesse dovuto contemplare anche i membri del Parlamento, io mi associerei di buon grado alla condizione stessa che richiede di appartenere a certe categorie; ma le riflessioni poste innanzi dall'onorevole Ministro di finanza mi persuadono che difficilmente si potrebbe fare assegno sicuro in una buona scelta fra i membri del Parlamento quando non vi fosse altra condizione che quella di 6 anni di esercizio nelle funzioni di membro del Parlamento medesimo.

Questa garantia non è sufficiente. Dunque mi limiterò a discutere questa prima condizione nel rapporto dei funzionari.

Io credo benissimo che possa convenire di stabilire delle categorie anche colla base proposta nell'emendamento, ma in questo caso non so il perchè si metterebbe il vincolo che questo funzionario conti un determinato numero di anni di servizio. Questo, per me, non ha uno scopo di valore alcuno; infatti, se i Consiglieri della Corte dei conti devono essere scelti fra chi sia già in un grado non inferiore a Consigliere di appello o ad un funzionario dell'ordine amministrativo di grado uguale, non può cader ragionevole dubbio sulla loro capacità più che sufficiente per essere chiamati a sedere quali Consiglieri nella Corte dei conti; e siccome ai predetti gradi elevati nell'ordine giudiziario od amministrativo, non si giunge senz'avere servito lungh'anni e senz'aver dato saggio di capacità più che comune, perciò il dire che debbano contare 12 anni di servizio, mi pare una condizione per un verso inutile, e per l'altro, secondo asseriva l'onorevole Senatore Chiesi, dannosa a quelli che possono aver conseguito il grado che si vuole nella categoria senza avere prestato un servizio precedente, quantunque siano conosciuti siccome atti a giudicare anche sulle materie che sono deferite alla giurisdizione della Corte dei conti.

Dunque quanto a questa prima condizione io eliminerei la parte che riflette il numero di anni.

Vengo alla seconda che è quella giusta la quale anche appartenendo a quelle date categorie non si potrebbe essere nominati se non in quanto si sia compresi in una rosa da formarsi dalla Corte stessa. Quindi la cosa mi pare molto più grave.

Indubitatamente i membri della Corte dei conti sono giudici. Nessuno dubita di questa verità. Ora, secondo lo Statuto, i giudici sono nominati dal Re. La nomina implica libertà di scelta, nè credo che debba essere nominale questa parola; epperò la Corona deve essere libera nel fare la scelta. Che si stabiliscano delle condizioni quanto alla capacità è naturalissimo, e nell'interesse pubblico, ma che si vincoli il Sovrano a scegliere necessariamente fra tre sole persone mentre possono essere cento capaci, io credo che sarebbe impingere nella prerogativa reale.

Si è detto che in altri paesi questo si pratica. Si cita il Belgio. Vero è che nel Belgio la cosa procede in questi termini; ma nel Belgio vi sono nello Statuto delle disposizioni molto diverse dalle nostre. Secondo lo Statuto Belga i giudici sono forse nominati dal Re? Essi sono istituiti dal Re, ma nominati dal Corpo stesso della Corte a cui appartengono, compreso il primo Presidente.

Lo Statuto Belga stabilisce che il Re istituisce i giudici, ma la nomina non la fa il Sovrano. Invece secondo il nostro Statuto la nomina personale la dà il Re; è il solo Re, nessun altro che il Re che possa darla. Quindi io sono d'opinione che non si possa limitare la prerogativa reale entro termini che ne vincolino la scelta.

Sono fatte delle categorie per accertare la capacità, e nessuno può arrivare ad essere giudice se non ha tali requisiti; questo sta; ma quanto alla scelta dell'individuo credo che non si possa vincolare la libertà del potere esecutivo.

Quindi io sono di sentimento che se si può ammettere l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani quanto alle categorie cercando di conciliarlo coll'ammessione dei membri del Parlamento, si debba però togliere da queste condizioni la limitazione, vale a dire si debba togliere affatto la formazione della rosa di tre candidati, entro la quale il Re sia obbligato a fare la sua scelta.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La questione di cui si tratta, è di una gravità tale, che risolverla non è cosa facile; e le lunghe discussioni che sono già succedute la dimostrano all'evidenza. Da una parte abbiamo la necessità di avere giudici indipendenti non solo, ma che dieno somma

garantia d'indipendenza rimpetto al potere esecutivo; dall'altra parte, abbiamo la necessità di creare una eccezione relativamente all'inamovibilità dei giudici, attribuendo loro l'inamovibilità dal momento della nomina.

In questo stato di cose è evidente che la legge dovendo prescindere da quel periodo di esperimento di tre anni che relativamente ai giudici comuni è richiesto, per avere l'inamovibilità, deve procurare di circondare le nomine di sufficienti garantie per far sì che sgraziatamente non si cada nella nomina di un incapace, di un insipiente che pel fatto della nomina diventerebbe poi inamovibile.

In questo stato di cose pertanto egli è evidente che piuttosto che a ragioni politiche, che a ragioni desunte da sottigliezze di diritto, vuolsi dettare una legge conforme ai bisogni ed alla necessità della istituzione che stiamo per creare.

Senatore **Castelli Edoardo.** Domando la parola.

Senatore **Farina.** Ciò posto io reputo indispensabile che alcune categorie si creino, o che se non si vogliono categorie almeno alcune condizioni generali si pongano, le quali determinino in modo, per quanto possibile sufficiente, i requisiti di capacità nella persona che si vuole chiamare a sedere nella Corte dei conti.

Nè questo basta, poichè bisogna, oltre le condizioni di capacità, procurare altresì che sia la persona sciolta da quei vincoli che potrebbero renderla più deferente verso l'Amministrazione, che non veramente indipendente e curantesi degl'interessi dello Stato.

In questa condizione di cose, senza per ora voler dare il mio appoggio completo alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, credo tuttavia sia opportuno di determinare alcune categorie, od almeno indicazioni di qualità delle persone, quanto ai consiglieri, date dai presidenti della Corte, per indicare coloro che reputano più capaci ed adattati.

Poco o nulla mi muove quanto si dice per provare che ciò non sta nei termini dello Statuto, e che menomerebbe la prerogativa reale, imperocchè secondo i migliori scrittori di diritto costituzionale, la prerogativa reale pura si riduce al comando delle armate, e questa è pure l'opinione sostenuta da Rello.

Per conseguenza non so come questa parte della prerogativa che viene esercitata non isolatamente dalla Corona, potrebbe essere violata dall'indicazione di tre persone capaci, fatta dai presidenti della Corte fra le quali il Re possa, volendolo, scegliere.

Si dice, che questo sta nel Belgio, ma colà si parla di *instituzione*, non di *nomina*. Domando scusa: Quanto alla Corte dei conti del Belgio essa è nominata dal Parlamento, ed è un'istituzione tutt'affatto diversa, epperò, con buona venia dell'onorevole preopinante noi siamo in materia differente.

Nella Francia stessa la nomina dei consiglieri è fatta su proposta del Presidente.

Naturalmente se al Re non piace la persona proposta, non la nominerà, questa proposta non vincola, sarà chiesta un'altra terna, un'altra proposta; ma ciò non vuol dire, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani metta l'obbligo alla Corona di scegliere fra i tre posti nella prima rosa; solo dice, che la nomina dovrà essere preceduta dalla presentazione di una rosa nella quale i Presidenti indicano quelle persone che credono più atte a disimpegnare quest'ufficio. Ond'io non vedo come la cosa non rimanendo definitiva, ed essendo richiesta sempre la nomina della Corona, sia leso il diritto di questa, il quale invece è sempre conservato, imperocchè nessuno può andare a sedere nella Corte dei conti pel fatto dell'indicazione dei Presidenti, ma si richiede, che intervenga la nomina della Corona.

Per conseguenza l'opposizione mi pare destituita di fondamento.

Mi rimarrebbero a dire alcune cose sui pretesi inconvenienti, che verrebbero dietro all'escludere dal sedere nella Corte dei conti persone che per le condizioni politiche, o personali o locali dei paesi cui appartengono, non potrebbero entrare nelle categorie prescritte nell'emendamento che si propone di adottare.

Io osservo, che qui la questione è una specie di questione tecnica; che non si tratta di far torto a nessuno, ma di accertarsi, che questi tali individui abbiano le cognizioni necessarie per diventare giudici inamovibili, perocchè una volta che la nomina sarà fatta, queste genti non si possono più rimuovere; dunque prima di nominarle è necessario accertarsi che non siano sprovviste delle cognizioni necessarie per sedere al posto al quale sono nominate. Conseguentemente non si può andare nell'astrazione di dire: ma vi saranno de' capaci che saranno forse esclusi, vi saranno di quelli che hanno avuto dei dolori per amor patrio che sarebbe ingiustizia di escludere: no, non può essere il caso di scendere a queste considerazioni, bisogna attenersi a condizioni che forniscano garantie di pratica, di cognizioni sufficienti, di cognizioni quasi tecniche, per poter ben disimpegnare quell'ufficio. In questo stato di cose, io credo, che ammettere alcune condizioni sia necessario, e credo che quelli che hanno intenzione che qualche condizione si apponga, potranno studiarla, perchè mi pare che per votarla, il Senato, se non erra, non è più in numero.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli Edoardo.** Si osserva che non siamo più in numero.

Presidente. Prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero.

(I Senatori, *Segretari*, procedono alla verificazione).

Non siamo più in numero.

Il Senato dunque è convocato a domani alle 12 negli uffizi, e all'una in seduta pubblica.

Senatore **Castelli Edoardo** Prego il signor Presidente di conservarmi pel primo la parola nella seduta di domani.

Presidente. Le sarà mantenuta.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta dell'8 marzo 1862

XCVI.

TORNATA DELL'8 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Appello nominale — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto per l'instituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Senatore Castelli Edoardo in risposta a quelle fatte dal Senatore Farina nella seduta di ieri — Replica del Senatore Farina — Emendamento alla prima parte dell'art. 3 proposto dal Ministro delle finanze, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Vigliani — Osservazioni al riguardo del Senatore Cibrario e del Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Montanari in ordine al suo sotto emendamento all'aggiunta Vigliani — Ritiro di quella parte dell'aggiunta relativa ai requisiti degli anni di servizio — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — — Approvazione dell'emendamento proposto dal Ministro delle finanze all'art. 3 e della parte seconda del medesimo nonchè dell'intero articolo terzo — Reiezione degli emendamenti proposti all'articolo 4 dai Senatore De Cardenas, in seguito alle osservazioni dei Senatori Cibrario e Di Pollone — Emendamento all'art. 4 del Senatore Vigliani — Emendamento del Senatore Alfieri allo stesso articolo, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Castelli — Considerazioni dei Senatori Cibrario, Montezemolo, Di Pollone e del Ministro delle finanze contro l'ultima parte dell'emendamento Vigliani, difesa dal Senatore Farina — Ritiro dell'ultima parte di detto emendamento — Approvazione della prima parte dell'emendamento Vigliani modificata dall'ufficio centrale, non che dell'art. 4 coll'emendamento del Senatore Alfieri — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 7 fornite dal Senatore Cibrario — Discorsi del Senatore Des Ambrois sull'art. 11 a confutazione delle osservazioni fatte nella seduta precedente dal Senatore Montanari — Risposta del Senatore Montanari — Parole al riguardo del Ministro delle finanze e dei Senatori Farina, De Gori, Pernati e Colla — Approvazione dell'articolo 11 — Osservazioni del Senatore Di Revel sull'articolo 12 — Risposta del Senatore Cibrario e del Ministro delle finanze — Proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Sotto emendamento alla medesima del Ministro delle finanze combattuto dal Senatore Cibrario — Obbiezioni del Senatore della Rovere — Risposta del Senatore Cibrario.*

La seduta è aperta al tocco

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene anche quello della marina.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Presidente. Il Senato non essendo in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Bevilacqua - Biscaretti - Bolmida - Bona - Borghesi - Cadorna - Cambray-Digny - Capocci - Cantù - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Cornelli - Corsi - Cotta - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Di Fondi - Di S. Cataldo - Di S. Giuliano - Doria - Elena - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanola - Giulini - Gonnet - Gozzadini - Laconi - Lambruschini - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Martinengo - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Piazzoni - Pizzardi - Plana - Poggi - Porro - Priocetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Spada - Strozzi - Taverna - Tornielli - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. La Commissione per l'Esposizione nazionale di Firenze del 1861, fa omaggio al Senato di numero 280 esemplari di un opuscolo intitolato: *Schiarimenti di fatto sull'Esposizione stessa*, e diversi altri scritti relativi all'Esposizione predetta.

Continua la discussione sull'art. 3 del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

La parola è al Senatore Castelli Edoardo.

Senatore **Castelli Edoardo.** Le osservazioni che nella seduta di ieri io aveva l'onore di sottoporre al giudizio del Senato intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani all'articolo terzo del progetto di legge per la creazione di un'unica Corte dei conti, essendo state in ogni loro parte contraddette dall'onorevole Senatore Farina, il Senato vorrà concedermi di esaminare brevemente e discutere gli argomenti mercè i quali l'egregio mio oppositore fu condotto a conchiudere che quelle osservazioni si riducono a mere sottigliezze di diritto, e come tali sono destituite di qualsivoglia fondamento.

Esaminando l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, io diceva che, se mi associerei al pensiero di applicare alle nomine dei membri della Corte dei conti il sistema delle categorie, nel senso che l'aver già conseguito il grado di consiglieri d'appello od un grado amministrativo corrispondente gerarchicamente, sia una condizione imprescindibile onde poter conseguire la nomina di consigliere nella Corte dei conti, non potrei egualmente consentire che vi si aggiungessero le altre due condizioni, mercè le quali si vorrebbe che i nominandi contino già un servizio giudiziario od amministrativo non minore di anni 12, e che la scelta debba necessariamente farsi dalla Corona fra tre candidati proposti dalla Corte medesima. Per dar ragione di questo mio dissenso dalla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani io diceva che la parte di essa relativa alla durata del servizio parevami od inutile, perchè il conseguimento stesso di uno dei gradi indicati nell'emendamento è guarentigia abbastanza sicura della desiderata capacità del candidato, e presuppone già quasi sempre un assai lungo servizio prestato, od ingiusta, perchè in certi casi colpirebbe d'inammessibilità funzionari di non dubbia capacità; e soggiungeva che la seconda parte, che ha tratto alla formazione delle terne, menomerebbe quella libertà di scelta cui ha positivo diritto la Corona in virtù dello Statuto fondamentale del Regno.

A tali mie osservazioni quali erano le eccezioni che si contrapponevano dall'onorevole Senatore Farina? Egli ci diceva primamente che trattandosi di funzionari ai quali la legge commette attribuzioni sommamente importanti e delicate, è mestieri che non solo ne sia con ogni cautela chiarita la positiva capacità, ma che insieme ne sia bene assicurata la massima indipendenza dal potere che la Corte è chiamata a sindacare, nell'interesse del pubblico tesoro. Ma forse che l'ordinario potere giudiziario, rispetto al quale non si è mai pensato a costringere le scelte, entro la cerchia delle terne, esercita attribuzioni meno importanti e delicate, o non è pienissimamente indipendente dal Governo nel libero esercizio dell'altissimo suo ministero? È ben vero che all'occasione della discussione della parte del progetto in esame relativa alla creazione di un Procuratore generale presso la Corte dei conti, il Senato ha sentito da due oratori dire e ripetere che il Ministero pubblico è in sostanza un sorvegliatore, un censore, un sindacatore, un moderatore del Corpo giudicante presso il quale è posto dal Governo; ma io che non accetto, o Signori, veruna di queste definizioni, che per nulla credo convengano all'istituzione del Pubblico Ministero, e che nella mia qualità di Magistrato sento di non avere alcuna dipendenza all'infuori della legge e della mia coscienza, respingo dall'animo mio ogni dubbio circa la indipendenza dei membri della Corte dei conti, che siano liberamente scelti dal Governo tra funzionari appartenenti a determinate categorie. Soggiungeva in secondo luogo l'egregio mio contraddittore non poter poi farsi capace della mia ritrosia ad ammettere una condizione la quale al postutto consisterebbe in una mera proposta destinata, più che a vincolare, ad illuminare il Governo: ma ciò dicendo egli cadeva evidentemente in un errore di fatto, in quanto dimenticava che a termini dell'emendamento che si sta discutendo, non solamente la Corte avrebbe diritto di proporre per ogni nomina tre candidati, il che sarebbe ammessibile e potrebbe forse anche essere gradito allo stesso Governo, ma le scelte dovrebbero imprescindibilmente farsi tra i proposti, nel che appunto starebbe il vincolo che io ritengo non si possa costituzionalmente imporre alla Corona.

Mi si oppose in terzo luogo che male a proposito si citava da me lo Statuto del Belgio, a proposito delle nomine dei membri della Corte dei conti, e mi si osservò che in quello Stato esse appartengono esclusivamente al Parlamento: ma qui devo rispondere che od io male espressi il mio pensiero, od esso venne dall'onorevole Senatore Farina frainteso.

Ciò che io mi proposi di far presente al Senato questo era che tra lo Statuto nostro e quello del Belgio, corre questa rilevantissima differenza che cioè, mentre giusta il primo, la giustizia è amministrata da giudici che il Re nomina ed istituisce, giusta il secondo invece è amministrata da giudici designati in liste doppie dai Corpi stessi ai quali devono appartenere, e tra i quali il Re deve necessariamente determinare la scelta; e da questo confronto io deduceva la conseguenza che senza ragione si tolga a fondamento delle proposte terne per la nostra Corte dei conti, il fatto che le scelte dei membri dell'uguale Corpo giudiziario amministrativo non siano nel Belgio attribuite al potere esecutivo.

Mi rimane ora a rispondere ad un'ultima proposizione, ed è la più grave, tra quelle con cui venivano dall'onorevole Senatore Farina combattute le mie osservazioni.

Egli diceva: perchè mai vuolsi ricorrere a mere sottigliezze per sostenere la pienezza dell'esercizio del diritto di nomina a favore del potere esecutivo, quando è noto pei dettami dei più valenti e autorevoli scrittori di diritto costituzionale, che propriamente parlando la vera prerogativa dei re costituzionali è ristretta al supremo comando delle forze dello Stato.

Non io certamente vorrò contraddire quest'affermazione, ed ammetterò sulla fede dell'onorevole asserente che una siffatta proposizione sia dettata da scrittori di diritto costituzionale: ma che perciò? assai probabilmente questi scrittori discuteranno la questione sul terreno del diritto costituente, ed esprimeranno quindi meramente una loro opinione teoretica, un loro sistema al quale nè io, nè, credo, verun membro di questo consesso, vorrebbe fare adesione. Ma ciò che importa per la nostra discussione di sapere, non è già ciò che pensino astrattamente più o meno dotti scrittori di diritto costituzionale, sibbene ciò che stia scritto nel patto fondamentale stretto immutabilmente tra il Re e la Nazione, per farne al caso una sincera applicazione.

Ora senza ricorrere a sottigliezza veruna, basta leggere li articoli 6, 68 e 69 dello Statuto, per dover ritenere che nello Stato nostro il diritto di nomina a funzioni giudiziarie appartiene al Re esclusivamente, e per persuadersi conseguentemente, che l'esercizio di questo importantissimo diritto non può essere comechessia vincolato a condizioni che circoscrivano la scelta non solamente in certe determinate categorie, ma eziandio in un limitato numero di candidati.

Spero in conseguenza che il Senato apprezzando queste brevi mie osservazioni, non solamente non vorrà giudicarle affatto destituite di fondamento, ma accogliendole, eliminerà dall'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani, le condizioni relative alla durata del servizio dei candidati pei posti di presidenti o consiglieri della Corte dei conti, e al diritto che si vorrebbe a questa riservato di presentare al Governo le terne dalle quali si debbano imprescindibilmente desumere le nomine anzidette.

Senatore **Farina**. Mi occorre di dare alcune spiegazioni all'onorevole preopinante.

Anzitutto io non ho combattuto per filo e per segno tutte le sue proposte, ma semplicemente quelle colle quali pretendeva di stabilire una diversità fra i termini di cui si serviva la legge, cioè di *istituire* e *nominare* i giudici. Io ho caratterizzato questa distinzione di sottigliezza, e credo di essere stato indulgente davvero, perchè prendendo lo Statuto nelle mani vedo che è qualche cosa di più; nel nostro Statuto è una chimera, perchè esso si serve di un termine e dell'altro promiscuamente.

Infatti mentre vediamo nell'articolo 68 adoperate le parole « ed instituisce i magistrati », troviamo nell'articolo 69 « i magistrati nominati dal Re », il che mostra come la distinzione stabilita dall'onorevole preopinante nel nostro Statuto, non si appoggia che ad una sottigliezza.

L'onorevole preopinante dando un'interpretazione a quello che io dissi in base ad uno dei più accreditati scrittori di diritto costituzionale, ha creduto che l'autore da me citato parlasse *de jure constituendo*; invece ei parla *de jure constituto*. Lo scrittore Hello parla *de jure constituto* precisamente a un dipresso nei termini del nostro Statuto perchè porta della costituzione data da Luigi Filippo.

Un gran senso fece al preopinante l'aver io detto che la vera (io non ho detto la *vera*, ho detto la *pura*) prerogativa reale si limitava al comando dell'armata.

Mi occorre anche su questo punto di dare una spiegazione.

La prerogativa reale si divide in due parti; l'una che viene esclusivamente esercitata dal supremo capo dello Stato, senza il concorso di Ministri responsabili, l'altra che viene esercitata col concorso di Ministri responsabili. E questa è espressamente registrata nell'articolo 67 dello Statuto il quale è concepito in questi termini: « Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. »

Ora stabilendo la distinzione fra l'esercizio della prerogativa della Corona puro, da quello che si esercita solamente dalla persona del sommo imperante senza la necessità del concorso della firma ministeriale, ho ristretto, coll'appoggio di autori chiarissimi e che lo dimostrarono ad evidenza, questa prerogativa al comando dell'armata.

Ma con ciò non ho mai inteso di indebolire menomamente le attribuzioni dell'altra parte della prerogativa reale la quale si esercita col concorso dei Ministri responsabili.

Ora vorrebbe dirmi l'onorevole preopinante se quella controfirma che sta nel decreto che nomina un degno e dotto giureconsulto come lui a presidente di una delle Corti del Regno stia là come un inutile geroglifico, oppure abbia un significato?

Io dico all'onorevole preopinante che quella firma ha il grandissimo significato di rendere responsabile il Ministro che l'ha fatta; e siccome le prerogative della Corona sono sacre, intangibili ed indiscutibili, io che in questo non voglio entrare, entro invece nell'altra parte della prerogativa di quel governo che ha controsegnato quel decreto di nomina; siccome poi queste prerogative sono discutibili, sono limitabili, sono determinabili per legge, così desidero che quel Ministro il quale deve sottoporre alla firma della Corona la nomina dei consiglieri della Corte dei conti, non metta a capriccio la persona che gli piace per controllare ciò che ha fatto.

E qui è dove corre l'essenzialissima differenza fra un membro della Corte dei conti e un membro di un Tribunale ordinario; il Tribunale ordinario giudica fra cittadini ed eventualmente anche qualche questione del Governo, ma non è essenzialmente chiamato a discutere gli atti dell'amministrazione come invece lo è la Corte dei conti.

Ecco perchè, quantunque io abbia la massima fiducia in tutti i Ministri passati, presenti ed anche futuri (*ilarità*) perchè ho confidenza nella moralità del paese, tuttavia siccome tutti gli abusi sono possibili, io, volendomene guarentire, cerco che oltre la garantia che può nascere dalla libera scelta del Ministro che porta

alla firma la nomina, ve ne sia una di più, che manca cioè dalla informazione data da chi è competente intorno a persona da esso conosciuta come abile a disimpegnare gli uffizi ai quali viene chiamata.

Questa mi pare una garantia tanto più necessaria perchè, come diceva ieri, l'inamovibilità abituale non ha luogo che dopo tre anni di esercizio; ma per la natura eccezionale delle attribuzioni devolute alla Corte dei conti, siamo obbligati a dare a queste nomine l'inamovibilità immediata senza quel termine di esperimento che abbiamo per gli altri giudici.

Quindi è naturale che volendo fare in questa materia una legge, si cerchi di ottenere con maggior precauzione quelle garanzie che altrimenti non si possono avere attesa la necessità di attribuire subito l'inamovibilità ai giudici della Corte dei conti.

Dati questi schiarimenti che erano una giustificazione per parte mia onde far vedere che non aveva voluto col mio dire menomamente scemare i diritti della Corona, che anzi intendeva che essi fossero esercitati nel senso costituzionale dietro le garantie della risponsabilità dei Ministri, io non mi dilungherò di più, giacchè io non aveva altro intendimento che questo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha nella passata seduta invitato a studiare se non ci fosse modo di determinare convenientemente delle categorie, dalle quali si potessero trarre i componenti della Corte dei conti, in guisa che venisse ad essere esclusa ogni incapacità, e ad essere reso possibile l'accesso alla Corte ad ogni capacità.

Io dico la verità, il problema mi è sembrato uno di quelli che i miei eccellenti maestri di matematica, i quali seggono o sonosi seduti in questo recinto mi additavano come bellissimi, ma di cui non vi aveva una soluzione soddisfacente.

Per altra parte le considerazioni per le quali egli ha proposto quest'idea sono tanto importanti che veramente mi è sembrato doversi fare qualche cosa sulla via che egli additava, e mi pare quindi che si possa venire nel senso dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale diceva infatti che la nomina dei consiglieri dovesse farsi sulla proposta di una Commissione composta dei Presidenti della Corte dei conti; ma riflettendo che la Corte, per la natura degli uffizi che adempie, è meno atta ad aver conoscenza di tutto il personale vuoi amministrativo, vuoi giudiziario, perchè non è in contatto con tutti questi funzionari, mi è sembrato che veramente la prima proposta dovesse spettare al Ministero, come quello che essendo in contatto con funzionari di vari ordini, è al caso di meglio potere fare queste proposte; che quindi le proposte del Ministero dovessero essere sottoposte allo esame appunto di questi Presidenti di sezione della Corte i quali vedranno se le persone che il Ministero propone abbiano le qualità convenienti, e l'attitudine che si richiede per adempiere a questi uffizi; e certamente le ragioni che questi Presidenti della Corte daranno, e l'autorità loro varranno a porre un freno all'arbitrio ministeriale, e ad ottenere in somma lo scopo che a ragione l'onorevole Senatore Vigliani, e quelli che hanno appoggiato la sua proposta, così vivamente propugnavano, cioè che la Corte abbia ad essere convenientemente composta.

Io mi permetterò quindi di proporre al Senato un emendamento al primo alinea dell'art. 3, che l'ufficio centrale, a cui già lo trasmisi, ebbe la bontà di accogliere.

Quest'emendamento è così concepito:

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione, ed i consiglieri, sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo parere del Presidente della Corte, e deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Senatore **Vigliani**. Desidererei che fosse data nuova lettura dello emendamento proposto dal signor Ministro delle finanze.

Presidente. Lo rileggerò: esso riguarda la prima parte dell'art. 3. (*Lo rilegge:* V. sopra).

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Mi pare che bisognerebbe aggiungere due parole, il signor Ministro forse non dissentirà, e sarebbero queste: *anche per la prima formazione*.

Presidente. Assente il signor Ministro delle finanze a questa proposta?

Ministro delle Finanze. Veramente l'osservazione è giusta.

Per esempio, quando i Presidenti venissero a mancare è evidente che non si può chiedere al Presidente chi si debba nominare a Presidente, è evidente che nel primo impianto della Corte non si possono consultare i Presidenti prima che questi siano nominati una volta.

Ammesso invece che sia in facoltà del Ministro di proporre la nomina dei Presidenti dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, sempre si potrà provvedere alla elezione di nuovi consiglieri, sentendo prima il parere dei Presidenti.

Presidente. Mi si fa avvertire che nella nostra lingua legislativa in generale invece di *dopo il parere*, ecc., si direbbe piuttosto *sentito il parere*.

Si potrebbe quindi, se si crede, surrogarvi questa locuzione.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Sento anzitutto il dovere di professarmi grato all'onorevole signor Ministro delle finanze per la considerazione in che gli è piaciuto di prendere l'invito che mi permettevo di rivolgergli, acciocchè coi suoi lumi e colla sua autorità volesse venire in mio soccorso per aiutarmi a rendere la mia proposta tale, che potesse più facilmente conseguire l'approvazione di questa eminente assemblea.

La comunicazione che egli ora ha fatto, corrispondendo quasi interamente a quella che era già stata messa avanti dall'ufficio centrale, mi obbliga con grande mio dispiacere a non poterla accettare; imperocchè io non potrei ritrattare quelle considerazioni che già ebbi l'onore di esporre al Senato precisamente nello scopo di dimostrare come non mi potessi associare all'emendamento dell'ufficio centrale.

Dirò poche cose per meglio chiarire il mio intendimento sopra la proposta dell'onorevole Ministro.

Respingendo ogni idea di categorie, respingendo ogni prescrizione di condizioni o requisiti, l'onorevole Ministro si contenta di aggiungere per unica garantia, che per la nomina dei consiglieri intervenga la proposta dei superiori della Corte, ossia del presidente della Corte medesima e dei presidenti di sezione. Questi capi sarebbero chiamati a proporre i soggetti da nominarsi a consiglieri al Governo, il quale sopra questa proposta farebbe la sua scelta e la nomina. Per verità, questo modo di procedere mi sembra presentare due gravi inconvenienti. L'uno è di scemare in gran parte la responsabilità ministeriale, riversandola sugli autori delle proposte: l'altro è di non offrire una garantia sufficiente che compensi quella diminuzione della responsabilità ministeriale. È evidente che, quando secondo questo modo di procedere avvenisse una scelta che non incontrasse la pubblica approvazione, i Ministri facilmente ne potrebbero versare il carico sopra coloro che la proposero.

I proponenti, che sarebbero pochi di numero, non possono dal loro canto offrire una garantia abbastanza soddisfacente, poichè si cadrebbe facilmente nell'inconveniente, nel vizio che già accennava al Senato, quello di dar luogo a presumere che si costituisse una specie di consorteria nella composizione di quell'alto Corpo.

Un altro inconveniente che io credo che si possa opporre al sistema proposto dall'onorevole Ministro, egli è che si verrebbe precisamente a diminuire quel carattere d'indipendenza che noi cerchiamo di rinvigorire e di assicurare nei membri della Corte. Accadrà di leggieri che i membri della Corte sapendo di dovere la loro nomina alla proposta dei loro capi, diventeranno naturalmente e riconoscenti e ossequenti di soverchio a coloro che loro aprirono le porte della Corte.

Qual cosa seguirà da questo? Nè verrà minor libertà minore indipendenza nelle deliberazioni del Corpo medesimo. Ora voi intendete quanto importi di costituire un tal Corpo in maniera, che tutti i suoi membri sieno pienamente liberi da ogni riguardo e indipendenti da qualsiasi influenza, da qualsiasi azione che possa in qualche modo turbare quella perfetta libertà di giudizio che si richiede nelle deliberazioni di un magistrato di tanto momento.

Ma l'onorevole Ministro mi fa osservare che non si potrebbe deferire alla Corte intiera la proposta dei suoi membri senza incorrere nel pericolo di chiamare persone non abbastanza fornite dei lumi necessari per fare proposte soddisfacenti al Governo. Io mi permetterò di osservare che la obbiezione sussisterebbe quando i membri della Corte dovessero dare il loro avviso immediatamente senza potere procurarsi le occorrenti informazioni. Ma che cosa accade nel sistema delle proposte commesse ai Corpi? Accade sempre ciò che è del resto naturale e ragionevole, che si assumano, prima di fare le proposte, le necessarie informazioni circa gli aspiranti ed i pretendenti. La Corte per mezzo dei suoi capi, o con quegli altri mezzi che credesse più opportuni e sicuri secondo le circostanze, avute tutte le domande dei concorrenti ai posti vacanti, assumerebbe sopra di ciascuno le necessarie informazioni; verificherebbe i titoli ed i meriti che in ciascheduno concorrono, li peserebbe li confronterebbe, e quindi si pronunzierebbe per quei concorrenti i quali presentino alla Corte un complesso più rassicurante di qualità, di scienza e di pratica per sedere in quel Corpo.

Ho fatto queste osservazioni sopra la proposta che venisse fatta dalla Corte perchè mi era sembrato di trovare nell'onorevole Ministro qualche disposizione a commettere la proposta non ai soli Presidenti ma sibbene al Corpo intiero. Ed io sebbene in questo sistema delle proposte da farsi dalla Corte senza alcun limite di categorie o di requisiti, non creda neppure di vedere la migliore guarentigia quale la desidererei, tuttavia ne ritroverei una sufficiente per darvi il mio assentimento per non espormi al pericolo di lasciare questa parte tanto importante della legge senza una disposizione che presentasse qualche sicurezza.

Ma ristretta la proposta ai soli capi della Corte debbo confessare che non solo non trovo una garantia sufficiente, ma, come dicevo, trovo invece una diminuzione di quelle garantie che la libera nomina riservata al Governo presenterebbe, poichè essa almeno impegnerebbe altamente la libertà ministeriale e allontanando dai membri del Corpo ogni influenza derivante da sentimento di riconoscenza e di obbligo per la nomina ne avverrebbe maggior libertà di rapporti tra i capi ed i membri della Corte medesima.

Quindi debbo dichiarare con molto mio rincrescimento che non vedrei un miglioramento apportato alla legge nella dizione della proposta dell'onorevole signor Ministro; perciò pregherei il Senato di non volerla ammettere e di prendere invece in considerazione la proposta mia anche emendata nel senso più o meno esteso che è stato da altri Senatori indicato.

Nè vi faccia difficoltà, o Signori, ciò che è stato detto dall'onorevole Senatore Castelli circa la nessuna importanza che egli vedrebbe nel requisito del tempo del servizio.

Egli disse che le categorie da me proposte riferendosi a cariche importanti dello Stato presentano già per sè stesse una garantia sufficiente di capacità senza cercarne un'altra nella durata del servizio.

Penso che egli s'inganni a partito in questo suo ragionare, perchè conviene avvertire che riescirebbe molto

facile il far frode alla legge quando essa si contenti della condizione delle categorie che io avevo proposto; mi arresterò a modo di esempio, alla categoria dei capi di divisione in un ministero: abbiamo visto più d'una volta capi di divisione nominati da un Ministro per motivi di speciale confidenza senza alcun precedente di carriera e capacità amministrativa; il giorno dopo della loro nomina questi impiegati improvvisati potrebbero essere tosto nominati membri della Corte dei conti secondo l'opinione dell'onorevole Castelli, la legalità sarebbe in tutto osservata, eppure la nomina non presenterebbe nessuna guarentigia.

Io credo che questo caso non incontrerebbe molto probabilmente l'approvazione dell'onorevole Senatore Castelli; quindi ripeto che l'elemento del tempo si merita maggior attenzione di quello che gli si vorrebbe attribuire.

Dalle cose dette parmi dunque apparire chiaro che la mia proposta è quella che fra tutte le altre che vennero poste avanti al Senato offre maggior numero e solidità di garantie. Quando poi si trattasse anche di allargare la libertà delle scelte, modificando le condizioni da me proposte, io non avrei difficoltà di assentire a siffatta modificazione, purchè con esse non si venga a distruggere ogni garantia circa la bontà delle scelte.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore **Cibrario.** *Relatore.* L'ufficio centrale ha accettato il progetto del Ministro delle finanze, perchè non vi trova nessuno di quegli inconvenienti che avrebbe segnalati l'onorevole Senatore Vigliani. È da avvertire che qui non si tratta di dare ai presidenti della Corte dei conti la proposta dei consiglieri; la proposta rimane intiera al Governo; non è che un avviso che il Governo domanda ai capi della Corte dei conti, cioè a quelli stessi impiegati che essendo usciti dalle schiere degli alti funzionari amministrativi, debbono aver conoscenza di qualcheduno degli antichi loro colleghi o subalterni i quali avranno i requisiti necessarii per essere consiglieri.

Questo non vincola niente affatto l'azione del Governo; ricevuto il parere della Corte dei conti il Ministro è libero di persistere nella sua scelta, ancorchè la Corte dei conti fosse di un avviso contrario, se trova che le ragioni addotte dalla Corte dei conti non sono appaganti; non si tratta insomma che di una cautela di più.

In quanto alla proposta che farebbe l'onorevole Senatore Vigliani di deferire all'intiera Corte l'incarico di dare quest'avviso al Ministro, l'ufficio centrale vi trova parecchi inconvenienti; uno è la difficoltà di tener segrete le proposte ministeriali fra un sì gran numero di persone. Una persona che fosse stata proposta dal Ministro e rigettata dalla Corte dei conti incorrerebbe una specie di nota d'infamia.

Per altra parte l'onorevole Senatore Vigliani parlava anche di informazioni che la Corte dei conti potrebbe procurarsi sul merito dei candidati proposti dal Ministero, quando non fosse abbastanza informato delle loro qualità. Ma io credo che questo eccederebbe i limiti del mandato.

Quando un Ministro domanda il parere sopra una materia così delicata quale è quella del personale di un Corpo qualunque, è evidente che questo alto funzionario non può comunicare ad un terzo il consiglio che gli è stato domandato; bisogna che lo dia *ex informata conscientia*, e se non è informato, dirà che non lo è abbastanza; ma non ha diritto d'interrogare, e meno poi ancora ufficialmente, le autorità provinciali o della capitale intorno ai requisiti che possano possedere questo o quello altro candidato.

Per tali ragioni l'ufficio centrale persiste nella risoluzione presa di accettare la proposta del signor Ministro delle finanze, la quale si avvicina assai a quella che esso aveva avuto l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Leggo la redazione definitiva dell'emendamento del signor Ministro delle finanze assentito dall'ufficio centrale. Questo emendamento comprende sempre la prima parte dell'art. 3.

« Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione sono nominati per decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. La nomina dei consiglieri avrà luogo nello stesso modo e dopo sentita una Commissione composta del presidente e dei presidenti di sezione della Corte, e ciò anche nella prima formazione ».

La parola è al Senatore Vigliani, e lo pregherei a restringersi, perchè sono tre giorni che si sta girando attorno a questa materia.

Senatore **Vigliani.** Sarò breve, ma mi pare di non dover lasciare senza una risposta le osservazioni del signor relatore.

Io veramente ho parlato di proposte nel rispondere all'onorevole Ministro ma intesi di parlare del *parere* e dell'avviso dei presidenti.

Credo che nell'avviso ossia nel parere dato dai presidenti occorrano propriamente quegli inconvenienti che sono stati da me accennati; perchè non ho sicuramente bisogno di dimostrare all'onorevole relatore dell'ufficio centrale che è tanto perito in questa materia che quando accada (e accadrà frequentemente) che l'avviso dei proponenti sia seguito dal Governo, se la nomina non sarà approvata dal pubblico, naturalmente si dirà che la colpa è stata di coloro che presentarono la proposta o diedero il parere, e così verrà a scemarsi, come io diceva, la responsabilità ministeriale senza avere d'altronde un'altra sufficiente guarentigia che vi supplisca.

Mi si osservava che venendo confidata alla Corte la proposta dei soggetti da nominarsi a consiglieri, ne deriverebbe l'inconveniente che il segreto delle proposte sarebbe difficilmente osservato.

Io non sono molto amico del segreto in generale, però nella materia del personale riconosco che vi è qualche convenienza di osservarlo; ma debbo tosto soggiungere che nella nostra forma di governo è assai dif-

ficile l'osservanza del segreto in ogni affare governativo, non esclusi quelli relativi al personale dei pubblici funzionari. Però io non saprei vedere che si accresca gran fatto il pericolo che il segreto non sia osservato nelle proposte da farsi dall'intiera Corte, poichè i magistrati che la compongono sono obbligati per proprio dovere ad osservare la segretezza delle loro deliberazioni; quelle che riguardano l'argomento che trattano, si prenderebbero in congreghe segrete e ciascun dei membri della Corte avrebbe oltre il dovere un particolare interesse ad osservare il segreto perchè ognuno di essi deve desiderare che sia tenuto occulto il proprio voto.

Nè mai io crederei che nel caso in cui questo segreto venisse a trapelare, sia a temersi quella nota di infamia di cui manifestava timore l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per coloro che non venissero proposti. Qui non si tratta, o Signori, di una ripulsa di onorante, si tratta di una preferenza concessa ad uno fra più concorrenti, la quale non può implicare una nota d'infamia per quelli che furono giudicati meno degni. Tutti gli aspiranti possono essere degni di corone, ma una sola potendosi concedere essa sarà data al più degno; quindi nessun disonore può derivarne a quelli che non ottennero l'onore della proposta.

Infine si è voluto contendere alla Corte dei conti la facoltà, ove fosse chiamata a fare la proposta, di assumere informazioni sopra i soggetti da proporre. Io debbo dichiarare che mi è sembrato un poco sorprendente questa asserzione la quale negherebbe a un corpo incaricato di dare un parere circa la scelta dei suoi membri la facoltà di prendere informazioni circa le loro rispettive qualità, i loro titoli e meriti.

In una lunga carriera nella quale mi è toccato di presentare al Governo moltissime proposte per nomine a impieghi giudiziarii, io posso assicurare al Senato che non solo ho creduto di potere, ma di dovere assumere scrupolose informazioni circa gli aspiranti a posti giudiziarii per potere illuminare il Governo sovra i meriti comparativi di ciascun concorrente col mio voto circa quelli che erano da preferire.

È principio di ragione che chi concede una facoltà deve necessariamente accordare tutti i mezzi per esercitarla. Ora la facoltà di dare pareri include necessariamente quella di assumere informazioni sovra la materia intorno cui deve versare il parere. Quando il parere ha per oggetto proposta di soggetti a pubblici impieghi è indispensabile, o Signori, che chi è chiamato a darlo, possa assumere sovra i concorrenti tutte le maggiori nozioni per chiarire la sua coscienza; nè riesce difficile l'assumerle col mezzo di coloro che presiedono ai Corpi od agli uffici a cui appartengono i soggetti che occorre di apprezzare. Concludo quindi che non solo mi pare che si debba concedere questa facoltà alla Corte dei conti, quando fosse investita di quella di dare pareri sulla nomina dei suoi consiglieri, ma che di necessità l'una facoltà sia una conseguenza dell'altra.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Per quanto ormai mi paia matura la discussione per ricevere il voto del Senato pure mi permetterò di opporre brevissime osservazioni alle ultime parole dell'onorevole Senatore Vigliani. Egli sostiene il suo emendamento con profonda convinzione, perchè crede che l'altro emendamento che gli è contrapposto, e nel quale oramai convengono il Ministro delle finanze e l'ufficio centrale implichi una diminuzione della responsabilità ministeriale, e nel tempo stesso, anzichè accrescere, scemi più tosto le garantie che giustamente si richiedono per la nomina dei consiglieri della Corte dei conti.

Quanto al primo appunto, siccome lo stesso onorevole preopinante testè riconosceva possibile, anzi a suo avviso non infrequente il caso in cui il Ministero malgrado il favorevole parere della Commissione non stimasse dar corso alla nomina...

Voci. No, no.

Senatore **Vigliani.** Ho detto il contrario.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.... Ad ogni modo ha ammessa tale possibilità, riguardando il Ministro vincolato solamente nel senso di non poter far cadere la sua proposta sovra persona che non abbia ottenuto il suffragio favorevole della Commissione, ma non già vincolato a segno di dover necessariamente proporre la persona che abbia conseguito quel favorevole avviso; tanto basta per conchiudere che quel parere nulla toglie al Ministro della sua responsabilità, e che egli la conserva intera dal momento che approvando liberamente l'avviso della Commissione, lo fa suo proprio, e non astretto da preciso obbligo si determina a proporre il candidato alla nomina Reale.

Quindi questo primo scrupolo mi pare almeno eccessivo.

Quanto alla diminuzione delle garentie l'onorevole Senatore teme che il desiderio di procurarsi la grazia ed il favore dei Presidenti della Corte possa alterare nei consiglieri quella indipendenza di voto nelle deliberazioni collegiali, che è tanto necessaria alla retta amministrazione della giustizia. Ma io confesso di non comprendere un tal pericolo. Non si tratta di richiedere il parere dei Presidenti per promuovere i consiglieri a più alto grado, ma solamente per autorizzare l'ingresso nella Corte di chi non ancora ne è membro.

Se nella prima ipotesi potrebbe supporsi nei votanti un personale interesse a compiacere chi presiede; nella seconda non saprebbe spiegarsi per qual ragione dopo ottenuta la nomina il nuovo consigliere non abbia a considerarsi in quella piena indipendenza e libertà di voto che pel trionfo della giustizia tutti desideriamo.

Forse rimarrebbe a temere che potesse venir tradita la sincerità del voto da un sentimento esagerato di riconoscenza?

Ma un simile argomento avrebbe il vizio di provar troppo, perchè la riconoscenza dovrebbe essere certamente maggiore verso il Governo, verso il Ministero, che accordò la nomina, benchè costituito in libertà di adottare, o no, il parere della Commissione; e perciò se dovessimo temere che questa divenisse una cagione di dipendenza e di men piena imparzialità nell'adempimento dei doveri dell'ufficio, dovremmo accrescere le cautele, e trascorrer ben oltre quelle di cui pur si appagherebbe l'onorevole Senatore Vigliani.

Del resto, ragionando ad una così alta assemblea, composta di uomini eminenti e sperimentati nei più gravi negozi pubblici, son certo che essa non vorrà dimenticare che stiamo discutendo di guarentigie da aggiungersi ad altre efficacissime che già esistono, cioè a quelle fornite dalla personale moralità, dignità, ed elevata posizione degli stessi presidenti della Corte.

Anche queste sono vere guarentigie, alle quali non verranno mai meno personaggi costituiti in così alto grado, allorchè dovranno esprimere il loro avviso relativo alle nomine dei consiglieri del Collegio cui presiedono.

Quindi associandomi al mio collega delle finanze, ed all'ufficio centrale, spero, che il Senato, sufficientemente edotto su questa questione che lo intrattiene da più di un giorno, voglia approvare l'emendamento qual è proposto definitivamente dal Ministro delle finanze, ed accettato dall'anzidetto ufficio centrale.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani (*V. seduta precedente*).

L'onorevole Senatore Montanari nella penultima seduta aveva proposto un sotto emendamento consistente nello eliminare il requisito degli anni di servizio o di esercizio. Siccome non è ancora stato appoggiato, io domando se l'onorevole Senatore Montanari persiste in questo sotto emendamento.

Senatore **Montanari.** Desiderando associarmi all'opinione dell'onorevole Senatore Vigliani, io volentieri accetterei la proposta delle categorie per la scelta dei Consiglieri della Corte, quando però fosse eliminata la condizione degli anni di servizio. Quindi desidero sia interrogato il Senato intorno il mio sotto emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato prima d'ogni cosa, se appoggi il suo emendamento consistente nell'eliminazione dei requisiti di servizio e di esercizio per anni 12, 6 ed 8 rispettivamente.

(Appoggiato).

Siccome secondo il nostro regolamento i sotto emendamenti debbono essere votati prima degli emendamenti, per non faticare inutilmente l'attenzione del Senato, io interrogo il Senatore Montanari se intenda che i suoi tre sotto emendamenti siano messi ai voti in una sola volta, oppure separatamente.

Senatore **Montanari.** Mi converrebbe conoscere quali sono questi tre sotto emendamenti. Io ne conosco uno solo che è il mio.

Presidente. Il suo sotto emendamento costituisce nel fatto tre sotto emendamenti, nell'eliminare cioè i 12 anni di servizio per i presidenti della Corte, i 6 anni di servizio per i membri del Parlamento, e gli 8 anni di servizio pei Consiglieri.

Domando se intenda siano messi ai voti separatamente.

Senatore **Montanari.** Ora che ho udito gli altri, acconsento che siano messi ai voti cumulativamente.

Presidente. Il nostro regolamento stabilisce che la soppressione di un articolo o di una parte d'articolo non si metta a partito, ma sì l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione; per conseguenza metterò ai voti questi requisiti d'anni di servizio. Quelli i quali ne vorranno la soppressione, vale a dire che non vorranno ammettere questi tre requisiti in conformità della proposta del Senatore Montanari non si alzeranno, quelli che li vorranno mantenuti si alzeranno.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io avrei desiderato che l'onorevole Senatore Vigliani risparmiasse questa votazione col ritirare questi requisiti degli anni che costituiscono l'emendamento Montanari.

Senatore **Vigliani.** Io ritirerò volentieri quella parte della mia aggiunta che riguarda gli anni di servizio, giacchè vedo che potrebbe produrre incagli, epperciò mi associo all'opinione dell'onorevole Montanari.

Senatore **Lauzi.** Io ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani di questa sua gentile accondiscendenza, e tanto più poichè spero che rimossa questa difficoltà, venga dal Senato accolto il sistema delle categorie, perchè con molti degli onorevoli miei colleghi, credo necessario, attesa l'inamovibilità immediata dei membri della Corte, che qualche speciale garantia sia adottata. Non mi pare poi che a ciò abbastanza provveda l'emendamento da ultimo presentato dall'onorevole Ministro delle finanze, ed accettato dall'ufficio centrale, giacchè il semplice parere mi sembra in questo caso una garantia molto illusoria.

Non confido poi nel sistema delle preposte; giacchè, o le proposte sono assolutamente obbligatorie, e allora troppo vincolano la risponsabilità dei Ministri, o non sono obbligatorie assolutamente, ed allora possono dar luogo a conflitti pericolosi per la persistenza della Corte che deve farle nel caso in cui i Ministri non credessero dover sottoporre alla sanzione sovrana la nomina dei membri dalla Corte stessa proposti, per cui secondo il mio debole avviso nessun'altra garantia sarebbe opportuna, che quella delle categorie.

Spero che il Senato accoglierà in questo senso l'emendamento modificato dal Senatore Vigliani.

Voci. Ai voti!

Presidente. Non credo più necessario di rileggere l'aggiunta del Senatore Vigliani. Ritiene però il Senato che sono eliminati i requisiti degli anni di servizio, e di esercizio parlamentare. Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è rigettata).

Viene ora la prima parte dell'articolo 3 modificata secondo la proposta del signor Ministro delle finanze a cui consente l'ufficio centrale.

La rileggo per metterla ai voti. (*V. sopra.*)

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Leggo ora la seconda parte dell'articolo.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intiero articolo.

(Approvato)

« Art. 4. Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato od un Referendario sarà dal Ministro delle finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Il Senatore De Cardenas propose a quest'articolo 4 due emendamenti che sono già stati dal Senato appoggiati.

Il primo è un emendamento al primo alinea dell'articolo 4.

La prima proposta d'emendamento del Senatore De Cardenas consiste nell'aggiungere dopo le parole: *di una Commissione composta*, dell'alinea primo di quest'articolo 4, le seguenti parole: *dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati o di chi ne fa le veci, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere.*

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. L'ufficio centrale non crede di dover assentire a quest'emendamento, avendo esso unicamente per iscopo di diminuire nella Commissione l'elemento politico, e crede anzi che convenga mantenere la Commissione quale fu da esso proposta.

Presidente. Il Senato ha inteso che l'ufficio centrale non acconsente a quest'emendamento.

Lo pongo ai voti.

(Rigettato).

Passo ora al secondo emendamento del Senatore De Cardenas che consiste esso pure in un'aggiunta al secondo alinea di questo stesso articolo.

Essa sarebbe concepita in questi termini. Dopo le parole *anche nell'intervallo*, si aggiungerebbe: *delle legislature a meno per ciò che riguarda la Camera dei deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita.*

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questo emendamento.

Senatore **Cibrario**. L'ufficio centrale non crede neppure di dover assentire a quest'aggiunta. È evidente che quando il legislatore ha detto che il presidente e vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, ha voluto prorogare il mandato, perchè naturalmente nell'intervallo delle legislature, la Camera dei Deputati non siede neppure, e si deve considerare come disciolta.

Senatore **De Cardenas**. Non capisco come possano essere chiamati tuttavia presidente e vice-presidenti della Camera Elettiva, persone che non sono neppure più deputati, fra una legislatura e l'altra quando la Camera Elettiva è sciolta, non ci è più nessun deputato, quindi come mai si potrà dire, voi siete presidente della Camera dei deputati ad un individuo, mentre non sappiamo se sia ancora deputato?

Quando si viene allo scioglimento della Camera, si è perchè il Governo è disposto a domandare un altro voto agli elettori affine di sapere se abbiasi o no a mutar politica, o far prevalere questo o quel principio; questo è per lo più il motivo per cui si scioglie la Camera prima che sia terminato il quinquennio; ed io non so in questo caso come si possano considerare tuttora rivestite della loro dignità persone che facevano parte di una Camera sciolta pei motivi sopradetti.

I presidenti e vice-presidenti della Camera di solito, anzi di fatto sono frutto della maggioranza della Camera stessa; se il Ministero ne ha chiesta un'altra all'elezione popolare è segno che non aveva più fiducia in essa; per conseguenza mi pare che sia cessato affatto in quelli il mandato di cui erano rivestiti.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il Governo può essere mal contento della maggioranza della Camera, ma non per questo ritirerà la sua fiducia dalla medesima al punto di credere che i personaggi che facevano parte della Commissione non siano abbastanza probi da dare un voto in una questione giudiziaria come è questa.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Ho già osservato che qui si tratta precisamente di una proroga di mandato che il Governo ha voluto dare a queste persone, che interveranno alla Commissione non più come presidenti e vice-presidenti della Camera, ma nella loro qualità personale. Sarebbe veramente strano che perchè il Governo è mal contento della maggioranza della Camera, rompesse l'equilibrio della Commissione che ha stabilito

precedentemente e togliesse il lato popolare in questo giudicio che le è demandato sopra una materia importante e delicatissima.

Senatore **Di Pollone.** Ho domandata la parola per citare il fatto che la questione mi pare sia già stata pregiudicata nella legge del debito pubblico.....

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* E della Cassa ecclesiastica.

Senatore **Di Pollone**..... mentre in quella legge la Commissione di vigilanza è conservata anche durante lo scioglimento della Camera elettiva.

Quindi il principio combattuto dall'onorevole Senatore De Cardenas fu già sancito dal Parlamento.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore De Cardenas consistente nel dire dopo la parola *intervallo* « delle legislature, a meno perciò che riguarda la Camera dei Deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita. »

Chi lo approva sorga.

(Rigettato)

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Io vorrei sottoporre all'ufficio centrale uno scrupolo che forse non ha grande importanza. Nel primo alinea di quest'articolo 4, si dice: « essi non potranno esser revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. » A me pare che questa designazione *del Presidente* si riferisca unicamente al Presidente del Senato, e che venga implicitamente escluso quello della Camera dei Deputati. Sembrerebbe a me più chiara l'espressione se si dicesse *dei Presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Sì, sì.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se non ha difficoltà che si faccia questa lieve modificazione.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Nessuna.

Presidente. Rileggo l'art. 4 per metterlo ai voti. (*V. sopra*).

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Presso la Commissione incaricata di dar parere per la rivocazione o dispensa di qualche membro della Corte dei conti è stabilito un Pubblico Ministero momentaneo, temporario, creato nell'occasione di ciascun caso.

In mancanza di un Ministero pubblico permanente importa di determinare da chi debba essere promossa l'azione, o dirò meglio da chi debba mettersi in movimento l'autorità della Commissione.

Voi comprendete, o Signori, che questa Commissione non si può radunare per impulso proprio, ma abbisogna di ricevere un eccitamento a tal uopo. Ora da chi essa lo dovrà ricevere? Non lo dice l'articolo che esaminiamo.

Io ho creduto che occorra assolutamente di provvedere a questo oggetto per rendere compiuta la disposizione dell'articolo che discutiamo, e mi sono domandato a chi dovesse essere data questa facoltà che dirò di iniziativa.

Mi è sembrato che la ragione suggerisca che essa debba appartenere a coloro, che si trovano in condizione di poter conoscere i motivi, le cause, che possano dar luogo ad una deliberazione della Commissione, ora in tale condizione trovasi certamente il Governo che invigila di continuo l'andamento del servizio della Corte.

Trovasi pure nella stessa condizione il Presidente della Corte medesima, il quale sopraintende al servizio stesso, dirige gli atti del Corpo da lui presieduto, e conosce così le virtù, come le mancanze di tutti i membri che compongono la Corte; trovansi in fine in uguale condizione i due rami del Parlamento allorchè sono chiamati all'esame dei bilanci e degli spogli ossia dei conti consuntivi e di altre materie aventi attinenza colla contabilità dello Stato.

Io quindi mi permetterò di sottoporre alla saviezza del Senato un alinea da aggiungersi a quest'articolo 4 così concepito:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo, e dai due rami del Parlamento. »

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** La lettura di questo articolo mi dà a temere che forse sia troppo assoluto il concetto che si è voluto significare in questa parte dell'articolo.

Infatti al primo alinea è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezioni ed i Consiglieri non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Trovo che qui non si è parlato del caso in cui il Presidente ed i Presidenti di sezione, come pure i Consiglieri fossero persone decrepite, e non fosse per nulla il caso di quelle incapacità assolute che danno luogo a provocare un giudizio a loro riguardo.

Mi parrebbe quindi che si potrebbe introdurre nell'articolo che stiamo ora discutendo un modo il quale esprimesse che potrebbe essere provocato questo parere della Commissione per ragione d'età, ma che senza il parere della Commissione non si potesse allontanare nemmeno per questa ragione uno dei componenti della Corte stessa.

Così io suggerirei che si dicesse « non potranno essere rivocati nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio nemmeno per ragione d'età se non per De-

creto reale preceduto da parere conforme della Commissione indicata nell'articolo ».

In questo modo mi pare che si potrebbe ritenere necessario il parere conforme della Commissione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri paiono all'ufficio centrale molto fondate, e per conseguenza esso non ha difficoltà ad accettarle.

Solamente l'ufficio centrale proporrebbe una piccola variante a quella proposta dal Senatore Alfieri, e sarebbe di dire: *essi non potranno essere rivocati nè collocati di ufficio a riposo nè in altro modo allontanati dal servizio*, ecc. Si sostituirebbero le parole *collocati d'ufficio a riposo* alle parole *nemmeno per ragione d'età* che il Senatore Alfieri aveva proposte.

Senatore **Alfieri**. Mi rimetto pienamente alle deliberazioni dell'ufficio centrale.

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Secondo la proposta del Senatore Alfieri accettata dall'ufficio centrale, ne verrebbe che un membro della Corte dei conti a nessuna età potrebbe essere collocato a riposo se non in seguito a parere conforme della Commissione.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Per evitare una discussione inutile, faccio osservare che l'ufficio centrale ha aggiunto le parole *d'ufficio*; se è sopra sua domanda può essere collocato a riposo dal Ministero.

Senatore **Castelli Edoardo**. Secondo l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, nessuno potrebbe essere collocato a riposo d'ufficio a qualunque età se non previo parere di questa Commissione.

Ora noi abbiamo la legge giudiziaria del 1859 la quale attribuisce al Governo il diritto di collocare a riposo un magistrato che abbia raggiunta l'età di 75 anni e ciò indipendentemente da qualunque parere della Corte di Cassazione, la quale è però incaricata di dare giudizio ogni qualvolta si tratta di menomare gli effetti della inamovibilità.

Non saprei vedere perchè per la Corte dei conti si voglia stabilire una maggior guarentigia di quella attribuita ai magistrati.

Mi pare che si dovrebbe applicar loro la stessa disposizione della legge giudiziaria, oppure riportarla qui se si vuole, e fissare egualmente l'età per questi funzionari, e dire che qualunque abbia raggiunta l'età di 75 anni, il Governo può d'ufficio collocarlo a riposo.

Non vedo motivo di fare una distinzione tra l'uno e l'altro magistrato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non bisogna dimenticare che qui si tratta di un Corpo destinato essenzialmente a servire di controllo al Governo, e che quindi è più facilmente nel caso di dispiacere al Governo stesso; perciò le guarentigie non sono mai troppe.

Quello che si è stabilito per la magistratura, io non andrò a censurarlo, posto che è una legge in vigore, ma forse se si trattasse di stabilirla di nuovo, il mio voto le sarebbe contrario.

Vediamo infatti che vi sono persone di 75 anni che godono pienamente delle loro facoltà intellettuali, e che hanno la mente così vigorosa, così fresca, come se ne avessero 40. Vediamo all'incontro che ci sono di quelli che a 60 e a 65 sono in uno stato di mente che rende desiderabilissimo che siano collocati a riposo. Il sistema suggerito dall'onorevole Senatore Alfieri, accettato dall'ufficio centrale, previene questi due inconvenienti.

Vi sarà un membro della Corte dei conti che a 65 anni non avrà più l'attività necessaria, non avrà più le facoltà mentali così lucide come debbe averle chi esercita un ufficio così geloso, così delicato. Allora il Governo valendosi di questa disposizione, potrà promuovere il suo collocamento a riposo. Vi sarà per contro un magistrato che a 65 od anche a 75 anni conserverà l'integrità delle sue facoltà mentali, lo stesso zelo e attività che aveva dieci anni prima, e non vedo ragione per cui la Corte dei conti sarebbe privata del concorso dei suoi lumi.

Quindi l'ufficio centrale insiste perchè piaccia al Senato di approvare questa proposta.

Presidente. L'incorpora nel testo dell'articolo? sarebbe il primo alinea.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Sì.

Presidente. Dunque farà corpo coll'articolo. Passerò prima di tutto ad interrogare il Senato se appoggia la proposta del Senatore Vigliani tendente ad aggiungere un alinea alla fine dell'articolo 4 concepito in questi termini:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo e dai due rami del Parlamento ».

Senatore **Montezemolo**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Tutti e tre avrebbero la facoltà di provocare le deliberazioni.

Presidente. Dunque si aggiungerà, « e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Prima domanderò al Senato se appoggia quest'aggiunta, dopo darò la parola al relatore, e poscia al Senatore Montezemolo. L'aggiunta sta in questi termini: « Le deliberazioni della Commissione potranno esser provocate dalla Corte, dal Governo e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Chi appoggia quest'aggiunta voglia sorgere.

(È appoggiata).

Ha la parola il signor relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha l'onore di far osservare al Senato che lasciare l'iniziativa al Presidente della Corte, al Governo, sta benissimo, ma che non convenga egualmente lasciarla al

Presidente della Camera dei Deputati. Il Presidente della Camera dei Deputati è già membro della Commissione...

Senatore **Vigliani**. Domando scusa; è detto: *da ciascuno dei due rami del Parlamento*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è la stessa ragione che avevo l'onore di accennare al Senato. Non credo che essendo già il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati membri attivi e preponderanti nella Commissione convenga loro di compromettersi con una tale iniziativa. Ciò sarebbe già pregiudicare in parte la questione.

Senatore **Montezemolo**. Convengo nell'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale per una ragione anche più intrinseca. Propriamente si tratta qui di un atto di amministrazione, e non so come il Parlamento possa entrare attivamente nell'amministrazione dello Stato. D'altronde l'ingerenza che ha il Parlamento presa in complesso sull'azione della Camera dei conti riguarda i grandi risultati, non conosce il lavoro personale dei vari membri che compongono la Commissione: egli non sa se Tizio, Cajo o Sempronio abbiano concorso a questo od a quell'atto; l'azione apprezzatrice sfugge al Parlamento; d'altronde essendo, come ho già ripetuto, questo un atto essenzialmente di amministrazione, non mi pare che convenga di attribuirne al Parlamento il sindacato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io credo che le attribuzioni della Corte dei conti autorizzino essenzialmente il Parlamento a chiedere che alcuni dei membri che possa conoscere non corrispondere all'aspettativa del paese vengano rimossi da quella Commissione che ha la facoltà di farlo.

Non mi commove la ragione che già il presidente è membro di questa commissione perchè è questo un incarico personale e nient'affatto dipendente da una deliberazione che possa prendersi dal Corpo, indipendentemente dal parere del Presidente del Corpo medesimo.

Non mi commove nemmeno il dire che l'atto di controllo sia un atto di amministrazione; è questo un atto *sui generis*, un atto a parte che spetta essenzialmente per natura sua al Parlamento il quale ha obbligo speciale di riscontrare le spese che fanno i Ministri e i Presidenti delle amministrazioni dello Stato.

La Corte dei conti la quale deve fare le operazioni preliminari per promuovere l'approvazione definitiva dei conti dello Stato per parte del Parlamento, non è una vera amministrazione, ma è un ente, ripeto, tutto particolare e *sui generis* su cui necessariamente deve avere un'influenza il Parlamento il quale in definitiva deve approvare questi conti.

Sarebbe singolare supporre che il Parlamento che in definitiva deve approvare questi conti non avesse facoltà di manifestare la sua disapprovazione sull'operato di coloro che debbono far questo lavoro preparativo. Io trovo che queste due qualità sono strettamente collegate fra loro, per conseguenza io accetterò volontieri l'emendamento proposto dal Senatore preopinante.

Ministro delle Finanze. Il Ministero certo non vorrebbe opporsi ad una proposta, la quale abbia per effetto di accrescere le attribuzioni del Parlamento; non spetterebbe mai al Ministro di fare questo; ma io credo, che se anche in quest'articolo non si mettono le parole *ciascuno dei due rami del Parlamento*, ed anzi intieramente si ommettono, lo scopo che i Senatori Vigliani e Farina si propongono sarà interamente ottenuto.

Infatti allorquando ciascuno dei rami del Parlamento, ciascuna delle giunte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento che esaminano i bilanci crederanno di riconoscere che la Corte dei conti non fa a dovere quello che dovrebbe fare, e non è abbastanza diligente, basterà che, quando chiamano qualcuno dei Ministri nel loro seno, ovvero in seduta pubblica per mezzo di un ordine del giorno, invitino il Governo a far istituire dei giudizi dai quali appaia se veramente tutti i membri della Corte dei conti sono atti ai loro uffici. Così credo che lo scopo sarà raggiunto.

Del resto credo che sarebbe poi quasi affatto inutile il mettere siffatta disposizione in quest'articolo, perocchè mentre riconosco che il Parlamento possa trattare una questione generale, che possa venire un giorno in cui qualcuno dica: la Corte dei conti non indaga abbastanza minutamente le spese (e credo che già il caso siasi presentato in quest'assemblea stessa in uno di questi giorni passati), mi pare difficile, quasi impossibile che in uno dei rami del Parlamento voglia sorgere alcuno a dire: il tale consigliere della Corte dei conti non è più atto a fare il suo ufficio, perchè è stato ammalato 3 mesi, o per tale o tal altra causa di incapacità ed impotenza.

Credo quindi che si possano omettere queste parole *ciascuno dei due rami del Parlamento* senza che sia tolta al Parlamento la facoltà di esaminare se veramente i membri della Corte dei conti sono atti ad adempiere al loro ufficio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. L'onorevole signor Ministro mi ha preceduto nell'esprimere l'opinione che seco divido a questo riguardo. Io aggiungerò soltanto un'idea che mi suggerisce la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Io domando come avrà ciascun ramo del Parlamento da esercitare questa nuova facoltà che si cerca ad assumere? Sarà mediante una deliberazione? da chi sarà provocata?

Uno de' suoi membri potrà dire ad una delle due Camere: badate che vi è alla Corte dei conti un membro che non fa il suo dovere. Si farà una proposta che dovrà seguire il corso ordinario; bisognerà venire ad una deliberazione.

Suppongo che questa sia presa ad una tale quale mag-

gioranza; ma a che cosa si espongono i due rami del Parlamento? A provocare una decisione che forse potrebbe essere contraria a colui che eccita la deliberazione. E chi ne avrebbe allora il sottovento? Sarebbe il Parlamento stesso.

Quindi io non credo che, in vista di sì grave inconveniente, si possa approvare una tale disposizione.

Io credo che il Parlamento ha diritto di sindacare la Corte intera, e ciò può fare in occasione della discussione dei conti, ma non credo e non mi persuaderò mai che il Parlamento possa venire a sindacare gli individui.

Domando perciò al Senato di voler ponderar ben bene la proposta e vedere se non sia il caso di rigettarla.

Senatore **Vigliani**. La dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle finanze, riconoscendo nei due rami del Parlamento il diritto di provocare la rivocazione dei membri della Corte dei conti, a me pare appagante e sufficiente: quindi non ho difficoltà di ritirare quella parte della aggiunta da me proposta che si riferisce ai due rami del Parlamento.

A me basta che sia riconosciuto in questa assemblea che ciascuno dei due rami del Parlamento quando avvenga che possa in qualsiasi modo avere cognizione di fatti che possano richiedere la rivocazione di qualche membro della Corte, la possa provocare nella forma che stimasse più conveniente. Ravvisando però che per i motivi di prudenza che sono stati accennati, possa convenire di non fare espressa menzione del Parlamento, ripeto che acconsento a ritirare la parte della mia aggiunta che vi si riferisce.

Presidente. Allora rimarrebbero le prime linee che parmi non abbiano incontrata opposizione nell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale le accetta.

Presidente. (*Rilegge l'emendamento V. sopra*) Forse l'onorevole Vigliani avvertirà che mettendo *provocato dal presidente della Corte* ecc., si vorrebbe aggiungere, oppure, ecc.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Farò osservare che questa Commissione non dà che un parere, e che quindi la parola *deliberazione* sarebbe meno propria; ripeterei *il parere potrà essere provocato*, ecc.

Senatore **Vigliani**. Non ho difficoltà di accettare la proposta variante, quantunque io creda che la parola *deliberazione* si applichi egualmente alle deliberazioni consultive e decisive.

Presidente. Questa aggiunta sarebbe collocata dopo l'alinea: *Il presidente del Senato presiederà la Commissione*, ecc.

Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani così redatta:

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente oppure dal Governo. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvata)

Credo che il Senato sarà sufficientemente edotto dell'art. 4.

Metto ai voti l'intero articolo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è ancora l'emendamento Alfieri.

Presidente. Rammenterà l'ufficio centrale che quando esso ha accettato la proposta Alfieri, si adottò che si teneva per incorporato nel testo, ed è per questo che non ho provocato un voto speciale su di esso.

Metto dunque ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora al titolo 2.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Quantunque tutti gli articoli che compongono il titolo primo sieno già stati votati, pure nel rileggere l'art. 7 mi nasce un dubbio, e siccome si tratterebbe di un'aggiunta crederei che potesse ancora trovar luogo.

Trovo in questo articolo che sono pareggiati negli stipendi, il Segretario generale della Corte a quello dei Ministeri, il vicé Segretario generale ed i Direttori capi d'ufficio ai capi di divisione e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi.

Ora sa il Senato che dei capi di divisione ve ne sono di prima e di seconda classe; può nascere il dubbio se questi impiegati saranno retribuiti a sei o a cinque mila lire.

Desidero qualche schiarimento in proposito, perchè se per avventura qualche lacuna esistesse, io credo che il Senato, che l'ufficio centrale sarebbero ancora in tempo per rimediarvi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. I capi di divisione nei Ministeri sono di due classi, e ve ne sono pure nella Corte dei conti di due classi; così degli applicati ve ne sono di 3 o 4 classi, così dei capi sezione e via dicendo: si è stabilita questa norma, perchè vi sia dopo un certo numero d'anni una speranza di promozione.

Si tiene cogl'impiegati della Corte dei conti l'istessa norma che è adottata pei ministeri.

Senatore **Di Pollone**. Non è per insistere, ma faccio osservare che qui si tratta del vice-segretario il quale avrà lo stipendio dei capi di divisione, ma non si dice se sarà di prima o seconda classe: si noti che il vice-segretario è un solo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il vice-segretario può cominciare ad essere pareggiato ai capi di divisione di seconda classe, e dopo qualche anno a quelli di prima, almeno per lo stipendio.

Io non ci vedo difficoltà.

Si è voluto lasciare la speranza della promozione, ch'è quella che tien desta l'attività negli impiegati.

Presidente. Tutto il titolo primo è stato votato meno l'art. 10 che è stato soppresso.

Passo ora al titolo secondo che tratta delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali*

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che siano presentati alla Camera;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato o delle pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori ».

Rammenta il Senato che già su quest'articolo ha udito il discorso dell'onorevole Senatore Montanari.

La parola spetta al Senatore Des Ambrois.

Senatore **Des Ambrois**. In una delle ultime tornate del Senato l'onorevole Senatore Montanari preoccupato dal bisogno che noi tutti sentiamo che sia pronta e spedita l'azione dell'Amministrazione, esprimeva il timore che il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti fosse cagione di eccessivo concentramento, di dannosi ritardi nella spedizione degli affari e di una troppo considerevole spesa di personale.

Non dissimulo che avrei creduto già ammessa questa attribuzione dal Senato.

Per verità dopo le discussioni già seguite e dopo le votazioni del Senato sulla composizione della Corte io mi lusingavo che si avesse in mira di ammettere questa essenziale attribuzione del controllo preventivo.

Ma poichè il nostro collega muove dubbi sopra un punto di tanta gravità, spero che il Senato non troverà fuor di luogo ch'io gli rassegni qualche osservazione in proposito.

L'idea del controllo preventivo è una delle basi essenziali del progetto di legge che discutiamo. Il Ministero che lo propose e l'ufficio centrale che lo emendò sono stati concordi nel volere un consesso indipendente di funzionari eminenti ed inamovibili, il quale sindacasse non solo la contabilità materiale dei cassieri, ma anche la legalità degli ordini di pagamento, e a questo fine hanno riconosciuto necessario che ogni atto del Ministero o dei suoi delegati inducente una spesa sia visto dalla Corte dei conti.

L'ufficio Centrale ha proposto qualche modificazione al progetto per semplificare la composizione della Corte e agevolarle l'esercizio indipendente delle alte sue attribuzioni sceverate da ogni aggiunta che potesse ravvisarsi impropria ed inopportuna, ma fermo fu sempre ed è ancora nel conservare quelle basi fondamentali senza le quali non crederebbe che l'istituzione della Corte raggiungesse il suo scopo.

Signori, il controllo preventivo delle pubbliche spese non è cosa recente in questa monarchia, sebbene da soli due anni sia stato deferito alla Corte dei conti.

Questa non fa nè più nè meno pel controllo preventivo di quel che faceva l'ufficio cui in tale parte essa succedette del controllore generale delle finanze, ufficio antico assai la cui azione modesta ma solerte contribuì non poco alla fama di regolarità che giustamente ebbe da sì gran tempo l'amministrazione finanziaria della Casa di Savoia.

Ma la carica di controllore generale, la quale godeva di grande autorità e indipendenza prima del 1848, perchè il controllore era in diretta relazione col Re al pari dei Ministri e così poteva deferire al capo dello Stato ogni atto ministeriale da lui creduto irregolare prima che ricevesse esecuzione, divenne in qualche modo subordinata al Ministero dacchè si attuò il regime costituzionale fondato sulla responsabilità dei Ministri.

Quindi il Governo parlamentare non tardò a voler rafforzare l'istituzione del controllo preventivo in armonia collo Statuto del Regno, e l'idea che prevalse dopo lunghi studi fu di concentrarlo col controllo consuntivo presso la Corte dei conti come lo aveva fatto con successo il Belgio.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Nove anni sono io aveva l'onore di riferire in questo recinto la legge sull'amministrazione centrale dello Stato e sulla contabilità generale, quella stessa che riprodotta sotto altra forma e con poche modificazioni nel 1859 è in oggi provvisoriamente applicata a tutta Italia.

Quella legge recava una grande innovazione nei nostri ordini economici; aboliva le *aziende* ossia gli uffici separati di amministrazione cui era in allora attribuita tutta la parte esecutiva e contabile, e la concentrava nei Ministeri.

Il Senato nell'accettare questa abolizione, si accertava che il ministero presenterebbe una legge per rafforzare il controllo preventivo deferendolo alla Corte dei conti appunto come si fece più tardi, ed intanto si stabiliva che il controllore generale continuerebbe ad esercitare quelle attribuzioni preventive ma con maggiore ampiezza di mezzi, conferendogli il diritto e il dovere di riferire annualmente alle Camere le irregolarità da lui rilevate nell'esercizio del suo controllo preventivo.

La legge sulla Corte dei conti si fece ancora aspettare per qualche anno. Non fu titubanza del Governo; la titubanza non era il difetto di chi dirigeva gli affari. Ma il Governo non si affrettava e le Camere non erano impazienti per la fiducia che si aveva nella persona del controllore generale.

Il nuovo ordinamento fu decretato sul finire dell'anno 1859 in tempo di pieni poteri e ciò a grande onore di chi usava in tal modo delle facoltà dittatoriali per soddisfare un antico desiderio del Parlamento assoggettando a più autorevole sindacato gli atti dei Ministeri.

Fu opera lodevole, ma necessario complemento del regime costituzionale, poichè il sindacato delle Camere sulla amministrazione del danaro pubblico sarebbe in gran parte illusoria se non venisse agevolato da quello che preventivamente esercita la Corte dei conti.

Come l'amministratore non riesce a buoni risultati di complesso se non cura i particolari dai quali il complesso si forma, così il sindacatore non può recare saldo giudizio sull'andamento dell'amministrazione, se non lo conosce nei particolari comunque secondari e minuti.

E questo reso conto dei particolari non può somministrarlo imparziale e sicuro al Parlamento se non un magistrato indipendente di sindacato preventivo quale è la Corte dei conti.

L'onorevole Senatore Montanari crede che possa bastare al Parlamento quel giudizio che la Corte dei conti pronuncia sulla contabilità dopo che le spese son fatte, ossia l'opera del controllo che diciamo consuntivo.

Ma ognuno che abbia dovuto immischiarsi di controllo consuntivo, potrà dire con quanta difficoltà si rintraccino in fine di un esercizio, ed anche dopo un più breve periodo di tempo, le ragioni delle singole spese ed i fatti per cui abbiano ad ammettersi come giustificate quelle deviazioni dalla perfetta regolarità che pur talvolta sono inevitabili nel corso dei pubblici servizi.

Una corte dei conti che abbia soltanto il controllo consuntivo sarà un ottimo sindacato dei cassieri, ma un sindacato molto imperfetto degli amministratori, e in questa ultima parte delle sue attribuzioni non opererà che a stento, con grande lentezza e difficoltà.

Altronde il controllo preventivo ha il grande vantaggio di opporre un ostacolo alle irregolarità, e tutti sanno che se queste non si antivengono, è assai malagevole il reprimerle o rimediarvi dopo che sono passate nel dominio vastissimo dei fatti compiuti. Così il controllo preventivo è una garantia pei ministri contro gli errori dei subalterni, che ponno compromettere la risponsabilità del capo, ed è efficace garantia per gli interessi dello stato che questa risponsabilità non può sempre tutelare, perchè non può estendersi ad inconvenienti che il migliore dei ministri non è sempre capace d'impedire.

L'onorevole mio amico Senatore Colla citò centinaia di casi in cui la Corte dei conti impedì il corso di ordini irregolari di pagamento. Ed io credo che si debba aver riguardo non solo alle centinaia d'irregolarità impedite sotto il regime del controllo preventivo, ma alle migliaia che sarebbero probabilmente avvenute se il controllo non avesse esistito. È facile sapere gli abusi che tentarono di farsi strada non ostante l'esistenza del ritegno; nessuno può calcolar quelli che verrebbero innanzi se la strada fosse sgombra.

Ma si dice, per evitare alcuni inconvenienti, voi stabilite un concentramento che rallenta tutto e paralizza la vita sociale. Il rimprovero è esagerato per non dire del tutto ingiusto. Noi non intendiamo dare allo Stato affari che non gli spettino, nemmeno intendiamo che si facciano dal Governo centrale quegli affari dello Stato che possano essere meglio definiti dai rappresentanti del Governo stesso nelle province, ma vogliamo che quando il Governo fa un atto amministrativo, questo sia sindacato dalla Corte dei conti, ed appunto per non chiamare al centro quegli atti che ponno farsi in provincia, abbiamo ammesso che la Corte vi abbia uffizi staccati.

Ora se un atto deve venire al centro per la firma di un ministro, sarà aumentare il concentramento lo assoggettarlo alla vidimazione della Corte dei conti?

Altronde non illudiamoci sulla possibilità dei discentramenti. I più grandi avversari del concentramento hanno pur dovuto ammetterlo per le cose di guerra e di finanza. Non spingiamo il discentramento a danno dell'ordine, che in materia di finanze è la prima necessità.

Era pure avversa in generale al concentramento la legislazione del Belgio, il quale introdusse prima di noi quella forma che abbiamo del controllo preventivo e la confermò dopo una lunga prova. Ed ho di nuovo citato questo esempio del Belgio, sebbene gli esempi di quel Governo si citino forse talvolta fuor di luogo e sebbene sia, come notò il Senatore Montanari, uno Stato assai minore del Regno d'Italia. È uno Stato di soli 5 milioni di abitanti, ma provetto nella libertà, amante del progresso, che intende la buona amministrazione, ed appena uscito da una costosa guerra di indipendenza, seppe ordinare così bene le sue finanze da intraprendere e compiere una magnifica e costosa serie di opere pubbliche.

Ma citerò un altro paese che è il tipo classico del discentramento, citerò l'impero Brittanico dove il controllore generale in virtù della legge del 1831 esercita un controllo preventivo poco dissimile dal nostro.

Se un paese di centralizzazione, se la Francia non ha dato un controllo preventivo alla sua Corte dei conti, se fin ora non si fece altro colà che cercare di accrescere la sorveglianza del Ministro delle finanze sopra il corso della contabilità, dobbiamo pure ricordare che le basi della contabilità francese e l'istituzione di quella Corte dei conti datano dal 1807, che non furono opera di un governo parlamentare, ma del glorioso dittatore dell'Europa.

Nei tempi di libera discussione si alzarono di quando in quando voci per lamentare che poca luce si avesse per giudicare i conti dei Ministri; ma più sovente l'opposizione si limitò a vaghe e tardive recriminazioni contro l'amministrazione.

L'onorevole Senatore Montanari osservò con ragione che presso di noi qualche classe di creditori dello Stato, quella in ispecie dei pensionari soffersi tavolta ritardi increscevoli per l'esazione de'suoi averi. Simili inconvenienti sono tutt'altro che inseparabili dal controllo preventivo della Corte dei conti. Se vi ha in qualche regolamento un lusso di cautele, se queste furono per avventura aggravate ancora nell'esecuzione, non vuol esserne addebitata la legge sulla Corte dei conti che era ed è semplicissima, e neppure la Corte stessa.

Tanto meno poi potrebbesi argomentare dagl'inconvenienti che sieno avvenuti da due anni a questa parte, in un'epoca di transizione in cui il progressivo ampliarsi dello Stato moltiplicava per salti gli affari e le complicazioni e continuamente si ebbero a fare provvedimenti nuovi e cangiamenti di persone.

Quando verranno in discussione le leggi sulla contabilità, se si giudicheranno troppo complicate, si avrà campo di modificarle e d'introdurvi la radice di semplificazioni da portarsi nei regolamenti.

Neppure credo fondato l'appunto che fu fatto al nostro sistema di accrescere soverchiamente la spesa della Corte dei conti.

Sarebbe errore il pensare che una Corte dei conti ristretta al controllo consuntivo costerebbe molto meno.

Abbiamo l'esempio della Francia dove la Corte investita unicamente di quest'ultimo controllo costa un milione e trecento mila franchi.

Una magistratura la quale debba dopo i fatti non solamente esaminare la corrispondenza dei pagamenti coi documenti per cui essi erano ordinati, ma rimandare inoltre e sindacare la legalità dell'amministrazione, deve digerire una mole enorme di carte ed aggirarsi in un laberinto di investigazioni retrospettive, il quale diventa tanto più oscuro a misura che si inoltra nel passato.

In vece quella che giornalmente seguitò i passi della amministrazione esercitando accanto ad essa il controllo preventivo, e andò via via esaminando e vidimando gli ordini di pagamento, può agevolmente tenersi a giorno della regolarità con cui procedano gli amministratori, e quando viene più tardi all'esame della contabilità dei cassieri, non ha gran fatica a verificare la regolarità dei pagamenti non avendo più l'obbligo di ricercare se furono per giuste ragioni spediti i mandati che trova già vidimati dalla Corte.

Io pertanto non posso che confortare il Senato ad addottare questa parte del progetto comune al Ministero ed all'ufficio centrale, ed accettare il provvido sistema di cautele che lodevolmente volle imporre a se stesso un Governo francamente figlio ai principii costituzionali (*Applausi*).

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore **Montanari**. Non posso dissimulare, o signori Senatori, che io mi trovo in una condizione difficile nel dover rispondere al signor Senatore Des Ambrois uomo tanto autorevole in questo consesso. Io espressi nella settimana scorsa il mio concetto diffusamente intorno al controllo preventivo, e per verità non intesi solamente di manifestare la mia convinzione personale, ma ben anche di farmi interprete del voto delle popolazioni dell'Emilia a cui appartengo, e delle altre popolazioni Toscane e Lombarde le quali oggi fanno parte del Regno Italiano. Ho seguitato con scrupolosa attenzione il discorso dell'onorevole Senatore Des Ambrois, e debbo con mio rammarico confessare, che non ne sono rimasto persuaso.

Primieramente egli ha recato innanzi l'esempio dello antico Piemonte; ma allora io potrei addurre all'incontro l'esempio di Toscana e di Lombardia, che non avevano questo riscontro, e la Toscana certo non fu male amministrata seguitando il sistema e le tradizioni di Leopoldo il Grande e del Ministro Fossombroni.

Il signor Senatore Des Ambrois ha considerato il controllo preventivo, dirò quasi come condizione essenziale del sistema costituzionale, ed ha voluto dimostrare che la Costituzione data al Piemonte non poteva non confermare il sistema e la pratica antica di queste province. Ma, o Signori, permettetemi che di nuovo il ripeta, io credo che nel sistema costituzionale occorra il gran riscontro preventivo, occorra il gran rendiconto finale del consuntivo; ma questo gran riscontro non sta nei dettagli minuti, quotidiani, ma bensì nell'esame preventivo dei bilanci discussi a tempo dal Parlamento; consiste nell'esame del rendiconto finale egualmente fatto dal Parlamento quando gli esercizi per cui erano stanziati i fondi sieno chiusi.

Ma se è trascurato questo gran controllo parlamentare del preventivo e del consuntivo, credete voi che possa tenerne le veci, e valga seriamente alla buona amministrazione ed economia dello Stato un controllo di dettaglio minuto e parziale? Io credo, o Signori, che sia misconosciuto il sistema costituzionale, quando viene esagerato. Diceva altra volta che il Governo costituzionale poggia sull'equilibrio, sul riscontro, sui contrappesi; ma quando viene esagerato questo principio si cade nel minuto, nel meschino e dirò anche nella pedanteria, senza profitto veruno dei grandi interessi dello Stato.

Il Signor Senatore Des Ambrois per confortare la sua sentenza ha affermato che il sistema francese, il quale indicai la volta scorsa come il migliore, e più accettabile per noi, fu promulgato in Francia sotto un Governo che poteva dirsi assoluto, sotto l'impero di Napoleone il Grande; io non lo nego: ma dopo il Governo di Napoleone il Grande dopo il potere dittatoriale, vennero i Governi rappresentativi dal 1815 al 1830, dal 1830 al 1848; e venne pure il Governo repubblicano dal 1848 al 1851, ebbene, o Signori, in tali periodi vi sono state certamente delle lagnanze intorno all'amministrazione, ma giammai in nessuna epoca fra le accennate, si vide il Parlamento domandare il riscontro preventivo. Non mi negherete che il Parlamento di Francia fosse rigoroso nel giudicare i Ministri,

nel sindacare l'amministrazione loro, e ciò non ostante non fu questo controllo mai richiesto.

Ma si dice: il riscontro, il sistema preventivo è essenziale, è necessario perchè l'amministrazione proceda regolarmente. Se vi ha al mondo l'esempio di nazione in cui l'amministrazione sia grandemente accentrata, di una nazione che sia altresì molto regolarmente amministrata, lo porge la Francia. Ma la Francia, lo lo ripeto, non ha sistema preventivo. La Francia si contenta della discussione del bilancio fatta in tempo, e del controllo finale; e questo controllo finale quando sia serio e risponda al bilancio votato, basta al buon andamento dell'amministrazione.

Il signor Senatore Des Ambrois ammettendo gli inconvenienti da me accennati la volta scorsa li ha limitati nel ritardo di pagamento di qualche stipendiato, di qualche pensionato e simili. Ma io potrei appellarmi a tutti i dicasteri, a tutti i ministeri, chiamandoli a dichiarare se il ritardo si limiti solamente a questi casi, oppure non inceppi generalmente tutta la macchina dello Stato, non incagli ed intralci l'amministrazione che dovrebbe essere tanto spedita, quanto esatta e regolare.

Ha detto l'onorevole signor Senatore Des Ambrois che la colpa degli inconvenienti cui io designava, ricade in ispecie sui regolamenti. Io diceva la volta scorsa che la legge presente è strettamente legata all'altra della contabilità, od amministrazione generale del tesoro, che queste sono due leggi, dirò così, gemelle, che faceva mestieri che fossero state discusse quasi contemporaneamente perchè l'una dall'altra non può scompagnarsi. Ebbene queste leggi sono attualmente in vigore, e noi ne vediamo i frutti, frutti perniciosi di cui si lamentano le province in generale. Essi avvengono, si dice, per colpa dei regolamenti; ma domando io, o Signori, i regolamenti non sono la conseguenza logica della legge, non ne formano dirò così il corollario? Se debbono essere uniformi alla legge la colpa ci essi alla legge risale; se poi i regolamenti sono da quella difformi, se i regolamenti alterano le leggi, allora a che giova che noi ci occupiamo seriamente di una legge utile, quando poi vengono i regolamenti a guastarla, mentre dei regolamenti il Parlamento non si occupa e sono lasciati all'arbitrio dei Ministri?

Il Senatore Des Ambrois ha parlato per ultimo del costo della Corte e de'suoi uffici dipendenti attenuandone il peso. Io appunto la volta scorsa ho dimostrato come fra le grandi cagioni dello sbilancio dello Stato, una principale sia la burocrazia. Il signor Ministro delle Finanze ieri ha dichiarato che sulla bandiera del nuovo ministero sta scritto *economia*, ebbene Signori, io desidero che l'economia dello Stato abbia luogo anche nella burocrazia. Ha accennato il signor Senatore precipuamente al numero degli impiegati della Corte dei conti, ma non ha poi pensato al numero degli impiegati che occorrono in tutti i dicasteri ministeriali, in tutti i capi luogo d'ufficio per cagione del riscontro preventivo. Non ha considerato che in tutti i ministeri per tal cagione occorre un numero d'impiegati maggiore di quello che bisognerebbe. Non ha considerato che la Corte dei conti ha parecchi uffici di delegazione di riscontro sparsi nelle province. E quando noi parleremo del discentramento, allora io mostrerò come pel discentramento effettuato col sistema presente, a motivo del riscontro preventivo affidato alle delegazioni della Corte dei conti, occorre gran numero d'impiegati non solo al centro, non solo ai ministeri diversi, ma ancora nelle delegazioni degli uffizi di riscontro delle province e dei circondarii.

Dopo le cose discorse, io ripeto essere in primo luogo un fatto incontrastabile le lentezze dell'amministrazione, i danni dei privati, i dispendi gravissimi dello Stato pel numero grande degli impiegati che il controllo preventivo richiede. Secondariamente è per me pure di fatto che i Ministri ed i capi d'ufficio sono umiliati davanti a un controllo quotidiano minuto di dettaglio; mentre all'incontro bisognerebbe che venissero richiamati alla vera, e grande responsabilità loro nel controllo dei bilanci portate a tempo davanti al Parlamento, e dei consuntivi verificati, ed approvati al termine di ogni anno. È pure un altro fatto, per ultimo il malcontento delle popolazioni per la lentezza dell'amministrazione, ed il voto che ci sia posto rimedio. Questo è un voto generale; e mi duole che si incolpino i Ministri, e gli impiegati, mentre, a mio avviso, la colpa non sta negli uomini, ma nelle cose.

Io sperava che l'ufficio centrale pigliasse in esame le mie osservazioni e fosse persuaso dell'utilità di modificare se non di abolire il controllo preventivo. Giacchè la commissione pensa diversamente, ho debito di rivolgermi al Ministro delle Finanze, che certo in questa materia vorrà esprimere oggi la sua opinione. Io so che il Ministro delle finanze è nuovo al ministero che occupa attualmente; ma l'onorevole signor Sella per altro ha partecipato altre volte all'amministrazione dello Stato.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Senatore **Montanari**. Egli deve conoscere l'imbarazzo che è nei ministeri per cagione del controllo preventivo.

Il Ministro delle finanze apra i cartoni del suo ministero, e potrà leggervi, che quando fu stabilita la legge del 1859 vi ebbe una commissione composta di Lombardi e di Piemontesi. Non potrà quindi ignorare che i Lombardi furono unanimi nel respingere il controllo preventivo. E credo, o Signori, che se la legge attuale fosse stata compilata da una commissione composta non solo di Lombardi e Piemontesi, ma di Toscani, Emiliani e Napoletani, quella unanimità sarebbesi rinnovata per tutte le province nuovamente annesse.

Aggiungerò ancora, che il Ministro attuale potrà rinvenire fra le carte del suo ministero come il suo predecessore aveva il divisamento che io invoco, che non lo effettuò, perchè presenti di trovare nelle abitudini inveterate, e negli uomini autorevoli di questa capitale grande opposizione.

Dirò di più ancora, e lo dirò ancora francamente, constarmi che quell'uomo grande che abbiamo perduto, di cui l'Italia onorerà in perpetuo la memoria, che il Conte di Cavour prima di morire era persuaso di dovere abolire il riscontro preventivo, se non per sempre, almeno per molti anni, perchè vedeva appunto l'imbarazzo che ingenerava nell'amministrazione delle nuove, e dilatate province del Regno Italiano.

Non aggiungo altro: e solo desidererei di sentire l'opinione del Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Veramente dopo le autorevolissime ed eloquenti parole dell'onorevole Senatore Des Ambrois non avrei dovuto parlare sopra codesto argomento per persuadere il Senato a mantenere il riscontro preventivo; ed anche senza queste parole mi sarei forse taciuto, imperocchè non avrei pensato mai che un'assemblea composta di persone, le quali si sono incanutite nei pubblici affari, avesse dubitato mai dell'utilità del riscontro preventivo. Ma ad ogni modo dacchè un membro del Senato ha parlato contro il riscontro preventivo, ho avuto il pensiero di prendere la parola contro l'opinione così manifestata, non già ripeto per influire sull'animo degli onorevoli membri di quest'assemblea, ma perchè non si credesse neppure un momento che cotesto Ministro come il precedente desiderasse che fosse tolto il riscontro preventivo.

Io dico la verità; Ministro delle finanze da non so quante ore, non sono molto al corrente di ciò che si attiene a questo Ministero.

Senatore **Montanari**. Me ne spiace.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di non poter piacere per questa parte all'onorevole Senatore Montanari, ma non sono in grado di viaggiare sopra questo argomento, dalla Corte dei conti della Francia a quella del Belgio, nè fare il giro dell'orbe terracqueo, ma mi limiterò appunto in quel campo nel quale l'onorevole Senatore Montanari mi ha provocato, cioè nel campo di quella poca parte che ho dovuto prendere nell'amministrazione.

Or bene, io mi credo in debito di dichiarare, e credo che sarà meco ogni persona che abbia qualche perizia di amministrazione, che se vi ha un mezzo per cui gli amministratori siano ritenuti dal commettere atti arbitrarii, se vi ha un mezzo per impedire che essi cedano ad importuni sollecitatori, a persone che vengono perchè siano creati nuovi impieghi, perchè siano ecceduti i fondi stanziati nel bilancio, questo è lo spettro della Corte dei conti.

Ogni giorno, ogni ora, più volte nella stessa ora si viene dal Ministro, dai segretari generali, da tutti quelli uomini che hanno ingerenza nell'amministrazione a chiedere nuove spese. Non c'è verso di resistere: l'autorità delle persone, le quali spesso non sono persuase esse stesse dell'utilità delle spese, e che pur vengono a proporle, spinte alla lor volta da altre persone che stanno dietro, loro fa sì che si resiste una o due volte, ma che poi talvolta alfine si cede, e sempre si cederebbe, se non rimanesse salda la Corte dei conti, che sola rimane incrollabile e tetragona a tutti i colpi delle sollecitazioni ed insistenze.

La Corte dei conti, allorquando si fa una spesa che non è conforme alla legge, conforme ai regolamenti, non conosce Deputati, non conosce Senatori, non conosce Ministri, non conosce niente, non appone il suo visto, ed il Ministero ritira l'ordinamento della spesa.

Una persona la quale abbia passato solo una settimana in un'amministrazione, ha dovuto riconoscere quanto sia grande l'utilità del controllo preventivo, quanto importante sia quest'istituzione e quanto essa sia indispensabile in un regime costituzionale.

Capisco che anche il riscontro preventivo, come ogni buona cosa, abbia i suoi inconvenienti, abbia l'inconveniente di complicare alquanto il movimento degli affari, ma non però al punto cui ha accennato l'onorevole Montanari; anzi sono convinto che la cosa non sta così, e credo che molti degli appunti che egli ha fatto al riscontro preventivo, troveranno molto meglio il loro posto allorchè si discuterà la legge di contabilità che è già stata proposta all'altro ramo del Parlamento.

Ma anche ammesso che qualche complicazione abbia da avvenire, è forse questa una ragione per rigettare intieramente il sistema del riscontro preventivo? Vi sarà forse anche chi dice che per farvi far giustizia voi dovete andare da un giudice, poi da un Tribunale di prima istanza, poi da una Corte d'appello, poi da una Corte di cassazione, e poi formalità qui, formalità là, che insomma non c'è verso di farvi far giustizia. Ma con tutto ciò vi è forse qualche persona di senno, la quale voglia proporre che sia tolta alcuna di queste tante guarentigie con cui si è creduto di dover rivestire la giustizia, con cui tutti i giureconsulti del mondo presso a poco in tutti i paesi civili hanno creduto che l'amministrazione della giustizia dovesse essere circondata?

Non ignoro che vi sono paesi in cui la giustizia si amministra dal bey o dal carnefice. Ebbene, io capisco che si possa immaginare che l'amministrazione delle finanze sia fatta nello stesso modo da un Ministro e da un cassiere senz'altra disposizione, senza alcuno dei controlli preventivi con cui a grande ragione in tutti i paesi civili si è creduto di dover frenare l'arbitrio ministeriale.

L'onorevole signor Senatore Montanari ha creduto che possa essere un'umiliazione per i Ministri il sottoporre le loro deliberazioni alla Corte dei conti. Io in verità non capisco come vi possa essere un'umiliazione per qualunque cittadino, per qualunque autorità di andar davanti al tribunale il quale esamini freddamente se si è stato nei confini della legge.

Io non so come in questo possa vedersi umiliazione di sorta.

L'onorevole Senatore ha parlato ancora di economia e in certo modo troverebbe il Ministero attuale in opposizione alle sue formali dichiarazioni della tornata di ieri in questo e nell'altro ramo del Parlamento, qualora

ammettesse un sistema di riscontro preventivo che egli crede troppo costoso.

Ebbene io dichiaro francamente che gli è precisamente perchè economia si debba fare che il riscontro preventivo è di assoluta necessità; precisamente perchè il Ministero è fermamente deliberato di camminare in questa via della massima economia quale la difesa del paese e l'avviamento dei lavori più importanti ci permettano, che domanda e scongiura il Senato di voler ammettere il riscontro preventivo.

Veramente, o Signori, mi paiono invertite le parti. Un membro del Senato che si oppone al riscontro preventivo! E noi invece vogliamo da questo banco che ci si mettano dei legami onde frenare l'arbitrio ministeriale. L'onorevole preopinante vuole che il Ministero possa spendere senza alcun riscontro e noi vogliamo invece che possa spendere solo in conformità delle leggi che voi gli detterete.

Ci si è parlato di bilancio; ma io non veggo che relazione esista fra il bilancio ed il riscontro preventivo.

Nei bilanci si stabiliscono quelle certe grandi categorie di spese applicate a certi rami di servizio, ma a che serve il bilancio se non vi è riscontro preventivo? A che serve dire: voi spenderete tanto per il Ministero della guerra tanto per la marina, tanto pei lavori pubblici, e poi in ciascuno di questi dicasteri tanto per il personale e tanto per il materiale, tanto per tale acquisto, tanto per la tal provvista, e giù, giù tanti articoli per questa cosa e per quest'altra, quando i Ministri siano in piena facoltà di spendere come vorranno? A che giova ordinare categorie di spese, se non vi è una persona la quale, quando i Ministri spediscono un ordine di pagamento, riconosca se desso è conforme al bilancio? Senza tal precauzione non vi sarebbe di fatto limite alcuno a così sconfinata facoltà.

Quindi, io ripeto, perchè l'amministrazione finanziaria sia bene ordinata, un riscontro preventivo è assolutamente indispensabile, come è assolutamente indispensabile, che vi sia, se vuolsi che nell'amministrazione dello Stato prevalga una vera economia e regni una vera moralità; e non posso abbastanza far plauso al Ministero precedente di aver proposto al Senato il riscontro preventivo, e non dubito punto che il Senato a grandissima maggioranza lo ammetterà; e ripeto, secondo la mia opinione, avrei creduto fare un' offesa alla grande perizia di questo Consesso in materia amministrativa, se avessi dubitato un'istante del suo voto a tal riguardo.

Senatore **Farina**. Dopo le ultime cose dette dal Presidente dell'uffizio centrale e del signor Ministro assai poco mi resta a dire. È impossibile, assolutamente impossibile immaginare una regolare amministrazione senza un controllo preventivo.

L'unica questione che si possa fare, si è il determinare se il controllo preventivo lo debba esercitare l'amministrazione ovvero un Corpo indipendente dalla medesima.

Si cita l'esempio della Francia, l'esempio della Lombardia.

Egli è senza fondamento il credere che in Francia non vi sia controllo; lo fa il Ministero stesso da cui dipendono le spese; lo fa poi il Ministro delle finanze che non ammette nessuna ordinanza a pagamento se non è precisamente conforme agli stanziamenti del bilancio.

E lo stesso si dica della Lombardia, dove pure vi era il controllo preventivo. Vi è in tutte le province, in tutti gli Stati bene organizzati. Non si può spendere all' impazzata senza sapere ove si va. Le spese si circoscrivono in quei determinati limiti che sono prescritti precisamente dal bilancio.

Ciò posto, il controllo deve essere preventivo, e lo stesso Senatore Montanari secondo alcune parole pronunziate non lo nega.

La questione si riduce a vedere che lo faccia una amministrazione indipendente dal Ministero, oppure un corpo dipendente che non abbia altra regola che quella della legge di contabilità dello Stato.

Ridotta la questione a questi termini, io credo che non si possa rivocare in dubbio che sia più conveniente che lo faccia un potere indipendente appunto per la certezza che il controllo sarà più giusto, epperò più conforme alla legge e meno soggetto all' influenza del potere.

L'onorevole Senatore Montanari diceva: guardate, si fanno spese enormi, succedono disordini; appunto perchè tali disordini non succedano, noi vogliamo che questo controllo preventivo sia esercitato da un corpo inamovibile, indipendente dal potere esecutivo.

Che varebbe gridare dopo che le spese sono fatte? Ciò sicuramente non farebbe tornare i denari nelle casse dello Stato.

Egli è dunque giocoforza l' ammettere il controllo preventivo, e che questo sia esercitato da un corpo che abbia tutti i requisiti per esercitarlo efficacemente, cioè dalla Corte dei conti.

So che il Senatore Montanari lamenta un inconveniente che non negherò che esiste, cioè una certa complicazione per il pagamento degli stipendi e pensioni.

Ma ciò deve forse essere causa che si tolga il controllo preventivo della Corte dei conti? Questo è un argomento che sarà semplificato quando si discuterà la legge sulla contabilità dello Stato, e in allora il Senatore Montanari potrà fare le avvertenze opportune per introdurre nella legge disposizioni che escludano questi inconvenienti.

Dopo di ciò non abuserò della pazienza del Senato, ma mi rimetterò con fiducia alle sue deliberazioni, perchè credo impossibile che voglia disconoscere la necessità di un controllo preventivo e la convenienza di affidare il medesimo alla Corte dei conti.

Senatore **De Gori**. Non vorrò contestare all' onorevole Senatore Montanari la facoltà di farsi interprete delle popolazioni toscane. Ignoro d'onde egli tragga

questo mandato. In quanto a me, sedendo in Parlamento, prenderò inspirazioni unicamente dalla mia coscienza, nè posso lasciare senza risposta le parole dell'onorevole Montanari in quanto alludono al paese nel quale sortii i natali. Egli ha citato la buona amministrazione della mia patria sotto il Governo di Leopoldo I e del Fossombroni, e ne ha tratto la conseguenza che anche senza Corte dei conti, investita del controllo preventivo, la pubblica finanza possa prosperare.

Signori: ai tempi ai quali si è riferito l'onorevole Montanari, non solo non esisteva fra noi Corte dei conti, ma non esisteva nessuna istituzione di controllo preventivo, nessuna istituzione analoga a quella che in Piemonte data dal regno di Carlo Emanuele I. Non ostante la parsimonia delle abitudini, la piccolezza dello Stato, le condizioni dei tempi permisero, è vero, che le finanze per qualche tempo prosperassero. Credo però che attualmente trattisi di tempi, di cose, di condizioni ben diverse; trattasi infatti di una grande nazione che sorge con maravigliosa trasformazione, trattasi di un sistema d'amministrazione, il quale, per l'indole diversa degli Stati che compongono il nuovo Regno, dev'essere necessariamente complicato; trattasi di provvedere ai bisogni infiniti e svariati con compensi, con provvedimenti di tempo e di modo diversi.

In conseguenza occorre un controllo preventivo, affidato ad una magistratura perfettamente indipendente, qual è quella di una Corte dei conti, instituita nei modi che il primitivo progetto ministeriale e le successive riforme dell'ufficio centrale hanno inteso di stabilire, vale a dire di una magistratura la quale per l'importanza delle sue attribuzioni, per l'efficacia del suo mandato, per l'indipendenza della sua azione, possa in una sfera maggiore di attribuzioni, con una maggiore libertà di azione, proseguire le nobili tradizioni di quella Corte dei conti di Torino, la quale per l'integrità dei magistrati che la composero, per la fedeltà nell'adempimento del suo mandato, per quella religione del proprio dovere che in questa terra è un fatto antico, rimarrà benemerita negli annali amministrativi del paese.

L'attribuzione del controllo preventivo data ad una magistratura di così alta importanza non la credo soltanto utile, ma indispensabile. Quindi credo che il Senato vorrà adottare il concetto espresso tanto nel primitivo progetto del Ministero, quanto in conformità del voto dell'ufficio centrale.

Intesi è vero, che sulla bandiera che spiega il nuovo Ministero sta scritta la parola *economia*. In quanto a me avrei stimato invero che l'unico motto degno della sacra bandiera affidata ai nuovi Ministri fosse quello dell'*Unità d'Italia*.

Ma accettando volentieri, non come programma ma come mezzo di governo, una buona economia, io credo che sarà di un grande aiuto, di un grande sussidio all'opera degli amministratori dello Stato, il controllo preventivo affidato ad un'alta magistratura indipendente nella propria origine, e libera nella propria azione. In conseguenza lasciando all'onorevole Senatore Montanari l'assunto di farsi l'interprete delle popolazioni toscane, io che mi onoro di appartenere a quelle, darò il mio voto favorevole a questa parte della legge.

Presidente. L'onorevole Senatore Montanari ha domandato la parola; ma osservo che ha già parlato due volte su questa questione, e che abbiamo un articolo nel regolamento nel quale si stabilisce che nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione. Se però il Senato acconsente.....

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una semplice osservazione: l'onorevole Senatore De Gori, ha detto, che ha visto con piacere che sulla bandiera del Ministero stesse scritta la parola *economia*, ma che avrebbe preferito che non ci stesse altro che la parola *Unità d'Italia*.

Il Ministero non ha creduto necessario di scrivere espressamente sulla sua bandiera Unità d'Italia, ma perchè? perchè non ha dubitato mai che potesse sussistere neppure per un minuto un Ministero il quale non aspirasse anzitutto all'Unità d'Italia, che non avesse l'unità per suo scopo essenziale, che non si ingegnasse di far tutto che può per arrivare all'Unità della patria, nello stesso modo che non ci è cittadino buono in Italia il quale non agogni l'Unità d'Italia.

È evidente che il Re non si rivolgerà a nessun Ministro, non chiamerà mai nei suoi Consigli una persona, la quale non voglia l'Unità d'Italia.

Il Ministero ha puramente scritto sulla sua bandiera questa parola *economia*, precisamente perchè crede che questa sia la strada per poter giungere più presto alla unificazione della nostra patria.

Egli è per l'indicazione di una via per cui si crede potere più presto conseguire l'Unità d'Italia che si disse ieri che si voleva scrivere sulla bandiera del Ministero *economia*.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole concedere la parola al Senatore Montanari.....

Senatore **Montanari.** Confesso che sono dolente che il signor Presidente mi neghi la parola...

Presidente. Non la nego: leggerò l'alinea ultimo dell'art. 35 del regolamento.

« Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale. »

Interrogo il Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al Senatore Montanari.

Varie voci. Parli! parli!

Senatore **Montanari.** Non posso tacere di essere veramente rammaricato del dubbio che è nato nel signor Presidente, mentre nella discussione di questo giorno, e dei precedenti sopra l'articolo che è stato più giorni in discussione, altri Senatori parlarono parecchie volte.

Presidente. (*interrompendo*). Scusi signor Senatore: il Presidente è quello che deve far osservare il rego-

lamento; e precisamente la pratica del Senato è sempre stata conforme al regolamento, e avrei mancato al mio dovere, se non lo avessi interrotto.

Senatore **Montanari**. Ho chiesto nuovamente di favellare perchè credo dover rispondere poche parole al Ministro delle Finanze il quale si mostra esso pure contrario al mio desiderio. Il Ministro delle Finanze ha dichiarato che il controllo preventivo è necessario perchè dà una guarentigia ai Ministri di non essere disturbati quando vengono i petenti a domandare allocazioni dei fondi ed impieghi, ma io trovo che questa difficoltà non ha gran peso; mentre il Ministro può rispondere, il bilancio è stabilito per categorie e per articoli, non porta questa spesa e quindi non si può aderire a tali richieste.

Il signor Ministro parlando delle spese ha detto che grande aiuto all'economia si riviene nel controllo preventivo. Io invece credo fermamente che quando l'amministrazione sia ben regolata come in Francia, il controllo preventivo minuto e quotidiano non è necessario all'economia purchè il bilancio stabilisca nettamente le spese colle categorie, articoli e suddivisioni loro, e quando il bilancio sia stato votato a tempo. Aggiungo poi che, quando noi confrontassimo le spese occorrenti per la Camera dei conti ed ufficii dipendenti, e ministeri diversi, con ciò che il controllo preventivo può far risparmiare allo Stato, il guadagno che si può ritrarre certo non le compensa, perchè il danno risparmiato può consistere in qualche partita di dettaglio, che sia bene o mal pagata; ma il danno effettivo è il costo dell'Amministrazione; ed io credo che confrontando l'uno coll'altro la perdita sia certamente maggiore del guadagno. Ha affermato il Ministro che non può camminar bene l'Amministrazione senza controllo. Ma, o Signori, mi sembra di aver detto e ripetuto chiaramente che controllo ci deve essere, ma che io amo ed apprezzo il grande controllo del Parlamento. Il Parlamento esercita il controllo preventivo quando si stanziano i fondi, ed esercita il grande controllo finale quando sanziona lo assesto del bilancio riveduto dalla Corte dei conti.

Mi sorprende in verità l'udire che senza controllo preventivo l'amministrazione non possa essere regolare. Ma in Francia, Dio buono, l'amministrazione forse non cammina bene? E in Francia vi ha il controllo preventivo? So bene io che in Francia si sono manifestati degli inconvenienti ed uno sbilancio nelle finanze. Ma quando si è voluto porvi un rimedio si è tenuta un'altra strada. Non si è mica proposto il controllo preventivo, si è invece stabilito che sia tolta ai diversi Ministeri la facoltà dei crediti straordinari e suppletivi senza il consenso del Corpo legislativo. Con ciò la Francia ha limitato ai Ministri la facoltà di spendere soverchiamente, e questo appunto io credo che sia il vero freno da apporre loro.

Il Ministro delle finanze si è maravigliato che io affermi il controllo preventivo umiliare i Ministri, i capi di ufficio; ma badi che io non ho parlato del grande riscontro che fa il Parlamento, ma invece del controllo dettagliato e quotidiano: questo, lo ripeto, umilia i Ministri, umilia i capi d'ufficio, perchè li sottopone ad ogni momento ad osservazioni, a rimostranze o meschine o pedantesche, perchè fatte per lo più da impiegati subalterni della Corte dei conti.

Il signor Senatore Farina ha osservato che un controllo qualunque è necessario, che io lo ammetto in parte e che se il controllo non lo farà la Corte dei conti, occorre lo faccia il Ministero delle finanze. Io non ho ciò affermato; ma faccio osservare che attualmente vi ha l'uno e l'altro, per cui si raddoppia superfluità ed imbarazzo. Quando un Ministro ha firmato un Decreto che importa pagamento, questo non solo deve essere sottoposto alla Corte dei conti, ma deve passare altresì pel Ministero delle finanze; e per ciò diceva che ora vi ha l'uno e l'altro controllo. Almeno secondo l'opinione dell'onorevole Senatore Farina, riducendo il controllo preventivo al solo Ministero delle finanze si semplificherebbe in gran parte l'amministrazione.

Ora io non aggiungerò altre parole. Spero che l'esperienza farà toccare con mano gli inconvenienti anzi l'impossibilità di continuare il sistema del riscontro preventivo. Intanto, se non altro, la mia voce sarà stata un eco di quelle province a cui appartengo. D'altronde siccome questa discussione non finisce qui e di nuovo sarà portata nell'altro ramo del Parlamento, forse gioverà che io abbia ora sollevata cotal questione.

Dirò da ultimo che le considerazioni da me poste innanzi fanno parte di un insieme d'dee relative alla finanza, alla politica, alla amministrazione, che io anderò man mano esponendo a misura che queste materie verranno in campo. E questo insieme di idee risponde al programma del grande partito nazionale, di quel programma che vuole la unità la *semplificazione* il *discentramento*. E questo, dico, il programma del grande partito nazionale al quale io mi attengo intieramente e siccome fu il programma del Ministero Cavour, il programma del Ministero Ricasoli; siccome il Ministero Rattazzi assume egli stesso il medesimo programma dell'unità, della semplicazione, del discentramento, questa è la prova più evidente che proprio risponde ai voti della nazione. E la differenza sta solo nei modi di attuarlo.

Infine, o Signori, vedendo l'opposizione che trova ora nell'ufficio centrale il mio concetto di abolire il riscontro preventivo, mi serbo di presentare un emendamento agli articoli 48 e 49 in cui si tratta dei regolamenti. E siccome si è detto che gli imbarazzi da me notati provengono dal regolamento, allora che saremo a discorrere delle regole colle quali la Corte ha da procedere nelle sue incumbenze, piglierò la parola per fare le proposte che crederò opportune onde rimediare almeno in parte agli inconvenienti che deploro.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Non vorrei abusare della pazienza

del Senato, ma poichè l'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'insistere nella sua proposta, citando di bel nuovo l'esempio della Francia, mi faccio lecito di chiamare sopra questo punto particolare l'attenzione del Senato.

Mi permetta l'onorevole Senatore Montanari di assicurargli non essere punto esatto che in Francia non vi sia controllo preventivo; ed io credo bene a tale riguardo di leggergli pochi brani dell'ordinanza Reale del 1838 che regola la contabilità in Francia.

« Art 69. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne peut être suspendu par un payeur que lorsqu'il reconnaît qu'il y a omission ou irrégularité dans les pièces justificatives qui seraient produites.

« Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l'ordonnance ou le mandat, n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées à l'ordonnance ou au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.

« En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au Ministre des Finances ».

« Si, malgré cette déclaration, le Ministre ou l'ordonnateur secondaire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l'ordonnance ou au mandat avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est tenu d'en rendre compte immédiatement au Ministre des Finances ».

Dunque ella vede che qualunque pagatore è obbligato a riscontrare se il mandato è spedito regolarmente; egli non solo può ricusare il pagamento irregolare, ma ha l'obbligo di rimandare l'ordine stesso con una dichiarazione scritta, e non è tenuto a pagare se non quando gli venga un ordine positivo sotto la responsabilità ministeriale.

Ella dunque vede, che è inesatto che in Francia non vi sia riscontro preventivo. Ora qual è il riscontro della Corte che noi vogliamo instituire? Noi diciamo, quando viene un mandato alla Corte dei Conti, esso lo verifica; se non è regolare, lo respinge con osservazioni; se il Ministero persiste nel voler che abbia corso, ella lo vidima con riserva. Sono, a un dipresso le formalità che si osservano in Francia.

Mi permetta poi che gli dica, che è anche inesatto quello che asseriva il Senatore Montanari che in Lombardia non ci fosse controllo preventivo. La contabilità in Lombardia era fin troppo minuta; e debbo aggiungere che ella non è stato ben informato quando.....

Presidente. Pregherei il signor Senatore Pernati di volersi rivolgere al Senato, perchè altrimenti la discussione degenererebbe in una conversazione particolare, locchè è contrario al regolamento e non conferisce alla calma ed alla gravità della discussione.

Senatore **Pernati.** Dirò al Senato che non credo che in Lombardia vi mancasse il controllo preventivo; esso si operava negli uffici stessi della contabilità con una minuta verificazione della regolarità dei mandati di pagamento prima che avessero corso; non era esercitato da un ufficio, quale si vorrebbe istituire da noi: questa è l'essenziale differenza.

Nella Commissione che formolava il progetto della legge del 1859 attualmente in vigore per le antiche provincie, alla quale ebbi l'onore di appartenere e di cui facevano parte diversi Lombardi, questi si opponevano bensì a quest'istituzione d'una Corte unica e centrale dei conti, ma non perchè non ci dovesse essere in nessun modo un riscontro preventivo della regolarità dei mandati; bensì pel modo in cui il controllo si voleva istituire. Senza un riscontro preventivo, ossia una verificazione non può essere assicurata la regolarità della amministrazione finanziaria dello Stato.

Dunque credo inesatto quanto ha osservato l'onorevole preopinante, che cioè nei paesi succennati non vi sia o non vi fosse stato il riscontro preventivo, sebbene sia vero che non fosse ordinato nel modo in cui noi lo vogliamo.

L'onorevole Presidente dell'ufficio centrale ha del resto già ricordato fra molti esempii quello dell'Inghilterra, dove non si può pagare un mandato senza il visto del Controllore generale. A me pare che questi esempii siano di molta autorità e da tenersi in gran conto.

Non potrei poi nemmeno ammettere il fatto che il conte di Cavour fosse contrario al controllo preventivo, mentre ho sotto gli occhi la legge da lui presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 20 maggio 1854 per l'instituzione d'una Corte dei conti, e trovo che assai si avvicina a quella ricompesta dall'ufficio centrale e che fra le altre cose ne sono esclusi del pari i ragionieri ed il Procuratore generale.

Dirò ancora che la Camera dei Deputati ha replicatamente chiesto appunto nelle sue deliberazioni sulle relazioni sugli spogli, come si chiamavano, cioè sullo assettamento definitivo dei conti dei Ministeri, ed ha insistito sempre perchè la Corte dei conti fosse attivata come era prescritto colla legge del 1853; ed a questi voti replicatamente emessi, il Ministero dichiarava sempre di voler aderire.

Se poi in fatti non venne eseguita la nuova presentazione d'una legge sulla Corte dei conti, ciò si deve ascrivere ai molti lavori di cui dovette essere occupato il Parlamento e di carattere più urgente. Giacchè il controllo intanto esisteva ed esercitava assai utilmente le sue funzioni; e si deve ritenere inoltre un fatto assai notevole che è quello di aver il Conte di Cavour organizzato nel frattempo sotto la sua diretta dipendenza la Direzione generale del Tesoro, colla quale egli come Ministro di finanze faceva un controllo speciale molto attivo a tutti i Ministeri. Ed a questo proposito mi appello all'autorità dell'onorevole Presidente dell'attuale

Corte dei conti, che era in allora il Controllore generale: egli sa come una grande quantità di mandati fosse respinta dal Ministero delle finanze diretto dal Conte di Cavour per mezzo della sua Direzione generale del Tesoro.

In fine mi pare che qui è il caso di discutere le leggi a seconda dei principii, non di assecondare ciecamente le prevenzioni più o meno od esse favorevoli che possono essere invalse in qualche provincia, sebbene io non possa capire in massima che vi siano dei paesi aventi una contabilità bene organizzata in cui le spese ordinate da quelli che le eseguiscono, possano senz'altro essere pagate, senza nessun controllo o verificazione di sorta alcuna che ne constati la regolarità. D'altronde il voto delle popolazioni sarebbe meglio rappresentato dalla Camera dei Deputati, ed essa ha già emessa deliberazione favorevole a questo principio; e per conseguenza non mi resta che a pregare il Senato a volerlo egli pure adottare.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo poi ai voti.

Senatore **Colla.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla.** La difesa del controllo generale, ossia dell'ufficio di riscontro applicato alla Corte dei conti è stata così ben sostenuta in quest'adunanza che certamente io non avrei da aggiungere altre parole. Però mi credo in debito di ridurre al vero un'asserzione, che si è più volte ripetuta dall'onorevole Senatore Montanari, il quale mi pare siasi mostrato troppo commosso, troppo dolente per qualche caso, che egli dice essere accaduto, di ritardo nel pagamento degli stipendi.

Le informazioni che mi sono procurate, ed anche la lettura dei giornali, a cui forse ha fatto allusione lo stesso Senatore, le risposte che sonosi fatte, mi hanno reso certo che se questi casi sono veri, sono però rarissimi, e non risguardano punto il riscontro preventivo.

Mi basta di poter dare questa assicurazione, affinchè non si dia carico alla Corte dei conti di casi che non le sono in alcun modo imputabili.

Del resto poi mi basterà di esporre al Senato in qual modo si pagano gli stipendi di cui faceva lagnanza l'onorevole signor Senatore Montanari, non che tutte le altre spese fisse.

Gli stipendi si pagano dietro i ruoli compilati dai Ministeri e mandati alle direzioni delle tesorerie per il loro pagamento.

Che colpa può avere al riguardo il controllo?

Esso non fa neppure il riscontro preventivo, il quale ha invece luogo dopo il pagamento per notario secondo la categoria cui appartiene.

Il controllo adunque, a cui si vuol imputare il ritardo nei pagamenti degli stipendi, non vede nulla, finchè questi pagamenti non sono fatti

In Lombardia poi, secondo l'antico sistema, il delegato della Corte dei conti conosce dal ruolo, se il pagamento che si deve fare è portato nel ruolo medesimo.

Se riconosce che è portato, lascia corso al pagamento.

E sarebbe questo un grand'impaccio?

Vi è forse altro mezzo più spiccio da surrogare?

Chiunque lo suggerisca *erit mihi magnus Apollo.*

Presidente. Rileggerò l'articolo 11, avvertendo che essendosi soppresso un articolo, il numero progressivo degli articoli rimane variato; questo però verrà regolarizzato finita la discussione della legge.

Intanto non credo che possa fare difficoltà il seguire ancora il numero primitivamente segnato ai medesimi.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori ».

Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. »

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Veggo che nella legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei conti all'art. 20 è detto che essa disimpegna le funzioni già affidate alla Corte dei conti relativamente alle zecche.

Non veggo riprodotta in questa legge la medesima disposizione, e non saprei il perchè la Corte non debba continuare ad avere tale vigilanza. Dal momento in cui la Corte dei conti invigila acciò ogni pagamento segua colle volute cautele e colla massima regolarità, io non saprei, ripeto, vedere il perchè la Corte dei conti non debba verificare, se le monete che vengono coniate nelle zecche abbiano il prescritto peso; non debba intervenire eziandio nei saggi che al riguardo si operano.

Per il passato la Camera dei conti interveniva per mezzo di un suo delegato nel scegliere le monete coniate, onde operarne il saggio. Io credo che se noi vogliamo che il riscontro della Corte dei conti sia efficace, dobbiamo altresì prescrivere che essa invigili sulla regolarità del valore intrinseco delle monete.

Attualmente sarebbe tolta alla Corte dei conti questa attribuzione, operandosi il saggio delle monete da agenti preposti dal Ministero delle finanze. Ma se noi abbiamo creduto necessario che le spese che si fanno dai ministeri siano controllate dalla Corte dei conti, dovremo altresì trovar necessario che sia pur controllata la monetazione nello istesso e corrispondente modo in cui si controllano le spese.

Nel sottoporre questo dubbio al Senato, desidererei di conoscere le ragioni per le quali l'ufficio centrale non credette di conservare questa disposizione.

Il Ministro delle finanze poi per le speciali sue cognizioni a tal riguardo potrà dire se non sia della massima importanza che le monete che lo Stato conia o mette in circolazione, non debbano essere circondate di cautele almeno uguali a quelle prescritte per i pagamenti che si operano a carico dello Stato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non è sfuggita all'attenzione dell'ufficio centrale la questione mossa era dall'onorevole Senatore Di Revel. L'ufficio però ha riflettuto che il primitivo progetto ministeriale lasciava ancora alla Corte dei conti l'attribuzione che aveva la antica Camera, ma che nell'altro ramo del Parlamento in seguito ad istanze del Ministro di agricoltura, industria e commercio le si era tolta questa attribuzione, perchè il Ministro aveva fatto osservare che nello schema di legge che intendeva proporre relativamente alle zecche, egli aveva nell'animo d'instituire una Commissione speciale composta di uomini tecnici per invigilare al grande affare della monetazione.

Per altra parte non ignorava l'ufficio centrale che questa attribuzione data all'antica Camera dei conti era nella più parte dei casi illusoria. Non fu illusoria, anzi fu utile per qualche tempo quando sedeva nel corpo dei mastri uditori un insigne professore di fisica, il quale era giudice tecnico competentissimo in materie, di monete, l'illustre professore Avogadro. Ma negli altri casi questa ispezione esercitata dalla Camera dei conti si riduceva a poco più che ad una mera formalità.

Dunque in seguito all'impegno preso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (impegno che l'onorevole Ministro delle finanze vorrà confermare), l'ufficio centrale non ha creduto insistere perchè fosse ripristinato il primitivo progetto ministeriale nella parte accennata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non fu mai mio intendimento di voler affidato alla Corte dei conti l'esame sul punto tecnico delle monete che si mettono in circolazione; io so che questo saggio deve essere fatto da uomini che abbiano le cognizioni speciali a questo riguardo.

Io volevo solo che fosse attribuita alla Corte dei conti quell'istessa ingerenza che aveva il controllo generale relativamente alle zecche, cioè di intervenire alla presa di un dato numero di monete già coniate onde il saggio venga operato, non sopra monete scelte, ma prese a caso dopo che furono coniate e così prima che le medesime siano poste in circolazione.

Secondo il sistema allora in vigore, a questa operazione interveniva un verificatore che era quello della amministrazione, il controllore che rappresentava il controllo, ed un impiegato delegato dalla Camera dei conti. Riguardo a quest'ultimo impiegato, convengo coll'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, che la sua intromissione non era di una grande utilità, ma quella del controllore la ravviso di grande necessità.

La Commissione che si vuole istituire, di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Cibrario, sarà una Commissione tecnica, darà il suo giudizio sul saggio delle monete, riconoscerà se siano o no buone; ma accertare che il saggio si operi sovra monete le quali siano state prese alla rinfusa fra le varie monete coniate, è una operazione che credo non abbisogni di un giudizio tecnico, bensì solo di quel controllo che vogliamo preventivamente stabilire su ogni pagamento che si fa, su ogni spesa che venga operata. Quindi pare a me che rientri nelle attribuzioni della Corte dei conti di vigilare acciò il saggio che si fa delle monete segua su monete che siano state prese a caso e si assicuri con questo mezzo che quelle che si mettono in circolazione avranno il titolo, il peso prescritto.

Ministro delle Finanze. Il Ministro non ha difficoltà di dichiarare, giusta quanto desiderava l'ufficio centrale, che cercherà modo di provvedere a questa lacuna, cioè di far sì che sia veramente istituita questa Commissione che fu promessa da uno degli onorevoli miei predecessori, che anzi attualmente fa parte del Gabinetto.

Nella composizione di questa Commissione, credo che convenga tener conto dell'osservazione dell'onorevole Senatore Di Revel, che è ai miei occhi di molto peso, e che vi debba anche esser rappresentato un elemento che dirò, forse con non troppa proprietà di termini, giudiziaro, cioè non tecnico, il quale aiuti a sorvegliare onde quest'operazione della composizione del campione medio delle monete, che poi si assaggia, sia fatta con tutta la garanzia che è richiesta in una materia così delicata. Quanto poi a trattare della maniera di comporre questa Commissione, non mi pare che sia questo il momento opportuno imperocchè se qui all'art. 12 si dice che la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito pubblico del regno, della cassa dei depositi, le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti, egli è quando queste leggi e questi regolamenti si fanno, che viene determinato il modo con cui la Corte dei conti esercita rispetto a queste amministrazioni le sue attribuzioni.

Parimenti allorquando leggi o regolamenti relativi alle zecche si faranno, sarà in essi determinato in che modo debba essere rappresentata la Corte dei conti, ovvero quell'altro magistrato nel quale si crederà di designare qualche persona la quale possa portare in questa Commissione la severità della giustizia oltre all'elemento tecnico che certo debb'essere rappresentato nella Commissione.

Senatore **Di Revel.** Se il Senato lo permette vorrei dire ancora qualche parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel avendo già parlato per la terza volta sopra quest'argomento, domando al Senato....

Voci. Parli... parli.

Senatore **Di Revel.** Mi sarò forse male espresso. Ripeterò quindi che io non ho mai inteso di sostenere che la Corte dei conti debba intervenire nel giudizio che la Commissione tecnica darà sulla bontà intrinseca della moneta; mentre so che questo è un giudizio tecnico, al quale deve essere estranea la Corte dei conti.

Io volevo solo che la Corte dei conti intervenisse ad invigilare che il campione sottomesso a questa Commissione sia preso realmente fra quelle monete sulle quali deve portarsi giudizio.

È questo che io credo importantissimo, perchè le leggi sono fatte nella supposizione che vi sia chi voglia far male, chi voglia contravvenire ad esse.

Dunque se invece di presentare alla Commissione tecnica una moneta stata coniata per mettersi in corso, se ne presenti un'altra che realmente sia di titolo, il saggio sarà giustissimo, ma le monete emesse potrebbero essere false.

È di questo che dobbiamo preoccuparci, perchè è una operazione unicamente di fiducia, ed invece di fare intervenire due agenti della stessa amministrazione, vorrei si facesse intervenire un agente della Corte dei conti, come quello che operar deve a riguardo della presa del campione, come opererebbe nella spedizione di un mandato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* Le attribuzioni che saranno date agli agenti delegati dalla Corte dei conti non possono essere soggetto della presente discussione, ma posto che giustamente l'onorevole Ministro delle finanze ha riconosciuto la convenienza di un elemento giudiziario in questa Commissione, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a che si ripristinasse l'antico testo della legge, il quale parlava anche delle officine monetarie.

Si potrebbe dunque dire: « la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito Pubblico del Regno, alla cassa dei depositi ed all'ufficio monetario le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. » Quando verrà all'esame del Senato la legge relativa alle zecche, sarà allora il caso di discutere quali sieno le attribuzioni da darsi ai delegati della Corte dei conti.

Ministro delle Finanze. Domanderei all'ufficio centrale se avrebbe qualche difficoltà ad accettare una redazione anche più larga, e di dire: *la Corte esercita rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno e cassa dei depositi ed altre amministrazioni l'attribuzione* ecc. Imperocchè pare a me che vogliamo intendere che vi possano essere leggi o regolamenti ulteriori che possano affidare qualche speciale riscontro alla Corte dei conti, malgrado la legge che ora discutiamo (e su ciò non può essere dubbio) ed allora siamo interamente d'accordo. Ad ogni modo, se si crede che vi possa essere qualche dubbio, per essere più chiari mi pare che si potrebbe adoperare una locuzione più larga. Del resto se l'ufficio centrale crede di limitarsi alla locuzione *officine monetarie*, non credo di dover fare contr'essa grandi obbiezioni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* L'ufficio non crede dover accettare alcuna più larga proposta dal Ministro delle finanze. Si tratta d'introdurvi quelle le quali erano già anticamente attribuite alla Camera dei conti, ossia quelle che possano lodevolmente essere attribuite alla stessa. Ma non crederebbe conveniente, ripeto, l'accettare più larghe proposte.

Senatore **Della Rovere.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Della Rovere.** Mi pare che con la proposta del Senatore Di Revel si voglia aumentare la competenza della Corte dei conti al di là di quello che porta la legge.

L'ufficio della Corte dei conti pare a me che sia di sorvegliare i conti e le spese, ma non le materie. Se si procede in tal modo, non si sa dove ci fermeremo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Prego l'ufficio d'avvertire che non siamo più in numero.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* È solo per una breve osservazione, cioè per rispondere all'onorevole Della Rovere che una delle prime attribuzioni date alla Corte dei conti, quella per cui vi è molto più da fare che non per tutto il resto (perchè finora non si è invigilato abbastanza, e non si è avuto modo d'invigilare) è appunto quella delle materie. Infatti l'articolo 11 all'ultimo alinea dice: « Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in denaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione, o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori. »

Poi un altro alinea della legge parla di contabilità, di materie che è della più alta importanza che siano devolute alla Corte dei conti.

Presidente. Propongo al Senato di convocarsi lunedì prossimo al tocco preciso per la continuazione della discussione di questo progetto. Si principierà coll'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 10 marzo 1862

XCVII.

TORNATA DEL 10 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Appello nominale — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Ministro delle finanze sull'osservazione del Senatore Di Revel fatta nella seduta precedente — Dichiarazione del Senatore Di Revel e del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 12 — Osservazione del Senatore Di Revel sull'art. 13 — Risposta del Senatore Cibrario — Schiarimenti del Senatore Colla — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas fornite dal Senatore Cibrario e dal Ministro delle finanze — Parole del Senatore Di Pollone al riguardo, cui risponde il Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 13 e 15 — Aggiunta all'art. 15 proposta dal Senatore Piezza, combattuta dai Senatori Di Revel, Di Pollone e Cibrario — Risposta del Senatore Piezza — Considerazioni ed instanze del Senatore Ceppi a cui aderisce il Senatore Piezza — Approvazione dell'art. 16 coll'emendamento propostovi dal Senatore Cibrario, modificato dai Senatori Menabrea e Taverna — Aggiunta all'articolo 16 proposta del Senatore Colla e combattuta dal Senatore Cibrario — Sotto emendamento a tale aggiunta del Senatore Vigliani accettato dal Senatore Colla e combattuto dal Senatore Farina — Parole del Senatore Menabrea e Ministro delle finanze in appoggio dell'aggiunta Colla — Approvazione dell'aggiunta Colla col sotto emendamento Vigliani — Proposta del Senatore Montanari all'alinea primo dell'art. 17 — Osservazioni e proposta del Ministro delle finanze accettata dal Senatore Montanari — Parole al proposito del Senatore Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 17 e dell'alinea primo modificato dal Ministro delle finanze — Aggiunta all'alinea secondo di detto articolo proposta dal Senatore Montanari, non appoggiata — Adozione dell'alinea 2 e dell'intero articolo 17 non che dell'articolo 18 — Modificazioni alla prima parte dell'articolo 19 proposte dal Ministro delle finanze, acconsentite dal Senatore Cibrario — Osservazioni e proposte al riguardo dei Senatori Vigliani, Palcocapa, Cibrario e Castelli — Sospensione della ulteriore discussione di detto articolo — Proposta di soppressione dell'articolo 20 fatta dal Senatore Castelli, combattuta dal Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 20 al 31 — Osservazione sull'articolo 32 del Senatore De Cardenas — Risposta del Senatore Cibrario — Approvazione degli articoli 32 e 33 colle modificazioni propostevi dal Senatore Cibrario, non che degli articoli 34 al 36 — Osservazione del Senatore Chiesi sull'articolo 37 — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi. Più tardi interviene pure il Ministro dell'istruzione pubblica.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni).

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3006. Gli astronomi della R. Specola di Napoli si rivolgono al Senato onde ottenere che nella legge sul cumulo degli impieghi da sottoporsi alla sua approvazione venga modificata la disposizione che esclude gli astronomi dall'essere professori in altri stabilimenti scientifici.

Presidente. Scorgendo che il Senato non è ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Biscaretti - Bona - Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantù - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Chiesi - Colla - Colonna Andrea - Corsi - Cotta - Dalla Valle - D'Azeglio Massimo - Deferrari Raffaele - Della Bruca - Della Rocca - Di Fondi - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Durando Giacomo - Fanti - Fenzi - Ferrigni -

Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanola - Gozzadini - Imperiali - Laconi - Lambruschini - Lauzi - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Merini - Monti - Natoli - Nigra - Offofredi - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Pizzardi - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Martino - Sauli Francesco - Scacchi - Serra Francesco - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Strozzi - Tonielli - Torrearuzza - Trigona - Varano.

Presidente. Il nome degli assenti sarà inserito negli atti del Senato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. Sebbene manchino ancora parecchi Senatori per raggiungere il numero legale, se il Senato lo crede, si potrebbe proseguire la discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti, la quale, rimasta all'articolo 12, era stata interrotta nella seduta precedente anche per mancanza del numero legale; saltò però a sospendere il voto sull'articolo se al momento della votazione mancasse ancora il numero voluto.

Se non vi ha osservazione in contrario, si continuerà, non ostante che non sia ancora il Senato in numero, la discussione sul mentovato articolo 12.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nella passata seduta l'onorevole Senatore Di Revel aveva proposto che all'articolo 12 fosse aggiunto, che la Corte dei conti esercita le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti non solo rispetto all'amministrazione del debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei depositi, siccome dice l'articolo 12, ma anche rispetto alle officine monetarie.

Io dissi che non avrei avuto difficoltà di accettare questa aggiunta, ma confesso che allora non conosceva un Decreto Reale, il quale venne alla luce mentre mi trovava all'estero, e che riflette questa materia.

Mi permetterà il Senato di darne conto. Non ignora alcuno come, in tempi fortunatamente lontani da noi, i governi facessero spesso moneta falsa, e credessero fare una buona speculazione mettendo in corso delle monete false; quindi s'intende molto bene che, per evitare questo pericolo, si credesse dai governi che si ordinavano saviamente di mettere un controllo, un riscontro indipendente dall'amministrazione stessa, per cui fosse resa impossibile questa emissione di moneta false, ci è una emissione di monete il cui valore nominale non corrispondesse al valore intrinseco della moneta, la cui impronta indicasse un peso, una quantità di metallo fino diversa da quella che realmente era contenuta.

Ed infatti, attualmente nelle antiche province ecco come accadeva questo controllo, questo riscontro presso le officine monetarie, presso le zecche. Eravi un appaltatore il quale riceveva dall'amministrazione pasta metallica a certe condizioni, e che s'incaricava di convertirla a determinati patti in monete del tale peso grandezza, conio e via dicendo.

Nella somministranza della pasta metallica non vi era punto intervento della Corte dei conti, ma invece allora quando l'appaltatore somministrava la moneta all'amministrazione, vi era un verificatore per parte dell'amministrazione, poi un controllore deputato dalla Corte dei conti, che permanentemente risiedeva presso l'officina monetaria, anzi vi aveva alloggio, il quale si occupava di vedere se la dimensione, il peso, la coniazione, l'impronta delle monete fosse quella che era prescritta; si occupava di verificare minutamente le monete, direi quasi, una per una, insieme col verificatore deputato dal Governo. Quindi lo stesso verificatore assieme al controllore pigliavano di queste monete, come diceva esattamente l'onorevole Senatore Di Revel, un certo esemplare che si supponeva medio, ne facevano un certo numero che si dicevano esemplari medii, e sopra questi esemplari veniva poi fatto un saggio chimico, mediante il quale si veniva a riconoscere se veramente la proporzione del metallo fino contenuto in queste monete, fosse quella che la legge prescriveva, con quei certi limiti di tolleranza che ancora venivano dalla legge ammessi.

Alla effettuazione di questo saggio interveniva un nuovo e più elevato funzionario della Corte dei conti, cioè un mastro ragioniere il quale assisteva alla operazione esclusivamente chimica del saggio.

Tale era lo stato delle cose nelle antiche province, vale a dire presso le zecche di Torino e di Genova: in Lombardia invece non vi era alcun deputato nè della Corte dei conti, nè dell'ordine giudiziario; semplicemente le monete erano rinviate alla zecca dall'amministrazione stessa che le faceva coniare, la quale verificava il peso, la coniazione, la dimensione e via discorrendo, e poi prima di mettere queste monete in commercio si faceva un certo saggio col prenderne alcune che mandavansi a Vienna dove venivano assaggiate presso un ufficio centrale nel quale non interveniva alcun deputato giudiziario.

A Firenze, a Bologna la cosa procedeva altrimenti: a Bologna, per esempio, interveniva un notaio, vi erano certe garantie ma tutte affatto diverse.

A Napoli poi vi era invece intervento della Corte dei conti presso a poco analogo a quello che aveva luogo nelle antiche province; tale era lo stato delle cose in questa materia.

Debbo dire che quasi presso tutti i paesi civili col progredire del tempo si è completamente ommesso questo intervento, questa guarentigia dell'autorità giudiziaria nel verificare le monete, e sopratutto poi nel farne il saggio chimico, che è certamente l'operazione

la più delicata e, si capisce assai bene come la cosa sia andata così, non venne già più in capo a nessun Governo di fare delle monete false, e di ammettere delle monete il cui valore reale non corrispondesse al titolo che si ammette; per conseguenza non vi è più a temere questa specie di pericolo.

È passato il tempo in cui si cercava di fare delle frodi grosse, adesso si cerca di fare delle frodi sottili, ma in guisa che si facciano sopra una maggiore quantità di oggetti, cosicchè l'importo sia lo stesso, ma non verrebbe più in capo adesso, per esempio, di fare una moneta la quale invece d'avere il titolo di novecento sopra mille di metallo fino, non ne avesse, supponiamo che 700, che 600 come altre volte si è fatto; attualmente vi è una differenza del 2 o del 3 per cento; si cercherà invece di 897 lasciare 896 per mille, si cercherà insomma di rifarsi sopra la grande quantità di monete che si coniano, ma non verrà più in capo a nessuno di commettere un errore grossolano, perchè questo sarebbe immediatamente riconosciuto, e sarebbe impossibile che un errore di questa fatta potesse passare impunito.

Si sa da tutti quelli che si occupano di codeste cose, come in generale le monete non solo si contano ma eziandio si pesano.

Le dimensioni non possono essere alterate e i conii sono prestabiliti, e si riconosce immediatamente nell'ispezione di una zecca quali sieno queste dimensioni, e l'alterarle sarebbe un errore grossolano. Tutt'al più si potrebbe supporre qualche frode (e sarebbe veramente possibile) nella composizione della lega, cioè che vi fosse uno o due millesimi di metallo fino di meno di quanto per l'imperfezione dei mezzi si è forzato di tollerare.

Or bene, per riconoscere codeste alterazioni minute, evidentemente occorrono in coloro che sono deputati a codesto riconoscimento, a codeste verificazioni occorrono, dico, delle nozioni veramente tecniche.

Bisogna oggi ammettere che si procede in buona fede, ed è cosa assolutamente incontestata che non si può più neppur pensare che si cerchi di emettere moneta alterata.

La quistione sta invece in ciò che egli debbe avere abilità sufficiente per vedere se codeste operazioni di saggio che si fanno sulle monete sono abbastanza rigorose, abbastanza esatte, abbastanza conformi agli ultimi progressi della scienza, perchè venga veramente accertato che il titolo delle monete sia quello che dovrebbe essere.

Quindi è che noi vediamo in Francia, nel Belgio, in tutti i paesi civili assistere alla parte più delicata che è quella appunto del saggio (che in questi ultimi tempi ha fatto molti progressi) una Commissione la quale quasi esclusivamente si compone dei più esperti chimici.

Trovandosi l'amministrazione precedente a fronte di queste disparità di disposizioni nelle varie parti del Regno ha creduto bene di dover seguire l'esempio dei paesi che si possono dire senza troppa umiltà più civili, e deputare all'ispezione di questi saggi una Commissione scientifica.

Quindi ha fatto un decreto colla data del 9 novembre 1861 che venne pubblicato nel Giornale ufficiale del 25 novembre stesso in cui si dice: « È istituita una Commissione permanente delle monete, la qual Commissione ha le seguenti attribuzioni:

« Di assistere alle operazioni di saggio delle monete coniate nelle zecche del Regno e di pronunciare il suo giudizio sull'emissione di esse in conformità, ecc. »

E poi viene giù una serie di attribuzioni che non importa di qui ricordare.

Questo decreto ha poi intieramente soppresso il controllo della Corte dei conti, poichè esso veniva affidato ad un funzionario che veramente non era quello dell'amministrazione, ma in fin dei conti veniva poi ad essere un impiegato presso a poco come qualsiasi altro dell'amministrazione, il quale assisteva alla verificazione delle monete, del peso, della dimensione, del conio, esaminava tutte le monete per vedere se il conio era ben riuscito, se era bastantemente esatto. Questo controllo invece si è attribuito ad un secondo verificatore: e così l'amministrazione invece di un verificatore ne ha due.

Poscia in vece di due funzionari, uno deputato dalla Corte dei conti che era un mastro ragioniere, e l'altro deputato dell'amministrazione stessa il quale doveva assistere materialmente al saggio, ha nominato codesta Commissione.

In questa debbo dire furono chiamate dall'amministrazione precedente persone eminenti.

Alla presidenza della medesima si trova quello che io considero come il chimico più illustre d'Italia il deputato Piria; fu chiamato a farne parte un economista distinto il professore Reymond anche per rappresentare quell'elemento legale ed amministrativo di cui si parlava nella passata seduta; poi un incisore chiarissimo mancato ultimamente di vita, il quale era certamente assai adatto per vedere ciò che si riferisce alla coniazione propriamente detta.

Debbo dire che i mastri ragionieri della Corte dei conti che assistevano a codesto saggio non erano essi stessi molto soddisfatti del cómpito che la legge loro affidava: se non erro, ieri l'onorevole Senatore Cibrario citava come fosse stato lungamente deputato ad assistere a questo saggio un funzionario della Corte dei conti il quale era contemporaneamente uno dei fisici i più riputati in Europa, il compianto Avogadro, e certamente in questi casi il deputato della Corte poteva esercitare con perfetta conoscenza di causa le sue attribuzioni, ma è evidente per chiunque abbia visto una volta fare un saggio di questo genere, che chi non ha fatti studii speciali in proposito assolutamente non ci può vedere nulla.

Credo anzi di non essere indiscreto dicendo che vi fu tal mastro ragioniere di grande abilità che non volle continuare in codeste funzioni, perchè sentiva di per-

dere il suo tempo a non far nulla. Insomma il controllo di codesto funzionario non era efficace, perchè egli non era competente in consimili faccende.

Io non starò adesso ad esaminare se l'operato dell'Amministrazione precedente sia interamente conforme a quello che prescrivevano le leggi, dirò anzi che la Corte dei conti, la quale è sempre naturalmente vero custode delle leggi, ha fatto qualche osservazione sopra questo decreto. Però vedendo essa la disparità di legislazione che c'era sopra codesta materia nelle varie parti d'Italia, la grande utilità che c'era nel provvedervi con un decreto, si acquetò. Questo decreto ha infatti, o Signori, molta importanza, e per darne prova basta il dire che invece delle tante zecche rette con norme diverse che esistevano, una a Torino, una a Genova, una a Milano, una a Bologna, ed una a Napoli (non so se per avventura ve ne fosse ancora qualche altra) ridusse il numero delle zecche a tre, Torino, Milano e Napoli, e pose un'unità in codesta importante materia in guisa che attualmente non si emette più alcuna parte di moneta senza che sia assaggiata sotto gli occhi di questa Commissione centrale.

Ben vede il Senato quanto fosse importante il provvedere in proposito a che non rimanessero applicati direi i regolamenti antichi per cui tutte queste zecche erano autonome, erano indipendenti, ma che era di assoluta necessità che il Governo centrale pigliasse in mano le redini di questa cosa.

La Corte dei conti concludeva però che fosse conveniente che il Ministero all'occasione di qualche legge provocasse una disposizione per cui veramente fosse disposto che la cosa stesse in questi termini, cioè che la Corte dei conti non dovesse più avere ingerenza nella monetazione.

Ed infatti allorquando l'onorevole mio predecessore presentò alla Camera elettiva il progetto di legge che ci occupa, avea inserito all'articolo corrispondente all'attuale presso a poco la disposizione che l'onorevole Senatore Di Revel riproponeva; la Commissione, e poi la Camera elettiva dietro le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre hanno creduto di dover sopprimere quelle parole *officine monetarie*, perchè hanno riconosciuto la convenienza di lasciar stare le cose come sono e la poca utilità di affidare alla Corte dei conti questo controllo.

Io adesso non vorrei entrare a fondo nella quistione generale del riscontro della Corte dei conti sulle officine monetarie, la quale riconosco essere molto grave, e confesso di comprendere tutta la portata delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Revel, ma credo non sia questo veramente il momento opportuno di discuterla, perchè qui si discute in generale della organizzazione e delle attribuzioni rispetto all'amministrazione generale della Corte dei conti, ma non alle attribuzioni della Corte dei conti rispetto alle amministrazioni speciali, e ne abbiamo infatti una prova qui all'art. 12, il quale dice in generale che questa Corte esercita rispetto al debito pubblico le attribuzioni che saranno determinate per legge, ma non definisce qui la natura e la estensione di codeste attribuzioni.

Io quindi pregherei l'onorevole Senatore Di Revel di desistere dall'emendamento che propone, ed ancora, invocherò da lui che voglia passar sopra a qualche irregolarità che potesse essere avvenuta nel decreto dell'amministrazione precedente, perocchè riconoscerà che nello stato di cose in cui si era, non si poteva lasciar andar avanti le varie zecche coi loro ordinamenti senza metterci mano.

Io potrei anche dire, non farò per altro palese alcun nome, di aver visto di queste zecche, ed aver visto certi metodi di saggio, che per verità non potevano assolutamente più continuare sullo stesso piede...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze..... Per conseguenza io credo che converrebbe non mettier qui le parole *officine monetarie*, e non venire adesso a conturbare tale impianto delle zecche che va piuttosto bene; ovvero se si crede che debbasi stabilire questo controllo della Corte dei conti, mi pare che sarebbe forse meglio farne una questione a parte, imperocchè per esser la medesima di indole tecnico-amministrativa, non parmi che possa convenientemente trattarsi in una legge generale della Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non è mai stata mia intenzione che la Corte dei conti intervenisse nelle operazioni del saggio delle monete. Io ho dichiarato che riconosceva, che questa essendo un'operazione tecnica, doveva essere eseguita da persone perite della materia; quindi le osservazioni dell'onorevole signor Ministro dirette a combattere una proposizione che io non ho punto fatta, non giovano.

Io mi sono ristretto a dimostrare la convenienza d'invigilare a che le monete, sulle quali la Commissione tecnica deve eseguire il saggio, siano realmente tratte da quelle state coniate e che debbono mettersi in circolazione.

Io opinava che l'intervento della Corte dei conti fosse utilissimo, in quanto che si assicurava che le monete sulle quali si eseguiva il saggio erano state veramente prese fra quelle che dovevansi mettere in circolazione, e non scelte appositamente.

Siccome però io non intendo di incagliare menomamente quell'amministrazione coll'introdurre in questa legge una disposizione che d'altronde esisteva nel progetto ministeriale e fu abbandonata nell'altro ramo del Parlamento, io non insisterò perciò a questo riguardo, bastandomi di aver dimostrato che realmente la questione valeva la pena di essere toccata, perchè realmente si tratta di una cosa di somma delicatezza.

Io so che al giorno d'oggi per la troppa avvedutezza degli uni, e per la troppa sottigliezza degli altri non è più guari possibile che si alterino monete tanto riguardo al peso, che al valore intrinseco, ma possono però tut-

tavia accadere sbagli sul titolo delle monete, in guisa che questo sia diverso da quello che la legge stabilisce o tollera e che non si abbiano così guarentigie sufficienti per accertare che le monete messe in circolazione da una zecca, siano realmente del titolo portato dalla legge.

Io dico che, se ammettete il controllo per non dar corso ad un pagamento che credete irregolare, trovo che questo medesimo controllo per parte della Corte dei conti è di uguale importanza quando si tratta di lasciar correre una moneta che non può dirsi sia quella sulla quale il saggio venne operato.

Quanto a me, ripeto, non insisterò, se il Ministro prende impegno di provvedere a che non succedano gli inconvenienti mentovati, i quali potrebbero avere una grandissima importanza, e lascio al giudizio del Senato di prendere quella deliberazione che ravviserà più conveniente.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'onorevole Senatore Di Revel desidererebbe che alla Corte dei conti venisse dato l'incarico di accertare se le monete proposte al saggio siano state tolte dalla massa delle monete coniate.

Sebbene nella legge presentata al riguardo non sia siffatta questione stata presa in considerazione, tuttavia io prendo l'impegno di studiarla e di proporre ove d'uopo qualche modificazione alla legge medesima nel senso dal signor Di Revel espresso.

Presidente. Non credo si possa mettere ai voti l'articolo 12 perchè non siamo ancora in numero.

Prego i signori Segretari a voler verificare il numero dei presenti.

(I Segretari riscontrano il numero dei Senatori presenti).

Il numero legale è di 78. Siamo 72, mancano perciò 6 Senatori.

Non oso proporre al Senato di sciogliere la seduta...

Voci. No! no!

Presidente. Perchè sarebbe cosa troppo disdicevole e troppo dannosa. Sospenderò, se si crede, la seduta per un quarto d'ora, e poi si vedrà se sia il caso di provocare un voto.

(La seduta sospesa per un quarto d'ora viene, quello trascorso, ripresa).

Presidente. Se nessuno domanda più la parola, rileggerò l'art. 12 per metterlo ai voti.

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del Regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti ».

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 13.

Art. 13.

« Tutti i Decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano, e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione ».

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel.** In questo articolo è prescritto che tutti i decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto, e ne sia fatta registrazione.

Sarebbe, a mio avviso, conveniente conoscere entro qual termine questa presentazione debba esser fatta, diversamente potrebbe avvenire che tali decreti siano ancora negli scaffali ministeriali, che essi siano eseguiti senza essere ancora registrati alla Corte dei conti.

Ripeto adunque essere conveniente di stabilire un termine entro cui questa presentazione debba aver luogo; sarà un termine di 10 o 15 giorni, come si crederà, ma è necessario che esso si fissi, se si vuole che questa registrazione abbia uno scopo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore.* Non è sfuggita all'ufficio centrale la convenienza, anzi la necessità, che una certa specie di decreti venga sottoposta *immediatamente al visto* della Corte dei conti.

Ma l'ufficio centrale ha considerato che le attribuzioni della Corte dei conti sono di due sorta.

La prima riguarda i decreti che non riflettono direttamente le sue incumbenze, e per questi non ha creduto conveniente d'apporre un termine alla loro registrazione, mentre la Corte non registra tali decreti che per conservare, direi, un deposito centrale generale di tutti gli atti e provvedimenti del Governo.

Ma quanto a quei decreti che riflettono la contabilità, a quei decreti insomma che concernono direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, l'ufficio si riserva di proporre al Senato di aggiungere all'art. 16 che ne li contempla, e dopo la parola *presentati* quella di *immediatamente*.

Spero che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole Senatore di Revel.

In ogni caso questo è il motivo che indusse l'ufficio a nulla innovare in ordine a quest'articolo.

Senatore **Colla.** Domando la parola.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Colla, dopo l'accorderò al Senatore Di Revel.

Senatore **Colla.** Vorrei solamente fare un'osservazione intorno a ciò che l'onorevole relatore ha detto sulla registrazione dei decreti i quali secondo il suo avviso sarebbero registrati solamente come negli Archivi reali.

Io pregherò l'onorevole Senatore Cibrario di considerare che questo articolo si collega coll'articolo 15 nel

quale si dice che « la Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze ».

Di modo che essendo stato ammesso, e non potendo a meno di ammettersi che quando si presenta un decreto Reale, ancorchè sia di quelli contemplati nell'articolo 13, nondimeno la Corte ha obbligo di rappresentare ai Ministri tutto ciò che trova di meno regolare, o di contrario all'interesse dello Stato e delle finanze; non è perciò una semplice registrazione, quella che deve operare la Corte, ma bensì con obbligo di riferire.

Senatore **Di Revel**. Confesso che non ho bene inteso l'onorevole Senatore che ha ora parlato se cioè abbia o no contrastato il principio.

Voci. No, no.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Colla ha avvertito che all'articolo 15 è detto: « La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. » Questa attribuzione è un omaggio reso alla scienza dei componenti la Corte dei conti, ma non è cosa che riflesta direttamente le sue incombenze. Per questo ha creduto l'ufficio centrale, quando si tratta di Decreti di tal natura che non riflettono direttamente le sue incombenze, non vi sia urgenza di prefiggere un termine, perchè quando saranno presentati alla registrazione, se la Corte avvertirà che ci sono infrazioni alle leggi e ai regolamenti ne farà la rappresentanza ai Ministri.

Ma in quanto concerne quello che più importa, ci è l'esercizio di contabilità, le Finanze dello Stato, è in questo caso che l'ufficio centrale ha creduto assolutamente indispensabile di prefiggere un termine, e di dire che la presentazione dovrà esser fatta immediatamente. È venuto tanto più e con tanto maggiore impegno in questo avviso, in quanto che ha osservato certi Decreti che ammontano alla spesa di 66 o 67 milioni aventi la data del 14 novembre e che non furono pubblicati che il 26 febbraio di questo anno. Perciò ha creduto che ci fosse urgenza di stabilire un termine. Per gli altri Decreti ha creduto che la Corte conservando la facoltà di fare tutte le osservazioni che crede sulle infrazioni che può scoprire ai regolamenti, non vi sia l'urgenza di determinare il termine nel quale dovrà essere fatta la presentazione al visto della Corte dei conti.

Senatore **Di Revel**. Io mi associo alle osservazioni fatte dall'ufficio centrale.

Se l'obbligo della registrazione immediata verrà stabilito all'articolo 16, in cui si parla di Decreti che riflettono cose di amministrazione, di finanza, essendo questo lo scopo che io mi proponeva, si potrà allora tralasciare di stabilire questo termine che proponevo di inserire nell'articolo 13, in quanto che lo scopo sarà raggiunto.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Volevo interpellare l'ufficio centrale per sapere se il fatto della registrazione è obbligatorio prima che si metta ad esecuzione il Decreto, ovvero se il Decreto appena emanato, può esser messo ad esecuzione dal Ministero, o da chi ne è incaricato anche prima di essere registrato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In diritto non deve essere eseguito prima che non sia registrato. In fatto, non so come la cosa passi. Questo è un affare che riguarda la responsabilità ministeriale; e non so neppure se i nuovi Ministri saranno in grado di dire, stante il poco tempo da che sono al potere, come la cosa succede.

Ministro delle Finanze. Credo che i Ministri che prima di me tennero il portafoglio potranno meglio dei presenti dire come vadano le cose quando si fanno decreti per cui c'è vera urgenza. Si pongono tosto in esecuzione all'uopo per mezzo del telegrafo, e si ha poi cura di regolarizzarli dopo; il Senato del resto intenderà facilmente che vi son casi in cui veramente non si può fare altrimenti.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Vorrei pregare l'onorevole relatore dell'ufficio centrale a considerare la conseguenza di lasciare la facoltà ai Ministri di presentare i decreti di cui è parola all'art. 13 allorquando essi lo credano conveniente. Il lasciare ai Ministri una tal libertà, si presenta a me sotto un aspetto assai diverso da quello cui accennava l'onorevole relatore; io credo che se il decreto reale debbe essere presentato alla Corte dei conti onde ponga il suo visto, sia certamente per uno scopo serio e di interesse pubblico.

Ora non sarà egli meglio, se la Corte dei conti ha qualche osservazione da fare, che la faccia immediatamente e prima che la disposizione a cui mira quel regio decreto abbia avuto il suo effetto, che non quando già è stato posto ad esecuzione, e che le osservazioni della Corte dei conti verrebbero, direi, troppo tardi? Io crederei opportuno che non solo nell'art. 16 si ponga *senza dilazione* od *immediatamente*, come ha proposto l'onorevole relatore, ma che anche nell'art. 13 si dica che tutti i decreti reali debbano essere presentati alla Corte dei conti senza dilazione, perchè così si otterrà lo scopo, che se per avventura uno di questi decreti fosse contrario alle leggi esistenti od ai regolamenti, la Corte possa a tempo fare le sue osservazioni e non lasciare che l'inconveniente che essa avrebbe da segnalare sia un fatto compiuto.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Senatore Di Pollone di osservare che i decreti reali di cui parlasi all'art. 13, sono di tal natura che la Corte non può apporvi il suo visto con riserva, non può respingerli; ha diritto di fare le osservazioni quando li

avrà registrati, ma non ha diritto di sospenderne la registrazione.

Aggiungerò ancora, secondo avvertiva il signor Ministro, che vi possono essere casi nei quali il Ministro sia obbligato a dare esecuzione immediata ad un decreto non ancora registrato; e che questi casi esistano lo dice chiaramente in una materia assai più importante l'articolo 17, quando riserva alla legge l'autorità di determinare i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Se dunque a questo riguardo, quando si tratta di materia molto più importante, che riflette direttamente le attribuzioni della Corte dei conti, essa ha diritto di trattenere il mandato, od il decreto reale, si sono preveduti, come si dovevano prevedere, casi nei quali l'esecuzione doveva precedere, può nascere a più forte ragione il caso per gli altri decreti che non concernono materia così importante e delicata.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 13, che rileggo (*Vedi sopra*).

(Approvato).

Art. 14.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni ed agli Agenti contabili che da essa dipendono, le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie ed i documenti necessarii all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 15.

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'Amministrazione dello Stato, che le occorre di rilevare nel compiere le sue incumbenze. »

(Approvato).

Senatore **Piezza**. Domando la parola.

Presidente. Ma l'articolo è votato.

Senatore **Piezza**. È per proporre un'aggiunta.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piezza**. Vorrei proporre un'aggiunta che formerebbe un secondo alinea di questo articolo, e che sarebbe del tenore seguente:

« Tutte le infrazioni constatate saranno descritte in apposito registro, sempre visibile ai membri del Parlamento. »

I motivi di quest'aggiunta sono chiari. In primo luogo non trovo logico che le infrazioni alla legge ed ai regolamenti siano sottoposte solamente al potere esecutivo, e non alle Camere del Parlamento le quali hanno lo speciale ufficio di controllare l'operato del potere esecutivo. In secondo luogo trovo utile, anzi necessario, che tutte queste infrazioni sieno in uno speciale registro riunite, perchè da caso si vedrà quali sono le leggi e i regolamenti che danno più sovente luogo ad infrazioni, e da ciò si potrà capire se sia difetto della legge che cagiona le infrazioni, o se sia da attribuirsi a negligenza degli impiegati. Quando fosse effetto della legge, è necessario che ciò sia conosciuto dal legislatore per portarvi un rimedio correggendo la legge.

Ma vi ha un altro utile, a mio parere, grande di questo registro, ed è che si può aver sott'occhio facilmente la esattezza crescente o descrescente della regolarità del potere esecutivo nell'osservare le leggi ed i regolamenti, perchè si può fare il confronto di un anno cogli antecedenti, di un Governo coi Ministeri precedenti, e quando non esistano speciali motivi, conoscendo il male, torna più esatto il giudizio e più facile trovare il rimedio.

Sono questi i motivi per cui propongo l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Presidente. L'onorevole Senatore Piezza propone un'aggiunta all'art. 15 che io credo forse sarebbe meglio, ove venisse approvata, che formasse un articolo a parte, perchè assai importante per la materia, se il proponente non oppone difficoltà. Ne darò lettura. « Tutte le infrazioni constatate verranno descritte in apposito registro sempre visibile ai membri del Parlamento. »

Interrogo il Senato se appoggia questa proposta.

(Appoggiata).

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questa proposta.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare mentre si sta attendendo la risposta del signor Relatore.

Senatore **Di Revel**. A prima giunta parrebbe che questa disposizione debba avere un effetto molto deciso nel constatare le infrazioni che i Ministri potessero commettere ai regolamenti, poichè esse farebbero oggetto di una nota speciale in apposito registro alla visione del quale avrebbero diritto tutti i membri del Parlamento.

Io invece temerei che questa disposizione possa produrre un effetto diametralmente opposto, chè quando si tratta di portar così alla conoscenza, alla censura del Parlamento e del pubblico, infrazioni che talvolta si aggiustano anche prima che abbiano prodotto effetto alcuno, io ho paura, dico, che questo registro anzichè contenere la nota delle infrazioni che si commettono, fosse un registro che forse rimarrebbe in bianco. Perchè, bisogna pur dirlo, la Corte dei conti debbe esercitare questa censura sugli atti amministrativi e finanziarii che si compiono dai Ministri, ma la debbe esercitare con quei modi con cui si possa ottenere lo scopo della regolarità, ma non quello di fare una censura minuta e che si possa considerare piuttosto come un desiderio di trovare a ridire che non realmente l'interesse del servizio. Quindi a me pare, che quando noi costituiamo una corte posta in così alto grado, ed indipendente, quando abbiamo provveduto perchè sia composta d'uomini i più capaci per giudicare, credo che otteniamo lo scopo che vuole il proponente, quello cioè di provvedere alla regolarità del servizio.

Ma se noi vogliamo che ogni osservazione che occorre alla Corte di fare, sia notata in apposito registro, non so, ma prendendo la natura degli uomini quale è, io dubito che questo registro potesse contenere fatti, che indipendentemente da esso, non giungessero a conoscenza del pubblico.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io vorrei pregare il Senato di vedere se coll'art. 30 non sia soddisfatto alla proposta del Senatore Plezza. L'art. 30 dice:

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre;

« Le ragioni per le quali ha opposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

Credo che questa disposizione provveda assai largamente al desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Plezza. Infatti rammenta il Senato che prima che fosse istituita la Corte dei conti, esisteva il controllo generale dal quale si pubblicavano nel 1854 1855 queste relazioni con molto frutto ed utilità, per cui non dubito che la Corte, indipendente come lo sarà, non mancherà al debito suo, pubblicando tutte quelle notizie che potranno essere utili per il buon andamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Crederei quindi che l'istituzione del registro avrebbe gli inconvenienti notati dall'onorevole Senatore Di Revel senza i vantaggi sperati dal Senatore Plezza. Perciò voterò contro la proposta.

Senatore **Plezza**. Risponderò in primo luogo all'onorevole Senatore Di Revel che io non temo gli inconvenienti ai quali egli accennava. Se credessi che i membri componenti la Corte dei conti fossero persone capaci di aggiustare per così dire le cose in famiglia, a danno pubblico, io non voterei la legge, crederei dovere di risparmiarne la spesa. Io credo invece che faranno il loro dovere e che quando riconosceranno delle infrazioni non ancora perfette, ne avvertiranno il Ministero in tempo per impedirle, e quando le riconosceranno già consumate, le noteranno nel registro che è utile che esista, e sia conosciuto come dai Ministri così anche dai membri del Parlamento. Io credo che i Ministri potranno sempre provare facilmente che le infrazioni non sono avvenute per loro colpa ma degli impiegati, perchè credo che il Ministero salvo casi straordinari non prescinderà dalla legge che per motivi gravissimi.

Risponderò poi all'onorevole conte Di Pollone che l'articolo 30 non soddisfa interamente al mio desiderio, giacchè una relazione in genere dove sono registrati tutti i casi coi dettagli che li accompagnano, non basta perchè ognuno dei legislatori possa, se vuole studiare queste materie, farsi un'idea precisa della natura, gravità e numero delle infrazioni, e dell'andamento generale del Governo.

La relazione non discende a dettagli che è necessario che ognuno abbia sott'occhio per farsi un giudizio proprio, per vedere se la relazione fatta dalla Corte dei conti è perfettamente conforme al criterio di quelli che hanno diritto di sapere come stanno le cose, perchè la relazione non è che il giudizio dei membri della Corte dei conti la quale sarà eccellente, ma il legislatore ha bisogno o di verificarne egli l'eccellenza o di conoscerne i difetti, se esistono, e di poter verificare se quel giudizio della Corte dei conti sia unanime, poichè potrebbe darsi, che alcuni consiglieri dissentissero, e trovassero ragioni tali da motivare il loro parere.

Epperò, io credo utile la mia proposta sia per una maggior esattezza, che ne è lo scopo principale, sia per rimediare ai difetti delle leggi, perocchè vi sono leggi di difficile esecuzione, le quali è quasi impossibile che siano eseguite compiutamente, e questi difetti, perchè siano conosciuti, è necessario siavi una tabella delle infrazioni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale non crede d'accettare questa specie di statistica delle infrazioni proposta dall'onorevole Senatore Plezza. Esso è persuaso, che la censura della Corte dei conti dev'essere severa ad un tempo e dignitosa, e crede che questa specie di denunzia quotidiana, che avrebbe luogo, non convenga nè alla dignità della Corte, nè all'utile pubblico.

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore **Plezza**. Non credo di avere parlato due volte. Ho fatto prima una proposta ed una sol volta l'ho difesa dalle difficoltà appostele.

Presidente. Interrogo il Senato se autorizza il signor Senatore Plezza a parlare per la terza volta.

(Il Senato acconsente).

Senatore **Plezza**. Io respingo il modo d'intendere la mia proposta qual fu esposto dall'onorevole Relatore che taccia come lesivo della dignità del Governo un registro nel quale, gli uomini incombensati dal Re e dal paese di esercitare un controllo sul Governo, ed incombensati di curare l'esecuzione delle leggi, abbiano a riconoscere il numero, la qualità e la gravità delle infrazioni avvenute; questo registro non è niente affatto una denunzia, è una cosa necessaria per chi vuole fare il suo dovere, e per chi non vuole nell'adempimento dei doveri suoi riposare soltanto sulle impressioni che possono fare le relazioni di uomini rispettabilissimi senza dubbio, ma che pur possono sbagliare nel loro criterio. La verità tutta intera deve essere nota ai legislatori.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Plezza.

Senatore **Ceppi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppi**. Io concorro coll'ufficio centrale sul punto, che non sia il caso di fare quest' aggiunta allo articolo 15.

Questo articolo abbraccia tutti i servizi non solo dell' amministrazione dei Ministeri, ma tutti quelli degli impiegati, abbraccia anche i Decreti ai quali non si può apporre la riserva. In questo luogo l'aggiunta proposta dal Senatore Plezza potrebbe veramente lasciare luogo agli inconvenienti, che furono notati dall' onorevole Relatore; ma io vorrei che l'onorevole Senatore Plezza si disponesse a rimandare la sua proposta al fine dell'articolo 19, imperocchè, quando già ebbi l' onore di parlare in Senato su questo argomento io accennai alla circostanza, che quanto alle registrazioni con riserva, che riflettono il bilancio, possono esservi ragioni, che un Deputato, un Senatore prima di fare un'interpellanza, come è già succeduto in quest'assemblea, possa avere il mezzo di assicurarsi di farla con fondamento.

Quando si è fatta una registrazione con riserva, vi è un fatto positivo, un fatto di cui i Deputati ed i Senatori possono avere ragione di essere informati; ed io ho già detto, che la Camera dei conti, nel mio modo di vedere, è l' occhio della legislatura, è la sentinella avanzata che avverte i Ministri e poi anche i membri del Parlamento delle infrazioni, che hanno luogo.

Quando ebbi l'onore di appartenere alla Camera dei Deputati, e fui una volta incaricato di uno spoglio, ossia di un conto amministrativo, non ho potuto trovare un collega che volesse facilmente attendere con me all'esame di questo colossale ed arido lavoro, e da tutti si desiderava che vi fosse prima o il ragioniere della Corte dei conti, od altri, che cominciasse per accennare al Parlamento dove potesse esservi il sito che dolesse, per così dire, dove vi fosse qualche infrazione della legge e che potesse lasciar luogo a qualche utile osservazione.

Egli è da ciò, che prevalse, e ben con ragione, il sistema delle registrazioni con riserva le quali non incagliano menomamente l' andamento dell' amministrazione e debbono necessariamente farsi dalla Corte dei conti quando vi ha infrazione alla legge senza che sia in facoltà della stessa Corte di ometterle, di dispensarne qualche Ministro o di transigere sulle medesime con qualche mezzo termine; così stabilendo per queste registrazioni con riserva il registro proposto dal Senatore Plezza io credo che un membro del Parlamento possa facilmente riconoscere se un dato provvedimento della cui legalità egli dubita, sia o non sia stato registrato con riserva. Epperciò se l'onorevole Senatore Plezza aderisce che sia rimandata la sua proposta infine dello articolo 19, io mi vi unisco sin d'ora.

Senatore **Plezza**. Aderisco alla...

Presidente. Permetto, interrogherò prima il Senato se concede la parola al Senatore Plezza onde possa replicare, poichè ha parlato due volte...

Voci. Parli, parli.

Senatore **Plezza**. Io non chiesi la parola che per aderire alla proposta del Senatore Ceppi.

Presidente. Debbo seguire l'ordine della discussione ella ha proposto un'aggiunta all'art. 15.

Senatore **Plezza**. Consento che sia trasportata dopo l'articolo 19.

Presidente. Prego il Senato di permettermi di sospendere il proseguimento della discussione di questa legge, per dar passo alle domande di congedo le quali non hanno potuto essere votate perchè noi non eravamo in numero.

(Il Senatore, *Segretario*, D'Adda legge tre lettere dei Senatori Arrivabene, Spada e D'Azeglio Roberto, colle quali chiedono un congedo che loro viene accordato dal Senato).

Passiamo al Capitolo 2 Del riscontro delle spese.

Art. 16.

« Sono presentate alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere ne'suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale propone di aggiungere dopo la parola *sono presentate*, la parola « *immediatamente* ». Spero che il signor Ministro delle finanze non dissentirà l'aggiunta di questa parola di cui si è già dimostrata l'importanza.

Ministro delle Finanze. Il Ministero desideroso veramente che questa registrazione si faccia a dovere, accetta ben volentieri l' aggiunta proposta dall' ufficio centrale.

Presidente. Il signor Ministro acconsente alla proposta dell'ufficio centrale di aggiungere dopo le parole *sono presentati* l'avverbio *immediatamente*.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che la parola *immediatamente* proposta dal Relatore dell' ufficio centrale sia troppo vaga. Che cosa intende egli per la parola immediatamente? Subito dopo la firma del decreto? Ciò è impossibile, poichè il decreto deve prima essere registrato dal Ministro, e ci vuol sempre un certo tempo prima che esso venga rassegnato alla Corte dei conti. A me parrebbe più conveniente il determinare tassativamente il numero dei giorni entro i quali i decreti debbono essere rassegnati alla Corte dei conti; proporrei quindi il termine di cinque giorni.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha lungamente esaminato questo punto, e si è determinato ad usare la parola *immediatamente*, quantunque abbia una certa elasticità, perchè è impossibile determinare il tempo. Vi saranno circostanze nelle quali il Re essendo a Napoli o in Sicilia, non si potrà così presto portare al visto della Corte dei conti un decreto. Vi sono invece altre circostanze nelle quali il termine che si potrebbe stabilire di otto o dieci giorni, sarebbe troppo lungo.

Dicendosi *immediatamente*, si intende nel più breve spazio di tempo possibile; ed è sotto questo punto di vista che l'ufficio centrale si è determinato di adottare questa parola, quantunque presenti quella certa elasticità cui alludeva il Senatore Menabrea.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze aveva chiesto la parola.

Ministro delle Finanze. Intendevo dire pressochè le stesse cose che assai meglio di me, ha testè esposto l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Taverna**. Non sarebbe egli meglio il dire semplicemente « saranno presentati *nel più breve tempo possibile?*

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola *immediatamente* esprime lo stesso concetto, tuttavia l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare anche questa dizione.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale accetta la proposta del Senatore Taverna.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Accetta.

Presidente. Non domandandosi più la parola, rileggo l'art. 16 così emendato:

Art. 16.

« Sono presentate nel più breve termine possibile alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato.

(Approvato)

Senatore **Colla**. Domando la parola per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Nell'articolo ministeriale corrispondente a questo, era fatta un'eccezione del seguente tenore:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità e retribuzioni per una sola volta. »

Prima d'ora queste indennità e retribuzioni si concedevano per mezzo di una semplice lettera del Ministro ai capi d'azienda. Cessate le aziende, si è introdotto l'uso di concedere queste indennità e retribuzioni per mezzo di un atto che dicesi decreto ministeriale. Ora di questi decreti ne occorrono centinaia ogni giorno. A questi decreti sono uniti i mandati di pagamento. Pagato il mandato non si ha più da parlare di questi decreti. Dunque per questi atti che si dicono decreti, si avrebbe la copia, anzi il mandato, il quale mandato e la copia rimangono negli archivi della Corte, e poi vi avrebbe un altro registro a parte; la registrazione di questi decreti è inconcludente.

Quando si hanno mandati di pagamenti che hanno tratto successivo, quando il pagamento va fatto per più anni, sta bene che siano registrati a parte, ma quando si tratta di mandati di pagamento che una volta usciti, non hanno più seguito, il registrare il decreto è cosa superflua e pregiudiziale assai, perchè porta molto lavoro agli impiegati e molta perdita di tempo.

Io proporrei quindi di ristabilire l'alinea dell'articolo 18 del Ministero dopo l'articolo che abbiamo ora votato.

Presidente. Il signor Senatore Colla propone che in aggiunta all'art. 16 di già votato si ristabilisca l'alinea dell'art. 18 del progetto ministeriale così concepito:

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta. »

Chi appoggia questa proposta, si alzi.

(Appoggiato)

La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale si è già occupato di questa questione, la quale fu messa officiosamente dall'onorevole Senatore che ha testè parlato, ma non crede che si possa fare la proposta eccezione, tanto più che non vi sarebbe nessun limite di somma; l'ufficio crede che l'articolo debba mantenersi tal quale è senza fare eccezioni.

Si dice nell'alinea proposto « Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta.

Ma queste indennità o retribuzioni possono essere più o meno legali, queste indennità o retribuzioni possono ascendere a somma cospicua, e sarebbe veramente debilitare il principio che si è mantenuto in tutta la legge.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*..... il volere che tutti questi pagamenti abbiano un severo riscontro presso la Corte dei conti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Sembra veramente grave l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale circa il nessun limite che sarebbe apposto alla somma che si riferisce alle indennità o retribuzioni, ancorchè concesse per una sola volta; quindi io mi permetterò di proporre al Senato una transazione, vale a dire che si ammettesse il ristabilimento dell'alinea domandato dall'onorevole Senatore Colla, colla limitazione alla somma di L. 2[illegible]. e si dicesse:

« Sono accettuati i decreti e gli atti coi quali si con-

cedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2[m. »

Voglio sperare che l'onorevole Senatore Colla consenta a questa transazione.

Senatore **Colla**. Acconsento alla limitazione proposta dal Senatore Vigliani, quantunque io creda che la registrazione non serva a nulla.

Senatore **Farina**. Se si vuole stare ai motivi addotti da quelli che sostengono la convenienza di esonerare le spese al di sotto di L. 2[m. relative alle indennità...

Presidente. Favorisca a dirmi il signor Senatore Farina se egli intende parlare sulla limitazione a L. 2[m., perchè in questo caso dovrei prima interrogare il Senato se appoggia quest'emendamento.

Senatore **Farina**. Vorrei parlare precisamente sulla limitazione proposta.

Presidente. Allora interrogo il Senato se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani concepita in questi termini: « non eccedenti la somma di L. 2[m. »

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiata).

Ora la parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Se si vuole ammettere questo principio, vi sarebbe pur ragione per ammetterlo in tutte le spese al disotto di L. 2[m. cioè non solo quelle che riguardino indennità, o gratificazioni, ma per tutte le altre ancora.

Io quindi non trovo una ragione sufficiente per introdurre una eccezione a questo riguardo quando si lascia sussistere la massima generale per tutti gli altri casi.

Si dice che ciò potrà portare una grande semplificazione, ma veramente io non lo credo, poichè non so se siano poi molti i casi di indennità al disotto di 2[m. franchi o di gratificazioni che si accordino per una volta tanto.

Io mi acconcio assai più di buon grado a lasciar correre la legge generale, anzichè a fare un'eccezione, che veramente non avrebbe ragione di esistere, perchè porterebbe un numero di casi assai limitato in confronto d'un numero grandissimo, pei quali sarebbe necessario l'obbligo della registrazione.

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Non intendo contraddire alle osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, ma vorrei che egli mi usasse la gentilezza di deferire anche un tantino alla mia asserzione, parendomi di essere in grado di poter, forse meglio di lui, giudicare quanto grande sia il numero delle indennità e delle gratificazioni, che ad ogni momento i Ministri sono obbligati a concedere.

Posso accertare il signor Senatore Farina che non poche, ma moltissime sono queste gratificazioni, e le indennità di viaggio, di trasporto e cose simili, che si devono accordare; e posso ancora soggiungere che la registrazione di tutti questi decreti per piccole somme porta un ben grave e lungo lavoro, pel quale si dovranno occupare molti impiegati, che si potrebbero destinare ad altro ufficio di maggiore utilità.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io faccio un dilemma: o le spese sono poche, ed allora non vi è motivo per l'eccezione; o sono molte, ed allora cresce il motivo per togliere quest'eccezione, perocchè, siccome ciò porterebbe in definitiva somme di rilievo, è necessario che si abbia sempre sotto gli occhi l'entità delle spese che si fanno, e che quindi si eseguisca la registrazione per queste come per tutte le altre. O la registrazione, ripeto, è inutile, e conviene sopprimerla per tutti i casi, o non è inutile, e queste spese sono di grave entità, ed allora tanto più cessa il motivo per cui si debba la registrazione tralasciare.

Dunque nell'un caso e nell'altro l'eccezione non ha motivo di sussistere.

Senatore **Menabrea**. Le osservazioni dell'onorevole preopinante mi muovono a dare alcune spiegazioni al Senato.

I casi cui accennava l'onorevole Senatore Colla non sono in così piccol numero come ha creduto il Senatore Farina.

Io accenno specialmente a fondi detti *casuali* che ogni Ministero porta sul suo bilancio appunto per far fronte alle molte spese di piccolo rilievo che non si possono nella formazione del bilancio prevedere.

Questi fondi *casuali* si suddividono in tante piccole somme di 10, 15, 20 franchi; per lo che un Ministero, il quale avrà per così dire una somma di 50,000 lire di casuali nel suo bilancio, avrà poi almeno 800 o 1000 decreti, i quali dovrebbero esser registrati alla Corte dei conti.

Queste piccole spese, ripeto, sono moltissime, e per esse è sempre necessario un decreto ministeriale; ed appunto per evitare la lunga fatica che richiederebbe la registrazione di questi decreti di poca importanza, il Senatore Colla ha proposto l'aggiunta che il Senato ha testè inteso.

Si rifletta egualmente che vi è gran diversità fra le spese che si fanno una volta per sempre, ed i decreti che si riferiscono a spese consecutive come sarebbero per esempio gli stipendi.

Ora è evidente che i decreti per stipendi devono essere registrati alla Corte dei conti, affinchè quando si mandano le note dei pagamenti possa la Corte giudicare se siano conformi a quelle da lei registrate. Ma la stessa necessità non ha luogo per i pagamenti delle somme che ho accennate, quelle cioè che sono sui fondi casuali.

Per tali motivi credo si possa accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Colla, colla modificazione arrecata dall'onorevole Senatore Vigliani, perchè in questo modo verrà semplificata anche la contabilità della Corte dei conti.

Io credo che da ciò non possano nascere gli incon-

venienti temuti dall'onorevole Senatore Farina per la sicurezza del servizio delle finanze.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Debbo interrogare il Senato se intende di accordargli la parola per la terza volta.

Voci. Parli.

Senatore **Farina**. Mi permetto di parlare per la terza volta semplicemente per rammentare all'onorevole preopinante che egli è perfettamente fuori della questione.

Non si tratta di fondi di piccole gratificazioni, ed altre che possono far parte della categoria dei casuali.

Prima di tutto il limite è di duemila franchi, quindi non bisogna parlare d'indennità di 10 o 15 lire, perchè se mi avessero detto 100 ovvero 200 lire sarebbe un altro caso.

In secondo luogo prego l'onorevole preopinante di guardare che egli non ha citati casi d'indennità e di retribuzioni, e che sono questi i soli contemplati nell'emendamento proposto.

Ora le indennità non possono a mio credere cascare nell'alinea dei casuali in discorso, e difficilmente anche le retribuzioni, perchè le retribuzioni sono pagamenti che si fanno per oggetti o prestazioni di servizio.

Per conseguenza, ripeto, o è generale l'inutilità delle registrazioni, perchè si può poi dedurre le spese dai mandati, ed allora togliamole tutte, ovvero sussiste la necessità, ed allora manteniamo le registrazioni tanto nei casi che si vorrebbero eccettuati, come negli altri tutti.

Del resto mi riporto alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Capisco che a prima giunta l'obbiezione sollevata possa fare qualche impressione, perchè infatti la cosa si presenta a primo aspetto così.

Sono assoggettati alla registrazione tutti i decreti per nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, ed altri che si fanno con molta solennità, ovvero per contratti ed altri atti di considerazione.

Ma qui si tratta invece di dare gratificazioni, retribuzioni ad un servizio reso in modo straordinario; si tratta di decreti che sono molto più soggetti all'arbitrio, e volete escluderli dalla registrazione?

A prima giunta parrebbe veramente strano che si volessero esimere codesti decreti dalla registrazione. Ma se vi si riflette un momento io credo che questo dubbio debba scomparire.

Infatti quando si fa un decreto per una spesa di codesto genere, per una lieve indennità, per una piccola gratificazione e via dicendo, allora per lo più si suole unire a questi decreti il mandato di pagamento, e quindi la Corte dei conti vede in una volta il tutto, allora quando appone il visto al mandato, imperocchè giova notare che la Corte dei conti non si occupa del merito della questione, ma semplicemente osserva se la spesa da fare stia entro l'apposita categoria, sia nei limiti del bilancio.

Per i decreti poi di cui si parla nella prima parte dell'articolo 18 quale era proposto dal Ministero, evidentemente occorrerebbe fare tutt'altre considerazioni.

Ma qui si tratta solo d'osservare se ci sono fondi in bilancio, e se furono fatte spese, e vi hanno i documenti da cui risulta che tali indennità furon date in seguito a lavori fatti. Tenendo dunque conto di queste considerazioni, e di quella dell'onorevoli Senatori Vigliani e Colla che veramente il numero di questi decreti riesce grandissimo, mi pare che si potrebbe restituire l'antico alinea del progetto ministeriale.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Convengo con l'onorevole signor Ministro delle finanze che la Corte dei conti non deve discutere l'utilità delle spese, ma solo la sua legalità. Mi pare però che l'esame di questa legalità sia eguale nei casi contemplati in questo articolo, e in quelli di cui parla l'alinea.

Di più: vi è una questione pregiudiciale, ed è che l'articolo 16 è stato modificato dall'ufficio centrale nel senso precisamente di escludere la proposta di non assoggettare, cioè, al visto preventivo della Corte i mandati che riguardano indennità o retribuzioni.

Difatti nell'articolo 16 si dice « tutti i decreti coi « quali si approvano contratti, o si autorizzano spese « di qualunque sorta, e con qualunque forma, e tutti « gli atti di nomina o promozione e traslocazione d'im« piegati, e quelli coi quali si danno stipendii, pensioni « di ritiro o di riforma, trattamenti di aspettativa, in« *dennità o retribuzione qualsiasi* a peso dello Stato » e questo articolo è già votato, e sarebbe difficile che il Senato potesse introdurvi un'eccezione dopo un testo così formale.

Senatore **Vigliani**. Non avevo ommesso di fare attenzione alla variazione introdotta nell'articolo, e notata dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Ma mi è sembrato che una vera antimonia non esisterebbe. Probabilmente la parola *qualsiasi* che è stata adoperata nell'articolo 15 si sarebbe potuta mutare in vista dell'alinea che ora si tratta di ristabilire. Ma conservata anche, mi pare che non ne deriverebbe contraddizione, quando anche fosse ristabilito l'alinea, in quanto che la parola *qualsiasi* si riferirebbe a indennità, e retribuzioni in genere le quali non siano accordate per una volta sola. In questo modo si potrebbe conciliare la parte dell'articolo che è stata votata, con quella che si sta per votare.....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Io non posso fare altrimenti che avvertire gli oratori, quando trascendono il numero delle volte per le quali è permesso di parlare; se il Senato vuol però concedere la facoltà al signor Senatore Farina di parlare per la quarta volta....

Senatore **Farina**. Permetta, io non faccio una questione.....

Presidente. Queste non sono discussioni, sono dialoghi che vertono sopra le singole parti di redazioni e di proposte.

Interrogo il Senato se voglia concedere al Senatore Farina la facoltà di parlare per la quarta volta.

Voci. Parli.

Presidente. Il signor Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. L'onorevole preopinante non crede già deciso questo caso dalla votazione precedente; io non voglio che rammentargli che qui sta scritto *indennità o retribuzione qualsiasi*. Ora domando se *qualsiasi* non comprende tutto. Se si vorrà poi dire che la parola qualsiasi è limitata, si può derogare con un articolo successivo agli articoli precedenti. Ma dico che l'espressione è talmente generica, che comprende anche l'eccezione che si vuol fare.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore ad avvertire che le discussioni hanno dei limiti naturali, e che quando si portano al dialogo per parti accessorie, si perde il concetto generale, e molte volte anche si perde un tempo notevole senza un profitto reale per la discussione.

Senatore **Vigliani**. Non ho domandato la parola che per fare un'aggiunta alla mia aggiunta, e credo che questo mi si debba concedere. Avevo proposto di aggiungere le parole « non eccedenti la somma di lire duemila ». Ora per rendere la locuzione più esatta, proporrei di aggiungere dopo le parole sono eccettuati, *tuttavia* ecc. colla quale aggiunta si chiarirebbe meglio il carattere di eccezione apportato alla regola generale.

Presidente. Si aggiungerà dunque la parola *tuttavia*.

Metto ai voti la proposta di aggiunta all'articolo già votato combinata tra i signori Senatori Colla e Vigliani la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti la somma di L. 2,000 ».

Chi approva quest'aggiunta voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata).

Passiamo ora all'art. 17.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il *visto* possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati ».

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Montanari ha la parola.

Senatore **Montanari**. Signori Senatori. Non v'ha dubbio alcuno che questo articolo non contenga una delle parti essenziali della legge, perciocchè tratta dei casi in cui deve aver luogo il riscontro preventivo, e dei casi in cui può bastare il riscontro del consuntivo; tratta ancora della sistemazione della Corte dei conti rispetto agli uffizi ed alle delegazioni di riscontri da collocarsi nelle province; quindi tale articolo abbraccia la semplificazione ed il discentramento: le due caratteristiche che vorrei in questa come nelle altre leggi amministrative.

Io ho letto l'articolo quale lo proponeva il Ministero ed ho letto la modificazione che vi ha introdotta l'ufficio centrale. E per verità io confesso di essere molto più appagato dell'articolo redatto dal Ministro delle finanze, che non dell'emendamento dell'ufficio centrale. Infatti basta leggere l'alinea 2 dell'articolo dell'ufficio centrale e confrontarlo coll'alinea 2 dell'articolo che aveva proposto il Ministero per restarne convinti. Dice l'alinea 2 dell'ufficio centrale: « la legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. Invece diceva la redazione del Ministero: « la legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere ».

Io, o Signori, trovo molto più ampia, più giusta, più razionale la proposta del Ministero, e perchè? Perchè questa legge va collegata coll'altra legge di contabilità già presentata alla Camera dei Deputati. Ebbene essa stabilisce quali sono i casi nei quali occorre il riscontro preventivo, e quali quelli in cui il riscontro ha luogo nel resoconto finale.

Dice la legge di contabilità all'art. 39: « Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, fitti e simili, la regolarità delle quali sia già stata giustificata alla Corte dei conti, potrà esser fatto mediante mandati corrispondenti ai ruoli, ed imputato provvisoriamente nel bilancio. La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta successivamente alla Corte dei conti nel corso dell'anno, e non più tardi di sei mesi dopo il termine dell'esercizio ». Chi non comprende viemmeglio la differenza che passa tra la redazione del Ministero e quella dell'ufficio centrale, quando si connetta la legge della Corte dei conti coll'altra dell'amministrazione del tesoro?

Io diceva un'altra volta che, a mio avviso, il precedente Ministro delle finanze avrebbe amato di abolire il riscontro preventivo. Ma non sapendo vincere l'opposizione che incontrava negli uomini e tradizioni di questa capitale cercava di limitarlo in questo modo: distingueva le spese fisse dalle spese variabili, e proponeva di restringere il riscontro preventivo alle spese variabili, lasciando solo il riscontro posteriore per le spese fisse. L'ufficio centrale invece ha modificato l'articolo restringendo a pochi casi eccezionali, limitando le somme in cui la registrazione ed il visto possono

aver luogo dopo effettuati i pagamenti. E qui io ho mestieri di fare due osservazioni; la prima si è che le spese fisse non possono ridursi a casi eccezionali, mentre esse sono molto importanti e formano parte principale del bilancio.

Infatti, o Signori, se noi diamo uno sguardo a tutte le spese che fa lo Stato, troveremo che si possono restringere a quattro classi: spese di personale, spese di locali o di affitti, spese di lavori pubblici, spese per acquisto di oggetti. Ebbene queste quattro classi si possono ridurre a due categorie, cioè delle fisse e delle variabili; per conseguenza avendo il Ministero proposto e l'altro ramo del Parlamento adottato di limitare il riscontro preventivo alle spese variabili, serbando il riscontro posteriore alle fisse, semplificavasi d'assai l'amministrazione e rendevasi molto più spedita l'opera della Corte dei conti. L'altra considerazione che ho da porre innanzi si è che l'ufficio centrale vuole che la legge determini i limiti di somma in cui la registrazione possa aver luogo dopo i pagamenti, ma il Presidente della Corte dei conti potrà farmi fede che vi hanno delle spese di affitti e simili, che salgono molto alto, e queste spese appunto stando fra le fisse non dovrebbero soggiacere al controllo preventivo quale che ne sia la somma. Il vero limite a mio avviso, sta nella distinzione fra le spese fisse e le variabili. Per le quali cose io propongo di ristabilire il secondo alinea secondo il primo tenore ministeriale che è così concepito:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto devono precedere il pagamento ed i casi nei quali possono a quella succedere. »

Più tardi mi riserbo di parlare sull'alinea terzo, che concerne gli uffici e delegazioni di riscontro.

Presidente. Il Senatore Montanari proporrebbe questo emendamento, cioè ammetterebbe la prima parte dell'articolo 17 come sta, e poi per primo alinea collocherebbe il primo alinea dell'art. 23 del progetto ministeriale concepito in questi termini:

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quella succedere. »

L'alinea corrispondente invece nel progetto dell'ufficio centrale è concepito nei seguenti termini:

« La legge determina i casi eccezionali e i limiti di somma in cui la registrazione e il *visto* possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento Montanari.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'avere, non so per qual ragione, insinuare che allora quando difesi il registro preventivo fu forse per timore di un'opposizione...

Senatore **Montanari.** Non ho detto ciò.

Ministro delle Finanze. Allora è inutile che io abbia presa la parola. Ad ogni modo dichiaro che quanto a me non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'ufficio centrale, con che si togliessero le parole: *eccezionali ed i limiti di somma*, e si dicesse per conseguenza:

« La legge determina i casi in cui la registrazione ed il visto possono aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

E ciò perchè mi pare che quando si dirà in questo o quest'altro caso il visto preventivo non è necessario si prescriverà allora il modo e limite.

Quindi io crederei che senza toccare la questione che ha qualche gravità si possa riserbarla per quando verrà la discussione della legge sulla contabilità. Intanto a me pare utile, anzi conveniente togliere questa parola, perchè può sembrare a taluno che essa significhi quale debba essere lo spirito delle leggi ulteriori, cioè a dire che per le leggi ulteriori si potrà ammettere che vi sieno registrazioni e visti posteriori alla spedizione di questi mandati di pagamento. Non è conveniente che si limiti *a priori* il legislatore, tanto meno poi perchè in realtà le leggi susseguenti non possono ricevere limiti di sorta.

Senatore **Montanari.** Accetto le modificazioni dell'onorevole Ministro delle finanze, le quali corrispondono perfettamente alle mie idee.

Presidente. Trattasi di sopprimere le parole *eccezionali e i limiti di somma*; si accorda il Senatore Montanari in questa proposta?

Senatore **Montanari.** Acconsento.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* L'ufficio centrale ha considerato, che la regola generale, e le basi fondamentali di questa legge, sono, che nessuna spesa si faccia senza che prima ci sia il *visto* della Corte dei conti.

Dunque ha dovuto necessariamente chiamar *eccezionali* quei casi, che prevede vi saranno, nei quali potrà aver luogo la preposterazione.

In quanto al *limite di somma*, l'ufficio centrale non ha difficoltà di rimetterlo alla legge sulla contabilità.

Nel Belgio è fissato un limite di somma; ma l'ufficio centrale ha creduto di non doverlo determinare, epperciò si era contentato di inserire le parole « e i limiti di somma in cui la registrazione e il *visto* possono avere luogo dopo effettuati i pagamenti. »

Si era accontentato, dico, d'accennare che questo limite di somma andava stabilito: esso però poteva essere fissato dalla legge sulla contabilità.

In conseguenza non ripugna niente affatto all'ufficio di accettare in questa parte la proposta dell'onorevole Senatore Montanari, e del Ministro delle finanze.

In quanto alla parola *eccezionali* crede necessario di conservarla, perchè veramente secondo la regola generale, che si deve osservare nella massima parte dei casi, non si fanno pagamenti se prima non vi è il *visto* della Corte dei conti.

Senatore **Montanari**. Pregherò l'onorevole Relatore di considerare che già esiste un riscontro della Corte dei conti anche per le spese fisse; ma ha luogo una volta sola, e la legge parlando di spese fisse aggiunse « la cui regolarità sia già stata giustificata. »

Ma questa giustificazione, come nei ruoli, si fa una sola volta tutti gli anni, nè si ripete ad ogni mandato speciale. Ebbene io ripeto che non si possono dire eccezionali le spese stabili che costituiscono la maggior parte del bilancio.

Presidente. Comincierò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo 17 sul quale non vi è contestazione. Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Viene ora la seconda parte sulla quale cade la proposta di soppressione delle parole « *eccezionali e i limiti di somma.* »

Siccome la proposta di soppressione, come più volte ho accennato, non si mete ai voti, ma solo le parole stesse a sopprimersi, così comincierò dal mettere ai voti le parole *eccezionali, e i limiti di somma.*

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare, che si potrebbe mettere prima ai voti le parole *e i limiti di somma* perchè tanto l'onorevole Senatore Montanari, quanto l'ufficio centrale sono d'accordo in questo.

Rispetto alla parola *eccezionali* dirò che credo che possa lasciarsi, sebbene già dicendosi che *la legge determinerà i casi*, rimane di poca importanza l'aggiunta o no di questa parola.

Io prego quindi l'onorevole Senatore Montanari di acconsentire a che si mantenga la parola *eccezionali*, e si tolgano invece le parole *e i limiti di somma*, imperocchè quanto al fondo la cosa rimane la stessa.

Senatore **Montanari**. Proporrei che si mettessero ai voti prima le parole *e i limiti di somma.*

Presidente. Cominceremo dunque dal porre ai voti le parole, *e i limiti di somma.* Quelli che non consentono alla soppressione, cioè che vogliono che si mantengano le parole *e i limiti di somma* vogliano alzarsi.

(Sono soppresse le parole *e i limiti di somma*).

Ora vien la parola *eccezionali*.

Pare che il signor Ministro delle finanze abbia detto di poter prescindere dal domandar la soppressione di questa parola.

Senatore **Montanari**. Quando si è riconosciuto realmente che le spese fisse costituiscono la maggior parte delle spese dello Stato, mi sembra che la parola *eccezionali* sia poco conveniente anche per la locuzione razionale della legge, e sia meglio levarla.

Presidente. Insiste perchè si voti questa soppressione?

Senatore **Montanari**. Sì, insisto.

Presidente. Si mette ai voti la parola *eccezionali*. Chi vuol mantenere questa parola, sorga.

(È mantenuta).

Leggo la seconda parte di quest'articolo quale risulta dopo la soppressione delle parole *e i limiti di somma.*

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti. »

La metto ai voti; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene la terza parte dell'articolo, la rileggo per metterla ai voti (*V. sopra*).

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Quest'alinea, il quale dichiara che la legge « determina il modo onde la Corte fa il riscontro delle spese per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati » dalla Corte dei conti la caratteristica di quel discentramento amministrativo che io desidero, e che ho udito nel programma del Presidente del consiglio stare nei voti del Ministero.

Quindi io sono ben contento di vedere che l'ufficio centrale accoglie la proposta del Ministro delle finanze, ammettendo che vi abbiano uffizi e delegazioni di riscontro sparsi nelle province. Qui la relazione del Ministero è eguale a quella dell'ufficio centrale; ed io trovo che questo è un grande benefizio che la legge reca, un gran miglioramento alla legge del 1859. Che stabiliva quella legge? Che vi fosse una sola sede della Corte dei conti, una sola sede del Tesoro, e quindi obbligava per conseguenza a far capo alla Corte centrale pel riscontro di tutti i mandati particolari; obbligava il tesoro centrale a rivedere tutti i mandati, e dare tutti gli ordini di pagamento contemplati nella legge presente.

La legge presente invece stabilisce delegazioni di riscontro; delegazioni o agenzie del tesoro nelle province; distingue le spese fisse dalle variabili: e questi appunto sono due grandi vantaggi. Rispetto alle attribuzioni degli uffizi di riscontro nelle province, io trovo che la legge ha recato questi benefizi. Essa affida agli uffizi di riscontro il controllo preventivo dei buoni del tesoro, attribuisce loro la revisione consuntiva dei pagamenti delle tesorerie locali sopra mandati ministeriali, o delle agenzie del tesoro; dei pagamenti fatti dai contabili preposti alla riscossione di proventi relativi a spese inerenti ai loro uffizi: attribuisce loro in fine la registrazione dei conti correnti relativi a singoli stipendiati. Queste facoltà la Corte dei conti affida agli uffizi di riscontro.

L'altra principale innovazione sta appunto nelle spese fisse, nei ruoli stabili: imperciocchè colle spese fisse e coi ruoli ora non occorre, come in passato, che tutti i mandati parziali si stacchino in ogni mese dai Ministeri e passino egualmente ogni mese al visto della Corte dei conti ed all'approvazione della tesoreria generale. Non occorre più questo giro; fatti i ruoli stabili, sono trasmessi agli agenti del tesoro annualmente: essi pagano così gli stipendiati. Consiste l'innovazione altresì nelle anticipazioni quadrimestrali per spese di materiale e per

dotazioni annue con mandati provvisori da regolarsi alla fine dell'anno.

Per conseguenza io trovo che la legge attuale rinchiude molti vantaggi. Sono utili le delegazioni pel servizio dei buoni del tesoro, dei mandati sui crediti aperti: utili per la revisione consuntiva dei pagamenti fatti dalle tesorerie e dai contabili locali: utili per la liquidazione dei conti correnti relativi agli stipendiati; utili infine per le anticipazioni.

Ma, peraltro, o Signori, la legge quale è attualmente modificata, inchiude degli inconvenienti non lievi, e quindi mentre io ne ho accennato i vantaggi, permettetemi che annoveri anche gli inconvenienti. Il primo inconveniente si incontra nella revisione consuntiva. Verificandosi nella contabilità consuntiva delle irregolarità, i delegati non hanno facoltà di provvedere alla separazione delle partite irregolari dalle regolari: quindi incaglio di dover aspettare la decisione della Corte centrale. Io credo che si potrebbe benissimo affidare agli uffizi di controllo di poter scevverare le spese regolari dalle irregolari onde rendere più spedita l'amministrazione.

Così s'incontra altro grave inconveniente circa le anticipazioni, perchè quantunque queste riescano vantaggiose perchè non importa che si stacchino i singoli mandati parziali ad ogni ora dai Ministeri, pure siccome si dà somme in anticipazione ai capi d'uffizio coll'obbligo di renderne conto quadrimestralmente, e siccome non può il capo d'ufficio domandare altre somme finchè non sia reso il conto di tutte le spese fatte colla anticipazione anteriore che ha ottenuto pei quattro mesi, questo porta un grave incaglio alle amministrazioni locali, perchè il capo d'ufficio dovendo rendere tale conto e corredarlo dei documenti e delle prove giustificative, avviene che i documenti e le prove importano ritardo anche pel giro lunghissimo che fanno. E così non potendo conseguire infra tante altre somme, resta perciò talora molto tempo senza i mezzi di pagare i lavori consecutivi con danni e lamenti degli artefici e degli imprenditori.

Vi hanno in terzo luogo inconvenienti anche nei ruoli stabili per le spese del personale. Il signor Senatore Colla la volta scorsa parlando della semplificazione che la legge accorda alla Corte dei conti accennava al vantaggio dei ruoli fissi. Io convengo perfettamente coll'onorevole Senatore che hanno recato un gran vantaggio, ma però bisogna che egli mi accordi che questi ruoli soggiacciono a frequenti alterazioni come è necessario a motivo dei cambiamenti che vengono fatti nel personale.

Infatti i ruoli si stabiliscono al principio d'ogni anno, e non è passato un mese che già avvennero parecchie mutazioni, mutazioni per collocazioni a riposo, mutazioni per morte, mutazioni per traslocamenti, promozioni disponibilità e sequestri. E così dal primo agli altri mesi dell'anno: allora il ruolo non è più sufficiente e occorrono tanti mandati speciali quante sono le mutazioni avvenute. A ciò si vuole aggiungere che nel mese di dicembre i ruoli vanno alla Corte dei conti da ciascun Ministero. E per la quantità loro restano, dirò così ammonticchiati colà per lungo tempo perchè è impossibile materialmente che in pochi giorni la Corte dei conti abbia campo di rivederli tutti quanti.

Quindi poi accade in conseguenza, che in varie provincie, e posso fare testimonianza per esperienza propria, alla fine di febbraio non essendo ancora i ruoli ordinati e spediti alla loro destinazione, certi impiegati non erano stati pagati ancora neppure pel mese di gennaio. Per conseguenza adunque il ritrovato dei ruoli non è l'apice della perfezione, e non mi sarà d'uopo di dire al sapientissimo Presidente della Corte dei conti che forse non occorre un grande Apollo, come affermava l'altro giorno esclamando *erit mihi magnus Apollo*, per trovare una via più semplice e più spedita. Io, o Signori, potrei poi rispondere all'onorevole Presidente Colla con la sentenza di un uomo molto autorevole nell'amministrazione dello Stato. Intendo parlare di Pellegrino Rossi il quale diceva che rispetto all'amministrazione finanziaria, economica e giudiziaria, non si tratta di cercare la pietra filosofale nè la quadratura del circolo; non è mestieri di creare o di inventare, ma giova invece cercare il meglio ed il buono dove si trovano e adottarli.

Ebbene in Italia vi era qualche provincia che aveva il meglio per questa parte. Ed io credo per conseguenza che se si fosse adottato il sistema che fu praticato dal Regno italico in Lombardia, vale a dire l'uso dei brevetti agli impiegati, la pratica sarebbe riescita molto più semplice, molto più spedita. Io credo, onorevoli Signori, che il concetto di pigliare il meglio dove si trova sia molto vantaggioso e noi avremmo evitato due inconvenienti assai gravi. Se nella legge provinciale avessimo accettato ciò che le Romagne avevano di buono rispetto all'autonomia provinciale, se nell'istruzione pubblica non avessimo voluto imporre alle province novelle la legge che poi venne rifiutata dall'altro ramo del Parlamento del 13 novembre, se rispetto ai codici avessimo accettati i codici migliori esistenti, cioè i napoletani, io credo che l'unificazione avrebbe camminato più spedita, io credo che a quest'ora avremmo e codici comuni ed istruzione comune ed una legge provinciale comune già votati dal Parlamento.

Lo credo certamente, perchè pigliando il meglio dove si trovava; il meglio rispetto ai codici da una provincia, rispetto all'istruzione da un'altra: e così rispetto all'amministrazione provinciale si teneva la via più breve per riuscire ad un risultato pratico, e pronto. E così avremmo, io ripeto, evitato due inconvenienti perniciosi: la taccia di piemontesismo, che rigetto, perchè ingiusta, ma che pur troppo è corsa nelle province centrali e meridionali d'Italia da un lato, e dall'altro non saremmo ancora al principio dell'unificazione amministrativa del Regno. Ma tornando al proposito nostro quali sono i rimedi? Io non mi tengo di essere un Apollo: perchè mi sento un uomo mediocre. Dirò per

altro che vorrei venisse data agli uffizi di riscontrare circa la revisione dei conti consuntivi la facoltà di sceverare le partite irregolari delle regolari affinchè le regolari fossero approvate senza ritardo. Vorrei, che vi avessero piante fisse in ogni provincia e venissero consegnati i libretti per pagamento degli assegni. Vorrei fosse data facoltà agli agenti del tesoro di pagare secondo le piante e la presentazione dei libretti. Ma e la garantia? La garantia sta nella pianta la quale è stabilita dal Ministero e dalla Corte dei conti, già registrata. E circa il materiale, e le dotazioni e simili, io vorrei la responsabilità dei capi d'ufficio, dei prefetti, dei delegati di finanze, ed altri alti funzionari di provincia. La prova giustificativa fatta ad essi dai subalterni. Da essi poi una prova complessiva alla Corte dei conti o delegazioni di essa.

Siamo ben persuasi, onorevoli Senatori, che il riscontro delle spese minute, si faccia al centro, o si faccia alla provincia, è sempre la stessa cosa. Non lo fanno mai i capi d'ufficio, mai i consiglieri della Corte, ma bensì gli impiegati subalterni.

Badiamo di non esagerare la diffidenza mentre ciò torna a discapito degli alti funzionarii, e non si impediscono gli abusi; ed intanto che si degradano gli alti funzionari, si corre a tutti gli inconvenienti che io altra volta ho accennato, cioè la lenterza dell'amministrazione, i danni dei privati, i duplicati dispendi dello Stato.

Dopo di ciò all'ultimo alinea dell'articolo 17 che dice: « Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti dei suoi delegati » io proporrei d'aggiungere questo breve emendamento. « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento, e la maggior speditezza dell'amministrazione. »

Presidente. Prego il Senatore Montanari d'aver la bontà di fare passare l'aggiunta proposta al banco della Presidenza.

(Il Senatore Montanari trasmette la proposta aggiunta).

Presidente. L'aggiunta del Senatore Montanari troverebbe suo luogo in fine del secondo alinea dell'articolo 17 dopo le parole « o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti, o dei suoi delegati, » e consisterebbe in queste parole: « Curando di conciliare coll'unità, il discentramento e la maggiore speditezza dell'amministrazione. »

Interrogo il Senato se intende di appoggiare questa aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Montanari.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Non è appoggiata).

Metto ai voti la terza parte dell'articolo come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggerò tutto l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 17.

« I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che insieme coi documenti giustificativi sieno stati sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il *visto* possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

« Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 18.

Art. 18.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentite per legge; e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi od ai regolamenti. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 19.

« Quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti sovraccennati (articoli 16, 17 e 18) deliberi di non apporvi il suo *visto*, espone ai Ministri, cui spetta, le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolve che l'atto o regio decreto debba aver corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa, con deliberazione motivata, lo manderà registrare e apporvi il *visto con riserva*. »

Presidente. Il signor Senatore Plezza ha trasmesso alla Presidenza l'aggiunta a questo articolo della quale darò lettura dopo che sarà discussa la prima parte del medesimo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Volevo fare un'osservazione sopra le parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*, di cui si fa cenno al principio dell'articolo.

Si dice infatti: « quando la Corte, riconoscendo pregiudiziale all'interesse delle finanze o contrario alle leggi od ai regolamenti economici ecc. » può deliberare di non apporvi il suo visto.

Potrebbe taluno interpretare queste parole in guisa che la Corte dei conti dovesse entrare nel merito degli atti che le sono sottoposti, così quando si tratta di un contratto, avesse veramente a riconoscere se non ci

fosse verso di fare un contratto migliore di quello che le viene trasmesso; e se si vuol andare più in là, quando si tratta, per esempio, di una nomina, vedere se non sia il caso di nominare una persona più capace per quell'ufficio.

Evidentemente non fu mai inteso che la Corte dei conti dovesse avere tale attribuzione, di entrare nel merito delle disposizioni che sono mandate alla sua registrazione.

Il suo ufficio, nobilissimo ciò non ostante, è semplicemente di riconoscere se non vi sia nulla di contrario alle leggi ed ai regolamenti negli atti che le sono mandati per la registrazione.

Proporrei quindi anzitutto la soppressione delle parole *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Inoltre osservo che il tenore di codesto articolo è tale, che pare lasciare in facoltà della Corte l'apporre o no il visto a qualunque degli atti che le si trasmettono allorchè vi sia in essi alcun che di contrario alle leggi ed ai regolamenti economici; infatti ivi si dice: « quando la Corte, riconoscendo contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti, e deliberi di non apporvi il suo visto, esporrà al Ministro le ragioni del suo rifiuto. »

Per rendere più efficace il riscontro della Corte dei conti, dovrebbe ordinarsi che la Corte dei conti allorquando in alcuno degli atti che le sono trasmessi, riconosca alcuna cosa contraria alla legge ed ai regolamenti, debba rifiutare il suo visto, ed esporre al Ministero le ragioni per le quali non crede di potervi dar corso.

Quindi mi permetterei di proporre al Senato un emendamento. « Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti e decreti sovraccennati negli articoli 16, 17 e 18 (che quando sia migliorato il testo diventeranno 15, 16 e 17) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del rifiuto » il resto come sta nell'articolo.

Presidente. Sarebbe l'intiera riforma della prima parte dell'articolo?

Ministro delle Finanze. Debbo dire che ho sottoposto questo emendamento all'ufficio centrale, e dopo una discussione in proposito, esso ha avuto la bontà di aderirvi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio riconosce col Ministro delle finanze perfettamente che la Corte dei conti non ha diritto di giudicare dell'utilità o convenienza di una spesa, ma solo di riconoscerne la legalità. Dunque in quanto alla soppressione delle parole che credeva equivoche e *pregiudiziale alle finanze*, non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Quanto a sostituire la parola imperativa, *dovrà* o *ricuserà*, alle parole più elastiche che vi erano prima, l'ufficio riconosce eziandio che non è già in facoltà della Corte dei conti di deliberare se debba o se non debba fare; ma quando riconosce che un decreto è contrario alle leggi o ai regolamenti, ha il preciso dovere di apporre il visto con riserva, lasciando poi al Parlamento in fine dell'anno di giudicare se il Ministro aveva ragione sufficiente per passare sopra il rigoroso dettato della legalità.

Presidente. Dunque l'ufficio centrale per una parte consentirebbe, e per l'altra manterrebbe....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta l'intiera proposta del Ministro delle Finanze.

Presidente. Si troverebbe conseguentemente riformata la prima parte dell'articolo 19, e con questa riforma si verrebbe ad eliminare le parole: *pregiudiziale all'interesse delle finanze*.

Su questo punto sarà forse il caso, se il Senato lo crede, di provocare un voto speciale.

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'ufficio centrale accetta questo emendamento, mi pare non sia più il caso di provocare un voto speciale.

Presidente. Prenderemo allora in complesso questa parte proposta dal Ministro, e voteremo separatamente le due parti dell'articolo.

La prima parte dell'articolo sarebbe in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovraccennati dagli articoli (16, 17 e 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata, ed esporrà ai Ministri cui spetta, le ragioni del suo rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri. »

Senatore **Vigliani**. Mi permetterei di proporre al signor Ministro una piccola variante; poichè egli ha proposto che il rifiuto sia dato con una deliberazione motivata, mi pare che non sia necessario di fare in seguito un'esposizione motivata e che basterebbe il prescrivere che sia rassegnata al Ministro cui spetta la deliberazione medesima.

Ministro delle Finanze. Ricuserà il suo visto ed esporrà al Ministro cui spetta le ragioni ecc., si potrebbe allora dire così « ai Ministri cui spetta la deliberazione ecc.

Senatore **Vigliani**. La mia proposta consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole *che trasmetterà ai Ministro cui spetta* « acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Presidente. Si tratta di una semplice variante di redazione; il signor Senatore Vigliani all'oggetto di non ripetere le due motivazioni, proporrebbe che si formasse un'altra redazione di quest'articolo, la cui prima parte sarebbe concepita in questi termini:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuni degli atti o decreti sovraccennati (art. 16, 17, 18) ricuserà il suo visto con deliberazione motivata che trasmetterà ai ministri cui spetta, acciocchè sia presa in esame dal Consiglio dei ministri ».

Il signor Ministro delle finanze accetta questa redazione?

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metterò ai voti questa prima parte dell'art. 19.

Chi l'approva voglia sorgere.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Scusi un momento.

Vorrei che avesse la bontà di rileggere l'articolo intero.

Presidente. Rileggerò l'articolo.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici, alcuni degli atti o decreti ecc. ecc. (*Vedi sopra*) ».

Ministro delle Finanze. Vi sono casi in cui un decreto può essere rimandato a due Ministri, e perciò sta bene il dire ai Ministri cui spetta.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Non ci è questione su questa prima parte.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Si dice che trasmetterà la deliberazione al Ministro acciocchè senta il Consiglio dei Ministri. È questo un obbligo che si impone od è facoltativo? Se è un obbligo che s'impone, io debbo dichiarare che è toccato a me avere delle osservazioni dal controllo che ho trovate giustissime, ho riformato la mia prima deliberazione, ma non ho creduto di essere obbligato per questo di sottomettere la quistione al Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. Mi pare evidente che se il Ministro ritira l'atto o lo riforma nel modo indicato dalla Corte dei conti, torna inutile ogni altra formalità. Per verità non credo che anche la dizione testè letta dall'onorevole signor Presidente prescriva a quel Ministro cui la Corte dei conti respinge un atto che egli è disposto a riformare, di doverlo sottoporre al Consiglio dei Ministri anche in questo caso. Per conseguenza non credo che colla proposta formola, la quistione sia pregiudicata come teme l'onorevole Paleocapa.

Senatore **Paleocapa.** Se veramente pare al Senato che questo dubbio che è sorto in me non sia ragionevole, io non ho altro a dire; mi basta che la legge chiaramente esprima che quando un'osservazione è fatta dal controllo ed accettata dal Ministro a cui è rivolta, questi non debba assoggettarla al Consiglio dei Ministri.

A me pareva dubbia l'espressione di quest'articolo e credeva che convenisse dire piuttosto che il Ministro sentirà il Consiglio dei Ministri in caso che egli non riconosca la convenienza di modificare il suo atto. In tal caso la cosa sarebbe chiara; ma quando si motiva l'osservazione dicendo: « si rimanda al Ministro perchè senta il Consiglio dei Ministri » non veggo modo onde egli possa esimersi da questa misura anche nel caso in cui accetti le osservazioni della Corte dei conti.

Senatore **Castelli Edoardo.** Mi pare che per far cessare i dubbi assai ragionevoli messi innanzi dal Senatore Paleocapa, si possa dire *occorrendo* o *ove d'uopo*; s'intenderà che se il Ministro non avrà riformato il suo atto, dovrà essere questo preso in considerazione dal Consiglio dei Ministri.

Ministro delle Finanze. La parola *occorrendo* mi pare troppo elastica, poichè parrebbe che fosse in facoltà del Ministro di sottometterla o non; a me sembra evidente che non è che nel caso che il Ministro persista nel suo atto che egli debba sentire il Consiglio dei Ministri. La locuzione stata letta mi pare non ammetta dubbio.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* La questione è molto grave, l'osservazione fatta dall'onorevole mio amico e collega Paleocapa non è senza grave importanza. L'ufficio non ha sott'occhio il testo dell'articolo come fu riformato dall'onorevole Ministro delle finanze; e perciò crede che sarebbe miglior consiglio sospenderne la votazione e rimandarlo all'ufficio centrale il quale ne proporrebbe una nuova redazione.

Voci. A domani.

Senatore **Stara.** Per non perder tempo è meglio di rimandar la cosa a domani.

Presidente. Si domanda di rimandare a domani l'esame definitivo di quest'articolo, ed allora verrebbe anche sospesa la proposta del Senatore Plezza; se non vi sono osservazioni, è rimandato a domani.

L'articolo 19 è riservato in tutte le sue parti, domani l'ufficio centrale avrà la compiacenza di emettere il suo avviso sopra la prima parte.

Sarà però necessario procedere oltre, perchè altrimenti questa discussione non terminerà più.

Voci. Avanti, avanti.

Presidente. Dunque l'articolo 19 in ogni sua parte sarà rimandato a domani, e con ciò si sospende anche la proposta dell'onorevole Senatore Plezza che verrà sottoposta al Senato quando sia stato votato tutto l'articolo o secondo il progetto o secondo la nuova redazione definitiva che verrà proposta.

Passerò all'art. 20.

Art. 20.

« La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte. »

Senatore **Castelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo.** Io proporrei di sopprimere quest'articolo, perchè lo trovo inutile. A termini dello Statuto i Ministri sono responsabili. È impossibile supporre che nel silenzio di questa legge si volesse esonerare i Ministri per ciò solo che è accolta la registrazione dei loro atti.

Il Ministro essendo responsabile davanti al Parlamento, parrebbe dal tenore di quest'articolo che possa esservi modo di esonerare i Ministri dalla loro responsabilità, perciò, lo ripeto, come inutile, io proporrei di sopprimerlo.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale crede sia meglio mantenerlo, precisamente perchè la Corte dei conti è considerata di tanta autorità che potrebbe a taluno venire in dubbio che con tutte queste cautele la risponsabilità dei Ministri fosse, non dirò, tolta, ma diminuita; d'altronde *quæ abundant, non vitiant*.

Presidente. Metto ai voti l'art. 20.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

CAPITOLO III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, sul movimento delle casse e dei valori in materie.

Art. 21.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

« Questo invio è fatto nei termini stabiliti dai regolamenti ».

(Approvato)

Art. 22.

« Sono parimenti trasmesse alla Corte, alle epoche fissate dal regolamento, le situazioni delle casse dello Stato, indicanti il montare dei fondi ivi esistenti, ed in qual modo siano rappresentati ».

(Approvato).

Art. 23.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri ufficiali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna Amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento »

(Approvato).

Art. 24.

« Eguali trasmissioni, come nei tre precedenti articoli, debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli agenti del Governo aventi il maneggio di materie o valori dello Stato ».

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 25.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte dall'art. 11 debbono le varie Amministrazioni trasmetterle un elenco delle cauzioni dovute da tutti gli agenti contabili dello Stato, a cui ne corre l'obbligo e degli ufficiali sindacatori che debbono invigilare gli altri agenti contabili non tenuti a dar cauzione ».

(Approvato).

Art. 26.

« Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

« Sarà parimenti necessario il *visto* della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

Senatore **Farina**. Mi pare che le parole *legalmente date* non siano molto esatte, perocchè si riferiscono all'azione di chi le dà, mentre non debbono considerarsi come valide se non le cauzioni cui la Corte dei conti ha apposto il visto.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'articolo è quello stesso proposto dal Ministero, d'altronde quella frase pare risponda abbastanza al concetto avuto in mira.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

CAPITOLO V.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 27.

« Il conto che ciascun Ministro dee rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanze trasmessi alla Corte dei conti.

(Approvato)

Art. 28.

« La Corte riscontra il conto di ciascun Ministro e quello dell'Amministrazione generale delle Finanze, e ne paragona i risultamenti tanto per le entrate quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna Amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputa necessario, i varii articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato)

Art. 29.

« La Corte trasmette al Ministro delle Finanze i conti colla sua deliberazione.

(Approvato)

Art. 30.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte in cui questa deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro ».

(Approvato).

Art. 31.

« La definitiva verificazione e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto della Amministrazione generale delle finanze e la deliberazione relativa, come pure la relazione di cui all'art. 30, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite ».

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Del giudizio sui conti degli Agenti contabili.

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato o delle province. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili dei Comuni, delle Opere pie e dei pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha considerato che l'attribuire queste giurisdizioni contenziose alla Corte dei conti in prima instanza sopra i conti di valori e materie di proprietà delle province poteva più convenientemente riferirsi alla legge che è attualmente in corso riguardo alle medesime.

Quindi proporrebbe di togliere le parole o *delle province* nel primo inciso e di inserirle invece nel secondo, e concepire l'articolo così:

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei Comuni delle Opere pie e dei Pubblici Stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

Il che è conforme all'attuale legge provinciale e non pregiudica per nulla quello che verrà forse fatto con una nuova legge.

Presidente. Rileggerò l'articolo colle modificazioni introdottevi dall'ufficio centrale (*V. sopra*).

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore **De Cardenas**. Non sarebbe forse conveniente il notare anche nella seconda parte di quest'articolo che la Corte giudica non solo sopra i conti dei tesorieri delle province, dei Comuni, ma anche sopra quelli dei ditentori di materie mentre vi sono tanti e tanti stabilimenti pubblici che hanno anche essi de'magazzini di sostanze.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. La parola *agenti contabili* abbraccia completamente tutti i conti di materie.

Presidente. Metto allora ai voti l'articolo quale venne modificato dietro la proposta testè fatta dall'ufficio centrale che rileggerò:

Art. 32.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. Giudica pure dei conti dei Tesorieri ed altri Agenti contabili delle province, dei comuni e di quelle opere pie e dei pubblici stabilimenti, per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia ».

(Approvato).

Art. 33.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei Tesorieri, dei Ricevitori, dei Cassieri e degli altri Agenti dell'Amministrazione dello Stato e delle province.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza ».

(Approvato)

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. In seguito alla modificazione fatta all'articolo precedente, conviene togliere anche in quest'articolo la parola « *delle province* ».

Presidente. Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo così emendato.

Senatore **Menabrea**. Pregherei l'ufficio centrale di volermi spiegare a quali conti si riferiscano le decisioni del Consiglio di prefettura, se cioè non comprendono anche quelli delle province....

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Province, Comuni, opere pie. . .

Senatore **Menabrea**. Allora non vedrei motivo per cui si sarebbe tolta la parola *province* dal primo alinea.

Senatore **Des Ambrois**. È in prima istanza!...

Presidente. Non essendosi formulata veruna proposta, metto ai voti l'articolo 33.

(Approvato).

Art. 34.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

« a) Di cessazione degli Agenti contabili dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione,

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato)

Art. 35.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'Agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendii, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro, da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine e di sorveglianza che possono essere fatti in via amministrativa.

« Nel caso che l'Agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per Decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'Agente. »

(Approvato)

Art. 36.

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'Agente, al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del Capo dell'amministrazione da cui dipende.

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizii della Corte. »

(Approvato)

Art. 37.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà col mezzo del Pubblico Ministero il Ministro di grazia e giustizia e quello da cui dipende l'amministrazione o l'Agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Dopo la decisione del Senato che eliminò il Procuratore generale, non vi è più un Pubblico funzionario che rappresenti il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Nell'art. 6 già votato fu stabilito che il Ministero pubblico per gli affari di giurisdizione contenziosa fosse rappresentato dal consigliere meno anziano; ma qui non si tratta di giurisdizione contenziosa, si tratta di esercitare le parti di pubblico accusatore, quindi mi pare....

Presidente (*interrompendo*). Essendovi una discussione che può progredire, avverto il Senato che non siamo più in numero.

Domani il Senato è convocato al tocco in seduta pubblica, per la continuazione di questa discussione, si comincierà col fare l'appello nominale, e poi se ci sarà tempo dopo che questa legge sia votata durante la seduta, si darà immediatamente principio alla discussione della legge sulla tassa di registro.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta dell'11 marzo 1862

XCVIII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Installazione di un segretario provvisorio — Appello nominale — Omaggi — Annunzio e fissazione del giorno per un'interpellanza del Senatore Di Pollone al Ministro di agricoltura, industria e commercio - Instanza del Senatore Lauzi — Seguito della discussione sul progetto per l'instituzione della Corte dei Conti — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 19 proposta dall'ufficio centrale ed accettata dal Ministro delle finanze — Reiezione dell'aggiunta a detto articolo del Senatore Plezza — Emendamento all'art. 37 del Senatore Chiesi — Obbiezioni e proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Emendamento al detto articolo 37 del Senatore Lauzi, combattuto dai Senatori Cibrario, Vigliani e Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento Lauzi — Approvazione dell'articolo 37 colla modificazione suggerita dall'ufficio centrale, non che degli articoli 38 al 41 — Proposta del Senatore Cibrario riguardo alla prima parte dell'articolo 42 — Spiegazioni richieste dal Senatore De Foresta, fornite dal Senatore Cibrario — Osservazioni dei Senatori Cibrario e Poggi (ministro senza portafoglio) — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Proposizione del Senatore Farina combattuta dal Senatore Corsi — Aggiunta all'articolo 8 proposta dal Senatore De Foresta — Proposte dei Senatori Ceppi e Galeoggio, quella di quest'ultimo combattuta dai Senatori Ceppi, Farina e Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 42 secondo la proposta dell'ufficio centrale e delle due successive — Osservazioni del Senatore Vigliani sulla soppressione dei due ultimi incisi dell'articolo 42 — Risposta del Senatore Ceppi — Approvazione della proposta soppressione dei detti incisi — Ritiro dell'aggiunta all'art. 8 del Senatore De Foresta — Proposta di emendamenti e di un'aggiunta all'articolo 43 dei Senatori Vigliani e De Foresta — Rinvio dei medesimi all'ufficio centrale, non che degli articoli 43 e 45 — Approvazione degli articoli 44 e 46 — Nuova redazione dell'articolo 47, proposta dall'ufficio centrale, combattuta dai Senatori Poggi e Farina — Rinvio di detto articolo all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 48 al 50 colle modificazioni proposte dal Ministro delle finanze a quest'ultimo, non che dell'art. 51 — Approvazione immediata del progetto di legge per la concessione di una pensione alla vedova Grassetti.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio, non che il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**. Dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Mancando due dei signori Segretari, ed il terzo trovandosi occupato come Relatore dell'ufficio centrale, e ritenuto il disposto dell'art. 7 del nostro Regolamento, il quale dice che due Segretari almeno devono essere presenti alle sedute del Senato, e vista la disposizione dell'art. 26 portante che il presidente, se non sono presenti due Segretari almeno chiama a farne le veci uno o due Senatori, scelti a preferenza tra quelli che nelle precedenti sessioni vennero eletti a Segretari, ho pregato l'onorevole Senatore San Vitale di voler riempiere le parti di segretario.

Il Senato non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Bolmida - Bona Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantù - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Con Ili - Corsi - D'Adda - D'Azeglio Massimo - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Della Rovere - Di Fondi - Di S. Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallina - Gallone - Gamba - Ghiglini - Gozzadini - Imperiali - Lacony - Lambruschini - Lella - Manzoni - Merini - Monti - Nazari - Negri - Nigra - Oneto - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparatò - Panizza - Pareto - Pizzardi -

Plant - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Salazzo - San Martino - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Sismonda - Strozzi - Tornielli - Torremuzza - Trigona - Varano.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inserti nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fanno omaggio al Senato:

Il notaio M. A. Martinengo di Cuneo, di due suoi scritti, il primo col titolo: *Cenni sopra i notai e sopra il notariato*; e l'altro: *Studi sopra gli stabilimenti di credito in generale, e sopra la fondazione di società popolari e mutue di prestiti in Italia*;

La Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di due copie del primo e secondo fascicolo del *Giornale* della Commissione medesima.

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Prevalendomi della circostanza in cui vedo al banco dei Ministri l'onorevole signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, pregherei il Senato di concedermi la facoltà di indirizzare al medesimo alcune questioni intorno allo stato in cui si trovano i lavori preparatori relativi all'esposizione di Londra.

Se il Senato crederà di concedermi questa facoltà, sarò alla decisione sua ed alle convenienze del signor Ministro per esporre ciò che è opportuno di conoscere, onde antivenire i fatti avvenuti in occasione dell'esposizione di Firenze, che noi deploriamo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io mi sono già preoccupato della questione dell'esposizione di Londra, ed ho pregato la Commissione reale di riunirsi per combinare alcuni punti, onde ovviare agli inconvenienti a cui il signor Senatore Di Pollone alludeva.

Non ho poi nessuna difficoltà di rispondere fra due o tre giorni alle interpellanze dell'onorevole Senatore Di Pollone, per esempio venerdì o sabato.

Voci. Sabato.

Presidente. In seguito alla dichiarazione del signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di essere pronto a rispondere all'interpellanza del Senatore Di Pollone sabato; se il Senato non fa difficoltà, questa interpellanza potrebbe aver luogo in tal giorno.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Rimane inteso che sabato avrà luogo l'interpellanza indicata dall'onorevole signor Senatore Di Pollone al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola sull'ordine del giorno della presente seduta.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Il signor Presidente ebbe la bontà di annunziare che, quando oggi, dopo la discussione di questa legge, rimanesse disponibile qualche tempo, si passerebbe alla discussione della legge sulla tassa di registro. Mi permetterei di far presente che il tempo che può rimanere sarà sicuramente breve, e che anche nella discussione generale, sia per parte del signor Ministro, sia per parte dei signori Senatori che intenderanno parlare, potrebbero intraprendersi discorsi di lunga lena, e che quindi sarebbe desiderabile che questa discussione non incominciasse che in principio di seduta, e così domani, anzi che oggi. Per riempire questo piccolo vacuo che rimanesse, io pregherei l'onorevole Presidente di consultare il Senato se credesse di mettere in discussione la legge sulla pensione alla vedova Grasselli, che è una legge di facile e breve discussione. Non sarebbero ancora passate le 48 ore dalla distribuzione della relazione, ma il Senato può declinare dal suo Regolamento, come ha declinato in altre circostanze, trattandosi di una legge che non presenta alcuna difficoltà. Già la famiglia Grasselli sta da molto tempo in attenzione di questo provvedimento, e credo che oltre al bene della famiglia Grasselli, ci sarebbe utilità a che questo progetto fosse presto ridotto a legge anche per lo spirito che informa il progetto medesimo, e per i savi riflessi che su questo proposito ha creduto di esporre l'ufficio centrale.

Pregherei adunque il Presidente a proporre al Senato che, rimanendo qualche tempo dopo la discussione della legge sulla Corte dei conti, fosse impiegato di preferenza a discutere ed a votare la legge sulla pensione alla vedova Grasselli.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che il progetto da lui accennato non è stato decretato di urgenza, che poi la relazione non fu distribuita che ieri, e per conseguenza non potrebbe essere posto in discussione che domani.

Avvertirò esservi urgenza grandissima di entrare nella discussione della legge relativa alla tassa di registro, e che il Senato trovandosi in numero, siccome spero che l'attuale discussione non durerà tutta la seduta, si potrebbe approfittare utilmente della restante parte della medesima per intraprenderne la discussione.

Tuttavia quando sarà terminata la discussione sull'attuale progetto di legge, e votato il medesimo, interrogherò il Senato se crede di dar passo alla legge che accennava l'onorevole Senatore Lauzi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti.

Prima di tutto pregherò l'ufficio centrale di volere far conoscere al Senato qual fu il risultato del nuovo

esame sull'art. 19, il quale fu sospeso nella seduta di ieri.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha l'onore di proporre al Senato il seguente articolo:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovra accennati (art. 16, 17, 18), ricuserà il suo visto con deliberazione motivata.

« La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente ai Ministri cui spetta, e quando questi persistano, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba avere corso, la Corte sarà chiamata a deliberare e se non troverà sciolta la difficoltà lo manderà a registrare e vi apporrà il visto con riserva ».

Presidente. Il testo dell'articolo 19 è riformato dall'ufficio centrale in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Ministro delle finanze se accetta questa redazione.

Ministro delle Finanze. Il Ministro accetta.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo con riserva dell'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza, la quale verrebbe o come alinea a questo articolo, o come articolo addizionale allo stesso.

Siccome ieri si era rimandata la discussione sull'articolo 19, non ebbi tempo di interpellare il Senato se intendeva di appoggiarlo. Mi riservo perciò di interrogarlo al proposito dopo che sarà votato quest'articolo.

Comincierò quindi dal mettere ai voti l'art. 19 riformato dall'ufficio centrale che rileggerò (*V. sopra*).

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza la quale è così concepita:

« I casi di *visto con riserva* saranno descritti per ordine di data in apposito registro del quale, come pure delle motivate deliberazioni della Corte ad essi relative, avranno diritto di avere visione i membri del Parlamento ».

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato)

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza**. Ho già esposte nella seduta di ieri le ragioni sulle quali è appoggiata la mia aggiunta. A quelle debbo aggiungerne ancora un'altra ed è che con questo registro si eviterà l'inconveniente che recentemente si verificò in Senato di fare, cioè, interpellanze senza esser informati del vero stato delle cose, come avvenne in quella dell'onorevole Senatore Pareto.

Mi pare che questa ragione sia tanto grave da richiedere che sia provvisto, onde evitare che si rinnovi.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. È solamente per dichiarare che la maggioranza dell'ufficio centrale, cioè 4 contro 1, crede di non dover accettare quest'aggiunta.

Presidente. La dichiarazione che ha fatto il signor Relatore, dichiarazione la quale era conforme a quanto avea già detto nell'adunanza di ieri...

Senatore **Plezza** (*interrompendo*). Desidererei sentire dall'ufficio centrale le ragioni che lo consigliano ad opporsi alla mia proposta.

Presidente. Ella ha intesa la dichiarazione del Relatore.

Senatore **Plezza**. Ma questa non è una ragione (*Ilarità*).

Presidente. È una dichiarazione.

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal sig. Senatore Plezza, chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Ora passeremo all'art. 37 sul quale ieri si era incominciata la discussione.

La parola spetta al Senatore Chiesi il quale non potè ieri continuare il suo discorso per non esser più il Senato in numero.

Senatore **Chiesi**. Io proporrei che quest'articolo fosse concepito nei seguenti termini: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne informerà col mezzo del consigliere che rappresenta il Pubblico Ministero, il Ministro di grazia e giustizia ecc. »

La ragione di questa modificazione è per me semplicissima. Si tratta di mettere in armonia l'art. 37 coll'art. 6, il quale attribuisce le funzioni di Pubblico Ministero al consigliere della Corte meno anziano. Importa di avvertire che secondo il sistema adottato dall'ufficio centrale ed approvato dal Senato non vi è Pubblico Ministero nella Corte, ossia non vi è funzionario che stabilmente eserciti le attribuzioni del Pubblico Ministero. Queste funzioni si esercitano, secondo l'art. 6, dal consigliere meno anziano, in forza di una speciale delegazione della legge. Questa speciale delegazione della legge viene conferita al consigliere meno anziano in caso di giurisdizione contenziosa. Il caso, cui accenna l'art. 37, non è, propriamente parlando, caso di giurisdizione contenziosa. Si tratta invece semplicemente, giusta quest'articolo, di dare un'informazione al Ministro di grazia e giustizia, la quale informazione può dar luogo ad un giudizio criminale a carico del contabile che si è reso reo di concussione o di frode.

Io credo perciò che anche in questo caso il consigliere che rappresenta il pubblico ministero abbia bisogno di una esplicita delegazione della legge per esercitare le attribuzioni a cui accenna l'art. 37, di cui è quistione.

Ecco il perchè ho stimato necessario il sottoporvi la modificazione che ho avuto l'onore di leggere.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. La cedo all'onorevole relatore.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Desiderava solo di notare che le osservazioni dell'onorevole Chiesi non sono senza fondamento. Qui si tratta di una semplice informazione che può essere fatta, come tutte le altre comunicazioni della Corte, dal Presidente della medesima.

In conseguenza l'ufficio centrale proporrebbe di togliere le parole *col mezzo del pubblico ministero*.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Si potrebbe dire *per mezzo del presidente*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non è necessario, mentre da tutto il contesto della legge risulta che il presidente ha egli solo le relazioni col Ministero e le amministrazioni che ne dipendono, che esso è l'organo ufficiale della Corte.

Presidente. Secondo la proposta del Senatore Chiesi l'articolo 37 rimarrebbe concepito in questi termini:

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà col mezzo del consigliere che rappresenta il pubblico ministero, il Ministro di grazia e giustizia. . . .

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Debbo avvertire che nell'art. 6 si è adottato che chi esercita le funzioni del pubblico ministero, è il consigliere meno anziano, quindi ullorchè si dice *pubblico ministero*, s'intende il consigliere meno anziano che lo rappresenta.

L'ufficio centrale va più in là, trova che l'ufficio del Pubblico Ministero non è necessario, ma che basti che il Presidente ne informi il Ministro, come per tutti gli affari d'indole amministrativa; per conseguenza propone di cancellare le parole *col mezzo del Pubblico Ministero*.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Se il Senatore Chiesi ha da aggiungere qualche cosa, io parlerò dopo.

Senatore **Chiesi**. Io giustificai il mio emendamento coll'osservare che le funzioni di Pubblico Ministero erano affidate al consigliere meno anziano in forza di una speciale delegazione nel caso di giurisdizione contenziosa, e che il caso, a cui accenna l'art. 37, non essendo di giurisdizione contenziosa, era necessario che il consigliere incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero venisse con espressa delegazione della legge autorizzato ad esercitare le incombenze a cui accenna l'articolo medesimo.

Per questo motivo credetti necessario di dichiarare che l'informazione dovesse pervenire dal consigliere rappresentante il Pubblico Ministero. Ad ogni modo dopo la modificazione fatta dall'ufficio centrale, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento e di accettare l'articolo colla modificazione proposta dallo stesso ufficio centrale.

Presidente. Il signor Ministro Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Rinunzio alla parola.

Presidente. Rileggerò l'articolo 37 per metterlo ai voti.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io mi permetterei di fare una piccola osservazione su questo articolo. Qui si dice: « Se nello esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ecc. »

Ora a me pare che il riconoscere se sianvi atti criminosi imputabili ad alcuno, sia già una funzione propria dei Tribunali ordinari, e che con simili giudizi la Corte impingerebbe nelle attribuzioni del potere giudiziario. Credo adunque che il pensiero che informa quest'articolo potrebbe essere più regolarmente espresso.

Io proporrei quindi che alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, ecc. » si sostituissero queste: « che sianvi indizi di concussione, ecc. » Di modo che l'articolo direbbe: « Se nell'esame del conto osservi la Corte che sianvi indizi di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà, ecc. »

Presidente. Ne farebbe oggetto di un emendamento?

Senatore **Lauzi**. Lo proporrei a guisa d'emendamento.

Presidente. Abbia la bontà di deporlo per iscritto sul banco della presidenza.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'articolo che sta nel progetto che stiamo discutendo non è che la traduzione dell'art. 12 della legge del Belgio, il quale è così concepito:

« Si dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au Ministre des finances et référé au Ministre de la justice qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. »

Il sostituire la parola *indizi* credo potrebbe produrre inconvenienti, perchè gli indizi possono essere più o meno gravi, e sarebbe un mettere la Corte dei conti nella circostanza di dover denunziare gli indizi leggieri, oppure di astenersi dal denunziarli, quando si tratti di indizi gravi, sarebbe dunque un dare all'articolo una estensione ancora maggiore di quella che ha.

L'ufficio centrale è d'avviso che la Corte debba essere convinta che veramente vi è un falso, vi è una concussione: quando ciò sia, ne riferisce al Ministro di grazia e giustizia perchè proceda. Il Ministro farà esaminare dai funzionari competenti questa comunicazione, e se vedrà che sia il caso di procedere, lo farà; la questione è lasciata alla sua responsabilità.

Nella legge del 1859 si dice: « Se nell'esame dei

conti la Corte riconosce potersi apporre ad alcuno atti di concussione o falsificazione di carte, ne informa il Ministro di grazia e giustizia, ed il Ministro da cui dipende il contabile imputabile affinchè si proceda dinnanzi l'autorità competente. »

Questa disposizione non ha mai prodotto inconvenienti.

Senatore **Lauzi**. Nello spirito siamo d'accordo; ma quando l'onorevole Relatore mi dice che la Corte prima di fare questa comunicazione al Ministro deve essere convinta che esistono questi atti, conferma ciò che io ho detto, cioè che deve esercitare un'inchiesta, riunire delle prove, in somma fare ciò che costituisce veramente le funzioni del potere giudiziario.

Non ho difficoltà di riconoscere che il testo della legge è conforme più o meno alla legge del 1859 ed a quelle di altri paesi: se si trattasse di toccare la legge in questa sola parte, ed obbligarla al rinvio all'altra Camera per tale sola modificazione, io me ne asterrei; ma poichè la legge, per le variazioni già subite debbe ritornare all'altro ramo del Parlamento, mi permetto di proporre una cosa, che, secondo me, costituisce un miglioramento della legge; sempre però disposto a rimettermi alle deliberazioni del Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se intenda appoggiare l'emendamento del Senatore Lauzi.

(Appoggiato).

Desidera forse il Senatore Lauzi di aggiungere qualche altra osservazione a maggiore sviluppo della sua proposta?

Senatore **Lauzi**. Dirò solamente, che quando ho parlato di indizi non intesi parlare di indizi vaghi e leggieri, ma tali, che presso un'autorità giudiziaria sarebbero bastevoli a dare luogo ad un'inchiesta.

Presidente. L'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione ecc. le seguenti: « che sianvi indizi di concussione, ecc. »

La parola spetta al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Farò un brevissimo riflesso per dimostrare che passa una essenziale differenza tra la redazione proposta dal Senatore Lauzi, e quella dell'articolo che discutiamo. Secondo la proposta del Senatore Lauzi, ogni qualvolta esistono indizi dei reati che sono indicati in quest'articolo, converrebbe farne relazione al Ministro della giustizia. Ora non occorre sempre di fare questa relazione, di dare quest'informazione al detto Ministro, tuttavolta che si riscontrano indizi di reità; bisogna inoltre che risulti della possibilità di fare un processo, al supposto autore del reato, al che alludono precisamente le espressioni *reato ad alcuno imputabile*, e le altre che esistono nella legge ora vigente, *reato che ad alcuno si possa apporre*; imperciocchè se un contabile sospetto di reità per esempio, fosse morto, sebbene a carico di esso insorgano indizi, esistano prove le più chiare di alcuno dei reati che sono contemplati in quest'articolo, non occorrerebbe certamente, come ben vorrà riconoscere il Senatore Lauzi, di informarne il Ministro della giustizia; poichè tale partecipazione sarebbe priva di scopo: quindi io credo che sia molto più esatta la locuzione che trovasi usata nell'articolo proposto dall'ufficio centrale, che non sarebbe quella che il Senatore Lauzi vorrebbe surrogarvi.

Perciò io sarei d'avviso che il Senato debba mantenere l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Anch'io per verità preferisco alla redazione dell'onorevole Senatore Lauzi quella dell'ufficio centrale, parendomi che questa significhi precisamente, che quando la Corte riconosce esistervi qualcheduno degli atti ivi accennati, allora debba darne conto al Ministro della giustizia.

Pare a me che la parola *indizi* sia troppo vaga, pigliandola nel semplice senso comune.

La Corte debbe avere per ufficio non di riferire di sopplatto al Ministro, ma quando dall'esame delle carte vegga esistervi atti di concussione, che possano imputarsi ad alcuno, deve darne conto e non solamente cercare se vi sono o non indizi di concussione o di frode.

Senatore **Lauzi**. Vedendo la mia proposta oppugnata dall'onorevole Senatore e valentissimo giureconsulto Vigliani, e non vedendola propugnata da alcuno, io la ritiro.

Presidente. Se la ritira, metto ai voti l'articolo.

Senatore **Castelli Edoardo**. In questo articolo è detto: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà *col mezzo del Pubblico Ministero* ». Ora il *Pubblico Ministero*....

Voci. Questa parte è tolta.

Senatore **Castelli Edoardo**. Allora non ho più osservazioni da fare.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 37 colla modificazione dell'ufficio centrale (*V. Sopra*).

(Approvato)

Art. 38.

« I giudizii sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero ».

(Approvato)

Art. 39.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'Agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'Agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento ».

(Approvato)

Art. 40.

« L'Agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 36.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito ».

(Approvato).

Art. 41.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

« *a*) Del ricorso per annullamento;

« *b*) Del ricorso per rivocazione.

« Essi si possono esperimentare tanto dall'Agente contabile, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate ».

(Approvato).

Art. 42.

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forme o di legge.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha l'onore di proporre al Senato di sostituire alla prima parte dell'articolo presente, la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale a questo corrispondente, la quale è così concepita:

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere o di incompetenza per ragione di materia ».

Ad imitazione di quanto venne stabilito in altri paesi, l'ufficio centrale aveva modificato in questo senso il primo inciso:

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forma o di legge ».

Ma l'ufficio ha considerato che in fatto poi queste violazioni di forma o di legge non si verificano. Inoltre osservò che questa espressione surrogata al testo ministeriale poteva dar luogo a cavilli, a liti temerarie. In conseguenza pregherebbe il Senato di ritornare al testo dell'art. 44 del progetto del Ministero, pel primo alinea.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Non potrei che associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, giacchè quelle che io intendeva di presentare, miravano appunto a far ristabilire in questa parte il testo ministeriale.

Non mi resta adunque che a far plauso a quanto disse testè l'onorevole Senatore Cibrario.

Presidente. L'ufficio centrale propone di ristabilire il primo alinea dell'articolo 44 del progetto ministeriale, cui corrisponde il primo alinea dell'articolo ora in discussione.

Il resto dell'articolo sarebbe quello dell'ufficio centrale.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Pregherei l'ufficio centrale a spiegarci in qual modo giudicherà la Corte dopo l'annullamento, se la prima decisione sia già stata presa a sezioni riunite.

Nell'articolo 8 è lasciata facoltà al Presidente della Corte di far deliberare la Corte a sezioni riunite quando lo stimi opportuno.

Potrebbe quindi darsi che occorresse qualche caso in cui il Presidente stimasse di far giudicare sui conti a sezioni riunite e che questa decisione fosse annullata. In qual modo, domando io, sarà allora giudicata la cosa dopo l'annullamento?

Aspetterò le spiegazioni che sarà per dare l'ufficio centrale per vedere se sia il caso di proporre qualche modificazione.

Senatore **Cibrario**. Si è data facoltà nell'articolo 8 al Presidente della Corte di far deliberare, in certi casi nei quali giudicherà trattarsi di questioni assai gravi, la Corte a sezioni riunite.

Adesso l'onorevole mio collega ed amico Senatore De Foresta, prevede il caso in cui per un rinvio di causa debba di nuovo la Corte radunarsi per deliberare a sezioni riunite: e noterebbe l'inconveniente che non vi sarebbe un maggior numero di voti, guarentigia che la legge ha voluto che ci fosse nel giudicare di un rinvio, e così perchè la prima volta si sarebbe già decisa la quistione a sezioni riunite, la seconda si deciderebbe egualmente collo stesso numero di suffragi la stessa quistione che diventa per il rinvio assai più importante.

Io risponderò con un assioma legale, che l'onorevole Senatore De Foresta insegna a me, che cioè la legge provvede ai casi frequenti, non a quelli che possono accadere rarissime volte. Per conseguenza io non saprei in qual altro modo rispondere.

Senatore **De Foresta**. Io imparo dall'onorevole Relatore mio amico che la legge deve prevedere tutti i

casi possibili e non lasciare senza risoluzione quelli che possono dar luogo a gravi inconvenienti, come sarebbe questo.

Mi pare però che si sarebbe mezzo per antivenire alla difficoltà che io credo gravissima e potrà non essere così infrequente come si suppone, o con dichiarare che nel caso che la decisione annullata fosse stata pronunciata a sezioni riunite, giudicherà il Consiglio di Stato a sezioni riunite, oppure con provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte faccia uso della facoltà che gli attribuisce l'articolo 8 soltanto per casi disciplinari o per i casi di riscontro preventivo, e non mai per dare giudizi sui conti, nei quali casi la decisione è soggetta all'annullamento.

Se l'ufficio centrale e specialmente il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore **De Foresta** . . . dessero affidamento che si provvederà in questo modo nel regolamento, io mi terrei per soddisfatto e non proporrei alcuna modificazione, diversamente non potendo io votare una disposizione che darebbe luogo ad un grave sconcio nell'amministrazione della giustizia, domanderei che si dichiarasse, che nel caso in cui la decisione annullata fosse stata emessa dalla Corte a sezioni riunite, debba parimenti il Consiglio di Stato giudicare a sezioni riunite come ho già detto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il ministro Poggi.

Senatore **Poggi**. *Ministro senza portafoglio*. Io mi penetro della difficoltà affacciata dal Senatore De Foresta perchè l'articolo 8 veramente è concepito in un modo così indeterminato che lascia facoltà al Presidente della Corte dei conti di far giudicare i casi che si presentano alla decisione della Corte anche a sezioni riunite.

Non dice solamente nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, ma lascia all'arbitrio del Presidente il riunire la Corte intera tutte le volte che egli lo creda conveniente.

Ora non si potrebbe dire che il caso della prima pronunzia della Corte dei conti a sezioni riunite fosse così infrequente, come rifletteva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; potendo dipendere dal Presidente il riunirle più spesso che egli crede. Onde l'inconveniente accennato dal Senatore De Foresta potrebbe avverarsi spesso.

Sarei perciò di parere che fosse detto che tutte le volte che la Corte dei conti ha pronunziato il suo giudizio a sezioni unite, sia una prima volta, sia dopo un annullamento, il Consiglio di Stato pronuncerà, sul ricorso che venga interposto, a sezioni pure unite, questo parrebbe a me il modo migliore per evitare l'inconveniente giustamente rilevato dal Senatore De Foresta.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Io avevo domandato la parola semplicemente per rispondere all'onorevole Senatore De Foresta che se a lui, persona competentissima in questa materia, pareva sufficiente che il Ministero prendesse l'impegno di provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte dei conti non facesse mai giudicare nella prima volta i conti degli agenti contabili che da una sola delle sezioni, io dichiaro di poter formalmente prendere questo impegno.

A me parrebbe poi che, leggendo con qualche attenzione quest'articolo, se forse il concetto suo non è abbastanza esplicito, tuttavia esso può stare com'è, perchè allorquando si dice: « in caso di rinvio a un secondo giudizio » non viene in mente a nessuno che si rimandi per un secondo giudizio agli stessi giudici, la Corte pronuncierà in questo caso a sezioni riunite.

Tuttavia, non essendo io legale non posso forse misurare tutto il valore di questa cosa, epperò se ad un eminente giureconsulto, quale è il Senatore De Foresta, pare che possa bastare il suespresso impegno, io, ripeto, lo assumo.

Senatore **Farina**. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta mi pare di molto peso; parmi però che essa si possa risolvere in modo soddisfacente per tutti quando il Senato, prevalendosi della facoltà che gli è espressamente riservata dall'articolo 65 del suo regolamento facesse un'aggiunta all'art. 8, nel quale si determinasse che il Presidente della Corte non debba far deliberare a classi riunite in prima cognizione i casi dei conti di contabili.

Così facendo si darebbe peso e vita all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta, e si eviterebbe l'inconveniente di rimettere in definitiva la decisione relativa a conti d'un Tribunale composto di giudici inamovibili ad un Tribunale di giudici amovibili, quale sarebbe il Consiglio di Stato, il quale non determinerebbe che la massima legale, e la Corte poi applicherebbe questa massima nelle sue funzioni di Tribunale composto di giudici inamovibili.

A questo modo mi pare sarebbero evitate tutte le difficoltà, e combinata la giusta idea dell'onorevole Senatore De Foresta coll'esigenza della legge.

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. L'ha chiesta prima il relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**. Io la cedo.

Presidente. In questo caso la parola è al Senatore Corsi.

Senatore **Corsi**. Io credo che non siavi necessità di variare il progetto dell'ufficio centrale. Io penso che quando nell'articolo 8 si è detto: *la Corte delibera* non si è detto *la Corte giudica*.

Quando si parla di giudizi, quando la Corte dei conti si constituisce Tribunale per giudicare, e che vi sono le parti in presenza, questa Corte riceve in sè tutti quegli attributi e posizione che hanno i magistrati, che hanno le Corti d'appello, che hanno precisamente i Corpi giudiziarii.

Ora questi Corpi allorchè sono costituiti, ed anche divisi in sezioni quando trattasi di giudicare non lo fanno che in sezioni separate, e non è il caso che qui si debba ricorrere all'art. 8 perocchè, io ritengo, (almeno così mi pare secondo il mio debole giudizio) che quando si dice che la Corte *delibera*, ciò si riferisce a' fatti di amministrazione, a' fatti in cui essa precisamente esercita l'ufficio amministrativo, e che quando la Corte *giudica*, non può giudicare in sezioni riunite, e questa facoltà non le è data che quando vi è il rinvio fatto dal Consiglio di Stato, ed in questo caso siccome non vi è altro Tribunale da potervi sostituire, a differenza di ciò che si fa nei giudizi civili, nei quali la Cassazione sostituisce un'altra Corte alla prima, così si è trovato il modo di potervi rimediare bensì in parte con gli stessi giudici, ma aumentando il loro numero e riunendo le sezioni.

Io credo che l'ufficio centrale quando si trovò di fronte alla difficoltà, ha bensì parlato di sezioni riunite, ma solo per i casi di annullamento e di rinvio, ed ha poi inteso stabilire che nel primo giudizio non debbano mai esservi le sezioni riunite.

Ora non fa difficoltà la parola; perchè altro è dire *deliberare* ed altro *giudicare*. Pei Corpi esercenti una giurisdizione convien con parole tecniche ben fissare le idee ed il portato delle disposizioni relative.

Non fa difficoltà poi, e spiega ancora più la intenzione della legge, il precisare il caso in cui le sezioni si riuniscono, cioè quello di annullamento e di rinvio.

Per conseguenza io propongo, od almeno secondo il mio avviso credo che non sia opportuna veruna correzione dell'articolo..

Senatore **Ceppi**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta ha domandato la parola, il signor Senatore Cibrario credo non avrà difficoltà di parlare poi in seguito.

Senatore **De Foresta**. Io non posso ammettere la distinzione che faceva l'onorevole preopinante tra le decisioni e le deliberazioni della Corte.

Non credo d'aver bisogno di fare in proposito alcuna osservazione.

Nel mio particolare, massime dopo le spiegazioni opportunamente date dal signor Ministro delle finanze, mi sarei accontentato della sua formale dichiarazione che si sarebbe provvisto nel regolamento, acciochè il presidente della Corte non faccia mai uso della facoltà che gli è data nell'art. 8.

Ma dacchè mi si osserva che a termini del regolamento del Senato, quantunque l'articolo 8 sia già stato votato, può tuttora farsi un'aggiunta, certamente sarebbe mezzo più sicuro il farla in modo che non possa derivare lo inconveniente che io ho additato al Senato.

Io proporrei pertanto che nel capo verso dell'articolo 8 dopo le parole « il Presidente lo reputi opportuno » si aggiungano le seguenti: « non però mai allorchè la Corte giudichi sopra un conto in prima istanza. »

In questo modo sarebbe tolta ogni difficoltà.

Io pregherò l'ufficio centrale pertanto di vedere se possa accettarla.

La facoltà che gli è data dall'articolo 8 sarebbe dunque limitata in modo, che non possa avvenire mai caso che la Corte avendo già giudicato in prima istanza a sezioni riunite, dopo lo annullamento gli stessi giudici dovessero ritrattare essi medesimi il loro giudicato.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Ceppi, dopo al Senatore Galvagno, e poscia all'onorevole relatore.

Ma sarà bene che prima di tutto io dia lettura al Senato della disposizione del regolamento che si riferisce alle aggiunte le quali venissero a farsi agli articoli già votati.

Senatore **Ceppi**. La mia osservazione escluderebbe forse il bisogno di questa lettura.

Presidente. Siccome l'onorevole Senatore De Foresta ha accennato che il nostro regolamento permetterebbe di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, è bene che il Senato abbia presente la disposizione di questo articolo, che è il secondo alinea dell'art. 65. « Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporsi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implichino contraddizione con i voti già emessi. »

La parola è al signor Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi**. Se l'ufficio centrale avesse mantenuto il mezzo di annullamento per violazione di legge, io concorrerei pienamente nell'opinione espressa dall'onorevole Senatore De Foresta che ci sarebbe questa difficoltà, perchè occorrendo il caso di annullamento dovrebbe la causa ritornare alla Corte per un secondo giudizio nel merito. Ma posto che si è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato equivalente a quello del ricorso in cassazione per incompetenza o per eccesso di potere, io voglio far presente al Senato che in questo caso si annulla senza rinvio.

Io ebbi l'onore di far parte della Corte di cassazione; e mi appello a tutti coloro, e massimamente all'onorevole consigliere De Foresta, che conoscono bene la materia, per dire che in questo caso si annulla senza rinvio. La Corte dei conti giudica per incompetenza? Il suo giudizio è annullato senza rinvio: la Corte dei conti ha ecceduto, o in tutto o in parte, i limiti della sua giurisdizione, ha commesso un eccesso di potere? si annulla il suo giudizio in tutto o in parte senza rinvio. Dunque non può più venire il caso di un secondo giudizio nel merito, perchè nel merito nulla vi ha da giudicare.

Ma la mia osservazione porta che abolendo il ricorso per annullamento per violazione di legge, bisogna necessariamente anche abolire il membretto dell'articolo in discussione dove si dice; « in caso di rinvio a un

secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Togliendo questo membretto viene risoluta o tolta la difficoltà delle sezioni riunite sollevata dal Senatore De Foresta, e credo non occorra altra osservazione.

Presidente. Ella fa una proposta speciale di questa soppressione?

Senatore **Ceppi.** D'accordo coll'ufficio centrale proporrei di annullare oltre le parole *violazione di legge*, anche per una conseguenza necessaria il membretto, « in caso di rinvio ad un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Non ci è ricorso in cassazione sul merito.

Presidente. L'onorevole signor Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Mentre mi associo alle osservazioni fatte dal Senatore Corsi, il quale crede che non sia necessario verun cambiamento, non potrei ammettere l'osservazione fatta dal Senatore Ceppi, che cioè l'annullamento possa solamente aver luogo per abuso di potere e per incompetenza per ragion di materia, perchè l'articolo 42 parla di ricorso per annullamento...

Voci. È riformato.

Senatore **Galvagno**..... Comunque io diceva che non occorre un'aggiunta all'art. 8, perchè per farvi luogo, bisognerebbe supporre che la facoltà del Presidente vada sino al punto di poter riunire le classi, quando la Corte giudica in prima istanza. Ora dico che mai questa legge può avere una tale interpretazione.

Quindi in questo stato di cose crederei che nessuna aggiunta occorra di fare all'art. 8 e che la legge possa stare così.

Vedrà poi il Senato se, essendosi riformata la prima parte dell'art. 42, sia il caso di accettare l'emendamento proposto dal Senatore Ceppi.

Presidente. La prima parte dell'art. 42 non è ancora stata votata, ma l'ufficio centrale propone che a questa prima parte si sostituisca la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale.

Senatore **Farina.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Sarebbe bene che si votasse la prima parte, perchè ciò che segue potrebbe quindi coordinarsi con essa.

Presidente. Quando si domanda la divisione, essa è di diritto, e non ho difficoltà di mettere ai voti la prima parte di quest'articolo.

Se non c'è difficoltà la metto ai voti...

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Io domanderei all'ufficio centrale se per semplice violazione di legge non vi è più nessun rimedio. Giacchè troverei un po' doloroso che un contabile condannato, non possa per violazione di legge aver mezzi di ricorso; andrei perciò a rilento prima di riformare quest'articolo, a meno che il giudicio di rivocazione si voglia estendere anche nei casi di violazione di legge; locchè non credo conveniente. Mi pare dunque che si debba lasciare l'articolo come sta.

Presidente. Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Farina si voterà separatamente questa prima parte dell'articolo.

L'ufficio centrale persiste nella sua proposta?

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Cedo la parola al Senatore Ceppi perchè dirà meglio le cose.

Presidente. Allora la parola è all'onorevole Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi.** Sicuramente che la questione può consistere nell'ammettere, o non, il ricorso di annullamento per violazione di legge; stando ai principii generali, stando ai principii più razionali in materia giudiziaria, credo che si dovrebbe ammettere tale ricorso, e tant'è che nell'ufficio centrale prevalse dapprima l'idea di introdurre anche la violazione di legge; ma poi venne osservato che anche in pratica in Francia dove la cosa funziona da tanto tempo furono ben rari e sono anche di antica data i casi di ricorso per violazione di legge amministrativa, per cui le persone che hanno da applicarla hanno una pratica tale per cui può succedere ben raramente la violazione di legge; all'opposto venne considerato, venne rappresentato dal Ministero e da coloro che ebbero parte nella formazione del primo progetto di legge che la violazione di legge poteva prestarsi ad un'infinità di querele pretestuose, e che si poteva ricorrere ad ogni piè sospinto alla violazione di legge per paralizzare l'esecuzione di una sentenza; fra mezzo a questo contrasto di cose sicuramente ciascuno può avere una propria tendenza.

Il desiderio della perfezione condurrebbe piuttosto ad ammettere il ricorso per violazione di legge; ma la perfezione in certe cose può lasciar luogo ad inconvenienti e l'ufficio centrale si è persuaso che nella specialità del caso si poteva escludere. Una volta esclusa la violazione di legge non viene certamente più il caso di pronunciare il giudizio nel merito perchè non si può annullare nel merito; e così risolta la questione, l'ufficio centrale persiste nell'ammettere la prima parte del primitivo progetto dell'articolo di cui si tratta, ed io propongo di annullare le ultime parti dell'articolo che parlano di rinvio, e di secondo giudizio nel merito.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metterò ai voti la prima parte di quest'articolo 42, secondo la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno.** Prego il Senato a ben ritenere che l'onorevole Senatore Ceppi che ha parlato per l'ufficio centrale, propone la soppressione delle parole *violazione di legge*, supponendo che tal caso non possa accadere. Dunque queste parole non pregiudicano, solo si crede siano inutili, perchè le leggi amministrative

sono interpretate da persone molto pratiche in tali affari.

Ma se la violazione succede, non vi sarà rimedio? Mi pare che questo rimedio vi dovrebbe essere. Se queste parole, come dissi, non recano pregiudizio, lasciamole nella legge.

Senatore **Farina**. Mi pare che l'inconveniente nascerà dalla grande quantità di liti che si faranno per pretesa violazione di legge, non perchè vi sia realmente; e siccome appunto vi sarà una grande quantità di casi, sorgerà il gravissimo inconveniente che per una grande quantità di cause già decise da un Tribunale composto di giudici inamovibili, si ricorrerà ad un Tribunale composto di giudici amovibili.

Per conseguenza io credo di dover grandemente appoggiare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**. Vorrei ancora ripetere quello che è già stato accennato dall'onorevole mio collega Senatore Ceppi; cioè che dal 1807 funziona in Francia la Corte dei conti, e che in tutti i trattati della giurisprudenza della medesima e nella raccolta delle sue decisioni non si trova un sol caso di violazione di legge.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'art. 42 riformata dall'ufficio centrale (V. sopra).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rammenta il Senato che si è proposta dall'onorevole Senatore De Foresta un'aggiunta.

Senatore **De Foresta**. Mi pare che prima di deliberare su questa aggiunta, converrebbe deliberare sulle modificazioni che si vogliono fare all'art. 42.

Presidente. Appunto io intendeva di riservare l'esame della sua aggiunta fin dopo la votazione delle parti di questo articolo che rimangono da discutersi.

Metterò ai voti separatamente le altre parti di questo articolo.

Senatore **Vigliani**. Ho chiesto la parola sulla proposta Ceppi.

Presidente. Il signor Senatore Ceppi propone la soppressione dei due ultimi alinea. Se desidera parlare adesso....

Senatore **Vigliani**. Per me è lo stesso, purchè mi si conceda di parlare sulla questione.

Presidente. Metterò ai voti il primo alinea di quest'articolo così concepito:

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte ».

(Approvato)

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio ».

(Approvato)

Senatore **Poggi**. Mi pare di dover chiamare l'attenzione dell'ufficio centrale anche sopra questo alinea....

Presidente. È già votato. Adesso vengono le due ultime parti delle quali l'ufficio centrale propone la soppressione.

Le leggo, poscia darò la parola al Senatore Vigliani.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Vigliani**. Mentre si discuteva una questione proposta dall'onorevole Senatore De Foresta circa il modo con cui si avesse a disporre pel caso in cui le decisioni della Corte dei conti, pronunciate a sezioni riunite e portate nel Consiglio di Stato fossero state annullate, è sorto il Senatore Ceppi a proporre una soppressione che toglierebbe di mezzo la questione messa avanti dal Senatore De Foresta.

Egli ha osservato che, quando si restringono, come per la recente votazione del Senato si è fatto, i motivi di annullamento a soli due casi d'*incompetenza* od *eccesso di potere*, più non si possa avverare il caso a cui si riferiva la questione promossa dall'onorevole Senatore De Foresta, quello cioè del rinvio dello stesso affare alla Corte.

E se così stesse veramente la cosa, questa sarebbe la soluzione la più soddisfacente, e radicale della quistione anzidetta.

Ma io debbo confessare al Senato, che non sono interamente persuaso della verità dell'opinione espressa dall'onorevole Ceppi circa l'impossibilità che possa, in seguito ad annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato per uno degli accennati motivi, aver luogo il rinvio dell'affare alla Corte dei conti.

Sono due, come diceva, i motivi per cui l'annullamento può aver luogo, l'incompetenza, e l'eccesso di potere. La incompetenza inchiude anche il caso in cui la Corte dei conti si dichiarasse incompetente a giudicare quando fosse realmente competente. In questo caso il Ministero pubblico oppure l'agente contabile può promuovere l'annullamento della decisione e fare dichiarare che veramente la causa è di competenza della Corte.

Comprende il Senato che quando il Consiglio di Stato riconoscesse insussistente la incompetenza pronunciata dalla Corte dei conti, rimanderebbe l'affare alla Corte medesima, affinchè usando di una competenza che avrebbe disconosciuto, decida nel merito: in questo caso dunque il rinvio potrebbe aver luogo.

Credo che potrebbe pure intervenire nell'altro caso in cui l'annullamento fosse stato pronunciato per eccesso di potere.

Supponete, a cagione d'esempio, che la Corte dei conti abbia pronunciato una pena la quale non stia nei suoi poteri. Voi avete già veduto che una sola pena può

essere dalla Corte pronunciata: essa è quella della multa che può ascendere a lire 2,000. Supponete che la Corte pronunci una multa maggiore delle lire 2,000, una pena che non le sia permesso di pronunciare e così ecceda i limiti del suo potere giuridico, in questo caso, il Consiglio di Stato, a cui fosse la decisione deferita l'annullerebbe e dovrebbe di nuovo rimandare alla Corte dei conti la causa affinchè, giudicando ancora in merito, applichi una pena che stia in suo potere.

Parmi dunque dimostrato, se non prendo abbaglio, che possa, ancorchè in casi rarissimi, aver luogo il rinvio alla Corte e che per conseguenza non sia permesso di togliere dalla legge le due disposizioni che l'onorevole Ceppi vorrebbe soppresse.

Esse esistono nella legge che ora regge la Corte dei conti e come hanno ragione di esistere nella legge vigente, così io credo che l'abbiano pure per essere conservate nella legge che stiamo facendo.

Senatore **Ceppi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppi.** Dirò anzitutto, per rendere ragione dell'inquietudine in cui pareva trovarsi il signor Ministro Poggi, che poteva benissimo omettersi il membretto che dice: « se la decisione della Corte è annullata questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio, » ma che la sua votazione non induce reale contraddizione imperocchè la massima di diritto può riferirsi alla competenza e ad eccesso di potere; per esempio si metta il caso di annullamento per pronunciata incompetenza, la causa ritornerà alla Corte perchè riconoscendosi competente pronunci per la prima volta in merito, ma non può mai essere il caso di un secondo giudizio nel merito.

Convien distinguere il giudizio di nullità semplice dai giudizi di nullità, che portano un secondo giudizio nel merito.

La Corte di cassazione, ed il Consiglio di Stato, che ne tiene le veci, in questi casi, (perchè si tratta di materie d'amministrazione) è giudice assoluto della nullità; per incompetenza od eccesso di potere non è più il caso, che venga a profferirsi un secondo giudizio.

E qui ripeterò nuovamente che se la Corte dei conti si sia dichiarata incompetente, dopo l'annullamento di questa sentenza, ricorrendosi un'altra volta alla Corte essa riconoscerà la sua competenza: se trattisi d'eccesso di potere e siasi solo ecceduto in parte e non in tutto si uniformerà in quella parte sola al giudizio del Consiglio di Stato; ma non viene mai il caso che l'annullamento richiegga un secondo giudizio, perchè, tolta la violazione della legge, manca il merito al secondo giudizio, e confido che l'onorevole Senatore De Foresta riconoscerà con me che si possono senza inconvenienti abolire gli ultimi membretti dell'articolo in discussione.

Senatore **Poggi,** *Ministro senza portafoglio.* L'avvertenza, che voleva fare si riferiva alla parte dell'articolo votato.

Mi pareva che per connessione delle varie parti dell'articolo si dovesse la disposizione restringere al caso del rinvio, perchè non so comprendere come la Corte dei conti dopo annullata una sua sentenza dal Consiglio di Stato debba uniformarsi alla massima di diritto stabilita dal Consiglio se non ha luogo il rinvio presso la medesima per lo stesso affare.

Questa è la ragione per cui avrei proposto di sospendere il giudizio anche sulla prima parte dell'articolo, di modo che se si stabilisse che non siavi luogo al rinvio, svanirebbe anche l'obbligo di uniformarsi alla massima stabilita.

Se poi secondo l'opinione del Senatore Vigliani che io pure divido, il rinvio debbe avere luogo, allora stanno bene le altre disposizioni che vengono dopo a quella di cui si discorre.

Senatore **De Foresta.** Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro poco mi resta da rispondere all'onorevole Senatore Ceppi.

Sono anch'io d'opinione che è impossibile, che la Corte dei conti si uniformi alle decisioni del Consiglio di Stato se la causa stessa non è rinviata.

Il membretto, che è stato votato, io credo ha pregiudicata la questione nel senso sostenuto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Il Senatore Ceppi sentiva questa difficoltà, e diceva che la Corte si uniformerà alla massima stabilita dal Consiglio di Stato non in quella causa, ma nelle altre cause successive delle quali può essere investita.

Seguendo questo principio noi faremmo del Consiglio di Stato un legislatore: la decisione del Consiglio di Stato potrà sì essere obbligatoria per la Corte dei conti nella stessa causa, ma non in altri casi consimili, ai quali non si estenda la cosa giudicata.

Ripeto dunque che quando si è votato il capoverso di cui ora ci occupiamo, si è pregiudicata la questione nel senso sostenuto dal Senatore Vigliani.

In ogni caso io non ho voluto lasciar passare la proposizione messa avanti dall'onorevole Ceppi senza una spiegazione a salvaguardia dei principii.

Senatore **Ceppi.** Credo convenga distinguere il rinvio materiale dal rinvio legale che lascia luogo all'apertura di un nuovo giudizio, perchè nel caso di annullamento di pronunciata incompetenza, la causa debbe bensì ritornare materialmente alla stessa Corte da cui fu giudicata la incompetenza, ma non per rinvio ordinato.

Per esempio la Corte dei conti si dichiara incompetente a risolvere una determinata questione.

Il Consiglio di Stato facendo le veci di Corte di cassazione annulla questa sentenza.

Ritornando naturalmente, ma non per causa di rinvio che si ordina solo nei casi di secondo giudizio in merito, la Corte riconosce la sua competenza e si uniforma in questa parte alla relativa massima, onde sussiste benissimo il già votato membretto; (cosa che si può dire per abbondanza, perchè sulla votazione fatta non si ritorna), basta che si abolisca nell'articolo in di-

scorso tutto ciò che riflette quel rinvio che si ordina perchè si giudichi nuovamente in merito.

Tutti quelli che conoscono, come conosce l'onorevole Senatore De Foresta, la materia della cassazione, riconosceranno facilmente che quando vi ha incompetenza od eccesso di potere essa annulla la sentenza senza rinvio; le parti ritornano all'occorrenza alla stessa Corte che si dichiarò incompetente, onde riconosca la la sua competenza, ma ciò si opera naturalmente senza quel rinvio legale che porta a intavolare un nuovo giudizio nel merito; dunque io credo che siamo perfettamente d'accordo, e colla disposizione di diritto e colle cose già votate per sopprimere gli ultimi membretti dell'articolo in discussione, e riconoscere che il membretto precedente già votato si giustifica col dire che la massima ivi enunciata si riferisce all'incompetenza od all'eccesso di potere.

Senatore **Farina**. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dirò una sola parola: mi pare che il primo membretto si debba conservare. Quando il Consiglio di Stato avrà dichiarato che la Corte è competente, e torni la causa davanti alla Corte dei conti, deciderà a sezioni riunite sì o no?

Ecco dunque una questione sulla quale è necessario di spiegarsi.

Senatore **Cibrario**. Continua il primo giudizio.

Senatore **Farina**. No, perchè è annullato colla cassazione della prima sentenza.

Presidente. Prima di metterla ai voti, rileggerò la penultima parte di quest'articolo (*V. sopra*).

Chi approva questa parte dell'articolo voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è soppressa).

Leggerò l'ultima parte dell'articolo per metterla ai voti (*V. sopra*).

(Non è approvata).

Sono per conseguenza soppresse queste ultime due parti dell'art. 42.

Senatore **De Foresta**. Io credo non aver bisogno di dichiarare che non insisto per l'aggiunta da me proposta a quest'articolo. Essendo stati soppressi i due ultimi periodi del medesimo, essa non ha più motivo di essere.

Presidente. Essendo ritirata questa proposta, non resta che da mettere ai voti l'intiero articolo che fu votato per parti.

(Approvato).

Art. 43.

« L'Agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per rivocazione nel termine di tre anni quando:

« a) Vi sia stato errore di fatto, o di calcolo;

« b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ommissione o doppio impiego;

« c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

« Il giudizio di rivocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io credo che sovra due punti relativi a quest'articolo, sia opportuno che noi rivolgiamo la nostra attenzione.

L'uno concerne la decorrenza del termine di tre anni che quest'articolo stabilisce per l'esercizio dell'azione di revocazione.

Esaminando in complesso dell'articolo voi osserverete che non è determinato il punto da cui questo termine debba decorrere.

È bensì stabilita nell'articolo precedente le decorrenza del termine concesso in materia conforme, cioè pei ricorsi di annullamento. Si dice nell'articolo ora votato che il termine di tre mesi decorrerà dalla notificazione della decisione, ma nulla di simile nè di relativo è detto nell'art. 43 che ora esaminiamo. Importa quindi di riempiere questa lacuna. Essa non esisteva nell'articolo corrispondente del progetto votato dalla Camera elettiva, cioè nell'art. 45. Infatti alla fine di quell'art. 45 si trova una disposizione la quale riassumendo i diversi casi di ricorso per rivocazione, stabilisce che nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione, nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentenaria.

Questa disposizione la quale non si trovava nel primitivo progetto del governo, è stata opportunamente aggiunta dalla commissione della Camera elettiva che fu incaricata di esaminare questa legge.

L'altro punto che io dicevo degno di osservazione riguarda un quarto caso di rivocazione. Esso si riferisce alle decisioni pronunciate sovra falsi documenti.

Questo caso è bensì ammesso anche nel progetto ministeriale, ma in modo molto più ristretto.

Quel progetto l'ammette soltanto in riguardo al pubblico Ministero; con un'evidente ragione di giustizia, a mio avviso, l'ufficio centrale l'ha esteso a tutte le parti, e ne ha fatto così un motivo comune ed ordinario di rivocazione.

Ma, ciò posto, parmi che ne debba essere conseguenza naturale che anche questo caso sia collocato nel progetto dell'ufficio centrale in modo principale, e non incidentale, come giace nel progetto ministeriale, così che figuri sulla medesima linea, per così esprimermi, cogli altri mezzi di rivocazione ammessi dalla legge.

Perciò io crederei che, dopo i capoversi *a b c* dell'articolo 43 se ne abbia da aggiungere un altro segnato *d* il quale dica: « Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. »

Aggiunto così questo caso di rivocazione occorre di ristabilire l'ultimo alinea dell'articolo del progetto ministeriale che ebbi testè l'onore di accennare, però modificandolo in modo, che comprenda pure il caso della

rivocazione proposta per la ricognizione della falsità dei documenti su cui emanò la decisione.

Per raggiungere questo scopo io proporrei che si collocasse al fine dell'articolo una disposizione così concepita. « Nei primi due casi, (che sono quelli di errore di fatto o di calcolo o di ommissione o di doppio impiego), il termine decorre dalla notificazione della decisione, negli altri due, (cioè, l'uno del rinvenimento di nuovi documenti, e l'altro della ricognizione che la decisione fu pronunziata sopra documenti falsi) dal giorno in cui si rinvennero i documenti, oppure se ne riconobbe la falsità, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Prego il Senato di voler adottare questa doppia aggiunta che ho l'onore di sottoporgli.

Presidente. Abbia la bontà di mandarmi il suo emendamento completamente redatto.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani possono avere qualche gravità, e per non fare una discussione che sarebbe nel momento molto avviluppata e che si prolungherebbe forse al di là di quello che il Senato potrebbe desiderare, io proporrei che quest'emendamento fosse rinviato all'ufficio centrale, il quale in principio della tornata di domani presenterebbe o l'articolo modificato, o farebbe le sue osservazioni sopra le parti del medesimo che crederebbe di accettare e sopra quelle che crederebbe di non poter accettare.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta**. Posto che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale domanda che quest'articolo sia rinviato all'ufficio centrale medesimo per deliberare sugli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Vigliani, che sembrano veramente molto gravi, io accennerò fin d'ora all'intenzione che aveva di proporre un'aggiunta a quest'articolo medesimo, acciocchè l'ufficio centrale possa farsene carico.

L'aggiunta ch'io voleva proporre tenderebbe a dichiarare che l'ammessione della rivocazione della decisione della Corte dei conti non abbia effetto che per la parte dei conti attorno alle quali fossero stati giustificati o l'errore di calcolo, o l'ommissione o il doppio impiego.

Nella legge francese, ed anche nel Belgio, invece di accordarsi la rivocazione delle decisioni della Corte dei conti nei casi di errore di fatto, doppio impiego o di omissione, si dice, che la Corte, non ostante la sua decisione potrà sempre, finchè vi sia prescrizione, ammettere la revisione dei conti per riparare gli errori ed ommissioni che fossero occorsi; dal che deriva naturalmente, e fu stabilito dalla giurisprudenza, che in questo caso è riveduta la sola parte del conto, a cui sia riferibile l'errore o l'ommissione: mentre se si lascia quest'articolo nei termini in cui è concepito, può derivarne che per un errore, che sia accaduto in una parte d'un conto, cada intieramente la decisione con tutti gli effetti della medesima.

Io vorrei pertanto giacchè si introduce l'azione per la revoca della decisione, che si riproducesse in questo articolo la disposizione che trovasi nell'art. 558 del Codice di procedura civile, in cui si dice che se la sentenza, contro della quale siasi promossa la dimanda di revoca, contiene diversi capi, o diverse disposizioni, non si fa luogo che alla revoca della parte stata impugnata.

Io prego l'ufficio centrale a voler ritenere questa osservazione e farsene carico nella relazione che sarà per fare domani al Senato ove la sua instanza di rinvio sia accolta.

Presidente. Interrogo l'ufficio centrale se accetta pure che gli sia rimandata l'aggiunta del Senatore De Foresta per prenderla egualmente in esame colla proposta Vigliani.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio accetta.

Presidente. Domando al Senato se approva che queste due proposte siano rimandate all'ufficio centrale che si incarica di esaminarle, e di presentarne quindi una combinata relazione.

Chi è di quest'avviso sorga.

(Approvato).

Viene ora l'art. 44.

Art. 44.

« Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico ministero in contraddittorio dell'Agente contabile. »

(Approvato).

Art. 45.

« Dopo il termine di tre anni, potrà essere rivocata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. »

Senatore **Des Ambrois**. È necessario di sospendere la discussione di questo articolo in seguito al rinvio fatto all'ufficio centrale degli emendamenti proposti all'articolo 43.

Presidente. Si intende perciò sospeso l'articolo 45 perchè connesso coll'altro, e su di ciò non credo sia neppure il caso di interrogare il Senato.

Leggo ora l'art. 46.

Art. 46.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'Agente contabile. »

Pregherei l'ufficio centrale di dirmi se intende che rimangano le parole: *« a cura del Pubblico ministero. »*

Senatore **Des Ambrois**. Si intende il consigliere che fa le funzioni del Pubblico ministero.

Presidente. Il dubbio che poteva esserci veniva da che all'articolo 37 si era soppressa l'indicazione del mezzo di trasmissione.

Senatore **Alfieri**. Desidererei sapere se si intende

che sarà trasmessa ogni decisione della Corte o soltanto quelle in materia contenziosa.

Se non sono queste sole, non vedo come il Pubblico ministero possa intervenire, poichè dalla legge stessa non è richiesto il suo intervento, se non quando si tratti di materia contenziosa.

Senatore **Des Ambrois**. Si tratta delle sole decisioni in materia contenziosa, non di altre, ed è per queste che il Pubblico ministero vi ha ingerenza.

Presidente. L'ufficio centrale mantiene per conseguenza la redazione dell'art. 46 come sta:

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente contabile. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 46.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Il Senato ha potuto rilevare che questo articolo è diverso da quello del Ministero.

L'articolo del Ministero è il 48 e dice:

« Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva delle decisioni della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

L'ufficio centrale non ha potuto accettare questo articolo del Ministero, perchè portava uno sconcio nella nostra legislazione.

Infatti il Senato ha già votato qualche articolo dal quale risulta che i Consigli di prefettura decidono dei conti delle province, dei comuni, delle Opere Pie.

Essi, in coerenza ai principii generali, fanno eseguire le loro sentenze.

Nel caso invece della Corte dei conti, si sarebbe veduta una anomalia, in quanto che la Corte dei conti doveva mandare le sue sentenze per la loro esecuzione ai Tribunali civili ordinari.

Non ha creduto, come dico, l'ufficio centrale di poter ammettere questa anomalia, ed è perciò che ha modificato l'articolo nei termini in cui si trova concepito, e che stanno sotto gli occhi del Senato.

Però vennero fatte all'ufficio centrale ufficiosamente alcune osservazioni sulla sua proposta, ed a seguito di ciò si è creduto di variarla, col mantenere il principio in sostanza che noi volevamo, quello cioè di escludere la ingerenza dei Tribunali civili ordinari per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti; e nel medesimo tempo si sarebbe provveduto anche se si vuole ad una maggior facilitazione con un discentramento di queste materie, deferendo le decisioni sulle opposizioni all'esecuzione delle sentenze ai Consigli di prefettura senza farle ritornare alla Corte dei conti, salva sempre però la giurisdizione della Corte stessa per pronunziare sulle difficoltà di interpretazione che potessero sorgere.

E perciò avrebbe redatto quest'articolo da sostituirsi a quello in discorso, nei termini seguenti: « Spetterà ai Consigli di prefettura il provvedere sulle opposizioni agli atti di esecuzione delle decisioni della Corte, secondo le nórme proprie dei loro giudizi.

« È però riservato alla Corte il pronunziare sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

Con ciò credo, che la cosa sia abbastanza chiara e l'ufficio centrale spera che il Senato vorrà adottare questa nuova redazione.

Presidente. Debbo rileggere la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale all'art. 47. (*V. sopra*).

Con ciò verrebbe per intiero sostituito questo articolo a quello primitivamente proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io esprimerò una mia opinione personale al Senato su questa nuova redazione dell'articolo.

Credo che la sostituzione proposta dall'ufficio centrale, che mira a dare l'esecuzione e l'interpretazione delle opposizioni fatte alle decisioni della Corte dei conti non più ai Tribunali ordinari, come aveva stabilito il progetto ministeriale precedente, ma ai Consigli di prefettura, muova forse da una legge che già era stabilita in Piemonte, la quale dava delle competenze in simili materie ai consigli di prefettura. Questa legge però non vige, io credo, in tutte le altre province del Regno; ma sarà luogo forse in seguito a disputare se debba o no estendersi.

Io per massima debbo confessare che sono alieno assai dall'attribuire e per conseguenza anco dall'estendere le attribuzioni contenziose dei Consigli di prefettura; perchè a me pare che in tempi costituzionali e in tempi d'ordini liberi come sono i nostri, tutti i giudizi, qualunque forma abbiano, quando sono contenziosi, debbono essere portati avanti i Tribunali muniti di quelle garantie che il sistema costituzionale vuole, cioè l'indipendenza dei magistrati e la inamovibilità. Perlocchè lo estendere la giurisdizione dei Consigli di prefettura, che hanno funzionari nè indipendenti nè inamovibili, credo sia cosa pericolosissima.

E questo, mi si permetta il dirlo, uno dei vizi che si è infiltrato nei sistemi costituzionali moderni basati sul sistema francese; imperocchè in Francia dopo la restaurazione accadde che si innestò alle istituzioni costituzionali l'ordinamento del potere amministrativo stabilito da Napoleone I, quando il Governo era assoluto e dittatorio, e molte attribuzioni si tolsero all'autorità

giudiciaria per darle all'autorità amministrativa: e questo innesto, credo io, fu fatale assai alla costituzione francese ed alla sua durata; la monarchia che venne dopo l'impero risentì molti inconvenienti da non aver separato ciò che apparteneva al sistema napoleonico, da ciò che era proprio e consentaneo all'indole dei governi costituzionali. Se invece di dare una larga estensione all'amministrazione contenziosa la Francia avesse dopo il 1814 dato maggiore ampiezza alle giurisdizioni ordinarie, quelle garantie che non trovò nei poteri amministrativi e che condussero la monarchia costituzionale alla sua rovina, le avrebbe probabilmente trovate nell'autorità giudiciaria.

Quindi mi dispiace che nel sistema che va ad inaugurarsi ora con una legge sulla Corte dei conti, la quale sarà normale per tutto il regno d'Italia, noi invece di seguire i principii, che per me sono i migliori, cioè di allargare la giurisdizione dei Tribunali ordinari a preferenza degli amministrativi, adottiamo una disposizione la quale ci rinvia ad un potere il quale è composto di persone rispettabili e sapienti, ma che non costituiscono un Tribunale provvisto di quelle garantie che sono oggi necessarie per la più imparziale decisione degli affari contenziosi. Sarei perciò di parere che fosse preferito l'articolo dell'antico progetto ministeriale a quello ora proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io non seguirò l'onorevole sig. Ministro nella discussione teorica dell'adozione o non del contenzioso amministrativo, nè della sua eccellenza nè degli effetti che possa aver prodotto in altri paesi.

Io ho fatto notare, circa a quest'articolo, che bisogna mettere la legge d'accordo con se stessa. Ora abbiamo all'art. 33 già votato, che la Corte dei conti pronuncia in seconda instanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura, intorno ai giudizi di conti di loro competenza; abbiamo nella legge comunale e provinciale ormai estesa a tutta Italia, la competenza dei Consigli di Prefettura a questo riguardo; perciò credo che avendo, come non si può a meno, ammesso questo principio, bisogna coordinarlo anche colla giurisdizione della Corte dei conti.

Sarebbe un assurdo che il Consiglio di prefettura che giudica in prima istanza promuova in contenzioso amministrativo l'esecuzione delle sue sentenze; e che in appello avanti alla Corte dei conti l'esecuzione di questo secondo giudizio della Corte, che è un complemento del primo, debba essere devoluta ai Tribunali civili ordinari. È per ciò che noi abbiamo proposto di porre d'accordo queste disposizioni, ed io spero che l'evidenza di queste ragioni sia tale da persuadere il Senato ad accogliere la nostra proposta.

La questione del contenzioso amministrativo rimane intatta. Nell'altro ramo del Parlamento è stato presentato un progetto a questo riguardo; quando verrà a discutersi questa radicale riforma, sarà il caso di prendere ad esame tutta la nuova legislazione in questa materia; naturalmente tutte le leggi che vi hanno tratto saranno modificate, ma introdurre qui un principio il quale porta una vera dissonanza coi precedenti per riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti, parve tal cosa, dissi, che non si poteva fare, epperciò pregherei il signor Ministro di non insistere a questo riguardo nel voler far ripristinare l'articolo del progetto ministeriale il quale veramente non mi pare sia accettabile.

Senatore **Poggi**. Cedo la parola al Senatore Farina.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io avrei parlato nello stesso senso del signor Ministro.

Prima di tutto io non so come si chiameranno a decidere i Tribunali del contenzioso ove non havvi giurisdizione contenziosa amministrativa.

In secondo luogo io osservo che il motivo che giustifica i Tribunali del contenzioso amministrativo, si è quello di non ritardare l'azione governativa; ora siccome nell'esecuzione di una sentenza, resa contro un contabile, non sussiste il motivo del possibile ritardo dell'azione governativa, non vedo in massima quale inconveniente vi possa essere a demandare questa parte ai Tribunali ordinari.

Ma si dice, che vi sarebbe qualche screzio con quello che è già votato.

In questo caso, io quantunque non sia completamente convinto di questo screzio, opinerei che si rimandasse questa parte all'ufficio centrale, affinchè vedesse (posto chè v'è già un'altra parte che gli è rimandata) di riformarla intieramente, non allontanandosi dalla massima generale, di non estendere la giurisdizione dei Tribunali amministrativi al di là della necessità di non ritardare l'azione governativa che è la massima fondamentale dei Tribunali amministrativi; in secondo luogo, coordinarla in modo che la legge possa funzionare anche là dove il contenzioso amministrativo non esiste, come per esempio in Toscana.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta il rinvio.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette il rinvio anche di questo articolo 47.

(Approvato)

Quest'articolo 47 è rinviato all'ufficio centrale insieme cogli art. 43, 45.

TITOLO TERZO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 48.

« Con Regio Decreto, a proposizione del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

« *a*) Le forme del procedimento nei giudizii della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per lo accertamento dei conti dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 49.

« La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nello esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 50.

« Dal 1 aprile 1862 le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro di cui all'articolo 17. »

Ministro delle Finanze. È evidente che la legge non può porsi in esecuzione al 1 aprile 1862; per altra parte sarebbe anche pericoloso il fissare un'altra epoca ed inserire il 1 maggio o il 1 giugno. Io proporrei di sostituirvi una frase generica cioè: « dal giorno della promulgazione della legge, le Corti dei conti, ecc. sono abolite, » imperocchè la legge si promulgherà allorquando il regolamento, e tutto quanto occorre per la sua esecuzione, sarà ultimato. Questa è una prima proposta.

Ne farei una seconda, e sarebbe di sopprimere alla fine dell'art. le parole: « e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro di cui all'articolo 17. »

Infatti questi uffizi di riscontro sono già in vigore fin d'ora, e parrebbe una contraddizione il mettere qui l'epoca in cui essi hanno da essere messi in vigore. L'art. 17 dice che gli uffizi di riscontro ci hanno da essere. È meglio quindi lasciare ciò alla responsabilità ministeriale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio accetta tutte e due le modificazioni.

Presidente. Rileggo allora l'articolo con queste modificazioni.

Art. 50.

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

« Con Decreti Regi, a proposizione del Ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizii anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno a suo tempo depositate negli archivi della Corte dei conti.

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge. »

(Approvato).

Rimangono adunque in sospeso i tre articoli, 43, 45, 47, sui quali l'ufficio centrale si è riservato di esporre la sua opinione nella seduta di domani.

Ora verrebbe, secondo l'ordine del giorno che si era indicato ieri, la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro.

Prima di tutto pregherei gli onorevoli Senatori a voler domani essere solleciti, perchè in principio della seduta si dovrà probabilmente venire allo squittinio segreto su questo progetto di legge. Io non dubito che i Senatori procureranno di essere presenti al tocco, perchè sarebbe disdicevole di veder sospesa per qualche tempo la votazione finale di questa legge.

Ho detto che l'ordine del giorno indicato ieri avrebbe portato la discussione sulla tassa di registro. Il Senatore Lanzi aveva fatto istanza sul principio della seduta perchè si portasse in questa stessa adunanza la discussione del progetto di legge relativo alla concessione di una pensione alla vedova Grasselli.

Senatore **Araldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Araldi**. Volevo già sorgere per appoggiare la proposta dell'onorevole mio collega Senatore Lanzi, quando la pronta risposta del Presidente mi consigliò a riservarmi di prendere la parola più tardi; ed ora la prendo per pregare il Senato a voler accondiscendere alla proposta dell'onorevole Senatore Lanzi, considerando le ristrettezze della famiglia Grasselli, alla quale, anche perchè della mia città, in particolar modo mi interesse.

Presidente. Questa relazione è stata distribuita solo ieri, ma il Senato può prescindere da quanto stabilisce il regolamento; farò osservare inoltre che non vi sarebbe più che una breve ora di tempo per intraprendere la discussione sulla legge della tassa di registro.

Interrogo quindi il Senato se vuole passare immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo alla pensione alla vedova Grasselli.

(Il Senato approva).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 12 marzo 1862

XCIX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Approvazione degli articoli, 43, 45 e 47 riformati dall'ufficio centrale d'accordo coi proponenti le modificazioni rinviategli nella seduta precedente — Votazione dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Discorso del Senatore Vacca in favore del progetto — Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento dell'ufficio centrale all'art. 3 combattuto dal Commissario Regio Duchoqué e sostenuto dal Senatore Vacca — Adozione dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 3, non che degli articoli 3 e 4 — Dichiarazione ed instanza del Regio Commissario sulla modificazione dell'ufficio centrale all'art. 5 — Risposta del Senatore Farina — Approvazione dell'art. 5 — Soppressione dell'art. 6 — Adozione degli articoli 7 al 9 — Osservazione del Regio Commissario sulla modificazione all'art. 10 — Risposta del Senatore Arnulfo (relatore) — Considerazioni al riguardo dei Senatori Cibrario, Farina, Mameli, Taverna e Regio Commissario — Proposta del Senatore Mameli combattuta dal Senatore Arnulfo (relatore) — Adozione delle prime quattro parti dell'art. 10 — Rejezione della modificazione al detto articolo dell'ufficio centrale — Adozione della proposta Mameli alla quinta parte dell'art. 10 e della parte stessa, nonchè degli articoli 11 e 12 — Dichiarazione del Regio Commissario — Adozione dell'articolo 13 colla modificazione propostavi dal Regio Commissario e degli articoli 13 e 14 cogli emendamenti del Senatore Mameli, nonchè degli articoli 15, 16 e 17 — Osservazioni e proposte del Regio Commissario sull'articolo 18 — Risposta del Senatore Arnulfo — Approvazione delle tre prime parti dell'art. 18 — Proposta alla prima parte del n. 3 dell'articolo mentovato 18 del Senatore Cotta — Dichiarazione al proposito del Senatore Arnulfo — Approvazione di questa parte e delle successive sino all'alinea 5 del numero 10 del detto articolo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Corsi sull'alinea 6 del numero 10 forniti dal Senatore Arnulfo — Proposta in ordine allo stesso alinea del Senatore Martinengo, combattuta dal Senatore Arnulfo — Ritiro della proposta Martinengo — Proposta del Senatore Poggi, ministro, accettata dall'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Lanzi sul mentovato alinea, e date dal Senatore Arnulfo — Adozione dell'alinea e dei successivi 6 e 7 — Sospensione dell'8 — Approvazione del 9 e 10 e dei successivi numeri del summentovato articolo 18.*

La seduta è aperta alle ore 1 3|4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, d'agricoltura industria e commercio ed il Ministro senza portafogli, Senatore Poggi ed il Regio Commissario Duchoqué; più tardi interviene pur anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda.** Legge tre lettere dei Senatori Porro, Sella e Gozzadini, colle quali per motivi chi di famiglia e chi di salute chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per la instituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

La parola è al Senatore Cibrario relatore dell'ufficio centrale, per far conoscere il risultato del rinvio fatto ieri all'ufficio medesimo degli articoli 43, 45 e 47.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale coerente al voto espresso dal Senato, si è riunito questa

mattina per esaminare gli emendamenti proposti dai Senatori Vigliani, De Foresta e Farina.

Invitati gli onorevoli proponenti ad intervenire nel seno dell'ufficio centrale, ha concordato con essi la seguente redazione:

Riguardo all'art. 43, ecco qual essa sarebbe:

« L'agente contabile ha diritto a ricorrere alla Corte per rivocazione nel termine di tre anni » come sta nell'articolo. Ma dopo il membretto *c* si è aggiunto un altro membretto *d*;

« Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi ».

Dopo l'ultimo membretto dell'articolo mentovato 43 che comincia: « Il giudizio di rivocazione ecc. », si è aggiunto il seguente alinea:

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione delle decisioni; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuto a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. »

Si è quindi soppresso l'articolo 45 che non trovava più luogo, e si è surrogato con un altro che costituisce l'emendamento proposto dal Senatore De Foresta:

« La rivocazione della decisione non è fatta che per la parte del conto dichiarata erronea e per le susseguenti rettificazioni.

Presidente. E sopra l'art. 47, che era stato parimente rinviato?

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* Quando siano votati questi due articoli, parlerò sul 47, sul quale ci siamo parimenti accordati coll'onorevole proponente mediante una lieve modificazione, di cui informerò a suo tempo il Senato.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sull'articolo 43 secondo l'ultima redazione proposta dall'ufficio centrale, lo rileggo per metterlo ai voti.

« L'agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per rivocazione nel termine di tre anni quando:

« *a*) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

« *b*) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ommissione o doppio impiego;

« *c*) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;

« *d*) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di rivocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti; salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 45.

L'ufficio centrale, d'accordo col signor Senatore De Foresta, l'ha riformato nel modo seguente:

« La rivocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea, e per le susseguenti rettificazioni ».

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 47, sul quale accordo la parola al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario,** *Relatore.* L'ufficio centrale senza entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro Poggi in ordine al contenzioso amministrativo, considerando che questi Tribunali del contenzioso amministrativo non sono stabiliti dappertutto, ha in conseguenza creduto conveniente di tornare alla sua primitiva redazione con una leggiera variante, per modo che l'art. 47 si troverebbe redatto nei seguenti termini:

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le *norme di competenza*, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti ».

Ha considerato l'ufficio centrale che per la maggior parte dei casi i reliquati dei tesorieri sono conflati dei tributi non rappresentati.

L'ufficio centrale prega il Senato a considerare che con questa disposizione non si accrescono punto i privilegi fiscali; si tratta solamente di applicare all'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite per la riscossione dei tributi diretti; e siccome dappertutto ci saranno necessariamente mezzi e forme stabilite dalle leggi per la loro riscossione, questa variazione non incontra l'ostacolo che era stato avvertito quando si era creduto di attribuire ai Consigli di prefettura l'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, leggerò l'articolo 47, nella conformità espressa dall'ufficio centrale.

L'articolo 47 rimarrebbe così concepito:

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni ».

Metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora alla votazione sul complesso della legge per isquittinio segreto, e prego il Senatore D'Adda di voler fare l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario,* **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 87
Favorevoli 80
Contrarii 7

Il Senato adotta.

Atto Camera n. 129-B

1

SESSIONE 1861

N° 129-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

e ripresentato alla Camera dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 17 marzo 1862

Istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

SIGNORI,

Il progetto di legge sulla istituzione della Corte dei conti del regno, approvato dalla Camera de' deputati nella tornata del 16 dicembre 1861, è stato in molte parti modificato e variato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Senato dopo lunghi studi e dopo lunga discussione, ha giudicato opportuno di sopprimere l'istituzione de' ragionieri, affidando a' consiglieri, de' quali si aumenta il numero, l'ufficio di dirigere il lavoro della liquidazione de' conti, e di farne relazione alla Corte. Ha pur anche giudicato opportuno che le funzioni del Ministero Pubblico sieno esercitate non da un procuratore generale, ma dal consigliere meno anziano della Corte. Ha soppressa l'attribuzione che si dava alla Corte di deliberare in via consultiva sui progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro e di riforma; ed ha altresì soppresse alcune delle facoltà che pur si davano alla Corte per l'esercizio della sua incumbenza di vigilare la riscossione delle pubbliche entrate.

Da ciò è derivato che molti articoli del progetto di legge presentato dal Governo ed approvato dalla Camera sono stati soppressi, molti modificati, alcuni aggiunti. — Varie modificazioni di minore importanza, oltre quelle di pura forma, sono state arrecate in altre parti del disegno di legge.

(129-B)

Io mi reco ad onore di presentarvi il progetto nel modo come è stato approvato dal Senato.

Non ho bisogno di aggiungere altre parole dopo un voto così autorevole e così ampiamente discusso.

Sento però il debito di far osservare che se la legge per l'istituzione della Corte de' conti del regno era richiesta da gravi ragioni di urgenza allorquando il Governo ne presentava il progetto, questa urgenza è oggi divenuta assai più stringente. Imperocchè non solo l'istituzione della Corte de' conti è necessaria per costituire legalmente l'unità dall'amministrazione finanziaria del regno; ma dal 1° di gennaio di questo anno sono già stabiliti in varie parti dello Stato uffizi di riscontro dipendenti dalla Corte de' conti per l'esercizio del bilancio unico del regno.

Mi auguro quindi che vogliate, o signori, prendere in considerazione i motivi da' quali sono indotto a pregarvi di dare colla maggiore urgenza che sia possibile il favorevole vostro suffragio al progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 16 dicembre 1861

TITOLO I.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È istituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte avrà sede nella città capitale del regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un sostituto del procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri;
Tre segretari di sezione.

Art. 3.

La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

Il numero degl'impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gl'ufficiali di pari grado dell'amministrazione centrale.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il segretario generale, i ragionieri, i secretari di sezione, e tutti gl'impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 12 marzo 1862

TITOLO PRIMO.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È instituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Quindici consiglieri;
Un segretario generale;
Un vice-segretario generale.

Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffizi retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti d'impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un ruolo proposto dalla Corte medesima ed approvato con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri.

La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffizi saranno determinati nel modo sopradetto.

Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, o dai capi di sezioni, che saranno a tal uopo designati dal presidente della Corte.

Art. 3.

Il presidente della Corte e i presidenti di sezione sono nominati per decreto reale, a relazione del ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

La nomina dei consiglieri avrà luogo nello stesso modo e dopo sentita una Commissione composta del presidente e dei presidenti di sezione della Corte, e ciò anche nella prima formazione.

Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per decreto reale, a proposizione del ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli

4

Art. 5.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato.

Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'ufficio del Ministero Pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze.

Art. 6.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli ufficiali non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7.

Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale o dal sostituito del procuratore generale.

Art. 8.

I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi, e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato. La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato nelle pubbliche funzioni.

Art. 9.

Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituito del procuratore generale ai consiglieri.

Art. 10.

La Corte delibera separatamente per sezioni.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per leggi o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 11.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 12.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai conuffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale, a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio a riposo, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

I presidenti e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà la Commissione.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Un consigliere di Stato od un referendario sarà dal ministro delle finanze incaricato dell'ufficio del Ministero Pubblico.

Art. 5.

Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e gli altri impiegati non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte a sezioni riunite.

Art. 6.

Il Ministero Pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa sarà rappresentato dal consigliere meno anziano.

Art. 7.

La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di cassazione; i suoi presidenti e consiglieri sono pari negli stipendi a quelli di detta Corte.

Sono pareggiati negli stipendi il segretario generale della Corte a quelli dei Ministeri, il vice-segretario generale e direttori capi d'ufficio ai capi di divisione, e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi.

Art. 8.

La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 9.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di almeno tre votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di almeno sette votanti.

siglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I — *Disposizioni generali.*

Art. 15.

Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

e) Accertare e confrontare i conti de' Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Art. 16.

La Corte dei conti esercita rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 15.

La Corte vigila che sieno date le cauzioni degli agenti, ai quali ne corre l'obbligo.

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da essi dipendono le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incombenze.

3

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità, prevale quello del presidente

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 10.

La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati alla Camera;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato, e delle altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori.

Art. 11.

La Corte esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno ed alla cassa dei depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 12.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

Art. 13.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti contabili che da essa dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 14.

La Corte avverte i ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO II. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 15.

Sono presentati, nel più breve termine possibile, alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e li faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano con-

CAPITOLO II. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 18.

Saranno presentate alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti o ad economia, e tutti gli atti di nomina, promozione, o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta.

Art. 19.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano o qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

Art. 20.

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

Se essa delibera che l'atto od il decreto debba avere corso, e la Corte non sia paga delle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà ed apporrà il visto con *riserva*.

Art. 21.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte.

Art. 22.

La Corte vigila perchè le spese non superino le spese stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle somme prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 23.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione ed al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto debbono precedere il pagamento ed i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 24.

Quando la Corte ricusi di registrare ed apporre il visto ad un mandato esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto o si autorizzano spese di qualunque sorta e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato.

Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

Art. 16.

I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che, insieme coi documenti giustificativi, sieno stati sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il *visto* possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da esta dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 17.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 18.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovraccennati (articoli 15, 16 e 17), ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente ai ministri cui spetta, e, quando questi persistano, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e, se non troverà sciolta la difficoltà, lo manderà registrare e vi apporrà il *visto con riserva*.

Art. 19.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte.

CAPITOLO III. — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, sul movimento delle Casse e dei valori in materie.*

Art. 20.

I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

fiuto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il *visto con riserva*.

Art. 25.

Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte od i ministri dei necessari provvedimenti.

Capitolo III. — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.*

Art. 26.

I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindaco, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 28.

La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agli ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29.

La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30.

La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31.

Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

Capitolo IV. — *Dell'esame della liquidazione delle pensioni.*

Art. 32.

I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33.

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

Questo invio è fatto nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 21.

Sono parimenti trasmesse alla Corte, alle epoche fissate dal regolamento, le situazioni delle Casse dello Stato, indicanti il montare dei fondi ivi esistenti ed in qual modo siano rappresentati.

Art. 22.

Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 23.

Eguali trasmissioni, come nei tre precedenti articoli, debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzeni ed alla gestione degli agenti del Governo aventi il maneggio di materie o valori dello Stato.

Capitolo IV. — *Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

Art. 24.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte dall'articolo 10 debbono le varie amministrazioni trasmetterle un elenco delle cauzioni dovute da tutti gli agenti contabili dello Stato, a cui ne corre l'obbligo, e degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri agenti contabili non tenuti a dar cauzione.

Art. 25.

Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il *visto* sugli atti che le approvano.

Sarà parimenti necessario il *visto* della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

Capitolo V. — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 26.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 27.

La Corte riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne paragona i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a

8

Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro.

CAPITOLO V. — *Del giudizio dei conti.*

Art. 34.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia commessa al Governo.

Art. 35.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 36.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 37.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro, da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'ufficio a spese dell'agente.

quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 28.

La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art. 29.

Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, in cui questa deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 30.

La definitiva verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione relativa, come pure la relazione di cui all'articolo 29 sono fatte dalla Corte in sezioni riunite.

CAPITOLO VI. — *Del giudizio sui conti degli agenti contabili.*

Art. 31.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare, e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed altri agenti contabili delle provincie, dei comuni, delle opere pie e dei pubblici stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia.

Art. 32.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 33.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Art. 38.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 39.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art. 40.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero, rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

Art. 41.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per ritrattazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per mo-

9

Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte dietro istanza del Pubblico Ministero nei casi:

a) Di cessazione degli agenti contabili dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 34.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine e di sorveglianza che possono essere fatti in via amministrativa.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 35.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente, al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 36.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne informerà il ministro di grazia e giustizia e quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reato.

Art. 37.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 38.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 39.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine

10

tivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni proferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni, quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 46.

Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddittorio dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48.

Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49.

La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibe-

di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 33.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 40.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente contabile, quanto dal Pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 41.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

Art. 42.

L'agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per rivocazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di rivocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuto a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 43.

Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza

rerà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

CAPITOLO VI. — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 50.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 51.

La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputi necessario, i varii articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52.

La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per la approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

Art. 53.

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre:

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati o ad altri atti o decreti.

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario.

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art. 54.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e dei conto dell'amministrazione generale delle finanze e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di Consiglio.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 55.

Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

11

del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. 44.

La rivocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art. 45.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente contabile.

Art. 46.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 47.

Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 48.

La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 49.

Dal giorno della promulgazione della presente legge le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite; la gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno.

Art. 50.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi an-

12

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 56.

La Corte dei conti, sentito il procuratore generale, determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, degli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 57.

Dal 1° gennaio 1861 la Corte dei conti in Torino, quella di Firenze, la gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incumbenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro.

Art. 58.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

teriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno a suo tempo depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Il vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

Atto Camera n. 129-c

1

SESSIONE 1861 — N° 129-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

ANDREUCCI, PIROLI, NISCO, BIANCHERI, PESCETTO, LEOPARDI, ZANOLINI, AUDINOT, MARTINELLI

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno e ripresentato alla Camera dal ministro delle finanze

nella seduta del 17 marzo 1862

Istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Tornata del 25 giugno 1862

Signori! — Il progetto relativo all'istituzione della Corte dei conti, al quale concedeste il vostro voto favorevole, venne modificato dall'altra Camera nella sostanza, nell'ordine e nella forma. A voi piacque di confidarne l'esame ad una nuova Commissione, rispettando la delicatezza, il desiderio ed il riserbo della precedente.

La nuova Commissione, per corrispondere come meglio poteva alla fiducia di cui l'avete onorata, si è creduta in debito di addentrarsi nell'esame dei principii ai quali la istituzione della Corte dei conti vuol essere informata, di fare gli opportuni studi e confronti, e di riferirvi con tutta imparzialità e schiettezza come sia stata indotta a mantenere alcune proposte ed altre a modificare o a preferire.

Del lavoro per tal modo compiuto colla necessaria alacrità e diligenza, ora vi rendiamo ragione con quella larghezza, la quale si richiedeva dall'importanza dell'argomento e di una legge organica che non può essere esposta senza grave sconcio a ripetute mutazioni, e che tanto strettamente si collega coi buoni ordini della pubblica contabilità ed amministrazione, e colle prerogative del Parlamento nel vigilare all'osservanza dei bilanci ed agli interessi dell'erario nazionale.

(129-C) Premesse alcune considerazioni generali si trascorre tosto a fare un confronto fra i due progetti votati l'uno dalla Camera elettiva e l'altro dal Senato. Dopo di ciò si recano innanzi quei ragguagli storici e legislativi, i quali richiamino alla mente quei concetti e quei metodi onde nell'istituzione della Corte dei conti, e nelle pratiche ad essa relative, furono indirizzati i legislatori secondo la diversità dei luoghi, dei tempi e dei sistemi politici in Italia e fuori.

Quindi si entra a spiegare il principio costitutivo della Corte dei conti, avuto riguardo a' suoi uffizi ed a' suoi rapporti in un Governo rappresentativo, toccandosi del modo di comporla in accordo colle prerogative ordinate dallo Statuto.

La questione dei ragionieri e del procuratore generale, rappresentante del Pubblico Ministero, meritava di essere svolta con qualche ampiezza, dopochè il Senato aveva deliberato di sopprimere risolutamente gli uni e l'altro.

Alle singole od almeno alle principali attribuzioni della Corte dei conti era da rivolgere il discorso per rendere manifesto quali emendamenti si credeva di accettare o di proporre, e quali riforme si potevano nell'occasione di questa legge desiderare per alcune parti della pubblica amministrazione ad essa attinenti.

Venuti a quelle conclusioni che abbiamo stimato più conformi alla ragione dei principii ed al fine dell'istituto, abbiamo compilato per maggiore chiarezza un progetto distinto dai precedenti, dei quali ci siamo giovati con amore del bene e del meglio possibile nella pratica applicazione.

Ed al progetto piuttosto rinnovato che nuovo aggiungiamo come allegati non solo i due progetti precedenti, ma anche alcune tavole statistiche, le quali, meglio delle nostre parole, faranno conoscere gli elementi di composizione e di lavoro delle diverse Corti dei conti tramandate dagli antichi Stati d'Italia.

Questo cenno basterà ad indicare l'ordine e la qualità delle materie trattate e contenute nel presente rapporto che raccomandiamo alla vostra indulgenza.

§ 1. — *Considerazioni generali.*

La discussione dei bilanci e la vigilanza sulle rendite e sulle spese dello Stato sono fra le più importanti prerogative che un Parlamento sia chiamato ad esercitare a solenne guarentigia degli interessi dei contribuenti e del pubblico. Delle quali prerogative la prima è immediatamente esercitata dalla Camera col voto dei conti preventivi e dei conti verificati, l'altra è ordinariamente esercitata per virtù di quella delegazione che viene conceduta ad una speciale magistratura colle maggiori cautele richieste dalla sua dignità e indipendenza, non meno che dal procedimento non interrotto del servigio, e dalla responsabilità dei ministri, i quali mai non possono in alcuna guisa sottrarsi all'obbligo di risponderne.

5

(129-c)

L'istituzione della Corte dei conti fu cosa di grave importanza anche pei governi assoluti, i quali in un argomento tanto collegato colla sicurezza del pubblico denaro non erano troppe volte tentati dalla naturale inclinazione all'incuria ed all'arbitrio. Della più alta rilevanza poi si rende necessariamente in un libero regno per le facoltà delegate nel modo che meglio si convenga ad un sistema politico rappresentativo e con mandato di registrare, non per una semplice formalità, ma per una nuova e maggiore cautela, anche quegli atti e decreti, i quali oltre alla parte strettamente economica si referiscono agli ordini diversi della pubblica amministrazione. Così l'antico nome avrebbe acquistata una più ampia significazione in conformità dei tempi nuovi e di nuovi usi ed istituti.

Alla condizione del potere legislativo che approva le spese, vota le imposte e sanziona i conti, si aggiunge la condizione di un magistrato di vigilanza e sindacato con ufficio amministrativo e con ufficio giudiziario, secondo i casi prestabiliti. Ma una terza condizione si rende indispensabile, ed è di avere un sistema ben ordinato ed un metodo spedito di conteggiare per tenersi lontani da quelle complicazioni, le quali accrescerebbero gl'imbarazzi e le spese, invece di servire alla regolarità ed alla chiarezza. La sostanza delle guarentigie è certamente da preferire alla qualità dei metodi; ma in queste materie la quistione del metodo non è una quistione soltanto di forma; e non mancano esempi nei quali al difetto di guarentigie nel riscontro delle spese supplisca la pratica di una contabilità, che volgarmente si chiama materiale, quantunque sia il risultamento e l'applicazione di un concetto informato a principii degni della migliore accoglienza.

In tre parti perciò si divide il problema della contabilità dello Stato:

1° Nella parte legislativa che appartiene al Parlamento;

2° Nella parte di vigilanza e di sindacato che si affida ad una magistratura speciale col titolo di Corte dei conti;

3° Nella parte esecutiva od anche materiale (se la parola bene corrispondesse al pensiero) che aiuta a riconoscere ed a verificare colla massima agevolezza in ogni momento la gestione del pubblico denaro.

Alla prima parte era innanzi tutto da provvedere colla desiderata sollecitudine. Ma non sarebbe stata possibile la compilazione di un bilancio unico pel 1862, se una regola uniforme non fosse succeduta ai diversi sistemi, i quali erano in vigore nelle diverse provincie d'Italia. A ciò fu indirizzato il regio decreto del 3 novembre 1861, il quale si applicava per riguardo all'urgenza, e veniva nel giorno 21 dello stesso mese sottoposto come progetto di legge alla Camera elettiva per le sue deliberazioni.

Nè la seconda parte fu punto trascurata, ed anzi in quel giorno medesimo si presentò pure un progetto di legge per la istituzione della Corte dei conti del nuovo regno d'Italia.

(129-C) Questo progetto ha col primo una stretta attinenza. Il primo si recava in atto per virtù di un regio decreto, ed all'istituto della Corte dei conti si riferiva pel riscontro dei mandati, per la giustificazione delle spese non registrate anticipatamente, per la vigilanza, e per la giurisdizione sugli agenti della pubblica amministrazione e per l'assestamento del bilancio. Parve quindi che anche il secondo, col quale la Corte dei conti s'instituiva, fosse da porre in vigore senza ritardo, prevalendo in cosa di tanto momento il concetto dell'unità politica ed amministrativa al desiderio di più larghe discussioni.

Ed un'altra considerazione assai grave e delicata non si poteva mancare di fare, prevedendosi quelle conseguenze giuridiche e costituzionali che sarebbero derivate da un decreto, il quale per alcuni atti ed alcuni giudizi si rimetteva alla Corte dei conti, se la Corte dei conti non fosse per anche istituita. È vero che si avevano e si hanno tuttora Corti dei conti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo. Ma finchè a queste quattro Corti diverse non venisse sostituita per legge una Corte unica per l'unità del riscontro, della vigilanza, della giurisdizione e del sindacato, rimarrebbe sempre legalmente disputabile la competenza di quella, la quale col fatto si estendesse nel dominio delle altre. Si ordinava il riscontro della Corte dei conti; ma di quale per le provincie di Napoli, di Sicilia e di Toscana, dove le antiche Corti non sono abolite? Di quale nelle provincie di Parma e di Modena, delle Romagne, dell'Umbria e delle Marche, dove nessuna delle leggi relative all'amministrazione centrale fu mai pubblicata? Si è ordinata una giurisdizione; ma una giurisdizione contenziosa, di cui rimane indeterminata ed incerta la competenza legittima, a quali effetti potrebbe condurre?

Quel buon senso di cui si ebbero tante prove in questo nostro rinnovamento nazionale rimuoverà senza dubbio ogni pericolo di opposizione e di contrasto. Ma il pericolo di porgere un esempio di poca legalità a popoli, i quali entravano affatto nuovi nel sistema degli ordini costituzionali dopo una lunga esperienza di offesa legalità nel sistema dei Governi assoluti, arbitrari e dispotici, indusse a troncare gl'indugi, e la Camera sanzionava nella tornata del 16 dicembre 1861 quel progetto di legge colle modificazioni proposte dalla sua Commissione.

Venuta a termine la discussione nell'altro ramo del Parlamento (22 marzo 1862), il progetto che ne usciva era presentato alla Camera nel successivo giorno 17 dal ministro delle finanze, il quale significava che fino dal principio dell'anno erano già stabiliti gli uffizi di riscontro, e raccomandava che a quel nuovo progetto fosse dato un voto favorevole colla maggiore sollecitudine possibile.

Gli uffizi della Camera, molto a ragione preoccupati della gravità dell'argomento reso sempre più delicato se non più difficile dalle condizioni del servigio pubblico, conferivano ai

5

nuovi commissari un mandato di larga fiducia. La Commissione fatta certa prima di tutto che dopo la istituzione degli uffizi di riscontro era permesso di discutere colla necessaria maturità, si credette in debito di esaminare i due progetti con tutta quella accuratezza che si richiedeva dal rispetto dovuto alle due Assemblee dalle quali procedevano, dovuto alle nostre politiche istituzioni ed all'importanza del provvedimento che si tratta di prendere. (129-c)

Facendosi luogo ad una scelta fra proposte diverse era senza dubbio da porre ogni studio per dare colla più scrupolosa imparzialità la preferenza a quelle che sembrassero più soddisfacenti ed opportune, approfittandosi ancora dell'occasione che ne era offerta per discutere qualche nuova riforma, la quale corrispondesse al concetto di una nuova legge organica informata ai principii del sistema rappresentativo.

§ 2. — *Differenze fra i progetti votati dalle due Camere.*

Gioverà innanzi tutto porre a confronto i due progetti votati dalla Camera elettiva e dal Senato, e notarne le principali differenze nella sostanza e nella forma. Entrambi ripartiscono la materia in questi tre titoli: 1° della istituzione e composizione della Corte de' conti; 2° delle sue attribuzioni; 3° delle disposizioni generali e transitorie. Ma non suddividono nella stessa maniera il titolo secondo in diversi capitoli.

Il progetto votato dalla Camera elettiva divide quel titolo secondo in cinque capitoli:

1° Disposizioni generali;
2° Riscontro delle spese;
3° Vigilanza sulle riscossioni delle entrate;
4° Esame e liquidazione delle pensioni;
5° Giudizio dei conti.

Il progetto votato dal Senato, quantunque ommetta il capitolo speciale delle pensioni, pure ha un capitolo di più per l'ordine diverso e la diversa ripartizione degli articoli.

I sei capitoli vengono indicati come segue:

1° Disposizioni generali;
2° Riscontro delle spese;
3° Vigilanza sulle riscossioni delle entrate, sul movimento delle casse e dei valori in materie;
4° Vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni;
5° Esame dei conti dei ministri;
6° Giudizio sui conti degli agenti contabili.

Le differenze che si riscontrano nel primo titolo dei due progetti sono gravi e diverse. In quello del Senato *il numero dei consiglieri è di quindici* anzichè di dodici, ma vengono *soppressi i venti ragionieri, il procuratore generale* ed il *suo sostituto*, e vengono soppressi *i tre segretari di sezione* e si aggiunge un *vice-segretario generale*.

La soppressione dei ragionieri e dei segretari è nell'appa-

renza e nella forma più che nella realtà, nell'economia e nella sostanza, poichè si parla tosto *di uffizi di segreteria retti da vari direttori*. Vedremo in seguito se il cambiamento dei nomi sia per conferire alla bontà della istituzione; se ad un concetto chiaro e determinato dalla legge sia da preferire l'incertezza dell'arbitrio, e se una istituzione costituzionale ed organica fosse mai per tramutarsi in un congegno burocratico, dal quale si nascondessero all'occhio dell'osservatore perfino le parti meno burocratiche, ma non meno necessarie per la regolarità, per la distinzione, per l'efficacia e per la guarentigia del riscontro e della revisione. Si parla pure di quegli uffizi che fossero riconosciuti necessari in alcune città del regno.

L'argomento più importante è quello della scelta dei consiglieri, avuto riguardo all'altezza dell'ufficio ed alla loro inamovibilità, la quale per altro può essere interpretata in modo assoluto, come avviene pei giudici ordinarii, od in modo relativo, cioè nei rapporti col Governo, come avviene pei consiglieri della Corte de' conti nel Belgio, dove sono eletti, rieletti e rimossi dalla Camera dei rappresentanti.

Nel primo progetto i presidenti ed i consiglieri sarebbero nominati per decreto reale dopo deliberazione del Consiglio dei ministri; col secondo per la nomina dei consiglieri si udirebbero i presidenti, procedendosi poscia nel modo surriferito.

Piccola differenza nella Commissione che sarebbe composta per dare un parere intorno all'allontanamento dalla carica di presidente o consigliere. Col secondo progetto si chiamerebbero anche i presidenti di sezione del Consiglio di Stato oltre il presidente, ed il parere della Commissione potrebbe essere invocato non solo dal Governo, ma anche dal presidente della Corte dei conti.

Il secondo progetto darà occasione non meno del primo ad esaminare il modo più opportuno di procedere alla composizione della Corte dei conti del regno d'Italia, avendosi riguardo alle prerogative del Parlamento, da cui essa deve ricevere una specie di delegazione negli ordini costituzionali dei conti e dei bilanci.

L'articolo 6 del nuovo progetto dice che il Pubblico Ministero sarà rappresentato dal consigliere meno anziano, indicando per ciò la *giurisdizione contenziosa*, della quale taceva per diversità di sistema l'articolo 7 del progetto primitivo, aggiungendosi in questo coll'articolo 9 che uguali pel grado e per lo stipendio sarebbero il procuratore generale al presidente ed il sostituito ai consiglieri.

L'abolizione del procuratore generale, conservandosi il Pubblico Ministero, sembrò occasionata principalmente: 1° dall'importanza attribuita all'ufficio di quello; 2° dall'aggiunta di un sostituito; 3° dall'ingerenza all'uno ed all'altro conceduta anche nelle materie non contenziose. Sarà quindi da vedere se un temperamento conciliativo sia possibile, to-

gliendosi ogni cagione di sospetto a chi temesse di vedere minacciata l'indipendenza della Corte dei conti, e togliendosi ad un tempo l'anomalia di affidare l'ufficio del Pubblico Ministero ad un consigliere inamovibile. (129-c)

L'articolo 7 del nuovo progetto dichiara che la Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione, e ne parifica i gradi e gli stipendi. L'articolo 8 del primo progetto parla invece del Consiglio di Stato.

L'articolo 8 corrisponde al 10, coll'aggiunta delle parole *in via ordinaria*, mentre si dice che la Corte delibera per sezioni separate, deliberando in sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il presidente lo reputi opportuno.

L'articolo 9 modifica l'articolo 11. Con quello basterebbe il numero di tre votanti nelle sezioni separate e di sette nelle sezioni riunite. Con questo si richiedono cinque votanti nelle sezioni separate e nove nelle riunite. L'articolo nuovo userebbe un'indulgenza maggiore con un numero maggiore di consiglieri, e l'articolo primitivo avrebbe mostrata un'indulgenza minore con un numero di consiglieri minore, avendo per altro nell'articolo seguente dato facoltà di chiamare i ragionieri per supplire ai consiglieri assenti ed impediti.

Il titolo secondo, come si è notato, suddivide le materie con un numero ed un ordine diverso di capitoli. Seguiremo il metodo tenuto dal Senato per confrontarlo più speditamente col progetto votato dalla Camera elettiva. L'articolo 10, accennando alle attribuzioni della Corte di riscontrare le spese ordinate, di vigilare le riscossioni, di accertare i conti dei ministri, di giudicare sui conti degli agenti, modifica il corrispondente articolo 13, non solo per la forma, ma anche coll'indicarne la vigilanza sulle cauzioni, alle quali si riferiva l'articolo 15, e col togliere il *deliberare* sulle pensioni.

L'articolo 11, riferendosi alle attribuzioni esercitate dalla Corte dei conti rispetto all'amministrazione del debito pubblico ed alla Cassa dei depositi, a norma delle leggi e dei regolamenti, è identico all'articolo 18.

L'articolo 12 è identico all'articolo 19, il quale prescrive che tutti i decreti reali, *qualunque ne sia l'obbietto e qualunque sia il Ministero dal quale emanano*, debbano essere presentati alla Corte pel visto e per la registrazione. È chiaro che da questo principio si deduce logicamente una conseguenza che negli ordini costituzionali acquista una grande importanza. A che registrare tutti i decreti, anche estranei alle spese, qualora non si avesse obbligo di notarne le irregolarità? Ottimo provvedimento sarebbe questo, il quale ha pure radice nella legge del 1859, e procede dall'applicazione di un principio concordemente accettato.

L'interpretazione di esso, com'è esposto dall'articolo 12 ora citato, si aiuterebbe forse dall'articolo 13 se per *infrazioni alle leggi ed ai regolamenti* si potesse intendere anche la irregolarità di quei decreti, ma l'articolo 18 concede alla

Corte di registrare con riserva altri atti ed altri decreti. Il progetto votato dalla Camera elettiva faceva succedere all'articolo 19, relativo a tutti i decreti, l'articolo 20 pel rifiuto del visto o per la registrazione con riserva, ed aveva perciò una maggiore efficacia nella ragione e nel fine.

L'articolo 15 per chiedere documenti e notizie ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti, corrispondendo all'articolo 16, aggiunge, forse più per l'uso che per la proprietà della lingua, l'epiteto di *contabili* agli agenti dell'amministrazione; corrisponde ancora all'articolo 28, il quale, riferendosi alle richieste di documenti e di notizie agli uffizi incaricati del sindacato da ritenersi compresi nella precedente indicazione più generale, rimane soppresso senza difficoltà, ed anzi con maggiore convenienza per l'economia della legge.

L'articolo 14 corrisponde al 17, perchè la Corte dia ragguaglio ai ministri delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le accada di notare nell'esercizio delle sue incombenze, ma alla frase italiana *di fare relazione* sostituisce la parola *avvertire*. Se il presente articolo apparisse abbastanza collegato coll'articolo 11, si avrebbe una implicita conseguenza del principio in esso contenuto.

L'articolo 15 corrisponde al 18 con qualche modificazione ed aggiunta. Si parla degli atti da sottoporre alla Corte pel visto, dicendosi che sieno presentati nel più *breve termine possibile* (ecco la prima aggiunta) per tutte le spese, per le pensioni ed anche pei *trattamenti di aspettativa* (ecco la seconda aggiunta), eccettuandosi le retribuzioni date per una sola volta *purchè non eccedano le due mila lire* (ed ecco la terza aggiunta). La prima aggiunta può sembrare indeterminata o sott'intesa; opportunissima per altra legge la terza; ma la seconda fa nascere il timore che l'abuso delle aspettative abbia l'apparenza di essere convertito in sistema. Abbiamo forse una legge comune a tale riguardo? E se legge comune non abbiamo, come procedono i ministri e come può la Corte dei conti concedere il suo visto?

L'articolo 16, pel visto dei mandati, pregiudica la quistione del riscontro preventivo e successivo. Nel progetto votato dalla Camera dei deputati l'articolo 25 riservava ad un'altra legge già proposta il determinarne i casi. Nel progetto del Senato si pone la regola del riscontro preventivo e si rimettono ad una legge le eccezioni. Ma il Senato non aveva e non ha ancora avuto contezza di quell'altra proposta di legge, dalla quale il Parlamento è chiamato a risolvere questa importante e delicata questione.

L'articolo 17, pel quale la Corte vigilerà affinchè le spese corrispondano agli assegnamenti e sieno liquidate e pagate in conformità delle leggi e dei regolamenti, corrisponde al 22 nella sua integrità.

L'articolo 18 apparisce sostituito agli articoli 20 e 24 (il primo dei quali si riferisce a qualunque decreto ed il secondo ai soli mandati di pagamento) per determinare il

9

(129-c)

modo col quale si procede quando nascono difficoltà per apporre il visto non già a qualsivoglia atto o decreto (come nel progetto primitivo), ma ai soli atti e decreti accennati negli articoli 15, 16 e 17 (secondo il progetto modificato), donde risulta la differenza già mentovata.

Non è però da tacere che la modificazione dell'articolo 24 fu votata coll'articolo 18 del nuovo progetto; ma che la soppressione dell'articolo 20 approvato dalla Camera elettiva, non ebbe dall'altra Camera alcun voto, il quale si contrapponesse a quello della prima rimasto per ciò sospeso anzichè accolto o rifiutato regolarmente.

È venuto meno l'articolo 23, il quale negava alcune ingerenze ed alcune ne conferiva al procuratore generale in ordine al servizio interno. Quelle che si conferivano fecero dubitare di qualche pericolosa rivalità e diffidenza; quelle che si negavano sarebbero probabilmente utili, nel caso in cui per le difficoltà del visto si preferisse al sistema delle corrispondenze col Ministero il sistema d'intendere il suo rappresentante.

L'articolo 19, col quale è detto che la responsabilità ministeriale non è punto menomata per effetto del visto e della registrazione della Corte, corrisponde all'articolo 21. Ma fa nascere il dubbio se in un capitolo relativo ad una speciale materia sia bene collocato, mentre si dovrebbe riferire in generale a tutti i casi possibili.

L'articolo 20 è identico al 26 e riguarda la trasmissione che fanno i ministri alla Corte dei Conti dei prospetti delle riscossioni e dei pagamenti.

L'articolo 21 modifica l'articolo 29, lasciando alla responsabilità ministeriale la verificazione delle casse, ed ordinando che i conti delle casse dello Stato si trasmettano alla Corte coll'indicazione dei valori esistenti e del modo col quale sono rappresentati. Il secondo inciso del predetto articolo 29, dicendo che la Corte dei conti potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie, riusciva meno grave del primo, il quale dice che la Corte dovrà far procedere ogni anno ad una verificazione.

L'articolo 22, pel quale si trasmettono alla Corte le relazioni sindacatorie o giustificative, è identico al 27.

L'articolo 23 è nuovo, ed estende quell'obbligo anche a ciò che concerne ai magazzini ed alla gestione di oggetti e valori dello Stato.

Gli articoli 24 e 25 riproducono più specificato l'articolo 15 per le cauzioni, aggiungendo le riduzioni e cancellazioni di ipoteche, le quali si rendono valide ed efficaci col visto della Corte dei Conti.

Sorge però nella mente un pensiero, ed è che le cauzioni non sono legalmente date, finchè la Corte non v'abbia apposto il suo visto, mentre nel progetto ora esaminato, le pensioni riescirebbero operative anche nel caso del visto con ri-

(129-c)

serva, cioè nel caso in cui fossero giudicate irregolari e continuassero a gravare indebitamente il bilancio dello Stato.

Nel primo progetto i decreti per le pensioni erano sottoposti coll'articolo 18 alla Corte dei conti, come si fa pure coll'articolo 15 del secondo progetto. Con tale disposizione rimane intatta la responsabilità dei ministri; ma non è abbastanza difeso l'interesse dello Stato. Dal primo schema, pel desiderio di qualche maggiore cautela, si ordinava che all'esame preventivo della Corte fossero sottoposti anche i progetti di liquidazione delle pensioni. Nel secondo si ometteva questa prescrizione forse pel timore che una delle seguenti due cose non avesse tutta la necessaria efficacia, o la responsabilità ministeriale, se il giudizio della Corte fosse stato precettivo; o la dichiarazione della Corte se i ministri avessero fatto uso della loro responsabilità, nel qual caso la Corte sarebbe stata chiamata all'ufficio di dare un voto consultivo meno proprio delle sue alte attribuzioni. Togliendosi questa difficoltà colla soppressione degli articoli relativi, rimaneva da togliere quella che deriva dal carico di una pensione registrata con riserva.

L'articolo 26, pel quale il Ministero delle finanze trasmette alla Corte dei conti prima di presentarlo all'approvazione delle Camere il conto dei ministri e delle finanze, è identico all'articolo 30.

L'articolo 27 corrisponde al 31, e riguarda alla revisione che dalla Corte si fa del conto suddetto. Gli articoli 28 e 29 corrispondenti con forme alquanto mutate agli articoli 32 e 33 trattano dei conti che la Corte rimette colle sue deliberazioni al ministro delle finanze, accompagnandoli di una relazione da presentarsi al Parlamento per l'assesto definitivo del bilancio.

L'articolo 30 riproduce con qualche varietà ed aggiunta l'articolo 34 per esprimere questo concetto; cioè che la verificazione e l'accertamento dei conti per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo 29, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite.

L'articolo 31, relativo ai conti che la Corte giudica con giurisdizione contenziosa, corrisponde al 35 modificandone la forma. Resta a vedere se invece di nominare le provincie, i comuni, le opere di beneficenza ed i pubblici istituti meglio convenga attenersi alla formola più generale usata nell'articolo 10 e dire: *le altre pubbliche amministrazioni designate con leggi speciali.*

L'articolo 32, pel giudizio in prima ed ultima istanza dei conti dello Stato, ed in seconda istanza sopra gli appelli dai Consigli di prefettura, è identico al 33; l'articolo 33, per la costituzione dell'agente in giudizio, è identico al 36; il 34, per le multe ai renitenti ed il conto ordinato d'ufficio, corrisponde al 37 con lieve modificazione nel secondo inciso; il 35 al 38 per notificare all'agente le osservazioni della Corte; il 36 al 39 omesso il *Pubblico Ministero*, quantunque si tratti

(120-c)

d'informare il ministro di grazia e giustizia e il capo dell'amministrazione, affinchè si proceda contro ad atti imputabili di concussione, di *frode*, e di *falsificazione*.

L'articolo 37, corrispondente al 40, ammette che nei giudizi sui conti sia sempre sentito il Pubblico Ministero; ma per la precedente abolizione del procuratore generale e del suo sostituito, non poteva più ammettere che il Pubblico Ministero fosse rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituito.

L'articolo 38 per la liberazione e la condanna è identico al 41; il 39 al 42 per le opposizioni; il 40 al 43 per impugnare coi rimedi straordinari dell'annullamento e della revocazione le decisioni della Corte ammettendosi anche il ricorso del Pubblico Ministero, senzachè in questo caso sia sembrata meno compatibile la qualità di consigliere della Corte coll'ufficio di Pubblico Ministero.

L'articolo 41 riproduce l'articolo 44, meno i due ultimi incisi.

L'articolo 42 corrisponde al 45. Ma questo concedeva all'agente dell'amministrazione il diritto di ricorso per rivocazione nei tre casi di errore, di omissione, o doppio impiego, e di nuovi documenti trovati. Nei primi due casi il termine decorreva dalla decisione notificata, nel terzo dal giorno del rinvenuti documenti. Dal nuovo articolo invece si toglierebbe questa distinzione di termini, e si aggiungerebbe un quarto caso, cioè dei documenti falsi, cominciando il termine dalla notizia della dichiarata falsità. Questo caso venne pure preveduto dall'articolo 46 del progetto primitivo, ed anzi fuori di questo caso non si concedeva al procuratore generale di fare istanza perchè la decisione della Corte fosse revocata.

L'articolo 43 corrisponde alla prima parte dell'articolo 46, giacchè la seconda parte tratta del caso poc'anzi riferito, aggiungendo che la revocazione possa aver luogo non solo per istanza del Pubblico Ministero, ma anche d'ufficio.

L'articolo 44 è aggiunto per dichiarare che la revocazione della decisione abbia effetto soltanto per la parte del conto dichiarata erronea, e per la conseguente rettificazione.

L'articolo 45 corrisponde al 47 con lieve modificazione di forma per dire che le decisioni si trasmettono dal Pubblico Ministero al ministro dal quale dipende l'agente affinchè sieno eseguite.

L'articolo 46 corrispondente al 48 ordina che, per l'esecuzione delle decisioni, si prenda norma dalle leggi relative alla riscossione dei tributi diretti.

Viene il titolo terzo colle disposizioni generali e transitorie.

L'articolo 47 è identico al 55, col quale è disposto che per regio decreto, con proposizione del ministro delle finanze, udita la Corte dei conti, si stabiliscano le forme del procedimento nei giudizi, e le norme per la verificazione e per l'accertamento dei conti.

L'articolo 48 rimette alla Corte dei conti di fare il proprio

regolamento per le attribuzioni non contentiose, ed al presidente di essa il regolamento per la disciplina, pel servizio e per le spese d'ufficio, senza che sia udito il procuratore generale come disponeva il corrispondente articolo 36.

L'articolo 49 corrisponde al 37 modificato per indicare che non più da un giorno determinato e già trascorso, ma dalla pubblicazione della legge, cessino le Corti ora esistenti.

L'articolo 37 le faceva cessare dalle loro incombenze per istituire gli uffizi di riscontro, i quali furono poscia istituiti. Il nuovo articolo 49 distingue le Corti di Torino e di Firenze, che saranno abolite, da quelle di Napoli e di Palermo che cesserebbero dalle incombenze affidate alla Corte dei conti.

L'articolo 50 riproduce il 38 per la nomina di Commissioni temporanee incaricate della liquidazione dei conti che riguardano l'anno 1861 ed i precedenti in Napoli, in Palermo ed in Firenze, od anteriori al 1860 in Parma, aggiungendosi che le relative deliberazioni sieno depositate negli archivi della Corte dei conti.

Terminato questo confronto fra i due progetti, si aprirebbe la via a discuterne le ragioni e le discrepanze. Il fatto confronto porge occasione per sè medesimo ad argomentare dei principii e delle conseguenze. La Commissione, rendendo conto a mano a mano dei motivi che l'hanno indotta ad una preferenza ragionata ed imparziale nella scelta fra le diverse proposte cadute in disamina, può ritenersi dispensata dall'entrare in molte particolarità.

Non ha per altro potuto ritenersi sciolta dall'obbligo di fare uno studio comparativo delle leggi e delle consuetudini che furono proprie degli antichi Stati d'Italia, ai quali è succeduto uno Stato nuovo non per anco atteggiato compiutamente a nuove forme, quali si richiedono dai tempi mutati e dall'indole della nazione risorta. Una distinzione è da fare fra la parte organica del servizio ed il principio regolatore del medesimo. Se per questo non è dato di prendere norma dagli Stati retti colle discipline e colle tradizioni dei Governi assoluti, non è da dire altrettanto di quell'esercizio pratico, nel quale l'altrui esperienza può servire di utile ammaestramento ed esempio.

Tenendosi conto delle diverse circostanze ed abitudini, cadeva pure in acconcio di rivolgere l'attenzione agli usi di altri Stati, tanto più che nel compilare il primo disegno di legge si erano prese in esame (com'è detto nel relativo rapporto) le leggi degli antichi Stati d'Italia, e quelle di Francia e del Belgio, e che nel trasformarlo in un secondo progetto si ebbe riguardo alla buona prova, di cui appunto il Belgio da oltre a trenta anni ha ragione di rallegrarsi.

(129-c)

§ 3. — *Ragguagli storici e legislativi.*

Francia. — Non v'ha forse uno studio che per l'indole sua sia più comparativo (se ci è lecito in tal guisa significare il nostro pensiero) e meno imitativo di quello che occorre nell'opera della legislazione, la quale, mentre s'informa ad alcune idee generali, non può essere recata in atto con opportunità ed efficacia qualora non prenda norma dalle ragioni storiche e politiche, dalla scienza e dall'esperienza, dalla natura delle cose e dei tempi, degli usi e dei costumi, dei bisogni e degli interessi, dei principii e degli istinti.

Uno studio comparativo tanto giova per condurre alla scelta del meglio, quanto uno studio imitativo nuoce guidando a formare copie che per la diversità delle circostanze possono riescire troppo difformi dall'originale. Di questa verità non saremo dimentichevoli nei brevi ragguagli che abbiamo creduto conveniente di raccogliere intorno all'istituzione della Corte dei conti in Italia e fuori.

Si è molte volte ripetuto che il vezzo di ritrarre dall'esempio della Francia anche gli ordinamenti ed i sistemi amministrativi meno concordi colle nostre condizioni, non era consiglio buono e maturo. Uno scrittore francese ricorda come l'Assemblea costituente, temendo gli abusi degli antichi Parlamenti « en donnant tout-à-coup au pouvoir administratif, « jusque-là si peu connu, si imparfaitement défini, et si mêlé « de toutes parts avec le pouvoir judiciaire, une organisa- « tion forte et complète, des attributions nouvelles et dis- « tinctes, et une juridiction presque illimitée, elle laissa, « sans le vouloir et sans s'en douter, un instrument redou- « table dans les mains du Gouvernement. »

E più innanzi, parlando delle leggi amministrative tanto del Governo assoluto quanto del Governo costituzionale, soggiunge: « La législation administrative n'est guère qu'un « entassement incohérent d'articles, où tout est mêlé, ce qui « est de principe et ce qui est de règlement, ce qui est transi- « toire et ce qui est définitif, ce qui est des choses et ce « qui est des personnes... A son tour, la législation du ré- « gime représentatif n'a que trop souvent le défaut d'une dé- « libération emportée au milieu des passions tumultueuses « de la tribune. Souvent de prétendus amendements, impro- « visés avec étourderie et adoptés par acclamation, boule- « versent toute l'économie de la loi, et ne se trouvent plus « en rapport, soit avec son principe, soit avec les articles « qui les suivent ou les précedent, ce qui fait que la loi est « sujette à manquer d'unité dans son ensemble, de clarté « dans sa rédaction, de généralité dans ses effets, d'effica- « cité dans ses moyens, et de prévoyance dans son but. » (Cormenin, *Des questions du droit administratif.*)

Queste parole molto severe che possono più di una volta richiamare la mente a molto gravi considerazioni, non ca-

drebbero forse in acconcio quando si tratta di una istituzione organica collegata cogli ordini amministrativi di uno Stato, il quale, in fatto di bene ordinata amministrazione, porge un modello universalmente lodato.

L'antica Camera dei conti, rappresentando il dominio della Corona, si estendeva a tutta la Francia; ma dove gli Stati provinciali avevano diritto di votare le imposte e di ordinarne la riscossione e l'impiego, alcune Camere speciali, non rannodate colla principale, erano istituite per la verificazione dei conti. Il numero di esse era di nove quando avvenne la rivoluzione del 1789. Le Camere antiche vennero soppresse negli anni successivi con diversi decreti e con diversi sistemi. Dapprima fu ordinato che l'Assemblea legislativa sanzionasse i conti preparati da un ufficio di contabilità con nomine regie (17 settembre 1791). In seguito (24 giugno 1795) fu istituita una Commissione composta di verificatori nominati dal potere esecutivo e di commissari eletti dal corpo legislativo. Altre Commissioni vennero poscia sostituite senzachè le brevi e mutabili prove potessero condurre ad un perfetto ordinamento. (LAFERRIÈRE, *Cours de droit public et administratif*.)

La nuova Corte dei conti fu creata colla legge del 16 settembre 1807, alla esecuzione della quale fu provveduto col decreto del 28 dello stesso mese. Si compose di un primo presidente, di tre presidenti, di 18 *maîtres des comptes*, di 80 *referendari* (gli uni e gli altri col titolo di consiglieri ad essi attribuito dal decreto del 29 marzo 1813), di un procuratore generale e di un cancelliere generale.

Il decreto del 28 settembre derogava alla legge del 16 in riguardo alla immediata inamovibilità:

« Les maîtres des comptes et les référendaires qui seront « nommés pour la première organisation exerceront leurs « fonctions pendant cinq ans, après lesquels ils recevront « nos lettres de nomination à vie, si après cette épreuve « nous jugeons qu'ils aient justifiées nos espérances. »

È per altro da notare che la legge del 1807 disponeva che i presidenti potrebbero essere cambiati ogni anno, quantunque poi di questa facoltà, per quanto risulta, non siasi mai fatto uso. E sono molto più da notare quelle parole colle quali il re costituzionale, confermando nel 27 febbraio 1815 il principio della inamovibilità, dichiarava che la Corte dei conti giudicava in nome di esso. L'istituzione imperiale diventava istituzione regia senzachè il concetto del governo rappresentativo ne modificasse l'origine, i rapporti ed il sistema. « Notre institution royale devant affermir l'empire des « bonnes règles et ajouter à l'autorité des jugements rendus « en notre nom, nous n'avons pas voulu différer plus long- « temps de la donner à la seconde Cour de notre royaume, « et de conférer aux membres ainsi nommés par nous une « irrémovibilité dont nous sommes d'autant plus disposé à « reconnaître les avantages qu'elle est conforme à la Charte « constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples. »

(129-c)

Seconda Corte del regno si chiamò la Corte dei conti perchè teneva dietro immediatamente alla Corte di cassazione, godendo eguali privilegi.

La Corte ebbe dapprima la sola attribuzione di giudicare dei conti relativi al pubblico danaro riscosso o pagato. Colla legge del 6 giugno 1845 e del successivo regolamento, il quale ebbe effetto al 1° del 1845, si aggiunsero i conti delle materie. Su questi conti la Corte veramente non dà un *giudizio*, perchè non ha da riconoscere la legalità degli atti, ma fa una *dichiarazione*, dovendo soltanto verificare l'esistenza, la trasformazione o il trasferimento degli oggetti affidati ad un agente responsabile.

Ad essa compete il giudizio di revisione per istanza dell'agente o del procuratore generale od anche per ufficio in caso di errore, di omissione, di falso o doppio impiego o di nuovi documenti. Nei casi di violazione delle forme o della legge si ricorre in Cassazione, al Consiglio di Stato per istanza o dell'agente o di un ministro. Questa cautela fu suggerita dal desiderio di prevenire il pericolo di una ingerenza che la Corte prendesse ad esercitare sugli ordini dati dagli amministratori, con offesa delle loro prerogative e della responsabilità che ne procede.

Ma una larga via era aperta all'arbitrio dei ministri e degli altri amministratori dall'articolo 18 della legge del 1807, la quale dichiarava: « La Cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux « payeurs l'allocation des payements par eux faits, sur des « ordonnances revêtues des formalités prescrites et accom- « pagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que « l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre. »

Il Governo della ristorazione cominciò a chiudere quella via prescrivendo che gli ordini di pagamento fossero accompagnati dai titoli giustificativi; talchè il pagatore doveva rispondere delle somme pagate. Un riscontro preventivo, reso obbligatorio per gli agenti del pubblico tesoro dalla loro personale responsabilità, non potrebbe forse in condizioni e circostanze diverse sembrare in accordo perfetto colla responsabilità dei ministri e colle esigenze del servigio. Comunque sia non riescirà difficile il rimanere convinti che quel sistema di pagamenti richiede un sistema di amministrazione e di contabilità ordinato con grande semplicità, chiarezza e vigoria; richiede un'accortezza ed una perizia avvalorata da regole uniformi e precise dall'uso, dall'esperienza e dalla consuetudine.

La legge del 1807 ordinava che la Corte dei conti esponesse ogni anno al capo dello Stato il risultamento generale dei suoi lavori, e le proposte indirizzate a riformare ed a migliorare le diverse parti della pubblica contabilità. Dopo la legge del 15 aprile 1852 il rapporto di essa venne stampato e distribuito al Parlamento. Alla vigilanza del quale, almeno per la sanzione definitiva dei conti, la Corte fu di mano in

mano chiamata a prestare un aiuto indispensabile, certificando in adunanza pubblica e solenne l'esattezza di quelli e la loro corrispondenza colle proprie decisioni. (Ordinanze del 14 settembre 1822, del 9 luglio 1826 e del 31 maggio del 1838.)

Quest'ultima ordinanza contiene in 695 articoli le regole della contabilità pubblica e della contabilità chiamata giudiziaria per ciò che si riferisce alla Corte dei conti. « Cette « énonciation est le résultat d'une erreur, en ce sens que si « les opérations auxquelles cette Cour se livre à l'égard des « comptes des comptables publics ont un certain caractère « de débat, offrant l'exemple d'un vrai contentieux, il ne « s'ensuit pas que le corps qui exerce cette juridiction ap- « partienne à la sphère des *autorités judiciaires*; il rend « seulement des décisions *juridiques*, c'est-à-dire conformes « à la loi du pays, qui dans ce cas n'est autre que la loi ad- « ministrative. . . Entre qui s'agitent effectivement les débats « des comptes sur lesquels statue la Cour? N'est-ce pas entre « l'administration et ses propres agents?. . . . . Les conseillers « de la Cour sont, il est vrai, nommés à vie, mais il est évi- « dent que ce n'est là qu'une garantie donnée aux compta- « bles contre le Gouvernement investi d'une grande autorité « sur eux. » (Macarel, *Cours d'administration et du droit administratif*, t. II.)

Nondimeno la teoria professata dalla monarchia della ristorazione non fu abbandonata nemmeno dall'Assemblea del 1848, la quale nella sua costituzione collocò la Corte dei conti fra i poteri giudiziari.

Si è tavolta affermato in modo troppo assoluto che l'istituzione della Corte dei conti si mantenne sempre in Francia come era nata sotto l'impero. È verissimo che le attribuzioni della Corte non si considerarono delegate dal potere rappresentativo, ma verissimo è ancora che quelle si vennero svolgendo in guisa da corrispondere ai diritti che a questa competevano sulle finanze dello Stato.

Per giudicare delle modificazioni recate alla legge dell'impero basta ricordare i conti dei ministri e degli amministratori del debito pubblico e del tesoro (legge del 25 marzo 1817); l'approvazione di ogni esercizio (legge del 15 marzo 1818); l'obbligo di unire al conto delle finanze le osservazioni della Corte (legge del 27 giugno 1815); l'obbligo imposto agli amministratori di corredare gli ordini di pagamento non già coi soli documenti che ad essi fosse piaciuto d'indicare (*que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre*, come diceva la legge del 1807), ma bensì coi titoli necessari a giustificarne il diritto (ordinanza del 14 settembre 1822); la specialità dei crediti, accrescendosi l'efficacia tanto del riscontro preventivo degli agenti incaricati di pagare quanto del riscontro successivo della Corte, alla quale apparteneva di riconoscere la regolarità dei pagamenti (legge del 29 gennaio 1831); il confronto dei conti individuali già verificati coi conti generali dei ministri e la pubblica dichiarazione

(129-c)

della loro conformità (ordinanza del 9 luglio 1826); il rapporto che segretamente s'indirizzava al capo dello Stato per la legge del 1807, dato alle stampe e distribuito alla Camera per la legge del 15 aprile 1832; i conti prescritti per le materie raccolte e custodite nei magazzini dello Stato per qualunque uso e servizio pubblico (legge del 6 giugno 1843 e ordinanza del 26 agosto 1844 per la relativa esecuzione).

Da ciò apparisce ad evidenza che fuori della organizzazione governativa e della composizione organica, la Corte de' conti ebbe a trasformarsi notevolmente nel tempo delle due monarchie costituzionali, quantunque non venisse meno la legge dell'impero e con essa il rapporto diretto, ma non più segreto ed esclusivo, col capo dello Stato.

La istituzione della Corte dei conti si collega col sistema dei bilanci e della contabilità. I bilanci che si votavano, si direbbe quasi in modo complessivo, nell'epoca imperiale, e per ministeri nei primi anni della ristorazione, dividendosi poscia (1 settembre 1827) in un certo numero di sezioni, si divisero dopo la rivoluzione di luglio in capitoli speciali (29 gennaio 1831). Qui non occorre d'indicare quanti sforzi si facessero per togliere la contraddizione notata fra il voto troppo rigoroso del bilancio ed il voto troppo facile dei crediti straordinari o suppletivi, i quali ne turbavano l'equilibrio e l'armonia. Dal 1815 al 1829 se ne ebbero per lire 755,966,000, e dal 1830 al 1848 per lire 2,097,525,000, o per lire 1,468,855,000, detratti i crediti annullati.

Non occorre d'indicare come la moltiplicità dei voti per la moltiplicità dei capitoli (i quali da 164 che erano nel 1831, furono rapidamente portati a 360) allargando il campo del potere legislativo restringesse quello dell'amministrazione, sentachè ne risultassero effetti soddisfacenti, essendosi invece affermato che i crediti per somme maggiori delle approvate nei bilanci furono sotto la monarchia di luglio il *correttivo indispensabile della specialità condotta all'eccesso.* « Ils étaient devenus une sorte de droit commun très-com- « mode, dont les ministres usaient avec d'autant plus de hardiesse, qu'on avait cessé de considérer cette manœuvre « comme un abus. » (*Rapport sur le Sénatus-consulte du 31 décembre* 1861.)

Nè occorre d'indicare come col ritorno dell'impero si ordinasse dapprima il voto dei bilanci complessivi ed il trasferimento delle somme dall'uno all'altro titolo secondo i bisogni ed i risparmi dei servigi, essendosi argomentato che « la « faculté de virement supprimerait la presque totalité des an- « nulations des crédits, et qu'il fallait que par contre elle « supprimât de même la presque totalité des crédits supplé- « mentaires. » (*Rapporto dell'8 febbraio* 1855.)

L'esperienza non avendo corrisposto all'aspettativa, si è con recente disposizione ordinato che i crediti straordinari e suppletivi fossero conceduti in virtù di una legge; che la facoltà dei trasferimenti porgesse modo a provvedere ai bisogni

imprevisti, inducendo nello stesso tempo i ministri ai maggiori risparmi, e che i bilanci fossero pel voto ripartiti in parecchie sezioni.

Di queste e di altre somiglianti cose sarà opportuno di tener discorso nell'occasione della legge relativa ai bilanci dello Stato ed all'amministrazione del pubblico denaro. Fattone un breve ricordo per le relazioni che stringono quella legge coll'altra sulla Corte dei conti, procederemo innanzi nei ragguagli storici e legislativi di questa istituzione.

Belgio. — Se la Corte dei conti in Francia conservò il suggello della sua origine governativa, la Corte dei conti nel Belgio rende testimonianza della sua origine popolare. Essa fu istituita per decreto del Congresso nazionale prima che il Belgio avesse una costituzione ed un re.

Il decreto fu convertito in legge nel 1836 con poche modificazioni. La Corte è composta di un presidente, di un vicepresidente e di sei consiglieri nominati fuori del Parlamento ogni sei anni dalla Camera dei rappresentanti, la quale ha sempre il diritto di revocarli. Prescritta la condizione dell'età, dichiarata incompatibile la carica per affinità o parentela, per uffici retribuiti, per interessi collo Stato, per imprese industriali.

La Corte è incaricata dell'esame dei conti dell'amministrazione generale e degli agenti dello Stato; veglia perchè gli assegnamenti delle spese non siano oltrepassati o trasferiti; corrisponde colle amministrazioni; condanna ad emenda i renitenti o tardivi, e decide sui conti dello Stato ed anche delle provincie, avuto riguardo alla loro costituzione ed ai loro rapporti coll'amministrazione dello Stato.

Compete la revisione per istanza dell'agente o d'ufficio secondo i casi. Compete il ricorso alla Corte di cassazione qualora siano violate le leggi o le forme, ed annullandosi la decisione l'affare è rimesso ad una Commissione della Camera dei rappresentanti.

Per gli ordini di pagamento è richiesto il riscontro preventivo della Corte, la quale in caso di rifiuto ne manifesta la ragione, e se il Consiglio dei ministri non crede di rivocare quegli ordini, essa li registra con riserva e ne porge contezza alla Camera. La giustificazione si può dare posteriormente al visto quando la natura del servizio richieda che sia aperto un credito o anticipata una somma entro un certo limite, rimettendosi qualunque altra eccezione alle leggi ordinative delle spese.

La Corte tiene un registro del debito pubblico e delle pensioni, le quali sono sottoposte al suo visto; veglia perchè gli agenti della pubblica amministrazione prestino le guarentigie dovute; nomina e revoca tutti i suoi impiegati; non può cambiare il suo regolamento fuorchè coll'approvazione della Camera dei rappresentanti.

L'ingerenza della Camera dei rappresentanti ha fondamento

(129-c)

nelle ragioni storiche e politiche, delle quali si avrà più opportunamente da tenere parola, quando sarà preso ad esame il progetto per la nuova Corte dei conti da instituirsi nel nuovo regno d'Italia, in conformità delle ragioni storiche e politiche alquanto diverse per la diversità dello Statuto e delle prerogative da esso attribuite ai poteri dello Stato.

Nel Congresso nazionale del Belgio era dato di affermare senza riserbo. « Si la Cour des comptes est instituée pour contrôler les actes du ministre, comment nommera-t-il lui-même ses contrôleurs? J'aimerais mieux dire qu'il faut augmenter les commis du ministre des finances et le laisser deriger les affaires comme il l'entendra. » (Brouckère, 29 dicembre 1830). Il Congresso nazionale del Belgio non era legato da una costituzione, ma lo decretava e proclamava un re a patto che accettasse la proclamata costituzione.

Ora rivolgeremo la parola agli istituti delle Corti o Camere dei conti nelle provincie d'Italia.

Napoli. — Nelle provincie napoletane, al tribunale supremo della *regia Camera della Sommaria*, succedette la *regia Corte dei conti* (19 dicembre 1807) ed a questa la *gran Corte dei conti* (29 maggio 1817) divisa in tre camere, cioè in una Camera per il contenzioso amministrativo e in due Camere per il giudizio sui conti.

Alla Camera del contenzioso amministrativo compete di giudicare in grado di appello sulle istanze contro le decisioni dei Consigli di prefettura e di altre autorità costituite negli ordini della pubblica amministrazione (legge del 29 marzo 1816), ed anche nelle controversie che si riferiscano al Tavoliere di Puglia (legge del 25 febbraio 1820). Ad essa competeva di giudicare in primo grado dei ricorsi relativi all'esecuzione dei contratti conchiusi coi ministri, ricorrendosi in secondo grado al Consiglio di Stato, il quale ora ha il titolo di supremo Consiglio amministrativo.

L'articolo 17 della legge del 29 maggio 1817 ordinava che le decisioni di quella Camera fossero esecutive coll'approvazione del re; ma con decreto e regolamento del 15 marzo 1820 si poneva o si mostrava di porre un limite all'arbitrio sovrano, dichiarandosi che quell'approvazione rimaneva sospesa nel solo caso in cui si fossero *violate le forme* o si fosse *manifestamente contravvenuto alla legge sia in danno delle parti, sia in pregiudizio dei principii regolatori delle amministrazioni.*

In tal caso l'esame dell'affare si rimetteva al Consiglio di Stato. Nelle scuole e nel foro non venne meno per questo il desiderio che il potere del contenzioso amministrativo fosse dall'amministrazione diretta indipendente e distinto, come era disposto in riguardo al contenzioso giudiziario.

Le due Camere dei conti, pel decreto del 17 settembre 1860, sarebbero sezioni della Corte dei conti del regno di

(129-c) Italia, giudicando dei conti, delle rendite e delle spese del pubblico erario e di altri pubblici stabilimenti.

Per la legge provinciale e municipale del 25 ottobre 1859, pubblicata in Napoli con decreto del 2 gennaio 1861, giudicano in grado di appello dei conti delle provincie e dei comuni, anzichè in grado di revisione, come prima facevano, a norma della legge del 12 dicembre 1816, per le provincie e pei comuni che avevano un bilancio approvato dal re.

Le leggi napoletane concedono, contro le decisioni della Camera dei conti, il ricorso devolutivo al supremo Consiglio per istanza, o delle parti interessate, o delle rispettive amministrazioni, o del Pubblico Ministero, in tutti i casi oltre a quelli d'incompetenza e di eccesso di potere. Concedono il rimedio straordinario della revisione nei casi di errore, omissione o doppio impiego, di falsità e di nuovi documenti, applicandosi quel rimedio in ogni tempo senza limite e prescrizione. La ragione di ciò si riscontra nella differenza posta fra i giudizi civili, i quali si collegano col riconoscimento di un diritto disputato e il giudizio sui conti, il quale si attiene al fatto ed alla prova della loro regolarità.

I conti della tesoreria generale e dei banchi si giudicano dalle due Camere riunite; quelli del debito pubblico e delle casse di ammortizzazione dalle tre Camere in sessione generale. Alle due Camere dei conti appartiene di pronunziare sulla cancellazione o riduzione delle ipoteche prestate dagli agenti della finanza o dai loro fideiussori. Alle tre Camere appartiene di vigilare, col procuratore generale e cogli avvocati generali, alla estrazione del lotto. Il presidente ed il procuratore generale sono pure chiamati a sovrintendere alla ricognizione delle monete da mettersi in circolazione.

Il procuratore generale, che per il grado e per lo stipendio è eguale al presidente, deve essere inteso in tutti gli affari che si trattano. Nella Camera del contenzioso amministrativo ha ufficio di vegliare all'osservanza dei principii dell'amministrazione generale ed all'applicazione delle massime di una giurisprudenza uniforme. Nelle altre due Camere ha ufficio di vegliare alla presentazione dei conti e di provocare gli atti coattivi in caso di ritardo. Sovrintende alla liquidazione dei conti presentati ed all'opera dei ragionieri e ne propone la discussione, alla quale prende parte colle sue requisitorie e conclusioni in diritto ed in fatto.

Il procuratore generale trasmette o per meglio dire trasmetteva al Governo le informazioni relative ai conti non presentati, alle intimazioni spedite ed ai giudizi; ricorreva contro le decisioni dalle quali ritenesse offeso il diritto e l'interesse legittimo della pubblica amministrazione, e richiamava in qualunque tempo i conti, gli atti ed i documenti per esaminarli e verificarne la regolarità. (*Regolamento di procedura per le sezioni contabili della gran Corte dei conti, del 2 febbraio 1816.*)

Per formare un adeguato concetto del Pubblico Ministero

(129-c)

nella gran Corte dei conti di Napoli, ricorderemo che dal procuratore generale e dagli avvocati generali, suoi sostituiti, si componeva un collegio consultivo per discutere delle questioni e dei principii, e per rispondere ai quesiti che, principalmente dal ministro delle finanze gli erano indirizzati. Dallo stesso procuratore generale e dagli avvocati generali, come pure dal direttore delle contribuzioni dirette e da un *controllore*, coll'ufficio di segretario, si componeva un Consiglio delle contribuzioni dirette per risolvere i dubbi, provvedere ai reclami e richiamare all'osservanza delle leggi relative allo stabilimento ed alla ripartizione delle tasse prediali.

Un'altra Commissione per la censura delle spese di giustizia punitiva è composta dal procuratore generale della Corte dei conti, da quello della Corte di cassazione, dai loro avvocati generali e dal direttore generale del bollo e registro, per vegliare alla retta applicazione delle tasse, degli emolumenti e delle spese.

Al procuratore generale appartiene per legge di tenere corrispondenza diretta col Governo e colle altre autorità, di interloquire sullo svincolo delle cauzioni prestate dagli agenti del Banco, di provvedere alla rinnovazione delle ipoteche date a guarentigia della pubblica amministrazione, di esaminare la validità delle doti assegnate dai militari, di conservare i marchi ed i bolli dei lotti, e di risolvere dubbi intorno a molti e svariati obbietti di pubblica amministrazione. Il servizio interno della segreteria generale e della cancelleria, ordinato con regolamento e decreto del 12 agosto 1817, dipende dal procuratore generale, che distribuisce gl'impiegati secondo il bisogno dei diversi uffici.

Il giudizio sulle pensioni è rimesso, dal decreto del 5 maggio 1816 e dalla legge del 29 maggio 1817, alla Camera del contenzioso amministrativo. I progetti delle liquidazioni si trasmetterano dai rispettivi Ministeri al procuratore generale, che, dopo l'esame dei titoli e dei documenti, esponeva le proprie conclusioni, sulle quali un consigliere delegato dal presidente riferiva alla Corte per il suo voto. Il ministro delle finanze ne chiedeva la sovrana approvazione, ed il regio decreto alla Corte medesima veniva comunicato per la corrispondente registrazione.

I ragionieri o razionali, come si chiamano, hanno uffici di verificare i conti e di esporre le loro osservazioni. Intervengono alle sedute con voto deliberativo pei conti, sui quali riferiscono. Terminata la discussione giuridica, si occupavano dei confronti amministrativi ed economici, indirizzando al presidente una relazione colla proposta degli opportuni miglioramenti e risparmi. Le Camere riunite ne prendevano conoscenza e indirizzavano ogni anno un rapporto generale al ministro delle finanze.

Per la legge del 1817 una Commissione consultiva, composta dal presidente, dal procuratore generale, dai vice-pre-

sidenti e dal segretario generale, era richiesta del suo parere nelle materie amministrative di maggiore difficoltà ed importanza. Alle attribuzioni consultive se ne aggiunsero altre con giurisdizione speciale ed esclusiva, vale a dire: 1° per la liquidazione dei compensi che si chiedessero allo Stato in causa di evizione dei feudi venduti prima del 1806; 2° per la liquidazione dei crediti anteriori al febbraio del 1806; 3° per l'esame delle cauzioni finanziarie prestate con beni immobili; 4° pel giudizio definitivo delle indennità dovute agli espropriati per opere di pubblica utilità, concernenti il servizio delle armi e della marina.

Alla Corte non competeva il riscontro preventivo, al quale era provveduto col mezzo di confronti e di verificazioni in un ufficio speciale presso l'antica tesoreria di Napoli, sottoponendosi poscia al giudizio di quella i conti degli agenti tutti del tesoro e del controllore generale della tesoreria medesima.

L'efficacia di quel riscontro avrebbe dovuto riuscire tanto maggiore, quanto meglio determinata era dalle leggi la responsabilità degli agenti, i quali pel loro istituto non erano da confondere con semplici esecutori materiali e passivi degli ordini ricevuti, dovendo esaminare se le spese corrispondevano al bilancio, ai regolamenti ed alle prescritte disposizioni. E siccome ad essi competeva il regresso contro gli ordinatori di pagamenti non conformi alle leggi ed al bilancio, così la Corte dei conti avrebbe esercitata indirettamente la sua giurisdizione anche sui magistrati preposti al governo della pubblica amministrazione.

Non entra nel nostro proposito l'indagare se la mala signoria recasse offesa anche in questa parte al concetto legislativo. Noi abbiamo divisato d'indicare rapidamente quale fosse nelle provincie del mezzogiorno d'Italia l'indole vera dell'istituzione di cui ci stiamo occupando, ora che accade di rinnovarla in modo corrispondente alle nuove condizioni della patria comune.

Le cose esposte intorno alla Corte dei conti napoletana ci permetteranno di ricordare con maggiore brevità che quella di Sicilia, istituita con legge del 7 gennaio 1818 ed ampliata con decreto del 20 marzo 1832, venne ripartita in due Camere. Alla prima appartiene il contenzioso amministrativo; la seconda giudica esclusivamente dei conti precedenti al 1832, e giudica a vicenda coll'altra dei conti successivi. Non ripeteremo ciò che abbiamo già accennato intorno alle attribuzioni dei consiglieri, del procuratore generale e dei ragionieri. Diremo piuttosto che i conti da presentarsi ogni anno a quella Corte erano 1239, compresi quelli dei comuni maggiori pel tempo precedente alla nuova legge municipale, e compresi pure i conti di alcuni istituti di beneficenza, i quali non erano soggetti alla vigilanza dei Consigli degli ospizi.

Le norme per le pensioni furono poste dal decreto del 23 gennaio 1823. Il parere della Corte era richiesto per consue-

tudine anche in riguardo alle pensioni degl'impiegati municipali. Ma non ebbe alcuna ingerenza nelle pensioni militari, riferendosi ad uno di quei servigi pubblici, i quali erano concentrati in Napoli, e pei quali la Sicilia contribuiva per un quarto alle spese chiamate comuni. La Corte di Sicilia fu poscia chiamata pei decreti del 4 agosto e del 4 settembre 1861 all'esame delle pensioni a favore dei feriti e delle famiglie di coloro che erano morti combattendo per la causa del nazionale riscatto. (129-c)

Le tavole statistiche che ci riserviamo di allegare alla presente relazione ci dispenseranno dallo spiegare per minuto come si compongano le diverse Corti dei conti, e quale sia per la qualità e pel numero l'importanza dei loro atti.

Toscana. — Istituti per le revisioni ed i sindacati dei conti si ebbe con nomi e modi diversi, secondo i tempi, la Toscana. La nuova Corte dei conti prendeva origine dalla legge del 1° novembre 1849. Alla sua vigilanza ed alle sue verificazioni sono sottoposte tutte le amministrazioni che dipendono dal Governo o si collegano coll'interesse del pubblico erario, come avviene per le strade ferrate in riguardo alla guarentigia di una rendita prestabilita.

Al metodo d'una scrittura ben ordinata ed uniforme, senza la quale l'opera del sindacato avrebbe maggiore difficoltà e minore efficacia, fu data con ragione quella importanza che risponde al vero concetto ed al vero fine della pubblica contabilità. L'ufficio di revisione ha quindi l'incarico di vegliare che il metodo della scrittura a partita doppia, il quale tanto giova alla chiarezza, alla semplicità ed alla precisione, si mantenga inalterato.

La revisione dei conti e delle scritture si fa dai ragionieri; ma speciali revisori sono distribuiti nelle dogane, negli uffizi del registro e nelle diverse aziende affinchè alla revisione generale e compiuta preceda una revisione immediata, diretta e successiva.

I ragionieri presentano i rapporti informativi alla Corte, la quale pronunzia il suo giudizio tanto pei conti delle singole amministrazioni, quanto per quelli della depositaria. Straordinarie revisioni dei conti, delle aziende o delle casse, vengono ordinate dall'uffizio della Corte o dal Governo.

Alla Corte era affidata non solo la revisione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, degli ospedali e di altri stabilimenti, ma anche un'operazione detta *del decennio*, colla quale si porgeva il complesso decennale ragionato e comparativo dei risultamenti finanziari attivi e passivi delle singole amministrazioni, in conformità coi conti parziali e coi rapporti dei ragionieri.

Colla legge del 1° novembre 1849 s'intese di coordinare colle forme del Governo rappresentativo l'antico istituto delle revisioni e dei sindacati.

La nuova Corte dei conti era composta di un presidente,

di due giudici consiglieri in servizio ordinario, di due supplenti, di due uditori, di un procuratore generale e di un cancelliere. L'ufficio dei sindaci diveniva un'attinenza della Corte, ed era costituito dalla segreteria del procuratore generale e sovrintendente, e dalla ragioneria incaricata della revisione.

Al rendimento dei conti della finanza si doveva unire un sunto delle decisioni della Corte sui conti delle amministrazioni che avessero rapporti colla finanza medesima. Nessun riscontro preventivo, ma revisione dei conti generali e rapporto al capo dello Stato sui risultamenti di quelli e sugli ordini dati dai ministri ordinatori di spese non approvate regolarmente. Era disposto che quel rapporto fosse stampato e distribuito alle Assemblee legislative.

Parma. — Nell'antico dipartimento del Taro, composto in gran parte delle provincie di Parma e Piacenza, i conti delle diverse amministrazioni si giudicavano dai Consigli di prefettura per le somme inferiori ai 10,000 franchi, e dalla Corte di Francia per le altre somme.

Una Camera dei conti fu istituita nel 1814, ma non recata in atto, ed il giudizio dei conti si rimetteva, nel 1822, ad una sezione del Consiglio di Stato, alla quale succedette, nel 1836, la Camera dei conti. Ebbe giurisdizione sui conti di tutte le amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei luoghi di educazione e beneficenza. Ai ragionieri l'ufficio di verificare e di riferire.

Non per imitazione o tradizione francese, ma pei consigli suggeriti dall'esperienza, e pel compimento dell'istituzione contenziosa, si ordinava nel 1852 una regia procura. Ammesso il giudizio di revisione della Camera; ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per violazione di forme e di legge. Nel quadriennio dal 1858 al 1862 un solo ricorso per questo ultimo titolo di violazione della legge è avvenuto e non fu menato buono.

Piemonte. — La monarchia sarda era dotata di due antiche istituzioni, l'una delle quali, col titolo di *Controllo generale*, facendo il riscontro preventivo delle spese, era di temperamento e di freno all'arbitrio ed ai trascorsi dell'amministrazione; l'altra, col titolo di *Magistrato della Camera*, giudicava dei conti. Il controllore generale indirizzava le sue relazioni al capo dello Stato; ma dopochè la monarchia civile si mutò in governo libero e rappresentativo, l'ufficio del riscontrare e del riferire fu coordinato in modo da mettere in accordo la sua efficacia colla nuova responsabilità dei ministri e coi nuovi diritti del Parlamento.

La legge del 23 marzo 1853 concedeva al controllore generale la facoltà di registrare i mandati con riserva quando non fosse pago delle ragioni date dai ministri, ed ordinava che al Parlamento insieme col conto dell'esercizio finanziero

si rimettesse quella relazione che per l'addietro si presentava ai Re. Colla prima disposizione si confermava per la guarentigia del riscontro un principio, la cui applicazione riesciva in certo modo facoltativa; cosa degna di essere avvertita tanto pei servigi resi quanto per la riforma ora proposta di rendere obbligatorie le occorrenti riserve. Colla seconda, mentre ai rapporti diretti col capo di una monarchia assoluta veniva sostituito un rapporto diretto colle Assemblee deliberanti, si accoglieva un principio dal quale non si potevano allora dedurre tutte le logiche conseguenze perchè allora non si procedeva alla istituzione di una vera Corte de'conti.

(129-c)

A ciò si provvide colla legge pubblicata in virtù dei pieni poteri il 30 ottobre 1859, la quale era posta in vigore col 1° del gennaio 1860 per le provincie di Piemonte e di Lombardia. La brevità del tempo trascorso e le straordinarie circostanze non sarebbero condizioni molto appropriate per giudicare di un istituto col quale dovrebbero corrispondere armonicamente le varie parti della pubblica amministrazione. Se al decoro dell'uno può nella mente di alcuni recare offesa il difetto delle altre, è debito di previdenza e di giustizia il procacciare che la bontà intrinseca di quello sia avvalorata da ogni possibile perfezionamento, e che la discordanza di queste non le faccia lungo e duro contrasto.

Non fa mestieri di ricordare quanto importi che i popoli, nuovi nel sistema costituzionale, apprendano per tempo a tenerne in pregio nella sostanza e negli effetti anche le guarentigie dell'ordine economico e finanziario; e come tali guarentigie sieno riposte nel voto dei bilanci e dei conti, nella vigilanza e nella revisione di una Corte suprema, negli ordinamenti e nei metodi amministrativi che a somiglianti materie si riferiscono.

In quattro distinti periodi si potrebbe distinguere lo studio della presente materia, il primo dei quali anteriore allo Statuto, il secondo dal 1848 fino alla legge del 1853, il terzo dal 1854 al 1859 ed il quarto dal 1860 in poi. Per non dilungarci soverchiamente, faremo qualche cenno delle principali osservazioni che il controllore generale ebbe a fare, appunto in quel terzo periodo, con molta lealtà e franchezza.

Nel rapporto relativo all'esercizio del 1854 risulta prima di tutto che il passaggio dagli antichi ad un nuovo sistema di contabilità nel rapido corso di nove mesi aveva incontrate non poche difficoltà. Risulta che *per rendere più efficace il controllo preventivo e più facile la revisione dei conti* la vera istituzione di una Corte era cosa *assai desiderevole*. Risulta che il controllo generale non si astenne da *frequenti rimostranze assai volte fastidiose per le amministrazioni naturalmente inclinate ad evitare domande di supplementi, anche a costo di una meno esatta applicazione delle spese, per le quali sarebbero necessarii*.

In riguardo alle spese eccedenti i limiti dei bilanci, ecco il tenore del rapporto surriferito:

(129-c)

« La somma ragguardevole a cui salirono anche pel 1854 « le spese eccedenti gli assegni, consentiti dal Parlamento « ed iscritti nei bilanci, richiede che ne sia fatto argomento « di più diffuse osservazioni, non già per esaminare il merito « di ciascuna spesa nuova o maggiore, il quale esame sarebbe « qui inopportuno e non potrebbe condurre che ad una tarda « e vana censura, ma sì unicamente per eccitare i ministeri « ad usare ogni cura possibile, sia per evitare la frequenza « di simili spese, sia perchè, occorrendone assoluto bisogno, « vi sia a tempo debito provveduto nelle forme dalle leggi « stabilite.

« Antiche e comuni a tutti i paesi, anche i meglio ordinati, « sono le lagnanze contro le spese per cui si eccedono i li- « miti segnati nei bilanci, ma da nessuno si è mai ottenuto « e non è possibile che si ottenga di farne senza... finchè i « bilanci presuntivi *sono compilati, com'è d'uopo che sieno,* « *lungo tempo prima che ne sia aperto* l'esercizio, ed oltre a « ciò si vuole che gli assegni ne *sieno* così stremati che appena « bastino ai bisogni preveduti. Altre volte si è creduto con- « veniente di dare in bilancio maggiore ampiezza agli asse- « gnamenti, cosicchè si potesse, senza bisogno di supple- « mento provvedere alle maggiori occorrenze non sì tutto « straordinarie e di grave momento, la qual cosa sembrava « offerire il doppio vantaggio di evitare le troppo facili « illusioni di equilibrio fra le rendite e le spese, e di pre- « cacciare alle finanze dello Stato, colle spese di meno sui « fatti assegnamenti, il mezzo di provvedere alle straordi- « narie occorrenze senza pericolo di disavanzo.

« Tuttavia l'esperienza non tardò a dimostrare che la lar- « ghezza degli assegnamenti è spesse volte cagione che facil- « mente si sperda ciò che si potrebbe, senza danno, rispar- « miare, e ciò che si preferirebbe di non spendere piuttosto « che esporre a discussione domande di assegni supplemen- « tari. Oltre di ciò si riconobbe tornare assai utile all'erario « l'esame minuto e speciale a cui vengono sottoposte le me- « glio motivate domande di maggiori assegnamenti, sì vera- « mente che si tratti non di spese indispensabili, che siensi « omesse, ma di bisogni sopraggiunti o fattisi maggiori dopo « la discussione dei bilanci, e sì ancora perchè i nuovi o mag- « giori assegni sieno chiesti prima che l'amministrazione pel « fatto suo li abbia resi indispensabili.

« Ma appunto per mancanza a queste due condizioni sono « frequenti volte da lamentare le domande che si presentano « al Parlamento per assegni in aggiunta alle somme stanziate « in bilancio; imperocchè per alcuni di essi apparisce trat- « tarsi di spese le quali avrebbero dovuto essere prevedute, « o più giustamente calcolate, e pel maggior numero risulta « che i limiti dei bilanci furono eccedutì prima che al Par- « lamento ne fosse chiesta l'autorizzazione. Ondechè il potere « legislativo si trova nel primo caso indotto ad approvare « bilanci fondati sopra erronei provvedimenti, la qual cosa

(129-c)

« ognuno comprende quanto sia pericolosa; e nel secondo « caso è *costretto ad occuparsi delle maggiori spese*, non « *per esaminare se debbano essere autorizzate*, ma unica- « *mente per convalidarne la irregolare esecuzione*, tutto al « più aggiungendo qualche parola di censura, la quale tutti « sanno quanto valga a benefizio del pubblico erario.

« Il controllo generale non omise di compiere il debito suo, « opponendosi al pagamento delle spese superanti i limiti « degli assegni legalmente fatti; ma questa opposizione non « ottenne e non è possibile che ottenga tutto l'effetto desi- « derato, primieramente perchè le osservazioni del controllo « generale vengono dopo che il fatto dell'eccedenza è com- « piuto, e più non si tratta che di rendere regolare il paga- « mento delle spese eccedenti, ed in secondo luogo perchè « lo stesso pagamento non può essere secondo la legge im- « pedito allorchè i ministri insistono nel richiederlo assu- « mendone l'intera responsabilità. »

Il rapporto relativo all'esercizio del 1855 premetteva che dalla istituzione di un controllo o di una Corte si debbano rendere, oltre l'accertamento dei conti, questi due importanti servigi: 1° *che ministri e Ministeri sieno avvertiti del male abbastanza in tempo per evitarlo, cioè prima che il fatto sia compiuto e perciò difficilmente riparabile*; 2° *che sia fatto conoscere l'uso fatto dai ministri dell'autorità che è loro conceduta di usare sotto la propria responsabilità anche contro le osservazioni del controllo generale*. Indi rendeva manifesto come fosse principalmente da notare: 1° l'indugio nel ripartire in articoli le somme stanziate nelle singole categorie; 2° l'eccesso delle spese oltre ai limiti stabiliti; 3° la soverchia agevolezza di qualche Ministero nel dare crediti ai propri subalterni venendo meno l'efficacia del successivo riscontro e la sicurezza delle necessarie malleverie; 4° la giustificazione in alcuni casi di pagamenti anticipati per servigi ad economia; 5° il difetto di pubblicità e di libera concorrenza nei contratti delle pubbliche amministrazioni; 6° l'abuso di concedere gratificazioni a carico del bilancio di un anno già terminato; 7° la sconvenienza di applicare le gratificazioni ora alla categoria delle spese *casuali* ed ora alla categoria degli stipendi; 8° la sconvenienza anche maggiore di comprendere nella categoria delle *casuali* le spese che per caso eccedessero gli assegnamenti del bilancio; 9° le nomine poco regolari di professori fatte con decreti ministeriali; 10° il cumulo dei vantaggi della carriera militare con quelli attribuiti ad un impiego civile effettivo.

Il Parlamento pei bilanci del 1856 e degli anni successivi acconsentì che i ministri avessero facoltà di eccedere gli assegnamenti per quelle spese, le quali non essendo nè *facoltative* nè *limitabili* non avrebbero potuto essere nè determinate con esattezza nè tralasciate senza danno del servizio. Dal rapporto relativo ai conti del 1856 riporteremo due sole osservazioni.

(129-c) Il sistema ordinato colla legge e coi regolamenti del 1853 incontrò anche nel regno sardo quegli ostacoli, i quali non sembravano del tutto scomparsi (quantunque si credessero *facilmente superabili*) quando si faceva quel rapporto sui conti del 1856. Ma facile, pronta e compiuta fosse pure riuscita la prova tentata in un piccolo regno, non sarebbe lecito per questo di affermare che le nuove condizioni di un regno nuovo non richiedano nuovi studi e nuove riforme per conciliare l'uniformità colla speditezza di un servizio normale e sicuro. La parte pratica dei conti non è da confondere coi principii direttivi della pubblica amministrazione. Le difficoltà incontrate nell'applicazione di certi sistemi sono indipendenti dall'istituzione di una Corte di vigilanza. Essa può risentirne gli effetti e raccomandarne i rimedi, ma vegliando all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti non può dubitare dei veri limiti del suo mandato.

L'altra osservazione, che riguarda il pagamento di stipendi diversi da quelli notati nelle relative tabelle, fa conoscere che poco dopo la pubblicazione di quelle tabelle accadde più volte al controllo generale *di ricevere provvedimenti per nomine ed assegnamenti individuali in contraddizione colle piante, per la qual cosa si trovò mal suo grado costretto a sospenderne la registrazione.*

Il rapporto relativo al 1857 manifestava la speranza *che dopo alcuni anni di esperimento, e vinte le maggiori difficoltà, i ministri si occuperanno di tutti i possibili miglioramenti, e daranno opera a tutte quelle minute riforme che senza danno del servigio possono risparmiare un lavoro superfluo all'amministrazione.* E ripeteva *che alcuni gravi inconvenienti* non erano del tutto cessati, principalmente in riguardo al metodo dei contratti ed a spese oltre ai limiti del bilancio.

Le osservazioni da unirsi al conto del 1859 riescono a confermare le prove di un sistema di vigilanza, il quale avrà ogni maggiore efficacia quando sia avvalorato dalla discussione dei bilanci e dei conti. « La Corte dei conti si trovò « frequentemente, ed ogni giorno si trova, nella necessità di « soprassedere alla vidimazione di mandati o decreti, ora per « mancata osservanza delle regole e forme prescritte, ora per « insufficienti giustificazioni od erronei calcoli, ed ora per « non esatta applicazione della legge del bilancio di altre « leggi o regolamenti; ma il più delle volte, consentendo i « ministri alle suggerite correzioni, o somministrando essi « alla Corte appaganti spiegazioni, furono le difficoltà sope- « rate prontamente. Meno di frequente, ma pure assai volte « i rilievi fatti dagli uffizi della Corte motivarono prolun- « gate discussioni fra la Corte medesima e i diversi Ministeri, « richiesero deliberazioni del Consiglio dei ministri, e tal- « volta anche consulti del Consiglio di Stato, senza che in « verun caso la Corte abbia dovuto dichiararsi mal paga delle « addotte ragioni e firmare perciò con riserva.

(129-c)

« Principalissimo dovere imposto dalla legge alla Corte dei « conti quello si è di vegliare a che le spese dello Stato non « eccedano i limiti dei fondi assegnati nel bilancio e corri- « spondano alle ivi fatte destinazioni. Ed in verità senza un « bilancio legalmente sancito, legalmente modificato, se oc- « corre, e sempre rigorosamente osservato, non è possibile « che si abbia nè un'amministrazione commendevole, nè una « contabilità ben ordinata.

« Tuttavia egli è appunto per violazioni più o meno aperte « delle leggi dei bilanci che la Corte dei conti deve sostenere « i maggiori contrasti e non rare volte prestarsi a tolleranze « inevitabili per non dare motivo a danni ed inconvenienti « più gravi... Cosiffatto deviamento delle regole generali è « reso inevitabile da casi grandi e straordinari, come quelli « che occorsero nel 1859 e nel 1860... »

Dopo le ricerche fatte intorno all'esercizio del riscontro preventivo, il presente ragguaglio rimarrebbe troppo scarso ed incompiuto se qualche cenno ancora non contenesse intorno alla revisione dei conti. Alla perizia ed all'opera indefessa di pochi ragionieri si è reso tributo di lode per la revisione in breve tempo compiuta dei conti regolarmente presentati. Ma non tutte le amministrazioni poterono corrispondere ai ripetuti eccitamenti, talchè molti conti non furono peranco liquidati e sottoposti al giudizio della Corte. I conti riferiti ed approvati dal gennaio del 1860 all'aprile del 1862 ascendono al numero di 30859, compresi quelli delle gabelle, delle dogane e dei tabacchi dal 1854 al 1857. Ammirandosi la solerzia dei sindacatori, si è lontani dall'attribuire ad inoperosità e ad incuria dei sindacabili un ritardo il quale potrebbe derivare dalla qualità di alcuni ordinamenti interni, i quali, moltiplicando le complicazioni e le spese, recassero impedimento alle più pronte, sicure e necessarie guarentigie ed emende. Ma il solo ritardo è un abuso, quand'anche non porga occasione ad altri inconvenienti ed abusi.

La Corte, a cagione di esempio, ebbe a notare come nelle fabbriche dei tabacchi non *sia in modo legale giustificato il quantitativo delle materie prime che vengono introdotte nei magazzini, per lo che riesce ben difficile, se non impossibile*, l'accertarne regolarmente la quantità.

Comunque sia, l'istituzione della nuova Corte pel nuovo regno avrebbe un grave impaccio e i conti dei nuovi esercizi non si chiuderebbero colla necessaria soddisfazione e sollecitudine, se una norma speciale non prevenisse il pericolo delle interruzioni e degli indugi; pericolo tanto maggiore quanto minori sarebbero la convenienza e l'agevolezza di accumulare e di confondere fra loro il passato, il presente e l'avvenire. La soluzione pratica del problema di una contabilità ben ordinata, con metodi semplici e precisi, sicuri e spediti, è cosa della più grande importanza, volendosi, come si vorrà senza dubbio, che gli effetti corrispondano alla bontà degli istituti,

(129-c) allo zelo dedicato al servizio pubblico, alla fiducia del Parlamento, ai diritti della nazione.

Porremo termine a questi ragguagli col ricordare quale sia l'ordine presente delle leggi e dei fatti. Non ripeteremo che la legge del 30 ottobre 1859 sulla Corte dei conti fu pubblicata nelle sole provincie del Piemonte e della Lombardia. Ciò avvenne pure dell'altra legge del 15 novembre dell'anno medesimo sui bilanci e sui conti dello Stato. Ma veduta questa legge pubblicata nel *Piemonte* e nella *Lombardia*, si pubblicavano nel *Piemonte*, nella *Lombardia* e nell'*Emilia*, con due decreti del 7 novembre 1860, un regolamento per la contabilità generale ed un altro per le tesorerie dello Stato. Questo secondo regolamento non potè avere una immediata applicazione nelle ultime provincie, e quale effetto ne risultasse è dichiarato nel bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1862 (pag. 81), dove si nota un risparmio per ciò ottenuto, senzachè il servizio ne sia stato perturbato minimamente. Quella cifra non sarà forse da trascurare nel confronto dei regolamenti, degli usi e dei sistemi.

Supponendosi pubblicate in tutte le altre provincie le leggi sui bilanci e sui conti dello Stato, si pubblicarono nelle sole provincie di Toscana, di Napoli e di Sicilia due decreti del 5 novembre 1861 per supplire alle leggi medesime e provvedere ad un tempo agli uffizi di riscontro in Firenze, in Napoli ed in Palermo. Quando il voto del Parlamento avrà approvate le due nuove leggi sull'istituzione della Corte dei conti e sui bilanci dello Stato, saranno poste in condizione legale anche le provincie, nelle quali non è avvenuta alcuna delle supposte pubblicazioni.

L'istituzione degli uffizi di riscontro e di revisione coordinata colla istituzione della Corte dei conti, e la regola posta di pagare gli stipendi e le pensioni secondo i ruoli approvati, come pure di aprire crediti alle amministrazioni subalterne con certe cautele e discipline, danno argomento a sperare che l'unità tanto necessaria nell'indirizzo delle pubbliche finanze non sia d'impedimento alla desiderata speditezza del servizio. In ogni modo, se l'applicazione di un principio può richiedere qualche miglioramento, non s'intende con ciò che il principio ne rimanga contradetto o disconosciuto.

Ma, procedendosi più oltre nelle indagini, si è desiderato di conoscere se le cause di qualche lamentato ritardo siano del tutto accidentali e più o meno giustificate dalle circostanze. Tenendosi cagione di queste, non si poteva dimenticare come in alcune provincie anche gli ordini interni ed i regolamenti della contabilità venissero ad un tratto mutati, ed è fuori di dubbio che qualunque improvvisa mutazione, specialmente in casi di tale natura, arreca imbarazzi e difficoltà, quand'anche si muti in meglio per entrare in un sistema normale e definitivo. In altre provincie non si toccarono gli ordini interni, ma si provvide agli uffizi di riscontro colle norme più necessarie ed opportune. (*Istruzioni agli uffizi di riscon-*

tro stabiliti in Firenze, Napoli e Palermo per l'applicazione del regolamento di contabilità, approvato col regio decreto 3 novembre 1861). (129-c)

Distinguendosi le spese *fisse* dalle spese *variabili*, il pagamento delle prime riesce semplicissimo qualora i ruoli sieno preparati in tempo, e le direzioni speciali abbiano facoltà di spedire alcuni mandati nel principio dell'anno, attenendosi alle cifre dell'anno precedente. Ma delle variazioni che pei trasferimenti e per gli stipendi accadono più volte con rapidità e con frequenza nel corso di un anno, gli agenti del tesoro non hanno contezza, fuorchè dopo compiute le pratiche prescritte pel ruolo primitivo. Il regolamento applicato alle sole provincie toscane e meridionali prevede questo caso, e ne previene le conseguenze, concedendo agli uffizi delegati le facoltà opportune.

I mandati per le spese variabili sono sottoposti al preventivo riscontro, il quale per la desiderata sollecitudine richiede tre condizioni indipendenti da esso: 1° che i mandati siano prontamente spediti; 2° che abbiano i necessari documenti giustificativi; 3° che rispondano agli assegnamenti ed alle leggi del bilancio. Queste condizioni non peccano d'indiscretezza e di rigore. Di più, col sistema del riscontro preventivo si concilierebbe il sistema dei pagamenti parziali; ed anzi, se la Corte dei conti ha talvolta occasione di rimandare più centinaia di mandati perchè mancano degli assegnamenti relativi, la legge fu per l'addietro interpretata in modo da rendere facoltativa la sua riserva anzichè obbligatoria, come col nuovo progetto si propone di fare.

Non occorrono maggiori commenti per mettere in chiaro il problema della contabilità dello Stato nel doppio ordine dei principii legali e della pratica applicazione, tanto più che le presenti considerazioni vogliono essere tenute entro ai limiti determinati da un disegno di legge relativo alla sola parte della vigilanza e del sindacato. Tutte le altre quistioni rimangono intatte, quantunque accada talvolta di ricordarle insieme per incidenza.

§ 4. — *Costituzione della Corte dei conti.*

Una quistione di ordine costituzionale innanzi tutto si presenta perchè sia messo in chiaro da quale autorità abbia origine e mandato la Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni. Procede essa dal potere sovrano o dal semplice potere esecutivo? Una distinzione è possibile anche nel sistema dei Governi assoluti, pei quali quei due poteri in gran parte si confondono fra loro. È possibile una distinzione tanto se guardiamo alle facoltà delegate sull'amministrazione del pubblico denaro, quanto se guardiamo alla competenza di giudicare dei conti relativi alle spese dello Stato. La vigilanza sarà meno efficace e l'indipendenza sarà meno perfetta secondo la forma diversa dei reggimenti politici, ma non è

(129-c) meno evidente che, anche nei Governi assoluti, la Corte dei conti è una emanazione della potestà sovrana.

Quei reggitori supremi, i quali, anche tacendo, ricordano il detto: *Lo Stato siamo noi*, se non hanno alcun limite legale nell'ordine e nella qualità delle spese, hanno però interesse e diritto di provvedere che gli esecutori della loro volontà ne sieno fedeli custodi, e si tengano nei limiti da quella indicati e prescritti. Delegando perciò l'ufficio di vigilare e di rivedere fanno atto di sovranità, non potendosi ragionevolmente supporre che un tale ufficio, posto a riscontro del potere esecutivo, prenda da esso origine e valore.

Se dalle facoltà della revisione amministrativa passiamo alla competenza dei giudizi contenziosi, si rende sempre più manifesto come le attribuzioni della Corte dei conti non procedano dal potere esecutivo ordinario, nemmeno laddove questo non sia bene distinto dal legislativo. Anche i Governi assoluti, purchè non siano involti nella barbarie o trascorsi nella tirannide, fanno professione di rispettare l'indipendenza dei giudicanti.

Non fa mestieri di soggiungere che, mentre nei reggimenti assoluti la sovranità risiede nel capo dello Stato, nei reggimenti rappresentativi ne sono partecipi anche i consessi deliberanti in conformità degli statuti pel modo, per l'importanza e pel grado. Dalle conseguenze che legittimamente si deducano da questo principio, si è condotti a sciogliere la prima questione di ordine costituzionale già indicata.

Un'altra questione si collega con essa per rispetto alle attribuzioni esercitate dalla Corte dei conti. Si ebbe più di una volta a disputare se quelle attribuzioni fossero amministrative o giudiziarie, o l'una e l'altra cosa ad un tempo. Rigorosamente parlando, una Corte dei conti non è da confondere nè con un vero istituto amministrativo, nè con un vero tribunale giudiziario. Delegata a vigilare l'operato della pubblica amministrazione non potrebbe prendere alcuna parte alla pubblica amministrazione, e quindi non è un vero istituto amministrativo. Giudicando poi dei conti resi dagli agenti della pubblica amministrazione si restringe necessariamente al giudizio di un fatto comprovato da cifre, ed esercita una giurisdizione speciale per una speciale materia verso coloro, i quali, prendendo l'incarico di amministrare il pubblico denaro, ne accettarono le condizioni e le conseguenze.

La prima attribuzione di vigilanza e di riscontro prende natura da un mandato costituzionale, anzichè da una ingerenza amministrativa, la quale è da ritenersi affatto esclusa quando si consideri che quel mandato si esercita nei rapporti col potere esecutivo, e che questo è sempre responsabile verso il Parlamento: quindi il solo potere esecutivo ha l'uffizio di amministrare e di agire, senza che la vigilanza e le riserve della Corte gli facciano impedimento o divieto.

Quella prima specie di attribuzioni non è dunque nè amministrativa, nè giudiziaria; ma si attiene all'ordine costitu-

(129-c)

zionale con istituto di vigilanza e di sindacato a servigio ed a lume del giudice vero e supremo, vale a dire del Parlamento. Una piena indipendenza a ciò si richiede. Ma sarebbe incompatibile con essa l'ingerimento del potere esecutivo nelle nomine e nelle rimozioni, come sarebbe incompatibile colla responsabilità dei ministri l'ingerimento della Corte negli atti, più che nella vigilanza e nel sindacato della pubblica amministrazione?

La seconda specie di attribuzioni ha un carattere speciale di contenzioso, e richiede essa pure una perfetta indipendenza. In questo caso però si tratta di una giurisdizione conferita dalla legge anzichè di una facoltà delegata da assemblee deliberanti; non si tratta di una giurisdizione universale e di un tribunale propriamente detto. La Corte dei conti, a guarentigia della sua indipendenza nei rapporti col potere esecutivo, non è amovibile. Anzi la sua inamovibilità è veramente compiuta perchè si riferisce nel medesimo tempo all'ufficio ed alla sede. Ma la nomina diretta ed esclusiva del Governo lascierebbe dubitare non della bontà della intenzione, ma della convenienza di un sistema, il quale rimettesse alla balìa dei sindacabili la scelta dei sindacatori.

Non saranno certo da prendere in esempio gli Stati retti con impero assoluto, o che non abbiano avuto agio o vaghezza di armonizzare colle nuove forme politiche i loro ordinamenti amministrativi. Se la Francia costituzionale modificò in alcune parti il mandato della Corte dei conti istituita dal primo impero, non ebbe mai a riformarne il principio costitutivo.

L'antica monarchia sarda non mancava di riscontri e di revisioni, ma dopo lo Statuto mancò al Parlamento l'opportunità, non il desiderio, di votare una legge per la istituzione della Corte dei conti. La quale fu poi istituita nel 1859 quando il Parlamento taceva; e se ogni cura era posta nell'interpretarne le intenzioni in quei giorni ed in quelle circostanze, non era dato altro modo di procedere fuori della scelta governativa.

Questa è adunque la prima volta che un Parlamento italiano entra a discutere di una legge per la istituzione della Corte dei conti appunto quando si tratta d'istituire la Corte dei conti del regno d'Italia.

Chi credesse che per la conformità del sistema rappresentativo e delle tendenze liberali fosse da raccomandare l'esempio del Belgio, non vorrebbe certo indurre nella opinione che l'identità dei principii richieda un eguale procedimento nell'applicazione. L'articolo 116 della Costituzione belgica dispone che *i componenti della Corte dei conti sieno nominati dalla Camera dei rappresentanti pel termine fissato dalla legge*. Ed anzi il Congresso nazionale fino dal 30 dicembre 1850 pubblicava un decreto per l'immediata istituzione della Corte dei conti colla riserva che quel decreto fosse dopo due anni riveduto; il che avvenne soltanto nel 1856,

senzachè alcuna grave modificazione vi fosse recata. Così per un decreto anteriore alla Costituzione, indi per la Costituzione medesima, e poscia per una legge speciale si conferiva alla Camera dei rappresentanti il diritto di eleggere e di revocare i consiglieri della Corte dei conti. In un'assemblea poco numerosa una scelta tanto delicata non incontra quelle difficoltà che in altre sarebbero state da prevedere.

Non si vorrà cercare nel nostro Statuto una disposizione che riguardi direttamente la Corte dei conti. L'articolo 33 dice che anche fra i presidenti ed i consiglieri della *Camera dei conti* si eleggono i senatori. Non si richiede alcun termine di esercizio pei primi, e si richiedono cinque anni pei secondi. L'articolo 10, dopo avere dichiarato che la proposizione delle leggi appartiene al capo dello Stato ed alle due Camere, soggiunge che ogni *legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati*. Qualunque sia il valore di questa priorità e preferenza, è certo che la votazione dei bilanci e dei conti inchiude il diritto di vigilanza e di revisione. Non essendo possibile ad una Camera il vigilare direttamente alla regolare applicazione del bilancio in tutte le sue particolarità, ed il rivedere i conti per approvarli col necessario convincimento, essa non eccederebbe nell'esercizio delle proprie prerogative e non offenderebbe le altrui, se ad una speciale Commissione rimettesse il riscontro e l'esame delle spese, riservandosi per tal modo di giudicarne con perfetta conoscenza.

Ma la Corte dei conti non è da confondere con una speciale Commissione, e non ha quella sola attribuzione di vigilare e di rivedere, quantunque anche vigilando e rivedendo metta in grado il Parlamento di accertarsi che la legge del bilancio sia stata rispettata ed eseguita, e che l'approvazione dei conti non si riduca ad una semplice formalità e ad una vana chimera. Alla Corte dei conti, secondo le ripetute e confermate proposte, appartiene ancora la registrazione di tutti i decreti reali *qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto*. Quindi da un lato se l'ingerenza assoluta del potere esecutivo nella composizione della Corte dei conti avrebbe del contraddittorio e dell'incompatibile, apparisce dall'altro che nella composizione della Corte medesima, e nella qualità del mandato ad essa conferito, non ha interesse esclusivamente una sola parte del potere legislativo.

L'articolo 6 dello Statuto, disponendo che *il Re nomina a tutte le cariche dello Stato*, viene ricordato in questo proposito della nuova Corte dei conti da nominare.

Due proposte sono state principalmente discusse dalla Commissione nel rapporto dei principii generali colla pratica applicazione. A taluno era sembrato che alla Commissione meglio convenisse di restringersi all'esame dei due progetti votati, e di manifestare intorno ad essi il proprio parere. Gli altri invece hanno creduto che la Commissione non ecceda i

limiti del mandato che le è stato conferito, esponendo un voto coscienzioso non solo intorno a quelle disposizioni, le quali nei due progetti le sembrassero degne di preferenza, ma anche intorno a quelle modificazioni ed aggiunte che stimasse degne di sottoporre al giudizio della Camera. In ogni modo la Camera terrebbe conto del suo buon volere. (129-c)

Coll'una delle proposte sovraccennate una Commissione, composta dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e di alcuni senatori e deputati, avrebbe formato una lista per le nomine da farsi, alle quali per tal guisa avrebbero partecipato il Parlamento ed il Re.

Ma si è notato che quella proposta indirizzata a rispettare le prerogative costituzionali aveva l'apparenza di scemarne l'efficacia e la dignità, limitando l'ufficio del Parlamento alla presentazione di una semplice lista, e limitando l'ufficio del capo dello Stato alla scelta fra i nomi indicati nella lista medesima.

L'altra proposta consiste nel determinare che i presidenti e consiglieri della Corte dei conti vengano nominati con decreto reale dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti delle due Camere. Nel modo medesimo si procederebbe qualora avvenisse di rimuovere o di allontanare per qualsivoglia titolo dal loro servigio i presidenti e consiglieri della Corte.

Questo sistema, che nei due progetti votati si teneva soltanto pei casi di remozione o di allontanamento, ora si terrebbe anche pei casi di nomine e di rinnovazioni. Il sistema riesce tanto più logico e compiuto, quanto più importa che la vigilanza del Parlamento, richiesta a prevenire qualunque anche meno probabile abuso del potere esecutivo contro l'indipendenza e l'inamovibilità dei presidenti e consiglieri della Corte, non rimanga interdetta quando occorre di prevenire i pericoli che un arbitrio illimitato nelle scelte lascierebbe o temere o sussistere senza riparo.

La semplicità e la convenienza del sistema, tenendo lontane le difficoltà della pratica, rispetta le più delicate prerogative, e la maggioranza della Commissione lo ha accolto con favore. La minorità di essa, movendo qualche dubbio intorno alla significazione dell'articolo 6 dello Statuto, meno rigorosamente interpretato, avrebbe preferito che al potere esecutivo fosse stata rimessa un'ingerenza piena ed intera.

La maggioranza ha ritenuto che il sistema ora proposto non offenda minimamente le attribuzioni del potere esecutivo, e che invece giovi a togliere la contraddizione notata in riguardo ad una Corte eletta irrevocabilmente e senza riserbo da quello stesso potere esecutivo, il quale ne sarebbe vigilato per delegazione espressa o tacita del Parlamento. Il sistema ora proposto è in certa guisa il compimento, con una sola differenza, di quello che le due Camere hanno

(129-c) già votato. Il parere che si richiedeva per le remozioni si richiederebbe ancora per le nomine.

Nel primo progetto si chiamava il presidente del Consiglio di Stato a far parte della Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Il secondo progetto aggiungeva i presidenti di sezione del medesimo Consiglio. Ma col progetto che viene sottoposto alla Camera, la Commissione rappresenterebbe in certa guisa il Parlamento, e perciò non ne farebbe parte il Consiglio di Stato.

Il nuovo sistema è stato combattuto per ragione di principio e per ragione di opportunità. Due commissari hanno votato contro di esso, credendo che non sia pienamente conforme allo Statuto, ed altri due si sono astenuti dal votare per qualche dubbiezza intorno all'opportunità ed all'esito della discussione. Quattro hanno votato in favore, non avendo potuto, anche dopo le riserve fatte dal signor ministro delle finanze, rimanere meno convinta della convenienza di sottoporre al giudizio della Camera un sistema temperato in guisa da conciliare colla maggiore delicatezza il rispetto dei principii col desiderio della loro applicazione facile, decorosa e discreta.

La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato (diceva il primo progetto); la Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione (dice il secondo); ma siccome un Consiglio di Stato ed una Corte di cassazione del regno sono tuttora fra le cose disputabili, così quando saranno fra le cose determinate e decise, una legge speciale potrà opportunamente regolarne la precedenza.

Nel primo progetto si parlava dei segretari di sezione e del ruolo che la Corte dei conti, per gl'impiegati de' suoi uffizi, avrebbe proposto al ministro delle finanze. Le nomine necessarie per la prima composizione degli uffizi sarebbero state proposte dal ministro delle finanze per decreto reale e le successive gli sarebbero state presentate dalla Corte. Nel secondo progetto si parlava non di segretari di sezione, ma di un vice-segretario generale e di un numero indeterminato di uffizi retti da altrettanti direttori.

La Commissione, dopo avere indicato il segretario generale, ha creduto di rimandare al ruolo degli impiegati tutte le altre particolarità. Non sarebbe però stata aliena dal proporre che il ruolo non fosse reso normale e definitivo, fuorchè in virtù di una legge. Se questa disposizione si dipartiva dagli usi ordinari, il caso presente è fuori del comune, attenendosi ad un intiero sistema, il quale si rende compiuto cogli uffizi di riscontro e di revisione collegati coll'uffizio centrale della Corte dei conti. Ma le osservazioni del signor ministro delle finanze e la fiducia che un sistema generale sia con proposta di legge sostituito al sistema finora seguito pei ruoli degli impiegati, hanno indotta la Commissione ad aste-

nersi in questa occasione dall'aggiunta, alla quale sarebbe stata inclinata. (129-c)

§ 5. — *Ragionieri.*

Nel nuovo progetto appariscono soppressi i venti ragionieri proposti col primo. Quali conseguenze si trassero da quella soppressione? Si potrebbe distinguere l'economia della legge dalla economia del servizio, dalla divisione del lavoro e dalla efficacia delle attribuzioni. In quanto all'economia della legge è da notare che, mentre il titolo dei ragionieri è cancellato, si aggiungono da un lato tre consiglieri e si allarga dall'altro, in modo indefinito, la facoltà d'instituire segreterie ripartite in diversi uffizi, rette da speciali direttori. Soppressi i ragionieri, che sarebbero stati relatori con voto deliberativo, l'incarico di riferire appartiene ad uno dei consiglieri che ha nello stesso tempo l'incarico di giudicare. Di più col primo progetto si potevano chiamare due o tre ragionieri per supplire ai consiglieri assenti od impediti, e richiedere per ciò almeno cinque votanti nelle sezioni separate e nove nelle sezioni unite. Col secondo, non avendosi più il concorso di supplenti, si è ridotto a tre il numero dei votanti nelle sezioni separate e di sette nelle sezioni unite, quantunque i dodici consiglieri fossero diventati quindici.

In quanto alla economia del servizio, alla divisione del lavoro ed alla efficacia delle attribuzioni le difficoltà riescono anche più gravi. Non è da dimenticare che la Corte dei conti ha due uffici tanto distinti da potersi riferire a due diverse istituzioni, come si è fatto fino agli ultimi tempi nelle antiche provincie e come tuttora si fa in Inghilterra. L'avere coordinati quei due uffizi sotto l'indirizzo di un solo magistrato è da riputarsi un vero miglioramento per molte ragioni che si rendono ad ognuno manifeste senz'altro discorso. Ma dal coordinare al confondere corre un grande intervallo. Quanto giova l'unità dell'indirizzo colla divisione delle incombenze bene determinate e certe, altrettanto nuoce quella specie di aggregazione la quale, coll'apparenza della semplicità e della eguaglianza, nasconde le complicazioni, lascia nell'incertezza e cade nell'arbitrio.

Oltre a ciò col sostituire ad una responsabilità morale incontrastabile una responsabilità supposta, ed anzi una finzione di responsabilità, mal si provvede al decoro di uno fra i più ragguardevoli istituti di un regno civile e libero. Troppo scarsa stima farebbe della altrui dignità chi non ponesse alcuna differenza fra una eletta classe d'impiegati, i quali abbiano l'onore e il dovere di riferire intorno all'opera da essi condotta o diretta con particolare sollecitudine, ed una classe d'impiegati che fossero ridotti all'oscura fatica di rivedere cifre e di preparare rapporti a nome di un consigliere, al quale si riservassero le parti di relatore e di giudice.

(129-c) Se fosse possibile ai consiglieri di occuparsi direttamente dell'esame dei singoli conti e di ordinarne e discuterne la relazione non sarebbe tolta ogni obbiezione. La responsabilità morale non sarebbe una finzione, e la qualità di relatore non farebbe contrasto alla coscienza del giudice. Ma il campo sarebbe forse pienamente libero alla discussione ed alla contraddizione dei suoi colleghi, come sarebbe libero verso un relatore il quale essendo l'uomo dell'arte, e non avendo modo di prendere la rivincita sopra alcuno dei suoi oppositori, avrebbe lo stimolo dell'onore senza il prestigio dell'inamovibilità?

Ma chi crederà che specialmente in certe condizioni, e con tanta moltiplicità di cure e di affari, chi crederà che i personaggi chiamati a comporre la Corte dei conti possano compiere con eguale convenienza, con eguale soddisfazione e con eguali guarentigie l'opera proposta pei ragionieri? Alla loro responsabilità per la vigilanza, pel sindacato e pel giudizio sarebbe forse poca cosa l'aggiungere anche la responsabilità della ragioneria e del riferimento? Due responsabilità abbastanza determinate per l'indole delle operazioni non varrebbero forse meglio di una responsabilità indeterminata se non illusoria? E poichè una Corte dei conti senza ragionieri non cade nel pensiero di alcuno, a che mutarne il titolo, rinunziando ad una parte di quei servigi che sono in grado di rendere colla maggiore responsabilità che hanno nel presente sistema?

Non è poi vero che si vengano a formare anche nella Corte dei conti due categorie di giudici, l'una pel riscontro e l'altra per la revisione. Non è vero che la Corte dei conti abbia un solo mandato, per l'esercizio del quale non si richiedano diverse disposizioni, cautele ed attitudini. Ma è verissimo all'incontro che quella suprema magistratura è costituita dai consiglieri della Corte, i quali appunto si ripartiscono in più sezioni per la diversità delle ingerenze, radunandosi poi insieme quando occorra e sia prescritto di deliberare unitamente. È verissimo che i ragionieri avrebbero voto negli affari da essi riferiti ed ove fossero chiamati come supplenti; ma ciò è giustificato dal caso speciale, dalla qualità dell'istituto dalle condizioni, e dall'agevolezza del servizio. È verissimo ancora che la distinzione degli uffizi di riscontro e di revisione meglio conferisce all'esame delle cose, alla scoperta dell'errore, alla sincerità dei rapporti, alla indipendenza dei giudizi.

Nè basterebbe il soggiungere che sarebbe dato di conseguire l'intento medesimo colle sezioni interne. O si crede che la Corte dei conti abbia una sola ingerenza, e l'argomento delle sezioni interne sarà buono per gli usi della burocrazia, ma non avrà nulla di appropriato ad un sistema composto di due parti armonizzanti fra loro, anzichè disparate e confuse. O si crede che di queste due parti si componga veramente il sistema della Corte dei conti, quale s'intende ad applicarlo

(129-c)

fra noi, ed allora l'argomento delle sezioni si collega colla ragione di un principio, del quale il primo disegno di legge, al pari della legge del 1859, lasciava dedurre le logiche conseguenze.

Non si vuole per questo contraddire a chi opinasse che in un piccolo Stato, dove il numero più ristretto degli affari rendesse meno opportuna la divisione del lavoro, e più efficace e sicura una immediata vigilanza ed ingerenza, non fosse imitabile l'esempio del Belgio, tenendosi però nel dovuto conto la diversità delle tradizioni e dei metodi. Quando si tratta di guarentigie costituzionali poco e nulla monta il riguardare alla maggiore o minore estensione di un regno. Ma le guarentigie costituzionali sono riposte nella natura del sistema assai più che nei modi dell'applicazione, purchè si raggiunga il medesimo intento.

La diversità delle tradizioni e dei metodi non è da trascurare, allorchè le une e gli altri non facciano contrasto ai nuovi ordinamenti civili e politici. È un fatto che le Corti dei conti degli antichi Stati d'Italia furono composte in modo da formare dell'ordine dei ragionieri, con diverso nome chiamati, un ordine distinto, il quale ha acquistato diritto ad una particolare considerazione. Vorremo noi farli discendere moralmente dal loro grado con danno del servigio, o collocarli in aspettativa con danno della finanza? O si provi che il loro magistero è incompatibile collo spirito delle rinnovate istituzioni, o si mantengano nel grado che più naturalmente ad essi compete. La prima cosa non è mai stata affermata e non si potrebbe affermare da chicchessia, e la seconda non venne dinegata fuorchè per la qualità del titolo e pel modo di esercitarlo.

La Commissione è stata unanime nel riproporre i ragionieri e nell'attenersi al primo progetto pel quale la Corte, oltre al presidente ed ai tre presidenti di sezione, riesce composta di dodici consiglieri anzichè di quindici, ed i ragionieri hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

§ 6. — *Pubblico Ministero.*

Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, (diceva il primo progetto) sarà rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto. Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti per gli affari di sua giurisdizione contenziosa (dice il secondo progetto) sarà rappresentato dal consigliere meno anziano. La differenza non è nelle parole e nella forma, ma nella realtà e nella sostanza. La soppressione del procuratore generale e del suo sostituto, in luogo del quale si chiamerebbe un magistrato inamovibile, non è la sola differenza, onde si distingue il nuovo progetto dal precedente. Da quello le ingerenze del Pubblico Ministero si estendevano anche fuori dell'ordine contenzioso, e da questo si restringono entro ai limiti della giurisdizione contenziosa.

(129-C) Con opinioni piuttosto diverse che opposte si venne però da ogni parte alla conclusione che presso la Corte dei conti l'ufficio del Pubblico Ministero fosse necessario. L'istituzione di un procuratore generale fu dai più vigorosi contradditori combattuta non tanto per sè medesima, quanto per l'altezza del grado a cui egli sarebbe stato levato al pari del primo presidente della Corte; per l'importanza che parve minacciosa o soverchia ad esso attribuita; per gli aggravi o pei conflitti che ne sarebbero derivati maggiori dei vantaggi e dei servizi sperati. Gli uni volevano abolito l'ufficio del procuratore generale, mossi dal desiderio che la indipendenza della Corte e la sincerità delle guarentigie richieste dai nuovi ordini rappresentativi non fossero mai esposte nemmeno al più lontano pericolo o sospetto. Gli altri lo volevano conservato, sostenendo che l'indipendenza di una Corte inamovibile non è menomata, e che l'efficacia delle guarentigie costituzionali è accresciuta dall'operosità e dalla sollecitudine di un magistrato amovibile, il quale rappresenti un Governo risponsabile, intenda all'osservanza della legge e propugni gl'interessi e i diritti dello Stato.

È fuori di dubbio che nel primo progetto le attribuzioni del procuratore generale si allargavano oltre ai limiti consueti. Ma posto il sistema di una Corte nominata dal potere esecutivo ed irrevocabile, si cercò modo di prevenire i più lontani pericoli della immobilità o di altri inconvenienti; si cercò modo di conciliare colla indipendenza della Corte la risponsabilità dei ministri. Quindi la costituzione molto vigorosa del Pubblico Ministero; quindi le difficoltà che indussero ad abolire il procuratore generale, mantenendosi il sistema di una Corte coll'elezione governativa.

Nel primo progetto fu accolto il dubbio che una magistratura indipendente e perpetua, scelta dal Governo a vigilanza del Governo, avesse potuto opporre una forza d'inerzia senza responsabilità e senza riparo ad un Ministero responsabile anche del fatto di quella; perciò si accolsero quegli espedienti i quali furono poi reputati meno conformi alle regole comuni.

Riducendosi l'ufficio del procuratore generale alle condizioni proprie del Pubblico Ministero in una Corte dei conti, la quale abbia le migliori condizioni di vigoria, di alacrità e d'indipendenza, sarebbe meno utile ed opportuno il tenerlo levato in altissimo grado.

Ma coll'animo meglio disposto a tutti i temperamenti più conciliativi non sarebbe stato possibile alla maggioranza della Commissione di consentire all'assoluta abolizione del procuratore generale. La Corte ha sui conti degli agenti amministrativi una vera giurisdizione contenziosa. Il principio della pubblicità è concordemente accettato per le sue discussioni. Essa decide fra l'agente della pubblica amministrazione e lo Stato, pel quale il Governo, come custode della pubblica amministrazione, ha interessi da tutelare e diritti da difen-

dere con incontrastata responsabilità. L'agente dello Stato potrà sostenere le sue ragioni in giudizio, e lo Stato non potrà contraddirgli, facendosi rappresentare da un suo mandatario col titolo di procuratore generale? Se l'istituzione del Pubblico Ministero è di buon grado accolta nei tribunali ordinarii per vegliare all'osservanza delle leggi, si crederebbe forse meno giustificata quando a tale uffizio si aggiungerebbe pur quello di rappresentare la parte maggiormente interessata nel giudizio? (129-c)

Il secondo progetto (art. 33) determina al pari del primo (art. 36) in quali casi il giudizio può essere iniziato per istanza del Pubblico Ministero. Ma sarebbe forse migliore consiglio il rimettersi per ciò ad un consigliere che appartiene al magistrato giudicante, di quello che ad un procuratore amovibile nominato dal Governo responsabile di qualunque ritardo?

Dal secondo progetto (art. 40) non meno che dal primo (art. 43) risulta che le decisioni della Corte possono essere impugnate con rimedi straordinari tanto dall'agente della pubblica amministrazione quanto dal Pubblico Ministero. Sta bene; ma sarebbe forse più conveniente e decoroso, più logico e compatibile che le decisioni della Corte fossero impugnate da un consigliere della Corte, anzichè dal rappresentante degli interessi, dei diritti e delle leggi dello Stato?

Il secondo progetto (art. 41) al pari del primo (art. 44) ammette il ricorso per annullamento soltanto in riguardo all'eccesso di potere ed alla incompetenza per ragione di materia, ed esclude i casi di violazione della legge e delle forme. L'istituzione di un Pubblico Ministero non sarebbe quindi anche più imperiosamente raccomandata e richiesta da ragioni di ordine pubblico? Il rappresentante della legge può innanzi tutto prevenire quei ricorsi, provocando i principii regolatori della competenza e dei poteri. Può inoltre vigilare alla osservanza delle leggi e delle forme con tanto maggiore sollecitudine quanto maggiore sarebbe lo scuncio di lasciarne libera e senza riparo la violazione. Cosa non degna di un civile istituto sarebbe l'affermare con solennità: io nego qualunque ricorso per leggi e forme violate, e di più escludo qualunque vigilanza indirizzata ad impedirne la violazione.

A chi allegasse l'esempio del Belgio si risponderebbe che appunto nel Belgio i decreti della Corte dei conti possono per violazione di forma o di legge essere deferiti alla Corte di cassazione. Si risponderebbe ancora che una ragione storica potrebbe spiegare la mancanza del procuratore governativo nella Corte de' conti di quel regno. Appena il Belgio ebbe ricuperata la sua indipendenza provvide a quella instituzione col decreto del 30 dicembre 1830. Nei primi giorni della emancipazione di un popolo è naturale una certa diffidenza verso i rappresentanti del potere. Il Congresso nazionale belgico non imitò la legge francese, ed affidando l'uffizio del Pubblico Ministero ad un consigliere della Corte, pose la riserva che il decreto fosse dopo due anni riveduto.

(129-c) E se il decreto del 1850 fu confermato nel 1886 non è da dire per ciò che la questione del procuratore generale trascorresse inavvertita. Ad altro tempo si propose di rimettere la discussione, perchè un nuovo studio rendesse convinti della necessità o della convenienza di avere nella Corte dei conti un procuratore generale. Un consigliere non essere veramente acconcio all'ufficio del Pubblico Ministero e potersi trovare nella condizione di sostenere le istanze del Governo contro quegli spiriti ai quali per l'ordinario s'informano le risoluzioni della Corte. Il ricorso in Cassazione essere conceduto soltanto agli agenti dello Stato, quantunque per l'interesse dello Stato e per l'integrità delle leggi di finanza ogni giorno applicate dalla Corte fosse da concedere allo Stato medesimo un ricorso, il quale non potrebbe essere esercitato con una vigilanza non interrotta, fuorchè da un ufficiale del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

La ragione storica, spiegando la mancanza del procuratore generale nella Corte de' conti di un altro regno, non giustificherebbe l'abolizione del procuratore generale nella Corte de' conti del regno d'Italia, dove le tradizioni degli antichi Stati pienamente concordano nell'indurre a conservarlo. La ragione costituzionale e la civile pongono il suggello ad un sistema, il quale distingue le attribuzioni di un magistrato giudicante da quelle di un potere responsabile per gl'interessi contraddetti in giudizio, pei diritti dello Stato e per la osservanza della legge comune.

Una ragione economica potrebbe ancora spiegare la differenza dei sistemi. In una Corte dei conti abbastanza numerosa, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi e dei tempi, s'intende che pel desiderio di un possibile risparmio la nomina di un procuratore generale sia stata differita. Ma quale risparmio sarebbe possibile nel caso nostro? Col primo progetto si proponevano dodici consiglieri ed il procuratore generale col suo sostituito; col secondo si toglie di mezzo il procuratore generale, ma si aggiungono tre consiglieri, sopprimendosi ad un tempo, più per l'apparenza del titolo e per la distinzione del servigio di quello che pel carico della spesa, l'ufficio dei ragionieri. Se un certo numero di consiglieri è necessario per le attribuzioni della Corte, un consigliere che rappresentasse il Ministero Pubblico, o sarebbe sottratto all'esercizio di quelle attribuzioni o verrebbe meno all'esercizio del Pubblico Ministero.

La minoranza della Commissione aveva insistito vigorosamente, perchè il procuratore generale fosse soppresso. I principali argomenti allegati a mostrare l'opportunità, la convenienza e quasi la necessità di questa soppressione si possono ridurre ai seguenti:

1° L'esame che la Corte fa dei conti ad essa presentati, e la dichiarazione di carico o di scarico che ne risulta non sono da paragonarsi colle discussioni e coi giudizi dei tribunali ordinari. Davanti a questi le controversie fra le parti con-

tendenti prendono occasione dai diritti rispettivi, i quali si vogliono collegati colla ragione della legge e dei fatti. Davanti alla Corte dei conti la questione è semplicissima, trattandosi di riconoscere il risultamento di cifre e la loro corrispondenza e regolarità. L'ufficio di un procuratore generale sarebbe quindi superfluo, e l'interesse dello Stato non richiede alcuna maggiore tutela di quella che dall'esame e dalle dichiarazioni di una Corte indipendente e suprema gli viene prestata. (129-c)

2° L'ufficio di un procuratore generale è stato mostrato superfluo dall'esperienza. In Piemonte, nel corso di molti anni, appena tre o quattro casi si sono presentati nei quali sia occorso di procedere contro agenti della pubblica amministrazione. Per casi tanto rari ed improbabili, l'ufficio dispendioso di un procuratore generale non sarebbe giustificato, tanto più che un consigliere potrebbe sempre farne le veci con soddisfazione del servigio e con risparmio nelle spese. Nè sarebbe da temere alcuna incompatibilità, non essendo da credere che la qualità di consigliere sia d'impedimento a fare quelle istanze, le quali dal progetto del Senato sarebbero rimesse al Ministero Pubblico contro i ritardi degli agenti e contro alcune decisioni della Corte.

3° La dignità della Corte richiede che si proceda col massimo riguardo. Il procuratore generale, se non fosse pienamente inutile per l'interesse dello Stato, sarebbe pericoloso per l'indipendenza della Corte medesima, od almeno per la minore fiducia che nella sua indipendenza potrebbero avere coloro i quali, vedendo intromesso un rappresentante del Governo in una istituzione indirizzata ad esercitare una vigilanza sul Governo, entrassero in sospetto di qualche pressione meno misurata ed imparziale.

4° Il Governo non ha bisogno di un procuratore generale per chiamare i propri agenti all'adempimento dei loro doveri e per difendere i diritti e gl'interessi dello Stato. L'ufficio del procuratore generale sarebbe riposto nel vegliare all'osservanza delle leggi. Nell'esame e nelle dichiarazioni che dalla Corte si fanno in riguardo ai conti, il pericolo di violare le forme e leggi e di eccedere la competenza ed i poteri è tanto remoto da non meritare che per esso venga istituito un ufficio di procuratore, o si tenga in minor pregio l'ufficio del Pubblico Ministero affidato ad uno dei consiglieri.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di avere ridotta la quistione alla maggiore possibile semplicità, restringendo l'ufficio del procuratore generale alla sola parte contenziosa, vale a dire a quella parte medesima, nella quale anche nel progetto del Senato è riconosciuta la necessità del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'ufficio del Pubblico Ministero ripugni dall'ufficio di magistrato giudicante ed inamovibile; che l'indipendenza e la dignità della Corte non si adombrino minimamente dalle istanze e dalle conclu-

(129-c)

sioni di un procuratore generale negli ordini contenziosi, come non rimangono adombrate l'indipendenza e la dignità dei tribunali ordinari negli ordini degli affari giuridici.

La fatta esperienza ha dimostrato che il Pubblico Ministero avrebbe troppo di rado occasione d'interloquire! Prima di tutto una prova speciale e temporanea non quadra con un sistema generale e permanente. E meno vale ancora una prova negativa, la quale avrebbe alla sua volta bisogno di una prova positiva. Il giudizio della Corte sia che assolva o che condanni è sempre un giudizio. Se non vi fosse stato nemmeno un caso di condanna, i casi delle requisitorie, delle conclusioni e dei ricorsi sarebbero pur sempre da prevedere. Se questi casi fossero mancati per l'addietro, le ragioni della mancanza potrebbero essere state diverse. Ma supponendo ancora che mancassero le ragioni delle requisitorie e dei ricorsi, è fuori di dubbio che l'argomentare dal fatto al possibile, al normale, all'assoluto conduce spesso in abbaglio.

Si è affermato, a cagione di esempio, che negli ultimi due anni non è accaduto di registrare alcun ordine di pagamento con riserva. Ma si è forse conchiuso che l'esame per la registrazione preventiva si riduca ad una vana formalità e che tutti gli ordini di pagamento sieno stati in perfetta regola? Di più, quando si tratta di queste e di altre leggi che si collegano cogli interessi generali, non è sempre lecito di conchiudere dall'esperienza di alcune provincie italiane ciò che possa e debba convenire al nuovo regno d'Italia. La complicazione degli affari si è accresciuta smisuratamente, ed una evidente necessità sempre più forte incalza perchè sia dato ad essi un impulso ordinato e vigoroso.

L'uffizio del Pubblico Ministero esercitato da un procuratore generale in Italia è antico. Dalla legge del 30 ottobre 1859, pubblicata nel Piemonte e nella Lombardia, quell'uffizio si riservava per un *maestro ragioniere*, il quale sarà stato pienamente in grado di adempiere il suo doppio mandato. Ma ciò non basterebbe a troncare e molto meno a sciogliere una quistione, la quale naturalmente si riconduce a quell'ordine di principii, di fatti e di servigi che ne raccomandano la più opportuna e necessaria, che è nello stesso tempo la più logica e legale applicazione.

La minoranza della Commissione si è poi mostrata disposta ad accogliere con una sola riserva il sistema della maggioranza, la quale restringerebbe l'uffizio del procuratore generale alle sole attribuzioni contenziose. Se fra le attribuzioni della Corte sarà compresa quella non solo di liquidare le pensioni, ma anche di giudicarne definitivamente in caso di richiamo, anche la minoranza riconoscerebbe la necessità di un procuratore generale a difesa degli interessi dello Stato.

Colle successive discussioni essendo stata tolta di mezzo questa difficoltà, la Commissione, con sette voti unanimi (non essendo presenti due commissari) ha accolto il partito di

conservare l'istituzione del procuratore generale per gli affari contenziosi sottoposti alla Corte dei conti. (129-c)

§ 7. — *Attribuzioni della Corte dei Conti.*

La Corte dei conti ha un ufficio di vigilanza e di revisione delegato dal Parlamento ed un ufficio conferito dalla legge pel giudizio dei conti resi dagli agenti della pubblica amministrazione. Esercita la sua vigilanza ordinaria, riscontrando colle leggi del bilancio gli ordini di pagamento; riscontrando colle leggi e coi regolamenti amministrativi gli atti che si riferiscono a riscossioni od a spese, a spese immediate o successive, e quindi a nomine, stipendi, emolumenti e pensioni; riscontrando la regolarità delle cauzioni prescritte e i titoli pei quali vengono ristrette, trasferite o sciolte. Una vigilanza non ordinaria le viene confidata tanto dal primo quanto dal secondo progetto di legge sui decreti reali, *qualunque ne sia l'obbietto*. Registra gli atti o senza riserva, o con riserva, secondo i casi, e laddove non occorra la registrazione prende nota delle irregolarità che le accadesse di scoprire, riferendone ai ministri.

Il titolo delle attribuzioni riesce, per quanto sembra, convenientemente ripartito in questi capitoli:

1° Disposizioni generali;

2° Riscontro delle spese;

3° Vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in danaro o in materie;

4° Vigilanza sulle cauzioni;

5° Esame dei conti dei ministri;

6° Giudizi sui conti degli agenti dell'amministrazione.

Disposizioni generali.

La Commissione, attenendosi all'ordine delle materie qui ricordate, modificava più nella forma che nella sostanza, coll'articolo 10 del suo progetto, l'articolo 15 del primo e l'articolo 10 del secondo, trattandosi appunto fin da principio di annoverare colle disposizioni generali le incumbenze corrispondenti alle successive disposizioni.

L'articolo 11 si riferisce alle pensioni, delle quali parleremo più innanzi. Coll'articolo 12 si dichiara che la Corte, oltre le attribuzioni che le sono attribuite dalla presente legge, esercita tutte quelle altre attribuzioni che le sono conferite da leggi speciali. Così non occorre parlare espressamente del debito pubblico, delle casse dei depositi e di altre materie più o meno prevedute e prevedibili.

Sta bene che fra le disposizioni generali sia posto l'articolo 15, il quale corrisponde all'articolo 19 del primo progetto ed all'articolo 12 del secondo. Ma nel primo progetto la registrazione dei decreti, ordinata con quell'articolo, non poteva essere confusa con una semplice e vana formalità,

poichè coll'articolo seguente era preveduto il caso di una registrazione riservata; talchè invece di una formalità inutile ed importuna si aveva una guarentigia efficacemente indirizzata a prevenire il compimento di atti meno che legali. Nel secondo progetto, quell'articolo successivo è scomparso senza un voto speciale e senzachè venga ad esso supplito coll'articolo 18, il quale si riferisce ad altri atti e decreti sottoposti alla registrazione. Un articolo votato da una Camera può essere modificato od escluso, ma non già negletto od omesso dall'altra, quand'anche un ministro non fosse alieno dall'acconsentirvi. Le avvenute discussioni confermarono più d'una volta in questa sentenza, la quale pienamente concorda collo Statuto fondamentale. Una distinzione si fece con molta accuratezza fra gli articoli, i quali racchiudano un principio e quelli che ne deducano le conseguenze, e si conchiuse logicamente che il voto contrario dato all'uno troncava qualunque voto in riguardo agli altri.

La Commissione, per togliere qualunque dubbio e per evitare una ripetizione inutile o soverchia, crede opportuno di collocare fra le *disposizioni generali*, dopo l'articolo pel visto e per la registrazione, l'articolo dei rifiuti o delle riserve.

La Corte registra senza riserva gli atti e decreti riconosciuti conformi alle leggi ed ai regolamenti, e in caso diverso registra con riserva se il Consiglio dei ministri crede di dover persistere negli atti o decreti sottoposti alla registrazione (art. 14).

Le ingerenze della Corte riescono definite ed ordinate in modo da richiamare l'attenzione dei ministri sopra gli atti non riconosciuti conformi alle leggi ed ai regolamenti senzachè la loro azione e la loro responsabilità ne vengano punto menomate. In questo luogo pertanto è da collocare coll'articolo 15 quella dichiarazione che a tal riguardo si faceva dal primo progetto coll'articolo 21, e si rinnova dal secondo coll'articolo 19: *La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.*"

L'articolo 16, relativo al diritto della Corte di chiedere le notizie e i documenti che le occorrono per l'esercizio delle sue attribuzioni, corrisponde agli articoli 16 e 28 del primo progetto ed all'articolo 13 del secondo.

Ma non tutti gli atti si trasmettono alla Corte col fine della registrazione, la quale le offre opportunità di esercitare in larga parte la sua vigilanza a servigio del Parlamento non meno che dei ministri. Gli atti che si riferiscono alla riscossione delle entrate, ai valori delle Casse ed ai conti dello Stato sono trasmessi alla Corte, la quale non li registra; ma deve nondimeno avere l'adito aperto a significarne le irregolarità che avesse trovate nell'esaminarli. A ciò provvede l'articolo 17, col quale si ripropone con lieve cambiamento nelle parole, ma con maggiore efficacia nel concetto, l'articolo 17 del disegno primitivo e l'articolo 18 del Senato. La

Corte *prende* nota di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di avvertire nel compiere le sue attribuzioni e *ne dà avviso ai ministri*. Collegati questi due termini colla relazione da farsi al Parlamento, non fa mestieri di soggiungere come in qualunque caso anche più straordinario ed improbabile le richieste del Parlamento possano avere una pronta soddisfazione. (129-c)

Riscontro delle spese.

Il disegno di legge già presentato, ma non discusso, per la amministrazione del pubblico denaro e pei conti dell'erario, dopo avere posto il principio che gli ordini di pagamento sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti o de' suoi delegati, determina per quali titoli di spese una anticipata giustificazione non sia richiesta. Quanto importi di conciliare la regolarità dell'amministrazione colla maggiore semplicità e speditezza del servizio, è cosa troppo evidente per sè medesima. Nel progetto relativo all'istituzione della Corte dei conti non dobbiamo discutere nè di quel principio nè della sua applicazione. Non dobbiamo indagare quali cautele sieno da prendere perchè le guarentigie ripromesse dal riscontro delle spese colle leggi del Bilancio non rimangano deluse dalla facoltà dei crediti straordinari o suppletivi. Non dobbiamo indagare quali riforme possano tornare utili ed opportune in quei regolamenti, i quali moltiplicassero senza ragione ed anzi con danno pubblico e privato gl'imbarazzi, i dispendi ed i ritardi.

L'uffizio del riscontro si collega con quello della revisione, ed entrambi si aiutano a vicenda. A noi appartiene di considerarli soltanto nei suoi rapporti colla legge sulla Corte dei conti e non coll'altra sulla contabilità dello Stato; quella è il compimento di questa. La contabilità legislativa, come venne talvolta chiamata, precede nel concetto logico la vigilanza delegata dal Parlamento; quindi i due schemi di legge si presentavano insieme, e sarebbe desiderabile che insieme si discutessero.

Il riscontro delle spese si riferisce ai contratti, alle nomine, ai trasferimenti ed alle promozioni, agli stipendi, alle pensioni ed alle indennità. Lasciamo per ora da parte le pensioni e notiamo che nel progetto del Senato si aggiungono i *trattamenti di aspettativa*. Noteremo ancora che, mentre si escludevano dal riscontro preventivo le indennità o retribuzioni concedute per una sola volta, senza riguardo alla somma, fu poi determinato che la somma non eccedesse le 2,000 lire.

In quanto alle indennità, la Commissione, ricordando che la registrazione preventiva o successiva è regolata dalla legge sui conti dello Stato, non crede d'inserire nella legge presente una disposizione che le riesce affatto estranea.

In quanto alle aspettative, le discrepanze che rendono ne-

cessaria una legge comune, indurrebbero a tacerne in questa legge organica, tanto più che dicendosi, come ora si propone, *stipendi*, *pensioni ed altri assegnamenti*, la soppressione di alcune parole sarebbe pienamente compensata dalla larghezza del concetto.

Intorno alle aspettative alcuna legge non fu pubblicata; ma con decreto del 21 febbraio 1833, finchè una legge generale non avesse provveduto alle pensioni e agli altri assegnamenti, fu disposto che per l'aspettativa si retribuisse un terzo dello stipendio ed al più una metà, avuto riguardo al tempo ed alla qualità del servizio. Quel decreto si rimetteva, per gl'impiegati di finanza, ai particolari regolamenti, i quali non trattavano delle aspettative, ma delle pensioni di riposo; talchè la Corte si mantenne ferma nel richiedere che per le prime non si eccedesse la comune misura.

Una legge del 15 novembre 1859, provvedendo all'ordinamento dell'amministrazione centrale, dispose che gl'*impiegati cessanti dal loro ufficio per effetto di quel nuovo ordinamento* nel Piemonte e nella Lombardia, fossero possibilmente distribuiti nei diversi uffizi. *A quelli che dovessero essere posti in aspettativa* si farebbero assegnamenti *estensibili fino a due terzi* del loro stipendio. Per tal modo l'articolo 5 della legge surriferita non ponea una regola generale, ma determinava una eccezione per alcuni casi speciali.

Il collocamento in disponibilità coll'intero stipendio si differenzia dal collocamento in aspettativa, e sembrava riservato alla carriera dei professori e della diplomazia. Ma sieno gli assegnamenti per disponibilità o per aspettativa, sieno le pensioni di riposo o di riforma, a noi non appartiene di tenerne più lungo discorso dopo le spiegazioni che abbiamo creduto opportuno di dare sull'importanza dell'articolo preso ad esame.

L'articolo 18 del ricomposto progetto corrisponde all'articolo 18 del primo ed all'articolo 15 del secondo.

L'articolo 19 riproduce nella sua integrità l'articolo 25 del primo progetto, il quale rimetteva ad altra legge il determinare « i casi nei quali la registrazione ed il visto debbono precedere il pagamento, ed i casi nei quali possono a quello succedere. » Nell'articolo 16 del secondo si parla di casi eccezionali, perchè non era noto il disegno dell'altra legge sulla amministrazione del pubblico denaro e sui conti dell'erario. Posta la regola generale della registrazione, si distinguono due ordini di spese pel riscontro preventivo e pel successivo. Si tratterebbe quindi di due regole speciali anzichè di una regola generale e delle sue eccezioni; ma, comunque sia, ripeteremo che non è ancora venuta l'opportunità di discuterne.

L'articolo 20 è identico all'articolo 22 dell'uno ed all'articolo 17 dell'altro, vigilandosi dalla Corte perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto

di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti. » (129-c)

Se la Corte non riconosce conformi alle leggi ed ai regolamenti gli atti e decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto, e non rimanendo convinta delle ragioni recate dal Governo, apporrà il visto con riserva. Questo concetto viene significato coll'articolo 14, il quale, più che agli articoli 20 e 24 del primo progetto, si attaglia all'articolo 18 del secondo, trasformandosi però in una norma assoluta per tutti gli atti e tutti i decreti una prescrizione che era limitata ad alcuni di essi.

Mentre si porge occasione al Governo di rinnovare l'esame degli atti e dei decreti i quali non appariscano conformi alle leggi ed ai regolamenti, e la sua libertà d'azione non è minimamente impedita, era necessario di chiarire se il rifiuto e la riserva della Corte avessero dell'obbligatorio o del facoltativo. Si potè credere già che le spiegazioni date non già per togliere, ma per giustificare una irregolarità più o meno grave, bastassero per dispensare la Corte da ogni rifiuto e da ogni riserva.

Ora è posto in chiaro che la Corte colla sua registrazione senza riserva riconosce che un atto è conforme alle leggi ed ai regolamenti, e registrando con riserva dichiara che quella conformità non è stata riconosciuta e comprovata. Nulla adunque di facoltativo nell'uno o nell'altro caso di registrazione. Al giudizio del Parlamento appartiene il resto, poichè al solo Parlamento appartiene di accogliere quelle ragioni che un Ministero responsabile sia in grado di rendergli per dimostrare la convenienza o la necessità del suo operato. La forma più risoluta e precisa, alla quale dal Senato con proposta del Ministero delle finanze si è data la preferenza, non lascia temere di una interpretazione ondeggiante ed incerta. La Commissione ha collocato, come si diceva, nel capitolo delle disposizioni generali l'articolo surriferito (ora 13 corrispondente al 20 e 24 del primo progetto e 18 del secondo) togliendolo dal capitolo del riscontro delle spese.

Pensioni.

Le cauzioni non sono legalmente date finchè la Corte dei conti non vi abbia apposto il suo visto. Lo interesse dello Stato non può quindi essere esposto al pericolo di un danno tanto più incerto, quanto meno probabile è la negligenza per parte di chi approva la cauzione prima di sottoporla all'esame della Corte.

La cosa procederebbe forse altrimenti in riguardo alle pensioni. Anche per esse si richiede il visto della Corte, e la Corte le registrerebbe con riserva qualora non le riconoscesse conformi alle leggi. Ma la responsabilità dei ministri per un errore involontario non gioverebbe a riparare il danno che

(129-c) delle pensioni irregolarmente concedute deriverebbe allo Stato. Se il danno fosse indebito da una parte, vi sarebbe un diritto acquisito dall'altra; da quella parte l'errore non porgerebbe argomento ad una scusa legittima, e da questa alla buona fede si aggiungerebbe un titolo legale per confermare una legittima aspettativa convertita in un fatto compiuto.

Questo sconcio non è da temere rimanendo sospesa la spedizione dei decreti finchè la Corte dei conti non abbia apposto il suo visto senza riserva, e riconosciuta per tal modo la regolarità della pensione. Ma un altro sconcio s'incontrò più volte, rimandandosi decreti reali perchè fossero corretti e rifatti. A ciò s'intese di provvedere cogli espedienti, dei quali il primo progetto rende testimonianza.

Ma gli espedienti, mentre non lasciano vedere o lasciano dimenticare le contraddizioni che vennero tolte, lasciano vedere o non lasciano dimenticare quelle che rimangono. Col primo progetto si trasmetteva alla Corte la proposta delle pensioni perchè rendesse manifesto il suo avviso. Ma siccome un Ministero responsabile sarebbe sempre stato libero di allontanarsi da quel voto, così era ordinato che anche il decreto definitivo si trasmettesse alla Corte, la quale avrebbe registrato con riserva se avesse creduta offesa la legge nel principio o nell'applicazione.

Cessava per tal modo ogni pericolo di errore involontario, cessava la contraddizione fra una vigilanza postuma e un danno permanente e irreparabile. Ma non è da dissimulare che quel sistema faceva temere di una nuova contraddizione, quasi che il mandato della Corte dei conti si tramutasse dapprima in un ufficio consultivo contro l'indole sua per restituirle poscia una facoltà censoria, la quale avrebbe potuto e dovuto esercitarsi anche contro un decreto in tutto conforme al suo voto precedente. Nuove complicazioni e nuovi ritardi. Ogni giorno che si frapponga al riconoscimento di una pensione può accrescere le angoscie di una desolata famiglia, la quale ne attenda il suo unico e scarso mezzo di sostentamento. Non si tratta di una carità, ma di un diritto acquistato con un equivalente corrispettivo; ed anche la carità perderebbe e rinnegherebbe la sua virtù nativa se al male non prevenuto arrecasse un tardo e lento rimedio.

Ora è indubitato che se per la liquidazione delle pensioni si richiedesse dapprima lo studio dei ministri, i quali ne farebbero il progetto; indi lo studio della Corte dei conti che ne farebbe l'esame pel titolo e per la somma; poscia la deliberazione del ministro, che porrebbe mano al decreto; ed infine la registrazione della Corte dei conti per accertarne o contraddirne la regolarità, è indubitato che troppo tempo vanamente si perderebbe con gravi disturbi e giuste querele. A tutto ciò si aggiunga che sui reclami relativi alla liquidazione delle pensioni pronunzia *in prima ed ultima istanza* il *Consiglio di Stato* (art. 25 della legge sul Consiglio di Stato).

(129-c)

Col secondo progetto si è voluto restringere l'uffizio della Corte a registrare il decreto della pensione dopo averne riconosciuta la regolarità. È possibile di evitare con un sistema diverso i lamentati inconvenienti, od è forza di rassegnarsi ad un inconveniente minore per non incorrere in altri maggiori? Non conviene dar corso ad una pensione, la quale dal riscontro successivo fosse poi giudicata irregolare. La censura che ne avrebbe un ministro gli porgerebbe tale ritegno da raccomandargli ogni cautela e da rendere assai poco probabile e poco frequente il caso della tenuta irregolarità? Ed un inconveniente di tutti gli altri maggiori non si avrebbe in un metodo, il quale col moltiplicare le precauzioni moltiplicasse gli imbarazzi, gli indugi, le sofferenze ed i reclami?

Si è ricordato l'esempio del Belgio, ricordandosi ad un tempo che nell'opera legislativa l'altrui esempio non può essere invocato a pretesto d'imitazione cieca e servile. Il decreto del Congresso nazionale ordinava semplicemente che un registro delle pensioni fosse depositato presso la Corte dei conti, la quale prendendo ragione dai motivi, piucchè dagli articoli del medesimo decreto, volle esercitare un vero uffizio di riscontro che le fu più volte contrastato. Quel riscontro si faceva con molto e fors'anche (per quanto ne fu detto) con eccessivo rigore. Il Governo nel suo disegno di legge discusso nel 1846 tacque di quel riscontro, ma la Commissione lo propose e la Camera l'approvò, essendosi rimasti contenti di estendere alle pensioni il riscontro esercitato per gli ordini di pagamento.

Non si creda per questo che trascorresse inosservata la discrepanza fra la guarentigia voluta ed il fatto compiuto non già con un solo pagamento, ma coll'obbligo di pagamenti vitalizi. Non si mancò di proporre che le pensioni non fossero legali fuorchè quando avessero avuto il visto della Corte, la quale dai documenti giustificativi avrebbe riconosciuto se fossero state conferite in corrispondenza colle leggi.

A questa norma si attengono per le cauzioni i due progetti a noi presentati. A questa norma sarebbe dato di attenersi per le pensioni, distinguendole in provvisorie e in definitive; in provvisorie prima che la Corte le avesse registrate senza riserva, e in definitive dopo che la Corte registrandole ne avesse certificata la regolarità. A questa norma si corrisponde, almeno in parte, ma con qualche imbarazzo e ritardo nella pratica applicazione, rendendosi, come ora accade, operative le pensioni dopo che sia stato registrato dalla Corte il relativo decreto.

L'articolo 14 della legge del 30 ottobre 1859 ordina che *i regi decreti di liquidazione amministrativa delle pensioni di ritiro o di riforma a carico dello Stato, e di pensioni e sussidi a vedove ed orfani debbono essere trasmessi alla Corte coi relativi titoli per la sua registrazione. Occorrendole osservazioni in contrario, si procede in conformità dell'articolo precedente*, il quale dispone che se i ministri insi-

(129-c) stono *sotto la loro responsabilità, e la Corte non è paga degli* *avuti riscontri, registra e vidima con riserva.*

Chi rimanesse contento alla lettura di quell'articolo della legge del 1859 avrebbe ragione di credere che il primo progetto sottoposto alla Camera dei deputati si allontanasse in questa parte dal sistema vigente nel Piemonte, e che dal secondo progetto si facesse ritorno o piuttosto si recasse una nuova conferma al sistema medesimo. Ma chi proceda più innanzi nell'esame delle cose rimarrà convinto che appunto nel contrario è riposta la verità. Appena pubblicata la legge del 1859 si ordinò per decreto che i Ministeri trasmettessero i loro progetti di liquidazione alla Corte dei conti, accompagnandoli con tutti i necessari documenti giustificativi. Si volle con ciò prevenire un pericolo al quale troppo di frequente sarebbero stati esposti i regi decreti per le pensioni. Certo è che mentre si toglieva questa difficoltà un'altra assai grave ne rimaneva, avuto riguardo alle norme diverse di liquidazione secondo le diversità *dei luoghi, dei tempi e delle leggi relative.*

« Troppo lungo e poco opportuno riuscirebbe il qui ri-
« rire le dubbiezze e le discussioni, alle quali diede argo-
« mento la giusta applicazione delle regole finora vigenti
« nelle varie parti del regno in fatto di pensioni di riposo;
« perocchè giova sperare che siffatta difformità non abbia a
« durare lungamente, e meglio converrà che le proposte di
« migliori ed uniformi disposizioni sieno fatte in seguito ad
« apposito e profondo studio da chi ne abbia incarico. La
« Corte dei conti si limita a manifestare vivo desiderio che
« una legge generale sulle pensioni di riposo e sugli asse-
« gnamenti di aspettativa non tardi a far cessare una diver-
« sità di trattamento che è troppo grave perchè non riesca
« assai rincrescevole e spesse volte ingiusta. » (*Osservazioni della Corte dei conti da unirsi al reso-conto finanziario dell'anno* 1859.)

Per l'esattezza storica riesce con ciò dimostrato che il primo progetto non proponeva un sistema nuovo, ma confermava il sistema vigente, e per una esattezza anche maggiore non è da tacere che quantunque nel secondo progetto più non apparisca l'articolo relativo alla liquidazione delle pensioni, tuttavia non risulta che si prendesse alcun partito per accettarlo o per sopprimerlo.

A molte, gravi e delicate quistioni si apre il campo pel modo di riconoscere e liquidare il diritto delle pensioni. Una legge speciale ed uniforme dovendosi presentare al Parlamento su tale materia, si è disputato se fosse opportuno ed anzi necessario il riservare per la legge medesima quelle quistioni di principio, di metodi e di applicazione, le quali ora ne potessero deviare dal proposto argomento.

Nella legge organica della Corte dei conti non basterà forse di porre anche pei decreti relativi alla liquidazione ed al riconoscimento delle pensioni l'obbligo del riscontro e della

registrazione? I ministri che ne sono responsabili metterebbero poi ogni cura perchè nelle pratiche interne degli uffizi il debito della più perfetta regolarità si accordasse col bisogno della più desiderata sollecitudine.

(129-c)

Si è considerato che, trattandosi ora della Corte dei conti e delle sue attribuzioni, sarebbe opportuno e necessario il determinare se quella che si riferisce alle pensioni sia da comprendere o da escludere. Un sentimento di giustizia e di umanità indurrebbe a troncare quegl'indugi i quali condannano ad aspettative o prolungate o deluse chi non può senza grave offesa aspettare che gli si renda la ragione dovuta, e quando ne rimanesse frustrato mal potrebbe o saprebbe, per la condizione dei luoghi e per altre difficoltà, muovere reclamo in prima ed ultima istanza al Consiglio di Stato.

La Commissione è stata pienamente d'accordo nel raccomandare che una legge sulle pensioni sia al più presto presentata, augurandosi che la comunanza dei principii non sia disgiunta dalla speditezza dei metodi e dalla sicurezza della applicazione.

Ma colla legge sulla Corte dei conti (si è detto) non cadrebbe in acconcio di sciogliere e non converrebbe di pregiudicare quelle quistioni, le quali potrebbero essere sciolte diversamente secondo la diversità dei sistemi. Attribuendosi alla Corte una facoltà consultiva, non si toglierebbero le complicazioni; attribuendosi una facoltà decisiva si derogherebbe indirettamente alla legge sul Consiglio di Stato.

La maggioranza della Commissione, desiderando che la legge organica della Corte dei conti non lasci alcuna incertezza intorno alle sue attribuzioni, ha accolto il seguente partito, cioè che la Corte liquidi le pensioni ed in caso di richiamo giudichi definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. Con ciò non si viene a pregiudicare la questione dei principii e dei metodi, a troncare i rapporti prestabiliti fra gli uffici della Corte e quelli del Ministero, ad impedire il miglioramento degli ordini interni, a precludere la via a quelle riforme delle quali è riconosciuta la necessità e l'urgenza.

Con ciò s'intenderebbe invece a togliere il dubbio sulle principali attribuzioni della Corte ed a risparmiare complicazioni e ritardi. Cesserebbe l'ingerenza del Consiglio di Stato, ma cesserebbe ancora l'inconveniente di rimettere ad un Consiglio governativo ed amovibile la decisione dei reclami sulle pensioni riscontrate e riconosciute da una Corte indipendente ed inamovibile. Nell'accettare il partito della maggioranza taluno ha mantenute ferme quelle riserve, le quali lo indurrebbero a modificarlo nel principio e nella forma, qualora i problemi delle pensioni, del contenzioso e dei ricorsi si risolvessero in modo diverso da quelli rimasti in vigore.

La Commissione non crede di dovere insistere maggior-

(129-c)

mente per richiamare l'attenzione del Governo su questo ed altri simili argomenti, tenendo per fermo che il principio della prossima Sessione legislativa venga inaugurato colla presentazione di quei progetti di legge, i quali conducano all'applicazione di un sistema normale e progressivo, coordinato e compiuto, per quanto sia possibile, in questo primo periodo di rinnovamento politico e di nazionale riscatto.

Riscossioni e casse.

Posto il principio che la Corte dei conti non ha e non può avere alcuna ingerenza nell'amministrazione attiva, ma che ha ufficio di vigilarne la regolarità, sembra che la sua vigilanza sulle riscossioni delle entrate, sui valori delle casse e sui magazzini dello Stato richieda che le sieno indirizzati i ragguagli e rapporti relativi, ma non richieda e non consenta che essa medesima proceda direttamente a visite ordinarie e straordinarie. Tale ingerenza è propria del potere esecutivo, il quale per esercitarla come e dove occorre non avrà certamente bisogno che la Corte dei conti s'inframmetta nel fatto suo, ne dimezzi la responsabilità ed aggiunga nuove ruote al carro già abbastanza complicato e grave della pubblica amministrazione.

Col primo progetto piacque al Governo di allargare le attribuzioni della Corte dei conti, affidandone per le cose ora accennate, l'adempimento al procuratore generale, vale a dire ad un rappresentante governativo. Ma per ragione del principio, al quale la Corte dei conti s'informerebbe nel suo ufficio di vigilanza, e per ragione del mandato che al procuratore generale sarebbe commesso il sopprimere gli articoli meno confacenti alla natura ed al fine della istituzione non sarà per incontrare alcuna difficoltà. Sarebbero quindi soppressi gli articoli 28, 29, 30 e 31: il primo perchè la facoltà di chiedere notizie e documenti s'intende compresa nel precedente articolo 28 (ora 16); il secondo ed il terzo, l'uno perchè farebbe supporre che alla Corte dei conti appartenga di adoperarsi alla verificazione delle casse, l'altro perchè si riferisce agli uffici di revisione negli uffici amministrativi; ed il quarto perchè disporrebbe che quelle incumbenze fossero esercitate dalla Corte col mezzo del procuratore generale.

Cauzioni.

Coll'articolo 15 del primo progetto era compresa fra le disposizioni generali la vigilanza sulle cauzioni, le quali non sono legalmente date quando la Corte non abbia apposto il suo visto agli atti che le approvano. Nel secondo progetto alla massima posta fra quelle disposizioni si è fatto succedere un capitolo speciale cogli articoli 25 e 26. Talvolta alle cauzioni supplisce un sindacato, ed a questo caso è pure provveduto

dal nuovo progetto. Quel visto è necessario anche per ridurre, cancellare o trasferire le cauzioni medesime. Nessuna obbiezione è occorso di fare, e si propongono gli articoli 23 e 24, i quali corrispondono nei due articoli surriferiti. (129-c)

Conti dei ministri.

La differenza fra i due progetti in questa parte è soltanto nelle parole e nelle forme, le quali però sono sempre da prendere in considerazione per la maggiore convenienza, sobrietà ed efficacia del linguaggio legislativo. Sono sembrati da preferire gli articoli 27 e 28 del secondo al 51 e 52 del primo, e con piccole modificazioni l'articolo 54 del primo al 50 del secondo.

Nella relazione, da presentare al Parlamento, la Corte espone le ragioni per le quali ha registrati gli atti con riserva, le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, e le riforme che crede opportune nelle leggi relative all'amministrazione ed ai conti del pubblico denaro.

Per fare un concetto proporzionato al merito gioverebbe che una statistica unita alla relazione della Corte porgesse un breve ed esatto ragguaglio degli atti compiuti nel corso dell'anno, distinguendoli per numero e per qualità, per ordine e per gradi. Una tale statistica avrebbe due risultamenti tutt'altro che dispregevoli, cioè di mettere sempre più in aperto l'importanza dei servigi resi da una istituzione degna del maggiore rispetto, e di richiamare sempre più l'attenzione sull'andamento ordinario delle cose.

Sarebbe superfluo il soggiungere quanto conferiscano non solo ai progressi legislativi, economici e sociali, ma anche al buon indirizzo della pubblica amministrazione quei ragguagli statistici, i quali dalla osservazione dei fatti conducano a meglio determinare e svolgere i principii di un sistema generale, armonico e compiuto. Sarebbe superfluo il ripetere in questa occasione quelle verità che quanto note altrettanto sono e saranno applicabili ai molti casi, i quali richiedono il più stretto accordo fra la scienza e l'esperienza.

Ma nel caso nostro, trattandosi di una legge organica, non converrebbe forse addentrarsi in queste od in altre particolarità, per le quali al silenzio della legge potrebbe sempre supplire un desiderio interpretato od espresso in qualsivoglia opportunità.

Giudizio sui conti.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti degli agenti amministrativi dello Stato; giudica in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura pei

(129-c) conti degli agenti delle provincie, dei comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti.

I problemi del contenzioso amministrativo e dei Consigli di prefettura non sono per anche sciolti. Abolendosi, a cagione di esempio, la giurisdizione del contenzioso amministrativo per le altre materie, sarebbe forse probabile o possibile che rimanesse ferma per la materia dei conti? Da che procederebbe l'abolizione del contenzioso amministrativo? Da due ragioni principalmente. Procederebbe dal contrasto che si scorgesse fra i principii dell'ordine costituzionale e civile ed il privilegio di una giurisprudenza speciale affidata nelle prefetture a giudici dipendenti ed amovibili, i quali giudicherebbero non di rado in una causa da essi già amministrativamente giudicata. Procederebbe dalla convenienza e dalla necessità del maggiore possibile discentramento, il quale come sarebbe impedito da una giurisdizione onde gli atti si tramanderebbero per l'appello alla sede dell'amministrazione centrale, così avrebbe dalla giurisdizione dei tribunali ordinari quell'agevolezza che meglio rispondesse alla natura ed alla condizione delle cose.

Vero è che la giurisdizione dei conti non è esposta a quelle critiche, le quali indurrebbero a sostituire i tribunali ordinari a quelli del contenzioso amministrativo. Ma vero è ancora che l'esercizio di quella giurisdizione in prima istanza si collega coll'esistenza dei Consigli di prefettura, dei quali verrebbe meno l'importanza se il contenzioso amministrativo fosse abolito, e se le deputazioni provinciali salissero in grado maggiore di autorità e d'ingerenza.

Vero è che nel Belgio, dove la giurisdizione del contenzioso amministrativo fu riconosciuta incompatibile col sistema costituzionale, la Corte giudica dei conti dello Stato e delle provincie. Ma chi non si appaga di considerare le istituzioni nella loro forma esterna, rimane tosto convinto che, laddove l'amministrazione delle provincie è una parte dell'amministrazione dello Stato, per identità di ragione e di principio si dovevano applicare le regole medesime. Si fu per altro alieni dall'accogliere una proposta fatta perchè le deputazioni provinciali esercitassero verso gli agenti dei comuni e dei pubblici stabilimenti le attribuzioni conferite alla Corte dei conti verso gli agenti dello Stato. La Corte, si disse, ha un carattere giudiziario in fatto di conti, e la deputazione provinciale ha un carattere puramente amministrativo. I gradi della giurisdizione e dell'appello come sarebbero definiti?

La Camera non ha per anche deliberato intorno al contenzioso amministrativo ed alla riforma della legge sulle provincie e sui comuni. Meno conveniente sarebbe quindi un'allusione troppo diretta ai conti delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, ed alla competenza dei Consigli di prefettura. È più conveniente sarà l'attenersi a termini generali che nelle diverse leggi speciali avrebbero una norma definita con opportunità e precisione.

(129-c)

Coll'articolo 35 si riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 37 del primo progetto, e nell'articolo 34 del secondo pei casi nei quali occorresse di applicare una pena pecuniaria o di proporne la sospensione ed anche la destituzione di un agente. Questa disposizione s'intende applicabile *senza pregiudizio dei provvedimenti di ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni*. Per tal modo il secondo paragrafo modificato dal Senato si modificherebbe appunto coll'intento di rispettare ad un tempo l'indipendenza della Corte e l'azione del potere amministrativo.

Le decisioni della Corte possono essere impugnate coi rimedi del *ricorso per annullamento* o *per revocazione*. Il ricorso per *annullamento* è concedato contro l'*eccesso di potere* e l'*incompetenza*. I due progetti concordano nel determinare i tre primi casi di ricorso per revocazione, accennandosi all'errore di fatto o di calcolo, all'omissione o al doppio impiego ed ai nuovi documenti rinvenuti. Ma il termine del ricorso nel terzo caso decorre nel primo progetto dal giorno in cui si rinvennero i documenti, e decorre nel secondo progetto dal giorno della notificata decisione. Il termine proposto nel primo progetto dalla Commissione della Camera, meglio corrispondendo alla ragione della equità, viene dalla nostra Commissione confermato.

I due progetti concordano nell'ordinare che i ricorsi per *revocazione* si facciano alla Corte dei conti e che i ricorsi per *annullamento* si facciano al Consiglio di Stato. Ma dal secondo vengono soppressi coll'articolo 41 i due ultimi paragrafi che erano nell'articolo 44 del primo, relativo ad un secondo giudizio sul merito. La Commissione ha esaminato se convenisse sopprimere anche il paragrafo precedente. Se è vero (si è detto da alcuni) che dall'annullamento non proceda un secondo giudizio sul merito, ma che o non ne proceda alcuno o si faccia luogo ad un giudizio affatto nuovo, è vero ancora che quando la decisione del Consiglio sia partecipata alla Corte s'intende da sè il resto. S'intende cioè che la decisione abbia effetto senzachè con un paragrafo successivo si dichiari che la Corte si *uniformerà alle massime di diritto stabilite dal Consiglio*; dichiarazione la quale avrebbe l'inconveniente o di riuscire superflua o di essere largamente interpretata, quasi come una norma generale di giurisprudenza anche pei casi futuri.

La maggioranza della Commissione ha invece opinato che il caso dell'annullamento non escluda il caso di un giudizio successivo. Potrebbe, a cagion d'esempio, avvenire che si annullasse una decisione, la quale avesse ecceduto entrando nel titolo di una spesa, anzichè nell'esame e nella regolarità del conto. E trattandosi di qualche partita compresa in un conto complessivo, la decisione per effetto di quell'annullamento sarebbe piuttosto a modificarsi di quello che a rinnovarsi con un atto successivo. La massima di diritto, alla quale

la Corte dovrà uniformarsi, è da ritenere applicabile soltanto al caso della decisione che rimanga annullata; talchè una interpretazione larga ed abusiva non sarebbe punto da temere.

Il ricorso al Consiglio di Stato (aggiungendosi però che esso decida in sezioni riunite) è stato ammesso con qualche ripugnanza dai componenti la Commissione. In quanto ai principii si è considerato che l'istituzione di un Consiglio di Stato del regno d'Italia è tuttora da proporre e da discutere, e che in ogni modo il subordinare le decisioni di una Corte indipendente ed inamovibile alla decisione di un Consiglio amovibile e governativo avrebbe sempre del contraddittorio e dell'anormale.

In quanto alle condizioni di fatto si è considerato che non avendosi una sola Corte di cassazione nel regno d'Italia, il ricorso al Consiglio di Stato residente presso il Governo centrale è giustificato dalla necessità. È vero che la nuova Corte dei conti estenderà la sua giurisdizione a tutto il regno, mentre la legge del presente Consiglio di Stato fu pubblicata soltanto nel Piemonte e nella Lombardia; ma è vero ancora che a questi e ad altri inconvenienti non si è in grado di provvedere colla legge presentata per la istituzione della Corte dei conti. Inconveniente di tutti maggiore sarebbe quello di lasciare incerta e sospesa la questione dei ricorsi; e per ciò la Commissione, augurandosi che un vero sistema di leggi organiche e ordinative non rimanga lungamente fra le cose desiderate e desiderabili, si è trovata nella necessità di riprodurre l'articolo proposto col primo progetto, e ridotto a più semplice forma nel secondo.

Alcune altre differenze si riscontrano tra i due progetti. Il secondo concede non solo al Pubblico Ministero, ma anche all'agente dell'amministrazione il diritto di ricorrere perchè sia revocata una decisione profferita sopra documenti falsi. Concede che in questo e negli altri casi la revocazione possa aver luogo anche d'uffizio. Aggiunge che la revocazione tocca soltanto la parte del conto che resta da rettificare. Per l'esecuzione delle decisioni si rimette alle norme stabilite per le riscossioni dei tributi diretti, anzichè determinare espressamente pei tribunali civili una competenza, la quale dalle diverse leggi e consuetudini delle diverse provincie italiane è regolata diversamente. Le proposte modificazioni ed aggiunte sono state di buon grado accettate dalla Commissione.

§ 8. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Sono conformi i due progetti votati dalle due Camere ed accettati dalla Commissione in quanto dispongono per le forme di procedimento nei giudizi della Corte, per le norme da seguirsi nella verificazione dei conti amministrativi, per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose e per la disciplina del servizio interno.

Sono conformi i due progetti nel dichiarare che la Corte

dei conti di Torino e di Firenze rimangano abolite dal giorno della promulgazione della legge, e che quelle di Napoli e di Palermo cessino di avere le incombenze date con questa legge medesima alla Corte dei conti del regno. La Commissione, d'accordo col signor ministro delle finanze, ha preferito di usare una formola più generale e precisa. Tutte le Corti dei conti saranno abolite; ma siccome quelle di Napoli e di Palermo hanno sezioni distinte pel contenzioso amministrativo, così nulla sarà innovato a tale riguardo finchè la quistione del contenzioso amministrativo non sia risoluta con legge speciale ed uniforme. Se quelle sezioni fossero abolite per l'abolizione del contenzioso amministrativo, i tribunali ordinari di prima istanza e di appello provvederebbero nelle diverse provincie senzachè il corso degli affari ne fosse perturbato ed impedito. Ma coll'abolirle fin d'ora, mentre il sistema del contenzioso amministrativo è mantenuto in vigore, si recherebbe un grave turbamento ed impaccio agli affari pei quali in grado di appello sarebbe prescritto il ricorso al Consiglio di Stato.

(120-c)

Nel primo progetto era ordinata l'istituzione contemporanea degli uffizi di riscontro. Se ne tacque nel secondo perchè quegli uffizi erano già stati istituiti. Se ne tace nel progetto riproposto dalla Commissione perchè l'articolo non lascia dubitare degli uffizi di riscontro e di revisione. Col ruolo normale ne sarà indicata la definitiva composizione, ed i regolamenti dalla legge riservati entreranno in quelle particolarità alle quali la legge non potrebbe provvedere nel modo più acconcio e soddisfacente.

I due progetti sono conformi per la facoltà attribuita al ministro delle finanze di affidare a Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano l'anno 1861 ed i precedenti. La Commissione, d'accordo col signor ministro delle finanze, propone che una Commissione temporanea sia a tale effetto istituita anche in Torino, affinchè la nuova Corte dei conti non sia gravata della eredità dei tempi trascorsi, il che le sarebbe di ostacolo per mettere e mantenere in corrente tutti i conti relativi alle finanze del nuovo regno. È della massima importanza che senza ritardo ogni anno si discutano non solo i bilanci preventivi, ma anche i conti consuntivi, i quali tanto lume spargono per gli opportuni confronti e giudizi in riguardo al passato e per una necessaria ed utile previdenza in riguardo all'avvenire.

Nel secondo progetto è disposto che le deliberazioni delle suddette Commissioni siano depositate (a suo tempo) negli archivi della Corte dei conti. Questa disposizione viene confermata in modo assoluto, senzachè si accenni ad un tempo indeterminato e senzachè rimanga chiuso l'adito a richiamarne il più sollecito adempimento.

Condotta a termine la nostra relazione in modo da rendervi manifesto con quanto studio, con quanta imparzialità ed accu-

ratezza siasi da noi procurato di compiere l'ufficio che ci venne affidato intorno a questo grave ed importante argomento della Corte dei conti, siamo lieti di sottoporre al vostro giudizio il relativo progetto di legge, corredandolo degli opportuni documenti, e sopratutto di alcune tavole statistiche, le quali rendono testimonianza dei molti e svariati servigi che finora si recarono, e di gran lunga maggiori si recheranno nell'avvenire, da una istituzione che tanto strettamente si collega coi buoni ordini amministrativi e costituzionali. Non ripeteremo cose già dette o troppo note, ma non potremo tacere che se qualche lume sarà recato nella parte pratica della presente discussione dalla raccolta delle notizie e dalla statistica degli atti che abbiamo l'onore di presentarvi, noi fummo aiutati nell'adempimento del nostro dovere dalla premurosa sollecitudine colla quale si è corrisposto ad ogni ricerca che per tale effetto ci sia sembrato opportuno ed utile di fare.

MARTINELLI, *relatore*.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE (129-c)

TITOLO I.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È instituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.

Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero.

Art. 3.

I presidenti e consiglieri della Corte sono nominati per decreto reale, a relazione del Consiglio dei ministri, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vicepresidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Essa è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e della Legislatura.

Art. 4.

I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme della Commissione, di cui nell'articolo precedente.

Art. 5.

Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de' suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte medesima.

Art. 6.

I presidenti e consiglieri della Corte sono pari negli stipendi a quelli della Corte di cassazione.

Il procuratore generale è pari per grado e stipendio ai consiglieri.

Per gli impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.

Art. 7.

La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.

Art. 8.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 9.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 10.

La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Art. 11.

La Corte liquida le pensioni, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Art. 12.

Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Art. 13.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla

Corte perchè vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. (129-c)

Art. 14.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e, se non troverà sciolta la difficoltà, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva.

Art. 15.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO I. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 18.

Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Art. 19.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 20.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

CAPITOLO II.—*Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in danaro o in materie.*

Art. 21.

I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Art. 22.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 23.

Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri ufficiali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 24.

Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

CAPITOLO III. — *Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

Art. 25.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli ufficiali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

Art. 26.

Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

È parimenti necessario il visto della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

CAPITOLO IV. — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 27.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle

finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti. (129-c)

Art. 28.

La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 29.

La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art. 30.

Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 31.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite.

CAPITOLO V. — *Del giudizio sui conti.*

Art. 32.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 33.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei

tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 34.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte dietro istanza del Pubblico Ministero nei casi:

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 35.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 36.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 37.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reato.

Art. 38.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 39.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si

bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento. (129-c)

Art. 40.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 35.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 41.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per revocazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 42.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio.

Art. 43.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione, nel terzo caso dal giorno in cui si rinvennero i documenti, e nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a

notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 44.

Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. 45.

La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art. 46.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente.

Art. 47.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 48.

Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 49.

La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 50.

Dal giorno della promulgazione della presente legge le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.

Art. 51.

Commissioni temporanee nominate con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli e in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

69

(129-c)

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

ALLEGATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella tornata del 16 dicembre 1861

TITOLO I.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È istituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte avrà sede nella città capitale del regno; sarà divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un sostituito del procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri;
Tre segretari di sezione.

Art. 3.

La Corte proporrà al ministro delle finanze il ruolo degli impiegati nei suoi uffizi.

Il numero degli impiegati sarà determinato per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli stipendi saranno eguali a quelli stabiliti per gli uffiziali di pari grado dell'amministrazione centrale.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e il sostituto del procuratore generale saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione, e tutti gl'impiegati saranno nominati per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze; e dopo queste prime nomine necessarie per la composizione degli uffizi della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per decreto reale a proposizione del ministro delle finanze, in seguito a quelle che gli saranno presentate dalla Corte.

11

73

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 19 marzo 1862

TITOLO I.

DELLA ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

È instituita la Corte dei conti del regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;
Tre presidenti di sezione;
Quindici consiglieri;
Un segretario generale;
Un vice-segretario generale.

Ha inoltre un personale di segreteria diviso in uffizi, retti, sotto la direzione superiore dei consiglieri, da altrettanti direttori. Questi uffici saranno composti d'impiegati, il cui numero e qualità verranno determinati da un ruolo proposto dalla Corte medesima ed approvato con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri.

La Corte avrà pure quegli uffici staccati che sieno riconosciuti necessari per esercitare funzioni di riscontro in altre città del regno. Il numero e la qualità dei componenti questi uffizi saranno determinati nel modo sopraddetto.

Le funzioni di segretario nelle sezioni verranno disimpegnate dai direttori capi d'ufficio, o dai capi di sezione, che saranno a tal uopo designati dal presidente della Corte.

Art. 3.

Il presidente della Corte e i presidenti di sezione sono nominati per decreto reale, a relazione del ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

La nomina dei consiglieri avrà luogo nello stesso modo e dopo sentita una Commissione composta del presidente e dei presidenti di sezione della Corte, e ciò anche nella prima formazione.

Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per decreto reale, a proposizione del ministro delle finanze. Dopo queste prime nomine necessarie alla composizione degli

Art. 5.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del presidente e dei vice-presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del presidente del Consiglio di Stato.

Il presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà alla Commissione.

L'ufficio del Ministero pubblico presso la Commissione sarà commesso ad un consigliere di Stato o ad un referendario prescelto dal ministro di finanze.

Art. 6.

Il segretario generale, i ragionieri, i segretari di sezione e tutti gli ufficiali non potranno esser revocati o altrimenti allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte.

Art. 7.

Il Pubblico Ministero presso la Corte sarà rappresentato dal procuratore generale o dal sostituto del procuratore generale.

Art. 8.

I componenti la Corte dei conti sono pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato. La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo il Consiglio di Stato nelle pubbliche funzioni.

Art. 9.

Sono pari per grado e stipendio il procuratore generale al presidente e il sostituto del procuratore generale ai consiglieri.

Art. 10.

La Corte delibera separatamente per sezioni.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamenti, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 11.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 12.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto de' quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai conuffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine, non derivanti da accrescimento de' ruoli normali, saranno fatte per decreto reale, a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte.

Art. 4.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

Essi non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio a riposo, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per decreto reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

I presidenti e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

Il presidente del Senato presiederà la Commissione.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Un consigliere di Stato od un referendario sarà dal ministro delle finanze incaricato dell'ufficio del Ministero Pubblico.

Art. 5.

Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e gli altri impiegati non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non che a proposizione della Corte a sezioni riunite.

Art. 6.

Il Ministero Pubblico presso la Corte per gli affari di sua giurisdizione contenziosa sarà rappresentato dal consigliere meno anziano.

Art. 7.

La Corte dei conti ha posto immediatamente dopo quella di Cassazione; i suoi presidenti e consiglieri sono pari negli stipendi a quelli di detta Corte.

Sono pareggiati negli stipendi il segretario generale della Corte a quelli dei Ministeri, il vice-segretario generale e i direttori capi d'ufficio ai capi di divisione, e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi.

Art. 8.

La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati per legge o per regolamento, e quando il presidente lo reputi opportuno.

Art. 9.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di almeno tre votanti.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di almeno sette votanti.

sigilieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 13.

Le attribuzioni della Corte sono le seguenti:

a) Fare il riscontro delle spese dello Stato;

b) Vigilare il procedimento della riscossione delle pubbliche entrate;

c) Deliberare intorno alla liquidazione delle pensioni prima che sieno sottoposte all'approvazione reale;

d) Giudicare con giurisdizione contenziosa dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e della pubblica amministrazione;

e) Accertare e confrontare i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere.

Art. 14.

La Corte dei conti esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 15.

La Corte vigila che sieno date le cauzioni degli agenti, ai quali ne corre l'obbligo.

Essa riceve dalle varie amministrazioni un elenco delle cauzioni dovute.

Le cauzioni sono legalmente date quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese, e tutte le altre notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte farà relazione ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorrerà di avvertire nel compiere le sue incumbenze.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Nel caso di parità prevale quello del presidente.

TITOLO II.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 10.

La Corte, uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti,

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che siano presentati alla Camera;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato, e delle altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori.

Art. 11.

La Corte esercita, rispetto all'amministrazione del debito pubblico del regno ed alla cassa dei depositi, le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 12.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 13.

La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti contabili che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 14.

La Corte avverte i ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

CAPITOLO II. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 15.

Sono presentati, nel più breve termine possibile, alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano con-

CAPITOLO II. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 18.

Saranno presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese da fare per appalto, senza incanti o ad economia, e tutti gli atti di nomina, promozione, o traslocazione d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, indennità o retribuzione qualsivoglia a peso dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta.

Art. 19.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero dal quale emanano o qualunque ne sia l'obbietto, saranno presentati alla Corte, perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 20.

Quando la Corte deliberi non doversi apporre il visto sopra un atto o decreto, esporrà ai ministri cui si spetta le ragioni del rifiuto, le quali saranno prese in esame dal Consiglio dei ministri.

Se essa delibera che l'atto od il decreto debba avere corso e la Corte non sia paga dalle spiegazioni che il Consiglio abbia date, essa registrerà ed apporrà il visto con riserva.

Art. 21.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 22.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 23.

I mandati o gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione ed al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto debbono precedere il pagamento ed i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 24.

Quando la Corte ricusi di registrare ed apporre il visto ad un mandato esporrà al ministro a cui spetta le ragioni del rifiuto o si autorizzano spese di qualunque sorta e con qualunque forma, e tutti gli atti di nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, o quelli coi quali si danno stipendi, pensioni di ritiro o di riforma, trattamenti d'aspettativa, indennità o retribuzione qualsiasi a peso dello Stato.

Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

Art. 16.

I mandati e gli ordini di pagamento non possono avere esecuzione se non dopo che, insieme coi documenti giustificativi, sieno stati sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi eccezionali in cui la registrazione e il visto possano aver luogo dopo effettuati i pagamenti.

Essa determina anche il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente o per mezzo degli uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 17.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio, e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 18.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovraccennati (articoli 15, 16 e 17), ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente ai ministri cui spetta, e, quando questi persistano, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e, se non troverà sciolta la difficoltà, lo manderà registrare e vi apporrà il visto con riserva.

Art. 19.

La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

CAPITOLO III. — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, sul movimento delle casse e dei valori in materie.*

Art. 20.

I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

finto, le quali saranno esaminate dal Consiglio dei ministri; se questo insiste pel pagamento sotto la sua responsabilità, e la Corte non è paga delle spiegazioni che abbia avute, registra e pone il visto con riserva.

Art. 25.

Il procuratore generale non prende parte all'esercizio delle facoltà conferite alla Corte dalle disposizioni contenute nel presente capitolo, ma vigila perchè proceda speditamente il pubblico servizio, richiedendo, ove occorra, la Corte od i ministri dei necessari provvedimenti.

Capitolo III. — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate.*

Art. 26.

I ministri trasmetteranno alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti dell'amministrazione nel corso dell'esercizio.

Questo invio sarà fatto nei termini da stabilirsi per regolamento.

Art. 27.

Saranno trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, o quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 28.

La Corte ha facoltà di chiedere notizie e documenti ai capi delle amministrazioni, agli agenti, agli ispettori o agli uffiziali incaricati del sindacato.

Art. 29.

La Corte dovrà ogni anno commettere ad alcuno dei suoi magistrati, o ad alcuno degli uffiziali da essa dipendenti, la verificazione delle casse.

Potrà ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie.

Art. 30.

La Corte vigila perchè presso le varie amministrazioni finanziarie sieno uffizi di revisione, e adempiano regolarmente le loro funzioni.

Art. 31.

Le incombenze date alla Corte per le disposizioni contenute nel presente capitolo sono esercitate per mezzo del procuratore generale.

Capitolo IV. — *Dell'esame della liquidazione delle pensioni.*

Art. 32.

I ministri trasmetteranno alla Corte dei conti, uniti ai documenti, i progetti di liquidazione delle pensioni di ritiro o di riforma a favore d'impiegati civili o militari, o delle loro vedove, o degli orfani, o di altri aventi diritto.

Art. 33.

La Corte esaminerà i progetti sotto l'aspetto del diritto e della quantità della pensione.

Questo invio è fatto nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 21.

Sono parimenti trasmesse alla Corte, alle epoche fissate dal regolamento, le situazioni delle casse dello Stato, indicanti il montare dei fondi ivi esistenti ed in qual modo siano rappresentati.

Art. 22.

Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quella colla quale ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 23.

Eguali trasmissioni, come nei tre precedenti articoli, debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo aventi il maneggio di materie o valori dello Stato.

Capitolo IV. — *Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

Art. 24.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte dall'articolo 10 debbono le varie amministrazioni trasmetterle un elenco delle cauzioni dovute da tutti gli agenti contabili dello Stato, a cui ne corre l'obbligo, e degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri agenti contabili non tenuti a dar cauzione.

Art. 25.

Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il visto sugli atti che le approvano.

Sarà parimenti necessario il visto della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

Capitolo V. — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 26.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 27.

La Corte riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne paragona i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a

Essa darà il suo avviso e sentirà il procuratore generale allorquando, per l'importanza del caso o delle questioni, lo crederà opportuno, o quando venga richiesto da un ministro.

CAPITOLO V. — *Del giudizio dei conti.*

Art. 54.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico, o di avere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni e di quelle opere pie o pubblici stabilimenti, la cui vigilanza fosse dalla legge sopra questa materia commessa al Governo.

Art. 55.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 56.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato anco per ordine della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 57.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute; e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro, da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

I capi delle amministrazioni, dalle quali dipendono gli agenti obbligati a rendere il conto, potranno dare, indipendentemente dall'ordine della Corte, le disposizioni che crederanno opportune.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per ordine della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare d'ufficio a spese dell'agente.

quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 28.

La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art. 29.

Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, in cui questa deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati od altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 30.

La definitiva verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione relativa, come pure la relazione di cui all'articolo 29, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite.

CAPITOLO VI. — *Del giudizio sui conti degli agenti contabili.*

Art. 31.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare, e di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed altri agenti contabili delle provincie, dei comuni, delle opere pie e dei pubblici stabilimenti per quanto le spetti a termini delle leggi speciali sulla materia.

Art. 32.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 33.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Art. 38.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 39.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà, col mezzo del procuratore generale, al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente affinchè si proceda secondo le leggi per la punizione del reato.

Art. 40.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero, rappresentato dal procuratore generale o dal suo sostituto.

Art. 41.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 42.

L'agente può opporsi alla decisione della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione ad esso fattane in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 38.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 43.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per ritrattazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

In nissun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 44.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per mo-

Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero, nei casi:

a) Di cessazione degli agenti contabili dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 34.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine e di sorveglianza che possono essere fatti in via amministrativa.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 35.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente, al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 36.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne informerà il ministro di grazia e giustizia e quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reato.

Art. 37.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 38.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 39.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine

tivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni proferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irretrattabile la cosa giudicata.

Art. 45.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni, quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego.

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 46.

Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente il Pubblico Ministero potrà fare istanza che sia ritrattata la decisione in contraddittorio dell'agente.

Dopo il termine di tre anni il procuratore generale potrà fare istanza perchè sia ritrattata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Art. 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinchè ne sia ordinata l'esecuzione.

Art. 48.

Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

Art. 49.

La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibe-

di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 55.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 40.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente contabile, quanto dal Pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 41.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

Art. 42.

L'agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per rivocazione nel termine di tre anni quando:

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di rivocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Nei primi tre casi il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuto a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 43.

Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza

rerà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

CAPITOLO VI. — *Dell'esame dei conti dei ministri.*

Art. 50.

Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione della finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 51.

La Corte verifica i conti.

Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica, quando lo reputi necessario, i varii articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 52.

La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per la approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

Art. 53.

Nella relazione la Corte non tralascerà di esporre:

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il *visto* ad alcuni mandati o ad altri atti o decreti.

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario.

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art. 54.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la relazione sul progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite in Camera di Consiglio.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 55.

Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. 44.

La rivocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art. 45.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente contabile.

Art. 46.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 47.

Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 48.

La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 49.

Dal giorno della promulgazione della presente legge le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite; la gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno.

Art. 50.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi an-

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 56.

La Corte dei conti, sentito il procuratore generale, determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

Il presidente della Corte, sentito il procuratore generale, provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, degli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 57.

Dal 1° gennaio 1861 la Corte dei conti in Torino, quella di Firenze, la gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro.

Art. 58.

Con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che risguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

teriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno a suo tempo depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

(129-c)

Pianta organica della Corte dei conti in Torino.

1	Presidente a	L. 15,000	L. 15,000
1	Presidente di sezione a . . .	» 12,000	» 12,000
5	Consiglieri a	» 9,000	» 45,000
1	Segretario generale a	» 8,000	» 8,000
5	Maestri ragionieri a	» 6,000	» 30,000
5	Maestri ragionieri a	» 5,000	» 25,000
1	Vice-Segretario generale a .	» 5,000	» 5,000

Segreteria.

2	Direttori capi-divisione di 1ª classe a	L. 6,000	L. 12,000
2	Direttori capi-divisione di 2ª classe a	» 5,000	» 10,000
12	Capi di sezione a	» 4,000	» 48,000
25	Segretari di 1ª classe a . . .	» 3,500	» 87,500
25	Id. 2ª classe a . . .	» 3,000	» 69,000
19	Applicati di 1ª classe a . . .	» 2,200	» 41,800
19	Id. 2ª classe a . . .	» 1,800	» 34,200
25	Id. 3ª classe a . . .	» 1,500	» 37,500
25	Id. 4ª classe a . . .	» 1,200	» 30,000
171			L. 510,000

84

(129-c)

Pianta organica della Corte dei conti in Firenze.

1	Presidente	L. 7,644	»
1	Procuratore generale e soprintendente ai sindaci	» 7,644	»
1	Direttore della ragioneria	» 5,800	»
1	Segretario del procuratore generale	» 5,200	»
4	Ragionieri referendari, a L. 2,600	» 10,400	»
1	Cancelliere	» 2,116	80
1	Commesso	» 2,016	»
1	Commesso archivista	» 1,680	»
1	Id.	» 1,440	»
4	Revisori di 1ª classe, a L. 1,680	» 6,720	»
3	Id 2ª classe, a L. 1,352	» 5,408	»
1	Coadiutore archivista	» 1,344	»
1	Commesso contabile	» 1,344	»
2	Copisti, a L. 1,176	» 2,352	»
1	Id.	» 1,008	»
8	Aspiranti gratuiti	» »	
1	Custode udienziere	» 1,008	»
1	Custode	» 924	»
1	Id.	» 849	24
1	Id.	» 756	»
2	Id. a L. 705	» 1,410	»

Posti aggiunti per disposizioni speciali governative.

1	Segretario aggiunto	» 2,600	»
1	Ragioniere aggiunto	» 2,000	»
1	Aggregato all'ufficio del procuratore generale	» 3,328	»
1	Id.	» 1,680	»
1	Ragioniere aggregato	» 2,016	»
1	Revisore aggregato	» 1,680	»
1	Id.	» 1,512	»
1	Custode aggregato	» 940	80
1	Id.	» 504	»
		L. 79,324	84

85

(129-c)

Pianta organica della Camera dei conti in Parma.

1 Presidente	L.	6,000	»
1 Vice-Presidente	»	4,000	»
2 Giudici, a L. 3,300	»	6,600	»
1 Giudice aggiunto	»	2,750	»
1 Procuratore	»	3,800	»
1 Capo ragioniere	»	2,200	»
1 Id.	»	2,100	»
1 Vice-Capo ragioniere	»	2,000	»
1 Id.	»	1,800	»
2 Ragionieri, a L. 1,650	»	3,300	»
1 Id.	»	1,500	»
2 Vice-Ragionieri, a L. 1,320	»	2,640	»
1 Id.	»	1,150	»
1 Ragioniere aggiunto	»	1,500	»
1 Ragioniere cancelliere	»	2,200	»
1 Segretario della procura	»	900	»
1 Protocollista speditore delle sentenze	»	1,000	»
1 Commesso	»	750	»
2 Commessi apprendisti, a L. 450	»	900	»
2 Alunni a stipendio, a L. 360	»	720	»
1 Soprannumerario	»	»	
1 Usciere	»	900	»
1 Portiere	»	800	»
1 Scopatore	»	660	»
1 Id.	»	550	»
	L.	50,720	»

85

PIANTA ORGANICA dei Magistrati ed impiegati della gran Corte dei conti in Napoli.

NUMERO DEI POSTI	TITOLI	STIPENDIO	OSSERVAZIONI
1	Presidente	15,299 62	Oltre annue lire 4,057 40 per assistenza alle estrazioni del lotto.
1	Procuratore generale	15,299 62	Idem, lire 3,187 80.
3	Vice-presidenti	10,199 74	Idem, lire 1,593 70.
3	Avvocati generali	10,199 74	Idem, lire 1,593 70.
13	Consiglieri	7,649 80	Idem, lire 1,593 70.
1	Sostituto procuratore generale facente funzione di consigliere	6,629 78	Idem, lire 1,593 70.
1	Segretario generale	6,119 86	Idem, lire 1,434 53.
1	Cancelliere	4,674 »	Idem, lire 946 22.
1	Vice-cancelliere	2,549 94	Oltre un assegno di lire 509 98.
4	Razionali consiglieri supplenti	2,549 94	Oltre lire 4,062 91 per la estrazione del lotto.
8	Razionali	2,549 94	Oltre lire 3,059 93 qual compenso di liquidazione di conti.
1	Razionale	»	
3	Razionali soprannumerari	1,529 97	
2	Idem	»	
2	Alunni di giurisprudenza	»	
3	Ufficiali capi di ripartimento	3,514 90	
1	Ufficiale capo di ripartimento	2,549 93	
1	Segretario del Consiglio delle contribuzioni dirette	1,835 93	Oltre un assegno di lire 713 98.
1	Ufficiale di carico	2,294 98	
1	Idem	2,039 93	
1	Idem	1,835 93	
1	Idem	1,784 96	
1	Archivista	2,039 93	
1	Ufficiale legale	1,529 96	
1	Idem	1,019 96	
1	Ufficiale di cancelleria	1,682 93	
1	Cassiere dei proventi fiscali	1,529 96	
2	Ufficiali ordinari	1,427 96	
4	Idem	1,274 97	
1	Ufficiale del Consiglio delle contribuzioni dirette	1,070 97	
1	Aiutante d'archivio	1,019 97	
1	Ufficiale ordinario	917 97	
	A riportarsi	114,589 12	

Segue **PIANTA ORGANICA** dei Magistrati ed impiegati della gran Corte dei conti in Napoli.

NUMERO DEI POSTI	TITOLI	STIPENDIO	OSSERVAZIONI
	Riporto	114,389 12	
1	Uffiziale ordinario	815 97	
4	Uffiziali ordinari	509 99	
1	Uffiziale custode	764 98	Oltre lire 956 26 per l'estrazione del lotto.
1	Uffiziale del Consiglio delle contribuzioni	255 »	
4	Uffiziali soprannumerari	505 99	
12	Prorazionali	1,519 96	
12	Uffiziali di liquidazione	764 98	Due di questi godono anche lire 764 98 annue per le funzioni di prorazionale che sostengono.
12	Uffiziali di contabilità	611 98	
12	Alunni	»	
10	Uscieri	509 98	Oltre lire 255 per accesso alle estrazioni del lotto.
1	Usciere del Consiglio delle contribuzioni diretto	815 97	
2	Uscieri soprannumerari	»	
2	Barandieri	407 99	
2	Idem	305 99	
1	Inserviente	255 »	
1	Idem	203 99	
1	Idem	152 99	
	Somma totale	122,599 88	
	Impiegati N° 126	524,881 63	
	Uscieri » 20	7,955 71	
	Totale N° 146	532,837 34	

88

PIANTA organica della Gran Corte dei conti in Palermo.

Numero dei posti	TITOLI	STIPENDIO	EMOLUMENTI	TOTALE	
1	Presidente	12,750 »	3,474 37	16,224 37	
1	Vice-presidente	10,625 »	1,625 62	12,250 62	
1	Avvocato generale	10,625 »	625 62	11,250 62	(1)
4	Consiglieri	7,650 »	1,880 62	38,122 48	
1	Segretario generale	6,120 »	1,721 25	7,841 25	
1	Cancelliere	5,825 »	1,243 12	5,068 12	
2	Capi di ripartimento	5,060 »	»	7,120 »	
1	Vice-cancelliere	2,520 50	»	2,520 50	
5	Razionali consiglieri supplenti	2,805 »	da 1,769 06 a 2,820 94	14,774 06	(2)
5	Razionali	2,040 »	1,554 68	16,973 40	(3)
10	Provvisionali	1,275 »	da 858 16 a 1,370 16	23,402 60	(4)
1	Uffiziale di carico — 1° grado	1,912 50	»	1,912 50	
2	Idem — 2° grado	1,530 »	»	3,060 »	
4	Uffiziali ordinari — 1° grado	816 »	»	3,264 »	
3	Idem — 2° grado	612 »	»	1,836 »	
1	Aiutante d'archivio	765 »	»	765 »	
22	Commessi contabili	612 »	»	13,464 »	
6	Soprannumerari	306 »	»	1,836 »	
10	Alunni	191 25	»	1,912 50	
1	Cassiere pei proventi fiscali	1,530 »	»	1,530 »	
4	Uscieri	510 »	95 62	2,423 48	(5)
1	Custode	459 »	153 »	612 »	(6)
3	Barandieri	535 50	»	1,606 50	
1	Serviente	408 »	»	408 »	
89			Totale L.	189,957 »	

ANNOTAZIONI

(1) Per l'estrazione dei lotti.
(2) Per gratificazione sui conti, sui gettoni del lotto, e sulle ricadenze di antica pianta.
(3) Per gettoni del lotto e rata delle ricadenze.
(4) Per gratificazione sui conti e rata delle ricadenze.
(5) Per gettoni del lotto.
(6) Pel servizio di portiere.

Conti riferiti ed approvati dalla Corte dei conti di Torino dal gennaio 1860 all'aprile 1862.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI CONTI GENERALI	Quantità	ANNI ai quali si riferiscono	QUANTITÀ dei conti particolari
1	Cassa corrente	4	dal 1856 al 1859	4
2	Ministero delle finanze	2	1857 e 1858	2
3	Debito vitalizio	2	1858 e 1859	2
4	Ministero di grazia e giustizia	3	dal 1857 al 1859	3
5	» esteri	2	1858 e 1859	2
6	» istruzione pubblica	2	1858 e 1859	2
7	» interno	2	1857 e 1858	2
8	» lavori pubblici	4	dal 1856 al 1859	4
9	» guerra	1	1858	1
10	» marina	2	1858 e 1859	2
11	Cassa assegni	3	dal 1856 al 1858	3
12	Assegni di Sardegna	1	1845	1
13	Gabelle, dogane, tabacchi, ecc.	4	dal 1854 al 1857	2072
14	Canone gabellario	6	dal 1854 al 1859	18328
15	Tributi	2	dal 1855 al 1857	2165
16	Insinuazione e demanio	2	1857 e 1858	556
17	Bollo	4	dal 1858 al 1861	4
18	Zecca di Torino	2	1858 e 1859	2
19	Zecca di Genova	2	1858 e 1859	2
20	Marchio	2	1858 e 1859	12
21	Tesorerie provinciali	2	1858 e 1859	127
22	Segreterie giudiziarie	4	dal 1849 al 1859	5225
	Da riportare N°	58		28701

90

Conti riferiti ed approvati dalla Corte dei conti di Torino dal gennaio 1860 all'aprile 1862.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI CONTI GENERALI	Quantità	ANNI ai quali si riferiscono	QUANTITÀ dei conti particolari
	Riporto N°	58		28701
23	Carceri e case di pena	3	dal 1857 al 1859	33
24	Lotto	1	1859	90
25	Poste	4	dal 1854 al 1857	1756
26	Telegrafi	2	1858 e 1859	194
27	Debito pubblico	2	1858 e 1859	34
28	» lombardo	1	1859 e 1860	8
29	Depositi e prestiti	3	dal 1858 al 1860	3
30	Vaccino di Nuoro	1	1846 (parte)	1
31	» di Sassari	1	1846 e 1848	2
32	Casermaggio di Sassari	1	1846 e 1848	1
33	Commenda di San Leonardo	1	1850, 1851 e 1852	2
34	Conto erariale di Tempio	1	1847	1
35	Tesorerie di Levante, Chambéry, Annecy e Nizza	1	1860	4
36	Conto dei tesorieri Pepin, Desforges e De Roland	1	1860	2
37	Magazzino di marina	3	dal 1857 al 1859	1
38	» della marina di Livorno	1	1860	1
39	Cassiere d'armata	1	1859 e 1860	2
40	Visite alle farmacie parmensi	1	1860	1
	Totale N°	87		30859

91

NOTA dei conti da presentarsi alla Corte in Torino sino a tutto l'esercizio finanziario 1860.

DENOMINAZIONE DEI CONTI GENERALI	Quantità	ANNI ai quali si riferiscono	QUANTITÀ dei conti particolari
Cassa corrente	1	1860	1
Ministero delle finanze	2	1859 e 1860	2
Debito vitalizio	1	1860	1
Ministero di grazia e giustizia	1	1860	1
» dell'estero	1	1860	1
» istruzione pubblica	1	1860	1
» interno	2	1859 e 1860	2
» lavori pubblici	1	1860	1
» guerra	2	1859 e 1860	2
» marina	1	1860	1
Cassa degli assegni	2	1859 e 1860	2
Gabelle, dogane, tabacchi	3	1858, 1859 e 1860	1550
Canone gabellario	1	1860	3200
Tributi	1	1858, 1859 e 1860	1299
Insinuazione e demanio	2	1859 e 1860	336
Zecca di Torino	1	1860	1
» di Genova	1	1860	1
Marchio	1	1860	6
Tesorerie provinciali	1	1860	63
Segreterie giudiziarie	1	1860	522
Carceri e case di pena	1	1860	12
Lotto	1	1860	90
Poste	3	1858, 1859 e 1860	1317
Telegrafi	1	1860	97
Debito pubblico	1	1860	17
Magazzino di marina	1	1860	1
		Totale.....N.	8707

(129-c)

Nota dei decreti reali e ministeriali trascritti nei diversi registri della Corte dei conti in Torino nel corso dell'anno 1861.

Atti del Governo (*)	N° 985
Decreti amministrativi (*)	» 1200
Decreti finanzieri	» 3400
Decreti per impiegati (**)	» 10500
Decreti per pensioni (**)	» 190
Giudici e segretari di mandamento	» 700
Notai (**)	» 250
Grazie (**)	» 500
Decreti ministeriali, ordini di destinazione, ecc.	» 6700
Strade ferrate	» 600
Restituzione di depositi	» 680
Uscieri, inservienti ed altri	» 370
	N° 26075

Le osservazioni occorse perchè fossero modificati, corretti od annullati alcuni dei decreti sottoposti alla registrazione furono circa 1800.

Dopo il 1861 il numero degli atti si è reso di gran lunga maggiore per l'ordinamento dei diversi servigi nelle provincie meridionali e toscane, le quali non ebbero più un distinto bilancio.

(*) A molti fra i decreti compresi nelle serie dei registri, vanno uniti regolamenti e tabelle.

(**) Molti di questi decreti sono collettivi.

92

(129-C)

Nota dei mandati spediti nell'esercizio 1860, chiuso al 31 dicembre 1861, dai diversi Ministeri.

1	Ministero	delle finanze	N°	28845
2	Id.	dell'interno	»	18068
3	Id.	della guerra	»	33068
4	Id.	della marina	»	5030
5	Id.	dei lavori pubblici	»	20894
6	Id.	dell'estero	»	1424
7	Id.	dell'istruzione pubblica	»	5789
8	Id.	di grazia e giustizia	»	3916
9	Id.	di agricoltura, industria e commercio	»	2503
			N°	123535

Il numero delle osservazioni occorse è stato di 10584.

94

(129-c) *Nota dei progetti di pensione esaminati dalla Corte dei conti in Torino negli anni 1860 e 1861 sino a tutto il 27 giugno 1862.*

1	Progetti di pensione esaminati nel 1860 . .	N°	1600
2	Id. id. 1861 . .	»	2130
3	Id. dal 1° gennaio al 27 giugno 1862	»	1150
		N°	5280

Il numero delle osservazioni occorse è stato di 1897.

98

(129-C)

Numero dei Buoni del tesoro emessi negli anni 1860 e 1861 sino a tutto il 27 giugno 1862, e verificati dalla Corte dei conti in Torino.

1	Buoni del tesoro emessi nell'anno 1860	. .	N°	6334
2	Id. Id.	1861 . .	»	18048
3	Id. Id. a tutto il 27 giugno 1862		»	21205
			N°	45587

SENTENZE profferite dalla Corte dei conti in Firenze.

		1858	1859	1860	1861
(1) Liquidazioni di pensioni ad impiegati	N°	222	555	449	275
Giudizi di correzione per nuovi documenti prodotti	»	21	54	45	41
Liquidazioni di pensioni alle vedove	»	96	88	90	100
Liquidazioni di pensioni agli orfani minorenni	»	10	5	8	4
Trasmissioni di pensioni ai figli per passaggio delle vedove a seconde nozze	»	2	2	2	1
Decisioni per esenzioni dal rilascio sugli stipendi e sulle pensioni	»	17	9	15	21
Decisioni per sottoporre a ritenzione gli assegnamenti percetti dagl'impiegati	»	4	15	15	12
Decisioni sulle gestioni di cassa	»	7	15	7	7
Approvazioni di cauzione	»	8	15	15	18
Scioglimenti di cauzione	»	55	60	55	50
(2) Rendimenti di conti delle pubbliche amministrazioni, che formano altrettanti giudizi della Corte	»	»	»	»	»

ANNOTAZIONI

(1) Le liquidazioni di pensioni talvolta comprendono collettivamente molti individui in un solo giudizio. Le forme dei giudizi della Corte sono determinate dalla legge del 30 marzo 1851.

(2) Il numero di questi affari corrisponde al numero delle amministrazioni sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, senza che sempre le sentenze vi corrispondano numericamente anno per anno. Talvolta si compiono più presto, talvolta più tardi le revisioni ed i rispettivi giudizi.

Il numero dei conti che si rivedono annualmente è circa di 86, cioè:

Amministrazioni regie attive e passive, 56;

Spedali regi d'infermi e di esposti, 11;

Stabilimenti di beneficenza, di pubblica istruzione ed opere pie, aventi patrimonio proprio, 20;

Stabilimenti ed amministrazioni d'indole diversa, 10;

Attualmente si trovano in aspettativa di revisione tre rendimenti di conti del 1859, e quelli del 1860, meno dieci, che poterono essere riveduti.

È da notare che l'uffizio della ragioneria è rimasto privo d'impiegati.

È inoltre da notare che i lavori della ragioneria non sono limitati alla verificazione dei rendimenti di conti e delle scritture e documenti amministrativi, ma si estendono altresì ai bilanci di previsione, alle consegne e verificazioni delle casse nelle permute dei diversi cassieri, ecc.

Nei lavori di liquidazione delle pensioni e nei giudizi della Corte, non esistono mai arretrati, tranne qualche rara eccezione per affari complicati e difficili.

ATTI della Camera dei conti in Parma negli anni 1858, 1860 e 1861.

AMMINISTRAZIONI	ESERCIZI FINANZIARI	1858			1860			1861		
		NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME	NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME	NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME
Nelle quali ha interesse lo Stato.										
Cassa d'ammortizzazione	1832 a tutto il 1857	1	1	32,421,980 90	1	1	3,737,783 85	»	»	»
Cassa dei depositi	1836 a 1846	5	5	2,879,142 44	2	2	1,419,683 74	2	2	1,699,584 70
Patrimonio dello Stato e della Corona	Parte del 1848	»	»	»	3	3	897,509 82	»	»	»
Accademia di belle arti	1857-58-59	1	1	20,845 51	»	»	»	1	1	23,760 82
Biblioteca reale, conti principali e di supplemento	1856-57-58	2	2	47,434 61	»	»	»	2	2	53,616 50
Museo di antichità	1857-58-59	1	1	5,452 10	1	1	2,632 »	»	»	»
Scuole superiori di Parma	1851 e 1852	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Contribuzioni indirette	1847 a tutto il 1850	2	2	18,172,066 59	»	»	»	»	»	»
Uffizi delle lettere	Diversi	29	29	70,010 89	9	9	242,537 04	»	»	»
Archivi	Diversi	4	4	15,308 24	2	2	2,078 82	2	2	11,150 19
Cassa dei passaporti	1857-58-59	1	1	108,150 40	1	1	27,562 40	»	»	»
Cassa delle manifatture nel deposito pe' mendicanti.	1833 a 1837 1853-54-55	2	2	19,839 »	2	2	31,551 78	1	1	14,217 45
Protomedicato per le visite alle farmacie	1857-58-59	1	1	5,565 74	2	2	10,145 46	»	»	»
Real cappella di San Rocco	1855	1	1	10,561 46	»	»	»	»	»	»
Tipografia reale	1851	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alabardieri reali	1857 e 1858	1	1	105,982 93	»	»	»	»	»	»
Genio, artiglieria e fabbrica delle polveri ardenti	Diversi	11	10	2,993,254 02	1	1	129,823 08	»	»	»
Truppa di linea	Diversi	»	»	»	1	1	1,013,093 61	»	»	»
Carceri militari	1857 e 1858	1	1	8,885 13	»	»	»	»	»	»
Gendarmi, conto principale e di massa	1848 massa, 1857 conto principale	»	»	»	1	1	105,565 27	»	»	»
Reali guide idem	1857	2	2	81,188 91	»	»	»	»	»	»
Scuola militare	1857 e 1858	1	1	83,095 45	»	»	»	»	»	»
Sedentari	1857 e 1858	1	1	142,535 88	»	»	»	»	»	»
Vestimenta	1854-55-56	1	1	583,294 13	»	»	»	»	»	»
Comprensori del Po	Diversi	19	19	1,255,046 56	5	5	92,706 90	9	9	754,609 07
Da riportarsi		87	86	59,005,220 49	29	31	7,709,295 57	17	17	2,551,718 69

ATTI della Camera dei conti in Parma negli anni 1858, 1860 e 1861.

AMMINISTRAZIONI	ESERCIZI FINANZIARI	1858			1860			1861		
		NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME	NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME	NUMERO DELLE SENTENZE	NUMERO DEI CONTI	SOMME
Riporto.....	.....	87	86	59,005,220 40	29	31	7,709,295 87	17	17	2,551,718 6[illegible]
Nelle quali lo Stato non ha interesse										
Comune di Parma.....	1852 a 1856	2	2	761,559 53	1	1	794,076 39	1	1	790,395 4[illegible]
Comune di Piacenza.....	1850	»	»	»	1	1	554,568 41	»	»	»
Comuni diversi (Servizio ordinario)..	Diversi	125	114	5,238,242 52	60	87	1,272,925 85	19	17	544,799 7[illegible]
Servizio straordinario comunitativo e di società.....	Diversi	73	146	507,514 92	130	134	303,819 54	57	62	263,118 1[illegible]
Ospizi civili di Parma.....	1853-54-55	1	1	943,012 07	1	1	1,216,457 91	1	1	833,717 1[illegible]
Ospizi civili di Piacenza.....	1832	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altri ospizi e istituti diversi di beneficenza.....	Diversi	55	52	1,344,014 72	16	16	375,660 17	20	19	972,372 5[illegible]
Ordine Costantiniano di San Giorgio..	1857 e 1858	»	»	»	1	1	164,642 66	»	»	»
Biblioteca di Piacenza.....	1848 a 1854	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Istituti Belloni di Colorno.....	1855 e 1856	»	»	»	2	2	58,769 45	»	»	»
Teatri comunali.....	Diversi	1	1	3,547 86	1	1	2,162 62	»	»	»
TOTALE.....		340	402	65,501,112 41	244	255	12,052,175 97	115	117	5,058,329 5[illegible]

ANNOTAZIONI

1. Nessuna sentenza sui conti del tesoro, dal 1850 in avanti, per cause diverse indipendenti dal fatto della Camera.

2. In un rapporto del 30 novembre 1859 sottoposto al *Ministero delle finanze* nel 1860 si addussero i motivi pei quali al finire di quell'anno sarebbero rimasti non giudicati circa duemila conti, quella quantità cioè all'incirca che la Camera riceveva dalla *Sezione de' conti* del Consiglio di Stato allorquando venne soppresso.
   Ora que' conti sono ridotti a circa mille e cinquecento.

3. Un solo ricorso contro la Camera per violazione di legge è stato fatto nel quadriennio 1858 a 1862 al Consiglio di Stato, il quale lo ha rigettato con sentenza del 1860.

Decisioni della Corte dei conti di Napoli negli anni 1859, 1860 e 1861.

	1859	1860	1861
1. Decisioni del contenzioso amministrativo	250	251	227
2. Pensioni giudicate e discusse	726	1391	1757
3. Conti, rapporti e reclami discussi	6112	7146	7072
4. Pareri dati dalla Commissione consultiva dei presidenti	244	261	283
5. Affari trattati dal consiglio delle contribuzioni dirette	556	298	285
Trattati dal solo presidente	18	18	23
	7706	9345	9625

RIEPILOGO

Contenzioso amministrativo	708
Pensioni	3874
Conti	20350
Commissione consultiva	788
Consiglio delle contribuzioni dirette	996
Si aggiungono le consulte del Pubblico Ministero	363

Il valore delle pensioni fu nel 1859 di ducati 124,202 95; nel 1860 di 464,855 96 $^{1}/_{2}$; nel 1861 di 728,600 40 $^{1}/_{4}$.

100

Decisioni della Corte dei conti di Palermo negli anni 1859, 1860 e 1861.

	1859	1860	1861
1. Decisioni del contenzioso amministrativo	422	160	133
2. Avvisi dati per pensioni	55	51	151
3. Conti decisi	1751	781	1189
Numero delle decisioni	1110	527	621
4. Pareri dati dalla Commissione consultiva dei presidenti	136	40	152
	3374	1559	2226

1. *Contenzioso amministrativo:*

In materia di promiscuità	19	2	2
In materia ordinaria	145	51	51
Per contribuzioni dirette	251	77	80
Per conti morali	27	30	»
Per compensi di uffici aboliti	1	»	»
Per cauzioni svincolate	1	»	»
	422	160	133

2. *Pensioni:*

Per impieghi civili	55	51	136
Per militari, cioè pei volontari	»	»	15
	55	51	151

3. *Conti decisi e numero delle decisioni:*

	1859		1860		1861	
	CONTI	DECISIONI	CONTI	DECISIONI	CONTI	DECISIONI
Finanze						
Uffici del tesoro	54	59	9	11	16	18
Dazi indiretti	579	76	515	64	425	51
Diritti diversi	862	729	517	303	615	405
Amministrazioni dipendenti dalle finanze	98	98	39	42	74	85
	1593	962	678	422	1158	557
Interno						
Amministrazioni provinciali	9	9	56	56	7	6
Amministrazioni comunali	96	105	57	57	21	24
Stabilimenti	54	56	50	52	23	34
	159	148	103	105	51	64
Totale generale	1751	1110	781	527	1189	621

OSSERVAZIONI

1° Alcune volte una sola decisione comprende più conti o di anni diversi o della stessa materia considerata secondo le provincie come avveniva pel *macino*, e per le *spese di giustizia*.

2° Nel 1860 le sedute della Corte rimasero interrotte, ed anche nell'anno successivo il numero dei conti presentati e decisi fu assai minore di quello degli anni precedenti.

3° Il numero dei conti di competenza della Corte era di 1084 per le finanze e di 155 per altre amministrazioni.

4° Per la nuova legge comunale e provinciale più non compete alla Corte la revisione dei conti dei comuni maggiori.

Camera dei deputati
Resoconto stenografico delle sedute del 26 luglio 1862

1ª TORNATA DEL 26 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Istanza del deputato Torrigiani per la discussione di un disegno di legge, e risposta del presidente e del ministro per le finanze. = Congedi. = Lettura di un disegno di legge del deputato Robecchi Giuseppe per pensioni ai feriti di Roma e Venezia. = Incidente sulla discussione dello schema di legge per l'ordinamento della Corte dei conti — Proposizione sospensiva del deputato Catucci, combattuta dal ministro per le finanze e dal deputato Leopardi, ed appoggiata dal deputato Ricciardi — È rigettata. = La seduta si scioglie per non essere la Camera in numero legale, e si procede all'appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

8570. Gli avvocati e patrocinatori presso la Corte di appello degli Abruzzi fanno adesione alla petizione del foro napoletano per la sospensione e revisione delle leggi di tassa, di registro e bollo.

8571. Parecchi abitanti componenti le quattro parrocchie del sindacato Agellese, appodiato alla terra di Magione, provincia dell'Umbria, rassegnano considerazioni per il mantenimento della loro autonomia.

8572. De-Paola Michelangelo, da Rotondia, in Basilicata, chiede un impiego di segretario di delegazione di pubblica sicurezza.

8573. Gli esercenti le rivendite di sali e tabacchi nella città di Napoli si fanno a dimostrare i danni loro arrecati dalle nuove leggi relative alle materie del loro commercio, onde si procurino i rimedi opportuni.

8574. La Giunta comunale di Laurenzana, provincia di Basilicata, propone che le terre possedute da quella chiesa siano concesse agli abitanti del comune a censimento, mediante tenue canone, e sia accordato ad ogni sacerdote un assegno mensile.

8575. La deputazione provinciale di Brescia invita il Parlamento a voler riconoscere d'utilità nazionale la costruzione del tronco ferroviario da Coccaglio a Treviglio.

8576. Verlengia Nicola, del comune di Lama, nell'Abruzzo Citeriore, enumera una serie di danni patiti dalle vicende politiche, e ne chiede il pronto risarcimento.

8577. Trentasette negozianti della città di Bari reclamano contro la Banca nazionale italiana per il principio stabilito di non rimborsare il valore dei biglietti al portatore, quando anche questi sieno distrutti o dispersi per cause di forza maggiore.

ATTI DIVERSI.

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Quantunque l'epoca già inoltrata della Sessione non sia per consentire probabilmente alla Camera di occuparsi di tutte le petizioni già decretate d'urgenza, ciò nondimeno io credo di doveria pregare di accordare questo favore alla petizione, il cui sunto è stato testè letto e che porta, credo, il numero 8577. Questa petizione si riferisce ad uno degli episodi di cui porgono doloroso spettacolo le povere provincie meridionali. È avvenuto che per quattro o cinque volte consecutive la posta che fa servizio dalle Puglie a Napoli è stata fermata dai briganti, e le lettere sono state bruciate. In queste lettere ci erano moltissimi valori, ed uno dei negozianti che ha firmata questa petizione ha perduta una somma vistosa. Egli si è rivolto alla Banca nazionale per ottenerne il rimborso, e la Banca nazionale ha risposto che i valori in carta non erano da restituirsi nemmeno in caso di forza maggiore, come succederebbe per i valori in moneta.

Io non entro adesso a giudicare se la decisione della Banca nazionale sia stata ragionevole oppur no; credo però che la faccenda meriti di essere ponderata e decisa con qualche riflessione; e perciò prego la Camera di dichiarare l'urgenza di questa petizione, sperando che essa possa essere ancora riferita in tempo, prima che la Sessione abbia termine.

(È ammessa l'urgenza.)

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TORRIGIANI. Nell'ordine del giorno di ieri le materie da discutersi erano così disposte;

1° Istituzione di Casse di depositi e prestiti;

2° Cessazione dell'imposta di centesimi addizionali stabilita negli ex-ducati di Parma e di Modena dal decreto del 12 ottobre 1860.

L'onorevole ministro delle finanze chiese ed ottenne dalla Camera che fosse messa oggi per prima all'ordine del giorno la legge sull'ordinamento della Corte dei conti.

L'onorevole Boggio poi sorse a chiedere che fosse messo all'ordine del giorno di lunedì il progetto di legge per la derivazione di un nuovo canale dal Po.

In questo stato di cose io temo forte che la legge per la cessazione dell'imposta di centesimi addizionali negli ex-ducati di Parma e di Modena vada soggetta ad una variazione di posto.

Io perciò chieggo in favore all'onorevole signor presidente ed alla Camera che venga stabilito l'ordine del giorno come oggi sta, ma che non venga altrimenti tolta questa legge, la quale è da gran tempo desiderata.

Gli ex-ducati di Parma e di Modena pagano indebitamente dal 1860 in qua due volte un aggravio per un solo servizio. Questo l'ha riconosciuto anche la Camera quando si è degnata di prendere in considerazione la proposta di legge ch'ebbi l'onore di svolgere dinanzi a lei.

PRESIDENTE. Poteva fare ieri le sue osservazioni ed insistere perchè non venisse accolta la proposta del deputato Boggio: ma quando la Camera ha deliberato, è certo impossibile che il presidente contraddica a quel voto.

TORRIGIANI. Io non pretendo questo. Solo dico che la trattazione di questa legge mi sembra così divenuta molto problematica...

(*Entra il ministro per le finanze.*)

PRESIDENTE. La Camera ha deciso e la Presidenza non poteva che eseguire gli ordini della Camera.

TORRIGIANI. Poichè ho il piacere di vedere al suo banco l'onorevole ministro delle finanze io ripeterò la mia domanda, vale a dire che non venga variato l'ordine del giorno almeno sino al numero 3 riguardante la proposta di legge per la cessazione dell'imposta dei centesimi addizionali negli ex-ducati di Parma e Modena, tanto più che per questa legge essendosi messi d'accordo il Ministero stesso e la Commissione non è presumibile che si incontri alcuna difficoltà nella discussione. Io domandavo quindi che non venisse variato quest'ordine del giorno, e spero che la questa mia domanda non potrò essere contraddetto dall'onorevole signor ministro delle finanze.

SELLA, *ministro delle finanze.* Appunto perchè so essere i proponenti ed il Ministero interamente d'accordo intorno a questo disegno di legge, sono persuaso che basterà un momento di ritaglio per votarla, e ritengo che non valga la pena di prendere alcun provvedimento particolare al proposito. Si potrà approfittare dell'occasione di qualche votazione per procedere alla votazione anche di questo disegno di legge.

Io quindi credo che, senza innovare per nulla quello che è stato stabilito ieri dalla Camera, lo schema di legge che si trova iscritto al numero 3 dell'ordine del giorno non corre alcun pericolo di essere differito.

TORRIGIANI. Sono contentissimo di questa risposta.

(*Si procede all'appello nominale che è interrotto.*)

GALLO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8572, colla quale De Paola Michelangelo, da Rotonda, in Basilicata, chiede un impiego di segretario di delegazione di pubblica sicurezza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Il deputato Tonelli chiede, per motivi di famiglia, un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Il deputato Moretti chiede per motivi urgenti un congedo di giorni dieci.

(È accordato.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO ROBECCHI PER PENSIONI AI FERITI DI ROMA E VENEZIA.

PRESIDENTE. Gli uffici I e VI hanno autorizzata la lettura del seguente progetto di legge presentato dal deputato Robecchi Giuseppe:

« Art. 1. La legge sulle pensioni militari 27 giugno 1850 viene estesa a tutti i militari o volontari invalidi per ferite riportate negli assedi e campagne di Roma e Venezia, combattute per la libertà ed indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849.

« Art. 2. La medesima legge si applicherà alle vedove ed orfani dei militari e volontari caduti nelle stesse guerre sul campo di battaglia, e morti in conseguenza delle ferite ricevute.

« Art. 3. Qualora gli individui contemplati dalla presente legge fossero già assistiti da stipendio o pensione sul bilancio dello Stato, potranno optare tra il loro attuale trattamento e quello a cui hanno diritto in forza della presente legge.

« Art. 4. La presente legge avrà effetto a principiare dal 1° gennaio 1862.

« Art. 5. Onde valutare i titoli dei ricorrenti il ministro della guerra nominerà una Commissione, nella quale entreranno a far parte ufficiali che si trovarono ai fatti d'arme accennati dall'articolo 1. »

Il deputato Robecchi non è presente, quindi sarà altra volta interpellato del giorno in cui intenda di svolgere questo progetto di legge.

INCIDENTE SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. Si apre la discussione sul progetto di legge che è il primo all'ordine del giorno relativo alla istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Debbo anzi tutto chiedere al signor ministro delle finanze se accetta la proposta della Commissione.

SELLA, *ministro per le finanze*. L'accetto in massima; mi riserbo però di proporre emendamenti in qualche parte.

PRESIDENTE. Dunque la discussione ha luogo sul disegno di legge della Commissione.

Il deputato Catucci ha facoltà di parlare sulla questione sospensiva di questo disegno di legge.

CATUCCI. Signori, quando questo disegno di legge presentavasi la prima volta alla Camera, è mia opinione, con molta precipitanza e senza alcuna ponderata discussione venne votato.

Ch'io ben m'apponessi risulta dal fatto che il Senato ha introdotto in questa proposta di legge gravi modificazioni sia nella sostanza, sia nell'ordine, sia nella forma sulla intera legge medesima. Ritornò questo disegno di legge alla Camera elettiva. La prima Commissione per sentimento di delicatezza non volle ritornare ad esaminare la legge modificata così sostanzialmente dal Senato.

Fu nominata una nuova Commissione, questa nuova Commissione ha esaminato profondamente sia la proposta di legge votata precedentemente dalla Camera, sia la legge votata dal Senato, che v'introdusse sostanziali modificazioni.

Viene ora, o signori, dunque la nuova Commissione e forma una terza proposta di legge.

Signori, quanto sia grave, quanto sia importante la istituzione della Corte dei conti non fa d'uopo che io v'indichi le ragioni, che sono pur gravi. Convengo, o signori, sulla urgenza di questo disegno di legge: ma credo che dobbiamo subordinare l'urgenza all'importanza della materia. Molte volte, o signori, siamo costretti a pentirci delle leggi che votiamo senza molte riflessioni, perchè dopo, esaminando a mente serena le cose, troviamo dei gravi difetti nella redazione delle medesime, tanto più che il ministro delle finanze non ha neppure accettato in tutte le sue parti il terzo progetto di legge formolato dalla Commissione; il che importa che avremo ragione di ritenere che l'esame di questa legge ci occuperà qualche tempo, il che sfugge dalla grave bisogna che abbiamo per discutere con maggiore urgenza altre leggi ancora.

Io poi interpello la lealtà dei miei onorevoli colleghi a dirmi se hanno avuto il tempo di volgere uno sguardo a questa legge, la quale non era all'ordine del giorno. È vero che venne da qualche tempo distribuita, ma noi, per la moltiplicità dei nostri lavori, siamo costretti ad occuparci soltanto di quelle che sono poste all'ordine del giorno.

Io dunque sono persuaso che nessuno de'miei colleghi ha potuto volgere uno sguardo a questo progetto. Io ho voluto occuparmene ieri sera, ed ho veduto che la Commissione nelle sue modificazioni ha trattata la materia con senno non comune. Ma io però, o signori, debbo confessarvi che avrò ragione di presentare molti emendamenti e di grave importanza, il che ci condurrà alla spesa di più giorni. Si noti poi, o signori, che noi siamo al 26 di luglio; quindi, se vogliamo discutere questa legge con ponderazione, con serenità, temerei che leggi veramente urgentissime rimarrebbero senza discussione con grave danno del paese; perciò io domando la sospensione della discussione di questa legge.

Noi abbiamo molte leggi che sono più urgenti di questa; abbiamo la legge importantissima delle strade ferrate meridionali; io credo che la Commissione abbia compiuto il lavoro, e che in giornata presenterebbe alla Presidenza la relazione.

Quindi io pregherei il nostro onorevole presidente di ordinarne subito la stampa, e che domani si mettesse all'ordine del giorno.

In una parola votiamo quanto possiamo le leggi di finanza, ma in questo momento lasciamo questa discussione intorno alla Corte dei conti, la quale per quanto sia altissima nel suo scopo, nella sua missione, pertanto ha mestieri di alta e profonda nostra attenzione nell'esaminarla.

PRESIDENTE. Quanto alla legge delle ferrovie meridionali, l'onorevole deputato può essere certo che, appena sarà presentata la relazione, verrà immediatamente consegnata alla tipografia acciocchè sia al più presto stampata.

CATUCCI. Abbiamo anche quella dei beni demaniali.

SELLA, *ministro per le finanze*. Se vogliamo venire a capo di votare le leggi più importanti che ci stanno davanti abbiamo un solo sistema, e si è quello di discutere e di votare senza fare ad ogni istante delle eccezioni di questo genere. Io non capisco come quando in Parlamento, non più tardi di ieri sera, fu deciso che stamane alle ore 8 si discuterebbe il disegno di legge sulla Corte dei conti, oggi possa sorgere un deputato a proporre: non discutiamo questo schema di legge, e procediamo invece alla discussione di un altro.

Ma per l'onore stesso delle nostre decisioni, una volta che abbiamo deliberato di mettere in discussione il disegno di legge sulla Corte dei conti, discutiamolo, e vedrà l'onorevole Catucci e la Camera come la discussione sovra di esso non sarà così complicata, imperocchè i divari tra il nuovo disegno elaborato dalla Commissione e quello già votato dal Senato non sono di grande momento; le variazioni si riducono a quattro punti, e poi nel resto le disposizioni sono mantenute in totalità nella loro essenza ed in massima parte anche nella loro redazione.

Faccio anche notare che uno schema che già ebbe l'approvazione di questo ramo del Parlamento, e fu discusso nell'altro, non può essere nuovo a nessuno che abbia atteso alla discussione; per conseguenza credo che la Camera non vorrà far luogo ad alcuna questione pregiudiziale.

CATUCCI. Io credo che sia nell'interesse e nell'onore della Camera di votare le leggi dopo matura discussione, e ripeto che il Senato ha modificato essenzialmente la legge, che la nuova Commissione ha pure modificato essenzialmente il progetto votato dal Senato e la legge precedentemente votata dalla Camera, il che importa che noi dobbiamo essere nel rincontro, come sempre,

scrupolosi nello esame delle leggi, e massime circa la presente che ha subito tanta variazione.

Io mi rivolgo poi alla lealtà dei rispettabili colleghi in questa Camera: se per avventura credono di essere pronti a votare questa legge nella certezza di averla studiata, io rinuncierei alla proposta sospensione, ed unirei il mio voto al loro, che io dovrei ritenere per coscienzioso.

LEOPARDI. Ho chiesto la parola per dirigere una preghiera all'onorevole mio amico e collega il deputato Catucci.

Io non comprendo la sospensione che esso propone, quando abbiamo il tempo di discutere questa legge.

Essa è una legge che corona le leggi di finanze, e poichè abbiamo la fortuna che il ministro attuale delle finanze accetta in massima il progetto, io non so perchè si abbia a ritardare un'istituzione che corona tutte le leggi di finanze. Oltre di questo vi è la questione pregiudiziale. Avendo ieri la Camera votato di discutere questa legge, non vedo ragione che la persuada oggi a sospenderla.

RICCIARDI. L'onorevole ministro delle finanze ha detto che questa decisione è stata presa dalla Camera nella tornata di ieri. Ora io credo essere ella stata presa in un modo un po' strano. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non è lecito accusare la Camera che prende decisioni *in modo strano*. Tutti siamo solidari delle deliberazioni della Camera. Il deputato Ricciardi avrà votato contro la proposta cui egli accenna; la grande maggioranza ha votato in favore. Il modo adunque della presa deliberazione è pienamente conforme al regolamento, nè può essere censurato.

RICCIARDI. Mi lasci spiegare.

PRESIDENTE. Intanto perdiamo il tempo.

Voci. L'ordine del giorno!

RICCIARDI. La Camera deliberò in un momento in cui si faceva un rumore grandissimo, e però niuno udiva quello che ponevasi ai voti; per conseguenza nessuno potette opporsi all'urgenza chiesta dall'onorevole ministro delle finanze. Presenterò ora una dilemma: o questa legge debbe esser votata colla ponderazione che merita, e ci vorranno almeno tre giorni, o sarà votata al passo di carica, ed allora sì che la dignità della Camera si vedrà compromessa davvero! Farò inoltre riflettere che abbiamo tre o quattro progetti di legge, senza i quali la macchina dello Stato non può andare avanti. Lo stesso onorevole ministro delle finanze ci ha dichiarato giorni fa che bisogna assolutamente che sia votata la legge relativa alla vendita dei beni demaniali.

PRESIDENTE. Su codesta legge non è ancora presentata la relazione.

RICCIARDI. La quale legge richiederà vari giorni di discussione.

Abbiamo la legge sul passaggio dei beni di manomorta.

PRESIDENTE. Nemmeno di codesta legge fu presentata la relazione. (*Ilarità*)

Voci. L'ordine del giorno!

Molti deputati. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi sente che da tutte le parti della Camera si fa richiamo al regolamento.

RICCIARDI. Abbiamo quattro o cinque altri progetti, i quali domanderanno quindici giorni di tempo, e fra quindici giorni qui non ci sarà più nessuno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospensiva proposta dal deputato Catucci.

(La questione sospensiva non è approvata.)

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare contro questo disegno di legge.

CRISPI. Quando m'iscrissi io non aveva cognizione che del solo disegno di legge stato votato dal Senato del regno. Allora credetti mio obbligo di combattere le proposte che ci venivano dall'altro ramo del Parlamento. Ora però, avendo letto le modificazioni fatte dalla nostra Commissione, le quali l'onorevole ministro delle finanze ha in massima accettate, non voglio occupare un tempo prezioso con un discorso. Accetto dunque coteste modificazioni quale un miglioramento, e spero che l'onorevole ministro delle finanze non ci sforzerà a difenderle.

Questa legge, signori, è, come benissimo diceva un momento fa l'onorevole Leopardi, il coronamento dell'organizzazione della contabilità dello Stato. E non è vero poi che la Camera non se ne sia occupata. Ce ne occupammo lungamente la prima volta che sotto il precedente Ministero ebbimo a discutere l'istituzione della gran Corte dei conti.

Potremo quindi entrare subito in materia, e perchè prontamente ne esaminassimo e votassimo i singoli articoli, io rinunzio alla parola nella discussione generale. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Sarebbero ancora inscritti i deputati Mancini e Sineo, i quali non sono presenti; quindi pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

Si procede alla discussione degli articoli secondo il progetto della Commissione.

Leggo l'articolo primo...

PALLOTTA. Signor presidente, permetta una parola.

Io, per la regolarità della discussione della Camera, la prego di badare che la Camera non è in numero.

Ma che discussione sarebbe questa? Noi dobbiamo renderne conto al pubblico, e dobbiamo usare la massima legalità nella discussione di una legge di tanta importanza (*Rumori*), anche perchè veggo con quanta facilità siasi rigettata la mozione fatta dall'onorevole deputato Catucci che menava a ponderatamente discutere la legge in parola dopo averla potuta studiare.

PRESIDENTE. Quanto all'essere o non essere la Camera in numero, finora non era stato fatto alcun richiamo.

Del resto, poichè il deputato Pallotta a questo punto ha posto in dubbio se la Camera si trovi in numero, si procederà all'appello nominale; si stamperanno nella

gazzetta ufficiale i nomi degli assenti; se mancherà il numero legale, si scioglierà la seduta. (*Movimenti diversi*)

Voci. Sì! No! no! Sì!

PRESIDENTE. Qual altro partito potrebbe prendersi dal Presidente dopo l'osservazione del deputato Pallotta?

PALLOTTA. Sospendere, e non votare.

(*Segue l'appello nominale.*)

PRESIDENTE. La Camera non è in numero; sciolgo perciò l'adunanza. La seduta sarà ripresa alle ore due. Il risultato dell'appello nominale sarà stampato nella gazzetta ufficiale.

La seduta è levata alle ore 9 1/2 antimeridiane.

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dichiarazioni e congedi. = Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento della Corte dei conti — Si approva l'articolo 1° e si sospende il 2° — Opposizione del ministro per le finanze all'emendamento della Giunta all'articolo 2° e sue proposte — Il relatore Martinelli lo sostiene — Osservazioni e proposte del deputato Crispi — Opinioni sugli emendamenti dei deputati Paternostro, Pisanelli, Castagnola e Leopardi — Emendamento del deputato Pica — Modificazioni del ministro agli articoli 3 e 4 — Osservazioni del deputato Bertea — L'articolo 3 emendato è vinto — Opposizioni del deputato De Cesare all'articolo 4 — Osservazioni e proposte dei deputati Mancini, Alfieri, Bertea e Martinelli, relatore — Reiezione dell'emendamento ministeriale, e di quello del deputato Pica — L'articolo 6 è sospeso — Proposte dei deputati Pisanelli, Pessina, Mancini e Sanguinetti all'articolo 8 che è approvato. = Presentazione di un disegno di legge circa la formazione di bilanci provinciali delle Marche e dell'Umbria. = Opposizioni del ministro per le finanze all'articolo 11 — Osservazioni in vario senso dei deputati Nisco, Martinelli relatore, Pinelloni, Giacchi, De Cesare e Mancini — È approvato l'articolo della Giunta — Il ministro accetta altre proposte sugli articoli 2 e 6 — Emendamento del deputato Pessina all'articolo 2 — Si rinvia la discussione. = Relazione sul disegno di legge per la costruzione delle ferrovie nelle provincie meridionali — Proposizioni per l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

MASSARI, *segretario*, legge il seguente sunto di petizioni:

8578. Il Consiglio comunale di Matino, circondario di Gallipoli, si rivolge alla Camera per ottenere la totale abolizione delle decime.

8579. Irace Giovanni, alunno nella dogana di Napoli, lagnasi di non essere stato promosso commesso nella dogana suddetta e chiede un sussidio finchè non sia nominato a tale impiego.

8580. Il Consiglio comunale di Filadelfia, circondario di Nicastro, chiede gli siano concessi i beni fondi del soppresso convento dei padri Agostiniani di Monteleone siti in quel mandamento.

ATTI DIVERSI.

COSTA A. Essendo stata questa mattina sciolta la seduta per mancanza di numero, debbo dichiarare che quando si è fatto il secondo appello nominale io era con una Commissione la quale si trovava riunita pei lavori di cui è incaricata.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto nel processo verbale.

PISANELLI. Io mi trovavo pure occupato per lavori della Camera quando si è fatto questa mane l'appello nominale, e credo che fossero nella medesima mia condizione molti altri dei miei onorevoli colleghi.

ASSANTI. Domando la parola.

PISANELLI. Parecchi di essi ed io ci siamo qui recati pochi momenti dopo che la seduta era stata sciolta.

A questa dichiarazione mi permetterò d'aggiungere

che la lontananza per pochi istanti dalla Camera era giustificata non solo dal debito d'adempiere ai lavori della Camera, ma anche dalla fiducia che la tornata della Camera non sarebbe venuta meno per diligenti indagini fatte sul numero legale dei deputati; confidavamo che c'era nella Camera, come c'è sempre, quel numero di deputati che si stima sufficiente a certi lavori speciali, e confidavamo del pari che, come segnatamente in questi tempi, il numero legale si compie d'ordinario dopo pochi momenti, e che il difetto di numero non è che eventuale. Queste osservazioni credo che bastino a dimostrare quanto sia necessario che ciascuno di noi usi di grande temperanza nel provocare le dette indagini, perchè i lavori della Camera procedano e si porti a compimento questo scorcio di Sessione divenuta già lunga e grave per tutti.

PRESIDENTE. Il Presidente non può che aggiungere i suoi voti a quelli del deputato Pisanelli.

L'ufficio di Presidenza non aveva mosso osservazioni sul numero dei deputati nel tempo in cui si cominciava la discussione degli articoli della legge sulla Corte dei conti, giacchè si sa bene che con questi calori e con tante occupazioni che hanno le varie Commissioni nominate dagli uffici della Camera è naturale che a quando a quando un qualche difetto di numero si debba verificare nell'aula della Camera. La lagnanza provenne dal deputato Pallotta, e fu per ciò che divenne necessario l'appello nominale.

ASSANTI. Domando anch'io di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Parli.

ASSANTI. Anch'io ho risposto al primo appello, quindi alcuni momenti dopo fui chiamato in una Commissione, per cui al secondo appello non mi trovava presente. Per conseguenza non credo che io debba essere compreso fra gli assenti.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani scrive:

" Benchè in congedo, io mi farò un dovere di rispondere al di lui appello e di far ritorno alla Camera anche prima del termine della datami licenza, se prima di questo termine sarò in grado di sopportare il viaggio.

" Quantunque non lo abbia veduto annunciato dal rendiconto ufficiale, ella avrà, spero, ricevuto a suo tempo una mia lettera con cui ringraziava la Camera del datomi congedo, e dichiarava il voto che avrei dato alla legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

" Mi creda colla più rispettata stima. "

Forse al deputato Colombani non è venuto sott'occhi il resoconto ufficiale che rendeva conto di quella sua lettera a cui ora accenna; mi ricordo di averla letta io stesso alla Camera.

GROSSI *ed altri.* Sì! sì!

PRESIDENTE. È quindi impossibile che il resoconto ufficiale non ne abbia dato notizia.

Il deputato Saragoni scrive chiedendo gli si accordi un congedo o si accettino le sue dimissioni da deputato.

Se non c'è opposizione, s'intenderà accordato un congedo di giorni venti.

(È accordato.)

Il deputato Ranieri scrive in data del 26 corrente di essere quotidianamente intervenuto alle sedute della Camera in tutti i quindici mesi in cui è stata aperta, e di non poter oggi recarvisi per momentanea indisposizione, onde supplica di non esser segnato fra i mancanti.

Il deputato Zambelli scrive da Bergamo in data del 24 corrente che causa della sua assenza dalla Camera fu la necessità di recarsi sin dalla fine di giugno alle terme di San Pellegrino all'intento di temperare pertinaci incomodi renali che da sette mesi insistono molestissimi.

Il deputato Castellano ha la parola sul sunto delle petizioni.

CASTELLANO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 8573, con cui molti tra gli esercenti le rivendite dei sali e tabacchi nella città di Napoli si fanno a dimostrare i danni loro recati dalle nuove leggi relative al loro commercio, e dimandano rimedi opportuni ed efficaci per quant'altro si attiene alle recenti tariffe, alla fabbricazione dei sigari, alle qualità dei sali ed alla posizione delle loro famiglie.

Questa petizione riflettendo non solo gl'interessi di coloro che l'avanzano, ma benanche quelli della finanza dello Stato, spero che la Camera, facendo buon viso all'istanza, permetterà che sia riferita al più presto possibile.

(È decretata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la continuazione dei dibattimenti sullo schema di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

Leggo l'articolo primo:

" È instituita la Corte dei conti del regno d'Italia. "

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

" Art. 2. La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

" Un presidente;

" Tre presidenti di sezione;

" Dodici consiglieri;

" Un procuratore generale;

" Un segretario generale;

" Venti ragionieri.

" Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero. "

Il ministro delle finanze questa mattina ha detto che in massima accettava il progetto della Commissione, ma che si riservava di proporre qualche emendamento.

Chieggo al relatore della Commissione s'egli sappia quali siano le intenzioni del signor ministro, ora assente, per ciò che spetta l'articolo secondo.

MARTINELLI, *relatore.* Il signor ministro delle finanze aveva divisato di proporre alla Camera che la votazione relativa al procuratore generale fosse tenuta

sospesa finchè si fosse venuto alla votazione dell'articolo 11.

Questa è la preghiera che il signor ministro delle finanze si era riservato di fare.

PRESIDENTE. Se non c'è difficoltà, si lascierà in sospeso la discussione dell'articolo 2, e se ne parlerà all'articolo decimoprimo.

Un deputato. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Fu dichiarato di sospendere ogni deliberazione sull'articolo secondo sino a quando non venga in discussione l'articolo decimoprimo.

Ha facoltà di parlare il deputato Pessina.

PESSINA. Ho chiesto di parlare per fare una proposta che non sarebbe propriamente un emendamento, ma bensì un'aggiunta alla legge.

Dove si parla di venti ragionieri, proporrei che si aggiungesse *prorragionieri*, o ragionieri sostituiti.

PRESIDENTE. Siccome di quest'articolo 2 dobbiamo ragionare in appresso, terremo allora conto dell'emendamento del deputato Pessina.

(Entra il ministro per le finanze.)

Il signor ministro aderisce a che si sospenda a parlare dell'articolo 2 fino a che saremo giunti all'articolo 11?

SELLA, *ministro per le finanze.* Precisamente; tanto per ciò che riflette il procuratore generale, quanto anche per ciò che riguarda l'alinea.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'articolo 3.

" I presidenti e consiglieri della Corte sono nominati per decreto reale, a relazione del Consiglio dei ministri; col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

" Essa è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e della Legislatura. "

SELLA, *ministro per le finanze.* Domando la parola.

Io debbo prima di tutto rappresentare alla Camera, quantunque questo paia aver tratto alla discussione generale, la necessità a soluta di aver questa Corte dei conti, perchè la Camera non ignora come attualmente si sia per un decreto reale estesa in certo modo ... *(Le conversazioni coprono la debole voce del ministro)*

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a voler fare silenzio, anche avuto riguardo a che il ministro delle finanze fu in questi giorni indisposto di salute, e quindi non può alzare di molto la voce.

SELLA, *ministro per le finanze.* Dunque con un decreto reale si è, in certo modo, estesa una pseudo-legge di contabilità generale a tutto il regno. Questa legge di contabilità ha ordinato degli uffizi di riscontro presso i principali uffizi di tesoreria, i quali dovrebbero dipendere dalla Corte dei conti del regno d'Italia; oltre a ciò, il giudizio di tutti i contabili, per tutto ciò che si riferisce al 1862, è totalmente anche deferito alla Corte dei conti del regno d'Italia; la vigilanza sopra la regolarità delle riscossioni è anche intieramente ad essa affidata; in guisa che questa Corte si supponeva che potesse andare anche in funzione al principio del gennaio del 1862.

Ricorderà la Camera come il mio egregio predecessore sollecitasse assai perchè questo disegno di legge fosse votato prima del termine del 1861; ma per causa di alcuni dissidi nell'altro ramo del Parlamento non potè questa legge essere attuata prima del cominciamento del 1862.

Intanto ne derivò una condizione tale di cose veramente deplorabile. Le funzioni che la legge di contabilità affidava alla Corte dei conti del regno d'Italia, poichè questa Corte non c'era, furono affidate alla Corte di Torino, la quale evidentemente non ha alcuna specie di veste legale per assumere delle funzioni rispetto a tutto il regno. Quindi ne segue che questa Corte per certe parti agisce come Corte del regno d'Italia, come Corte estesa a tutto il regno; per altre parti le Corti locali agiscono tuttora. Così, per esempio, le deliberazioni di deposito dei pegni si fanno dalle Corti dei conti locali.

Ciò produce un certo disordine, non avendo questa Corte dei conti veste legale per essere incaricata della vigilanza sopra l'andamento della tesoreria pubblica, e per conseguenza in questo momento la vigilanza fa difetto.

Vuolsi ancora aggiungere che la Corte di Torino è instituita per le antiche provincie e per la Lombardia, e poco più, e perciò il personale di cui essa dispone corrisponde alla popolazione ed agli affari di quelle provincie, ma non corrisponde per nulla alla popolazione ed agli affari riflettenti tutto il regno d'Italia. Ne avviene quindi che vi sono degli arretrati e riesce impossibile di attendere al riscontro dei mandati, e via discorrendo.

Perciò le cose sono ridotte a tal punto che io debbo dichiarare di non poter assumere la responsabilità dell'andamento del servizio, e, se questo stato fosse per proseguire, comprenderà da queste poche parole la Camera le ragioni per cui, malgrado di tanti disegni di legge che debbono essere votati, io le chiedessi di permettermi di fare istanza acciò ella volesse accogliere con benignità la domanda di porre ad esame questo schema di legge.

La Camera comprenderà pertanto come sia conveniente nella diversità di vedute che esiste fra i due rami del Parlamento di prendere giudiziosamente una via di mezzo la quale valga a far sì che possa in questo scorcio di Sessione finalmente ottenersi l'istituzione della Corte dei conti.

Debbo dire che in questa via di conciliazione la Commissione ha già di molto progredito rispetto a certi punti. Ora la Camera mi permetterà di addentrarmi maggiormente in qualcheduno di essi.

Uno di questi punti sorge precisamente all'articolo 3.

Ricorderà la Camera che la nomina dei consiglieri e dei presidenti della Corte dei conti era stata l'altra volta dalla Camera affidata al potere esecutivo, e ricorderanno coloro degli onorevoli deputati che hanno tenuto dietro alla discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento che là invece si dava al potere esecutivo la nomina del

presidente e vice-presidente di Sezione; ma che poi la nomina dei consiglieri non si poteva fare che dietro il parere del presidente e del vice-presidente costituenti in certo modo una Commissione.

Ecco dunque lo stato delle cose quale era davanti alla Camera.

Da una parte la Camera attribuiva intieramente la facoltà di far questa nomina al potere esecutivo, dall'altra il Senato gli affidava la nomina dei presidenti e vice-presidenti, ma che però pei consiglieri richiedeva preventivamente il parere dei presidenti e vice-presidenti.

In questo stato di cose la Commissione ha proposto un partito intieramente diverso dai due che già i due rami del Parlamento avevano in massima adottato, poichè si è proposto che la nomina fosse fatta dietro parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

A questo punto intenderà benissimo la Camera che la questione sollevata dalla Commissione è gravissima; è una questione nuova.

Non abbiamo precedenti che in caso di nomine dovesse intervenire il parere conforme di una Commissione parlamentare, anzi di una Commissione composta di presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento, che non può dirsi costituire una Commissione a ciò nominata dalla legge.

Io intendo le ragioni che possono aver indotto la Commissione a proporre questo partito e capirà benissimo la Camera che in questioni di nomina non c'è alcuna soddisfazione, poichè se ne contentano tre e se ne disgustano trenta. Per conseguenza non desidero che il potere esecutivo abbia a fare le nomine, che anzi sarei assai lieto di allontanare dal potere esecutivo la responsabilità e d'imporre ad altri la responsabilità del potere esecutivo.

La Commissione nel fare questa proposta ha forse avuto innanzi agli occhi l'esempio del Belgio. Ma quest'esempio non fa tanto al caso nostro; imperocchè là veramente la Corte dei conti è una specie di Commissione, la quale è di nomina diretta dalla Camera dei deputati, e dura quanto la Camera stessa; è un'emanazione della Camera stessa.

Oltre a ciò, lo Statuto del Belgio è molto diverso dal nostro. E qui nel seno stesso della Commissione sono sorti alcuni, i quali credono che l'articolo 6 dello Statuto non si possa interpretare in questa guisa, come avverrebbe qualora si adottasse questa proposta.

Del resto non voglio neppure entrare a fondo in questo argomento. Mi pare però che sia molto probabile che chi è deputato alla conservazione intera dello Statuto, cioè a che i termini ne siano affatto mantenuti, anche per ciò che riguarda le prerogative della Corona, non possa far buon viso ad una proposta di questo genere.

Quindi è che, supponendo che la Camera sia veramente desiderosa di veder spianata, per quanto si può, la via, acciò che questa Corte dei conti venga finalmente attuata, io credo che essa non avrà difficoltà di accogliere l'uno o l'altro dei due partiti che sono stati adottati dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Il Ministero è indifferente ad accogliere qualunque dei due; in questa parte si rimette interamente alla Camera.

Ma credo che qui si eccita una questione gravissima, la quale fu già in questa Sessione giudicata diversamente. Epperciò farei preghiera alla Commissione di non voler insistere molto nella sua proposta, e farei preghiera alla Camera di non accoglierla, mosso dal desiderio di raggiungere questo unico scopo, quello cioè della pronta istituzione di questa Corte dei conti. Or conchiuderò instando perchè la Camera, invece di accettare il partito quale è proposto all'articolo 3, voglia accogliere o il primo partito già da lei adottato, oppure quello adottato dal Senato.

MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Martinelli ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, *relatore*. A nome della Commissione debbo dare alcune brevissime spiegazioni intorno a questa proposta.

Nella discussione del Senato fu mossa un'obbiezione assai grave intorno al sistema di nomina che era stato adottato col progetto primitivo, e si cercò un temperamento affine di temperare, come parve meglio, l'arbitrio illimitato del Governo. Dopo una lunga discussione si riuscì a deliberare che la nomina dei consiglieri si facesse udendosi dal ministro i presidenti della Corte.

La Commissione dovette paragonare i due sistemi, e non ebbe punto timore di offendere lo Statuto, nè credette possibile che altri temesse di offenderlo col sistema preferito da essa.

Nel progetto del Senato ed in quello ch'è stato sostituito da noi la proposta del Ministero avrebbe avuto in qualche modo a risentire l'influenza di un esame preventivo.

L'esempio del Belgio è stato discusso nel seno della Commissione; ma è stato discusso appunto per provare che non si potrebbe con eguali ragioni storiche, politiche o costituzionali applicare fra noi. La Corte dei conti del Belgio ha avuto origine per un decreto anteriore alla stessa Costituzione, la quale coll'articolo 116 (se non erro) determina precisamente che la Corte dei conti sia nominata dalla Camera dei rappresentanti.

Colà adunque la Corte dei conti fu ordinata prima della Costituzione, fu confermata dalla Costituzione e da legge successiva. Ed il re vi fu eletto a patto che accettasse appunto la proclamata Costituzione.

Noi siamo in condizione diversa, e noi volevamo procedere col maggiore riserbo. Fatto ricordo dell'articolo 6 dello Statuto, pel quale le nomine alle cariche dello Stato sono conferite dal Re, abbiamo chiesto a noi medesimi: offendiamo forse la prerogativa regia, mentre la nomina della Corte sarebbe tuttavia proposta dai ministri e conferita dal Re?

La Commissione desiderò di rimettersi (come ora fa) al giudizio della Camera. La Commissione non credette un solo istante che la Camera potesse mettere in dubbio

certe sue prerogative in riguardo alla vigilanza ed al sindacato della pubblica amministrazione. Questa prerogativa noi tutti la conosciamo, ma, giunti al termine di questa Sessione ed incalzati dall'urgenza, non tutti crederanno che una discussione così grave ed importante si possa fare colla necessaria maturità. Siamo però convinti che in tal caso la questione di principio debba rimanere intatta.

Quando la Camera credesse di non addentrarsi in questa discussione, la Commissione è di avviso che fra i due progetti votati dalla Camera elettiva e dal Senato meriti per ora la preferenza il primo, pel quale al ministro delle finanze sarebbe dato di fare le proposte al Re dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Favorisca il deputato Martinelli di formulare la sua proposta.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Non si può certo imputare alla Camera se la legge per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia non è stata attuata nel 1862.

L'anno scorso noi ci siamo affrettati con vero spirito di conciliazione ad accettare in massima parte la proposta presentataci all'uopo dal Ministero. Se la Corte dei conti ancora non è costituita per tutto lo Stato, se ne deve dare la colpa all'altro ramo del Parlamento.

Il Senato volle immutare completamente la legge quale era stata da noi adottata, e nelle differenti disposizioni che esso cercò d'introdurvi si attenne tenacemente alle abitudini locali dell'antico regno sardo.

Non vi è un solo, o signori, tra i deputati delle provincie meridionali, il quale avendo studiata questa materia possa essere contento della organizzazione dell'attuale Corte dei conti di Torino. Essa, come magistrato costituzionale, è incompleta; ed ognuno se ne potrà convincere, ove ne esamini il meccanismo e le attribuzioni.

La Corte dei conti in un Governo rappresentativo ha il sindacato delle pubbliche finanze. Mettono capo alla medesima gli uffici di contabilità dello Stato e delle varie amministrazioni che hanno il maneggio del danaro pubblico.

Ora, siccome la Camera dei deputati è quella che sorveglia superiormente le entrate e le spese stanziate nei bilanci, non è a maravigliare, se la vostra Commissione con una modesta iniziativa abbia voluto in qualche guisa proporre che nella scelta del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri della nuova Corte ci possa indirettamente prender parte la potestà elettiva. Il sistema logico realmente non è che quello adottato dal Belgio, e se nella fattispecie la Camera tendesse ad accettarlo, io non vedrei affatto che ella andrebbe ad offendere l'articolo 6 dello Statuto. Ma qualora non si voglia progredir tanto, parmi non commettersi atto audace coll'accettazione della proposta della Commissione.

E poichè anche in questo caso il ministro Sella fu abbastanza severo da vedervi offeso il cennato articolo 6 dello Statuto, permettetemi osservarvi che questa fiata a bene interpretarlo bisogna metterlo a riscontro dell'articolo 70, dove è dato al Parlamento di organizzare nel modo che esso crederà più conducente l'autorità giudiziaria. Ora nessuno di voi potrà asserire che la Corte dei conti, appartenendo all'ordine giudiziario, non possa questa Camera darle, in virtù d'una legge, una nuova costituzione, determinare il modo di funzionare e le forme secondo le quali debba comporsi pel miglior servizio dello Stato.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

CRISPI. In ogni modo, o signori, la Camera non è rimasta giammai immobile dinanzi quest'area santa dello Statuto.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

CRISPI. Non è guari tempo che avete, in occasione della legge sulle diserzioni militari, provvisoriamente ed eccezionalmente rivocato uno dei suoi articoli...

PISANELLI. Domando la parola.

CRISPI. Dunque lasciamo la quistione costituzionale e non ci occupiamo a discutere se puossi o no apportare mutamento a questa parte delle istituzioni del paese. Esaminiamo l'articolo 3 del disegno di legge in discussione dal punto di vista degli interessi pratici.

Come vi dissi poco fa, per la costituzione della Corte dei conti, il sistema belga è il più logico. Quello proposto dalla vostra Commissione è un primo passo, esso si avvicina in qualche guisa a cotesto sistema e potreste senza alcun timore adottarlo. Tuttavia, se lo respingeste, il sistema che ragionevolmente gli si può sostituire è quello che dà al potere esecutivo la facoltà di scegliere i membri della Corte dei conti. Allora rientrereste puramente e semplicemente nelle disposizioni dell'articolo 6 dello Statuto, dove è detto che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. Non vorrete però, io ne son sicuro, accettare il sistema propostovi dal Senato, col quale si verrebbe a fare in perpetuo della Corte dei conti un magistrato oligarchico. Voi non avreste mai più la speranza che in questo corpo entrassero idee nuove, se coloro che lo componessero dovrebbero essi stessi indicare i loro successori.

Gli abitanti delle antiche provincie, e specialmente quei di Torino, ricorderanno come il celebre decurionato, dal quale questa città fu amministrata sino al 1848, fu tardo al progresso dei tempi per quel sistema con cui esso rinnovavasi da sè. Non vorrete nella Corte dei conti d'Italia impiantare il vizio costitutivo delle vecchie amministrazioni municipali!

Dunque io sono sicuro che la Camera vorrà respingere il sistema proposto dal Senato, e che laddove non creda accettare la proposta della Commissione, proposta di *giusto-mezzo* tra la legge belga e quelle che in questa materia sono sino al giorno d'oggi in vigore in Italia, ritornerà all'articolo 4 della legge votata da noi il 16 dicembre 1861, lasciando cioè al potere esecutivo la facoltà di scegliere i membri della Corte dei conti, il che per lo meno ha il vantaggio di far cadere sullo stesso la responsabilità di cotesta nomina.

PATERNOSTRO. La conclusione dell'onorevole Crispi mi dispensa di dire molte parole sul sistema oggi proposto dalla Commissione. Pare che egli abbia voluto di-

fendere quel sistema come colui che, quasi certo di essere vinto, si ritira in buon ordine per avere almeno la gloria d'una felice ritirata; ed ha fatto bene.

È certo che le libertà costituzionali stanno nell'equilibrio dei poteri, nel rispetto e nella non confusione di questi poteri stessi. Ora l'articolo 6 dello Statuto a me pare chiaro. In esso è detto: " Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. " dunque fare intervenire i presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati in queste nomine è una violazione dell'articolo 6 dello Statuto, è portare confusione nell'equilibrio dei poteri costituzionali.

Diffatti come è formulato l'articolo dicendosi: " col parere *conforme* di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, " è chiaro che la nomina non si farebbe che da questa Commissione: ed io credo, ripeto, che sarebbe una violazione dell'articolo 6 dello Statuto, e sarebbe una confusione di poteri.

Nè vale il dire che l'articolo 70 si presta ad interpretare l'articolo 6 dello Statuto, in maniera che, trattandosi di autorità giudiziaria, trattandosi di tribunali, si potesse fare una innovazione e derogare all'articolo 6 dello Statuto. L'articolo 70 dice:

" Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. "

Ciò vuol dire che l'organico deve farsi per legge.

Ma l'onorevole Crispi sa meglio di me la differenza che passa tra l'organico e la nomina del personale.

Quando un organico è stabilito, non si può mutare se non per legge. Ma quando la legge ha mutato l'organico, è il potere esecutivo, è il Re che nominano.

Dunque non bisogna confondere l'organico e la nomina del personale. Questa differenza è chiara come la luce del giorno.

Nè mi parli l'onorevole Crispi di ciò che ha fatto la Camera in occasione della legge delle diserzioni, con la quale pare all'onorevole Crispi che la Camera abbia creato una specie di tribunale eccezionale, e che perciò abbia violato l'articolo 71 dello Statuto, ove è detto che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.

Io faccio riflettere quello che allora parmi avesse spiegato l'onorevole guardasigilli, che i giudici naturali sono quelli che la legge ha stabiliti.

Il tribunale ordinario è quello che la legge ha stabilito per il tale o tal altro imputato del tale o tal altro reato.

Quando la legge ha stabilito, per esempio, che colui il quale è complice di un disertore sarà giudicato dai tribunali militari, e che all'occasione di un reato di diserzione il potere esecutivo elevasse un tribunale qualunque straordinario, allora sì che è un distrarre dai giudici naturali, allora sì che è un violare l'articolo 71; ma quando la legge ha stabilito che il tale o tal reato il tribunale tale o tal altro, non c'è alcuna violazione dello Statuto.

Io quindi ritengo che la Camera non ha violato quell'articolo, poichè con quella legge non ha creato un tribunale eccezionale.

CIPRIANI. Alla quistione, per amor di Dio!

PATERNOSTRO. Non so chi sia e perchè mi si interrompa.

CIPRIANI. Son io.

PATERNOSTRO. Non ho il piacere di distinguerla da lontano, ma l'amore di Dio non c'entra per niente; qui c'entra la discussione della legge. Se l'onorevole collega s'impazienta perchè io rispondo ad un'osservazione fatta in sostegno della proposta della Commissione con delle osservazioni che la distruggono, io non saprei giustificare cotesta impazienza. Del resto parlo alla Camera e passo oltre.

Dicevo adunque che la Camera non ha dato l'esempio della violazione dell'articolo 71, come pareva volesse accennare l'onorevole Crispi.

Conseguentemente, se l'articolo 6 dello Statuto dà al Re il diritto di nomina, se l'articolo 70 non si presta ad un'interpretazione contraria, se la Camera non ha dato e non può dar alcun esempio di questa violazione flagrante dello Statuto, se finalmente l'articolo proposto dalla Commissione viola questa legge, io credo che la Camera deve respingerlo, e che deve entrare puramente e semplicemente nel sistema del primo progetto di legge votato, cioè a dire lasciare la responsabilità al potere esecutivo.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

SALARIS. Avevo chiesto io la parola.

PRESIDENTE. Sono iscritti i deputati Pisanelli, Castagnola, Leopardi, Allievi, Crispi e Salaris.

PISANELLI. Avevo chiesto la parola per rivolgere una osservazione all'onorevole Crispi.

Era lecito forse a lui di dire che il voto dato dalla Camera in una recente discussione avesse violato lo Statuto? Ma se a lui era lecito ciò, è debito di coloro i quali concorsero in quel voto di ridire che la sua opinione era assolutamente erronea, ed essi, essendo ora sostenuti da un voto già emesso dalla Camera, si sentono tanto più fondati a dare questa risposta.

Poichè ho la parola esporrò brevissime osservazioni sull'argomento in discussione.

Certamente l'onorevole Crispi ha rilevato con una sola parola l'inopportunità del sistema adottato dal Senato. Tutti i corpi i quali sono destinati a completarsi da loro stessi, come ne abbiamo avuto documenti penosissimi nell'Italia si racchiudono in uno spirito di conservazione e di casta che impedisce ogni miglioramento, ogni progresso, e dirò persino ogni luce. Il sistema adunque proposto dal Senato vuolsi mettere da canto.

Il sistema che ci viene proponendo la Commissione non credo che ferisca lo Statuto, perchè, quantunque per lo Statuto appartenga alla Corona il potere d'istituire i magistrati, non è men vero, ed è generalmente conosciuto da tutti i pubblicisti, che questo potere può essere con legge circondato da alcune garanzie che ne

regno l'esercizio, e determinato da alcune condizioni in più conforme ai bisogni del paese. Ma però, se non questa ragione, per un'altra che mi pare assai grave credo di dovermi allontanare dal partito della Commissione. Se si può proporre una garantia quando il Re ne ad esercitare il potere d'istituire magistrati, di nomare uffiziali pubblici, certo questo non si deve fare di stabilire in tal proposito il concorso della Camera elettiva e del Senato.

Questo concorso menomerebbe grandemente la responsabilità dei ministri, che in faccia al Parlamento debbono essere ampia, piena, e debbe esser tolta ad essi l'opportunità di collocarsi sotto lo scudo de'voti del Parlamento.

Io tacerò ch'io desidererei che un fatto di tanta importanza fosse circondato da qualche garantia, ma conviene che le condizioni in cui ci presenta questo disegno di legge, già discusso altra volta, renderebbe forse inutile in questo punto una discussione molto ampia e molto lunga intorno alle garantie che si potessero stimare più convenienti, e credo che la Camera, riserbandosi di provvedere su questo punto più accuratamente in altra occasione, respingendo la proposta della Commissione od allontanandosi dal sistema adottato dal Senato, debba attenersi a quello che già altra volta sanzionò con suo voto.

MAGNOLA. Sorgo a sostenere il progetto attuale della Commissione, avvegnachè il medesimo mi sembra il più logico ed il più giusto, siccome spero di poter brevemente dimostrare alla Camera.

Ammettendo ai principii non si può negare che dovere principalissimo del Parlamento sia quello di sorvegliare la riscossione delle imposte ed il modo con cui si fanno le spese; ma siccome il Parlamento, il quale ha da attendere a tante e molteplici opere, male potrebbe controllare il potere esecutivo in tutte le spese ed in tutte le riscossioni delle imposte, così ne viene per logica conseguenza che si crea un magistrato speciale il quale esercita queste attribuzioni. Questo magistrato è la *Corte dei conti*.

Ora, se la cosa si considera sotto questo punto di vista, si rileva che la Corte dei conti in certo modo altro non è, per certi uffici, se non se un'emanazione del Parlamento, altro non fa se non se esercitare una funzione che il Parlamento le conferisce, le delega.

Se allora, posta questa base, sembrami, se io non erro, che sia logico corollario il voler ammettere che i deputati del Parlamento debbano concorrere altresì nella nomina dei presidenti e dei consiglieri che costituiscono questa Corte.

Anzi, secondo la proposta ministeriale, vi sarebbe contradizione in questo senso che il Governo, il quale dovrebbe essere sindacato, sarebbe egli stesso quello che nomina i suoi sindacatori.

Mi si parli, come diceva testè l'onorevole Pisanelli, che noi veniamo a menomare la responsabilità del Governo; perchè, a dire il vero, sembrami che invece il Governo, contribuendo in queste nomine, si possa dire (io parlo sempre in astratto) che egli contribuisce a menomare la propria responsabilità, perchè invece la sua responsabilità verrebbe ad essere maggiore nel caso che la sua gestione fosse esaminata da presidenti, da consiglieri i quali siano sottratti alla sua nomina, ed in certo modo indipendenti da lui, che non da consiglieri i quali siano posti sotto la ingerenza del Governo, e che dal Governo possano anche aspettare una promozione, come sono i consiglieri i quali aspirano a diventare presidenti di sezione o della Corte.

Se noi vogliamo che anzi la responsabilità ministeriale sia del tutto invulnerata ed illesa, egli è d'uopo sottrarre al potere esecutivo codesta facoltà.

Osservo di più che non si può mettere menomamente in dubbio che la Corte dei conti non sia, in certe materie, se non un organo, un ausiliario del Parlamento, ed in ispecie della Camera dei deputati.

E particolarmente questa verità la vedo scaturire limpida e chiara dall'articolo 30 del progetto della Commissione, il quale dice:

" Art. 30. Sarà unita alla deliberazione suddetta e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

" Le ragioni per le quali ha apposto con *riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

" Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

" Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. "

E tutto questo perchè naturalmente in ultima analisi il pronunziare un giudizio definitivo sui conti spetta al Parlamento; ma il Parlamento non potrebbe disimpegnarsi in quest'ardua bisogna se non fosse aiutato da un corpo che si occupa specialmente ed anzi esclusivamente di conti.

Dunque voi vedete, signori, che specialmente all'articolo 30 si spiega come la Corte dei conti non sia che un'ausiliaria di questo Parlamento, al quale spetta, secondo i principii costituzionali, il dovere di controllare l'operato del Ministero.

Se non che si fa un'obbiezione citando l'articolo 6 dello Statuto e si propone la questione costituzionale.

Esso dice: " Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. "

Come volete voi che invece di essere questa nomina fatta dal Re venga fatta da una Commissione composta delle due Presidenze delle Camere?

Ma io osservo, o signori, che questo raziociniò che si fa non è solido, chi nega la facoltà al Re di fare le nomine in questione?

Non si dice mica che la nomina di questi presidenti e consiglieri debba essere fatta dalla Commissione composta delle due Presidenze delle Camere, poichè naturalmente la nomina spetta al Re; che facciamo noi? Noi non facciamo che vincolare la facoltà reale; il Re

nomina, ma perchè possa nominare bisogna che vi sia il conforme parere della Commissione composta delle due Presidenze delle Camere, e non è nuovo questo caso.

Naturalmente il Re nomina a tutte le cariche, ma non per questo è padrone di nominare assolutamente chi vuole; vediamo anzi che il potere esecutivo in molti casi è frenato dalla legge, come, per esempio, per la nomina dei giudici, a riguardo dei quali si richiedono determinati anni di esercizio nel foro o nella magistratura; vi è un freno per gli ufficiali di mare, dei quali nessuno può essere nominato ad un grado superiore ove non abbia per determinati anni vacato in un grado inferiore; vi è per i professori, perchè il Re non potrebbe farebbe fare una nomina di un professore se non tra persone che fossero dichiarate idonee a tale uffizio.

Quindi io credo che, ove si voglia intendere l'articolo che si discute in questo senso, che il Re debba nominare i presidenti e i consiglieri tra le persone che saranno indicate da questa Commissione, naturalmente noi non faremo che porre in armonia questa disposizione di legge con altre leggi consimili.

Naturalmente non si deve intendere l'articolo nel senso che il Re sia addirittura costretto a nominare quei tali che la Commissione gli avrà proposti. Se il Re rifiutasse di nominarli, la Commissione dovrebbe naturalmente proporre altri, ma esso non potrà mai nominare se non che quelli che riportino il voto favorevole della Commissione.

Per questi motivi dichiaro che voterò in senso della proposta della Giunta, ammettendo tutt'al più che, se mai questa proposta sembrasse troppo assoluta, la si possa modificare nel senso che la Commissione, invece di proporre un individuo solo, debba per esempio proporre una terna sulla quale spetti al Re di fare la scelta.

LEOPARDI. Dopo il discorso dell'onorevole Castagnola mi restano poche cose a dire.

Io non so veramente comprendere come l'articolo proposto dalla Commissione scemerebbe la risponsabilità dei ministri.

La Corte dei conti esiste appunto per realizzare questa risponsabilità in tutto ciò che concerne l'amministrazione del pubblico danaro, non per coprirla.

Io poi non comprendo affatto come si accetterebbe la limitazione alla prerogativa della Corona che si propone dal Senato, la quale è maggiore di quella che propone la Commissione, perchè questa non dice che la Commissione parlamentare debba proporre essa stessa i consiglieri, dice solamente che deve dare un parere conforme sulla scelta di essi.

A me pare che la limitazione proposta dal Senato sia maggiore anche sotto quest'aspetto, perchè secondo essa la prerogativa della Corona si sottomette all'avviso di impiegati, mentre la limitazione che la vostra Commissione propone è semplicemente uno sguardo alla persona che il Ministero vuole sottoporre alla nomina del Re. E certamente una Commissione parlamentare vale almeno per dignità quanto la Commissione della Corte dei conti, che sarebbe invitata a dare il suo avviso.

Per me io non veggo ragione alcuna a respingere il progetto della Commissione, e rimango fermo nel suo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io non debbo che rispondere poche parole ai miei oppositori.

Non ho detto e non ho mai potuto imaginare che il Parlamento riformando qualche articolo dello Statuto o facendo qualche legge che lo interpreti in un modo anzichè in altro, arrechi per ciò una violazione alla legge fondamentale.

Lo Statuto, come dissi poco fa, è stato in vari casi ed in varie occasioni riformato, e la Camera che conosce la storia del nostro paese non avrà dimenticato come gli articoli 1 e 77 dello stesso siano stati di buon'ora modificati in guisa che tutti hanno dovuto esserne grati al suo autore.

Ad ogni modo sapete qual è la regola vera dello Statuto che non si può mutar giammai? È quella che concerne la forma secondo la quale debbono farsi le leggi.

Dopochè fu promulgata la Costituzione non ci è legge che possa esistere senza il consenso dei tre poteri. Questa è la base angolare dello Statuto. Ma per tutto quello che si riferisce allo sviluppo dei principii che sono in genere nel nostro patto sociale, o che da esso non sono vietati, i tre poteri hanno pienissima autorità di formularli apportando sempre ai medesimi principii quei mutamenti che sono un progresso per la libertà.

Lo Statuto Albertino non ha fatto se non che portare in Italia la teoria dell'onnipotenza parlamentare britannica. In effetto voi troverete che questo Statuto che ci regge e che fu copiato dalla Carta francese del 1830 non ha un articolo il quale preveda la revisione della Costituzione. E ne sapete il motivo? Perchè la riforma della Costituzione può farsi dai tre poteri tutte le volte che se ne senta il bisogno nei modi ordinari stabiliti per la formazione delle leggi. L'autore dello Statuto volle preferire in proposito il metodo sperimentale o inglese al metodo razionale adottato in Francia. Ma lasciamo questo incidente, sul quale non voglio ulteriormente estendermi, ed andiamo alla questione che ci occupa.

L'onorevole deputato Castagnola e l'onorevole deputato Leopardi vi hanno dimostrato come l'articolo 3 del disegno di legge della Commissione non toglie al Re la facoltà di nominare i consiglieri, i presidenti ed i vicepresidenti della Corte dei conti. Questa facoltà rimane nel capo dello Stato, dandoglisi unicamente per limite quello di chiedere per coteste nomine il parere di una Commissione parlamentare.

Ma seppure in tale senso non fosse stato redatto, o signori, cotesto articolo 3, credete voi che veramente non si possa in alcun modo recar mutamento in quest'occasione all'articolo 69 dello Statuto? Credete voi che i giudici assolutamente debbano nominarsi direttamente dal Re? Ebbene, o signori, se volete un esempio del contrario, io lo troverò nell'antico Parlamento subalpino, che certo non poteva, meno del Parlamento italiano, rispettare la Costituzione.

Nel 1849 fu proposto alle Camere subalpine, e fu adottato che i giudici di commercio dovessero eleggersi dai commercianti, riserbandosi unicamente il Re la conferma di quelle nomine.

Il sistema propostovi dalla vostra Commissione non è così ardito perchè meriti gli attacchi dei quali è stato fatto segno.

Mi si diceva che nell'articolo 70 dello Statuto si allude all'organico e non alla costituzione dell'autorità giudiziaria. Quando fu detto che si può derogare all'organizzazione giudiziaria in forza di legge, non s'intese se non che del modo secondo il quale l'autorità giudiziaria deve essere riordinata. Il Parlamento, in conseguenza di ciò, mentre può stabilire i gradi nei quali la giurisdizione deve esercitarsi, può nello stesso tempo anche determinare la composizione dei tribunali e le nomine dei componenti gli stessi.

Ad ogni modo vi dissi che in questa materia io non vedo che due sistemi eminentemente logici: il belga e quello seguito nel dicembre ultimo da questa Camera.

Io insisto perchè la proposta della Commissione sia adottata; ma qualora la Camera sia d'opposto avviso chiedo che si lasci completamente al potere esecutivo di nominare i membri della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pica.

PICA. Io sono meravigliato che l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha presentato alla Camera il progetto adottato dal Senato senza muovere nessuna difficoltà intorno alla disposizione dell'articolo 3 dal Senato stesso adottato, e per effetto del quale il Consiglio dei ministri non è libero di nominare i consiglieri della Corte dei conti, i quali dovevano essere scelti da una Commissione e dai presidenti della Corte stessa dei conti, attualmente trovi grandissima difficoltà a che a questa Commissione ne sia sostituita un'altra composta delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Se l'onorevole ministro non credeva che l'articolo 6 dello Statuto fosse in alcun modo violato da quell'ingerenza che in queste nomine avrebbe presa la Corte dei conti, io non so comprendere come egli possa trovar violazione nell'intervento che attualmente vi prenderebbe una Commissione composta di membri del Senato e della Camera dei deputati.

Dirò, signori, che tanto il Senato quanto la Commissione di questa Camera nell'adottare l'articolo 3 si sono preoccupati di una ragione gravissima, quella, cioè, che le nomine della Corte dei conti non possono essere demandate a quel Ministero medesimo che da questa Corte dei conti debbe essere sindacato.

Quale è l'ufficio dato alla Corte dei conti? È quello di esaminare tutti i conti, e specialmente quelli dei ministri; quindi il Senato ha creduto che non si poteva affidare liberamente al Ministero la nomina dei consiglieri di questa suprema magistratura, e volle introdurvi il concorso di elementi che fossero dal Ministero indipendenti; questa fu la principal cagione della proposta del Senato, e questo pare il movente del progetto della vostra Commissione.

Nè a me fa impressione alcuna l'obbiezione, più ingegnosa che solida, tratta dall'articolo 6 dello Statuto, perchè è verissimo che il Re nomina a tutte le cariche; ma questa prerogativa si esercita al pari delle altre sotto la responsabilità del ministro che propone le nomine e contrassegna i corrispettivi decreti reali. Non si viola dunque in modo alcuno la prerogativa reale quando si riforma il diritto di proposta ministeriale. Si farebbe in questo caso quello che già con altre leggi organiche si è stabilito, limitando l'arbitrio ministeriale con determinare delle condizioni di età, di capacità, di concorso e di anzianità necessarie per ottenere una carica.

La prerogativa della Corona non si pensò mai che fosse offesa da queste limitazioni, poichè rimane sempre vero che la nomina è fatta dal Re, e che qualunque carica si esercita sempre in nome del Re; non temiamo dunque di offenderlo noi stabilendo una garanzia d'indipendenza della Corte dei conti.

Ad ogni modo io proporrei che, a togliere ogni difficoltà, eliminare ogni dubbio di costituzionalità nell'articolo del quale ci occupiamo, si sopprimesse una sola parola. Nel progetto è detto: " col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati ", basterebbe dire: " sentito il parere di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati "; poichè la formazione di questa Commissione e il parere che venisse a dare sarebbe certo una garanzia sufficiente, ed il Governo, senza essere assolutamente astretto ad uniformarsi al parere di una sì imponente Commissione, non potrebbe troppo leggermente discostarsene senza gravissime ragioni.

SELLA, *ministro per le finanze.* L'onorevole Pica si era meravigliato come io accettassi l'articolo qual era stato proposto dal Senato, e poi facessi men benigno viso a quella proposta della Commissione, quando appunto nella proposta del Senato si diceva che per la nomina dei consiglieri dovevansi sentire i presidenti della Corte e nella proposta della Commissione è stabilito che si debbano sentire i presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera.

Per verità, a prima giunta, io mi era meravigliato che l'onorevole Pica si meravigliasse; ma poi alla fine del suo discorso ho inteso perfettamente l'equivoco. Io faceva una differenza enorme tra l'articolo proposto dal Senato e quello proposto dalla Commissione, precisamente per quella parola *conforme*, di cui l'onorevole Pica proponeva la soppressione. In un caso il ministro doveva vedere chi credeva atto ad adempiere a questo ufficio di consigliere della Corte dei conti, poi doveva sentire i presidenti di questa Corte, e ciò fatto, il Ministero sarebbe stato perfettamente libero di adottare o no il parere di questa Commissione.

In ciò io non veggo nessuna violazione dello Statuto, e noi abbiamo esempi in questo senso a bizzeffe; così per la nomina dei professori bisogna sentire il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e così in

molti altri casi. Ma la questione è ben diversa allorquando si tratta di un parere *conforme*, perchè, in questo caso, il ministro debbe formolarne una proposta...

DE CESARE. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*... poi sottoporre questa proposta ad una Commissione come quella che è qui indicata, di modo che tra il Ministero ed il Re viene ad interporsi una Commissione, e questo costituisce un fatto interamente nuovo nella nostra amministrazione. Se si toglie la parola *conforme*, le mie obbiezioni cessano interamente; ma come deputato, io non potrei accettare che quando il ministro venisse a sottoporre la sua proposta ai presidenti e vice-presidenti del Parlamento, rimanesse libero poi di seguire o no il loro avviso. *(Bene!)* Come deputato non potrei accettare una tale proposta: evidentemente i presidenti ed i vice-presidenti del Parlamento sono rivestiti d'una tal dignità che, o non si sentono, o, se si sentono, bisogna fare quello che dicono. *(Segni d'approvazione)*

Ora io credo che in questo sistema non possiamo entrare stante i termini dello Statuto, che ci onoriamo (non spiaccia all'onorevole Crispi) di considerare veramente come arca santa, e che non crediamo derogato in nulla, neanche nell'articolo 1; sono i clericali che talvolta gridano violato quell'articolo; ma io non avrei potuto credere che l'onorevole Crispi venisse a far simile appunto al Governo italiano.....

CRISPI. Oh! appunto; ho detto: con gioia.

SELLA, *ministro per le finanze*. Quanto all'articolo 77 è cosa già trita e ritrita che vi derogò lo stesso potere sovrano che aveva dettato lo Statuto, quando era ancora investito di quei pieni poteri coi quali aveva potuto dare lo Statuto stesso, per conseguenza deve considerarsene come un'appendice la disposizione con cui si modificò la bandiera e la coccarda nazionale.

Noi dunque ci consideriamo veramente in dovere di tener lo Statuto come arca santa e di non derogarvi mai; quindi per questa parte la questione ha un'importanza maggiore di quel che potesse sembrare, trattandosi di stabilire un fatto nuovo, che, cioè, tra il Ministero responsabile e il Re abbia ad ammettersi l'interposizione d'una Commissione parlamentare: questa è una novità che non mi pare conforme nè allo spirito, nè alla lettera dello Statuto.

Del resto io dirò in proposito la mia opinione.

Non ho voluto finora entrare in materia perchè credeva che questa questione non si sarebbe agitata, ma dappoichè altri la pose in campo, stimo necessario che si mettano in chiaro le cose.

Io capisco il sistema del Belgio; l'onorevole Crispi lo ha detto: quello è perfettamente logico. La Camera cui specialmente compete l'ufficio di amministrare il pubblico danaro, essa stessa (non i presidenti o i vice-presidenti soli) controlla quest'amministrazione della pubblica pecunia per mezzo di una Commissione.

I presidenti delle Camere (me lo perdoni l'onorevole nostro presidente) sono persone scelte per dirigere le discussioni, ma non sono la Commissione del bilancio, e si può essere attissimo a dirigere i dibattimenti d'una Assemblea e non essere atto a giudicare in materia di contabilità.

Io capirei per conseguenza che la Camera, come nel Belgio, scegliesse essa una specie di Commissione, la quale facesse presso il Ministero il riscontro di tutte le spese. Resterebbe solo a vedere se un tal sistema sia possibile secondo le nostre istituzioni; o almeno se al momento in cui siamo si possa improvvisare; ma, ripeto, esso è perfettamente logico.

Ma per la nomina di questi consiglieri e presidenti vuolsi avere la conoscenza del personale, e per conseguenza la scelta vorrrebbe essere fatta dalla Camera propriamente, non solo con facoltà di veto, come sarebbe qui, ma proprio sotto l'aspetto di una nomina diretta ad una funzione essenzialmente amministrativa; invece, il sottoporre questa nomina al parere di una Commissione come questa, mi pare che in verità sia un affidare a questi presidenti e vice-presidenti del Parlamento un singolare ufficio. Sarà politico, sarà un ufficio amministrativo? Come andranno a riconoscere come siano abili tutte queste persone, come andranno ad esaminare la loro attitudine? Per verità io non so vedere la ragione di una disposizione come questa.

Si è obbiettato: badate che qui si tratta di nominare delle persone che debbono specialmente fare il riscontro ai ministri, quindi esse debbono essere indipendenti dal Ministero.

Prima di tutto notate che questi funzionari, appena nominati, sono inamovibili, sono caninamente indipendenti dal Ministero che li ha nominati, per conseguenza hanno tutte le guarentigie d'indipendenza che sono desiderabili.

Del resto vediamo, per esempio, che i membri del Senato sono pure nominati dal Re sulla proposta del Ministero, nè vi sarà chi neghi che l'ufficio di senatore sia ben più elevato di quello di membro della Corte dei conti, dappoichè il Senato non ha soltanto il diritto di fare il riscontro alle spese del Ministero, ma pur quello di votare le leggi.

Spingendo adunque un po' più avanti questo ragionamento, bisognerebbe venire, come nel Belgio, ad un Senato elettivo. Questa è una questione propria di Costituzione, di assetto del paese. Noi non siamo nella via in cui è il Belgio. Là si è in una via perfettamente logica. Là si ha un Senato elettivo ed una Corte dei conti elettiva. Notate bene, questa elezione dura finchè dura la Camera. Si scelgono persone di fiducia per il riscontro ai ministri, e finchè dura essa Camera, durano in carica queste persone hanno la sua fiducia; ma viene un altro Parlamento, o questi nomina altre persone.

Quindi, lo ripeto, lasciando stare tutte queste considerazioni, vorrei che la Camera veramente si penetrasse della necessità in cui si è di avere una Corte dei conti, vorrei che si penetrasse dall'osservazione con tanta assennatezza fatta dall'onorevole Pisanelli, di vedere cioè se al punto in cui siamo non convenga tornare semplicemente alla prima proposta già stata votata dalla Ca-

mera. Io faccio riflettere che la Camera ha già votato una volta senza obbiezione alcuna sopra questa materia; credo quindi di non essere indiscreto pregando la Camera di voler tornare alla sua prima deliberazione, e dal momento che la proposta adottata dal Senato è stata appuntata, io non ho alcuna difficoltà d'abbandonarla e di limitarmi ad unirmi alla proposta dell'onorevole Pisanelli, tanto più che mi parve che il relatore stesso nelle circostanze attuali non respingesse assolutamente l'idea di ritornare alla proposta primitiva della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Io volevo presentare alla Camera alcune osservazioni nel senso stesso in cui furono fatte quelle dell'onorevole ministro delle finanze, e sono lieto di essere stato da lui preceduto perchè egli le ha svolte meglio assai di quello che l'avrei potuto fare io: tuttavia vorrei aggiungere una considerazione, ed è questa.

Trovo che dal sistema proposto per la nomina della Commissione di cui si tratta essa sarebbe posta in una condizione singolare ove venisse il caso che fosse sciolta la Camera. Stabilendo che la Commissione rimane in ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature, potrebbe verificarsi il caso in cui la medesima venisse a trovarsi in parte esautorata.

Mi spiego. I membri del Senato che concorrerebbero a comporre questa Commissione, avendo un'autorità permanente, potrebbero trovarsi in concorso con membri della Commissione medesima, i quali, dato lo scioglimento della Camera, sarebbero senza autorità.

Io pongo in dubbio che la Camera possa nominare una Commissione permanente nel senso che commissari da essa Camera eletti abbiano tuttavia un'autorità anche quando, in virtù della prerogativa della Corona, la Camera venisse sciolta. Credo quindi che i presidenti e vice-presidenti che si trovassero in questa condizione non avrebbero più quella forza grandissima che emana solo allorquando l'autorità loro viene per diretta e costante emanazione dal potere legislativo che l'ha accordata. Aggiungo che quest'osservazione concorre ad appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Crispi, che sia di preferenza lasciata al potere esecutivo la nomina del presidente e dei consiglieri della Corte dei conti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Un momento; vediamo lo stato della questione.

Pare che riguardo all'articolo 3 la proposta del ministro sarebbe di dire:

" I presidenti e i consiglieri della Corte sono nominati con decreto reale, a proposta del ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. "

Riguardo all'articolo 4 il ministro proporrebbe di dire:

" I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per decreto reale col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

" La Commissione è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature. "

Sarebbe questo l'emendamento del signor ministro?

Voci. No! no! Non si può accettare!

PRESIDENTE. Potranno votar contro, ma io debbo domandare quali sono le proposte del signor ministro, ed egli risponderà.

SELLA, *ministro per le finanze.* Cominciamo a redigere l'articolo 3.

PRESIDENTE. S'intende che i due articoli debbono essere votati separatamente, ma ad ogni modo era bene accennare prima il tenore delle modificazioni proposte a questi due articoli che si legano.

SELLA, *ministro per le finanze.* L'articolo 3 sarebbe concepito in questi termini:

" I presidenti della Corte, i presidenti delle Sezioni ed i consiglieri saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro per le finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. "

Questo sarebbe l'articolo 3. In quanto all'articolo 4, se il signor presidente aderisce, si sospenderà.

PRESIDENTE. Sì! sì! Ora anzi si stralcia una parte dell'articolo 3 per portarla all'articolo 4.

Leggo dunque l'articolo 3:

" I presidenti della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale a proposta del ministro per le finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. "

Chi intende approvare quest'articolo, sorga.

LEOPARDI. Perdoni, non è un articolo, è un emendamento.

PRESIDENTE. È un emendamento che forma un articolo o, per meglio dire, è un articolo emendato.

(L'articolo è approvato.)

Leggo ora l'articolo 4 quale fu proposto per emendamento dal ministro per le finanze:

" I presidenti ed i consiglieri della Corte non potranno essere rivocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale e col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

" La Commissione è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature. "

BERTEA. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze.* Domando la parola per completare quest'articolo.

Io vorrei proporre che, oltre i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, intervenissero anche i presidenti del Consiglio di Stato. La Commissione aveva tolti i presidenti di quel Consiglio perchè voleva che questa Commissione fosse emanazione del Parlamento, come quello che vota le spese...

DE CESARE. Signor presidente, domando la parola.

PRESIDENTE. Ella è iscritto ed avrà la parola.

SELLA, *ministro per le finanze.* Quando la Commissione mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno trovai che il motivo per cui ella aveva tolto il Consiglio di Stato era perfettamente giusto, e per conseguenza mi vi arrendei. Ma questo era sempre subordinato alla condizione che fosse stato votato l'articolo 3 quale era stato proposto; ma ora che questa Commissione di presidenti non fa più altro ufficio che quello di giurì, non veggo ragione per cui debbano essere esclusi i presidenti del Consiglio di Stato, i quali possono portare nel seno di questa Commissione nozioni amministrative, nozioni di fatto. Per conseguenza io credo che la Commissione stessa, la quale ammette il Consiglio di Stato allorquando si tratta dell'appello, vorrà ammetterlo anche qui.

Una seconda aggiunta avrei ancora a proporre, ed è di inserire un'alinea, il quale venne già adottato da questa Camera e dal Senato, e sarebbe il seguente:

" Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte e dal Governo. "

La ragione per cui io proporrei quest'aggiunta sarebbe questa, che, ove taluno dei consiglieri mancasse in certo modo al suo ufficio, non sia soltanto il Governo quello il quale possa fare i passi necessari per la sua destituzione, ma la Corte stessa abbia il mezzo di poter convocare questa Commissione. Questa è una guarentigia per la Corte stessa, e quindi spero che la Commissione vorrà accettare anche questa aggiunta.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare parla sopra queste proposte del ministro?

DE CESARE. Parlo contro di esse.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTEA. Mi perdoni, signor presidente, io aveva chiesta la parola prima...

PRESIDENTE. Ella ha finito di parlare che non è molto, ed erano iscritti ancora dopo di lei i deputati De Cesare, Zanolini ed altri. Ella poi chiese nuovamente la parola, e fu notato, quindi l'avrà al suo turno.

BERTEA. Ma mi permetta...

PRESIDENTE. *(Con forza)* La parola spetta al deputato De Cesare.

DE CESARE. Una volta che, sulle eccellenti considerazioni del ministro per le finanze è stata giustamente eliminata la Commissione dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, parmi sia d'uopo di procedere con un sistema uniforme. Non ammetto adunque, nè credo utile questo *giurì* composto dei presidenti stessi pella rimozione dei consiglieri della Corte dei conti. La Corte dei conti, come la costituisce il progetto, è una Corte sovrana ed inamovibile, ha perciò tutte le guarentigie possibili.

Io domando in che guisa un ministro può attentare ai diritti di questa Corte o all'impiego dei singoli membri di essa. *(Mormorio)*

Io mi oppongo al *giurì* che vuole istituire il ministro, imperocchè non parmi sia nemmeno della dignità dei due poteri così del Senato come della Camera dei deputati l'accingersi ad esaminare se il ministro debba o no destituire un consigliere; se deve collocare o no a riposo uno di questi funzionari. Sarà sempre un voto consultativo nè più, nè meno.

Una voce. È un voto deliberativo.

DE CESARE. Se è un voto deliberativo, si avrà allora una parte del potere esecutivo delegato ai presidenti e vice-presidenti delle due Camere; e quando voi avrete delegato ad essi una parte del potere esecutivo per rimuovere, io non so più vedere un ragionevole motivo perchè debbasi loro rifiutare la stessa parte di potere per creare i consiglieri.

Se adunque non si volle concedere la facoltà di creare io chiedo che non s'accordi quella di rimuovere e mettere a riposo.

Pertanto non stimo che sia giusto l'ammettere ed approvare questa disposizione di legge.

SELLA, *ministro per le finanze.* Evidentemente possono presentarsi dei casi in cui, per esempio, un consigliere debba essere collocato a riposo: non accadrà forse mai che un funzionario d'un grado così elevato debba essere destituito, ma può succedere che una persona per età avanzata non possa più attendere alla sue funzioni e debba essere collocato a riposo.

D'altra parte dichiarare quei consiglieri inamovibili precisamente perchè debbono essere onninamente indipendenti dal potere esclusivo è un argomento che ha il suo valore. Il Ministero dovrà pensare quali siano i meriti di una persona prima di portarla là, ma una volta fatta la nomina tanto pel caso di collocazione a riposo, come per quello poco probabile di destituzione, come si procederà?

DE CESARE. C'è il mezzo.

PRESIDENTE. Non interrompa.

DE CESARE. Fissate l'età. Quando è giunto a settantacinque anni...

PRESIDENTE. Non interrompa. Lasci continuare l'oratore.

SELLA, *ministro per le finanze.* Come si procede, per esempio, pei professori? Veggo che i professori non possono essere tolti dal loro posto senza un giudizio del Consiglio superiore.

Credo che anche pei giudici il simile avvenga. Per conseguenza qui si tratta di comporre un vero giurì, al quale è bene che siano chiamate le più alte dignità dello Stato, appunto perchè si tratta di un potere giudiziario che deve fare il controllo al Ministero.

Quindi è bene che contenga i presidenti del Parlamento, ed anche quello del Consiglio di Stato, che è il potere amministrativo più elevato.

ZANOLINI. Io aveva domandato la parola solo per non lasciare senza risposta una proposizione dell'onorevole Paternostro, il quale ha detto che la Commissione ha receduto dalla disposizione da essa introdotta nell'articolo 3, ed ha fatto una onorevole o disonorevole ritirata.

PATERNOSTRO. Domando la parola per un fatto personale.

ZANOLINI. Fatto è che in questa quistione molto grave la Commissione è stata di pareri diversi. Una piccola maggioranza ha creduto di dover mantenere il principio che è stato stabilito nel progetto della Commissione, ed ha creduto che non fosse in verun modo lesa la dignità, nè la prerogativa reale. Essa non recede, si rimette alla Camera.

Quanto al Consiglio di Stato, noi non crediamo in nessun modo che sia necessario ch'esso intervenga nella Commissione, almeno quanto alla revoca.

Ammettiamo che possa essere la Commissione composta delle Presidenze della Camera e del Senato per esaminare i casi della destituzione, ma mi pare che in nessun modo possa aver luogo in detta Commissione il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Paternostro per un fatto personale.

PATERNOSTRO. Io debbo dichiarare che forse mi sarò male spiegato.

Io rispondeva all'onorevole Crispi con un argomento che io metteva avanti per dimostrare come l'onorevole Crispi difendeva debolmente la sua tesi. Ecco tutto. Del resto io faccio omaggio alla rispettabilità ed alla dottrina della Commissione, e dichiaro di non aver voluto menomamente far allusione a cosa alcuna che potesse offenderne la suscettibilità.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Sulla questione testè sollevata io mi dichiaro d'avviso della Commissione.

Trovo destituite di solido fondamento le obbiezioni dell'onorevole De Cesare. Invero sarebbe illusoria la garanzia della inamovibilità laddove fosse dato al potere esecutivo rivocare o mettere a riposo un membro della Corte dei conti, e sono certo che l'onorevole preopinante non acconsentirebbe che ciò avesse luogo.

Egli accennò alla possibilità di stabilire un limite di età, trascorso il quale solamente un membro della Corte dei conti potesse essere collocato a riposo. Ma per avventura non si arrestò il suo pensiero sopra un'altra ipotesi, che sarà, se si vuole, rarissima, ma al certo non è impossibile, quella cioè in cui accadano tali fatti pei quali un provvedimento disciplinare sarebbe indispensabile acciò la regolarità del servizio o la dignità del corpo non ne soffrissero.

Poichè nella medesima Corte suprema di cassazione vi è la possibilità di veder rivocati o sospesi i membri di quell'eminente collegio, rivestito al certo della prerogativa dell'inamovibilità, ma ciò in modo che nessuna influenza possa esercitare il potere esecutivo, e sia quindi attuato in tutta la sua ampiezza il concetto dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, io non vedrei perchè anche per un membro della Corte dei conti, membro certamente inamovibile, quando concorressero cagioni altrettanto gravi, non fosse dalla relativa legge organica stabilito quale autorità debba conoscere della sussistenza di tali cagioni, per poter appunto autorizzare, permettere quella revoca o quell'altro provvedimento disciplinare che senza tale autorizzazione sarebbe al potere esecutivo interdetto.

Io credo che basti rammentare le disposizioni degli articoli 108, 109, 110 della legge sull'ordinamento giudiziario, nei quali è precisamente scritto che si fa luogo alla rivocazione di un giudice inamovibile, e vi si può far luogo anche senza riserva di diritto alla pensione in certi casi che ivi sono indicati, ed uno di questi è se il magistrato abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio impartitogli dalla legge o dai regolamenti fatti per l'esecuzione di essa; se diede prove di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromessa la propria riputazione o la dignità del corpo a cui appartiene.

Vede l'onorevole De Cesare che non si tratta già qui di fatti, pei quali potrebbe farsi luogo ad un vero giudizio penale; ma tuttavia sarebbero fatti di tal gravità, i quali non consentirebbero che per l'interpretazione troppo eccessiva e rigorosa del concetto dell'inamovibilità non si potesse ricorrere ad alcun provvedimento.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario è disposto che non si possa questa rivocazione o dispensa da ulteriore servizio pronunciare con decreto reale, se non previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite. Ecco dunque ordinata una garanzia, la quale ben corrisponde all'altra più o meno analoga, che nel presente progetto di legge si trova introdotta nel sistema della Commissione.

Si vuole che il potere esecutivo non possa altrimenti collocare a riposo, nè allontanare in qualsiasi altro modo dalla Corte dei conti coloro che ne sono membri, se non previa una specie di giudizio disciplinare, perciò un conforme parere sulla necessità e convenienza di un provvedimento di tale sorta; il quale parere emanar dovrebbe dalla Commissione formata nel modo indicato da quest'articolo.

Conseguentemente, senza aggiungere altre parole, io sono disposto a votare l'articolo come si propone dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Confesso che non so capacitarmi dell'incarico che si vuole affidare agli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento in questa materia. Io intenderei fino ad un certo punto che si ammettesse il fatto per il Senato, poichè i suoi membri sono permanenti. Ma osservo che all'articolo 43 dello Statuto è detto che il presidente, i vice-presidenti ed i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati al principio di ogni Sessione per tutta la sua durata.

Ciò posto, sarebbe assai strano che un articolo di una legge particolare venisse a conservare la qualità di presidenti e di vice-presidenti a quei deputati che, finita la Sessione, non ne sarebbero più investiti, e io non capisco che si dica che questa è cosa provvisoria. No, uno è presidente o non lo è; dal momento che non lo è più,

non può esercitare alcuna delle attribuzioni che gli sono affidate come presidente.

Fo d'altronde osservare alla Camera che credo non abbiamo alcun precedente di questo genere. Infatti, abbenchè noi abbiamo udito dei sostenitori abbastanza vivaci di questo sistema, nessuno ha potuto recare un esempio, per cui nel nostro paese la Presidenza della Camera dei deputati sia stata incaricata d'uno di questi uffici. La Presidenza non è incaricata d'altro ufficio che di dirigere i dibattimenti della Camera. Quando la Camera non è riunita, la Presidenza non esiste, non ha nessuna funzione. Io credo perciò che sia un cattivo precedente da stabilirsi, quello d'affidare al presidente della Camera dei deputati qualunque funzione che esca da quelle che gli sono attribuite dallo Statuto, cioè di dirigere i dibattimenti dell'Assemblea.

Mi pare che si possa cercare altrove la guarentigia, la quale è richiesta per l'inamovibilità dei consiglieri della Corte dei conti. Diffatti, signori, perchè non si darebbero a questi magistrati le medesime guarentigie disciplinari che si danno a tutti gli altri? Io non so perchè, per esempio, non potrebbe essere affidato alla Corte di cassazione anche il determinare le ragioni disciplinari per cui questi magistrati potessero essere eliminati dal loro posto. Non credo che possa il posto ierarchico occupato dai magistrati della Corte dei conti soffrire menomamente disdoro dall'essere sottoposti a un giudizio disciplinare per parte della Corte di cassazione. Di più io credo che siccome la Corte di cassazione è essa medesima il magistrato il più rispettato e il più indipendente e dal Governo e da ogni considerazione politica, egli sia il più atto in questa materia. Perciò, mentre non mi posso accostare al sistema accettato dall'onorevole ministro, io crederei che fosse opportuno di tutelare la inamovibilità dei consiglieri della Corte dei conti mediante che la loro rimozione o disposizione al riposo non possa avvenire che dietro un giudizio, se si tratta di deliberazioni disciplinari, e dietro un parere della Corte di cassazione, se si tratta di porre al riposo quei magistrati.

Se la Camera volesse che il Parlamento assolutamente avesse un'azione diretta in questa materia, potrebbe tutto al più ammettere che ciò avvenisse per mezzo del Senato, ma non posso intendere come la Presidenza della Camera elettiva potesse essere incaricata di questo ufficio.

BERTEA. Se io domandai con qualche insistenza la parola, il che mi valse l'osservazione dell'onorevole presidente che io accetto sempre di buon grado, egli è perchè allorquando egli aveva data lettura dell'articolo 3, aveva in pari tempo pronunciato, per così dire, il tenore dell'articolo 4, ed io vedendo che si doveva necessariamente ritornare sulla questione già da me sollevata, mi era, in occasione della discussione stessa dell'articolo 3, riservata la parola, e quindi credevo in buona fede di avere la precedenza su quelli che la domandarono solo quando venne in discussione l'articolo 4.

Fatta questa breve digressione, io osserverò come l'egregio marchese Alfieri abbia svolto precisamente il concetto che io avevo appena accennato in occasione dell'articolo 3; per quanto io sia tenero quanti altri mai dell'autorità del Parlamento, tuttavia non credo che nel caso concreto possa mettersi in attuazione la facoltà di sindacato che gli verrebbe data dall'articolo 4 del progetto di legge in discussione.

Ho già detto che sia da porsi in dubbio se la Camera abbia autorità di nominare Commissioni permanenti la cui giurisdizione continui ad esercitarsi nell'intervallo tra una Legislatura e l'altra.

Trascorso questo tempo, coloro che ebbero l'onore di essere rivestiti del carattere di deputato sono presunti non avere più la confidenza degli elettori, non avere più quell'aureola d'autorità che è indispensabile affinchè possano fungere le funzioni loro imposte dal proprio mandato. E questo lo dico tanto maggiormente pel caso che avesse luogo lo scioglimento della Camera, perchè allora nascerebbe una presunzione maggiore che questi deputati non rappresentassero più la nazione, e sarebbe assurdo che essi continuassero ancora in quelle funzioni che ricevettero da una Camera che per autorità del potere reale sia stata sciolta.

Io dico adunque: od i presidenti e vice-presidenti della Camera, nell'intervallo tra una Legislatura e l'altra, si vorrebbe rappresentassero ancora l'autorità della Camera, e ciò è assurdo, perchè essi non hanno più autorità di sorta; od essi rappresenterebbero semplici cittadini, ed in questo caso trovo incongruo che loro si voglia attribuire l'autorità di un sindacato, sul potere esecutivo; e dico autorità di sindacato perchè la cosa non istà precisamente nei termini nei quali la pose l'onorevole ministro delle finanze, che cioè questa Commissione debba compiere le funzioni di un giurì; ma dovendo questa Commissione dare il suo *avviso conforme* nei casi in cui sia luogo a rivocazione, vuol dire che è posto interamente nelle mani della Commissione composta, come prescrive il progetto di legge, la sorte di coloro della cui rivocazione per avventura si tratti.

Dico dunque, che la Camera non può ciò fare, perchè impingerebbe nelle prerogative reali, verrebbe a dare attribuzioni continuative per un'epoca sulla quale essa non può riverberare la propria autorità.

Io quindi, a meno che mi si proponga un mezzo termine conciliativo, insisto nella proposta già da me fatta che si coordini l'articolo 4° col 3°, si dichiari cioè che la rivocazione non potrà aver luogo se non dietro proposta del ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio dei ministri.

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione deve pregare gli onorevoli proponenti di riflettere che la Corte dei conti ha una guarentigia d'inamovibilità nei suoi rapporti col potere esecutivo, affinchè possa liberamente esercitare le funzioni che le vengono in certo modo de-

legate dal Parlamento. Si potrebbe supporre che una Corte dei conti, creduta rigorosa e severa, non garbasse molto a qualche Ministero, e si potrebbe supporre che la rimozione di uno o di più consiglieri derivasse da sentimento di rancore.

Che cosa dispone la legge? Dispone che un consigliere della Corte dei conti non possa venir rimosso senza il parere conforme di una Commissione che rappresenti il Parlamento.

A chi si deve rendere conto della pubblica amministrazione? Al Parlamento.

Dunque è il Parlamento che ha diritto di assicurarsi che l'indipendenza e l'inamovibilità della Corte dei conti sieno guarentite nei rapporti di essa col potere esecutivo.

Ma siccome questa inamovibilità potrebbe essere demeritata, si dispone che il caso sia fatto conoscere ad una Commissione del Parlamento, cioè ad una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti delle due Camere.

Si è detto essere questa una novità senza esempio. Ma davvero che di somiglianti Commissioni si hanno esempi nelle leggi del debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti e della Cassa ecclesiastica. La Commissione ora proposta sarebbe istituita secondo il progetto precedente già votato, ed anche secondo il progetto del Senato.

Ecco la novità della quale hanno parlato gli onorevoli preopinanti come se veramente si trattasse di una cosa nuova.

Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature cessano i titoli e le funzioni di presidente e vice-presidente. È verissimo; ma la legge conferisce ad essi un mandato che si eserciterà da essi in quella circostanza non già per virtù della loro carica precedente, ma per virtù della delegazione che hanno a termini della legge ricevuta.

Io debbo poi, a nome della Commissione, dichiarare che, mentre accettiamo gli altri emendamenti proposti dall'onorevole ministro per le finanze, non siamo disposti ad accogliere quello che si riferisce al Consiglio di Stato. Semplicissima ne è la ragione.

Perchè si ricorre ad una Commissione del Parlamento? Per guarentire l'inamovibilità della Corte dei conti nei suoi rapporti col potere esecutivo, e sta bene. Ma da quale ragione sarebbe giustificato l'intervento del Consiglio di Stato? Si tratta forse di qualche questione amministrativa? Ci può essere una questione, o, per meglio dire, ci può essere un demerito od un fatto pel quale convenga rimuovere dal suo ufficio un presidente od un consigliere della Corte dei conti. Il giudicarne, ed anzi il darne parere conforme, è cosa quanto delicata altrettanto semplice.

Dirò di più che, mentre la Corte dei conti è una magistratura indipendente e inamovibile, sarebbe troppo disdicevole il subordinarla in certa guisa ad un Consiglio di Stato amovibile e governativo. Il chiamarlo a giudicare di una magistratura suprema ci è sembrato molto grave, ed è per ciò che noi abbiamo creduto che nella Commissione del Parlamento non debba essere rappresentato il Consiglio di Stato.

Dirò inoltre (e questo serva a nostra giustificazione) che la Commissione avrebbe voluto fare un lavoro il meno imperfetto possibile. Ma tutti sanno che non si possono ad un tratto coordinare tutti i rami della pubblica amministrazione, per quanto sieno collegati fra loro. Noi abbiamo dovuto, a cagione di esempio, nell'articolo 42 del nostro progetto conservare una ingerenza del Consiglio di Stato per giudizi di Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti. Ma abbiamo ancora manifestato per quale necessità l'abbiamo conservata, e pregherò la Camera a leggere, quando saremo giunti a quell'articolo, la pagina 58 del nostro rapporto, nel quale si danno le opportune spiegazioni a questo riguardo.

Noi abbiamo accettato quella ingerenza, perchè non abbiamo potuto farne a meno. Avremmo forse potuto appigliarci alla Corte di cassazione. Ma quale è la Corte di cassazione del regno d'Italia? In questo stato di cose bisogna adattarsi a qualche temperamento. Nel caso dell'articolo 42 la proposta è giustificata dalla necessità. Ma nel caso dell'articolo che ora si discute, non si tratta di un temperamento, ma di un principio, e noi per tale rispetto e per interna convinzione abbiamo tolto il Consiglio di Stato dalla Commissione del Parlamento.

Ho già detto che una Corte dei conti indipendente ed inamovibile non doveva essere sottoposta ad un giudizio di un Consiglio amovibile e governativo.

Dopo queste spiegazioni io non abuserò della indulgenza della Camera, la quale renderà piena giustizia al pensiero ed all'operato della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io voterò contro la proposizione presentata dall'onorevole ministro, e siccome l'onorevole Mancini ed io ci siamo posti d'accordo nel presentare altra proposizione, che speriamo che la Camera accetti, io cedo a lui la parola.

PRESIDENTE. Parli il deputato Mancini in luogo del deputato Paternostro.

MANCINI. Vedendo i dubbi elevati intorno alla proposta, la quale attribuirebbe una ingerenza ai membri della Presidenza delle Camere legislative nel caso contemplato dall'articolo 4 del progetto di legge; e considerato altresì che un voto della Camera ha mostrato or ora poca disposizione ad ammettere quest'ingerenza nella nomina dei membri della stessa Corte dei conti, io proporrei in senso subordinato al rigettamento della proposta originaria della Commissione, l'altro seguente emendamento, in parte desumendolo dal primitivo progetto già approvato da questa Camera in dicembre scorso:

" Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio. "

Nel progetto attuale questa dichiarazione, forse per-

chè reputata superflua, era scomparsa; a me pare che non sia inutile del tutto il ristabilirla.

Continuerà l'articolo:

" Essi non potranno essere rivocati o allontanati in qualunque modo dal servizio se non per decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite, nei casi e modi contemplati negli articoli 108 e 113...

SELLA, *ministro per le finanze*. Ma qual Corte? Questo è il nodo della questione. È impossibile.

MANCINI... della legge sull'ordinamento giudiziario del 23 novembre 1859. ,

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta, non omettendo la designazione o scelta della Corte di cassazione.

Io credo, o signori, che possiamo considerare, senza lesione dei principii, la Corte di cassazione come la suprema custode delle garantie che tutelano l'indipendenza dell'intero ordine giudiziario e dell'inamovibilità di tutti i magistrati. Essa infatti può colla sua declaratoria autorizzare la dispensa dal servizio e la revoca fin anco d'uno o più de'suoi stessi membri.

È noto che nel Belgio la Corte dei conti direttamente dipende dalla Corte di cassazione, alla quale si ricorre per le decisioni della Corte dei conti in caso di violazioni di legge. Presso di noi la Corte dei conti è Corte sovrana, ma siccome il numero de'suoi membri è troppo limitato, non mi parrebbe perciò che fosse sufficientemente guarentita nel pronunziare sulla sorte di uno dei suoi componenti dalla preponderanza dello spirito di corpo e da quell'influenza che talvolta alcuni dei membri di un collegio non molto numeroso riescono ad acquistare nel seno del collegio medesimo.

A me pare che la Corte di cassazione a classi unite racchiuda tutti gli elementi per conseguire questa garanzia in modo serio ed efficace; e tanto più perchè negli articoli testè citati della legge sull'ordinamento giudiziario trovansi designati i casi speciali nei quali si può fare luogo alla revoca, alla dispensa dal servizio od al collocamento a riposo; e negli articoli medesimi è anche stabilita una specie di procedura relativa; e mi parrebbe strano che non ve ne fosse alcuna determinata nella legge che discutiamo, non essendo in verità ammessibile che un membro della Corte dei conti si vedesse rivocato o dispensato dal servizio senza essere almeno udito ed ammesso alla propria difesa. Se dunque si approvasse l'articolo come si legge nel progetto, tutti vedrebbero la necessità d'aggiungere alcuni altri articoli per istabilire una procedura più o meno conforme a quella che si trova determinata dalla legge dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto sembrami che s'introdurrebbe una grande uniformità nelle istituzioni destinate a guarentire l'inamovibilità e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, se tutta quanta questa potestà si concentrasse unicamente nella Corte di cassazione. Oso anzi dire che questa garanzia sarebbe più seria di quella che si trova proposta nel progetto della Commissione e nell'emendamento del signor ministro.

Ognun sa che i ministri non possono governare senza avere propizia la maggioranza della Camera. Laonde il ministro, il quale ha per se la maggioranza dell'una e dell'altra Camera, riesce più facilmente a convincere la Presidenza di ciascuna delle Assemblee della necessità d'allontanare o rivocare un qualche membro della Corte dei conti; ma tornerebbe impossibile l'esercizio d'una simile influenza sopra la Corte di cassazione con l'unione delle classi.

Rimane unicamente il dubbio quale delle diverse Corti di cassazione che abbiamo in Italia potrebbe essere scelta. Io per verità sceglierei, se non altro per economia di tempo e di spese, la più vicina tra le Corti di cassazione alla sede della Corte dei conti.

Quando nella capitale d'Italia vi sarà una Corte dei conti e una Corte di cassazione cesserà ogni difficoltà; ma finchè quest'avvenimento felice da noi sospirato non giunga, sarebbe strano obbligare un membro della Corte dei conti a fare un viaggio a Firenze od a Napoli per presentare la propria giustificazione, anzichè mandarlo alla Corte di cassazione la più vicina.

Senz'aggiungere altro, ripeto che non intendo escludere la proposta primitiva, poichè sono disposto a votarla: solo in modo subordinato, anzichè lasciare al potere esecutivo con violazione manifesta di tutti i principii la facoltà d'allontanare a suo libero talento un membro della Corte dei conti, ovvero, anzichè lasciar sussistere difficoltà e pericoli per la regolarità del servizio nei casi in cui sia indispensabile un provvedimento disciplinare o di altra natura, proporrei come altro emendamento il seguente novello articolo, che rileggo corretto:

" Il presidente della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio. Essi non potranno essere rivocati od altrimenti allontanati dal servizio se non per decreto reale, previa declaratoria conforme delle classi unite della Corte di cassazione la più vicina alla sede della Corte dei conti, nei casi e modi determinati dagli articoli 107 a 114 della legge sull'ordinamento giudiziario del 23 novembre 1859. ,

ALFIERI. Domanda la parola per una questione di ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Dirò unicamente che l'emendamento stato proposto dall'onorevole Mancini, essendo perfettamente conforme al mio concetto di deferire la presente questione alla competenza della Corte di cassazione, io mi associo all'emendamento stesso, e ritiro il mio.

SELLA, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA, *ministro per le finanze*. Comincierò colle parole colle quali conchiudeva testè l'onorevole Mancini, dicendo che mi associerei alla sua proposta piuttosto che lasciare al potere esecutivo la facoltà di destituire o collocare a riposo i membri della Corte dei conti, impe-

rocchè non possa assolutamente ammettersi che questi rispetto al medesimo non siano assolutamente inamovibili.

Venendo ora all'emendamento stato proposto dall'onorevole Mancini, io faccio osservare che qui si tratta di una legge sulla quale i due rami del Parlamento hanno già recato il loro giudizio. Quindi, senzachè si dimostri l'impossibilità di adottare le norme già adottate in modo conforme ad essi, non bisogna seguire altro sistema.

Ora qui evidentemente lo schema di cui si tratta, quale fu votato dal Senato del regno e da questa Camera, come diceva l'onorevole Martinelli (ed era la legge che già precedentemente regolava la Corte dei conti nelle antiche provincie e nella Lombardia), soddisfa precisamente allo scopo a cui si mira, cioè di creare un giurì indipendente dal potere esecutivo.

E qui mi permetterà la Commissione che io persista nella mia opinione che l'aggiungimento di alcuni membri del Consiglio di Stato lascia tuttavia questa Commissione perfettamente indipendente, imperciocchè essi sono ivi in grande minoranza, ed oltre a questo esercitano funzioni di giurati, delle quali non debbono dar conto a nessuno. Ma vi è una difficoltà abbastanza grave che si eleva contro alla proposta dell'onorevole Mancini, difficoltà che egli non ha avvertita, ed è il non esserci unità di cassazione in tutto lo Stato.

A me pare che non sia cosa conveniente il sottomettere ad una Corte di cassazione locale il giudizio sopra i membri della Corte dei conti che sarà la prima magistratura che si estenderà in modo uniforme sopra tutto il regno.

Per conseguenza vedendo non impossibile, ma bensì possibilissimo, e dirò di più assai agevole che la Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Parlamento quale esiste nella legge attuale, e quale fu già votata dalla Camera, e quindi dal Senato, possa bene procedere e dare tutte le necessarie guarentigie d'indipendenza, io pregherei la Camera di voler ammettere siffatta proposta, ed in pari tempo mi permetterei di pregare l'onorevole Mancini a considerare se non convenga per avventura di ritirare il suo emendamento in vista della considerazione che sul medesimo ho dianzi sottoposta alla Camera.

MANCINI. Faccio osservare all'onorevole ministro che nella proposta da lui difesa non è del tutto evitato quell'inconveniente che egli ravvisa nel mio emendamento.

Quando egli dice di voler far intervenire il presidente del Consiglio di Stato in quella tale Commissione che rappresenta una specie di giurì, mi permetterà che io gli domandi di qual Consiglio di Stato intenda parlare, se intende parlare del Consiglio di Stato che esiste ancora in Toscana, di quello che, salvo la differenza di nome, funziona in Napoli, oppur di quello che in certa guisa esiste a Parma; essendo certo che un Consiglio di Stato il quale abbia attribuzioni sopra tutto il regno, e sia riconosciuto tale per legge, non si può dire che vi sia veramente. Si tratta dunque di scegliere il presidente del Consiglio di Stato che siede in Torino, e quindi parmi che l'obbiezione sussista nel modo stesso.

Del resto prego l'onorevole ministro di rammentare come io abbia dichiarato che la mia è semplicemente una proposta subordinata, perciò sarebbe inutile di ritirarla. Io domando che sia messo ai voti prima l'emendamento proposto dal ministro, quindi se il medesimo è accolto, il mio non ha più bisogno di essere votato. Nella sola ipotesi che la proposta del ministro venisse respinta dalla Camera, io mi permetterei di domandare che da ultimo si ponesse anche ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torrigiani per una mozione d'ordine.

TORRIGIANI. L'onorevole Mancini vorrebbe messe ai voti le due proposte, prima quella dell'onorevole ministro delle finanze, e poi la sua quando la prima non sia adottata. Io chieggo invece che prima di tutto sia messa ai voti la proposta della Commissione della Camera, vale a dire, che nell'articolo ove è ricordata la Commissione come era composta all'articolo 3 sia posta precisamente questa che deve servire di giurì per giudicare i membri della Corte dei conti.

Io mi permetto di far notare alla Camera l'elevatezza del grado che hanno i membri della Corte dei conti, la quale elevatezza parmi incompatibile colla proposta dell'onorevole Mancini.

SELLA, *ministro per le finanze.* Vorrei far notare all'onorevole deputato Torrigiani che la Commissione ed io siamo d'accordo.

TORRIGIANI. Anche riguardo al presidente del Consiglio di Stato?

SELLA, *ministro per le finanze.* Colla sola differenza che io dopo le parole: *dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati*, aggiungerei: *e del Consiglio di Stato*. Ecco il solo punto in cui siamo in disaccordo.

TORRIGIANI. Ed è precisamente per questo disaccordo che io desidero che fosse messa ai voti prima la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Su ciò non v'ha dubbio. Il ministro fa un emendamento al progetto della Commissione. La Commissione poi fa un sotto-emendamento, secondo il quale i *presidenti del Consiglio di Stato* non farebbero parte della Commissione proposta dall'articolo quarto.

Ora debbo porre ai voti questo sotto-emendamento.

Chi intende che della Commissione proposta nell'articolo quarto non debbano far parte i presidenti del Consiglio di Stato, sorga.

(Il sotto-emendamento è approvato.)

Avverto che il deputato Pica ha proposto anch'egli un sotto-emendamento, il quale consisterebbe nel sostituire alle parole: *col parere conforme d'una Commissione*, le parole: *udito il parere di una Commissione.*

SELLA, *ministro per le finanze.* Non posso accettare.

PRESIDENTE. Questo sotto-emendamento fu poc'anzi combattuto e dal ministro e dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo:

" I presidenti ed i consiglieri della Corte non potranno essere rivocati, nè collocati d'uffizio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per decreto reale, col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

" La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e della Legislatura.

" Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo. "

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

" Art. 5. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de'suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte medesima. "

Avverto che invece delle parole: *Corte medesima*, dovranno leggersi le parole: *della Corte a sezioni riunite*.

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

" Art. 6. I presidenti e consiglieri della Corte sono pari negli stipendi a quelli della Corte di cassazione.

" Il procuratore generale è pari per grado e stipendio ai consiglieri.

" Per gl'impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

SELLA, *ministro per le finanze*. Innanzi tutto pregherei il presidente di voler tenere in sospeso l'alinea che si riferisce al procuratore generale; in secondo luogo poi farò osservare che l'ultimo alinea di quest'articolo dice che agl'impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. Ora queste parlano di capi di divisione, di segretari generali e simili, ma non di ragionieri e di segretari generali che non siano segretari generali di Ministeri; quindi è necessario definire la posizione di questi funzionari con un'alinea che mi permetterei di proporre in questi termini:

" Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. "

Quanto all'equiparazione del segretario generale della Corte dei conti ai segretari generali dei Ministeri, non occorre che io spenda molte parole per dimostrarne l'opportunità; quanto ai ragionieri evidentemente essi sono funzionari di un ordine più elevato che i capi di divisione. Ora nell'amministrazione centrale si hanno gli ispettori generali, i quali hanno bensì uno stipendio uguale a quello dei capi di divisione, ma sono considerati come di ordine più elevato.

Queste sono le ragioni per le quali proporrei questo alinea, ed io ho fiducia che la Camera non avrà difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Giacchè dobbiamo sospendere la discussione di questo articolo per quanto riguarda il procuratore generale, credo opportuno che la si sospenda sull'articolo intero, anche perchè il deputato Pessina ha proposto un sotto-emendamento relativo ai *prorogisieri*, dei quali si dovrebbe tener conto e nell'articolo 2 che abbiamo dianzi sospeso, ed in questo articolo 6.

SELLA, *ministro per le finanze*. Dacchè ho la parola, dirò che l'emendamento sarebbe questo:

" Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. "

Direi quindi:

" Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 6 è sospeso.

" Art. 7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

" Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno. "

(È approvato.)

" Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

" Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

" La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

" Nel caso di parità prevale quello del presidente. "

PISANELLI E CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pisanelli.

PISANELLI. Se per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti, non s'intende come si possa supporre il caso di parità.

Supponendo poi anche che si potesse verificare questo caso, io non vorrei fare rivivere, come si fa coll'ultimo alinea di questo articolo, un domma già vieto, del quale tutte le nuove legislazioni si vedono spogliate.

Infatti nell'ordinamento giudiziario, prescrivendosi il numero dei votanti, che sono tre presso il tribunale e cinque presso la Corte d'appello, è provveduto che, mancando uno dei giudici, si supplisca con altro magistrato chiamato da un'altra sezione. Però nella magistratura ordinaria non accade mai che si dia prevalenza al voto del presidente, il quale per le sue funzioni stesse già ha un autorità preponderante e che potrebbe divenire eccessiva, qualora si concedesse a lui un voto doppio, contrastando al vero ed al più regolare andamento delle giurisdizioni.

Per conseguenza io credo che quest'ultimo alinea si debba sopprimere.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Vi rinuncio, avendomi l'onorevole Pisanelli prevenuto nell'osservazione che intendevo presentare.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli propone la soppressione dell'ultimo alinea di quest'articolo, il quale dice:

" Nel caso di parità prevale quello del presidente. "

SELLA, *ministro per le finanze*. E se c'è parità?

PISANELLI. E com'è possibile se il numero dei votanti dev'essere di cinque!

SELLA, *ministro per le finanze*. Ma questi sono numeri minimi, potrebbero essere sei o otto; il caso di parità può dunque verificarsi, ed è bene prevederlo.

PESSINA. Si potrebbe adottare il sistema che è comunemente seguito in molti casi di deliberazioni collegiali, cioè che il numero dei votanti debba essere dispari; e formato ciò si potrebbe stabilire che per le deliberazioni di ciascuna sezione sia necessario il numero di cinque, per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite sia necessario il numero di nove votanti. Così si eliminerebbe la necessità di dare un doppio voto al presidente, ed anche l'altra di dover ricorrere ad un supplente, il quale dovrebbe previamente esaminar l'affare, il che ritarderebbe la deliberazione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io proporrei un temperamento, cioè che in caso di parità il consigliere meno anziano si astenga, perchè in caso di parità non possono essere meno di sei votanti o al più di otto, essendo nove in totale; in tal caso si asterrà il membro meno anziano.

PISANELLI. Si dirà dunque che quando vi fosse un numero pari, si asterrà dalla votazione il minore d'età.

PESSINA. Ma se nella parità il meno anziano si deve astenere, vi ha sempre un altro voto già manifestato.

MANCINI. Il partito proposto dal signor ministro delle finanze mi pare assai ragionevole ed ha molti precedenti conformi in casi somiglianti. Siccome la legge esige di necessità il numero di cinque o di nove, vogliasi considerare che la parità non potrà mai avere per effetto di diminuire il collegio giudicante al disotto di questo numero. Quando adunque supponiamo invece qualche membro in più, cioè sei o dieci, che cosa faremo? Obbligando il meno anziano ad astenersi dal prender parte al voto, semprechè non sia egli il relatore, ritorniamo al numero di cinque o nove membri, che è numero minimo ma legale, stabilito a norma della legge.

Quindi io proporrei questa modificazione nel senso del concetto del signor ministro, cioè di sostituire alle parole: *in caso di parità prevale quello del presidente*, coteste altre: *il consigliere meno anziano si asterrà dal votare*.

PRESIDENTE. Il deputato Pessina fece un'osservazione a questo proposito, dicendo che allora si manifesterebbe il voto del meno anziano.

PESSINA. Se si dicesse: *nel caso di parità di numero di votanti*, allora sta bene; ma se si dice: *parità di voti*, v'ha questo inconveniente.

PRESIDENTE. Nel caso che il numero degl'intervenuti sia pari, il consigliere meno anziano si asterrà dal votare. (*Sì! sì! Ai voti!*)

SELLA, *ministro per le finanze*. Bisogna dire: *il votante meno anziano*, perchè votano i ragionieri.

CANTAGNOLA. Crederei conveniente di decidere questa questione quando sarà sciolta quella dei ragionieri, la quale è ancora riservata per questi motivi.

I ragionieri, se non erro, secondo il progetto della Commissione, sono coloro i quali fanno le relazioni delle pratiche alla Corte dei conti. Ma se i ragionieri venissero ad essere soppressi, naturalmente allora dovrebbero essere i consiglieri quelli che farebbero queste relazioni. Nel caso dunque che vi fosse parità di voti, e che colui che fosse escluso fosse il meno anziano, secondo i principii che generalmente si adottano, non converrebbe escluderlo, perchè il relatore, colui che ha studiato la questione, è sempre il meglio informato. Quindi bisognerebbe aggiungere all'emendamento Pessina e Pisanelli un sotto-emendamento, e riformare l'alinea nella seguente guisa:

" Si asterrà dal votare il consigliere meno anziano, a meno che non sia egli il relatore. "

PESSINA. La prima formola da me proposta eviterebbe pure di impigliarci nella questione dei ragionieri.

La ripeto:

" Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario un numero dispari di votanti, non minore di cinque.

" Per le deliberazioni delle Corti riunite è necessario un numero dispari di votanti, non minore di nove.

" La Corte e le sezioni delibereranno a maggiorità assoluta di voti. "

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Io voleva notare quello che ha benissimo osservato l'onorevole Pessina.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Quella formola non è ammessibile. Quando si dice che è necessario il numero dispari di voti, con questo non si viene assolutamente ad escludere che possa e debba aver voto colui che fosse in eccedenza. (*Rumori*) Mi pare che ciò non corrisponda al concetto dell'onorevole deputato Pessina.

Qui si dice che è necessario un numero dispari non minore di cinque, e non maggiore di nove, ma ci può anche essere il decimo...

Una voce. Si astiene.

SANGUINETTI. Si astiene, lo capisco; ma in forza di quell'articolo gli altri membri diranno: non vogliamo che voi prendiate parte nel giudizio. È appunto quello che si deve esprimere nell'articolo.

Mi pare che la formola letta dal presidente della Camera rispondeva meglio al concetto; se non piace, si formoli in altro modo, ma non dobbiamo precipitare la votazione e adottare una formola che non risponda al concetto; piuttosto si rimandi alla Commissione perchè meglio esamini e proponga.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. L'onorevole Sanguinetti sa che nei collegi molte volte avviene che vi sia un numero di votanti maggiore a quello richiesto dalla legge, e al momento della votazione si astengono coloro che sono i meno anziani. Questo è di regola generale, e così farà la Corte dei conti come tutti gli altri collegi.

SANGUINETTI. Ma bisogna dirlo.

Voci. Non è necessario. È di diritto comune.

SELLA, *ministro per le finanze*. Per togliere ogni

dubbio all'onorevole Sanguinetti, lo pregherò di gettare gli occhi sulle disposizioni generali transitorie ove è detto che la Corte stessa determinerà le forme che essa dovrà seguire; dunque in quel regolamento si potrà risolvere la quistione, ma io credo che la formola proposta dall'onorevole Pessina stia benissimo.

DE CESARE. Io credo che la difficoltà presentata dall'onorevole Castagnola non è sciolta; se il relatore è un ragioniere ed ha il processo in mano, come volete voi che non voti? Mi pare anzi che il suo voto sarà quello che rischiarerà la quistione. Dunque è necessario attendere che sia prima risolta la quistione dei ragionieri.

SELLA, *ministro per le finanze.* Avrei già dovuto rispondere all'obbiezione dell'onorevole Castagnola, ma lo farò ora.

Nessuno, mi pare, ha mosso difficoltà quanto ai ragionieri; il Ministero li ha accettati appunto per mettersi nella via di conciliazione, dal momento che la Camera li aveva compresi nel suo progetto.

Il Senato, è vero, li aveva tolti; ma come il Ministero ha pregato la Camera di ammettere altre innovazioni fatte dal Senato al suo primo schema, nello scopo di conciliazione, crede di dover accettare i ragionieri. Quindi, sebbene non si sia votato l'articolo, mi pare sia lecito credere che la Camera li abbia implicitamente ammessi.

Venendo alla questione testè sollevata dall'onorevole De Cesare mi pare sia questa una materia che meglio potrà spiegarsi nel regolamento che dovrà fare la Corte dei conti, per cui riceve espressamente l'autorità dal citato articolo 49 di questa stessa legge. È evidente che chi riferisce debba discutere e votare; anzi convengo anch'io coll'onorevole De Cesare che questo è il voto più illuminato, per conseguenza non credo che l'onorevole Pessina abbia avuto in mente di escludere questo voto, ma è semplicemente perchè vi debba essere un numero dispari di votanti, perchè non avvenga il caso di parità di voti.

PRESIDENTE. Pongo ai voto l'articolo 8, così concepito:

" Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

" Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

" La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti. "

(È approvato.)

" Art. 9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

" Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

" Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. "

(È approvato.)

TITOLO II. DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

— Art. 10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

" Fa il riscontro delle spese dello Stato;

" Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

" Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

" Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

" Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altri pubbliche amministrazioni designate dalle leggi. "

(È approvato.)

Ora siamo all'articolo 11, nel quale la questione viene a riferirsi eziandio all'articolo 2 ed all'articolo 6.

La parola prima spetta al ministro dell'interno per la presentazione di un progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

RATTAZZI, *ministro per l'interno.* Ho l'onore di presentare un progetto di legge, già approvato dal Senato, per la convalidazione del decreto reale 11 agosto 1861, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. " Art. 11. La Corte liquida le pensioni, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. "

SELLA, *ministro per le finanze.* Io sono ben lungi dal respingere il sistema proposto dalla Commissione per la liquidazione delle pensioni.

Non è mio intendimento di addentrarmi ora in tale materia, solo stimo mio debito di sottoporre alla Camera alcune considerazioni che varranno a persuaderla che non converrebbe ora votare quest'articolo.

Infatti, qualora esso venisse ora ammesso, ci troveremmo in una posizione imbarazzante. Tale articolo suppone che vi sia diritto vero, assoluto alle pensioni; ora, in alcune parti dello Stato questo diritto non è per niente statuito dalle leggi, ed infatti si sono rifiutate molte pensioni, specialmente dai Governi dittatoriali e prodittatoriali, e in ispecial modo nelle provincie napoletane. So che furono negate parecchie pensioni ad agenti di giustizia, a poliziotti e che so io.

NISCO. Chiedo di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Naturalmente quando questo articolo fosse approvato, essi ricorrerebbero alla Corte dei conti, domandando la liquidazione della pensione che loro fu negata dai passati Governi.

PANATTONI, GIACCHI e DE CESARE. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*. Oltre a ciò occorrono a mio parere, le disposizioni transitorie: evidentemente questo articolo 11 non è sufficiente per fare la legge delle pensioni.

La Camera sa come io abbia promesso di presentare al riaprirsi della Sessione un progetto di legge sopra questo importantissimo ed oggi screziatissimo argomento delle pensioni; quindi la prego di permettere che esso sia portato davanti a lei nel tempo che ho testè indicato.

Egli è chiaro che io non fo che una questione di opportunità e non intendo d'intaccare il sistema proposto dalla Commissione.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione ha discusso a lungo questo argomento. Essa avrebbe desiderato di mantenere intatta la questione e di rimandarla al tempo in cui si discuterà la legge sulle pensioni. Ma dirò francamente che considerazioni d'ordine pubblico e considerazioni di giustizia e di umanità (debbo aggiungere anche questa parola) hanno indotto la Commissione a troncare qualunque indugio. Con ciò la Commissione ha creduto rendere un servizio agli stessi ministri ed al pubblico. Oggi l'argomento delle pensioni è un martello pei Ministeri, è un martello per la Corte dei conti, è un martello per quei disgraziati, i quali hanno bisogno di vivere, hanno diritto che la loro pensione, senza ritardo, sia liquidata, e non possono persuadersi di ciò di cui noi siamo troppo persuasi, delle complicazioni e delle difficoltà che tuttora si oppongono all'andamento ordinato e normale delle cose.

Noi in sostanza non rechiamo una grande modificazione; e non dirò nemmeno che rechiamo un grande miglioramento quale si ha diritto di attendere. Un tale miglioramento si potrà conseguire quando colle altre regole amministrative sia accompagnata anche una legge uniforme sulle pensioni. Intanto facciamo qualche bene, facciamo il bene possibile e lo facciamo senza alcun dubbio colla nostra proposta.

La legge del 1859 ordinava che la Corte dei conti registrasse i decreti delle pensioni, ma pochi giorni dopo si riconobbe la necessità d'ordinare con un decreto che le liquidazioni delle pensioni si facessero da una Commissione la quale risiedeva e risiede presso la Corte dei conti. Oggi quali sono le operazioni che si fanno? Si studiano i titoli delle pensioni nei Ministeri, lo studio di quei titoli non è facile in mezzo a tanta confusione, a tanta varietà di leggi e di regolamenti. Quando si è fatto il primo studio e si è perduto un tempo più o meno lungo, si mandano i progetti delle pensioni alla Corte dei conti, la quale ha una Commissione composta d'uomini esperti nelle diverse legislazioni, i quali fanno un secondo studio. Indi il Ministero fa il decreto e lo trasmette alla Corte dei conti perchè lo registri. La Corte dei conti può non approvarlo, ed ecco la necessità di fare un altro decreto con nuova perdita di tempo.

Supponiamo che un tale, ottenuta la pensione, si creda leso, ed ecco la necessità di ricorrere in prima ed ultima istanza al Consiglio di Stato. Quindi nuove lungaggini che producono effetti penosi e che fanno mormorare contro l'amministrazione centrale, senzachè questa possa cozzare contro la natura delle cose.

Ciò posto (noi abbiamo detto), fa d'uopo procedere francamente; noi non trasformiamo nulla, ma cerchiamo di porre una norma determinata, generale e sicura, conciliando la possibile semplicità colla rigorosa giustizia. Invece che i ministri debbono fare studi e progetti, quando nella Corte dei conti vi è una Commissione incaricata di rifarli, il ministro non avrà più ad occuparsene. Così si procederà più speditamente, quando, fatta la liquidazione, alcuno si credesse leso, ricorrerebbe al giudizio contenzioso della Corte medesima.

Noi non potevamo certamente condurre a compimento tutto il sistema, il quale si collega per la parte del diritto alla vigente legislazione; ma confidiamo di aprire una larga via perchè si proceda innanzi.

In quanto alla liquidazione amministrativa la Corte dei conti, avendo uffici distaccati di riscontro e di revisione, potrà col mezzo di essi agevolare la raccolta delle notizie e dei documenti, potrà agevolare quegli atti pei quali specialmente persone idiote o disagiate hanno bisogno di una particolare assistenza e sollecitudine.

Nell'ordine giuridico si farà ricorso alla Corte, la quale avrà il suo regolamento di procedura, come avrà un regolamento amministrativo per gli atti amministrativi. Quindi essa potrà provvedere a questi interessi che si collegano coi bisogni e coll'ordine della pubblica amministrazione e coi riguardi della giustizia e dell'umanità.

La Commissione, io ripeto, vide che il sistema non era completo, ma accettò di buon grado la promessa fatta dal signor ministro delle finanze che questa legge sulle pensioni sarebbe quanto prima presentata. Ma quand'anche noi avessimo discussa ed approvata la legge sulle pensioni, non avremmo tolte le difficoltà riguardo al passato, perchè vi saranno molte e molte pensioni, le quali si dovranno liquidare a norma delle leggi antiche, che rimarranno solo derogate per quanto riguarda l'avvenire. Conoscendo le difficoltà esperimentate dalla pubblica amministrazione e vedendo che la legge del 1859 sulla Corte dei conti, conforme a quella approvata dal Senato, dovette, dopo pochi giorni, essere modificata, io dico che noi non vi proponiamo alcuna novità, ma proponiamo che si faccia con maggiore sicurezza, con maggior garanzia, con maggiore efficacia ciò che dallo zelo di alcuni uffizi ora si cerca di fare e meglio si farebbe se alla buona volontà non fossero d'impedimento le moltiplicate formalità, i metodi incerti e diversi. Ci riserviamo poi di ottenere quei maggiori benefizi che ci vengono ripromessi da un compiuto sistema.

In quanto al dubbio che sembra nato pel titolo delle

pensioni, la Commissione è disposta ad aggiungere queste parole, cioè: *pensioni competenti per legge*.

Noi intendiamo bene che se uno domanda la pensione non per questo ha diritto di ottenerla. Intendiamo che queste pensioni siano dovute per legge, e la Corte dei conti, esaminando le leggi ed i titoli, procederà alla relativa liquidazione. A questo fine tende il signor ministro colle riforme che intende di proporre e delle quali noi intendiamo di ottenere immediatamente, almeno in parte, l'effetto.

NISCO. L'onorevole ministro delle finanze non ha rigettato il nostro progetto intorno al far liquidare e giudicare dalla Corte dei conti le pensioni, onde son lieto di aver tenuto fermo coi miei colleghi della Commissione a questo principio d'ordine e moralità governativa. Ha detto però che ciò si apparterrebbe meglio alla legge delle pensioni che alla presente in discussione.

Io fo osservare all'onorevole ministro delle finanze che precisamente in questa legge in cui si tratta della giurisdizione della Corte dei conti debba essere inserito un articolo speciale in quanto allo scopo, generale in quanto al principio, da esser poscia nelle sue modalità svolto nel regolamento, articolo che prescriva come la Corte dei conti ha il diritto, il dovere di liquidare le pensioni. Perocchè la legge intorno alle pensioni non ha per oggetto di determinare la giurisdizione di coloro che debbono giudicare delle pensioni, ma di fissare il diritto e la quantità delle pensioni dovute. Laonde fintantochè questa legge non verrà, fintantochè tutte le leggi, le quali sono ora in vigore in Italia intorno alle pensioni, non verranno unificate con una legge comune, la Corte dei conti liquiderà le pensioni secondo le leggi preesistenti.

Quando poi questa legge sarà fatta, e speriamo che lo sarà presto, allora la Corte dei conti liquiderà tali pensioni secondo la legge generale delle pensioni.

L'onorevole ministro ha cennato che nelle provincie meridionali, specialmente pei dittatori e prodittatori, non si sono volute concedere le pensioni, e da ciò egli argomentava che non vi fosse una legge sulle pensioni limpida e determinata. Tutto al contrario. L'onorevole ministro deve sapere che, per quanto siamo stati governati da despoti, tuttavia in questa parte dell'amministrazione c'era una legge nel reame napoletano, come la c'era in tutte le altre provincie che prima costituivano l'Italia divisa.

Anzi qui mi piace di fare una testimonianza di lode ai tiranni borboniei di non aver giammai negata o tolta la pensione di giustizia. Se mai si è potuto negare ad alcuno la pensione dalla dittatura, è stato per doppia ragione: o perchè doveva essere di grazia, o perchè vi è stato non ritiro, ma destituzione a causa di pubblica moralità.

Noi abbiamo liquidate scrupolosamente tutte le pensioni ai nostri carnefici sulla base appunto della legge di pensione preesistente.

Di più l'onorevole mio collega Martinelli ha detto che nella Commissione noi abbiamo discusso lungamente circa un tale importante argomento. Sì, o signori, non abbiamo ritenuto le pensioni non come una grazia, ma come un diritto acquisito per un determinato tempo di servizio prestato allo Stato. Ora l'esperimento di questo diritto non deve essere in arbitrio del potere esecutivo quante volte non si vuole perdurare nel sistema dell'assolutismo di essere il Governo, perchè Governo giudice in causa propria. Essendo al contrario la pensione un diritto, ci vuole un magistrato che ne giudichi, ed il magistrato competente è la Corte dei conti, quel tribunale supremo ed indipendente collocato tra il potere legislativo e l'esecutivo, a cui davvero una tale giurisdizione si può confidare.

Noi, così prescrivendo, abbiamo reso un servizio al paese ed al Governo; al paese in quanto abbiamo assicurato un diritto ai cittadini; al Governo in quanto esso non sarà più accusato di non provvedere abbastanza presto all'adempimento dei suoi doveri.

SELLA, *ministro delle finanze*. La Camera avrà bene notato che io non appunto il sistema quale è stato proposto dalla Commissione, ma faccio osservare che quest'articolo non scioglie la matassa delle pensioni, che non esaurisce l'argomento, ed apre l'adito ancora ad una quantità di quistioni che rimangono insolute. Di modo che se la legge fosse approvata con questo articolo, bisognerebbe con un decreto reale provvedere sovra una quantità di materie che sono di competenza legislativa.

NISCO. Domando la parola.

SELLA, *ministro delle finanze*. Questo ho io voluto dire e nulla più. Quanto alle provincie napolitane l'onorevole Nisco, esperto com'è in siffatte materie, e specialmente in quelle che si attengono alle sue provincie, sa meglio di me, che se c'erano delle leggi sulle pensioni, non si aveva però il modo di esperire i diritti sulle medesime, e non si poteva tradurre innanzi ai tribunali il potere esecutivo per causa di pensione negata. La sola parte d'Italia dove la pensione fosse veramente un diritto era forse la Toscana; imperocchè colà la Corte dei conti liquida e assegna la pensione con una vera sentenza.

MANCINI. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*... e non s'accordano mediante decreto reale. Nelle antiche provincie il decreto reale è rimasto; e poi nelle leggi successive, e specialmente in quella del 1859, la questione delle pensioni è passata per revisione davanti al contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato.

Ma ad ogni modo rimane a decidersi se la pensione verrà concessa per decreto reale, o se invece si darà per assoluta sentenza della Corte dei conti; insomma si debbe fare una serie di questioni che non si possono risolvere con un solo articolo, e che sarebbe intempestivo di sollevare in una legge che concerne l'istituzione della Corte dei conti.

L'onorevole Nisco ha fatto un'osservazione che non è destituita di fondamento. Egli ha detto: ma badate; questa legge che or si discute, è vero, non è quella che debbe ingerirsi nel modo di amministrare le pensioni;

ma dovendo parlare della Corte dei conti, debbe pur accennare le attribuzioni principali della medesima.

Io sono pienamente d'accordo con lui; ma se ci fosse già una legge generale delle pensioni per tutto lo Stato, io non esiterei ad ammettere ora quest'articolo. Ma noi, o signori, non siamo per nulla in questa condizione. Bisogna derogare ad una quantità di leggi precedenti.

Mi pare che l'articolo 12 in cui si dice: " Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali, " implica anche la materia delle pensioni, quando in una legge speciale su tale oggetto la liquidazione di esse sia affidata alla Corte dei conti.

A questa vogliamo ancora affidare parecchie altre attribuzioni, per esempio, ve ne sarà alcuna per le Casse di depositi e prestiti, per vedere i loro conti, come ve ne sono altre per il debito pubblico. Ma questo si lascia alle leggi speciali.

Quindi pregherei la Camera a non voler mettere l'amministrazione in un vero imbarazzo, imperocchè, se è adottato quest'articolo...

MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*.... bisogna per decreto reale provvedere ad una quantità di materie che mi paiono di competenza legislativa.

I mali che si lamentano per le somministranze delle pensioni vanno menomando d'assai. È naturale che quando si sono riunite insieme le varie parti del regno vi sia stato, dirò, una specie di dissesto amministrativo generale e più specialmente in questa parte delle pensioni, che è argomento delicatissimo, e che quindi vi siano stati molti arretrati.

Ma se la Camera dà un'occhiata ai numeri del giornale ufficiale, può vedere dalla quantità che si potrebbe dire quasi sterminata di pensioni che di tratto in tratto vengono pubblicate, e che salgono a circa 200 per udienza, può vedere che tale bisogno va ora molto sollecitamente. Vi erano parecchie questioni in cui i ministri non avevano ancora preso un partito, vi erano ancora molti dubbi, per conseguenza molte pensioni si sono dovute tenere in sospeso. Ora se ne accordano circa 200 per settimana, quindi gli arretrati saranno ben presto liquidati, e le lagnanze verranno a cessare.

Per siffatte considerazioni ne concludo pregando la Camera a non ammettere ora quest'articolo, ma di rimandare la questione al riaprirsi della prossima Sessione, nel qual tempo si tratterà a fondo la materia, e non per incidente come ora si farebbe.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, *relatore*. Il signor ministro delle finanze fa una preghiera alla Camera perchè non lo mettiamo in imbroglio. Egli ha detto che l'articolo che discutiamo potrebbe scompigliar l'ordinamento attuale delle pensioni. Niente affatto: le cose procederanno invece colla necessaria regolarità, e dico anzi che se noi sospendiamo la votazione dell'articolo, allora crescerà quell'imbroglio da cui troppo ne importa di uscire.

Io prego il ministro delle finanze di notare che la legge del Consiglio di Stato ha una disposizione nell'articolo 26 altrettanto semplice quanto è quella proposta da noi. In quell'articolo è detto:

" Il Consiglio di Stato pronunzia in prima ed ultima istanza sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato. "

Che cosa facciamo noi adesso? Se votiamo l'articolo proposto, noi lo votiamo per una legge che sarà applicata a tutto il regno, ed avremo una norma e garanzia comune.

Il signor ministro teme che occorrano molti e molti regolamenti. Ma finchè le leggi attuali sulle pensioni rimarranno in vigore, la Corte dei conti farà quello che ora fa per riscontrarne la regolarità. La sua liquidazione per essere più diretta e pronta non sarà più complicata e difficile. Chi non è contento della liquidazione amministrativa, ricorra in via contenziosa.

Abbiamo già detto che alla giurisdizione contenziosa si provvede con un regolamento in modo che le cose potranno procedere con ordine e soddisfazione.

Gli uffizi staccati saranno di aiuto per raccogliere documenti, dare istruzioni. A molti sarebbe di grave impaccio il rivolgersi direttamente alle amministrazioni centrali. Nell'ordine contenzioso non ripeterò che l'articolo 48 stabilisce che sia fatto un regolamento col quale si provvede alla procedura.

Ripeterò soltanto che se noi votiamo quest'articolo, noi votiamo una legge di unificazione, la quale ci condurrà a togliere od almeno a scemare quegli imbarazzi e ritardi che sono con ragione lamentati.

La Commissione è stata unanime nel proporre, e unanime nel raccomandare alla Camera di approvare il presente articolo.

PANATTONI. Dirò brevemente che questa legge si concilia il mio voto, perchè parmi che attualmente possa chiamarsi una legge progressiva. *(Conversazioni nell'emiciclo: l'oratore sospende il suo discorso, e fa appello al presidente per ottenere silenzio.)*

PRESIDENTE. I signori che sono nell'emiciclo vedono che il deputato Panattoni non intende di parlare più oltre.

(Si ristabilisce un po' di silenzio.)

PANATTONI. La Corte dei conti ha tre uffici distinti. Essa rivede i conti; ma, se fosse Corte puramente di conteggi non avrebbe che un'opera di sindacato e di revisione. Questa Corte però è anche un tribunale nelle cause di sindacato e di pensioni, ed è qui dove comincia una delle più nobili sue missioni. Finalmente la Corte dei conti prende anche a scrutare le risoluzioni e decreti dei Ministeri, e questa è una missione che chiamerò quasi suprema. Dunque è bene che le facoltà della Corte dei conti siano distinte tra loro, e che vengano esattamente regolate secondo la rispettiva importanza.

È stato provvisto benissimo, dividendo l'opera dei ragionieri dell'ufficio dei giudici. Ma, valutando, come devesi, l'ufficio dei giudici, bisogna determinare e regolare appositamente le diverse materie. Fra le materie

delle quali si occupa questa Corte importantissima è quella delle pensioni, perchè deriva dal diritto acquisito con aver prestato diuturnamente l'opera propria in servizio dello Stato. Or, come vi è un diritto nascente dalla legge per conseguire gli emolumenti e gli stipendi, così v'è anche un diritto giuridico per esigere una pensione.

Frattanto questa pensione in alcuni luoghi, e forse non in Toscana soltanto, è un diritto assicurato da garanzie e da forme giudiziarie.

Diceva benissimo poco fa l'onorevole ministro delle finanze che in Toscana questo diritto era regolato da plausibili, benchè sommarie forme di giudizio. Ma io debbo principalmente tributare al signor ministro un giusto omaggio di ammirazione per essersi egli molto bene penetrato del bisogno che la Corte dei conti, onde costituirsi giudice dei diritti, proferisca i suoi decreti con qualche forma da avere aspetto di giudicato. Anche questo io lo chiamerò un progresso, ed è perciò che vorrei scriverlo e leggerlo nella legge.

L'idea che io ho l'onore di esporre oggi alla Camera, ebbi l'onore di proporla altra volta in quest'aula medesima a chi reggeva allora le finanze; ma, benchè fosse toscano, quel ministro, non si penetrò così agevolmente di quella ragione che adesso ha cominciato a prevalere. Di già se ne mostra persuaso l'onorevole ministro, ed anzi ci ha dato un pegno efficace colla sua parola, promettendo che le pensioni saranno conosciute in modo sommario, ma con soddisfazione dell'interessato a cui non verrà negato da questa Corte dei conti la facoltà di schiarire e spianare le quistioni.

Detto ciò, resta che si superi un estremo ostacolo alla integrità e perfezione della nostra legge. Uno scrupolo trattiene a questo punto il signor ministro. Egli dice: non mi basta l'articolo 11, e perchè non mi basta, imbarazzerebbe, e propongo non di completarlo, ma di levarlo.

Io vorrei, soggiunge il signor ministro, serbare anche la giurisdizione della Corte dei conti ad un'altra legge, perchè intendo di regolare la materia delle pensioni con una legge apposita.

Ma che male sarà, rispondo io, che sin d'ora si dichiari la competenza della Corte dei conti? Certo è che bisogna distinguere la competenza giudiziaria, cui allude l'articolo 11, dalla materia delle pensioni su cui si deve decidere, e dalla forma colla quale si deciderebbe. Sta infatti da sè la legge delle pensioni, e può stare da sè anche il procedimento della Corte dei conti.

Pertanto mi piacerebbe che fin d'ora fosse fissato il principio della giurisdizione della Corte dei Conti, ed il titolo giudiciale nella liquidazione della pensione. Anzi ciò non facendo, mi si presenterebbe anche una difficoltà pratica, molto potente a confortare questa mia idea, ed è che se noi accedessimo al desiderio dell'onorevole ministro, ne verrebbe, mi pare, un interregno di giustizia, ed un vero inconveniente.

Per esempio in Toscana, e lascierò che i colleghi parlino di altre provincie che forse possono essere dotate di eguali istituzioni, in Toscana chi ha diritto alla pensione, inviò fin qui ed invia i suoi titoli alla Corte dei conti, poi è citato a comparire o mandare un fiduciario in quel giorno nel quale si esamina in pubblica udienza il diritto della pensione; così l'impiegato può informarsi delle difficoltà dal regio procuratore, e quando occorra può presentarsi e farsi assistere, locchè toglie una quantità d'inconvenienti, e risparmia molti appelli al Consiglio di Stato, perchè appunto avrà il modo che l'interessato faccia in tempo conoscere più esattamente i suoi diritti, la Corte dei conti decide senza ulteriori formalità e senza spese, ma con soddisfazione degli interessati.

All'opposto che cosa avverrebbe se noi eliminassimo affatto dalla legge quest'articolo? Accadrebbe che per un certo tempo mancasse la competenza e mancasse un tribunale qualsiasi per continuare a fare agl'interessati la consueta giustizia.

Infatti io trovo che all'articolo 50 si dice che dal giorno della promulgazione della presente legge cessano di esistere le Corti dei conti degli antichi Stati, e così anche quella attualmente sedente in Toscana. Suppongasi che al 16 agosto sia già approvata questa legge dal Senato e sancita dal Re, senza l'articolo 11 accadrà che fino a quel giorno i Toscani (altri parlino delle loro provincie) saranno per le loro pensioni tutelati da un giudizio, ed avranno forse pendente la contestazione di quei diritti; all'indomani del 16 agosto codesta tutela e forma di giudicio mancherebbero, benchè non mancasse il diritto, mentre invece l'egregio ministro ha detto che vuole regolarlo meglio con una legge apposita. Io dico che questa legge si può ritenere; per altro la legge sulle pensioni potrebbe ritardare fino al mese di novembre o di gennaio. Ebbene, in quest'intervallo di tempo mancherebbero i provvedimenti passati, e non subentrerebbero i nuovi; ossia vi sarebbe disuguaglianza di trattamento in questi mesi, e l'esperimento delle identiche ragioni non avrebbe frattanto nè forma nè tutela giudiciale. Quindi io prego l'onorevole ministro a degnarsi di lasciare fermo il principio della competenza e della forma giudiciale, che è fissato nell'articolo 11.

Ma, se ciò non si accordasse, io vorrei che il signor ministro ponesse qui almeno una disposizione transitoria, e dicesse se resterebbe fino alla nuova legge sulle pensioni una temporanea sezione delle attuali Corti dei conti; oppure vorrei che la legge ne delegasse i poteri alla nuova Corte dei conti, la quale deciderebbe, secondo le leggi locali, finchè le pensioni non fossero regolate uniformemente nel regno. Si penetri di ciò il signor ministro, e, se non altro, dichiari che la Corte del regno italico proseguirà quei giudizi a cui per ora non sarebbe facoltata. Ma, se l'egregio ministro lascia stare l'articolo 11, è facile aggiungere che la nuova Corte dei conti sarà provvisoriamente facoltata a decidere secondo le leggi attualmente in vigore nelle provincie annesse.

SELLA, *ministro per le finanze*. Non più tardi di questa mattina mi sono preoccupato appunto della questione cui accenna l'onorevole Panattoni, cioè se, approvando la legge senza l'articolo 11, la liquidazione delle pensioni, come è ordinata dalla legge toscana, venisse per

avventura a cessare. Dopo attento esame della legge mi risultò evidente che non cesserebbe punto, imperocchè l'articolo 12 dice che, oltre le funzioni stabilite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Ora, siccome la legge speciale per le pensioni della Toscana le attribuisce il nobile ufficio testè così nobilmente descritto dall'onorevole Panattoni, egli è evidente che la Corte dovrà adempiere anche queste funzioni, nello stesso modo che, sebbene qui non si parli nè di debito pubblico, nè di Cassa di depositi, nè di altre attribuzioni che non sono quelle del contenzioso amministrativo a cui in modo speciale è diretta la legge presente, tuttavia, anche questa approvata, non verrà l'ingerenza della Corte a cessare nè per il debito pubblico, nè per la Cassa depositi, sebbene sventuratamente a tutt'oggi non si sia ancora votata la legge che la riguarda: speriamo che lo sarà fra breve.

Evidentemente la Corte dei conti deve ereditare tutte le funzioni attribuite alle varie Corti d'Italia e a cui in questa legge non siasi in modo speciale derogato. Questa per me è affatto evidente. Io non posso ammettere che venendo ad essere soppresse quelle Corti dei conti, debbano dirsi soppresse anche le funzioni loro attribuite; la cosa mi pare fuori di ogni dubbio.

Questo per l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole deputato Panattoni.

Del resto quello che così chiaramente ha spiegato l'onorevole Panattoni sul modo con cui si fa la liquidazione di queste pensioni, io credo che avrà servito molto meglio delle mie parole a dimostrare alla Camera come questo articolo non basti per provvedere sulla materia in discorso.

Sorge infatti una prima questione: queste pensioni saranno conferite con decreto reale, oppure con sentenza della Corte dei conti, come si fa in Toscana? Un'altra questione è questa: prima che si faccia questo giudicio, saranno convocate le parti, come si pratica in Toscana o no?

Io non so in verità come si potrà attuare il principio contenuto in questo articolo.

Io poi osservo che la questione delle pensioni è abbastanza grave, perchè la Camera e negli uffici e nelle Commissioni, ne faccia un esame completo; nè credo che si possa così per incidente risolvere un punto così rilevante.

Quindi è che io credo che le parole dell'onorevole Panattoni abbiano dimostrato molto chiaramente che la Camera farebbe opera prudente, rimettendo la risoluzione di questa questione ad una legge speciale. Laonde io, malgrado il mio desiderio di troncare la discussione, persisto nel credere necessaria la soppressione dell'articolo 11.

PANATTONI. Una spiegazione soltanto.

PRESIDENTE. Permetta; il deputato Giacchi ha facoltà di parlare; chè a forza di spiegazioni si sovverte tutto il turno delle iscrizioni.

GIACCHI. Dopo le parole dell'onorevole collega signor Panattoni a me rimane poco a dire. Solamente osserverò come le grandi difficoltà che pare s'incontrassero dall'onorevole ministro delle finanze ritenendo l'articolo 11 della legge che stiamo discutendo, non sono a temersi nell'applicazione. Ed in prima osserverò che credo sia stato nella mente della Commissione di chiarire precisamente quei dubbi che al ministro pareva di riscontrare.

L'onorevole signor collega Panattoni già diceva come in Toscana la Corte dei conti desse un giudizio inappellabile del diritto alle pensioni, e come non vi era mestieri di decreti ducali o arciducali per renderle operative; bastava il giudizio della Corte dei conti perchè colui a cui si era liquidata la pensione avesse avuto diritto di conseguirla dal pubblico erario. Ma questa disposizione mi pare si trovi implicata nell'articolo, e sia stato nella mente della Commissione di risolverla così come è inteso attualmente, poichè se nell'articolo si dice: " La Corte liquida le pensioni e nei casi di gravame ne giudica definitivamente, " io non so immaginare come le decisioni di un tribunale che giudica definitivamente non siano eseguibili. Se la Commissione ha creduto dover dare questa interpretazione all'articolo, parmi allora che i dubbi posti innanzi dall'onorevole ministro delle finanze non sussistano, e che le sentenze di liquidazione e le decisioni ammesse in caso di gravame dalla Corte dei conti valgano a risolvere questi dubbi.

MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, l'oratore non ha ancora finito, e poi sono iscritti prima i deputati De Cesare, Nisco e Mancini, poi vengono Martinelli, Pica e Panattoni. (*Mormorio*)

GIACCHI. Rimosso così questo dubbio, rimarrebbe a vedere circa il fatto di questa Corte dei conti che rimarrebbe sostituita alle singole Corti. E qui non dirò col deputato Panattoni che la Corte di Torino avrebbe ad impossessarsi dell'articolo *pensioni*.

Come sia pubblicata questa legge, dovrà essere certamente contemporanea la pubblicazione dei nomi coloro che avranno a comporre la nuova Corte italiana, ed è giusto allora che questa rivestita di tutti quei poteri che le saranno accordati colla legge attuale, giudichi ed accordi le pensioni a coloro che ne avranno il diritto.

Ma, si obbietta: mancherebbe un regolamento.

Se intendiamo del regolamento delle pensioni, questo sarà *de futuro*, cioè a dire meglio che un regolamento, una legge sulle pensioni, sul modo di attribuirle e sulla loro estensione. Se intendesi doversi stabilire per regolamento il modo a seguirsi per ottener la pensione per parte di coloro che vi hanno un diritto acquisito, allora, fintantochè non siasi provveduto (lo sarà prontamente secondo la promessa del signor ministro), fintantochè non siasi provveduto a questa procedura, la Corte italiana deciderà giusta la procedura delle diverse Corti nelle cui attribuzioni è subentrata. Il diritto alla liquidazione sta alla Corte, ed il modo essa lo sceglierà a norma dei procedimenti ch'erano in uso nei diversi Stati.

Ciò posto, ritengo che l'articolo debba essere manto-

nuto come chiedesi dalla Commissione e come leggesi nella legge, salvo il provvedere per via di regolamento a rimuovere le obbiezioni che potessero incontrarsi.

DE CENARE. Nella faccenda delle pensioni il signor ministro delle finanze deve guardare a tre enti, cioè: lo Stato, e per esso il tesoro pubblico, il Governo, e colui che domanda la pensione.

Colui che domanda crede d'avere un diritto, il Governo che concede glie lo accorda. Chi ci va di sotto? Il tesoro pubblico. Perciò una volta che abbiamo un solo Governo italiano, un solo tesoro italiano, non è possibile che vi sia una giurisdizione varia nell'accordare le pensioni. Nelle antiche provincie è quasi interamente in arbitrio dei ministri l'usare il denaro pubblico, l'accordare la pensione, ed è per ciò che ogni ministro liquida le pensioni degli impiegati dipendenti dal proprio dicastero.

(*Deputati vicino all'oratore gli parlano a voce bassa*).

Ma che significa, secondo il sistema che chiamerò piemontese, l'approvazione della Corte dei conti, una volta che il ministro ha liquidata e conceduta la pensione? In Toscana si fa un giudizio speciale, a Napoli ed in Sicilia v'è anche un giudizio formale per cui si esaminano tutti i titoli di colui che chiede la pensione, e si osserva e giudica se rispondono scrupolosamente ai fatti allegati, al tempo del servizio ed alla legge scritta. Per conseguenza la Commissione, quando ha messo a carico della Corte dei conti la liquidazione delle pensioni, affermo che abbia fatto una legge d'universale guarentigia per lo Stato. Egli è per ciò che non solo l'approvo, ma la lodo grandemente.

Non sono poi dell'opinione dell'onorevole Giacchi allorchè egli dice che non è affatto giusto e conveniente che la Corte dei conti liquidi prima le pensioni e poi riveda le sue decisioni. In ciò io non trovo inconvenienti di sorta, poichè la Corte dei conti liquida con una sola sezione le pensioni, e, quando vi è richiamo, allora delibera a sezioni riunite; è quasi un grado di appello che chiude in sè la stessa Corte dei conti.

Egli è perciò che tanto sotto l'aspetto della giurisdizione accordata alla Corte dei conti di liquidare le pensioni, quanto sotto l'aspetto del doppio grado con cui la stessa Corte potrà giudicare sulla stessa cosa, io penso che debba ammettersi l'articolo quale venne proposto. In quanto poi ai modi di liquidare le pensioni, questa sarà tutta cosa di regolamento che si farà la Corte dei conti stessa, giacchè essa è sovrana, e come tale è lei che deve formarselo per diritto. Allora ella stabilirà la procedura e i modi come si dovranno liquidare le pensioni.

Perciò prego la Camera a voler approvare l'articolo quale risulta dal progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Nisco.

NISCO. Dopo quanto già si è detto io non aggiungerò che pochissime parole.

Il ministro delle finanze ha presentato due difficoltà per opporsi al solenne principio del diritto delle pensioni che per noi si è voluto formare con l'articolo 11, prescrivendosi il magistrato che è chiamato a giudicarne.

La prima difficoltà è che noi abbiamo nella legge sul debito pubblico ed in quella sulle Casse di depositi e prestiti stabilito qual sia l'attribuzione della Corte dei conti intorno a quanto ha relazione con queste due istituzioni, e non si è ciò determinato nella legge relativa all'organamento della Corte dei conti medesima.

Io rispondo all'onorevole ministro che nel primo caso si tratta di contabilità, donde non era necessario parlarne in questa legge della Corte de'conti appunto incaricata della contabilità; nel secondo caso al contrario avendosi per obbietto la liquidazione ed il giudizio sulle pensioni, si veniva a stabilire una giurisdizione speciale ed una giurisdizione nuova ha bisogno di essere dichiarata e determinata.

Son sicuro che non ho bisogno di altre parole per farmi dar ragione dall'onorevole ministro, il quale certo nel fondo dell'animo suo desidera che la Camera non mi dia torto.

In quanto poi all'altra difficoltà di non potere cioè la Corte dei conti giudicare, perchè manca di regole di procedimento atte ad espletare questo giudizio, osserverò all'onorevole ministro quanto egli prima faceva osservare a noi, cioè che la Corte dei conti dovrà formare il suo regolamento, nel quale saranno determinate tutte le norme necessarie alle diverse e speciali guise in cui i vari affari presso di essa si dovranno eseguire; ed appunto farà parte di tal regolamento che la Corte dei conti ci darà il modo di procedere nel caso di liquidazione delle pensioni. E qui mi ricordo ancora della terza difficoltà dal ministro, fatta, quelli che sonovi molte e varie di queste leggi di pensioni nelle provincie che un dì costituivano Stati diversi.

Io ciò lo riconosco, ma rimembro all'onorevole ministro che noi stiamo facendo leggi per l'Italia, che dobbiamo riunire da tutte le parti d'Italia ciò che noi troviamo di buono ed eccellente, e prego l'onorevole Sella a dar esempio, di prendere dalla popolatissima Toscana una disposizione così giusta, così interessante per l'ordine pubblico, e portarla nelle leggi del regno italiano.

Ora, se in Toscana noi abbiamo una legge che funziona con universale applauso che è ritenuta per giusta da tutti, non so perchè, facendosi una legge organica della Corte dei conti, non si debba in essa comprendere un articolo semplicissimo della legislazione governativa toscana.

Quindi io conchiudo che sono certo che dopo le mie parole non incontrerò altra opposizione nel signor ministro.

In quanto poi all'esecuzione, faccio osservare all'onorevole Sella che la è semplicissima, poichè non si tratta che di liquidare, secondo le diverse leggi che sono in vigore, queste pensioni; e poscia, in caso di reclamo, a giudicare. Questa è una operazione molto semplice, ed il signor ministro, che ha tanto facile ed agile ingegno, non disconoscerà per un momento sè stesso a cagione soltanto di adempiere all'ingrato dovere di non sponta-

nea e perciò non vigorosa opposizione. Ci battiamo ad armi senza punte: prova certa di essere amendue persuasi di esser giusto e santo il principio propugnato da noi della Commissione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Poichè pare che la Camera sia già stanca (*Sì! sì!*), non dirò più altro se non che io non ho menomamente contestato l'opportunità del sistema adottato in Toscana: sono stato anzi io il primo a parlarne già in questo recinto ed a commendarlo; ma io dico che questo articolo non basta, e mi duole di dover ripetere forse per la terza volta la stessa cosa.

Mi permettano poi di portar qui quello che posso dire il frutto dell'esperienza. Questo negozio delle pensioni è stato un affare disgraziatissimo che ha dato luogo ad un aumento di arretrati grandissimo. Grazie a Dio, a forza di sollecitazioni, poco a poco si è proceduto innanzi, e adesso la cosa è avviata per modo, come si può riscontrare dal Giornale ufficiale, e dalla quantità di pensioni che ad ogni udienza reale si conferiscono, che si può capire quanti arretrati si vadano continuamente liquidando. Ora, l'approvare quest'articolo come sta, cioè in modo che lascia ancora tanti punti insoluti, mi duole il dirlo, avrebbe l'effetto di arrestare ancora una volta questa faccenda della liquidazione delle pensioni.

Capirà la Commissione che io non ho mai detto una parola contro il sistema che essa propone, soltanto ho manifestato la mia convinzione che l'articolo così isolato non è opportuno perchè non risolve tutte le difficoltà che s'incontrano in questa materia.

Egli è per questo che prego la Camera di non ammettere oggi quest'articolo 11, e debbo soggiungere ancora che questa materia delle pensioni non è stata completamente studiata.

MANCINI. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*. Essa non è neppure stata studiata dagli uffizi; su di essa non c'è ancora deliberazione dell'altro ramo del Parlamento, e si corre il rischio di mandare a male l'esito della legge.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che vuole parlare?

SANGUINETTI. Per fare una proposta circa quest'articolo.

PRESIDENTE. La faccia; altrimenti la parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. Confesso di non comprendere la gravezza delle difficoltà che si affacciano alla mente dell'onorevole ministro delle finanze. Egli commenda il sistema che noi desideriamo; egli consente nel principio che la Commissione ha formulato nel suo articolo 11; ma teme solamente che quest'articolo non basti. Io aggiungerò qualche osservazione per dimostrarvi che esso basta. Mi pare che questo sia l'unico punto della questione che meriti di essere ancora rischiarato.

Attualmente, quanto alla liquidazione delle pensioni, essa è progettata dal Ministero. Il progetto della liquidazione preparato dal Ministero, cui spetta, già secondo la pratica introdotta da tre anni, si trasmette alla Corte dei conti. La Camera voglia ben ritenere questo fatto. Imperocchè se prima esisteva una Commissione di liquidazione delle pensioni, in virtù del decreto del 18 dicembre 1859, fu stabilito che i progetti di liquidazione si mandassero alla Corte dei conti. Dunque oggi la Corte dei conti a Torino esegue di già questo lavoro di liquidazione delle pensioni, vale a dire converte il progetto di liquidazione elaborato dal Ministero in una liquidazione corredata dalle sue proprie osservazioni.

Ma si avverta di grazia, qual'è la differenza fra il sistema oggi praticato, e quello che verrebbe suggerito dalla Commissione.

Il decreto del 1859 statuisce che la Corte non può che rimandare questa liquidazione, con le sue osservazioni al ministro delle finanze, per le sue determinazioni, e per l'emanazione del regio decreto occorrente.

Si vede adunque che oggi l'uffizio della Corte dei conti, in questa parte assai modesto, si limita a sole semplici osservazioni. Ma chi ha veramente il potere di decidere e definire la questione della spettanza e della misura delle pensioni è il ministro.

Egli è vero che queste decisioni del ministro non appaiono al pubblico che rivestite della forma autorevole di altrettanti decreti reali; ed abbiamo udito dall'onorevole ministro qual grave cómpito sia per lui quello di far preparare e sottoscrivere centinaia (egli ci ha detto) di decreti reali per settimana. Se non vi fosse altro inconveniente, vi sarebbe questo, che agli occhi miei è tale da dover far cessare al più presto il sistema attualmente in uso.

Ma dopo di ciò crede forse la Camera che, secondo le leggi in vigore, non siavi alcun mezzo di rettificazione degli errori che possano scoprirsi nelle liquidazioni delle pensioni e nei decreti di loro approvazione ed assegno?

La legge sul Consiglio di Stato del 1859 concede facoltà agl'interessati d'introdurre il richiamo avanti la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, così come la vostra Commissione propone di far giudice di questo richiamo la Corte dei conti a sezioni riunite.

Conseguentemente al dì d'oggi, quantunque vi fosse un decreto reale, in virtù dell'articolo 26 della legge sul Consiglio di Stato, colui che creda d'aver diritti maggiori di quelli che sono accordati dal decreto reale, o che ritenga essergli stata rifiutata indebitamente una pensione, se ne richiama al Consiglio di Stato, e l'articolo statuisce che la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato pronunzia sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

Voglia pertanto considerare il signor ministro che attualmente provvede alle pensioni un articolo semplicissimo della citata legge del Consiglio di Stato, un articolo più laconico ancora di quell'articolo 11 che è nella specie proposto dalla nostra Commissione, e che tuttavia

agli occhi dell'onorevole ministro delle finanze sembra insufficiente.

Quell'articolo della legge sul Consiglio di Stato ha potuto risultare sufficiente per organizzare tutto un sistema di possibili richiami contro l'attuale liquidazione delle pensioni, benchè ciò avvenga solamente nelle vecchie provincie, ed in quella della Lombardia, nelle quali è pubblicata quella legge, onde il bisogno di estenderne il beneficio al più presto a tutte le altre provincie italiane.

Io domando a me stesso: quale difficoltà vi sarà ad ammettere e votare l'articolo della Commissione? Non faremo, o signori, che semplicemente estendere quello ch'è già praticato per le vecchie provincie e per la Lombardia a tutta l'Italia e sostituire alla giurisdizione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato quella dell'unica Corte dei conti italiana, la quale, per la sua istituzione, è e debb'essere la sola competente a giudicare di simili questioni. Se nulla si aggiunge nè si cangia al sistema attuale, se rimane la trasmissione dei progetti di liquidazione preparati da vari Ministeri alla Corte dei conti, come già al presente si usa, io non so comprendere di qual natura siano le gravi difficoltà dalle quali l'onorevole ministro mostrasi trattenuto ed impacciato.

Egli ha accennato che in una legge definitiva sulle pensioni sarebbe da esaminarsi se meglio convenisse togliere affatto l'ingerenza del potere esecutivo nell'attribuzione delle pensioni e farne argomento di una declaratoria di magistrato, come si pratica in Toscana.

Io non solamente mi associo a questo voto, ma dichiaro che in tal senso aveva preparato un emendamento più radicale all'articolo 11; ma non osai proporlo dopo aver veduto che anche nei modesti termini in cui è concepito l'articolo della Commissione ha incontrate alcune ripugnanze.

Adottiamo ora pertanto l'articolo 11; esso sarà già un progresso, sottoponendo la materia dilicata delle pensioni fin d'ora alla gravità di una discussione contenziosa dei richiami che possono proporsi contro le statuizioni ministeriali. Rimarrà tuttavia prezioso argomento per una legge futura sulle pensioni. La legge definitiva stabilirà che il potere esecutivo non debba punto immischiarsi in controversie tra lo Stato ed i privati; e, trattandosi di sperimentare e far riconoscere un diritto fondato sulla legge, ogni attribuzione di pensione debba aver luogo mediante una declaratoria o sentenza emanata da questa Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose e col contraddittorio delle parti interessate; che in tal metodo avrà altresì per effetto di togliere l'inconveniente che anche numerosi decreti reali potrebbero poscia rimanere annullati e disfatti col mezzo di richiami posteriori e di procedimenti relativi. Ma, riservando alla legge definitiva sulle pensioni l'introduzione di un tal sistema razionale e per ogni verso commendevole, non veggo perchè intanto e fino a che quella legge non sopravvenga, non debba la Camera adottare l'articolo 11 del presente progetto di legge che serve ad applicare all'intera Italia la garanzia di un esame contenzioso nella Corte dei conti di tutti i richiami in materia di pensioni.

Poichè ho la parola, mi sia permessa una rettificazione. L'onorevole ministro ha detto che nella sola Toscana, a suo avviso, trovavasi ordinato un sistema di guarentigia giudiziale a riguardo delle pensioni, mentre nelle altre parti della Penisola le pensioni, secondo il volere dei Governi, si concedevano per decreti reali contro i quali non ammettevasi richiamo.

Premetto che, per quanto l'arbitrio fosse il carattere del caduto Governo delle Due Sicilie, e perciò anche nella materia delle pensioni esso facesse il più deplorabile abuso delle concessioni di grazia, tuttavia, quanto alle pensioni di giustizia, si lasciarono sempre liquidare ed attribuire con decisioni della Corte dei conti, sicchè il decreto reale riducevasi ad essere una materiale riproduzione ed esecuzione di quanto la Corte dei conti avesse già deliberato. Il ministro è in errore se crede che in Napoli non si ammettesse, in favore degl'impiegati posti al ritiro, un vero diritto alla pensione, malgrado il rilascio fatto di una frazione del proprio stipendio per una serie di anni in pro dello Stato; e che, per simile maniera di considerare le pensioni, il Governo della Luogotenenza avesse negato pensioni di giustizia ad impiegati borbonici e poliziotti che vi avessero diritto. Mi scusi il ministro, è stato in ciò male informato. In Napoli si è sempre riconosciuto nell'impiegato posto al ritiro un diritto perfetto alla pensione, perciocchè la legge ne fa la conseguenza della posizione giuridica del ritiro; ma quando si tratta non già d'impiegati posti al ritiro, ma destituiti o, con altra formola, espulsi dal servizio, allora non hanno verun diritto, nè si potrebbe concedere loro la pensione; e ciò non ostante codesta genia trovò sempre protettori in Napoli ed in Torino, e, mi duole il dirlo, parecchi ottennero dal Governo centrale pensioni non dovute, e ciò appunto per difetto di qualunque garanzia su questa materia.

Aggiungerò poi che l'onorevole ministro ha fatto anche torto, senza volerlo, al suo stesso paese, dappoichè, anche in queste antiche provincie, prima ancora della legge sul Consiglio di Stato del 1859, avanti la Camera dei conti, con esempio nobilissimo d'indipendenza, io medesimo ho sostenuto con successo felicissimo che l'impiegato, il quale ha diritto ad una pensione stabilita per legge, quando anche il potere esecutivo non la creda dovuta, o con decreto del Re gli accordi meno di quello a cui abbia diritto, potesse presentarsi avanti alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, ricorrendo ai principii generali che autorizzano il potere giudiziario a garantire ai cittadini ogni diritto fondato nelle leggi, non ostante ordini diversi di qualsivoglia elevata autorità, e quindi, avanti quella giurisdizione, potesse chiamare lo Stato in giudizio, sostenere il proprio diritto e vederlo giudizialmente garantito e riconosciuto, e ciò malgrado la speciale difficoltà che nelle antiche provincie sorgeva dall'essere le pensioni degli impiegati civili regolate da un semplice biglietto regio del 1835, il cui valore legislativo poteva essere contestabile.

Ricordo specialmente il caso di un giudizio per la pensione del cavaliere Troiano, procuratore dei poveri in Torino il quale, benchè un decreto reale gli avesse attribuita una pensione insufficiente ed inferiore al giusto reclamò in giudizio, ed ottenne precisamente sentenza favorevole dalla Camera dei conti, la quale, nonostante il decreto reale, dichiarava spettargli una pensione alquanto maggiore, e la pronunciazione del magistrato ebbe effetto.

Se dunque un sistema di giudiziali garanzie, con diversità di misura e di modi, per virtù di legge o di liberale giurisprudenza, trovasi già messo in pratica non solo in Toscana, ma anche in altre provincie italiane, io non veggo l'importanza della difficoltà che ora eleva l'onorevole signor ministro, e lo prego di non insistere nella sua opposizione all'accoglimento di quest'articolo. Il signor ministro sa benissimo che accadono deplorabili errori nella liquidazione delle pensioni, comunque spesso involontari, per cui le garanzie non saranno mai soverchie.

Prego quindi la Camera di non arrestarsi alla domanda del ministro di soppressione dell'articolo 11, e di adottarlo come iniziativa di un più perfetto sistema.

Voci. Ai voti! ai voti!

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvata.)

SANGUINETTI. Domando la parola per un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Dopo che è chiusa la discussione?

SANGUINETTI. Ma ho domandato prima la parola.

PRESIDENTE. Mandi al banco il suo emendamento.

SANGUINETTI. Se non s'ammette la soppressione proposta dal ministro, allora in via subordinata faccio una proposta.

PRESIDENTE. Va bene, se non viene approvata la proposta del ministro; vedremo allora il suo emendamento.

Leggo l'articolo 11:

" La Corte liquida le pensioni competenti per legge, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. "

MARTINELLI, *relatore*. Dopo *competenti per legge*, si aggiungerebbe: *a carico dello Stato*, perchè non nascano questioni per sapere se siano a carico delle provincie.

PRESIDENTE. Il ministro ha proposta la soppressione di questo articolo 11.

Voci. Ritiri la proposta.

SELLA, *ministro per le finanze*. Debbo insistere per il sentimento della responsabilità che mi viene affidata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

Ora si dovrebbero discutere l'articolo 2 e l'articolo 6.

SELLA, *ministro per le finanze*. Dal momento che fu ammesso questo articolo delle pensioni, io non faccio più alcuna difficoltà pel procuratore generale. (*Ah! Bravo! Bene!*) E come si è votato l'articolo 11 credo si debbano votare anche gli articoli 2 e 6 i quali rimasero solo sospesi per la questione del procuratore generale.

PRESIDENTE. Debbo avvertire il ministro che il deputato Pessina propone all'articolo 2 cotesto emendamento, cioè, ove è detto: *venti ragionieri*, si dica: *dodici ragionieri e dodici proragionieri*. (*Rumori*)

Il ministro aderisce?

SELLA, *ministro per le finanze*. Non ho un concetto abbastanza chiaro di questi *proragionieri*.

PESSINA. Io spiegherò il mio concetto, se il signor presidente me lo consente.

PRESIDENTE. Svolga pure il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti! Lo ritiri. (*Conversazioni*)

PESSINA. Non si tratta già di aggravare l'erario per la spesa dei ragionieri, si tratta anzi di diminuire le spese, si tratta solo d'introdurre in quest'ordinamento della Corte dei conti un'istituzione che serva di preparamento alla carica di ragioniere. Si sa che nella via amministrativa è necessario di procedere per gradi. (*Rumori*)

Voci. Domani!

PESSINA. Appunto io chiedo di svolgerlo domani.

Voci. Parli! Parli! (*Movimenti generali*)

PRESIDENTE. Chi dice *parli!* chi sta nell'emiciclo, chi conversa ed intanto l'oratore non può farsi sentire.

Favorisca il deputato Pessina di parlare, e gli altri si compiacciano di far silenzio.

PESSINA. Nella via delle cariche giudiziarie, come in generale di tutte le cariche amministrative, è necessario che si proceda per gradi, è necessario che si vada di esperienza in esperienza, e così si potrà con buon successo acquistare tutto ciò che è indispensabile per essere un buon amministratore.

Nè qui si tratta di una istituzione nuova; nell'organamento della Corte dei conti nelle provincie meridionali vi era l'istituto dei pro-ragionieri, nello scopo non solo di coadiuvare i ragionieri nel disimpegno delle loro attribuzioni, ma di essere talvolta ad essi sostituiti nei casi della loro mancanza. Aggiungo che, allorchè mancava alcun ragioniere, il posto vacante era supplito appunto col darsi una promozione ai pro-ragionieri.

Vi è un'altra considerazione ancora.

Presso il Consiglio di Stato vi è un uditorato, e presso gli ufficiali del Pubblico Ministero dei collegi giudiziari vi è altresì un uditorato. Questo instituto prepara appunto i giovani alla via giudiziaria ed alla amministrativa.

Ora, qui specialmente, per le cariche finanziarie, questa preparazione mi sembra indispensabile. Nè si aggrava il pubblico erario, perchè invece di venti ragionieri ve ne sarebbero dodici, e dodici pro-ragionieri, i quali non avrebbero certamente uno stipendio maggiore

della metà dello stipendio che ha il ragioniere. Per conseguenza non vi è aumento di spesa, ma invece diminuzione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Vi possono essere ragionieri di prima e ragionieri di seconda classe, come vi sono capi di divisione di prima e capi di divisione di seconda classe, e come potrebbero esservi ispettori di prima e ispettori di seconda classe. Questa adunque è una questione a cui potrà la Camera essere chiamata in occasione della votazione dei bilanci, senza che sia necessario di inserire qui il vocabolo di *proragionieri*.

PESSINA. Dopo queste spiegazioni, io mi dichiaro soddisfatto e desisto dalla mia proposta.

CASTAGNOLA. Prego la Camera, giacchè l'ora è tarda di voler rimandare la votazione di quest'articolo ad un'altra seduta, giacchè io vorrei proporre un emendamento che, se la Camera crede, posso enunciare fin d'ora. Io vorrei che invece di tre presidenti di sezione non ve ne fossero che due, e che si aggiungesse un sostituto al procuratore generale.

Se la Camera crede che ne dica fin d'ora i motivi, sarò brevissimo...

Voci. No! no! Lunedì!

DE CESARE. Queste discussioni gravi lasciamole ad altro tempo, adesso votiamo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha la parola per presentare una relazione.

TREZZI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie meridionali. (*Ah! ah!*)

GRECO ANTONIO. Domando che sia dichiarata di urgenza (*Rumori e conversazioni generali*), e posta all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

PRESIDENTE. È già dichiarata d'urgenza da tanto tempo! (*Ilarità*) Si darà immediatamente l'ordine perchè sia stampata, e appena lo sarà, avvertirò la Camera onde stabilisca in che giorno debba discuterla. Non si può fare altrimenti.

GRECO ANTONIO. (*In mezzo ai rumori generali*) Io domando che sia messa all'ordine del giorno di giovedì; chè in questo frattempo le leggi che ora vi sono saranno già state tutte votate.

PEPOLI G., *ministro per l'agricoltura e commercio*. Ben inteso che l'urgenza di questa legge non pregiudichi la discussione di quelle altre leggi la cui urgenza fu già dichiarata.

Voci. È inteso.

BOGGIO. Domando solo che mi sia riservata domani la parola per una mozione che debbo fare all'aprirsi della tornata, e che credo della massima urgenza.

Voci. Non siamo in numero!

PRESIDENTE. Avrà facoltà di annunciarla domani.

BOGGIO. Mi basta che mi sia dia atto che ho fatto questo annuncio.

DE CESARE. Domando che la legge delle ferrovie meridionali sia messa all'ordine del giorno dopo che sarà esaurito il presente ordine del giorno.

PRESIDENTE. Appena sarà stampata, la Camera delibererà.

GRECO ANTONIO. Credo che per giovedì sarà stampata.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani al tocco:

1° Seguito della interpellanza del deputato Petruccelli al ministro degli affari esteri intorno alle condizioni del regno d'Italia in faccia alle potenze europee;

2° Interpellanza del deputato Imbriani al ministro della pubblica istruzione sul museo nazionale di Napoli;

3° Interpellanza del deputato Argentino al ministro dei lavori pubblici sul regolamento per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle provincie meridionali;

4° Interpellanza del deputato Ricciardi ai ministri della guerra e delle finanze relativamente alla demolizione del forte di Sant'Elmo;

5° Interpellanza del deputato Pessina al ministro degli affari esteri sulle relazioni diplomatiche del nostro Governo colle repubbliche dell'America meridionale;

6° Interpellanza dei deputati Lazzaro e Bruno al ministro dell'interno sulla pubblica sicurezza nelle provincie meridionali;

7° Interpellanza del deputato Mandoj-Albanese al ministro dell'interno intorno allo scioglimento della guardia nazionale di Afragola, e allo scioglimento del Consiglio comunale di Buccino;

8° Interpellanza del deputato Bixio al ministro dei lavori pubblici intorno agli stabilimenti metallurgici nazionali.

Camera dei deputati
Resoconto stenografico delle sedute del 28 luglio 1862

9° Ampliazione del porto di Napoli;

10. Svolgimento della proposta del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;

11. Svolgimento della proposizione di legge del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per istudiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi;

12. Lavori da eseguirsi nel porto di Ancona;

13. Sussidio alla società della ferrovia di Tornavento.

1ª TORNATA DEL 28 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Proposta del deputato Pallotta per la pronta discussione del disegno di legge per le ferrovie meridionali — Avvertenze del presidente — Osservazioni del deputato Danzetta — Rettificazioni dei deputati Susani e Nisco. = Congedi. = Lettura di un disegno di legge del deputato Peruzzi, e di 146 altri per ispesa destinata ad un esperimento di un trovato dell' ingegnere Agudio per superare le forti pendenze nelle costruzioni ferroviarie. = Istanza del deputato Sineo per una spiegazione delle parole pronunziate dal ministro per gli affari esteri circa i nostri rapporti colla Svizzera — Spiegazioni del ministro per le finanze e del presidente del Consiglio. = Istanza del deputato Petruccelli sull'ordine del giorno — Altra istanza del deputato Massolino sulla discussione di alcune leggi — Osservazioni del ministro e dei deputati Ricciardi e Minghetti. = Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione della Corte dei conti — Emendamenti dei deputati Castagnola e Sineo all'articolo 2 — Parole in favore del deputato Mazza — È approvato l'emendamento del deputato Castagnola, e respinta quello del deputato Sineo — Aggiunta ministeriale all'articolo 6 — Obbiezioni dei deputati Alfieri, Susani, Pica e Massa — Osservazioni dei deputati Chiaves e Bertea, e proposta approvata — Proposizione del deputato Mancini all'articolo 11, riservata — Aggiunta del deputato Catucci all'articolo 12 — Osservazioni del deputato Mancini all'articolo 12. = Presentazione di due disegni di legge: sovvenzioni ad impiegati in disponibilità del telegrafo ottico; sussidi ai postiglioni delle stazioni congedati. = Si delibera una seduta per stasera. = Articolo di aggiunta proposto dal deputato Mancini all'articolo 17 — Parlano i deputati Macchi, Michelini, Pica, Martinelli, relatore, e Massa — La prima parte è approvata, l'altra rigettata — Emendamento del deputato Sanguinetti all'articolo 26, approvato — Aggiunta del deputato Mancini all'articolo 35, approvata — Proposta del deputato Mancini all'articolo 41 — Parlano i deputati Pica e Catucci — È rigettata — Emendamenti dei deputati Salaris, Mancini, Catucci e Sineo all'articolo 43 — Osservazioni del deputato Nisco.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

RICCIARDI. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICCIARDI. Bisogna sostituire alle parole: *scuola polacca di Cuneo* le parole: *legione ungherese*.

PRESIDENTE. Ha ragione, sarà corretto.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

8585. Ausini avvocato Francesco, autore di elementi grammaticali della lingua italiana per uso della prima gioventù, pubblicati in Genova nel settembre 1861, si lagna per essersi rifiutato il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica di prenderli ad esame.

8586. Serrao Fiore Saverio, di Filadelfia, provincia di Calabria ulteriore II, per i servizi che espone di aver prestati e i danni sofferti per la causa italiana domanda una pensione vitalizia.

8587. La Giunta comunale e varii cittadini di Pazzano, provincia di Calabria Ulteriore I, reclamano contro il Governo per essersi appropriato le cave metallurgiche di Mongiana senza alcun compenso a quegli abitanti, i quali traevano dalle medesime il loro sostentamento.

8588. Marchetta Decastro Onofria, vedova, di Mola di Girgenti, chiede riparazione dei danni occasionati al

ed ove, malgrado l'assottigliamento giornaliero dei deputati, si voglia continuare nei lavori parlamentari, io dichiaro che unitamente ai miei amici politici sarò obbligato di far dimanda dell'appello nominale alla votazione di ciascun articolo delle leggi che saranno portate in discussione. Vi sia di prevenzione!

SELLA, *ministro per le finanze*. Il Ministero ha presentato alla Camera tre disegni di legge che considera come della più alta importanza per l'assetto finanziario del paese, e sono i disegni di legge che riguardano il credito fondiario, la vendita dei beni demaniali e il passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio. Queste proposte che evidentemente si collegano fra loro sono state lungamente discusse negli uffici, e sono state oggetto di una lunga discussione, starei per dire, in tutti i giornali della Penisola. Evidentemente i singoli membri del Parlamento hanno avuto agio di formarsi un criterio in proposito. Il Parlamento non può sciogliersi senza emettere il suo voto intorno a queste proposte di legge, imperocchè è naturale che non si possano votare spese così ingenti, come quelle già decretate in questo scorcio di Sessione, senza provvedere ai bisogni delle finanze. Io faccio appello al patriottismo...

Voci a sinistra. È impossibile, non si può più.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io faccio appello al patriottismo della Camera a non volersi sciogliere senza avere emesso il suo voto sopra queste leggi che sono della massima urgenza, e sono poi assolutamente improrogabili pel nostro credito pubblico.

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Io credo che il signor ministro domandi alla Camera una cosa impossibile. Non ci facciamo illusione; lasciamo la poesia da parte: anche il patriottismo ha i suoi limiti. Tutti sanno che questa Sessione dura da tredici mesi. Ora è impossibile che si prolunghi oltre lunedì o martedì prossimo. Per conseguenza è necessario: 1° Tenere due sedute al giorno; 2° Limitare il numero dei progetti di legge.

Io credo che il mio onorevole collega Musolino sia troppo avaro, ma credo altresì che non si debba andare al di là di sei o sette progetti di legge.

In primo luogo io credo che il progetto di legge sulla dotazione della Corona non si debba votare a Torino, ma a Roma; a Roma daremo alla Corona, non cinque, ma dieci milioni; qui neppure un centesimo (*Ilarità*).

Quanto ai tre progetti di legge di cui ci ha parlato testè l'onorevole ministro delle finanze, io dico essere assolutamente impossibile che la Camera li voti, poichè volendoli discutere e votare coscienziosamente, siccome è nostro dovere, ci vorrebbe almeno un mese. Ora il Ministero convochi il Parlamento, anzichè in novembre, in ottobre, e noi voteremo tutte le leggi indispensabili a far camminare la macchina dello Stato.

Frattanto possiamo benissimo autorizzare il Governo ad emettere nuovi buoni del tesoro.

MINGHETTI. Domando la parola.

RICCIARDI. L'onorevole Musolino ha citato tre o quattro progetti di legge; io citerò, dal mio canto, siccome urgenti, quello relativo alle modifiche alla legge sul reclutamento, e quello proposto dall'onorevole guardasigilli contro le esorbitanze del clero.

Credo altresì doversi rimuovere dal presente ordine del giorno sette progetti di legge. (*Mormorio e voci:* Basta! basta!)

RICCIARDI. Ho finito...

PRESIDENTE. Ha finito? Dunque la parola spetta al deputato Minghetti.

RICCIARDI. No, scusi.

PRESIDENTE. Ma aveva detto che aveva finito!

RICCIARDI. I progetti, i quali debbono assolutamente venir rimossi dal presente ordine del giorno, perchè non urgenti, sono quelli segnati coi numeri 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13.

MINGHETTI. Io ho preso la parola per pregare l'onorevole Musolino ed i suoi onorevoli colleghi che siedono da quella parte della Camera a non voler tutti i giorni, promovendo incidenti di questa natura, ritardare la discussione delle leggi; se noi avessimo lasciato da parte queste discussioni, saremmo per avventura progrediti di più nei nostri lavori e potremmo chiamarcene maggiormente contenti.

Io credo che per ora dobbiamo discutere assiduamente con diligenza e buona volontà la legge la quale ci è sottoposta, e non interromperne la discussione per preoccuparci dell'avvenire.

Quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno puro e semplice, lo metto ai voti.

(È adottato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice essendo adottato, si passa alla discussione del secondo articolo del disegno di legge sulla Corte dei conti.

La parola spetta al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Io proporrei due emendamenti a questo articolo secondo, e vorrei in primo luogo che invece di tre presidenti di sezioni non ve ne fossero che due. Osservo a questo proposito che la Corte dei conti è composta di tre sezioni, e che una di queste potrebbe essere presieduta dal presidente della Corte dei conti intera.

Egli è precisamente questo sistema che si pratica in tutte le Corti; diffatti tanto la Corte di cassazione quanto le Corti d'appello hanno sempre la loro prima sezione presieduta dal presidente dell'intera Corte; e questo sistema si seguita anche presso il Consiglio di Stato.

Quindi, anche per non far giacere in un ozio forzoso il presidente della Corte, il quale, ove non avesse a presiedere una sezione, non vedo veramente che si abbia a fare, all'infuori di fare quel regolamento determinato

dall'articolo 49, anche onde poter usufruttuare i lumi dell'egregio magistrato che sarà sicuramente posto a capo di un corpo così eminente, io crederei conveniente di ridurre a due i presidenti delle sezioni, facendo presiedere una sezione dal presidente della Corte intiera. Mediante il che verrebbesi anche ad ottenere un'economia.

Il secondo emendamento sarebbe di aggiungere un sostituto al procuratore generale. Forse puossi fare a meno del Pubblico Ministero; ma dal momento che lo si vuole egli è d'uopo di porlo in grado di funzionare. Ma egli è evidente che con una Corte la quale si divide in tre sezioni un solo individuo è nell'impossibilità di compiere le funzioni del Pubblico Ministero, anche perchè potrebbe darsi il caso che quest'uomo fosse ammalato od altramente impedito, e allora ognuno vede come la macchina che costituisce questa Corte dovrebbe arrestarsi nel suo andamento.

Per queste ragioni che mi sembrano di tutta evidenza io mi rivolgo tanto alla Camera quanto alla Commissione e al signor ministro pregandoli di voler accettare questi due emendamenti.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io credo che, se si bada un istante alle difficoltà che si avranno a superare in un buono impianto di questa Corte dei conti, facilmente si riconoscerà che il presidente, quand'anche sia esonerato dalla cura di presiedere una sezione, avrà certamente ancora molto a fare, imperocchè, oltre all'uffizio meramente giudiziario che hanno gli altri magistrati di cui ha parlato l'onorevole Castagnola, non bisogna dimenticare che questa Corte dei conti ha pure il mandato di vedere tutti i decreti reali se siano o no conformi alla legge e deve eseguire una serie di operazioni che sotto un certo punto di vista io chiamerei in certo modo amministrativo. Laonde si comprende come il presidente il quale debbe attendere a che gli affari procedano con regolarità e con ordine e che nulla rimanga d'arretrato, per quanto è possibile, avrà molto a fare, massime nei primi tempi.

Credo poi che una volta che questa Corte dei conti funzionerà regolarmente coll'andar del tempo, potrà allora un presidente di sezione tornare superfluo ed essere opportunamente sostituito dal presidente stesso; ma la Camera ha sempre, quando voglia, il mezzo, qualora riconosca uno dei tre presidenti di sezione superfluo, di sopprimerlo nella discussione dei bilanci.

Per conseguenza, rimettendomi interamente del resto alla saviezza della Camera, credo che non convenga in questa parte cangiare il progetto di legge da quello che fu approvato, e da questo e dall'altro ramo del Parlamento, imperocchè sia dall'uno che dall'altro vennero ammessi un presidente e tre vice-presidenti.

Quanto poi all'istituzione del procuratore generale, io credo che la locuzione: *il procuratore generale* indica un ufficio del Pubblico Ministero presieduto dal procuratore generale, e, per conseguenza, se anche coll'andar del tempo si riconosce necessaria l'opera di un sostituito, od anche di più sostituiti, ci si potrà provvedere con stanziamento in bilancio, ed all'occorrenza anche con un progetto di legge, se pur è necessario, locchè io non crederei.

Ma non parmi sia conveniente vedere fin d'ora quanti rappresentanti del Pubblico Ministero possono essere indispensabili, ed il fare soverchi posti, e, per conseguenza, soverchie le spese.

Io credo quindi che possa mantenersi l'articolo 2 in questa parte, come è stato deliberato già dal Senato e dalla Camera stessa.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Castagnola nel suo emendamento?

CASTAGNOLA. Io insisto nel mio emendamento, naturalmente ove venga appoggiato, perchè, osservo che, leggendo questa legge, io vedo sempre che si danno delle attribuzioni alla Corte, ma non veggo mai che si dia un'attribuzione al presidente.

Ond'è che io non mi so capacitare di quest'immenso lavoro che il signor ministro vuol attribuire al presidente stesso.

Come ho detto, tutto si riduce a fare il regolamento ed a vigilare acchè i lavori progrediscano e non si arrestino. Ciò in tutti i corpi spetta al capo, spetta al presidente della Corte d'appello, al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte di cassazione, i quali però nello stesso tempo presiedono una sezione.

In quanto poi al sostituto del procuratore generale, osservo che la necessità del medesimo era stata riconosciuta da questa Camera allorchè votò il primitivo progetto; era già stata riconosciuta dal precedente Ministero, il quale si fece a proporre questo progetto di legge.

La è poi cosa di tutta evidenza la necessità del medesimo, quindi insisto ne'miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dal deputato Castagnola sono due, il primo consiste nello stabilire due soli presidenti di sezione invece di tre.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il secondo emendamento consiste nello stabilire che, oltre il procuratore generale, vi sia un sostituito al procuratore generale.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Ho chiesto di parlare per dimostrare come il paragone fatto fra il presidente della Corte di cassazione ed il presidente della Corte dei conti non è affatto esatto.

Voglia la Camera gettar gli occhi sopra gli allegati che il zelantissimo relatore ha annesso al progetto di legge, e vedrà, per esempio, che i mandati spediti in un anno dalla Corte di Torino sono 123405, che il numero dei decreti reali che furono annualmente spediti è di migliaia e migliaia. Dunque intenderà facilmente la Camera che chi deve vegliare al regolare andamento di una Corte come questa, nella quale si debbono esaminare i registri di centinaia di migliaia di atti, ha molto a fare,

e l'opera sua torna tutt'altro che superflua, massime nei primi tempi in cui si tratta d'istituire la Corte, ed istituirla in modo che non si abbiano a lamentare dei ritardi.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Dopo quello che ha detto l'onorevole ministro per le finanze credo inutile di aggiungere altre parole. Dirò solo qualche cosa intorno al procuratore generale sostituito.

L'onorevole Castagnola sostiene la necessità di un procuratore generale sostituito, perchè, egli dice, nel primitivo progetto era stato stabilito questo procuratore generale.

Credo che l'onorevole Castagnola avrà osservata la differenza che passa tra il primitivo progetto e questo che ora da noi si propone. Il Senato rigettò il procuratore generale, specialmente a cagione di aver tolto al medesimo alcune attribuzioni che per la proposta votata dalla Camera gli si erano date. Noi abbiamo ritenuto che queste attribuzioni non fossero date al procuratore generale; abbiamo però riconosciuto d'altra parte che vi era un Pubblico Ministero il quale doveva prender parte necessariamente ad una vera discussione della Corte dei conti, ed appunto a questo Pubblico Ministero abbiamo noi dato il nome di procuratore generale.

Così alla grande figura del procuratore generale del primo progetto abbiamo sostituito un piccolo procuratore generale che ha il soldo e la qualità di consigliere semplice. Ed è stato precisamente per tale diminuzione di proporzioni che il procuratore generale è stato unanimemente dalla Commissione ammesso.

Ora, esaminando il progetto di legge che abbiamo sott'occhio, si vedrà benissimo che il procuratore generale, in quanto alle sue funzioni di Pubblico Ministero, non ha molto a fare; sicchè il voler aggiungere ancora un sostituito, sarebbe spesa perfettamente inutile, sarebbe un procedere poco logicamente.

Respingo adunque, tanto a nome mio che a nome della Commissione, l'emendamento Castagnola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Io credo che non si debba ammettere l'emendamento dell'onorevole Castagnola, perchè bisogna fare un passo più in là. Non credo che sia necessario nessun vice-presidente. In caso di assenza o d'impedimento del presidente può farne le veci il consigliere anziano. Sopprimendo i vice-presidenti possiamo accrescere di tre il numero dei consiglieri; un consigliere nella sua qualità lavora assai di più, avremmo maggior lavoro e minore spesa.

Io insisto tanto più su questo emendamento dettato da una ragione d'economia, inquantochè, per quanta possa essere la cura dei due rami del Parlamento per organizzare la Corte dei conti, io credo e spero che sarà cosa transitoria.

Io non voglio indurre la Camera a rientrare nella quistione radicale circa l'organizzazione della Corte dei conti, ne riprodurre il confronto tra quelle di Francia e del Belgio, solo ricorderò che il Belgio è il solo paese dell'Europa continentale in cui si faccia una vera verificazione degli atti dei ministri. In nessun altro paese dell'Europa continentale gli atti finanziari ed i resoconti dei ministri sono regolarmente compulsati e controllati come nel Belgio. Questa esatta e fedele verificazione, o signori, voi non l'avrete fino a che sia fatta con impiegati nominati dal Ministero. I subalterni non potranno mai esercitare un vero sindacato sui loro superiori. Io debbo credere che voi volete attuare seriamente le garanzie consacrate dallo Statuto; io credo conseguentemente che voi non potrete a meno di adottare una organizzazione che ci riavvicini a quella del Belgio.

In 14 anni di vita costituzionale io ho sempre veduto nominare Commissioni, quantunque disposti, ma non ho mai visto che queste Commissioni quantunque lavorassero con tutta la solerzia, siano mai riuscite a fare un lavoro serio, a fare una esatta verificazione che conducesse a qualche pratica conseguenza; non ho mai veduto che siasi esercitato un effettivo sindacato della Camera sull'operato dei ministri.

Per poco che voi vogliate prestare la vostra attenzione, di leggieri voi comprenderete che la Corte dei conti deve esercitare una missione molto diversa da quella che in questo momento assume, essendo composta d'impiegati dipendenti dal potere esecutivo.

Trattandosi pertanto di una cosa transitoria che ha da durare poco, io credo che bisogna spendere il meno possibile. Ricordatevi anche che gl'impiegati i più pagati sono quelli che lavorano meno, sono quelli che hanno maggiore dignità, e credono che la loro dignità consista appunto nel fare i canonici. *(Ilarità)*

Avrete buoni consiglieri che lavoreranno tutti con meno spesa, e non tre sinecure col titolo di vice-presidenti.

Venendo al procuratore generale, io riconosco che è necessario qualche volta che vi sia un rappresentante del Pubblico Ministero, il quale si presenti alla Corte dei conti; ma non è necessario che vi sia un procuratore generale presso la Corte dei conti.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello del luogo di residenza della Corte dei conti manderà un suo sostituito a quelle poche adunanze della Camera dei conti. Voi non farete in questo modo una spesa di più, non creerete una sinecura.

Delle sinecure ve ne sono già troppe, o signori; quando voi dovrete rivedere il quadro degl'impiegati, ne dovrete cancellare molte; non createne almeno delle nuove. Giustamente noi dobbiamo far plauso al Senato, il quale aveva eliminata questa carica, e non dobbiamo ritornare ad un errore che era stato antecedentemente commesso.

Io dunque voto per una proposta più radicale, per la cancellazione di questi vice-presidenti e procuratore generale, e, sotto questo aspetto, mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Castagnola.

MASSA. Io mi associo alla mozione dell'onorevole Ca-

stagnola nella parte che riflette la soppressione di uno di questi tre vice-presidenti.

Io non credo che la Camera voglia ora entrare a discutere le teorie accennate dall'onorevole Sineo e cancellare tutti tre i vice-presidenti, sebbene in ciò vi sarebbe un autorevole esempio tratto appunto dalla legge della Corte dei conti del Belgio: non volendo fare una modificazione completa, la quale non mi pare possibile colle opinioni manifestate già altre volte dalla Camera, la pregherei di accogliere l'emendamento Castagnola. È questa la prima legge colla quale si organizzano i grandi corpi amministrativi dello Stato. Io non penso che si debba fare un lusso soverchio nei funzionari.

Il signor ministro delle finanze ha accennato agli innumerevoli decreti che debbono essere sottoposti alla firma del presidente della Corte dei conti per indurre la necessità di avere un presidente non distolto da altre funzioni, e così dall'obbligo di presiedere una sezione. A me non pare che questi innumerevoli decreti debbano tutti essere sottoposti alla firma del presidente, perchè, se non fosse altro, nel tempo delle vacanze il presidente sarebbe surrogato da altri due vice-presidenti; così anche in via ordinaria avranno dei delegati i quali debbono apporre il *visto* ai mandati, e ciò apparterrà principalmente ai presidenti delle rispettive sezioni per le spese che riguardano le attribuzioni delle loro sezioni. Il primo presidente perciò pare a me che potrebbe anche presiedere quella delle sezioni ch'egli preferisca, senza necessità di avere tre vice-presidenti per queste tre sezioni nelle quali si dividerà la Corte dei conti, tanto più che la Corte non sempre procede collegialmente, ma i consiglieri disimpegnano molti lavori individualmente.

Io quindi vorrei pregare la Camera, anche per ragione di economia, di non moltiplicare questi alti funzionari.

Queste idee di economia m'inducono poi a votare contro la seconda proposta dell'onorevole Castagnola, di dare cioè un sostituto al procuratore generale. L'onorevole Nisco ha fatto sparire quella grande idea del procuratore generale per farne un piccolo procuratore, com'egli lo qualifica; quindi io pregherei la Camera di abolire affatto questo piccolo uffizio dal momento che non si vuole ch'egli abbia quell'importanza che sarebbe necessaria onde poter essere pari a quegli alti funzionari, quali sono il presidente e i vice-presidenti della Corte dei conti, coi quali deve trovarsi in contatto e le cui operazioni egli deve principalmente sorvegliare. Ridotto l'ufficio del procuratore generale a queste minime proporzioni, come le chiama uno degli onorevoli componenti la Commissione, per verità io preferisco di abolire assolutamente cotesto ufficio, e quindi mi oppongo a che sia ancora destinato un sostituto a questa piccola figura del procuratore generale.

CASTAGNOLA. Domando la parola semplicemente per dichiarare ch'io mantengo il primo emendamento e ritiro il secondo.

PRESIDENTE. Essendo ritirato questo secondo emendamento del deputato Castagnola, non rimangono più che due proposte. La prima dell'onorevole Castagnola, il quale vorrebbe ridotti da tre a due i vice-presidenti; l'altra del deputato Sineo, il quale vorrebbe soppressi i tre vice-presidenti e le loro funzioni coperte da tre nuovi consiglieri.

Siccome la proposta Sineo è la più larga, ha la precedenza, quindi la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Resta l'emendamento Castagnola il quale vorrebbe che i tre vice-presidenti venissero ridotti a due.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(È approvato.)

Si procede all'articolo 6.

SINEO. Ho domandato la soppressione del procuratore generale.

PRESIDENTE. Insiste?

SINEO. Insisto, e la Camera vedrà che si può fare questo risparmio senza toccare per niente al sistema della Commissione, giacchè si tratta soltanto di vedere se per le poche volte in cui è necessario che intervenga il Pubblico Ministero alle sedute della Corte non possa il procuratore generale presso la Corte d'appello supplire mandando un sostituto. Sarà sempre un personaggio più autorevole senza nessun aumento di spesa.

Io spero quindi che la Camera vorrà approvare la proposta, e che questo procuratorino verrà cancellato per sempre dalla Camera dei conti.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Debbo dire che io mi era opposto in principio all'abolizione di questo procuratore fin da quando la Commissione mi aveva chiamato nel suo seno, ove lungamente ho combattuto con infelice esito perchè la grandissima maggioranza della Commissione era contraria...

Voci dal banco della Commissione. No, no, la grandissima maggioranza!

SELLA, *ministro per le finanze*... ma dal momento che si dà alla Corte la liquidazione delle pensioni, è evidente che un rappresentante del Ministero è indispensabile nell'interpretazione della legge delle pensioni. Va bene che un magistrato sia indipendente, ma parmi utile nell'interesse delle finanze che vi sia chi le rappresenti.

Quindi è che io aveva subordinata la questione del procuratore generale alla deliberazione che la Camera potesse prendere sull'argomento delle pensioni; ma dopo la decisione che la Camera ha preso nell'ultima tornata relativamente alle pensioni, parmi impossibile l'abolizione che viene proposta dall'onorevole Sineo.

MARTINELLI, *relatore*. Io prego la Camera di notare le differenze assai ragguardevoli che si trovano fra il primo progetto approvato da essa e l'altro votato dal Senato, e quello proposto, per ultimo, dalla Commissione.

Prego la Camera di voler distinguere due attribuzioni che talvolta si confondono quando si parla della Corte dei conti.

La Corte dei conti ha prima di tutto un'attribuzione di vigilanza o di sindacato, attribuzione che si può dire delegata dal Parlamento. E sta bene che in questa parte il potere esecutivo non sia rappresentato, affinchè non si creda che l'indipendenza della Corte dei conti sia menomamente minacciata od offesa.

L'altra attribuzione si può chiamare giudiziaria, perchè si riferisce al giudizio sui conti. Questo giudizio sui conti si deve dare con pubblicità, anche secondo il sistema adottato dal Senato, e si deve dare udito sempre il Pubblico Ministero.

Io domando al deputato Sineo, che è tanto geloso della responsabilità ministeriale, se egli creda che la responsabilità ministeriale fosse più efficace quando il procuratore generale venisse abolito, o quando invece di un procuratore generale amovibile nominato dal Governo si avesse un consigliere inamovibile che sosterrebbe nel medesimo tempo le parti di Pubblico Ministero e di giudice. Domando se il Parlamento avrebbe diritto d'indirizzare un rimprovero al ministro qualora non si procedesse con alacrità al compimento degli atti prescritti a guarentigia degl'interessi e diritti dello Stato. Domando se non sarebbe assurdo l'ammettere un Pubblico Ministero, escludendo un procuratore generale che lo rappresenti.

Prego l'onorevole Sineo di riflettere che non è già in pochi e rari casi necessario l'ufficio del Pubblico Ministero, ma che il suo intervento è invece richiesto in molti casi, e frequente come sono quelli appunto nei quali si richiede un giudizio sui conti. Vi sono casi nei quali il Pubblico Ministero deve fare istanza perchè si proceda al giudizio allorchè un agente cessi dal servigio o sia accertata una deficienza o sia ritardata la presentazione dei conti. Talora vengono o possono venire impugnate le decisioni della Corte. Ma sarebbe conveniente e logico che ad un consigliere si rimettesse l'uffizio d'impugnare le decisioni della Corte alla quale appartiene? Vi sono casi nei quali si concede ricorso per annullamento, ed un tale ufficio si potrebbe forse con prudente e provvido consiglio rimettere ad un consigliere inamovibile perchè lo esercitasse contro i propri colleghi?

La Commissione fu animata dallo spirito della più grande imparzialità, avendo il delicato incarico di scegliere fra due progetti, l'uno dei quali era stato adottato dalla Camera elettiva e l'altro dal Senato. Essa volle vedere fino a qual punto fossero possibili temperamenti conciliativi. Nel progetto primitivo il procuratore generale era equiparato al presidente della Corte, e la Commissione ha creduto di poterlo equiparare ai consiglieri, dopo averne limitate le attribuzioni alle sole materie contenziose. Nel primo progetto le attribuzioni erano più ampie ed il suo grado era quindi più elevato.

Parlandosi del procuratore di una Corte dei conti, non si facciano confronti i quali condurrebbero a confondere cose molto distinte. Se negli altri tribunali il procuratore generale è uguale per grado al presidente, noi ricorderemo che la Corte dei conti è un magistrato giudicante solo per conti, e che pel resto è un magistrato sindacatore, per la cui vigilanza è investito nei rapporti fra il Parlamento ed il potere esecutivo.

L'ingerenza del procuratore generale si restringe alla prima parte, a quella parte cioè nella quale per la sua ingerenza si accresce la responsabilità del potere esecutivo, senza che l'indipendenza della Corte sia punto diminuita.

Questa è appunto una delle principali modificazioni che la Commissione, per debito d'imparzialità e per ogni maggiore rispetto ai principii costituzionali e giuridici si è fatta a proporre.

Essa ha detto: sta bene che dove il potere esecutivo non deve entrare, non entri. Ma dove si tratti di giudizio sui conti, si tratta dell'interesse di un agente della pubblica amministrazione e si tratta dell'interesse dello Stato. Io domando se un giudizio serio sarebbe quello al quale si ammettesse una parte sola e la parte o meno interessata o più guarentita, al quale intervenisse l'agente dello Stato senza che allo Stato fosse conceduto di avere un proprio rappresentante del Governo laddove si discutano gl'interessi dello Stato, pei quali il Governo è responsabile, abbiamo accettato un sistema che riesce tutto conforme al diritto ed anzi al senso comune.

Se qualche dubbio avesse potuto rimanere su ciò, il voto che nella Camera è prevalso per l'articolo relativo alle pensioni farebbe che ogni dubbio pienamente si dileguasse. Si è deliberato che la Corte dei conti giudichi delle pensioni. Ma l'interesse dello Stato non può forse rimanere compromesso quando si tratti di una pensione? E il Governo non deve forse avere un rappresentante che sostenga le ragioni della legge, i diritti e gli interessi dello Stato in faccia a coloro che pretendono di ottenere una pensione?

La facoltà ed il dovere del Governo mi sembrano di tale e tanta evidenza, che temerei di abusare della bontà della Camera se spendessi altre parole per dimostrarli.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Giacchi.

GIACCHI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Dirò poche parole, poichè io credo che tutto dipenda dal concetto che ciascuno di noi si forma di questa Corte. Se noi la consideriamo come un corpo indifferente all'utilità pubblica, il quale sieda là per sentire con apatia gli oratori che a lei si presenteranno, in questa ipotesi si capisce che la Corte abbia bisogno della spinta di un procuratore generale. Ma quando vogliate creare una Corte, la quale non abbia altra missione che di sorvegliare gli interessi dello Stato e supponiate tuttavia necessario di porle a fianco un procuratore generale per darle continua spinta nell'adempimento dei suoi doveri, voi confessate di aver un'opera ben meschina e non sufficiente all'uopo. Io non ho un'idea così cattiva dell'opera vostra.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del

deputato Sineo per la soppressione del procuratore generale.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 2 nei termini in cui era dianzi concepito col solo emendamento proposto dal deputato Castagnola e stato adottato, col quale furono ridotti a due i presidenti delle sezioni.

(È approvato.)

Ora, come la Camera ricorda, l'altro giorno si era lasciato in sospeso anche l'articolo 6. Esso è in questi termini:

" I presidenti e consiglieri della Corte sono pari negli stipendi a quelli della Corte di cassazione.

" Il procuratore generale è pari per grado e stipendio ai consiglieri.

" Per gli impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

SELLA, *ministro delle finanze*. Io proporrei un emendamento così concepito:

" Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. "

ABATEMARCO. Io desidererei di sapere perchè si è omessa quella clausola che era stata posta dal Senato, che, cioè la Corte di cassazione debba conservare la precedenza: questo potrebbe dar luogo a questioni di etichetta, che è bene eliminare.

MARTINELLI, *relatore*. Si era parlato nei due progetti precedenti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. La Commissione ha detto: non parliamo nè di Consiglio di Stato nè di Corte di cassazione, altrimenti ci sentiremo domandare quale è la Corte di cassazione del regno d'Italia, quale è il Consiglio di Stato del regno d'Italia. Essa stimò opportuno di sopprimere qualunque disposizione che accennasse a precedenze. Quando verrà il caso di provvedere a proposito sarà facile il provvedervi con un articolo speciale.

ABATEMARCO. Dichiara di essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Vuol favorire, signor ministro, il suo emendamento?

SELLA, *ministro per le finanze*. Il Ministero proporrebbe quest'aggiunta alla fine del secondo alinea, dopo quello che parla del procuratore generale:

" Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. "

Questo alinea si porrebbe dopo quello che parla del procuratore generale. Poi seguirebbe il terzo alinea:

" Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

ALFIERI. Desidererei sapere dall'onorevole ministro se con questa espressione egli intenda pareggiare questi funzionari in tutti i loro diritti ai segretari generali, e così intenda di renderli eleggibili, il che non vorrei che avvenisse. Credo che non sia nell'intendimento della Camera di accrescere il numero degl'impiegati eleggibili.

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi pare che la Camera potrà poi decidere questa questione allorchè si presenti, se pure avverrà, che un segretario generale della Corte dei conti venga eletto deputato. In tal caso la Camera, che in questa materia è sovrana, vedrà quel che debba fare.

Io non mi crederei per ora autorizzato a dare una risposta intorno a quello che dovrà fare la Camera quando si presenti una simile contingenza.

SUSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SUSANI. Mi pare che la questione quando dovesse nascere in occasione di una elezione nascerebbe per la somiglianza delle parole che esprimono il titolo dell'individuo che sarebbe eletto.

Dunque per ovviare ad inutili discussioni, e per toglier di mezzo una parola per la cui interpretazione futura il numero degl'impiegati ammessi nella Camera dovesse trovarsi accresciuto, il che io non credo desiderabile, proporrei che si cambiasse il nome. Poichè la sostanza rimanendo la stessa, tolto il nome, pare a me che la questione elettorale non potrebbe più sorgere. Altrimenti bisognerebbe fare una dichiarazione equivalente. A ciò io credo mirasse la dimanda dell'onorevole Alfieri, e credo che il signor ministro potrebbe accettare che in questo modo si risolva la questione.

SELLA, *ministro delle finanze*. Sono d'accordo che non convenga allargare la cerchia degli impiegati eleggibili a deputato, ma ora non si può più mutare il nome perchè già l'articolo 2 è stato votato.

Credo si potrebbe allora dir qui: " il segretario generale ed i ragionieri della Corte dei conti saranno pareggiati. . . ", io diceva *in grado ed in istipendio*, lasciamo stare il *grado* e parliamo solo dello *stipendio*, perchè non crederei bene che il segretario generale della Corte dei conti fosse nominato deputato.

Evidentemente questo funzionario non ha punto una qualità politica, mentre il segretario generale d'un Ministero può dirsi, ed è infatti posto politico. Dall'altra parte il segretario generale della Corte dei conti ha tali attribuzioni che l'assenza dal suo posto sarebbe di nocumento alla cosa pubblica.

Ho fiducia che la soppressione della parola *grado* e queste spiegazioni basteranno a togliere ogni dubbio.

PRESIDENTE. Quest'alinea sarebbe dunque così concepito:

" Il segretario generale ed i ragionieri della Corte dei conti sono pareggiati negli stipendi ai segretari generali ed agli ispettori generali. "

SUSANI. Ritenute le spiegazioni del signor ministro, dalle quali chiaramente risulta che questi funzionari non sono eleggibili, accetto l'emendamento da lui proposto.

PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PICA. Io credo che si tratta qui di cosa ben grave, nella quale dir una parola di più, che renda chiaro il concetto, non sia soverchio.

Una dichiarazione del ministro, per quanto possa essere autorevole, certamente non è una legge.

Se nella legge è scritto che questi segretari generali sono pareggiati a quelli del Ministero, la conseguenza sarà che potranno essere nominati deputati.

Perciò proporrei che si dicesse: " Sono pareggiati unicamente per gli stipendi ai segretari generali. "

Con questa parola *unicamente* ogni pretesa sarebbe troncata.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze accetterebbe?

Avverto però che, siccome nel precedente alinea parlando del procuratore generale, si dice: Il procuratore generale è pari per *grado e stipendio*, ecc., così quando nel successivo alinea si dicesse che i funzionari in esso indicati " sono pareggiati *negli stipendi*... " sarebbe evidente che questi non sono pareggiati *nel grado*.

PICA. Una spiegazione non sarebbe mai inutile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSA. Mi pare che sarebbe forse pericoloso il votare quest'avverbio, perchè, contrapponendovi poi le altre parole quanto ai consiglieri che sono pareggianti in grado e stipendio ai consiglieri della Corte di cassazione, in allora si argomenterà che sono costoro eleggibili perchè nella stessa legge si trova che per rendere ineleggibili i segretari generali si è dovuto aggiungere l'avverbio *unicamente;* mi pare che sia più prudente non aggiungere questa parola.

PRESIDENTE. Bisognerebbe aggiungere questa parola anche in principio, dicendo: *I presidenti e consiglieri della Corte sono pareggiati unicamente negli stipendi*, ecc.

MASSA. Dirò che non c'è questo pericolo, perchè nella legge elettorale all'articolo 97 sono definite tassativamente i funzionari, i quali possono essere eletti deputati, e si dice che sono *i segretari generali dei Ministeri*. Non potrebbe quindi avvenire questo pericolo dell'assimilazione già respinta dalla Camera in occasione della verifica dei poteri.

SELLA, *ministro per le finanze*. A me pare che l'onorevole Pica potrebbe desistere dal volere inserito nell'articolo questo avverbio, perchè la teoria dell'assimilazione dei gradi fu radicalmente respinta dalla Camera, e per conseguenza è lecito presumere che la stessa discussione avvenuta basti a togliere ogni dubbio che i segretari generali della Corte dei conti possano essere eleggibili.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io vorrei sottoporre alla Camera un'idea, ed è se non credesse meglio di lasciar da parte tutti questi pareggiamenti ed aggiungere alla legge una tabella degli stipendi.

Noi facendo tutti questi pareggiamenti temo che andiamo incontro a confusioni nelle diverse materie riguardo alle quali si possa far questione di assimilazioni o di rapporti qualsiensi.

D'altronde noi veniamo a fare dei pareggiamenti fra impiegati i quali appartengono a categorie che sono assolutamente disparate, fra cui non vi è nessuna ragione di analogia.

Quindi a me parrebbe che l'articolo 6 potrebbe essere concepito in questi termini (dico improvvisamente, poichè non ho potuto meditare la locuzione):

" I funzionari contemplati nei precedenti articoli godranno degli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge. "

Poi vi sarebbe l'ultima alinea:

" Per gli impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

Mi pare che in tal modo si semplificherebbe la cosa e sarebbe molto più chiara la locuzione e più agevole l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze accetterebbe che si dicesse:

" Il presidente ed i consiglieri della Corte ed il procuratore generale hanno gli stipendi indicati nella tabella unita alla presente legge? "

Poi si aggiungerebbe:

" Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. "

SELLA, *ministro per le finanze*. Ritengo che sia meglio avere una specie di tabella apposita, perchè, se coll'andar del tempo si crede di mutare questi stipendi, non si avrà a far altro che a mutare questa tabella. Ora abbiamo, per esempio, la tabella generale degli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione centrale; abbiamo una tabella degli stipendi degl'impiegati giudiziarii; mi pare che sia meglio attenerci a quella, perchè qualora si venisse a mutare gli stipendi degl'impiegati della Corte di cassazione non si abbia ad andare a rivedere in tutte le leggi se occorra fare qualche mutamento.

Io riputerei adunque molto più conveniente per l'ordinamento in generale dell'amministrazione che non s'abbia sempre a mutare le tabelle, e che meglio valga riferirsi ad un tipo unico.

Per queste ragioni io considero come meno opportuno l'emendamento del deputato Chiaves. Del resto parmi che questo emendamento sia stato enunciato semplicemente nello scopo d'evitare l'inconveniente dell'eleggibilità, e credo che la discussione che ha avuto luogo tolga ogni specie di dubbio a questo riguardo.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Chiaves?

CHIAVES. Devo insistere, perchè considero il personale degl'impiegati costituito con questa legge come una cosa *sui generis*, la quale non ha alcuna di quelle attinenze che vi sono generalmente tra un ramo e l'altro dell'amministrazione. Attesa questa peculiarità della cosa, io mantengo la mia proposta.

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTEA. Appoggio la proposta dell'onorevole Chiaves.

Mi pare che le ragioni svolte dall'onorevole ministro per le finanze debbano condurre a una conclusione contraria a quella che egli ne ha tratto. Quando si dovesse prendere in esame la convenienza d'una modificazione degli stipendi del personale della Corte di cassazione,

nascerebbe appunto l'inconveniente che, variando gli stipendi della Corte di cassazione, si verrebbero a mutare anche gli stipendi della Corte dei conti. Ora, io credo che quando si dovesse prendere ad esame questa materia è meglio che si esamini distintamente per ciascun corpo e non collettivamente pei corpi che hanno una missione diversa.

Per questo motivo appoggio la proposta dell'onorevole Chiaves.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Chiaves, che consiste nel sopprimere la prima parte dell'articolo 6 e sostituirvi la seguente dichiarazione: " I presidenti e i consiglieri della Corte e il procuratore generale hanno gli stipendi determinati nella tabella unita alla presente legge. "

CHIAVES. Proporrei di dire: " I funzionari contemplati nell'articolo 2 godranno gli stipendi determinati nella tabella unita alla presente legge. "

SINEO. Io voto per l'emendamento Chiaves con questa riserva che quando sarà ammesso, con questo non si intenda ancora approvata la tabella la quale sarà discussa, come è uso, dopo la legge.

PRESIDENTE. Ben inteso che la tabella pure verrà in discussione a suo tempo; pongo ora ai voti l'emendamento Chiaves. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato.

(È approvato.)

" Art. 12. Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali. "

MANCINI. Questo articolo stabilisce che la Corte dei conti, oltre alle attribuzioni conferite dalla presente legge, esercita tutte quelle altre che alla medesima sono conferite da leggi speciali.

I termini nei quali l'articolo è concepito accennerebbero evidentemente a leggi future, dappoichè non ancora oggi possono esistere leggi speciali che attribuiscano facoltà all'unica Corte dei conti italiana, cioè a quella Corte dei conti che non ancora esiste.

Ma probabilmente l'intenzione di chi compilò l'articolo, e probabilmente quella dell'altro ramo del Parlamento che lo votò, fu quella di significare che tutte le attribuzioni speciali, sino al giorno d'oggi proprie della Corte dei conti di Torino, di Firenze, di Napoli e di Palermo, le quali rimangono soppresse in virtù di questa legge, vengono mantenute e trasfuse nella novella unica Corte dei conti, in quanto non sia contrario alle leggi attualmente vigenti.

Circa il mantenimento di queste attribuzioni speciali risultanti dalle leggi vigenti nell'Italia superiore, non può esser luogo a difficoltà; sono le attribuzioni che riguardano il debito pubblico, le zecche, i pesi e misure, le miniere ed altri simili oggetti. Ma relativamente alle speciali attribuzioni che trovansi conferite alle varie Corti dei conti preesistenti domanderei se la Camera credesse conveniente di riserbarsi in ultimo di votare quest'articolo, invitando il signor ministro a comunicarle un elenco di quelle attribuzioni speciali che appartenevano alle Corti anzidette, onde assicurarci che non mantenghiamo nella Corte dei conti italiana qualche attribuzione, e con quelle garantie che noi sentiamo il dovere di accordare agli interessi pubblici e privati.

Anche quando l'onorevole ministro risponda, come io credo, che s'intende concentrare tutte queste attribuzioni speciali nell'unica Corte dei conti, sarà conveniente modificare la compilazione dell'articolo 12 in modo che le parole rispondano a questo concetto.

MARTINELLI, *relatore*. Prima di tutto farò notare che quest'articolo non riguarda soltanto il futuro. Esso è concepito con una formula generale per dire che, oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali. Perchè abbiamo noi sostituita questa indicazione generale ad altre indicazioni determinate e distinte? Ecco la spiegazione chiara e precisa. Nei progetti precedenti si era parlato del debito pubblico, e si era parlato della Cassa dei depositi. Altre disposizioni legislative avrebbero forse potuto essere ricordate o prevedute; noi crediamo meglio di astenerci da qualunque particolarità. Il presente articolo si riferisce a quelle leggi che hanno od avranno vigore in tutto il regno, mentre con questa legge si provvede alla istituzione della Corte dei conti per tutto il regno.

MANCINI. Domando la parola.

MARTINELLI, *relatore*. Dunque, anche senza bisogno di maggiori spiegazioni, questa Corte dei conti avrà un'attribuzione indubitata per riguardo al debito pubblico; questa Corte dei conti, se viene votata, come speriamo, la legge proposta per la Cassa dei depositi e prestiti, avrà pure sulla medesima una determinata attribuzione.

Ma le attribuzioni delle Corti che vengono abolite potranno essere esercitate dalla nuova? No, certamente. Questa è l'opinione della Commissione. Quelle Corti avevano attribuzioni conferite da leggi diverse, che non sono certamente applicabili a tutto il regno. Noi abbiamo preferita una formula generale che lascia libero campo alle leggi generali vigenti e future.

Fra le leggi generali vigenti non occorre di ricordare la legge comunale e provinciale, che è pure collegata colla Corte dei conti.

Quando abbiamo parlato di leggi speciali relativamente alla materia, abbiamo inteso parlare di quelle leggi speciali che sono applicate ed applicabili in tutto il regno.

MANCINI. Sono tanto più contento di aver sollevato questo dubbio, perchè la risposta data dall'onorevole relatore dimostra l'articolo suscettivo di una intelligenza alquanto diversa dalla mia e da quella che altri potrebbero per avventura attribuirgli.

Ora io mi permetto di dubitare se quella da lui proposta possa soddisfare a tutte le esigenze.

L'onorevole relatore ha detto che quando si parla di attribuzioni conferite da leggi speciali s'intende di par-

lare unicamente di leggi passate e di leggi applicabili a tutto il regno.

Io comincio per osservare: e perchè escludere le leggi avvenire? Quante volte sopravverrà alcuna legge la quale riguardi le zecche, le miniere od altri oggetti della pubblica amministrazione, e chiamerà la Corte dei conti ad esercitare qualche attribuzione mista su tali materie, chi dubiterà che queste facoltà, sebbene nascenti da una legge posteriore, costituiranno un'attribuzione speciale della Corte dei Conti?

In secondo luogo osservo che sarebbe sommamente pericoloso risolverci a mantenere nella unica Corte italiana le sole attribuzioni ordinarie, per dir così, conferite da leggi generali che possono imperare in tutta Italia. Badiamo, o signori, che, facendo ad un tratto cessare attribuzioni particolari finora esercitate dalle varie Corti dei conti senza alcun surrogato, per avventura non lasciamo qualche ramo di pubblico servizio in sofferenza, senza nessuna autorità che d'oggi in poi possa provvedere.

Io non voglio qui fare enumerazione di casi, ma credo che in ciascun paese d'Italia potrebbesi addurre l'esempio di qualcuna di dette attribuzioni. La Corte dei conti di Napoli aveva speciale competenza negli affari del Tavoliere di Puglia; ora quelle leggi non sono applicabili a tutta Italia, nè possiamo al certo sopprimere quelle attribuzioni.

Ecco perchè vorrei rinnovare la preghiera di non precipitare la votazione di quest'articolo, sul cui senso e tenore sostanziale mi pare che siamo d'accordo; ma previamente di assicurarci quali e quante siano queste speciali attribuzioni delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Sicilia.

Faccio un appello al senno ed all'esperienza dei colleghi nella Camera appartenenti alla Toscana, per assicurarci che, quando si mantengano tutte le attribuzioni speciali che prima le leggi conferivano alla varie Corti dei conti, facciamo opera utile, non pregiudicievole all'amministrazione di quelle provincie, e non lasciamo alcune parti del pubblico servizio destituite dei mezzi necessari perchè proceda regolarmente.

SINEO. Mi sembrerebbe molto pericoloso l'ammettere con una regola generale che tutte le attribuzioni delle quali non si occupa particolarmente questa legge, e che potevano competere alle altre Corti o Camere de'conti d'Italia, fossero tutte conferite a questa Corte centrale.

Molte di queste attribuzioni concernono interessi locali o provinciali. Il costringere gli abitanti di lontane provincie a portarsi al centro del regno per cose che li riguardano unicamente mi sembrerebbe impor loro...

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SINEO.... un incomodo che si potrebbe risparmiare.

Per le cose che sono d'interesse generale dello Stato è cosa naturale che si debba ricorrere alla Corte centrale, ma per quelle solamente provinciali è inutile.

Io proporrei al Ministero e alla Commissione un disimpegno transitorio.

Nell'intervallo tra questo nostro lavoro e quelli che saranno ulteriormente presentati dal Ministero, il Ministero avrà campo per provvedere in modo permanente a tutte queste dubbiezze.

Intanto la disposizione transitoria che mi sembrerebbe poter corrispondere più probabilmente alla comune convenienza sarebbe quella di attribuire alle rispettive Corti di appello le attribuzioni particolari che competevano alle altre Corti dei conti.

Quando si trovasse qualche inconveniente in questo sistema, il Ministero rimedierà subito col proporre apposite leggi. Ma intanto, quando siamo nel bivio di obbliare, a cagion d'esempio, i Napoletani nelle questioni che concernono il Tavoliere di Puglia a venire a Torino o a Roma, oppure di lasciare che portino le loro ragioni davanti una Corte d'appello meridionale, io credo, dico, che nel bivio convenga lasciare che provvedano quelle Corti d'appello. Sarà una cosa transitoria che non durerà se non quando il Governo vorrà lasciarla durare, ma fra i due inconvenienti parmi che quello sia il minore.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

SANGUINETTI. La mia mozione d'ordine consiste in questo.

L'articolo 12 riguarda in massima una cosa generale, un principio giusto che in se stesso non è oppugnato, se non se, forse, per le conseguenze.

L'onorevole Mancini trovava due cose a ridire su questo articolo, l'una perchè dubitava che questo articolo non venisse ad impedire che con leggi future si venissero a dare attribuzioni speciali a questa Corte; ma a questo si può rispondere che una legge non impedisce altre leggi avvenire.

L'altra era quella che non si lasciassero per avventura autorità di sorta a provvedere per alcuni servizi che in alcune provincie del regno possono essere attribuiti alle varie Corti esistenti, i quali servizi, per loro natura, possono essere piuttosto particolari a provincie che non generali allo Stato.

Su questa seconda parte io vorrei che la questione fosse riservata all'articolo 51.

Siccome nell'articolo 51 si dice che saranno stabilite Commissioni temporanee, e nominate con decreti regi a proposizione del ministro delle finanze, le quali condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli e in Palermo la revisione dei conti, così anche in quest'articolo si potrebbe stabilire quel tanto che sarà necessario per provvedere all'emergenza di quei servizi i quali non si potranno lasciare a questa Corte unica che sarebbe stabilita nella capitale del regno. La mia mozione sarebbe una questione sospensiva; se si ha qualche cosa a proporre perchè si provveda a questo servizio più speciale che generale, si aspetti a fare questa proposta quando saremo all'articolo 51. Così per ora la discussione può procedere oltre.

SELLA, *ministro per le finanze.* Convengo anch'io coll'onorevole Sanguinetti che la discussione può pro-

cedere oltre e credo che si possa votare l'articolo 12 come sta redatto, imperocchè evidentemente qui s'intende dichiarare che le attribuzioni conferite alla Corte dei conti di tutta Italia dalle leggi passate, in quanto non sono derogate dalla legge presente, continueranno ad aver vigore. Lasciando stare che le questioni del Contenzioso amministrativo sono affidate alle Corti di Palermo e di Napoli, di Firenze e di Torino, e che esse Corti debbono pure occuparsi della liquidazione delle pensioni, vi potrebbero essere altre attribuzioni, sebbene ciò al Ministero non consti, che converrebbe affidare alla Corte dei conti del regno. A tale emergenza si potrà provvedere all'articolo 51 con una disposizione transitoria.

MANCINI. Mi associo al suggerimento dell'onorevole ministro delle finanze, e mi riserbo di proporre il mio emendamento dopo l'articolo 50.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12.

Se nessuno chiede di parlare, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

" Art. 13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto*, e ne sia fatta registrazione. "

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli il deputato Catucci.

CATUCCI. Dovendosi procedere con ordine logico, mi pare che sia necessario che, dopo la parola *visto*, si aggiunga *approvato*.

La ragione di questa mia aggiunta deriva da che la Corte dei conti non vista *sic et simpliciter* gli atti, i decreti e contratti che a lei si presentano, ma li esamina, li valuta e li giudica; quindi non mi pare sufficiente il solo *visto*, e desidererei si dica *visto ed approvato*.

In effetti la legge che discutiamo con l'articolo 14 diceva che quante volte la Corte dei conti non trova regolare di apporre il suo *visto*, non vista.

Dunque la Corte dei conti vista ed esamina, vista ed approva. Molte volte il *visto* appo di noi riguarda semplicemente la legalizzazione delle firme apposte agli atti, decreti e contratti, ed allora il *visto* accerta la verità delle firme o del decreto, o dell'atto, o del contratto.

Io quindi vorrei, poichè la Corte dei conti non vista per legalizzare semplicemente le firme degli atti, dei decreti, ma vista perchè esamina e giudica questi decreti e questi atti, quindi approva quando vista, così vorrei che al *visto* si aggiungesse *ed approvato*.

MARTINELLI. *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Panattoni.

PANATTONI. La generalità di questo articolo mi obbliga a chiedere una spiegazione al signor ministro. La Corte dei conti, finchè esamina i decreti che hanno qualche attinenza alla contabilità, intendo che prenda cognizione della materia. Ma, ritenuta questa generalità, la Corte dei conti continuerebbe ad avere la prerogativa di apporre il *visto*, come ha fatto e fa anche adesso, di tutti i decreti di qualunque Ministero, ed anco di quelle di grazia e giustizia, benchè per avventura non si tratti d'altro che di far grazia, per esempio, di qualche giorno di carcere.

Ora è accaduto, ed io posso dirlo anche per esperienza, che la formalità della Corte dei conti potrebbe rendere illusoria la grazia. Venendo concessa la condonazione di un breve residuo di pena mentre il decreto va ad arricchirsi di questo *visto*, il povero condannato prosegue a pagare il suo debito alla giustizia.

Quindi io domanderei se sia veramente imprescindibile che questa specie di decreti abbia il *visto* di una Corte che si chiama *Corte dei conti*. E quando ciò si credesse imprescindibile, vorrei almeno che fosse data qualche istruzione e si introducesse nel regolamento un articolo, affinchè la Corte dei conti non facesse che riscontrare le forme estrinseche del decreto ed immediatamente lo rinviasse, onde non fosse frustrata la grazia.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io posso assicurare l'onorevole Panattoni che tutte le volte che un decreto è urgente si rimette con tutta la desiderabile celerità alla Corte dei conti, e questa sempre in qualunque occasione se ne occupa tosto, ond'è che per verità sono persuaso che non sia da lamentarsi l'inconveniente a cui egli alludeva.

Non bisognerebbe poi, in vista di qualche caso estremo, mettere una deroga alla legge generale, la quale vuole che ogni atto del potere esecutivo sia visto da un corpo affatto indipendente, il quale abbia ad esaminare se è conforme alla legge o no.

Io penso che non solo non occorre l'*approvato* di cui parlava l'onorevole Catucci, ma che assolutamente non ci debba essere; imperocchè la Corte dei conti non deve nè approvare, nè disapprovare alcun atto del potere esecutivo; essa deve lasciare intera la responsabilità al potere esecutivo, e deve solo vedere se gli atti del potere esecutivo sono o no conformi alla legge.

Il *visto*, siccome emerge chiaramente dall'articolo, è inteso in questo modo, mentre invece la parola *approvato* avrebbe un significato che credo non possa essere in mente di nessuno.

Quindi pregherei l'onorevole Catucci a non voler insistere su questa sua proposta.

PANATTONI. Quanto a me mi chiamo soddisfatto sulla regola; prego però il signor ministro a mettersi in guardia delle eccezioni!

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

" Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che gli vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata.

" La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

" Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e, se non

troverà sciolta la difficoltà, ne ordinerà la registrazione, e vi apporrà il *visto* con riserva. „

Quest'ultimo alinea è attualmente corretto col seguente:

" Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ordinerà la registrazione, e vi apporrà il *visto* con riserva. „

Il ministro è d'accordo colla Commissione?

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 così modificato.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

DEPRETIS, *ministro per i lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge, di cui uno per accordare una sovvenzione agl'impiegati in disponibilità del soppresso servizio telegrafico ottico nelle provincie meridionali; l'altro per un simile provvedimento in favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti, che verranno stampati e distribuiti.

SELLA, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

Al principio della tornata di quest'oggi, discutendosi sopra l'ordine del giorno, venne dimenticato di porre ai voti una proposta che il signor presidente aveva fatta, cioè che si tenessero oggi due sedute.

Ora io pregherei che questa sera la Camera volesse tenere seduta. (*Sì, sì!*)

PRESIDENTE. La segreteria avrà cura di mandare a domicilio l'avviso ai deputati che questa sera c'è seduta alle ore 9.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE PER LA ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. " Art. 15. La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte. „

(È approvato.)

" Art. 16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. „

(È approvato.)

" Art. 17. La Corte prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. „

(È approvato.)

Ora avverto la Camera che il deputato Mancini, dopo l'articolo 17, propone un articolo 18, così concepito:

" La Corte, in fine di ciascun semestre, comunica agli uffizi delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative a quella degli avvisi dati ai ministri delle infrazioni alle leggi dell'amministrazione dello Stato. „

La Commissione accetta?

Dal banco della Commissione. Accettiamo.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto il concetto. Solo mi pare che nella legge fosse già detto che questa Corte dovesse dar conto, non so se ogni semestre, ma ogni anno, al Parlamento, delle registrazioni fatte con riserva...

MANCINI. Domando la parola per una dilucidazione in proposito.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Negli articoli 28 a 30 è disposto che unicamente quando si proponga al Parlamento un progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, dopo verificati e discussi i conti dei ministri, il che suppone, come pur troppo c'insegna l'esperienza, il trascorrimento di anni dal tempo in cui la loro gestione sarà finita, allora soltanto giungerebbe al Parlamento la notizia degli atti o decreti, su'quali la Corte dei conti avesse stimato dover esercitare la importantissima fra le sue prerogative, contrastando ad una deliberazione dell'intero Consiglio de'ministri, persistendo nella sua opposizione comandata dal rispetto alle leggi, od altrimenti accordando la sua registrazione ed il *visto* con riserva.

Giova parimenti fare periodicamente trasmettere al Parlamento la comunicazione di quegli avvisi ai ministri, cui si riferisce l'articolo 17, che ora la Camera ha votato, cioè degli avvisi d'infrazioni alle leggi od ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato, che la Corte abbia avuto l'opportunità di scoprire nell'esercizio del suo ministero, quali sono appunto i termini del menzionato articolo 17.

Ognuno vede che possono essere infrazioni alla legge non personali dei ministri, ma in genere osservate nell'amministrazione dello Stato.

Ora io propongo che, a rendere seria ed efficace la vigilanza del Parlamento, e ad informarlo di ciò che più davvicino tocca all'esercizio della sua altissima missione, resti stabilita una trasmissione periodica agli uffizi di Presidenza di elenchi delle registrazioni eseguite *con riserva* e degli avvisi dati ai ministri in occasione d'*infrazioni* alle leggi.

E tanto più volentieri mi faccio a proporlo, perciocchè mi sembra che sia anche tolto qualunque senso di ostilità od odiosità a somiglianti comunicazioni, se la legge le renda operazioni ordinarie e periodiche, di forma più che di sostanza, ed intanto alla Camera non manchi in ogni semestre la notizia de'fatti che più debbono richiamare la sua vigile attenzione.

So ben io che le registrazioni *con riserva* saranno rare,

e speriamo che lo siano, inquantochè non vi siano occasioni che le provocheranno.

Divenuta questa comunicazione semplice, naturale, ordinaria, non provocherà mozioni e discussioni di carattere ardente ed eccezionale.

Mi compiaccio quindi di prendere atto che la mia proposta si trovi convenientemente apprezzata dalla Commissione e dall'onorevole ministro, e perciò non consacro maggiori parole a svolgerla di vantaggio.

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Ad avvalorare la proposta del deputato Mancini prego il Parlamento di avvertire che questo principio lo aveva già votato esso stesso nella legge primitiva, la quale coll'articolo 62 prescriveva che la Corte, dopo aver trasmesso ai ministri le sue deliberazioni, aveva obbligo di unire una relazione delle proprie osservazioni, la quale doveva essere presentata al Parlamento.....

MANCINI. Dopo tanti anni.

MACCHI. Ad ogni modo raccomando alla Camera l'adozione della proposta Mancini.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi permetterà di distinguere la proposta dell'onorevole Mancini in due parti:

" La Corte in fine di ciascun semestre comunica alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva. "

Resta poi a vedere se sia opportuno comunicare questo elenco ogni sei mesi.

Però questa è una quistione di poco momento, ed io accetto questa proposta lasciando al giudizio della Camera di vedere se sia più conveniente stabilire un anno.

Ma debbo fare un'osservazione sulla seconda parte, che è quella che riguarda gli avvisi dati ai ministri sulle infrazioni alle leggi nell'amministrazione dello Stato.

Io faccio plauso ai sentimenti che hanno dettato all'onorevole Mancini la proposta di questa aggiunta, ma vorrei sottoporre alla sua saviezza questa considerazione, ed è che, se si ammette quest'articolo, io credo che la Corte dei conti non farà più osservazioni, o almeno ne farà pochissimo. *(No! no!)*

Io mi rimetto intieramente alla saviezza dell'onorevole Mancini per questa parte, e credo che chi ha qualche esperienza delle cose di questo mondo sa che un'osservazione, che si fa molto facilmente e molto volontieri, ogni qual volta che ha, direi, un carattere confidenziale, non si fa più se questa deve avere la pubblicità.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Io prego la Camera di ritenere che il pericolo accennato dal ministro delle finanze non sussiste, e lo debbo dichiarare per l'onore del corpo della Corte dei conti, il quale è composto di persone dotate di una indipendenza di cui hanno dato molte e ripetute prove.

Accade ogni giorno, ed il signor ministro delle finanze deve saperlo, che la Corte dei conti si metta in conflitto coi ministri, e in conflitto di qualche gravità. Egli è appunto per questo che si vorrebbe veder questo corpo circondato non solo dalla maggiore indipendenza, ma dalla maggiore dignità e dal maggior lustro possibile. Imperocchè esso non solo deve dar guarentigia di indipendenza, come ogni altro magistrato giudiziario, ma deve dar prova altresì di una forza di resistenza al potere esecutivo non sempre agevole.

Io sono sicuro che ogniqualvolta la Corte dei conti troverà che il potere esecutivo fa decreti o ordina spese all'infuori della legge, fermamente si opporrà. Il Ministero in tal caso, sotto la propria responsabilità, faccia pure a modo suo, se il crede; ma la Corte dei conti quando anche abbia l'obbligo di render conto al Parlamento del rifiuto che ha fatto della propria sanzione, non tralascierà per questo di fare anco in avvenire quel controllo assiduo ed oculato e coscienzioso che ha fatto in addietro.

SELLA, *ministro per le finanze*. Parmi che il signor Macchi non abbia per avventura inteso il senso delle mie parole, perchè egli parla di rifiuti e di riserve che la Corte dei conti possa fare per mettere il *visto*. Su questo punto io sono perfettamente d'accordo che la Corte dei conti ne debba dar atto al Parlamento, anzi la cosa è già detta all'articolo 30. Io sono d'avviso che allorquando la Corte dei conti giudica un atto meno legale fa la sua osservazione al Governo, e se il ministro reputa di dover persistere nella sua deliberazione, la Corte allora debba render ragione di questo fatto al Parlamento. Questo va bene; ma io chiedevo invece al tatto pratico della Camera se fosse opportuno lo stabilire che la Corte dei conti debba rendere ragione al Parlamento di tutte le osservazioni che si potessero fare per qualche infrazione di legge o di regolamento che potesse essere avvenuta in qualche parte dell'amministrazione. Ecco l'osservazione che mi era limitato a fare.

PRESIDENTE. Il signor Mancini ha la parola.

MANCINI. L'onorevole ministro trova eccessivo che anche delle semplici infrazioni ai regolamenti si trasmetta notizia al Parlamento, ed io inclinerei nella stessa opinione; anzi avevo manifestato alla Commissione il desiderio di proporre nella seconda parte dell'articolo 14, là dove si tratta delle registrazioni con riserva, una modificazione, che cioè allora solo potesse darsi luogo a questi atti veramente solenni dopo una deliberazione del Consiglio dei ministri, quante volte la Corte dei conti ancora persistesse a riconoscere esservi caso di *infrazione di legge*, senza doversi qui ripetere anche dei *regolamenti*; dappoichè, io diceva, se il formare i regolamenti e modificarli è nelle attribuzioni ordinarie del potere esecutivo, allorchè l'intero Consiglio dei ministri messo in avvertenza dalla Corte dei conti che vi è un regolamento violato, persiste a deliberare sotto la propria responsabilità che si dispensi, se posso così esprimermi, dall'osservanza di una disposizione regolamen-

tare, si potrebbe credere che ciò non eccedessa la sfera delle proprie facoltà.

Ma si osservò che dal momento in cui lo stesso Ministero non incontrava difficoltà a proporre l'articolo 54 tal quale era stato votato dal Senato, era già consentito, ed in molti casi non senza vantaggio per la regolarità dell'amministrazione, che anche nel caso di semplice infrazione ai regolamenti potesse la Corte dei conti persistere non già nel suo rifiuto, ma nei motivi della sua precedente opposizione, e perciò apporre il *visto* con riserva agli atti e provvedimenti del potere esecutivo che non fossero conformi alle norme generali e consuete stabilite nei regolamenti.

Da che si è votato in tal guisa l'articolo 14, la quistione sembra pregiudicata per la menzione delle infrazioni a' regolamenti anche nel presente articolo.

Del resto su ciò io non insisterò, laddove si preferisse disporre che, sebbene l'articolo 17 prescriva alla Corte dei conti di dare avviso ai ministri di tutte le infrazioni non solo alle leggi, ma ben anche ai regolamenti, che essa discopra nel compiere le sue incumbenze, e venisse dopo ciò introdotta una distinzione, statuendo che delle sole *infrazioni alle leggi* dovesse anche trasmettersi periodica notizia al Parlamento.

L'onorevole ministro faceva tuttavia un'osservazione pratica, che certamente non manca di valore, esprimendo il timore che a fronte di tale disposizione la Corte dei conti potrebbe divenire più ritrosa a rilevare e manifestare le infrazioni alle leggi che le occorra di scoprire nell'esercizio del suo ministero.

Ma, o signori, se questo timore fosse fondato, io ne trarrei argomento di diffidenza per gli effetti dell'intero sistema della legge; perchè se dovesse sospettarsi nella Corte dei conti così poca severità ed indipendenza, malgrado le garanzie di cui questa legge la circonda, da indurla a tollerare e celare nell'ombra le infrazioni di legge commesse chi sa da quale amministrazione, forse anche subalterna, per impedire che il Parlamento venisse a conoscerle; in tal caso dovrebbe ancora temersi che maggiormente potesse intiepidirsi lo zelo della Corte dei conti nel resistere al Ministero, nel rilevare le illegalità che esso direttamente commettesse e nel rifiutare il suo *visto* ovvero apporlo soltanto con riserva, e ciò appunto perchè questa legge prescriva che tutto ciò abbia ad esser fatto noto al Parlamento.

Al contrario, io ho fede nel patriottismo e nella dignità di un collegio così elevato ed autorevole come sarà questa Corte; e sono persuaso che senza leggerezza o pedanteria, ma nel tempo stesso con inflessibile fermezza ed imparzialità, saprà adempiere come si conviene alla sua missione eminentemente costituzionale.

Conseguentemente rimane solo a decidere se convenga in questo articolo obbligare la Corte a trasmettere periodicamente al Parlamento anche il notamento di queste infrazioni, a censura del modo di esercizio delle varie amministrazioni dello Stato, ovvero ciò riserbare all'epoca contemplata nel successivo articolo 50 del progetto, cioè all'invio delle relazioni complessive, le quali dovranno presentarsi al Parlamento a corredo della legge per l'assetto definitivo del bilancio. Io preferisco il primo partito come più sicuro e più vantaggioso.

In vero non è irragionevole il prevedere che, fino a quando la nazione italiana non sia pienamente integrata con l'acquisto di Roma e di Venezia, potendo il nostro paese attraversare ancora periodi di guerre e di altre gravi contingenze politiche, siavi pericolo che non in tutti gli anni il Parlamento ed il Governo si terranno in perfetta regola con la costante ed immancabile discussione dei bilanci.

Sarebbe perciò desiderabile che in ogni caso, ed anche in modo affatto indipendente dalla regolarità e periodicità dei bilanci, che tuttavia io raccomando e desidero, fosse imposto un obbligo periodico alla Corte dei conti di comunicare alle due Camere del Parlamento la notizia delle riconosciute infrazioni che si venissero commettendo alle leggi.

Importa inoltre riflettere che la denunzia di queste infrazioni di leggi, di questi abusi che si introducono nell'amministrazione, è tanto più necessaria in quanto che una parte importantissima della missione del Parlamento consiste appunto nell'esercizio di una vigilanza assidua ed efficace sopra l'esecuzione ed osservanza esatta delle leggi; e d'altronde, nella stessa discussione e deliberazione delle nuove leggi per la riforma ed il miglioramento degli svariati rami di pubblica amministrazione, la notizia periodica a noi trasmessa degli abusi e delle infrazioni che siansi scoperte e denunziate dalla Corte dei conti, potrà spesso servirci di utile guida e consiglio.

Conseguentemente io mi credo in dovere di persistere nella proposta.

SELLA, *ministro per le finanze*. Chiederei la divisione.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io credo e spero che non sieno fondati i timori dell'onorevole ministro delle finanze, e che si possa accettare senza pericolo, anzi con profitto, la proposta del deputato Mancini.

Sicuramente nello stato attuale della pubblica opinione coloro che si fanno i denunciatori delle trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti non sono benevisi ed incontrano piuttosto pur troppo la pubblica animavversione che la pubblica lode.

Questo ha luogo principalmente nelle classi inferiori del popolo; e se avviene che nelle piazze o nelle vie qualche monello rubi camangiari od altro, le trecche e rivendugliuole prendono le parti del ladroncello e non della guardia civica che cerca di agguantarlo. (*Oh! oh! — Segni di denegazione*).

Sì, signori, pur troppo è così; ed io stesso sono stato testimonio più volte di simili fatti, col racconto dei quali potrei esilarare la Camera, e che mi hanno fornito argomento per un'appendice di un giornale della capitale. Del resto vi ha in questo recinto chi potrebbe confermare la mia asserzione se gli fosse permesso d'interloquire.

Ma noi usciamo appena da un lungo dispotismo...

Voci. Sono dodici anni.

MICHELINI. Dodici anni è troppo poco per operare un cambiamento nelle opinioni, le quali mutano sempre con molta lentezza.

Dico dunque che noi siamo gli eredi di un lungo dispotismo. Ora sotto un tale reggimento avvi necessariamente antagonismo tra i cittadini ed il Governo. Per lo più gli agenti del Governo sono impiegati a tutelare il dispotismo contro coloro che aspirano alla libertà. Donde viene che sono invisi all'universale, e che i galantuomini rifuggono dal venire in loro aiuto nemmeno quando trattasi di delitti comuni.

Ma nei paesi liberi le cose stanno in modo diverso, anzi contrario.

Dove, come presso di noi, il Governo è il risultamento dei liberi voti dei cittadini, non avvi quell'antagonismo che abbiamo detto, anzi simpatia e solidarietà.

Ogni cittadino facendosi delatore delle trasgressioni alle leggi sa che esercita un utile e nobile ufficio, sa che difendendo il vicino, difende se stesso. Questo accade in Inghilterra, come non ignorano coloro che vi hanno fatto soggiorno abbastanza lungo per conoscerne i costumi; colà gli agenti della polizia godono della pubblica stima. Se la stessa cosa accadesse presso di noi la repressione dei delitti coadiuvata dall'opera volontaria dei cittadini, costerebbe assai meno di quello che costa.

Ora bisogna che il Governo si studii di far prevalere poco per volta questa più sana, anzi l'unica opinione che sia veramente sana. Certamente le opinioni non si cambiano ad un tratto, ma io credo che ove ne desse l'esempio un magistrato così alto locato, come sarà la Corte dei conti, quell'opinione non tarderebbe a prevalere presso il pubblico, cioè dapprima presso gli uomini illuminati, e poi presso tutti, e dileguerassi l'altra corrosa che è frutto del passato dispotismo.

Io voto pertanto la proposta Mancini.

SELLA, *ministro per le finanze.* Le espressioni usate dall'onorevole Michelini mi fanno nascere il dubbio che la Camera abbia potuto credere che nel dire meno prudente forse la seconda parte della proposta Mancini, io dubitassi della indipendenza dei consiglieri della Corte dei conti.

Questo può essere avvenuto per l'infelicità dell'oratore, ma certamente era lungi da me un tale pensiero. Io ho detto che quand'anche la Corte osservi una qualche infrazione di regolamento questo non le basta per procedere, ma ch'è necessario che conosca tutte le circostanze da cui l'infrazione fu accompagnata, è necessario che riceva comunicazione di tutti i documenti che la pongano in grado di giudicare con piena conoscenza di causa, altrimenti quando avvenga di fare una lieve osservazione che possa recar nocumento a qualche impiegato, e tanto più se si tratta di un impiegato inferiore, prima di darvi pubblicità la Corte andrà mai sempre guardinga.

Io dunque temo che quando non si abbiano tutti gli elementi necessari per dire quale infrazione vi fu, non si faccia comunicazione di sorta ed è puramente e semplicemente sotto questo aspetto che io ho esternato questo dubbio. Ciò non già perchè io reputi che la Corte dei conti abbia a mancare di indipendenza, questo non fu mai il mio pensiero, ma ho fatto allusione a certi riguardi che essa potrebbe avere per avventura, non affatto fondati.

PICA. Io credo che la distinzione è chiara. Che la Corte dei conti debba far conoscere al Parlamento le infrazioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti è cosa regolare, perchè il Parlamento può benissimo chiamare i signori ministri a render conto di questo, ma pretendere che vengano non da parte dei ministri, ma da parte dell'amministrazione inferiore denunciato all'Parlamento è pretendere una cosa non solamente inutile, ma contraria all'ordine delle gerarchie.

Quando un'amministrazione ha commessa una mancanza, la Camera dei conti deve denunciarla al Ministero da cui quest'amministrazione dipende, affinchè provvegga a che quella mancanza non abbia più luogo, ma denunciarla al Parlamento, il quale non può in alcun modo provvedere senza invadere le ragioni del potere esecutivo, è un pretendere ch'essa faccia una cosa inutile, la quale reca imbarazzo al Parlamento e non accresce la sua autorità.

Quindi rigetto l'ultima parte di questo emendamento.

MICHELINI. Mi pareva invero che il ministro temesse non già della indipendenza dei membri della Corte dei conti, ma del loro civile coraggio di farsi denunciatori delle trasgressioni alle leggi, superando così quell'opinione che accoglie sfavorevolmente tali denuncie.

A me pare per lo contrario che, se a noi tutti corre obbligo di coadiuvare alla repressione dei delitti, più stretto obbligo corre a quei magistrati, di cui è il dovere del proprio stato, perchè sono ad un tal fine retribuiti.

È poi bene inteso che essi non sono tenuti a denunciare che i fatti accertati.

Circa le cose poi che sono state dette dall'onorevole Pica, osservo che la Camera dei deputati, oltre al potere legislativo, deve, come rappresentante di tutta la nazione, esercitare una suprema sorveglianza sopra l'andamento di tutti gli affari dello Stato. Così è intesa la cosa dalle nazioni che ci precedettero nel sistema parlamentare. La Camera non amministra, perchè non lo possono i corpi numerosi; ma la Camera può e deve sorvegliare l'amministrazione.

È bene adunque che essa sia ragguagliata delle infrazioni alle leggi, principalmente di quelle che riguardano l'ordine politico.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti per divisione quest'articolo 17.

La prima parte è accettata dal Ministero e dalla Commissione, la seconda invece è respinta.

MANCINI. Pregherei l'onorevole presidente di chiedere alla Commissione se accetta o no, e quale sia la sua opinione sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Ha dichiarato di respingere la seconda parte.

MARTINELLI, *relatore.* Con poche parole posso dare una spiegazione.

Noi abbiamo distinta l'ingerenza della Corte dei conti in quanto si riferisce alla registrazione dei decreti, degli atti e degli ordini di pagamento dall'ingerenza della Corte quando nell'esercizio delle sue attribuzioni le avvenga di rilevare qualche infrazione alle leggi od alle regole amministrative.

Quanto alla prima parte abbiamo accolta una frase determinata e precisa per la quale la Corte dei conti non si potrà mai sottrarre all'obbligo di registrare con riserva un atto o un decreto qualora lo riconoscesse contrario alle leggi ed ai regolamenti. Ma quando si tratta d'infrazioni supposte o temute, vorremmo noi anticipatamente prescrivere che sieno denunziate al Parlamento e potremo poi dubitare di qualche ritegno nel riferire, non avendo la prova della verità e dei fatti?

Noi abbiamo aggiunto una frase colla quale mettiamo obbligo alla Corte dei conti di prendere nota delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti. La Camera potrebbe sempre ordinare che si facesse un estratto del relativo registro, essendo prescritto un registro per lo adempimento di una legge, la quale vuole che la Corte prenda nota di quelle infrazioni e ne dia avviso ai ministri.

Io quindi a nome della Commissione dichiaro che di buon grado accettiamo la prima parte dell'emendamento proposto dal deputato Mancini e che non accettiamo la seconda. Noi crediamo che meno corrisponderebbe alla aspettazione ed all'effetto; noi crediamo che sia superflua, mentre l'articolo da noi proposto serve abbastanza all'intento, giacchè la Camera, quando lo creda opportuno, potrebbe sempre ordinare che un estratto dei registri della Corte le fosse presentato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la prima parte...

MASSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSA. Vorrei proporre che a vece di prescrivere che queste relazioni si facciano ogni sei mesi, si dicesse che in gennaio d'ogni anno la Corte farà questa relazione, per non renderla così frequente. Il concetto della proposta dell'onorevole Mancini è desunto dalla legge francese del 1807...

Una voce. Ed anche della belgica.

MASSA . . . nella quale all'articolo 22 s'istituisce una Commissione, la quale ogni anno dee presentare all'imperatore una relazione su quanto occorse di rimarchevole nella Sessione annuale, facendo le opportune proposte di modificazioni quanto alle contabilità dello Stato.

MANCINI. Non sarei alieno dall'avvicinarmi alla proposta testè fatta, ma vedendo i Ministeri costituzionali troppo brevi e fugaci, desidererei che la nota giungesse al Parlamento non già quando il ministro non ci sta più, ma quando il ministro che per avventura ha commesso l'infrazione è ancora in potere e quindi in grado di risentirne le conseguenze.

Quindi, per le speciali condizioni del regno d'Italia, mi permetterei di pregare la Camera di stabilire che la trasmissione di quegli elementi abbia luogo ogni sei mesi, e quindi di adottare il mio emendamento.

MASSA. La fugacità dei ministri, se fosse da prendersi in considerazione, sei mesi sarebbe un termine troppo lungo, dappoichè i ministri spariscono spesso entro uno spazio di tempo ben più breve.

MANCINI. Auguro a questi ministri di restare.

SELLA, *ministro per le finanze.* Spero che più tardi, meglio ordinata la cosa pubblica, i ministri dureranno almeno un anno, ma credo che sia conveniente modificare la formola, e dire, per esempio: *nel gennaio d'ogni anno.* Non converrebbe stabilire l'epoca del mese di luglio, perchè non so se in tal mese la Camera sarà sempre convocata, mentre è riunita in gennaio, e non so se inavvenire si terranno molte Sessioni di sei mesi, quindi non convien stare al fatto momentaneo che i ministri sono fugaci come le ombre.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si dica: « in gennaio d'ogni anno? »

MARTINELLI, *relatore.* Sì.

PRESIDENTE. Leggo adunque la prima parte che è accettata dalla Commissione e dal Ministero:

« La Corte in gennaio d'ogni anno comunica agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati *l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative a quello *degli avvisi dati ai ministri delle infrazioni alle leggi dell'amministrazione dello Stato.* »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte, la quale non è acconsentita dal Ministero e dalla Commissione.

SINEO. Chiedo di parlare.

Prego la Camera di ben riflettere sulla convenienza o no di accettare quest'emendamento dell'onorevole Mancini.

Ho veduto con molto rincrescimento che il Ministero e la Commissione non vi abbiano più prestato quel consenso che mi pareva gli accordassero dapprima. (*Denegazioni dal banco dei ministri.*)

Se non l'hanno prestato nemmeno una volta, mi rincresce ancora di più. Avverta la Camera che, se essa adotta questa legge come è proposta in tutte le sue parti negli articoli seguenti, essa l'adotterà certamente coll'intenzione di far cosa utile; ma nello stesso tempo essa non deve tralasciare di osservare che renderà necessariamente sempreppiù illusoria l'ingerenza del Parlamento. Negli anni scorsi il Ministero, nel termine il più breve possibile, presentava il rendimento de' suoi conti, e la Camera nominava le Commissioni di spoglio. Io ho già detto che queste Commissioni non hanno potuto fare gran cosa; hanno fatto pochissimo; ma almeno avevano facoltà di fare. Ora con questa Corte dei conti,

la quale naturalmente, finito un esercizio, deve prendere ad esame quest'esercizio per prepararsi poi a portare il suo giudizio finale, difficilmente potremo riuscire a determinare un tempo entro il quale il Parlamento potrà cominciare a conoscere quale sia stata la condotta del Ministero in materia finanziaria, in materia dell'applicazione del bilancio.

Ora voi vedete, o signori, che quando dopo sei, sette, dieci anni verrà alla Camera un rapporto della Corte dei conti, difficilmente potrà il vostro sindacato essere di qualche utilità. Non è che quando il giudizio seguì con non lungo tratto l'infrazione che il giudizio può essere efficace.

Quando si viene a parlare dei ministri che forse sono morti, o che, se non sono morti, sono lontani dagli affari, il vostro sindacato a che cosa servirà? Voi sapete quanta indulgenza si porti sempre nel giudicare uomini che non siano più alla direzione degli affari.

Il vostro sindacato dunque sui conti resi sarà nell'avvenire ognor più illusorio. Epperciò io appoggio l'emendamento dell'onorevole Mancini, come unica disposizione che valga a riservarvi qualche efficace autorità sugli atti del potere esecutivo.

Quando la Camera conoscerà tutte le infrazioni che avranno avuto luogo, almeno le principali, nelle leggi e nei regolamenti per parte dei ministri o dei loro dipendenti, essa sarà avvertita che potrà essere il caso di esercitare in qualche modo la sua influenza.

Tutto invece sarà sepolto se si svelerannno le infrazioni parecchi anni dopo che siano state commesse; state pur sicuri che la vostra legge non servirà a nulla.

Io che vorrei che questa legge servisse a qualche cosa voto pell'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda parte dell'emendamento del deputato Mancini.

(Non è approvata.)

Ora viene l'articolo 18 della Commissione, che prenderebbe il numero 19.

" Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione o trasferimento di impiegati e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. "

SELLA, *ministro per le finanze*. Io vorrei proporre come emendamento un'aggiunta di articolo che era già nel progetto precedentemente votato dalla Camera e dal Senato, e sarebbe questo:

" Sono eccettuati tuttavia i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le L. 2,000. "

Credo che la Commissione non si opporrà a questa proposta, imperocchè si presentano alla Corte dei conti tutti i decreti coi quali, a cagion di esempio, si viene a nominare uno ad un posto, insomma tutti i decreti i quali importano una spesa di cui innanzi che se ne ordini il mandato deve prima esaminare gli atti che sono conseguenza del decreto medesimo; ma allorquando si tratta della categoria dei casuali sopra cui si possono dare indennità o retribuzioni per una sola volta, allora si fa il decreto, si spedisce il relativo mandato e si manda alla Corte dei conti, in guisa che se questa non trova regolare l'operato del potere esecutivo, rimanda indietro decreto e mandato.

Quindi parmi che per risparmiare tempo nel mandare in là prima il decreto, e poi nuovamente il mandato, si potrebbe, pei casi di questo genere, mandare contemporaneamente decreto e mandato.

Io quindi proporrei l'aggiunta di questo alinea, ed ho fiducia che la Commissione vi presterà il suo assenso.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione aveva levato quel paragrafo perchè aveva qualche speranza che si discutessero contemporaneamente le leggi sulla contabilità e sulla Corte dei conti. Quel paragrafo avrebbe dovuto appartenere alla prima anzichè alla seconda.

Ma, vedendosi adesso che la legge sulla contabilità non può essere discussa, la Commissione accetta che in questa legge si comprenda la riproposta disposizione.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'intero articolo con questo alinea.

" Art. 19. Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e li faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

" Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le L. 2,000. "

Chi intende approvarlo sorga.

(La Camera approva, e sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

" Art. 20. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

" La legge determina i casi nei quali la registrazione e il *visto* debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

" Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de'suoi delegati.

" Art. 21. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applicano alle spese prescritte; perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

" CAPITOLO II. *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in danaro o in materie.* — Art. 22. I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

" Art. 23. Si trasmettono ancora dalla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

" Art. 24. Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

" Art. 25. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

" CAPITOLO III. *Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.* — Art. 26. Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte, debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

" Art. 27. Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il *visto* sugli atti che le approvano.

" È parimenti necessario il *visto* della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cause stesse. "

SANGUINETTI. Intendo proporre un emendamento a quest'articolo. Il primo alinea è così concepito:

" Le cauzioni non sono legalmente date se non quando la Corte abbia apposto il suo *visto* sugli atti che le approvano. "

Io vorrei che a quest'alinea si sostituissero queste altre parole:

" Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte. "

Dirò brevemente le ragioni che mi spingono a proporre quest'emendamento.

L'articolo 26, ora 27, quale è redatto dalla Commissione, già si trova nella legge vigente ora nelle antiche provincie, e questa disposizione di legge praticamente dà luogo a due gravissime conseguenze: l'una delle quali è a danno degli ufficiali, i quali hanno la gestione del pubblico denaro; e la seconda può essere a danno del tesoro dello Stato.

Ecco quale è la prima conseguenza.

Quando, giusta il decreto 24 febbraio 1855, si procede alla nomina di un esattore, di un ufficiale di registro, o di altro contabile di questa natura, l'amministrazione per lo più dà tre mesi di tempo a presentare le cedole per la cauzione.

Ora avviene che nella maggior parte dei casi l'impiegato presenta la cauzione nei primi due mesi, ma queste cedole che egli presenta al Ministero sono trasmesse al debito pubblico, onde si faccia la debita nota per l'ipoteca. L'amministrazione del debito pubblico per lo più, stante i molti affari, ritiene per un mese, e anche per due, questi titoli, e poi li passa alla Corte dei conti.

Succede ordinariamente che la Corte dei conti ritiene per altri due mesi ed anche due mesi e mezzo queste carte.

Ora vede la Camera che, quando la cauzione non è legalmente approvata, il titolare che fra tre mesi non può avere i suoi titoli completamente vidimati e tali che possano avere il carattere di cauzione legale, devesi considerare se non come decaduto, almeno come perento, e deve perdere il 25 per cento sullo stipendio.

E questo inconveniente si verifica continuamente; ma, siccome quando il contabile ha presentato la sua cauzione, non è più sua colpa se la cauzione non riveste i caratteri della validità legale nel tempo fissato, ne avviene che il Ministero è poi costretto a rimediare a questa ingiustizia accordando gratificazioni od altri assegnamenti.

Questo è il primo inconveniente.

Il secondo poi può essere a danno delle finanze dello Stato, ed è in questo caso.

Suppongasi che un tale presti cauzione per uno di questi impiegati contabili; suppongasi che l'impiegato, il quale va a coprire il suo ufficio immediatamente dopo la nomina, anche quando la cauzione non è ancora regolarizzata, commetta un *deficit* a danno delle finanze nel tempo che passa fra la presentazione delle cedole e la vidimazione della Corte. Le finanze vorrebbero certamente rimborsarsi sulla cauzione, ma il proprietario dei titoli potrebbe dire: all'epoca del *deficit* la Corte non aveva ancora vidimato questa cauzione; quindi la cauzione non era regolarizzata, a termini dell'articolo 26, non può considerarsi legalmente valida; la proprietà n'è mia, le finanze non possono aver ragione su quelle cedole.

Sono questi inconvenienti che possono succedere, e che mi furono segnalati da persone che si trovano all'atto pratico di queste materie. Gli è perciò che ho proposto il mio primo emendamento, che prego la Commissione e la Camera di voler ammettere.

Il secondo emendamento che propongo si riferisce al secondo alinea.

PRESIDENTE. Leggo intanto l'emendamento che ha testè sviluppato; dopo poi svolgerà il secondo.

Il deputato Sanguinetti propone che si dica: " Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte. "

La Commissione accetta?

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Ora il deputato Sanguinetti proceda al suo secondo emendamento.

SANGUINETTI. Il secondo emendamento mi è suggerito dal confronto che ho fatto fra il secondo alinea di questo articolo 26 e l'articolo 39.

Nel secondo alinea di quest'articolo 26 si dice, che è parimente necessario il *visto* della Corte per la legalità degli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse:

Nell'articolo 59 si dice che la Corte pronuncia, ove occorra, la liberazione della cauzione, e la cancellazione delle ipoteche è riservata alla stessa Corte. Parrebbe

quindi che la Corte dovrebbe porre il *visto* ai proprii atti. Qui si deve conciliare l'un articolo coll'altro; parmi che si potrebbe ridurre questi alinea in questi termini:

" È parimente necessario il *visto* della Corte dei conti per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione. " In questo modo potrebbe intendersi essere richiesto il *visto* per gli atti che farebbe il Ministero in esecuzione delle deliberazioni prese dalla Corte dei conti relative alle cauzioni.

Ad ogni modo però altro non desidero che si concilino i due articoli 26 (ora 27), e 39 (ora 40).

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi questo secondo emendamento.

MARTINELLI, *relatore.* Non occorre, eravamo già di accordo prima che si presentasse; non toglie che la parola *legalità*: invece di dire " *per* la legalità *degli atti*, " si dirà soltanto " *per gli atti* di riduzione, " ecc.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 27 così emendato:

" Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

" È parimente necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. "

BERTEA. Proporrei che invece di *cancellazione*, si dicesse *radiazione*. *(No! no!)*

MARTINELLI, *relatore.* Sembra più chiaro dire *cancellazione*.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Bertea?

BERTEA. Non insisto!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 nei termini in cui fu letto.

(La Camera approva, e sono del pari approvati senza discussione i seguenti articoli):

" CAPITOLO IV. *Dell'esame dei conti dei ministri.* — Art. 28. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio, e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.

" Art. 29. La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione o di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

" Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

" Art. 30. La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

" Art. 31. Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

" Le ragioni per le quali ha apposto con *riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

" Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

" Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

" Art. 32. La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte in sezioni riunite.

" CAPITOLO V. *Del giudizio sui conti.* — Art. 33. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

" Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

" Art. 34. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

" Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

" Art. 35. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

" Il giudizio può essere iniziato per decreto della Corte, dietro istanza del Pubblico Ministero nei casi:

" *a*) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

" *b*) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

" *c*) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. "

Il deputato Mancini propone di sostituire all'alinea di questo articolo 35 il seguente:

" Il giudizio può essere iniziato, dietro istanza del Pubblico Ministero, per decreto della Corte da notificarsi all'agente contabile con fissazione di un termine per la presentazione del conto nei casi, ecc. "

Intende svilupparlo?

MANCINI. Due sole parole per ispiegare la convenienza della lieve aggiunta che propongo.

Nell'articolo che segue la Camera vedrà essere disposto che, " spirato il termine stabilito dalla Corte, " il contabile moroso possa incorrere nella sospensione o nella destituzione ed altresì in una multa, la quale può elevarsi sino a lire due mila.

Or non si comprenderebbe di qual *termine* intenda parlare l'articolo 36, se di esso non s'introduca un cenno nel precedente articolo 35.

Perciò credo necessario di aggiungere nell'articolo 35 che il decreto della Corte, con cui, dietro istanza del Pubblico Ministero, s'inizia il giudizio contro il contabile moroso, debba contenere la fissazione di un termine alla presentazione del conto, ed essere notificato al contabile medesimo, acciò sia avvertito delle conseguenze

a cui si espone, laddove lasci trascorrere quel termine senza adempiere alla presentazione del conto.

Allora l'articolo seguente troverà la sua applicazione, e quando sia spirato il prefisso termine, potrà il contabile moroso giustamente venire assoggettato alle gravi conseguenze penali nell'articolo stesso enunciate.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione accettano questo emendamento?

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

SELLA, *ministro per le finanze*. Sebbene lo creda superfluo, tuttavia lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

" Art. 36. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

" Queste disposizioni s'intenderanno appplicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

" Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente. "

(La Camera approva.)

" Art. 37. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

" Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. "

SANGUINETTI. Invece di dire *all'agente al domicilio reale*, direi *nel domicilio reale*.

PRESIDENTE. Al solito si dice *al*, conformemente anche al Codice.

Insiste?

SANGUINETTI. No.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 37 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

" Art. 38. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia, ed a quello da cui dipende la amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reato.

CATUCCI. Proporrei che si dicesse: *reo* invece di *reato*.

PRESIDENTE. La Commissione si oppone a che si dica *reo* invece di *reato*?

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Con questa modificazione l'articolo s'intende approvato.

(È approvato.)

" Art. 39. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

(È approvato.)

" Art. 40. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

(È approvato.)

" Art. 41. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

" Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 35.

" Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito. "

Avverto la Camera che il deputato Mancini propone la soppressione pel primo alinea di questo articolo 41, cioè di quello che dice: " Non si ammettono opposizioni, allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 35. "

Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. L'articolo 35, ora divenuto 36, stabilisce che se mai vi è un contabile moroso alla presentazione del conto, può il conto essere fatto compilare d'ufficio e a di lui spese, per decreto della Corte; ed inoltre egli può essere condannato ad una multa di lire 2,000, e, secondo la gravità del caso, la Corte può proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Tutto ciò sta bene; ma dal momento che per questa mora a presentare il conto la legge ha inflitto così gravi penalità, mi pare esorbitante e contro giustizia aggiungere ancora nel primo alinea dell'articolo 41, che non sia suscettiva di opposizione la decisione della Corte sul merito di questo conto, il quale, nel caso testè accennato, il più delle volte neppure è stato preparato dall'agente, ma da altri in vece sua.

L'articolo 32 dispone (per regola generale, io credo), che la Corte comincia dal proporre le sue osservazioni intorno ai conti, e le fa notificare agli agenti che li resero; e, malgrado ciò, la prima parte dell'articolo 41 stabilisce anche in generale che tutte le pronunciazioni

della Corte in materia di conti sono suscettive di opposizione.

Or nel solo special caso di conto preparato da altri e non dal contabile, ed in cui perciò tanto più sacro e profittevole dovrebbe considerarsi il diritto della difesa, non saprei consentire che il contabile moroso non fosse ammesso ad esporre le sue ragioni contro la decisione che lo abbia condannato. Parmi giustissimo che egli debba godere dell'esercizio di questo diritto.

Io non so comprendere il logico fondamento dell'eccezione proposta con questo alinea dell'articolo 41; potrebbe trattarsi di conti per somme rilevantissime, forse per milioni; potrebbe essere talvolta la morosità del contabile derivata da accidenti involontari, non colposi, degnissimi di benigna considerazione.

D'altronde avverta la Camera che le opposizioni dei contabili non sospendono mai l'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. Se dunque l'interesse fiscale è assicurato, perchè mai dovremo privare dell'esercizio del diritto di difesa colui il quale, se pure sia stato moroso e possa per questo avere meritata una pena, l'ha subita, e gravissima, nella sospensione e forse anche nella destituzione, ed in una multa estensibile a lire 2,000?

Non aggiungo di più per giustificare il mio emendamento, il quale ha per iscopo di ammettere anche questi contabili morosi ad esporre le proprie ragioni sul conto e ad opporsi alle decisioni della Corte, cioè di lasciarli nel diritto comune, anzichè colpirli con una eccezione odiosa ed ingiusta.

SELLA, *ministro per le finanze*. Vorrei dare una spiegazione all'onorevole Mancini.

È incorso un errore di stampa. Invece di *articolo* 35 bisognerebbe leggere *articolo* 36.

PRESIDENTE. Ho letto così.

SELLA, *ministro per le finanze*. Di modo che all'agente furono già notificate le osservazioni della Corte, e per conseguenza non credo che quando l'onorevole Mancini voglia leggere nell'articolo che abbiamo la cifra 36 invece di 35, come per errore fu detto, desisterà dalla sua opposizione.

PRESIDENTE. Ora l'articolo 36 è diventato 37.

MANCINI. Se io ben osservo, l'articolo 36 del progetto, ora divenuto 37, è un articolo generale, in cui si stabilisce che in tutti i casi la Corte debba cominciare dal formolare le sue osservazioni sopra i conti degli agenti contabili. Queste osservazioni debbono essere loro notificate nel domicilio reale e nel luogo di loro residenza. In ogni caso l'agente è ammesso a presentare le sue risposte giustificative. Dopo di che la Corte pronunzia o la di lui liberazione, o la condanna al pagamento. E tuttavia l'articolo 41 dichiara genericamente suscettive di opposizione queste pronunziazioni.

Ora io mi restringo unicamente a sostenere che nell'esercizio di questo diritto di far valere le proprie ragioni e difese non si debba trattare il contabile moroso in modo diverso da quello con cui si trattano gli altri; e siccome il primo alinea dell'articolo 41 determina che non si ammettono le loro opposizioni alle decisioni della Corte dei conti, credo che si debba il medesimo sopprimere. Anzi, ponendo mente a termini in cui è concepito, potrebbe dar luogo ad una così viziosa interpretazione da allargare oltre misura, ed alla generalità dei casi, la sua applicazione. Infatti è scritto così:

"Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato dall'articolo 36.

Ora le osservazioni (secondo è formolato l'articolo 35, ora 36) si notificano sempre, e di regola, a tutti gli agenti contabili e sopra tutto i conti; tale almeno è il senso della disposizione generale di quell'articolo, non remissiva all'unico caso speciale dell'articolo che lo precede.

Dunque, ammessa tale intelligenza, tutte le decisioni della Corte in questa materia sempre e di regola non sarebbero suscettive di opposizione. Eppure l'articolo 41 nella sua prima parte stabilisce apertamente il contrario.

Pertanto vede la Camera esservi necessità di chiarire in un modo qualunque i dubbi cui può dar luogo l'oscurità ed inesattezza di compilazione di questi articoli.

PICA. Io pregherei la Camera di osservare che l'articolo 40 contempla naturalmente due casi diversi: un caso si è quando il contabile fu diligente ed ha presentato il suo conto, il quale viene sottomesso alla Corte che vi fa le osservazioni da notificarsi al contabile stesso: ed è in questo caso che l'articolo 40 esclude il rimedio dell'opposizione. All'incontro nel caso in cui il contabile non sia presentato, e la Corte abbia ordinato d'ufficio che si proceda alla verificazione del conto a danno del contabile, allora è naturale che egli possa fare opposizione a questo conto che gli è fatto conoscere d'ordine della Corte, che possa addurre le sue ragioni.

L'articolo adunque come è redatto è perfettamente conforme alla giustizia. Quando una volta le osservazioni sono state comunicate al contabile e gli fu ordinato d'ufficio che si proceda alla verificazione del conto, il contabile che per una ragione qualunque non abbia presentato il suo conto e questo siasi fatto d'ufficio, egli può fare le sue opposizioni.

Credo quindi che il testo dell'articolo debba essere mantenuto quale fu proposto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Catucci.

CATUCCI. Io sostengo con tutto il cuore la proposta dell'onorevole Mancini, e ritenendo le gravi ragioni da lui esposte, ne aggiungerò ancora qualche altra.

La rubrica di questa materia che discutiamo è *giudizi sui conti*; dunque la materia è di conti e non altro che di conti.

L'alinea che con sagacia si vuol sopprimere discorre di condanna per partite di conti: dunque non so comprendere perchè debbasi fuorchiudere il diritto al contabile di produrre opposizione ad una condanna che non può essere di altro genere che per causa di conti.

come se potesse accadere che la condanna fosse per tutt'altra causa fuorchè per contabilità.

In effetto la Corte dei conti, trattandosi di un agente sottoposto a giudizio o volontariamente o forzosamente, non deve versarsi su di altro che in esaminare se il conto è in perfetta regola, ovvero no; se vi siano partite duplicate, erronee, infine false.

Se è così e non altrimenti, non trovo ragioni perchè questo agente, che per circostanze forse non imputabili a lui si sia fatto condannare in contumacia, non debba avere il diritto di potersi bene opporre alla decisione che lo condanna.

La difesa, o signori, è sacra, e noi costituzionalmente non dobbiamo permettere che un condannato in contumacia non possa avere la speranza di difendersi e di presentare alla giustizia delle ragioni legali per ismentire una condanna che per la sua non difesa venne fuori a suo danno.

Con tutto l'animo mio adunque appoggiando la soppressione chiesta dall'onorevole Mancini, chiedo che la Camera non venga al divisamento di mantenere l'articolo nel modo come giace.

Signori, rispondendo poi agli onorevoli deputati Pica e Castagnola, faccio osservare che dopo i loro ragionamenti ho sempre più gravi ragioni da sostenere la soppressione della parte dell'articolo che discutiamo, che toglie al contumace per condanna di partite di conti il diritto dell'opposizione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Se mi rendo ben conto di questa materia, la quale non ha formato oggetto dei miei studi speciali, mi pare che la cosa stia in questi termini.

Quando l'agente dell'amministrazione presenta il suo conto egli è costituito in giudizio dall'articolo 34; la Corte esamina questi conti e poi, a termini dell'articolo 36, fa le sue osservazioni all'agente, e quindi delibera.

Io non capisco come si possano ammettere opposizioni ed a questo caso si riferisce il secondo alinea dell'articolo 40.

Invece quando l'agente non presenta il suo conto l'articolo 35 ordina che la Corte dei conti lo faccia compilare a di lui spese, anzi a certe condizioni: sopra questo conto la Corte delibera.

È naturale adunque che ammetta al beneficio dell'opposizione quell'agente che in certo modo si è reso contumace, per conseguenza mi pare che non si debba sopprimere questo secondo alinea.

PICA. La osservazione fatta dall'onorevole ministro per le finanze toglie ogni difficoltà all'articolo 40, perchè in questo articolo già votato si stabilisce che non vi può più essere luogo ad opposizione, perchè l'opposizione si accorda al contumace, non al presente in giudizio.

Dunque l'articolo 46 è una conseguenza necessaria dell'articolo che abbiamo votato e approvato.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha la parola.

CASTAGNOLA. Dietro le osservazioni del signor ministro e del deputato Pica credo inutile d'insistere a dimostrare la necessità di lasciar l'alinea quale si trova. Solo prego gli onorevoli oppositori di ponderar bene le frasi con cui quest'alinea è concepito:

" Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 36. "

E per qual motivo? Perchè nell'articolo 36 vi è un alinea che dice:

" Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. "

Dunque quest'alinea riflette precisamente il caso in cui si sono già fatte delle osservazioni che vennero legalmente notificate ed alle quali si può rispondere in modo determinato dal regolamento. Ma in questo caso ha già avuto luogo un contraddittorio, ed è perciò inutile di ammettere di nuovo l'opposizione. Per questi motivi prego gli onorevoli preopinanti a recedere dalla loro proposta.

CATUCCI. Bene dicevano gli onorevoli deputati Pica e Castagnola, secondo il caso che essi svolgevano, cioè che l'agente è costituito in giudizio con la presentazione del conto; nella quale ipotesi non vi sarebbe contumacia, e conseguentemente non diritto all'opposizione. Ma, o signori, la materia che svolgiamo non suppone mica questo caso, sì bene l'altro in cui l'agente sia contumace; intendo parlare di colui che non abbia presentato il conto, e che invece, in sua mancanza, la Corte dei conti abbia disposto a sue spese la compilazione del conto; ed ecco, o signori, il caso in esame. Volersi togliere a costui in contumacia condannato, sia pure moroso ai suoi doveri, il diritto di opporsi, è un assurdo intollerabile.

Signori, non vi è legislazione che non dia il diritto al contumace di difendersi; soccomberà in grado di opposizione, si aumentino pure le pene, le multe, ma permetteremo noi che gli rimanga sul capo irrevocabile una condanna? Possiamo noi essere certi che solo perchè un agente contabile non siasi presentato innanzi alla giustizia sia egli un reo? Se anche nelle materie più gravi, d'interesse più alto, voglio dire sulle materie penali, il ritorno alla condanna contumaciale annienta la precedente condanna, negheremo poi noi al contumace civile il diritto di fare, se non rivocare, almeno sospendere la condanna, la mercè dell'opposizione? Signori, non è la prima volta in cui un cittadino può trovarsi in tali condizioni da non poter badare ad un giudizio che gli può pesare addosso; sarà costretto di estraregnare, di piangere nuovamente una sventura e casi simili; diremo noi perciò che costui, condannato in contumacia, abbia per sempre perduto il diritto di opporsi?

Non posso ritenere che la Camera voglia piegarsi ad un divisamento racchiuso nel niego dell'opposizione al contumace, che viola e conculca i diritti più sacri che la società gelosamente vuole e deve custodire a pro del cittadino.

MANCINI. Faccio osservare che affatto insussistente è la obbiezione desunta da che il rimedio dell'opposizione debba essere accordato soltanto alle parti in contumacia, e non alle presenti in giudizio, mentre l'articolo 34, ora 35, stabilisce che la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio, e perciò lo rende al medesimo legalmente presente.

Ed in vero in questa materia de'conti vien meno la supposta regola, che il rimedio dell'opposizione è accordato ai soli contumaci, mentre la prima parte dell'articolo 41 chiaramente accorda il diritto di opporsi alle decisioni della Corte ad agenti dell'amministrazione che già presentarono il loro conto, e che perciò sono presenti e legalmente costituiti in giudizio.

Ora io dico: volete togliere la facoltà dell'opposizione a tutti coloro che già stanno in giudizio, ed ai quali perciò non è mancata la possibilità di difendersi? Potrei aderire a tale divisamento; ma allora convien formolare diversamente gli articoli, acciò il rimedio della opposizione resti negato a tutti, e non già per eccezione alla sola categoria dei contabili morosi a presentare il conto, cioè a'soli veramente contumaci, a causa della regola innanzi stabilita che il fatto della presentazione del conto da parte dell'agente contabile, è quello che lo costituisce in giudizio.

Convengo anch'io che se potesse l'articolo 37, che abbiamo già votato, essere così modificato: " Le osservazioni della Corte, *nel caso speciale del precedente articolo*, saranno notificate all'agente, ecc., allora si comprenderebbe che questi agenti, i quali abbiano già goduto d'un favore speciale, i quali abbiano, cioè, già avuta, a differenza degli altri tutti, una prima volta la notificazione preliminare delle osservazioni della Corte sui loro conti, e quindi una volta siano stati già ammessi prima della decisione a proporre le proprie ragioni e difese, che altri sono ammessi a far valere soltanto dopo in via di opposizione, non possano altresì pretendere una seconda volta d'essere sentiti col rimedio della opposizione.

Or io credo che il principale motivo degli equivoci nei quali versiamo sta in ciò che l'articolo 37 da me si considera non già come un articolo semplicemente relativo al caso contemplato nel precedente articolo 36, ma come un articolo contenente una disposizione generale.

Ma poichè questo articolo 37 in quei termini ambigui trovasi votato; poichè questo articolo non dice che le osservazioni della Corte dei conti si comunicano ai soli contabili morosi e contumaci, cioè nello speciale caso dell'articolo 36, poichè sembra anzi dal suo tenore che contenga una regola, per effetto della quale sempre ed a tutti i contabili, in ogni giudizio sopra conti, debbano comunicarsi queste osservazioni della Corte, io bramerei che almeno sopravvenisse una dichiarazione del ministro e della Commissione circa il modo di intendere questo articolo 37, abbandonando in questo caso al giudizio della Camera il decidere se creda o no opportuno lasciare sussistere il primo alinea dell'articolo 41.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Mancini, che consiste nella soppressione del primo alinea dell'articolo 41, che dice:

" L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende. "

Chi approva questa proposta, sorga.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 41.

(È approvato.)

" Art. 42. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

" *a)* Del ricorso per annullamento;

" *b)* Del ricorso per revocazione.

" Essi si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

" In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate. "

(È approvato.)

" Art. 43. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

" Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

" La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

" Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. "

Avverto la Commissione che su questo articolo 43 sono presentati due emendamenti, uno dal deputato Salaris, l'altro dal deputato Mancini.

Il deputato Salaris propone che si dica:

" Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere e d'incompetenza per ragione di materia, sempre quando la decisione non sia stata pronunziata a sezioni riunite.

" Il ricorso si presenta alla Corte medesima nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, osservando le prescrizioni del regolamento relative a questa legge.

" La Corte dei conti, per l'annullamento della decisione di una delle sue sezioni, pronuncierà a sezioni riunite. Se la decisione sarà per l'annullamento, essa stabilirà una massima di diritto da seguirsi fra le sezioni della Corte. "

Il deputato Mancini propone invece che al primo alinea di questo articolo si sostituisca il seguente:

" Esso (il ricorso) si propone nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, innanzi la stessa Corte, la quale pronunzierà a sezioni unite.

" Non sarà mai ammesso contro decisioni emanate dalla Corte a sezioni unite.

" La Corte pronunciando l'annullamento, rinvierà la causa al giudice competente. "

La parola è al deputato Salaris.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il deputato Salaris, la parola spetta al signor Mancini per isvolgere il suo emendamento.

MANCINI. Signori, quest'articolo attribuisce al Consiglio di Stato una giurisdizione pel riesame delle decisioni della Corte dei conti, e la potestà di annullarle per eccesso di potere, o per incompetenza a ragione di materia, e più ancora di stabilire massime di diritto, alle quali la Corte dei conti debba passivamente uniformarsi.

Non può sfuggire alla vostra considerazione quanto ripugni ad un tempo ai principii regolatori dell'ordine delle giurisdizioni, al sistema delle precauzioni costituzionali ed alla logica applicazione di ogni criterio giuridico e politico, sottomettere le decisioni della Corte dei conti emanate da giudici inamovibili e circondati dalle maggiori garanzie d'indipendenza, al riesame di un altro collegio, per quanto composto d'uomini autorevoli, sperimentati e sapienti, pure amovibili a piacimento del potere esecutivo, e perciò non protetti da eguale presidio d'inviolabilità.

Ove si consideri inoltre che di loro natura i giudizi che si presentano alla Corte dei conti non di rado interessano da vicino il Governo e le pubbliche amministrazioni che ne dipendono; ove si consideri storicamente che l'antica Camera dei conti, quando esisteva in queste antiche provincie, era del pari tribunale supremo ed indipendente, nè mai sottomettevansi le sue decisioni ad alcun riesame, e tanto meno a quello del Consiglio di Stato, per accuse d'incompetenza o di eccesso di potere, chè altrimenti un simile dubbio potrebbe sorgere sulle decisioni di qualunque altro tribunale assolutamente supremo, ognuno, credo, facilmente si persuaderà che non vi è necessità, mentre non è senza pericolo assoggettare la Corte dei conti alla superiore giurisdizione del Consiglio di Stato.

Nel Belgio, come è noto, per simili decisioni della Corte dei conti si ricorre alla Corte di cassazione per qualunque violazione di legge, e quando la Corte di cassazione pronunci l'annullamento, il giudizio è rinviato ad una Commissione che specialmente si elegge nel seno della Camera dei rappresentanti, dando luogo così ad una difettosa confusione del potere legislativo col giudiziario; ma almeno nella Corte di cassazione le medesime garantie d'inamovibilità e d'indipendenza largamente concorrono.

Qui invece si dispone che nei soli casi di eccesso di potere o di incompetenza si ammetta il ricorso per annullamento; ma ovvio è il considerare che, siccome si potrebbe avere interesse a limitare eccessivamente le attribuzioni della Corte dei conti, adducendo che i suoi poteri non si estendono ad emettere talune pronunciazioni, sommo è il bisogno di mantenere integra tutta l'ampiezza della facoltà e degli attributi di questa Corte e di escludere la possibilità che un altro collegio composto di giudici amovibili e di consultori del potere esecutivo venga mai a suo grado e piacimento a limitarla e restringerla.

D'altronde, o signori, se mai sorgesse controversia di competenza tra la Corte dei conti od altri tribunali, se, per esempio, il potere giudiziario ordinario credesse di rivendicare a se la cognizione di affari che d'altronde la Corte de'conti credesse di sua competenza, non rimane al certo esclusa la elevazione di un conflitto nei modi regolari e consueti, ma in tal caso vi è già una presunzione di ragionevole dubbio, dappoichè è necessario che un altro collegio giudicante abbia dal canto suo pronunciata sul punto della competenza una decisione perfettamente contraria a quella della Corte dei conti; in simil caso si comprende che il Consiglio di Stato, secondo l'articolo 17 della legge organica della sua costituzione del 30 ottobre 1859, ed anche secondo la legge dei conflitti del 20 novembre 1859, emetta un semplice preavviso, un parere consuntivo, sul quale il Re, il capo dello Stato, ha la potestà di risolvere il conflitto secondo la legge generale.

Ma ciò basta evidentemente ad allontanare qualunque pericolo che la Corte dei conti possa mai esagerare la propria competenza ed invadere quella altrui. Se dunque non vi è conflitto, se niun'altra autorità giudicante si trovi che creda dover contraddire a quanto ha deciso la Corte dei Conti, o che reputi usurpate le proprie attribuzioni, in simil caso sarà egli necessario, sarà logico, sarà di pubblico interesse, sarà conforme ai principii costituzionali autorizzare un ricorso al Consiglio di Stato, cioè ad un collegio composto di membri revocabili per semplice atto di volontà del potere esecutivo? Chi più fallibile, la Corte dei conti od il Consiglio di Stato? Quale delle due decisioni, in certi casi, potrebbe inspirare maggiore confidenza?

E d'altronde, è forse sicura la conservazione, e sono definitivamente stabilite le attribuzioni del Consiglio di Stato, mentre non ancora si è fatta la legge organica del Consiglio di Stato italiano? Ed attualmente, dov'è che esista un collegio riconosciuto come il vero Consiglio di Stato di tutto il regno d'Italia, e non esistono piuttosto parecchi Consigli con una sfera di azione ristretta soltanto a determinate provincie del regno medesimo?

Io credo che sarà sufficientemente provveduto al bisogno, quando si stabilisca che, sorgendo alcuna reclamazione di parte contro le decisioni della Corte dei conti per eccesso di potere od incompetenza, si ammetta pure, se così vuolsi, un ricorso, ma davanti la stessa Corte dei conti, la quale debba giudicarne a sezioni riunite. Quando si avrà un giudicio di riesame dalle sezioni unite dell'intera Corte dei conti sul punto se le attribuzioni di una delle sue sezioni si estendessero fin dove si sono realmente esercitate, io credo che, senza compromettere l'indipendenza di una Corte sovrana, e senza lesione dei principii, tutte le desiderabili garanzie si sarebbero conseguite.

Osservi la Camera che non altrimenti si procede at-

tualmente rispetto allo stesso Consiglio di Stato. Infatti, gettando lo sguardo sopra l'articolo 25 della legge sul Consiglio di Stato del 1859, ivi si legge che le decisioni definitive della sezione del contenzioso-amministrativo del Consiglio sono talvolta soggette a ricorso, nei casi non solo di errore di fatto e di rinvenimento di nuovi documenti, ma anche di nullità per inosservanza delle forme essenziali del giudizio. Or chi giudica di somiglianti ricorsi? Il Consiglio di Stato medesimo a sezioni riunite per espressa disposizione della legge anzidetta. Se dunque si è creduto regolare procedimento e sufficiente garanzia, per riesaminare ed al bisogno annullare le decisioni di una sezione del Consiglio di Stato, l'intervenzione dell'intero collegio, quantunque in esso le altre sezioni non esercitino autorità giudiziale, ma semplicemente consultiva, è impossibile sostenere che altrettanto non basti pel riesame delle decisioni emanate da una sezione della Corte dei conti. Così, o signori, noi avremo costituita la Corte dei conti veramente Corte sovrana, autonoma, indipendente; ed avremo soddisfatto al manifesto bisogno e pubblico interesse di non rendere impotente e priva di pratica efficacia la sua indipendenza di non lasciare aperto il varco al pericolo che quelle attribuzioni, che la legge le accorda, vengano ristrette e pregiudicate, e quindi nel loro esplicamento ed esercizio impedite per fatto di qualsivoglia altra autorità, sopratutto di autorità dipendenti dal potere esecutivo, e revocabile a piacimento dei ministri.

Credo che ciò basti a giustificare la proposta che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

Un deputato. Domando la parola.

MANCINI. È poi ben naturale che non si ammetta questo ricorso, quando le decisioni già sono emanate, nei rarissimi casi contemplati dalla presente legge, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, e propriamente nel caso dell'articolo 11, ieri votato dalla Camera, in cui fu stabilito che i giudizi riguardanti le pensioni dovessero avere luogo avanti le sezioni unite della Corte dei conti. Egli è evidente che in questi casi si hanno già tali e tante garantie, che non se ne potrebbero desiderare maggiori.

Finalmente era stabilito in quest'articolo 42 del progetto della Commissione, che, pronunciandosi l'annullamento, il Consiglio di Stato potesse stabilire massime di diritto alle quali la Corte dei conti fosse obbligata di uniformarsi.

Ben si vede che in questo caso il Consiglio di Stato si trasforma in un vero tribunale supremo, il quale impone anche le sue massime alla Corte dei conti, astretta a rispettarle ed applicarle; e se il Consiglio di Stato per avventura male, interpretando la legge, volesse con le sue massime dichiarare ecceduta la sfera di azione od i modi del suo esercizio dalla Corte dei conti in un caso in cui realmente questa avesse esercitato attribuzioni a lei demandate, ognun vede a quali conseguenze potrebbe condurre questa ingerenza e questo errore del Consiglio di Stato.

Invece, ore si ricorra alla stessa Corte dei conti a classi riunite, queste potranno soltanto giudicare se la sezione era o non era competente, e se ne abbia oltrepassato il limite dei suoi poteri; e quando la Corte a sezioni unite non confermi la decisione della sezione e riconosca l'incompetenza o l'eccesso di potere, non avrà a stabilir massime, ma ella stessa pronuncierà il rinvio dell'intera causa, o dell'articolo sul quale la sezione fosse incompetente all'autorità competente; ovvero pronuncierà determinando il limite de' poteri della sezione, recedendo dalla impugnata decisione quella sola parte in cui i medesimi fossero stati ecceduti.

Conchiudo, pregando la Camera di accogliere il sistema da me proposto, ed in ogni caso di negare il rimedio del ricorso per annullamento contro le decisioni della Corte dei conti, piuttosto che abbandonarle a discrezione ad un corpo, per quanto altamente rispettabile, composto però di consiglieri del Governo non ricoperti dall'egida della inamovibilità.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io intendo molto bene la impressione che possono fare a prima giunta gli argomenti dell'onorevole Mancini contro l'articolo quale è stato con ragione proposto dalla Commissione, e quale era già stato votato dal Senato e dalla Camera. Egli dice farsi appello da giudici eminentemente inamovibili come sono quelli della Corte dei conti, a giudici amovibili come sono i membri del Consiglio di Stato.

Io osservo che qui non si tratta di dipendenza o indipendenza dal potere esecutivo: qui non è questione di vedere se l'operato del Ministero sia o no conforme alle leggi, nè di altra questione in cui l'indipendenza del giudice sia la cosa principale; qui si debbe investigare se i conti sono o no esatti, se furono osservate tutte le disposizioni della legge.

Questi sono giudizi semplici nei quali non si ha quasi mai appello. L'onorevole relatore, che ha fatto la statistica degli appelli, potrà dirvi che furono appena tre o quattro in un decennio. Gli appelli non avvengano quasi mai in questi giudizi che sono semplicissimi, e vertono soltanto su questioni di fatto che è agevole il chiarire.

Non so quindi come possa aver molto peso l'obbiezione dell'appellare dal giudice inamovibile al giudice amovibile.

Del resto il Consiglio di Stato attualmente residente nella provvisoria capitale del regno ha attribuzioni giudiziarie nel contenzioso amministrativo che io credo molto più importanti che non questo appello a cui si riferisce l'articolo 42.

A dir vero poi mi parrebbe molto strano e non conveniente che un corpo avesse esso a giudicare se ecceda di potere entrando in un giudizio, e decida in un modo sovrano e inappellabile.

Io capirei per conseguenza che non ci fosse appello di sorta, ma appello di una parte del corpo al corpo intero se ci sia eccesso di potere, per chiunque pensi un po' che i corpi sono tutti solleciti di mantenere le loro prerogative, per verità non mi pare un appello efficace.

Anche più strano poi sarebbe l'appello di una sezione alle sezioni riunite, perchè si avrebbe un giudizio nel

quale prenderebbero parte quelli che hanno già giudicato una volta.

Dimodochè per tutte queste ragioni pare a me che debba ammettersi questo appello al Consiglio di Stato, come stabilisce l'articolo 42.

L'obbiezione la più seria fra quelle che ho indicate è questa: si dice: attualmente non abbiamo un Consiglio di Stato il quale estenda le sue attribuzioni a tutto il regno.

Sventuratamente in questo immenso lavoro dell'unificazione questa non si può spingere avanti tutta d'un tratto, bisogna per forza porre in atto una legge dopo l'altra, e ogni legge che va avanti la prima, non trovandosi accompagnata da tutte quelle altre che dovrebbero starle a fianco, avvengono di questi sconci, che si mettono in vigore leggi le quali presuppongono l'esistenza di altre che non ci sono, ed un esempio ne abbiamo in questa, la quale suppone l'esistenza di una legge generale di contabilità, la quale nè punto nè poco esiste.

Ora, se vi fosse chi dubitasse che il Consiglio di Stato non avesse esistenza, capisco che si facesse quest'obbiezione e la troverei seria; ma siccome non si vuole fare questa difficoltà, o almeno non si crede opportuno di promuoverla ora, perchè, quando si promuovesse e si venisse a discorrere in proposito, bisognerebbe pure che delle funzioni affidate al Consiglio di Stato qualcuno si incaricasse, credo quindi si debba mantenere l'articolo 42 come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Signori, come vedete, la presente discussione versa su di materia grave, importante; quindi prego la Camera di avere, nell'ascoltarmi, un tantino di bontà e di pazienza.

Io sempre ammiro quando parla l'onorevole Mancini, ma ciò non mi convince che egli non possa errare, come sogliono errare gli uomini grandi; e ciò è bene applicabile sull'argomento che si presenta allo svolgimento. Io non posso, o signori, convenire con l'onorevole Mancini che l'*inamovibilità* di che è fregiato il magistrato della Corte dei conti porti seco l'infallibilità nel giudicare di questo magistrato medesimo.

L'errare, o signori, è dell'uomo; e soventi fiate gli uomini grandi, i magistrati inamovibili sogliono anch'essi errare; erreranno in buona fede, lo ammetto, lo ritengo, ma errano pure!

Secondo l'onorevole Mancini, da qui a due anni circa tutta la magistratura del regno italiano, che per legge addiverrà inamovibile, sarà, secondo lui, infallibile, il divieto di permettersi il ricorso per annullamento contro la decisione della Corte dei conti diretto ad altro magistrato superiore.

Signori, l'onorevole deputato Mancini traeva i suoi migliori argomenti per escludere il ricorso per annullamento avverso le decisioni della Corte dei conti dalla grave inconvenienza di doversi portare l'esame di censura al magistrato del Consiglio di Stato, che si trova in condizioni inferiori alla stessa Corte dei conti, poichè mentre il magistrato della Corte dei conti nasce con la dignità sovrana della inamovibilità, per contro il magistratodel Consiglio di Stato è amovibile, e di istituzione tutta governativa.

Ritengo, o signori, questa disconvenienza, e fu perciò, o signori, che io, nel primo giorno in cui questa legge veniva in discussione, pregava caldamente la Camera a volerla sospendere, e rimandare a tempo più opportuno l'esame della stessa; conciossiachè ben vedeva che mentre nasce una Corte dei conti, che si estenderà nella sua giurisdizione su tutto il regno italiano, invece un Consiglio di Stato poi che sarebbe stato chiamato ad esaminare la decisione della Corte dei conti, oltre di essere un magistrato tutto governativo esso non può estendere la sua giurisdizione, perchè tanta ne ha, cioè nel Piemonte e nella Lombardia; ma questa colpa è nostra perchè non abbiamo voluto attendere: dunque fermiamoci a discutere l'articolo in esame.

Signori, io non solo respingo l'emendamento dell'onorevole Mancini, ma anzi espressamente desidero che il ricorso non si limiti ai due casi *di eccesso di potere e di incompetenza per ragione di materia*, ma anche a tutti i casi in cui vi sia violazione di legge.

Signori, badiamo seriamente; la Corte dei conti è un magistrato come ogni altro magistrato che io ritengo incapace a mancare ai suoi nobili e sagri doveri volontariamente; ma l'esperienza non ci ha insegnato finora che gli ottimi magistrati non manchino in buona fede! Sempre quando è possibile che la Corte dei conti possa errare, non si può togliere al cittadino il sacro diritto di ricorrere ad un magistrato superiore per trovare giustizia ch'egli crede essergli stata a suo danno violata.

La legge, o signori, come ho appreso da voi tutti, non è che la formola del diritto: il diritto preesiste ad ogni legge; quindi sempre quando un cittadino sottoposto al giudizio della Corte dei conti si vede leso nei suoi diritti per violazione di una legge espressa positiva, togliersi a costui il diritto di ricorrere, è volersi permettere, contro tutti i principii di giustizia, superiore ad ogni atto costituzionale, che egli rimanga sagrificato, e ciò in omaggio della inamovibilità di che è rivestito il magistrato della Corte dei conti. Io respingo altamente questi principii, e domando con tutta la forza dell'animo mio che si possa sempre denunziare a censura qualunque decisione della Corte dei conti che violi la legge.

Fo da ultimo osservare che la Corte dei conti non giudica solamente delle operazioni dei ministri, perlochè non avrei alcun timore che la Corte dei conti potesse errare; ma questo magistrato giudica ancora su di altre amministrazioni, e non posso volere, nè permettere che degli agenti rimanessero oppressi da una decisione, che senza contenere nè eccesso di potere, nè incompetenza per ragione di materia, possa invece racchiudere le violazioni più specchiate di espressi articoli di legge comune.

Se poi invece del Consiglio di Stato, sia un altro ma-

gistrato che debba in caso di ricorso riesaminare le decisioni della Corte dei conti, io sono indifferente: sia il Consiglio di Stato, sia la Corte di cassazione, io volontieri mi accomando al divisamento dell'onorevole Mancini; ma però voglio sempre il ricorso, ed in tutti i casi ove accade che la decisione della Corte dei conti contenga delle violazioni di leggi.

L'inamovibilità della Corte dei conti, la sua alta dignità, il merito suo commendevolissimo ci fanno sperare che i ricorsi avverso la sua decisione siano rarissimi; ma sempre quando v'ha la possibilità di violarsi la legge, la società deve provvedere al debito ristauro, al salutare rinfranco, al richiamo del rispetto severo alla legge la mercè del ricorso per annullamento.

Per queste ragioni, che io ho fuggevolmente abbozzate persisto fermamente a respingere la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Mancini; e mi piace anche una volta ripetere che l'articolo che discutiamo intendo che si estenda a tutti i casi in cui vi sia violazione di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. La proposta dell'onorevole Mancini non avrebbe probabilmente dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Catucci, se il deputato Mancini avesse fatto un passo di più, e, mi permetta la parola, se egli fosse stato appieno conseguente alle sue premesse.

È giusto tutto quanto disse l'onorevole Mancini relativamente all'incongruenza di dare l'istanza di annullamento dalla Corte dei conti, composta di uomini inamovibili, al Consiglio di Stato eminentemente amovibile. Questo è un vero assurdo. O ponete in calcolo l'inamovibilità, o non ne tenete alcun conto: ma siate conseguenti. Se volete che queste gravi materie sieno trattate da uomini inamovibili, non date ad uomini amovibili la facoltà di cassare il loro giudicato!

Io prego la Camera ad essere più conseguente di quello che non fu la Commissione.

Nè in questo la Camera sarà mossa dalle osservazioni dell'onorevole ministro per le finanze, il quale è venuto a dirci che attualmente il Consiglio di Stato ha una giurisdizione piuttosto larga, ha ancora il contenzioso amministrativo che gli è portato in grado supremo. Ma come può il ministro per le finanze riferirsi ad uno stato di cose affatto momentaneo e riprovato (poichè sinqui egli non ha mostrato di dissentire da' suoi predecessori) dalle proposte ministeriali che esistono ancora negli archivi della Camera, e sulle quali pende ancora la decisione della Camera stessa? L'onorevole Minghetti ci ha proposto, ed io credo che questo fosse nel novero di quegli atti dell'onorevole Minghetti i quali furono molto favorevolmente accolti dalla pubblica opinione, di abolire il contenzioso amministrativo, che contiene una contraddizione intima di termini.

Spetta all'ordine giudiziario di terminare tutte le contese fra i cittadini, qualunque siano le loro condizioni; così vuole lo Statuto, e vorremmo che lo Statuto s'invocasse un po' meno contro la libertà, e si invocasse più spesso quando si tratta della salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Volete voi, ad onta dello Statuto, avere dei tribunali eccezionali che esso non ammette; volete avere dei tribunali composti di giudici amovibili? È una permanente violazione dello Statuto l'esistenza di un contenzioso amministrativo.

È tempo che si ponga un termine a questa violazione, ed io non vedo come si possa decentemente ancora soffrire la permanenza di questo abuso, di questa costante violazione dello Statuto.

Adunque conto sull'amore che la Camera ha alla vera libertà, sull'amore che essa ha allo Statuto, conto che darà seguito alla proposta fatta dal ministro Minghetti per l'abolizione di questa sorta di abuso, che deve cessare secondo le giuste nostre speranze.

L'argomento addotto dal ministro delle finanze non può dunque aver nessun peso alla vigilia della sanzione di una proposta che toglierà ogni giudizio contenzioso al Consiglio di Stato.

Spero perciò che la Camera vorrà in questa parte far plauso alla proposta dell'onorevole Mancini, e rigetterà l'idea di affidare al Consiglio di Stato la cognizione circa i ricorsi d'annullamento delle decisioni della Corte dei conti.

Ma si dice: allora non si può fare altrimenti che darla alla stessa Corte dei conti.

È un inconveniente generalmente riconosciuto il portare le querele agli stessi che hanno dato luogo a gravami.

La storia ci racconta di un appello fatto ad Alessandro digiuno, ma i magistrati sono sempre digiuni, e se hanno commesso degli errori bisogna supporre ch'essi fossero vincolati da precedenti dai quali è difficile che si scostino. Quando dopo una matura discussione una Corte ha commessa qualche manifesta violazione della legge, l'andare a dire agli stessi giudici: voi non avete capito il vostro dovere, voi avete ecceduto i vostri poteri, è un brutto complimento, e spesso è inutile il farlo, perchè difficilmente si crede di essere caduti in questi grossolani errori.

È dunque giusto che ci sia una Corte superiore la quale abbia la missione di far rispettare la legge. E questa Corte c'è. È vero che non in tutti i paesi costituzionali una Corte di simil genere ha facoltà di giudicare nel contenzioso amministrativo; ma io spero che noi non seguiteremo l'esempio di quei paesi pseudo-costituzionali nei quali esiste il contenzioso amministrativo.

Nei paesi veramente costituzionali esso non c'è. Andate in Inghilterra a domandare che cosa è il contenzioso amministrativo; non capiranno la vostra domanda in quel paese che è il tipo della costituzionalità.

Dunque, se non vogliamo informarci a quel tipo, se vogliamo perfezionare le nostre istituzioni secondo lo spirito dello Statuto, dobbiamo ripudiare questo barbaro nome di contenzioso amministrativo.

Dal momento che riconosciamo l'utilità di una Corte

suprema la quale ha per mandato di far rispettare le leggi, non dobbiamo trovare inconveniente che qualunque ricorso contenente querela di violata legge, di ecceduti poteri sia portato a questa Corte suprema.

Io dunque pregherei l'onorevole Mancini di modificare il suo emendamento, che in questo senso credo voterà pure l'onorevole Catucci. Quanto a me gli darò tutto il mio assenso.

Mi riservo, dopo che sarà esaurita questa discussione di sviluppare l'emendamento che ho deposto sul banco della Presidenza, col quale intendo di proporre che si ammetta il ricorso per annullamento anche nei casi di qualunque violazione della legge, oltre quelli di eccesso di potere o d'incompetenza.

Mi pare che possiamo esaurire prima la discussione sull'emendamento Mancini.

Dopo pregherei la Camera di concedermi la parola per sviluppare il mio emendamento poc'anzi accennato relativamente alla prima parte di quest'articolo. Intanto domando che la Camera accetti l'emendamento dell'onorevole Mancini con la modificazione, ossia col sotto-emendamento che io faccio che i ricorsi per annullamento siano portati alla Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha la parola.

PICA. Io accetto perfettamente l'emendamento proposto dall'onorevole Sineo, poichè trovo giusto che, non esistendo ancora un Consiglio di Stato italiano, vi sia un magistrato competente a giudicare in linea di ricorso, e questo magistrato competente è la Corte di cassazione.

Pregherei poi la Camera ad osservare che fra le due parti dell'articolo vi è manifesta contraddizione.

Il ricorso per annullamento non è ammesso che in caso di eccesso di potere e d'incompetenza per ragion di materia.

Intanto si conchiude col dire: se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio.

Ora, o signori, supponete che avvenga il caso che il Consiglio riconosca che vi sia stato eccesso di potere, o vi sia stata incompetenza, domando io, in questo caso a che serve poi il rinvio alla Corte dei conti, affinchè, o signori, dichiari di aver commesso un eccesso di potere, e che era incompetente.

Ma in tutti i casi di ricorso per annullamento, se si verifica dal magistrato, al quale si ricorre, che vi sia stato eccesso di potere ed incompetenza per ragione di materia, allora la sentenza si annulla e la causa è rinviata all'autorità competente, ma non mai a quel magistrato stesso che ha pronunziato l'annullamento.

È perciò che, mentre io accetto l'emendamento Sineo, e mi riservo di appoggiare quanto sarà per dire nello scopo di sostenere che debba estendersi ad ogni violazione della legge il diritto del ricorso, propongo che al 1° alinea si dica: " la decisione della Corte sarà rinviata all'autorità competente. "

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Quello che ha detto l'onorevole Mancini intorno alla necessità di non permettere di portare la decisione di una Corte inamovibile ed una Corte amovibile, certamente è da tenersi in molta considerazione. Nè mi può rimuovere da questo proposito quello che faceva osservare l'onorevole Catucci, poichè l'onorevole Mancini non metteva innanzi quest'argomento come prova di saviezza per coloro che sono chiamati a giudicare, ma come assicuranza della indipendenza loro; e sembrami giustissimo che non si possa ritenere egualmente indipendente il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti sotto questo aspetto. Oltre a questa ragione circa l'amovibilità o non amovibilità vi è questa speciale d'organamento generale governativo, ed è che noi non vogliamo con questa legge della Corte dei conti ammettere preventivamente il Consiglio di Stato.

Io credo che in uno Stato veramente costituzionale, in uno Stato veramente liberale, in uno Stato in cui non si voglia ammettere il principio del privilegio, cioè del contenzioso amministrativo, non vi debba essere Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è una transazione che è stata ammessa nei Governi che sono passati dalla condizione assoluta alla rappresentativa. La libera Inghilterra non ha consiglio di Stato, perchè il suo Governo si è costituito sulla base rappresentativa, che man mano storicamente si è svolto.

Alcuni per sostenere il Consiglio di Stato l'appoggiano come quello in cui il potere esecutivo elabora le leggi. Ma i ministri, o signori, d'ordinario ricorrono al Consiglio di Stato quante volte vogliono cercare uno scudo sotto cui difendersi, altrimenti ci portano le leggi stillate ne' loro gabinetti.

Il Consiglio di Stato non ha nessuna ragione di essere, se non quella di dare illustri collocamenti, complicare l'attrito governamentale ed aumentare di non lieve peso il bilancio. Io non voglio certamente muovere qui una questione intorno all'esistenza o non esistenza, alla necessità o non necessità del Consiglio di Stato; dico però che, trattandosi di una legge organica, non si deve fondare sopra l'esistenza di una istituzione che può essere abolita.

Io quindi rivolgo a mio favore ciò che diceva il mio onorevole amico Sella, cioè che noi, nel fare una legge, teniamo presenti quelle cose che non ancora esistono, e tra le cose ove ancora esistono per noi ci deve essere il Consiglio di Stato, che, secondo me, è un avanzo del passato che deve cessare.

Di più, il Consiglio di Stato quale è presentemente, mi permetta la Camera che io dica, è un Consiglio di Stato non del regno italiano, ma dell'antico regno piemontese, a cui man mano gli altri Stati d'Italia si sono uniti per fondersi e formare una nazione, non per diritto di accessione. Così gli uomini eminenti che lo compongono, rispettabilissimi per ogni riguardo, sono però ignari delle leggi e degli usi degli altri paesi d'Italia, epperò, d'ordinario, con tutto il desiderio, con tutta la volontà di far il bene e di esser giusti, non fanno nè la giustizia, nè il bene.

Io credo anche per questa ragione della composizione del Consiglio di Stato, composizione che mi giova sperare, per onore del Governo italiano, non lungamente duratura, non potersi ammettere il reclamo dalla Corte dei conti al Consiglio di Stato.

L'onorevole Mancini proponeva che si dovesse reclamare da una sezione della Corte dei conti alle sezioni riunite; in questo caso sarebbe necessario d'aggiungere: " escluda la sezione contro la decisione della quale si reclama, „ perchè altrimenti ne avverrebbe che coloro i quali hanno giudicato nella prima decisione porterebbero pure il loro giudizio nella seconda, e non senza esercitare grave influenza.

PRESIDENTE. L'ora essendo avanzata e dovendoci nuovamente riunire in seduta pubblica questa sera alle ore nove, dichiaro sciolta la seduta.

Le seduta è levata alle ore 5 1/2.

2ª TORNATA DEL 28 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo = Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione della Corte dei conti — Articolo 43 relativo all'annullamento delle decisioni — Emendamento del deputato Salaris — Opinioni della Giunta circa le proposte — Osservazioni dei deputati Pisanelli, Panattoni, Massa e Leopardi — Emendamenti dei deputati Mancini, Castellani e Sineo — È approvato l'articolo ministeriale — Emendamento del deputato Cahucci, rigettato — Emendamento del deputato Mancini all'articolo 44, approvato — Emendamento del deputato Castellano all'articolo 45, respinto dopo obbiezioni dei deputati Martinelli, relatore, e Castagnola — Emendamento del deputato Bertea, non approvato — Emendamenti del deputato Mancini agli articoli 51 e 52 — Parole dei deputati De Cesare e Mellana — Aggiunta del ministro per le finanze all'articolo 52 — Osservazioni dei deputati Mellana, Panattoni, Massa, Sineo, Martinelli relatore, Cavallini e Pessina — È approvato — Avvertenze del deputato Nisco — Approvazione dei rimanenti articoli e della tabella.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Il deputato Liborio Romano scrive che per motivi di salute non può venire alla Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione attorno al disegno di legge sulla Corte dei conti.

Siamo all'articolo 43.

SALARIS. Se la Camera me lo permette, dirò due parole intorno all'emendamento da me presentato all'articolo 43 di cui ora si discute.

Ognuno avrà letto l'articolo del progetto della Commissione e le parole gravissime del relatore di quel progetto, il quale con lealtà dichiarò di aver la Commissione adottato il principio del ricorso al Consiglio di Stato con grandissima ripugnanza: sono le precise parole che si leggono nella relazione. Diffatti accennò anche la ragione per cui la Commissione aveva con ripugnanza ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, e confesso che la ragione è di gravissimo peso.

Solo dirò, e me lo perdonino i membri della Commissione, che fui sorpreso che, dopo tali considerazioni, abbiano essi vinto la ripugnanza e ci presentino una disposizione, la quale, quantunque con loro ripugnanza, dovrà essere convertita in disposizione legislativa.

La Commissione si affaticò con lodevoli sforzi di circondare la suprema Corte dei conti di tale prestigio, di tali guarentigie da inspirare tutta quella fiducia che deve inspirare un magistrato cui incombe l'obbligo di rivedere i conti dell'amministrazione dello Stato.

La Commissione ha voluto creare una magistratura

suprema, indipendente, inamovibile; ora, come potè sottoporre le decisioni della medesima al giudizio d'un corpo amovibile e dipendente dal potere esecutivo qual è appunto il Consiglio di Stato?

Ognun ben vede che la Commissione doveva non senza grandissima ripugnanza stabilire un simile principio. Essa ha distrutto tutte le garanzie delle quali studiossi circondare la suprema Corte dei conti.

La Commissione (ed io ne lodo il pensiero) volle lasciare il campo al ricorso per annullare la decisione della Corte dei conti, tuttochè suprema Corte.

La questione versa appunto non nella giustizia e convenienza del ricorso, ma in ciò solamente, a quel magistrato, cioè, dovrebbe presentarsi il ricorso contro le decisioni di questa Corte suprema.

La questione si presentava difficile, perchè, se si volgeva lo sguardo al sistema francese, ella è certa cosa che dalla Corte dei conti havvi ricorso al Consiglio di Stato, e, se si risguardava il sistema del Belgio, il ricorso si permette alla Corte di cassazione.

La Commissione dunque trovò fra questi due sistemi, e volle preferire il sistema di Francia. Io non negherò che ambi i sistemi non sono senza gravi inconvenienti, atteso il nostro attuale organismo; perocchè non una sola è presso noi la Corte di cassazione, siccome non uno solo è il Consiglio di Stato. Tuttavia, se dovessi scegliere fra questi due sistemi senza ammetterne un terzo, io non esiterei a pronunciarmi per il sistema del Belgio; perocchè la Corte di cassazione è sempre una Corte che presenta maggiori garanzie del Consiglio di Stato.

Ma, o signori, è egli vero che si debba seguire o l'uno o l'altro dei suddetti sistemi? Io credo di no, e proposi all'approvazione della Camera un emendamento con cui enunciai un altro sistema che mi pare più accettevole, perchè esime la suprema Corte dei conti dal giudizio di qualsiasi altro corpo costituito, più logico ancora, perchè io ignoro che vi sia, che vi possa essere al di sopra una Corte suprema.

Ammetto pure con la Commissione il principio del ricorso per l'annullamento; ma questo ricorso sarà presentato alla stessa Corte dei conti, la quale in sezioni riunite potrà annullare le decisioni d'una sezione della Corte medesima.

Quindi io formulava il mio emendamento nel seguente modo:

" Il ricorso per l'annullamento è ammesso soltanto per motivi di eccesso di potere, e per incompetenza per ragione di materia.

" Il ricorso deve presentarsi alla Corte medesima nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione osservando le prescrizioni del regolamento relativo a questa legge. La Corte dei conti per l'annullamento della decisione di una delle sue sezioni pronuncierà a sezioni riunite. Se la decisione sarà per annullamento, essa stabilirà la massima di diritto da seguirsi dalle sezioni della Corte medesima. "

Con questo mio emendamento io certo toglieva di mezzo il ricorso al Consiglio di Stato, o meglio lo sconcio che una Corte suprema indipendente, costituita in modo da poter resistere a tutte le arti che si potrebbero usare dal potere esecutivo, dipendesse o si ritenesse al disotto del Consiglio di Stato, il quale è un corpo dipendentissimo e che mai potrebbe resistere agli urti del potere esecutivo medesimo. Io escludo in modo reciso che possa una decisione di questa Corte suprema, quale si vuole costituire, venire annullata dal Consiglio di Stato. Aperta questa via, più d'una volta il potere esecutivo vi ricorrerebbe, e sovente le decisioni della Corte dei conti sarebbero annullate dal Consiglio di Stato, specialmente quelle che il potere esecutivo richiederebbe fossero annullate.

Lo sconcio era evidente e doveva evitarsi. La Corte dei conti, sottoposta al Consiglio di Stato in questo modo, perdeva ogni suo prestigio, quel prestigio di cui la Commissione si affaticò circondandola, creandola suprema, indipendente.

CATUCCI. Domando la parola.

SALARIS. La ragione per cui la Commissione ha creduto piuttosto di scegliere il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione invero non mi ha persuaso.

Che cosa dice infatti la Commissione? Non abbiamo sottoposte le decisioni della Corte dei conti alla Corte di cassazione per questa ragione, perchè vi sono tante Corti di cassazione. Ma allora io dico che lo stesso argomento, indipendentemente dalle ragioni già da me accennate, avrebbe dovuto indurre la Commissione ad escludere il Consiglio di Stato, poichè è un desiderio di tutti che un solo sia il Consiglio di Stato, ma finora nelle diverse provincie italiane esistono egualmente più Consigli di Stato.

SELLA, *ministro per le finanze*. Quest'argomento è già stato svolto.

SALARIS. Il signor ministro delle finanze mi fa sentire che quest'argomento fu già svolto da altri; gradisco l'opportuna osservazione. Io era assente all'altra seduta di quest'oggi, per portarmi occupato in una Commissione della Camera, ignorava quanto fosse stato detto da altri miei colleghi, ma siccome non è mio stile trattenere la Camera con ripetere le stesse cose, ringraziando il signor ministro, non aggiungerò altre parole.

Pregherei intanto il signor presidente di porre ai voti il mio emendamento, al quale credo che la Commissione non avrà seria opposizione a fare; se la Commissione credesse piuttosto formularlo in altro modo, purchè sia salvo il principio, accetterei anche una formola più esatta che piacesse alla Commmissione proporre.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se si è posta d'accordo riguardo a questi varii emendamenti.

MARTINELLI, *relatore*. Ringrazio prima di tutto il deputato Salaris che abbia reso giustizia alla lealtà colla quale la Commissione ha manifestato le proprie opinioni.

Per verità a me sembra che sia stato male a proposito scelto quest'articolo per combattere la Commissione, la quale non ha fatto che riprodurre l'articolo quale fu concordemente votato dai due rami del Parlamento. La

Commissione non credette di poter assumere la responsabilità di rifiutare in una questione così delicata le proposte che nei due rami del Parlamento erano state concordemente votate. È manifesto però che non senza ripugnanza accettava che fosse deferita la decisione ad un Consiglio di Stato che non aveva una giurisdizione in tutto il regno d'Italia, che per l'indole sua è amovibile ed è amministrativo, attribuendogli una specie di superiorità sopra la Corte dei conti, che è indipendente ed estenderà la sua giurisdizione in tutto il regno d'Italia.

Ma come fare nello stato presente della legislazione?

È vero che il Consiglio di Stato non ha questa giurisdizione per tutto il regno, ma il Consiglio di Stato resta presso il Governo centrale.... Si è notato ancora che la Commissione avrebbe trasandata la questione del contenzioso amministrativo, quasi che in questa circostanza tale questione avesse potuto essere trattata e sciolta.

Il signor ministro delle finanze ci può rendere giustizia ricordando come noi, preoccupati della quistione del contenzioso amministrativo, avremmo desiderato che fosse stato possibile il farla precedere alla discussione di questa legge.

La quistione del contenzioso amministrativo primeggia naturalmente nell'ordine logico, ma noi non potevamo, nel proposito della legge sulla Corte dei conti entrare nelle idee generali e nei casi speciali della nostra legislazione.

Si è invocato più di una volta l'esempio di altri Stati quasi per norma della legge che stiamo discutendo. Certi esempi non sono invocati molto opportunamente, inquantochè, se ricordiamo l'esempio della Francia, dovremo pure ricordare che la Corte dei conti vi fu istituita nel 1807, cioè sotto il regime assoluto del primo impero. Se ricordiamo l'esempio del Belgio, dovremo pure ricordare che la Corte dei conti è colà una istituzione tutta speciale per la sua origine e qualità. Se è vero, come è verissimo, che nel Belgio si ricorre alla Corte di cassazione, è anche vero che quando questa Corte ha annullata la decisione della Corte dei conti, si decide poi sul merito da una Commissione nominata *ad hoc* dal Parlamento. Il principio è molto diverso da quello al quale la nostra legge è informata.

Tre proposte sono ora fra noi in discussione.

Della prima la Commissione non è punto responsabile ed è quella che venne accettata nei due progetti votati nei due rami del Parlamento. Le altre due sono state fatte nel corso di questa discussione.

Si è detto che il ricorso si può rimettere alla Corte di cassazione. Quale è su ciò l'opinione della Commissione? L'opinione della Commissione è che questa proposta sia assolutamente rifiutata; e la ragione ne è semplicissima.

Noi non vorremmo pregiudicare alcuna questione, nemmeno per incidenza. Ed in ogni modo si avrebbe diritto di chiedere quale sia la Corte di cassazione che dovrà decidere. Data che sia risposta a questo quesito, alcuni ripiglieranno: ci sarà una Corte sola, o vi saranno più Corti di cassazione?

Ognuno ha diritto di riservare le proprie opinioni, e ognuno per conseguenza ha diritto che non vengano nè direttamente, nè indirettamente pregiudicate.

In quanto all'altra proposta di rimettere il ricorso alla Corte dei conti, innanzi tutto fa d'uopo che io dia e che io chieda qualche spiegazione.

Gli emendamenti come sono proposti lasciano qualche difficoltà, prevedono un caso e non ne prevedono un altro, oppure, se lo prevedono, lo prevedono per escludere la possibilità del ricorso. Sarebbe inconveniente assai grave se la possibilità del ricorso fosse esclusa.

Si propone di ricorrere alla Corte a sezioni riunite, quando la Corte non abbia già giudicato a sezioni riunite. Ma io domando: quando la Corte avesse giudicato a sezioni riunite, quale rimedio avrete voi da proporre?

Ho detto di avere bisogno di dare e di ricevere alcune spiegazioni. Comincierò dal dare queste spiegazioni.

Si devono distinguere prima di tutto le attribuzioni amministrative dalle attribuzioni giudiziarie.

È verissimo che il presidente ha facoltà, a norma dell'articolo 7 che abbiamo votato, di chiamare le sezioni riunite. Ma questa facoltà non può riferirsi che alle attribuzioni amministrative, giacchè alle attribuzioni giudiziarie provvederà il regolamento di procedura, e non è mai supponibile che si voglia lasciare in arbitrio del presidente il determinare se una questione giudiziaria sarà decisa a sezioni separate o riunite.

Dunque da questa parte è tolta qualunque difficoltà, ma poteva nascerne un'altra riguardante l'articolo 11, che è pure stato votato dalla Camera.

Questo articolo 11 parla delle pensioni che saranno liquidate dalla Corte dei conti e in caso di reclamo saranno decise definitivamente colle norme del contenzioso.

Quel *definitivamente* è stato posto ed accettato, io credo, per mostrare che con ciò viene derogato a quella parte della legge del Consiglio di Stato, la quale al Consiglio di Stato conferiva il diritto di giudicare delle pensioni in prima e seconda istanza.

Quando si è detto *definitivamente* si è mostrato che non ci può essere un ulteriore ricorso. Ma ciò non toglie che il regolamento di procedura e che la legge sulle pensioni, della quale il signor ministro di finanza si sta occupando, venga a fissare anche in questa parte due gradi pel giudizio.

Date queste spiegazioni e supposto che gli onorevoli proponenti siano concordi con questi principii...

SALARIS. Domando la parola.

MARTINELLI, *relatore*... io dirò che la Commissione ha riconosciuto come si tratti di scegliere tra inconvenienti maggiori e minori.

Preferendo gli inconvenienti minori, si è creduto che qualora il ricorso fosse rimesso alla Corte a sezioni riunite, ci sarebbe il vantaggio di non pregiudicare le questioni relative al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione. Noteremo ancora che per tal modo si rispetta il principio della separazione dei poteri, al quale si rende omaggio dalla moderna legislazione. Un magi-

strato soltanto giudiziario, giudichi pure soltanto dei conti, non può, non deve essere confuso con uno del corpo amministrativo, per quanto sia elevato e rispettabile.

Poste queste considerazioni, la Commissione, la quale con qualche ripugnanza ora aveva accettato quell'articolo, vedendo che la ripugnanza della Camera è anche maggiore, non crede di dover rifiutare quei temperamenti, i quali, per evitare inconvenienti maggiori, e per lasciare intatte questioni tanto delicate, vengono proposti, riservandosi però di vederne modificata la redazione, mentre non discorda dall'accettarne il principio.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Le conclusioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione mi dispensano quasi dall'esporre quelle poche osservazioni che io aveva in animo di presentare alla Camera.

La discussione ha chiarito abbastanza che tutti i partiti proposti non vanno disgiunti da gravi inconvenienti; importa, ed è debito di scegliere quel partito che ne abbia meno.

A primo aspetto, senza dubbio, non si accetta facilmente il sistema di ricorrere alla Corte medesima, ed attendere da lei giudizio sul punto se una sua sezione abbia trasmodato nei suoi poteri, ecceduto nella sua competenza. Nondimeno, o signori, a me pare che questo sia il partito che presenti minori inconvenienti, perchè, allontanandosi da questa via, che è stata proposta dagli onorevoli Salaris e Mancini, dobbiamo attenerci o al Consiglio di Stato od alla Corte di cassazione.

Ora, e l'una e l'altra di queste due vie presentano inconvenienti maggiori.

Il ricorso al Consiglio di Stato. Ma, abbiamo noi veramente un Consiglio di Stato italiano? E se anche lo avessimo nel modo come è stato ordinato da una legge che non riguardava Italia tutta; se lo avessimo, sarebbe mai concepibile il ricorso da un giudice supremo qual è la Corte dei conti, costituita in modo da considerarsi come assisa all'apice di una piramide, ad un collegio composto di membri i quali sono amovibili? Si noti che questi ricorsi riguarderebbero atti a cui il potere esecutivo non è estraneo, atti che il magistrato deve esaminare e giudicare.

Come mai si sottoporrebbero le decisioni della Corte dei conti ad un magistrato il quale è quasi intimamente legato al potere esecutivo e che anzi non è che l'ombra di esso, ad un magistrato composto di membri amovibili?

Evidentemente dunque il ricorso al Consiglio di Stato include inconvenienti maggiori che il ricorso alla stessa Corte dei conti. Lo stesso può dirsi della Corte di cassazione. Ma abbiamo noi, signori, una Corte di cassazione italiana? Per ora non vi sono che più Corti distinte, e se voi attribuite il ricorso dalla Corte dei conti alla Corte di cassazione che siede in Milano, voi avrete con ciò pregiudicato una questione, o almeno avrete creato un antecedente, risvegliando gelosie che è utile evitare.

Rinviamo ad altro tempo la questione. Io credo che la Corte di cassazione è un'istituzione che durerà e non mancherà mai in Italia, ma essa non può seder certamente a Milano: parlo della Corte di cassazione italiana. In ogni modo è utile non pregiudicare in nessuna guisa siffatta questione.

Ma ponendo da banda queste considerazioni, o signori, egli importa, finchè esiste il contenzioso amministrativo, finchè esiste una maniera di questioni differenti dalle questioni private che non siano confusi gli ordini giudiziari, e che le varie giurisdizioni non si confondano. Sarebbe una cosa nuova in tutto il continente d'Europa che la Corte di cassazione venisse a giudicare le decisioni della Corte dei conti che per grado è pure uguale alla Corte di cassazione. Questo sistema è seguito nel Belgio, ma nel Belgio c'è un ordinamento affatto distinto, del tutto diverso da quello che è in uso nelle altre parti del continente, poichè la Corte di cassazione si ha colà una giurisdizione straordinaria: la Corte di cassazione del Belgio è considerata come un tribunale supremo politico, il che è affatto ripugnante al concetto che abbiamo noi della Corte di cassazione.

Adunque a me pare evidente che la discussione abbia posto in chiaro questo punto che il partito nel quale s'incontrano minori inconvenienti è quello di ricorrere alla medesima Corte: così almeno sarà rispettata l'autorità della Corte.

Oltre a ciò questo partito che ha minori inconvenienti, sotto ogni guisa, ha certo il vantaggio di non pregiudicare questioni gravi ed importanti che è d'uopo di lasciare inviolate.

Adunque io appoggio le conclusioni date ultimamente dall'onorevole relatore della Commissione.

PANATTONI. Farò brevissime osservazioni dopo quello che è stato molto opportunamente avvertito dal relatore della Commissione e dall'onorevole Pisanelli.

Il contenzioso amministrativo deve rimanere nei suoi confini; debbe rimanervi ognorachè si aboliscano, come io spero, le tante sue invasioni sul diritto comune, sia che si riguardi agli effetti veramente amministrativi pei quali esso fu istituito.

Giustamente fu detto che il vero contenzioso amministrativo non si debba confondere cogli ordini giudiziali. Esso ha una materia ed una forma di giudizio sua propria, ma appunto perchè trattasi di un giudizio nell'articolo 38 (ora 39) è stato detto che i giudizi sui conti saranno pubblici. Io voglio augurarmi che quella legge delle pensioni che prometteva l'onorevole ministro nelle precedenti discussioni venga ad introdurre, come in Toscana, la pubblicità anche per i giudizi sulle pensioni. Allora quello che è veramente contenzioso amministrativo e che può interessare gl'impiegati e i contabili, avrà, benchè sommariamente, tutte le forme e le garanzie del giudicio, senzachè noi confondiamo le attribuzioni e competenze dei tribunali con quelle dei corpi deliberanti amministrativamente.

Per altro io chiedeva la parola questa mattina inquantochè l'onorevole Sineo raccomandava caldamente alla Camera l'abolizione del contenzioso amministrativo; e lodava, e giustamente, l'intenzione del Ministero che quel progetto di legge ci presentò.

Ma l'onorevole Sineo non aveva per avventura presente che la Camera si è già impadronita definitivamente della materia, sia perchè nominò la sua Commissione, sia perchè la Commissione fece il suo rapporto, ed io ebbi l'onore di presentarlo fin dal 27 d'aprile, e sia perchè la discussione per l'abolizione del contenzioso amministrativo era all'ordine del giorno fino dal cominciare di questo scorcio di Sessione.

Adunque non credo necessario di raccomandare alla Camera, che n'è già persuasa, l'abolizione di quanto vi ha d'eccessivo nel contenzioso amministrativo. Dico di quanto vi ha d'eccessivo, perchè l'amministrativo avrà poi sempre alcun che di contenzioso per le materie che riguardano l'ordine strettamente amministrativo e l'interesse precipuo dell'amministrazione, restandone separato il conflitto dell'amministrazione col diritto giuridico dei privati.

Ora, dal progetto riformato dalla Commissione, precisamente rilevasi che i sindacati e le pensioni, essendo materie che formano il contenzioso della Corte dei conti, sono riservate all'amministrativo. Ma se queste materie sono riservate all'amministrativo, è evidente che devono appartenere alla competenza della Corte dei conti, e che anche la seconda instanza, ossia il ricorso, si deve fare senza complicanze e senza un treno di devoluzione da un corpo all'altro, essendo cosa complicata troppo per l'ordine amministrativo. Io perciò non dissento che il ricorso, anzichè portarsi al Consiglio di Stato, si porti avanti la stessa Corte dei conti in quel modo appunto che è stato testè proposto, cioè a sezioni riunite. Vero è che vorrei esclusa dal nuovamente giudicare quella sezione contro il voto della quale si ricorra. Vero è pure che se la Camera deliberasse oppostamente, io non penso che l'esser il Consiglio di Stato un corpo amovibile, possa rendere meno autorevole la cognizione che egli, a nome della legge ed incensurabilmente, potrebbe sui ricorsi.

Detto ciò, io concludo che, dopo gli schiarimenti stati dati, ognorachè si adotti la legge riformata come ora la riformò la Commissione, essa andrà perfettamente d'accordo anche col progetto relativo all'abolizione del contenzioso amministrativo.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha la parola.

CASTAGNOLA. Io non potrei che ripetere le cose state dette dai quattro oratori, i quali parlarono tutti nel senso medesimo in cui io intendeva parlare. Credo quindi cosa più conveniente il rinunziare alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. A me non resta che accettare la formola proposta della Commissione, la quale mi pare che felicemente riassuma e la proposta Salaris e la mia. Credo che per semplificare la votazione il deputato Salaris farà altrettanto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

Intanto leggo la formola perchè anch'egli possa averla presente:

" Nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione il ricorso si presenta alla Corte, che decide a sezioni riunite. La Corte, pronunziando l'annullamento, rinvia la controversia all'autorità competente o determina il limite dei poteri della sezione giudicante. "

MANCINI. Rimane ad aggiungere un ultimo alinea, sul quale erasi da me chiamata l'attenzione della Commissione nelle osservazioni che questa mattina ho rassegnato alla Camera. Eccone il tenore:

" In caso di conflitto sarà provveduto nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859, e della legge 20 novembre 1859. "

La ragione di questa disposizione è per sè chiara. Potrebbe dubitarsi che, attribuendosi alla Corte dei conti a sezioni riunite una specie di potere assoluto per giudicare della propria competenza, s'intendesse con ciò di sancire un'eccezione alla legge generale intorno ai conflitti. Siccome ciò non è nelle nostre intenzioni, anzi crediamo che mantenendo saldo il sistema vigente in ordine ai conflitti si escludono in gran parte i timori che potrebbero derivare dal confidare alla Corte stessa la autorità di determinare la sfera della propria competenza, credo che non sia inutile di espressamente dichiararlo. Spero per conseguenza che la Commissione non respingerà l'aggiunzione di questo alinea.

PRESIDENTE. Favorisca di rileggerlo.

MANCINI. " In caso di conflitto sarà provveduto nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859, e della legge 20 novembre stesso anno. "

Potrebbe sorgere un conflitto tra una Corte d'appello e la Corte dei conti, tra la sezione del contenzioso del Consiglio di Stato e la Corte dei conti; ora noi non intendiamo sottrarre questi conflitti al diritto comune...

Voci. È inutile; ciò s'intende.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Signori. Veggo che l'avviso del più in questa Camera sia perchè il ricorso si porti innanzi alla stessa Corte dei conti a sezioni riunite. Io, comunque deplorassi vivamente questo divisamento, poichè non posso persuadermi come uno stesso magistrato possa essere censore di se stesso, pur nondimeno, addolorandomi mi taccio. Ripeto che il magistrato censore per buona logica e per suprema necessità dovrebbe essere un terzo non mai lo stesso giudice, dirò di merito; prego però la Camera di osservare che questa mattina io non solo sosteneva il ricorso per motivo di eccesso di potere ed incompetenza per ragione di materia, ma aggiungeva ancora che il ricorso sia permesso per qualunque violazione di legge.

PRESIDENTE. Favorisca: siccome questa è una questione affatto separata, dovrebbe essere riservata.

CATUCCI. Temo che venga per avventura pregiudicata dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris accede?

SALARIS. Accedo.

PRESIDENTE. È il deputato Massa?

MASSA. No. Vorrei parlare in senso contrario alla proposta dell'onorevole Mancini.

Prego la Camera a porre attenzione che tanto essa quanto il Senato si sono già pronunziati sopra questa controversia.

Noi siamo per allontanarci dai nostri scanni; il Senato probabilmente non accetterebbe questa modifica, e la legge, invece di essere una realtà, continuerebbe di nuovo ad essere un'aspettazione.

In secondo luogo io credo che dobbiamo avere precipuamente di mira l'interesse di coloro che devono essere giudicati dalla Corte dei conti, degli agenti e dei contabili.

Io non so quale grande garanzia noi procuriamo loro nel forzarli a presentare le istanze d'annullamento alla stessa Corte dei conti. È vero che essa giudicherà questa seconda volta a sezioni riunite, ma l'esperienza che ognuno di noi ha potuto avere nelle materie legali ci ha eziandio persuasi come lo spirito di corpo, i riguardi personali, le sollecitazioni che si fanno da persone a persone vincolate da continue relazioni inducono il più delle volte i corpi collegiali a persistere nelle loro decisioni, e a trovar modo di far sì che i vizi d'incompetenza ed eccesso di potere svaniscano per effetto di una seconda decisione interpretativa della prima.

Voglia la Camera por mente che l'eccesso di potere e l'incompetenza sono vizi che emanano direttamente dal giudice; essi non sono causati dalle parti, ma è il giudice che, obbliando la legge, commette un'incompetenza, quindi i giudici della Corte dei conti sarebbero direi quasi interessati a difendere il proprio pronunciato.

La cosa è diversa nei casi di rivocazione per errore di fatto: capisco che si possa dare alla stessa Corte la ritrattazione, ma non mai il giudizio sugli eccessi di potere e i vizi d'incompetenza dalla Corte stessa commessi.

Non vorrei che la Camera credesse che queste siano materie quotidiane: presso di noi la legge sulla Corte dei conti è in vigore da tre anni, e non è ancora accaduto un sol caso di istanza d'annullamento. In Francia non so se ne siano accaduti alcuni; però, dopo la legge del 1848, niuno ne era peranco avvenuto nel 1851, siccome afferma Macarel. Questo anche deve rassicurarci nel deferire al Consiglio di Stato l'istanza per annullamento.

Una considerazione storica, dirò, mi persuade che non sia opportuno il deferire alle sezioni riunite della Corte dei conti coteste istanze.

Io vedo che in Francia la legge sulla Corte dei conti dal 1807 ha subito molte modificazioni, ma non è mai venuto in mente ad alcuno dei legislatori francesi di attribuire alla stessa Corte dei conti le istanze di rivocazione. La Costituzione stessa del 1848, mentre ha tolto al Consiglio di Stato il pronunciare sulle istanze d'annullamento, non l'ha deferito alla Corte dei conti, bensì al tribunale del contenzioso dei conflitti che creava quella Costituzione, tribunale che era composto di quattro giudici di cassazione e di quattro consiglieri di Stato; ma anche questa fu una mutazione contro la quale la dottrina ha reclamato costantemente, riguardandola come improvvida e come non giustificata da alcun fatto avvenuto per parte del Consiglio di Stato.

Si è detto che non dobbiamo pregiudicare una grave questione, quella cioè del contenzioso amministrativo.

Credo però che non si colga nel segno quando si teme che, deferendo al Consiglio di Stato l'istanza per annullamento, già si pregiudichi la questione se debba esistere o no un contenzioso amministrativo; credo che non si tratta qui di quella giurisdizione speciale che nasce dalla materia amministrativa che si esercita sopra le persone, le quali fanno atti amministrativi ed hanno rapporti coll'amministrazione generale dello Stato. I giudizi del contenzioso amministrativo subiscono i vari gradi di giurisdizione; ma nelle istanze d'annullamento nulla v'ha che possa pregiudicare la questione del contenzioso amministrativo; questa è un'istanza straordinaria, la quale, data anche al Consiglio di Stato, non implica per nulla che si possa poi abolire il contenzioso amministrativo, perchè questa è un'istanza che si dà direttamente al Consiglio di Stato, che non subisce i gradi di giurisdizione, per cui passano le cause del contenzioso amministrativo; quindi pregherei di nuovo la Camera a por mente a che le sue proposte possano diventare leggi definitive, di por mente agl'interessi degli agenti contabili, i quali credo che non desidereranno che le loro istanze d'annullamento sieno domandate alla stessa Corte dei conti, ma preferiranno qualunque altra giurisdizione che venga per la prima volta a conoscere delle loro domande d'annullamento.

Aggiungo un'ultima osservazione.

Presso di noi la Corte di cassazione, annullando una sentenza, rinviava la causa alla stessa Corte d'appello che aveva giudicato la prima volta. La pratica ha dimostrato che, rinviando la causa alla stessa Corte che aveva giudicato, comunque composta di giudici diversi, si confermava quasi sempre la prima sentenza, si persisteva nella prima decisione, sicchè fu forza modificare la legge e prescrivere che il rinvio si facesse sempre ad un'altra Corte d'appello pel secondo giudizio. Questi sono esempi che a me paiono autorevoli.

La Camera non voglia fare dei progetti, che ne abbiamo già tre, ma pensi a fare una legge che possa essere adottata e che salvi gl'interessi degli agenti che hanno rapporto colla amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castellano.

CASTELLANO. Le osservazioni dell'onorevole Massa certo mi preoccupano abbastanza, sebbene io debba fargli riflettere che nell'articolo precedentemente votato è detto che il diritto di ricorrere per annullamento non è solo conceduto all'agente, ma anche al Pubblico Ministero; dimodochè non è da arrestarsi soltanto alla supposizione che per doverlo proporre innanzi alla stessa Corte l'agente sarebbe ripugnante a prodarlo per la poca speranza che gli rimarrebbe che la medesima avesse

a mettersi in contraddizione di sè stessa; ma deve tenersi conto del caso ancora che il Pubblico Ministero, il quale rappresenta il potere esecutivo, nell'interesse di quest'ultimo, quando al medesimo non fosse accetto il deciso dalla Corte, fosse corrivo a portare la questione innanzi al Consiglio di Stato, il quale, a tenore di quanto si è con ragione osservato dagli altri preopinanti, non offrirebbe le guarentigie di cui bisogna circondare la revisione del pronunziato di un corpo decidente composto di membri inamovibili, di cui l'opera non dovrebbe logicamente poter esser distrutta da funzionari amovibili.

Però io credo che quante volte si volesse entrare nelle viste di accogliere l'emendamento formulato dalla Commissione sulle proposte degli onorevoli Mancini e Salaria, ad evitare almeno lo sconcio che l'onorevole Massa accennava, vale a dire, che non facilmente sia sperabile che la Corte voglia ritornare sul proprio pronunziato, si possa introdurre un sotto-emendamento, il quale consisterebbe nell'escludere dalle sezioni riunite a cui fosse affidato l'esame del ricorso per annullamento, quella che abbia pronunziata la decisione impugnata, poichè in questo modo si verrebbero ad eliminare i voti già pregiudicati, i quali formano il terzo di quelli da cui dipende la sorte del ricorso e che difficilmente sarebbero variati da coloro che li emisero, i quali non è da sperar troppo che ritornerebbero sul loro pronunziato; insomma così almeno si otterrebbe una guarentigia sul riesame commesso esclusivamente a coloro i quali, non avendo ancora pronunziato sulla materia, vi apporterebbero non solo un voto non pregiudicato da altro precedente, ma inoltre la presunzione della piena libertà del medesimo, derivante dalla loro inamovibilità e conseguente indipendenza dal potere esecutivo.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone che alle parole: *alla Corte che decide a sezioni riunite* si aggiunga *esclusa quella che ha pronunziata la decisione impugnata.*

Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io ho chiesta la parola per esprimere il parere della Commissione di non entrare affatto nella discussione dell'ultimo emendamento o sotto-emendamento dell'onorevole Mancini. Questa legge non s'incarica delle leggi relative ai conflitti; esse rimangono nel loro vigore. Io non mi preoccupo punto del Senato. Il Senato ha avuto nella discussione che ha preceduto il suo progetto di legge una cura grandissima di mantenere alla Corte dei conti tutta la dignità e l'altezza che le conveniva, ed io non dubito punto che l'altro ramo del Parlamento riconoscerà che questo ramo ha voluto quasi seguire la discussione molto splendida a questo proposito nel Senato medesimo.

Io non credo di dover entrare in tutto ciò che è venuto dicendo l'onorevole deputato Massa perchè sarebbe un ricominciare la discussione da capo.

Noi abbiamo già veduto od almeno presentito quale sia il parere della Camera su tutte le questioni che egli ha rimesso in campo; e non so come l'onorevole Massa si preoccupi tanto di questo emendamento, di questo modo di formulare l'articolo, quando egli stesso dice che in molti anni non è accaduto se non una volta e due o tre, e che forse non è accaduto mai in Francia il caso in esso contemplato; speriamo che non accada neppure in Italia, e che quest'articolo rimanga come una lettera morta....

Una voce. Allora è inutile farlo.

LEOPARDI. Ma si può dare il caso, vi è la possibilità, e bisogna che la legge provveda; senonchè questa possibilità, secondo l'opinione dell'onorevole Massa, è così rara a realizzarsi che veramente non vale la pena di discutere più lungamente su questa materia.

Quanto al sotto-emendamento proposto dall'onorevole Castellano mi pare che la Commissione non sarebbe lontana dall'accettarlo se fosse praticabile; se ne rimette alla saviezza della Camera.

Voci. La chiusura! la chiusura!

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si è chiesta la chiusura; ma, se si continua la discussione la parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. Vi rinuncio; solo sul sotto-emendamento del deputato Castellano domanderei alla Camera che mi si permettesse di fare un'osservazione.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del deputato Castellano?

MARTINELLI, *relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Dunque leggo le due prime parti di questo emendamento divise da quella terza del deputato Mancini, la quale non è per ora dalla Commissione accettata:

" Nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione il ricorso si presenta alla Corte che decide a sezioni riunite.

" La Corte, pronunciando l'annullamento, rinvia la controversia all'autorità competente e determina il limite dei poteri della sezione giudicante. "

SELLA, *ministro per le finanze.* Sono dodici i membri della Corte; se si tolgono quattro restano otto, mentre la legge ne vuole nove.

MANCINI. Dodici sono i membri della Corte; se dunque si escludesse la sezione giudicante, cioè cinque, potrebbero rimanere sette. Ora in un altro articolo della legge è stabilito che la Corte a sezioni riunite deve giudicare nel numero di nove votanti. Dunque il sotto-emendamento Castellano, nella supposizione di certi casi, propone l'impossibile.

D'altronde, o signori, tutte le volte che vi sono giudizi a classi riunite ne' collegi giudicanti come nella Corte di cassazione e nel Consiglio di Stato, è ammesso e per regola generale ritenuto che non ripugni ai sani principii e non implichi alcun pericolo l'intervento ben anche della sezione che ha giudicato la prima volta. Non dobbiamo adunque introdurre una deviazione così profonda da un sistema generale.

NISCO. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente l'esclusione proposta dal deputato Castellano, la quale costituisce un sotto-emendamento.

SELLA, *ministro per le finanze*. Siccome tutti quelli che hanno parlato su quest'argomento, ad eccezione dell'onorevole Massa, hanno fatta adesione al partito proposto dal relatore della Commissione, egli è per me ormai evidente qual sarà il giudizio della Camera. Tuttavia la prego di permettermi di dire la mia opinione, qualunque sia per essere l'esito della votazione.

Ho qualche apprensione che in una questione come questa si faccia, come si dice, *much ado about nothing*, che si faccia cioè una grande discussione per un argomento che non avrà poi larga applicazione.

L'argomento che ora qui si agita, nell'altra aula del Parlamento ebbe una soluzione diametralmente contraria; imperocchè più degli inconvenienti che furono allegati e lungamente svolti in quest'aula colà si trovò invece più grave l'inconveniente di fare appello alla Corte dalle decisioni della Corte medesima. (*Bene!*)

Avendo adunque io avuto in vista nel proporre questo progetto alla Camera e nell'aver pregato la Commissione di voler deliberare in proposito, di rendere possibile l'attuazione di questa Corte, non posso astenermi, qualunque sia l'esito della votazione, di far preghiera alla Camera di lasciar stare le cose come le ha essa stessa già votate, e come furono ammesse nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il ministro insisterebbe perchè rimanesse fermo l'articolo quale era proposto?

SELLA, *ministro per le finanze*. Precisamente.

LEOPARDI. Domando la parola per una semplice dichiarazione, ed è che realmente la Corte si costituisce di tre sezioni, di cinque membri per ogni sezione, perchè ci sono i tre presidenti ed i 12 consiglieri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente l'esclusione proposta dal deputato Castellano.

Chi intende che rimanga esclusa la sezione che ha pronunziata la decisione impugnata, sorga.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Pongo ai voti l'articolo ch'era dapprima proposto dalla Commissione, giacchè, avendo la Commissione proposto un altro articolo, ed avendo il ministro ripreso quello antico della Commissione, viene a fare un emendamento al nuovo articolo della Commissione.

SALARIS. Chiedo di parlare per la posizione della questione.

PRESIDENTE. È lo stesso. Evidentemente diventa un emendamento al nuovo articolo della Commissione:

" Il ricorso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

" La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

" Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. "

Pongo ai voti quest'emendamento...

SINEO. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti! (*Segni d'impazienza*)

SINEO. Per un appello al regolamento, se si vuole. (*Rumori*)

Io osservo alla Camera che la lunga discussione sin qui agitatasi ha messo in chiaro...

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Domando scusa; bisogna che il regolamento sia osservato, a meno che lo si voglia cambiare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori prolungati*)

SINEO. Si facciano conoscere quelli che domandano *ai voti* contro il regolamento; che la nazione sappia che un deputato non vuole che il regolamento sia osservato a favore degli oratori che hanno dovere di parlare. Bisogna che la nazione lo sappia che ci sono dei deputati i quali non vogliono... (*Interruzione. — Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Scusi tutti i deputati vogliono che il regolamento si osservi, ma siccome il deputato Sineo ha bensì fatto una proposta...

SINEO. Una proposta sospensiva; dunque deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. Per verità non è una questione sospensiva; adesso la leggerò.

Siccome in tutta la discussione che ebbe luogo il deputato Sineo non aveva mai fatto cenno...

SINEO. Io aveva chiesto di parlare nel fine della prima tornata d'oggi, ed il signor presidente ebbe la bontà di assicurarmi che mi aveva iscritto; non vedo adunque perchè...

PRESIDENTE. Scusi; il deputato Sineo nella prima tornata d'oggi ha parlato al suo turno dopo il deputato Catucci; dopo di lui erano iscritti i deputati Pisanelli, Martinelli, Castagnola, Mancini e di nuovo Catucci, indi questa sera si iscrissero i deputati Salaris, Massa, Castellano e Leopardi. Questa è la verità.

Del resto è di fatto che il deputato Sineo aveva inviato al banco della Presidenza, senza per altro ch'ei ne avesse fatto cenno nella discussione, e senza chiedere di svolgerlo, il seguente emendamento, ch'egli sostituirebbe all'articolo della Commissione:

" Le competenze per giudicare sui ricorsi per annullamento saranno determinate per legge speciale. "

Ben vede il signor Sineo che questo non è un emendamento sospensivo, ma un emendamento nel merito, e che quindi non fu punto violato il regolamento se il suo articolo non venne posto ai voti come sospensivo.

Ad ogni modo, poichè ora egli domanda di svolgerlo, gliene spetta la facoltà.

SINEO. Dirò poche parole.

La Camera ha rilevato dalle difficoltà della discussione quanto sia la gravità della questione.

È stato riconosciuto che qualunque partito si sia voluto porre innanzi presenta degli inconvenienti che in questi momenti sembrano insuperabili alla maggioranza dei deputati; difficoltà che sorgono non dall'intima natura della cosa, ma dalle condizioni attuali della nostra legislazione.

La difficoltà che ci si affaccia quando ci si propone di

ricorrere alla Corte di cassazione consiste principalmente in ciò che non havvi per ora una Corte di cassazione generale italiana. Ebbene, si provvederà; non è necessario che immediatamente quando la legge va in azione ci sia subito il modo di ricorrere; ci sono tre mesi per ricorrere, in quest'intervallo si provvederà con legge speciale. Non è verosimile che nel giorno stesso della promulgazione di questa legge la Corte pronunci qualche sentenza così viziosa da dar luogo ad annullamento. Quand'anche ciò fosse, i ricorrenti potranno essere ammessi anche posteriormente a porgere la loro querela a quel collegio che sarà ulteriormente indicato.

Io credo che il mezzo più facile d'uscire da questa difficoltà, senza pregiudicare nessuna questione, sia di rimettere a una legge speciale la decisione in quanto al tribunale, alla Corte, al corpo costituito che deciderà sul ricorso. Questo spediente di rimettere a leggi ulteriori la decisione di punti che si potevano senza grande inconveniente differire, l'abbiamo adottato più volte. È da presumersi che fino al tempo in cui potremo sancire una legge non vi sarà stato alcun ricorso per annullamento di decisione della Corte dei conti; se ciò accadesse, ebbene, avrebbero una maggior dilazione di un mese o di due; sono dilazioni non infrequenti nè perniciose in simili materie.

Mi sembra dunque che il mezzo termine ch'io propongo sia il solo modo di uscire per ora dalle difficoltà che ci si presentano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, così concepito:

" La competenza per giudicare sui ricorsi per annullamento sarà determinata da legge speciale. "

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti l'emendamento del ministro, che è l'antico articolo, ora cambiato dalla Commissione.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione ha accettato un altro emendamento.

PRESIDENTE. La Camera è avvertita che il ministro fa un emendamento al nuovo articolo della Commissione, riproducendo il precedente.

Avendone testè dato lettura, lo pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, l'emendamento è adottato.)

Ora viene in mezzo l'emendamento del deputato Catucci, il quale vorrebbe che nella prima parte dell'articolo, dopo le parole: " Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere e di incompetenza per ragione di materia, " si dicesse invece: " ammesso per motivo di eccesso di potere, d'incompetenza per ragione di materia e per ogni altra violazione di legge. "

La Commissione accetta questo emendamento?

LEOPARDI. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Il ministro l'accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Io non credo di poter accettare questa proposta.

MANCINI. Domando la parola.

CATUCCI. Se permette il signor presidente, spiegherò la mia proposta.

PRESIDENTE. Dica pure.

CATUCCI. Sarò breve perchè questa mattina su di ciò dissi alcune parole.

Signori, il progetto della Commissione con l'articolo che esaminiamo ha voluto limitare il ricorso a soli due casi: *eccesso di potere ed incompetenza per ragioni di materia*.

Tutti sappiamo quanto sia capillare la differenza di queste due violazioni di legge, e spesse fiate sembra nella scienza del diritto che l'una cosa sia la stessa dell'altra. In effetto quando si giudica senza potere si eccede il potere; e si eccede il potere perchè senza competenza. Ma lasciamo questa disamina più dottrinale che altro; vengo all'argomento.

Signori, non posso persuadermi come siasi voluto limitare il ricorso per annullamento pei soli anzidetti due motivi, e non estenderlo invece contro tutte quelle decisioni che contenessero aperte violazioni di legge.

Signori, se noi crediamo possibile che una Corte dei conti cada, dirò, nell'errore di commettere, giudicando, un *eccesso di potere* in una incompetenza nientemeno che per ragione di materia, non possiamo non ritenere, se vogliamo essere logici, che la stessa probabilmente e facilmente commetta delle altre violazioni di legge di minore importanza. Sarebbe un assurdo intollerabile ritenersi da un legislatore che un cittadino, un magistrato possa commettere un orrore e non un errore; che possa commettere un misfatto e non un delitto; io sfido la logica dello scetticismo più duro, e non credo che si possa transigere su questo e votar l'articolo 43 che discutiamo.

Ma, signori, per carità non obbliamo ciò che accade di sovente quaggiù, che in buona fede un magistrato dotto, indipendente, probissimo può bene cadere in aperta violazione di legge che non sia nè *l'eccesso del potere*, nè *l'incompetenza* per ragioni di materia: ebbene, diremo noi che in tale caso è vietato il ricorso? Per qual ragione, dirò politica o sociale, un agente dell'amministrazione pubblica, un contabile qualunque debbano rimanere sacrificati da un principio iniquo che poggia sull'incredibile, cioè sulla infallibilità di un magistrato fallibile? Se per avventura la Corte dicesse che nel dubbio sull'ammissione di una partita, la ritenesse a danno di un contabile, non vi sarebbe in questo suo divisamento la più flagrante violazione di legge? Intanto bisogna tacere? Signori, ed ho terminato, ricorriamo ai principii di ragione che sono onnipossenti, che non possono andar mai sconosciuti, cioè che sempre quando vi è violazione di legge debbe essere dato sempre il diritto al ricorso. Ma poi, o signori, l'eccesso di potere o l'incompetenza che altro sono se non violazioni di legge? Infine io toglierei la locuzione ritenuta dallo articolo e direi invece: " il ricorso per annullamento è ammesso per i soli casi di violazione di legge. " nel modo stesso come le leggi statuiscono per la Corte di cassazione.

MANCINI. Sono veramente sorpreso che, mentre l'o-

norevole Catucci questa mattina combatteva la giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto potesse riformare e modificare le decisioni della Corte dei conti, ora che ha veduto trionfare nell'opinione della maggioranza della Camera la competenza precisamente del Consiglio di Stato al quale dovranno presentarsi i ricorsi per annullamento delle decisioni della Corte dei conti, vorrebbe non solo dargli facoltà di annullarle per eccesso di potere e per incompetenza, ma ben anche per qualunque altra violazione di legge.

Noi dimentichiamo affatto, o signori, che si tratta delle decisioni di una Corte sovrana. La Corte dei conti, come l'abbiamo costituita in questa legge, è una Corte le cui pronunziazioni, quando sia ben accertato che non abbia varcati i confini della competenza sua e de' suoi poteri, non sono e non debbono essere suscettive di alcun riesame, anche per titolo di violazione di legge.

D'altronde, o signori, riflettete che le violazioni di legge possono essere di due specie, potendo riguardare il diritto applicabile al merito della contesa, ovvero le forme dei giudizi. Ora io non domando: si trasfonderà nel Consiglio di Stato il diritto di giudicare non solamente della violazione delle leggi che riguardano la sostanza del diritto, ma anche delle violazioni essenziali di forma di tutti i procedimenti avanti la Corte dei conti? Ma allora dichiariamo francamente che non vogliamo la Corte dei conti, che vogliamo rendere il Consiglio di Stato il vero e supremo giudice di queste controversie; sopprimiamo adunque una ruota inutile in questa macchina della giurisdizione che ci stiamo occupando di regolare. Conchiudendo, io credo, che quando sia al più lasciata la possibilità di ricondurre la Corte dei conti nei limiti della sua competenza e delle sue attribuzioni col quel mezzo che alla maggioranza della Camera è sembrato il più conveniente, in tutto il resto la pronunciazione della Corte dei conti deve essere considerata decisione di una Corte suprema non suscettibile di riesame o di emendazione. Conseguentemente io non posso accettare l'emendamento proposto dal deputato Catucci.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Prego la Camera di ritenere che i casi in cui la Corte dei conti possa violare la legge saranno rari, ma sono tanto più da temersi. Sono rari i casi nei quali occorre di recare punti di diritto alla decisione della Corte dei conti. Gli errori in quei rari casi sono tanto più da temersi perchè nella Corte dei conti la cura del Governo deve essere d'avere degli eccellenti contabili, specialità di questo magistrato essendo di rivedere i conti. Non è da presumersi che in questa Corte siano chiamati dei primari giureconsulti, dei magistrati che abbiano consumata la loro vita nello studio delle leggi. Quindi gli errori di diritto sono tanto più pericolosi. Importa dunque grandemente di lasciare aperta una via alla riforma di una decisione che contenga aperta violazione delle leggi. Come volete, o signori, che la sorte di una famiglia dipenda irrevocabilmente per una questione di diritto, da un congresso d'uomini che debbono saper molto, come dissi, in materia dei conti, ma che in materia di giurisprudenza non possono essere la maggior parte versatissimi? Citerò un esempio. Supponete che si rivedano i conti del tesoriere di un circondario attualmente devastato dal brigantaggio; che i briganti siansi impossessati della sua cassa: i vostri buoni contabili non trovano che il tesoriere abbia versata una somma di cui doveva rendere conto, lo contabilizzano. Sarà obbligato egli e saranno obbligati i suoi eredi a rappresentare cinquanta o cento mila ducati che si trovavano nella cassa nel momento dell'invasione dei briganti? In tal caso vi sarebbe violazione d'un principio legale scritto nei nostri Codici per cui nessuno dee rendere conto di cose che succedono per forza maggiore.

Potrebbero facilmente succedere inconvenienti gravissimi di questo genere, quando giudicasse una sezione composta di zelantissimi contabili, ma che intendono poco di giurisprudenza.

Quando un tesoriere fosse così condannato, vorreste che la sua povera famiglia fosse obbligata a spogliarsi di tutto, quantunque il contabile condannato si trovasse innocentissimo? Evidentemente sarebbe questa una deplorabile ingiustizia; di tali ingiustizie possono accadere, e bisogna lasciare aperta la via ai ricorsi. Lo ripeto: saranno casi rari, ma è tanto più doveroso per parte nostra di lasciare la porta aperta alla riparazione di simili gravami, che potrebbero commettersi da uomini i quali non abbiano veramente passato molto tempo negli studi legali. Dico quindi ch'è da mantenersi il ricorso in annullamento pei casi d'aperta violazione della legge.

L'onorevole Mancini ci oppone che si attenuerebbe di troppo l'autorità della Corte inamovibile dei conti, se anche per le semplici violazioni di legge le sue decisioni potessero annullarsi da un corpo amovibile qual è il Consiglio di Stato.

A questo è facile di risposta.

Se la facoltà di annullare le decisioni della Corte dei conti è affidata ad un corpo amovibile, non è colpa dell'onorevole Cattucci, nè mia.

Ma sarebbe colpa della Camera se fosse chiusa la via a riparare una clamorosa ed incompartibile ingiustizia, contro la quale l'opinione pubblica altamente reclamerebbe.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Catucci, il quale consiste nel dire: " È ammesso per motivo di eccesso di potere, d'incompetenza per ragione di materia e per ogni altra violazione di legge. "

Chi intende approvare quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'intiero articolo.

(È approvato.)

" Art. 44. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni, quando:

" *a*) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

" *b*) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

" *c*) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

" *d*) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

" Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

" Nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione, nel terzo caso dal giorno in cui si rinvennero i documenti, e nell'ultimo caso dal giorno in cui sia venuta a notizia del ricorrente la dichiarazione di falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. „

Il deputato Mancini propone a quest'articolo che dopo l'alinea segnato colla lettera *b*) si dica:

" Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento dell'omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità di documenti, salvi tutti gli effetti della prescrizione trentennaria. „

Il deputato Mancini ha la parola per isvolgere la sua proposta.

MANCINI. Questo emendamento, o signori, muove da una considerazione semplicissima.

Nel diritto comune sono accordati soli trenta giorni per proporre la revoca della decisione, non solamente ne'giudizi avanti i tribunali ordinari, a termini del Codice di procedura civile vigente nell'Italia superiore, ma anche ne' giudizi di contenzioso amministrativo avanti la sezione del contenzioso del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 27 della legge del 30 ottobre 1859.

Quest'articolo della presente legge sulla Corte dei conti accorda invece un termine lunghissimo di tre anni per ricorrere in rivocazione. E sia; non intendo in ciò introdurre alcuna modificazione nell' articolo. Si può comprendere che in materia di conti vi sia maggior difficoltà a scoprire l'errore, e che perciò si conceda un termine, al certo assai considerevole, di tre anni per le indagini degli errori di fatto o di calcolo.

Ma è l'ultimo alinea di quest'articolo, di cui io domando la soppressione, per sostituirvi l'alinea testè letto dal nostro presidente.

L'ultimo alinea del progetto diceva così:

" Nei primi due casi (cioè che vi sia errore di fatto o di calcolo, e che per l'esame di altri conti, o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego) il termine decorre dalla notificazione della decisione; nel terzo caso (cioè scoperta di nuovi documenti), e nell'ultimo caso (quello della dichiarazione di falsità dei documenti che servirono di fondamento al giudizio) il termine decorre dal giorno in cui si rinvennero i documenti, o in cui sia venuta a notizia dei ricorrenti la dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. „

Ora io osservo, o signori, che il concedere ancora tre nuovi anni dal giorno in cui si è dichiarata la falsità di un documento, o si è scoperto un documento nuovo, o si è presentato quell'altro conto o scrittura, onde scaturisca la notizia dell'omissione o del doppio impiego, sarebbe un prolungamento indefinito del litigio, lasciandolo aperto senza alcuna plausibile giustificazione.

La modificazione che propongo è semplicissima. Si mantiene il periodo di tre anni come termine ordinario per ricorrere in rivocazione; ma se mai dopo i tre anni si scoprissero documenti nuovi, o si dichiarasse la falsità di qualche documento, o si presentasse altro conto o scrittura, onde scaturisse la dimostrazione di una omissione o doppio impiego, allora si applicherà il termine ordinario di trenta giorni stabilito nel diritto comune; dappoichè colui che deve presentare il ricorso avendo già goduto del lungo termine di tre anni, non vi è ragione di fargli godere ancora tre altri interi anni.

Io credo che quanto meno le leggi si allontanano dall'applicazione dei principii del diritto comune e dai termini adottati, tanto meno sono imperfette. Anche nello stabilimento dei termini non debbesi supporre un'arbitraria determinazione del legislatore.

Se dunque debb'esservi una ragione sufficiente, allorchè la legge ha reputato bastevole un certo periodo di tempo alla generalità dei cittadini per l'esperimento in giudizio dei loro diritti, non deve farsi luogo ad eccezioni, o è mestieri che queste eccezioni siano giustificate da ragioni manifeste.

Non aggiungo di più, parendomi che queste poche osservazioni spieghino abbastanza il concetto del mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

MARTINELLI, *relatore*. La maggioranza della Commissione si attiene all'articolo proposto.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Non accetto; anche io mantengo la locuzione tal quale è proposta dalla Commissione.

MANCINI. Forse non ho espresso con sufficiente chiarezza la mia opinione, relativamente al caso della prescrizione trentennaria; le ultime parole contenute tanto nell'articolo proposto dalla Commissione, quanto nell'alinea proposto da me, sono queste: " salvo il caso di prescrizione trentennaria. „ Che importa ciò? Che se mai dopo 30 anni si scoprisse il nuovo documento, si dichiarasse la falsità di un documento influente, se accadesse insomma qualche fatto per cui nascesse il diritto di ricorrere in rivocazione, la prescrizione trentennaria avrebbe consolidata in guisa la cosa giudicata, che non sarebbe più aperto l'adito allo sperimento di verun rimedio. Ma se dentro i 30 anni, e trascorsi già i primi tre, che sono conceduti per regola generale a tutti, avvenga la scoperta di nuovi documenti, si dichiari la falsità, dall'esame di altri conti o scritture nasca il diritto a ricorrere in rivocazione, io vorrei che il Ministero ed i membri della Commissione sapessero giustificare, perchè mai qualunque persona che ha una lite debb'essere coartata nei limiti di trenta giorni a ricorrere in rivocazione dal tempo in cui si è fatta la scoperta dei docu-

menti, o si è dichiarata la loro falsità, soltanto poi innanzi alla Corte dei conti si abbia diritto di aspettare ancora tre anni dopo i primi tre già trascorsi. Prego la Camera di fare cessare questa non giustificabile deviazione dal diritto comune, adottando il proposto emendamento.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Mancini tende ad abbreviare, non già ad allungare i termini.

Pongo adunque ai voti quest'emendamento, il quale è così concepito:

" Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento dell'ommissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, *salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria*. "

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Ora ho bisogno di chiedere al deputato Mancini se si debba cancellare anche l'alinea.

MANCINI. L'ultimo alinea rimane cancellato.

PRESIDENTE. Va bene. L'articolo 44 sarà dunque così concepito:

" Art. 44. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

" *a*) Vi sia stato errore di calcolo o di fatto;

" *b*) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

" *c*) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

" *d*) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

" Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

" Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento dell'omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria. "

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

" Art. 45. Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Un deputato. Senza la parola *contabile*.

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Vorrei una spiegazione dalla Commissione.

L'articolo dice che la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero.

Sonosi voluti così indicare due casi distinti di rivocazione o invece un caso solo? Vale a dire, potrà la Corte rivedere e rivocare la propria decisione d'ufficio anche senza l'istanza del Pubblico Ministero?

In verità non comprendo allora come potrebbe permettersi una rivocazione d'uffizio, cioè senza l'istanza o dell'agente o del Pubblico Ministero, che mi sembra indispensabile per la esistenza del gravame.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, *relatore*. Venendo la Corte dei conti a riconoscere un errore, venendo a scoprire un nuovo documento, essa ha facoltà di rivedere la sua decisione di ufficio. Ciò si fa dalla Corte nell'interesse dell'agente e nell'interesse del Governo. E qualunque sia l'interesse dell'agente e del Governo, l'articolo proposto è informato ad un principio di equità e di giustizia. L'articolo proposto non è nuovo, ma viene riprodotto dai precedenti progetti già discussi ed approvati.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Castellano nel suo emendamento.

CASTELLANO. Insisto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Farò osservare all'onorevole mio amico il deputato Castellano che qui si tratta di un articolo il quale porta una garanzia a favore dei contabili, e non porta alcun privilegio fiscale; epperciò è piuttosto il caso di abbondare che di restringere.

D'altronde è meglio lasciare la facoltà alla Corte di poter fare questa rettificazione d'ufficio; poichè può avvenire, per esempio, che essa abbia dichiarato che un contabile non ha reso conto di una data somma, che perciò ne è debitore, ma poi, esaminando i conti di un altro contabile, si avveda che ha sbagliato, giacchè, mentre essa dichiarava che il primo contabile dovesse sdebitarsi di quella somma, ha poi veduto che un secondo contabile dichiara di averla ricevuta esso stesso; ed in questo caso è giusto che la Corte possa rivocare d'ufficio la precedente sua deliberazione.

Io veggo la necessità di dover sottrarre quest'atto di pronta e immediata giustizia alla condizione della richiesta del Pubblico Ministero, il quale, anche per essere rappresentato da un'unica persona, potrebbe accadere che talvolta dovesse ritardare soverchiamente l'esercizio di quest'azione.

Quindi trattandosi di cosa che non ha altro scopo se non che quello di riparare uno sconcio, anzi una ingiustizia, di ritornare l'onore ad un contabile, ed anche di impedire che il medesimo venga a soffrirne materialmente nella sua fortuna, io crederei conveniente di respingere questa proposta, e prego il mio onorevole amico di ritirarla.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Io debbo insistere, perchè in realtà ripeto che non comprendo come senza il ricorso per rivocazione, che è un gravame non solo, ma quello che è più ancora, è un gravame straordinario, possa provve-

dersi d'ufficio dalla Corte. Si verrebbe così a dare alla stessa il diritto di rivenire sulle proprie decisioni definitive. Io non saprei darmi ragione di questo sistema, tanto più dopo che l'organismo in cui viene ad essere costituita la Corte in virtù della legge che votiamo è quello di un collegio decidente, e non più di un corpo meramente consultivo.

In conseguenza insisto nel mio emendamento, per l'onore, direi quasi, dei principii.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Salaris.

SALARIS. Appoggio pienamente la proposta dell'onorevole Castellano, in quanto ritengo la parola *d'ufficio* insignificante ed inutile.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone la soppressione della parola *d'ufficio*.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 45.

Se non ci sono opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTEA. A questo punto della legge parmi che si trovi una lacuna risguardante sia la giurisdizione alla quale siano soggetti gli eredi dell'agente quando abbiano ad agire in giudizio davanti la Corte dei conti, sia le controversie sulle qualità ereditarie che possono nascere davanti la Corte stessa.

Allo scopo di compiere questa lacuna, d'accordo col mio amico Massa, propongo un articolo che prenderebbe il numero 46, così concepito:

" Gli eredi dell'agente sono soggetti alla giurisdizione della Corte.

" Quando nasce controversia sulle qualità ereditarie spetta al tribunale di circondario di pronunciare sulla medesima.

" In questo caso sarà sospeso il giudizio della Corte finchè siasi pronunciato irrevocabilmente sulla eccezione. "

PRESIDENTE. Dimando se la Commissione accetta.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione crede questo articolo superfluo, e perciò non l'accetta; essa crede che la legge comune provvede all'uopo e che l'esempio di tutte le legislazioni ci debbe confortare a lasciar questa parte della legge così com'è, non potendo nascere alcun dubbio intorno alla vera competenza di una Corte dei conti per ragione di materia.

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSA. Capisco perfettamente come possa parere a prima giunta superfluo quest'articolo, ma pure è suggerito dall'idea che ogni collegio giudicante vuol avere anche l'attribuzione di conoscere di tutte le eccezioni che si presentano rispetto a coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione; il giudice dell'azione è giudice dell'eccezione.

Noi vediamo che i giudici di mandamento ai quali la legge non attribuisce di conoscere della qualità ereditaria, tuttavia pronunciano essi se chi è tratto dinanzi la loro giurisdizione abbia o no la contestata qualità di erede. Io credo pertanto che sia conveniente di inserire questo articolo, altrimenti la Corte dei conti, se giudicasse per avventura anche la qualità ereditaria, potrebbe dubitarsi per avventura se questa pronuncia fosse soggetta a cassazione per causa d'incompetenza, quindi io crederei che sarebbe opportuno inserire questo articolo, che toglierebbe ogni dubbio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo:

" Gli eredi dell'agente sono soggetti alla giurisdizione della Corte. Insorgendo questione sulla qualità ereditaria spetta ai tribunali ordinari di pronunciare sull'incidente; in tal caso rimane sospeso il giudicio davanti la Corte dei conti finchè sia statuito definitivamente dall'autorità giudiziaria. "

" Non è approvato.)

CASTAGNOLA. Dal momento che questo emendamento fu rigettato, mi pare che la questione in certo modo venga ad essere pregiudicata. Si potrebbe sospettare forse, interpretando giudaicamente la legge, che la Corte dei conti possa anche giudicare della qualità ereditaria. Io credo che quelli che hanno votato in senso contrario a questo emendamento l'hanno fatto perchè hanno creduto inutile di inserire questo principio, il quale è tanto evidente, che non ammette dubbio alcuno. Crederei conveniente però che, onde non nascano errori di interpretazione, crederei conveniente, dico, che il Ministero e la Commissione dichiarassero solennemente che il motivo per cui hanno respinto questo emendamento era questo da me indicato, onde dalla discussione chiaro apparisca quale si è il motivo per cui non si è accettato.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione ha già dichiarato che non accettava la fatta proposta, unicamente perchè la credeva superflua, giacchè la competenza della Corte dei conti nella materia contenziosa è determinata in modo preciso dalla legge. La sua competenza è ristretta al giudizio sui conti degli agenti della pubblica amministrazione; noi siamo perfettamente d'accordo, e non ci sembra possibile una diversa interpretazione.

CASTAGNOLA. Prendo atto di questa dichiarazione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Aggiungerò alle osservazioni dell'onorevole relatore che mi pareva che vi fosse veramente eccesso di potere qualora la Corte entrasse a giudicare la qualità dell'erede: allora il giudizio sarebbe revocabile, si potrebbe fare ricorso a termini dell'articolo 43.

PRESIDENTE. " Art. 46. La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni. "

(La Camera approva, e sono del pari approvati i seguenti articoli):

" Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente.

" Art. 48. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte

saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

" Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

" TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. — Art. 49. Con regio decreto, a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

" *a)* Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

" *b)* Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

" Art. 50. La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

" Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese di ufficio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge. "

Il deputato Mancini propone che questo articolo 50 sia così formolato:

" La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme colle quali essa deve procedere nelle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia. "

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto questo emendamento.

MANCINI. Prego di osservare che questo sia in sostituzione della sola prima parte dell'articolo, rimanendo la seconda come è formolata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ciò s'intende da sè; è la sola prima parte che parla delle *attribuzioni non contenziose*.

Non essendovi osservazioni, pongo ai voti l'articolo 50, cioè la prima parte nei termini della proposta Mancini, e la seconda nei termini del progetto della Commissione.

(È adottato.)

" Art. 51. Dal giorno della promulgazione della presente legge le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo, sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia. "

Il deputato Mancini propone a questo articolo la seguente aggiunta:

" Le attribuzioni speciali conferite alle Corti dei conti abolite saranno esercitate dalla Corte dei conti del regno per quanto non sia contrario alle leggi attualmente in vigore. "

MANCINI. Quest'aggiunta corrisponde alla riserva fatta questa mattina di aggiungere all'articolo 51 una disposizione che chiarisca quella dell'articolo 12.

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto la proposta aggiunta. Inoltre faccio osservare non essere possibile che nel giorno della promulgazione della legge le Corti dei conti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo possano immediatamente cessare.

È necessario che la legge sia promulgata e poi si diano i provvedimenti opportuni perchè dalle Corti esistenti nelle varie parti del regno sia fatta la Corte sola.

Per conseguenza riservandomi di proporre in fin di legge un articolo in cui si dica che essa andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione proporrei intanto di sopprimere le parole: " Dal giorno della promulgazione della presente legge. "

PRESIDENTE. Nessuno muove difficoltà a questo proposito; per conseguenza l'articolo comincierà dalle parole:

" Le Corti dei conti di Torino, " ecc.

Poi viene l'aggiunta Mancini:

" Le attribuzioni speciali, " ecc.

PANATTONI. Trovo ammissibile l'emendamento Mancini, ma non già la frase ultima, ove presso a poco dice: " in quanto non siano contrarie alle leggi speciali attualmente vigenti nelle diverse provincie. " Ma che cosa s'intende alludendo a queste leggi? Tra le leggi in vigore ve ne sono diverse negli antichi Stati e specialmente nelle attuali provincie di Napoli e di Toscana; e queste leggi in vigore restano ferme e bisogna conservarle fino a che sulle relative materie non subentri una legge nuova e generale. Mi sembra perciò che bisognerebbe dire: " in quanto le leggi locali non siano in contraddizione colle leggi generali del regno, " vale a dire colle nuove leggi che abbiamo appositamente votate per tutto il territorio italiano. "

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi pare evidente che essendovi delle leggi generali che possono contenere disposizioni contrarie alla legge speciale, esse rimangono evidentemente abrogate.

PANATTONI. In codesto siamo perfettamente d'accordo, ma vi è di più: io proporrei di dire, a schiarimento maggiore: " per quanto non siano in contraddizione colle leggi generali del regno o con le riforme speciali. "

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni proporrebbe che a maggior schiarimento si dicesse: " per quanto non sieno contrarie alle leggi generali del regno. "

MANCINI. Mi permetterei di osservare che, se vi erano leggi generali, certamente (come osservava l'onorevole ministro) in quella parte sono abrogate; ma se mai si supponga che in certi rami di servizio siano in vigore leggi locali, o, se così vuolsi, provinciali, le quali siano state pubblicate in epoche posteriori, e per cui siano venute a cessare certe attribuzioni speciali che dapprima erano state conferite a quelle Corti dei conti, io credo che l'onorevole Panattoni consentirà che anche in queste parti non si intenda, con la presente legge, di restituire alla Corte dei conti attribuzioni che si trovino in contraddizione col sistema legislativo attualmente in vigore, ancorchè le leggi vigenti non siano leggi generali.

PANATTONI. Allora il concetto del deputato Mancini è questo:

" In quanto le leggi locali che prima esistevano non siano state riformate. ,

MANCINI. Attualmente in vigore.

PANATTONI. Attualmente in vigore implica un'idea diversa e meno precisa; metterei piuttosto: " in quanto non siano riformate. , In sostanza io vorrei escludere il pericolo dell'ambiguità e confusione, che trovo nascerebbe dal dire: *leggi in vigore*, perchè leggi in vigore non sono tutte quelle locali che non furono riformate con legge nuova e generale, benchè non si trovino d'accordo con quelle di altre provincie. Dunque quale è il termine di rapporto che intende fissare l'onorevole Mancini quando parla di queste leggi in vigore?

PRESIDENTE. Se si dicesse: " per quanto sia contrario alle leggi generali o speciali attualmente in vigore?

PANATTONI. Accetterei.

MANCINI. Io pure.

SELLA, *ministro per le finanze*. È inutile.

MARTINELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

MARTINELLI, *relatore*. Da questa breve discussione la Commissione prende argomento a temere che possa nascere qualche grave dubbio da ciò che si proporrebbe per meglio servire alla chiarezza. La Commissione pregherebbe l'onorevole deputato Mancini di rinunziare all'aggiunta, la quale lascierebbe incerto intorno alle leggi, alle attribuzioni ed alle competenze, se la nuova Corte dei conti ereditasse la facoltà delle antiche in modo indeterminato e non conforme al principio legislativo ed unificativo della nuova istituzione. Di più è certo che se alcune leggi non per anche sono derogate, rimangano naturalmente in vigore senza bisogno di alcuna dichiarazione. Non facciamo nascere dubbi, apprensioni o controversie: la aggiunta non recherebbe alcun vantaggio alla legge la quale ha determinato quali sieno le attribuzioni della nuova Corte dei conti abolendosi le antiche.

MANCINI. Prego l'onorevole relatore di osservare che nell'articolo 12, che abbiamo votato questa mattina, incontrammo una formola che accennava alle sole attribuzioni non contenziose, le quali possono venir conferite all'unica Corte dei conti italiana da legge speciale. Elevato allora il dubbio intorno alle attribuzioni speciali delegate alle Corti dei conti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo da leggi ancor vigenti in quelle provincie, si è fatta riserva di collocare più opportunamente sotto forma di una disposizione transitoria dopo l'articolo 50 una disposizione, la quale chiaramente esprimesse che anche quelle attribuzioni speciali non s'intendono distrutte o rivocate, ma trasfuse e mantenute nell'unica Corte dei conti italiana, salvo in quanto vi sia altra legge sia generale, sia speciale, che abbia reciso quelle attribuzioni, o altrimenti le abbia fatto cessare. Io credo sia indispensabile una disposizione in questo senso. Se alcuno non fosse soddisfatto della compilazione, sono prontissimo ad accettarne una migliore; ma non comprendo come io potrei ritirare questa proposta, dopo la riserva già fatta stamane dalla Camera.

MARTINELLI, *relatore*. Quale sarebbe l'inconveniente che si potrebbe temere qualora si dicesse puramente e semplicemente che le Corti dei conti sono abolite?

L'inconveniente che si potrebbe temere sarebbe nel fatto che la Corti di Palermo e di Napoli sono ancora investite dell'autorità di giudicare del contenzioso amministrativo. Non essendosi ancora provveduto al contenzioso amministrativo, noi abbiamo proposto che nulla sia innovato per ciò che si riferisce alle sezioni del contenzioso amministrativo nelle provincie meridionali.

In Toscana la Corte dei conti, oltre le attribuzioni ordinarie e comuni, ha un'attribuzione speciale per le pensioni, e quest'attribuzione ha un provvedimento nelle disposizioni dell' articolo 11 che abbiamo già adottate.

Quali altre attribuzioni potrebbero essere conservate riguardo alle Corti di Napoli e di Palermo? Noi lo ignoriamo.

Se si tratterà di questioni relative ai conti, la Corte del regno d'Italia ne giudicherà; se vi saranno questioni relative al contenzioso amministrativo, si provvederà colle sezioni conservate da un articolo transitorio; se si tratterà di altre materie legislative, dovranno provvedervi di leggi vigenti senza che vi sia bisogno di alcuna disposizione speciale per dichiarare che le leggi non derogate sono mantenute in vigore. La Commissione crede che alle disposizioni non sia necessario o conveniente di aggiungere alcuna nuova disposizione.

MANCINI. Mi permetta la Commissione di addurre un esempio.

La Corte dei conti di Napoli ha attribuzioni speciali che le altre non hanno, per gli affari del Tavoliere di Puglia.

Or l'articolo 12 di questa legge parla di attribuzioni speciali di carattere misto, ed alcune Corti dei conti hanno simili attribuzioni. Al postutto non nuoce dichiarare espressamente che, dove competano attribuzioni speciali, non distrutte da leggi attualmente in vigore, debbono considerarsi trasfuse nell'unica Corte italiana, affinchè certe parti del servizio pubblico non rimangano senza nostra previsione e volontà prive di quegli organi che sono necessari a dirigerle ed esercitarle.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE CESARE. Io credo che l'onorevole Mancini abbia ragione, perchè veramente la gran Corte dei conti napoletana ha in grado d'appello la giurisdizione negli affari del Tavoliere di Puglia.

Nella provincia della Capitanata vi ha una parte del Consiglio di prefettura delegata per la prima istanza degli affari del Tavoliere di Puglia, ma poi vanno in appello alla gran Corte dei conti. Ed ogni giorno succedono accadere questi giudizi di revisione, perchè gli affari che si riferiscono al Tavoliere sono molti e svariati, così nell'interesse de'censuarii che del fisco.

Ora, se temporariamente non accordate alla gran Corte dei conti italiana questa giurisdizione, naturalmente quegli affari si arresteranno, non avranno un giudice a cui potersi indirizzare, ed è per ciò che io credo

doversi in linea di transazione ammettere l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SELLA, *ministro per le finanze.* Domando la parola.

NISCO. Questo fa parte del contenzioso amministrativo...

PRESIDENTE. Perdoni, la parola spetta al ministro per le finanze.

SELLA, *ministro per le finanze.* Io volevo dire appunto quanto osservava testè l'onorevole Nisco. Parmi che questa sia veramente questione di contenzioso amministrativo, poichè si ricorre alla Corte dei conti in appello della decisione del Consiglio di prefettura; per conseguenza, queste attribuzioni rimarranno alla sezione del contenzioso amministrativo, che starà in Napoli, secondo che dice l'articolo stesso.

Quindi, ove l'aggiunta di quest'appendice dovesse avere per conseguenza di chiamare alla Corte dei conti le questioni del Tavoliere di Puglia, io per verità mi accosterei alla proposta della Commissione, imperocchè questa materia deve essere trattata dalla sezione del contenzioso amministrativo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo il deputato Mancini se consentirebbe a riformare l'ultima parte del suo emendamento in questo modo:

" Per quanto leggi generali o speciali attualmente in vigore non dispongano in contrario. "

Pongo ai voti in questo modo l'aggiunta all'articolo 51.

" Le attribuzioni speciali conferite per legge alle Corti abolite saranno esercitate dalla Corte dei conti del regno per quanto non siano contrarie alle leggi attualmente in vigore. "

(Non è approvato.)

Metto adunque ai voti l'articolo 51 del seguente tenore:

" Le Corti dei conti attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo, sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso amministrativo in Napoli e in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia. "

(La Camera approva.)

" Art. 52. Commissioni temporanee nominate con decreti regii, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli e in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti. "

" Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

" Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

" La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge. "

Il deputato Mancini ha proposto un'aggiunta a questo articolo.

Domando al deputato Mancini se la sua aggiunta deve formare l'ultima parte dell'articolo.

MANCINI. È un'aggiunta a questa prima parte dopo le parole: *e i precedenti.*

PRESIDENTE. Il deputato Mancini propone che dopo le parole: *e i precedenti* si aggiungano queste altre: " ad eccezione dei conti dei Ministeri, delle luogotenenze generali; dei commissariati del Re nelle varie provincie italiane, i quali saranno sottoposti all'esame della Corte dei conti. "

MANCINI. È evidente lo scopo che io mi propongo con questa aggiunta.

La moltiplicità degli atti e delle gestioni che hanno avuto luogo nell'anno 1861 e ne' precedenti durante la guerra del 1859 e gli avvenimenti del 1860 hanno reso indispensabile, se si vuole condurre a termine lo spoglio e l'esame di numerosissimi conti, di affidare quest'incarico a Commissioni temporanee istituite dal Governo.

Nondimeno è mio avviso che alcuni dei conti, pochi di numero, benchè sommamente importanti e più morali che materiali, per iscrupolosa garantia di esattezza non siano sottratti all'esame della nuova Corte dei conti. Potrebbe essere malignato ogni procedimento diverso. Sappiamo, o signori, come nello scorso anno non siano mancati uomini audaci i quali abbiano osato col velo dell'anonimo e dietro la responsabilità legale di persone forse ignare de' fatti gettare il fango dell'ingiuria sul viso a nostri colleghi, uomini onorandi e superiori ad ogni sospetto. Pertanto io sono mosso da un alto sentimento di convenienza e di dignità a chiedere che non resti in questa legge una disposizione la quale possa interpretarsi come diretta a sottrarre al vigile sguardo dell'ordinario giudice, che è la Corte dei conti, l'esame e il giudizio di questi conti. Io stesso essendo uno di coloro che debbono rendere simili conti, benchè costantemente risparmiato da simili ignobili accuse, penso che la mia proposta non sarà riputata sconveniente.

SELLA, *ministro per le finanze.* Domando la parola.

MANCINI. Proporrei dunque di aggiungere all'articolo che i soli conti dei ministri, de' governi generali, delle luogotenenze generali e dei commissariati del Re nelle varie provincie italiane rimangono sottoposti all'esame della Corte dei conti. Essa li scruterà e pronunzierà su di essi uno di quei giudicati solenni che potranno veramente rasserenare la coscienza pubblica e dissipare bassi sospetti ed inique calunnie.

Io credo che tutti quanti abbiamo presa alcuna parte alla grande opera della nazionale restaurazione, siamo a ciò interessati, e non vi è arma migliore per combattere ostili insinuazioni che la pubblicità.

SELLA, *ministro per le finanze.* Io capisco i sentimenti che possono aver mosso l'onorevole Mancini a fare una proposta di questo genere, avendo egli presa una parte luminosa, quando c'era la luogotenenza in Napoli, e non essendo neppur egli sfuggito ad appunti spiacevoli.

MANCINI. No! no!

SELLA, *ministro per le finanze*. Io intendo perfettamente i motivi che possono aver dettato la sua proposta.

MANCINI. No; non ho avuto l'onore di queste accuse.

SELLA, *ministro per le finanze*. Ma egli permetterà di non accettarlo per parte mia, e di far preghiera alla Camera di non volerlo ammettere; imperocchè parrebbe che la Camera in qualunque maniera nutrisse ombra di timore per quei calunniosi sospetti, cui ha fatto allusione l'onorevole deputato Mancini.

Di più, potrebbe una deliberazione come questa essere interpretata come atto di minor fiducia verso la Commissione degli stralciari che rimarrebbero a liquidare tutti gli altri conti, dove ci erano questi assegni.

Io quindi mi permetterò di pregare la Camera a non voler accettare la proposta dell'onorevole Mancini, ed all'occorrenza pregherò lo stesso onorevole Mancini a non voler insistere sopra questa proposta che è motivata dalla sua delicatezza.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Io devo appoggiare la proposta Mancini, non fosse altro che per mettere un termine alle rinascenti calunnie codarde e infami che non cessano di diffondersi con gli scritti e le maligne insinuazioni da certi maldicenti di professione a danno di uomini che tutta Italia onora. Signori, gli uomini che pigliaron parte alle varie amministrazioni del Napolitano dalla seconda metà del 1860 al 1861 non pensarono che a far l'Italia, e la fecero gloriosamente.

In compenso raccolsero oltraggi e calunnie! Per conseguenza la Camera farà un atto di giustizia se approverà l'emendamento Mancini, appunto perchè la gran Corte dei conti, che è il vero giudice in queste faccende di contabilità, possa dare una solenne risposta a quei codardi che, invece di operare per l'Italia, non fanno che calunniare i difensori di essa, e i più generosi e insigni operatori della sua unità e indipendenza.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del deputato Mancini di cui già s'intese lettura sia appoggiato.

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Mancini è appoggiato?

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

MELLANA. Aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. L'emendamento non è appoggiato. Perciò mi pare che non occorra più di prender la parola riguardo a quell'emendamento.

MELLANA. Non posso lasciar passare la proposizione dell'onorevole De Cesare, con cui diceva che la Corte è giudice supremo in questa materia.

Chi è giudice è la Camera. La Corte prepara questi conti; ma il giudizio appartiene alla Camera dei deputati. Non ci basta che si crei questo gran corpo; noi stessi gettiamo delle parole che tendono quasi a scemare il potere legislativo ed a costituire dei corpi come nel Governo imperiale della Francia.

Giova pertanto ripetere che questo corpo non potrà che preparare i lavori, ma che giudice è la Camera, e davanti al giudizio di questa, se ne persuadano gli onorevoli deputati De Cesare e Mancini, cesserà qualunque calunnia.

DE CESARE. Io non escludeva il giudizio che vuole l'onorevole Mellana; tutto al contrario. Ma finchè questo giudizio non è dato dalla Camera, è necessario che sia dato dalla Corte dei conti, che è il primo magistrato che rivede tutte le contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo...

SELLA, *ministro per le finanze*. Io avrei una piccola appendice a proporre a questo articolo.

La Camera ha deliberato nell'articolo 10 di attribuire alla Corte dei conti la liquidazione delle pensioni; essa ha creduto di adottare questa massima, massima che trasse seco il modo di organizzazione della Corte dei conti col procuratore generale, e via discorrendo.

Quantunque allora io mi sia opposto, intendo benissimo che, facendo una legge organica sulla Corte dei conti, la Camera ha creduto di dover passare oltre agli inconvenienti che momentaneamente potessero esservi per venire poi ad occuparsi dei medesimi allorquando si sarebbe trattato delle disposizioni transitorie.

Ora che queste disposizioni transitorie sono discusse, io proporrei che si aggiungessero queste parole:

" Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del regno. "

PRESIDENTE. Questo sarebbe un articolo 53.

SELLA, *ministro per le finanze*. Credo che possa stare al seguito dell'articolo 52. *(No! no!)*

PRESIDENTE. È un articolo a parte, come è un articolo a parte l'articolo 11, che tratta di questa materia.

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Domando una spiegazione all'onorevole ministro.

Con quest'articolo il signor ministro crea delle leggi che non hanno mai esistito. Io non parlo delle altre provincie; parlo solamente dell'antico Stato. Noi non abbiamo che dei regolamenti; non c'è nessun diritto stabilito, non ci sono che delle norme che noi non conosciamo e che con questo articolo proposto dal signor ministro innalziamo all'importanza di legge.

Io non so quali norme sulla materia siano applicate a Napoli e nelle altre provincie italiane; ben so che con l'articolo proposto dal ministro diamo ad esse, senza punto conoscerle, forza legislativa.

Coloro che hanno fatto parte del Parlamento subalpino sanno che a varie riprese fu presentata una legge per le pensioni civili e che si è dovuto recedere da quegli spaventevoli progetti, perchè già il Parlamento era spaventato da un altro progetto, quello delle pensioni militari, che si sapeva che cosa costasse alle finanze

dello Stato. Ora il signor ministro delle finanze con poche e semplici parole viene a dar forza legislativa a delle consuetudini che vigevano a Napoli ed altrove.

Gli ex-Governi assoluti italiani avevano delle consuetudini, perchè stava al beneplacito del principe di dir sì o no. Ora noi, a quello che si faceva per grazia e che si dava, ma si poteva pur rifiutare, veniamo a conferire il carattere di diritto.

Io, per mio conto, mi astengo dal votare, non avendo elementi sufficienti per decidermi ad aggravar le finanze d'un peso tanto considerevole.

SELLA, *ministro per le finanze*. Temo che l'onorevole Mellana abbia frainteso lo scopo e lo spirito della disposizione che ha proposto.

Scopo di essa gli è anzi di evitare che si diano certi diritti che sono contestati.

Già ho accennato, quando si parlava dell'articolo 11, come, per esempio, nelle provincie meridionali fossero state negate a persone collocate a riposo delle pensioni, e pare per conseguenza che questo argomento fosse ora portato davanti ad un tribunale e che a modo di tribunale giudicasse e liquidasse le pensioni: potrebbe per avventura avvenire che molte e molte pensioni che per ragioni altamente politiche non furono concesse venissero dal tribunale confermate, e che per conseguenza ne venisse apportato un onere alle finanze; quindi è che per evitare questa questione e perchè realmente l'articolo 11 prescriverebbe che queste pensioni si liquidassero dalla Corte dei conti per modo di tribunale, si verrebbe a dire con questa disposizione transitoria che questa Camera dei conti continua a trattare la materia delle pensioni colle stesse norme colle quali si trattavano in addietro: per ciò nè si migliora, nè si peggiora lo stato attuale delle cose, si lasciano le cose perfettamente come sono sino a che venga una nuova legge generale sulle pensioni. La cosa sarebbe ben diversa, ove una disposizione come questa non esistesse perchè, se l'onorevole Mellana vuol leggere l'articolo 11, vedrà che conseguenze verrebbero dalla sua proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massa.

MASSA. Dopo le parole dell'onorevole ministro, vi rinuncio.

MELLANA. Ammettendo l'articolo quale lo vuole il ministro, io dico: non potendosi supporre una novità per la legge, non può avere altra portata che quella di dare a quei regolamenti e quelle norme finora in vigore nei diversi Stati italiani l'autorità e la forza di legge.

Ma, dice il ministro, se noi non inseriamo nella legge questa disposizione, costoro potrebbero ricorrere ai tribunali o farsi liquidare le pensioni; ma li sfido io, che vadano davanti ai tribunali a farsi liquidare le pensioni, meno i militari, i quali hanno quella legge che risguarda i loro diritti, tutti gli altri se ne ritornerebbero colle pive dentro il sacco. *(Ilarità e rumori)*

Sfido io tutti quelli i quali credono di avere diritto ad una pensione, dove non esiste alcuna legge dispositiva in proposito, a farsela liquidare dai tribunali, poichè i tribunali...

PANATTONI. Vi sono anzi leggi speciali in osservanza in varie provincie; e la legge vigente in Toscana si è detto già che non solamente determina il diritto alla pensione, ma regola anche le norme e le forme pressochè giudiziali della liquidazione.

Non si tratta dunque di dare facoltà legislative alla Corte dei conti, e nullameno di basare i diritti sopra norme dispotiche ed arbitrarie.

Il signor ministro cercò solamente di stabilire che la Corte dei conti continuerà nelle funzioni che prima si esercitavano dalle Corti locali, ed applicherà ai vari interessati le leggi e norme tuttora vigenti nei loro paesi.

SELLA, *ministro per le finanze*. Ma voglia l'onorevole Mellana considerare un momentino l'articolo 11; questo dice:

« La Corte liquida le pensioni, ed in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

Ora prendiamo l'esempio delle antiche provincie. Nelle antiche provincie, come si fa la liquidazione delle pensioni? Si fa dal Ministero da cui il pensionando dipende; si propone alla firma del Re la concessione della pensione, si manda alla Corte dei conti, la quale esamina se questa pensione è stata accordata a termini di legge o no. Ora io domando se si farebbe altrimenti colla disposizione che io propongo; la Corte dei conti continuerebbe a dare le pensioni che accorda oggi, nè più, nè meno; non sarebbe dato nè tolto a lei alcun diritto. Invece, se si adottasse l'articolo 11 senza quest'aggiunta, ne verrebbe per conseguenza che bisogna deferire tutto il trattamento della materia alla Corte dei conti, la quale io non dubito che vorrebbe accettare queste norme, queste abitudini.

MELLANA. Mi permettano... *(Rumori)*

Voci. La cosa è intesa.

MELLANA. Se è intesa dall'onorevole Panattoni, non lo è da molti altri, e tra questi, da me che parlo. Io domando: qual'è la legge che assicura queste pensioni? Poteva il Borbone, a mo' d'esempio, negare coll'assoluta potestà di cui era investito...

Una voce. C'è la legge.

MELLANA... ma vuol dire che potrà liquidare dal giorno che si sia riconosciuto dal potere il diritto a questa pensione, perchè dalla legge non l'hanno, non è che dal beneplacito governativo che l'hanno. Volete che leggi sorte dai Governi dispotici (e tutti lo sanno in Italia) abbiano dato un diritto di ciò che non si aveva sotto il potere assoluto? *(Ma sì)* Parlo delle leggi: vi è una legge nell'antico Piemonte che assicuri il diritto alla pensione?

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MASSA. La proposta del Ministero non crea, nè dà forza di legge a quei regolamenti che non l'hanno già in sè stessi; essa non fa altro che stabilire che la Corte

dei conti continuerà a fare quello che fa il Consiglio di Stato, seguendo le norme dettate dalle leggi.

Del resto, l'onorevole Mellana, parlando delle antiche provincie, non dovrebbe ignorare che il brevetto del 1835 fu riconosciuto come avente forza di legge, e fu sempre, come tale, applicato.

L'onorevole ministro delle finanze non ha che da consultare i registri della sua amministrazione e vedrà quante cause lo Stato ha perduto, perchè tanto la regia Camera dei conti, quanto il Consiglio di Stato (e qui sono presenti dei consiglieri di Stato che possono farne testimonianza) hanno sempre detto che avendo la Camera ragguagliato gli stipendi a norma del brevetto del 1835 si era riconosciuto aver forza di legge, e fu sempre applicato.

SINEO. Domando la parola.

Una semplice protesta: io non vorrei che passasse come cosa inosservata ciò che ha testè dichiarato l'onorevole Massa. Le decisioni dei tribunali non vincolano il Parlamento. Tocca a noi a dichiarare ciò che è legge e ciò che non è legge. Quei privati che ottennero decisioni favorevoli dai tribunali si godano pure tranquillamente i frutti di quelle decisioni. Ma nel seno del Parlamento non si è mai ammesso che quel brevetto, cui accenna l'onorevole Massa, avesse forza di legge, perchè gli atti del Governo assoluto furono sempre rivocabili a volontà e non produssero diritti acquistati.

Dunque lasciamo la questione intatta; non la pregiudichiamo.

MARTINELLI, *relatore*. Non si intende punto dalla Commissione che l'accettazione di questo articolo transitorio dia facoltà a chicchessia di contravvenire alle leggi vigenti. Il signor ministro delle finanze crede di prevenire certi inconvenienti che temerebbe dall'improvviso passaggio al nuovo sistema. Egli ha recato innanzi un esempio; ha detto: guardate, in Toscana si danno pensioni senza decreto e qui invece ci vuole un decreto. In un paese ci vuole il tale e tale documento, nell'altro si richiedono condizioni e si tengono pratiche diverse. Egli teme che nasca qualche confusione od imbarazzo e desidera di introdurre quell'articolo transitorio. La Commissione non esita ad accettarlo, ben inteso che le questioni di diritto rimangono intatte.

Noi dobbiamo sempre più desiderare che la legge sulle pensioni venga al più presto presentata e che venga applicata nel modo più semplice. La pensione sia l'effetto di un diritto e non abbia mai l'apparenza di una concessione del potere. Intanto è fuori di dubbio che l'articolo transitorio non potrebbe mai derogare alle leggi vigenti, e che il nuovo sistema adottato per la liquidazione e pel giudizio delle pensioni sarà applicato dalla nuova Corte dei conti appena che la nuova legge sia posta in vigore, attenendosi alle leggi ed alle norme prestabilite.

CAVALLINI. Io prego la Camera ad osservare che realmente apparirebbe, come osservò il deputato Mellana, che ammettendo l'emendamento proposto, ci sia una specie di antinomia tra l'articolo 11 e quello di cui si tratta. Diffatti nell'articolo 11 la Camera ha sancito che la Corte quota le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, invece i termini usati dal signor ministro nell'articolo d'aggiunta non sono identici; parla di norme, e, come ha osservato rettamente l'onorevole Mellana, la maggior parte delle pensioni, per ciò che ha tratto alle antiche provincie, sono regolate da norme contenute nel brevetto del 24 febbraio 1825, il quale non fu mai pubblicato. Vero è che per consuetudine l'amministrazione si attiene esclusivamente, direi quasi, a quelle norme; ma questa questione non fu giudicata mai dalla Camera, quindi io non vorrei che coll'articolo proposto dal Ministero, combinato coll'articolo 11, questa questione venisse pregiudicata; si decidesse cioè per incidente una questione la quale non fu decisa mai dal Parlamento.

Del resto, pare sia evidente che qui non trattiamo d'altro che di tribunali di giurisdizione e niente di più, come osservava il deputato Massa; noi non creiamo dei diritti, quali lasciamo intatti; quindi non veggo perchè il signor ministro venga a proporre un emendamento, nel quale si dica che le pensioni saranno regolate dalle leggi vigenti. Ciò è evidente; quindi mi pare superfluo il suo emendamento.

SELLA, *ministro per le finanze*. Prima di tutto l'articolo 11 dice: " la Corte liquida le pensioni, " e non contiene le parole aggiunte dall'onorevole Cavallini: " a termini di legge. "

PRESIDENTE. Sono state aggiunte dalla Camera.

SELLA, *ministro per le finanze*. Il fatto sta ed è che nelle antiche provincie adesso, quando si conferisce una pensione, e chi l'ha ricevuta non crede sia quella che gli compete traduce il Ministero davanti il contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, il quale giudica, e se crede la pensione non rettamente conferita sforza il Governo a dare la pensione che spetta. Questo è lo stato attuale delle cose; per conseguenza io credo che questo emendamento non abbia, come osservava benissimo il relatore della Commissione, alcun inconveniente, di creare alcuna specie di diritto. A me pare affatto indispensabile, perchè, siccome attualmente ci troviamo in tale circostanza che i modi in cui si danno queste pensioni sono diversi, ed io dico che non si può venire ad una vera unificazione a questo riguardo senza una disposizione speciale; per conseguenza debbo insistere nella mia proposta.

MELLANA. Chiedo di parlare.

Il rimedio è subito trovato. Basta dire: " liquidate le pensioni portate per legge. "

PRESIDENTE. Nell'articolo 11 queste parole sono già state scritte.

Ha facoltà di parlare il deputato Pessina.

PESSINA. Nell'articolo 11 si dice: " la Corte liquida le pensioni che competono per legge. "

Dice l'onorevole Mellana che nelle antiche provincie non abbiamo leggi intorno alle pensioni. Ora, se restasse il solo articolo 11 senza l'articolo transitorio, quale ne sarebbe la conseguenza? La Corte dei conti,

che in virtù dell'articolo 11 dee solo liquidare le pensioni a norma di una legge, non troverebbe niuna legge da applicare per la liquidazione delle pensioni in queste provincie. Credo perciò che l'articolo transitorio sia indispensabile per poter applicare gli attuali regolamenti.

Ben si comprende la necessità di avere una legge generale comune per le pensioni; ma fino a che questa legge non viene, è necessità che ci sia una norma; e però non è possibile far senza di questo articolo transitorio proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo proposto dal signor ministro per le finanze, che sarà l'articolo 53, del seguente tenore:

" Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del regno. "

(La Camera approva.)

" Art. 54. La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. "

NISCO. Chiedo di parlare per un'ultima osservazione.

Voci. È mezzanotte.

NISCO. Perchè è mezzanotte deve lasciarsi una contraddizione nella legge, almeno tale in apparenza, se resta senza un chiarimento?

PRESIDENTE *ed altri.* Parli! parli!

NISCO. Nell'articolo ultimo è detto che sono nominate Commissioni temporarie le quali spediranno gli affari a Firenze, a Napoli, a Palermo ed anche a Torino. Si è determinato anche a Torino, perchè si osservò benissimo che per mettersi in corso d'affari la Corte dei conti del regno d'Italia doveva essere liberata dalla pur troppo grave eredità che le veniva dalla Corte dei conti piemontese, ed in conseguenza avere anche una Commissione transitoria. Nell'ultima parte di questo medesimo articolo poi si determinò che la Corte dei conti del regno d'Italia proseguirà, senza bisogno di rinnovazione di atti, gli affari della Corte piemontese.

Epperò due cose bisogna spiegare: e che questi affari che appartengono alla Corte del regno d'Italia sono quelli in corso dopo il 1861, e che del pari tutti gli affari da espletarsi dalle Commissarie transitorie siano egualmente seguitati, senza bisogno di rinnovazione di atti. Dunque sembrami non abbiavi che a rendere più esplicita la redazione dell'ultimo paragrafo, altrimenti si potrebbe supporre che, mentre a Torino vi è anche una Commissione temporaria, gli affari li farebbe la Corte generale del regno.

Mi pare di non aver detto più parole di quante son permesse dopo mezzanotte.

SELLA, *ministro per le finanze.* Osservo all'onorevole Nisco che qui è mestieri intenderci bene. Quest'alinea si riferisce all'anno 1861, e per questo si stabiliscono Commissioni temporanee sia in Torino, sia in Firenze, sia in Palermo, dappertutto insomma dove esiste una Corte dei conti per liquidare. Quanto al 1862, in virtù della legge di contabilità, le Corti di Palermo, di Napoli, di Firenze non hanno conti da vedere; per conseguenza non vi sono da vedere che quelli del 1861. Ecco l'apparenza della contraddizione. Si parla di tutte le Corti per quanto riguarda i conti del 1861; si parla solo di quella di Torino per il 1862, perchè pel 1862 la sola Corte di Torino ha conti da vedere.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 54:

" La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. "

Se non c'è opposizione, s'intende approvato.

(La Camera approva.)

Leggo la tabella degli stipendi, della quale fu fatto cenno all'articolo 2:

Tabella degli stipendi.

Presidente	L. 15,000
Presidenti di sezione	» 12,000
Consiglieri e procuratore generale	» 9,000
Segretario generale	» 8,000
Ragionieri di 1ª classe	» 6,000
Ragionieri di 2ª classe	» 5,000

SELLA, *ministro per le finanze.* Gli stipendi portati in questa tabella non sono nè più nè meno che quelli della Corte di cassazione.

Una voce. Ed il regio procuratore?

PRESIDENTE. La Camera ricorda che solamente si volle fare questa tabella per non parlare dei gradi, perchè nasceva poi la questione dell'eleggibilità all'ufficio di deputato.

Questa è la sola ragione per cui si pensò a stabilire gli stipendi nella tabella.

Se non vi sono opposizioni la tabella è approvata.

(La Camera approva.)

La seduta è levata a mezzanotte.

Ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 8 di mattina:

1° Discussione sul progetto di legge concernente il canale d'irrigazione da derivarsi dal Po;

2° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo all'ordinamento della Corte dei conti;

Discussione dei progetti di legge:

3° Istituzione di Casse di depositi e prestiti;

4° Cessazione dell'imposta dei centesimi addizionali stabilita negli ex-ducati di Parma e di Modena dal decreto del 12 dicembre 1860;

5° Cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;

6° Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina;

7° Costruzione di un cantiere nel porto di Livorno;

8° Ultimazione dei lavori del porto di Livorno;

9° Ampliazione del porto di Napoli;

10. Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per una medaglia di presenza alle sedute della Camera;

11. Svolgimento della proposizione del deputato Ricciardi per la nomina di una Commissione per istudiare la questione del brigantaggio nelle provincie napoletane, e indicarne i rimedi;

12. Lavori da eseguirsi nel porto di Ancona;

13. Sussidio alla società della ferrovia di Tornavento,

Camera dei deputati
Resoconto stenografico della seduta del 30 luglio 1862

1ª TORNATA DEL 30 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggio. = Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di un canale d'irrigazione derivante dal Po — Articoli 22 e 23 della convenzione modificati dalla Commissione — Approvazione degli articoli del disegno di legge — Proposta del deputato Susani ed altri di un articolo di aggiunta circa altri canali da costruire — Opposizioni del ministro per l'agricoltura e commercio — Osservazioni dei deputati Leopardi e Di Cavour — Proposte dei deputati Jacini e Finzi — Si approva un voto motivato della Giunta. = Relazione sul disegno di legge per passaggio dei beni ecclesiastici al demanio. = Votazione ed approvazione dei due disegni di legge discussi. = Domanda del deputato Pallotta circa lavori di strade ferrate, e risposta del ministro per l'agricoltura e commercio. = Incidente sull'ordine del giorno da stabilire — Parlano i deputati Catucci, Torrigiani, Saffi, Castellano, Allievi, Ricciardi, Sanguinetti, Alfieri, Leopardi e Avezzana, ed i ministri per le finanze e per l'agricoltura e commercio — Si approva una proposta del deputato Allievi per istabilirlo. = Discussione del disegno di legge per ampliazione del porto di Napoli — Opposizioni del deputato Ricciardi e parole in difesa del relatore Peruzzi e del ministro pei lavori pubblici — La proposta sospensiva è rigettata e i due articoli del progetto sono approvati. = Approvazione dei due articoli del disegno di legge per la costruzione di un bacino di carenaggio a Messina. = Richiami del deputato Torrigiani sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

MASSARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'autore dell'opuscolo *Guardate a Suez!* fa omaggio alla Camera di 20 copie dell'opuscolo stesso.

(*La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che è interrotto.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE DI IRRIGAZIONE DA DERIVARSI DAL PO A CHIVASSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge relativo al canale d'irrigazione da derivarsi dal Po.

Innanzitutto avverto la Camera che nell'articolo 40 della convenzione è occorso un errore di stampa; ivi si diceva, parlando dei comuni e delle provincie: *e vincolando i loro bilanci per più di anni cinque in avvenire*, quando invece evidentemente deve leggersi: *per più di anni tre*, perchè l'articolo si riferisce alla legge comunale e provinciale. È evidente dunque che è un errore di stampa, il quale s'intende emendato.

Ora la Camera ricorda che erano stati sospesi e rinviati alla Commissione per conciliarli insieme gli articoli 22 e 33.

La Commissione propone che l'articolo 22 sia così concepito... (*Conversazioni*)

Prego i signori deputati di fare attenzione e di andare al loro posto. Si tratta di materia importante; se si legge e non istanno attenti, è lo stesso come ciò non si facesse.

" Art. 22. Al Governo spetta il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente e farle collaudare prima che siano poste in esercizio.

" La collaudazione generale delle opere dovrà farsi eseguire dal Governo entro l'anno dall'iniziato esercizio del canale.

" È però riservata la facoltà al Governo entro quattro anni dall'iniziato esercizio di prescrivere tutte le opere supplementari che fossero necessarie ad assicurare la costante derivazione dal canale di cui all'articolo primo della presente convenzione.

" Anche queste opere supplementari dovranno eseguirsi dalla società, e la spesa occorrente dovrà comprendersi nella somma dei cinquantatrè milioni e quattrocentomila lire di cui all'articolo 15. "

Quanto poi all'articolo 33 la Commissione restituisce il primitivo progetto della convenzione, aggiungendo in fine dell'articolo stesso le parole che io leggerò e

che pare fossero state dimenticate nella stampa dello stesso articolo 33:

" L'obbligazione di guarentigia dal Governo assunta in forza dell'articolo 18 è puramente eventuale, non potendo aver effetto se non se nel solo caso in cui l'introito netto non raggiunga nel suo complesso la somma necessaria a sopperire ai guarentiti interessi ed ammortamento.

" L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, depurati (queste erano le parole dimenticate) dalle spese tutte di manutenzione e di riparazione, così ordinarie che straordinarie, nonchè da quelle di amministrazione. "

Interrogo il Ministero se accetta questo ultimo progetto della Commissione.

PEPOLI G., *ministro per l'agricoltura e commercio.* Il Ministero accetta.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. Dichiaro che io accetto questa redazione, dacchè è quella da me proposta ieri.

Credo dover fare questa dichiarazione dopo le discussioni di ieri.

Ringrazio la Commissione d'esser entrata in questa via di conciliazione, assicurando così alle popolazioni di quattro cospicue provincie un benefizio atteso con tanta e così legittima impazienza.

PRESIDENTE. Si intendono approvati i due articoli di cui si è testè dato lettura.

Si procede alla discussione degli articoli della legge:

" Art. 1. È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data 9 maggio 1862, intesa tra i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze da una parte, ed i signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrik Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire e Edwin Cox Nicholls dall'altra, per la costruzione e per l'esercizio di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia. "

(È approvato.)

" Art. 2. Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla società; di 200 metri dai canali di derivazioni principali di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria sarà proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

" La proibizione rispetto ai canali già esistenti avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascuno di essi.

" Le contravvenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l'obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato, e del ristoro dei danni verso chi di ragione. "

A questo articolo il deputato Sineo aveva proposto un emendamento, che fu svolto, discusso e respinto all'articolo 39 della convenzione.

Se non v'è opposizione, s'intenderà quest'articolo approvato.

(È approvato.)

" Art. 3. I comuni, le provincie ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere quel numero d'azioni e d'obbligazioni che trovassero opportuno, al fine di agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di tre anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale. "

PEPOLI G., *ministro per l'agricoltura e commercio.* A quest'articolo proporrei pure la clausola di tre anni.

PRESIDENTE. Si è letto l'articolo con questa cifra. Rimaneva a vedersi se era accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Voci dal banco dei ministri e della Commissione. Sì! sì!

SCALINI. Insisterei ancora per la soppressione di questo articolo. Mi pare che esso non abbia più ragione d'esistere dal momento che le provincie e i corpi morali sono rientrati nella legge comune che regola l'amministrazione comunale e provinciale. Mi pare che anche l'onorevole ministro Sella sia di quest'opinione.

SELLA, *ministro per le finanze.* Essendo stato stabilito nella convenzione che il Governo s'impegna a provvedere in proposito con una legge e la Camera avendo accettato questa disposizione, la questione rimane pregiudicata, e stimo perciò necessario che ne sia fatta parola nella legge.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Cavallini.

CAVALLINI. Voleva dare le spiegazioni che ha fornito il ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Scalini insiste?

SCALINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato quest'articolo colle variazioni proposte.

(È approvato.)

" Art. 4. Il canale di cui nella presente legge prenderà il nome di canale *Cavour.* "

(È approvato.)

Ora i deputati Susani, Grossi, Maj, Macchi, Jacini, Massarani, Testa, Boggio, Possenti, Ara e Finzi propongono il seguente articolo 5:

" Qualora nel termine di due anni un consorzio dei

N. 100 quater.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

*Progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia, ripresentato dal Ministro delle finanze (*SELLA*) nella tornata del 30 luglio 1862, adottato dalla Camera Elettiva il giorno stesso (V. Stampati, n. 129 e 129 B. e C.).*

SIGNORI,

Dopo le modificazioni arrecate dal Senato al progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno approvato dalla Camera Elettiva nella tornata del 16 dicembre 1861, la Camera medesima si è nuovamente occupata di questo grave argomento.

Le dotte discussioni che seguirono nel Senato, e i lunghi ed accurati studi fatti di poi dalla Commissione della Camera dei Deputati, hanno posto queste rame del Par-

lamento in grado di valutare da tutti i lati le questioni e le difficoltà che erano sorte.

La Camera ha ritenuto che si avessero a mantenere i ragionieri per l'ufficio della liquidazione de' conti e la relazione di essi alla Corte; intorno alla qual cosa il progetto del Senato, col sostituire capi d'ufficio ai ragionieri, e col conferire a quelli l'ufficio medesimo della liquidazione de' conti sotto la direzione de' consiglieri che li avrebbero riferiti alla Corte, differiva più nella forma che nella sostanza stessa delle cose dal progetto già approvato la prima volta, ed approvato anche ora la seconda volta dalla Camera de' Deputati.

Le difficoltà e le quistioni costituzionali che si sono sollevate intorno al modo come abbia a procedersi nelle nomine sia de' presidenti, sia de' consiglieri della Corte, hanno indotte la Camera ad approvare che esse sieno fatte, conformemente al primo progetto, nel modo prescritto dalla legge 30 ottobre 1859, cioè sulla proposizione del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Rimane però fermo ed inconcusso il principio fondamentale della *inamovibilità*, essendosi soltanto arrecate alcune lievi modificazioni intorno al modo come debba esser composta la Commissione, col parere conforme della quale il Governo può collocare a riposo, o rivocare o allontanare in qualunque modo dal servizio i componenti della Corte.

La Camera dei Deputati, ritenuti i principii svolti nella discussione seguita nel Senato, secondo i quali non sarebbersi convenientemente potuto attribuire alla Corte funzioni meramente consultive nella liquidazione delle pensioni, ha approvato che la Corte medesima debba giudicare in via contenziosa sui richiami o sulle istanze che si presentino contro le liquidazioni.

Queste istanze o richiami possono essere presentati così nell'interesse dell'erario come in quello di privati. Perciò è sembrato necessario che l'ufficio del Pubblico Ministero fosse esercitato da un procuratore generale siccome que-

gli che, massime ne' giudizi sulle pensioni, può rappresentare più convenientemente gli interessi dell'erario che è una delle parti contendenti dinanzi alla Corte.

È agevole osservare, o signori, che il Procuratore generale, secondo il disegno di legge testè approvato dalla Camera de' Deputati, risponde a un concetto ben diverso da quello che informava la istituzione che sotto il medesimo nome era proposta col primo disegno di legge. Egli è un magistrato *amovibile* sì, ma di grado e di stipendio non superiori a quelli de' consiglieri. E, tolte tutte le attribuzioni, ed ogni maniera di autorità e d'ingerenza che col primo progetto gli venivano conferite, il suo ufficio è strettamente limitato e circoscritto a rappresentare soltanto le parti del Ministero Pubblico ne' giudizi sui conti, e sempre che, decidendo la Corte con forme di giurisdizione contenziosa, deve per legge esser sentito un magistrato che, qualunque esso sia, adempia le funzioni del Pubblico Ministero. La Camera è stata di accordo col Senato nel respingere l'istituzione del Procuratore Generale nel modo come era stata proposta. Il Senato intendeva che si commettesse l'ufficio del Pubblico Ministero al Consigliere meno anziano della Corte. La Camera intende che si affidi a un Procuratore generale con grado di consigliere.

Nelle altre parti del disegno di legge, salvo alcuni mutamenti d'importanza molto secondaria, o semplicemente d'ordine e di forma, la Camera elettiva non si è punto allontanata dal voto del Senato.

E però nel presentarvi il progetto approvato ora dalla Camera, io confido che vorrete, o signori, dare favorevole ad esso il vostro suffragio. La moltiplicità delle Corti dei conti oggi esistenti in Italia è incompatibile coll'unità del bilancio e colla uniformità delle norme dell'amministrazione del pubblico denaro, tra le quali prima e precipua è quella del riscontro *preventivo* delle spese. Sicchè la costituzione della Corte dei conti del Regno (essendo già trascorsa più della metà dell'anno, la cui gestione dev'es-

sere sottoposta al sindacato e al giudicio di essa Corte in tutte le parti dello Stato) è non meno il compimento necessario del sistema della *contabilità pubblica*, che un provvedimento da non potersi oggimai più differire, di legalità indispensabile e di ordine finanziero.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I.

Dell' istituzione e composizione della Corte dei conti.

Art. 1.

È instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia.

Art. 2.

La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

Un presidente;

Due presidenti di sezione;

Dodici consiglieri;

Un procuratore generale;

Un segretario generale;

Venti ragionieri.

Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero.

Art. 3.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal

ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 4.

I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle Legislature.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 5.

Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de'suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.

Art. 6.

I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.

Art. 7.

La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.

Art. 8.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

Art. 9.

I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

Art. 10.

La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Art. 11.

La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Art. 12.

Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Art. 13.

Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

Art. 14.

Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*.

Art. 15.

La risponsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

Art. 18.

La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative.

CAPITOLO I. — *Del riscontro delle spese.*

Art. 19.

Sono presentati alla Corte dei conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

Art. 20.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati.

Art. 21.

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

CAPITOLO II. — *Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro o in materie.*

Art. 22.

I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei paga-

menti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Art. 23.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 24.

Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art. 25.

Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relatimente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

CAPITOLO III. — *Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

Art. 26.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l' elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

Art. 27.

Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

È parimenti necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

CAPITOLO IV. — *Dell'esame dei conti dei Ministri.*

Art. 28.

Il conto che ciascun Ministro deve rendere al ter-

mine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all' approvazione delle Camere, sono dal Ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 29.

La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quante per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti speciali e generali dei cont corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti;

Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

Art. 30.

La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art. 31.

Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull' amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 32.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto dell' amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.

CAPITOLO V. — *Del giudizio sui conti.*

Art. 33.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 34.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

Art. 35.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del Pubblico Ministero per decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 36.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà

condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 37.

Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

Art. 38.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affichè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art. 39.

I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 40.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

Art. 41.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art. 42.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione;

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 43.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformo alle massime di diritto stabilite dal Consiglio.

Art. 44.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di 3 anni quando:

4h

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego:

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

Art. 45.

Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art. 46.

La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art. 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente.

Art. 48.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 49.

Con Regio decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizii della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

Art. 50.

La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 51.

Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.

Art. 52.

Commissioni temporanee nominate con decreti regii, a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli, ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 53.

Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.

Art. 54.

La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.

TABELLA DEGLI STIPENDI.

Presidente	L.	15,000.
Presidente di sezione . .	»	12,000.
Consiglieri e procuratore generale	»	9,000.
Segretario generale . . .	»	8,000.
Ragionieri di 1.a classe .	»	6,000.
Ragionieri di 2.a classe .	»	5,000.

Il Presidente
S. TECCHIO.

N. 100 quinto.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Relazione dell' Ufficio Centrale composto dei senatori JACQUEMOUD, PINELLI, GIULINI, COPPI *e* DI CASTAGNETTO *sul progetto di legge modificato dalla camera dei Deputati, intorno alla istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.*

SIGNORI SENATORI,

Una legge sull'istituzione della Corte dei conti del Regno è un argomento di tanta gravità che ben poche leggi furono più accuratamente studiate e più profondamente discusse nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Essa fu presentata alla Camera dei Deputati il 21 novembre dell'anno scorso, riferita il 13 dicembre, e votata il 16 dello stesso mese, con alcune variazioni al progetto ministeriale. Venne quindi presentata all'approvazione del

stipendio ai consiglieri della Corte. La Camera credette meno conveniente che le funzioni del Ministero pubblico fossero adempiute da un membro inamovibile della Corte, massimamente quando fosse il caso di impugnare le decisioni della Corte medesima, per annullamento o rivocazione.

Il Senato aveva fissato a tre il minimum dei votanti per la legalità delle deliberazioni di ciascuna sezione della Corte. Questo numero è stato portato a cinque nel progetto della Camera, all'esempio delle disposizioni relative per le Corti d'Appello.

La Commissione stabilita per guarentire l'inamovibilità ai presidenti e ai consiglieri della Corte era composta, nel progetto ministeriale ed in quello del Senato, non solo dei presidenti e vice-presidenti delle due Camere, ma pure dei presidenti e vice-presidenti del Consiglio di Stato. La Camera dei deputati non ha creduto di conservare in questa Commissione, un elemento governativo, cioè l'elemento del Consiglio di Stato, trovando l'inamovibilità dei membri della Corte pienamente assicurata con una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

In ordine ai decreti reali concernenti le pensioni a carico dello Stato, il progetto del Senato li sottometteva solo alla vidimazione ed alla registrazione della Corte, non diversamente dagli altri decreti autorizzanti spese, e senza farne esplicita menzione. In caso di richiamo del pensionato, la questione doveva essere giudicata in prima ed ultima istanza dalla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato. La Camera osservando che, in pratica, la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, quando è preparata dal Ministero vien poi mandata pel suo parere ad una speciale Commissione residente presso la Corte dei conti, ha considerato che si risparmierebbero preliminari superflui, quando la Corte stessa, liquidasse direttamente le pensioni.

Si è poi stabilito che in caso di reclamo, la contestazione,

a vece di essere portata al contenzioso amministrativo, fosse giudicata dalle sezioni riunite della Corte. Con questo sistema, alla competenza della Corte si trova attribuita esclusivamente tutta la materia delle pensioni a carico dello Stato.

L'articolo 12 del progetto del Senato stabilisce che:

« Tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da « cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono pre- « sentati alla Corte, perchè vi si apponga il visto e ne « sia fatta registrazione. »

A quell'articolo 12 è testualmente identico l'art. 13 adottato dalla Camera.

L'articolo 15 del progetto del Senato è redatto in questi termini:

« Sono presentati, *nel più breve termine possibile*, alla « Corte dei conti, perchè vi apponga il visto e li faccia « trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali « si approvano contratti o si autorizzano spese di qualunque « sorta e di qualunque forma e tutti gli atti di nomina, « promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi « quali si danno stipendi, pensioni ecc. ecc.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si con- « cedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non « eccedenti le lire 2,000. »

Questo articolo è riprodotto nell'articolo 19 del progetto della Camera, meno le parole *nel più breve termine possibile*.

Ma le disposizioni dell'art. 14 del progetto della Camera, concernenti il visto con riserva, si applicano indistintamente a tutti i decreti reali senza eccezione; quando il progetto del Senato nel suo articolo 18 corrispondente limitava le disposizioni medesime ai decreti che importano una spesa e ai mandati di pagamento di cui negli articoli 15, 16 e 17, riprodotti negli articoli 19, 20 e 21 del progetto della Camera.

Contro questo sistema, al quale aderiva però il Ministero, taluno osservava che, se è vero che i decreti reali

che importano una spesa siano in maggior numero e si possano qualche volta difficilmente distinguere dagli altri, tuttavia sarebbe a temere che il potere esecutivo fosse incagliato dalla Corte dei conti; per i decreti di grazia, a modo d'esempio, di scioglimento di un Consiglio comunale od altri che evidentemente non importano spesa alcuna.

A queste osservazioni il Ministro delle finanze rispondeva che era utile che ogni atto del potere esecutivo fosse verificato da un corpo affatto indipendente, il quale avesse ad esaminare se il decreto reale è conforme alla legge o no.

Il Senato apprezzerà nella sua saviezza se le divergenze tra il progetto da esso votato e quello adottato recentemente dalla Camera dei deputati non versano piuttosto sovra i modi di esecuzione, e se abbiamo una importanza tale che non si possa abbandonarle al giudizio dell'esperienza.

L'Ufficio Centrale non può disconoscere che quei punti di divergenza sono disputabili. D'altronde alcuni di essi furono oggetto di seria discussione nel Senato. Per esempio, il sistema della soppressione dei ragionieri e della surrogazione loro con capi d'ufficii per la liquidazione dei conti non fu ammesso dal Senato che per pochi voti, dopo prova e controprova. Parimenti, la nomina di un procuratore generale fu appoggiata e nel seno del Senato e nel seno dello stesso Ufficio Centrale: del resto non vi sarà poi in pratica una differenza molto rilevante fra un consigliere incaricato di fare le veci del procuratore generale, ed un apposito procuratore generale del grado di consigliere.

Senza entrare in maggiori particolari sulle mentovate divergenze e senza voler portare sovra di esse un giudizio assoluto, l'Ufficio Centrale non crede tuttavia di proporre verun emendamento al nuovo progetto di legge.

Che questa legge sia urgente, urgentissima, nessuno potrà negarlo. Quando il conte Bastogi, allora ministro delle finanze, la presentava alla Camera dei Deputati,

il 21 novembre dell'anno scorso, egli diceva: « La ne-
« cessità di questa legge, che ha per iscopo di costituire
« nel Regno l'unità dell'amministrazione finanziaria, è pari
« all'urgenza, poichè la Corte dei conti dovrà cominciare
» ad esercitare le sue attribuzioni al principio del 1862,
» cioè nel tempo stesso che comincierà l'esercizio di un
» solo bilancio per tutto il Regno. »

Nel riportare questa legge alla Camera dei deputati, il 17 marzo, l'attuale Ministro delle finanze così si esprimeva: « Io mi reco ad onore di presentarvi il progetto
« nel modo come è stato approvato dal Senato. Non ho
« bisogno di aggiungere altre parole dopo un voto così
« autorevole. Sento però il debito di fare osservare che
« se la legge per l'istituzione della Corte dei conti era
« richiesta da gravi ragioni di urgenza, allorquando il
« Governo ne presentava il progetto, questa urgenza è
« divenuta assai più stringente, imperocchè non solo
« l'istituzione della Corte dei conti è necessaria per co-
« stituire legalmente l'unità finanziaria del Regno; ma
« dal 1 gennaio di quest'anno, sono già stabiliti in varie
« parti dello Stato uffici di riscontro, dipendenti dalla
« Corte dei conti, per l'esercizio del bilancio unico del
« Regno. »

Lo stesso Ministro terminava colle seguenti parole la sua relazione al Senato del 30 luglio ultimo:

« La moltiplicità delle Corti dei conti oggi esistenti in
« Italia è incompatibile coll'unità del bilancio e colla
« uniformità delle norme dell'amministrazione del pub-
« blico denaro, tra le quali prima e precipua è quella
« del riscontro *preventivo* delle spese. Sicchè la costitu-
« zione della Corte dei conti del Regno (essendo già tra-
« scorsa più della metà dell'anno, la cui gestione dev'es-
« sere sottoposta al sindacato ed al giudicio di essa Corte
« in tutte le parti dello Stato) è non meno il compi-
« mento necessario del sistema della *contabilità pubblica*,
« che un provvedimento da non potersi oggimai più dif-
« ferire, di legalità indispensabile e di ordine finanziero. »

Per le alte considerazioni finanziarie e politiche sovra riferite, e mosso da quello spirito di conciliazione, tanto desiderabile fra i grandi poteri dello Stato, l'Ufficio Centrale ha l'onore di proporvi all'unanimità l'adozione pura e semplice del progetto di legge che vi è presentato.

Addì 8 agosto 1862.

GIUSEPPE JACQUEMOUD, *relatore*.

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta dell'11 agosto 1862

CLXII.

TORNATA DELL'11 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Relazione sui titoli del generale De Sauget — Giuramento dello stesso — Presentazione di cinque progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo — Parole del Senatore Coppi (Relatore) a sostegno delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Osservazioni del R. Commissario in risposta al discorso pronunziato dal Senatore Arnulfo nella penultima tornata — Replica di questo — Considerazioni del Senatore De Foresta — Approvazione del N. 1 dell'art. 1 — Osservazioni del Senatore Merini contro il N. 2 dell'art. 1 e del Senatore Martinengo a sostegno del medesimo — Reiezione del N. 2 del detto articolo — Adozione dei successivi numeri e dell'intero art. 1 — Instanza del Ministro delle finanze per la sospensione della discussione — Adozione del rinvio del progetto all'ufficio centrale, proposto dal Senatore De Foresta — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti — Parole del Senatore Siotto Pintor — Chiusura della discussione generale — Aggiornamento della discussione a dimani.*

La seduta è aperta alle ore 3 3|4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli Esteri, della Guerra ed il R. Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatore Linati, Bonelli, Toralelli, Giorgini, Spada, Di Pollone e Chigi, colle quali i due primi per affari di famiglia e gli altri per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3122. I professori dell'Università di Catania si rivolgono al Senato onde ottenere che la legge sulle tasse universitarie venga modificata nel senso che la Università di Catania sia classificata fra quelle di prima categoria.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*)

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL GENERALE DE SAUGET.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Taverna per riferire sopra la nomina del generale De Sauget a Senatore del Regno.

Senatore **Taverna**. Signori Senatori,

Con Decreto reale 20 gennaio 1861, S. M. ha nominato il luogotenente generale cav. Roberto De Sauget a Senatore del Regno.

Incaricato il quarto ufficio di verificare i titoli d'ammissione, ha potuto constatare dai documenti stati trasmessi, che quest'illustre veterano per l'età sua e per l'eminente grado militare che occupa, che dall'agosto 1861 in poi è quello di generale d'armata, corrisponde pienamente a quanto richiedesi dall'art. 33 dello Statuto e dalla categoria 14 dell'articolo stesso, e per conseguenza non ha esitato a dichiararlo unanimemente ammissibile in questo consesso

Io quindi, a nome dell'Ufficio suddetto, ho l'onore di proporre al Senato che col suo voto ne voglia approvare e convalidare la nomina.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori Ferrigni ed Orso-Serra di voler introdurre nell'aula il Senatore De Sauget per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Sauget introdotto nell'aula dai Senatori Ferrigni e Orso-Serra presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore De Sauget del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io voleva fare solamente osservare al Senato che ci eravamo impegnati in una discussione che non aveva ragione di essere.

Il Senato, secondo il suo regolamento e secondo la natura della cosa, ha sempre il diritto di variare il suo ordine del giorno, e sostituire l'una all'altra discussione.

Presidente. interrogherò il Senato se intende di accettare il rinvio proposto dal Senatore De Foresta.

Chi accetta il rinvio voglia sorgere.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA.

(V. atti del Senato N. 100 quater).

Presidente. Si procederà alla discussione del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

Il progetto di legge essendo di molti articoli, credo che il Senato vorrà dispensarmi dal darne lettura.

Voci. Sì, sì.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore **Siotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente. Il Senatore Siotto Pintor ha la parola.

Senatore **Siotto Pintor**. La questione che io intendo di sollevare mi sembra appropriata ugualmente alla discussione generale ed all'art. 4. Io mi propongo d'impugnare la legge per un alto principio, non scorgendo in essa stabilita l'inamovibilità de' membri della Corte dei conti. Giudichi ora il Senato se io debba parlare nella discussione generale, oppure se debba riserbarmi la parola all'art. 4.

Ministro delle Finanze. Mi pare che per semplificare la discussione sarebbe più conveniente che l'onorevole Senatore si riservasse a parlare sull'articolo 4, imperocchè sono varie le questioni che precedono e che potrebbero essere per avventura sollevate da altri oratori.

Senatore **Siotto Pintor**. Allora parlerò sull'art. 4.

Presidente. Se altri non domanda la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se vuol dichiararla chiusa.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Vari Senatori. A domani, a domani.

Senatore **Alfieri**. Siamo in numero?

Presidente. Non verificandosi il numero legale dei Senatori la discussione è rinviata a domani.

Prego quindi i signori Senatori di riunirsi domani al tocco negli uffizi per l'esame di quei progetti che saranno in pronto, ed alle due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Corte dei Conti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 12 agosto 1862

CLXIII.

TORNATA DEL 12 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Aggiornamento della composizione degli uffici — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei conti — Discorso del Senatore Pernati contro il progetto — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Pernati — Adozione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'art. 4 del Senatore Siotto Pintor — Parole del Senatore De Monte in appoggio, e dei Senatori Jacquemoud, Pinelli e Mameli contro — Reiezione dell'emendamento Siotto Pintor — Approvazione dell'art. 4.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Debbo far presente che scadrebbe oggi il termine per la rinnovazione degli uffici, ma poichè pochi giorni ci dividono dalla proroga, o dalla chiusura della sessione, io consulterò il Senato se stima meglio di aggiornare questa rinnovazione alla prossima sessione, o di procedervi ora.

Chi opina che si possa la rinnovazione degli uffici aggiornare alla prossima sessione abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla instituzione della Corte dei Conti.

Nella seduta di ieri venne chiusa la discussione generale, passeremo perciò alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Dell'instituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È instituita la Corte dei Conti del Regno d'Italia. »

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Nel prendere la parola in una così grave discussione confesso, onorevoli miei colleghi, che io provo una certa titubanza; titubanza che proviene da che non son uso a parlare in pubblico, e tanto più da che le mie parole potrebbero sembrare dettate da spirito di puntiglio o di amor proprio, per cui sarebbe pregiudicata quella poca, ed anzi menoma autorità che potrebbero avere.

Il Senato ricorda che io ebbi l'onore di far parte dell'ufficio centrale che propose alla sua approvazione il primo progetto di questa legge.

Questo progetto quale fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e con poche modificazioni da voi introdotte passò all'altro ramo del Parlamento, ed ora ci viene riproposto con molte ed importanti modificazioni, le quali vengono ad alterare essenzialmente, secondo il mio modo di vedere, il concetto della legge medesima.

Io dunque voglio senz'altro escludere ogni idea che possa parlare per puntiglio o per malinteso amor proprio per voler cioè sostenere l'opinione che l'ufficio centrale propugnò nella prima discussione, e comincierò col dichiarare che non mi farò a portare la questione sui punti che furono oggetto di più lunga discussione in questo recinto.

Il Senato ricorda che due erano i punti sui quali la discussione fu più lunga ed animata; quello dei ragionieri e quello del procuratore generale con un sostituto, che ci si proponeva di comprendere nella composizione della Corte dei Conti.

Io ho domandato...

Voci dal banco dell'ufficio centrale. La discussione generale è chiusa.

Senatore **Pernati.** Mi pare che mi si fa l'eccezione

che questa è discussione generale, e che la discussione generale fu chiusa. Confesso e dichiaro che ieri non ho sentito che la discussione generale si fosse chiusa. Quando si parlò di chiudere la discussione generale, parmi che il Senato non fosse più in numero, del resto se il Senato non mi permette di parlare....

Varie voci. Parli, parli.

Senatore **Pernati** Dunque torno a dire che due degli oggetti che subirono una grande discussione in questo recinto furono l'istituzione dei ragionieri e quella del procuratore generale; queste due proposte furono respinte dall'ufficio centrale e dal Senato; ora vi ritornano coll'attuale progetto: ma io su queste due questioni non dirò una parola al Senato; io parlerò di altri oggetti che mi paiono ancora più importanti.

E qui debbo dichiarare che non intendo di dirigere le mie parole nè di fare appunti su ciò che si è detto nell'altro ramo del Parlamento, nè su ciò che la Commissione della Camera dei Deputati ha consegnato nella sua relazione, nella quale giudicava il lavoro del Senato.

Ebbi l'onore di appartenere per molti anni alla Camera dei Deputati; vi ho lasciato molti miei amici, e se dovessi rivolgermi a quella Camera non dovrei che rivolgermi con sentimenti di simpatia per molti, di riverenza per tutti.

Discuto la legge siccome è proposta, e la discuto in faccia al Ministero che la viene a sostenere. Io prendo a combattere la legge sovra alcuni punti nei quali l'organizzazione della Corte nel modo in che è presentata fu deviata dallo scopo della legge medesima.

Questa legge infatti tende a costituire uno dei grandi corpi dello Stato, il quale deve avere l'attribuzione di mantenere nella loro piena osservanza tutte le regole di amministrazione relative alla gestione del bilancio dello Stato.

Il Parlamento vota il bilancio, la Corte dei Conti è quella che deve far sì che il bilancio sia osservato come legge.

Essa dunque veglia a che le spese siano mantenute nei limiti votati; veglia perchè i fondi votati non siano sviati in altre spese fuori quelle per cui furono destinati; veglia perchè l'amministrazione proceda regolarmente negli appalti e contratti nei modi voluti dalla legge.

In secondo luogo ha poi l'incarico di liquidare o per meglio dire verificare la liquidazione della contabilità di quelli i quali hanno avuto il maneggio del denaro o di valori in materia dello Stato.

Così costituita la Corte dei Conti corrisponde realmente al suo scopo; essa è un gran corpo che si chiama Corte dei Conti appunto perchè deve occuparsi della contabilità della gestione finanziaria dello Stato. Risponde così ai precedenti che si hanno e nel paese nostro ed anche in altri paesi.

Ora io debbo considerare che pell'art. 11 combinato coll'art. 19 la Corte viene ad avere delle attribuzioni circa le pensioni, che mi pare devino dal carattere di Corte dei Conti. Essa infatti, per effetto dell'art. 11, ha l'incarico in primo luogo di compiere le funzioni di un uffizio amministrativo, di un uffizio il quale liquida le pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e queste sue liquidazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero stesso.

Viene in secondo luogo ad avere le funzioni sopra quelle liquidazioni di pensioni, di corpo sindacatore; perchè deve sindacare le decisioni che il Ministero prende sulle sue proposizioni, cioè sulle operazioni di liquidazione che essa gli ha sottoposto.

Essa ha perciò diritto pell'articolo 19 di respingere il decreto ministeriale, e qualora il Ministero persista, ove essa non creda che il decreto sia regolare, lo vidima con riserva, cioè facendo un appello al Parlamento a cui denunzia così l'atto del Ministero.

In terzo luogo se sorge un reclamo, allora la Corte dei Conti viene ad esercitare le funzioni di magistrato a termini dell'art. 11.

Io domando se questo insieme di disposizioni, di attribuzioni sia un tutto coerente. Non mi pare: evidentemente sono operazioni affatto disparate, operazioni che non sono proprie della Corte dei Conti, giacchè se è proprio della Corte dei Conti l'incarico di sindacare gli atti del Ministero, non deve essa, la Corte, proporre questi atti medesimi al Ministero. Non dev'essa venir posta in una posizione così subalterna, qual'è quella di liquidare pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e sottoporre poi il suo operato al di lui giudizio. Se deve sindacare liberamente il Ministero, non deve sindacarlo per atti di cui essa ebbe l'iniziativa.

Non capisco come uno possa sindacare il fatto proprio: il sindacato deve cadere necessariamente sovra fatti altrui.

Incompatibili pertanto mi sembrano fra di esse queste diverse funzioni che si vollero affidare alla Corte dei Conti. Incompatibili più ancora le credo colle altre funzioni di Magistrato.

Imperciocchè domando se una Corte dei Conti, la quale dev'essere estranea a tutti gli interessi di privati, se la Corte dei Conti creata per tutelare attentamente l'interesse dello Stato, può avere le funzioni di Magistrato, e di giudice definitivo in questa materia tra lo Stato ed i terzi; essa che compie attribuzioni gelose nell'interesse delle finanze, onde esse non siano mai pregiudicate per l'inosservanza delle discipline che ne garantiscono la buona amministrazione, domando io come potrà ad un tratto trasformarsi in giudice fra gli interessi delle finanze e delle parti? V'ha di più: Essa ha fatto la prima proposta del decreto di liquidazione della pensione; essa che, quando questo decreto non sia stato modificato dal Ministero, l'ha registrato e l'ha preso in certo modo direi sotto la sua responsabilità, essa poi dovrà giudicare sopra un reclamo contro di questo decreto che fu il fatto suo proprio? Io non lo credo ammessibile.

Nè si creda che questi atti, questa complicazione di cose sarebbero per succedere raramente. È permanente, è continua la liquidazione delle pensioni: ogni giorno la Corte dovrebbe emettere diversi di questi atti di liquidazione di pensioni; ogni giorno registrare dei Decreti che le accordano; e ben sovente decidere le controversie cui si farebbe luogo.

Gravissimo errore pertanto sarebbe quello di affidare alla Corte queste troppo disparate attribuzioni ed, a mio avviso, affatto incompatibili.

Vengo ora, o Signori, ad un'altra questione, questione gravissima sovra una disposizione per cui viene anche travisata l'istituzione della Corte dei Conti, perchè essa sarebbe eretta in Corpo politico.

Già dissi che il Senato volle col suo progetto che la Corte dei Conti fosse eretta a sindacatore degli atti del Ministero; ma sindacatore per ciò che concerne alla contabilità: essa aveva secondo quel progetto il diritto non solo, ma il dovere di vegliare a che il Ministero osservasse le leggi di una buona contabilità, di una buona amministrazione degli interessi dello Stato.

Ma non le dava nessuna missione di essere Corpo politico. Infatti noi abbiamo dato alla Corte dei Conti il diritto e l'obbligo di esaminare tutti gli atti del Ministero attinenti alla contabilità; per questo esame aveva il diritto di respingere i Decreti Reali, che credeva contrarii alle leggi e vidimarli con riserva, se il Ministero persisteva; ma ciò sempre ripeto pegli atti che toccano all'amministrazione finanziaria dello Stato, esclusi sempre tutti gli altri atti e Decreti Reali estranei a quelli oggetti. Si trovava affatto inammessibile il diritto di esame di tutti i Decreti Reali, mentre essa avrebbe avuto con ciò un carattere politico.

E perciò mentre nell'articolo 12 dicevasi che tutti i Decreti Reali di qualunque Ministro e per qualunque oggetto fossero emanati, dovevano registrarsi alla Corte dei Conti, ben precisamente accennavasi in altro capo, ed all'articolo 18, l'intenzione dell'ufficio centrale, e si dichiarava che per gli atti solamente relativi alla contabilità, la Corte aveva il diritto di farne l'esame, di sollevare difficoltà, di rifiutare la registrazione o di farla infine *con riserva*.

Se nell'articolo 12 si è ammessa la vidimazione e la registrazione di tutti i Decreti Reali, ciò fu per due essenziali ragioni; una di procurare un deposito generale di tutti i Decreti Reali, giacchè non è cosa nuova, potrebbe, come è accaduto, ancora succedere e tanto più facilmente adesso che la mole degli affari si aumenta, che un Decreto Reale andasse smarrito; e fu appunto perciò che noi abbiamo proposto ed il Senato ha adottato che essi dovessero essere tutti presentati al visto ed alla registrazione della Corte.

Importava inoltre che tutti i decreti reali avessero una data certa, ed anche perciò la registrazione loro fu stabilita.

È argomento molto delicato quello della data certa dei decreti reali; tutti certamente ne ammetteranno la grande convenienza senza che io mi estenda a dimostrarla. È di interesse pubblico e privato che i decreti reali abbiano una data certa, e l'acquistano senza dubbio con la registrazione suddetta.

Questi erano i motivi per cui erasi proposta ed adottata la regola generale della registrazione, e del visto della Corte dei Conti, per tutti i decreti reali. Ma per tutti i decreti che non riguardano la contabilità, era escluso il diritto della Corte di esaminare e fare opposizioni.

Ora col nuovo progetto presentato al Senato questo diritto di esame e di opposizione si vorrebbe dare alla Corte per tutti quanti i decreti reali. Questa pare a me che sia un'attribuzione politica di somma importanza. Ed a chi verrebbe attribuita o Signori? A un Corpo inamovibile; e questo Corpo di chi può essere composto? Di membri del Parlamento! Ciò è vieppiù grave.

Se non vi potessero essere che dei Senatori direi che collo spirito di moderazione di cui è animato questo Corpo non troverebbesi facilmente in quelle persone lo spirito di opposizione.

Ma, o Signori, potrebbero esservi membri della Camera dei Deputati; e nella Camera dei Deputati si trovano le forze vive della Nazione, ivi è naturale ed animata la lotta; le battaglie che nella Camera si combattono contro il Ministero sono più frequenti e più forti. Dunque se dei Deputati fossero membri della Corte dei Conti è evidente che quel partito a cui appartenessero questi Deputati membri della Corte dei Conti, potrebbe essere rappresentato nella medesima e quindi ne verrebbero conflitti i quali non potrebbero a meno di portare grave pregiudizio alla cosa pubblica.

Ora, io domando, dove andrebbe l'autorità del Governo quando fosse sempre esposto a questi conflitti mossi da persone inamovibili, da membri del Parlamento? Egli rimane assolutamente senza mezzi di risolvere questo sistema di opposizione, e certamente non sono sempre così perfetti gli atti del Governo che non lascino luogo ad osservazioni, ad eccezioni.

Questo argomento fu accennato nella relazione dell'ufficio centrale e si citò per esempio il caso di scioglimento di un consiglio comunale; ma fate l'ipotesi dello scioglimento della Camera dei Deputati. Questo decreto il Ministero dovrebbe, secondo la legge, mandarlo alla Corte dei Conti prima della sua esecuzione. E ciò posto potrebbe farsi luogo a gravi inconvenienti, giacchè la Corte potrebbe ritardarlo, respingerlo e poi non vidimarlo se non con riserva. La forza morale di questo decreto non sarebbe pregiudicata quando fosse presentato alla Camera e si vedesse che la Corte dei Conti vidimandolo con *riserva* fece un appello alla Camera stessa sulla legalità del decreto medesimo? Giacchè il *visto con riserva* vuol dire appello alla Camera, vuol dire denunzia alla Camera di un atto illegale a parere della Corte. Se poi il decreto fosse presentato alla Camera senza prima essere stato portato alla Corte dei Conti, la legge sarebbe stata trasgredita, e ben potrebbe

sorgere una voce nella Camera dei Deputati che dicesse: questo decreto per la sua forma almeno, è illegale, voi non potete presentarlo se prima non è stato registrato alla Corte dei Conti.

Io credo che questi conflitti sarebbero troppo gravi per cui non sia il caso di ammettere un articolo di legge che vi darebbe luogo.

Bisogna a questo riguardo, o Signori, rammentare la storia, direi, di questa legge.

Essa viene a noi dal Belgio. Noi facemmo una imitazione dal Belgio il quale è il solo paese ove esista una legge sulla Corte dei Conti che riunisce insieme il controllo preventivo delle spese e il giudizio dei conti, cioè la liquidazione dei conti dello Stato. Ora, notate bene, o Signori, nel Belgio, paese eminentemente e da assai tempo costituzionale, si andò bene guardinghi nel fissare le attribuzioni della Corte dei Conti. Anzi tutto i membri della Corte non sono inamovibili, mentre da noi lo sarebbero.

Là i membri della Corte dei Conti sono nominati per sei anni dalla Camera dei rappresentanti, la quale può anche durante i sei anni rivocarli. Ma vi è di più, Preoccupata la legge del Belgio dell'importanza che può assumere questo Corpo, ha stabilito che nessun membro della Corte dei Conti possa far parte nè dell'una, nè dell'altra Camera del Parlamento. Dunque si vede che si volle con ciò escludere l'idea di attribuirle un carattere politico.

Io non andrò sollevando altre eccezioni sul progetto di legge.

Ve ne sarebbero certamente, ma mi limito a questi due punti, che mi sembrano assai gravi; mi limito a questi due punti che toccano al carattere costitutivo dell'essenza stessa della Corte dei Conti che in questo progetto di legge fu grandemente travisato.

Ho accennato che quanto alle pensioni, la Corte dei Conti prima fa funzione di un semplice ufficio amministrativo, operandone la liquidazione ed i suoi atti sono sottoposti all'approvazione del Ministero. Quindi non è Corte dei Conti.

In secondo luogo esercita le attribuzioni di Corte dei Conti col sindacare i Decreti Reali che accordano le pensioni.

In terzo luogo viene ad essere magistrato. Attribuzioni queste che sembranmi incoerenti ed incompatibili.

In ultimo luogo, e ritengo la cosa assai grave, la Corte viene ad avere un carattere politico per il diritto di esame e di opposizione sovra tutti i decreti reali; e questo carattere unito all'inamovibilità dei suoi membri, ed alla qualità che possono avere di membri del Parlamento, non lo trovo ammessibile.

Io mi farei perciò a pregare il Ministero o di ritirare questa legge, o non volere che la discutiamo. Ciò porterebbe un ritardo di due o tre mesi, lo capisco; ma in questo tempo, il Ministero potrebbe migliorarla.

Quando il Ministero l'avesse migliorata, e la venisse a riproporre al Parlamento, sarebbe facilmente adottata, anche perchè sarebbe cessato ogni antagonismo tra i due rami del Parlamento.

Mi pare gravissima questione questa che potrebbe meritare le considerazioni del Ministero.

Ma si dice: la cosa è urgente. Ammetto l'urgenza, ma mi potrebbe il sig. Ministro delle Finanze provare che siavi urgenza tale da non poter attendere ancora due o tre mesi?

Non sussiste, io credo, tale urgenza ed infatti esaminiamola.

Voi avete nella Corte dei Conti due funzioni ben distinte; la prima funzione è quella del controllo preventivo, ma esso è già esercitato dalla Corte dei Conti attuale e si esercita pienamente; non credo che vi sia per ciò l'urgenza di aver questa legge senza indugio, adesso, più tosto che fra due o tre mesi.

La Corte dei Conti evidentemente è per tutto lo Stato nell'esercizio delle sue funzioni di controllo preventivo. Dopo l'unificazione dei bilanci si è fatta necessariamente l'unificazione della contabilità, dunque la Corte dei Conti ha il diritto di sindacare, di controllare le spese di tutte le categorie stanziate nei bilanci. Tutta intiera la gestione dei Ministri è soggetta al suo controllo, tanto per un mandato che si riferisca ad una spesa nelle antiche province, come nelle province meridionali.

Dunque da questo lato non vi è questa così stringente urgenza che si dice, onde sia così sollecitamente votata questa legge.

Altro ufficio della Corte dei Conti è quello di liquidare e sistemare definitivamente tutte le contabilità dei tesorieri, ed altri che hanno maneggio di denaro o valori.

A questo riguardo esistono altre Corti di Conti. Vi è la Corte di Toscana, una Corte in Palermo, altra a Napoli, e credo che queste Corti non hanno perduto la loro qualità per liquidare i conti dei contabili che erano in quelle province, contabilità dipendenti da esercizi scaduti di bilanci soggetti a norme differenti.

Non vedo che alcuna legge nuova abbia derogato menomamente a queste attribuzioni di quelle Corti di liquidazione di conti di quei contabili. Dunque esse possono continuare ancora senza nessun ostacolo e nessun pregiudizio.

Tuttavia ove questi poteri fossero cessati, ciò che non credo, non potrebbe il Ministero nell'urgenza nominare delle Commissioni liquidatrici? Questa legge all'art. 52 dice che per le province napoletane, siciliane, toscane si nomineranno con regi decreti Commissioni liquidatrici dei conti. Questo articolo fu proposto nel primo progetto, fu accettato dall'ufficio centrale del Senato, fu accettato dal Senato, passò alla Camera dei Deputati, e sia nella prima che nella seconda discussione nessuno ha fatto delle eccezioni a questo riguardo. Dunque se l'urgenza spingesse il Ministero a fare un atto, che potesse dirsi meno legale, sarebbe certo d'avere un'assolutoria dal Parlamento.

Ma se si vuol farci votare attualmente questa legge com'è mi si permetta che io dica che ho uno scrupolo, che tale votazione possa peccare non contro la lettera ma contro lo spirito del nostro Statuto.

Lo Statuto all'art. 56 dice, che un progetto di legge una volta respinto da un ramo del Parlamento, non può più per quella stessa sessione essere riprodotto.

Qual è il motivo di questa disposizione?

Evidentemente il motivo sta in ciò, che l'autore dello Statuto non riteneva possibile, che un ramo del Parlamento avendo detto ci no, potesse a poca distanza di settimane dire di sì sul medesimo progetto di legge.

Evidentemente il voto, che disfacesse a poca distanza di tempo il voto precedente sarebbe un voto, mi si permetta la frase, il quale esautorerebbe notevolmente la dignità del corpo che lo avrebbe pronunziato.

Di più, quando si vedesse un ramo del Parlamento sullo stesso soggetto accettare oggi un progetto di legge respinto poche settimane prima, nell'opinione pubblica potrebbe correre il sospetto avere il Ministero esercitato una pressione grave su quel ramo del Parlamento onde un progetto respinto, a poca distanza venisse approvato.

La ragione inoltre di tale disposizione dello Statuto sta in ciò, che si volle evitare il cattivo effetto che produrrebbe nel caso opposto il veder respinto due volte un progetto di legge nella stessa sessione: ciò che creerebbe un conflitto grave tra il Ministero ed il Parlamento. Ciò posto io osservo che il progetto primitivo quale ci fu presentato dal Ministero noi l'abbiamo respinto nelle sue principali disposizioni. Confrontate il progetto primo del Ministero con quello che è uscito dal Senato e converrete, che se non c'è la lettera del rigetto, ci è la sostanza; il primo progetto è stato radicalmente cambiato, locchè vuol dire che il progetto del Ministero era da noi stato rigettato. Ora esso ci ritorna con delle modificazioni così profonde, che io credo si possa dire che si riproduce il progetto primitivo, e l'opera del Senato è disdetta.

Dunque il Senato è chiamato a ricredersi in sostanza sopra questo progetto di legge. Io domando se ciò corrisponda alla dignità del Senato.

Faccio ancora un'osservazione assai delicata. Noi, Signori, siamo oramai ridotti al numero di 60. La legge sulla Corte dei Conti fu qui approvata pochi mesi or sono da ottanta votanti contro sette. Io ritengo che di questi 60 votanti qualcheduno di contrari ve ne saranno, e allora soli 40 o 50 voti affermativi (suppongo il caso) distruggerebbero il voto emesso pochi mesi fa da 80 Senatori. Io dimando se ciò si creda conveniente.

Del resto io chiedo ai signori Ministri: potete voi sostenere che questa legge sia buona? potete voi dire che non è molto imperfetta? Ma se convenite in ciò, parmi sarebbe meglio sospenderne il corso; potrebbesi correggerla, tenendo conto di tutti gli appunti fatti, di tutte le disposizioni che furono votate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento. La legge così ricomposta verrebbe al Parlamento di nuovo tra 2 o 3 mesi, e la discussione non potrà esser lunga, poichè io sono persuaso che il Ministero riuscirà a conciliare le opinioni che si sono emesse da una parte e dall'altra; ed allora essendo riproposta dal Ministero stesso la legge, come ho già accennato, ogni questione di antagonismo deve necessariamente cessare.

Dunque prego il signor Ministro di risparmiare a sè ed a noi la responsabilità del voto di una legge assai imperfetta, di voler risparmiarci la responsabilità di un voto che direi poco costituzionale e poco decoroso per il Senato. Si dice, vi è urgenza: l'ammetto; ma non è provato che sia un'urgenza tale da votar la legge piuttosto adesso che da qui a due mesi; però qualunque essa sia non vi sarà mai urgenza per votare una legge, la quale è nella convinzione di tutti, essere una legge meno buona.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Pernati cominciando dal dichiararsi poco esperto nella arte di parlare ha in una lunga e dottissima orazione attaccato vivissimamente il progetto di legge che ora è sottoposto alle deliberazioni del Senato. Egli lo ha attaccato con tale maestria, che per verità io debbo confessare ch'egli è maestro nell'arte del dire e nell'arte dell'esporre.

L'ha attaccato nell'essenza stessa sotto il punto di vista dell'opportunità, e poi ha finito per tacciarlo d'incostituzionalità, dicendo che il votare questo progetto di legge, sarebbe far opera contro alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Per verità, o Signori, io non m'aspettava un'opposizione di questa fatta, perchè non so darmi ragione come un progetto di legge quand'è stato modificato da un ramo del Parlamento, non si possa più a questo ramo stesso del Parlamento presentare, quando abbia nell'altro ricevuto qualche modificazione. Io intendo bene che queste modificazioni possano avere maggiore o minore importanza, possano essere più o meno profonde, ma infin dei conti, il progetto di legge della Corte dei Conti, presentato dal mio predecessore non fu respinto dal Senato. Può essere stato più o meno modificato, ma non si è toccato alla sua essenza; si è forse contestata l'utilità di una Corte dei Conti? Capirei che se un ramo del Parlamento avesse detto al mio predecessore: non è, non crediamo utile l'istituzione della Corte dei conti, noi respingiamo un progetto di legge su questa materia, il Ministero non potesse nella stessa sessione presentare allo stesso ramo del Parlamento un progetto di legge stato così respinto.

Per verità io ho forse troppo poca perizia di cose parlamentari; ma ho visto sempre che difficilmente un progetto può essere sancito dai due rami del Parlamento senza che all'uno od a tutti e due i rami debba essere presentato due volte e qualche volta con modificazioni gravissime.

Io non mi sarei mai immaginato che allorquando si porta avanti a un ramo del Parlamento un progetto di legge che già davanti al medesimo sia stato, si commettesse atto contrario allo Statuto.

L'onorevole Senatore Pernati (comincierò ora dalle ultime cose che ha dette per venir poi alle obbiezioni di sostanza che ha fatto al progetto) ha poi osservato come questo progetto di legge non potesse ravvisarsi urgente, imperocchè diceva egli: che gran male vi sarà se questo progetto di legge non sarà attuato che fra due o tre mesi? Se io avessi speranza che vi fosse verso, aspettando due o tre mesi, di aver questo progetto relativo alla Corte dei Conti attuato, forse potrei anche entrare nell'opinione che quest'urgenza non sia poi così grande; ma è egli possibile di farsi (mi permetta l'onorevole Senatore Pernati di chiamarla così) un'illusione di questa fatta? Al riconvocarsi del Parlamento saranno presentate, i bilanci già lo furono, le relazioni su di essi. Il paese e il Parlamento hanno manifestato una tale necessità di discutere i bilanci prima di entrare nell'esercizio dei medesimi, o almeno prima che siano in parte più o meno notevole consunti, che evidentemente il Parlamento avrà molto a fare alla prossima convocazione per questo solo argomento. Bisognerà pure mettere mano ad altre leggi d'imposta, è quindi molto probabile che da qui a due o tre mesi il progetto di legge sulla Corte dei Conti sarebbe allo stesso stato in cui ora si trova; imperocchè coloro i quali si sono occupati di questa materia, e sono molti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, non m'aspetto che abbiano a mutare d'opinione, e il Ministero dee oggi insistere presso il Senato, affinchè dia il suo voto in proposito, e non voglia che sia ripresentato fra due o tre mesi. Io non mi faccio punto illusione, e perchè? Perchè ho avuto agio di esplorare l'opinione di parecchi onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento sopra questo argomento, e l'ho fatto tanto più volontieri in quanto che io procurai più che potei di farmi il difensore del progetto di legge che era stato votato dal Senato. Io lo dichiarerò francamente prima di tutto io credo che la legge presente (capisco che qualche legge possa non avere tutte le perfezioni che si desidera), è necessaria, più o meno perfetta, perchè non si può lasciare che materie gravi come quelle di contabilità non siano regolate da legge.

Noi abbiamo esteso a tutto il Regno un Decreto di contabilità come se fosse una legge; ma la Corte dei Conti del Regno d'Italia non esiste. Le sue attribuzioni sono provvisoriamente affidate a quella di Torino, e continuano ad esistere delle Corti dei Conti a Firenze, a Palermo, a Napoli. Ora ognuna di queste Corti ha i suoi Consiglieri, e se l'onorevole Senatore Pernati non vuol udir parlare di ragionieri, dirò capi d'ufficio, potrei appellarmene all'onorevole Presidente di quella di Torino che è in quest'aula, ed egli vi dirà se una Corte dei Conti che era istituita per il Regno Sardo-Lombardo possa valere pel Regno d'Italia; essa manca degli elementi da ciò.

L'onorevole Senatore Pernati, vedendo benissimo che questo terreno era un po' debole, suggeriva di moto proprio ministeriale la creazione di certe Commissioni come quelle che per l'attuale schema di legge avrebbe a termini dell'art. 52 facoltà di fare. Ma io non so se si possano creare Tribunali; e veramente sarebbero Tribunali questi che dovrebbero giudicare di quanto si è speso dal potere esecutivo.

Ma il creare Tribunali senza una legge che ciò autorizzi, mi parrebbe in verità un volo alquanto ardito.

Se la legge che sta ora sotto le deliberazioni del Senato autorizza il Ministero ad affidare questo giudizio di contabilità alle Commissioni indicate all'art. 52, il Ministro farà cosa legalissima obbedendo alle disposizioni della legge.

Non credo però che mai debba venire in capo al Potere esecutivo di creare Tribunali con semplici Decreti Reali senza una legge che l'appoggi; quindi è che per parte mia non dubito, che il Senato vorrà adottare l'avviso del suo ufficio centrale, e riconoscendo le ragioni di urgenza che militano in favore di questo progetto di legge, vorrà per conseguenza occuparsene in questo scorcio di sessione.

Non dubito poi che vorrà dare al medesimo un voto favorevole; ond'io lasciando queste questioni d'incostituzionalità e di minore rilievo che mi sembrano piuttosto, non dirò artifici oratori, ma la cornice del quadro, mi permetterò di chiamare l'attenzione del Senato sopra alcune obbiezioni che l'onorevole Senatore Pernati fa ad alcune disposizioni del progetto.

L'onorevole Senatore Pernati ha dichiarato di non voler parlare di quei certi punti che diedero luogo a tanta discussione in quest'aula, ma ha però destramente accennato come la legge fosse ritornata in Senato con questi due punti affatto intatti.

(*Il Senatore Pernati fa cenni negativi*).

Allora non ho più nulla a dire; egli è certo che il procuratore generale d'oggi non ha più nulla a fare con quello che il Senato, come io penso, ha con gran ragione reietto.

Credo che anche coloro i quali non potevano in modo alcuno accettare il Procuratore quale era nel primo progetto, potranno senza punto smentire il voto loro e la loro opinione accettare perfettamente il Procuratore generale quale adesso è proposto.

Ma veniamo alle due obbiezioni principali mosse dall'onorevole Senatore Pernati, di cui l'una è relativa alle pensioni, l'altra all'ingerenza politica della Corte dei Conti.

Egli dice in primo luogo che questa Corte dei Conti avrà un mandato amministrativo, imperocchè d'ordine del Ministro farà progetti di liquidazione di pensioni, i quali passeranno al potere esecutivo che statuirà in proposito con Decreti reali; questi Decreti reali poi verranno alla Corte dei Conti la quale avrà allora la facoltà di sindacato. Finalmente, soggiunge egli, se la parte interessata avrà obbiezioni a fare, la Corte dei Conti giudicherà in proposito, vedete che incoerenza!

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pernati, ma mi pare ch'egli abbia fabbricato un castello poco solido, per avere il piacere di demolirlo.

La legge attuale non dice nulla di somigliante. Essa così si esprime all'articolo 11: « La Corte dei Conti liquida « le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, « e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in « sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giu- « risdizione contenziosa. »

Come ognuno vede, essa non dice in qual modo nè in qual forma queste pensioni saranno liquidate ed attribuite; essa non dice se, dopo la promulgazione della legge, le pensioni si abbiano ancora a dare con Decreto reale, ovvero se si attribuiscano con declaratoria della Corte dei Conti, con una vera sentenza come per esempio si pratica in Toscana; quest'argomento non è per nulla esaurito.

Io debbo dire la verità, ho combattuto, non però con efficace successo, nell'altro ramo del Parlamento questo art. 11, non già per le idee che in sè racchiude, ma perchè mi pareva più conveniente che si stabilisse in proposito con un'apposita legge sulle pensioni che io aveva già altre volte preso impegno di presentare al prossimo riaprirsi del Parlamento.

Io non lo nascondo, trovo più conveniente che un apposito progetto di legge dica per esempio, che le pensioni si liquideranno presso una Commissione, e per l'appello statuirà o il Consiglio di Stato o un Decreto reale ovvero la Corte a sezioni riunite, e che quindi questo diritto dovesse essere riconosciuto da un Tribunale mediante una sentenza come si pratica in Toscana.

L'onorevole Senatore Pernati troverà alla fine della legge, un articolo, del quale mi maraviglio che avendo egli tanto discorso al Senato di pensioni, non abbia fatto cenno, ed è l'articolo 53 il quale si esprime così:

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle « pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le mede- « sime alle norme tuttora vigenti per le diverse pro- « vince del Regno. »

Questo sarà argomento da discutersi allorquando si presenterà la legge generale sulle pensioni: allora si vedrà quali debbano essere le attribuzioni della Corte dei Conti rispetto a questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione.

Ma oggi l'art. 11 non fa altro che indicare l'ingerenza, come fu in mente della maggioranza della Camera dei Deputati, della Corte rispetto alle pensioni, non ne indica per nulla le modalità.

Del resto qualora l'onorevole Senatore Pernati non trovi conveniente quest'articolo 11, potrà combatterlo quando verrà proposta la legge generale sulle pensioni; intanto per parte mia debbo dire, che quest'articolo 11 dopo l'articolo 53, parmi cosa sì innocente che per verità non mi aspettava si dovesse meritare tanta ira dall'onorevole Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Un altro argomento invocato dall'onorevole Senatore Pernati contro questo progetto di legge è la temuta ingerenza politica della Corte dei Conti.

A questo proposito giova leggere qualche articolo di più di quelli a cui ha accennato l'onorevole Senatore Pernati.

Ritorniamo all'antico testo del Senato e vediamo quale sia oggi quello presentato davanti al Senato medesimo.

L'antico testo del Senato diceva all'articolo 12 accennato dall'onorevole Senatore Pernati « Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione. »

L'art. 14 poi, che l'onorevole Senatore Pernati non ha accennato, dice:

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze ».

Da ciò risulta che se la Corte dei Conti trovava che qualcuno di quei Decreti politici recasse qualche infrazione alla legge, dovesse la Corte medesima avvertirne il Ministero.

Il nuovo schema di legge è andato molto più in là, poichè dice che tutti i Decreti Reali sono presentati alla Corte perchè vi apponga il *visto*, e quindi la Corte non solo ha facoltà, come prima, di avvertire i Ministri delle infrazioni alla legge che potessero verificarsi, ma ove essa riconosca che un Decreto è contrario alle leggi ed ai regolamenti, ha diritto, a termine del nuovo progetto, di non apporre il *visto* che dietro un'ordinanza del Consiglio dei Ministri, e di più di apporvelo con riserva, e quindi di darne conto al Parlamento.

Per verità comprendo che nella sostanza vi è una differenza grave, imperocchè nell'un caso il Ministero non riceveva che un avviso dell'infrazione alla legge, e nell'altro invece riceve una specie di rifiuto di registrazione, non ostante il quale si può però andare oltre facilmente, qualora il Consiglio dei Ministri persista, mediante una semplice sua deliberazione; ma però a fronte di ciò, io non ci posso poi trovare una grande innovazione.

L'onorevole Senatore Pernati aggiunse ancora: Meno male se i membri della Corte dei Conti appartenessero al Senato; questo è un Corpo conservatore e tranquillo, che non suol fare un'opposizione molto viva, ma i membri della Corte dei Conti possono appartenere all'altro ramo del Parlamento il quale ha l'abitudine di fare opposizione con maggiore vivacità.

Ma io osservo all'onorevole Pernati che nell'addurre questo argomento egli ha dimenticato una circostanza, ed è che i membri della Corte dei Conti non sono eleggibili.

La legge elettorale stabilisce, è vero, che sono eleg-

gibili i Consiglieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, ma appunto perchè nell'antico progetto di legge si diceva che i Consiglieri della Corte dei Conti erano equiparati ai Consiglieri di cassazione, venne nell'altro ramo del Parlamento, per togliere il dubbio che anche i membri della Corte dei Conti potessero essere eleggibili, tolta la equiparazione in grado e stipendio dei Consiglieri della Corte dei Conti a quelli di Cassazione, e si stabilirono invece in apposita tabella in fine della legge gli stipendii dei componenti la Corte dei Conti, di modo che anche questo argomento non regge.

Io credo che il Senato convinto, non dirò della necessità, ma della opportunità della approvazione di questa legge, vorrà assecondare l'avviso del suo ufficio centrale.

Mi permetterà ancora il Senato di notare che la Corte dei Conti sarebbe forse la prima instituzione veramente una per tutto il Regno: e di fatti non abbiamo ancora una Cassazione per tutto il Regno: e lo stesso Consiglio di Stato, per certe parti esercita le sue attribuzioni su tutto il Regno, per alcune altre vi sono ancora Corpi che più o meno possono esercitarne le attribuzioni.

La prima istituzione dunque, ripeto, che si propone per tutto quanto il Regno, è la Corte dei Conti.

È naturale che l'Italia già ieri divisa in tante parti rette da norme così diverse, debba trovare una qualche difficoltà nel fare leggi organiche di questa natura, di tanta importanza, stante la diversità di opinioni, stante la diversità di abitudini degli abitanti delle varie sue province.

E per vero la discussione di questo progetto ne fornisce un esempio. Noi vedemmo diffatti che tutti quelli che sono avvezzi alle leggi di certe province non possono comprendere che vi possa sussistere una Corte dei Conti senza il Procuratore generale con funzioni assai più importanti di quelle che gli sono riservate in questo progetto di legge; vi sono invece altri non meno illuminati, appartenenti ad altre province i quali non sanno persuadersi come si possa mettere un Procuratore generale presso la Corte dei Conti.

In questa condizione di cose è d'uopo che tutti siano animati da uno spirito conciliativo.

L'altro ramo del Parlamento nella discussione di questo nuovo progetto di legge (me lo perdoni l'onorevole Senatore Pernati) ha fatto molti passi verso il progetto che gli fu trasmesso dal Senato, ed io non dubito che esso vorrà per parte sua anche farne qualcheduno verso il progetto che era primitivamente venuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

Certamente di questo progetto di legge non sarà soddisfatto nè chi vorrebbe le cose in un senso, nè chi le vorrebbe in un altro; ma bisogna pur che le cose di questo mondo abbiano un termine. Questo progetto di legge è stato lungamente discusso e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, esso diede luogo a relazioni elaboratissime, fu anche discusso in un numero di sedute discretamente lungo, quindi pare a me, ripeto, che ci troviamo sovra un terreno medio, e spero che il Senato vorrà approvarlo, fatto massime riflesso che vi è una difficoltà grave e direi quasi impossibile che in legge di questa natura si abbiano i suffragi di tutti gli uomini competenti. Spero, ripeto, che il Senato vorrà accogliere il partito che gli è proposto e dal suo ufficio centrale e dal Ministero, e che vorrà dare il suo voto favorevole al progetto di legge che gli è sottoposto.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io non dirò che poche parole in risposta a ciò che il signor Ministro ha osservato contro quello che io aveva avuto l'onore di esporre al Senato.

Entrando immediatamente a rispondere alle osservazioni fattemi sui due punti essenziali su cui ho eccitata l'attenzione del Senato, io mi limiterò ad accennare che credo sia in errore il signor Ministro quando dice che la Corte dei Conti non è chiamata a liquidare le pensioni. Uno dei motivi per cui si fece l'art. 11 nei termini che vi si leggono, si è accennato dal nostro ufficio centrale. Esso dice che la Camera dei Deputati osservando che in pratica la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, quando è preparata dal Ministero, vien poi mandata pel suo parere ad una speciale Commissione residente presso la Corte dei Conti, ha considerato che si risparmierebbero preliminari superflui, quando la Corte stessa liquidasse direttamente le pensioni.

Essa è partita dunque dallo stato attuale delle cose, giacchè vi è una Commissione apposita nella Corte dei Conti la quale liquida le pensioni, ed ha detto: vi è già questa Commissione che liquida; dunque manteniamola, e diamo in modo definitivo alla Corte dei Conti l'attribuzione di liquidare le pensioni. Dunque mi si permetta che io dica che la Corte dei Conti è chiamata dall'articolo 11 a liquidare le pensioni.

Del resto domando al signor Ministro come può intendere diversamente la frase *liquida le pensioni*, se non vuol dire ne fa la liquidazione; e poichè si accennò quello che fa in oggi la Corte, evidentemente si intese il mandato che ha la Corte dei Conti di preparare la liquidazione delle pensioni.

Il signor Ministro soggiunge che io ho fabbricato un sistema per distruggerlo. Mi perdoni: cominciò per dirgli che ho fabbricato nulla perchè ho citato le parole della legge. Egli poi non ha tenuto conto che io ho ricorso all'art. 19. L'articolo 19 dice:

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno

stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato ».

Dunque è un Decreto reale che dà le pensioni: dunque mi si permetta, è meno esatto quel che diceva il signor Ministro che può anche esser fatta la liquidazione con la declaratoria della Corte dei Conti. Se dovesse esser fatta con declaratoria della Corte dei Conti, dove sarebbe il R. Decreto sul quale la Corte dei Conti è chiamata a mettere il suo visto, pei precisi termini dell'art. 19?

Epperciò mi permetta che ripristinando le cose nel modo in cui si trovano nella legge, io non ammetta la sua argomentazione contro la mia.

Mi accenna infine che non ho badato all'art. 53.

L'articolo 53 dice: « Finchè non sia pubblicata una « legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si at- « terà per le medesime alle norme tuttora vigenti per « le diverse province del Regno. » Ma ciò vuol dire che i diritti dei pensionandi sono conservati, si e come resultano dalla legge delle rispettive province: ma non a mio avviso, che siavi altra procedura. La procedura dopo questa legge sarà quella da essa stabilita. E se non vuole che quella procedura sia introdotta per tutte le province d'Italia, essa sarà in vigore almeno per le pensioni le quali riguardano una grandissima parte del Regno. E per queste avranno luogo i gravi inconvenienti che ho rilevati nelle incoerenti ed incompatibili attribuzioni date alla Corte sulle pensioni.

Quanto all'ingerenza politica data alla Corte dal progetto attuale di legge, pare che l'onorevole Ministro delle finanze non se ne occupi molto. Questo è un modo diverso di apprezzare la questione. Io però credo di aver appoggiata anche ad una grande autorità la tesi che sosteneva ed era quella della legge del Belgio in cui non ci è inamovibilità nei membri della Corte e nella quale è dichiarato espressamente che essi non possono esser membri del Parlamento nè dell'uno nè dell'altro ramo. Il signor Ministro dice essere io in errore ritenendo che i membri della nostra Corte possono essere eleggibili alla Camera dei Deputati. Sì; lo credo: ma.....

Senatore **Jaquemoud**. La legge è formale.

« Non sono eleggibili i funzionari e impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione: 1. dei Ministri Segretari di Stato; 2. del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato; 3. dei Consiglieri di Stato; 4. dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri della Corte di Cassazione e di appello; 5. dei Segretari generali dei Ministeri; 6. degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando; 7. dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere; 8. dei professori ordinarii delle Regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Dunque ben vede l'onorevole Senatore Pernati, che i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti non sono eleggibili, e non possono essere Deputati, poichè ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato, e che non sono compresi nelle disposizioni eccezionali testè lette.

Senatore **Pernati**. La legge è vero non li nomina, ma credo che si procede in casi simili per parificazione. Si è osservato nella Camera dei Deputati che per evitare le questioni di siffatte parificazioni di gradi, conveniva aggiungere alla legge una tabella degli stipendi e fu posta infatti senza parlare di gradi parificati. La questione può quindi essere dubbia, e quando il caso si presenterà di elezione di qualcuno che farà parte della Corte, essa sarà sollevata; io perciò mi asterrò di entrare in questa discussione, la cui decisione spetterà alla Camera.

Diceva infine il sig. Ministro, parlando delle modificazioni state fatte, che si era fatto qualche passo dalla Camera dei Deputati sul terreno della conciliazione e così spetta a noi di farne qualche altro.

Io non volevo entrare in questo delicato argomento; ma parmi che per noi non è ora il caso di fare qualche passo, perchè noi siamo nella posizione o di accettare la legge tal quale è stata presentata o di respingerla. Non è questione di più o meno, è questione di accettare come sono, tutti gli articoli di questa legge.

Il Ministero potrebbe bensì nell'intervallo della sessione conciliare le diverse opinioni, e quando avesse fatto suo pro delle idee espresse da una parte e dall'altra del Parlamento otterrebbe, io lo credo, facile accoglimento la legge.

Io ne sono anzi persuaso perchè dopo le discussioni replicate e così lunghe, io credo che la conciliazione sarebbe assai facile. Io credo che la Camera dei Deputati forse non rifiuterebbe d'accettare la limitazione da noi proposta per esempio sulla questione del diritto della Corte di esaminare tutti i Decreti reali; perchè si disse che nel Senato non si era fatta discussione a questo riguardo, che non si era nè respinta nè accettata la proposta del primo progetto, ma che solamente si era fatta una disposizione diversa senza opposizione dell'ufficio centrale.

Noi per verità la credemmo una cosa semplice il tenere la Corte nei limiti della legge attuale, la quale non le attribuisce nessun diritto d'immischiarsi negli atti del Governo estranei alla contabilità; credevamo dunque che fosse abbastanza chiaro ed evidente che non era il caso di creare un Corpo politico. Ora la Camera vedendo la discussione attuale rinverrebbe forse su questo punto.

Resta infine la confessione che faceva il signor Ministro che la legge è imperfetta, ma che tuttavia è il caso di accettarla.

Ma io osservo che se si trattasse di legge di secondo ordine direi, di poca importanza, io facilmente aderirei alla sua proposta; ma qui si tratta di una legge organica, di una legge quasi costituzionale e di una im-

mensa portata; a queste leggi si deve dare la massima perfezione per non doverle più toccare.

Non mi tratterrò nemmeno sulla questione del controllo preventivo che potesse essere dubbio se spetti alla Corte di Napoli o ad altre Corti. Quelle Corti non hanno mai avuto per legge il diritto di controllo preventivo e così ci vorrebbe una legge per accordarlo loro. Questa legge non vi è. Dunque non ci è questione. La Corte dei Conti della capitale del Regno è la sola che possa fare il controllo preventivo. Alle altre Corti rimane tuttavia l'ufficio di liquidare, secondo la legge, la contabilità dei tesorieri, perchè nessuna legge è intervenuta a modificare la loro giurisdizione. Io non ho suggerito di creare delle Commissioni liquidatrici. Ho detto solo che il Senato e la Camera essendo stati d'accordo che esse si dovessero creare per regio decreto, avrebbe potuto il Ministero crearle senza essere censurato; ma ciò nel solo caso in cui, le Corti di Napoli e Palermo e Firenze non fossero più competenti a liquidare i fondi arretrati, e quando non si fosse per l'urgenza potuto fare altrimenti, ciò che non credo e non ammetto.

Quanto al crescere il personale della Corte mi pare che il signor Ministro non dovrebbe avere tanto scrupolo di farlo dopo che si creò un'immensa quantità di uffici di riscontro che dipendono dalla Corte dei Conti su tutta la superficie del Regno. Questi furono creati senza che la legge li autorizzasse.

Abbiamo veduto e vediamo farsi nelle piante organiche dei Ministeri grandi ampliazioni per semplici Decreti reali, ed anche quando il Parlamento è riunito.

Dunque mi pare che quando si tratta del personale di cui la Corte abbisognasse, il signor Ministro non deve aver scrupolo di ampliarlo. Siccome appunto tutto l'operato del Ministero riguardo alla Corte dei Conti era necessario per mantenere nelle buone regole l'amministrazione della contabilità, il Parlamento ha troppo capito l'importanza di tali atti del Ministero, e nessuno si è elevato, che io sappia, a censurarli.

Dunque, rettificate per tal modo in parte le mie osservazioni, che furono, credo, fraintese dall'onorevole signor Ministro, nulla aggiungerò di più, rimettendomi alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione di fatto.

L'onorevole Senatore Pernati non vede la legge attuale rispetto alle pensioni come la veggo io, e come l'ho a più riprese dichiarato nell'altro ramo del Parlamento.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione sopra quest'argomento fu lunga relativamente all'articolo 11 e si ripetè poi rispetto all'articolo 53, ed io esplicitamente ho dichiarato che la intendeva in questi termini: cioè che le attribuzioni della Corte dei Conti del Regno d'Italia rispetto alle pensioni fossero fino a tanto che non viene la legge generale di cui si parla nell'articolo 53 rispetto alle pensioni delle varie provincie, quelle che sono oggi per la Corte dei Conti delle provincie stesse, cosicchè le pensioni toscane, per esempio, avessero a darsi mediante declaratoria di quella Corte dei Conti, e le pensioni relative alle antiche province avessero a darsi nè più nè meno come si danno oggi dalla Corte dei Conti di Torino.

Nulla sarà dunque innovato; le pensioni saranno date mediante declaratoria della Corte o con Decreto Reale del quale naturalmente la Corte dei Conti dovrà prendere conoscenza. Quindi è che fu intesa esplicitamente (mi pare che i termini sono abbastanza chiari) in questi termini, che nulla sarebbe nella sostanza innovato per quello che riguarda le pensioni.

L'ufficio centrale nella sua relazione parla di quelle che dovrebbero poi essere le liquidazioni delle pensioni a termini dell'art. 11, ma, ripeto, di quest'art. 11 l'applicazione non può essere fatta prima che venga la legge generale delle pensioni di cui parla l'art. 53.

Quanto alle altre questioni, temo di aver già prima troppo tediato il Senato per permettermi di rispondere in proposito alle varie osservazioni del Senatore Pernati.

Senatore **Jacquemoud**, Relatore. Siccome nell'occasione dell'art. 1, si sono fatte delle osservazioni che hanno tratto alla discussione generale ed alle quali il signor Ministro delle finanze ha risposto vittoriosamente, io mi riservo di rispondere alle osservazioni speciali fatte contro alcuni articoli quando si tratterà di votarli, se vi sono proposti degli emendamenti.

Presidente. Poichè il Senatore Pernati non ha formolato alcuna proposta sospensiva io metterò ai voti l'articolo 1 che rileggerò.

TITOLO I.

Dell'instituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È instituita la Corte dei Conti nel Regno d'Italia ».

(Approvato)

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni composta di:

« Un Presidente;
« Due Presidenti di sezione;
« Dodici Consiglieri;
« Un Procuratore generale;
« Un Segretario generale;
« Venti ragionieri.

« Il Procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione e i Consiglieri sono nominati per Decreto reale, proposto dal Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

(Approvato).

Art. 4.

« I Presidenti e Consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'ufizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

« La Commissione è presieduta dal Presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle Legislature.

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente della Corte o dal Governo. »

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto Pintor**. Io parlo con molta esitazione, ossia perchè sta contro di me il voto unanime l'autorità certamente rispettabile dell'ufficio centrale, ossia perchè principalmente dopo il dotto e vispo discorso dell'onorando Ministro delle finanze di mal grado mi conduco a porre indugio all'approvazione di una legge cui molti dicono non soltanto necessaria ma urgente.

Ma l'ufficio centrale non isdegnerà, io spero, una opposizione seria, ragionata, e sopratutto conscienziosa, e quanto è poi dell'urgenza, io nettamente dichiaro che non mi sento inchinevole a votare sotto questa specie di tortura morale.

Voterei facilmente una legge che reputassi meno buona, ma non voterò una legge che io stimo positivamente cattiva. Io potrei parlare dieci volte o dodici contrastando palmo a palmo il terreno; mi contenterò di parlare due volte, e sempre assai sobriamente. In tutti i modi poi io confido che il Senato vorrà tenersi per iscusato, come dalle mie parole avrà scorto, che io fo opposizione per senso di intima e profonda convinzione.

Signori: io credo, e penso credere il vero, che ad ognuno di noi sieno in uggia le leggi eccezionali.

Che è dunque, io domando in primo luogo a me stesso, che è questo Tribunale nuovo, anormale, straordinario, composto di due Presidenti e dei Vice-presidenti delle due Camere del Parlamento?

Quando il Governo avrà sciolta la Camera elettiva, ditemi un po' dove troverete voi il vostro Tribunale?

Ma io sorvolo a questa considerazione, e chieggo in secondo luogo se i membri della Corte dei Conti sieno, o no, giudici nella piena e propria accettazione della parola.

A questa interrogazione risponde la dotta ed erudita relazione presentata alla Camera dei Deputati che mi sta sott'occhio, dove a pagina 40 io leggo: « La Corte ha sui conti degli agenti amministrativi una vera giurisdizione; essa decide fra l'agente di pubblica amministrazione e lo Stato. »

E poi a pagina 44: « Il giudizio della Corte dei Conti, sia che assolva, sia che condanni, è sempre un giudizio. »

Succede qui la terza interrogazione: se i giudici della Corte sono veri e proprii giudici, e se debbono o no essere inamovibili i membri di essa?

È vana la domanda, perchè è lì nello Statuto la risposta: Art. 68, « La giustizia emana dal Re; i giudici sono nominati dal Re. Art. 69, « i giudici nominati dal Re, ad eccezione dei giudici di mandamento, sono inamovibili. »

Ora viene qui l'ultima interrogazione, che forma il subbietto del mio discorso.

I membri della Corte dei Conti, quali li costituisce la presente legge, sono eglino veramente, propriamente inamovibili?

Io dico no, recisamente no.

E primamente che vogliamo noi intendere per inamovibilità?

Nel mio concetto, l'inamovibilità non è altro se non se la garantia della imparzialità del giudizio; certo come egli è il giudice, che ci non può essere nè rimosso, nè altrimenti allontanato dall'ufficio, tranne per sentenza preceduta e accompagnata da tutte le forme di un vero giudizio, quando si tratta di reati ovvero delle minori ma non meno rassicuranti solennità di un semplice giudicio disciplinare.

Vi ha ella questa garantia nella legge?

Io veggo che i membri della Corte dei Conti non possono essere rivocati, nè collocati in riposo, nè altrimenti allontanati dal loro ufficio se non se col parere di una Commissione.

Il parere non è una sentenza! Non possono se non per Decreto reale. Il Decreto reale non è ancora una sentenza.

È noto inoltre che l'articolo dice: « col parer conforme. » Adunque se uno dei giudicanti dissenta, non vi potrà essere sentenza di condanna.

Ora voi vedete, o Signori, che se nella maggior parte dei casi non vi è garantia per il giudice, può del pari avvenire che non v'abbia sufficiente garantia per il Governo.

Secondamente per gli elementi di che si compone la Corte, i suoi membri non sono inamovibili.

Leggo l'articolo 9 e il suo capoverso:

« I ragionieri hanno voto deliberativo sugli affari dei « quali sono relatori. »

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire « ai Consiglieri che sieno assenti od impediti, e in que« sto caso hanno pure voto deliberativo. »

I ragionieri adunque perciocchè hanno voto deliberativo, sono veri giudici; ma i ragionieri non sono inamovibili.

Dunque avete membri della Corte dei Conti che non sono inamovibili. Ma lo Statuto dispone che sieno inamovibili: dunque noi faremo una legge contraria allo Statuto. Ma una legge contraria allo Statuto non si può fare: dunque questa legge noi non possiamo farla.

Che vale che giusta il capoverso dell'articolo 9 non si possano chiamare ragionieri in numero maggiore di

due o di tre secondochè giudica una sola sezione ovvero giudicano le sezioni riunite?

Lo Statuto non fa eccettuazione se non se dei giudici di mandamento.

Sono giudici di mandamento i ragionieri?

Io passo ad altra considerazione e affermo che non vi ha vera inamovibilità per la natura del Tribunale che deve dare giudizio dei giudici. Io non vo' qui ricercare fin dove sia giusta e utile e opportuna l'ingerenza, o, dirò meglio, la sorveglianza del potere legislativo sul contegno dei membri di un Tribunale che ha così stretta attinenza col bilancio dello Stato. Ma se vi ha taluno cui piaccia il modo col quale è composto il Tribunale, a me non piace.

Voi fate un Tribunale d'uomini politici, d'uomini eminenti sì, ma pur d'uomini necessariamente politici. Or io domando, se qui v'abbia garanzia di giustizia. Suolsi dire che i giudici vogliono essere sopra i partiti politici; io non so s'eglino sieno o sopra o sotto o se da un lato meglio che dall'altro. Ben so che i giudici, ond'essere imparziali, debbono stare al di fuori d'ogni partito politico. Pensate voi che sia sicura la giustizia verso un giudice denunziato od accusato, quando egli debba essere giudicato da un Tribunale essenzialmente politico? Essenzialmente politico, io dico, avvegnachè, per quanto grande sia l'ingegno, per quanto grande la probità, impossibil cosa è che uomo mortale si sottragga all'azione dell'ambiente che lo circonda. Perciò non sarà mai uomo superiore al suo secolo; e quale è tra gli uomini più grande, riassume il suo secolo, ma non gli soprasta.

Un Tribunale dunque formato di membri politici, diviene necessariamente un Tribunale politico. Pensate, o Signori, che se da un lato non si hanno a prendere gli uomini quali debbono essere, ma sì quali sono, dall'altro è pur vero il dire che non bisogna sempre considerare gli uomini quali sono, ma quali possono essere. Io mi permetto di pregare il Senato di fermarsi sopra questa considerazione, e taccio acciò la lingua non trascorra sì ch'io dica per avventura più che dire non vorrei.

Dopo tutto ciò domando per l'ultima volta, se si possa ritenere che i membri della Corte dei Conti sieno inamovibili? Lo sono, è vero, alquanto più di quello che il sieno i Consiglieri di Stato: e ciò è diritto, chè assurda sarebbe la inamovibilità di un Consigliere di Stato, essendo chè i Consiglieri intanto si ritengono in quanto i loro consigli garbano ai consigliati.

La legge organica del Consiglio di Stato, sotto la data, se non erro, del 13 ottobre 1859, dispone che nessun Consigliere di Stato possa essere rivocato, tranne con Decreto personale motivato dal Ministro, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. La legge presente oppone un'altra garanzia, introduce cioè nel Tribunale un altro elemento estraneo al potere esecutivo. Nel mio concetto la inamovibilità dei Consiglieri di Stato è un'inamovibilità, a così dire, incoata, è l'infanzia dell'inamovibilità; l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti è una inamovibilità, se volete, progredita d'alquanto, la puerizia della inamovibilità. Ma dove troverete voi la inamovibilità adulta, la vera e propria inamovibilità? Voi certo non la troverete fuorchè nella legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, la quale nel titolo 3, capo 1 comincia per definirci innanzi tutto che sia l'inamovibilità.

« Non potranno i giudici esser privati del loro grado o sospesi dall'esercizio del loro uffizio, nè possono senza il loro consenso essere posti a riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa, ecc. »

Nell'art. 108 parla dei casi in cui si può far luogo alla rivocazione di un giudice inamovibile; nell'articolo 109 tratta del caso in che si fa luogo alla dispensazione con pensione e poi soggiunge: « La rivocazione per le « cause indicate nei precedenti articoli è ordinata con « Decreto reale », ma in che modo? « previa, dice, « declaratoria della Corte di cassazione a sezioni riunite ».

Quindi nel capo 2 sui giudizi di disciplina, in primo luogo espone le cause di tali giudizi, appresso esprime quali sieno le pene disciplinari; nell'art. 130 stabilisce regole sulla giurisdizione, vale a dire, che i giudici di mandamento sono giudicati dai Tribunali di circondario, i giudici di circondario dalle Corti d'appello, i Consiglieri delle Corti d'appello dalla Corte di cassazione, la cassazione infine giudica essa stessa i suoi membri.

Quindi all'art. 134 e nei seguenti parla dell'azione e del procedimento disciplinare, e dà diritto all'incolpato e al Pubblico Ministero di chiedere la revisione delle sentenze dei Tribunali di circondario alla Corte d'appello, e alla Corte di cassazione, permette il ricorso contro le sentenze delle Corti d'appello. Questa è vera inamovibilità, e non quella che vorreste dare ai membri della Corte dei Conti, rivocabili dall'ufficio col parere conforme di una Commissione con Decreto reale, senza sentenza, senza declaratoria, senza le forme vere di un vero giudicio.

Al postutto, o Signori! la pretesa inamovibilità della Corte dei conti, non è che una inamovibilità apparente. Belle parole che possono dar luogo a fatti tristissimi; e, permettetemi che io dica, essa è come la fiera del XVII Canto dell'Inferno di Dante:

> La faccia sua era faccia d'uom giusto,
> Tanto benigna avea di fuor la pelle
> E d'un serpente tutto l'altro fusto!

Ora io non mi sento disposto a votare una legge, la quale ha faccia di uomo giusto, ha dolci sembianze, ha benigna e trattabile la pelle, ma ha ancora denti di pescecane e la coda di basilisco (*Ilarità*). Confessovi che non confido che il Senato voglia dare approvazione all'emendamento che propongo, e tuttavia io lo propongo, perchè è conseguenza necessaria del mio ragionamento, lo propongo perchè resti come una protesta del Senato contro una legge meno buona; lo propongo

perchè sia un addentellato a fare una legge migliore. Eccolo:

« I Presidenti, e i Consiglieri della Corte non potranno essere rivocati nè collocati d'uffizio a riposo nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni riunite, nei casi espressi nel titolo terzo, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo, quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

È inutile che lo svolga, perchè mi pare che col precedente ragionamento ho svolto abbastanza la mia idea.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Leggerò l'emendamento del Senatore Siotto Pintor. (*V. sopra*)

Interrogo il Senato se è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte**. Se la Corte dei Conti debba avere una mistura di cognizioni politiche, è stato assai bene esaminato dall'onorevole Senatore Pernati, e bene del pari indicato dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, ma mi pare che sarà il caso di esaminarlo di proposito quando avremo a discutere dell'art. 19. Per ora stando all'art. 4, io credo che dovremo fermarci all'unica disamina dell'inamovibilità dei Consiglieri e Presidenti della Corte dei Conti: e dico il vero, quanto alla forma e quanto alla necessità dell'inamovibilità, io credo che nulla si possa aggiungere a ciò che ha così felicemente espresso il Senatore Siotto Pintor, poichè si rischierebbe di dir meno o peggio di quello che egli ha così felicemente espresso.

Io soltanto esporrò al Senato un argomento che mi sembra rafforzi viemaggiormente le ragioni sviluppate dal Senatore Siotto Pintor. Per qual motivo i magistrati in generale sono guarentiti dall'inamovibilità?

Perchè collocati essi in un'atmosfera superiore non debbono avere a guida che l'imparzialità nei loro giudizii, e non debbono risentire l'influenza di chicchessia in guisa che coloro che avessero potuto alle volte esercitarla, e fossero stati frustrati nei loro desideri, non abbiano poi a rifarsi contro il Magistrato integro, contro il Magistrato imparziale.

E se ciò avviene ne'giudici privati, io credo che a mille doppi debba richiedersi pei Magistrati della Corte dei Conti; imperocchè, o Signori, mi pare che l'ufficio che indubitatamente va ad essi attribuito è il più delicato è il più interessante di quanti se ne possano richiedere, essendo essi soli, gli eminenti sindacatori del Governo.

Or se noi mettiamo questi magistrati cui è demandato un ufficio così sublime in un'atmosfera la quale li renda immuni da ogni attacco, da ogni perplessità, potranno adempiere all'ufficio loro; ma se per poco gli assoggetteremo all'influenza di quei medesimi che debbono essere da essi Magistrati sindacati, noi li metteremo in una falsa posizione.

Ecco perchè io diceva, dal meno al più, se nei giudizi privati i Magistrati ordinari sono guarentiti dalla divisa dell'inamovibilità, a cento volte maggior ragione debbono esserlo i consiglieri della Corte dei Conti, per le cose che appena io ho accennato, e che non credo vi sia bisogno di ulteriormente commentare.

Ma qui poi mi avvicino maggiormente alle idee del sig. Siotto Pintor; onde chieggo, se veramente sia nell'articolo in che versiamo quell'inamovibilità alla quale han diritto di aspirare i Magistrati della Corte dei Conti.

No certamente; poichè, io credo d'aver avuto l'occasione d'esprimerlo altra volta, la presunzione di verità non può derivare altrimenti che dalle sentenze dei Magistrati, e da quelle solennità nelle quali, se non verità fisica, o morale, almeno una verità legale può derivare: ed al certo la si può attingere dalla libera discussione, dalla libera difesa, dalla pronunciazione dei Magistrati, e dove vi sia luogo, dall'appellazione contro le cosiffatte deliberazioni.

Ora se tutte queste cose non si avverano nella specie, se l'articolo nel quale noi versiamo non dà questa garantia, io, o Signori, dirò apertamente che, attese le additate ragioni, apertamente lo rifiuto.

Senatore **Jacquemoud** *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Io risponderò poche parole alle eloquenti osservazioni dei due precedenti oratori. Essi hanno argomentato dalla legge sulla inamovibilità dei giudici del 13 novembre 1859, ed hanno voluto applicare le stesse disposizioni alla legge sull'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti.

Ma, o Signori, questo genere d'inamovibilità non si è punto voluto stabilire per i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti, imperocchè questa Corte (come i giudici del contenzioso-amministrativo) non appartiene all'ordine giudiziario contemplato nella detta legge del 13 novembre; si è voluto stabilire un'altra regola speciale per garentire l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti, in ragione delle funzioni che sono loro attribuite.

La Corte dei Conti che ha delle attribuzioni politiche, economiche, amministrative e giudiziarie è principalmente stabilita per vigilare, per sindacare la contabilità generale dello Stato e gli operati dei contabili; questa Corte coadiuva i due rami del Parlamento nella vigilanza, nel sindacato della contabilità delle spese dello Stato.

Per questo motivo non si è voluto permettere che potessero essere rivocati, nè collocati d'uffizio a riposo, senza la guarentigia di un Decreto reale, preceduto dal parere conforme dei Presidenti e Vice-Presidenti dei due rami del Parlamento, affinchè il Ministero non potesse rimuovere un membro della Corte quando trovasse certe opposizioni nello adempimento regolare delle sue funzioni, ma non si è mai punto nè poco voluto stabilire un giudizio all'esempio di quello che è prescritto dalla

legge 13 novembre per i membri dell'ordine giudiziario, nè adottare le stesse forme di procedura.

Che questa sia l'idea predominante in tutta la legge relativa alla Corte dei Conti, si può riconoscere consultando tutte le leggi consimili dei paesi esteri; si vedrà che in nessuna di esse si adottarono le stesse norme per i membri della Corte dei Conti, in quanto all'inamovibilità, che per i membri dell'ordine giudiziario, ordinario, le quali gli onorevoli preopinanti vorrebbero ora introdurre in una Corte a cui è affidata una giurisdizione eccezionale.

Del resto la legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei Conti, all'articolo 6 che era e che è tuttora in vigore, contiene una simile disposizione, cioè: « che il Presidente ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzioni, che non potranno essere rivocati ed altrimenti allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta dei Presidenti e Vice-Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e del Consiglio di Stato. »

Quando la legge attuale fu presentata alla Camera dei Deputati, essa conteneva le stesse disposizioni ora proposte, e la Camera dei Deputati le adottò; quindi la legge venne al Senato, ed il Senato pure adottò le stesse disposizioni.

Ora la proposta che fanno gli onorevoli preopinanti avrebbe per effetto di far retrocedere il Senato dal sistema che aveva allora adottato.

La sola differenza che esista tra il sistema votato allora dal Senato, e quello che ora è presentato alle vostre deliberazioni nella presente legge, sta in ciò che, nel progetto adottato dal Senato era stato ammesso l'elemento amministrativo, cioè il Presidente ed i Vice-presidenti del Consiglio di Stato, mentre la Camera dei Deputati non ha creduto di conservare nella Commissione l'elemento amministrativo, opinando che i membri della Corte dei Conti avrebbero una guarentigia sufficiente nel parere dei Presidenti e Vice-presidenti delle due Camere. In sostanza il presente articolo è identico a quello già ammesso dal Senato, meno l'elemento dei Presidenti del Consiglio di Stato nella Commissione che deve dare il suo parere.

Quindi io spero che il Senato vorrà conservare il voto che primitivamente aveva già dato relativo alla guarentigia d'inamovibilità per i membri della Corte dei Conti, mediante la necessità di un Decreto reale preceduto dal parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore **Siotto Pintor**. Parlo per fare una semplice osservazione. Dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ci si dice che sarebbe un tornar indietro da quello che il Senato ebbe già altra volta approvato. Ma io a quest'una riduco le mie argomentazioni; i membri della Corte dei Conti sono o non sono giudici? In molti casi lo sono. Ma lo Statuto prescrive che i giudici sieno inamovibili. Adunque se noi torneremo indietro, portilo con buona pazienza l'onorevole Senatore, noi andremo verso lo Statuto.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Io ho domandato la parola appunto per rispondere a quello che mi sembrava il perno dell'argomento dell'onorevole Senatore Siotto Pintor.

Non si può certamente lasciar passare inosservato quel dubbio che l'onorevole Siotto Pintor in termini così elevati ed eloquenti ha esposto sopra il punto di questione che ci occupa, se cioè sia o no compatibile l'art. 4 di questo progetto di legge col principio dello Statuto, ed è a questo punto precisamente che intendevo richiamare la discussione sollevata dall'onorevole Siotto Pintor.

Egli argomenta dalla parola *giudici* che si trova nello art. 69 dello Statuto; ma questa parola *giudici*, a parer mio, non può riferirsi che ai soli funzionari i quali compongono l'ordine giudiziario.

Abbiamo la legge del 1859 la quale forma una specie di commento autentico allo Statuto in questa parte; essa definisce di quali parti consta l'ordine giudiziario e nello stesso tempo prende a definire, prende ad attuare il principio di inamovibilità; ora in questo ordinamento non è punto questione di attribuzioni della natura di quella di cui ci occupiamo; è d'uopo pertanto porlo a confronto con quello che lo Statuto all'art. 69 intende precisamente di guarentire col principio della inamovibilità.

Signori, il principio di inamovibilità, questo fondamento d'ordine legale sul quale si è tanto disputato teoricamente, non è senza dubbio, come voi ben lo ravvisate, una specie di privilegio che si voglia attribuire ad eminenti funzioni; è un complemento per così dire di quel sistema il quale deve guarentire i diritti che sono oggetto dello Statuto.

Quali sono questi diritti? Sono i diritti dei cittadini; per quanto concerne la discussione dei loro diritti, delle loro sostanze, delle loro vite essi non possono essere distolti dai loro giudici naturali. Ora dirò io: da quale dei rami dell'ordine giudiziario sono distratte quelle attribuzioni che sono attribuite alla Corte dei Conti?

Per poter invocare il principio dell'articolo 69 dello Statuto, bisognerebbe indicare da qual ramo di funzioni attinenti all'ordine giudiziario siano distratti quelli che costituiscono la giurisdizione della Corte dei Conti.

Ma ben lontano che vi sia questa distrazione, quello che è evidente dallo Statuto si è, che i giudici i quali sono muniti d'inamovibilità, sono quelli i quali non hanno attribuzioni politiche.

L'esistenza dell'ordine giudiziario è guarentita dallo Statuto, ma con questo carattere proprio, di non versare che nella sfera delle proprie attribuzioni. Non è quando si tratta di un'istituzione quale è quella della

Corte dei Conti, che ha delle attribuzioni di natura tanto diversa, che si può venire ad argomentare dal principio d'inamovibilità. Mi pare, dice l'onorevole Siotto Pintor: Sono giudici i membri della Corte di Cassazione allora quando statuiscono sopra i conti dei contabili; non bisogna attenerci semplicemente alla superficie della parola ma bisogna ponderarne la sostanza.

Il giudizio che si istituisce davanti alla Corte dei Conti non è quello dello Stato verso dei privati contro dei quali si tratta di muovere un'azione; non è che una sistemazione, una liquidazione della gestione di agenti preposti dallo Stato, la quale si intraprende al cospetto di chi rappresenta lo Stato, davanti alla Corte dei Conti. Questo genere di discussione è una cosa affatto diversa da quella che concerne i diritti dei singoli cittadini.

Non si tratta appunto qui che di liquidare dei conti, non si tratta che di riconoscere l'esistenza regolare dei conti, e dichiararla nelle forme legali. E questa serve poi anche di fondamento per la liberazione non solamente dei contabili, ma di fondamento alla liberazione di tutti gli amministratori, i quali compresi i Ministri, presentano il loro conto al Parlamento.

Dunque questa forma legale non deve far confondere l'istituzione della Corte dei Conti con quella di un Tribunale qualunque. Essa ha una procedura tutta sua, che non è fondata sopra la legge comune: essa non è che una discussione che si viene ad istituire a norma della legge di contabilità per mettere in confronto i fatti con questa legge. Ed in vero, credete voi, o Signori, che qualora lo Stato avesse a muovere un'azione vera contro alcuno il quale fosse accusato di prevaricazione, lo potesse convenire davanti alla Corte dei Conti? Sicuramente nessuno dei miei onorevoli colleghi, e tanto meno i dotti preopinanti Siotto Pintor e De Monte ammetterebbero che la Corte dei Conti fosse giudice competente quando si trattasse di statuire sopra di una concussione, o di un peculato.

Ecco dunque il limite. Qui si arresta il potere della Corte dei Conti. Non si tratta più di esercitare un'autorità determinata da quelle forme particolari nelle quali è circoscritta la discussione che ha luogo davanti alla Corte dei Conti, ma si tratta di attribuzione di ordine giudiziario.

Io non posso stancarmi dal ripeterlo: l'ordine giudiziario è forte, l'ordine giudiziario è rispettabile, ma a condizione che esso non esca dalle sue attribuzioni, e sarebbe far uscire quest'ordine giudiziario dalle sue attribuzioni, sarebbe applicare contro la mente dello Statuto il principio dell'inamovibilità, se si applicasse ad una istituzione la quale ha attribuzioni politiche.

Senatore **Siotto Pintor.** Non credeva di udire dall'onorevole Senatore Pinelli, la confessione che in questa legge non è assolutamente provveduto all'inamovibilità dei giudici.

Senatore **Pinelli.** Secondo lo Statuto no.

Senatore **Siotto Pintor.** Egli afferma che l'inamovibilità non è un privilegio dei giudici; e questo io ammetto facilmente, e consento pienamente con lui. Osservo per altro che l'inamovibilità è data a' giudici per mantenere in essi il proposito, e ne' popoli l'opinione della giustizia. E per vero, o Signori, la primissima delle libertà è la sicurezza della giustizia.

Or quando avremo noi senza la inamovibilità la sicurezza della giustizia? Non mi passò per la mente il concetto che la Corte dei conti potesse decidere di una concussione. Ma la giustizia e la opinione della giustizia è ella soltanto propria dei giudici penali? Con queste osservazioni penso di avere risposto alle cose principali dette dall'onorevolissimo Senatore Pinelli.

Senatore **Mameli.** Onde risolvere la grave questione che intorno all'art. 4 ha sollevato l'onorevolissimo Senatore Siotto Pintor, è d'uopo ridurre ne' suoi veri e giusti termini la quistione: lo che parmi non essersi ancora fatto.

Io sono d'accordo nell'ammettere che le guarentigie che si vorrebbero con questa legge stabilire a favore dei Presidenti e dei Consiglieri della Corte dei Conti, non sono una inamovibilità nel vero senso legale, come è stabilito per i magistrati o giudici dell'ordine e gerarchia giudiziaria propriamente detta, dalla legge di organizzazione del 1859.

Ammetto ancora, che se la Corte dei Conti non potesse riguardarsi sotto altro aspetto, che di magistrati giudicanti, il Presidente ed i Consiglieri della medesima dovrebbero senz'altro essere dichiarati inamovibili nel vero senso, nel senso cioè, che non potessero essere in qualunque modo rivocati, salvo che proceda un formale giudizio, ed una sentenza.

Ma la Corte dei Conti non esercita soltanto funzioni giudiziarie, essa ha pure attribuzioni amministrative e politiche. Ora sotto questi due rispetti non possono i membri della medesima godere di una inamovibilità, che non si è mai estesa agli impiegati dell'ordine amministrativo e politico, e sarebbe assurdo il pretenderlo.

Non potendo pertanto essere ad un tempo amovibili ed inamovibili secondo che sotto l'uno o l'altro rispetto vogliono essere considerati, non altra difficoltà si potrebbe opporre al sistema proposto, se non quella, che possa a prima giunta sembrare più opportuno il separare le funzioni giudiziarie per farle più convenientemente esercitare da giudici inamovibili.

Ma a questo riguardo ovvio si presenta il riflesso, che la specialità della materia su cui principalmente versa la giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti essendo di contabilità dello Stato, che richiede lumi, esperienza, prontezza e mezzi che non possono aversi nei Tribunali ordinarii, l'utilità della pubblica amministrazione richiede che si faccia una eccezione alla regola della inamovibilità anzichè sacrificare a questa il bene del servizio dello Stato.

Del resto, o Signori, io apprezzo quanto altri mai la prerogativa della inamovibilità: presedendo però ad un magistrato supremo qual è quello del contenzioso am-

ministrativo presso il Consiglio di Stato, cui sono state concesse minori guarentigie di quelle che si vogliono accordare alla Corte dei Conti, ho dovuto nel corso di quasi due anni persuadermi, che la migliore sicurezza della indipendenza dei magistrati è riposta nel carattere delle persone.

Gli uomini onorandi fra i quali ho l'onore di sedere, mi hanno dato tuttodì prove così luminose della loro imparzialità e rettitudine nel giudicare, da rimanerne edificato: come giustizia eziandio vuole, che io qui renda pubblica e solenne testimonianza ai personaggi che attualmente seggono al potere ed a quelli che li precedettero, che niun ostacolo si è mai frapposto al libero corso della giustizia, e di niuna pressione nè anco indiretta si è avuto il più lieve timore o sospetto.

Per queste brevi ragioni non posso consentire nella opinione dell'ottimo mio amico Senatore Siotto Pintor, al cui nobile e brillante ingegno, rara eloquenza e profonda dottrina mi è dolce far plauso al cospetto di questo illustrissimo consesso dinanzi al quale ho avuto l'onore di parlare.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'emendamento proposto all'art. 4, lo rileggerò.

« I presidenti e i consiglieri della Corte non potranno essere rivocati nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni riunite nei casi espressi nel titolo 3, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggerò l'art. 4 (*V. Sopra*).

Chi intende approvarlo si alzi.

(Approvato).

Passo all'articolo 5.

Voci. A domani.

Presidente. Interrogo il Senato se intende rinviare la continuazione della discussione attuale a domani.

Voci. Sì, sì.

Presidente. L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

Al tocco, riunione negli uffizi per l'esame dei due rimanenti progetti di legge presentati ieri.

Alle 2 in seduta pubblica per la continuazione della discussione in corso e poscia per quelle dei seguenti progetti di legge:

1. Applicazione ad alcune tasse della sovraimposta del decimo di guerra;

2. Autorizzazione della spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno;

3. Costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre relative disposizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

Senato del Regno
Resoconto stenografico della seduta del 15 agosto 1862

CLXIV.

TORNATA DEL 15 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Irelli — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti — Adozione degli articoli 5 al 42 — Discorso del Senatore Siotto Pintor sull'articolo 43 a cui rispondono i Senatori Jacquemoud (Relatore) Pinelli e Manzoni — Adozione degli articoli 43 al 52 — Parole del Senatore Alfieri — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 53 e 54, non che della tabella e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per applicazione ad alcune tasse della sovra imposta del decimo di guerra — Mozione del Senatore De Monte, combattuta dal Ministro delle finanze — Reiezione della proposta De Monte — Osservazioni del Senatore De Monte sull'articolo unico di detto progetto — Risposta del Senatore Quarelli (Relatore) — Approvazione dell'articolo unico di detto progetto, non che di quello per l'autorizzazione di una spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e più tardi interviene anche quello dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3123. Tre individui componenti il disciolto corpo dei *trabanti* nel ducato di Modena ricorrono al Senato onde ottenere la revisione della misura che li colloca a riposo, e conseguentemente un aumento alla loro pensione.

N. 3124. Domenico Bacchi di Modena domanda di essere risarcito in qualche modo del danno sofferto per essere stato arbitrariamente privato dal cessato Governo della impresa delle macellerie della stessa città, e per le persecuzioni sofferte per cause politiche.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE IRELLI.

Presidente. La parola è al Senatore De Monte, per riferire sui titoli del Senatore Irelli.

Senatore **De Monte**, *Relatore*. Il signor Vincenzo Irelli di Teramo è stato creato Senatore del Regno mercè real Decreto del 15 maggio di quest'anno, giusta l'art. 35 dello Statuto, categoria 21.

Il signor Irelli e per età e per le proprietà che possede, secondo che ha ampiamente dimostrato, non può incontrare il menomo ostacolo ad essere riconosciuto nella sua qualità di Senatore.

E per conseguenza il quinto ufficio pel mio mezzo ne rassegna al Senato la corrispondente proposizione.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Chiedo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la revoca delle leggi e delle disposizioni vigenti in alcune province, relative ad immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge testè enunciato, che sarà stampato e distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla instituzione della Corte dei Conti.

Essa è rimasta all'art. 5, essendosi ieri votato il 4.

Art. 5.

« Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e dei suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

Art. 6.

« I funzionari indicati nell'articolo 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

« Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. »

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il Presidente lo reputa opportuno. »

(Approvato)

Art. 8.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti. »

(Approvato).

Art. 9.

« I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

« Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. »

(Approvato).

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei Conti.

Art. 10.

« La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

« Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi. »

(Approvato).

Art. 11.

« La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

(Approvato).

Art. 12.

« Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei Conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 13.

« Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione. »

(Approvato).

Art. 14.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto* con *riserva*. »

(Approvato).

Art. 15.

« La risponsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte. »

(Approvato)

Art. 16.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 17.

« La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. »

(Approvato).

Art. 18.

« La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

(Approvato).

CAPITOLO I.

Del riscontro delle spese.

Art. 19.

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000. »

(Approvato).

Art. 20.

« I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della Corte dei Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

« Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

(Approvato).

Art. 21.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti. »

(Approvato).

CAPITOLO II.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro e in materie.

Art. 22.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio. »

(Approvato).

Art. 23.

« Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati. »

(Approvato).

Art. 24.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

(Approvato)

Art. 25.

« Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o di valori dello Stato. »

(Approvato)

CAPITOLO III.

Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.

Art. 26.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione. »

(Approvato)

Art. 27.

« Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

« È parimenti necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

(Approvato)

CAPITOLO IV.

Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art. 28.

« Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanza trasmessi alla Corte dei Conti. »

(Approvato).

Art. 29.

« La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

« Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di

ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica ancora, quando lo reputa necessario i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato).

Art. 30.

« La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. »

(Approvato).

Art. 31.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto con riserve il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

(Approvato).

Art. 32.

« La verificazione e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

CAPITOLO V.

Del giudizio sui Conti.

Art. 33.

« La Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

« Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 34.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza. »

(Approvato).

Art. 35.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del Pubblico Ministero per Decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

« *a*) La cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

« *b*) Le deficienze accertate dall'amministrazione;

« *c*) Il ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato).

Art. 36.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

« Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente. »

(Approvato).

Art. 37.

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende. »

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. »

(Approvato).

Art. 38.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del Procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo. »

(Approvato).

Art. 39.

« I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 40.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento. »

(Approvato).

Art. 41.

« L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'art. 37.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito. »

(Approvato).

Art. 42.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari: »

« *a*) Del ricorso per annullamento;

« *b*) Del ricorso per rivocazione;

« Essi si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

(Approvato).

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. »

Senatore **Siotto Pintor**. Chiedo di parlare.

Presidente Ha facoltà di parlare.

Senatore **Siotto Pintor**. Se io badassi allo scopo ultimo della opposizione, non io parlerei. Dopo che il Senato ha respinta la proposizione sospensiva dell'onorevole Senatore Pernati, egli è evidente, per chiunque non voglia illudersi, che la legge passerà.

Parlo per dir vero, parlo per le ragioni esposte nella tornata di ieri, parlo principalmente perchè membro io pure della Magistratura suprema, non posso starmi muto nel cospetto di una legge la quale, a parer mio, fa a pugni colla instituzione del Consiglio di Stato, colla dignità della Corte dei Conti, colla sicurezza della giustizia, e, lo dico ancora una volta, collo Statuto fondamentale del Regno.

Io non so quali saranno le sorti definitive serbate al Consiglio di Stato: ritenni però sempre, e ritengo tuttavia che esso è una istituzione altissima, e noi la dobbiamo al senno, e più al cuore di Re Carlo Alberto il Magnanimo, il quale, non potendo essere Re costituzionale, attese le difficoltà dei tempi, volle almeno circondarsi di consiglio, e se non mozzare, tarpare le ali dell'arbitrio, passo primissimo alle libertà, che poscia generosamente ci largiva. (*Bene*).

Io dico ancora che esso è una utilissima istituzione, avvegnachè il Consiglio di Stato consigli il Governo, studi, mediti, prepari le leggi.

Io dico per ultimo, e ciò di passo, e quasi volando, come sarebbe a desiderarsi, i Consiglieri di Stato venissero avanti il Parlamento a difendere le leggi.

Ogni Ministro troverebbe in quell'illustre consesso strenui difensori delle leggi, uomini versatissimi in ogni parte di sapere amministrativo, o legislativo, o politico. Il Ministero avrebbe più tempo di governare, e forse si canserebbero le cadute ripetute dei Ministri e dei ministeri, spesso dolorosissime, pericolose sempre.

Ma sia di ciò comunque, quello che ora preme di porre nel sodo, si è che l'instituzione del Consiglio di Stato è in questa legge perfettamente, pienamente avvisata.

Io domando come e per qual fatto possa avvenire che un Corpo consulente diventi a un tratto deliberante, un Corpo amministrativo diventi giudiziario, anzi una Corte di cassazione sopra la Corte dei Conti.

Ditemi in fede vostra, il Consiglio di Stato è egli Consiglio ovvero Magistratura? O più Magistratura che Consiglio? Quale è la parte prevalente, la parte principale, o la parte accessoria? Oppure è Consiglio e Magistratura ugualmente, o come dicevano i nostri maggiori, *aequis partibus?* Ognuno di noi avrà più volte meditato sulle cagioni degli umani traviamenti, degli umani errori. Per quanto vi abbia posto mente, io penso avere trovato unica cagione, e certo la principalissima essere questa, che cioè troppo spesso disgiungiamo noi le cose identiche, troppo spesso confondiamo le cose dissimili: come quando la furibonda repubblica di Francia confuse la libertà colla mannaia, o come quando gli sciocchi di oggidì confondono le passioni ignobili di una parte di clero reazionario colla santità immacolata della nostra religione, o come quando un grande cittadino mette a mazzo i nobili ardimenti colle audacissime disperate imprese, o un governo savio scambia coll'onore la violenza, l'usurpazione, la prepotenza.

Anch'io, o Signori, fui ancor io parte di un Corpo giudicante, i cui membri ebbero e grado e titolo e

ufficio di consiglieri del principe. Fu bene, e grande, in quel residuo di tenebra spagnolesca. Ma oggi, o Signori, non è più tempo di tenebre. La notte passò, il giorno si avvicina, vestiamoci dell'armi della luce, e ricordiamo che giusta l'espressione del grande apostolo, *in noi è pur nuta la fine dei secoli!* O Signori! Io mi permetto di accennarvi, che se confonderete le cose disparate, voi avrete sconvolta da capo a fondo la metafisica la quale è pure scienza primissima che tratta dell'essenza di tutte le cose.

Or ora vi dimostrerò brevemente come sia in questa legge compromessa la dignità della Corte dei Conti. Io non trovo che la Corte dei Conti sia dichiarata Corte Suprema, non trovo, è a dire, la parola, ma trovo molto bene il concetto. Io leggo la tabella e veggo che, ad eccezione del consigliere il quale fa le parti del Procuratore generale, il primo Presidente, i Presidenti e Consiglieri sono pareggiati ai Consiglieri di Stato, ai Consiglieri di Cassazione.

Ora, o Signori, io dico: volete voi far sottostare una Corte suprema al giudizio del Consiglio di Stato? A questo punto io vorrei poter dire all'egregio onorevole Ministro delle finanze, pel quale d'altra parte io sento la più viva simpatia; voi siete la contraddizione, voi siete il nulla! E per vero, o Signori, io non conosco niente che sia al di sopra di ciò che è supremo. Per tal guisa dopo avere rainata la metafisica, voi mi guastate la grammatica che è pure la filosofia delle lingue, il pensiero della umanità, che è Dio!

Io discendo a provare il terzo punto, che cioè non vi ha in tutto questo la sicurezza della giustizia; e traggo le prove da un triplice ordine d'idee, vale a dire dal concetto dell'indipendenza, dal concetto della scienza, e per ultimo dal concetto della opinione della giustizia.

Io dico in primo luogo dal concetto dell'indipendenza. Nel Governo assoluto, o Signori, egli è vero che non vi era l'inamovibilità de' giudici, ma diciamolo a onore della dinastia che ci regge, sotto il mite Governo de' reali di Savoia l'inamovibilità dei giudici era un fatto. A essere giusti, a essere fermi nella giustizia, bastava la probità comune, non occorreva esser Catoni. Non v'era l'inamovibilità giuridica, vi era l'inamovibilità morale, fondata sopra il timore del Ministro che volesse l'ingiustizia, sopra la rettitudine del principe.

Ma nel Governo costituzionale, o Signori, il Re regna e non governa; il Ministro può farla da Re, o almeno da bascià di tre code (*Ilarità*).

Poniamo il caso che uno di quei Ministri possibili, i quali fanno degli uomini greggia, chiamato a sè un ufficiale pubblico, il quale sia pure rappresentante della Nazione, si faccia a dirgli questo od altro simile discorso: Signor Deputato! A quale partito della Camera appartenete voi, che oggi col Ministero e la domane votate contro il Ministero? E facciamo ancora che alla brusca interrogazione faccia succedere serie minaccie. Se il chiamato sia un ufficiale pubblico, amovibile, a mò d'esempio un Consigliere di Stato, e s'ei non piega ubbidiente il capo, io lo dichiaro un eroe! Ma se invece sia un ufficiale pubblico inamovibile, e' mi par già di udirlo a rispondere: signor Ministro, voi avete il torto di scambiarmi con una pecora, io mi sento nel petto un'anima liberissima, quasi come colui che la mi ha data, io non appartengo a nessuno, io appartengo tutto a me stesso! E ben potrà quel Ministro prendere vendetta del temerario risponditore, e ben potrà mettergli innanzi l'uomo dalla flessibile schiena, dalla coscienza elastica, dal sorriso schifoso, l'uomo che non sappia o che abbia dimenticato che il più nobile patrimonio che si possa dai genitori tramandare ai figliuoli è l'eredità del nome, ma frattanto non avrà potuto signoreggiare l'animo di quell'ufficiale.

E badate bene, o Signori alla differenza. Quando si tratta di un ufficiale amovibile, bisogna essere eroe! Quando è caso di un ufficiale inamovibile, basta non essere vile!

Ora dunque, come potremo noi volere che dal giudizio di uomini almeno per metà inamovibili, di uomini che non si possono rimuovere ad arbitrio del Potere esecutivo, per l'elemento del potere legislativo che dee concorrervi, come potremo, io dico, volere che si richiami al giudizio ultimo di uomini amovibilissimi?

Il Ministro richiama contro una sentenza la quale abbia prosciolto da ogni pagamento il contabile. Quanti ha mezzi di far prevalere la sua opinione presso il Consiglio di Stato? Sono queste ovvie considerazioni, o Signori? Ma pure esse non hanno a credere mio, una seria risposta. Se noi ci ostinassimo a ragionare altrimenti, dopo avere guastata la metafisica e la grammatica, noi dovremmo guastare anche la logica.

Io ho in secondo luogo accennato al concetto della scienza. Domando perdono se io sia, parlando, alquanto libero.

Noi vogliamo nei magistrati due cose; la scienza e l'abitudine che rincalza la scienza. Ora dunque come vogliamo noi che da una sentenza profferita da uomini speciali, si richiami al giudizio di uomini eminenti, ma che non possono essere egualmente versati in quelle materie nelle quali sono chiamati a giudicare?

Oltredichè l'abitudine del consigliere ingenera nell'animo la facilità delle transazioni. Or quale vi ha disposizione d'animo tanto contraria alla fermezza, alla severità della giustizia, quanto questa facilità di transazione? La mia voce non dee in questa parte parere sospetta. Francamente lo dico. Cotesta è la ragione per cui quale fu nello aringo del foro migliore avvocato, egli è, fatte le onorevoli eccezioni, il pessimo tra i giudici.

Io ho voluto ancora trarre argomento dalla necessità della opinione della giustizia.

Ed in vero, basta egli di avere la giustizia?

Signori no; non basta avere la giustizia, vuolsi inoltre avere l'opinione della giustizia. Ma il cittadino il quale abbia emesso sentenza di assoluzione, e si vegga dal Ministro richiamante tratto al Consiglio di Stato,

può egli aver fiducia nella imparzialità de'suoi giudici? Tanto varrebbe ch'io nelle mie quistioni litigiose chiamassi a giudicare i miei patrocinatori!

Entro in ultimo luogo, e assai volontieri, nel campo dello Statuto fondamentale, e ciò faccio tanto più di buon grado, in quanto che m'ho in animo di fare oggi più ragionata e più forte opposizione pe' consiglieri di Stato, di quello che ieri facessi per i consiglieri della Corte dei Conti.

L'onorevole Senatore Pinelli mi diceva ieri, e forse ripeterà pure oggi. Voi avete ragione, mi avete l'aria di avere ragione: il Magistrato dev'essere inamovibile; ma badate bene, la Corte dei Conti è Tribunale eccezionale, essa non appartiene propriamente all'ordine giudiziario.

L'egregio mio amico Senatore Mameli soggiungeva; statemi attenti: la Corte dei Conti è un essere di doppia faccia. Guardatelo da un lato, è Tribunale amministrativo, guardatelo dall'altro ed è Tribunale giudiziario. Ma posciachè come Tribunale amministrativo sarebbe assurda la inamovibilità dei Consiglieri, ne segue per evidenza di ragione che costoro non possono essere inamovibili, nè meno come formanti parte di un corpo giudiziario.

Risponderò all'onorevole Senatore Pinelli, che se egli ammette, come pare ammetter deve, che la Corte dei Conti giudica in giudizio contenzioso tra il privato e lo Stato, giudica colle forme di un vero giudizio, giudica con una sentenza, e questa irrevocabile, esclusa l'appellazione, deve ancora ammettere che fanno parte dell'ordine giudiziario.

Rispondo all'onorevole Senatore Mameli che quel suo lucidissimo discorso prova e mette sul sodo lo sconcio di che io veniva ieri intertenendo il Senato, prova cioè che tutti gli esseri a doppia faccia sono mostruosi; prova che un Tribunale amministrativo non può essere un Tribunale giudiziario, prova che un Tribunale giudiziario non può essere Tribunale amministrativo; ma instava egli ieri, e insterà pure oggi: a chi vorreste voi dare il giudizio sui contabili, se non se ai Consiglieri della Corte dei Conti? Il giudicio per annullamento delle sentenze, se non se ai Consiglieri di Stato? La difficoltà par forte nel primo aspetto. Contuttociò tra i mezzi possibili mi basterà proporre quest'uno. Ponete che nella Corte dei Conti s'instaurino due classi piuttosto numerose di Consiglieri addetti esclusivamente una coi ragionieri alle cose amministrative, e, che un'altra o due altre classi si facciano pei giudizii contenziosi. Perchè non si potrebbe a questi ultimi Consiglieri concedere senza sconcio di sorta la contesa inamovibilità?

Intendo che mi si potrebbe fare una miriade di osservazioni. Si può dire che questo è un metodo affatto nuovo; si può dire: così e così si fa in Parigi, così e così in Bruxelles.

Signori, gli esempi mi piacciono, ma più assai le leggi; mi piace l'erudizione, ma più mi piacciono i principii. Io mi ho fisso in mente questo chiodo, che quando lo Statuto dispone che i giudici nominati dal Re sono inamovibili, egli è lo stesso che se detto avesse: coloro i quali per la propria condizione non possono essere inamovibili, non possono nemmeno essere giudici. Ma invece, o Signori, voi avete nel Consiglio di Stato un Giano a doppia faccia, un corpo amministrativo e governativo, e un corpo giudiziario; e voi avete in Consiglio di Stato uomini di doppia natura, centauri armati di saette

« Come solean nel mondo andare a caccia. »

Se non che io non vo' insistere su ciò. Ammettasi pure la fatale necessità che sieno giudici dei contabili coloro i quali non possono essere inamovibili. Quale vi ha necessità al mondo che dal giudicio di una Corte dei Conti si venga per annullamento al Consiglio di Stato? Voi mi chiederete: a chi dunque? Rispondo (e se a taluno garbano gli esempi addurrò l'esempio del Belgio) alla cassazione: Ma a quale delle quattro mi direte voi? Che so io! Date quel giudicio alla Corte di cassazione di Milano siccome più vicina, datelo alla Corte di Firenze la quale ha meno da fare, datelo a quella di Napoli, sede invidiabile di giuridica sapienza, datelo alla cassazione di Palermo, città principe di quella generosa Sicilia che fu sempre il focolare più ardente dell'indipendenza nazionale.

Ma vi ha un mezzo ancor migliore. Perchè mai dal giudizio di una sezione della Corte dei Conti non si potrebbe ricorrere per annullamento alle sezioni riunite? Or ecco qui sorge una grande difficoltà, lo spirito di corpo! Rispondo: nego innanzi tutto il fatto, nego lo spirito di corpo nei magistrati, quando sia caso di rendere giustizia. Vi parlo per esperienza.

Per anni molti feci parte di una Corte d'appello, e mai non mi è avvenuto di vedere che la sentenza di una classe, cancellata dalla Corte di cassazione, sia stata rifatta dall'altra. Rispondo che se il Governo incomincia per diffidare degli alti uffiziali della giustizia, è strano il pretendere che sia maggiore fiducia nei popoli.

Risponde (e qui mi onoro di ripetere le parole dette dall'onorevole mio amico Senatore Mameli nella tornata di ieri): volete voi che i giudici sieno immuni da quel vizioso spirito di corpo? Sceglieteli buoni.

Non vogliate permettere, o Signori, a niun patto che colui il quale ha in mano le forze vive della Nazione, il danaro, gli uffici, le onorificenze possa far decidere le cause, nelle quali ei fa per mezzo del Ministero pubblico la parte di ricorrente, dai suoi consiglieri. Voi avete a quest'ora potuto scorgere quante e quanto serie opposizioni si possano fare alla legge che si discute. Richiamano contro di essa a un tempo le ragioni della metafisica, richiama la grammatica, richiama la logica, richiama non in ultimo luogo la politica.

E io voterò la legge? Voterò io l'assurdo, solo perchè mi si dice che esso è necessario? Signori! Se oggi ammettete tale principio nell'ordine intellettuale, giorno potrà venire in cui nel supremo ordine morale diciate ai membri del Senato: orsù votate la necessità del delitto!

Io vorrei proporre l'emendamento al quale testè ho accennato. Ma posciachè io temo l'esperimento dei voti dei quali feci saggio nella tornata di ieri, io non metterò innanzi emendamento veruno. Io desidero soltanto che queste mie parole sieno come una protesta del Senato contro una legge la quale, per mio avviso, è non soltanto meno buona, ma è da molte parti, e quasi sto per dire da ogni parte, assolutamente cattiva.

Presidente. La parola è ora al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Signori Senatori. Dopo gli elogi splendidi fatti con tanta eloquenza dell'instituzione del Consiglio di Stato, dall'onorevole Senatore preopinante, io non mi aspettava che pei ricorsi contro le decisioni della Corte dei Conti per annullamento, in caso di eccesso di potere o d'incompetenza per ragione di materia, egli venisse a mettere in dubbio che lo stesso Consiglio di Stato fosse meno atto a giudicare rettamente simili questioni. Esse hanno però molta analogia colle questioni di conflitti affidate alla competenza del Consiglio stesso, dall'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859, N. 3707.

Ma perchè seguirvi l'onorevole preopinante su questo terreno quando sta in fatto:

Che il ricorso al Consiglio di Stato per annullamento delle decisioni della Corte dei Conti, era già scritto nella legge organica di questa Corte del 30 ottobre 1859, N. 3706;

Che un articolo identico all'articolo 43 fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e adottato nell'articolo 41 del progetto votato dal Senato stesso; che infine nel progetto nuovamente riportato alla Camera dei Deputati, lo stesso articolo fu parimenti da essa ammesso senza nessuna variazione; che finalmente il detto articolo fu ripetutamente ammesso dal vostro ufficio centrale; dimodochè si ha l'esperimento di tre o quattro votazioni identiche su quest'articolo?

Entrando poi nella questione di principii, io dirò che già all'occasione della votazione dell'articolo 4, si è fatto risultare che la Corte dei conti non era un corpo appartenente all'ordine giudiziario ordinario; sibbene un'instituzione speciale che aveva bensì alcune attribuzioni giuridiche, ma che aveva anche altre attribuzioni politiche, e amministrative; quindi che essa non poteva nè doveva essere retta dalle disposizioni esclusivamente stabilite per l'ordine giudiziario ordinario.

Siccome poi può succedere, quantunque rarissimamente, che questa Corte commetta in una sentenza od un eccesso di potere, o giudichi incompetentemente in ragione di materia, bisognava necessariamente che la legge somministrasse il modo di porvi riparo.

Ora a che corpo si potrebbe portare un simile ricorso senonchè al Consiglio di Stato, che è il giudice supremo nell'ordine amministrativo?

L'onorevole Senatore preopinante ha proposto un rimedio, cioè di rinviare il ricorso alla Corte dei Conti in sezioni riunite per giudicare nuovamente le questioni stesse di eccessi di potere o di incompetenza.

Ma egli non ha fatto attenzione che, in diverse circostanze previste dai regolamenti ed anche coll'invito del suo Presidente, la Corte dei conti giudica in sezioni riunite. Ora supponiamo che una sentenza pronunziata in sezioni riunite dalla Corte, dia luogo ad un ricorso per annullamento; come potrebbe la stessa questione essere rimandata agli stessi giudici? Quindi necessariamente si doveva ricorrere al Tribunale il più alto collocato nell'ordine amministrativo, cioè al Consiglio di Stato in sezioni riunite.

Questo sistema è stato riconosciuto il più conveniente ed il più confacente all'organamento generale di un savio Governo; io credo che non si potrebbe seguire una via più razionale.

Come si potrebbe attualmente cambiare l'articolo di cui si tratta, coll'introduzione di un sistema affatto diverso da quello che fu già votato dal Senato e dalla Camera dei Deputati?

Se si volesse discutere nuovamente lo stesso articolo sovra il quale furono concordi i voti delle due Camere, per cambiarlo ed entrare in un nuovo sistema, non si potrebbe mai arrivare all'adozione di una legge dai due rami del Parlamento.

Quindi io spero che il Senato verrà conservare l'articolo di cui si tratta, mantenendo la sua precedente votazione.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Poche parole mi permetterò di aggiungere alle savie osservazioni che l'oratore Relatore dell'ufficio centrale ha fatte relativamente alle considerazioni con cui l'onorevole Siotto Pintor combatte l'articolo del progetto che cade in discussione. Svolgendo egli colla facondia che gli è propria quel tema cui già era indirizzato il suo discorso nella scorsa tornata, siccome in quella avrebbe propugnato l'assoluta parificazione della Corte di cassazione ai magistrati inamovibili dell'ordine giudiziario, ne ha dedotto in questa, come legittima conseguenza anche il ricorso da riservarsi alla Corte di cassazione, quando debba pronunziarsi sopra i giudicati della Corte stessa dei conti.

Io non riunderò tutti gli argomenti che son stati sì elegantemente svolti dall'onorevole Siotto Pintor; ma avendo egli nel corso della discussione scoccato, dirò così, qualche strale all'opinione che io aveva espressa nella seduta precedente, mi limiterò a qualche osservazione, onde far sì che l'opinione che ho espressa sia più esattamente compresa dall'onorevole oratore.

Egli, accennando alla questione se il principio d'inamovibilità sancito dallo Statuto potesse o no estendersi alla Corte dei Conti, mi fece dire che riconoscendo che fossero Magistrati i membri della Corte dei Conti pure io li consideravo come giudici di eccezione.

Accennando quindi ad altra parte del mio discorso chiede se possa da me contendersi che avanti alla Corte

dei Conti in materia di contabilità si tratti di un vero giudizio contro un privato. Questi due punti se non erro sono stati indicati dall'onorevole Siotto Pintor come altrettante proposizioni che si racchiudessero nelle mie opinioni. Ora ne sono dolente, ma debbo sull'una e sull'altra assolutamente richiamarmi, perchè non ho inteso di ammettere nè l'una cosa, nè l'altra. Dissi anzi che il principio d'inamovibilità, appunto perchè proprio dell'ordine giudiziario, non può riguardarsi di sua natura applicabile ai Magistrati della Corte dei Conti, in quanto che l'ordine giudiziario nel modo in cui è organizzato non comprende la Corte dei Conti; per modo che non si deve concepire che siasi fatta dal primo veruna avulsione per creare la Corte dei Conti, ma che la Corte dei Conti era una istituzione di natura affatto diversa dall'ordine giudiziario.

Questa è stata la mia tesi, nè io credo potermene dipartire. Per sostenere il contrario bisognerebbe provare che ove non fosse instituito questo Magistrato speciale, sarebbe spettato all'ordine giudiziario lo statuire sopra questa materia: ora lasciando anche a parte ciò che spetta al sindacato preventivo, la Corte dei Conti è tale istituzione, che forma bensì il complemento di un retto sistema amministrativo, ma non ha punto di sua natura una relazione intima, necessaria coll'ordine giudiziario. Ecco dunque quanto al primo punto tolto, a mio avviso, ogni equivoco dalla teoria da me esposta. Non posso maggiormente ammettere che dalle mie parole si potesse dedurre che io non contestavo la natura del giudizio instituito contro un privato nella cognizione che appartiene alla Corte dei conti in materia di contabilità. Io ho appunto detto il contrario: ho positivamente detto che non era questo un giudizio che s'istituiva contro un privato; che era un semplice accertamento che si faceva nelle forme legali della regolarità di una gestione esercitata da un agente dell'Amministrazione, e per conseguenza che questa cognizione rimaneva bensì sotto la tutela delle forme legali, ma che non bisognava lasciarsi illudere dalla locuzione giudizio che si attribuisce a questi atti della Corte dei Conti. Ho soggiunto ancora, mi pare, che era tanto vero che la cognizione della Corte dei Conti era qualche cosa di distinto per sua natura dai giudizi che si istituivano contro un privato, che qualora dal risultato di quell'esame della Corte dei Conti risultasse un vero reato commesso da un privato, qual sarebbe quello di concussione, o di peculato, la Corte dei Conti cessava da quell'istante di essere competente.

Tale è la mia opinione, nella quale mi duole di dissentire da un ingegno così distinto, quale è quello dell'onorevole Senatore Siotto Pintor; ma che per conto mio confesso essere il prodotto di una sicurissima convinzione.

Come da principio ho detto, la questione, intorno alla quale si discute, mi sembra abbastanza illustrata dalle parole dell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; mi permetterò semplicemente di aggiungere che se relativamente alle decisioni della Corte dei Conti può suscitarsi qualche indagine che abbia analogia con quelle che la Corte di cassazione è chiamata a risolvere, non bisogna però perdere di vista sopra quale sfera di leggi si esercita questa indagine.

Ora qual'è la sfera delle leggi che si tratta di vedere se siano state violate, se siano state bene o male applicate?

Non saranno altre leggi che le leggi dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione generale, oppure della contabilità.

Ora queste leggi hanno esse quell'intima connessione che l'ingegno dell'onorevole Siotto Pintor scorge in esse con tutto l'edifizio della legislazione?

Queste leggi possono esistere sotto forme diverse.

Queste leggi, sono per così dire, il cemento dell'amministrazione, ma queste leggi non formano quell'ordine generale, che abbraccia i diritti della società, che protegge le fortune dei cittadini; dunque a chi apparterrà di preferenza il conoscere se siano state violate queste leggi? Alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato?

Io intendo che in astratto si possa scorgere qualche analogia colle attribuzioni della prima di quelle istituzioni; ma sembrami molto più razionale che il vero tutore di quelle leggi, sia il Consiglio di Stato, e mi maraviglio di aver udito l'onorevole Siotto Pintor muovere tante difficoltà a questo riguardo, dopo che egli invocava l'esempio di un paese vicino, e lo invocava appunto per mostrare quanto potessero estendersi le attribuzioni del Consiglio di Stato; mentre egli avrebbe voluto che fosse l'organo prescelto a sostenere leggi avanti al Parlamento.

Ora io dico, qual'è quel corpo che avendo una missione così elevata in materia di leggi non possa averla almeno per poter tener le veci della Corte di cassazione, quando si tratta di rivendicare l'osservanza della legge in materia di contabilità, in materia di amministrazione?

L'onorevole Siotto Pintor, il quale sì degnamente siede nella Corte di cassazione, mi permetta che penetrato della riverenza che ho professato sempre per quell'illustre Consesso, io preghi a considerare che abbastanza vasta è la sfera di quella magistratura, da non aver essa a temere sia menomata la sua dignità, perchè sono lasciate al Consiglio di stato le questioni intorno ai limiti dell'autorità della Corte dei Conti.

È questo, secondo io penso, uno di quei principii pei quali le istituzioni dei tempi moderni si distinguono da quelle, per altro degnissime di riverenza, che ci pervennero dai nostri maggiori, è l'idea della divisione dei servizi sociali, che siccome in tante altre parti dell'economia sociale, si è fatto strada anche nelle attribuzioni dei poteri pubblici, ed è per questo verso che si sono andate perfezionando le istituzioni dello Stato.

Teniamo dunque questa via, e non abbiamo timore che per averla seguita siamo condotti in errore e che

ci siamo meritati le censure che contro questa legge ha scagliato l'onorevole Senatore.

Senatore **Mameli.** Io non parlerò della questione relativa alla inamovibilità. Il voto del Senato l'ha già risolta in senso affatto contrario allo scopo che si aveva proposto il signor Senatore Siotto-Pintor; non è più lecito, nè conveniente il ritornare sull'istesso proposito, perchè questo sarebbe l'istesso che sottoporre a discussione e censura il voto già emesso. Ripeterò solo, che l'indipendenza sta nel carattere delle persone che conoscono e rispettano la propria dignità.

Non intratterrò neppure il Senato sull'altra quistione gravissima, sollevata pure dal Senatore Siotto-Pintor, circa la convenienza di attribuire funzioni prettamente giudiziarie al Consiglio di Stato, secondo il sistema di organizzazione del contenzioso amministrativo sancito colla legge del 1859 in tempo dei pieni poteri.

Il Senato sarà in breve chiamato a discutere questo punto di legislazione, mentre un progetto di legge è stato già presentato alla Camera elettiva per investire i tribunali ordinari anche del contenzioso amministrativo: ne io voglio pregiudicare il voto del Parlamento.

Io limiterò le mie parole all'articolo 43 che cade unicamente ora in discussione. Se si trattasse di concedere l'appellazione al Consiglio di Stato dalle decisioni nel merito pronunciate dalla Corte dei Conti, ovvero di attribuirne al Consiglio istesso la cognizione anche in via di rivocazione, io non avrei da replicare alle ragioni addotte dal Senatore Siotto Pintor, le quali sono a ciò puramente riferibili per quanto mi è sembrato.

Ma è ben altro il concetto della legge, la quale ammette il giudizio di rivocazione avanti la Corte stessa, ed attribuisce al Consiglio di Stato la decisione sui ricorsi per annullamento, i quali possono essere soltanto provocati per eccesso di potere e per incompetenza. Considerata la cosa sotto questo rispetto, non havvi autorità più competente a giudicare quali siano i veri confini della giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò è tanto vero, che le cause di conflitto giurisdizionale, positivo o negativo, che sorgono fra i Tribunali ordinari e quelli del contenzioso amministrativo, debbono secondo le vigenti leggi risolversi dal Re, col voto del Consiglio di Stato, che è unicamente consultivo, e tale in conseguenza, che non toglie all'autorità amministrativa superiore l'arbitrio di risolvere altrimenti il conflitto.

Questa legge pertanto, che attribuisce al Consiglio di Stato la necessaria giurisdizione per decidere le controversie di eccesso di potere o di competenza cui possano dare occasione le sentenze della Corte dei Conti, è un vero progresso, che noi dobbiamo favorevolmente accogliere, facendone plauso al Ministro.

Presidente. Se non vi è altra osservazione rileggerò l'articolo 43.

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e vi dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. »

(Approvato.)

Art. 44.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

« *a*) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

« *b*) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta ommissione o doppio impiego;

« *c*) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

« *d*) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della ommessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale ».

(Approvato.)

Art. 45.

« Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile. »

(Approvato.)

Art. 46.

« La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni. »

(Approvato.)

Art. 47.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente. »

(Approvato.)

Art. 48.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetta tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49.

« Con Regio Decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei Conti, saranno stabilite:

« *a*) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« *b*) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'Amministrazione. »

(Approvato).

Art. 50.

« La Corte dei Conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 51.

« Le Corti dei Conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia. »

(Approvato).

Art. 52.

« Commissioni temporanee nominate con Decreti regii, a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivii della Corte dei Conti ».

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti in Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei Conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge ».

(Approvato).

Art. 53.

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse province del Regno ».

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io invidio la serenità d'animo colla quale il nostro ufficio centrale ha potuto accogliere il progetto di legge che siamo venuti discutendo, e sono dolente di non essermivi potuto associare; ma siccome il difetto di serenità, non è colpa ma disgrazia, io spero che dai miei onorandi colleghi mi sarà volentieri perdonato, se quantunque non consenziente su molti punti di questo progetto di legge, io tuttavia ho creduto dovermene stare silenzioso, ed il Senato comprenderà facilmente le ragioni che mi hanno mosso, imperocchè egli sa e sente, che non si debbono suscitare e porre in evidenza certe questioni se non si ha sufficiente fiducia di risolverle efficacemente, e nel senso che si crede maggiormente desiderabile.

Io tuttavia, perchè questo mio silenzio non sia male interpretato, debbo ripetere e confessare, che su alcuni articoli non ero per nulla consenziente coll'ufficio centrale e, fra questi accennerò in particolare gli articoli 11, se non erro, ed il 19 relativi alle pensioni.

Se io rompo ora questo silenzio, lo faccio perchè mi pare che lo si possa innocuamente.

Io però mi limito a proporre al Senato di prendere atto di quello che ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze nella seduta di ieri, quando rispondeva alle giuste (a mio senso) osservazioni presentate dal Senatore Pernati. Egli disse, che considerava la disposizione relativa alle pensioni di cui negli articoli 11 e 19 come sospese dal disposto dell'articolo 53. Questo concetto, espresso ieri, fu pure da lui precedentemente espresso alla Camera dei Deputati senza incontrare opposizione.

Ci sarebbe forse da osservare che se veramente la cosa sta così non si saprebbe immaginare, quando potrebbero avere effetto le disposizioni degli articoli 11 e 19, poichè esse per ora sarebbero sospese dall'art. 53; e quando venisse fuori una legge sulle pensioni, che regolasse questa materia, sarebbero regolate da questa ultima; ma checchessia di ciò pare che le parole pronunziate dall'onorevole Ministro abbiano un'importanza che non possa essere disconosciuta, e che quindi sia cosa opportuna il prenderne atto.

Ministro delle Finanze. Ieri ebbi l'onore di dichiarare al Senato, che giusta quanto si era inteso nella Camera elettiva, l'articolo 53 ha per effetto di lasciare le cose come oggi sono, e per conseguenza l'articolo 11, non avrà altra applicazione che quella che oggi per avventura potesse avere stante le norme vigenti in alcune province.

Quanto all'articolo 19 in cui viene detto, che i Decreti relativi a pensioni sono sottoposti alla Corte dei Conti per la loro registrazione, evidentemente fino a che dura lo stato attuale delle cose, per cui in parecchie parti d'Italia le pensioni si conferiscono per Decreto reale, l'articolo 19 riceverà la sua piena applicazione. Esso però non riceverà, per avventura, più applicazione allorquando il Parlamento, in occasione della legge generale sulle pensioni che sarà sottoposta alle sue delibe-

razioni, creda d'ordinare che le medesime si abbiano a dar non più per Decreto reale, ma con semplice declaratoria, come succede in Toscana.

Onde conformemente al desiderio enunciato dall'onorevole Senatore Alfieri, io non esito dal dichiarare nuovamente che l'articolo 53 nulla immuta a quanto si fa oggi e che per conseguenza l'articolo 11, non avrà altro effetto che quello che per avventura oggi si avesse per le norme vigenti in qualche parte d'Italia.

Presidente. Il Senatore Alfieri non intendendo formolare alcuna proposta al riguardo metterò ai voti l'articolo 53.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 54.

« La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. »

(Approvato).

Viene in ultimo la tabella degli stipendi:

Presidente	L.	15,000
Presidente di sezione	»	12,000
Consiglieri e procuratore generale	»	9,000
Segretario generale	»	8,000
Ragionieri di 1.ª classe	»	6,000
Ragionieri di 2.ª classe	»	5,000

(Approvato).

Si passerà allo squittinio segreto.

Ministro delle Finanze. Pregherei il Senato che, prima di passare allo squittinio segreto su questo progetto di legge, volesse mettere in discussione l'altro progetto che vien subito dopo nell'ordine del giorno, che a mio avviso non può dar luogo a discussione e potrebbero così essere votati tutti e due assieme.

Voci. Sì! sì!

Senatore **De Monte.** Avrei da fare delle osservazioni sopra questo progetto di legge.

Voci. Sì voti! sì voti!

Presidente Si procederà dunque allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla Corte dei conti.

(Il Senatore *Segretario* **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti	72.
Favorevoli	49.
Contrari	23.

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA DEL DECIMO DI GUERRA A VARIE TASSE.

(*V. atti del Senato n.* 186).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge relativo all'applicazione a varie tasse della sovrimposta del decimo di guerra, il quale è composto d'un unico articolo, di cui darò lettura.

Articolo unico.

« Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3862 e 3487, e 5 dicembre 1861, N. 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra, sono anche applicate in tutte le province del regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

« 1. Legge 21 aprile 1862, N. 585, sulle tasse di registro;

« 2. Legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo;

« 3. Legge 21 aprile 1862, N. 587, sulle tasse di mano-morta.

« 4. Legge 6 maggio 1862, N. 593, sulle tasse ipotecarie.

« L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi ».

È aperta la discussione generale.

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Monte ha la parola.

Senatore **De Monte.** Questa legge pare che sia nel momento inopportuna quanto alla sua discussione. Bisogna rammentare che le leggi sul registro e sul bollo hanno provocati molti reclami dalle province meridionali, e l'altro giorno ancora è stato qui presentato un reclamo mercè una petizione della provincia di Messina.

In seguito alle discussioni, osservazioni, meditazioni, e provocazioni ancora che si sono elevate nell'altro ramo del Parlamento, intorno al presente schema di legge, non ha dubitato il Ministero di promettere formalmente che all'apertura della sessione si sarebbe presentata una legge la quale avrebbe radicalmente portate delle novità per tutto il Regno d'Italia.

Ora, se tale è lo stato delle cose, mi sembrerebbe che alla stagione in cui versiamo, al chiudersi della sessione, nel punto in cui tante province reclamano contro le leggi sul registro e bollo, non sia cosa nè politica, nè opportuna, che mentre non sono rimarginate ancora le piaghe che si sono credute da quelle leggi inferite, si riaprano esse mercè questo trovato di applicare il decimo di guerra alle tasse di registro e bollo.

Per tale motivo io mi prendo la libertà di chiedere al Senato che si aggiorni la discussione di questa legge fino a quando il Parlamento avrà potuto discutere le novelle proposte che gli saranno fatte dal Ministero, epperciò propongo la seguente mozione: « Il Senato, attesochè ha il Ministero in occasione dell'ultima legge sulla spedizione delle sentenze nelle province meridionali solennemente promesso di proporre nella prossima sessione un riesame della legge sul registro e sul bollo, il quale riesame non può non poggiare a principii più largamente liberali e più rispondenti alla dignità della patria comune, rinvia la discussione della legge per l'applicazione della sovraimposta del decimo di guerra, alle tasse di registro e di bollo, alla sessione ventura, e dopochè avrà avuto luogo il promesso riesame.

Testo della Legge n. 800 del 9 settembre 1862,
per l’istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia

Num. 214

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

TORINO, Mercoledì 10 Settembre

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

FRANCIA

ALLEMAGNA

DANIMARCA

AMERICA

FATTI DIVERSI

L'acquisizione digitale dei documenti è stata realizzata dal personale del Nucleo della Guardia di Finanza addetto all'Archivio storico della Camera dei deputati.

Elaborazione grafica e stampa
a cura del CRD
della Camera dei deputati
dicembre 2012